SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

784ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

da VENERDÌ 9 FEBBRAIO a MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente CHABOD,
del Vice Presidente SECCHIA,
del Vice Presidente MACAGGI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 44205

Sulla concessione:

PRESIDENTE 44203, 44204
VARALDO 44203
VERONESI 44203

Verifica del numero legale 44204

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 44368, 44853

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 44854

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2731, 2732 e 2483-*B*:

PRESIDENTE 44930
VARALDO 44930

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 44369, 44409, 44521, 44595, 44746

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 44464, 44522, 44929

Nuovo deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . 44823, 44853, 44931

Per il rinvio in Commissione dei disegni di legge rimessi all'Assemblea:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 44209 e *passim*
BATTAGLIA 44205, 44212
BATTINO VITTORELLI 44207
FRANZA 44210
GAVA 44205, 44209
NENCIONI 44206
PETRONE 44211

Rimessione all'Assemblea 44595

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 44368 44409, 44929, 44930

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (**2509**-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 44228 e *passim*
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 44839
ALCIDI REZZA Lea . . . . . 44278 e *passim*
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 44317

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150) — /4

ARTOM . . . . . *Pag.* 44312 e *passim*
AUDISIO 44239
BANFI 44459
BARTOLOMEI, *relatore* . . . . . 44237 e *passim*
BASILE 44229, 44319, 44789
BATTAGLIA . . . . . 44259 e *passim*
BERGAMASCO . . . . . 44258 e *passim*
BONACINA 44739
BONALDI . . . . . 44298 e *passim*
BOSSO . . . . . 44234 e *passim*
BRAMBILLA . . . . . 44319 e *passim*
CAPONI 44328, 44335
CATALDO . . . . . 44252 e *passim*
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 44238 e *passim*
CHIARIELLO . . . . . 44283 e *passim*
CIPOLLA 44839
COMPAGNONI . . . . . 44263 e *passim*
CONTE . . . . . 44254 e *passim*
COPPI 44420, 44481
CREMISINI 44306, 44474
D'ANDREA 44434, 44572, 44911
D'ERRICO . . . . . 44247 e *passim*
DI PRISCO 44242, 44283
FABIANI 44887
FARNETI Ariella 44774, 44812
FERRETTI 44379, 44587, 44881
FIORENTINO 44912
FRANZA . . . . . 44254 e *passim*
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 44447, 44510
GAVA 44892
GERMANÒ . . . . . 44443 e *passim*
GIANQUINTO . . . . . 44246 e *passim*
GRANATA 44734, 44736, 44738
GRIMALDI 44508
GUANTI 44457
LATANZA 44575
LESSONA 44416, 44604
LUSSU 44855
MAGGIO 44622, 44817
MAMMUCARI 44733
MARIS . . . . . 44261 e *passim*
MARULLO 44923
MASCIALE . . . . . *Pag.* 44452
NENCIONI . . . . . 44227 e *passim*
NICOLETTI . . . . . 44506 e *passim*
PACE . . . . . 44251 e *passim*
PAJETTA 44394
PALUMBO 44483, 44636, 44897
PERNA . . . . . 44267 e *passim*
PESENTI 44456
PESERICO 44383, 44427, 44485
PEZZINI 44261, 44266, 44810
PICARDO . . . . . 44256 e *passim*
PINNA 44730, 44906
ROMANO . . . . . 44243 e *passim*
ROTTA 44705
ROVERE . . . . . 44223 e *passim*
SALATI . . . . . 44247 e *passim*
SCHIAVETTI 44897
SECCHIA 44347
STEFANELLI 44339
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 44646
TERRACINI 44910
TREBBI 44240, 44450
VARALDO 44305, 44653
VERONESI . . . . . 44228 e *passim*
ZANNIER 44874

Verifiche del numero legale 44252, 44306

Votazione per appello nominale 44928

Votazioni a scrutinio segreto . . . 44239 e *passim*

INTERPELLANZE

Annunzio 44931

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 44930
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 44930
TERRACINI 44930

INTERROGAZIONI

Annunzio 44932

(Suddivisione cronologica del resoconto stenografico della seduta 784: venerdì 9 febbraio, pagina 44203; sabato 10 febbraio, pag. 44368; domenica 11 febbraio, pag. 44464; lunedì 12 febbraio, pag. 44521; martedì 13 febbraio, pag. 44689; mercoledì 14 febbraio, pag. 44853).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sulla concessione dei congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Adamoli per giorni 4, Aimoni per giorni 4, Alberti per giorni 10, Angelini Armando per giorni 35, Angrisani per giorni 20, Battista per giorni 17, Bertone per giorni 17, Bitossi per giorni 7, Bo per giorni 17, Bonacina per giorni 3, Bronzi per giorni 10, Carboni per giorni 17, Carubia per giorni 20, Cassano per giorni 17, Cenini per giorni 17, Ceschi per giorni 17, Cingolani per giorni 17, Cipolla per giorni 2, Cittante per giorni 17, Conti per giorni 17, Coppo per giorni 17, Corbellini per giorni 17, Criscuoli per giorni 17, D'Angelosante per giorni 4, De Michele per giorni 17, Fabiani per giorni 2, Ferrari Giacomo per giorni 20,Ferreri per giorni 17, Fiore per giorni 20, Florena per giorni 17, Focaccia per giorni 17, Fortunati per giorni 4, Garavelli per giorni 8, Gianquinto per giorni 2, Genco per giorni 17, Gramegna per giorni 4, Guarnieri per giorni 17, Indelli per giorni 17, Jodice per giorni 15, Lami Starnuti per giorni 10, Leone per giorni 7, Lepore per giorni 17, Lo Giudice per giorni 17, Lorenzi per giorni 17, Maccarrone per giorni 20, Magliano Giuseppe per giorni 17, Magliano Terenzio per giorni 15, Merloni per giorni 17, Messeri per giorni 17, Micara per giorni 17, Molinari per giorni 17, Mongelli per giorni 4, Monni per giorni 17, Montagnani Marelli per giorni 20, Montini per giorni 17, Moro per giorni 17, Morvidi per giorni 6, Orlandi per giorni 3, Palermo per giorni 6, Piovano per giorni 6, Roffi per giorni 3, Rubinacci per giorni 17, Santarelli per giorni 2, Schiavetti per giorni 10, Scotti per giorni 6, Tessitori per giorni 17, Tortora per giorni 5, Tupini per giorni 17, Vacchetta per giorni 20, Valenzi per giorni 4, Vallauri per giorni 17, Vecellio per giorni 17, Vidali per giorni 6, Viglianesi per giorni 15.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi ci troviamo costretti a rinnovare le osservazioni che ci siamo già permessi di fare all'inizio della seduta precedente, in cui mettevamo in luce come purtroppo il forte numero dei congedi e l'impossibilità di conoscere le causali di questi congedi ci davano, se non la certezza, almeno la buona probabilità che questi congedi avessero una loro natura strumentale ai fini di modificare il numero legale che è assolutamente necessario per le votazioni. Conseguentemente noi ci opponiamo a questi congedi e domandiamo che il Senato decida per votazione; su questa votazione chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta di verifica del numero legale è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Signor Presidente, vorrei osservare che è la prima volta in venti anni che sento che si discuta sui congedi che vengono richiesti.

F E R R E T T I . Non sono mai stati così scandalosi come ora.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, come è legittima la richiesta dei senatori liberali, è legittima l'osservazione del senatore Varaldo.

V A R A L D O . Volevo fare quest'osservazione, a proposito della giustificazione richiesta dal senatore Veronesi, riferendomi precisamente all'articolo del Regolamento che parla della concessione dei congedi.

V E R O N E S I . Noi chiediamo una delibera del Senato.

V A R A L D O . L'articolo 42 del Regolamento dice che nessun senatore può mancare alle sedute senza aver richiesto congedo, ma non dice . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Varaldo, ho già risolto io la questione e la mia risoluzione è confermata. In generale si sono sempre concessi i congedi senza che venisse chiesta la votazione. Si diceva: « Se non vi sono osservazioni, i congedi s'intendono concessi ». Oggi invece le osservazioni vi sono e quindi si dovrà procedere alla votazione.

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stata richiesta la verifica del numero legale, invito il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

Z A N N I N I , *Segretario, fa l'appello nominale.*

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Ceschi, Chabod, Coppi, Coppo, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Genco, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Marchisio, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Monaldi, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pellegrino, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Piovano, Pirastu, Polano,

Rendina, Roasio, Roda, Romano, Rosati, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Segni e Tibaldi.

(*Nel corso dell'appello i senatori Ferretti e Nencioni protestano per la durata, a loro avviso eccessiva, dell'appello stesso*).

P R E S I D E N T E . Il Senato è in numero legale.

Onorevoli colleghi, nel ricordarvi che la richiesta di verifica del numero legale è un mezzo straordinario, faccio osservare che, proprio per il rispetto dovuto al Senato ed ai lavori che esso deve compiere, il Presidente può e deve attendere, per un certo tempo, quando ne sia il caso, affinchè l'Assemblea sia in numero legale (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

Congedi

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la concessione dei congedi richiesti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Per il rinvio in Commissione di disegni di legge rimessi all'Assemblea

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, in data 6 febbraio — leggo dal resoconto — io ebbi a chiedere la parola e, essendomi stata accordata, dissi: « Noi abbiamo presentato una domanda con la quale abbiamo significato la nostra disponibilità per il ritorno in Commissione, anche in sede deliberante, di talune proposte o disegni di legge di natura urgente dato che contro la nostra richiesta formale di passaggio in Aula con la procedura urgentissima di detti disegni di legge è stata richiesta ed accolta la sospensiva, il che significa » continuai « che quei disegni di legge dovrebbero discutersi dopo la chiusura dell'esame di quello in corso. Ecco perchè, signor Presidente, noi abbiamo presentato una nuova istanza con la quale abbiamo affermato che quei disegni di legge possono, per conto nostro, discutersi anche in Commissione, previa individuazione di quelli di natura urgente e previa graduazione degli stessi in relazione alla loro riconosciuta priorità ». Ella, signor Presidente, mi rispose così: « Senatore Battaglia, avevo già detto che nelle Commissioni loro hanno i propri rappresentanti di Gruppo e possono fare questa richiesta in quella sede ed indicare, sempre in quella sede, quali sono i disegni di legge che presentano una certa priorità. Non possiamo fare una discussione qui per scegliere l'uno o l'altro! Quindi il suo intervento in questo momento è ozioso; penso che dobbiamo continuare nella discussione del disegno di legge numero 2509 ». Al che io chiesi: « Ma sono convocate le Commissioni, signor Presidente? ». Ed ella mi rispose: « No, le Commissioni non sono state convocate; come possiamo convocarle quando loro si oppongono e quando l'Aula deve continuare in permanenza i suoi lavori? Come dobbiamo fare? Non possiamo conciliare l'una e l'altra cosa. Questa è una domanda oziosa ». Ed io replicai: « Perchè oziosa, signor Presidente? » E lei di rimando: « Perchè è stata già fatta ieri, perchè stiamo discutendo sul disegno di legge n. 2509 che ha la priorità su tutti ».

Signor Presidente, è con riferimento a quella richiesta — che noi liberali abbiamo già formulato in data 6 febbraio — che ci permettiamo di insistere per la convocazione delle varie Commissioni, dato che solo in quella sede — come lei ha detto — possiamo stabilire sul da fare. Infatti, se queste benedette Commissioni non vengono convocate, quella selezione cui intendiamo procedere, alla quale intendiamo aderire, non la possiamo assolutamente fare.

Credo quindi, signor Presidente, che la riunione delle Commissioni sia un *prius* logico e necessario. Se si vieta questo o non si vogliono convocare le Commissioni, si prenda atto che la responsabilità non può certamente ricadere su di noi. (*Interruzioni dal centro e dalla sinistra*) .

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, mi sembra che si vadano cercando delle vie storte quando dinanzi a noi c'è la via diritta da battere; e la via diritta, onorevoli colleghi

liberali e missini, è il ritiro delle vostre firme di richiamo in Assemblea.

B A T T A G L I A . L'abbiamo già fatto.

G A V A . Parlo del ritiro di tutte le firme di richiamo dei disegni di legge che avevate voluto trasferire all'esame dell'Assemblea. Se voi procedete in questo senso, l'Assemblea è pronta a votare per il ritorno dei disegni di legge alle singole Commissioni nelle quali si farà l'esame dei provvedimenti medesimi che si ritengono urgenti. Ma le Commissioni faranno ciò essendo investite legittimamente del potere e della facoltà di decisione.

Perciò propongo che i colleghi liberali e missini dichiarino se intendono ritirare le loro firme di richiamo, nel qual caso inviterei l'Assemblea a provvedere per la restituzione alle Commissioni in sede legislativa dei disegni di legge richiamati.

F R A N Z A . Il Regolamento non prevede il ritiro delle firme. Questa è una procedura arbitraria che detta lei. (*Replica del senatore Gava*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, avrei voluto ripresentare oggi all'Assemblea la questione dei disegni di legge urgenti, ma ci troviamo di fronte ad un deliberato dell'Assemblea stessa, cioè alla sospensiva sulla richiesta di procedura urgentissima, sospensiva deliberata su proposta proprio del senatore Gava.

L'Assemblea ha deciso di rinviare quelle discussioni ad un termine successivo all'esaurimento della discussione in corso. Però, poichè il senatore Gava invita i nostri Gruppi a compiere degli atti che noi riteniamo inammissibili sotto ogni profilo, è opportuno che chiariamo esattamente la nostra posizione ai fini delle responsabilità politiche.

È evidente, onorevoli colleghi, che, tra i provvedimenti che erano presso le Commissioni in sede deliberante, vi erano provvedimenti urgentissimi di contenuto sociale, che noi abbiamo sollecitato all'Assemblea appunto per il loro contenuto.

La ragione per cui abbiamo ritenuto di richiedere la sede referente è semplice, chiara e comprensibile: non era possibile contemporaneamente subire per la discussione del disegno di legge regionale, un orario che comportava la nostra presenza in Aula dalle ore 9 del mattino fino alle ore 2 del giorno successivo, e prestarci per la discussione in Commissione, in sede deliberante, di questi importanti disegni di legge.

Secondo la maggioranza, si era risolta la questione lasciando libere due ore il mercoledì, che poi in pratica, come abbiamo visto, si riducevano ad una, per le assenze, giustificate, da parte di tutti, dal fatto di essere rimasti in Assemblea fino alle due della notte. Non era serio, onorevole Presidente, in un'ora, con l'assillo dell'Assemblea, provvedere alla discussione di quei disegni di legge.

A questo punto noi abbiamo chiesto l'urgentissima. Era possibile, signor Presidente, durante quella seduta, dedicare qualche ora all'esame di questi disegni di legge. Non si è voluto; si è data la precedenza ad un provvedimento di carattere esclusivamente politico. Ma noi non possiamo che rinnovare all'Assemblea la richiesta di esame in Aula di questi disegni di legge. Potremmo dedicare qualche mattinata al loro esame e li potremmo approvare tutti. Il fatto di ritirare le firme, come ha detto giustamente il senatore Franza, non sembra ammissibile: la richiesta e l'invito di ritirare le firme è irrituale poichè la nostra istanza automaticamente ha prodotto gli effetti che il Regolamento prevede, cioè quei disegni di legge sono in sede referente.

Se noi, ripeto, sospendessimo la discussione di questo disegno di legge, potremmo dedicarci a questi provvedimenti urgenti. (*Commenti e proteste dal centro e dalla sinistra*). L'Assemblea non è di questa opinione, ma si assume di fronte al Paese la responsabilità di affossare... (*Vivissime proteste dal centro e dalla sinistra*).

G I A N C A N E . La responsabilità è vostra.

N E N C I O N I . La responsabilità è tutta di coloro che hanno creato questa situazione per ragioni squisitamente politiche, perchè — ripeto — questo disegno di legge che stiamo discutendo non ha alcuna importanza sostanziale: è soltanto un atto di velleitarismo politico e null'altro, mentre quei disegni di legge hanno un contenuto sostanziale e sociale.

Onorevole Presidente, le vie pertanto sono due: o noi sospendiamo la discussione di questo disegno di legge e ci dedichiamo per una mattinata o due all'esame dei disegni di legge contenuti nella nostra istanza, oppure la cosa migliore, data questa situazione, è rimettere in Commissione questo disegno di legge per l'esame di tutti gli emendamenti, sì che il Senato possa poi... (*Clamori dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami dal Presidente*) ...addivenirne celermente all'approvazione.

Noi respingiamo qualsiasi addebito di responsabilità politica e riversiamo tale responsabilità sulla maggioranza. (*Vivaci interruzioni dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Applausi dall'estrema destra*).

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni testè rese dal senatore Battaglia a nome del Gruppo liberale e dal senatore Nencioni sono stupefacenti: se fatte da una stampa che, spesso, deliberatamente, ignora la procedura parlamentare esse hanno uno scopo di parte e possono derivare dall'ignoranza voluta o non voluta della nostra procedura; fatte in quest'Aula, invece, esse costituiscono cosa che non può non stupire tutti i colleghi qui presenti.

Infatti, quando i colleghi dell'estrema destra sostengono di aver richiesto la procedura urgentissima per l'esame di questi disegni di legge — procedura sulla quale la maggioranza ha chiesto la sospensiva — facendo credere e riuscendo a far credere, come è accaduto in buona parte della stampa, che siano essi a volere che questi provvedimenti siano esaminati con estrema urgenza, sanno di dire una cosa che non corrisponde al vero.

Il nostro Regolamento prevede due procedure di autentica urgenza, di scavalcamento delle fasi ordinarie dell'*iter* parlamentare: l'esame in sede deliberante e l'esame in sede redigente da parte delle Commissioni.

L'opinione pubblica purtroppo non è stata sufficientemente informata, da una stampa che avrebbe avuto questo dovere, attorno a tale procedura, che costituisce una caratteristica originale della Costituzione italiana, procedura che consente ai due rami del Parlamento di esaminare tutta una serie di disegni di legge che non hanno più bisogno di essere discussi e votati dall'Aula o di essere discussi in ogni singola parte dall'Aula, riuscendo in questo modo ad evitare che il disegno di legge in questione sia preso in esame dalla Commissione del Senato o della Camera e poi di nuovo dall'Aula e inoltre dalla Commissione e dall'Aula dell'altro ramo del Parlamento. Questa è l'autentica urgenza.

Ora, alcune centinaia di disegni di legge erano stati, per iniziativa attribuita dal Regolamento alla Presidenza del Senato, assegnati ad undici Commissioni in sede deliberante. Ciò significava che l'Aula non avrebbe più avuto bisogno di prendere in esame questi disegni di legge, che sarebbero diventati definitivi con l'approvazione da parte delle undici Commissioni, che in questo caso avrebbero suddiviso in undici un lavoro che altrimenti sarebbe stato moltiplicato per undici se portato in Aula. (*Interruzione del senatore Franza*).

Quando la Presidenza del Senato ha distribuito questo lavoro alle undici Commissioni, essa lo ha fatto perchè quei disegni di legge potevano benissimo essere sottoposti all'esame delle sole Commissioni, senza richiedere un ulteriore gravame per l'Aula. (*Interruzione del senatore Franza*).

Ora, quando la destra e l'estrema destra di quest'Assemblea hanno chiesto in blocco la rimessione in Aula di tutti i disegni di legge attribuiti alle Commissioni in sede deliberante, la destra e l'estrema destra, pur utilizzando il Regolamento del Senato, ne hanno abusato. Infatti, il Regolamento del Senato stabilisce, come del resto è giusto, che anche quando la Presidenza attribuisce un disegno di legge ad una Commissione in sede deliberante, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea se il Governo, o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso — cioè « un » disegno di legge — sia discusso e votato dall'Assemblea.

Questo significa che, quando un Gruppo politico di una certa consistenza, nell'ambito della Commissione o nell'ambito dell'Aula, con due *quorum* diversi, ritiene che sia l'Aula a doversi occupare di quel particolare disegno di legge che, sottoposto al solo esame della Commissione, potrebbe dar luogo a giudizi di carattere settoriale, questo Gruppo è in grado di investire l'Assemblea della responsabilità collegiale di esaminarlo, al di là delle divisioni corporative che possono nascere nelle Commissioni durante l'esame di questo disegno di legge. Ma si tratta sempre di « un » disegno di legge, signor Presidente, non di tutti i disegni di legge che, per ragioni di urgenza, sono stati sottoposti all'esame di undici Commissioni. (*Vivissimi applausi dalla sinistra e dal centro*).

Orbene, è una frode davanti all'opinione pubblica che il Gruppo politico che ha bloccato l'esame in sede di Commissione di 259 disegni di legge pretenda oggi, con la richiesta di procedura urgentissima, di risolvere veramente i problemi che quei disegni di legge dovevano risolvere. È una frode nei confronti del Senato (*interruzione del senatore Nencioni; replica del senatore Giancane*) che io intendo denunciare pubblicamente in questa sede (*proteste dal centro-destra e dall'estrema destra; repliche dalla sinistra e dal centro; richiami del Presidente*), frode alla quale vi è una sola riparazione consentita ed è quella che è stata indicata poco fa dal collega senatore Gava a nome del suo Gruppo.

Alla richiesta del senatore Gava si associa anche il Gruppo socialista. Con il gesto globale la destra ha infatti privato il Senato del suo diritto legittimo di distribuire il suo lavoro fra le varie Commissioni, senza gravare l'Aula, quando mancano forse tre o quattro settimane alla fine della legislatura, poichè, anche se noi non fossimo in questo momento chiamati ad approvare la legge elettorale regionale, l'Aula non avrebbe più il tempo di affrontare entro la fine della legislatura questi 259 disegni di legge.

Per questa ragione, nell'associarmi alla richiesta del senatore Gava, tengo a ricordare che, da parte del nostro Gruppo, partì una proposta precisa di rinviare alle Commissioni in sede deliberante, previo ritiro della richiesta di un decimo dei componenti del Senato, tutti i disegni di legge che erano stati rimessi alle Commissioni in sede deliberante e di lasciare a queste, che sono competenti anche per giudicare l'ordine di priorità e di urgenza che possono avere i singoli disegni di legge, il giudizio sulla possibilità o meno di affrontare tutti questi disegni di legge nello scorcio di legislatura che ci rimane.

Per ultimo, vorrei ricordare, onorevole Presidente, quanto accadde il giorno in cui fu presentata la richiesta di rimessione in Aula di tutti i disegni di legge affidati alle Commissioni in sede deliberante. Era il mercoledì, mi pare, della settimana scorsa ed erano state convocate...

P R E S I D E N T E . Era il primo febbraio.

B A T T I N O V I T T O R E L L I ... tutte le Commissioni alle nove del mattino per permettere alle Commissioni stesse di avere due ore per esaminare questi disegni di legge. L'Aula fu convocata quella mattina alle 11. Con una specie di aggressione premeditata e non comunicata in anticipo la minoranza si avvalse dell'abuso del suo diritto di richiedere la rimessione in Aula dei disegni di legge per far perdere al Senato al-

tre due ore facendoci trovare davanti al fatto compiuto della richiesta di rimessione in Aula da parte di un decimo dei componenti di questa Assemblea. Ecco quindi, signor Presidente, i metodi con i quali si è voluto non già impedire o rallentare l'approvazione del disegno di legge elettorale sull'elezione dei consigli regionali, ma si è voluto impedire il funzionamento di questo ramo del Parlamento, si è voluto trasformare il potere legislativo, del quale noi siamo investiti, in un'autentica impotenza legislativa, contro la quale abbiamo il diritto di reagire con tutti i mezzi democratici che abbiamo a nostra disposizione! (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Desidererei avere un chiarimento.

È stato precisato, e giustamente, che l'Assemblea ha votato per la sospensiva di questi disegni di legge, e quindi l'Assemblea è investita della deliberazione sui medesimi disegni di legge. La richiesta, in questa situazione, che i provvedimenti vengano esaminati in Commissione è infondata, perchè in questo momento le Commissioni non possono avere competenza alcuna, stante la deliberazione presa dall'Assemblea.

Chiarito questo, noi desideriamo ribadire che siamo pronti ad adottare un provvedimento che restituisca gli stessi disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante. Ora, qui è il punto. Mi è parso di riscontrare una divergenza notevole tra la posizione del senatore Battaglia e quella del senatore Nencioni.

Io ho chiesto al senatore Battaglia che si ritirino le firme, cioè praticamente che si rinunci a richiedere la competenza dell'Assemblea sui disegni di legge medesimi Il senatore Battaglia ha risposto: l'abbiamo già fatto. Evidentemente egli intende dire (se interpreto esattamente il suo pensiero) che la stessa domanda di restituire all'esame delle Commissioni i disegni di legge che si ritengono urgenti significa ritiro della richiesta di rimessione dei medesimi all'Assemblea. La stessa domanda è stata fatta anche dal Gruppo del Movimento sociale.

Ora, io desidero sapere con precisione se questa è la posizione giuridica, perchè, se così è, invito immediatamente l'Assemblea a votare per la restituzione alle Commissioni in sede deliberante di tutti i disegni di legge per i quali era stata chiesta la rimessione all'Aula.

P I N N A . No, no!

N E N C I O N I . Faccio un richiamo al Regolamento!

P R E S I D E N T E . Questo, senatore Gava, non è possibile, non è facoltà dell'Assemblea. Se vengono ritirate le firme, la Presidenza potrà ancora rimettere . . .

G A V A . È questo il chiarimento che io chiedo. Siamo d'accordo che è necessario il ritiro delle firme, ma il senatore Battaglia ha detto che la stessa richiesta di ritorno in Commissione dei disegni di legge in sede deliberante significa il ritiro delle firme. Ora, io voglio sapere con precisione· si ritirano o non si ritirano le firme? Se si dichiara che non si ritirano, e cioè che si vuole lasciare investita l'Assemblea dei circa 250 disegni di legge che erano stati assegnati alle Commissioni, la questione è finita e resta la decisione della sospensiva già adottata dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Sia ben chiaro che il ritiro, da parte dei Gruppi liberale e del Movimento sociale, delle firme per la richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge affidati alle Commissioni non produce di per sè il ritorno dei disegni di legge in Commissione in sede deliberante, ma toglie un impedimento ostativo a che il Presidente possa procedere ad una nuova assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Ho chiesto la parola perchè le affermazioni del collega Battino Vittorelli non possono restare senza una risposta.

P R E S I D E N T E . Vedano di rispondere anche alla domanda del senatore Gava.

F R A N Z A . Farò l'una e l'altra cosa. L'Assemblea sa che la funzione legislativa è una funzione collegiale. Non mi consta che la Costituzione o il Regolamento del Senato attribuiscano il privilegio di esclusiva dell'*iter* legislativo ai Gruppi di maggioranza. Se non erro, è anche la minoranza che concorre, e in Aula e nelle Commissioni, alla formazione delle leggi.

Qual era, onorevoli colleghi, la situazione che si era presentata ai Gruppi di minoranza nel momento in cui, a causa della persistente volontà della maggioranza di non modificare il disegno di legge per la procedura delle elezioni regionali, i medesimi Gruppi di minoranza si sono trovati nella necessità di proporre una serie di emendamenti modificativi del disegno di legge? Qual era la situazione determinatasi in quel momento? La minoranza, la quale, per l'esiguità del numero, era costretta a seguire i lavori in aula dalle ore 8 del mattino alle ore 2 di notte, non aveva in modo assoluto la forza fisica e la possibilità di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti. Le Commissioni permanenti, allorquando esaminano un disegno di legge in sede deliberante, vale a dire in sede legislativa, rispecchiano l'equilibrio di forze dell'Aula, rispecchiano cioè la forza politica dei vari Gruppi parlamentari e sono rappresentate in Commissione anche le minoranze ai fini della formazione dell'*iter* legislativo. Se la minoranza, per le ragioni note, non era in condizioni di poter partecipare ai lavori di Commissioni, è certo che le leggi sarebbero state approvate soltanto per volontà di maggioranza, senza il contributo della minoranza. In questa situazione di piena legittimità da parte nostra di voler partecipare alla formazione dell'*iter* legislativo, abbiamo chiesto il trasferimento — ed era nostro dovere e diritto il farlo — in Aula dei disegni di legge assegnati dalla Presidenza alla Commissione in sede deliberante. Ma contestualmente, onorevoli colleghi — e si tenga presente la nostra posizione ai fini delle responsabilità — abbiamo chiesto la procedura urgentissima la quale consente di poter affrontare i problemi concreti dell'*iter* legislativo senza necessità di relazione scritta e di seguire la procedura normale di approvazione. Vale a dire che, con la procedura da noi proposta, ci saremmo messi nella felice condizione di poter, in un margine di tempo ristrettissimo, approvare quei disegni di legge per i quali l'urgenza e la particolare natura avevano orientato la Presidenza per la remissione in sede deliberante.

Questa nostra richiesta è stata respinta. Ora noi ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, della necessità di approvare determinate leggi le quali per la loro natura e per la intrinseca urgenza determinano una situazione di perplessità in questa Assemblea e mettono a disagio molti Gruppi, non soltato quelli della maggioranza ma anche quelli della minoranza. Ma la procedura proposta dal collega Gava non è una procedura regolamentare e normale; vale a dire che, avendo la nostra parte, insieme con i liberali, fatta la richiesta per la remissione in Aula dei disegni di legge avvalendosi delle norme regolamentari che danno diritto a un decimo dei componenti dell'Assemblea di seguire questa procedura, non è possibile, attraverso la revoca delle firme, far ritornare le cose nella situazione preesistente. E la Presidenza l'ha sottolineato. E allora, se questo è, non si può (poichè violazioni al Regolamento se ne sono fatte in questi giorni), con un accomodamento, quasi che quest'Assemblea non dovesse sentire i rigori delle norme regolamentari, fare intendere alla Presidenza che si sarebbe disposti a fare questo o quell'altro per consentire nuovamente la remissione in Commissione di certi disegni di legge; e allora, tutto si risolverebbe...

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, sia ben chiaro questo: se loro ritirano le firme, io posso ancora esaminare la possibi-

lità di una nuova assegnazione in sede deliberante...

F R A N Z A . Signor Presidente, ho capito bene, ma è un accomodamento e questo non è previsto dal Regolamento! Non sarebbe una cosa seria! Ora, la sola cosa seria da fare è quella di seguire la richiesta presentata dal senatore Nencioni, a nome del Gruppo, a suo tempo, della procedura direttissima.

A questo scopo noi siamo disposti a continuare le sedute anche oltre le ore due di notte ed anche nel breve margine di tempo domenicale. Quindi, siamo a disposizione dell'Assemblea per fare in modo che determinate leggi vengano approvate con la massima urgenza. (*Applausi dall'estrema destra. Proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che nel momento stesso in cui i colleghi liberal-fascisti (*protesta del senatore D'Andrea*) ebbero a chiedere il rinvio in Aula di ben 259 disegni di legge, assegnati alle Commissioni varie in sede deliberante, si assunsero una grave e pesante responsabilità. Probabilmente, di fronte alle gravi esigenze del Paese, e specie alle esigenze di tante categorie come pensionati, sordomuti, ciechi civili, ex combattenti della guerra 1915-18 e combattenti di Libia per i quali bisognava provvedere (e non starò qui ad elencare tutta la serie di beneficiari dei numerosi disegni di legge), essi si aspettavano di poter ricattare quest'Assemblea per ottenere la sospensione dell'esame del disegno di legge elettorale regionale.

Oggi, dopo che l'Assemblea a stragrande maggioranza aveva respinto la loro richiesta, ce la vengono a riproporre.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se proprio c'era bisogno di una prova pratica della inutilità del voto di fiducia posto dal Governo l'altra notte, essa è data da quello che sta avvenendo, perchè è chiaro che proprio in conseguenza del voto di fiducia posto dal Governo si è stati costretti a chiudere la seduta a carattere continuativo e ad aprire oggi una nuova seduta. Naturalmente i liberal-fascisti fanno il loro gioco, fanno il loro mestiere, e infatti all'inizio di seduta hanno subito presentato una serie di richieste.

Si preoccupano essi effettivamente che alcuni dei disegni di legge per la loro attività e per la loro richiesta possano essere affossati definitivamente, data la brevità del tempo che ci separa dalla fine della legislatura? Io credo che non si preoccupino affatto; essi vogliono perdere tempo, nonostante sia già intervenuta l'approvazione di sedici articoli della legge. Ciò dovrebbe dir loro chiaramente che ormai non hanno più speranza alcuna di poter impedire l'approvazione della legge regionale. Essa sarà certamente approvata prima della chiusura della legislatura. Quindi non si tratta solo di buon senso, ma è anche un dovere che essi dovrebbero avvertire; e mi rivolgo specialmente ai senatori del Movimento sociale, che parlano sempre di patriottismo in relazione a categorie come i combattenti, i mutilati, gli invalidi, che attendono che noi approviamo i provvedimenti che li riguardano. (*Interruzione del senatore Pinna*). Dovreste sentire la necessità, oltre che il pudore, di farla finita e concludere rapidamente, se veramente vi stanno a cuore gli interessi di queste categorie. Invece voi avete ricominciato oggi nuovamente, come se nulla fosse successo, non dico la vostra battaglia ostruzionistica, ma il vostro sabotaggio.

Ci avete fatto perdere un'ora di tempo per chiedere all'inizio della seduta la verifica del numero legale; subito dopo avete riproposto stancamente e monotamente, e con gli stessi ormai superati argomenti, la richiesta di esaminare questi disegni di legge in Aula sospendendo i nostri lavori; e siete caduti, permettete che ve lo dica, in una marchiana, evidente contraddizione. Infatti quando ci venite a proporre di sospendere l'esame di questa legge per qualche mattina per approvare questi disegni di legge e nello stesso tempo vi giu-

stificate dicendo che in Commissione non si poteva far niente perchè soltanto per qualche ora il mercoledì era possibile dedicarsi alle Commissioni, ebbene io vi dico che 259 disegni di legge assegnati all'esame delle Commissioni in sede deliberante non possono essere certo trattati nello spazio di uno o due mattine. La verità è che voi continuate nell'azione di sabotaggio; e mi meraviglio che lo facciate perchè ormai, ripeto, dovreste capire che il vostro sabotaggio è senza speranza. L'unica cosa da dire è che a questo sabotaggio sarebbe ora di dare finalmente la più energica risposta possibile, senza interruzione di tempo, senza incoraggiamento, applicando col massimo rigore il Regolamento, per terminare rapidamente l'approvazione di questo disegno di legge e passare, quindi, all'esame di altri importanti disegni di legge di cui il Paese attende la approvazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P I N N A . Perchè non dà la fiducia al Governo?

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi non conosca bene il senatore Battino Vittorelli e chi non sappia che egli possiede il potere dell'autoaccensione telecomandata dalla volontà potrebbe, dato il fervore e il calore della sua parola, credere non privo di fondamento ciò che egli dice. Ma è tutto il contrario: più egli si riscalda e più infondate sono le sue affermazioni.

Vi può essere dubbio, onorevoli colleghi, che noi sin dalla fine di novembre del 1967 ci siamo riuniti in Commissione in ore assolutamente marginali, vorrei dire in cimose di tempo, perchè c'era sempre qualcosa di urgente in Aula? Questo non lo potete, non lo dovete negare. La prova è l'ultima riunione della Commissione avvenuta l'altro mercoledì soltanto per due ore. E al senatore Petrone vorrei ricordare che soltanto alle dieci meno un quarto abbiamo potuto incominciare a discutere su un parere che doveva essere dato da un membro della maggioranza che si è presentato solo in quel momento. È vero o non è vero, senatore Petrone? E allora a che cosa si erano ridotte le riunioni di Commissione attraverso le quali — si afferma — si sarebbe potuto arrivare a licenziare i disegni di legge di natura urgente? E ciò senza dire che, date le nottate che qui si fanno, e dato che abbiamo il dovere di studiare le proposte legislative da esaminare in Commissione, non saremmo stati, come non siamo, in condizioni di apportare ad esse il nostro doveroso contributo di pensiero e di meditazione.

Ecco perchè avevamo creduto che la rimessione in Aula avrebbe potuto far licenziare, in via urgentissima, i provvedimenti legislativi che il popolo italiano attende. Non ci siamo riusciti perchè voi avete dato la priorità su tutto — come risulta dal resoconto che ho letto poc'anzi — al disegno di legge che deve portare all'elezione dei consigli regionali nell'autunno del 1969.

Di fronte a questa situazione cosa abbiamo fatto noi, signor Presidente? Sin dal 3 febbraio, si badi, abbiamo indirizzato a lei una lettera nella quale si diceva: « Noi sottoscritti senatori liberali, considerata la sostanziale reiezione da parte dei Gruppi della Democrazia cristiana, del Partito socialista unitario, del Partito socialista italiano di unità proletaria e del Partito comunista italiano della nostra formale richiesta di discutere in Aula con la procedura urgentissima i disegni di legge di maggiore importanza, con precedenza per quelli di natura sociale ed economica, constatata la necessità di non dover ulteriormente rinviare l'esame e l'approvazione di detti disegni di legge, formuliamo la proposta di convocare d'urgenza la conferenza dei Capigruppo . . .

G A V A . Incompetente. . .

V E R O N E S I . Ma come incompetente! Non dite delle cose che non sono vere! Ma come fa a dirlo?

Voce dal centro. Non ha capito quello che ha detto il senatore Gava. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, la prego! E poi raccolgano bene le interruzioni. Lascino finire il senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . Ci sarà un equivoco al fondo, ma . . . (*Commenti dal centro. Repliche dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, lascino parlare il senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . La lettera continuava così: « ... formuliamo la proposta di convocare d'urgenza la conferenza dei Capigruppo per procedere all'individuazione e graduazione dei disegni di legge la cui non approvazione arrecherebbe grave danno alla vita sociale ed economica del Paese. E in tale quadro sin da ora indichiamo... ». Che cosa andiamo noi chiedendo da sei giorni, signor Presidente? Abbiamo chiesto e chiediamo che i Capigruppo si mettano d'accordo per operare una scelta tra i disegni di legge... (*Interruzioni dal centro e dalla sinistra*). Già, si è incompetenti quando si vuole essere incompetenti! Perchè non si può in quella sede stabilire che le proposte di legge per i ciechi, per i sordomuti, per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti — che non è in sede deliberante, senatore Petrone; non faccia demagogia al microfono lei!... (*vivaci interruzioni dall'estrema sinistra; repliche dall'estrema destra*) — La legge relativa agli ex combattenti, senatore Petrone, non è in sede deliberante. Dica il vero e non dia alla stampa il fiato delle sue trombe. (*Proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Dicevo, signor Presidente, che noi insistiamo perchè di comune accordo...

P R E S I D E N T E . Ma perchè dobbiamo continuare così, senatore Battaglia! Ormai le dichiarazioni sono state fatte, il comune accordo non lo possiamo trovare.

B A T T A G L I A . Ma non si può fare questa riunione dei Capigruppo presso di lei, signor Presidente?

P R E S I D E N T E . Esauriamo prima l'esame di questo disegno di legge e poi passiamo al resto.

B A T T A G L I A . Lo dico perchè si possa andare in Commissione.

P R E S I D E N T E . Soltanto loro lo possono fare, se ritirano la richiesta di rimessione in Aula; altrimenti nella sede dei Capigruppo non possiamo far nulla, lavoreremmo a vuoto.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, nei limiti di ciò che è contenuto nella lettera, noi, ripeto, siamo disposti a farlo, qualora questa graduazione si possa effettuare presso di lei con una riunione dei Capigruppo, in modo che si possa anche tornare in Commissione, in sede deliberante. Questo volevo dire. (*Applausi dal centro-destra. Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che, allo stato delle cose, è in facoltà di quegli stessi senatori che a suo tempo hanno presentato la richiesta di rimessione di un certo numero di provvedimenti all'esame dell'Assemblea di scegliere per quali di tali provvedimenti essi ritengano di recedere dalla richiesta stessa in modo che la Presidenza sia posta in grado di procedere ad una nuova eventuale assegnazione in sede deliberante.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi sanno, nella precedente seduta abbiamo esaurito l'esame dell'articolo 16. Passiamo ora alla discussio-

ne dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso proposti. Si dia lettura dell'articolo 17.

Z A N N I N I , *Segretario*:

TITOLO IV

CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

Art. 17.

(*Convalida degli eletti*)

Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio per la immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti proposti all'articolo 17.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Presso la Corte d'appello del capoluogo della regione è costituito l'ufficio per la convalida degli eletti, composto dal Presidente della Corte d'appello e da due magistrati da lui nominati.

L'ufficio per la convalida degli eletti, entro 5 giorni dalla proclamazione esamina separatamente la condizione di tutti gli eletti e quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Un cancelliere della Corte d'appello esercita le funzioni di segretario dell'ufficio per la convalida degli eletti.

Delle decisioni dell'ufficio è data notizia mediante pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della regione e mediante notificazione entro tre giorni a coloro la cui elezione è stata annullata.

L'ufficio per la convalida degli eletti non può annullare alcuna elezione per vizi delle operazioni elettorali ».

17. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La convalida dell'elezione dei consiglieri regionali spetta al Tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo della regione e va effettuata non prima di quindici giorni dalla proclamazione e non dopo un mese.

Qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, il Tribunale, in sede di convalida, annulla l'elezione sostituendo l'eletto con chi ne ha diritto.

I decreti del Tribunale riguardanti la convalida vengono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione ».

17. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, premettere il seguente:

« I consiglieri regionali esercitano le loro funzioni per il solo fatto dell'elezione e dal momento della proclamazione ».

17. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il primo, il secondo ed il terzo comma, sono sostituiti dal seguente:

« Il consiglio regionale non prima di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti esamina, in pubblica seduta, la condizione degli eletti a norma dei precedenti articoli 5, 6 e 7 e dichiara la ineleggibilità, l'incompa-

tibilità o la decadenza di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo altresì alla sostituzione a norma del precedente articolo 16 ».

17. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « riservata » *aggiungere le parole*: « la competenza per ».

17. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « componenti » *aggiungere le parole*: « anche ai fini di quanto concerne le questioni di eleggibilità e compatibilità ».

17. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « dei propri componenti » *sono aggiunte le parole*: « da effettuarsi nella prima riunione successiva alle elezioni ».

17. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « secondo le norme del suo regolamento interno ».

17. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sopprimere le parole: « secondo le norme del suo regolamento interno ».

17. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, le parole: « del suo regolamento interno » *sono sostituite con le parole*: « contenute nello statuto ».

17. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Esso pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali ».

17. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Alla convalida il Consiglio regionale procede separatamente per ogni eletto e delibera a maggioranza assoluta ».

17. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Il Consiglio regionale nell'adunanza di convalida degli eletti delibera a maggioranza assoluta dei presenti ».

17. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Il presidente del consiglio regionale comunica immediatamente l'avvenuta convalida ai Consiglieri eletti ».

17. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « L'ordine del giorno del Consiglio regionale con cui viene fissata l'adunanza per la convalida degli eletti deve essere almeno 5 giorni prima dell'adunanza stessa comunicato al Commissario del Governo ».

17. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nella prima riunione dopo l'elezione, che deve avvenire entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, il consiglio regionale è presieduto dal consigliere più anziano di età il quale procede nella stessa seduta alla nomina della commissione per il regolamento e di quella per la convalida degli eletti ».

17. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il consiglio regionale nella sua prima riunione elegge la giunta, per la verifica delle elezioni, composta di 7 membri regionali per i consigli regionali con meno di 50 consiglieri e di 11 membri per i consigli regionali con più di 50 consiglieri ».

17. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale e il Consiglio regionale pronuncia giudizio definitivo ».

17. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In tema di convalida i casi precedentemente risolti in seno ad uno stesso consiglio regionale formano precedente per casi simili susseguenti ».

17. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In sede di convalida il vizio di forma, anche accidentale, non prevale sulla sostanza della elezione ».

17. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo comma.

17. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Il consiglio regionale non può svolgere le sue funzioni fino a quando non abbia proceduto alla convalida degli eletti ».

17. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio regionale tiene l'adunanza per la convalida il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti ».

17. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le elezioni dei consiglieri regionali debbono essere convalidate entro quindici giorni dalla proclamazione ».

17. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il nuovo Consiglio regionale si riunisce per la convalida degli eletti entro i venti giorni dalla proclamazione, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, salvo che per la prima elezione nella quale la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano fra gli eletti ».

17. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'elezione deve essere convalidata non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla data della proclamazione ».

17. 90 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'adunanza per la convalida deve essere tenuta non prima di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e dopo la seduta con la quale il Consiglio regionale procede alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con l'elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di due segretari ».

17. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se l'elezione non è convalidata nella prima seduta del Consiglio regionale, la convalida è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, con le stesse modalità stabilite per la prima ».

17. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « nessuna elezione può essere convalidata », *con le parole*: « la convalida degli eletti non può avvenire ».

17. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « nessuna elezione » *aggiungere le parole*: « di consigliere regionale ».

17. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « convalidata » *aggiungere le seguenti parole*: « dal consiglio regionale ».

17. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « prima che » *con le parole*: « se prima non ».

17. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « che siano trascorsi » *con la parola*: « di ».

17. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « quindici » *con la parola*: « trenta ».

17. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « quindici giorni », *con le altre*: « venti giorni ».

17. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma le parole: « dalla proclamazione » *sono sostituite con le parole*: « dal giorno delle elezioni ».

17. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « dalla » *aggiungere le parole*: « data della ».

17. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: « degli eletti ».

17. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: « del nuovo consiglio regionale ».

17. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « non oltre trenta giorni da tale data ».

17. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Prima della convalida degli eletti si procede al controllo che tutti abbiano fornito la prova di alfabetismo di cui all'articolo 4 ».

17. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Ove la convalida non sia stata effettuata dopo quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti vi provvede la Commissione regionale di controllo di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali ».

17. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Il Presidente del Consiglio regionale, deve dare immediata notizia al Consigliere eletto dell'avvenuta convalida mediante notifica da eseguirsi entro 5 giorni a mezzo di Ufficiale giudiziario ».

17. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Il presidente del consiglio regionale dà immediatamente notizia della convalida alla segreteria del Consiglio regionale ».

17. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« La convalida deve essere comunicata alle singole prefetture della regione le quali provvedono a portarla a conoscenza del pubblico ».

17. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« L'adunanza del Consiglio regionale in cui si procede alla convalida degli eletti non è pubblica ».

17. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Ancorchè le elezioni di un consigliere regionale siano state precedentemente convalidate, la convalida può essere revocata qualora, posteriormente, si vengano a conoscere documenti tali che, appresi precedentemente, avrebbero escluso la convalida ».

17. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Sono revocabili le decisioni in materia di convalida qualora esse siano l'effetto di un errore di fatto risultante da atti o da documenti ».

17. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Le decisioni in materia di convalida sono revocabili ove la deliberazione risulti essere l'effetto di dolo di uno o più membri del Consiglio ».

17. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

17. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella sua prima seduta, che deve avvenire tra il 15° ed il 20° giorno dopo le elezioni, il Consiglio regionale, secondo le norme del suo regolamento interno, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare, d'ufficio o su reclamo, la condizione degli eletti, e dichiarare la ineleggibilità, qualora sussista alcuna delle cause previste dalla legge, annullando la elezione e provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. Per le prime elezioni dei consigli regionali, sarà formata, in ciascun consiglio regionale, la Commissione delle elezioni, la

quale appena riunita stabilirà le norme con le quali dovrà procedere ».

17. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « In sede di convalida, il consiglio regionale », *con le altre*: « Trascorso il termine di cui al comma precedente, e comunque entro i successivi 10 giorni, il consiglio regionale ».

17. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sopprimere le parole: « In sede di convalida ».

17. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « In sede » *con le seguenti*: « Quando procede alla ».

17. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « esaminare » *aggiungere la parola*: « anche ».

17. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « d'ufficio ».

17. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma dopo le parole: « d'ufficio » *aggiungere le parole*: « o su reclamo ».

17. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « d'ufficio » *aggiungere le seguenti*: « o, se non vi provveda, su richiesta del Commissario del Governo ».

17. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma dopo le parole: « d'ufficio » *aggiungere le parole*: « in pubblica adunanza ».

17. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « degli eletti » *con le parole*: « di ciascun eletto ».

17. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « quando » *con le parole*: « qualora accerti che al momento della presentazione delle candidature esisteva ed ancora ».

17. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « quando » *con la parola*: « qualora ».

17. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « quando » *inserire le seguenti*: « nel periodo intercorso tra la presentazione della candidatura e la proclamazione dell'elezione ».

17. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « quando » *inserire le seguenti*: « manchino dei requisiti di eleggibilità previsti dal precedente articolo 4 ovvero ».

17. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma dopo le parole: « di ineleggibilità » *aggiungere le parole*: « di incompatibilità o di decadenza ».

17. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire le parole: « dalla legge » *con le parole*: « dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge ».

17. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla legge » *con le parole*: « dall'articolo 5 della presente legge ».

17. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « deve annullare » *con la parola*: « annulla ».

17. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, quarta riga, dopo la parola: « deve », *aggiungere le parole*: « sentito l'interessato ».

17. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « elezione » *aggiungere le seguenti*: « di colui per il quale esistano tali cause di ineleggibilità ».

17. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto ».

17. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « provvedendo alla sostituzione » *con la parola*: « surrogandolo ».

17. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « provvedendo » *con le parole*: « e provvedere ».

17. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole: « con chi ne ha diritto » *sono sostituite dalle seguenti*: « con il primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione ».

17. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: « secondo le disposizioni del precedente articolo 16 ».

17. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« In seno al Consiglio regionale viene nominata una giunta delle elezioni con il compito di esaminare e riferire al Consiglio sulla posizione dei consiglieri subentranti ad altri che abbiano cessato per qualunque motivo di far parte del Consiglio ».

17. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« La morte di un eletto prima della convalida della sua elezione non esime il Consiglio dal pronunciarsi, comunque, in merito ».

17. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il terzo comma, inserire il seguente: « I seggi rimasti vacanti vengono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge ».

17. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il quarto comma.

17. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il verbale della deliberazione, firmato dal Presidente e dal segretario del Consiglio regionale viene depositato nel giorno successivo alla deliberazione nella segreteria del Consiglio ufficiale delle Regioni e per la notificazione, entro cinque giorni, agli interessati ».

17. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, le parole: « la deliberazione » *sono sostituite con le parole*: « l'originale della deliberazione ».

17. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « la deliberazione » *sono aggiunte le parole*: « succintamente motivata ».

17. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo » *con la parola*: « immediatamente ».

17. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, le parole: « nel giorno successivo » *sono sostituite con le parole*: « entro 24 ore ».

17. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le altre*: « entro il giorno successivo ».

17. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo » *con le parole*: « il giorno seguente ».

17. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « giorno », *aggiungere la parola*: « immediatamente ».

17. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « depositata » *sono aggiunte le parole*: « a cura del Presidente ».

17. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ».

17. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sopprimere la parola: « immediata ».

17. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « immediata pubblicazione » *con le parole*: « pubblicazione entro tre giorni ».

17. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « immediata pubblicazione » *sono aggiunte le parole*: « per estratto ».

17. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « entro cinque giorni », *con le altre*: « entro tre giorni ».

17. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « tre ».

17. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « cinque giorni » *sono aggiunte le parole*: « tramite ufficiale giudiziario ».

17. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « a coloro la cui elezione sia stata annullata », *con le altre*: « agli interessati ».

17. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « a coloro la cui elezione sia stata annullata », *con le parole*: « agli interessati ».

17. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « a coloro » *con le parole*: « ai consiglieri regionali ».

17. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e che sono stati assenti dall'adunanza in cui la deliberazione è stata presa ».

17. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere in fine le parole: « ed al Commissario del Governo ».

17. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma aggiungere in fine le seguenti parole: « Agli stessi deve essere altresì dato avviso con il medesimo atto, che presso la segreteria del Consiglio trovasi depositato, affinchè ne possano prendere visione, il verbale della seduta in cui la loro elezione è stata annullata ».

17. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il quinto comma.

17. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il quinto comma.

17. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sopprimere la parola: « non ».

17. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, la parola: « può » *è sostituita con le parole*: « ha competenza per ».

17. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo le parole: « non può », *aggiungere le parole*: « ove non sia stato presentato ricorso ».

17. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « vizi delle » *con le parole*: « per eventuali vizi che si siano verificati nelle ».

17. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: « vizi » *aggiungere le parole*: « inerenti alle ».

17. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: « concernenti la elezione del proprio presidente ».

17. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« È riservata altresì al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni di propri membri ».

17. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Il consigliere regionale non è ammesso a votare nella deliberazione concernente l'annullamento della sua elezione ».

17. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« In sede di convalida il Consiglio regionale esamina d'ufficio anche l'esistenza per ciascun eletto di eventuali cause d'incompatibilità e, nel caso sussistano, le contesta ai sensi del successivo articolo 18 ».

17. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

« Gli impiegati dello Stato o di altre amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti consiglieri regionali, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato ».

17. 0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 17.

È iscritto a parlare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, iniziamo l'esame del primo articolo del titolo quarto del disegno di legge che concerne la convalida degli eletti ed il contenzioso. L'articolo 17 si riferisce appunto alla convalida degli eletti, a proposito della quale io penso che la prima domanda che dobbiamo porci sull'articolo in titolo, così come è presentato nel testo sottoposto al nostro esame, sia quella se il testo ci dà delle garanzie di attuazione in modo valido ed equo.

Cominciamo a leggere il testo dell'articolo 17 che testualmente recita: « Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno ».

Le norme, onorevole Presidente, che regolano la convalida della elezione sono dunque emanate dal consiglio stesso attraverso la redazione di un regolamento interno. Ma i consigli regionali, in quanto organi politici — e su questo è chiaro che non si possono avere delle perplessità — hanno la facoltà di autorganizzarsi e quindi di darsi un proprio regolamento interno. Vi è però un piccolo particolare (e lo abbiamo detto prima) e cioè che si tratta di organi politici; quindi dobbiamo avere, onorevole Presidente, l'assoluta certezza di quel riguardo che bisogna avere verso le minoranze attraverso delle norme che tutelino le minoranze stesse, affinchè queste non corrano il rischio di venire poi oppresse e schiacciate da una maggioranza, ma possano invece esplicare la loro utile e indispensabile funzione di critica costruttiva.

È chiaro, onorevole Presidente, che affidare una materia così importante come quel-

la che riguarda il fatto di ammettere o escludere un eletto alla competenza esclusiva del Consiglio regionale, significa lasciare del tutto scoperte le minoranze in quanto questo atto sarebbe rimesso indubbiamente alla discrezione della maggioranza.

Ma il regolamento in base al quale si deve stabilire la convalida, al momento attuale, non si sa ancora in che modo e con quale maggioranza possa essere approvato. Soltanto stabilendo una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 64 della Costituzione il quale stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta (e sottolineiamo « assoluta ») dei suoi componenti, io penso si riescano a garantire le minoranze. Ma, se tale disposizione esiste per il Parlamento ed anche per le regioni a statuto speciale e— dobbiamo aggiungere — per la emanazione dei regolamenti dei Consigli comunali, noi non abbiamo, almeno in questo testo di legge, nessuna garanzia che questo principio sarà rispettato per le regioni a statuto ordinario.

Facciamo questo primo rilievo perchè, se l'approvazione di questo regolamento sarà affidata al giuoco delle forze politiche che prevarranno in questo o quel Consiglio regionale, evidentemente corriamo il rischio che ogni garanzia oggettiva per le minoranze venga a mancare. Constatiamo dunque nel primo comma di questo articolo 17 che la dichiarazione di convalida degli eletti è affidata al Regolamento; abbiamo già detto che tale funzione di convalida riveste una grande importanza ed abbiamo espresso le nostre perplessità sul fatto che questo Regolamento interno possa essere stabilito da una maggioranza nettamente politica, come quella nella quale noi oggi ci troviamo.

Allora, non essendovi in questo disegno di legge nessuna norma che stabilisca le cautele che invece abbiamo visto esistere nella Costituzione per quanto riguarda i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che abbiamo visto esistere per l'approvazione dei regolamenti dei Consigli delle regioni a statuto speciale e dei Consigli comunali, io penso che sarebbe opportuno che questa legge, su questo punto almeno, potesse essere chiara, tranne che non ci si riservi di provvedere (e questo potrebbe esser qui detto e stabilito) con una altra legge ordinaria.

Evidentemente non possiamo assolutamente fidarci di quella che potrà essere la volontà politica della maggioranza dei futuri Consigli regionali ed è quindi indispensabile preoccuparci di cautelarci *a priori*. Io vorrei che si provasse un attimo a considerare che cosa potrà succedere dopo le prime elezioni delle Assemblee regionali. Il Consiglio dovrà procedere alla convalida, ma potrà farlo solo dopo l'approvazione del proprio regolamento. Ma quale tempo impiegherà per emanare questo Regolamento, per approvare questo Regolamento? Io penso che certamente non potrà trattarsi di una operazione di poco conto, di una operazione che possa essere esaurita in un breve termine di tempo. Ed intanto gli elettori ineleggibili rimarranno in carica e legifereranno anche non avendone praticamente diritto. Si potrà arrivare così, onorevole Presidente, anche all'assurdo di dichiarare decaduto un eletto magari verso la fine della legislatura, avendogli dato tutto il tempo durante il corso della legislatura stessa di legiferare. Questo peraltro non sarebbe evidentemente il primo caso poichè — come noi sappiamo — queste cose si sono già verificate in altre Assemblee.

Ma ciò, onorevole Presidente, potrebbe avvenire non solo dopo la prima elezione, che implica l'onere della formulazione del Regolamento, ma anche dopo le successive poichè per norma di regolamento, per lentezza, per pigrizia, per interessi particolari potrebbe anche accadere che non si giudichi di una data eleggibilità o di una data ineleggibilità: infatti, al momento del giudizio influiscono indubbiamente — e al riguardo non andiamo a vedere se coscientemente o meno — dei fattori di carattere politico che spostano l'imparzialità e l'obiettività del giudizio stesso.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(*Segue* R O V E R E). Potrebbe così accadere che un procedimento sia costretto ad interrompersi, a fermarsi o neppure ad incominciare, mentre a colui che era legittimamente titolare dell'aspettativa non resta che attendere e molte volte attendere invano perchè l'eletto ineleggibile decadrà soltanto alla fine della legislatura. Egli potrà evidentemente ricorrere solo dopo un atto del Consiglio regionale, secondo l'articolo 19 che richiama la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, ma niente potrà fare nelle più probabili, nelle più frequenti eventualità di una assoluta inerzia dell'Assemblea a prendere in esame un giudizio di convalida.

Questa situazione è infatti legittimata dal secondo comma dell'articolo in esame, che recita: « Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione ». La convalida quindi — viene stabilito — non può farsi prima dei quindici giorni successivi alla proclamazione. Ma qual è il tempo che ci viene lasciato per addivenire a questa convalida? A questo proposito il disegno di legge tace; si tratta evidentemente di una grave lacuna, di una pericolosissima lacuna perchè si trascura — e non sappiamo se volontariamente o involontariamente — di prendere una necessaria garanzia per un effettivo funzionamento dell'istituto della convalida che è nel titolo stesso dell'articolo 17, istituto che potrebbe essere lasciato, onorevole Presidente, *ad libitum*. Nessuna elezione dunque può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione, ma potrebbe essere convalidata anche quattro anni dopo tale proclamazione.

Nel secondo comma dell'articolo 17 che stiamo esaminando non è quindi previsto, onorevole Presidente, nessun mezzo per evitare quello che dicevo poco fa e cioè che il consiglio regionale si addormenti — volontariamente o meno — nell'inerzia trascinando nel tempo una sua composizione anomala. E non è in questo caso applicabile il procedimento previsto dall'articolo che segue, ossia dall'articolo 18, che riguarda soltanto i casi di incompatibilità e che prevede che le deliberazioni possano essere promosse anche da un Commissario del Governo. Questa pronuncia, del resto, non sarebbe una soluzione del problema dato che il Consiglio potrebbe benissimo non dare seguito all'azione promossa dal Commissario del Governo.

Non è stata quindi prevista, onorevole Presidente, una procedura simile a quella prevista per i consigli provinciali o per i consigli comunali e non vi è nemmeno in questa legge — sempre a proposito della convalida degli eletti — alcun accenno a quando tale convalida debba avvenire e all'ordine nel quale i consigli regionali dovrebbero procedere ai loro primi atti. Qui non vi è nessuna norma che stabilisca l'ordine nel quale i consigli regionali dovrebbero promuovere questi primi atti. La convalida, ad esempio, deve avvenire prima o dopo l'elezione dell'ufficio di Presidenza? La convalida deve avvenire prima o dopo l'elezione della Giunta? Deve avvenire nella prima, nella seconda, nella terza o in quale delle successive riunioni del Consiglio regionale? Una simile determinazione, che qui non viene prevista, porterebbe senza dubbio a risolvere per lo meno una parte, se non la totalità del problema che io ho cercato prima di esporre.

Ci sarebbe infatti un impulso legale diretto a far procedere più o meno tempestivamente all'esame della posizione degli eletti nell'Assemblea, impedendo così quel possibile stato di inerzia, quel possibile stato di torpore dei consigli regionali che potrebbe portare al mantenimento di una invalida composizione degli stessi.

Andando avanti nell'esame della legge e venendo al comma terzo, io penso che anche soltanto sotto il profilo terminologico si sarebbe potuto molto più propriamente

fare a meno di parlare in questo caso di convalida. Io ritengo che il termine convalida sia in questo caso tecnicamente inesatto, tecnicamente improprio. Infatti si ha la convalida quando un'autorità superiore corregge un vizio dell'atto di un'autorità inferiore, di una autorità sottostante, ma nel caso dei consigli regionali io penso che il consiglio regionale non sia un'autorità superiore a nessun'altra. Posso anche rendermi conto, onorevole Presidente, che questa espressione sia entrata ormai nella terminologia legislativa usuale, ma ciò non toglie che almeno in questo momento e su questo punto noi non possiamo fare a meno di rilevare questa inesattezza della terminologia.

Il terzo comma, onorevole Presidente, afferma che in sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. Ora, con l'espressione « d'ufficio » che cosa si intende? Questa espressione non significherà forse « secondo la volontà della maggioranza », non vorrà cioe dire che tutte queste cose sono lasciate *ad libitum* della maggioranza, così che potrebbe anche verificarsi l'eventualità di un mancato esame di quei casi che la maggioranza non gradisse esaminare, mentre sarebbero esaminati immediatamente quelli graditi? L'altra parte di questo comma, poi, si aggancia alla discussione sull'articolo 16 per il rispetto del *plenum* dell'Assemblea.

Anche per quanto riguarda questo terzo comma, io penso che sarebbe opportuno abbinare all'operazione dell'accertamento dei casi di ineleggibilità originaria anche quella relativa ai casi di incompatibilità sussistente al momento dell'elezione o della prima riunione del Consiglio regionale. Ambedue i casi, infatti, hanno uno stretto riferimento alla valida composizione dell'Assemblea e non si capisce quindi perchè si dovrebbe dissociarne l'esame, si dovrebbero cioè prendere in considerazione soltanto i casi di ineleggibilità originaria e non anche quelli di incompatibilità originaria. Si potrebbero lasciare al disposto dell'articolo 18 i casi di ineleggibilità sopravvenuta e di incompatibilità sopravvenuta.

Alcune ultime considerazioni sull'articolo 17, sulla validità del quale, come sistema di garanzia, abbiamo delle serie preoccupazioni (e dobbiamo ripeterlo ancora, anche a costo di essere enormemente noiosi)..

B A N F I . Su questo una volta tanto concordiamo!

R O V E R E . Onorevole collega, può essere anche noioso discutere su un articolo, discutere su un comma. Ma credo che il nostro compito sia appunto questo: facendo questo, non adempiamo altro che al nostro dovere di esaminare un dispositivo di legge per vedere eventualmente se sia necessario trovar un correttivo o se vi siano delle lacune da colmare. Evidentemente non possiamo venire in questo Parlamento con i paraocchi ed approvare a scatola chiusa quello che ci viene presentato, perchè ci potrebbero venire presentate, come ritengo sia nel caso in esame, delle solenni castronerie, approvando a scatola chiusa certe cose, ci si potrebbe trovare poi esposti al ludibrio della pubblica opinione, la quale non si sentirebbe tutelata dai parlamentari. Comportandoci in una maniera siffatta, noi mancheremmo a quello che è il primo dei nostri doveri!

Onorevole Presidente, mi avvio rapidissimamente alla conclusione. Dicevo che l'esame di questo articolo 17 non può non far sorgere in noi delle preoccupazioni, alcune delle quali, anche se concisamente e forse impropriamente (e chiedo scusa all'Assemblea per la pochezza delle mie osservazioni), ho cercato di esprimere e che mi auguro il relatore vorrà condividere, se non altro per portare un po' di ordine e un po' di chiarezza in una legge così oscura, contorta, confusa ed anche lacunosa. Se non si provvederà ad eliminare le lacune di questo provvedimento, esse saranno indubbiamente causa di notevoli guai quando si passerà all'applicazione pratica delle norme contenute nel provvedimento medesimo. Così come è congegnato, infatti, questo disegno di legge, lasciando

tutto nel vago, nell'indeterminato, lasciando tutto all'interpretazione soggettiva, alla buona volontà di una Assemblea così ampiamente politicizzata, potrà determinare delle diverse applicazioni da zona a zona. E allora si potranno avere dei trattamenti diversi, a seconda che si sarà cittadini della Regione sarda o della Regione piemontese; e non si sarà più (lo diceva acutamente nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Bozzi, intervenendo appunto sull'articolo 17) cittadini di una Repubblica indivisibile: vi saranno tante cittadinanze, non solo dal punto di vista politico ed economico, ma anche dal punto di vista giuridico. E questo, signor Presidente, in un campo che riguarda non delle cose opinabili, ma in un campo che riguarda i diritti della persona umana, il diritto di essere eleggibile e di poter rivestire delle cariche pubbliche.

Ho cercato, onorevole Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, di esprimere alcuni punti che io ritengo importanti, alcuni punti sui quali questo dispositivo di legge dell'articolo 17 si presenta lacunoso, per cui è necessaria una revisione completa dello stesso articolo 17.

Non so, o meglio posso immaginare quale sarà l'atteggiamento del relatore e della maggioranza, ma è certo che a questo testo, così come ci viene presentato, anche con la migliore buona volontà, non potremo dare la nostra approvazione. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Avverto che dal prescritto numero di senatori è stata presentata la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 17. Su tale richiesta possono parlare un senatore e favore ed uno contro.

N E N C I O N I . Domando di parlare contro la richiesta di chiusura della discussione.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io faccio formale opposizione alla richiesta di chiusura e sarei lieto che l'Assemblea la respingesse.

La richiesta di chiusura della discussione generale, almeno della discussione generale, è prevista dall'articolo 70 del Regolamento del Senato e dall'articolo 72 dal Regolamento della Camera dei deputati. È un istituto di cui poche volte ci si è serviti, ma indubbiamente è un istituto che esiste e che se esercitato dà i propri effetti. Però, onorevoli colleghi, dovreste convincervi che la richiesta della chiusura sistematica della discussione generale durante la discussione di un disegno di legge è un atteggiamento che non porta ad alcun accorciamento del tempo, perchè è evidente che coloro che non parlano in sede di discussione generale, potranno poi parlare sugli emendamenti e potranno, pertanto, fare dichiarazioni di voto. Il tempo, quindi, si occupa ugualmente: è solo una questione di estetica.

Ora, voi che più volte nei vostri interventi — e mi rivolgo alla maggioranza così detta regionalista — avete fatto presente che noi usiamo dei diritti che scaturiscono dal Regolamento per strumentalizzarli ai fini di un ostruzionismo, dovete anche essere coerenti: voi strumentalizzate alcuni diritti che scaturiscono dal Regolamento con la differenza logica — ed io parlo a persone intelligenti e con esperienza — che, mentre noi strumentalizzando, se fosse vero ed io lo nego, questi diritti guadagnamo o, se volete, perdiamo del tempo, voi, al contrario, strumentalizzate questi diritti che scaturiscono dal Regolamento senza guadagnare del tempo ed anzi portando un elemento che dal punto di vista estetico nella discussione di un disegno di legge è veramente controproducente.

Pertanto, onorevoli colleghi, lasciate almeno che si dia sfogo alla discussione generale.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . È un mese che state parlando!

N E N C I O N I . Sì, è un mese che stiamo parlando, e noi ci auguriamo di parlare ancora un altro mese! Questo è l'augurio che noi facciamo perchè il fatto che parliamo significa che siamo vivi...

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ridono perfino i suoi colleghi di Gruppo!

P I N N A . Noi ridiamo per voi!

N E N C I O N I . Onorevole Sottosegretario Caleffi, i miei colleghi hanno riso perchè l'hanno guardato in faccia; non ridevano per quello che dicevo io.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Può darsi che ridano per me, perchè sollevo il buon umore. È una fortuna! Vuole dire che sono stufi!

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, parli sulla richiesta di chiusura della discussione.

N E N C I O N I . L'onorevole Sottosegretario è così autorevole che non posso lasciarlo senza risposta.

P R E S I D E N T E . Autorevolissimo. Comunque lei vada avanti sulla richiesta di chiusura.

N E N C I O N I . Dunque, la sostanza, onorevoli colleghi, è questa: la discussione generale è necessaria, utile, opportuna. Vi è un'esigenza per cercare da parte nostra di farvi presente gli argomenti che riteniamo decisivi ai fini della comprensione del disegno di legge e da parte vostra per ascoltarli, valutarli e respingerli, perchè non si ripeta quanto è avvenuto anche stamattina che si voti senza sapere nenche che cosa. Stamattina si effettuava la verifica del numero legle, è entrato uno di gran carriera e andava per mettere la pallina nell'urna senza sapere perchè. Questa è veramente una cosa degradante in un'Assemblea così autorevole; occorre conoscere, valutare, approfondire e non si deve assolutamente dare spettacolo di votare sì o no senza aver letto, senza aver meditato, senza avere ascoltato.

Onorevoli colleghi, la richiesta di chiusura della discussione è ancora una prova che la cosiddetta maggioranza regionalistica vuole imporre un disegno di legge qualunque sia il suo contenuto, non volendo neanche ascoltare degli argomenti che potrebbero essere anche condivisi se ciascuno valutas se secondo la propria coscienza, la propria valutazione critica e non attraverso degli ordini di scuderia che portano poi all'approvazione di disegni di legge di tal fatta che sono la fotografia dell'intelligenza della maggioranza. Grazie, signor Presidente.

V E R O N E S I . Domando di parlare a favore della richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, mentre mi stavo concentrando per parlare, mi è arrivato un biglietto, non so da quale collega, nel quale si dice che io avrei dovuto parlare a favore in quanto dovrei rendermi interprete degli alti spiriti che sono stati in questa Aula, ad esempio De Nicola, il quale, essendo oggi venerdì, avrebbe chiesto la sospensione della seduta, della discussione ed anche delle votazioni. In ogni modo, tralasciando questo biglietto, che non so da quale collega mi sia arrivato, osservo che qui io dovrei appoggiare questa richiesta perchè la discussione non è avvenuta; vi è stata solamente una dichiarazione del collega Rovere di parte liberale che ha espresso determinati concetti. Improvvisamente dopo, da parte comunista si è detto: siamo maturi, abbiamo già capito esattamente la situazione, ci siamo convinti. E quindi, se ed in quanto vi è fondatamente questa ragionevole considerazione, tale da superare ogni questione e questo significa accoglimento dei nostri emendamenti, io sono ben lieto che si sospenda questa discussione.

P R E S I D E N T E . Invito il Senato a votare la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

(*Proteste dal centro-destra e dall'estrema destra*).

V E R O N E S I . La verifica del numero legale!

P R E S I D E N T E . Avevo già invitato il Senato a votare...

N E N C I O N I . Richiamo al Regolamento!

P R E S I D E N T E . Nessun richiamo: ho invitato il Senato a votare e il Senato ha votato.

B A T T A G L I A . Non è giusto, signor Presidente; abbiamo fatto una richiesta di richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che dopo la chiusura della discussione può parlare un senatore per Gruppo.

V E R O N E S I . Ma abbiamo fatto un richiamo al Regolamento. La sua eccessiva fretta è indubbiamente voluta.

P R E S I D E N T E . Non è eccessiva fretta, io ho invitato il Senato a votare. Ripeto, dopo la chiusura della discussione sull'articolo può parlare un senatore per Gruppo.

B A S I L E . Domando di parlare a nome del Gruppo del Movimento sociale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A S I L E . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, iniziando (e chiudendo) la discussione sull'articolo 17 si comincia l'esame di quella parte del disegno di legge compresa nel titolo IV sotto la rubrica generale: « Convalida degli eletti e contenzioso », cioè praticamente affrontiamo l'esame della parte di attuazione processuale delle norme che abbiamo esaminato nel titolo II, relativo all'eleggibilità, alle condizioni di eleggibilità, alle cause di ineleggibilità e alle cause di incompatibilità. È questa una delle parti più delicate del disegno di legge, come era delicata la parte sostanziale su questo argomento. Ma direi che questa è ancora più delicata perchè è quella parte che dovrebbe assicurare l'attuazione delle norme che sono comprese nella precedente che è stata già esaminata, che dovrebbe fornire ai cittadini la sicurezza, la garanzia dell'attuazione di quei diritti civili che vanno sotto il nome specifico di diritti politici e che costituiscono dei diritti perfetti che debbono essere tutelati nel modo più ampio e più sicuro.

Purtroppo anche nell'esame di questo articolo — e fra poco a questo proposito mi verrà un richiamo da parte del relatore! — ci troviamo di fronte alla solita situazione, cioè al solito vizio d'origine, al solito vizio costituzionale (non nel senso di richiamo alla Costituzione) di questo disegno di legge, quello di essere costituito da un insieme raffazzonato di norme di diversa origine e provenienza, cioè di norme provenienti in parte dalle disposizioni per le elezioni dei consigli comunali e provinciali e in parte dalle disposizioni per la elezione della Camera dei deputati. Se si facesse un esame più approfondito si vedrebbe che queste norme di diversa provenienza si alternano: un comma si richiama alle norme sulle elezioni dei consigli comunali e provinciali e il comma seguente, naturalmente per assicurare l'equilibrio, si richiama alle norme sull'elezione della Camera dei deputati. D'altra parte questo corrisponde alla natura di questi strani enti che noi stiamo istituendo e che non sappiamo che cosa saranno, cioè se saranno enti amministrativi o se saranno enti effettivamente sovrani e legislativi. Questo appartiene al mondo misterioso che si verrà — se si verrà — a scoprire quando si faranno le leggi-quadro e le varie leggi di attuazione di questi misteriosi mostri che per adesso si chiamano regioni.

Anche questa volta il relatore ci farà, ripeto, il solito richiamo: voi fate la stessa osservazione che avete già fatto nella discussione generale e che avete ripetuto nell'esame dei singoli articoli. Ma non è colpa nostra se questo disegno di legge è fatto così, se questa collana di perle giapponesi contiene in ogni articolo sempre gli stessi vizi, gli stessi difetti. Noi dobbiamo rilevare questi vizi e questi difetti perchè questo è

il nostro compito. Inoltre fino alla fine ci sorregge la speranza di vedere in qualche modo accettato qualcuno degli emendamenti che noi proponiamo per sanare questa situazione.

Cominciamo ad esaminare quest'articolo 17 che concerne la convalida degli eletti. Già nel primo comma si possono pescare alcune di queste « perle » oppure, come dicevo, alcune disposizioni intenzionali, cioè formulate apposta per non farlo applicare. Si dice infatti: « Al consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno ».

Io do atto che il termine « riservata » è stato già adoperato in qualche altra legge regionale, ma originariamente è stato usato nella legge sulle elezioni politiche della Camera dei deputati. Ora io penso che in un testo di legge i termini dovrebbero essere adoperati nel loro significato tecnico e giuridico più che nel loro significato normale, lessicale, o del linguaggio comune. Se andiamo a esaminare il vero significato tecnico e giuridico del termine « riservata », dobbiamo concludere che quando viene usato nell'articolo 87 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati è esatto, perchè indica un concetto di attribuzione di competenza esclusiva e totale. E ciò è esatto nel caso dell'elezione della Camera dei deputati, in quanto è la Camera che ha la competenza esclusiva e non vi è nessun altro organo giurisdizionale che dovrà poi riesaminare il giudizio che essa ha espresso in sede di convalida degli eletti.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Chiedo scusa se l'interrompo, ma vorrei farle osservare che questo è il punto di rottura tra la concezione pluralistica e la concezione unitaria.

B A S I L E . Ho dato atto che non è la prima volta che questo termine viene adoperato, in quanto l'estensore di questo disegno di legge — al quale diamo sempre delle responsabilità che magari non ha — l'ha ricavato dall'articolo relativo all'elezione della Camera dei deputati, ma lo ha anche ricavato da altre leggi regionali, ad esempio quelle del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, dove si dice appunto che la convalida degli eletti ai consigli regionali è riservata ai consigli regionali medesimi. Qui però il termine « riservata » è adoperato in senso non tecnico, perchè è previsto che debbano poi intervenire in sede di controllo giurisdizionale i tribunali regionali e via dicendo.

Ora, è un errore che è stato commesso nello stilare quelle leggi, che magari è sfuggito; in questo caso, però, dato che il testo si trova al nostro esame, perchè non lo vogliamo correggere? Potremmo dire: « è riservata in prima istanza », stabilendo così una limitazione come in effetti è.

B A R T O L O M E I , *relatore*. È riservata nell'ambito del regolamento del consiglio.

B A S I L E . Questa non è una risposta. Io mi riferivo all'uso di questa espressione che è tecnica nel campo del diritto. Lei mi darà atto che nel campo del diritto, quando si parla di competenza e di attribuzione riservata, l'esclusiva è totale. Lei potrà dire che è una questione formale, ma il termine « riservata » comprende anche un altro concetto, un altro concetto che potrebbe importare un problema di interpretazione del comma terzo dello stesso articolo, e cioè la necessità che su questa materia, per cui è riservata la competenza al consiglio regionale, intervenga in prima istanza la decisione del consiglio regionale per poter adire poi il contenzioso previsto nel successivo articolo 19.

Questo è un concetto che mi pare sia espresso e sia desumibile dal testo dell'articolo e dal complesso di tutto il titolo IV, cioè che è necessario che vi sia il provvedimento del consiglio regionale relativamente alla materia della convalida dei propri componenti, perchè si possa successivamente adire, in sede d'impugnativa di questo provvedimento, il contenzioso sull'eleggibilità dei componenti stessi.

Questo è un concetto che è rimasto nel concetto di « è riservata »; è importante stabilirlo ai fini di un'interpretazione esatta, restrittiva o estensiva, del comma III dello stesso articolo.

E veniamo alla seconda parte del primo comma: « secondo le norme del suo regolamento interno » Anche qui c'è il solito difetto di una copiatura acritica di testi di legge relativi agli altri consigli regionali.

Io mi domando (e mi pare sia una domanda fondata): come si provvederà nella prima attuazione di questo disegno di legge, cioè nel caso della prima elezione dei consigli regionali? Secondo voi questo disegno di legge dovrebbe essere sufficiente, tanto è vero che per alcune cose vi siete preoccupati di inserire delle disposizioni transitorie.

Ora, nel caso di prima elezione, non esiste un regolamento interno, ed è stato osservato che l'approvazione del regolamento è l'unico atto di un'assemblea che trascende il suo arco temporale perchè il regolamento segue l'assemblea per tutta la sua vita, al di là dei successivi rinnovi.

Dunque, subito dopo la prima elezione, questo regolamento interno non esiste. Ora, mentre in altre leggi si è previsto il meccanismo per ovviare a quest'inconveniente, perchè sia nella legge per l'elezione del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sia nella legge per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta è previsto che, nella prima elezione, debba procedersi alla convalida dei componenti nella prima seduta o in quella immediatamente successiva; voi, invece, nell'articolo 25, ultimo comma, di questo disegno di legge prevedete delle disposizioni speciali soltanto per altre attività del consiglio regionale. L'articolo dice infatti. « La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». E continua: « Le attribuzioni della Segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di Segreteria della predetta amministrazione provinciale ». E ancora: « Nella prima adunanza ed in quelle successive, fino all'entrata in vigore del Regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62... ». È lo stesso testo delle altre leggi che ho richiamato, nelle quali però è compresa anche la convalida degli eletti, mentre nell'articolo 25 del presente disegno di legge non l'avete riportata.

Quest'articolo 25 si limita a recitare: « Nella prima adunanza e in quelle successive sino all'entrata in vigore del Regolamento interno previsto dall'articolo saranno applicate per la diramazione degli avvisi, per l'ordine della discussione e della votazione, per la polizia delle adunanze le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al Consiglio provinciale... ». Ora, nelle leggi-madre, nelle leggi cioè da cui ha ricopiato l'estensore del presente disegno di legge, esiste la stessa disposizione; infatti l'articolo 45 della legge per il Friuli-Venezia Giulia recita: « Nella prima adunanza — in effetti in queste leggi vi sono in argomento due articoli, mentre nel disegno di legge in esame ne è stato riportato uno solo: certe volte infatti l'estensore ne ha copiato uno dopo l'altro, creando degli articoli *monstre* come l'articolo 15, oppure ne ha copiato uno solo trascurando il successivo — e in quelle successive fino all'entrata in vigore del Regolamento interno previsto dall'articolo... ». Tale articolo è identico a questo che stiamo esaminando. Vi è però un articolo successivo in quella legge, che in questo non è stato riprodotto, cioè l'articolo 46, che stabilisce: « Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano in età. Il consigliere più giovane funziona da segretario — questo per quanto riguarda il funzionamento, che in questo momento non c'interessa —. In detta adunanza e, se necessario, in quell'immediatamente successiva, il consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ». Ora quest'accenno, questo richiamo, questa disposizione relativa alla convalida nel disegno di legge in esame non esiste. Sarà forse una pignoleria — come dice il collega Pinna — sta di fatto però che essa porta anche una conseguenza quando il secondo comma dell'articolo 18 stabilisce: « Nessuna elezione può essere convalidata prima

che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione » stabilendo il termine *a quo*, ma non il termine *ad quem*.

Il Regolamento non esiste; una disposizione transitoria perchè si proceda a questa convalida non esiste; un Regolamento non può dallo stesso consiglio essere approvato fino a che non ha proceduto alla convalida dei propri componenti. Ora, questo circolo vizioso come si può risolvere? (*Interruzione del senatore Bartolomei*). Questa è una considerazione che deriva da un'interpretazione rigorosa della norma. Dunque, questo che sembra un circolo vizioso in effetti non è altro che la denunzia di un'omissione involontaria: non voglio dire infatti che sia stata fatta apposta per bloccare il funzionamento, ma si tratta comunque di un'omissione che esiste nel testo del disegno di legge. Ed è per questo che io ho citato le fonti legislative da cui è stata ricavata la stesura di questo disegno di legge per rilevare che in quelle era prevista quella disposizione che ha permesso all'organo di funzionare, così come ha funzionato; qui invece nulla al riguardo è previsto.

Vi è un motivo per questa lacuna oppure nessun motivo esiste e si tratta effettivamente di una semplice omissione? Ad ogni modo proprio a queste omissioni — siano esse volontarie o involontarie — vogliono ovviare gli emendamenti che noi abbiamo presentato e ai quali io molto brevemente accennerò.

Un primo emendamento tende a sopprimere le parole: « secondo le norme del suo Regolamento interno ». È un emendamento che potrebbe benissimo risolvere almeno sul piano formale questo problema che io ho denunciato. Quando noi abbiamo soppresso questo riferimento a un regolamento che non esiste, la convalida avviene in base al richiamo generale, stabilito dall'articolo 1 della legge, alle norme sull'elezione dei consigli comunali e provinciali. Questo rinvio generale esiste e quindi si può benissimo, all'interno di questo rinvio generale, trovare la norma.

È stato detto che l'ordinamento giuridico non conosce buchi e quindi quando noi sopprimiamo questo riferimento che rischia di creare un problema di interpretazione noi, all'interno di quest'ordinamento giuridico che non conosce buchi, troviamo il modo di assicurare un normale funzionamento. Si tratta quindi di un emendamento che, sia pure in modo non eccessivamente tecnico, risolverebbe il problema.

Con un altro emendamento abbiamo voluto suggerire la possibilità di stabilire un termine maggiore dei quindici giorni dalla proclamazione, in modo che gli eletti possano avere più tempo a disposizione. Dobbiamo considerare che vi sono alcune regioni in cui la possibilità di comunicazioni col capoluogo presenta delle difficoltà di notevole intensità. È bene, pertanto, che il cittadino, il quale sia stato eletto, per non rischiare di vedersi convalidare o annullare l'elezione per qualche esistente o inesistente invalidità, nullità, o mancanza di condizioni di eleggibilità, possa avere un maggior margine di tempo per apprestare le sue difese, le sue controdeduzioni.

Si propone quindi, al terzo comma, di sostituire le parole: « In sede di convalida, il Consiglio regionale », con le altre: « Trascorso il termine di cui al comma precedente, e comunque entro i successivi dieci giorni, il Consiglio regionale ». In tal modo si ovvia, appunto, alla mancanza, in tutto questo disegno di legge, di qualsiasi termine per la effettuazione della cosiddetta operazione di convalida. Io ho fatto presente che per tutte le leggi elettorali, specie per quelle che riguardano i consigli regionali e consigli comunali e provinciali, esiste a questo proposito una norma; anzi, per i consigli comunali questa norma è ancora più categorica, è precisa, è inderogabile, poichè si stabilisce che, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, come primo atto, il consiglio deve provvedere alla convalida degli eletti. D'altra parte, questa è una condizione di valida esistenza del consiglio stesso. Verificare la condizione di eleggibilità dei propri componenti assicura le condizioni di legittimità dell'esistenza del consesso eletto Ma anche per quanto riguarda i consigli regionali a statuto speciale è prevista questa priorità assoluta delle operazioni di convalida. Solo in questo disegno di legge non esiste

alcun termine relativo a questa incombenza indispensabile e primaria. Pertanto, a quest'inconveniente, a questo difetto, a questa deficienza noi ci illudiamo che possa ovviare questo nostro emendamento con il quale si propone di sostituire, come ho già detto, le parole: « In sede di convalida », con le altre: « Trascorso il termine di cui al comma precedente, » — termine di quindici giorni, che noi con un altro emendamento avevamo proposto di allungare a venti — « e comunque entro i successivi dieci giorni ». È un termine ragionevole, poichè il consiglio regionale ha, tutto compreso, un mese di tempo per compiere quest'atto fondamentale e preliminare per la sua esistenza.

B A R T O L O M E I , *relatore*. E se non si riunisce entro quel termine?

B A S I L E . Avviene lo stesso di quel che si verifica quando un consiglio comunale non delibera entro i termini previsti. Comunque un discorso del genere deve essere portato su un altro piano; e dimostra che avete sbagliato l'impostazione generale nell'aver voluto attribuire a questi consessi, che voi riconoscete non soggetti ad alcun controllo effettivo, la disciplina prevista per i consigli comunali e provinciali, dove il controllo c'è, dove ci sono i poteri di sostituzione. È previsto infatti che, quando il consiglio comunale non procede nella prima adunanza (e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto) alla convalida degli eletti, vi provvede in via surrogatoria, con i poteri previsti, la Giunta provinciale amministrativa. Qui non l'abbiamo una Giunta provinciale amministrativa. È questo l'errore generale nell'impostazione di questa legge. Ricadiamo quindi sempre in quel vizio di origine cui avevo accennato all'inizio. Voi non volete correggere il disegno di legge nemmeno nei particolari, figuriamoci se noi possiamo correggerlo nella sua impostazione generale.

Accennavo all'inizio anche alla questione del significato della parola « riservata » e ne avevo chiarito l'accezione per quanto riguarda questa legge, e cioè alla necessità che sulla convalida degli eletti vi sia prima una decisione del Consiglio regionale contro cui potei promuovere il ricorso in sede giurisdizionale, questione che si riallacciava all'interpretazione dell'articolo 3. È un dubbio che mi è sorto nel leggere la norma: « In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio le condizioni degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità, deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione ».

Ora, la domanda che rivolgo è questa: « quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita » deve intendersi in senso tassativo o in senso indicativo? Praticamente mi riferisco a dei casi che non sono previsti nè come causa di ineleggibilità, nè come condizione di ineleggibilità e che sono in una posizione un po' intermedia; tanto per fare un esempio: il caso di un candidato eletto, il quale abbia posto la sua candidatura in varie circoscrizioni e magari anche in varie liste. Ora, la sanzione per questo fatto è previsto, mi pare, nell'articolo 15, che sia attribuita dall'ufficio centrale circoscrizionale, cioè dall'ufficio provinciale, tanto per intendersi, il quale deve curare che allo interno della provincia, della circoscrizione, non vi sia questa duplicazione di candidatura, perchè in questo caso depennerà, eccetera. Ma quando la violazione si verifica al di fuori della provincia e della circoscrizione e quindi quell'ufficio non può averla individuata, chi è che va a controllare e ad applicare la sanzione contro questa violazione di una delle norme della legge elettorale? Si potrebbe intendere che vi debba essere una ragione di convalida, perchè è una delle condizioni di assunzione dell'ufficio cui si è stati eletti.

Ora, se noi interpretiamo la frase: « quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità » in senso tassativo, e cioè che la convalida debba solo limitarsi alla sussistenza di una condizione di eleggibilità, poichè in quel caso non si tratta di una condizione di ineleggibilità, poichè non è formalmente previsto nell'articolo che tratta delle cause di ineleggibilità, allora deve intendersi che possa proporsi da qualsiasi elettore, da qualsiasi consigliere regionale il ricorso agli or-

gani giurisdizionali, eccetera. Ma dal modo come è congegnato questo comma, potrebbe anche intendersi che non sia questa l'interpretazione; infatti è detto: « In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare di ufficio la condizione degli eletti ». Ora, la condizione degli eletti è più comprensiva, e non si limita solo alle cause di ineleggibilità. Io non insisto nè sull'una nè sull'altra interpretazione, ma mi sono limitato soltanto a far presente le diverse conseguenze che potrebbero derivare dall'accedere all'una o all'altra interpretazione.

Col dire: « la condizione degli eletti » si potrebbe benissimo intendere l'esame di tutte le cause che possono precludere la valida assunzione dell'ufficio da parte di coloro che sono stati eletti, almeno per cause che si sono verificate sino al momento dell'elezione. In questo caso sarebbe preclusa la possibilità di ricorso di prima istanza ai tribunali del contenzioso elettorale e questo eletto rimarrebbe eletto e svolgerebbe le sue funzioni, per cui non ci sarebbe nessuno che potrebbe logicamente e legalmente provvedere ad invalidare la sua elezione. È un problema d'interpretazione anche questo. Il problema d'interpretazione più grave, però, resta questo: non essendoci un termine previsto, può verificarsi quello cui si richiamava poco fa l'oratore che mi ha preceduto nell'esame di quest'articolo e cioè che, non intervenendo il giudizio o un atto di convalida, non si può agire in sede giurisdizionale per l'annullamento delle elezioni, per cui questo eletto rimane al suo posto fino alla fine della legislatura. Per mettere poi le cose a posto, il mese prima della fine della legislatura, si dichiarerà la non convalida di quest'eletto; costui fa il ricorso, ma nel frattempo la legislatura finisce, il consiglio viene sciolto e non se ne parla più.

Altro problema, anch'esso sull'interpretazione di questo terzo comma: si limita soltanto alle cause d'ineleggibilità o comprende, per ipotesi, anche qualcuna delle condizioni di eleggibilità che sia sfuggita in sede di esame preliminare delle candidature? Oppure: è prevista o non è prevista, rientra o non rientra in questa ipotesi anche qualche causa vera e propria di ineleggibilità che si sia verificata dal momento dell'elezione al momento della convalida? Perchè le cause di ineleggibilità sussistono al momento delle elezioni e vanno valutate a quel momento, ma si possono verificare anche dal momento delle elezioni al momento della convalida. L'intervallo che separa questi due momenti può essere, come abbiamo visto, piuttosto lungo. In questo caso è competente esclusivo il consiglio regionale oppure si applicano le norme relative al ricorso o alla materia di decadenza e di incompatibilità? Anche questo, però, è un altro problema, e lo esamineremo quando discuteremo l'articolo 18 poichè è connesso con esso.

L'ultimo comma dell'articolo 17 recita: « il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali ». Anche questo è un argomento che ci riserviamo di trattare (tratteremo per lo meno le sue conseguenze) quando esamineremo l'articolo 18.

Ho terminato l'illustrazione degli emendamenti da noi presentati. Esprimo la fiducia che, malgrado l'atteggiamento polemico del relatore, fra questi tentativi di interpretazione di un articolo piuttosto enigmatico egli possa ritenere degno qualcosa della sua positiva considerazione e di una raccomandazione positiva all'Assemblea. Grazie. (*Applausi dall'estrema destra*).

B O S S O . Domando di parlare a nome del Gruppo liberale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con quest'articolo, si fa un passo avanti nell'esame della legge; lasciamo l'Ufficio centrale regionale e passiamo ad esaminare il consiglio regionale appena eletto. Vi sono delle notevoli lacune in quest'articolo e già lo hanno fatto rilevare gli altri colleghi. Voi potrete chiedermi: perchè anche tu ribadirai pressappoco gli stessi argomenti? E qui siamo alla solita storia dell'uovo e della gallina. In sostanza, se vi fosse la possibilità

di un contradditorio, se vi fossero delle osservazioni in base alle quali si potesse ribattere, allora evidentemente ne nascerebbe un colloquio che consentirebbe un miglioramento della legge. Voi dite: se non aveste operato l'ostruzionismo, questo colloquio sarebbe stato possibile. Noi già aprioristicamente sapevamo che emendamenti non sarebbero stati accolti così come non lo sono stati per altre leggi e quindi cerchiamo con questa nostra azione di protestare ed oltre tutto di porre un ostacolo all'approvazione di questa legge. Comunque io ripeterò e segnalerò le lacune che ho rilevato. Non sono un giurista, non so se tutte queste lacune sono tali da aggravare le incertezze di quest'articolo e dell'intero disegno di legge. Forse mi si potrà obiettare che, esistendo all'articolo 1 la norma per cui, salvo quanto disposto nella precedente legge per le elezioni del consiglio regionale, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto eccetera, eccetera, del Presidente della Repubblica, che molte o alcune di queste lacune non sarebbero tali in quanto corrette dalle norme precedenti.

Io non ho fatto un esame profondo delle leggi precedenti e quindi non saprei se effettivamente il problema si pone per questo o per quell'altro rilievo che io farò. E sarebbe appunto qui che dovrebbe nascere il contraddittorio, la possibilità di stabilire in un dibattito che una determinata situazione si verifichi o meno. Io mi riprometto, quindi, soltanto di segnalare quali sono i punti che secondo me sono incerti, lacunosi e non fissano quelle norme che dovrebbero invece essere ben indicate nell'articolo.

La prima osservazione da farsi è che l'articolo non fissa un termine per la prima convocazione del consiglio. In pratica può avvenire che per difficoltà politiche di costituire la Giunta — ed anche qui di Giunta non si parla, ma probabilmente la formazione della Giunta potrà essere determinata dalle norme precedenti che ho citato — può darsi, ripeto, che, per queste difficoltà politiche, la prima riunione venga rinviata alle calende greche; e ciò dovrebbe apparire perfettamente regolare se regolare è un comportamento che non contrasta con la regola stabilita dalla legge. Ecco quindi una prima grave lacuna: non è fissato alcun termine perchè il consiglio regionale riunendosi diventi un organo valido e funzionale.

Gli onorevoli colleghi sanno che in numerosi casi di consigli comunali e provinciali si è verificato il fatto che essi si siano riuniti dopo mesi dalla data delle elezioni. Ciò è consentito? E se la legge non lo consente non lo deve stabilire, in omaggio al noto principio secondo il quale il legislatore deve sempre dire le cose che non vuole?

La seconda stranezza, diciamo così, di quest'articolo riguarda un problema analogo, anche in questo caso, a quello che vorrebbe stabilire se sia nato prima l'uovo o la gallina. Infatti, dice l'articolo, « al consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti secondo le norme del suo regolamento interno ». È evidente che il regolamento è l'espressione dell'esercizio del potere di autonomia dei consigli regionali. I consigli regionali per esercitare quel potere di autonomia e quindi per dettare le norme del proprio regolamento dovranno essere regolarmente costituiti. Di qui non si scappa: per convalidare le elezioni c'è necessità del regolamento; per avere il regolamento i consigli devono essere costituiti e quindi devono avere convalidati i propri componenti.

Sarà una svista, ma comunque è una svista che comprova gli infiniti rilievi che abbiamo fatto tante volte per la fretta dell'estensore. Nessuna persona di buon senso potrà negare che si dovrebbero prevedere le norme alle quali i primi consigli regionali dovranno attenersi per la prima volta; dopo di che potranno affidarsi esclusivamente al loro regolamento.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ma in questa legge c'è l'articolo 25, che appartiene al titolo delle norme transitorie, il quale rinvia, per la prima riunione del consiglio, alla legge comunale e provinciale.

V E R O N E S I . Ma si potevano evitare questi rinvii alle leggi...

B O S S O . Io ho ammesso onestamente che, non avendo approfondito le norme precedenti, accettavo un dialogo nel senso che mi si dicesse se certe inesattezze che ho rilevato fossero in realtà superabili.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Si può non condividere il sistema, però la legge prevede il sistema.

V E R O N E S I . Onorevole relatore, questa sua precisazione è perfetta, gliene do atto!

B A R T O L O M E I , *relatore*. La carenza non c'è.

B O S S O . Trascuriamo l'inesattezza formale dell'espressione « riservata » e l'altra inesattezza formale della convalida (infatti non sembra propriamente una convalida poichè non c'è da correggere nessun vizio di un atto giuridicamente rilevante) e veniamo ad un'altra questione più importante. Quale sarà la maggioranza che dovrà approvare il regolamento del consiglio regionale? A tutela delle minoranze, dovrebbe trattarsi di una maggioranza assoluta per evitare la possibilità che le minoranze vengano sopraffatte dal numero. Anche su questo forse il relatore mi può dare una risposta.

B A R T O L O M E I , *relatore*. L'articolo 20 della legge del 1953 dice: « Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione il proprio regolamento interno ». Quindi è la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione.

B O S S O . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Comunque, senatore Bartolomei, potrà dire queste cose nella replica.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Lo faccio per abbreviare, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . D'accordo, ma non facciamo un dialogo.

B O S S O . Sarebbe tanto desiderabile che ci fosse un certo dialogo, anche se forse non in questa forma che è nata dalla gentilezza del relatore. Se effettivamente con il concorso di altre parti questi argomenti si potessero chiarire...

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, lei non fa parte della prima Commissione, ma di questi argomenti si è discusso per 15 giorni in Commissione. E il relatore in quella sede aveva già risposto.

B O S S O . Se ne è discusso molto brevemente in Commissione e ad alcune discussioni anch'io ho partecipato. Si era già di fronte ad un ostruzionismo dell'altra parte, favorevole alle regioni!

P R E S I D E N T E . Lasciamo stare. Non parliamo di corda in casa dell'impiccato, senatore Bosso!

B O S S O . Sta bene, signor Presidente. Passiamo ad un'altra grave lacuna dell'articolo 17: non è prevista nessuna particolare procedura per l'annullamento di una elezione viziata da cause di ineleggibilità. E qui francamente insisto. Infatti, per l'incompatibilità vi è un'indicazione all'articolo 18, mentre dell'ineleggibilità proprio non si parla, non è prevista la contestazione e non si accenna ad una possibilità di difesa, istituti che vengono invece presi in esame, come ripeto, nel successivo articolo 18 per le cause di incompatibilità. Non è delineata alcuna procedura in forza della quale l'eletto la cui elezione è contestata possa esporre le sue ragioni. Ci sarà, è vero, il regolamento, ma il regolamento prevederà queste procedure? Noi non lo sappiamo.

Ma una delle omissioni più strane di quest'articolo sta nella mancanza di un termine entro il quale il consiglio regionale deve procedere alla cosiddetta convalida. E dico che questa omissione è strana perchè si accompagna allo scrupolo di prescrizioni temporali di altri termini. Infatti, nessuna elezione può essere convalidata prima che sia-

no trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; vale a dire si stabilisce il termine da cui può partire, ma non un termine preclusivo. La deliberazione di annullamento di una elezione deve essere depositata nel giorno successivo nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione entro cinque giorni ai decaduti. Ma non si dice affatto che l'esame sull'eleggibilità deve avvenire entro un certo termine. Si dice che non si può fare prima di 15 giorni, ma chi ha pratica, anche soltanto superficiale, di prescrizioni di termini sa che assai più importanti di quelli dilatori (non prima di) sono i termini perentori (entro il termine di).

Il consiglio regionale quindi deve provvedere entro un mese, entro un anno, entro la sua scadenza? Questo assolutamente non è determinato. Tutte le ipotesi sono consentite, anche quella, della quale non mancano precedenti in altri consessi, che questo non avvenga mai.

Ma questa mancanza del termine perentorio ha un'altra conseguenza, cioè che non si prevede in nessun modo un'attività surrogatoria nel caso che il consiglio regionale non provveda.

Nella legge comunale e provinciale è detto che, ove i consigli omettano di pronunciarsi nella prima seduta, provvede la giunta amministrativa in sede di tutela. Una disposizione analoga manca nella legge regionale, nè potrebbe esservi inserita fino a che non si prescrive un termine al consiglio regionale, scaduto il quale possa surrogarlo chi di dovere.

Altre osservazioni — e arrivo brevemente alla fine — si potrebbero fare prendendo in esame, il che però non mi sarebbe ora consentito, le norme dell'articolo 18. Voglio tuttavia ricordare brevemente l'ultimo comma, il quale prevede per le incompatibilità la istanza di qualsiasi elettore della regione o del Commissario del Governo. A che cosa sia dovuta questa diversità di trattamento non si riesce a capire; forse l'opportunità di quest'iniziativa da affidarsi all'elettore e al Commissario del Governo è venuta in mente all'estensore della legge quando stendeva l'articolo 18, cioè quando l'articolo 17 probabilmente era stato già scritto in bella copia, e l'estensore, prendendo l'esempio da quanto fa e ha fatto il Senato in occasione di approvazioni di numerosi disegni di legge, ha ritenuto di non toccare il testo già congedato. Probabilmente qui, per le note ragioni, non si disapproverà l'estensore della legge, ma noi anche a questo proposito non possiamo non esprimere e riconfermare la nostra disapprovazione.

Per tutte le osservazioni che ho brevemente esposto, mi sembra che quest'articolo 17 sia lacunoso e che indubbiamente sarebbe stato bene ritoccarlo ed emendarlo. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Anche se il collega Spezzano ci ha già ammoniti a non indugiare troppo su quest'articolo, mi sembra doveroso rispondere almeno a due questioni che sono state poste dalla discussione. La prima questione è data dalla domanda: con quali criteri il consiglio regionale affronterà i problemi della convalida, se la legge dice che deve essere fatta secondo le norme del regolamento? Seconda questione: come può esser fatto il regolamento interno se non si è provveduto a dettare le norme di convalida per quei consigli che dovranno poi stabilire appunto il regolamento interno?

Il problema, così posto, sembra richiamarci un po' l'immagine del serpente che si morde la coda; ma esso può essere superato leggendo appunto, come ho detto anche durante le interruzioni, l'articolo 25 di questo disegno di legge, che detta le disposizioni transitorie per le operazioni da fare nel primo insediamento dei consigli regionali, con un rinvio al testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 e successive modificazioni, sul particolare riferimento alla prima riunione dei consigli provinciali.

Per quale motivo non si sono dettate delle norme particolari in rapporto, per esempio, alle regioni a statuto speciale?

Il collega Basile ha citato infatti la legge per il Friuli-Venezia Giulia.

Mi pare che ciò sia dovuto, prima di tutto, al collegamento che si è fatto dei consigli regionali delle regioni a statuto normale con quello che è l'ordinamento comunale e provinciale italiano, in genere. In secondo luogo, perchè si è voluta lasciare una certa libertà e autonomia ai consigli stessi nel definire le modalità proprie per il loro funzionamento attraverso la stesura dei rispettivi regolamenti, ma ciò ha evidentemente posto la questione del come contenersi la prima volta.

Il collega Bosso ha chiesto notizie sulla giunta regionale. Questo problema è affrontato dalla legge del 1953 e precisamente dagli articoli dal 26 al 35.

Per quanto riguarda il termine entro il quale deve avvenire la convalida, credo non sia conveniente fissarlo, in quanto per essere efficace dovrebbe essere accompagnato da tutto il complesso delle sanzioni che nella legge comunale e provinciale si risolvono anche nel potere sostitutivo dell'Esecutivo.

È comunque opportuno affidarsi al senso di responsabilità dei componenti del consiglio stesso. (*Interruzione del senatore Bosso*). La norma che vieta di effettuare la convalida prima di 15 giorni tende, mi pare, ad evitare decisioni affrettate e non perfettamente corrette.

Per le ragioni che ho detto, ritengo che anche quest'articolo debba essere approvato dal Senato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha niente da aggiungere alle dichiarazioni del relatore e pertanto invita il Senato a respingere gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Da parte della senatrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi dell'articolo 17, numero 17. 22 e n. 17. 23. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Sositituire l'articolo con il seguente:

« Presso la Corte d'appello del capoluogo della regione è costituito l'ufficio per la convalida degli eletti, composto dal Presidente della Corte d'appello e da due magistrati da lui nominati.

L'ufficio per la convalida degli eletti, entro 5 giorni dalla proclamazione esamina separatamente la condizione di tutti gli eletti e quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Un cancelliere della Corte d'appello esercita le funzioni di segretario dell'ufficio per la convalida degli eletti.

Delle decisioni dell'ufficio è data notizia mediante pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della regione e mediante notificazione entro tre giorni a coloro la cui elezione è stata annullata.

L'ufficio per la convalida degli eletti non può annullare alcuna elezione per vizi delle operazioni elettorali ».

17. 22

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La convalida dell'elezione dei consiglieri regionali spetta al Tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo della regione e va effettuata non prima di quindici giorni dalla proclamazione e non dopo un mese.

Qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, il Tribunale, in sede di convalida, annulla l'elezione sostituendo l'eletto con chi ne ha diritto.

I decreti del Tribunale riguardanti la convalida vengono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione ».

17. 23

P R E S I D E N T E . Con questi due emendamenti si vorrebbe affermare un prin-

cipio diverso da quello tradizionale, si vorrebbe cioè stabilire che la convalida degli eletti non spetta all'Assemblea, ma ad un organo giurisdizionale. Pertanto l'eventuale reiezione dell'emendamento n. 17.22 precluderebbe l'emendamento n. 17.23 a meno che qualcuno non chieda espressamente di far salva la questione della attribuzione della competenza al Tribunale anzichè alla Corte d'appello.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento n. 17.22.

V E R O N E S I . Chiediamo la votazione per appello nominale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

A U D I S I O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Procederemo allora alla votazione a scrutinio segreto, poichè la richiesta relativa prevale sulla richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17.22 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Maier, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla,

Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 22:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	15
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè effettuata, dichiaro precluso l'emendamento n. 17. 23.

Segue l'emendamento n. 17. 24, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a premettere al primo comma il seguente: « I consiglieri regionali esercitano le loro funzioni per il solo fatto dell'elezione e dal momento della proclamazione ».

Questo emendamento va accantonato per essere esaminato dopo la votazione dell'emendamento n. 17. 27, in quanto concerne materia regolamentare.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 25, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale non prima di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti esamina, in pubblica seduta, la condizione degli eletti a norma dei precedenti articoli 5, 6 e 7 e dichiara la ineleggibilità, l'incompatibilità o la decadenza di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo altresì alla sostituzione a norma del precedente articolo 16 ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

T R E B B I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 25 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lucchi,

Macaggi, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spezzano, Stefanelli,

Tedeschi, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Trebbi,

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 25:

Senatori votanti	127
Maggioranza	65
Favorevoli	11
Contrari	116

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibile perchè superfluo l'emendamento numero 17. 84, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « riservata » le altre: « la competenza per ». L'emendamento n. 17. 85, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la parola: « componenti », le parole: « anche ai fini di quanto concerne le questioni di eleggibilità e compatibilità », è inammissibile perchè erroneo in quanto le questioni di compatibilità si esaminano non in sede di convalida ma

dopo di questa, e comunque la materia è trattata dal successivo articolo 18.

Segue l'emendamento n. 17. 29, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al primo comma, in fine, le seguenti parole: « Esso pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali ». Questo emendamento deve essere accantonato perchè concerne l'ultimo comma.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 26, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « dei propri componenti », le parole: « da effettuarsi nella prima riunione successiva alle elezioni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

D I P R I S C O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 26 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gullo, Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lucchi,

Macaggi, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Morandi, Morino,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Polano, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto,

Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 26:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Favorevoli	4
Contrari	121

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dei seguenti due emendamenti, di identico contenuto: l'emendamento n. 17. 1 presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sopprimere al primo comma le parole: « secondo le norme del suo regolamento interno »; l'emendamento n. 17. 27, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere al primo comma le parole: « secondo le norme del suo regolamento interno ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sugli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27, di identico contenuto, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonafini, Bosso, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Polano, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	11
Contrari	116

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Con il rigetto degli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27 il Senato ha voluto affermare il principio che l'esercizio in concreto del potere di convalida da parte del consiglio regionale è disciplinato dalle norme del suo regolamento interno, emanato in virtù dell'autonomia normativa riconosciuta a tale organo. Pertanto, nei confronti dei numerosi emendamenti presentati su quest'argomento, mi atterrò al criterio di ritenere ammissibili soltanto quelli che non riguardino fatti meramente procedurali e di organizzazione interna — materia, questa, riservata al regolamento — ma che svolgano una funzione di garanzia di situazioni soggettive. Gli altri li riterrò preclusi, in quanto in contrasto con la riconosciuta autonomia regolamentare del consiglio regionale.

Dichiaro pertanto preclusi i seguenti emendamenti:

Al primo comma, premettere il seguente:

« I consiglieri regionali esercitano le loro funzioni per il solo fatto dell'elezione e dal momento della proclamazione ».

17 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, le parole: « del suo regolamento interno » *sono sostituite con le parole*: « contenute nello statuto ».

17. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Alla convalida il Consiglio regionale procede separatamente per ogni eletto e delibera a maggioranza assoluta ».

17. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Il Consiglio regionale nell'adunanza di convalida degli eletti delibera a maggioranza assoluta dei presenti ».

17. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Il presidente del consiglio regionale comunica immediatamente l'avvenuta convalida ai Consiglieri eletti ».

17. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « L'ordine del giorno del Consiglio regionale con cui viene fissata l'adunanza per la convalida degli eletti deve essere almeno 5 giorni prima dell'adunanza stessa comunicato al Commissario del Governo ».

17. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nella prima riunione dopo l'elezione, che deve avvenire entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio regionale è presieduto dal consigliere più anziano di età il quale procede nella stessa seduta alla nomina della commissione per il regolamento e di quella per la convalida degli eletti ».

17. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il Consiglio regionale nella sua prima riunione elegge la giunta, per la verifica delle elezioni, composta di 7 membri regionali per i consigli regionali con meno di 50 consiglieri e di 11 membri per i consigli regionali con più di 50 consiglieri ».

17. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In tema di convalida i casi precedentemente risolti in seno ad uno stesso consiglio regionale formano precedente per casi simili susseguenti ».

17. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In sede di convalida il vizio di forma, anche accidentale, non prevale sulla sostanza dell'elezione ».

17. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento n. 17. 35, proposto dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente: « Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale e il Consiglio regionale pronuncia giudizio definitivo », è accantonato per essere esaminato in sede di quinto comma.

Segue l'emendamento n. 17. 12, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere il secondo comma. Gli stessi proponenti hanno poi presentato alcuni emendamenti sostitutivi del comma stesso.

In sostanza, con il primo emendamento i presentatori chiedono la soppressione, con gli altri chiedono invece la sostituzione del secondo comma. I presentatori ritengono che sia opportuno?

V E R O N E S I . Se la maggioranza non accoglie la prima tesi, può darsi che accolga la seconda.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 17. 12.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 12 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonafini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lucchi,

Macaggi, Marchisio, Martinez, Masciale, Massobrio, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Romano, Rosati,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 12:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	12
Contrari	116

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono preclusi dalla votazione sugli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27 i seguenti emendamenti: l'emendamento n. 17. 87, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori inteso a sostituire il secondo comma con il seguente: « Il consiglio regionale non può svolgere le sue funzioni fino a quando non abbia proceduto alla convalida degli eletti »; e l'emendamento n 17. 38, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, inteso a sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Consiglio regionale tiene l'adunanza per la convalida il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti ».

Vi sono ora i quattro emendamenti, numeri 17. 88, 17. 89, 17. 90 e 17. 46 presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

Poichè tutti e quattro gli emendamenti hanno in comune la determinazione di un termine massimo entro il quale deve avvenire la convalida dei consiglieri regionali, metterò ai voti l'emendamento n. 17. 88: « Le elezioni dei consiglieri regionali debbono essere convalidate entro qiundici giorni dalla proclamazione », fino alla parola: « entro ».

D' E R R I C O . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

S A L A T I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 17. 88, fino alla parola: « entro », sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Ber-

nardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonafini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Marchisio, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Peserico, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 17. 88:

Senatori votanti	129
Maggioranza	65
Favorevoli	11
Contrari	118

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè effettuata sono preclusi la seconda parte dell'emendamento n. 17. 88 e i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 17. 89, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il nuovo Consiglio regionale si riunisce per la convalida degli eletti entro i venti giorni dalla proclamazione, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, salvo che per la prima elezione nella quale la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano fra gli eletti »;

l'emendamento n. 17. 90, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'elezione deve essere convalidata non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla data della proclamazione »;

l'emendamento n. 17. 46, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al secondo

comma, in fine, le parole: « non oltre trenta giorni da tale data ».

Sono preclusi a seguito della votazione sugli emendamenti nn. 17.1 e 17.27 l'emendamento n. 17.39, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « L'adunanza per la convalida deve essere tenuta non prima di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e dopo la seduta con la quale il Consiglio regionale procede alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con l'elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di due segretari »; e l'emendamento n. 17.91, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Se l'elezione non è convalidata nella prima seduta del Consiglio regionale, la convalida è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, con le stesse modalità stabilite per la prima ».

Segue l'emendamento n. 17.40, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « nessuna elezione può essere convalidata », con le parole: « la convalida degli eletti non può avvenire ».

L'emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Sono inammissibili perchè superflui lo emendamento n. 17.92, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « nessuna elezione », le altre: « di consigliere regionale », e l'emendamento n. 17.41, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « convalidata », le seguenti parole: « dal consiglio regionale ».

Sono inammissibili perchè tautologici lo emendamento n. 17.13, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « prima che », con le parole: « se prima non », e l'emendamento n. 17.14, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « che siano trascorsi », con la parola: « di ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17.42, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « quindici », con la parola: « trenta ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17.42 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisa-

rio, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonafini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Maier, Marchisio, Martinez, Masciale, Monaldi, Mongelli Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Romano, Rosati,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Zronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, abiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 42:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Favorevoli	4
Contrari	121

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 17. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « quindici giorni », con le altre: « venti giorni ».

N E N C I O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . È inammissibile perchè manifestamente erroneo in quanto lascia senza termine le convalide susseguenti alle proclamazioni per surrogazioni nel corso del quinquennio, l'emendamento n. 17. 44, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire al secondo comma le parole: « dalla proclamazione », con le parole: « dal giorno delle elezioni ». È inammissibile perchè tautologico l'emendamento n. 17. 43, degli stessi proponenti, tendente ad aggiungere, al se-

condo comma, dopo la parola: « dalla » le parole: « data della ».

Sono inammissibili perchè superflui i seguenti emendamenti, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori: l'emendamento n. 17.45, tendente ad aggiungere al secondo comma in fine le parole: « degli eletti »; l'emendamento n. 17.93, tendente ad aggiungere, al secondo comma, in fine le parole: « del nuovo consiglio regionale ».

Segue l'emendamento n 17 113, presentato dal senatore Cataldo e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente: « Ai fini della convalida ciascun eletto deve presentare al Consiglio regionale una dichiarazione sotto sua responsabilità nella quale affermi di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge ».

Questo emendamento è precluso a seguito del risultato della votazione degli emendamenti n. 17.1 e n. 17.27.

Segue l'emendamento n. 17.94, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire dopo il secondo comma il seguente· « Prima della convalida degli eletti si procede al controllo che tutti abbiano fornito la prova di alfabetismo di cui all'articolo 4 ».

Questo emendamento è superfluo perchè la norma è già contenuta nell'articolo 75 del testo unico del 1960.

Sono preclusi a seguito del risultato dalla votazione degli emendamenti n. 17.1 e n. 17.27 i seguenti emendamenti: l'emendamento n. 17.47 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « Ove la convalida non sia stata effettuata dopo quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti vi provvede la Commissione regionale di controllo di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali »; l'emendamento numero 17.48, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo il secondo comma il seseguente: « Il Presidente del Consiglio regionale, deve dare immediata notizia al Consigliere eletto dell'avvenuta convalida mediante notifica da eseguirsi entro 5 giorni a mezzo di Ufficiale giudiziario ».

Segue l'emendamento n. 17.49, presentato dalla senatrice Alcide Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « Il presidente del consiglio regionale dà immediatamente notizia della convalida alla segreteria del Consiglio regionale ».

Questo emendamento è inammissibile perchè arbitrario e privo di ogni fondamento logico.

Sospendo ora la seduta, che sarà ripresa alle ore 14,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 14,30*).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 17.50, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « La convalida deve essere comunicata alle singole prefetture della regione le quali provvedono a portarla a conoscenza del pubblico ».

P A C E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stata richiesta la verifica del numero legale, invito il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

B O N A F I N I , *Segretario, fa l'appello nominale.*

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Pace, Passoni, Pecoraro, Perrino, Peseri cc, Pezzini, Picardi, Picardo, Poèt,

Roasio, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

P R E S I D E N T E . Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 17. 50, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« La convalida deve essere comunicata alle singole prefetture della regione le quali provvedono a portarla a conoscenza del pubblico ».

C A T A L D O . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Senatore Cataldo, le faccio osservare che la verifica è stata testè effettuata. Metto quindi ai voti l'emendamento n. 17. 50. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 17. 51, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« L'adunanza del Consiglio regionale in cui si procede alla convalida degli eletti non è pubblica ».

Tale emendamento è precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 54, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Ancorchè le elezioni di un consigliere regionale siano state precedentemente convalidate, la convalida può essere revocata qualora, posteriormente, si vengano a conoscere documenti tali che, appresi precedentemente, avrebbero escluso la convalida ».

Propongo di votare questo emendamento per parti separate, cioè che si votino anzitutto le parole: « Ancorchè le elezioni di un consigliere regionale siano state precedentemente convalidate, la convalida può essere revocata »

C A T A L D O . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

D I P R I S C O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 17 54, fino alle parole: « può essere revocata » sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Peserico, Pezzini, Picardi, Picardo, Poët,

Roasio, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento numero 17. 54:

Senatori votanti	126
Maggioranza	64
Favorevoli	16
Contrari	110

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . In seguito alla reiezione della prima parte dell'emendamento numero 17. 54, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento medesimo e i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Sono revocabili le decisioni in materia di convalida qualora esse siano l'effetto di un errore di fatto risultante da atti o da documenti ».

17. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Le decisioni in materia di convalida sono revocabili ove la deliberazione risulti essere l'effetto di dolo di uno o più membri del Consiglio ».

17. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento numero 17. 55, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere il terzo comma.

F R A N Z A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O N T E . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento numero 17. 55 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Peserico, Pezzini, Picardi, Poet,

Roasio, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi.

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 55:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Favorevoli	14
Contrari	111

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 17. 15, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella sua prima seduta, che deve avvenire tra il 15° ed il 20° giorno dopo le elezioni, il Consiglio regionale, secondo le norme del suo regolamento interno, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare, d'ufficio o su reclamo, la condizione degli eletti, e dichiarare la ineleggibilità, qualora sussista alcuna delle cause previste dalla legge, annullando la elezione e provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. Per le prime elezioni dei consigli regionali, sarà formata, in ciascun consiglio regionale, la Commissione delle elezioni, la quale appena riunita stabilirà le norme con le quali dovrà procedere ».

Tale emendamento deve essere votato soprattutto per quanto riguarda la sua seconda parte, perchè disciplina l'ipotesi della prima riunione dei Consigli che non possono avere ancora il regolamento interno. Comunque pregherei i senatori proponenti di consentire che esso sia posto in votazione per alzata e seduta.

P I C A R D O . Siamo d'accordo di votare l'emendamento per alzata e seduta.

P R E S I D E N T E . Allora metto in votazione l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue poi l'emendamento n. 17. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « In sede di convalida, il Consiglio regionale », con le altre: « Trascorso il termine di cui al comma precedente, e comunque entro i successivi dieci giorni, il Consiglio regionale ». Tale emendamento è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 17. 88.

Segue l'emendamento n. 17. 56, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « In sede di convalida ». Questo emendamento è inammissibile perchè senza senso.

Segue l'emendamento n. 17. 16, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « In sede » con le seguenti: « Quando procede alla ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 57, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo la parola: « esaminare », la parola: « anche ».

A me sembra che in sostanza l'emendamento abbia un valore prevalentemente formale e non modifichi la portata della norma: è evidente che possano essere presentati al consiglio dei reclami, ma il reclamo non costituisce condizione di procedibilità nè fa assumere a chi lo ha proposto la veste di parte in quanto non si è in sede di contenzioso elettorale (materia che trova una sua disciplina nell'articolo 19) Quindi anche in questo caso il consiglio procede d'ufficio. Comunque fatta questa avvertenza sul valore dell'emendamento, chiedo ai proponenti se intendono insistere.

R O V E R E Insistiamo e chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O N T E . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 57 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Peserico, Pezzini, Picardi, Poët,

Roasio, Romano, Rosati, Rovere,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacoo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 57:

Senatori votanti	126
Maggioranza	64
Favorevoli	13
Contrari	113

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono gli emendamento n. 17. 4 presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sopprimere al terzo comma le parole: « d'ufficio », e n. 17. 58, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere al terzo comma dopo le parole: « d'ufficio », le altre: « o su reclamo ». Dopo quanto si è detto a proposito dell'emendamento n 17. 57 e a seguito della votazione sull'emendamento stesso ritengo i due emendamenti inammissibili essendosi il Senato già pronunciato sul punto.

Segue l'emendamento n. 17. 95, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere al terzo comma dopo le parole: « d'ufficio », le altre: « o, se non vi provveda, su richiesta del Commissario del Governo ». L'emendamento è arbitrario: vorrei pregare i proponenti di ritirarlo, perchè la richiesta del Commissario non ha significato in quanto già c'è l'obbligo di provvedere.

B E R G A M A S C O . Insistiamo e chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Allora dichiaro l'emendamento inammissibile per i motivi or ora esposti. (*Approvazioni*).

È precluso dalla votazione sugli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27 il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « d'ufficio », *aggiungere le parole*: « in pubblica adunanza ».

17. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè tautologico il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « degli eletti » *con le parole*: « di ciascun eletto ».

17. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè del tutto superfluo il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: « quando », *con le parole*: « qualora accerti che al momento della presentazione delle candidature esisteva ed ancora ».

17. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè tautologico il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: « quando », *con la parola*: « qualora ».

17. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè privo di fondamento logico ed in contrasto con tutto il sistema del disegno di legge ed in particolare con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5 del disegno di legge stesso, il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: « quando », *inserire le seguenti*: « nel periodo intercorso tra la presentazione della candidatura e la proclamazione dell'elezione ».

17. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè erroneo ed in contrasto col primo comma dell'articolo 7 il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: « quando », *inserire le seguenti*: « manchino dei requisiti di eleggibilità previsti dal precedente articolo 4 ovvero ».

17. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sono inammissibili perchè erronei e senza fondamento logico, perchè del tutto discordanti dal sistema del disegno di legge i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: « di ineleggibilità », *aggiungere le parole*: « di incompatibilità o di decadenza ».

17. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla legge » *con le parole*: « dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge ».

17. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè superfluo il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla legge » *con le parole*: « dall'articolo 5 della presente legge ».

17. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perchè tautologico il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « deve annullare » *con la parola*: « annulla ».

17. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 63, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere alla quarta riga del terzo comma, dopo la parola: « deve », le altre: « sentito l'interessato ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O N T E . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17.63 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Peserico, Pezzini, Picardo, Poët,

Roasio, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 63:

Senatori votanti	126
Maggioranza	64
Favorevoli	15
Contrari	111

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili perchè superflui i seguenti emendamenti: l'emendamento n. 17. 64, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo la parola: « elezione », le seguenti: « di colui per il quale esistano tali cause di ineleggibilità »; l'emendamento n. 17. 5, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto ».

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: « provvedendo alla sostituzione » *con la parola*: « surrogandolo ».

17. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « provvedendo », *con le parole*: « e provvedere ».

17. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole: « con chi ne ha diritto » *sono sostituite dalle seguenti*: « con il primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione ».

17. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 17. 65, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, in fine, le parole: « secondo le disposizioni del precedente articolo 16 ». Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Segue l'emendamento n. 17. 66, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « In seno al Consiglio regionale viene nominata una giunta delle elezioni con il compito di esaminare e riferire al Consiglio sulla posizione dei consiglieri subentranti ad altri che abbiano cessato per qualunque motivo di far parte del Consiglio ».

Tale emendamento è precluso dalla votazione sugli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27.

Segue l'emendamento n. 17. 67, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « La morte di un eletto prima della convalida della sua elezione non esime il Consiglio dal pronunciarsi, comunque, in merito ».

Tale emendamento è inammissibile perchè non sorretto da sufficiente fondamento logico.

Segue l'emendamento n. 17. 6, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire, dopo il terzo comma, il seguente: « I seggi rimasti vacanti vengono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge ».

Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 103, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere il quarto comma.

P E Z Z I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I . Dichiaro di astenermi dalla votazione; ma, perchè non sorgano equivoci circa l'interpretazione della mia astensione, mi consenta, signor Presidente, di ribadire che io sono fermamente contrario a tutti gli emendamenti e mi permetta altresì di elevare la mia più alta deplorazione per questa assurda procedura che, con volontà quasi sadica, ci viene inflitta dai Gruppi liberale e del Movimento sociale.

P R E S I D E N T E . Prendo atto della sua dichiarazione, senatore Pezzini. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento n. 17. 103.

C A T A L D O . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 103 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Peserico, Picardo, Pignatelli, Poët,

Roasio, Romano, Rosati, Rovere,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasari, Spezzano, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi ,Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 103:

Senatori votanti	126
Maggioranza	64
Favorevoli	18
Contrari	107
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento n. 17. 104, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il verbale della deliberazione, firmato dal Presidente e dal segretario del Consiglio regionale viene depositato nel giorno successivo alla deliberazione nella segreteria del Consiglio ufficiale delle Regioni e per la notificazione, entro cinque giorni, agli interessati ».

Tale emendamento è inammissibile perchè privo di senso in quanto il Consiglio ufficiale della Regione non esiste.

Segue l'emendamento n. 17. 68, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « la deliberazione » con le parole « l'originale della deliberazione ». Questo emendamento è precluso dalle votazioni sugli emendamenti nn. 17.1 e 17.27.

Segue l'emendamento n. 17. 69, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « la deliberazione », le parole: « succintamente motivata ». L'emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Passiamo ora ai due emendamenti numeri 17. 105 e 17. 70, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori. Questi emendamenti sono di contenuto analogo in quanto, mentre l'emendamento n. 17. 105 tende a sostituire, al quarto comma, le parole: « nel giorno successivo » con la parola: « immediatamente », l'emendamento numero 17. 70 tende a sostituire le parole: « nel giorno successivo », con le parole: « entro ventiquattro ore ». Prego quindi i proponenti di ritirare l'emendamento n. 17. 70.

D ' E R R I C O . Aderendo all'invito, ritiriamo l'emendamento n. 17. 70.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 17. 105.

BATTAGLIA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

COMPAGNONI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 105 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roasio, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasari, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Fiorena, Focaccia, Fortunati, iGanquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 105:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	14
Contrari	112
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le altre*: « entro il giorno successivo ».

17. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo » *con le parole*: « il giorno seguente ».

17. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È inammissibile perche superfluo l'emendamento n. 17. 20, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola: « giorno », la parola: « immediatamente ».

Segue l'emendamento n. 17. 71, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola: « depositata », le parole: « a cura del Presidente ». Tale emendamento è precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 8, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sopprimere al quarto comma le parole: « per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 8 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, De Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Peserico, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roasio, Romano, Rosati, Rovere,

Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasari, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 8:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Favorevoli	14
Contrari	110
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi agli emendamenti nn 17. 72 e 17. 106 pre-

sentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori. Questi emendamenti sono analoghi in quanto il primo tende a sopprimere, al quarto comma, la parola: « immediata », e il secondo tende a sostituire, al quarto comma, le parole: « immediata pubblicazione », con le parole: « pubblicazione entro tre giorni ». Pregherei i senatori proponenti di ritirare almeno uno dei due emendamenti.

B A T T A G L I A . Non insistiamo sullo emendamento n. 17. 72 ma insistiamo per la votazione dell'emendamento n. 17. 106.

D ' E R R I C O . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

P E Z Z I N I . Mi astengo.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 6 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Franza,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Peserico, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roasio, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Spasari,

Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortu-

nati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 106:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Favorevoli	16
Contrari	108
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 73, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « immediata pubblicazione », le parole: « per estratto ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 73 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Giancane, Giardina, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,
Nencioni, Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Peserico, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poët,
Roasio, Romano, Rosati, Rovere,
Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secchia, Secci, Spasari, Spezzano, Stirati,
Tedeschi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Valmarana, Valsecchi Athos, Vaisecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17.73:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	12
Contrari	115
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dei seguenti due emendamenti, di identico contenuto: l'emendamento n. 17.9, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « entro cinque giorni » con le altre: « entro tre giorni » e l'emendamento n. 17.21, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al quarto comma, la parola: « cinque » con la parola: « tre ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è sta-

to richiesto che la votazione sugli emendamenti nn. 17.9 e 17.21, di identico contenuto, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Forma, Franza,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Peserico, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roasio, Romano, Rosati, Rovere,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Stirati,

Tedeschi, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione sugli emendamenti nn. 17.9 e 17.21:

Senatori votanti	131
Maggioranza	66
Favorevoli	12
Contrari	118
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17.74, pre-

sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « cinque giorni », le parole: « tramite ufficiale giudiziario ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sullo emendamento n. 17.74 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Forma, Franza,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardo, Pirastu, Poët,

Roasio, Romano, Rosati, Rovere,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Spasari, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Or-

landi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17.74:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	13
Contrari	114
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibili perchè tautologici in relazione all'esito della votazione sull'emendamento n. 17.57 i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 17.10, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « a coloro la cui elezione sia stata annullata », con le altre: « agli interessati »; e l'emendamento n. 17.75, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, di contenuto identico al precedente. Infatti, procedendosi d'ufficio, non esistono « parti » e gli interessati giuridicamente non possono essere altri che coloro la cui elezione è stata annullata.

Segue l'emendamento n. 17.107, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al quarto comma le parole: « a coloro » con le altre: « ai consiglieri regionali ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 17.76, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma le seguenti parole: « e che sono stati assenti dall'adunanza in cui la deliberazione è stata presa ». Tale emendamento è precluso dall'esito della votazione sull'emendamento n. 17.63 che attribuiva un identico valore alla presenza degli interessati.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17.77, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma le parole: « ed al Commissario del Governo ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17.77 sia fatta scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Celasco, Compagnoni, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Forma,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Giancane, Giorgi, Granata, Guanti, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Pernino, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rotta, Rovere,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasari, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17.77:

Senatori votanti	129
Maggioranza	65
Favorevoli	15
Contrari	113
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro precluso dalla votazione sugli emendamenti nn. 17.1 e 17.27 il seguente emendamento n. 17.78, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori:

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Agli stessi deve essere altresì dato avviso con il medesimo atto, che presso la segreteria del Consiglio trovasi depositato, affinchè ne possano prendere visio-

ne, il verbale della seduta in cui la loro elezione è stata annullata ».

Passiamo ora agli emendamenti n. 17. 11, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e n. 17. 79, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, entrambi tendenti a sopprimere il quinto comma.

N E N C I O N I . Domando di parlare per illustrare l'emendamento n. 17. 11.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento n. 17. 11 richiede la soppressione del quinto comma dell'articolo 17. Il quinto comma suona così: « Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali ». Il significato del quinto comma richiama il contenuto dell'articolo 17 nel suo complesso, cioè la convalida degli eletti.

Questo comma, cioè, comporta, per l'obiettivo della soppressione, una valutazione del contenuto dell'articolo 17 nel suo complesso, che riflette, come ho detto, la convalida degli eletti.

Io ritengo che questo articolo, come altri, di questo disegno di legge, abbia un contenuto perplesso e contraddittorio, un contenuto che potrà portare — se approvato nella sua attuale stesura — a delle controversie di interpretazione che si risolvono, poi, in incertezza sulla posizione giuridica degli eletti. Sul significato giuridico della convalida degli eletti, onorevoli colleghi, è inutile che mi soffermi: ogni corpo elettivo ha, in sede amministrativa e giurisdizionale (salvo per quanto concerne l'ultimo provvedimento per i consigli comunali e provinciali in materia che ha deferito — come era logico e costituzionale — all'autorità giudiziaria ordinaria la valutazione della posizione degli eletti per quanto concerne non la convalida, ma la valutazione della posizione), determinati poteri.

Non si comprende, onorevoli colleghi, come nell'attribuire la competenza ai Consigli regionali per la convalida degli eletti, la norma contenga l'ultimo comma che, invece di attribuire delle determinate competenze al consiglio regionale, indica ciò che il consiglio stesso può fare, e lo indica in modo perplesso, cosicchè l'ultimo comma rende incerta l'interpretazione degli adempimenti e delle competenze che sono indicati dai commi precedenti.

Che cosa significa: « Il consiglio regionale non può annulare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali »? Se noi dovessimo elencare le competenze del Consiglio regionale, noi elencheremmo gli adempimenti e le competenze speciali secondo le funzioni e secondo il quadro generale dell'istituto della convalida e tutto quanto attiene alla verifica, in sede amministrativa e in sede strettamente giuridica, della posizione dei membri che compongono il consiglio.

Ma se noi pensiamo che sia lecito, possibile, opportuno, chiarificatore elencare quello che il consiglio regionale o altro corpo elettivo non può fare, allora potremo stendere un elenco che raggiungerebbe, addirittura, 200 adempimenti. Quale necessità c'è che si codifichi che « il consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali »? Si potrebbe comprendere qualora una norma attribuisse al consiglio regionale un adempimento...

P E R N A . C'è l'articolo 19 che regola la materia.

N E N C I O N I . Senatore Perna, io ho presentato un emendamento per sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 17 perchè ritengo che esso sia non solo superfluo. Al riguardo voglio soffermarmi un momento perchè, se tale comma fosse soltanto superfluo, potremmo dire: tante cose superflue ci sono nella stesura di questo disegno di legge, che, una più o una meno non muta minimamente la sua inefficacia. Ma quando una norma, che avete detto anche voi superflua, rende di difficile comprensione lo spirito e il contenuto — questa è la mia opinione — letterale e logico degli adempimenti, io vi prego di considerare la cosa sotto questo profilo e di valutare se non sia accoglibile l'emendamento che noi presentiamo. Vi spiego subito il perchè: prima di tutto non è comprensibile

che cosa significhi dal punto di vista giuridico l'annullamento della elezione per vizi delle operazioni elettorali. Senatore Perna, a lei che è competente specifico in questa materia voglio domandare che cosa significhi questa attribuzione negativa. Ha un significato positivo? Ha un significato qualunque? Che cosa significa l'annullamento delle elezioni per vizi delle operazioni elettorali? Cioè, in ipotesi, se si fa una attribuzione di competenza negativa, bisogna anche che questa presupponga e postuli la competenza, altrimenti dovremmo ammettere la possibilità che un corpo elettivo possa avere competenza in sede amministrativa non solo di valutare o di convalidare, in termini tecnici, la posizione dei componenti del corpo stesso, ma anche la potestà come l'autorità giudiziaria o come quello che risulta dai procedimenti che sono indicati nelle varie leggi elettorali e nell'istituto del controllo di carattere giudiziario, amministrativo e anche costituzionale. Ma la Camera, il Senato, il consiglio comunale, il consiglio provinciale, il consiglio regionale non possono avere questa competenza. La competenza si deve limitare, e si è sempre, secondo gli istituti che noi conosciamo, dovuta limitare alla valutazione che si chiama convalida della posizione giuridica dei propri membri, cioè alla verifica dei titoli dei propri membri a ricoprire questa posizione.

D'altra parte i consigli comunali come i consigli provinciali avevano questo potere, cioè prima il giudizio di canvalida in sede amministrativa, immediato, successivamente, in prima istanza, il giudizio di valutazione prettamente giuridica in sede giurisdizionale della posizione dei componenti. Questo però era contrario alle norme costituzionali e per venti anni questa situazione ha resistito alla norma precettiva della Costituzione, che demandava qualsiasi giudizio in sede prettamente giurisdizionale, e non amministrativa, all'autorità giudiziaria ordinaria; finchè venne la legge del dicembre del 1963 che istituì quel procedimento speciale togliendo ai consigli comunali e provinciali questa specifica funzione che era prevista dalle leggi, dalla legge comunale provinciale e dal testo unico del 1960. Pertanto non ha alcun significato. Ma, onorevoli colleghi, se questa linea non avesse un riflesso negativo anche sulle altre competenze relative alla convalida degli eletti, se non avesse questa influenza sulla interpretazione, io potrei dire di lasciarla anche se è una superfetazione della fantasia del redattore di questo schema, diventato poi disegno di legge; disegno di legge che oggi la maggioranza, bontà sua, vuole che diventi legge dello Stato così come è stato presentato. Ma l'articolo 17 ha una sua armonia e questo ultimo comma gliela toglie

Guardate che io faccio uno sforzo a concedere che l'articolo 17 ha una sua armonia, perchè ho premesso che tale articolo, come tutti gli altri che noi abbiamo avuto l'onore di criticare, ha le stesse disarmonie e contraddittorietà interne delle altre norme.

Il primo comma recita: « Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno ». Ora, in questo non c'è un semplice errore di tecnica legislativa (sarebbe poco), ma un errore di tecnica legislativa che si risolve nella impossibilità di una chiara, precisa e univoca interpretazione della norma stessa.

Infatti, onorevoli colleghi, non si è mai visto nella retta formulazione delle norme il richiamo a norme di legge, costituzionali e regolamentari, che non esistono ancora nella realtà. Com'è possibile che una norma che approviamo oggi faccia un richiamo ricettivo ad un regolamento che non esiste, e ciò per l'impossibilità che esistano prima i consigli regionali, giacchè i regolamenti sono di competenza del consiglio regionale? Ma prima di fare un richiamo ricettizio ad un regolamento occorre che esso esista: questo per tecnica legislativa.

Solo allora il richiamo è pertinente. Perchè? Faccio l'ipotesi che il consiglio, per una ragione qualunque (è un'ipotesi, ma mille se ne potrebbero affacciare), non vari il proprio regolamento. Allora vi è una norma che non è possibile applicare.

Comunque, per quanto concerne la tecnica legislativa, mi sembra che il richiamo a norme inesistenti nella realtà giuridica sia per lo meno disinvolto.

Ma se fosse solo questo, certo sarebbe un errore di poco conto. La disarmonia e l'impossibilità di potere vedere con esattezza quello che significa questa articolazione della norma contenuta nell'articolo 17 comincia col secondo comma: « Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione ». Non vi è tra voi chi non veda come siamo di fronte ad una norma che, direi, porta alla paralisi dell'istituto della convalida perchè pone un termine prima del quale non è possibile provvedere alla convalida e non un altro termine.

Noi siamo di fronte, pertanto, ad una disciplina che pone i consigli regionali nella condizione di assoluta legalità di non procedere alla convalida dei propri membri. Mi pare che questa sia un'osservazione di una chiarezza assoluta.

Mentre è comprensibile che sia posto il termine prima del quale non si può procedere alla convalida amministrativa, non è comprensibile come non si ponga il termine entro cui la convalida deve essere effettuata, perchè questo lascia adito a delle illegalità. La maggioranza dei consigli regionali potrebbe impedire, con la sua inerzia protratta nel tempo, che si addivenga alla convalida, o alla decadenza e alla successiva sostituzione di membri che si trovino, per esempio, in condizioni di ineleggibilità, in condizioni di incompatibilità, e nella condizioni di incandidabilità. Questo è il punto; dopo aver turbato l'equilibrio, la *par condicio* dei cittadini di fronte alla elezione del consiglio regionale, noi diamo, attraverso questa norma, un'arma alla maggioranza eventuale del consiglio stesso per perpetuare una situazione di illegalità. Mi pare che questo non risponda a nessun criterio di esatta concezione della disciplina della vita, del funzionamento, in uno stato di diritto, dei consigli elettivi e in special modo, in questo caso, dei consigli regionali.

Il terzo comma recita: « in sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto ». Onorevoli colleghi, questo comma contiene un altro strumento di illegittimità perchè questa sostituzione degli eletti è prevista senza alcuna garanzia di nessun genere per gli eletti stessi. Non c'è contraddittorio, non c'è contestazione, non c'è difesa. Io non voglio passare . . .

B A R T O L O M E I , *relatore*. C'è la possibilità del ricorso.

N E N C I O N I . Io non voglio passare a trattare — e ho finito — del sistema usato per quanto concerne la decadenza per incompatibilità, e ne parleremo a proposito dell'articolo 19. In quel caso c'è tutto un sistema, viene accolto il contraddittorio, con la tutela dei diritti dell'elettore di fronte a ragioni di incompatibilità, mentre per quanto concerne la convalida dell'eletto, cioè con maggiori ragioni che potrebbero esserci nei casi di incandidabilità e di ineleggibilità, si dice che il consiglio regionale deve provvedere alla sostituzione, e non è prevista alcuna difesa in questa sede.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Permette un'interruzione? La possibilità di ricorso anche contro le decisioni del consiglio regionale c'è. Senza contraddittorio, però si può ricorrere.

N E N C I O N I . Io vorrei far presente all'onorevole relatore qualche decina di casi (non lo faccio per non perdere tempo) qualcuno anche recente che riflette, per esempio, il consiglio provinciale di Milano. Intanto non convalida; non vi starò a citare i vari casi; sì, ci sono i ricorsi, ma la posizione sarà decisa fra anni: nel frattempo però l'eletto perde la sua posizione e viene sostituito. Successivamente potrà anche avere ragione, ma intanto si è turbato l'equilibrio giuridico. Ed io, quando si parlerà dell'articolo 19, vi farò presente questo caso: si chiede la immediata esecutività del provve-

dimento ed esso viene attuato attraverso la pronuncia di illegittimità della posizione di componente l'Assemblea. Quando questo è avvenuto, potremo, sì, far ricorso, ma la posizione intanto è mutata.

A J R O L D I . Ma tutto questo che cosa c'entra con l'ultimo capoverso?

N E N C I O N I . Io parlavo di armonia dell'articolo 17, dell'attribuzione di competenze specifiche, di disarmonia dell'articolo 17 con l'articolo 19. Ed eccoci all'ultima osservazione: che il consiglio regionale, mentre può tutto questo, non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Dunque, attraverso l'ultimo comma, si pone un limite alla onnipotenza del consiglio regionale, attribuendo una competenza negativa, cioè escludendo una attribuzione di competenza assolutamente inutile, gettando, però, una luce di autoritarismo, di arbitrio in tutti gli altri commi dell'articolo 17

Pertanto io vi domando se non sia il caso, quanto meno, di accogliere questo emendamento, il quale sopprime il quinto comma che convalida possibilità di arbitrio nella incertezza di formulazione dei commi precedenti. E non si tratta di ragioni politiche che m'ispirano questa osservazione: si tratta di ragioni prettamente giuridiche e di ragioni pratiche. Infatti noi vogliamo rendere, almeno esteticamente, queste norme chiare ed intelligibili, anche se, nonostante norme chiare e intelligibili, in realtà si produrranno controversie a non finire. Perchè mai, infatti, noi dobbiamo concorrere volontariamente, dopo aver rilevato errori di carattere normativo, errori di carattere giuridico, a lasciarli in questo strumento elettorale, per creare delle situazioni anomale, per creare e fomentare controversie in uno Stato che si dice democratico e di diritto?

Ecco la ragione, illustre Presidente, del nostro emendamento, che noi sosteniamo con la preghiera che quest'Assemblea mediti su tali difformità nei retti criteri che debbono reggere in modo particolare una norma di diritto pubblico che riflette la tutela del diritto di elettorato passivo che è un diritto tutelato dalla Costituzione e di primissimo piano in uno Stato di diritto e che si dice democratico. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 17. 11, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, e l'emendamento n. 17. 79, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendenti ambedue a sopprimere il quinto comma. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Segue l'emendamento n. 17. 108, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al quinto comma, la parola: « non ». Tale emendamento è precluso dalla pecedente votazione.

Segue l'emendamento n. 17. 80, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al quinto comma, la parola: « può » con le parole: « ha competenza per ». Tale emendamento non è ammissibile in quanto tautologico.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 81, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quinto comma, dopo le parole: « non può », le parole: « ove non sia stato presentato ricorso ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sullo emendamento n. 17. 81 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Cassese, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cremisini,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Forma, Franza,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Maggio, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pinna, Pirastu, Poët,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta, Rovere,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasari, Stirati,

Tedeschi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 81:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	19
Contrari	110
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito del risultato della votazione testè effettuata, restano preclusi i seguenti emendamenti, precedentemente accantonati:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale e il Consiglio regionale pronuncia giudizio definitivo ».

17. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Esso pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali ».

17. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

l'emendamento n. 17. 109, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al quinto comma le parole: « vizi delle » con le altre: « per eventuali vizi che si siano verificati nelle »;

l'emendamento n. 17. 110, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo la parola: « vizi », le altre: « inerenti alle ».

Segue l'emendamento n. 17. 111, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma, le parole: « concernenti la elezione del proprio presidente ». Questo emendamento non è ammissibile perchè assurdo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 17. 82, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: « È riservata altresì al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni di propri membri ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 17. 82 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Cassese, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Franza,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardo, Pirastu, Poët,

Roasio, Rovere,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Sellitti, Spasari, Spezzano,

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, La Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 17. 82:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	14
Contrari	112
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 17.83, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Il consigliere regionale non è ammesso a votare nella deliberazione concernente l'annullamento della sua elezione ».

Senatrice Lea Alcidi Rezza, insiste per la votazione?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Insisto. (*Vivaci commenti dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

G I R A U D O . Basta! Basta! (*Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 17. 83, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 17. 112, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« In sede di convalida il Consiglio regionale esamina d'ufficio anche l'esistenza per ciascun eletto di eventuali cause d'incompatibilità e, nel caso sussistano, le contesta ai sensi del successivo articolo 18 ».

Tale emendamento è accantonato per essere discusso in sede di articolo 18.

Segue l'emendamento n. 17. 0. 1, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 17, il seguente:

Art. 17-*bis*.

« Gli impiegati dello Stato o di altre amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti consiglieri regionali, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato ».

Questo emendamento viene accantonato per essere esaminato in sede di discussione dell'articolo 21.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, a nome del Gruppo liberale, il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per una dichiarazione di voto sull'articolo 17 al nostro esame, dichiarazione di voto che faccio a nome del Gruppo liberale.

Io non voglio ripetere quanto già ho avuto modo di dire nella discussione generale; vorrei riferirmi unicamente alla risposta del senatore Bartolomei, relatore, e alla replica del Governo. La risposta del senatore Bartolomei, telegrafica come al solito, a mio modo di vedere non ha risposto nulla. I quesiti posti sono rimasti ancora allo stato di quesiti; giustificazioni plausibili non ne abbiamo avute, soluzioni a questi problemi non ne abbiamo avute, e non abbiamo avuto nemmeno la soddisfazione di vedere accolti parecchi nostri emendamenti che potevano pure portare un contributo al miglioramento di questa legge che per noi rimane una brutta legge.

Il relatore si è rifatto a due punti toccati dagli oratori intervenuti nella discussione generale; il primo punto è quello che riguarda i criteri con i quali il consiglio regionale affronterà il problema delle convalide, e il secondo punto riguarda il come dovrebbe essere fatto il regolamento interno. Per questi due punti il relatore si è richiamato alla norma transitoria trattata nello articolo 25 del presente disegno di legge, norma alla quale però noi non potevamo riferirci e su cui molte cose ci sarebbero da dire e molte cose evidentemente avremo da dire quando ci arriveremo. Per il momento non abbiamo trattato e non trattiamo quell'articolo, per non sentirci accusare di divagare e di andare fuori del tema. Qui si va avanti a compartimenti stagni e la legge viene sminuzzata a pezzi e bocconi.

Il relatore si è riferito all'articolo 23 della legge Scelba del 1953 per quanto si riferisce alle elezioni della giunta, ed agli articoli dal 26 al 35 della stessa legge per quanto si riferisce al funzionamento della giunta regionale. Noi non possiamo fare altro che ripetere ciò che abbiamo già detto e ridetto,

ossia che questo continuo ricorso ogni due righe ad altre leggi e ad altri dispositivi ci pare ridicolo e ci pare il sistema classico di voler raggiungere faticosamente tortuosamente il facile attraverso la via più complicata e più difficile possibile.

Riguardo alla questione dei termini, quella che viene elencata nel comma secondo dell'articolo, il dispositivo recita testualmente: « Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione »; punto questo sul quale abbiamo già avuto modo di soffermarci nella discussione generale. Qui è stato detto che non esistono misure di legge cui riferirsi, qui bisogna affidarsi al buon senso dei consigli regionali. Io non voglio discutere — Dio me ne guardi — del buon senso dei consigli regionali, come in genere del buon senso di qualsiasi Assemblea, per lo meno presa nei suoi singoli componenti. Ma, dopo quanto abbiamo visto ed udito in quest'Aula a proposito di quell'abominio di non volere correggere neppure l'errore più marchiano, come l'omissione del famoso « non » all'articolo 10, mi si consenta di non poter essere estremamente fiducioso in nessun buon senso.

Il relatore ci ha detto che questo è stato fatto per lasciare libertà ed autonomia ai consigli regionali, i quali avranno quindi su questa questione una responsabilità di natura politica e non di natura giuridica e regolamentare.

È questo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci preoccupa più di tutto in questo articolo, come ci preoccupa enormemente in tutta la legge il fatto che essa sia eminentemente politica. L'estrema politicizzazione di questi consigli e l'estremo ricorso a questi piccoli strumenti della politica spicciola potrebbero portare — e noi lo temiamo profondamente — all'arbitrio, al sopruso, alla sopraffazione di quelli che sono i sacrosanti diritti delle minoranze.

Questa tutela dall'arbitrio noi non la troviamo in questo articolo. Ma, se il relatore è stato conciso (come ho detto prima), se egli è stato addirittura laconico e, a nostro modo di vedere, non convincente, se non ha portato dei lumi, una luce ai punti oscuri — e sono parecchi — di questa legge, noi speravamo che questi lumi potesse fornirceli almeno il Governo. Ed il Governo, infatti, ha fatto luce, ha chiarito la situazione, ha soddisfatto le nostre aspettative con la lapidaria dichirazione: « Il Governo non ha nulla da aggiungere ».

Allora, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di fronte a questa noncuranza delle richieste della minoranza, degli appelli che la minoranza, da parecchi giorni, forse da troppi, rivolge ad una maggioranza che non vuole sentire; di fronte a questa noncuranza dei diritti di una minoranza anche da parte del Governo, il no a nome del Gruppo liberale è ancora più meditato, più convinto, più deciso e, vorrei dire, più doveroso. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, a nome del Gruppo del Movimento sociale, il senatore Picardo. Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sull'articolo 17 è intervenuto inizialmente con molto acume e con molta attenzione il collega Basile, il quale ha impostato il problema ed espresso il nostro pensiero su questo articolo. Successivamente il collega Nencioni ha illustrato gli emendamenti e, col peso della sua preparazione, ha sottoposto a questa Assemblea quelle che sono le nostre preoccupazioni.

È emerso quindi chiaramente che il nostro giudizio è squisitamente negativo perchè, pur avendo fatto un ponte per vedere di trovare tra noi e la maggioranza il punto di contatto con gli emendamenti, anche questi sono stati respinti.

Sull'articolo 17 noi siamo convinti di avere adempiuto il nostro dovere, perchè questo articolo, così come gli altri della legge, ha delle carenze e delle pecche. Infatti, l'articolo 17 mira sostanzialmente a conseguire, fra gli altri obiettivi, la tutela della buona fede degli elettori e la rimozione delle cause

di litigiosità che si addensano in materia di legislazione elettorale; e, caro relatore, specialmente in alcune regioni d'Italia, questa litigiosità elettorale è spiccatissima. Direi anche che l'articolo mira alla tutela di una situazione giuridica soggettiva e di una situazione giuridica obiettiva. Che significa tutela della situazione soggettiva? Significa chiarezza della norma, certezza del diritto. Il cittadino che voglia presentare la propria candidatura deve conoscere in partenza quali sono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Se egli le conoscerà in anticipo, si asterrà dal partecipare all'alea della battaglia elettorale e si sottrarra al dispendio che essa comporta e alle delusioni ed illusioni che ne derivano. La tutela della situazione giuridica oggettiva investe e riguarda la funzionalità delle Assemblee regionali. Nel momento in cui si verifica una delle fattispecie di decadenza, si mutano i connotati specifici che caratterizzano le elezioni e si realizza il tradimento alla buona fede dell'elettore. Ecco perchè la legge, secondo noi, avrebbe dovuto disporre che, appena gli uffici competenti sono a conoscenza che un determinato candidato non è eleggibile, intervengano dichiarando preventivamente l'ineleggibilità di quel candidato. Solo così potrebbe essere tutelata la buona fede del cittadino elettore, il quale, dopo aver espresso un determinato voto di preferenza, resterebbe amaramente deluso nel constatare che il suo candidato non è eleggibile. Questo, nello stesso tempo, tutelerebbe anche la situazione giuridica oggettiva, cioè la funzionalità delle Assemblee regionali.

Ora, anche l'articolo 17 contribuisce al completamento del sistema elettorale, il quale non può essere che unitario, non può che coordinare i princìpi unitari dello Stato e non può che essere realizzato in modo da assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni e fra le regioni stesse, garantendo soggettivamente i singoli e oggettivamente le funzioni assembleari che non devono essere regolate in maniera dissimile. Non bisogna presentare agli elettori un candidato che già si sa che non potrà essere eletto. Perchè lasciare ai consigli regionali il decidere in tale materia? (Perchè con questa diversità anche di consigli regionali, ognuno stabilendo il proprio regolamento, potrebbero esserci anche delle disparità tra regione e regione).

Noi dobbiamo cominciare con il preoccuparci della prima elezione, che è poi quella che più interessa e che più ci preoccupa perchè magari, dopo, le altre verranno su binari e con norme ben definite.

In questa prima esperienza, noi ci troveremo nella fase del vuoto del regolamento. Quanto tempo impiegheranno i consigli regionali a redigere questi regolamenti? Che cosa accadrà di chi dovrà essere dichiarato decaduto? Accadrà che egli continui a sedere nell'Assemblea e a legiferare non avendo i titoli, soprattutto se è nelle simpatie delle maggioranze? Onorevole relatore, io ho un'esperienza perchè già conosco le autonomie regionali a statuto speciale e ricordo di candidati eletti alle Assemblee regionali che, pur avendo avanzato a chi di competenza il ricorso, hanno visto esaminare questi ricorsi addirittura a fine legislatura. E qualcuno non fu assolutamente esaminato. Ecco perchè io faccio presente questa istanza, e la faccio presente in maniera diversa da come hanno fatto il senatore Basile e il senatore Nencioni con la loro preparazione di carattere tecnico e giuridico. Il mio è un voler sottoporre all'onorevole relatore questa preoccupazione per l'esperienza vissuta.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Credo che la mancanza del termine entro il quale provvedere alla convalida sia dovuta al fatto che la legge n. 1147 allarga la possibilità di controllo, offrendo ad ogni cittadino la facoltà di contestare la posizione di singoli consiglieri o le decisioni del consiglio in materia di convalida. Se in qualche regione la partecipazione politica è così scarsa che il meccanismo predisposto dalle leggi non funziona, la colpa non è della legge. Sotto questo profilo la richiesta del termine, formulata dal senatore Basile, può avere un suo significato, nel senso semmai non di un termine vero e proprio, ma di una condizione per esempio per adire a determinati incarichi.

P I C A R D O . Io la ringrazio e sono lieto che con questo mio modesto intervento si sia approdato a qualcosa di concreto.

Inoltre il secondo comma dice che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi i quindici giorni dalla proclamazione. Non dice, però, quando tale convalida debba avvenire. Prima della elezione del consiglio di presidenza? Nella prima seduta del consiglio? In quella immediatamente successiva? Comunque, secondo le norme del regolamento interno: e qui si potrebbe naturalmente riprendere il discorso già fatto, ma mi asterrò dal farlo. Ci sembra in ogni caso che questo secondo comma non abbia un significato chiaro.

Al terzo comma è detto: « In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti . . . ». Da questa formula consentiteci di trarre motivi di sospetto. La formula « di ufficio » può significare mai, può significare quando ci conviene. Ed in questa materia c'è tutta una casistica di soprusi giunti fino in Cassazione che tolgono la certezza al diritto.

Nello stesso comma terzo c'è il riferimento alla sostituzione dei consiglieri dichiarati decaduti con chi ne ha diritto. Qui s'ignora un problema importante. Nel caso cioè che un consiglio regionale faccia in pieno il proprio dovere e proceda a pronunciare la decadenza di tanti consiglieri in una stessa lista, sicchè tutti sono dichiarati decaduti, mentre a questa lista spettano, per esempio, due posti, ove l'Assemblea prende i due eletti per completare il *plenum*? La legge in questo caso non prevede nulla. Ed allora si deve ritenere che deve essere eletto colui che ha avuto il maggior numero di preferenze in percentuale o quello che ha avuto il maggior numero di voti in assoluto? Dove in definitiva saranno presi i consiglieri che mancano al *plenum*?

In realtà voi vedete che in materia di carenza questa legge è inesauribile!

D'altro canto la disparità delle norme vigenti in questa materia è tale che veramente sarebbe necessario un riordinamento di tutta la materia intorno a princìpi unitari, in maniera da dare soluzioni analoghe a materie analoghe.

In proposito avreste potuto prendere in considerazione un disegno di legge proposto dal Movimento sociale italiano, presentato alla Camera dei deputati e che è stato sempre disdegnato.

Oggi, invece, si redigono delle leggi con articoli lunghissimi i cui commi sono spesso in contrasto tra loro. Cosicchè noi siamo nell'incertezza del diritto per tutti, nella confusione delle idee e ciò significa violazione della buona fede dei cittadini elettori, significa mettere quanti aspirano a partecipare alla campagna elettorale nella necessità insopprimibile di avere un avvocato così come i titolari di aziende commerciali hanno bisogno di un consulente legale per muoversi tra gli scogli delle numerose leggi che esistono in materia.

Questo è estremamente deprecabile ed è imputabile alla vostra improvvisazione ed alla vostra incapacità. (*Vivi applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo in esame tratta della convalida degli elettori da parte del consiglio regionale. Una tale incombenza, secondo quanto è disposto nel primo comma dell'articolo in discussione, dovrà essere esercitata da detto organo, osservando le norme contenute nel Regolamento interno che ogni consiglio regionale si darà. Una così ampia libertà, data ai consigli regionali, di stabilire come e quando procedere alla convalida degli eletti, sembra eccessiva. La stessa può, infatti, portare alla emanazione di norme diverse da regione a regione, con conseguente confusione di norme e regolamenti.

Quando le regioni saranno una realtà, sarà per gli italiani una necessità diventare esperti nel trovare tra le leggi dello Stato e quelle delle regioni le disposizioni che devono osservare. Nel caso in esame sarebbe stato indubbiamente meglio, però, che si fosse precisato almeno quando il consiglio regionale è tenuto a provvedere alla convalida degli elettori; vero è che il secondo

comma dell'articolo in esame dispone che: « Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione ». Ma tale limitazione non si capisce perchè sia stata posta; che cosa si teme che possa accadere se la convalida avvenisse, per esempio, dopo dieci giorni dalla proclamazione? Forse che il consiglio regionale cominci a funzionare troppo presto? Sarebbe pertanto meglio che si indicasse quando detto organo deve provvedere alla convalida degli eletti.

Per i consigli comunali, per esempio, l'articolo 75 del testo unico del 16 maggio 1960 dispone che il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva all'elezione dell'organo, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la loro ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione. Una disposizione analoga si sarebbe dovuta riprodurre nel disegno di legge in discussione per far sì, come abbiamo detto, che la convalida degli eletti risulti disciplinata in modo quanto più possibile uniforme in tutti i consigli regionali.

Ma anche un'altra disposizione, a nostro giudizio, dovrebbe essere introdotta nello articolo in discussione. Si tratta della necessità di stabilire cosa accada nel caso in cui il consiglio regionale non provveda alla convalida degli eletti. Per i consigli comunali il citato articolo 75 dispone che, ove i consigli omettano di pronunciarsi nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela. Una disposizione analoga potrebbe essere approvata anche per i consigli regionali, stabilendo che, ove detti organi omettano di pronunziarsi sulla convalida degli eletti nella prima seduta, provvederà la Commissione di controllo di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, composta dal Commissario del Governo o da un funzionario dello Stato da lui designato, da un magistrato della Corte dei conti, da tre funzionari del ruolo civile dell'amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, e da due esperti di discipline amministrative.

Vero è che per le regioni a statuto speciale non sono state approvate norme del genere, ma per questi enti non sono state neppure istituite le commissioni di controllo, che invece sono state giustamente previste nella legge n. 62 del 1953.

Nel terzo comma dell'articolo in esame, dove si dice che in sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti, sarebbe stato opportuno richiamare gli articoli a norma dei quali il consiglio regionale deve esaminare la condizione degli eletti. Gli articoli da richiamare sono il 5 e il 6. Se dopo le parole: « la condizione degli eletti » si fossero aggiunte le parole: « a norma dei precedenti articoli 5 e 6 », la disposizione ne sarebbe risultata più chiara, più facilmente applicabile e darebbe meno adito a diversità di interpretazione.

Per tali ragioni io sono di parere contrario all'approvazione di detto articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Come ho già annunciato, l'articolo 17-*bis*, proposto dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, resta accantonato per essere esaminato in sede di discussione dello articolo 21.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso proposti.

Si dia lettura dell'articolo 18.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 18.

(*Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità*)

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare

la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 18.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(*Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza*)

« Nei casi previsti dall'articolo 7 della presente legge il consiglio regionale nei modi previsti dal regolamento interno, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della regione o ad iniziativa del Commissario del Governo, dichiara la decadenza del consigliere provvedendo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16. La deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione e notificata a colui che è stato dichiarato decaduto.

Il regolamento interno del consiglio regionale deve regolare anche le modalità ed i termini per l'esercizio dell'opzione ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

18. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il primo comma.

18. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Premettere il seguente comma: « Annualmente, a partire dalla prima seduta del consiglio ciascun consigliere regionale deve, presentare al Consiglio una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge ».

18. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente: « È dichiarato decaduto al Consiglio regionale il Consigliere per il quale sopravvenga una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 6 della presente legge.

Il Consiglio regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla surrogazione di cui all'articolo 16 ».

18. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Quando successivamente alle » *con le seguenti*: « Se dopo le ».

18. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « Quando », *con la parola*: « Qualora ».

18. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « alle elezioni » *con le parole*: « alla proclamazione degli eletti ».

18. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « successivamente alle elezioni », *con le altre*: « successivamente alla convalida di cui al precedente articolo ».

18. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « successivamente alle elezioni », *con le parole*: « nel corso del quinquennio ».

18. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « successivamente », *con le parole*: « in un momento successivo ».

18. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « alle », *con le seguenti*: « alla convalida delle elezioni ».

18. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge » *con le parole*: « per un consigliere regionale si verifichi una delle cause di ineleggibilità stabilite dall'art. 5 della presente legge ».

18. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità » *con le parole*: « in uno dei casi previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge ».

18. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « previste della presente legge come causa di ineleggibilità » *con le parole*: « di ineleggibilità previste dall'art. 5 della presente legge ».

18. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, terza riga, sostituire la parola: « dalla » *con le parole*: « dall'articolo 5 della ».

18. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « di ineleggibilità » *aggiungere le parole*: « ovvero perda una delle condizioni prescritte per l'eleggibilità previste dell'articolo 4 secondo comma della presente legge ».

18. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « causa di ineleggibilità » *aggiungere le parole*: « sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati ».

18. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, quarta e quinta riga, sopprimere la parola: « regionale ».

18. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « il Consiglio regionale », *inserire le seguenti*: « su istanza di uno o più consiglieri regionali o d'iniziativa della presidenza del consiglio regionale ».

18. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, le parole: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno », *sono soppresse.*

18. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno ».

18. 3 MENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « il consiglio regionale » *aggiungere le parole*: « entro 10 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza ».

18. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « il consiglio regionale » *aggiungere le parole*: « sentito il consigliere interessato ».

18. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno; ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto » *con le parole*: « si raduna immediatamente per dichiarare la decadenza. Provvede altresì alla surroga ai termini dell'articolo 16 ».

18. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « con la procedura prevista », *con le parole*: « nei modi e nei termini previsti ».

18. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « regolamento interno » *aggiungere le parole*: « che deve prevedere la costituzione di una commissione permanente formata di 3 consiglieri regionali e che dura in carica un anno, per la verifica dei poteri ».

18. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « ne deve dichiarare la decadenza sostituendolo con chi ne ha diritto » *con le seguenti*: « gliela contesta. Il consigliere regionale entro il termine di dieci giorni deve eliminare la causa di ineleggibilità ovvero dimettersi. Qualora non vi provveda il consiglio regionale ne dichiara la decadenza e provvede alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

18. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « ne deve dichiarare », *con le altre*: « ne dichiara ».

18. 4 MENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « deve dichiarare » *con la parola*: « dichiara ».

18. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « deve dichiarare » *con la parola*: « dichiara ».

18. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « la decadenza », *inserire le seguenti*: « entro 5 giorni ».

18. 5 MENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, dopo la parola: « decadenza », *inserire le parole*: « dall'ufficio di consigliere regionale ».

18. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « sostituendolo con chi ne ha diritto ».

18. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « sostituendolo con chi ne ha diritto », *con le parole*: « procedendo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

18. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « sostituendolo » *con le seguenti*: « e, entro 15 giorni, deve provvedere alla sostituzione ».

18. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « con chi ne ha diritto » *sono aggiunte le seguenti*: « semprechè ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 ».

18. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Della delibera viene redatto in duplice copia processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio regionale e dal segretario regionale ».

18. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il seggio rimasto vacante viene attribuito con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge ».

18. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo, inserire il seguente comma:

« L'iniziativa per la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale può essere presa da uno o più consiglieri regionali. Il consiglio regionale decide immediatamente ».

7. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo, inserire il seguente comma:

« Sulla decadenza per cause di ineleggibilità il consiglio regionale si pronunzia entro 30 giorni ».

7. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Gli effetti della decadenza dall'ufficio di consigliere a' sensi dei precedenti commi decorrono dalla data della dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo ».

7. 57 ARTOM ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« A tal fine ogni anno il consiglio regionale procede al riesame della condizione dei propri membri ».

18. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « nel giorno successivo » *ed aggiungere dopo la parola*: « depositata » *le parole*: « entro 24 ore dalla fine delle elezioni ».

18. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, le parole: « nel giorno successivo » *sono sostituite con le parole*: « immediatamente ».

18. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo » *con le parole*: « il giorno stesso ».

18. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le altre*: « entro il giorno successivo ».

18. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, aggiungere dopo la parola: « successivo » *le parole*: « alle elezioni ».

18. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « nel giorno successivo » *aggiungere le parole*: « comunicata al commissario del Governo e ».

18. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione » *con la parola*: « pubblicata ».

18. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto ».

18. 90 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « depositata » *aggiungere le parole*: « a cura del Presidente del Consiglio regionale ».

18. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « nella » *con le parole*: « presso la ».

18. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ».

18. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « per l'immediata » *con le parole*: « che provvede all'immediata ».

18. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « la notificazione » *con le seguenti*: « essere notificata ».

18. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « quindici ».

18. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro cinque giorni », *con l'altra*: « immediata ».

18. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « tre ».

18. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « a colui che sia stato » *con le parole*: « al consigliere regionale ».

18. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e a colui che sia chiamato a subentrargli ».

18. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio se gli eletti si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge ».

18. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Qualora il Consigliere regionale non presti il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge, il Consiglio regionale ne deve dichiarare la decadenza sostituendolo con chi ne ha diritto ».

18. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

18. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il consigliere regionale che venga a trovarsi in una delle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 6 della presente legge ha facoltà di scegliere tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Egli può esercitare tale facoltà entro dieci giorni decorrenti dalla data della delibera con cui il consiglio regionale ha contestato al consigliere la causa di incompatibilità ».

18. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Quando un consigliere regionale si trovi in alcuna delle condizioni considerate come causa di incompatibilità dalla presente legge deve immediatamente dichiararlo alla presidenza ed optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Ove il consiglio regionale, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere per il quale esisteva una causa di incompatibilità non lo abbia dichiarato o non abbia effettuata l'opzione ne dichiara con le procedure previste nel suo regolamento interno, la immediata decadenza ».

18. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « esiste o si verifichi qualunque incompatibilità stabilita dalla presente legge » *con le parole*: « si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 6 della presente legge ».

18. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge », *con le altre*: « una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di incompatibilità ».

18. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla presente legge », *con le parole*: « dal precedente articolo 6 ».

18. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « il consiglio regionale », *inserire le seguenti*: « d'iniziativa della presidenza del consiglio stesso o su istanza di uno o più consiglieri ».

18. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sopprimere le parole: « nei modi previsti dal suo regolamento interno ».

18. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « nei modi previsti dal » *con le seguenti*: « secondo la procedura del ».

18. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « regolamento interno », *con la parola*: « Statuto ».

18. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole da: « gliela contesta » *fino alle parole*: « sussistente la causa di incompatibilità » *sono soppresse.*

18. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « contesta » *con la parola*: « comunica ».

18. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « contesta », *aggiungere la parola*: « formalmente ».

18. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « ha dieci giorni », *con le altre*: « ha tre giorni ».

18. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la parola: « dieci » *con la parola*: « cinque ».

18. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « rispondere », *con la parola*: « decidere ».

18. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, settima riga, sostituire la parola: « dieci » *con la parola*: « cinque ».

18. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « entro dieci giorni successivi », *con le altre*: « entro cinque giorni successivi ».

18. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « entro dieci giorni successivi a detto », *con le parole*: « scaduti i quali ».

18. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « a detto termine ».

18. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « delibera definitivamente e, ».

18. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere la parola: « definitivamente ».

18. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « ritenga sussistente la » *con le parole*: « accerti la esistenza della ».

18. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « chieda al consigliere di », *con le parole*: « invita il consigliere ad optare ».

18. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre », *con le parole*: « se voglia optare per il consiglio regionale ».

18. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « la carica che ricopre », *con le altre*: « la carica o l'ufficio ricoperto considerato incompatibile con quella di consigliere regionale ».

18. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, dopo le parole: « la carica che », *aggiungere le parole*: « attualmente ».

18. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « ricopre », *con la parola*: « riveste ».

18. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il quarto comma.

18. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Se il consigliere regionale non provvede all'opzione entro i successivi cinque giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto. Il seggio rimasto vacante viene attribuito con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge ».

18. 17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire la parola: « Qualora », *con la parola*: « Se ».

18. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « vi provveda », *con le parole*: « non opti per il consiglio regionale ».

18. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « i successivi quindici giorni »

18. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « i successivi ».

18. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « 15 », *con la parola*: « 10 ».

18. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « il consiglio regionale », *con le parole*: « Il Presidente del consiglio regionale ».

18. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: « e provvede alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

18. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Il consigliere regionale al quale sia stata contestata qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge fino a quando non abbia provveduto all'opzione non può partecipare alle deliberazioni del consiglio regionale ».

18. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, prima della parola: « deliberazione », *sostituire la parola*: « La » *con le parole*: « Il verbale della »

18. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le altre*: « entro il giorno successivo ».

18. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quinto comma, aggiungere dopo la parola: « giorno », *la parola*: « immediatamente ».

18. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le parole*: « tre giorni dopo ».

18. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: « depositata », *aggiungere le parole*: « a cura del segretario del Consiglio regionale ».

18. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sopprimere le parole: « per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ».

18. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quinto comma, sostituire le parole: « la notificazione », *con le segunti*: « essere notificata ».

18. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: entro cinque giorni », *con l'altra*: « immediata ».

18. 20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quinto comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « tre ».

18. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: a colui che sia stato dichiarato decaduto » *con le parole*: « all'interessato ».

18. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, aggiungere dopo le parole: « sia stato dichiarato decaduto » *le seguenti*: « dal Consiglio regionale ».

18. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: « per la comunicazione ai sindaci dei comuni della Regione ».

18. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

« Delle deliberazioni di cui al presente articolo viene redatto a cura del segretario regionale, processo verbale, in duplice copia, firmato dal Presidente del Consiglio regionale e dal segretario stesso ».

18. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo possono essere adottate, oltre che d'iniziativa della presidenza del consiglio

della regione o su istanza di uno o più consiglieri, anche su istanza di qualsiasi elettore della regione e del commissario del governo nella regione ».

18. 21 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al sesto comma, dopo la parola: « deliberazione » *aggiungere le parole*: « del Consiglio regionale ».

18. 116 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, aggiungere dopo le parole: « d'ufficio » *le parole*: « dal Consiglio regionale ».

18. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « istanza di qualunque cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo » *con le parole*: « denuncia di chiunque ».

18. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere le parole: « di qualsiasi cittadino elettore della regione ».

18. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « qualsiasi cittadino elettore della regione » *con la parola*: « chiunque ».

18. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere la parola: « cittadino ».

18. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « della regione. Possono essere promossi anche dal » *con le parole*: « o infine su iniziativa del ».

18. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere le parole: « Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione ».

18. 122 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, prima della parola: « Possano » *aggiungere le parole*: « Le deliberazioni ».

18. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, prima della parola: « Possono » *inserire le parole*: « Tali deliberazioni ».

18. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « altresì ».

18. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere le parole: « nella regione ».

18. 124 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« La dichiarazione di opzione deve essere presentata al presidente del consiglio regionale che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e che la comunica al commissario del Governo ».

18. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Alla rubrica, sostituire la parola: « decadenza », *con la parola*: « ineleggibilità ».

18. **46** ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

« Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi in materia di eleggibilità pronuncia in prima sede il consiglio regionale ».

18. 0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 18.

È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'articolo 18, con quello che lo precede e con quello che lo segue, disciplina la convalida degli eletti ed il contenzioso correlativo. In particolare mira a regolare i poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità e in materia delle conseguenziali sostituzioni.

Riferimento comune all'una e all'altra fattispecie, causa di ineleggibilità e causa di incompatibilità, delle quali ci siamo occupati nella settimana scorsa, è il regolamento interno del consiglio regionale. Di questo argomento gli oratori che si sono avvicendati al microfono nel commento dell'articolo 17 hanno ampiamente parlato, ma agli effetti e nei riflessi dell'articolo 18 è necessità tornare a questo parametro comune che condiziona e il primo comma dell'articolo 18 e il terzo comma dello stesso articolo.

Le procedure previste potranno essere avviate soltanto dopo vari mesi dalla elezione dei consigli regionali essendo estremamente improbabile, se non impossibile, che il consiglio regionale possa darsi un regolamento interno in un breve lasso di tempo. Il regolamento esige che segua l'incontro consensuale di tutto lo scacchiere assembleare, poichè debbono tutte le parti intendersi su quelle che hanno da essere le norme regolamentari dell'assemblea, onde la necessaria maturazione di consensi nel raffronto delle opposte opinioni. Tutto questo non può certo compiersi nel breve giro di giorni, tanto più che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, il regolamento deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione.

Allora in questo frattempo coesisteranno due categorie di consiglieri: quelli autentici ed incontestabili e gli altri bacati, tarati e contestabili, entrambe però in parità di diritti, in attesa di una declaratoria di decadenza che verrà allorquando sarà stato compilato ed approvato il regolamento, al cui ritardo, per umane ragioni, i giudicandi coopereranno con fattiva premura protraendo così nel tempo una situazione di palese illegittimità.

Nel corso della discussione sull'articolo 17, ho udito dibattere la questione che, in attesa dell'emanando regolamento, avrebbero a seguirsi le norme, richiamate nell'ultima parte dell'articolo 1 di questo disegno di legge, dettate dal testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Io non voglio qui ripetere le convintive argomentazioni che sono state rappresentate stamani dal senatore Basile per la impossibilità dell'impiego, agli effetti di queste operazioni segnate nell'articolo 18, di siffatto testo unico perchè diversa è l'articolazione, diversa, direi, è la modulazione di quelle che sono le operazioni che hanno da seguire in tema di operazioni connesse alle elezioni comunali e provinciali e di quelle che invece sono previste per le elezioni regionali. Basterebbe pensare all'opzione: istituto non configurato nelle operazioni di cui alla legge comunale e provinciale.

Nè d'altronde pare a me che si possa far capo all'articolo 19 successivo, del quale ci

occuperemo domani, che fa il suo richiamo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, poichè tali cinque articoli concernono i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza.

L'articolo 18 non concerne già solamente le impugnative avverso le deliberazioni; esso contempla puranche le modalità di decisione sui casi che possano presentarsi, di modo che neanche all'articolo 19 è dato fare richiamo. Resterebbe solo, allora, da potersi fare appello all'articolo 25 dello stesso disegno di legge, lì dove il disegno di legge stabilisce che, nella prima adunanza ed in quelle successive, fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate le norme per la disciplina della stessa materia, con riguardo al consiglio provinciale, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148. Ma a quali riflessi e per quali fini? Non già per tutti i riflessi e per tutti i fini, perchè il terzo comma dell'articolo 25 dirà che saranno tali norme evocate ed applicate: « per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze ». Quindi, esclusivamente a tali riflessi e per siffatte conseguenze sarà da richiamarsi il complesso delle norme che disciplinano nel consiglio provinciale codesta materia; ma non può estendersi il richiamo a diversa portata o a più dilatata accezione.

Onde, la necessità, onorevoli colleghi, non derogabile, che si abbia il regolamento interno autonomo del consiglio regionale; solo la sussistenza del regolamento interno può condizionare l'applicazione dell'articolo 18, che noi andiamo esaminando.

L'articolo 18 stabilisce due procedure differenziate: una per la dichiarazione di decadenza per cause — s'intenda — sopravvenute di condizioni di ineleggibilità, insorte dopo le elezioni, non preesistenti alle elezioni; e concerne anche l'accertamento di causa di incompatibilità già esistente o venuta a verificarsi successivamente e la conseguente comminatoria di decadenza. Di modo che, l'articolo 18 contempla, configura, prevede queste due diverse e distinte ipotesi, e per l'una e per l'altra statuisce due procedimenti diversi: diversi per modalità esecutive, diversi per termini, perentori ed ordinatori.

In ordine alla prima dichiarazione, cioè alla dichiarazione di decadenza per la causa di ineleggibilità sopravvenuta, prevista nel primo comma, così si stabilisce: « Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza ». Apro una parentesi, perchè temo assai, onorevoli colleghi, onorevole relatore ed onorevoli rappresentanti del Governo, che questa espressione imperativa del « deve » sia suscettibile di una giungla di interpretazioni nell'applicazione pratica. L'impiego del verbo imperativo « deve », premesso all'azione da compiere, a me si rappresenta suscettibile di sconcertanti illazioni.

Io invito tutti quanti si interessano all'arduo problema dell'interpretazione normativa a considerare quante volte il legislatore usa l'imperativo « deve ». Il giudice condanna, non « deve » condannare: questa è la corrente, tradizionale espressione lessicale. Il legislatore usa l'imperativo solo quando statuisce, per esempio, che una stanza per le elezioni « deve » avere un solo ingresso, eccetera, e questo è comprensibile. Ma, quando la norma contiene in sè un precetto imperativo, usa l'indicativo, senza bisogno di premettere il « deve ». In tutti questi 26 articoli, eccellentissimo Presidente, questo « deve » non ricorre; viene usato solo nei contesti del precedente articolo 17 e di questo articolo 18: nell'articolo 17 si sente la necessità di statuire imperativamente, in sede di convalida, che « il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti... e deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto »; nell'articolo 18 si afferma che « Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi..., il consiglio regionale ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto ».

Ora voi dovete darmi atto che a questo punto sorge per l'interprete — sia pure per un interprete un po' cavilloso, ma siamo in tema di leggi elettorali, le più suscettibili di interpretazioni faziose — qualche difficoltà.

Ditemi voi, onorevoli colleghi qual è il divario che esiste tra la norma precettiva laddove il legislatore impone di compiere determinati atti, con la enunciazione tradizionale, usando cioè l'indicativo (ma un indicativo che significa imperiosa coercizione del destinatario all'esecuzione), e la norma in cui il legislatore crede di porre l'imperiosa intimazione del « deve ».

Si potrà sostenere che, quando il legislatore ha detto che l'ufficio « deve » compiere qualche cosa, ha segnato un comando inderogabile; lì dove, invece, non ha usato questo termine coercitivo, imperativo, non ricorrerebbe più l'imperatività della norma, la coercizione del precetto. E bisogna convenire che sembrerebbe che questa debba essere la significazione della norma, quanto meno dal punto di vista lessicale, perchè, diversamente, non si comprende come una legge, spostandosi dalla tradizione lessicale, dalla formula sempre usata dell'indicativo imperativo, senta la necessità, così in questo articolo 18, come nel precedente, di impiegare la espressione coercitiva del comando, tradotto nel « deve ».

Chiusa questa parentesi e riprendendo il discorso sul regolamento, dal momento che un regolamento, per certo, non sarà possibile acquisire all'ente regione se non dopo faticato e faticoso tempo e dal momento che non è possibile applicare norme regolamentari mutuandole da altri ordinamenti — siccome poc'anzi credo di avervi poveramente addimostrato —, è necessario sollecitare la emanazione del regolamento interno del consiglio regionale.

A questo proposito io devo fare una raccomandazione.

Leggevo poc'anzi: « In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e ... deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto ». A me pare che ricorra, in questa norma, un'omissione palese ed evidente, cioè a dire l'omissione dell'audizione del consigliere regionale contestato.

Il consiglio regionale che cosa è chiamato a fare? Emette una decisione di tanta conseguenza (perchè dichiara la decadenza di un consigliere regionale il quale ha per certo, come che sia, avuto un suffragio cospicuo di voti da parte del popolo), senza sentire il consigliere.

Non mi pare che sia nella linea del nostro ordinamento positivo potere emettere una pronuncia siffatta, senza contestare le cause ostative rilevate all'interessato; questa omissione a me sembra non apprezzabile poichè un provvedimento di tanta conseguenza deve postulare per certo la garanzia del contraddittorio.

È vero che delle cause di ineleggibilità enunciate nell'articolo 5 talune sono obiettivamente rilevabili e non discutibili; per esempio, se si tratta di un Ministro, un Sottosegretario di Stato, un giudice, del capo della polizia, eccetera, certamente non vi è bisogno di una qualsiasi contestazione, perchè la causa di ineleggibilità *inest in re* ed è obiettivamente rilevabile. Ma possono ricorrere tali altre cause di ineleggibilità le quali al contrario vanno indubbiamente discusse, contestate; per esempio, la resa dei conti, oppure la prestazione permanente o meno della propria opera professionale da parte del professionista all'ente regione o a un qualsiasi ente che ne dipenda. Voi vedete come queste cause di ineleggibilità vogliano una disamina, una contestazione perchè l'avvocato il quale venga investito da contestazione per la sua eleggibilità in ordine a pretesa prestazione di opera continuativa sia in grado di dare le sue giustificazioni e possa dire: io presto la mia opera a questo ente dipendente dalla regione, ma la mia opera non è continuativa, bensì saltuaria, eccetera. Insomma, potrà fornire le sue giustificazioni che potrebbero valere a scongiurare che una decisione non si ispiri al rispetto, alla critica, al vaglio della verità, a cose accertate, immuni da faziose alterazioni e mistificazioni.

Onde io penso che debbasi esprimere un augurio, cioè l'augurio che il relatore e il Go-

verno assicurino noi e suggeriscano che l'emanando regolamento interno preveda la audizione del consigliere regionale contestato per ogni sua deduzione per ogni adduzione di prove o adduzione di documenti.

Così si sarebbe e si supererebbe anche la ingiusta e ingiustificabile discriminazione tra una categoria di « decadendi » e l'altra. Difatti, quando lor signori vanno a considerare nel secondo comma dello stesso articolo 18 la ipotesi diversa, cioè della declaratoria di decadenza per qualche causa di incompatibilità pur stabilita dalla legge, si statuisce: « Il consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto ».

Onorevoli colleghi, ditemi voi qual è la differenza in virtù della quale nel primo caso il consiglio regionale deve decidere senza sentire l'interessato; nella seconda ipotizzazione, deve sentire il consigliere regionale e consente a costui ampia possibilità di difesa che si articola attraverso la procedura che nel tempo si dilata, siccome io vi ho detto.

Nella proposizione degli emendamenti, noi abbiamo anche prospettato, onorevoli colleghi, che voi ne prendiate in esame uno che, seppure non accolto, potrebbe essere appagato anche da un suggerimento che da parte del relatore e del Governo venisse, nell'assicurazione che il voto espresso sarà tenuto presente nella emanazione dei regolamenti interni; cioè a dire che sia stabilito un termine per la emananda decisione. Noi proponiamo cinque giorni decorrenti dal momento del rilievo della condizione ostativa; magari si potrà pensare che altro termine sia più provvido e più proprio, non ha importanza; ma quello che è certo è che debbasi stabilire anche per la prima parte, così come nella seconda parte per la declaratoria di decadenza a causa di incompatibilità si è stabilito un termine tassativo, precisandosi il *dies a quo*, che noi indichiamo nei termini già detti, decorrente dal momento del rilievo della condizione ostativa.

Per la dichiarazione di decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità, il procedimento sembra a noi — e ne abbiamo letto insieme il testo — rapido e sommario, senza prevedersi il contraddittorio.

Per la dichiarazione di decadenza a causa di incompatibilità, è invece prevista una procedura prudente che vi ho detto, lenta, con ogni possibilità per l'interessato di obiettare e optare.

Da siffatta diversa previsione modale e sostanziale scaturisce un sospetto: è il sospetto che sia stata escogitata siffatta procedura dettata nella seconda parte dell'articolo 18 per la declaratoria di decadenza a cause di incompatibilità, potendo essere interesse della maggioranza mantenere il più a lungo possibile gli incompatibili nelle due o più cariche, in attesa delle scelte consentite.

L'adeguamento paritario delle due procedure previste nell'articolo 18 mi sembra nelle esigenze di giustizia.

Al termine di queste concise parole, io voglio fare una constatazione oggettiva: gli onorevoli colleghi regionalisti vogliono mantenere in piedi una articolazione e una formulazione normativa inceppata, malamente traducibile in azione: noi antiregionalisti vogliamo scrivere una legge attuabile, prontamente applicabile.

Questo è il capovolgimento che si è verificato; ecco il capovolgimento che porta a domandarsi se in fondo l'ordinamento regionale non lo vogliano neanche gli onorevoli regionalisti. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, accingendomi a discutere l'articolo 18 del presente disegno di legge, appare evidente che sarò costretto a riferirmi agli articoli 5 e 6 del medesimo, i quali prevedono rispettivamente i casi di ineleggibilità e d'incompatabilità.

La materia in questione, d'altronde è talmente delicata, e se mi si permette, talmente fluida, da perdornarmi qualche parola spesa in più.

Quest'articolo 18, a volerlo considerare isolatamente, riveste carattere eminentemente procedurale. Infatti, una volta stabiliti i casi di ineleggibilità e quelli d'incompatibilità degli articoli 5 e 6, non dovrebbe risultare difficile ai neo consigli regionali dichiarare le decadenze e contestare le incompatibilità. Tutto ciò sarebbe vero se l'articolo in questione, non nascondesse alcune carenze estremamente gravi

Ma dovendo parlare di cause di ineleggibilità e cause d'incompatibilità mi sembra doveroso esporre brevemente cosa sia l'ineleggibilità cosa l'incompatibilità; se esista un solco fra le due e quale possa presentarsi più insidiosa all'atto pratico.

La distinzione, francamente, non è semplice come potrebbe sembrare in un primo momento, infatti sia l'ineleggibilità che l'incompatibilità hanno aspetti molto simili e quindi risulta difficile in alcuni casi operare una netta separazione. L'ineleggibilità è l'impossibilità giuridica a diventare soggetto passivo del rapporto elettorale. L'incompatibilità è invece un impedimento giuridico a ricoprire una certa carica in un determinato momento.

Mentre con l'ineleggibilità si vuole impedire a certi soggetti di essere candidati alle elezioni, con l'incompatibilità si cerca d'impedire che un soggetto ricopra contemporaneamente due cariche.

L'ineleggibilità non ammette sanatoria, l'incompatibilità grazie al diritto di opzione permette di rendere valido un rapporto inizialmente viziato.

Mentre l'ineleggibilità è un'incompatibilità con la candidatura, l'incompatibilità è un'incompatibilità con la carica. Ora, chi versa in condizione d'ineleggibilità, non può presentarsi ed essere eletto, se lo fa, si rende responsabile di una truffa nei confronti dell'elettorato; chi versa in condizioni d'incompatibilità può presentarsi candidato ed essere eletto, ma deve scegliere tra l'ufficio di consigliere regionale e l'altro di cui è titolare.

Purtroppo, questa legge a proposito dell'ineleggibilità e incompatibilità, presenta una notevole confusione; così che, la situazione legislativa difettosa che si riscontra nelle nostre leggi elettorali, continua. Con questa legge si poteva finalmente mettere una parola certa sui casi d'ineleggibilità e di incompatibilità, si sarebbe potuto creare un indirizzo costante e valido che potesse estendersi successivamente a regolare, con un criterio logico, tutto il problema dell'ineleggibilità e incompatibilità.

Malauguratamente, la maggioranza di centro-sinistra, troppo desiderosa di portare a termine in questa legislatura la riforma regionale, così grave e importante per tutto il Paese, ha peccato di superficialità, facendo aumentare l'imbarazzo e la confusione su tale materia.

La Costituzione all'articolo 66 recita testualmente: « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d'ineleggibilità e di incompatibilità ». Parallelamente l'articolo 17 della legge in questione stabilisce che: « Il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti... ». Questa disposizione è stata dettata per assicurare la totale indipendenza sia dei consigli regionali sia dei singoli membri.

La norma della Costituzione su esposta, ci deriva direttamente dallo Statuto Albertino e benchè la si ritrovi in varie costituzioni straniere deve considerarsi illogica. Ora, come il mio discorso vale per i componenti le singole camere, così vale anche per i componenti i consigli regionali.

All'articolo 15 ultimo comma, è stabilito che: « l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista... ». Ritengo invece che la qualità di membro dei consigli regionali, si acquista non dal momento della proclamazione, ma dal momento della prima riunione del consiglio al quale il membro appartiene. In caso contrario, dovremmo pensare che i consiglieri regionali, acquisterebbero tali qualità in momenti diversi, a seconda della rapidità con cui ogni ufficio elettorale ha esaurito i suoi compiti (per alcuni consiglieri non dimentichiamo occorre attendere la proclamazione

da parte dell'ufficio centrale regionale e quindi si avrebbe una formazione progressiva dei vari eletti). Ciò è assurdo. Pensiamo infatti, non alle prime elezioni del 1969, ma alle future consultazioni; in questi casi si dovrà considerare cessato il consiglio regionale, dal momento della proclamazione dei nuovi eletti, ma sorge a questo punto il dubbio se debba trattarsi dei primi o degli ultimi.

Gli uffici elettorali regionali si limitano ad accertare il risultato del voto degli elettori, ed a prendere decisioni provvisorie in proposito, al solo fine di poter espletare il proprio compito. Le questioni che possono insorgere, come ad esempio l'ineleggibilità di un candidato a consigliere regionale, o la regolarità di una elezione, possono essere definitivamente risolte solo dal consiglio regionale interessato con la procedura prevista dal proprio regolamento interno.

Può avvenire quindi che in un primo momento alcuni candidati eletti, partecipino alle discussioni e alle deliberazioni (cosa gravissima alla formazione dello stesso regolamento regionale), e poi in seguito al giudizio definitivo del consiglio stesso vengano dichiarati decaduti. In questi casi il giudizio sulla regolarità e legalità delle elezioni, che è un giudizio che andrebbe condotto esclusivamente con criterio giuridico e con rigorosa osservanza della legge, viene compiuto da un organo politico quali saranno i consigli regionali. Detti consigli potranno essere trascinati a giudicare con altri criteri, che non quelli puramente legali.

Tale prassi ci è derivata dalla legge inglese, ed è intesa a garantire la più completa indipendenza nei confronti di qualsiasi organo, la stessa Magistratura compresa. Le deliberazioni così avvenute, non hanno carattere giurisdizionale, infatti le votazione dei consigli non sono sentenze, anche perchè prive della motivazione che, secondo la nostra Costituzione, è uno dei requisiti necessari delle sentenze. (Propendo nel considerarle decisioni amministrative). Quest'articolo 18, prevede che: « il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza sostituendolo con chi ne ha diritto ».

In quest'articolo si parla di regolamento, ma diciamolo francamente, come e quando potrà essere elaborato tale regolamento? Infatti prima che il regolamento regionale possa venir varato, passerà del tempo, forse molto tempo, e allora avremo che, coloro, che sono stati eletti in contrasto con le norme che prevedono casi di ineleggibilità e incompatibilità, potranno esercitare le loro funzioni di consiglieri in attesa che si proceda alla loro decadenza.

A ciò, non supplisce il testo dell'articolo 25 della presente legge che stabilisce: « Fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate le norme per la disciplina della stessa materia, con riguardo al Consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, e successive modificazioni ».

Tale regolamento, infatti, prevede soltanto le modalità per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze. Mentre le cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge in questione, articolo 18, stabilisce debbano essere accertate dai consigli regionali, non potranno essere effettuate, in quanto i consigli stessi a quell'epoca saranno privi di regolamenti interni.

Appare evidente a questo punto, l'ingiustizia, e mi si consenta dirlo, l'incostituzionalità di tutto ciò. Ingiustizia perchè un candidato che potrebbe effettivamente avere diritto ad essere consigliere regionale, si vedrebbe in questo caso, avanzato da uno che non ha i requisiti richiesti; incostituzionale, perchè a mio avviso viene eluso il dettame dell'articolo 48 della Costituzione secondo comma: « il voto è personale, eguale, libero e segreto ». Infatti gli elettori del candidato temporaneamente escluso, è come se fossero privati del loro diritto di voto. Certo tutto verrà risolto una volta che il regolamento entrerà normalmente in funzione, ma è lecito domandarsi se tutto ciò è corretto. Non solo, ma appare evidente che, a seconda che il candidato in discussione faccia parte della maggioranza o della

minoranza, si capisce bene che le procedure saranno celeri o molto lente.

Forse ci dovremo appellare al senso di responsabilità dei consiglieri tutti, ma è chiaro che in questi casi gli interessi di partito avranno la meglio sul buon senso e la correttezza. Non si capisce perchè, alla formazione del regolamento regionale interno, dovrebbero partecipare candidati in discussione e non invece, candidati cui spetterebbe di diritto tale posto. Francamente, sarebbe stato meglio disporre un sistema preventivo più serio e accurato, per impedire a chi si trova in casi di ineleggibilità e incompatibilità, di partecipare alla competizione elettorale; infatti, se così fosse stato, sicuramente per il futuro si sarebbero evitate contestazioni inutili, ritardi e ingiustizie nei confronti dei singoli candidati.

L'articolo 122 primo comma della Costituzione, così recita: « il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica », a tale norma di carattere programmatico si cerca ora di dare attuazione con la legge in questione. Infatti, la determinazione del sistema elettorale da adottarsi per le regioni a statuto ordinario, e del numero dei consiglieri regionali e dei casi d'ineleggibilità e di incompatibilità, non è considerata in massima come avente rilievo costituzionale.

Dando una legge della Repubblica e non rimettendo la disciplina della materia predetta agli statuti regionali, si sarebbe voluto garantire sull'argomento un criterio uniforme per le varie regioni. Purtroppo, l'articolo in questione presenta tante e tali carenze che è lecito prospettare i più seri dubbi.

In merito alle condizioni d'incompatibilità, che l'articolo 6 della legge prevede in maniera categorica, ritengo che non vi sia bisogno di alcun provvedimento o di una dichiarazione espressa di decadenza. Dette cause di ineleggibilità, infatti, si riferiscono ai membri della Camera e del Senato, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altri consigli regionali, di presidenti di giunte provinciali o sindaci di centri con popolazione superiore ai diecimila abitanti che siano compresi nell'ambito della regione, si riferisce inoltre agli amministratori di enti o aziende che si trovino in situazione di dipendenza della regione stessa.

Sono queste situazioni che si notano facilmente, e quindi la legge avrebbe dovuto disporre che, come viene accertata la maggiore età dei candidati allorchè presentano la loro candidatura, così dovrebbe anche essere accertata la mancanza di cause di ineleggibilità, in maniera da poter escludere sin dall'inizio l'interessato non in regola dalla candidatura.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* B O N A L D I) . In un certo modo, si potrebbe conseguire la stessa finalità, costringendo il candidato a sottoscrivere una dichiarazione dove asserisce di non trovarsi nelle condizioni che prevede l'articolo 5 e l'articolo 6. Così agendo, si avrebbe quasi la sicurezza della non presentazione di candidature difettose; infatti gli eventuali trasgressori avendo in pratica dichiarato il falso, si verrebbero ad assumere responsabilità molto gravi.

Mi sembra doveroso affermare quindi che non è giusto rilevare con un provvedimento adottato dal consiglio regionale le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma piuttosto, attraverso un accertamento compiuto dall'ufficio regionale circoscrizionale che deve operare nei confronti di tutti i candidati. Purtroppo si è voluto evitare qualsiasi ingerenza da parte di organi estranei, compresa la stessa Magistratura per meglio garantire l'indipendenza del consiglio.

È da notare, però, che il candidato il quale versa in una posizione di ineleggibilità, e mantiene tuttavia la sua candidatura, compie una vera e propria truffa nei confronti dell'elettorato.

Mentre infatti per i casi di ineleggibilità può anche esservi qualche candidato ignaro di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, egualmente non può dirsi per i casi d'incompatibilità; infatti se contrariamente al testo della legge, un membro del Parlamento, del Consiglio superiore della magistratura o del CNEL, presenta la propria candidatura, viene eletto e non si dimette, in questo caso inequivocabilmente si rende artefice di una truffa nei confronti dell'elettore, questi infatti non può essere sicuro a chi andranno i voti dati al candidato che non verrà convalidato.

I partiti politici avranno tutto l'interesse a presentare grossi nomi che in pratica mai faranno parte dei consigli regionali. È questo un inganno bello e buono, a cui l'elettore regionale difficilmente potrà sottrarsi Appare chiaro che la volontà della maggioranza regionalista è quella di far sì che gli incompatibili e gli ineleggibili rimangano nelle cariche, irregolarmente conseguite, il più a lungo possibile.

Facciamo il caso di candidati eletti a consigliere regionale; una volta convalidata la loro elezione e qualora in seguito si verifichino cause d'incompatibilità secondo la legge in questione, avranno dieci giorni per rispondere nei modi previsti dal regolamento interno, il quale, specialmente all'inizio, non si avrà prima di un anno. Mi sembra evidente che tutta questa costruzione è stata architettata per mantenere in carica uomini che sono incompatibili, e per mantenere consigli regionali falsati, ma docili ai voleri della maggioranza al potere.

La causa d'incompatibilità viene notificata al consigliere regionale che, da quel momento, ha quindici giorni per rispondere, e se non vi provvede, è dichiarato decaduto d'ufficio dal consiglio regionale. Questa disposizione, in linea di massima giusta, è resa inoperante dal fatto che il consiglio regionale per poter dichiarare la decadenza deve aver provveduto a darsi un regolamento, cosa questa che, come già detto, non potrà verificarsi tempestivamente dato che questo non sarà funzionante che molto tempo dopo l'inizio dell'attività del consiglio.

Forse, l'unica nota positiva di quest'articolo 18, è contenuta nell'ultimo comma, dove è stabilito che: « le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore... ». Questa disposizione risponde ad una esigenza di democrazia; è giusto infatti che qualsiasi violazione delle norme nell'elezione dei consiglieri, venga denunciata dagli elettori della regione che sono le persone direttamente interessate al buon funzionamento dei consigli regionali.

È nel complesso però un articolo mal costruito, sia sul piano giuridico, sia sul piano della funzionalità. Infatti non tiene conto della finalità prima dell'istituto dell'incompatibilità, che è quella di frenare l'arrivismo della nostra classe dirigente. È evidente che costringendo a rilevare le cause d'incompatibilità con un provvedimento adottato dal consiglio regionale, si rischia di mantenere molto a lungo situazioni anomale.

Tutto l'articolo andrebbe ristudiato e rivisto; purtroppo, il maggior partito di centro per fini di potere, è dovuto scendere a compromesso con le forze di sinistra, e questo è il prezzo pagato dalla Democrazia cristiana ai socialisti e ai comunisti.

L'articolo 18, ha molte lacune, i suoi obiettivi sono limitati e modesti, appare dettato non da un'elevata e rigorosa concezione etico-giuridica del problema, ma da contingenti e basse finalità elettoralistiche. Però non è detto, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che lo si debba accettare così come è. Il mio sforzo e quello del mio Gruppo è teso a cercare di migliorare questa legge, che noi decisamente non accettiamo, ma che se dovrà essere approvata, desideriamo lo sia nel migliore modo possibile.

È inutile e dannoso creare organi impossibilitati fin dall'origione a funzionare concretamente e incisivamente. In questa maniera la decantata decentralizzazione del centro-sinistra, finirà per ritorcersi contro lo

Stato, creando nuove burocrazie e nuovi centri di potere.

Forse è inutile ripetervi, onorevoli colleghi regionalisti, che quest'articolo 18 ed in genere tutto il disegno di legge, così come l'avete presentato, è male articolato e pieno d'incertezze. Ho fiducia però nel vostro senso di correttezza e di giustizia, ed è per questo che vi invito a correggere là dove è ancora possibile.

Certo le elezioni sono vicine, e dovete stringere i tempi, ma il solo pensiero delle misere scuse a cui i vostri partiti saranno costretti a ricorrere negli anni futuri, allorquando sarà evidente il fallimento dell'esperimento regionale, dovrebbe farvi meditare oggi più seriamente su tutta la legge in discussione.

È compito di una classe dirigente responsabile non guardare soltanto ai fini immediati, ma valutare il problema nei suoi ulteriori sviluppi. La via della democrazia è difficile e lunga; le vecchie strutture non si possono cancellare da un giorno all'altro e bisogna saper attendere il momento più opportuno, senza lasciarsi trascinare dal desiderio di rinnovare tutto senza un piano costruttivo e organico. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Comunico che è stata presentata dal prescritto numero di senatori la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 18. Su tale richiesta possono parlare un senatore a favore ed uno contro.

B A T T A G L I A . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ormai è in discussione la richiesta di chiusura della discussione: lei può parlare su di essa.

B A T T A G L I A . Vorrei prima fare un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Io ho messo in discussione la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 18, e quindi lei su di essa può parlare. Il richiamo al Regolamento magari lo farà subito dopo.

B A T T A G L I A . Potrò farlo prima che si voti? Sì? (*Interruzioni dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Signor Presidente, decida lei: io ho chiesto la parola tanto sulla richiesta di chiusura della discussione quanto per un richiamo al Regolamento. Desidero sapere da lei se debbo parlare per la prima o per la seconda delle mie richieste.

P R E S I D E N T E . Allora faccia prima il richiamo al Regolamento: sentiamo di che si tratta.

B A T T A G L I A . Era evidente che io avrei dovuto fare prima il richiamo al Regolamento, per questo insistevo. Il mio richiamo al Regolamento si riferisce all'applicazione dell'articolo 70.

Signor Presidente, mi pare che stiamo abusando... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

S A L A T I . Sì, state proprio abusando!

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, sul richiamo al Regolamento in ordine alla chiusura della discussione sugli articoli ha già deciso il Senato.

B A T T A G L I A . Ma l'Assemblea ha deciso tante cose! Ho già detto, in un mio intervento nei giorni passati, che io ritengo le decisioni della Presidenza qualcosa di molto simile alle ordinanze del giudice istruttore.

P R E S I D E N T E . Torno a farle osservare, qualora lei volesse parlare sullo stesso argomento, che il Senato ha già espresso il suo parere su questa questione, per cui penso che il suo richiamo al Regolamento sia superfluo. Se invece si tratta di un altro motivo, me lo dica.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, un parere espresso in passato può essere diverso da quello di oggi.

P R E S I D E N T E . La decisione è intervenuta nel corso di questa discussione, quindi al riguardo non credo si possa tornare a discutere.

B A T T A G L I A . C'è una preclusione? Io penso, signor Presidente, attraverso questo mio richiamo al Regolamento, di poter indurre l'Assemblea a rimeditare.

P R E S I D E N T E . Su quel punto io non le posso dare più la parola perchè il Senato si è già espresso.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, se lei mi toglie la parola perchè io intendo parlare su questo punto, non posso fare altro che deferentemente obbedire e sedermi, sia pure con una umilissima protesta. Io dichiaro apertamente e con tutta sincerità qual è il mio punto di vista, e sono a completa disposizione. (*Proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, se vuole parlare invece sulla proposta di chiusura della discussione, parli pure.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, se lei mi toglie la parola per quanto riguarda il richiamo al Regolamento, io senz'altro parlo invece sulla chiusura della discussione. Però, desidero sapere se lei mi toglie la parola perchè a suo avviso...

P R E S I D E N T E . Ho già detto che lei non può riproporre quel quesito, che è stato già risolto dal Senato nel corso di questa discussione.

B A T T A G L I A . Su questo punto lei mi toglie la parola?

P R E S I D E N T E . Io non le do la parola su questo tema.

B A T T A G L I A . Ma mi ha già concesso la parola, signor Presidente, sul richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Sì, ma, dopo che lei ha spiegato il motivo per cui intendeva parlare, io non posso farla proseguire.

B A T T A G L I A . Allora, poichè io ho chiarito a quale punto si riferiva il richiamo al Regolamento, lei in questo momento mi toglie la parola.

P R E S I D E N T E . Dica pure così.

B A T T A G L I A . Va bene, signor Presidente. Questo è servito per intenderci. Come vede, io non faccio altro che buon viso a quello che a me sembra sia un cattivo gioco.

Io penso che i colleghi della maggioranza, ricorrendo all'applicazione dell'articolo 70 — se non ricordo male — non facciano bene i loro conti. Perchè non li fanno bene, signor Presidente? Non li fanno bene per una ragione semplicissima. Essi vogliono guadagnar tempo, con il ricorso all'articolo 70. Ebbene, colleghi della maggioranza, meditate un momento su quanto affermo: in conseguenza della chiusura della discussione, che non si potrebbe fare, perchè, secondo il mio modesto avviso, l'articolo 70 si riferisce alla discussione generale e non alla discussione particolare dei singoli articoli... (*Vivaci proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

G O M E Z D ' A Y A L A . È un richiamo al Regolamento.

B A T T A G L I A . Non è un richiamo al Regolamento, è solo un argomento *per incidens*. (*Reiterate interruzioni dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Richiami del Presidente*).

Avevo osato aprire una parentesi brevissima, che ho chiuso immediatamente.

Dicevo, onorevoli colleghi della maggioranza, che cosa guadagnate con questo sistema? Non guadagnate nulla perchè, quando voi chiedete ed ottenete la chiusura della discussione particolare sui singoli articoli, a noi compete il diritto, di volta in volta, di illustrare i singoli emendamenti; cosa della quale, fino a questo momento, non ci siamo giovati che rarissimamente. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

G R A N A T A . Fatelo. Nessuno ve lo impedisce.

B A T T A G L I A . Lasciatemi dire. Volete guadagnare tempo e intanto ne state perdendo. Fareste il mio gioco, se io volessi giocare a perdere tempo.

P R E S I D E N T E . In questo ha ragione il senatore Battaglia. Se voi interrompete, si perde più tempo.

B A T T A G L I A . È proprio quanto io dicevo. Era il mio ammonimento, signor Presidente.

Dicevo, quindi, che noi — nella ipotesi della chiusura della discussione — avremmo il diritto di discutere i nostri emendamenti e di intervenire, non uno solo, ma tutti coloro che non hanno parlato, con riferimento all'emendamento che è sottoposto all'attenzione del Senato.

Ed ancora, signor Presidente, con la chiusura della discussione sull'articolo non si toglie la possibilità di fare delle dichiarazioni di voto. Quindi, volendo, noi tutti potremmo farle. (*Interruzioni dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P I R A S T U . Fate, fate!

B A T T A G L I A . E allora, dico io, perchè dovete sottoporci a questo giro di vite della chiusura della discussione particolare sui singoli articoli, quando noi possiamo raggiungere lo stesso scopo intervenendo sui singoli emendamenti? Voi non guadagnate tempo, così facendo.

P I R A S T U . Questo non è un richiamo al Regolamento!

B A T T A G L I A . Senatore Pirastu, infatti non lo è: sul punto mi è stata tolta la parola. Ecco perchè mi sto limitando a sottoporre alla vostra attenzione talune considerazioni in funzione delle quali credo che voi possiate rimeditare sulla vostra istanza ed eventualmente ritirarla. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, io ho finito; so di parlare con colleghi i quali non dimostrano di avere quella sensibilità che io speravo possedessero (*vivaci commenti dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*), so di parlare non voglio dire con dei sordi (perchè non voglio oggi usare aggettivi qualificativi che potrebbero suscitare la suscettibilità degli onorevoli colleghi) ma a chi non vuol sentire.

Ho detto, signor Presidente, quello che avevo da dire; ho sperato, nel momento in cui mi sono messo al microfono di penetrare nelle coscienze degli onorevoli colleghi per cercare di farli desistere dalla domanda che essi hanno formulato, ma, se non sono riuscito nello scopo, signor Presidente, contenti loro, contenti tutti anche noi di seguire la strada che da voi ci è stata tracciata. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro-destra. Commenti dal centro, dalla sinistra, dall'estrema sinistra*).

V A R A L D O . Domando di parlare a favore della richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 18.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Vorrei ringraziare il senatore Battaglia per il consiglio che ci ha dato, ma non mi sento di accoglierlo e dico anche il perchè: io non ero tanto favorevole alla richiesta della chiusura, ma, dopo aver sentito un discorso con un lungo preambolo in cui si è venuti a spiegare al Senato — quasi si parlasse a dei bambini d'asilo — cosa sia l'ineleggibilità, cosa sia l'incompatibilità, che cosa comporti l'una e l'altra, quasi che il Senato in questa tornata non abbia trattato questo argomento in tre articoli (*interruzione del senatore Battaglia*), il 5, il 6 e il 7, mi pare che questi discorsi non conferiscano niente al dibattito e ad una maggiore chiarezza per il Senato. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, sulla richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 18 il Senato deve decidere votando per alzata e seduta. C'è però la richiesta di verifica del numero legale; pertanto prima si procederà alla verifica, poi alla votazione per alzata e seduta.

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Poichè dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale, invito il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

B O N A F I N I , *Segretario, fa l'appello.*

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cremisini, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Latanza, Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maggio, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Morino. Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Palumbo, Parri, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët, Ponte,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Sellitti, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

P R E S I D E N T E . Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Potrà ora parlare un senatore per ogni Gruppo.

C R E M I S I N I. Domando di parlare a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R E M I S I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente, ma non per le ragioni cui si è riferito il collega senatore Varaldo nell'appoggiare la

proposta di chiusura; cioè, non perchè il Senato ha molto sentito discutere sulla configurazione più o meno netta, più o meno definita dei due concetti di ineleggibilità ed incompatibilità. Infatti è pacifico, io credo, che questo sia un argomento di giuristi; ma proprio dai giuristi ho sentito e sento tuttora che sia la dottrina, sia la giurisprudenza, su questo argomento, trovano ancora materia da contendere. Mi intratterrò quindi sulla norma espressa dall'articolo 18.

Tutto ciò che si può dire sull'articolo 18 è stato più o meno anticipato trattando gli articoli 5, 6 e 17. Inoltre, poco fa, il collega senatore Pace si è soffermato sul lato più squisitamente tecnico del predetto articolo con quella maestria che noi, e credo tutti i colleghi del Senato, gli riconosciamo; e quando egli interviene su questi argomenti tecnici e giuridici la fa da mattatore e resta poco agli altri.

Qual è, comunque, la prima osservazione almeno sul piano pratico del buon senso? In fin dei conti, le leggi, proprio perchè debbono essere applicate ed esser uguali per tutti, debbono essere anche comprensibili e comprese da tutti; pertanto, debbono contenere, oltre alla tecnica, quel tanto di buon senso da lasciare una traccia in qualsiasi persona più o meno provveduta nella materia stessa. Qual è dunque la prima osservazione che si può fare? È il titolo stesso che la suggerisce. L'articolo 18 porta come titolo: « Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità ». Io non credo di andare errato sottolineando che vengono messi sullo stesso piano due concetti che hanno un contenuto completamente diverso. A me sembra che sia pacifico che la decadenza è un effetto e l'incompatibilità, viceversa, è una causa. Mi sembra perciò molto singolare che il titolo riguardi con assoluta disinvoltura e indifferenza l'uno e l'altro concetto, mettendoli sullo stesso piano ai fini dell'indicazione generale della norma contenuta nell'articolo stesso.

Questa mi sembra che sia un'osservazione di carattere pacifico, che conferisce all'articolo che noi stiamo esaminando, come ha conferito in altri casi ad altri articoli, quella caratteristica di articolo negligente, se altro non si dovesse e si potesse dire, di articolo sciatto tecnicamente e giuridicamente; ma sciatto anche circa il buon senso e l'immediata comprensione della norma.

Perchè avviene tutto questo? Per sprovvedutezza degli autori della legge? Io rifiuto una conclusione di questo genere. Tutto ciò avviene perchè noi sappiamo benissimo che certi tipi di legge, in certe particolari situazioni e momenti politici, in un'atmosfera politica particolare, vengono formati in una determinata deteriore maniera, in quella maniera cioè che con la tecnica legislativa non ha niente a che vedere e che travolge le stesse intenzioni degli autori del testo. Che qui abbia la sua influenza quell'estrema opinabilità intrinseca alla materia della ineleggibilità e della incompatibilità, credo, in perfetta buona fede, che non sia contestabile neanche dal più accorto e provveduto dei giuristi. Questa confusione, non tanto dei due concetti, quanto, soprattutto, dei casi che possono essere più rettamente compresi in un concetto piuttosto che in un altro, è quella che, quando non si vuole almeno tentare di fare una pregiudiziale distinzione netta tra i due concetti, porta alla confusione in tutte le norme che più o meno si riallacciano ai concetti stessi. Non è quindi sprovvedutezza degli autori; è soltanto, e vi par poco, un prodotto della fretta, della improvvisazione forzata, obbligata; un po' il frutto caratteristico, direi, la pietra angolare di riconoscimento di un certo tipo di legiferazione in auge da un po' di tempo a questa parte: il tempo del centro-sinistra.

Qual è la seconda osservazione che si può fare sempre sull'articolo 18? È che, secondo me, esso continua e conferma nel primo comma la confusione che c'è nel titolo. Si parla, infatti, di due procedure differenti. Il collega Pace si è intrattenuto sul lato tecnico di questa specifica questione; io mi intratterrò più che altro, invece, sulle implicazioni politiche più evidenti della questione stessa.

Che cosa politicamente nasce, scaturisce da questa norma? Quali sono politicamente le conseguenze positive o negative che si possono trarre da una valutazione di

questo argomento? Delle due procedure, una riguarda la decadenza in seguito ai casi di ineleggibilità, l'altra riguarda la decadenza in seguito ai casi di incompatibilità. Le due procedure sono differenti negli effetti: una porta ad una decadenza che io chiamerei, forse molto impropriamente ma con espressione accessibile a tutti, automatica; l'altra porta ad una decadenza condizionata, direi, perchè c'è il rimedio poi rappresentato dall'opzione.

Onorevoli colleghi, qual è l'implicazione politica che si deve trarre da tutto questo? È inutile forse bizantineggiare sulla distinzione dei concetti o sulla collocazione esatta in una classifica piuttosto che in un'altra di questo o di quel caso; guardiamo viceversa all'effetto che, dal punto di vista politico, è quello che a me più interessa. A prescindere da valutazioni tecniche, io dico che una legge è veramente seria se vuole e può raggiungere determinati obittivi, nè voglio mai dimenticare che questa è una legge che assicura un meccanismo elettorale e che perciò deve dare garanzia di serietà a tutti, eletti ed elettori, alla collettività, al Paese. Ora, può chiamarsi legge seria quella che, pur determinando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, poi stabilisce che, in fin dei conti, l'effetto che da queste cause, da questi impedimenti deve derivare si verificherà a posteriori, quando, cioè, tutto quello che elettoralmene o politicamente potrà avvenire è già avvenuto, si è già realizzato, sia in senso positivo che negativo, secondo che lo si voleva intendere in un modo o nell'altro? Perchè si fa una legge elettorale, io mi domando? Chi deve difendere? Deve difendere l'eletto? Deve difendere l'eleggibile, cioè, il candidato? Deve difendere gli elettori? In altri termini, su un piano generale, deve difendere la possibilità di un libero formarsi della coscienza elettorale dei cittadini oppure riguarda più specificamente proprio i candidati, gli eleggibili o gli eletti? Io ritengo logicamente che la legge debba riguardare gli uni e gli altri e non una parte soltanto, una sola categoria. Direi, altresì, che è evidente che lo scopo proprio, eminente, della legge è quello di difendere la libera formazione della coscienza elettorale del cittadino; e come ciò può realizzarsi quando il cittadino sa già che tutto ciò che potrà costituire impedimento e sanzione di quanto non dovrebbe essere non si verifica prima, ma, eventualmente, avviene dopo, quando cioè tutte le influenze che non dovevano esercitarsi sul fatto che a noi interessa, cioè sul fatto competitivo elettorale, si sono viceversa tutte esercitate?

Ecco l'implicazione politica alla quale io desidero richiamarmi. Ho sentito parlare anche altri a questo proposito, circa, cioè, l'esistenza di una volontà in un senso o nell'altro politicamente esprimibile, ma, con un pensiero più o meno recondito, mascherata in una valutazione più o meno interessata.

Comunque, questo è qualche cosa che vedremo in seguito. Quello che in questo momento, a questo punto del ragionamento, non può non considerarsi è che effettivamente il congegno, così come è definito il meccanismo elettorale, scatta, ma scatta a vuoto, quando non vale più la pena che scatti. E l'argomento sarà tanto più valido quando noi ritorneremo sulla questione a proposito di altre specifiche osservazioni, dettate da particolari valutazioni di determinati aspetti contenuti nella norma stessa.

Ora, c'è un'altra differenza sulla quale occorre soffermarsi, contenuta nell'articolo 18. Anche questa è stata già messa in rilievo da chi mi ha preceduto, cioè dal collega Pace, ma soltanto sul piano tecnico; io voglio metterla invece in rilievo sul piano politico, per arrivare a quelle stesse conclusioni cui sono arrivato con la prima e con la seconda osservazione, per poi poter concludere, in base a tutte queste osservazioni, in maniera logica e conseguente, almeno dal mio punto di vista, dal punto di vista della mia parte politica. Intendo riferirmi alla differenza esistente nella norma relativa alla procedura per la decadenza in conseguenza di ineleggibilità o in conseguenza di incompatibilità. Questa differenza porta a quell'anacronismo per cui un tipo di decadenza viene dichiarato *inaudita altera parte* e l'altro tipo di decadenza, viceversa, viene dichiarato contestualmente, cioè in contraddittorio con la parte interessata. Ci si può obiettare che c'è un automatismo che nel

primo caso deve scattare, mentre tale automatismo non c'è più nel secondo caso. Ma questo chi l'ha detto? Se la norma fosse applicabile prima del fatto elettorale, naturalmente non ci sarebbe niente da osservare, ma poichè questo meccanismo viene fatto scattare dopo, evidentemente tutte le illazioni, tutti i sospetti e tutti i timori sono assolutamente legittimi.

Questa differenza, che in altri termini può chiamarsi vero e proprio contrasto di procedura, questa disuguaglianza nella procedura, è casuale? No, secondo me, non lo è.

B A T T A G L I A . Una maggiore penalizzazione non ha ragion d'essere.

C R E M I S I N I . D'accordo. Comunque, quello che a me interessa, senatore Battaglia, è sempre la implicazione politica cui mi riferivo prima. Cioè, effettivamente, se per esempio, in un caso di ineleggibilità, fosse proponibile una protesta giusta, perchè questa protesta giusta non deve poter trovare la sua sede di discussione? Perchè, ripeto, quel procedmento *inaudita altera parte* deve diventare arbitro assoluto, indiscusso e indiscutibile, di una situazione nella quale abbiamo visto prima che dovrebbe esserci uguaglianza per tutti? La legge difende sì l'elettore, ma difende anche l'eleggibile, il candidato, l'eletto.

B A T T A G L I A . Un consigliere di prefettura che diventa vice prefetto diviene ineleggibile, mentre invece un individuo che viene eletto sindaco di Roma non subisce la stessa sorte, con tutte queste procedure che debbono seguirsi.

C R E M I S I N I . Ha ragione. Ma io non voglio continuare nelle esemplificazioni, perchè allora potrei farne molte altre. Sento dire dal senatore Basile che lei, senatore Battaglia, ha toccato il *punctum dolens* di tutti i sospetti possibili ed immoginabili. Comunque, lasciamo questo argomento, sul quale sarebbe troppo facile intrattenersi e per il quale avremmo la possibilità di trattare ben altre note e sconcertanti questioni. Torniamo nel merito del tema: queste scorrette implicazioni politiche a me sembra che ci debbano essere, perchè altrimenti non comprenderei la finta ingenuità di questo meccanismo elettorale, comprensibile solo nel caso che possa scattare prima delle elezioni. Evidentemente, queste implicazioni politiche ci debbono essere: non possono non esserci.

Ma c'è un'altra considerazione che serve al rafforzamento, vorrei dire, di questa osservazione; mi riferisco all'esistenza perfino di una differenza di espressione. Io penso che questa considerazione non abbiano mancato di farla i colleghi, specialmente coloro che si sono soffermati per lo meno nella lettura dello strumento che noi stiamo esaminando. Se i colleghi si sono soffermati nella lettura del testo — cosa che auguro a tutti indistintamente, poichè non ne sono certo — non possono non aver notato una differenza di espressione per dire le stesse cose. Poichè non posso pensare che si tratti soltanto di cose scritte male, penso che ci debba essere, viceversa, un motivo fondamentale per esprimersi in una maniera e, poche righe dopo, in una altra.

Io mi domando: perchè l'articolo 18 al primo comma dice: « il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno », mentre, quando parla delle incompatibilità, dice: « ... nei modi previsti dal suo regolamento interno »? Ed ancora in seguito, prima si « dichiara » una cosa, poi si « contesta » la stessa. Io comprendo che ai due casi si attaglino i due diversi verbi, ma perchè c'è questa differenza di espressione per quanto attiene la procedura?

Io sono un parlamentare di opposizione e, come tale, ho il diritto e il dovere di sospettare, ho il diritto e il dovere di vedere all'interno delle cose che vengono sottoposte al mio esame; non posso, come i colleghi della maggioranza, dire che tutto va bene, qualunque cosa si dica, qualunque cosa si faccia, qualunque cosa sia prefabbricata prima di venire qua dentro; anzi soltanto e principalmente nell'Aula si realizza l'unico momento in cui io, parlamentare di opposizione, posso prendere completa cognizione di ciò che viene sottoposto.

Allora, perchè questa differenza? Perchè gli autori della legge non hanno usato la stessa espressione? Io posso pensare che essi volutamente non hanno usato la stessa espressione. Infatti, nell'una e nell'altra espressione, c'è una gamma di differenze, di trasparenze: un conto è dire: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno », un conto è dire, più ampiamente ed elasticamente: « nei modi previsti dal suo regolamento interno ». D'altra parte onorevoli colleghi, poichè questo regolamento interno nessuno ancora può conoscerlo, dipende anche da questo fatto il potere apprezzare la singolarità di un'espressione in confronto all'altra espressione. Voi datemi il regolamento, fatemelo leggere, permettetemi di esaminarlo e poi, probabilmente, io abbandonerò questo argomento; ma, nell'incertezza di quello che sarà il futuro regolamento, le mie supposizioni, sia pure sul piano ipotetico, sono perfettamente legittime; sono per lo meno tanto legittime quanto il credito di buona fede che desidererebbe la maggioranza a proposito delle norme inserite nell'articolo 18.

C'è, poi, un'altra osservazione da fare, quando si parla della procedura: cioè, che la procedura prevista per i casi di incompatibilità è lenta. Mi si potrà obiettare che essa teoricamente si esaurisce in 35 giorni, ma, onorevoli colleghi, abbiamo tutti esperienza vissuta di queste cose, anche se alcuni fatti non ci riguardano direttamente: il collega Picardo ci ha parlato di casi particolari; il collega Bonaldi ce ne ha citati degli altri. Anche lasciando da parte tutto ciò, rimanendo sul terreno dell'ipotesi precedente possiamo domandarci se la procedura prevista in 35 giorni non potrà, domani, prolungarsi di mesi e probabilmente di anni. Mi si obietterà: ma la legge prescrive tassativamente un certo periodo di tempo.

Onorevoli colleghi, la legge fino a un certo punto prescrive tassativamente; inoltre in essa vi sono successivamente altri piccoli nei; tra una riga e l'altra, si possono vedere quelle maglie che qui effettivamente ci sono, per cui da parte di chi è interessato in queste faccende si può sempre trovare l'opportuno cavillo giuridico, cosicchè i 35 giorni potranno essere raddoppiati oltre ogni limite. Vedi la storia della Giunta delle elezioni nei due rami del Parlamento.

È un'ipotesi assurda questa? No! È una ipotesi da fare e, come tale, può essere realizzabile. Si potra obiettare che il caso potrà verificarsi una volta su cento; ma anche per quell'unico caso o per quei pochi casi il legislatore ha il dovere di provvedere, ha il dovere di dire chiaramente la sua parola perchè non può lasciare aperto uno spiraglio, un varco, una maglia di tanta importanza.

I nei stanno nell'ultimo comma che dice: « le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza ». Onorevoli colleghi, si dice che sono adottate d'ufficio; e se l'ufficio non le adotta? Chi è che farà *tottò* sul « ... dell'ufficio »? Nessuno. Siamo tutti adulti qui dentro e fuori, forse anche troppo, e sappiamo che il *tottò* sul « ... » non arriva, perchè quando non lo vogliono fare arrivare non arriva! Si dice poi: su istanza; questa istanza la voglio proprio vedere; le conosciamo certe istanze e a quali motivi possono rispondere. Usciamo dalla politica, andiamo nei casi della vita e vediamo le denunce che vengono presentate dai cittadini X, dai cittadini Y nei confronti di Tizio o Caio, o nei confronti di personaggi, siano essi personaggi della moda, del cinema, dell'industria o dell'economia. Questo è ciò che tante volte rappresenta l'istanza! E allora questi due nei di un « intervento di ufficio », che eventualmente non si vuole, e di « una istanza », che può essere addomesticata e diretta a determinati diversi fini, non fanno che allargare quella tale maglia di cui ho parlato prima.

Ora, l'ultima e più pesante osservazione da fare riguarda il Regolamento. Qui si rinvia ad un Regolamento e molte leggi rinviano ad un Regolamento, d'accordo; ma questa non è una legge, per esempio, per gli uffici d'igiene, nè per gli uffici veterinari; nè è una legge di piccola portata o di piccola significazione e di scarse conseguenze: è una legge elettorale. E allora dire: rinvio al Regolamento, non sapendo

quale sarà questo Regolamento, nè come sarà fatto, nè quando sarà fatto, ma sapendo bene, già fin d'ora, chi farà quel Regolamento, cioè il Consiglio regionale, è pericoloso. La questione deve essere vista sotto un profilo di particolare valutazione e responsabilità; non può essere vista con la superficialità con cui qui si vuol vedere qualsiasi aspetto tecnico o politico della legge che stiamo discutendo. È evidente la grande responsabilità! Ve lo immaginate il consiglio regionale che deve, esso stesso, fare il suo proprio Regolamento interno? Egli stesso dalla legge è autorizzato a crearsi il metro con cui misurare quel che vuole! Ed inoltre, su che cosa si basa l'approvazione di un eventuale futuro regolamento interno? (*Interruzione del senatore Varaldo*). Un momento, vengo anche a questo; infatti le conseguenze le conosciamo: come è avvenuto in Senato — e in questa tornata se ne è avuta la dimostrazione —, quando si vuole interpretare il Regolamento in una certa maniera, si chiede la votazione e la maggioranza, col suo diritto di voto, dà la « sua » interpretazione che diviene regola. È proprio questo il ragionamento che voglio fare. Chi farà questo Regolamento? Lo fa, l'abbiamo detto, il consiglio regionale. E come lo approva il consiglio regionale? Lo approva a maggioranza « assoluta »; se sono ottanta membri, basta che lo lo approvino in quarantuno. Onorevoli colleghi, siamo tutti adulti e siamo tutti galantuomini e sappiamo benissimo che la maggioranza non è qualche cosa di astratto, ma è fatta di schieramenti politici, di uomini politici, che rappresentano partiti. Quindi che cosa significa questo? Significa che quella certa maggioranza si darà quel certo regolamento che in quel certo momento riterrà politicamente più confacente alla situazione in atto. E io qui voglio proprio dire all'opposizione, come voglio dire alla maggioranza, che le regioni da fare sono quindici. Già, sappiamo che ce ne sono alcune dove forse si verificheranno certe maggioranze; ma sappiamo anche che ce ne sono altre dove si verificheranno ben altre maggioranze. Io voglio, fin d'ora, pensare alle opposizioni di quei consigli regionali, in quelle condizioni in quelle situazioni, a quelle opposizioni che oggi ancora non possiamo bene individuare, ma che esisteranno certamente e si troveranno nelle stesse identiche condizioni in cui si trova oggi la nostra opposizione, quando avranno cioè a che fare con un regolamento che non tutelerà il diritto delle minoranze, ma che tutelerà le maggioranze perchè dalla maggioranza è stato votato, dalla maggioranza è stato realizzato. Come, quindi, una norma... (*Interruzione del senatore Pace*). Qual è, di queste norme che esaminiamo, nella delicatezza di questa responsabilità, la norma che riesce a garantire l'elettorato, i cittadini, e non soltanto i tre o quattromila candidati? Esiste tra queste che esaminiamo una norma sottoposta ad un vaglio tanto assoluto e completo da non ammettere affatto la possibilità di evasioni, che qui, purtroppo, noi constatiamo per un complesso di motivi non validi, o, secondo certi punti di vista, per motivi che forse sono validi soltanto perchè sono umani?

Evidentemente, questa è una legge che non si riesce a correggere; per la quale, a tenore di regolamento, si presentano emendamenti, ma è come se questi non esistessero; in altri termini, il verbo emendare è stato definitivamente bandito, prima da altre Aule, oggi anche da questa. Su tanti emendamenti, stranamente — l'ho già detto altra volta — non se ne è trovato nessuno degno di essere accolto; perchè, anche se dalla maggioranza se ne fosse considerato qualcuno degno di esserlo, questo « straordinario » fatto avrebbe provocato il rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento, con quelle gravi implicazioni politiche che si sarebbero verificate in tutto il sottobosco, in tutto l'insieme degli interessi stratificatisi e consolidatisi con questa formula di Governo e con questo tipo di maggioranza, e ciò avrebbe reso la formula stessa problematica, forse impossibile. È certo però che oggi questo emendare è qualche cosa che non siamo riusciti a fare, non possiamo fare, ma che insistiamo a volere fare, perchè noi siamo convinti che da qui a quando il meccanismo che voi avete escogitato e frettolosamente presentato all'attenzione del Senato e che voi richiedete

altrettanto frettolosamente al Senato di considerare e approvare, dovrà entrare in funzione, voi avrete trovato sicuramente il modo di rivederlo e di modificarlo. E quando farete ciò avrete a vostra disposizione, in abbondanza, le nostre osservazioni e le nostre critiche di oggi.

Questo è l'augurio più serio, vorrei dire più costruttivo, che l'opposizione rappresentata dal Movimento sociale italiano può fare; è l'augurio che fa a se stessa, che fa a voi, ma che fa soprattutto al Paese nell'interesse di tutti. (*Applausi dall'estrema destra*).

A R T O M . Domando di parlare per il Gruppo liberale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, quando il senatore Varaldo, parlando *ab irato*...

V A R A L D O . Non ho parlato *ab irato*, ma con tutta calma.

G A V A . Ha parlato concitato, non *ab irato*.

A R T O M . Quando il senatore Varaldo ha parlato con un tono che, a mio giudizio personale, era *ab irato* — questo è un giudizio che lei mi permetterà — e ha rimproverato gli oratori di parte nostra di ritornare su questioni che erano già state ampiamente discusse, mi pare che non si sia abbastanza fermato sulla sostanziale differenza di questa discussione da quella che si è svolta in sede di discussione degli articoli 5, 6 e 7.

In quegli articoli noi abbiamo trattato del diritto sostanziale, cioè delle norme sostanziali che determinano i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. In questo caso noi trattiamo la norma che deve disciplinare le modalità e la procedura con cui queste particolari ragioni di decadenza, siano esse di ineleggibilità, siano esse di incompatibilità, devono essere dichiarate.

Esaminando questo articolo, la cosa che colpisce la nostra attenzione immediatamente è la circostanza dell'accertamento delle ipotesi di ineleggibilità sopraggiunte, intervenute, cioè, posteriormente alle elezioni, nel periodo in cui il soggetto passivo di questa disposizione già esercita legittimamente la carica di consigliere regionale.

Nell'articolo 18 non si è indicato per il caso di ineleggibilità sopraggiunte il modo con cui l'accertamento della sua sussistenza deve venire compiuto, nè viene indicato il termine entro il quale l'interessato deve fare le proprie scelte. Egli ha diritto di farle anche nei casi di ineleggibilità, o per lo meno in alcuni di questi casi. Non è indicato, soprattutto, il fatto che questo accertamento deve essere compiuto in contraddittorio con l'altra parte, con la parte interessata.

Ora, non si può dire che sia valido il rinvio ad un futuro regolamento.

Nell'ipotesi meno grave di quella di ineleggibilità, nella ipotesi di incompatibilità, il principio di una decisione presa *audita altera parte* è formalmente dichiarato come un principio che deve essere introdotto nei regolamenti delle quindici assemblee legislative che noi ci accingiamo a costituire, perchè è un principio generale da cui questi regolamenti non possono derogare. Nel caso della ineleggibilità non vi sono accertamenti previsti per assicurarsi che un determinato consigliere regionale sia venuto a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 5. Dal momento in cui il Consiglio regionale è venuto a conoscenza della carica di cui è stato investito uno dei suoi membri, o della sussistenza di altre condizioni di ineleggibilità, da quel momento, senza bisogno di ulteriori accertamenti, purchè la notizia sia venuta in forma ufficiale, in forma non contestabile, il Consiglio regionale ha il diritto di pronunciare la decadenza.

Anche su questo punto si può discutere. Vi è qualcuno che in questo tema sostiene il principio affermato dall'articolo 5. Io, parlando in sede di articolo 5, ho particolarmente elogiato l'introduzione nella norma della legge che stiamo discutendo, del principio per cui non la nomina ad una determinata carica conta per determinare l'ineleggibilità o la incompatibilità, ma l'accettazione di questa carica, il fatto cioè di una volontà espressa di accettarla.

Vi sono però sempre dei dubbi di una insufficiente conoscenza della legge, dei dubbi di una insufficiente valutazione del principio della legge, dubbi che possono sorgere artatamente o no per prolungare determinate situazioni. Di fronte a questo caso la Camera dei deputati e il Senato, pur senza una norma di legge, hanno adottato il principio della contestazione e della situazione dell'invito all'interessato di fare la opzione tra le due cariche che ha accettato.

Io ho citato il caso dell'onorevole Giorgio La Pira e ho detto, parlando l'altra volta, che era un caso che io avevo studiato personalmente, perchè come assessore agli affari legali ero stato chiamato a dare il parere sul mio sindaco. Ora in questo caso il presidente Gronchi ha notificato all'interessato il caso di ineleggibilità, perchè essere sindaco di un capoluogo della circoscrizione costituisce motivo di ineleggibilità a deputato e lo ha invitato, entro un determinato termine, a esercitare la sua opzione. Quando l'onorevole La Pira ha presentato una serie di esposti giuridici (che io non ho approvato) per sostenere la compatibilità delle due cariche con una teoria certo estremamente elegante, l'onorevole Gronchi, nella sua facoltà di Presidente della Camera, ha ribadito l'esistenza del termine e l'invito entro questo termine a pronunciarsi con l'avvertimento che in caso diverso La Pira sarebbe senz'altro decaduto dalla sua carica a Montecitorio.

Questa stessa procedura è stata adottata dal Presidente del Senato (non ricordo chi fosse in quel momento, ma credo si trattasse dell'onorevole Merzagora), perchè anche senza una precisa norma del nostro Regolamento vige il principio della contestazione della causa di ineleggibilità anche nei casi di ineleggibilità, quando la ineleggibilità sia sopraggiunta dopo la elezione, e quindi il diritto di opzione. E che questo diritto di opzione non si esaurisce con il fatto della accettazione della carica è qualcosa che è stato dichiarato formalmente con la prassi adottata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, dalla quasi totalità dei consigli comunali e provinciali e, io ritengo, con norma fissata con una certa precisione, anche dalla legge comunale e provinciale.

Per questo la mancanza di un richiamo al principio fondamentale, al principio basilare della contestazione e della discussione, che è previsto per la minore ipotesi della incompatibilità sopraggiunta, mi sembra costituisca una deficienza grave, un punto che ferisce la validità della norma, che colpisce profondamente la nostra coscienza.

Questo assume un'importanza tanto maggiore quanto più noi riprendiamo a leggere l'articolo 5. Noi riprendiamo a leggere questo articolo non per discuterlo, non per esaminarne i princìpi, non per vedere se è esatto o non esatto il suo contenuto e nemmeno per esaminare le ragioni per cui determinati casi di ineleggibilità sono sanciti in questo articolo che già abbiamo approvato; ma solo per vedere in che consistono i casi che esso prevede.

In proposito si ha un primo gruppo di casi di ineleggibilità ai quali io mi sono riferito fino a questo momento. Vi è il caso, ad esempio, del consigliere regionale che viene chiamato ad una determinata carica che può essere una delle dieci cariche previste dall'articolo 5 e che vanno da quella di Ministro e di Sottosegretario di Stato a quella di segretario delle Amministrazioni provinciali o di segretario generale e di segretario dei comuni compresi nella regione, cioè da cariche altissime fino a cariche minime, passando attraverso tutta la serie di dieci casi che sono nell'articolo contenuti.

Tra questi dieci casi previsti, noi abbiamo esattamente quello di una accettazione di carica; abbiamo, cioè, un fatto preciso e concreto che, se documentato, non può dar luogo a particolari discussioni, a particolari dubbi e non richiede quindi nessuna ulteriore forma di accertamento. Vi è poi un'ipotesi più delicata, più difficile che può, in un certo senso, ritrovarsi nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo che riguarda la ineleggibilità dei cittadini italiani che prestano servizio presso un Governo estero, indicata quindi in una forma generica e molto lata, che pertanto può dar luogo ad una serie di contestazioni. Tutto può dar luogo a contestazioni, e per questo possiamo anche ammettere che rientrano nella stessa categoria dei casi previsti dal primo comma anche quelli del quarto capoverso; certo si trat-

ta di ricoprire determinate cariche, determinati uffici che in sede straniera possono avere nomi diversi e possono anche rappresentare posizioni contrattuali diverse da quelle specificamente indicate nella legge. Ma, ripeto, non è questo il caso che più colpisce la nostra attenzione; lo sono invece quelli compresi nel quinto e nel sesto capoverso: « coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ».

Per esempio un compenso professionale forfettizzato costituisce un salario o non lo costituisce? E un dato ente è effettivamente un ente sottoposto a vigilanza e sovvenzionato dalla regione ai fini ed agli effetti dell'articolo 5? Io ricordo che ad un certo momento ho sollevato io stesso sul consiglio comunale di Firenze un'eccezione di mia incompatibilità personale, in quanto ero Presidente dell'Istituto nazionale dei ciechi, che riceveva una sovvenzione da parte del comune di Firenze di 50.000 lire — se ben ricordo — in virtù di una disposizione di legge. Ero incompatibile? Io ritenevo di sì, come ritenevo di essere incompatibile anche per la mia carica di Presidente della Società toscana di storia del Risorgimento, la quale riceveva un contributo di 25 mila lire per fornire libri ad una biblioteca comunale della città. I colleghi furono di contrario avviso.

Queste particolari posizioni di ricoprire cariche non retribuite di un ente che riceva sovvenzioni concesse a scopo culturale o assistenziale costituiscono una ragione di incompatibilità? Su questo punto non abbiamo più una distinzione chiara e precisa, una norma che inquadri esattamente il caso. Abbiamo qui un tema discutibile, perchè caso per caso può dar luogo ad un accertatamento e ad una decisione.

E c'è qualcosa anche di più grave. Se, per esempio, io fossi stato eletto Presidente della Società per la storia del Risorgimento in una data posteriore alla mia elezione a consigliere comunale e avessi accettato la carica senza ancora sapere che tra le voci del bilancio di quella Società vi era anche la sovvenzione di 25 mila lire del comune e soltanto nel momento in cui si proponesse la mia decadenza dalla carica di consigliere comunale per sopravvenuta ineleggibilità ne venissi a conoscenza, da quel momento dovrei essere già dichiarato decaduto senza possibilità di dimettermi da quella Presidenza? Non debbo avere un termine, nell'ignoranza delle condizioni di ineleggibilità? Non è questo un caso in cui sia doveroso fissare nella norma di legge la necessità della contestazione?

In questo caso infatti, pur essendovi accettazione di una carica che può portare alla ineleggibilità, io posso non aver conoscenza dei casi di ineleggibilità e debbo avere il modo per provvedere alla rimozione della ineleggibilità stessa rinunciando alla carica che ho accettato non sapendo le conseguenze di tale mia accettazione.

Questo è un caso veramente tipico, ma ancora più tipico si presenta il caso quando passiamo alla lettera *b*) del quinto comma: « coloro che hanno maneggio di denaro o che non ne hanno reso ancora il conto ».

Evidentemente, nel caso di decadenza per ineleggibilità sopraggiunta, è configurata la non ancora avvenuta resa dei conti di denaro pubblico maneggiato. Secondo quale ipotesi, per quali ragioni? Fino a quale momento io sono tenuto a rendere il conto? Qual è il termine che mi si è fissato affinchè io lo renda? Quali sono le ragioni per le quali eventualmente io non ho ancora potuto presentare materialmente il rendiconto? Qui siamo assolutamente nell'arbitrio. In assenza di una determinazione, di una precisazione, io mi trovo di fronte alla libertà del consiglio regionale di dichiarare che ho reso o non ho reso il conto. Quindi, in questo caso, se per disgrazia ho avuto maneggio di denaro e non ne ho ancora potuto rendere il conto, il termine che interviene a provocare questa mia decadenza non è fissato. Occorre quindi che la decadenza mi sia contestata e che mi si inviti a compiere questo mio dovere. Si tratta di cosa che deve essere risolta dalla legge, per la quale vi sia una norma precisa a cui ci si debba attenere, che abbia solennità di norma di legge.

Si noti infatti che in questo caso della resa dei conti si tratta di toccare non più una

norma di procedura, ma una norma sostanziale: è una delle condizioni che integra la disposizione della lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 5 e che quindi non può trovare una soluzione, nel caso specifico, attraverso una norma del Regolamento.

Signor Presidente, io la ringrazio per la paziente attenzione con cui lei segue le mie parole, ciò che è testimonianza della sua cortesia e della sua correttezza e lusinga la mia vanità dandomi l'impressione di non dire cose vane o assurde.

Se noi procediamo oltre, troviamo che la norma lascia delle possibilità di dubbio in quanto non sappiamo se l'accertamento in via giudiziaria deve essere fatto con una sentenza passata in giudicato. Ma anche il passaggio in giudicato non è sempre facile ritrovarlo, dato che vi sono i ricorsi e i rimedi straordinari.

Non voglio continuare ad affaticare il Presidente e i pochi colleghi presenti con l'esame di questi princìpi ai fini della applicazione del quinto comma. Aggiungo soltanto che sia il quarto che il quinto comma integrano delle ipotesi la cui declaratoria non nasce da un documento certo, da un fatto incontrovertibile, da un qualcosa che non può essere oggetto di discussione, ma che richiede un previo accertamento, per lo meno la contestazione del fatto all'interessato perchè questi possa accettare la dichiarazione o contestarla o presentare documenti per sostenere le proprie tesi in contrasto. Se noi teniamo conto di questa esigenza di cui il legislatore si è dato carico nella seconda parte dell'articolo in tema di incompatibilità, sentiamo tutta l'assurdità del fatto che, per questi casi più gravi, per queste ipotesi che hanno maggior peso, il legislatore si sia rimesso ad un Regolamento a cui non dà nessuna istruzione. E si noti che la cosa ancora più grave è che si lascia al pieno arbitrio dei singoli Parlamenti di stabilire le norme in proposito, senza che l'obbligo della contestazione, il diritto di replica e di difesa possano essere considerati dal legislatore regionale come fatti obbligatori, dal momento che questa obbligatorietà è data al Regolamento per quanto riguarda le incompatibilità ed è taciuta per quanto riguarda le ineleggibilità.

Si tratta, quindi, veramente di un caso abnorme, di un errore grave che esiste nella legge, di una violazione del più sacro tra i diritti individuali, del diritto alla difesa; si tratta della lesione di un diritto che nel caso specifico assurge a particolare solennità, a particolare gravità, a particolare esigenza di tutela giuridica, in quanto si tratta di un diritto che nasce dalla libera espressione della volontà popolare. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21,30*).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, se dovessi rispondere al senatore Rovere con lo stesso tono e con i modi con i quali egli aggredisce il disegno di legge e chi si onora di sostenerlo, dovrei ricordare a lui, che è ottimo medico, un antico apologo greco. Ma non desidero indulgere a certa mancanza di stile e respingo perfino la tentazione di rilevare nel contesto di certi discorsi la ripetizione pedissequa di quello che è stato detto alla Camera senza neppure preoccuparsi di correggere sviste evidenti

ed errori di citazione, cose tutte che mi fanno peraltro dubitare della validità di apprezzamenti e giudizi che vengono solennemente espressi.

Oggi pomeriggio ho visto operare una serie di vivisezioni di quest'articolo, come già era avvenuto per l'articolo 17. Ma ho avuto l'impressione che partissero da una concezione globale del sistema affatto diversa da quella che la maggioranza cerca di esprimere attraverso il titolo IV. Non voglio dire se è giusta o sbagliata, ma è evidente che un giudizio, per essere espresso, ha bisogno di paradigmi comuni, di un punto di riferimento, utile anche se dovesse rivelare un'altra volta il contrasto di fondo che in questa disputa divide la maggioranza regionalista dall'opposizione antiregionalista.

Perciò cercherò di dare un'idea per quanto possibile organica della questione.

Il quarto titolo di questo disegno di legge si organizza su tre capitoli: la convalida, i poteri del Consiglio in materia di decadenza e d'incompatibilità, i ricorsi, che sono tre aspetti di un medesimo problema. E il problema è quello di garantire la più chiara legittimazione alla costituzione delle Assemblee elettive e quindi il conferimento della pienezza dell'esercizio del mandato a chi di tali Assemblee fa parte.

Ma per penetrare bene il senso delle norme, cioè valutarne il valore politico, è necessario rilevare che esse partono dal riconoscimento che è prerogativa dell'autonomia di un organo elettivo quella di provvedere alla convalida dell'elezione dei propri componenti.

Qualcuno ha voluto sottolineare una pretesa incertezza delle norme confrontandole ora con quelle in vigore per i due rami del Parlamento, ora con quelle che riguardano le regioni a statuto speciale, ora infine con quelle che riguardano i comuni e le provincie. Nella misura in cui noi pensiamo ad un ordinamento regionalista dello Stato come cosa diversa dall'ordinamento federale, è evidente che soltanto nel caso del Parlamento nazionale noi possiamo vedere esaurirsi in sè tutto il processo sopra accennato, ma è anche evidente che diversa sia, proprio riguardo alla diversa tutela costituzionale dell'organo, la normativa consentita ai consigli regionali rispetto a quella dei consigli comunali e provinciali, fissata uniformemente con legge dello Stato.

Ciò premesso, il titolo IV riserva al Consiglio regionale, attraverso l'articolo 17, il primo giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti e, attraverso l'articolo 18, quello sulle cause sopraggiunte di illegittimità e incompatibilità, mentre precisa la materia relativa ai ricorsi con l'articolo 19. Esaminando nel suo complesso, pertanto, e non separatamente la materia dei tre articoli, troviamo una risposta, a me sembra, sufficientemente logica ad alcune osservazioni di principio sollevate prima. Una risposta che, esaltando le prerogative costituzionali dell'organo regionale vicino ad ampie possibilità di ricorso, cioè di controllo giurisdizionale, pone la regione a statuto normale in una posizione di estremo equilibrio nel contesto pluralistico dello Stato democratico.

A considerazioni di carattere teorico ne vorrei aggiungere alcune di carattere pratico. Il sistema dei ricorsi, impostato sul binario previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, richiamata dall'articolo 19 del presente disegno di legge, realizza, oltre che l'estensione del controllo attraverso il suo allargamento ad ogni cittadino, una soluzione relativamente rapida delle controversie, come peraltro la prima pratica esperienza ha dimostrato, così da evitare quelle forme d'intervento sostitutivo del potere centrale mortificanti per l'autonomia nei casi d'inerzia dei consigli regionali dovute a soggettive situazioni di illegittimità.

In altre parole, il titolo IV ha cercato di attuare nel suo complesso un sistema diretto e indiretto di provvedimenti che convergono nell'insieme ad affrettare nelle forme più aperte possibili, davanti a situazioni anormali, il ripristino della legalità democratica senza l'intervento del potere esecutivo, come sarebbe necessario nel caso dei termini parentori auspicati dal senatore Basile.

Che poi sul piano pratico ci siano degli inconvenienti dovuti alla scarsa partecipazione politica o alla troppa strumentalizza-

zione partitica è un'altra questione: sono fatti cui la coscienza stessa dei cittadini deve saper reagire usando gli strumenti che la legge va loro offrendo. E quelli indicati dall'ultimo comma dell'articolo 18 del presente disegno di legge, o quelli della legge n. 1147 del 1966, esplicitamente richiamata all'articolo 19, sono molto ampi, perchè un cittadino qualsiasi può esercitare il suo potere di controllo e di contestazione; il fatto che non lo eserciti sempre non significa che tali strumenti possono essere liquidati con le sue eleganti ironie, senatore Cremisini. Ed è questo il punto di contraddizione, forse, ma anche la forza del sistema democratico. Esso consiste nel credere nella maturazione morale e nella crescita civile di tutti i cittadini, il cui processo passa anche attraverso gli scetticismi e talora gli stessi abusi.

Ma quello che più meraviglia è che i rilievi a certe innovazioni che cercano d'introdurre direttamente il cittadino nella vicenda dello Stato, vengano da Gruppi che frequentemente lamentano l'esclusività eccessiva dei partiti o la pesante invadenza dell'Esecutivo. Qual è la strada da battere? Il problema della mancanza del termine entro il quale provvedere alla convalida, sollevato dal senatore Basile all'articolo 17, mi pare pertanto che potrebbe essere esaminato, più che fissando una data, precisando una condizione: la condizione per esempio dell'avvenuta convalida per assumere un determinato incarico. Al senatore Cremisini, al senatore Pace, al senatore Bonaldi, dirò rapidamente che il diverso trattamento da loro lamentato è dovuto a mio avviso alla diversità sostanziale tra ineleggibilità, sopraggiunta dopo, che non consente di essere consigliere e l'incompatibilità, che permette invece l'opzione. Peraltro, la legge rimette al consiglio regionale la facoltà di stabilire modalità diverse in sede di approvazione del suo regolamento, cui in fondo affida la scelta delle procedure più idonee per la materia al nostro esame.

Non ho altro da dire se non chiedere che l'Assemblea dia il suo consenso all'articolo 18 nella formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le ragioni esaurientemente esposte dal relatore, il Governo ritiene che debbano essere respinti tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti. Avverto che, oltre agli emendamenti stampati, sono stati presentati numerosissimi altri emendamenti che non si sono potuti stampare.

Passiamo alla votazione del primo emendamento, n. 18.71, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18.

(*Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza*).

« Nei casi previsti dall'articolo 7 della presente legge il consiglio regionale nei modi previsti dal regolamento interno, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della regione o ad iniziativa del Commissario del Governo, dichiara la decadenza del consigliere provvedendo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16. La deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione e notificata a colui che è stato dichiarato decaduto.

Il regolamento interno del consiglio regionale deve regolare anche le modalità ed i termini per l'esercizio dell'opzione ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale. (*Vivaci commenti*).

P R E S I D E N T E . Non siete in numero, cioè in dieci richiedenti, come prescrive il Regolamento. Chi approva l'emendamento n. 18.71 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento n. 18.72, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, e tendente a sopprimere il primo comma, non è ammissibile perchè, sopprimendo il primo comma, l'articolo resterebbe senza senso. (*Proteste dal centro-destra*).

B A T T A G L I A . Domando la verifica del numero legale; ci vuole contare?

P R E S I D E N T E . Non siamo in sede di votazione. Prima eravate in otto. (*Proteste dal centro-destra*). Facciano silenzio: la Presidenza è qui e non lì, se lo ricordino bene. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Proteste del senatore Battaglia e dal centro-destra*).

Guardi, senatore Battaglia, se lei ritiene di spuntarla urlando, si ricordi che urlo più forte di lei: faccia silenzio! Adesso non si sta votando; basta con questi sistemi! Io adesso sto elencando gli emendamenti che sono inammissibili. (*Interruzione del senatore Ajroldi*). Senatore Ajroldi, lei non faccia apprezzamenti.

Segue l'emendamento n. 18.73, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a premettere il seguente comma: « Annualmente, a partire dalla prima seduta del Consiglio, ciascun consigliere regionale deve presentare al Consiglio una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge ».

Questo emendamento deve essere accantonato e sarà esaminato dopo l'emendamento n. 18.3.

I seguenti emendamenti invece sono inammissibili perchè tautologici (a parte lo erroneo richiamo, nel primo, dell'articolo del disegno di legge):

Sostituire il primo comma con il seguente: « È dichiarato decaduto al Consiglio regionale il Consigliere per il quale sopravvenga una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 6 della presente legge.

Il Consiglio regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla surrogazione di cui all'articolo 16 ».

18.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Quando successivamente alle » *con le seguenti*: « Se dopo le ».

18.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « Quando », *con la parola*: « Qualora ».

18.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « alle elezioni » *con le parole*: « alla proclamazione degli eletti ».

18.75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla votazione del secondo comma dell'articolo 7:

Al primo comma, sostituire le parole: « successivamente alle elezioni », *con le altre*: « successivamente alla convalida di cui al precedente articolo ».

18.1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

I seguenti emendamenti sono invece inammissibili perchè tautologici:

Al primo comma, sostituire le parole: « successivamente alle elezioni », *con le parole*: « nel corso del quinquennio ».

18.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « successivamente », *con le parole*: « in un momento successivo ».

18.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « alle », *con le seguenti*: « alla convalida delle elezioni ».

Al primo comma, prima riga, sostituire la parola: « alle », *con le seguenti*: « alla convalida delle elezioni ».

18. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

I seguenti emendamenti sono inammissibili in quanto erronei giacchè si riferiscono soltanto alla causa d'ineleggibilità di cui all'articolo 5, a meno che li si voglia collegare con l'emendamento n. 18. 52, nel qual caso sono ugualmente inammissibili perchè tautologici:

Al primo comma, sostituire le parole: « un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge », *con le parole*: « per un consigliere regionale si verifichi una delle cause di ineleggibilità stabilite dall'articolo 5 della presente legge ».

18. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità » *con le parole*: « di ineleggibilità previste dall'articolo 5 della presente legge ».

18. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, terza riga, sostituire la parola: « dalla » *con le parole*: « dall'articolo 5 della ».

18. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « di ineleggibilità », *aggiungere le parole*: « ovvero perda una delle condizioni prescritte per l'eleggibilità previste dall'articolo 4 secondo comma della presente legge ».

18. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sono altresì inammissibili i seguenti emendamenti in quanto superflui:

Al primo comma, sostituire le parole: « in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità » *con le parole*: « in uno dei casi previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge ».

18. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « causa di ineleggibilità », *aggiungere le parole*: « sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati ».

18. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, quarta e quinta riga, sopprimere la parola: « regionale ».

18. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 18. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « il Consiglio regionale », le seguenti: « su istanza di uno o più consiglieri regionali o d'iniziativa della Presidenza del Consiglio regionale ».

B A S I L E . Chediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sul-

l'emendamento n. 18. 2 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Artom, Asaro,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boletti eri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Latanza, Lessona, Levi, Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Pajetta, Palumbo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Picardo, Poët, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 2:

Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	20
Contrari	113

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Vengono ora i seguenti emendamenti:

Al primo comma, le parole: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno », *sono soppresse.*

18. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno ».

18. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questi due emendamenti sono identici e quindi vanno votati congiuntamente. A stretto rigore si sarebbero potuti ritenere preclusi dalla votazione dell'articolo 17. Comunque, siccome nei casi dubbi non vogliamo dichiarare gli emendamenti preclusi, procederemo alla votazione.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O N T E . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sugli emendamenti nn. 18. 56 e 18. 3, di identico contenuto, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cremisini, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo, Jannuzzi,

Kuntze,

Latanza, Levi, Limoni, Lombari,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Petrone, Pinna, Poët, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca,

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia-

como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti nn. 18. 56 e 18. 3:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	15
Contrari	112

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono ora gli emendamenti nn. 18. 54, 18. 73 e 18. 80, presentati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri; il primo di essi tende ad aggiungere, al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « il consiglio regionale », le parole: « entro 10 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza »; il secondo tende a premettere il seguente comma: « Annualmente, a partire dalla prima seduta del consiglio ciascun consigliere regionale deve presentare al Consiglio una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge »; il terzo tende a sostituire al primo comma le parole: « con la procedura prevista dal proprio regolamento interno; ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto » con le parole: « si raduna immediatamente per dichiarare la decadenza. Provvede altresì alla surroga ai termini dell'articolo 16 ».

Questi emendamenti sono tutti preclusi dalla votazione testè avvenuta in quanto, contenendo norme di natura regolamentare, rientrano nella « riserva di regolamento » che il Senato ha indirettamente sancito con il rigetto degli emendamenti nn. 18. 56 e 18. 3.

Segue l'emendamento n. 18. 57, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « con la procedura prevista », con le parole: « nei modi e nei termini previsti ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 18. 55, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « il consiglio regionale », le parole: « sentito il consigliere interessato ». Mi permetto di osservare ai proponenti che il consigliere del quale si deve dichiarare la decadenza è in carica ancora e quindi, quando voi dite: « sentito il consigliere interessato », dite una cosa perfettamente inutile perchè il consigliere può sempre prendere la parola in Assemblea se lo vuole. Se si vuole dichiarare la decadenza di un senatore, il senatore prende la parola. Quindi — ripeto — inserire nella norma le parole: « sentito il consigliere interessato », il quale ha diritto di parlare in Assemblea, mi sembra del tutto inutile. Chiedo ai proponenti, pertanto, se intendono mantenere questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo manteniamo e chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 55 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cremisini, Cuzari,

Darè, De Dominicis, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Latanza, Lessona, Levi, Limoni, Lombari,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Poët, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi, Traina,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 55:

Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	18
Contrari	115

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che il seguente emendamento è stato ritirato:

Al primo comma, sostituire le parole: « ne deve dichiarare », *con le altre*: « ne dichiara ».

18. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento è invece precluso dall'approvazione del secondo comma dell'articolo 7:

Al primo comma, sostituire le parole: « ne deve dichiarare la decadenza sostituendolo con chi ne ha diritto » *con le seguenti*: « gliela contesta. Il consigliere regionale entro il termine di dieci giorni deve eliminare la causa di ineleggibilità ovvero dimettersi. Qualora non vi provveda il consiglio regionale ne dichiara la decadenza e provvede alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

18. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altr

È precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56 il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « regolamento interno » *aggiungere le parole*: « che deve prevedere la costituzione di una commissione permanente formata di 3 consiglieri regionali e che dura in carica un anno, per la verifica dei poteri ».

18. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

I seguenti emendamenti sono del tutto superflui e pertanto inammissibili:

Al primo comma, sostituire le parole: « deve dichiarare » *con la parola*: « dichiara ».

18. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « deve dichiarare » *con la parola*: « dichiara ».

18. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla votazione sugli emendamenti 18. 3 e 18. 56:

Al primo comma, dopo le parole: « la decadenza », *inserire le seguenti*: « entro 5 giorni ».

18. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

I seguenti emendamenti sono del tutto superflui e pertanto inammissibili:

Al primo comma, dopo la parola: « decadenza », *inserire le parole*: « dall'ufficio di consigliere regionale ».

18. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « sostituendolo con chi ne ha diritto ».

18. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Invece è inammissibile perchè tautologico il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « sostituendolo con chi ne ha diritto », *con le parole*: « procedendo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

18. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56:

Al primo comma, sostituire la parola: « sostituendolo » *con le seguenti*: « e, entro 15 giorni, deve provvedere alla sostituzione ».

18. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e pertanto inammissibile:

Al primo comma, dopo le parole: « con chi ne ha diritto » *sono aggiunte le seguenti*: « semprechè ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 ».

18. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Della delibera viene redatto in duplice copia processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio regionale e dal segretario regionale ».

18. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e pertanto inammissibile:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il seggio rimasto vacante viene attribuito con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge ».

18. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 18. 2:

Dopo il primo, inserire il seguente comma:

« L'iniziativa per la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale può essere presa da uno o più consigileri regionali. Il consiglio regionale decide immediatamente ».

7. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento, in precedenza accantonato, è precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56:

Dopo il primo, inserire il seguente comma:

« Sulla decadenza per cause di ineleggibilità il consiglio regionale si pronunzia entro 30 giorni ».

7. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 7. 57, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Gli effetti della decadenza dall'ufficio di consigliere a' sensi dei precedenti commi decorrono dalla data della dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo ».

Questo emendamento era stato accantonato in sede di esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

S A L A T I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 7.57 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stirati, Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 7. 57:

Senatori votanti	126
Maggioranza	64
Favorevoli	13
Contrari	113

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 18. 61, presentato dalla senatrice

Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« A tal fine ogni anno il consiglio regionale procede al riesame della condizione dei propri membri ».

Tale emendamento è precluso dalla votazione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56.

Segue l'emendamento n. 18. 25, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « nel giorno successivo » e ad aggiungere, dopo la parola: « depositata », le parole: « entro 23 ore dalla fine delle elezioni ».

Tale emendamento è inammissibile perchè assurdo: le cause di decadenza possono manifestarsi nell'arco di tutto il quinquennio.

Segue l'emendamento n. 18. 85, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « nel giorno successivo » con le parole: « immediatamente ».

Tale emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 17. 105 e più in generale dell'approvazione del quarto comma dell'articolo 17 del disegno di legge. Infatti vi è una stretta analogia tra l'annullamento dell'elezione per ineleggibilità preesistente alla medesima e la decadenza per l'ineleggibilità sopravvenuta. Sul piano logico non è concepibile una diversa disciplina di modalità e di termini per quanto attiene al disposto, alla pubblicazione e alle notificazioni delle relative deliberazioni. Lo stesso dicasi per l'emendamento n. 18. 86, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « nel giorno successivo », con le parole: « il giorno stesso ».

Avverto che l'emendamento n. 18. 8, presentato dai senatori Nencioni ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « nel giorno successivo » con le altre: « entro il giorno successivo », è stato ritirato dal senatore Nencioni.

Segue l'emendamento n. 18. 26, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « successivo » le parole: « alle elezioni ».

Questo emendamento è inammissibile perchè assurdo.

Resta l'emendamento n. 18. 87, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « nel giorno successivo » le parole: « comunicata al Commissario del Governo ».

Questo emendamento deve essere votato, a meno che i presentatori non lo vogliano ritirare.

M A R I S . Signor Presidente, questo emendamento è basato su un principio che è stato già respinto con un emendamento precedente. Il Gruppo liberale aveva chiesto, infatti, che la deliberazione venisse comunicata al Commissario del Governo; abbiamo votato e il Senato ha respinto l'emendamento.

V A R A L D O . È precluso dalla votazione avvenuta sull'emendamento n. 17.49.

P R E S I D E N T E . No, si tratta di cosa diversa. Mi accorgo ora che l'emendamento n. 18. 87 è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 17. 77.

Passiamo ora agli emendamenti numeri 18. 88 e 18. 90 di cui do lettura e che porrò ai voti congiuntamente perchè il primo non si attaglia al testo se non è collegato al secondo:

Al secondo comma, sostituire le parole: « depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione » *con la parola*: « pubblicata ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C A P O N I . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sugli emendamenti nn. 18. 88 e 18. 90 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Artom, Asaro,

Baldini, Bartolomei, Basile, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombari,

Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo-Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti riuniti nn. 18. 88 e 18. 90:

Senatori votanti	129
Maggioranza	65
Favorevoli	11
Contrari	118

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue ora lo emendamento n. 18. 89, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « depositata » le parole: « a cura del Presidente del Consiglio regionale ». Tale emendamento è precluso dal risultato della votazione sugli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56.

Il seguente emendamento è invece inammissibile perchè tautologico:

Al secondo comma, sostituire la parola: « nella » *con le parole*: « presso la ».

18. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dal risultato della votazione sull'emendamento n. 17. 8 e dal quarto comma dell'articolo 17 già approvato dal Senato:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ».

18. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « per l'immediata » *con le parole*: « che provvede all'immediata ».

18. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « la notificazione » *con le seguenti*: « essere notificata ».

18. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Viene ora il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « quindici ».

18. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Tale emendamento è anch'esso precluso dal quarto comma dell'articolo 17, già approvato dal Senato, per i motivi già illustrati trattando dell'emendamento n. 18. 85.

Avverto che è stato ritirato dai presentatori il successivo emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro cinque giorni », *con l'altra*: « immediata ».

18. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Viene ora il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « tre ».

18. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è precluso dal risultato della votazione sull'emendamento numero 17. 21 e dall'approvazione del quarto comma dell'articolo 7.

Il seguente emendamento è inammissibile perchè tautologico:

Al secondo comma, sostituire le parole: « a colui che sia stato », *con le parole*: « al consigliere regionale ».

18. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 18. 92, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, in fine, le seguenti parole: « e a colui che sia chiamato a subentrargli ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18 92 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Kuntze,

Lessona, Levi, Limoni, Lombari,

Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poet, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi.

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le-

pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18.92:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	14
Contrari	113

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 18.93, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma:

« In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio se gli eletti si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge ».

Debbo avvertire che un eventuale rigetto di questo emendamento precluderà la votazione dell'emendamento n. 17.112, che avevamo accantonato quando abbiamo discusso l'articolo 17.

M A R I S . A me sembra che l'emendamento n. 18.93 sia precluso dal terzo comma dell'articolo 17, il quale stabilisce le operazioni che in sede di convalida deve effettuare il Consiglio regionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, l'articolo 17 parla delle cause di ineleggibilità, mentre in questo emendamento si parla delle cause di incompatibilità.

M A R I S . Però ciò che può fare e deve fare il Consiglio regionale in sede di convalida è stabilito dall'articolo 17. Qui siamo in sede di accertamento successivo alla convalidazione.

P R E S I D E N T E . L'emendamento n. 18.93 ha una portata diversa da quella della disposizione del terzo comma dell'articolo 17. Perciò lo devo mettere ai voti.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*)

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18.93 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Levi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pinna, Poet, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 93:

Senatori votanti	132
Maggioranza	67
Favorevoli	15
Contrari	117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Resta quindi precluso l'emendamento n. 17. 112. Segue lo emendamento n. 18. 94, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori,

tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Qualora il Consigliere regionale non presti il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge, il Consiglio regionale ne deve dichiarare la decadenza sostituendolo con chi ne ha diritto ».

Questo emendamento è superfluo e perciò inammissibile in quanto la disposizione è già contenuta nel quarto comma dell'articolo 7.

Seguono gli emendamenti nn. 18. 62 e 18. 70, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendenti rispettivamente a sopprimere il terzo comma e il quarto comma dell'articolo 18.

Metterò ai voti congiuntamente i due emendamenti perchè se si sopprime il terzo comma il quarto non sta più in piedi. Questi emendamenti richiederebbero quindi comunque un'unica votazione. Io però le chiedo, senatore Veronesi, se, dal momento che chiedete la soppressione e contemporaneamente chiedete la sostituzione con i successivi emendamenti nn. 18. 63 e 18. 95, non ritenete di ritirarli.

V E R O N E S I . Le richieste di sostituzione riguardano l'ipotesi che non venga accolto l'emendamento soppressivo del terzo comma.

P R E S I D E N T E . Allora votiamo gli emendamenti soppressivi e uno dei due sostitutivi. Quale dei due sostitutivi desiderano che si voti?

V E R O N E S I . Mi sembra più logico che si voti l'emendamento n. 18. 63.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo allora in questo senso.

Passiamo alla votazione degli emendamenti nn. 18. 62 e 18. 70, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendenti a sopprimere rispettivamente il terzo e il quarto comma.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

S A L A T I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sugli emendamenti nn. 18. 62 e 18. 70 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,

Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombari,

Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Petrone, Pinna, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti nn. 18. 62 e 18. 70:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	16
Contrari	112

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ricordo che è stato ritirato l'emendamento n. 18. 95, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Quando un consigliere regionale si trovi in alcuna delle condizioni considerate come causa di incompatibilità dalla presente legge deve immediatamente dichiararlo alla presidenza ed optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Ove il consiglio regionale, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere per il quale esisteva una causa di incompatibilità non lo abbia dichiarato o non abbia effettuata l'opzione ne dichiara con le procedure previste nel suo regolamento interno, la immediata decadenza ».

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento n. 18. 63, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, inteso a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il consigliere regionale che venga a trovarsi in una delle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 6 della presente legge

ha facoltà di scegliere tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Egli può esercitare tale facoltà entro dieci giorni decorrenti dalla data della delibera con cui il consiglio regionale ha contestato al consigliere la causa di incompatibilità ».

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C A P O N I . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 63 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Lessona, Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pinna.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli,

Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 63:

Senatori votanti	132
Maggioranza	67
Favorevoli	10
Contrari	121
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I seguenti emendamenti sono inammissibili perchè tautologici:

Al terzo comma, sostituire le parole: « esiste o si verifichi qualunque incompatibilità stabilita dalla presente legge » *con le parole*: « si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 6 della presente legge ».

18. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge », *con le altre*: « una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di incompatibilità ».

18. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « dalla presente legge », *con le parole*: « dal precedente articolo 6 ».

18. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla votazione dell'emendamento n. 18. 2:

Al terzo comma, dopo le parole: « il consiglio regionale », *inserire le seguenti*: « d'iniziativa della presidenza del consiglio stesso o su istanza di uno o più consiglieri ».

18. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

È invece precluso dalla votazione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56 il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « nei modi previsti dal suo regolamento interno ».

18. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

È inammissibile perchè tautologico il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « nei modi previsti dal » *con le seguenti*: « secondo la procedura del ».

18. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è assurdo ed è comunque precluso dalla votazione sull'emendamento n. 18. 2:

Al terzo comma, sostituire le parole: « regolamento interno », *con la parola*: « Statuto ».

18. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sarebbe invece precluso dalla votazione dell'emendamento n. 18. 63 il seguente emendamento:

Al terzo comma, le parole da: « gliela contesta » *fino alle parole*: « sussistente la causa di incompatibilità » *sono soppresse.*

18. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Comunque i presentatori non insistono.

Segue l'emendamento n. 18. 98, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al terzo comma, la parola: « contesta » con la parola: « comunica », che non è ammissibile perchè giuridicamente erronea. L'emendamento n. 18. 99, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo la parola: « contesta », la parola: « formalmente », è superfluo e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento n. 18. 66, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire la parola: « rispondere », con la parola: « decidere ». È inammissibile perchè non si attaglia al sistema previsto nel testo, sistema che peraltro l'emendamento vorrebbe lasciare in vita. L'emendamento è perciò privo di fondamento logico.

Sono invece ammissibili i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: « ha dieci giorni », *con le altre*: « ha tre giorni ».

18. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la parola: « dieci » *con la parola*: « cinque ».

18. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « entro dieci giorni successivi », *con le altre*: « entro cinque giorni successivi ».

18. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, settima riga, sostituire la parola: « dieci » *con la parola*: « cinque ».

18. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Chiediamo che sia messo in votazione l'emendamento n. 18. 33 e ritiriamo l'altro.

N E N C I O N I . Ritiriamo gli emendamenti nn. 18. 14 e 18. 15.

P R E S I D E N T E . Procediamo allora alla votazione dell'emendamento n. 18. 33.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 33 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna binca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernar-

dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 33:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	6
Contrari	122

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 18. 100, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « a detto termine ».

Questo emendamento è superfluo e quindi inammissibile.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 18. 67, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « entro dieci giorni successivi a detto », con le parole: « scaduti i quali ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata.

(*La richiesta è appoggiata*).

S T E F A N E L L I . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 67 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 67:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	7
Contrari	123

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 18. 68, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « delibera definitivamente e ».

Questo emendamento è inammissibile perchè, dato il sistema della contestazione descritta dall'articolo, è privo di ogni motivazione logica.

Segue l'emendamento n. 18. 101, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere al terzo comma, la parola: « definitivamente ». Questo emendamento è superfluo e quindi inammissibile.

Sono tautologici, e quindi inammissibili, i seguenti emendamenti:

A terzo comma, sostituire le parole: « ritenga sussistente la » *con le parole*: « accerti la esistenza della ».

18. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire le parole: « chieda al consigliere di », *con le parole*: « invita il consigliere ad optare ».

18. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre », *con le parole*: « se voglia optare per il consiglio regionale ».

18. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

I seguenti emendamenti sono superflui e quindi inammissibili:

Al terzo comma, sostituire le parole: « la carica che ricopre », *con le altre*: « la carica o l'ufficio ricoperto considerato incompatibile con quella di consigliere regionale ».

18. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, dopo le parole: « la carica che », *aggiungere la parola*: « attualmente ».

18. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 18. 35, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, la parola: « ricopre », con la parola: « riveste ». Questo emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Sono invece ammissibili i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Se il consigliere regionale non provvede all'opzione entro i successivi cinque giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto. Il seggio rimasto vacante viene attribuito con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge ».

18. 17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire la parola: « 15 », *con la parola*: « 10 ».

18. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Vorrei invitare i presentatori a ritirarli o, quanto meno, ad unificarli in un unico emendamento.

V E R O N E S I . Ritiriamo l'emendamento da noi presentato e chiediamo che sia votato il 18. 17.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 18. 17, presentato dai senatori Nencioni ed altri, di cui è già stata data lettura.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 17 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compagnoni, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi-

cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 17:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	11
Contrari	117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . L'emendamento numero 18. 36, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente a sostituire la parola: « Qualora », con l'altra: « Se », non è ammissibile perchè tautologico. Tautologico è anche il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « vi provveda », *con le parole*: « non opti per il consiglio regionale ».

18. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento n. 18. 106, presentato dagli stessi senatori, tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole: « i successivi quindici giorni », è inammissibile perchè arbitrario, essendo necessario prevedere un termine per l'opzione.

L'emendamento n. 18. 37, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente a sopprimere le parole: « I successivi », è superfluo e quindi inammissibile.

L'emendamento n. 18. 38 è stato ritirato. Il seguente emendamento è precluso dal sistema dell'articolo 17 e dai precedenti commi dell'articolo 18, essendo stabilito il principio che le deliberazioni in materia competono al consiglio regionale:

Al quarto comma, sostituire le parole: « il consiglio regionale », *con le parole*: « Il Presidente del consiglio regionale ».

18. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al quarto comma, aggiunger e in fine, le seguenti parole: « e provvede alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

18. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È ammissibile invece l'emendamento numero 18. 109, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« Il consigliere regionale al quale sia stata contestata qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge fino a quando non abbia provveduto all'opzione non può partecipare alle deliberazioni del consiglio regionale ».

Tuttavia vorrei far riflettere i presentatori sulla gravità di questo emendamento: basta contestare una incompatibilità che si è sospesi da qualsiasi deliberazione.

Qui in Senato ed in qualsiasi altra Assemblea non basta infatti la contestazione. Secondo l'emendamento basta invece la contestazione, per cui si potrebbero contestare anche delle cause fantasiose di incompatibilità ed una persona non potrebbe più esercitare le sue funzioni. (*Interruzione del senatore Veronesi*). Comunque, se loro mantengono l'emendamento, sono obbligato a metterlo in votazione. (*Clamori dall'estrema sinistra*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono inammissibili in quanto tautologici:

Al quinto comma, prima della parola: « deliberazione », *sostituire la parola*: « La » *con le parole*: « Il verbale della ».

18. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri.

Al quinto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le altre*: « entro il giorno successivo ».

18. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quinto comma, aggiungere dopo la parola: « giorno », *la parola*: « immediatamente ».

18. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dal quarto comma dell'articolo 17:

Al quinto comma, sostituire le parole: « nel giorno successivo », *con le parole*: « tre giorni dopo ».

18. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è inammissibile in quanto assurdo:

Al quinto comma, dopo la parola: « depositata », *aggiungere le parole*: « a cura del segretario del Consiglio regionale ».

18. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Anche il seguente emendamento è precluso dal quarto comma dell'articolo 17:

Al quinto comma, sopprimere le parole: « per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ».

18. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al quinto comma, sostituire le parole: « la notificazione », *con le seguenti*: « essere notificata ».

18. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Anche il seguente altro emendamento è precluso dal quarto comma dell'articolo 17:

Al quinto comma, sostituire le parole: « entro cinque giorni », *con l'altra*: « immediata ».

18. 20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento è precluso dall'articolo 17 e dalla votazione sull'emendamento n. 17. 21:

Al quinto comma, sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « tre ».

18. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è inammissibile perchè tautologico:

Al quinto comma, sostituire le parole: « a colui che sia stato dichiarato decaduto » *con le parole*: « all'interessato ».

18. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Quest'altro emendamento è inammissibile perchè superfluo:

Al quinto comma, aggiungere dopo le parole: « sia stato dichiarato decaduto » *le seguenti*: « dal Consiglio regionale ».

18. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue ora l'emendamento n. 18. 114, anch'esso presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al quinto comma, in fine, le parole: « per la comunicazione ai sindaci dei comuni della Regione ».

I presentatori di tale emendamento intendono mantenerlo?

V E R O N E S I . Senz'altro. Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

S A L A T I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 114 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor-

tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 114:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	14
Contrari	116

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 18. 115, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« Delle deliberazioni di cui al presente articolo viene redatto, a cura del segretario generale, processo verbale, in duplice copia, firmato dal Presidente del Consiglio regionale e dal segretario stesso ».

Questo emendamento è precluso dalla votazione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56.

Segue l'emendamento n. 18. 21, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo possono essere adottate, oltre che d'iniziativa della presidenza del consiglio della regione o su istanza di uno o più consiglieri, anche su istanza di qualsiasi elettore della regione e del Commissario del governo nella regione ».

Questo emendamento in parte è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 18. 2, per il resto è tautologico. Segue poi l'emendamento n. 18. 116, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere al sesto comma, dopo la parola: « deliberazione », le parole: « del Consiglio regionale ». Questo emendamento è superfluo e quindi inammissibile. Pure superfluo e perciò inammissibile è l'emendamento n. 18. 43, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al sesto comma, dopo le parole: « d'ufficio » le parole: « dal Consiglio regionale ».

Segue l'emendamento n. 18. 117, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « istanza di qualunque cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo » con le parole: « denuncia di chiunque ».

I proponenti lo mantengono?

V E R O N E S I . Sì, lo manteniamo.

P R E S I D E N T E . Effettivamente, in teoria è ammissibile, in quanto « chiunque » potrebbe essere anche un cittadino di un'altra regione o addirittura uno straniero.

Procediamo pertanto alla votazione dell'emendamento n. 18. 117.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sull'emendamento n. 18. 117 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del

numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 117 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 117:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	9
Contrari	119

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Comunico che sono preclusi, a seguito del risultato della votazione sull'emendamento n. 18. 117, i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sopprimere le parole: « di qualsiasi cittadino elettore della regione ».

18. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: « qualsiasi citadino elettore della regione » *con la parola*: « chiunque ».

18. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È invece inammissibile, perchè superfluo, il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere la parola: « cittadino ».

18. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 18. 120 presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al sesto comma le parole: « della regione. Possono essere promossi anche dal » con le parole: « o infine su iniziativa del ».

Questo emendamento è in parte precluso dalla votazione sull'emendamento n. 18. 117 ed in parte inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 18. 122 presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere al sesto comma, le parole: « Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

S E C C H I A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 122 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pesenti, Petrone, Poët, Polano,

Rosati, Rotta,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 122:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	12
Contrari	115

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I seguenti emendamenti sono inammissibili perchè superflui:

Al sesto comma, prima della parola: « Possano » *aggiungere le parole*: « Le deliberazioni ».

18. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, prima della parola: « Possono » *inserire le parole*: « Tali deliberazioni ».

18. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere le parole: « nella regione ».

18. 124 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Alla rubrica, sostituire la parola: « decadenza », *con la parola*: « ineleggibilità ».

18. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è invece inammissibile perchè tautologico:

Al sesto comma, sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « altresì ».

18. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è invece precluso dalla votazione sugli emendamenti numeri 18. 3 e 18. 56:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« La dichiarazione di opzione deve essere presentata al presidente del consiglio regio-

nale che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e che la comunica al commissario del Governo ».

18. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto quindi ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(*Proteste dal centro-destra*).

Dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori è stato presentato l'emendamento n. 18. 0. 1 tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 18, il seguente articolo 18-*bis*:

Art. 18-*bis*.

« Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi in materia di eleggibilità pronuncia in prima sede il consiglio regionale ».

18. 0. 1 ALCIDI REZZA ed altri

Questo articolo 18-*bis* va accantonato e sarà esaminato in sede di articolo 19 perchè tratta la materia dei ricorsi.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso proposti. Si dia lettura dell'articolo 19.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 19.

(*Ricorsi*)

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonchè al Commissario del Governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il Tribunale del capoluogo della regione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 19.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

19. 8 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: « Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale nella cui circoscrizione è il capoluogo della regione il quale decide entro 10 giorni dal deposito del ricorso.

Per i ricorsi in materia di operazioni elettorali è competente il Consiglio di Stato.

I ricorsi e le impugnative possono essere promosse da qualsiasi elettore della regione nonchè dal Commissario del Governo ».

19. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: « Le azioni popolari e le impugnative in materia di operazioni elettorali, possono essere proposte da qualsiasi elettore della regione avanti il Consiglio di Stato ».

19. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti: « Le norme per i ricorsi giurisdizionali in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali saranno emanate con legge della Repubblica.

Le azioni popolari e le impugnative sono concesse a qualsiasi elettore della regione nonchè al commissario del Governo ».

19. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il primo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali sono competenti gli organi di giustizia amministrativa di cui all'articolo 125 della Costituzione. La legge d'attuazione per l'istituzione dei suddetti organi sarà emanata anteriormente alla data della prima elezione dei consigli regionali ».

19. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il primo comma è sostituito dal seguente: « Per l'esame dei ricorsi in materia di operazioni elettorali, fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali previsti dall'articolo 125 della Costituzione, è istituita presso la Corte d'Appello nella cui giurisdizione sia compreso il comune capoluogo della regione una sezione centrale per il contenzioso elettorale composta di 5 membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello medesima e scelti tra gli avvocati che esercitano la professione da almeno un ventennio ».

19. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli n. 1, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147. Per quanto concerne le operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione ».

19. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « quelli » *con le parole*: « i ricorsi ».

19. 5 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « in materia di eleggibilità e decadenza » *con le parole*: « avverso le deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge ».

19. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « per quelli in materia di operazioni elettorali ».

19. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « in materia di operazioni elettorali », *con le altre*: « relativi allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali ».

19. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, dopo le parole: « si osservano », *inserire le seguenti*: « in quanto applicabili o compatibili con la presente legge ».

19. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, dopo le parole: « si osservano » *sono inserite le seguenti*: « in quanto applicabili ».

19. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « norme » *a* « 5 », *con le seguenti*: « , in quanto compatibili, le norme ».

19. 6 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 » *con le seguenti parole*:

« agli articoli del titolo IV della legge 3 febbraio 1964, n. 3 in quanto compatibili ».

19. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere la parola: « 1) ».

19. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere la parola: « 2) ».

19. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere la parola: « 3) ».

19. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere la parola: « 4) ».

19. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « e 5 ».

19. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « e 5 » *aggiungere le seguenti*: « secondo comma ».

19. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« In ogni caso le notifiche devono essere fatte direttamente alle parti anche se le stesse hanno nominato un difensore ».

19. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le sezioni per il contenzioso elettorale di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, per le regioni a statuto normale hanno sede presso gli uffici del Commissariato del Governo ».

19. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo comma.

19. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le azioni popolari o le impugnative di cui al comma precedente sono consentite a qualsiasi elettore residente nella regione ».

19. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono consentite », *con le altre*: « sono estese ».

19. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono consentite a » *con le parole*: « possono essere esperite da » *e sostituire le parole*: « nonchè al » *con le parole*: « e dal ».

19. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « qualsiasi elettore della regione » *con le parole*: « qualsiasi cittadino che fosse elettore della regione al momento delle elezioni ».

19. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « a qualsiasi elettore », *con le altre*: « agli elettori ».

19. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « elettore della » *con le seguenti*: « cittadino residente nella ».

19. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « della regione » *con le parole*: « della Repubblica ».

19. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma sopprimere le parole: « nonchè al commissario del Governo ».

19. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « Governo » *aggiungere le parole*: « nella regione ».

19. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « Commissario del Governo » *aggiungere le parole*: « ed ai Prefetti delle provincie esistenti nella regione ».

19. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

19. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per tutte le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e comunque attinenti a questioni elettorali sono competenti gli organi di giustizia amministrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 125 della Costituzione ».

19. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « le questioni e ».

19. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e le controversie ».

19. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « e le controversie », *aggiungere le seguenti*: « in materia di eleggibilità e decadenza nonchè in materia di operazioni elettorali ».

19. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « magistratura ordinaria », *aggiungere la parola*: « civile ».

19. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole: « in prima istanza, il Tribunale », *sono sostituite dalle seguenti*: « la corte d'Appello ».

19. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « istanza il » *con le parole*: « apposita sezione del ».

19. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole: « il tribunale del capoluogo della regione » *sono sostituite dalle seguenti*: « qualsiasi tribunale della regione ».

19. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole: « del capoluogo della regione » *sono sostituite con le parole*: « del luogo di residenza del convenuto ».

19. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « della regione » *con le parole*: « della provincia dove risiede la parte attrice ».

19. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Art. 18-bis.

« Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi in materia di eleggibilità pronuncia in prima sede il consiglio regionale ».

18. 0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 19.

È iscritto a parlare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi e signor Sottosegretario, non vorrei che l'articolo 19 sul quale mi accingo a parlare venisse sottovalutato o comunque considerato come una disposizione da superare in fretta, dopo un esame rapido e superficiale, solo in considerazione del fatto che tale articolo rispetto ad altri che lo hanno preceduto, come ad esempio lo stesso articolo 18 che abbiamo testè terminato di discutere, si presenta come un articolo breve.

Non ho difficoltà a credere che tutti gli onorevoli colleghi concordino con me nel loro intimo circa la straordinaria importanza di questa disposizione di legge che indubbiamente, trattandosi proprio di materia di ricorsi, non va valutata in base ad una considerazione materiale di brevità o di lunghezza. Io ritengo tuttavia che il mio dubbio sia ben fondato, vista la situazione nella quale, in questa discussione, ci siamo venuti a trovare: situazione in cui la maggioranza governativa si è allargata per l'occasione ai comunisti. Infatti, dopo l'esperienza del voto sull'articolo 15, tale maggioranza allargata si è automaticamente consolidata sull'articolo 16, cosicchè l'opinione pubblica — e mi riferisco a quella parte che pensa seriamente sulle cose — si è chiesta se questa fiducia, saltuariamente richiesta e concessa, non sia qualcosa di preordinato o di preconcordato per pattuizioni sotterranee con il Partito comunista. In ogni modo, vedremo poi che cosa avverrà con i successivi articoli, perchè forse in quella sede potremo avere la spiegazione di quanto si è verificato fino ad oggi.

La maggioranza ci ha presentato un disegno di legge che noi non solo consideriamo dannoso per il Paese, ma anche negativo, perchè si rivela elaborato con una non giustificata fretta e molta faciloneria. È un disegno di legge quindi che avrebbe bisogno di numerose ed attente correzioni. La maggioranza invece ha risposto negativamente al notevole sforzo correttivo, da parte nostra, così notevole che abbiamo sentito il dovere di proporre negli emendamenti anche soluzioni alternative che a prima vista, potrebbero sembrare quasi contrastanti. Cosicchè la Presidenza giustamente ci ha chiesto: ma come potete alcune volte volere e disvolere le medesime cose? La ragione logica esisteva ed esiste.

Nella serie di emendamenti a ventaglio che abbiamo presentato intendevamo offrire alla maggioranza delle suggestioni, sia pure quasi opposte tra loro al fine di fare una ricerca, dato che esse avevano tutte una loro radice di verità, su quella che poteva essere la modifica di tale situazione. Abbiamo trovato invece, come dicevo, una posizione negativa, recisa sotto tutti gli aspetti da parte della maggioranza. Ci è parso per la verità che la maggioranza governativa avesse anche avuto qualche tentazione di ravvedimento; quanto meno, di queste tentazioni, ne abbiamo avuta la prova nei colloqui che siamo soliti fare nei corridoi, nei quali ci è sembrato scorgere qualche momentaneo atteggiamento di buona volontà.

Posizione negativa assoluta sotto tutti gli aspetti si è invece mantenuta da parte comunista e da ciò è derivata in noi la convinzione, più volte ripetuta, che, mentre forse nell'ambito della Democrazia cristiana vi può essere ancora qualcuno che ha una certa fondata credenza nell'istituto regionale proprio perchè trae radice da filoni popolari, per quanto riguarda la posizione socialista e comunista (originariamente — in sede di Costituente — vicina alla nostra, diversa solo per qualche sfumatura)

essa è puramente strumentale. Oggi si ha a portata di mano un frutto che può essere appetibile, in alcune particolari situazioni, un frutto che va colto, anche se questo contraddice a una tematica superiore.

In un'atmosfera di questo genere mi sembra ovvio temere che un articolo di questa, a mio giudizio, disgraziata legge, venga considerato tanto più importante quanto più è lungo. Questa sarebbe la spiegazione del fatto che il Governo ha posto la fiducia sull'articolo 15. Lo ha fatto perchè quell'articolo, per la sua lunghezza, per il come era intessuto di concetti e di motivazioni, si prestava alla presentazione di numerosi emendamenti. Non ho vergogna a riconoscere che purtroppo tanta nostra fatica sull'articolo 15, sul quale avevamo raggiunto la cifra di 999 emendamenti, è stata completamente annullata dalla bacchetta magica della fiducia che ha polverizzato ogni nostro sforzo creativo ed elaborativo.

Sia chiaro comunque che, anche se l'articolo 19 non si presenta lungo come l'articolo 15 o altri, quest'articolo è oltremodo interessante e non è certo uno che si possa liquidare in breve. Ciò anzitutto per una sua obiettiva importanza. Infatti quest'articolo a che cosa mira, o meglio, che cosa vuole garantire? Intende che si renda giustizia a chi ne ha diritto e nel medesimo tempo intende realizzare una serie di norme per sanare le illegalità di qualsiasi genere che dovessero presentarsi nella elezione di un Consiglio regionale, consentendo così ai cittadini di fugare ogni ombra di sospetto circa la correttezza dell'elezione stessa.

Ci troviamo infatti di fronte ad una materia che non può non considerarsi fondamentale per un Paese che voglia vivere in libertà e in democrazia. E bene mi comprenderanno tutti coloro i quali hanno studiato questa legge. Ma, nelle notti insonni che seguono queste fatiche che noi facciamo (perchè non è facile dormire appena si ritorna nelle nostre case o nelle nostre camere di albergo), io mi sono tante volte domandato quanti di coloro che qui oggi votano sopra questo disegno di legge in discussione da giorni sarebbero nelle condizioni di farci non un pubblico comizio, ma di tenerci una pubblica spiegazione.

V A R A L D O . Forse questo disegno di legge lo conosciamo meglio di quanto non lo conoscano coloro che hanno preparato gli emendamenti!

V E R O N E S I . Vi possono essere delle lodevoli eccezioni e come lodevole eccezione porterò a casa tra i miei ricordi quella di un valente medico di quel di Savona che, pur essendo medico e fine giurista, dovrebbe essere l'elaboratore di quegli interventi *kamikaze,* tipo missili aria-aria che arrivando dall'alto fulminavano talora a decine i nostri emendamenti. Il caso Varaldo è però un caso tipico dei medici: ricordo infatti il nostro collega Martino che, pur essendo medico e professore, proprio in campo procedurale era un uomo di prim'ordine. Quindi, senatore Varaldo, riceva in questo momento la mia seria, convinta, onesta attestazione di stima nei suoi confronti e di capacità per quello che ha fatto.

C A R E L L I . Noi vi abbiamo ascoltato e saremmo perciò capaci di fare un comizio!

V E R O N E S I . Ho la sensazione, senatore Carelli, anche per alcune cose avvenute in Commissione, che vi siano delle persone che hanno orecchie per sentire, ma non hanno poi i centri intellettivi per recepire il frutto dell'ascolto e per trarne le doverose conseguenze.

Ad ogni modo, tornando all'esame dell'articolo 19, desidero affermare che ci troviama di fronte ad una materia che deve considerarsi fondamentale per un Paese il quale voglia avere le sue salvaguardie per vivere in perfetta libertà e democrazia. Quindi, io vorrei richiamare l'attenzione dei pochi colleghi rimasti con me a condividere questa fatica e sottolineare che l'articolo 19, a nostro avviso, così come è stato impostato e viene a noi presentato, non raggiunge il suo scopo.

Ho dianzi sottolineato la fretta e la faciloneria che hanno ispirato i compilatori di questo disgraziato provvedimento e penso che, proprio dall'esame dell'articolo 19, noi possiamo avere spiegazione per offrire manifesta prova che ci troviamo di fronte ad un caso tipico. Infatti, invece di impegnar-

si nella stesura di norme ampie, chiare ed esaurienti, che potessero regolare in maniera acconcia una materia di tale rilievo e di tale delicatezza, invece di dettare delle norme complete sotto tutti gli aspetti, che cosa si è fatto con l'articolo 19 in esame? Si è, per così dire, tagliata la corda — ed in un modo che giustamente giorni fa il senatore Battaglia definì incostituzionale —; ci si è limitati a fare un rinvio ad una serie di articoli della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, che regola.. (*Interruzione del senatore Palumbo*). Per fortuna, la Corte costituzionale esiste e, quindi, rappresenta veramente un buon potatore che pota i rami dell'albero che ad un certo momento sono cresciuti troppo in fretta ed in modo forzato.

Comunque il disegno di legge non si cura di regolare specificamente la materia nonostante che ciò sarebbe stato necessario: perchè questa non è una leggina, ma una legge che dovrebbe riguardare le elezioni dei Consigli regionali di tutte le regioni a statuto ordinario; e in un certo senso, sotto l'aspetto elettorale, è la legge-quadro, una legge di fondo. Quindi la materia dei ricorsi, che è la parte più delicata del provvedimento, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica trattazione, aggiornandosi — direi quasi — all'ultima elaborazione giurisprudenziale e all'ultima elaborazione dottrinale. Ma niente di tutto questo è stato fatto per facilitare il cittadino nell'interpretazione della legge.

Dobbiamo dire inoltre che questa è una legge che dovrebbe essere semplice: dovrebbe essere una legge tale per cui ad un qualsiasi elettore od eletto con un minimo di capacità e di studio dovrebbe riuscire facile capirne il meccanismo. Chiunque, senza ausilio di legale o di esperto, dovrebbe potersi tutelare. Invece niente di tutto questo. Non si dice niente, si fanno alcune affermazioni generiche e poi si rinvia alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Ed allora il cittadino segue il riferimento, si procura la *Lex* o la *Gazzetta Ufficiale* che contiene la legge 23 febbraio 1966, n 1147, e questo, vivaddio, da a sua volta dei riferimenti. E il collega Trabucchi, che è ottimo avvocato che è esperto di queste cose, sa purtroppo che noi legali abbiamo bisogno del cosiddetto tavolone e che riferimento per riferimento, noi saliamo come in una arrampicata su una fune a nodi, finchè ad un certo momento accade sovente che, mancando il coordinamento ed essendo intervenuta la decadenza di alcune norme per decisione di Corte costituzionale o altro, si arriva al punto per cui la certezza del diritto non esiste più, ma esiste il fatto opinabile, esistono le questioni, esistono le vertenze e tutto si appesantisce davanti al giudice. (*Interruzione del senatore Trabucchi*). È logico, ma siccome noi viviamo in tempi particolari in cui tutti quanti, dalla mattina alla sera, nelle pubbliche piazze quando facciamo i comizi, parliamo di dare la certezza del diritto al cittadino, parliamo di fare leggi semplici, leggi chiare, penso sia doveroso e opportuno far notare come questa legge, che è una legge di fondo per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, ha purtroppo tutti — e forse in misura maggiore — i vizi delle altre peggiori tra cui l'arrampicata per cordata ad altre leggi. Ma oltre tutto, con il richiamo alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, si fa riferimento ad una materia che regola la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali; una materia cioè che presenta solo in parte degli aspetti comuni con l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, ma che nella sostanza è completamente diversa. E perchè? Ma perchè i comuni, a somiglianza di quanto da noi sostenuto per le regioni, non hanno potestà legislativa. L'impostazione di tutto quanto riguarda le elezioni comunali comporta una serie di conseguenze che hanno una loro validità solo per enti che non hanno funzione legislativa. Per tale motivo l'impostazione legislativa dei ricorsi in materia di elezioni regionali dovrebbe essere diversa e, potrei dire, opposta o quanto meno completamente modificata rispetto a quella che riguarda i ricorsi in materia di elezioni comunali. (*Interruzione del senatore Bartolomei*).

Passerei adesso a qualche esempio, per dimostrare come il richiamo alla legge 23

dicembre 1966, n. 1147, male si adatti all'articolo 19 in esame, specie in assenza di qualche indicazione che venga a chiarire le incongruenze più macroscopiche, adattando, per quanto sarà possibile, l'un testo all'altro.

Inizierò dunque da una lacuna che è piuttosto banale, se vogliamo; è certo tra le meno gravi, però mi pare che sia abbastanza indicativa. In tutto il testo della legge n. 1147, in particolare negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 di cui ci dobbiamo occupare, si usano sovente, e non poteva essere diversamente, i termini « comune » e « Consiglio comunale ». Orbene, io penso (è un'ipotesi; non mi sembra di aver presentato dei particolari emendamenti in proposito) che sarebbe stato assai opportuno inserire nell'articolo 19 un breve inciso in cui si chiarisse che le parole di « comune » e « Consiglio comunale » nella legge di rinvio dovessero intendersi nella legge presente rispettivamente « Regione » e « Consiglio regionale ». Si dirà che è una questione formale, facilmente risolvibile sul piano dell'interpretazione. Ora è prassi, l'ho già detto, comunque condannata universalmente, che nella compilazione di una legge ci si rimetta agli sforzi di coloro che la dovranno in futuro interpretare. Ciò non esclude che sarebbe opportuno nel caso presente aggiungere le poche parole che renderebbero facile l'interpretazione del provvedimento.

B A T T A G L I A . Che significa: « elettore del Comune »?

V E R O N E S I . Penso che arriveremo più avanti a questo concetto. Comunque chi parlerà dopo di me (se ci lasceranno parlare), domani o dopodomani, potrà forse dare migliori chiarimenti.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Di qui a domattina...

V E R O N E S I . Io spero che i termini perentori dei Capigruppo vengano almeno salvaguardati.

Io non vedo perchè si debba sacrificare in tal modo, senza alcuna plausibile ragione, la chiarezza di un testo legislativo che, come abbiamo sopra detto, è oltre modo discutibile sotto ogni aspetto.

Ad ogni modo, altri esempi di poca chiarezza e confusione possiamo facilmente portare a proposito dell'incompleta ed inefficiente maniera in cui l'articolo 19 si richiama alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Poniamo ad esempio attenzione a quei tratti della legge adesso citata in cui si parla del sindaco. Il terzo comma dell'articolo 1 recita testualmente: « La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco ».

Ora, nell'applicazione di questa norma al caso particolare, a parte il gravissimo problema costituito dal richiamo della Giunta provinciale amministrativa, problema di cui ci occuperemo più oltre, non è per nulla chiaro quale organo della regione dovrebbe sostituirsi al sindaco, giacchè — come è noto —, a differenza di quanto avviene nel comune dove il sindaco presiede sia il Consiglio che la Giunta, nella regione si hanno invece due distinti Presidenti; il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale.

Ora noi ci chiediamo — e il relatore dovrà darci chiarimenti in proposito —: chi corrisponde, in tema di legge regionale, al sindaco in tema di legge comunale? Il Presidente del Consiglio regionale oppure il Presidente della Giunta regionale? Indubbiamente, salvo che non intervenga ora un emendamento chiarificatore o che non intervengano posteriormente delle circolari, il dubbio è destinato a permanere. Approfitto della presenza del Sottosegretario per sottolineare il caso...

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ce n'è bisogno!

V E R O N E S I . Mi può dare il chiarimento?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A suo tempo.

V E R O N E S I . So bene che il Governo è così tacitiano che si rimette al relatore.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perchè siete voi ad essere molto loquaci!

V E R O N E S I . Posto che qui tutto è discussione, il Governo avrebbe il dovere e il diritto di partecipare alla discussione e non essere così splendidamente tacitiano.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha la fortuna di avere un relatore così efficace che non ha bisogno di prendere la parola.

V E R O N E S I . Il relatore è relatore della convinzione della maggioranza, ma per potere sostenere le nostre tesi con maggiore incisività vorremmo poter dire: « Dopo che il relatore ha affermato questo, anche il Governo, intervenendo, ha convalidato, ha precisato, ha rettificato, eccetera ».

Voce dall'estrema sinistra. Afferrati al tram, questa sera!

V E R O N E S I . Io non mi afferro affatto al tram; ci sono delle persone che possono essere di cattivo gusto, ma io qui faccio solamente il mio dovere e tiro avanti.

Gradiremmo — dicevo — che il Governo non sia questa volta così tacitiano rimettendosi al relatore, anche perchè questi, nonostante gli sforzi che fa, talora non riesce a capire interamente le domande che noi facciamo e a darci risposte soddisfacenti, e quindi che le completi il Governo con la sua maggiore autorevolezza.

Passando ad un altro problema, vorrei soffermarmi sulla competenza, in fatto di questioni elettorali regionali, della Giunta provinciale amministrativa. La Giunta provinciale amministrativa è nominata nella legge 23 dicembre 1966, oltre che per il richiamo che prima ho fatto, anche nel secondo comma dello stesso articolo 1 e in entrambi i casi sempre in relazione a deliberazioni in materia di eleggibilità, cioè in relazione ad un argomento particolarmente delicato e importante che costituisce evidentemente il nocciolo dell'articolo di cui ci stiamo occupando. Orbene, il controllo della Giunta provinciale amministrativa che riguarda le provincie e i comuni non può, a nostro avviso, estendersi anche alle regioni. A parte ogni altra considerazione, a ciò osterebbe infatti la struttura stessa di queste giunte che, come lo stesso nome dice, hanno ambito solamente provinciale.

A quale organo quindi, ci chiediamo, si intendono attribuire questi poteri di controllo e anche di decisione in materia di eleggibilità riguardo alle elezioni regionali? Da alcuni si è detto: alla Commissione di controllo che si dovrebbe costituire sotto la presidenza del Commissario del Governo persso le città capoluogo di ogni regione. E sulla questione delle città capoluogo di ogni regione sorge poi quel determinato problema...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Quel problema del quale non avete mai parlato!

V E R O N E S I . Ma se abbiamo presentato emendamenti su emendamenti...

V A R A L D O . L'ha detto ironicamente.

V E R O N E S I . Io sono in uno stato di relativa stanchezza per cui il mio senso dell'*humour* è un po' basso. In ogni modo da ora in poi cercherò di essere all'altezza della situazione. Dicevo che, per quanto riguarda i capoluoghi di regione, abbiamo combattuto una bella ed onorevole battaglia, anche se senza esito alcuno, stante la vostra mancanza di ricettività, non nei confronti del nostro *humour*, ma nei confronti della nostra buona volontà di collaborare con voi per migliorare questa legge. (*Interruzione del senatore Bartolomei*).

Tornando a quanto dicevo prima, i poteri di controllo e di decisione in materia di eleggibilità riguardo alle elezioni regionali debbono intendersi attribuiti alla Commissione di controllo che dovrebbe essere costituita sotto la presidenza del Commissario del Governo presso le città capoluogo di ogni regione o debbono intendersi attribuite — ci domandiamo — a quei tribunali amministrativi regionali di cui parla l'articolo 125 della Costituzione e che per il momento rimangono nel limbo delle intenzioni? Se, in

via ipotetica, una di queste due dovesse essere la soluzione, io penso che sarebbe stato bene indicarlo, senza così creare confusione alcuna. È vero che nel già citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1966 il termine: « Giunta provinciale amministrativa » è sempre seguito dalle parole: « o altro competente organo tutorio »; questo però non esime dall'indicare in concreto quale possa essere quest'organo tutorio. Nella stesura di una legge nuova e dell'importanza di questa sarebbe stato oltremodo doveroso essere precisi, anche a costo che la legge stessa potesse essere considerata troppo minuziosa sotto tutti gli aspetti.

Ma davvero, ci chiediamo, si vuole continuare ad andare avanti, per la legge in atto e per quelle future, sul ricorso ad analogie con leggi che, per di più, sono troppo diverse da quella in questione per poter essere coerentemente richiamate?

P E R N A . Il richiamo è una cosa, l'analogia è un'altra cosa. (*Interruzioni del senatore Artom e del senatore Palumbo*).

V E R O N E S I . Succede che verso le ore notturne il collega Perna, che ha letto e studiato Croce, si sente crociano soltanto su alcune considerazioni di logica, d'impostazione di parole, dimenticando tutti gli altri insegnamenti di Croce.

Ritornando al richiamo di leggi eterogenee da parte di altre leggi, ci si rende conto dei problemi che possono sorgere dal fatto che la legge richiamata possa anche essere completamente capovolta o ferita mortalmente dalla Corte costituzionale? Quali le conseguenze di una declaratoria di incostituzionalità delle norme richiamate? Chiedo questo per condannare e criticare questo erroneo abuso di richiami ad una legge.

Cosa ne sarà di una legge, per esempio di quella in discussione, se quei richiami fatti per analogia non potranno più essere realizzati perchè la Corte costituzionale colpirà mortalmente tutti o in parte i richiami medesimi?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo vedremo a suo tempo; perchè si vuole preoccupare adesso?

V E R O N E S I . Lei, onorevole Sottosegretario, è una delle persone più simpatiche del Governo, con quel viso aperto e di carattere emiliano, e noi l'apprezziamo sotto tutti gli aspetti; ma comprenderà che non possiamo fare delle leggi senza prevedere che cosa succederà dopo!

A M A D E I . *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non lo sa nemmeno lei che cosa potrà succedere. Che cosa vuol fare? Ammetta l'ipotesi che la Corte costituzionale dica che tutto è regolare; a che vale questa discussione? Quando avverrà il contrario ne discuteremo.

V E R O N E S I . La quinta divisione — ufficio elettorale — del Ministero degli interni ha funzionari e magistrati di grande valore che sono certo in grado di provvedere ad una accurata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dei provvedimenti legislativi. Che cosa vorremmo noi? Vorremmo che le leggi contenessero la parte migliore di tutto ciò che si è potuto studiare ed elaborare. Pertanto, se questo articolo 19, ad esempio, invece di essere così tacitiano e fare ricorso a richiami legislativi, avesse stabilito direttamente come dovranno essere formulate le procedure di questi ricorsi, è chiaro che avremmo avuto una legge più perfetta, perchè sarebbe stata allineata sugli ultimi risultati dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, pur se una maggiore lunghezza dell'articolo avrebbe dato a noi modo di presentare un maggior numero di emendamenti. È questo che deve fare il Governo. Io capisco che nell'iniziativa parlamentare, qualche volta per incapacità, qualche altra volta per fretta, ci si richiami spesso agli articoli 1, 2, 3, eccetera, di un'altra legge. Ma se questo può essere tollerato per dei parlamentari che non hanno dietro di loro un ufficio legislativo, ma hanno solo la buona volontà e una certa idea da portare avanti, non può essere tollerato in un disegno di legge come questo che è stato nel cassetto del Governo per oltre 20 anni, in un disegno di legge che non avete fatto all'improvviso, in un disegno di legge che è stato ampiamente discusso nelle riunioni fondamentali dove era presente l'ostetrica

cha ha dato vita al centro-sinistra. Era un pezzo forte della situazione e allora avrebbe dovuto anche essere un buon pezzo legislativo, mentre purtroppo non lo è.

Da ciò segue un'altra considerazione, e cioè che in questi 20 ultimi anni, nel periodo in cui si è partorito il centro-sinistra, non si è data tanta importanza alla legge in sè quanto al suo significato politico. Quello che importava era l'articolo 22, con quella tale data. Ancora una volta si è creata la situazione che noi condanniamo, il fatto cioè che si strumentalizzano le leggi, si portano le leggi in Parlamento, non tanto per venire incontro a necessità obiettive che riguardano tutti i cittadini, ma per certi fini politici e per consolidare traballanti maggioranze.

Se poi si pensa che ci sarà tempo nella prossima legislatura per provvedere a tutte quelle modifiche di chiarimento che sono senz'altro necessarie perchè di questa legge si possa (prima ancora di pensare alla sua concreta applicazione) cominciare almeno a capire qualcosa, è per fermo allora che si doveva fin d'ora varare una legge diversa ed evitare almeno quello che è il punto critico fondamentale, l'articolo 22, che sembra quasi voler ripristinare il famoso termine costituzionale ormai scavalcato.

E, visto che siamo a parlare della Giunta provinciale amministrativa, vorrei richiamarmi alla proposta dell'onorevole La Malfa relativa all'abolizione dei consigli provinciali. L'onorevole La Malfa, il quale è uomo determinante nella situazione in atto, ha detto che queste regioni si hanno da fare, però che contemporaneamente vanno aboliti i Consigli provinciali. Quali ne sarebbero le conseguenze sulla Giunta? Nel quadro della proposta La Malfa si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di una riforma del sistema delle giunte provinciali amministrative, secondo princìpi regionalistici.

M A R I S . Adesso lei arriva ad una ipotesi di terzo grado. Ci parli dei ricorsi.

V E R O N E S I . Allora è bene che si sappia che la battaglia che noi stiamo conducendo in questa legge elettorale... (*Commenti dall'estrema sinistra*). Dovete scusare, anche per la stanchezza, la mia scarsa precisione di parola. D'altra parte non so tanto di latino, e chiedo scusa.

La battaglia che noi stiamo conducendo — ripeto — su questo disegno di legge è l'inizio di una battaglia di più vasto quadro che porteremo contro ogni possibile avvio alla realizzazione delle regioni così come oggi sono concepite. Noi purtroppo non siamo, per mancanza di numero, nelle condizioni di poter ottenere la modifica del titolo della Costituzione; ma peraltro riteniamo che oggi le regioni, così come sono impostate, costituiscono un'assurdità.

Molti si chiedono, ad esempio, se tutta l'Italia settentrionale, fino alla linea gotica non sia realmente la grande regione continentale di impostazione europea del nostro Paese. Negli studi della OEE tale parte d'Italia è stata divisa in due. In quegli studi, che sono vecchi ormai di tre anni, lo spazio socioeconomico di impostazione regionale è dato dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria, da una parte, e dall'Emilia, dal Veneto, dal Trentino-Alto Adige e dal Friuli, dall'altra.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In Toscana siamo allora degli oriundi! (*Clamori dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

V E R O N E S I . Onorevoli colleghi, non immiseriamo la discussione mentre sto semplicemente approfittando di questa polemica per mettere a fuoco i problemi e le situazioni quali realisticamente si presentano in tema di regioni.

Vorrei poi aggiungere che, siccome sappiamo che per realizzare le regioni altre leggi dovranno essere presentate, ammaestrati dall'esperienza che abbiamo fatto, preannunciamo il nostro intendimento di tenere, in occasione della discussione parlamentare delle medesime, lo stesso atteggiamento tenuto da noi in questi giorni, se non anche più rigido. (*Clamori dalla sinistra e della estrema sinistra. Interruzione del senatore Bernardi*). Senatore Bernardi, è proprio da questo sforzo che viene la vita! Quindi do-

vrete essere grati a noi dell'opposizione che vi mettiamo nelle condizioni di ringiovanire e di ambientare meglio le vostre impostazioni.

Ritornando all'esame dell'articolo 19, vi è da rilevare che ammettere, come non si può evitare di fare sulla base delle semplici ed evidenti considerazioni che prima ho fatto, che questo articolo, come del resto tutta la legge elettorale regionale, non possa sussistere senza l'aiuto, senza l'ausilio di altre leggi integratrici, chiarificatrici, da approvarsi nella prossima legislatura, equivale, a nostro avviso, ad ammettere l'illogicità e la prepotenza della politica... (*Clamori dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Ma quando non si riesce a modificare nulla, non si riesce a modificare una virgola...

P O E T . Se non ha ancora capito il perchè glielo spiegheremo.

V E R O N E S I . ... quando si arriva al paradosso che dei nostri emendamenti sono ormai chiamati con tutte le possibilità indicate dal dizionario dei sinonimi e quando nel medesimo momento il collega Gava sostiene, come faceva qui ieri ad alta voce — e se l'è presa a male perchè io l'ho interrotto — che anche su una virgola si può mettere niente meno che la fiducia, come peraltro per gli studi da lui fatti risulta sia stato fatto nel passato, io mi chiedo quale logica ci sia...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Quando lei avrà finito le racconterò, a proposito della virgola, un episodio.

V E R O N E S I . Ma io vorrei chiedere per quale motivo... (*Interruzione dal centro*). Ma lo sappiamo tutti. E allora, se è vero, come è vero, che, come ci dice il collega Gava, anche su una virgola il Governo può mettere la fiducia, come peraltro dagli studi da lui fatti risulta sia avvenuto, io mi chiedo per quale motivo, se si dà valore ad una virgola, non si debba dare valore a certi nostri emendamenti e si debba sentire qui quella infinita serie di espressioni sulle quali non mi voglio dilungare...

P A L U M B O . Alcune delle quali totalmente sbagliate.

V E R O N E S I . Mi serviranno per il ricorso che stiamo preparando e che presenteremo all'autorità competente. (*Commenti dal centro. Replica del senatore Franza*). Devo anche dire che qualche autorità c'è, perchè proprio voi in un certo periodo del 1953 avete fatto delle affermazioni sia orali che scritte che sono a noi note e che qui non voglio ripetere e avete fatto delle ipotesi che possono sempre essere realizzate. E, come sempre, noi diamo atto che anche dalla vostra esperienza si può trarre una certa utilità.

C O R N A G G I A M E D I C I . Io però le consiglio di non parlare della fiducia, perchè se lei diventa Presidente del Consiglio metterà la fiducia non sulle virgole, ma sulle semivirgole.

V E R O N E S I . Io la ringrazio solamente per l'ipotesi che ha prefigurato, poi le semivirgole e le virgole le vedremo a suo tempo. (*Interruzione del senatore Cornaggia Medici*). Ma ammettere che questo articolo 19, come del resto tutta la legge elettorale regionale, non possa sussistere senza l'ausilio di altre leggi integratrici e chiarificatrici da realizzarsi nella prossima legislatura equivale ad ammettere l'illogicità e la prepotenza della politica seguita dalla maggioranza nei nostri confronti. Infatti, ogni nostro tentativo di offrire delle ragionevoli modifiche è stato dalla maggioranza respinto con preclusione politica, direi, assoluta e totale. Per lo meno la proposta dell'onorevole La Malfa, a cui facevo cenno prima, per quanto a nostro avviso sia criticabile sotto molti aspetti e possa essere anche priva di avvenire, mostrava di tener conto in parte del gravissimo e mai abbastanza ricordato problema della spesa che le regioni comporterebbero per l'Erario e quindi per le tasche di tutti i privati cittadini; spesa che nè l'Erario pubblico, nè il privato cittadino, per i vari motivi ai quali più volte ci siamo richiamati, sono certo in grado di sostenere oggi e che difficilmente saranno in grado di sostenere nel futuro, a meno che non si voglia

rinunciare ad alcune realizzazioni di ordine sociale. Quanto più logico sarebbe allora prendere in considerazione la proposta, rimasta negletta, presentata dalla nostra parte, della famosa costituzione di consorzi di provincie! Qui le proposte, le iniziative parlamentari si dividono in due categorie: quelle dei parlamentari della maggioranza, che hanno l'onore di essere portate avanti e di vedersi realizzate, e le nostre proposte, che giacciono completamente obliterate, sotto tutti gli aspetti.

C O R N A G G I A M E D I C I . Per i consorzi di comuni si rivolga al senatore Battaglia.

V E R O N E S I . Esatto. Ma noi parlavamo di consorzi di regioni.

Ma torniamo all'esame dei rapporti tra l'articolo 19 e la richiamata legge n. 1147, prendendo in considerazione un'altra questione che ritengo sia di particolare interesse. Infatti, le considerazioni che sopra abbiamo fatto circa la difficoltà di adattare alle necessità della legge elettorale regionale termini come « sindaco » e « comune » ed altri contenuti nella legge del 1966 potrebbero essere ripetute per il termine « prefetto ». Senonchè, il secondo comma dell'articolo 19 parrebbe risolvere il problema, offrendoci seduta stante una soluzione: in luogo di « prefetto » si dovrebbe intendere « Commissario del Governo ». Infatti, il comma in questione recita testualmente: « Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonchè al Commissario del Governo ». Quindi mi pare che ci si possa richiamare, oltre che al secondo comma della legge n. 1147, anche al successivo comma terzo dello stesso articolo, comma in cui si estende appunto anche al prefetto la facoltà di impugnare davanti al Tribunale civile le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in materia di eleggibilità. Ora, mi pare oltremodo indicativo il fatto che, almeno in una occasione, gli elaboratori dell'articolo 19 abbiano sentito la necessità di introdurre nell'articolo medesimo un inciso chiarificatore per ciò che riguarda il riferimento per analogia alla richiamata legge n. 1147. Ciò infatti conferma l'esattezza delle argomentazioni che ho sopra esposto e la necessità di dover rifare totalmente l'articolo in questione o quanto meno di aggiungere più commi esplicativi. Non si capisce infatti perchè, se non è chiaro che, parlando la legge n. 1147 degli « elettori del comune », si debba intendere nella nuova legge elettorale: « gli elettori della Regione », sia invece chiaro che per comune si deve intendere regione e per sindaco Presidente della Giunta, e via dicendo, come sopra ho detto.

Se si è ritenuto necessario inserire il secondo comma in questione, si debbono di conseguenza accettare e inserire anche gli emendamenti ai quali ho accennato, nonchè alcuni altri di cui brevemente andrò a trattare. In caso contrario, se si insistesse nel ritenere sufficiente, chiaro ed esauriente il semplice rinvio alla legge 23 dicembre 1966, bisognerebbe quanto meno, per essere coerenti, eliminare anche il comma esplicativo cui sopra ho fatto riferimento. Diversamente potrebbe crearsi una contraddizione. Se si è inserito un inciso chiarificatore per quanto riguarda l'ultimo comma, perchè non lo si è fatto per gli altri? E, se si è fatto ciò per l'ultimo comma, quali sono i motivi?

Tornando, comunque, alla questione del prefetto, bisogna rilevare come il problema non si possa purtroppo considerare del tutto risolto. Avevamo accennato ad una possibile interpretazione del secondo comma dell'articolo 19, cioè intendere: « commissario del Governo » in luogo di: « prefetto ». Se si tratta di una interpretazione possibile e verosimile, dobbiamo però aggiungere, allo stato delle cose, che l'articolo 19 non è perfettamente chiaro. Così, se si confronta per esempio l'articolo medesimo con il decimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966 — con il comma cioè che tratta delle possibilità di impugnazione in grado di appello delle sentenze pronunciate in materia di eleggibilità dal Tribunale di pri-

mo grado — si vedrà come non sia per nulla chiaro decidere chi sia legittimato a intraprendere, sia in primo che in secondo grado, le azioni giudiziarie concernenti la materia di cui stiamo trattando. Per portare un esempio dei dilemmi di fronte a cui ci pone la legge elettorale così come oggi è concepita, vorrei rivolgere ai colleghi questa domanda: i poteri attribuiti in materia di impugnativa elettorale al commissario del Governo dal secondo comma dell'articolo 19 sono da intendersi in esclusione o in aggiunta dei poteri attribuiti nella stessa materia al prefetto dalla legge sopra richiamata 23 dicembre 1966? Cioè, riassumendo: potrebbe o meno il Prefetto impugnare davanti al tribunale civile le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio regionale? La cosa in sè sarebbe anche possibile. Quindi bisognerebbe che si sapesse, senza possibilità di equivoci, se si deve o meno riconoscere ai prefetti una tale facoltà.

Noi pensiamo che tutti questi quesiti sarebbe stato opportuno chiarirli nella legge, ma, poichè questo non è stato fatto, sarebbe quanto mai opportuno chiarirli in questa discussione, posto che questa fosse una discussione e non invece un lungo e talora melanconico monologo che viene fatto da parte nostra liberale e dai colleghi del Movimento sociale italiano, recitando infinite cose, per gran parte giuste, e talune forse anche non giuste, ma che lasciano comunque inalterata ogni situazione e non provocano reazione alcuna.

B A T T A G L I A . Le reazioni ci sono!

V E R O N E S I . Non considero reazioni quelle che comunemente qui si verificano; mi riferisco alle reazioni costruttive ad un certo sforzo che noi facciamo. Dico la verità: non comprendo come, per ciò che riguarda la maggioranza democristiana e socialista, non abbia parlato, almeno per ogni articolo, neppure una sola persona.

V A R A L D O . C'è il relatore!

V E R O N E S I . La discussione, come giustamente è stato sostenuto dai colleghi Battaglia e Nencioni, non è il *recital* fatto da un solo senatore o da un gruppo di senatori di una sola parte politica, ma presuppone l'incontro e lo scontro dei vari punti di vista. L'unica volta che avete fatto parlare il senatore Bisori si è potuto constatare come da tale intervento sia nato qualcosa che ha migliorato la discussione, perchè dal senatore Bisori sono state dette delle cose inesatte, ma sono anche state fatte delle affermazioni e sono state date delle impostazioni che hanno permesso a noi, intervenendo successivamente, di chiarire meglio il nostro pensiero. Quanto meno, si è creato un incontro di impostazioni che avrà una sua validità domani, Corte costituzionale o meno. Le autorità giudiziarie, le autorità amministrative, che dovranno prendere in esame quel famigerato articolo 10, avranno modo di conoscere quelli che erano i punti di vista e le volontà dei legislatori. Questo silenzio assoluto e questo vuoto potevano avere un significato se ci avessero messo in difficoltà, nel senso che si fosse potuto dire: la parte liberale, la parte missina, trovandosi isolate, senza schieramento che accettasse il dibattito, punti da grande melanconia, hanno abbandonato il campo. Ma è ben fermo, e ve ne siete resi conto, che il concetto dell'Aventino non è in noi, anche se talora qualche tentazione potrebbe esserci — almeno per dispetto —. Ma siccome noi pensiamo che al mondo non bisogna mai lavorare per dispetto ma operare fattivamente con buona volontà e ricercando l'operoso ravvedimento negli avversari, anche se persistono nell'errore, contrariamente peraltro ad un precetto divino che dice: « *Errare humanum est,* ma perseverare è del diavolo » . . .

P R E S I D E N T E . Con l'articolo questo non c'entra.

A J R O L D I . Sta facendo una autocritica, signor Presidente.

V E R O N E S I . Accetto il suo richiamo, signor Presidente, e ritorno all'articolo

diciannove. Dicevo che sarebbe stato appunto preferibile che venissero chiariti, o per correttivi apportati direttamente dalla maggioranza o per emendamenti da noi presentati o quanto meno per un dibattito, quei punti oscuri e quelle mancanza, proprio per dare, nei limiti del possibile, maggiore certezza alla legge.

Quindi rilevavo l'opportunità di questo dibattito, anzichè rinviare i problemi al futuro anche perchè le controversie, che potranno sorgere coinvolgendo funzionari statali di alto grado come i Prefetti, non potranno essere che molto sgradevoli; laddove compito delle leggi non è quello di creare le fonti delle controversie, ma è quello di evitare nel limite possibile il loro futuro insorgere. Ma vi è di più: il già citato comma decimo dell'articolo primo della legge n. 1147, cioè quello relativo all'impugnazione in materia elettorale davanti al giudice ordinario in grado di appello ricordava che possono presentare impugnative accanto agli elettori del comune e del prefetto anche il Procuratore della Repubblica e chiunque altro vi abbia interesse

Ora io mi chiedo: che cosa si vuol fare di costoro in sede di applicazione di questa legge? Vogliamo escluderli dalla possibilità di impugnare davanti alla Corte di appello le decisioni del tribunale in materia di eleggibilità solo ed in quanto non si fa ad essi una espressa menzione nell'articolo 19? Noi conosciamo il vecchio brocardo che qui non voglio ripetervi; ma d'altronde a nostro avviso è un po' grave escludere il Procuratore della Repubblica dalla facoltà di impugnare in appello simili decisioni del tribunale civile. (*Interruzione del senatore Basile*). Con il richiamo alla legge 1147 si prevede la facoltà di un'iniziativa del Procuratore della Repubblica, all'articolo 19 il Procuratore della Repubblica non è invece menzionato. Quindi il quesito è: ha o non il Procuratore della Repubblica tale facoltà?

Ci chiediamo: vogliamo ritenere tutti i soggetti citati dal ricordato comma della legge 1147, legittimati ad impugnare, col solo limite del disposto della legge medesima? Certo in questo caso l'espressione « chiunque vi abbia interesse » è piuttosto ampia, imprecisa, suscettibile di interpretazioni diverse sia in senso estensivo che restrittivo, e comunque tale da ampliare notevolmente quanto disposto dalla lettera del nostro articolo 19. Come è possibile spiegare tali incongruenze? Sarebbe certo necessario discutere con maggiore attenzione questi problemi, affrontare il dibattito, apportare un contributo anche se negativo agli interrogativi che noi poniamo e non certo liquidarli senza neppure una parvenza di considerazione, come si fa ormai in questa Aula e come purtroppo ho sentito anche dall'egregio rappresentante del Governo il quale mi ha detto che poi si provvederà a quel dubbio che io prima ponevo. Sarebbe necessario accettare i contributi più o meno intelligenti che vengono da parte nostra, bandendo a mio avviso ogni assurda ed ingiustificata prevenzione e fare pertanto in modo che se questa legge si ha da fare — e su questo noi non siamo d'accordo, però riconosciamo il diritto della maggioranza di portare avanti la sua volontà — quanto meno si vari in modo più logico e più concludente, conformemente alle esigenze minime che noi abbiamo sottolineato.

Penso di poter finire la mia disamina sull'articolo 19 brevemente...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Tutto è relativo!

V E R O N E S I . Anche questo è vero. Del resto nell'esame — non breve da parte mia, lo riconosco — delle incongruenze e degli errori contenuti nell'articolo 19 si potrebbe continuare ancora e si potrebbero citare altri esempi di gravità pari o comunque non certo molto inferiore a quella dei punti che prima ho ricordato. Ma forse varrà la pena di astenersi dal farlo, anche perchè vedo che purtroppo reazioni non ce ne sono. Mi limiterò quindi, per finire, a sottolineare che nell'articolo 19, o meglio nella legge n. 1147, per quanto richiamata dalla legge elettorale regionale, vi sono altri punti che, senza essere in sè e per sè così male concepiti da prestare il fianco a cri-

tiche di fondo sul genere di quelle che ho fatto fino adesso, non corrispondono alle necessità di una normativa adeguata per una elezione regionale e a mio avviso dovrebbero essere ridiscussi e riformulati in base alle nuove esigenze e necessità.

La legge 23 dicembre 1966 andrà benissimo per le circostanze per cui è stata ipotizzata ed immaginata, cioè per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, ma non può andar bene per una materia diversa quale quella che oggi discutiamo, e che riguarda le elezioni regionali, senza apportare in essa i doverosi mutamenti. Così, tanto per fare un esempio, l'articolo 2 della legge n. 1147, comma secondo e seguenti, tratta delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sezioni che sarebbero costituite presso ogni capoluogo di regione in via provvisoria in attesa della costituzione dei tribunali amministrativi previsti dall'articolo 125 della Costituzione. Bisogna qui osservare — e anche come legali ci siamo occupati di qualche ricorso in materia elettorale di competenza del giudice ordinario — che le controversie in materia di operazioni elettorali sono tutte di competenza del giudice amministrativo. Ora, per quanto riguarda queste sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, esse vanno bene forse (ne vedremo poi l'applicazione) così come sono state concepite per le elezioni comunali e forse anche per le provinciali, ma mi sembrano inadeguate, per le garanzie che dovrebbero offrire, per le elezioni di maggiore responsabilità ed importanza quali quelle regionali. A mio avviso sarebbe necessario infatti elevare il livello medio dei componenti di queste commissioni giacchè con la legge attuale possono venire chiamate a farne parte, sia pure con il presupposto di particolari condizioni, anche persone provviste della sola licenza di scuola media inferiore, il che, con tutto il rispetto per questo titolo di studio, mi sembra un tantino poco e comunque certo inadeguato alla delicatezza dei problemi che la sezione potrebbe domani trovarsi ad affrontare, se ed in quanto venissero portate di fronte ad esse questioni che investono le elezioni regionali. Non mi si obietti a questo punto che si tratta di una soluzione provvisoria in attesa dell'istituzione dei famosi tribunali amministrativi regionali. È noto, infatti, come le soluzioni provvisorie nel nostro Paese finiscano quasi sempre per acquistare carattere duraturo, definitivo. Comunque, se di soluzione provvisoria trattasi, perchè non dirlo espressamente nella legge o non dire chiaramente che la soluzione definitiva dovrà essere quella dei tribunali amministrativi?

In certi casi, come ad esempio nel voler ad ogni costo, e contro ogni verosimiglianza, precisare la data delle prime elezioni regionali per le regioni a statuto normale, non si è esitato a prendere impegni fin troppo chiari.

Ci si sarebbe, dunque, aspettata simile chiarezza anche per la questione di cui sopra.

Perchè esitare in questa occasione? Qui dovremmo riprendere il discorso sulla coerenza, ma, su questo tema, stante l'ora tarda, non vorrei ripetermi così come del resto non voglio dilungarmi su un articolo nato male, come l'articolo 19 che ho preso in esame, benchè non manchino altri rilievi da fare, altre proposte da avanzare onde migliorarlo nei limiti del possibile.

Riesce facile ad una maggioranza, che ha fatto della sua forza la sua arma migliore, liquidare sotto la comoda etichetta dello ostruzionismo anche i rilievi più fondati, le proposte più sensate che abbiamo avanzato. Io non so quale potrà essere il giudizio di coloro che non partecipano come noi a questa battaglia, per tutto ciò che si è verificato e per tutto quello che si potrà verificare, per quello che è stato il comportamento di ognuno di noi in questa sede. Io spero però che per la responsabilità che noi ci siamo assunta, e per il giudizio che abbiamo affrontato, questo giudizio sia a noi favorevole. Io ho inteso con questo mio intervento molto affrettato, fatto tra lo studio di alcuni emendamenti e le fatiche di coordinamento che mi derivano dalla mia funzione di segretario di Gruppo, portare un modesto contributo alla discussione del l'articolo 19. Sarei molto grato se, dopo che

avranno parlato gli altri colleghi, il Governo vorrà usarci un riguardo, rispondendo ai quesiti che abbiamo proposto e alle critiche che abbiamo mosso.

Ringrazio per l'ascolto così cortese che mi è stato prestato. (*Vivissimi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, avendo attentamente considerato la materia dell'articolo 19 di questo disegno di legge, mi sembra che in via preliminare debbano essere poste alcune questioni: una di ordine generale in riferimento alla fiducia espressa dal Senato sull'articolo 15 del disegno di legge che spiega la sua influenza sull'articolo 19 al nostro esame; due di carattere particolare, la prima di natura sistematica posta dal primo capoverso dell'articolo 19, la seconda di costituzionalità relativamente ai poteri di ricorso che si intendono attribuire al Commissario del Governo.

La questione di ordine generale, onorevoli colleghi — e mi piace porla a quest'ora nel silenzio dell'Aula — mi pare che abbia una importanza eccezionale. Io già ho sostenuto in altra occasione che il Governo, allorquando pone la fiducia su un articolo di un disegno di legge, inevitabilmente determina una situazione di correlazione tra questione di fiducia e testo legislativo nel suo complesso. Ciò non solo per una ragione di logica, ma per una ragione di ordine costituzionale. Basterebbe considerare che la fiducia non avrebbe senso se, concessa su un articolo del disegno di legge, dovesse poi essere negata nel momento dell'approvazione del disegno di legge. Vale a dire che l'approvazione di un disegno di legge può essere confermativa della fiducia espressa al Governo allorquando ha posto la fiducia su un articolo, ed in contrario la reiezione del disegno di legge dovrebbe avere ripercussioni inevitabili sulla questione di fiducia posta dal Governo e superata in relazione ad un articolo del medesimo disegno di legge.

Tanto più questo rilievo ha importanza, quando l'articolo, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, abbia ripercussioni essenziali nel contesto della legge. Non intendo riferirmi al fatto che il Governo, ponendo la fiducia sull'articolo 15, abbia dichiarato in modo tassativo di porre la fiducia sul sistema elettorale: tutta la legge è una legge di sistema elettorale per cui la fiducia, posta sull'articolo 15, inevitabilmente spiega la sua influenza, su ogni norma successiva e precedente; non questo io intendo sottolineare ai fini della fiducia, bensì intendo riferirmi al fatto che l'articolo 15, nella sua intestazione, ha una dizione la quale non può passare senza essere rimarcata: « Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale ». Ogni qualvolta negli articoli successivi al quindicesimo approvato in sede di fiducia si fa riferimento alle operazioni elettorali di competenza degli uffici circoscrizionali e regionali, rimbalza il problema della fiducia per cui derivano determinate conseguenze di ordine costituzionale.

Ora, nel primo comma dell'articolo 19 è detto espressamente: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali che... »: e come sappiamo tali operazioni sono considerate esclusivamente nell'articolo 15 e pertanto l'articolo 19 ripropone il problema della fiducia. Allora, poichè non si può fare in concreto l'ipotesi di un voto contrario del Senato dopo quello favorevole già espresso sull'articolo 15 (abbiamo constatato che il Senato, non soltanto ha approvato con maggioranza massiccia ciascuno degli articoli di questo disegno di legge, ma ha respinto con maggioranza massiccia tutti gli emendamenti), poichè non possiamo porre il problema della eventualità di una reiezione dell'articolo 19 che potrebbe avere ripercussioni e annullare l'espressione di fiducia già data sull'articolo 15, resta da esaminare il problema di costituzionalità intrinseca.

È problema non nuovo. Non è da escludere che il Capo dello Stato possa giudicare, ai fini della promulgazione di una legge, se i verbali a lui trasmessi, relativi all'*iter* legislativo, rispecchiano il normale andamento

dei lavori parlamentari, non come fatto sostanziale registrato nei verbali, ma come fatto formale estrinsecatosi nei verbali. Se, per esempio, dovesse risultare dai verbali che una delle due Camere deliberò una aliquota impositiva di natura fiscale del 15 per cento e dovesse risultare dal testo di legge sottoposto al Capo dello Stato per la promulgazione una aliquota maggiore, il Capo dello Stato avrebbe il dovere, in questo caso di incostituzionalità estrinseca, di restituire con un messaggio la legge alle Camere. Ma resta il problema della costituzionalità intrinseca, la quale è una somma di valutazioni circa l'*iter* legislativo. Non si può dire tassativamente che tutto ciò che si svolge nella Camera e che viene registrato nei verbali delle sedute abbia un potere preclusivo di esame da qualsiasi altro organo; non è possibile che con il progresso che si è realizzato attraverso la Carta costituzionale si sia creata una situazione diversa e pregiudizievole rispetto a quella in vigore al tempo dello Statuto albertino. Vale a dire che se abbiamo sempre affermato che la Carta costituzionale vuole seguire il progresso della società italiana rispetto alla posizione costituzionale di ieri, non possiamo oggi escludere senz'altro che non vi siano possibilità di esame della costituzionalità intrinseca. Ebbene, ieri, onorevoli colleghi, come risulta da qualche sentenza che nei tempi lontani dei nostri appassionati studi abbiamo avuto occasione di consultare, la Corte di cassazione era chiamata a valutare il problema della costituzionalità intrinseca.

Io ho fatto il caso dell'aliquota del 15 per cento portata al 20 per cento su una legge: ebbene, un commerciante di Livorno, il quale aveva pagato un'aliquota, non so per quale importo, per un certo periodo di tempo, superiore a quella dovuta nella misura prevista dalla legge, essendosi accorto dello errore quando la legge, essendo stata prorogata, venne rettificata sulla base dei verbali dell'*iter legislativo,* adì la Corte di cassazione per un giudizio di costituzionalità intrinseca. E la Corte di cassazione fissò dei princìpi ancor oggi validi, anche per un giudizio sulla costituzionalità intrinseca ed estrinseca della legge. Oggi siffatti compiti dovrebbero essere esclusivi del Capo dello Stato. È una tesi questa che io prospetto ai fini dei lavori che si stanno svolgendo in questa Assemblea e ai fini della illegittimità della posizione della questione di fiducia su di un articolo soltanto di un disegno di legge specie quando il contesto dell'articolo ha notevoli ripercussioni negli articoli successivi. Nel caso concreto nessuno mai potrebbe negare una saldatura fra l'articolo 15 e l'articolo 19 che andiamo esaminando.

Secondo problema di ordine particolare. Il primo comma dell'articolo 19 richiama gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Il nostro valoroso relatore sa bene che la legge ora richiamata ha apportato modifiche al testo unico precedente. E l'articolo 1 del presente disegno di legge, all'ultimo comma, ha la seguente dizione: « Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti ».

Se le norme richiamate dalla prima parte dell'articolo 19 del testo che stiamo esaminando costituiscono le successive modificazioni del testo unico riportate nell'ultimo comma dell'articolo 1 già approvato dal Senato, evidentemente potremo dire che siamo in presenza di una ripetizione: è una superfetazione. Sarà un errore del legislatore, oppure un errore nella formazione e nella preparazione di questo documento. Se tutte le norme del testo unico 1960 n. 570 devono valere, anche le norme relative alla procedura contenziosa richiamata dall'articolo 19, primo comma, devono valere; vi è pertanto contestualità d'incidenza sul medesimo complesso normativo e perciò in entrambe le norme l'interprete ed il giudice saranno tenuti a dare una ragione logico-giuridica di giustificazione. Se restano le due norme nel disegno di legge, il tecnico del diritto al cospetto della legge si sforzerà di dar loro un

contenuto giuridico. Se restano le due norme, il tecnico del diritto dunque dovrà tentare di dare una giustificazione diversificante, non potrà dire: erroneamente il legislatore ha approvato e questa norma e l'altra precedente, ed intanto queste norme sono simili e spiegano entrambe la medesima efficacia nel complesso normativo. Un esempio. Abbiamo approvato poc'anzi l'ultimo comma dell'articolo 17 del disegno di legge, sul quale è insorta una discussione vivace da parte del collega Basile e sul quale ha fatto alcune critiche anche il collega Nencioni. Entrambi hanno ritenuto di poter affermare che l'ultimo comma dell'articolo 17, nella parte in cui stabilisce che il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali, non ha ragion d'essere, in quanto è inutile dire che i consigli regionali non possono annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali, poichè basta non dirlo per conseguire lo stesso risultato; infatti esula dalla competenza dei consigli l'esame di questa materia ed esula anche per il complesso delle norme le quali all'articolo 19 regolano la materia del contenzioso anche per la competenza dell'organo giurisdizionale speciale. Ma il Senato ha ritenuto di approvare questa norma e questa norma figura nel contesto legislativo. Il magistrato dovrà dare una spiegazione alla ragion logica di vita di questa norma e dovrà quindi trovare una giustificazione. Se dovessi io applicare questa norma ragionerei così: allorquando il legislatore ha affermato che il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali, ha inteso porre una preclusione ai fini dell'annullamento, ma non ha posto preclusione ai fini della cognizione del fatto, ai fini di una declaratoria non produttiva di conseguenze quali l'annullamento o altro. Ed allora ecco che noi, avendo accettato questa norma, abbiamo accettato una procedura contenziosa che si aggiunge alle altre ma che è diversa da quella posta dagli articoli 1, 2 e 3 del testo approvato nel 1966, abbiamo quindi innovato rispetto a quel testo. Ora, quando andremo ad esaminare la prima parte dell'articolo 19, inevitabilmente inseriremo nel contesto dell'articolo 19 quest'ultimo capoverso dell'articolo 17. Per questo fatto daremo vita ad uno stadio preliminare del giudizio che poi si svolgerà in sede giurisdizionale secondo le norme sul contenzioso richiamate dal primo capoverso dell'articolo 19.

Se questo è vero, ci sembra chiaro che, allorquando andremo ad applicare nel contesto la prima parte dell'articolo 19, noi porremo l'interprete nella condizione di dover applicare soltanto ed esclusivamente le norme previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, ma non anche quelle previste nel testo unico già richiamate, le quali sono integrative di queste norme. Infatti, se così non fosse, il giudice non potrebbe dare una spiegazione logico-giuridica al fatto della contestualità delle due norme dell'articolo 1 e dell'articolo 19 del disegno di legge.

Un'altra questione particolare dovevo fare prima di entrare nel merito, ma spero di non dovermene occupare perchè sono ormai le ore due di notte e la Presidenza chiuderà la seduta. Tale questione riguarda la posizione del Commissario del Governo. Ma che cosa intendiamo fare con questo disegno di legge, onorevoli colleghi? Io leggo nel secondo capoverso che le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore sono consentite anche al Commissario del Governo. Ma il Commissario del Governo, allora, non ha i poteri previsti dall'articolo 124! Noi andiamo ad estendere i poteri legittimi del Commissario del Governo, noi facciamo del Commissario del Governo un organo di controllo anche nella composizione del Consiglio regionale e non soltanto un organo di collaborazione amministrativa tra Stato e regione; noi diamo al Commissario del Governo poteri di interferenza anche nel momento iniziale di vita dei consigli regionali, poichè gli diamo il potere di contestare la eleggibilità o la compatibilità dell'eletto. E mi pare, onorevole Presidente, che lo spirito informatore di questo disegno di legge registri sovente queste posizioni del legislatore, il quale, nel tentativo di armonizzare le leggi per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei depu-

tati con quelle per i Consigli comunali e provinciali e nel tentativo di fondere le varie procedure, per renderle aderenti ai consigli regionali, vi attribuisce poteri, i quali in realtà hanno la finalità di sottrarre poteri alle Regioni e creare le premesse per lo svuotamento delle Regioni.

E un fatto che dovrebbe sostanzialmente confortare il nostro sforzo diretto a fare delle Regioni enti autarchici territoriali con poteri di autonomia amministrativa e non con poteri politici. Rispecchierebbe il nostro sforzo questo tentativo che si va compiendo di alterare i termini della posizione costituzionale degli enti regionali; conforterebbe la nostra fatica il fatto che questi enti regionali vengano sottoposti a controlli così massicci fin dall'inizio della loro vita nell'ordinamento giuridico dello Stato-regione che andiamo organizzando.

Ma noi siamo portati, onorevoli colleghi, ad esprimere con onestà tecnica, giuridica e morale le nostre idee per quanto riguarda l'applicazione delle leggi dello Stato; noi abbiamo questa pericolosa malattia della legalità; siamo per principio, come uomini di partito, come uomini di cultura, come partecipi di questa Assemblea, legati ad un orientamento e ad una educazione scolastica della legalità, del rispetto delle leggi. Se la legge superiore, qual è la Costituzione, impegna, secondo determinate direttrici, noi vorremmo l'attuazione di queste direttrici con un piano sacramentale, oserei dire, oppure vorremmo, ove queste direttrici si rivelassero, o per esperienze già vissute o per eventuali rivendicazioni, pericolose per l'unità e l'indivisibilità dello Stato italiano, vorremmo che il dettato costituzionale subisse le necessarie modificazioni, al fine di creare un ente regione come noi l'abbiamo ideato, come noi vorremmo che fosse, un ente regione cioè avente poteri amministrativi o avente autonomia, ma che fosse formato nei suoi organi all'apice, dalla rappresentanza delle categorie, per compiere così attraverso questa sperimentazione, il tentativo di creare qualcosa di nuovo nell'ordinamento della Stato, qualcosa di intermedio tra le province e lo Stato, qualcosa di intermedio che rompa questa atmosfera pesante di politicizzazione, che dall'apice alla base pervade tutta la vita politica italiana, nelle assemblee che si vanno a costituire. Queste sono le osservazioni che intendevo sottoporvi in via preliminare. Rinunzio a discutere il merito del disegno di legge e vi do la buona notte, perchè penso l'augurio d'una buona notte sia a tutti gradito in questa tarda ora di una così faticosa giornata! (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 9.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*La seduta, sospesa alle ore 2,05 del 10 febbraio, è ripresa alle ore 9*).

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmetto il seguente disegno di legge:

« Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato » (2721).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ACTIS PERINETTI. — Modifiche al testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 » (2719);

MAGLIANO Terenzio, TRABUCCHI, MURGIA e TREBBI. — « Norme di attuazione dell'arti-

colo 4, punto 5° della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, " Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche " » (2720).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emgrazione, previdenza sociale):

Deputati AMATUCCI ed altri. — « Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali » (2681), previo parere della 2ª Commissione.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nella discussione dell'articolo 19 del disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 19 al nostro esame, secondo il mio modesto avviso, è uno dei più delicati di tutto il testo del disegno di legge; delicato non solo per la materia che investe, ma soprattutto per le difficoltà procedurali cui esso indulge. È infatti un articolo che darà luogo ad infinite, sconfinate polemiche, se non servirà — e questo noi liberali ce lo auguriamo — ad essere di ostacolo alla realizzazione delle regioni a statuto ordinario.

La nostra Costituzione, onorevoli colleghi, lo ricordo a me stesso, all'articolo 51 recita: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Tale articolo trova la sua ragion di essere in un'altra norma della Costituzione, e precisamente nellarticolo 3, dove si legge: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Quindi, l'articolo 51 della Costituzione costituisce un'esplicazione del principio di eguaglianza che è sancito nella norma n. 3 della Costituzione stessa. Da ciò, credo derivi categoricamente come il diritto all'elettorato passivo sia uno dei diritti inviolabili ed insuperabili della Costituzione: dire infatti: « tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge » significa affermare che i diritti e gli obblighi sanciti dalla Carta costituzionale si devono applicare a tutti, indistintamente, senza che vi sia possibilità di discriminazione alcuna, senza, cioè, che cittadini candidati in elezioni regionali vengano scavalcati da altri o comunque estromessi dall'agone elettorale.

Pertanto per l'accesso ai pubblici uffici non possono aver rilievo, nel nostro ordinamento, cause che in altri ordinamenti sono prese in considerazione per collegarvi diritti ed obblighi diversi. Appare poi, secondo me, superfluo aggiungere che, se in futuro venissero emanate leggi che dessero soltanto adito a sospetti di ineguaglianza, queste leggi dovrebbero essere dichiarate incostituzionali e sarebbe quindi possibile ricorrere alla Corte costituzionale.

Secondo me, onorevoli colleghi, in questo articolo si concreta un caso del genere. Da qui a poco spiegherò in che cosa consista e si concreti tale violazione.

L'articolo 19, primo comma, del presente disegno di legge stabilisce: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, numero 1147 ».

Trattasi, quindi, come è ovvio di una norma di garanzia per l'elettorato passivo, il cui diritto di partecipare alle competizioni elet-

torali, pur così importante e vitale per la salvaguardia delle istituzioni democratiche, può essere soffocato sia nella fase del procedimento elettorale preparatorio, sia nella fase della convalida della avvenuta elezione.

Onorevoli colleghi, a questo punto io vorrei fare un rapido esame di quello che può avvenire con riferimento agli articoli 10 e 11 di questo disegno di legge. Desidero cioè fare una breve disamina delle maniere in cui il diritto di elettorato passivo può essere violentato, conculcato con grave e talvolta irreparabile pregiudizio per chi ne sia stato la vittima. Nella fase preparatoria del procedimento elettorale possono verificarsi errori di diversa natura e manchevolezze le più disparate dovute a cause varie, anche alla frode o al dolo di taluno, con la conseguenza della esclusione dalla competizione elettorale di candidati, se non addirittura di intere liste.

L'articolo 10 infatti, onorevole relatore, ella ricorderà, pone per queste procedure preelettorali dei termini che noi abbiamo aggettivato impossibili. Infatti, dopo che il proponente di questo disegno di legge ha assegnato ben quindici giorni per la presentazione nelle cancellerie dei tribunali delle liste dei candidati (cancellerie — si badi — che per i detti quindici giorni debbono rimanere aperte per dodici ore consecutive: dalle ore 8 alle ore 20), aggiunge che, una volta presentate le liste entro le ore 12, se mal non ricordo, nel 25° giorno precedente la data delle elezioni, l'ufficio circoscrizionale elettorale deve, *infra* 12 ore, trasmetterle all'ufficio centrale elettorale, il quale *infra* 12 ore le deve restituire. Si perviene così alla 24ª ora successiva al momento in cui si è abbassata la saracinesca per la presentazione delle liste.

Si dice ancora in tale articolo che nel pomeriggio dello stesso giorno i rappresentanti di lista avranno contezza delle eventuali contestazioni che sono state fatte e dovranno provvedere a colmare le eventuali lacune, a correggere gli eventuali errori o a sostituire la documentazione che fosse risultata inesatta. Al riguardo, in altre occasioni, abbiamo noi rilevato, onorevoli colleghi, che non è possibile fare tutto se i rappresentanti di lista verranno a conoscenza delle carenze o deficienze della documentazione della propria lista o di singoli nominativi in essa inclusi soltanto nel tardo pomeriggio o nella sera — quando cioè non sarà loro più possibile provvedere a colmare le lacune o a sostituire la erronea documentazione durante il breve lasso di tempo lasciato a loro disposizione —, soprattutto ove si pensi che detto breve lasso di tempo si concreta nelle ore serali e notturne, se è vero, come è vero, che l'indomani mattina alle ore 9 l'ufficio circoscrizionale si riunisce e decide definitivamente. E se così è, onorevoli colleghi, non vi ha chi non veda quanto sia facile ipotizzare che per una ragione qualsiasi, sia pure involontaria, una lista o singoli candidati di essa vengano esclusi dalla competizione elettorale. E così, uno o più cittadini che, ai sensi dell'articolo 51, con riferimento all'articolo 3, della Carta costtiuzionale, hanno il diritto di porre la propria candidatura, anche per una ragione di tale genere, onorevole Sottosegretario, possono essere tagliati fuori della competizione.

Che dire poi quando tutto ciò può accadere anche per dolo di chi ha interesse contrario a certe candidature?

Ricordo al riguardo che — non sono molti anni — ho discusso un processo davanti al tribunale di Termini Imerese e, poi, davanti alla Corte di appello di Palermo e la Cassazione, la cui fattispecie può servire di conforto a quanto fin qui ho detto. In occasione delle elezioni del Consiglio direttivo della Cassa mutua coltivatori diretti di un centro del mio collegio vennero presentate due liste. Una di esse fu contestata per la mancata presentazione dei certificati di nascita dei candidati o di altro documento del genere. Da qui la necessità di correre al Municipio. E, si badi, l'ora fatale, in quella occasione non scoccava alle ore 9, ma a mezzogiorno.

Ebbene, nonostante gli interessati della lista contestata avessero fatto di tutto, correndo a destra e a manca, non fu possibile provvedere, perchè il sindaco non si fece trovare, gli assessori sparirono dalla circolazione e, quando fu possibile rintracciare il sindaco presso la scuola di cui era direttore,

questi disse che sarebbe andato di là a poco al Municipio a firmare. Ma quando egli si portò alla casa comunale erano già le ore 12,30: l'ora fatale delle ore dodici era scaduta, i documenti non erano stati presentati e quella lista venne esclusa dalla competizione.

Quel caso, onorevoli colleghi, ebbe la sua risonanza, anche in questa nostra Assemblea. Ricordate quando da parte comunista si insorse contro i brogli elettorali delle Casse mutue dei coltivatori diretti? In quella occasione la sinistra fece cenno a quanto era avvenuto a Cerda.

F E R R E T T I . Ci passa la Targa Florio da Cerda!

B A T T A G L I A . Esatto: è il cuore della Targa Florio.

Ancora due anni fa, se non ricordo male, la lista del Partito liberale venne esclusa dalla competizione elettorale comunale di Campofelice Roccella per altre manchevolezze del genere che non fu possibile colmare durante la notte.

Alla luce di tali casi, onorevole relatore, è lecito denunciare che questa legge è combinata in modo tale da mortificare quelli che sono i diritti dell'elettorato passivo, e per ciò stesso è contro la lettera e lo spirito della Costituzione.

Ma vi ha di più, onorevoli colleghi. La problematica della materia raggiunge il paradosso ove si proceda ad un parallelo critico tra il candidato escluso da una lista o una lista esclusa dalla competizione e un ineleggibile che venga eletto. Costui, se dichiarato decaduto dal Consiglio regionale, ha il diritto di ricorrere al tribunale, indi alla Corte di appello e poi ancora alla Cassazione. In altri termini passeranno i mesi, passeranno gli anni e l'ineleggibile eletto finisce con l'esercitare le sue funzioni di consigliere per lungo tempo, se non addirittura per tutta la durata del mandato. Se invece, onorevoli colleghi, — e questo è il punto —, l'ufficio circoscrizionale elettorale esclude una lista o vi depenna qualche candidato, a chi si ricorre? In quali termini si ricorre? La risposta a questi interrogativi è data dagli ultimi cinque commi dell'articolo 10 dai quali si ricava — combinandoli con l'articolo 11 — che, se l'ufficio centrale regionale *infra* quarantotto ore dal momento della decisione di esclusione presa dall'ufficio circoscrizionale non avrà revocato detta decisione, gli esclusi rimangono tali dato che nessun altro ricorso vale più a fermare l'*iter* del provvedimento elettorale. Credo che sia una questione che meriti, onorevole relatore, la sua pregevole attenzione. Ella sa quale sia stata e tuttavia sia la mia ammirazione nei suoi riguardi. Non voglio lasciar passare l'occasione senza dirglielo, anche se in questi giorni io non sono riuscito a convicere lei e lei non è riuscito a convincere me. Ciò, però, nulla toglie alle mie positive considerazioni nei suoi riguardi; forse sono le sponde opposte che ci dividono e che non ci fanno comprendere reciprocamente.

D E L U C A L U C A . Mai limiti alla divina provvidenza.

P A C E . Quello che non è accaduto può accadere.

F E R R E T T I . È un auspicio.

B A T T A G L I A . La pace di questa mattina mi pare che possa indurre anche a qualche interruzione che vivacizza questo mio assai modesto intervento. Quindi, se lo onorevole Presidente lo consente, a me non dispiace. Dicevo che io ho una grande ammi razione nei confronti del relatore di questo disegno di legge, senatore Bartolomei, e voglio...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Volevo dirle che la ringrazio e ricambio cordialmente

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sia prudente, onorevole relatore.

B A T T A G L I A . ... e mi voglio augurare che egli mi abbia ascoltato per potermi più tardi rispondere un po' meno filosoficamente di quanto non abbia fatto ieri quando ha

replicato, sia pure con forma sempre eccellente, ai nostri interventi sull'articolo 18.

Ciò detto, voglio meglio puntualizzare la mia tesi.

L'ufficio circoscrizionale elettorale, come voi sapete, onorevoli colleghi, è composto da tre magistrati ed è chiamato a svolgere un numero notevole di operazioni delicate (mi riferisco a quello che tale ufficio regionale deve fare nel breve volgere di ore). Queste vanno dal verificare che ogni lista sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori al depennare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di coloro che, privi della maggiore età, non possono essere chiamati a ricoprire la candidatura, eccetera. Inoltre detto ufficio dovrà procedere al controllo delle firme di accettazione debitamente autenticate e verificare che i dati anagrafici, relativi alla presentazione della candidatura, corrispondano a quelli esposti nel certificato elettorale.

Data la vastità e la mole di tale lavoro richiesto all'ufficio centrale circoscrizionale, è certo, purtroppo, che molte ingiustizie — come dicevo poc'anzi — non possono non verificarsi, anche perchè la legge non provvede a fissare l'ordine in cui le singole liste dovranno essere vagliate. Infatti, può anche darsi che i magistrati siano uomini di partito, cioè possano avere una certa intima, anche se non confessata, vocazione e, pertanto, con riferimento a questa intima e non confessata vocazione, possono prelevare le liste che più sono loro ideologicamente vicine, onde esaminarle prima, di modo che il rappresentante di lista possa conoscere più tempestivamente quali sono eventualmente le lacune e i documenti da sostituire a quelli presentati, mentre tutto questo lavoro viene riservato alle ultime ore per altre liste.

Noi abbiamo proposto, a suo tempo, degli emendamenti a questo articolo ed abbiamo detto che tale esame sarebbe dovuto essere fatto secondo un sorteggio, presenti i rappresentanti di lista, onde eliminare questi inconvenienti. Infatti, senatore Bartolomei, l'uomo rimane uomo, qualunque cosa egli faccia, e porta con sè quanto è nella sua coscienza ed è nelle sue idee. Noi abbiamo proposto questi emendamenti, però la maggioranza, assumendo pretestuosamente che il colloquio con noi non sia possibile in quanto non sarebbe stato portato sugli esatti binari, non li ha presi neanche in considerazione.

Onorevole Presidente, noi abbiamo presentato inoltre altri emendamenti per quanto riguarda la proroga di quelle date, i cui termini sono così ristretti ed in conseguenza delle quali può succedere quanto ho prima accennato.

Questi errori e ingiustizie — come dicevo — dovrebbero essere eliminati attraverso lo strumento di tutela del diritto di elettorato passivo oggetto dell'articolo 19 in discussione. Ho detto « dovrebbero » e credo di non avere usato a torto questa espressione. Infatti, gli esclusi dalle liste per impossibilità materiali, anche se non per volontà propria, ma per quell'impossibilità a cui poc'anzi ho fatto cenno, si possono trovare nella condizione di non poter riparare alle manchevolezze e, quindi, di non godere del diritto sancito dalla Costituzione ai sensi dell'articolo 51.

Ciò detto, onorevole Presidente, vengo a trattare dei ricorsi avverso i provvedimenti di convalida o di non convalida dei candidati eletti. In merito il discorso si sposta interamente sull'articolo 19 e sulla legge da tale norma richiamata. Questo articolo tratta, infatti, del contenzioso elettorale cui provvederanno le sezioni dei tribunali amministrativi, istituiti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Al riguardo fin da ora posso precisare che si tratta di una legge che dal Consiglio di Stato è stata rimessa alla Corte costituzionale, perchè in essa si prevede la istituzione di alcune sezioni di tribunali regionali amministrativi, quando ancora detti tribunali non esistono. Siffatta legge, cui si richiama l'articolo 19 della legge regionale, ha sostituito gli articoli 82, 83, 84 e 85 del testo unico del 1960, e la norma oggetto del nostro esame fa riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, che sostituiscono quelle norme. Tale legge, dobbiamo riconoscerlo, nella sua struttura e nella sua finalità tende a sanare una materia che il testo unico del 1960 aveva reso molto confusa. Infatti l'articolo 82 della legge n. 570 prevedeva quattro fasi giurisdizionali per le contestazioni. Pre-

vedeva che anche il Consiglio comunale si potesse pronunciare in sede giurisdizionale, per poi dar luogo al ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, indi alla Corte di appello e poi alla Cassazione. Con tale disposizione i Consigli comunali esplicavano una vera e propria funzione giurisdizionale. Essi in sostanza erano chiamati a decidere su ricorsi loro presentati in sede amministrativa. Il cittadino in questo caso non era minimamente tutelato in quanto si trovava di fronte ad organi privi di indipendenza e quindi in partenza la decisione era viziata e vorrei dire anche corrotta.

Vorrei ricordare l'esempio di un deputato nazionale poi diventato deputato regionale. Egli era sindaco di un paesino del mio collegio elettorale: Lascari.

Nonostante fosse sindaco di quel centro abitato, pose la sua candidatura come consigliere comunale per il comune di Cefalù, centro noto a tutti per il suo « Club de la Mediterranèe ». E — si badi — non fece neanche la finzione di dimettersi da consigliere del comune di Lascari. Eletto consigliere al comune di Cefalù, fu bersaglio di vari ricorsi. Ebbene, onorevoli colleghi, lo credereste? Quel Consiglio comunale non decise mai sulla ineleggibilità di quel consigliere, sindaco di Lascari, e così pure la Giunta provinciale. Pertanto, quando poco fa ho usato l'aggettivo squalificativo « corrotto », non ho certamente esagerato.

Tornando all'articolo 82, debbo aggiungere che esso realizzava quattro fasi di giurisdizione; infatti sulle questioni di eleggibilità si pronunziava il Consiglio comunale in sede giurisdizionale, poi la Giunta provinciale — come ho detto poc'anzi —, indi la Corte d'appello e poi la Corte di cassazione. È comprensibile quindi come la sentenza della Corte costituzionale del 17 dicembre 1965, n. 33, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960 e dell'articolo 43 della legge 3 marzo 1956 nelle parti che riguardano i Consigli comunali quali organi giurisdizionali in merito alle questioni di eleggibilità dei singoli candidati, sia stata accolta da tutti i democratici convinti con grande sollievo. Noi partecipiamo a questo sollievo.

Con questa sentenza, onorevoli colleghi ritornava ad essere rispettato il principio di Montesquieu, cioè quello della divisione, della indipendenza dei poteri che, manifestamente, l'articolo 82 violava.

Oggi, l'articolo 82 è stato sostituito dall'articolo 1 della legge n. 1147, articolo che, signor Presidente, se io dovessi leggere e commentare, occorrerebbe un'intera giornata, tanto esso è chilometrico e tanto indulge a considerazioni varie. Ma non lo farò, onorevole Presidente, perchè non voglio sentirmi qualificare « ostruzionista ».

Onorevole Presidente, mi basta riferirmi soltanto ad un comma di questo articolo nel quale si legge: « Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o altro competente organo tutorio, ai sensi dello articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria. Onorevole Presidente, onorevole relatore, direi anche onorevole Sottosegretario se egli non stesse a scrivere anzichè sentire me...

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel corso del mio intervento lo puntualizzerò di volta in volta, per dimostrare che seguo.

B A T T A G L I A . La nostra critica, come qualcuno superficialmente vorrebbe far credere, non è per niente ostruzionistica; lo dimostra il fatto che ammettiamo la validità della legge 23 dicembre 1966, che è venuta a sanare una materia così delicata per il buon funzionamento della democrazia. Certo però, onorevole relatore, il suo inserimento in blocco nella legge elettorale regionale — dato il richiamo dell'articolo 19,

primo comma — è risultato veramente disarticolato.

Questo risultato, lo abbiamo detto molte volte, è la conseguenza di un lavoro affrettato, non ben studiato, senza un preciso piano di coordinamento. Si sono create norme confuse, contraddittorie; cosa questa inevitabile quando in una materia tanto delicata si procede non organicamente, ma prelevando le varie disposizioni dalle leggi elettorali precedenti.

Io sono sicuro che se lei, senatore Bartolomei, che è stato relatore intelligente, di questo disegno di legge, che ha compiuto studi approfonditi in materia, che ha ascoltato tutti i nostri interventi, con quella capacità selettiva che le è congeniale, in questo momento potesse essere il proponente di una proposta di legge per le elezioni dei consigli regionali, noi ci troveremmo più tardi davanti un elaborato certamente ben fatto.

La legge n. 1147 prevede che, contro il giudizio dei consigli comunali sulla sussistenza o meno delle condizioni di eleggibilità richieste, i ricorsi non devono più essere presentati agli stessi consigli, ma portati davanti al tribunale civile.

Quindi, per il nostro caso, dopo che i consigli regionali avranno espresso il loro convincimento politico, amministrativo, il ricorso giurisdizionale vero e proprio passerà al tribunale civile, poi alla Corte d'appello e quindi alla Cassazione. Pertanto, l'ineleggibile, divenuto eletto, passerà — come ho accennato all'inizio di questo mio intervento — attraverso questa trafila fino a quando non sarà emessa la sentenza definitiva della Cassazione.

Onorevoli colleghi, in verità io sto parlando di un articolo che, come è concepito, non dovrebbe figurare in questo testo di legge, perchè più volte l'onorevole relatore ci ha ricordato che nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame vi è un richiamo esplicito alla legge elettorale comunale ed alle sue successive modificazioni.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Testo unico elettorale.

B A T T A G L I A . Appunto. L'articolo 1, infatti, suona così: « Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ».

Non è forse questa del 23 dicembre 1966, n. 1147, una legge modificativa di detto testo unico? Allora qual è la ragione di questa ripetizione, di questo richiamo contenuto nell'articolo 19? Questa volta il proponente ha voluto richiamare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge del 23 dicembre 1966?

Si potrebbe osservare che tale specifico richiamo, oltre a quello che si contiene nell'articolo 1 del disegno in esame, non corrisponde ad un perfetto criterio di tecnica legislativa. Ma, se ci affrettassimo a presentare un emendamento soppressivo di tale superfluo richiamo, ci sentiremmo dire che esso è assurdo, paradossale, inammissibile, perchè la norma che si intende approvare resterebbe senza testa o senza coda, cosicchè l'emendamento non verrebbe ammesso. Eppure, credo che un emendamento di tal fatta si inquadri nella più perfetta ortodossia tecnica.

Eccoci dunque di fronte ad un'altra incongruenza dettata dall'eccessiva fretta, dalla paura che la legislatura finisca senza che il Paese abbia potuto beneficiare di questo capolavoro che è la legge elettorale regionale. Certo, aver previsto la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per il ricorso in materia di eleggibilità è un grande passo in avanti, una garanzia per i cittadini contro eventuali soprusi e ingiustizie.

I tribunali competenti per le controversie relative alle operazioni elettorali sono previsti dalla legge.

Vengo, ora, all'articolo 125 della Costituzione, ultimo capoverso, che recita: « Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione ».

La norma che ci interessa, concernente gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, ha notevole importanza e viene a integrare la disposizione compresa nello articolo 103 della Costituzione e a dettare le linee cui dovrà ispirarsi la riforma prevista dalla sesta disposizione transitoria. Gli organi di giustizia amministrativa — è bene precisarlo — sono propri dello Stato e non delle regioni; tutto ciò, lo ripetiamo, è lodevole, però resta il dubbio che l'attuazione delle pronunzie dei tribunali regionali amministrativi delle sezioni, temporaneamente istituite fino a quando non saranno state costituiti regolarmente questi tribunali, sarà molto difficile e non obiettiva.

Questa è la tesi che in questo momento accenno soltanto, e volutamente, in quanto è stata trattata, nonostante l'ora che volgeva al desio del sonno, questa notte, alle ore 1,30, brillantissimamente, dal collega Franza. Ed io non intendo guastare ciò che egli ha detto. Ecco perchè mi limito a qualche breve considerazione.

Le sezioni dei tribunali amministrativi per le controversie relative alle operazioni di voto hanno sede nella città dove è la Corte d'appello o il tribunale che si costituisce in ufficio elettorale regionale; sono presiedute da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al viceprefetto e composte da un funzionario della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a viceprefetto ispettore, da tre cittadini elettori della regione designati dal Consiglio regonale e, dove questo non esiste ancora, dai consigli provinciali.

Noi antiregionalisti convinti vediamo ciò che i regionalisti non vedono: vediamo cioè in un tribunale amministrativo nient'altro che una specie di diramazione della volontà dello Stato che si inserisce là dove non dovrebbe, per quel principio di autonomia che si dice volersi dare alla struttura dell'ente regione. E passiamo oltre: « Le sezioni sono competenti in materia di ricorso avverso le operazioni elettorali e contro le loro decisioni è ammesso ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato entro venti giorni dalla notificazione per coloro nei cui confronti è necessaria la notificazione ed entro venti giorni dalla pubblicazione della decisione nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato ». La giurisdizione è in questi casi piena. Infatti la legge n. 1147, articolo 4, secondo comma, dispone che « il Tribunale, la Corte di Appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte d cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanon diritto di esserlo ».

Da più parti sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità nei confronti della norma con la quale sono state istituite per il contenzioso elettorale sezioni speciali di organi quali sarebbero i tribunali regionali amministrativi che ancora debbono essere creati. E non concordiamo con tali tesi. Infatti siamo d'avviso che detta norma è incostituzionale, non potendo far procreare un organo che ancora non sia stato creato. Per questo penso con una certa speranza alla impossibilità della realizzazione delle elezioni per i consigli regionali se prima, senatore Bartolomei, non saranno istituiti i tribunali regionali amministrativi.

Sulla questione è stato invitato a pronunciarsi il Consiglio di Stato e questo autorevole organo l'ha, a sua volta, devoluta alla Corte costituzionale. Vi è, quindi, da sperare nella attesa declaratoria di incostituzionalità.

Ancora un'altra osservazione. Quando l'articolo 19 richiama l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, sostitutivo dell'articolo 82 del testo unico del 1960, recepisce anche quella parte del nuovo testo nel quale è stabilito che le deliberazioni prese dal Consiglio comunale in materia di ineleggibilità (e quindi nel nostro caso dal Consiglio regionale) possono essere impugnate, oltre che da qualsiasi cittadino iscritto nel comune, anche da chiunque altro vi abbia un legittimo interesse. Ora, data la possibilità da parte di qualsiasi cittadino, anche non appartenente alla regione, di sollevare eccezioni sulla eleggibilità dei candidati eletti in altre regioni, è facile prevedere che si verranno a creare azioni di disturbo sotto la spinta di altri Gruppi politici. E noi liberali

siamo contrari ad impugnative di questo genere: ecco perchè osteggiamo questa norma e riteniamo che sia sufficiente la disposizione secondo cui l'impugnativa è consentita ai cittadini che risiedono in quella data regione ed abbiano effettivamente un interesse legittimo per procedere alla impugnativa.

La mia fatica, onorevole Presidente, volge oggi alla fine. Noi ci siamo battuti, e credo strenuamente, contro una maggioranza che, sotto il nostro profilo, possiamo definire sorda, sorda ad ogni richiamo, ad ogni nostro suggerimento, ad ogni nostro consigliare all'apertura di un dialogo che avremmo potuto fare e che ci è stato inibito di fare.

Anche se questa brutta e mostruosa legge dovrà passare, noi siamo tranquilli, rimarremo tranquilli di fronte al Paese, perchè abbiamo fatto tutto il possibile per ostacolarla, prima, e per cercare di emendarla, dopo. Non tutte le battaglie politiche si possono vincere: l'essenziale è che ci si batta per un ideale alto, al di fuori dell'interesse personale . . .

G U A N T I . Avete fatto le Olimpiadi!

B A T T A G L I A . . . . abbiamo fatto il nostro dovere al di fuori degli interessi di Gruppo o di partito.

Ed abbiamo dimostrato di volere difendere, con tutta coscienza, gli interessi del Paese. Abbiamo condotto questa lotta — ripeto — non per fini personali, ma perchè dalla viva voce del popolo avevamo appreso la impopolarità di tale legge. Io che appartengo all'isola di Sicilia, che ha avuto concesso uno statuto speciale, so quanta impopolarità vi sia nei riguardi delle regioni.

Gli avvenimenti di questi ultimi mesi hanno dimostrato l'insostituibile funzione della opposizione democratica di fronte ad una maggioranza che, per calcolo politico o peggio per conti mal fatti, si è lasciata trascinare. E qui vorrei riferirmi soprattutto ai colleghi socialisti, i quali non si sono accorti che il giorno in cui gli enti regione dovessero divenire una realtà e in tali enti si potesse instaurare un colloquio tra la Democrazia cristiana e i comunisti, essi rimarrebbero schiacciati tra le due forze politiche.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso rispondere perchè il Ministro me lo vieta.

B A T T A G L I A . Anche noi liberali abbiamo sempre sostenuto la necessità di un decentramento amministrativo. Riteniamo però che tale obiettivo non sia raggiungibile con la istituzione delle regioni. Le tradizionali circoscrizioni regionali appaiono arbitrarie ed irrazionali, l'ho detto e lo ripeto. L'articolo da me illustrato, onorevoli colleghi, e ho finito. . .

G U A N T I . Meno male.

B A T T A G L I A . Non credo di aver detto delle cose che non potevano essere sentite. Se qulcuno ha detto: « meno male », ha fatto offesa a se stesso, ma non certamente a me, perchè credo di aver detto cose che vanno meditate.

T R E B B I . È un mese che meditiamo.

B A T T A G L I A . Finisco, onorevole Presidente. L'articolo da me illustrato, dicevo, è molto importante; esso investe infatti libertà e diritti che la nostra Costituzione ritiene sacri e inviolabili. Con la norma in esame però non c'è il rischio, ma c'è materia di evidente violazione costituzionale. Infatti — e concludo — si potrebbe scantare con l'inganno uomini e liste, si potrebbero annullare certe elezioni non care alla maggioranza o non annullarne invece altre dove questa fosse riuscita a conquistare il pieno potere. E tutto questo, io vi domando, onorevoli colleghi, è conforme allo spirito e alla lettera degli articoli 3 e 51 della Costituzione? Io ritengo di no. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanti per motivi professionali sono costretti a consultare quotidianamente le leggi, muovono ai legislatori il rimprovero di non curarsi eccessivamente della fatica che la consultazione delle leggi

stesse comporta ogni qual volta nel loro contesto si fanno riferimenti e richiami a norme giuridiche contenute in altre leggi.

I parlamentari, che per ragioni, diciamo così, professionali sono costretti a consultare codici, testi unici e leggi, sanno che un rimprovero del genere non è infondato. Spesso infatti per riuscire a decifrare il contenuto di una norma giuridica bisognerebbe avere a portata di mano raccolte di leggi, specie quando i rinvii ad altre leggi sono del tipo a catena, di quel tipo cioè che si avvicina molto al gioco delle famose scatole cinesi.

Orbene, il Parlamento, che è e deve restare il più sensibile interprete di tutte le esigenze dell'intera collettività, non può, quando è chiamato alla formulazione delle leggi, non tenere conto delle norme e delle sempre crescenti difficoltà che i rinvii puri e semplici ad altre leggi comportano. Perciò dovrebbe essere nostro precipuo dovere evitare i rinvii e inserire nel testo delle disposizioni di legge che si intendono approvare il contenuto vero e proprio delle norme giuridiche cui si dovrebbe fare rinvio. I magistrati, gli avvocati, gli uffici dell'Amministrazione dello Stato, gli altri enti pubblici minori, insomma tutti coloro i quali sono chiamati a svolgere quotidianamente un'attività che comporta l'uso e l'applicazione di testi legislativi, ne ricevono un grande beneficio che si rifletterà sui concreti rapporti della vita sociale. Si è diffuso in larghi strati della popolazione il convincimento che a rallentare pesantemente il ritmo dello svolgimento dei rapporti tra le varie Amministrazioni dello Stato, tra lo Stato e gli altri enti pubblici da una parte e i privati cittadini dall'altra, sia prevalentemente la cosiddetta burocrazia pubblica. Ma è giusto che la colpa di un siffatto stato di cose sia attribuito esclusivamente agli organi pubblici amministrativi? La risposta è implicitamente negativa, poichè il Parlamento ha la sua parte non indifferente di responsabilità. Uno dei più importanti fattori di questa responsabilità ritengo che debba essere proprio ricercato nel fatto che nella formulazione delle leggi il legislatore fa abuso dei rinvii ad altre disposizioni di legge. È noto che spesse volte l'applicazione del criterio del rinvio è fatto per semplice comodità o per rendere più snello, più agile il testo delle norme giuridiche. Tuttavia è un fatto accertato ormai che questo criterio di comodo, se così possiamo dire, va a scapito della pratica e della rapida consultazione delle leggi, esigenze stesse il cui esplicamento, come si è già detto, è indispensabile in uno Stato veramente moderno.

Questa premessa e le considerazioni fatte in essa sono dovute al fatto che l'articolo 19 del decreto di legge di cui ci stiamo occupando, criticabile per molti aspetti, colpisce soprattutto per l'abuso del rinvio a numerosi articoli della legge precedente. L'articolo 19, composto di tre commi, per altro brevissimi, può dirsi che abbia un contenuto inversamente proporzionale alla sua brevità. Infatti nel primo di questi commi si fa rinvio a ben cinque articoli, esattamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, prevedendo l'osservanza delle norme in tali articoli contenute per i ricorsi in materia di illegittimità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali.

Il secondo rilievo che vorrei fare riguarda proprio questo primo comma dell'articolo 19; rilievo di carattere formale e che attiene alla buona tecnica legislativa. Infatti, premesso che l'ultimo comma dell'articolo 1, che noi tutti ben conosciamo, è del seguente tenore: « Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti », io mi chiedo: dal momento che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, modificano alcune norme del testo unico del 1960 e costituiscono quindi quelle « successive modificazioni » di cui parla l'ultimo comma dell'articolo 1 di questo decreto-legge, non è pleonastico prevedere in una norma di legge un simile rinvio?

Questa è naturalmente una osservazione di carattere formale che dimostra ancora una volta l'incongruità, la superficialità e l'improvvisazione che contraddistinguono questa legge che a tutti i costi si vuole approvare. Ma il rilievo sostanziale e veramente di notevole importanza che io voglio fare adesso è un altro. Rilevato che le norme che vengono richiamate in questo articolo 19 per disciplinare i ricorsi in materia di ineleggibilità e decadenza e quelli in materia di operazioni elettorali sono le norme che attualmente disciplinano i ricorsi per le elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali, è opportuno procedere all'esame di queste norme stesse.

La legge 23 dicembre 1966, n. 1147, come tutti sanno, ha dato una nuova disciplina al contenzioso elettorale amministrativo in seguito alla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono potestà giurisdizionale al consiglio comunale per nota 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e quelle a tali articolo connesse.

La legge attribuisce al giudice ordinario la competenza sulle controversie concernenti le deliberazioni in materia di eleggibilità, mentre attribuisce ad appositi organi, chiamati « sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale », la competenza giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. Sulla legittimità costituzionale delle dette sezioni sono sorti gravi e fondati dubbi, in quanto si ritiene trattarsi di una delle più moderne manovre per la sistematica elusione di precise norme costituzionali. Innanzi tutto si vuole far apparire transitoria una soluzione che tale non sarà se non altro sotto il profilo delle posizioni raggiunte sul piano burocratico-carrieristico.

Stabilisce infatti la legge che « fino a quando non si saranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni regione è istituita la Sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazione elettorale ». Siamo quindi in presenza di una transitorietà che non ha motivo di esistere in quanto la costituzione dei tribunali amministrativi non è collegata all'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Risulta così assurda la costituzione di sezioni di tribunali ancora inesistenti. Ma passiamo ad esaminare i dubbi sulla legittimità costituzionale relativi alla esistenza di dette sezioni. Riteniamo innanzi tutto che sia stato violato l'articolo 102, secondo comma della Costituzione, secondo il quale « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi per gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate, per determinanti materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ».

La legge n. 1147, già citata, ha istituito appunto un giudice speciale, avendo riconosciuto implicitamente, con la affermata transitorietà, che non trattasi degli organi giurisdizionali contemplati dall'articolo 102 della Costituzione.

Ma, pure ammesso che possa per ipotesi farsi riferimento ai tribunali amministrativi regionali, verrebbero ad essere violate le norme costituzionali citate, in quanto le « sezioni specializzate », con la partecipazione di cittadini idonei, possono essere istituite soltanto presso gli « organi giudiziari ordinari » e non presso quelli speciali.

C'è poi il contrasto con gli articoli 103 e 125 della Costituzione, secondo i quali dovranno essere istituiti in ogni regione organi di giustizia amministrativa di primo grado, « per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi ».

Le sezioni istituite per il contenzioso elettorale non sembra che rispondano ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle suddette norme. I requisiti soggettivi vengono a mancare del tutto in quanto le sezioni sono composte da due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno e da tre cittadini e non da magistrati. Nè può dirsi che sia sufficiente ad attribuire tale qualifica la corresponsione ai due funzionari suddetti del « trattamento economico di consigliere di Stato e di primo referendario di Consiglio di Stato ove sia più favorevole ».

Dal punto di vista oggettivo è piuttosto dubbio che le controversie in materia di operazioni elettorali possano rientrare nella tutela degli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione. È materia questa che, riguardando diritti fondamentali dei cittadini avrebbe dovuto essere attribuita al giudice ordinario.

In conclusione bisogna riconoscere che la legge n. 1147, istituendo dette sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, ha dato vita ad un organo giurisdizionale privo dei più elementari e fondamentali requisiti previsti dalla Costituzione. Esistono tutti gli elementi perchè ne sia dichiarata l'illegittimità da parte della Corte costituzionale. Sulla questione è stato invitato a pronunziarsi il Consiglio di Stato ed è evidente che tale consesso ha ritenuto che la questione ad esso proposta non fosse priva di un *fumus boni iuris* dal momento che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale affinchè decida se queste sezioni siano costituzionali o meno. Mi preme ancora rilevare che dette sezioni dovranno giudicare in secondo istanza le decisioni prese dall'ufficio centrale regionale, il quale, come sappiamo, risulta composto di tre giudici di Corte d'appello.

Ora vi domando come è concepibile, senza sovvertire tutto il nostro ordinamento giuridico, che vi sia un grado di giurisdizione superiore ad un altro composto di magistrati, che risulti formato da funzionari dell'amministrazione civile? Come è possibile che sia un collegio presieduto da un viceprefetto a dover giudicare in Appello le decisioni di quei magistrati? Non resta che augurarmi che la Corte costituzionale deliberi la incostituzionalità delle sezioni speciali in quanto non sono stati ancora istituiti i tribunali regionali amministrativi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 125 della Costituzione. In tale modo mancherà un grado di giurisdizione per quanto riguarda i ricorsi previsti dall'articolo 19 e in tale eventualità, per tutti auspicabile, sarà allontanato il grave pericolo rappresentato dalla creazione di 15 parlamenti regionali.

Infatti non si potranno chiamare i cittadini alle urne fino a quando non vi sarà la possibilità di esperire i gravami che la legge vuole siano esperiti.

Io ho terminato; spero che queste osservazioni, dette in maniera piuttosto disadorna per me, in quanto non è nelle mie attidudini professionali parlare in questo modo, siano tenute presenti anche dal relatore per la loro importanza e integrità, perchè si tratta di un problema che non è la prima volta che affiora; ogni volta infatti che ci affanniamo a dimostrare la incostituzionalità di alcune parti di questa legge, il Governo respinge sistematicamente le nostre richieste entro posizioni di incostituzionalità. Ne deriva poi che la Corte costituzionale dichiara incostituzionale quella parte della legge da noi prima denunciata come tale.

Io ricordo che quando sono entrato qui ho trovato la prima legge, la legge sull'edilizia alla cui discussione era presente il ministro Sullo, ed ho esposto proprio il concetto della incostituzionalità di alcune parti di quella legge; mi si rispose che assolutamente non era il caso di pensare a questo; e il tempo poi mi ha dato ragione: quella legge si è trascinata per anni, e potrei dire che ancora per essa non è stata trovata una soluzione. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà.

F E R R E T T I . Ci vuole veramente del coraggio, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, da parte mia, per intervenire in questo dibattito di giuristi.

P R E S I D E N T E . E mi meraviglio che lei intervenga.

F E R R E T T I . Non si deve meravigliare, onorevole Presidente, perchè io ritengo un dovere parlare, anche affidandomi solo al buon senso, se non alla lettera della legge. Se fosse riservato solo agli avvocati il mandato parlamentare, ci sarebbe una incompatibilità con tutte le altre professioni.

P R E S I D E N T E . Un coraggio di ordine tecnico.

F E R R E T T I . Io credo comunque di dire qualche cosa che non è del tutto inutile. A parte il fatto che ho uno straccio di laurea in legge con 110 e lode (accidenti alla modestia!).

P R E S I D E N T E . Questo bisogna riconoscerlo.

F E R R E T T I . Ma anche se ho la laurea, non esercito la professione di avvocato, e non sono affatto un procedurista.

Comunque, non voglio far perdere del tempo con questi preamboli, e entro nello argomento.

Quello che ci preoccupa, o almeno che mi preoccupa, come cittadino e come membro del Senato, per quanto riguarda l'articolo 19 è la mancata tutela del diritto stabilito dalla Costituzione all'elettorato passivo, per chi ne abbia i titoli. Infatti, con questa legge, si possono, o in buona fede, o per eccessiva brevità di termini previsti dalla legge, o anche per faziosità, escludere dalle liste cittadini che non siano graditi a qualche partito.

Prima di entrare nel merito di quello che ho affermato in questo momento, voglio rilevare una incongruenza che ho riscontrato nella legge; e mi dispiace che non ci sia il bravo relatore ad ascoltarmi.

V A R A L D O . C'è il Presidente della Commissione.

F E R R E T T I . È vero. Allora posso continuare chiarendo un punto: la legge prescrive che gli eletti devono essere convalidati dai consigli regionali, non prima di quindici giorni, alla loro prima seduta. Allora io mi domando: cosa succede se un presidente del consiglio regionale eletto fa la prima seduta dopo dieci, undici o quattordici giorni? La convalida non può essere fatta. Cioè, praticamente, l'eletto si trova privato legalmente della sua qualifica di consigliere regionale. Questa è una prima osservazione di carattere pratico; non c'è bisogno di essere giuristi per accorgersi che sarebbe stato necessario fissare qualche norma a questo proposito; sarebbe stata necessaria una norma che stabilisse che l'insediamento dei consigli regionali dovesse avvenire dopo i quindici giorni.

V A R A L D O . Questa è acqua passata!

F E R R E T T I . Però la legge è un tutto organico che non si può separare nella discussione di essa.

B A T T A G L I A . È vero, gli articoli 8, 9, 10 e 17 refluiscono sull'articolo 19 e cioè sulla tesi che il senatore Ferretti sta svolgendo.

F E R R E T T I . Inoltre, questa lesione di diritti nei confronti dell'elettorato passivo si riferisce soprattutto al periodo preelettorale; in tale periodo non c'è assolutamente tutela. Infatti, cosa succede, per esempio, se i tre giudici di Corte d'appello, cioè i componenti dell'Ufficio centrale regionale dichiarano che un individuo non è eleggibile? Egli non ha il tempo materiale di ricorrere, come vedremo. Per dimostrare la mia tesi ho bisogno di riferirmi ad altri articoli della legge, perchè, come ripeto, la legge è un tutto unico. L'articolo 10 dice precisamente così: « I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante ». Dunque, c'è tempo solo nella notte per compiere questo determinato ufficio; va bene che qui in Senato si lavora fino alle 2 di notte, quindi è giusto che anche quest'altra categoria lavori, però mi sembra che il periodo di tempo sia molto ristretto.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. (La norma dice

« entro 24 ore »: se si tratta, per esempio, di sollevare delle obiezioni di carattere anagrafico, mi sembra poco un periodo di 24 ore per far pervenire un nuovo certificato da comuni lontani).

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, pena la decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Intanto, a cura di questo Ufficio centrale vengono fatti pubblicare i manifesti contenenti tutte le liste; perciò, se un candidato è stato escluso, non può partecipare all'elezione. Bisognava dare almeno una settimana di tempo perchè il candidato avesse modo di ricorrere in sere di appello: infatti, quando si sono esclusi dalle liste, dai manifesti che indicono le elezioni determinati candidati, ecco che il diritto all'elettorato passivo di questi è leso; in ogni caso, un giudizio unico non è ammesso nei princìpi del diritto mondiale in quanto sempre ci deve essere un giudizio di appello. Qui, invece, il cittadino escluso non ha il giudizio di appello e non può nemmeno iniziare l'*iter* per questo secondo giudizio per il fatto che non ne ha materialmente il tempo: infatti, la mattina si alza e trova scritti nelle liste vari nomi, e non il suo. Quindi, quando e come può ricorrere?

Io penso che una lacuna del genere non sia da addebitarsi a mancanza di buona fede, ma a mancanza di coordinamento nella stesura affrettata e, spesso, sciatta della legge.

Dicevo che ciò che mi preoccupa di più è la mancanza di garanzie per l'elettorato passivo per l'esplicazione di un diritto previsto dalla Costituzione: infatti tale diritto è limitato sia per i ristrettissimi tempi previsti dall'articolo 10 sia perchè i compiti che sono affidati ai tre magistrati sono tali e tanti che, nelle regioni come, per esempio, Lombardia od Emilia dove tutti gli otto partiti presentano liste — ciascuna di 80 candidati — essi non potranno umanamente assolverli.

Essi devono infatti, esaminare la posizione, in alcuni casi, addirittura di 640 candidati. Questa è una cosa veramente penosa! Inoltre, per ogni candidato, devono verificare se egli ha tutta una serie di requisiti; devono accertare se le liste sono state presentate in tempo, se sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, se comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, se ciascun candidato ha compiuto il 21° anno di età, se ha presentato il certificato di nascita, rilasciato dal comune, naturalmente legalizzato; devono infine verificare il certificato di iscrizione nella lista elettorale nel comune di origine.

Inoltre devono controllare se i documenti che ho ora citato sono stati redatti e presentati secondo le prescrizioni di legge.

Io affermo che la lesione del diritto dello elettorato passivo è talmente evidente che solo questo potrebbe spingerci a riflettere se si può lasciare la legge così com'è. Io, trattandosi specialmente di magistrati, ammetto la loro buona fede, ma la questione che io pongo riguarda il periodo di tempo che non consente a tali magistrati di poter svolgere con assoluta obiettività il proprio compito, e consente che un uomo, per un errore materiale o per la mancanza di un visto ad un documento sia escluso dalla candidatura senza possibilità di iniziare ricorso.

Entriamo ora nel merito del ricorso previsto da questo articolo. Come si procede, chi è che giudica di questo ricorso? Secondo me è stato fatto veramente un progresso quando dalla legge del 1960 siamo passati alla legge citata, del 1966; non c'è dubbio. Però non si possono applicare tutte le norme di questa legge, che vale per i consigli degli enti locali, a quelli regionali; per questa ragione noi proponiamo un'aggiunta, che dice al primo comma di inserire dopo le parole: « si osservano » le altre: « in quanto applicabili o compatibili con la presente legge ». Infatti è evidente che le norme che regolano la convalida dei consigli comunali attraverso gli organi prescritti non posso-

no valere per quello che riguarda i consigli regionali. Non si dica che sono modifiche inammissibili, inaccettabili o defatigatorie, signor Presidente, perchè qui si tratta di fare le cose come debbono essere fatte dal Senato. Si dice: si applicano le norme . . . ; ma alcune sono inapplicabili e basta leggerle per convincersene; non si vuole non applicare la legge, ma che si applichi in quanto applicabile. La modifica di cui parlavo deve essere apportata, secondo me, per dimostrare che conosciamo quali sono questi articoli relativi ai ricorsi e che occorre vedere dove sono applicabili e dove non lo sono. Non ve li leggo tutti, sono quattro ma ve ne faccio grazia; mi pare comunque evidente la giustezza dell'emendamento, su cui non ci sarebbe nemmeno bisogno di discutere.

Ora, che cosa stabilisce questa legge? Che cosa fa chi si sente ingiustamente dichiarato ineleggibile? Deve fare ricorso. Chi deve decidere, come è già stato rilevato dall'oratore che mi ha preceduto, è una sezione di un tribunale amministrativo il quale dovrebbe in sede di appello giudicare ciò che hanno fatto i tre consiglieri di Corte d'appello, cioè tre magistrati di grado 5°; questa sezione è presieduta da un vice prefetto, che è solo lui il grado 5° che ha sotto di sè funzionari di grado inferiore che sono poi in tutt'altro ordine, cioè nell'ordine amministrativo e non in quello giudiziario. Sarebbe lo stesso se si chiamassero dei membri della diplomazia a giudicare ciò che fanno quelli dell'amministrazione civile! È una tale aberrazione dal punto di vista amministrativo che non è davvero concepibile che si sia potuto redigere una norma di questo genere. È la prima volta che un collegio di magistrati deve essere giudicato in appello, e magari anche dichiarato incapace di aver fatto una sentenza giusta da funzionari che non sono dell'ordine giudiziario. Questa è una cosa veramente aberrante e non so come la Magistratura potrà subire una simile umiliazione, nè come la Corte costituzionale potrà dichiarare a sua volta costituzionale tutto questo.

Ma c'è qualche cosa, onorevole Presidente, che veramente farebbe sorridere, se si potesse sorridere in questa situazione tutt'altro che allegra, ed è questo: siccome la legge prevede che si costituiscano tribunali amministrativi regionali, che non sono ancora stati costituiti, intanto si dispone che siano create delle sezioni di questi tribunali. Vi immaginate cosa vuol dire creare sezioni di qualche cosa che unitariamente non esiste? Sarebbe la stessa cosa se si volesse sezionare una parte del corpo umano senza che questo esista completo, se si volesse amputare un braccio senza disporre un tronco che ne abbia due. È assurdo! Non c'è dubbio che la Corte costituzionale dovrà dichiarare incostituzionale la creazione di un organo che è parte di un organo più ampio che ancora non esiste. Ciò che veramente mi spiace è che si vogliono fare delle cose senza ragionare.

Per quanto riguarda poi la facoltà di ricorso consentita a qualsiasi elettore della regione, a questo proposito noi non abbiamo presentato emendamenti, tanto è inutile. Ma vi immaginate a quali inconvenienti, a quale congerie di ricorsi questa norma darà l'avvio? No, questo mi pare che non sia giusto.

Ieri sera purtroppo non ero presente, ma ho visto dal resoconto sommario una osservazione, come sempre valida, fatta dal senatore Franza, e cioè che è ammesso anche il ricorso del Commissario del Governo. Noi siamo anti-regionalisti, però, una volta create le regioni, è evidente che il Commissario del Governo deve limitarsi ad un lavoro di coordinamento, deve assicurarsi che vengano rispettate le leggi generali dello Stato e che la regione non travalichi dai compiti ad essa affidati dalla legge, ma non può intervenire nei fatti che riguardano solo la regione, cioè sul modo con cui essa costituisce i suoi organi nel rispetto della legge.

Bisogna ammettere una deviazione dalla legge. E anche qui si avrebbe un funzionario, sia pure di grado quarto o terzo (come si diceva una volta, ora si usano i coefficienti), ma pur sempre un funzionario della Amministrazione civile, il quale verrebbe evidentemente a dare una condanna ai tre magistrati di Corte d'appello per supposte illegalità. Infatti questi ricorsi, per avere lo

appoggio del Commissario del Governo, dovrebbero riferirsi ad illegalità commesse con l'approvazione di questi tre altissimi magistrati.

Io ho annunciato che non avrei letto i nostri emendamenti, e infatti non li leggerò, però non posso assolutamente tacere il fatto che noi, in tutta questa discussione, anche quando abbiamo fatto delle osservazioni che sembravano dei cavilli giuridici, ci siamo appellati un po' anche alla sintassi ed alla grammatica; però questa volta le osservazioni non si riferiscono a questioni lessicali, o tautologiche, come vengono definite; ma si potrebbe dire anche glottologiche, perchè qui si usano e sono ammessi — a proposito o a sproposito — tutti i termini e tutti gli aggettivi quando si vuole respingere qualche cosa. Questo non risponde però a buon senso.

Sono cose che, se fossero dette privatamente, farebbero un po' dispiacere, ma dette in Aula, specialmente da una persona che sappiamo così gentile, così umana e — lo dico convinto — così cristianamente comprensiva come il nostro Presidente, si accettano. Questa motivazione di ripulsa di un emendamento per mancanza di buon senso è però una cosa antipatica, accettabile solo nell'asprezza del dibattito parlamentare nel quale avviene un po' come nel caso in cui due uomini si affrontano sul *ring* e poi, finito l'incontro, possono abbracciarsi con lealtà, purchè la lotta sia stata condotta secondo le buone regole della cavalleria e dello spirito sportivo.

Dicevo che qui non vi sono questioni di carattere lessicale, ma queste sono questioni di carattere sostanziale. Io mi auguro che si possa addivenire a tutelare il diritto allo elettorato passivo con i seguenti rimedi: 1) che sia dato a colui che è stato dichiarato ineleggibile il tempo per iniziare il suo ricorso prima che si facciano le elezioni e concluderlo, naturalmente: perchè, altrimenti, sarebbe tutta una presa in giro, in quanto colui che ha gli argomenti validi non potrebbe farli valere in tempo; 2) che si stabilisca che le riunioni dei consigli regionali non debbano avvenire prima del sedicesimo giorno dalla loro elezione, perchè altrimenti il disposto per cui la convalida non può avvenire prima di quindici giorni sarebbe irrito e nullo. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Peserico. Ne ha facoltà.

P E S E R I C O . Rinuncio alla parola.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 19.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la opposizione, anche nella discussione generale dello articolo 19, come peraltro è naturale, specialmente in questo clima, ha cercato di esasperare la previsione delle potenzialità patologiche della realtà e le imperfezioni, inevitabili in ogni sistema, per poi costruire un giudizio apocalittico e inappellabile

Questa assolutezza, però, mi pare che svaluti in parte certe argomentazioni che la maggioranza peraltro non respinge in blocco, ma sottolinea come materia utile per quegli ulteriori e graduali progressi e miglioramenti cui la legislazione elettorale è sempre sottoposta proprio per la sua natura stessa.

Questo stato di cose rende peraltro più difficile una replica immediata e puntuale ai vari interventi e alle varie obiezioni che sono state fatte in modo sintetico, per cui al relatore sembra più opportuno esporre in termini positivi quelle che sono le intenzioni del legislatore, gli obiettivi che vogliono essere realizzati piuttosto che sviluppare una polemica, un contraddittorio estremamente frammentato.

Nella replica all'articolo 18 che ebbi l'onore di svolgere ieri sera, cercai di precisare quelli che sono i princìpi fondamentali che ispirano il sistema di questo Titolo IV e non credo che gli argomenti portati nella discussione successiva abbiano sostanzialmente smentito certe affermazioni, se non in alcuni aspetti di carattere marginale e tecnico. Tra questi, per esempio il più volte criticato richiamo alla legge n. 1146 del 1966,

sul contenzioso elettorale, che si riteneva più opportuno richiamata con riferimento al testo unico del 1960 del quale rappresenta sostanzialmente una modifica. Il richiamo contenuto nell'articolo 19 ai cinque articoli di quella legge, vuole soprattutto puntualizzare il riferimento ad una norma specifica per una materia specifica: non credo che ciò turbi quello che è il modulo della tecnica legislativa, nell'economia generale del provvedimento.

Desidero fare un'altra brevissima riflessione in relazione all'intervento del senatore Franza il quale ha sottoposto alla nostra attenzione una serie di osservazioni d'indole generale e particolare. Mi riferisco soprattutto all'apprezzamento finale circa i poteri attribuiti al Commissario del Governo, in relazione al contenzioso elettorale che appaiono, secondo l'onorevole Franza un ampiamento di potere che va oltre le attribuzioni stabilite dalla Costituzione stessa. A me pare che nella legislazione elettorale italiana, si vada affermando il concetto che il Governo possa, attraverso i suoi organi, mettere in movimento il meccanismo del contenzioso elettorale, soprattutto quando c'è la carenza dell'intervento del cittadino. E ciò è cosa diversa dal decidere.

Ricordo che il senatore Cremisini, nel suo intervento di ieri, sottolineò le difficoltà di iniziativa diretta del cittadino nell'uso dello strumento che la legge mette a sua disposizione. Nel caso dell'assenza, della carenza del cittadino può essere utile l'azione del Commissario di Governo, il quale peraltro non decide, ma mette semplicemente in moto il processo sul quale dovrà esprimere un giudizio (e questo mi pare sia un elemento sostanziale di garanzia) il magistrato.

Altre cose potrebbero essere dette, ma mi pare di poter concludere anche su questo argomento, pregando l'Assemblea di respingere gli emendamenti presentati a questo articolo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 19 che è allo esame del Senato è stato steso tenendo conto della esperienza acquisita sulla materia ed è forse una delle parti più positive di questo disegno di legge. Pertanto gli emendamenti proposti non trovano giustificazione e il Governo propone di respingerli *in toto*.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti. Il primo emendamento è il n. 19. 8, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere l'articolo 19.

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O M P A G N O N I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 8 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 8:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	18
Contrari	109

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 9, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Contro le deliberazioni adottate dal consiglio regionale in materia di eleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale nella cui circoscrizione è il capoluogo del-

la regione il quale decide entro 10 giorni dal deposito del ricorso.

Per i ricorsi in materia di operazioni elettorali è competente il Consiglio di Stato.

I ricorsi e le impugnative possono essere promossi da qualsiasi elettore della regione nonchè dal Commissario del Governo ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O M P A G N O N I . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 9 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori.

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bergamasco Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Giglotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Petrone, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Rosati, Rovere,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Monta-

gnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 9:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	13
Contrari	115

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 10, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza ed altri senatori, tendente a sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

« Le azioni popolari e le impugnative in materia di operazioni elettorali, possono essere proposte da qualsiasi elettore della regione avanti il Consiglio di Stato ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 10, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pignatelli, Pirastu,

Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 10:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	17
Contrari	110

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 19. 11 presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori tendente a sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti: « Le norme per i ricorsi giurisdizionali in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali saranno emanate con legge della Repubblica.

Le azioni popolari e le impugnative sono concesse a qualsiasi elettore della regione nonchè al commissario del Governo ».

Chiedo ai presentatori se lo mantengono.

R O V E R E . Lo manteniamo e chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O N T E . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 11 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio esgreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angellini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lucchi,

Mammucari, Martinelli, Martinez, Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pace, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Rosati, Rovere,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 11:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	12
Contrari	115

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 12, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il primo e terzo comma con il seguente: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali sono competenti gli organi di giustizia amministrativa di cui all'articolo 125 della Costituzione. La legge d'attuazione per l'istituzione dei suddetti organi sarà emanata anteriormente alla data della prima elezione dei consigli regionali ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 12 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pignatelli, Pirastu, Poet,

Rosati,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astengono i senatori:

Bermagasco e Bosso.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 12:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	9
Contrari	116
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro precluso, a seguito della votazione testè effettuata, lo emendamento n. 19. 36, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « Per tutte le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e comunque attinenti a questioni elettorali sono competenti gli organi di giustizia amministrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 125 della Costituzione ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 13, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Per l'esame dei ricorsi in materia di operazioni elettorali, fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali previsti dall'articolo 125 della Costituzione, è istituita presso la Carte d'appello nella cui giurisdizione sia compreso il comune capoluogo della regione una sezione centrale per il contenzioso elettorale composta di 5 membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello medesima e scelti tra gli avvocati che esercitano la professione da almeno un ventennio ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 13 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pignatelli, Poèt,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 13:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	12
Contrari	118

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 14, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli

articoli nn. 1, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per quanto concerne le operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta non è appoggiata*).

Poichè i presentatori della richiesta di verifica del numero legale non risultano presenti in Aula nel numero prescritto dal Regolamento, la richiesta stessa si intende ritirata. Metto quindi ai voti l'emendamento n. 19. 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti: l'emendamento n. 19. 5, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « quelli » con le parole: « i ricorsi »; l'emendamento numero 19. 15, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « in materia di eleggibilità e decadenza », con le parole: « avverso le deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge ».

Segue ora l'emendamento 19. 16, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori tendente a sopprimere al primo comma le parole: « per quelli in materia di operazioni elettorali ». L'emendamento è inammissibile perchè lasciando in vita il richiamo all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, diventa contraddittorio in quanto esclude i ricorsi in materia di operazioni elettorali.

Segue l'emendamento n. 19. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente a sostituire al primo comma le parole: « in materia di operazioni elettorali », con le altre: « relativi allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 19. 2 presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente a inserire dopo le parole: « si osservano », le seguenti: « in quanto applicabili o compatibili con la presente legge ». Dichiaro questo emendamento inammissibile perchè superfluo, anche per quanto è previsto dal secondo comma.

Sono inammissibili perchè superflui i seguenti emendamenti, presentati dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori:

Al primo comma, dopo le parole: « si osservano » *sono inserite le seguenti*: « in quanto applicabili ».

19. 17

Al primo comma, sostituire le parole da: « norme » *a* « 5 », *con le seguenti*: « , in quanto compatibili, le norme ».

19. 6

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 18, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al primo comma le parole: « agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 » con le seguenti parole: « agli articoli del titolo IV della legge 3 febbraio 1964, n. 3, in quanto compatibili ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P A J E T T A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 18 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pirastu, Poët,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 18:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	7
Contrari	120

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono l'emendamento n. 19. 19, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al primo comma, la cifra « 1 », e l'emendamento n. 19. 20, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al primo comma, la cifra: « 2 ».

Entrambi gli emendamenti sono inammissibili perchè arbitrari in quanto comporterebbero l'esclusione della disciplina dei ricorsi in materia di eleggibilità e di quelli in materia di operazioni elettorali.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 21, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al primo comma, la cifra « 3 ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

(*Vivaci commenti del senatore Zampieri. Richiami del Presidente*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 21, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bonadies, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Poët,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefanelli,

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano, Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 21:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	9
Contrari	121

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono l'emendamento n. 19. 22, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere al primo comma la cifra: « 3 », e l'emendamento n. 19. 23, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere al primo comma le parole: « e 5 ».

Questi emendamenti non sono ammissibili perchè arbitrari in quanto, se approvati, si determinerebbe una lacuna nella disciplina della surrogazione e rispettivamente della decadenza.

Segue l'emendamento n. 19. 24, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « e 5 », le seguenti: « secondo comma ». Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Non essendovi più emendamenti al primo comma, lo metto in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 25, presentato dalla senatrice

Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « In ogni caso le notifiche devono essere fatte direttamente alle parti anche se le stesse hanno nominato un difensore ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sullo emendamento n. 19. 25 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lucchi,

Mammucari, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Pignatelli, Pirastu,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia-

vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 25:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	10
Contrari	117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 19. 26, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Le sezioni per il contenzioso elettorale di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, per le regioni a statuto normale hanno sede presso gli uffici del Commissariato del Governo ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 26 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Predono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

De Dominicis, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Giacane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,
Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët,
Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rovere,
Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati,
Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi,
Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 26:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	5
Contrari	123

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 19. 27, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 19. L'emendamento non è ammissibile, in quanto arbitrario, perchè qualora fosse approvato, resterebbe indeterminato a chi spetti proporre l'impugnativa di cui trattasi.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 28, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le azioni popolari o le impugnative di cui al comma precedente sono consentite a qualsiasi elettore residente nella regione ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C O N T E . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica

del numero legale procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 28 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Colombi, Compagnoni, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma,

Garlato, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Romagnoli Carettoni Tullia,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli,

Tomassini, Tomasucci, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 19. 28:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	10
Contrari	117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono consentite », *con le altre*: « sono estese ».

19. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono consentite a » *con le parole*: « possono essere esperite da » *e sostituire le parole*: « nonchè al » *con le parole*: « e dal ».

19. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue ora l'emendamento numero 19. 29, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « qualsiasi elettore della regione » con le parole: « qualsiasi cittadino che fosse elettore della regione al momento delle elezioni ».

Invito il senatore Battaglia e i colleghi del suo Gruppo a ritirare questo emendamento che, qualora fosse approvato, creerebbe una situazione quanto mai difficile e assurda.

B A T T A G L I A . Aderisco al suo invito, onorevole Presidente, e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . È inammissibile perchè tautologico l'emendamento numero 19. 4, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente a sostituire al secondo comma le parole: « a qualsiasi elettore », con le altre: « agli elettori ».

Segue ora l'emendamento 19. 30, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al secondo comma le parole: « elettore della » con le parole: « cittadino residente nella ».

Invito il senatore Battaglia a ritirare questo emendamento, col quale si vorrebbe sostituire la parola: « cittadino » alla parola: « elettore », senza indicare quali sarebbero questi cittadini.

B A T T A G L I A . Insistiamo sull'emendamento e chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento numero 19. 30 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione. Nel corso della votazione si verificano vivaci scambi di invettive tra il senatore Cataldo e i senatori Vallauri e Cuzari. Reiterati richiami del Presidente*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Rosati,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 30:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	7
Contrari	123

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 19. 32, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « nonchè al Commissario del Governo ». Tale emendamento è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 19. 28.

Segue l'emendamento n. 19. 33, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « Governo », le parole: « nella regione ». Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 19. 31, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « della regione » con le parole: « della Repubblica ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 19. 31 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Rosati,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Trabucchi,

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes-

seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 19. 31:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66
Favorevoli	6
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, vorrei domandare a lei e ai suoi colleghi, poichè ci sono altri quattro emendamenti da porre in votazione, se acconsente che si votino, rinunciando alla verifica del numero legale, per alzata e seduta.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, lei chiede ciò con tanta cortesia che noi siamo obbligati a metterci a sua disposizione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 19. 34, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « Commissario del Governo », le parole: « ed ai Prefetti delle provincie esistenti nella regione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 19. 35. presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori tendente a sopprimere il terzo comma. L'emendamento non è ammissibile, in quanto privo di fondamento logico perchè la soppressione del terzo comma dell'articolo 19 renderebbe impossibile la determinazione del giudice competente.

Ricordo che l'emendamento n. 19. 36, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, è già stato dichiarato pre cluso in seguito alla reiezione dell'emendamento n. 19. 12.

Sono inammissibili perchè superflui i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 19. 37, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « le questioni e »;

l'emendamento n. 19. 38, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « e le controversie ».

Segue l'emendamento n. 19. 39, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « e le controversie », le seguenti: « in materia di eleggibilità e decadenza nonchè in materia di operazioni elettorali ». Tale emendamento è precluso dall'approvazione del primo comma dell'articolo 19.

Segue l'emendamento n. 19. 40, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « magistratura ordinaria », la parola: « civile » L'emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Sono preclusi a seguito dell'approvazione del primo comma dell'articolo 19 i seguenti emendamenti: l'emendamento n. 19. 41, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al terzo comma, le parole: « in prima istanza, il Tribunale » con le seguenti: « La corte d'Appello »;

l'emendamento n. 19. 42, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « istanza il », con le parole: « apposita sezione del ».

Metto ora ai voti l'emendamento n. 19. 43, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « il tribunale del capoluogo della regione », con le seguenti: « qualsiasi tribunale della regione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 19. 44, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « del capoluogo della regione » con le parole: « del luogo di residenza del convenuto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 19. 45, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « della regione » con le parole: « della provincia dove risiede la parte attrice ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento n. 18. 0. 1, precedentemente accantonato, è precluso dal primo comma dell'articolo 19.

Non essendovi altri emendamenti, passiamo ora alla votazione dell'articolo 19.

R O V E R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non desidero ripetere le argomentazione che sono già state trattate dai colleghi di mia parte e dai colleghi del Movimento sociale italiano durante la discussione generale. In essa sono state espresse della perplessità sulla formulazione di quest'articolo 19, sono stati posti dei rilievi formali e dei rilievi sostanziali in ordine agli effetti di questa legge e ai gravi pericoli insiti in essa.

Abbiamo poi avuto la replica del relatore, senatore Bartolomei, e del rappresentante del Governo.

Il relatore ha premesso le difficoltà di una replica, ed io su questo punto posso anche consentire perchè non è certo facile fare il difensore d'ufficio di una simile legge. Abbiamo però atteso, onorevole Presidente, invano un ragionamento, abbiamo atteso invano che ci si dicesse almeno il perchè del fatto che gli emendamenti da noi proposti siano ritenuti inutili e non degni di essere presi in considerazione.

Probabilmente il relatore si è attenuto alla tattica costantemente seguita in questi giorni di non perdere tempo in questa corsa affannosa, in questa gara a cronometro per il varo di questa legge elettorale, per la tema che, mettendosi in contraddittorio con le opposizioni, la legge potesse correre il rischio del benchè minimo ritardo.

Così è stato risolto il problema non accogliendo i fastidiosi consigli e le critiche noiose ed antipatiche; tanto più antipatiche quanto più giuste, quanto più motivate, dato che non c'è nulla — e lo sappiamo tutti — che dia tanto fastidio quanto la verità. Egli ha risolto il problema non rispondendo a nulla e pregando l'Assemblea di respingere in blocco gli emendamenti presentati. Ora non è che noi ce ne siamo enormemente stupiti perchè da un po' di tempo vediamo che gli emendamenti vengono esaminati e vengono bocciati in blocco, a mazzetti come se fossero dei sigari. Il Governo, per bocca del Sottosegretario, è stato logicamente dello stesso parere, ma ha voluto fare forse un qualcosa di più per non farsi scavalcare dal relatore e non lasciare in esclusiva al senatore Bartolomei l'incarico di *defensor fidei*. Il rappresentante del Governo ha detto che quest'articolo è stato steso tenendo conto delle esperienze maturate in materia e ha detto testualmente che l'articolo è una delle parti più positive del disegno di legge. Qui io voglio dire che indubbiamente il Sottosegretario ha dato dimostrazione di un sottile umorismo che noi certamente non possiamo negargli, specialmente dopo le critiche motivate, dopo le critiche sostanziose, dopo le censure ragionevoli e fondate che sono state poste dai colleghi intervenuti nel dibattito: voglio citare tra questi soltanto gli ultimi due, il senatore Battaglia e il senatore Ferretti. Io penso che dopo quan-

to è stato detto non ci sarebbero più do vuti essere dubbi che il testo di questo disegno di legge finirà per essere esposto al ludibrio di tutti gli studiosi, come diceva il senatore Battaglia, di diritto pubblico comparato, dimostrando ancora una volta che quest'antica madre del diritto è oggi scesa così in basso da non esser più in grado di stendere una legge organica, una legge chiara, una legge non equivoca e senza strafal cioni addirittura madornali.

La maggioranza vuole l'approvazione di questa legge a scatola chiusa; il Governo pur di non permettere l'apertura di questa scatola è disposto a mettere la fiducia, e l'ha messa e forse la metterà ancora. Ma noi non possiamo certamente seguire i colleghi della maggioranza su questa strada perchè verremmo a mancare al nostro più elementare dovere che è quello di cercare con tutte le nostre forze di salvare quella grande eredità risorgimentale che voi cercate in questo momento, con questa legge di distruggere. Questi sono i motivi della nostra battaglia, questi i motivi del nostro no a tale articolo della legge regionale. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P I C A R D O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi...

B E R T O L I . Dopo l'anestesista, parla il chirurgo. L'uno ha addormentato il Senato, l'altro fa l'operazione.

P I C A R D O . Onorevoli rappresentanti del Governo, credo che ormai sia un fatto acquisito in Senato che i miei interventi, per nostra comune fortuna, sono abbastanza ridotti. Per mantenere questa cordiale simpatia che loro mi rivolgono e di cui mi sento particolarmente onorato, ancora una volta cercherò di essere più breve e quindi rispetterò la mia consuetudine.

Abbiamo concluso la discussione su quest'articolo 9. Sono state fatte presenti le difficoltà, le incongruenze e le carenze che quest'articolo presenta, articolo che noi consideriamo e valutiamo di notevole importanza perchè in esso indubbiamente il diritto di ricorso non tutela pienamente quello che è il diritto fondamentale del cittadino. Noi abbiamo visto che spesso le cause di ineleggibilità danno la possibilità di una manovra politica ai partiti di maggioranza, perchè taluni in condizioni d'ineleggibilità potrebbero continuare a sedere nei consigli regionali a tempo indeterminato senza che venga adottata nessuna decisione in merito. Sappiamo anche che la legge è carente in materia d'incompatibilità perchè si dà al consiglio regionale la possibilità di sfuggire ai termini della legge.

Quest'articolo 19 è formato di tre commi in cui in materia di contenzioso c'è molto, c'è tutto lo scibile.

Esso prevede al primo comma non solo il ricorso nei confronti dell'eletto, ma anche nei confronti dell'intero procedimento elettorale: quindi si riferisce almeno a sedicidiciassette articoli su diciotto.

In questa materia è stato detto al primo comma dell'articolo 19 che per i ricorsi di cui sopra si osservano le norme degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1966.

Voi vi siete cioè attenuti ad una legge di cui esiste scarsa sperimentazione ed in cui vi è notevole confusione, senza approfondire la necessità di stabilire criteri nuovi nel che ci avrebbe giovato l'interpretazione della Costituzione.

Secondo il dettato dell'articolo 125 della Costituzione è prevista la costituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Di ciò vi siete dimenticati ed accusate noi di non volere applicare la Costituzione!

La Corte costituzionale, che si è pronunciata in materia con la sentenza n 93 del 27 settembre 1965, ha fatto riferimento all'articolo 108 della Costituzione. Quest'articolo stabilisce chiaramente che le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge ed assicura inoltre l'indipendenza dei giudici, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Per brevità di tempo, dato che negli interventi dei colleghi del mio Gruppo sono state già evidenziate notevolmente tali carenze, io mi permetto, se il Presidente lo consente, di trasmettere il resto del mio discorso all'Ufficio dei resoconti.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

P I C A R D O . Esprimo, dunque, al nome del Gruppo il voto contrario a quest'articolo. (*Applausi dall'estrema destra*).

(*Il senatore Picardo ha successivamente trasmesso all'Ufficio dei resoconti il seguente testo*):

« Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 19 è un articolo importante di questa legge che presta il fianco a fondate critiche negative.

Il diritto di ricorso è indubbiamente un diritto fondamentale del cittadino; esso è regolato da precise norme costituzionali. E la giustizia amministrativa deve garantire al cittadino che sarà fatta giustizia tutte le volte che un atto della stessa amministrazione venga a ledere un suo diritto.

Questo concetto è sostanzialmente anche alla base del ricorso elettorale.

Noi abbiamo visto che spesso le cause d'ineleggibilità danno la possibilità di una manovra politica ai partiti di maggioranza perchè taluni, in condizioni d'ineleggibilità potrebbero continuare a sedere nei consigli regionali a tempo indeterminato senza che venga adottata nessuna decisione in merito.

Sappiamo anche che la legge è carente in materia d'incompatibilità perchè si da al consiglio regionale la possibilità di sfuggire ai termini della legge.

Quest'articolo 19 è formato di tre commi in cui in materia di contenzioso c'è molto, c'è tutto lo scibile...

Esso prevede al primo comma non solo il ricorso nei confronti dell'eletto ma anche nei confronti dell'intero procedimento elettorale: quindi si riferisce almeno a 16 o 17 articoli su 18.

In questa materia voi dite al comma 1° dell'articolo 19 che per i ricorsi di cui sopra si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1966.

Voi vi siete cioè attenuti ad una legge di cui esiste scarsa sperimentazione ed in cui v'è notevole confusione senza approfondire la necessità di stabilire criteri nuovi nel che ci avrebbe giovata l'interpretazione della Costituzione.

Secondo il dettato dell'articolo 125 della Costituzione è prevista la costituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Di ciò vi siete dimenticati ed accusate noi di non volere applicare la Costituzione!

Non basta, nel mare *magnum* delle leggi e dei testi esistenti in materia, la Corte costituzionale, che ha dovuto pronunciarsi con la sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965, ha fatto riferimento all'articolo 108 della Costituzione. Quest'articolo stabilisce chiaramente che le norme dell'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge ed assicura inoltre l'indipendenza dei giudici, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

La Corte costituzionale ha quindi ravvisato in riferimento a decisioni adottate in sede giurisdizionale dai consigli comunali e dalle giunte provinciali amministrative ed anche dal Consiglio di Stato l'illegittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nelle parti nelle quali questi articoli riconoscevano ai consigli comunali la competenza a decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali, nonchè dell'articolo 2 della legge n. 328 nella parte in cui attribuisce competenza analoga ai consigli provinciali.

E ciò perchè la Corte costituzionale ha rilevato l'assurdità di un sistema in cui le stesse persone sono giudici e parte in uno stesso giudizio.

Ed ha quindi precisato che i consigli comunali e provinciali — e quindi quelli regionali — non sono nelle condizioni previste dalla Costituzione di poter decidere in materia elettorale, perchè i loro componen-

ti sono parte interessata sia alle operazioni elettorali sia a quelle di convalida.

E non è detto che tale principio non debba valere anche per i deputati.

Ma a noi sembra poi che la scelta degli amministratori regionali sia un fatto molto importante proprio per le funzioni che essi esercitano e per la responsabilità amministrativa che essi hanno.

Il contenzioso elettorale deve quindi avere una particolare e delicata disciplina.

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 19 avrebbero la pretesa di disciplinare questa delicata materia garantendo i diritti politici dei cittadini e le loro prerogative costituzionali; ma in materia di garanzia dell'effettivo diritto di ricorso riconosciuto a tutti i cittadini appaiono insufficienti.

Va anche tenuto presente che in alcuni casi limite il contenzioso elettorale può provocare la paralisi amministrativa dei comuni, delle provincie ed anche delle regioni.

Alla data del dicembre 1966 vi erano pendenti circa mille ricorsi in materia elettorale che potevano anche riguardare l'elezione di un assessore comunale mettendo in pericolo la validità degli atti da lui compiuti.

Voi ve ne siete usciti in questa materia per il rotto della cuffia richiamando, attraverso l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, l'articolo 82 modificato del Testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato dal Presidente della Repubblica il 16 maggio 1960, n. 770.

Ma come può essere applicabile questo articolo se si riferisce ai consigli comunali e non a quelli regionali? Qui veramente siete arrivati al culmine con il richiamo ad un articolo lunghissimo, macchinosissimo, per la cui interpretazione occorre non solo la scienza ma anche la pratica del diritto.

Chi è che stabilisce se sia applicabile questa norma? Credete in altri termini che senza precedenti in materia di contenzioso elettorale si possa applicare al consiglio regionale la legge del consiglio comunale pur essendo completamente diverse le due situazioni? Immaginate la confusione che nascerà da tutte le questioni che dovranno essere risolte in via contenziosa; immaginate tutte le questioni che potrebbero sorgere in materia di ineleggibilità di Ministri o di sottosegretari, in materia di impiegati dipendenti dalla regione, o che hanno rapporti con la regione, in materia di amministratori di Enti sovvenzionati.

Voi avete preferito cavarvela con un richiamo al testo unico del '60 in quanto applicabile, trasferendo in questo disegno di legge cinque articoli della legge del '60 sul contenzioso elettorale dei comuni.

Orbene, l'articolo 83 della legge del 23 dicembre 1966, n. 1147 in sostituzione dell'articolo 83 del testo unico del 1960, n. 570 dice testualmente: « Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni regione è istituita una sezione del tribunale amministrativo del contenzioso elettorale ».

Adesso, signori proponenti, sarebbe stato il momento per istituire i tribunali regionali amministrativi almeno per il contenzioso elettorale.

Qui voi dimostrate di essere degli inesperti costruttori che pongono in opera le scale senza aver costruito il palazzo o peggio ancora costruiscono senza avere impostato le fondamenta dell'edificio.

Voi in quest'occasione invece dell'articolo 19 dovevate applicare l'articolo 25 della Costituzione.

Anche se siamo contrari alle regioni, dobbiamo riconoscere una logica nell'impostazione costituzionale delle regioni, logica che voi sovvertite con questa leggina.

Ancora più caotica diventa la situazione quando continuando ad esaminare le norme del contenzioso elettorale previste dall'articolo 83 della legge del 1966 ci accorgiamo che queste sono di difficile attuazione o quanto meno ingeneratrici di una problematica complessa, soprattutto perchè la legge richiamata è anteriore alla creazione dei consigli regionali ordinari e pertanto almeno in sede di prima legislatura regionale ordinaria gli organi giurisdizionali sarebbero privi dei rappresentanti delle nuove istituzioni.

Inoltre quest'articolo al suo terzo comma snatura la funzione dell'azione popolare

che andrebbe riconosciuta come potere a tutti i cittadini italiani e non all'elettore, alla singola regione.

Queste brevi osservazioni stanno a dimostrare che voi siete nel campo dell'improvvisazione.

Anche in questa materia avete lasciato il vuoto cercando di colmarlo con irresponsabili richiami a leggi la cui applicabilità è dubbia.

Ebbene, in questa legge noi ravvisiamo il disegno criminoso di una frantumazione dell'ordinamento dello Stato in contrasto col principio unitario sancito dalla Costituzione. Voi ci avete presentato la legge della disintegrazione dello Stato attraverso un obiettivo certo che è quello della creazione di 15 diverse e difformi legislazioni, che finiranno con il distruggere i princìpi di uguaglianza e di libertà che la Costituzione vuol garantire.

Ecco il perchè della durezza e la tenacia della nostra battaglia che lungi dall'essere svolta in dispregio al dettato costituzionale intende invece sottrarlo al platonico amore dei regionalisti che si traduce in effetti nella più aperta lacerazione di un documento da essi stessi statuito »

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti l'articolo 19 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,55, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966 » (2722).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Deputati MARTUSCELLI ed altri. — « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2697), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo alla Società nazionale Dante Alighieri per la pubblicazione dell'Opera del genio italiano all'estero » (2707), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputato BRANDI. — « Acquisto di case e di aree edificabili da parte dell'INCIS con le

somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni » (2706), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2712), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati GITTI ed altri. — « Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni » (2700), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

20. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente: « Le elezioni dei consigli regionali non possono effettuarsi contemporaneamente a quelle dei consigli comunali o provinciali e a quelle della Camera dei deputati e del Senato ».

20. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma è premesso il seguente: « Qualora nello stesso arco di tempo di mesi sei debbano indirsi elezioni del Consiglio regionale e dei consigli comunali e provinciali dette elezioni dovranno svolgersi contemporaneamente ».

20. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Premettere il seguente comma:

« Le elezioni dei consigli regionali si possono svolgere autonomamente oppure in concomitanza con le elezioni dei consigli comunali e provinciali, oppure contemporaneamente alle elezioni della Camera e del Senato della Repubblica ».

20. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Premettere il seguente comma:

« Se l'elezione del consiglio regionale si svolge autonomamente, essa è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in quanto applicabili e compatibili con la presente legge ».

20. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Premettere il seguente comma:

« Qualora sia stata indetta l'elezione contemporanea del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali gli uffici centrali circoscrizionali previsti dalla presente legge i cui membri sono aumentati a 5, svolgono anche le funzioni degli uffici elettorali centrali previste dall'articolo 13 della legge 8 marzo 1951 e successive modificazioni ».

20. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Premettere il seguente comma:

« Nel caso in cui in una regione le elezioni regionali cadono nello stesso periodo in cui si debbono svolgere anche le elezioni comunali o provinciali il Commissario del Governo nella regione fissa d'intesa con i prefetti interessati la data per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni ».

20. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il primo comma.

20. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « nel caso » *a* « comunali », *con le seguenti parole*: « Qualora in una o più regioni a statuto normale l'elezione del consiglio regionale abbia luogo contemporaneamente alla elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali della medesima regione ».

20. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Nel caso la elezione » *con le parole*: « Nell'eventualità che le elezioni ».

20. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « Nel caso » *aggiungere le parole*: « in cui ».

20. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « del consiglio regionale delle regioni a statuto normale » *con le seguenti altre*: « dei consigli regionali ».

20. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « a statuto normale ».

20. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « abbia luogo contemporaneamente alle » *con le parole*: « coincida con le ».

20. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « abbia luogo », *con le parole*: « si svolga ».

20. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « contemporaneamente », *con la parola*: « insieme ».

20. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dei consigli provinciali e dei consigli comunali », *con la parola*: « amministrative ».

20. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « e dei consigli comunali ».

20. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, nelle parole: « dei consigli comunali », *sopprimere le parole*: « dei consigli ».

20. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti » *con le parole*: « le operazioni elettorali si svolgono come segue ».

20. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle », *con le parole*: « si osservano le ».

20. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « regolato con le disposizioni seguenti » *con le parole*: « così regolato ».

20. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « regolato dalle disposizioni » *con le parole*: «disciplinato dal disposto dei commi».

20. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « seguenti », *con le parole*: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto compatibili ».

20. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « è regolato dalle disposizioni seguenti », *con le altre*: « è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dalle norme seguenti ».

20. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, punto 1), *premettere il seguente*: « L'indennità dovuta al Presidente ed agli scrutatori è aumentata del 50 per cento ».

20. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima del punto 1), *inserire il seguente*:

« 1-*a*) il giorno antecedente a quello delle elezioni il Presidente dopo la costituzione dell'ufficio che deve avvenire alle ore 12, procede all'apertura dei pacchi delle schede e iniziando da quella per l'elezione del consiglio regionale ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, onde le numerino progressivamente ed appongano la loro firma a tergo della scheda stessa. Il Presidente depone le schede in cassette separate ».

20. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, punto 1), *premettere il seguente*:

« 1-*a*) i certificati elettorali relativi alle elezioni che si svolgono contemporaneamente debbono essere di colori diversi e recapitati contemporaneamente ai singoli elettori ».

20. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, punto 1), premettere il seguente:

« 1-*a*) l'ufficio elettorale di sezione è composto oltre che dal presidente, da sette scrutatori e due segretari ».

20. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, punto 1), premettere il seguente:

« 1-*a*) alle urne deve essere apposta una fascia contenente su tutti i lati la scritta indicante la elezione cui esse si riferiscono e dello stesso colore delle schede predisposte per la medesima elezione ».

20. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima del punto 1), inserire il seguente:

« 1-*a*) il manifesto contenente le liste dei candidati ed i relativi contrassegni da affiggere all'albo pretorio deve essere stampato in carta di diverso colore per ciascuna delle elezioni che contemporaneamente si svolgono ».

20. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere il punto 1).

20. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire il n. 1) *con il seguente*:

« 1) le schede per l'elezione del consiglio regionale devono essere di colore diverso da quelle per l'elezione del consiglio provinciale e del consiglio comunale ».

20. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, punto 1), *sostituire la parola*: « devono », *con la parola*: « possono ».

20. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « espresso il voto » *inserire le parole*: « nell'apposita cabina indicatagli dal presidente o da uno scrutatore tra quelle fino a un massimo di 6 che sono nella sala della votazione ».

20. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: « nelle rispettive urne », *aggiungere le seguenti*: « nel caso in cui l'elettore si rifiuti di votare per una delle elezioni che si svolgono contemporaneamente il Presidente lo mette a verbale e ne fa annotazione nelle liste degli elettori della sezione ».

20. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere il punto 2).

20. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo comma.

20. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere il punto a).

20. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

« *a*) provvede al recapito dei verbali delle operazioni di cui al precedente comma, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge ».

20. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere il punto b).

20. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

« *b*) procede alle operazioni di scrutinio relative all'elezione del consiglio provinciale o, nel caso che l'elezione del consiglio regionale si svolga contemporaneamente a quella relativa al solo consiglio comunale, procede alle operazioni di scrutinio relative all'elezione del consiglio comunale, secondo le norme previste dalla legge per quel tipo di elezione ».

20. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, lettera b), *sostituire le parole*: « alle ore 8 del martedì », *con le parole*: « al giorno dopo ».

20. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, punto b), *sostituire le parole*: « 8 del martedì » *con le parole*: « 7 del mattino successivo ».

20. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

« *b-bis*) nel caso che le elezioni regionali si svolgano in concomitanza con le elezioni congiunte del consiglio provinciale e del consiglio comunale, rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le elezioni comunali e dopo aver provveduto a sigillare l'urna contenente le schede votate ed a sigillare i plichi contenenti tutto il materiale del seggio, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala di votazione ».

20. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, lettera c), *premettere le seguenti parole*: « quando ricorrano le condizioni previste dal precedente comma ».

20. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, lettera c), *sopprimere le parole*: « dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale ».

20. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, lettera c), *le parole da*: « tali operazioni » *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti*:

« Le operazioni debbono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate al più presto e comunque non oltre le ore 22 del martedì successivo a quello delle elezioni.

Se per cause di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le operazioni nel termine di cui al comma precedente il Presidente, previa autorizzazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, può rinviare il completamento dello spoglio alle ore 8 del giorno successivo ».

20. 131 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, punto c), *sopprimere le parole da*: « se lo scrutinio » *fino alla fine.*

20. 133 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, lettera c), *sopprimere le parole*: « se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali ».

20. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, punto c), *le parole*: « o entro le ore 20 » *sono sostituite con le parole*: « o entro le ore 22 ».

20. 135 ALCIDI REZZA Lea ed altri

In via subordinata, al secondo comma, lettera c), *sostituire le parole*: « essere ultimate entro le ore 16 se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali », *con le altre*: « essere ultimate entro le ore 12, se lo scrutinio riguarda la sola elezione del consiglio provinciale, entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda la sola elezione del consiglio comunale ed entro le ore 20 se lo scrutinio riguarda ambedue le elezioni ».

20. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, punto c), *alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole*: « riferendo il termine delle ore 14 previsto in detto articolo al giorno successivo ».

20. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, in fine, aggiungere il seguente comma:

« Qualora nello stesso arco di tempo di mesi 3 debbano indirsi elezioni del Senato e della Camera dei deputati e di uno o più consigli regionali, dette elezioni dovranno aver luogo contemporaneamente ».

20. 136 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

20. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere l'ultimo comma, e, correlativamente, sopprimere nella rubrica, le parole: « delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati o ».

20. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « per tali elezioni » *sono inserite le seguenti*: « L'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 13 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361 si costituisce anche come ufficio centrale regionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ».

20. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la fine del primo periodo aggiungere il seguente: « Il numero degli scrutatori è aumentato a nove ».

20. 142 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « dopo gli » *con le parole*: « prima degli ».

20. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati e alle elezioni provinciali e comunali si applicano le norme previste dalle leggi per tali elezioni in quanto compatibili col disposto di cui ai precedenti commi. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede immediatamente dopo aver proceduto agli scrutini della Camera dei deputati; ultimati questi scrutini si procede a quello per l'elezione dei consigli provinciali ed infine a quello per l'elezione dei consigli comunali ».

20. 148 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 20. È iscritto a parlare il senatore Lessona. Ne ha facoltà.

L E S S O N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la discussione dell'articolo 20 chiude la serie degli articoli di questa legge che hanno caratteristiche spiccatamente giuridiche. Tutte le questioni riguardanti l'incostituzionalità, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, i ricorsi, tutte insomma le questioni giuridiche, sono state ampiamente discusse, acutamente trattate dai colleghi giuristi del mio Gruppo, ed ora entriamo in quello che si potrebbe chiamare il vero atto di nascita di questo disegno di legge. Infatti l'articolo 20 tratta dello svolgimento delle elezioni e precisamente di quelle regionali contemporaneamente a quelle del Senato e della Camera dei deputati o a quelle provinciali e comunali. È il primo articolo del titolo V che reca a sua volta una dizione, confortatrice delle nostre fatiche, la seguente. « Disposizioni finali ». Disposizioni finali per la nascita di questo che taluni oratori hanno definito erroneamente un aborto legislativo. Un aborto è una cosa morta mentre questa legge, quando sarà approvata e finchè non sarà abrogata da qualche altra legge, sarà una cosa viva anche se non vitale come io mi auguro. Questa legge è una creatura ermafrodita generata dal connubio della Democrazia cristiana e del Partito socialista, e in verità non sappiamo se nella nascita abbia avuto più influenza la molle condiscendenza della Democrazia cristiana o il virile impeto del Partito socialista. Mi viene in mente una frase pronunciata anni or sono dall'onorevole Fanfani quando, con disinvoltura un poco plebea, parlando della possibilità di un accordo fra democristiani e socialisti, accennò parlando dal banco del Governo all'alea che poteva correre di addormentarsi vicino all'onorevole Nenni e svegliarsi accanto all'onorevole Togliatti. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P E R N A . È impossibile!

L E S S O N A . Però, senatore Perna, mi consenta di dirle che i fatti purtroppo lo stanno confermando.

T R E B B I . Quella merce è stata venduta molte volte, non costa più niente.

L E S S O N A . Questa volta viene venduta perchè ha un maggiore pregio sul mercato. Non potete negare, infatti, di aver dato un apporto decisivo — apporto che per la disciplina con cui lo concepite io ammiro — all'approvazione di questa legge. Prova ne sia...

P E R N A . Ma non per andare a letto con l'onorevole Moro!

L E S S O N A . Senatore Perna, se fosse ancora attuale la frase di Fanfani si potrebbe dire che il rischio che corre oggi l'ono-

revole Moro sarebbe ancora più grave, perchè si sveglierebbe con accanto il vigoroso onorevole Longo. E allora non vorrei essere al posto dell'onorevole Moro! (*Ilarità*).

P E R N A . Questo matrimonio non si può fare!

L E S S O N A . La frase è manzoniana. Come voleva Don Rodrigo non si farà. Almeno lo spero. Torniamo all'articolo 20. È puramente tecnico, non presenta possibilità di riferimenti di carattere giuridico. C'è soltanto da osservare che nella realizzazione delle regioni c'è stata nei partiti della maggioranza protestataria, prontamente morfinizzata, quella dell'onorevole La Malfa, il quale voleva sì le regioni ma non i Consigli provinciali. Così noi vi troviamo, tutti compatti, ad approvare un disegno di legge il quale nasce ma non vivrà se la prossima legislatura avrà senso di responsabilità, se non politica, finanziaria.

Nell'articolo 20, che come tutti gli articoli di questo disegno di legge è scritto in maniera veramente rudimentale, si legge all'inizio: « Nel caso l'elezione del Consiglio regionale delle regioni... ». A parte il fatto che sarebbe stato preferibile dire secondo quel po' d'italiano che ho imparato vivendo in Toscana, e su questo almeno spero esser d'accordo con il relatore senatore Bartolomei: « Nel caso in cui l'elezione del Consiglio regionale... », l'aggiunta « delle regioni » è veramente un pleonasma che non capisco perchè sia stato adoperato.

C A R E L L I . Si dice però: « delle regioni a statuto normale ».

L E S S O N A . È vero, ma è sempre una aggiunta superflua perchè tutta la legge parla soltanto delle regioni a statuto normale.

Non è che voglia appigliarmi a cavilli, mi lamento del fatto che la legge è stata scritta con scarsa precisione di linguaggio. Il comma poi continua: « abbia luogo l'elezione contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni vigenti ». A questo punto mi consentirete, onorevoli colleghi, di rammentare che, in occasione del mio intervento su un precedente articolo del presente disegno di legge, io avevo accennato alla possibilità di questa concomitanza di elezioni e vi avevo messo in guardia sulla confusione che sarebbe potuta nascere e che avrebbe influito sulla serietà delle elezioni. Il voto dato contemporaneamente per tanti diversi mandati (comunali, regionali, provinciali eccetera) da parte di un elettorato che, come abbiamo avuto il modo di constatare, non è ancora abbastanza evoluto nonostante i venti anni di democrazia, altererà il responso elettorale.

Il mio partito ha perciò presentato un emendamento il quale, pur riconoscendo la convenienza, per ragioni pratiche, di elezioni che si svolgano contemporaneamente, tende ad evitare l'accumularsi di operazioni di voto nello stesso giorno. L'emendamento così propone: « Le elezioni dei Consigli regionali si possono svolgere autonomamente oppure eccezionalmente in concomitanza con le elezioni dei Consigli comunali e provinciali ». La legge che esaminiamo all'articolo 22 invece prevede che esse abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali entro l'anno 1969.

Io capisco perchè il legislatore abbia stabilito questa contemporaneità: è evidente che si vuole rendere meno fastidioso all'elettorato il compimento del dovere di votare, però non si è tenuto conto degli inconvenienti a cui ho prima accennato i quali sono importanti ai fini della sincerità del responso elettorale.

Le disposizioni che seguono il primo comma sono numerate.

Dice il numero 1: « 1) l'elettore dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal Presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al Presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne ». Non si potrà negare che si potevano dire le stesse cose con maggiore chiarezza. Bastava indicare ogni operazione con una frase autonoma. Tante disposi-

zioni successive. Sarebbero state più comprensibili e facilitate le varie operazioni.

Mi si dirà che è un dettaglio, un appigliarsi a futili motivi. Non credo che si possa darmi torto.

Il numero 2 dice: « 2) il Presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il Presidente: *a*) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale ». A chi? Non è detto? È vero che l'articolo 14 di questa stessa legge stabilisce che i Presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale, ma mi sembra che sarebbe stato necessario ripeterlo ancora non fosse altro per maggiore chiarezza. Il Gruppo del movimento sociale ha presentato un altro emendamento. Faccio notare ai colleghi che gli emendamenti presentati dal Gruppo sono in numero maggiore e che io mi limito a citare quelli che mi sembrano essenziali al miglioramento della legge e al chiarimento della dicitura di quest'articolo.

Noi proponiamo, al secondo comma, di sostituire la lettera *a*) con la seguente: « *a*) provvede al recapito dei verbali delle operazioni di cui al precedente comma, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge ».

La precisione in ogni legge deve avvicinarsi il più possibile alla perfezione. L'emendamento dovrebbe essere accettato anche se non tratta questione d'importanza fondamentale.

B E R M A N I Mi permetta: tutti questi puntini sulle « i » relativamente alla legge elettorale possono anche essere in parte giusti. Ma allora (e adesso parla non il senatore Bermani, ma l'uomo della strada) come mai questi parlamentari che mettono tanti puntini sulle « i » di questa legge non prevedono una norma che non costringa il senatore Lessona, ex Ministro, senatore, avvocato, professore, una volta eletto Consigliere comunale a dare la prova di saper leggere e scrivere? Questa è una norma che nessuno dei parlamentari italiani ha mai provveduto a far modificare. Noi pensiamo a tante altre cose, ma non ci preoccupiamo delle storture già esistenti. Questo peraltro vuol dire che l'Italia, nonostante tutto, va avanti egualmente.

B A T T A G L I A . Abbiamo proposto più di un emendamento per far modificare quella norma, ma li avete sempre respinti.

B E R M A N I . Voglio dire che — e lo ripeto — oggi ci preoccupiamo di tante cose, mentre ci saremmo dovuti preoccupare soprattutto di quella particolare e assurda disposizione. Anche un professore universitario, infatti, se viene eletto, deve dare la prova di non essere un analfabeta.

L E S S O N A . Stavo appunto per rispondere — e su questo le do ragione — che noi, che siamo anche elettori e candidati, conosciamo perfettamente questi inconvenienti, ma se non ci sforziamo di eliminare — come dice giustamente il collega Pace — tutti questi vuoti arcaismi e ci contentiamo di dire che l'Italia va avanti lo stesso non perfezioneremo mai nulla. Adesso, senatore Bermani, lei si potrà meravigliare del fatto che sia proprio io ad attaccarmi a queste cose in questo momento.

B E R M A N I . È proprio questo ciò che volevo dire.

L E S S O N A . Io invece mi limitavo — come del resto ho detto, se non sbaglio, in un altro mio breve intervento — a insistere su questi dettagli (insistenza che potrebbe dare lo spunto alla maggioranza per modificare le storture esistenti nelle altre leggi elettorali) soltanto allo scopo di dare inizio ad una legislazione elettorale più seria e più apprezzabile a cominciare da questa legge. Altra volta dissi — e mi scuso di ripeterlo — che se gli uffici legislativi dei vari Ministeri, invece di ritenersi organi al di sopra di ogni possibile capacità altrui, si avvalessero del parere degli specialisti — e ce ne sono tanti nelle nostre università — non dico per redigere il testo

della legge, ma per avere notizie da chi è più al contatto con la vita della comunità nazionale per l'esercizio della professione forense e per il contatto con i magistrati, le nostre leggi sarebbero meglio formulate e giuridicamente più chiare.

Non crediate, onorevoli colleghi, che io vada in cerca di argomenti per guadagnar tempo all'ostruzionismo. Non è così. Parlo perchè è penoso, vorrei dire umiliante, assistere all'approvazione forzata di una legge che voi stessi, onorevoli colleghi, dovete giudicare — a parte il merito — non degna di apparire nel complesso delle leggi italiane. Essa sarà approvata con il nostro voto contrario ma entrerà a fare parte del patrimonio legislativo italiano e come tale sarà studiata e giudicata dagli studiosi stranieri.

Dice il disegno di legge, sempre all'articolo 20: « *c*) alle ore 8 del martedì il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali...» A voler cercare il pelo nell'uovo si sarebbe dovuto dire « e entro le ore 20 » e non « o entro le ore 20 ». Ma non voglio esser tacciato di pedanteria. Il Gruppo del movimento sociale ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, lettera *c*), le parole: « essere ultimate entro le ore 16 se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali », con le altre: « essere ultimate entro le ore 12, se lo scrutinio riguarda la sola elezione del consiglio provinciale, entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda la sola elezione del consiglio comunale ed entro le ore 20 se lo scrutinio riguarda ambedue le elezioni ».

Mi sembra, per la verità che la nostra dizione sia indiscutibilmente più chiara di quella del testo. Sarebbe un testo migliore, più preciso e meno suscettibile di interpretazioni errate.

Confesso d'avere a lungo meditato esaminando i vari aspetti di queste disposizioni e mi sono persuaso che, volendosi fare le elezioni insieme per non disturbare troppo di frequente gli elettori, si andrà incontro ad una confusione che influirà sul risultato delle elezioni. Scendo, se me lo consentite, sul terreno pratico: come agiscono i partiti per spiegare agli elettori il modo in cui debbono votare? Stampano dei *fac-simili* delle schede (e mi riferisco soltanto alle elezioni politiche) e poi indicano con una freccia il simbolo da votare. In ogni sezione vi sono incaricati di spiegare all'elettore, prima che entri nel seggio, quale contrassegno deve cancellare con una croce per votare il simbolo del partito prescelto. Nonostante questo vi sono state una quantità di schede annullate per errori commessi. Se queste difficoltà esistono per votare soltanto per le elezioni politiche, quali e quante difficoltà esisteranno quando a questo elettore che molte volte è analfabeta verranno presentate cinque schede di colore diverso? Tanto per cominciare non dovrà confondere il colore; dopo aver scelto il colore esatto dovrà votare con quelle difficoltà cui ho accennato prima. Io sono convinto — questo è l'essenziale da tener presente — che noi avremo un risultato differente da quello che noi stessi, di qualunque partito si sia, ci saremmo augurati di avere.

Errori o schede annullate aumenteranno. Questa preoccupazione mi ha persuaso ad intervenire nella discussione di un articolo arido — lo riconosco — di un articolo esclusivamente strutturale ma importante sul terreno pratico.

Il mio intervento è forse stato più lungo di quanto io stesso desiderassi. Gli onorevoli colleghi mi perdoneranno se con la mia esperienza io ho cercato di persuaderli a migliorare questo infelice disegno di legge, lanciato allo sbaraglio nel tempestoso mare delle leggi che dovranno regolare le regioni a statuto normale, destinato forse soltanto come specchietto per le allodole elettorali del centro-sinistra. Io non so se avrò l'onore di sedere ancora al Senato nella prossima legislatura, ma se ciò dovesse essere seguiterei a battermi,

se si volesse arrivare alle regioni, perchè vi si arrivasse sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista pratico nella forma migliore e sempre limitando le loro funzioni al decentramento amministrativo. Mai aderirei a concessioni politiche. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coppi. Ne ha facoltà.

C O P P I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche se la suggestione e il bisogno di ritornare su argomenti generali e sulle premesse cui è ispirato il disegno di legge in esame sono rilevanti, è mio intendimento rimanere nell'ambito della discussione tecnica, per quanto possibile, dell'articolo 20 al nostro esame. Tuttavia, a scanso di ogni equivoco, affermando che mi atterrò all'articolo 20, intendo dire che mi atterrò strettamente all'argomento, ma se vi sarà qualche riferimento ad altro argomento, vorrei che non fosse assolutamente considerato come un tentativo defatigatorio.

L'articolo di cui ci stiamo occupando riveste senza dubbio una rilevante importanza — anche se non appare — anche perchè esso formula delle ipotesi di convergenze elettorali che sono assolutamente nuove in una legge elettorale e che non hanno una loro giustificazione tecnica

Invero a quest'ultimo proposito possiamo dire che l'articolo 20 non può essere stato voluto per ragioni puramente tecniche, perchè si sarebbe potuto benissimo fare a meno di inserirlo nel testo del disegno di legge, così come del resto si è fatto a meno di inserire una norma del genere nelle leggi elettorali per le regioni a statuto speciale.

L'articolo 20 ipotizza il caso che si possano svolgere assieme sia le elezioni amministrative che quelle politiche, ma non vi sono altri articoli che stabiliscano come debbano svolgersi separatamente, come fatalmente dovrà avvenire se le regioni avranno vita e cominceranno a funzionare. Non è molto facile infatti poter coordinare e fissare in un solo giorno, nel corso degli anni, le elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali e addirittura quelle politiche. Da un certo punto di vista ciò potrebbe anche essere utile, potrebbe alleggerire il peso che grava sul povero elettore italiano condannato alle elezioni ogni sei mesi, con il rischio di rendere così meno importante e sottrarre quel tanto di sacralità che ancora è rimasto al momento elettorale. Questo anche a scanso di una confusione che si può creare, poichè non è facile per l'elettore avere conoscenza degli uomini e delle regole per saper votare senza sbagliarsi in elezioni multiple come queste, e per di più con regole diverse, e scegliere personaggi e criteri. Ma il motivo dev'essere ricercato senz'altro altrove: esattamente, pare a noi, deve essere ricercato nello spirito della volontà politica che ha determinato la presentazione di questa legge e che vuole alla fine dimostrare la propria decisione di realizzare in breve tempo l'ordinamento regionale, nonostante che gli stessi regionalisti siano a volte convinti che le regioni saranno un grosso e probabilmente malaugurato affare e che non sarà facile nemmeno realizzare secondo le speranze e le aspettative lo spirito e la volontà politica del Governo e dell'attuale coalizione parlamentare di dimostrare la loro fedeltà al programma che sottoscrissero e che permise la formazione dell'attuale maggioranza stessa.

Ho detto all'inizio che l'articolo in esame potrebbe essere definito quello delle convergenze elettorali, cioè delle convergenze tra elezioni del Consiglio regionale e elezioni dei Consigli comunali e provinciali e delle convergenze tra elezioni regionali ed elezioni politiche. A tale riguardo mi sembra doverosa una prima considerazione che, con un termine medico, potrebbe essere definita sintomatica; sintomatica naturalmente circa il vero spirito, le vere intenzioni ispiratrici del disegno di legge e quindi della costituzione, costi quello che costi, delle regioni a statuto ordinario.

Il fatto sintomatico è questo: il testo originario dell'articolo 20 così disponeva: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali ». Questo testo è stato poi modifi-

cato nell'attuale formulazione, che suona. « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali ».

Questo mutamento ci porta a fare due considerazioni, la prima di carattere politico, la seconda di carattere tecnico

La considerazione di carattere politico è questa. Si è detto da parte dei regionalisti che le future regioni dovranno essere essenzialmente organi di decentramento amministrativo; dovranno servire alle nostre popolazioni per avere il Governo della cosa pubblica in casa, più a loro portata di mano; non ci dovrà più essere diaframma tra il Governo della cosa pubblica ed il cittadino. Ma se così fosse, perchè si vuole che le elezioni politiche si svolgano contemporaneamente a quelle regionali? Perciò è la modifica apportata nel nuovo testo che, a nostro parere, costituisce la prova più concreta della politicizzazione delle regioni. Il perchè è presto detto.

I primi estensori della legge in questione, dovendo dare un carattere alle elezioni regionali, pensarono istintivamente di configurarle come elezioni di carattere amministrativo. In altre parole si lasciarono, loro malgrado, trascinare dalla logica che vorrebbe le regioni, come è il caso dei consorzi di provincie di cui alla nostra proposta di legge, precisamente quali organismi di carattere amministrativo. È sul filone di questo pensiero che i compilatori del disegno di legge avevano trascurato la possibile contemporaneità delle elezioni regionali e delle elezioni politiche essendo la politicizzazione delle regioni fuori di ogni moderno concetto di stato unitario.

Ripeto, nel testo originario la rubrica dell'articolo 20 recitava: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali ». Dopo l'inserimento del comma aggiuntivo relativo alla contemporaneità delle elezioni regionali e di quelle della Camera e del Senato, ci si sarebbe aspettato logicamente che — scusate la brutta parola — l'intitolazione seguisse il testo emendato nel senso di posporre il riferimento alle elezioni per la Camera ed il Senato a quelle provinciali e comunali, a meno che non si fosse preferito posporre al comma riguardante le elezioni provinciali e comunali quello riguardante le elezioni per la Camera ed il Senato. Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, nell'attribuire il titolo all'articolo emendato l'accenno alle elezioni per il Senato e per la Camera precede quello alle elezioni provinciali e comunali.

Si dirà che si tratta di una questione puramente formale. Ammettiamolo pure. Ma essa si inserisce nel quadro delle numerose inesattezze tecniche che andiamo puntualizzando a mano a mano che la discussione procede, ed assumono una loro importanza per un giudizio complessivo su un provvedimento affrettato riguardante una materia così importante.

Per quanto riguarda da vicino il contenuto tecnico dell'articolo che stiamo analizzando, notiamo che nel caso di contemporanee elezioni regionali, provinciali e comunali l'elettore ritira due schede, due schede di colore diverso per i diversi tipi di elezioni, e, dopo aver espresso il suo voto le riconsegna al presidente del seggio contemporaneamente. Questa contemporaneità, a nostro avviso, è destinata a ingenerare confusione nell'elettore più sprovveduto, nel senso di indurlo a votare in modo analogo per due tipi di elezioni· cioè in senso politico per quelle amministrative e viceversa, ed inoltre per lo stesso simbolo o personaggio quando gli stessi nomi fossero contenuti nelle due liste. È chiaro che l'elettore ha questa facoltà, è libero di votare in modo analogo. Ma noi crediamo che potrebbe essere indotto a farlo contrariamente alla sua volontà secondo questa procedura Sarebbe stato perciò molto meglio che i due tipi di elezioni si svolgessero l'uno di seguito all'altro, con una consegna e riconsegna delle schede distinte; la precauzione dei diversi colori per l'elettore non esperto non può essere ritenuta sufficiente.

Ancora un'osservazione di carattere tecnico che ci sembra doverosa è quella che riguarda le norme espresse e di rinvio applicabili nei casi concreti. Ci sembra infatti che in questo campo la confusione e l'inde-

terminatezza regnino sovrane. Vi sono ben sette citazioni di altrettante leggi elettorali. Io non penso di fare il presidente di seggio o lo scrutatore, ma ritengo che dovremo istituire un corso accelerato per i presidenti dei seggi in maniera che possano avere una preparazione giuridica a livello accademico. Dopo aver esposto le disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che « terminate le operazioni di scrutinio » il presidente è tenuto a particolari adempimenti. Alla lettera *c*) del secondo comma si rinvia « in quanto applicabili » alle disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Poichè si tace sulle procedure minuziose e sulle regole pratiche per effettuare la votazione e le operazioni di scrutinio, quali la gran parte di quelle contenute ai capi V e VI della legge 16 maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta legge all'articolo I del provvedimento fa sì che le procedure non previste espressamente dall'articolo 20 debbano essere riferite alla legge medesima, « in quanto applicabili ». Siamo, onorevoli colleghi, come voi stessi potete constatare, all'apice della confusione che verrà legalizzata se voi approverete questo « sgorbio nero » che non darà certamente lustro alla nobile tradizione parlamentare italiana!

Lascio a voi giudicare, onorevoli colleghi, se qui non siamo veramente all'apoteosi della confusione. Per quello che riguarda la contemporaneità di elezioni amministrative e di elezioni regionali, dirò che esse dovranno essere regolate dalla combinazione delle norme speciali di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, integrate con le norme di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Abbiamo detto che le disposizioni di cui alle due citate leggi del 1960 e del 1957 dovranno regolare le operazioni elettorali « in quanto applicabili ». Una semplice scorsa alle disposizioni di legge — in particolare una semplice lettura dell'articolo 73 citato — basterà a far comprendere l'enorme confusione che la combinazione delle tre succitate leggi è destinata a produrre. Nelle semplici parole: « in quanto applicabili », vi è tutta l'inadeguatezza del sistema proposto. Infatti, molte delle norme citate risultano incompatibili tra loro. In tale caso, su quali di esse deve cadere la scelta? A chi spetterà decidere? Al presidente di seggio? Al collegio degli scrutatori? Al presidente del Tribunale? Tutte queste incertezze, questa mancanza di chiarezza confermano che la mia parte politica, signor Presidente, non si troverà d'accordo sull'approvazione di quest'articolo. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bosso. Ne ha facoltà.

B O S S O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo più volte fatto rilevare che questa legge è strumentalizzata a fini politici, strumentalizzata per l'epoca stessa in cui è stata portata in discussione, per l'urgenza con la quale la si vuole far passare in questa legislatura; e gli scopi sono quelli che abbiamo più volte segnalato. Ma vi è un altro motivo di politicizzazione, un'altra ragione per cui possiamo porre in evidenza questo fine politico della legge. Quando si dice fine politico non è detto che non possa anche essere un fine serio, un fine onesto, non è detto che la politica sia sempre uno strumento riprovevole, anzi; ma in questo caso mi pare che questa politicizzazione possa prestarsi a favorire degli scopi che non sono tra i più lodevoli. Questo sospetto — più che sospetto è una certezza — deriva dalla contemporaneità che si viene a stabilire tra le elezioni dei Consigli regionali e le elezioni provinciali nonchè comunali ed eventualmente anche politiche.

Ora si dirà: si è dovuto lamentare più volte l'alto costo delle elezioni; si ricorre troppo frequentemente, specialmente in questi ultimi tempi, al corpo elettorale e pertanto le spese si ingigantiscono; quindi non dovrebbe essere deplorato il fatto di una contemporaneità che potrebbe anche in un certo senso diminuire la spesa per le elezioni. Ma qui invece compare chiaro il fine; e non si dica che anche oggi noi strumentalizzia-

mo e neppure che sottoponiamo ad un esame più approfondito di quanto non avessimo fatto prima quest'articolo. No, si tratta proprio di una sensazione che noi abbiamo avuto, di una diretta esperienza nei nostri collegi, nelle zone dalle quali proveniamo, di discorsi che abbiamo sentito. Effettivamente vi è l'attesa di ottenere dei posti che determinate categorie di candidati ed aspiranti alla politica non sperano più di ottenere a livello delle Assemblee nazionali.

Nei partiti politici vi è una situazione che si può paragonare a quella di una palestra di lottatori o di *boxe*. Vi sono degli uomini che sono in un certo senso suonati, che hanno magari attinto degli allori sportivi in altri tempi ma che non sono più in grado oggi di conquistare altri allori; essi cercano tuttavia di sbarrare il passo — sono per questo abbastanza scaltri ed esperti — alle giovani generazioni, agli allievi che cercano di entrare nel club sportivo, nel caso nostro nell'agone politico. Quindi si creano situazioni di disagio e di attesa per cui determinate schiere di attivisti, più che mai necessarie per la vita di un partito, debbono essere in qualche modo accontentate. Nasce da ciò una certa tendenza, una necessità di accrescere le possibilità di distribuire cariche e di consentire la soddisfazione di molte aspirazioni. (*Interruzione del relatore Bartolomei*).

Senz'altro: io credo fra l'altro che oggi esista questa grossa difficoltà, ed è stata messa in evidenza proprio nella recente occasione in cui si è discussa l'incompatibilità della posizione di professore con la posizione di parlamentare. In effetti noi non dovremmo condividere il concetto dell'incompatibilità in quanto è necessario che uomini che sono inseriti nella vita pratica, che ne conoscono tutti gli aspetti e che la vivono, possano rappresentare nello stesso tempo l'elettorato, il Paese, nelle Aule parlamentari, perchè è proprio così che possono dare un apporto veramente efficiente. Ma il nostro sistema di lavoro oggi impedisce questa contemporaneità di azione nella vita professionale e nella vita del Parlamento. Bisognerebbe ritornare alle sessioni continuate seguite da lunghi intervalli. Particolarmente in questo periodo di continuo impegno abbiamo tutti constatato la verità di questo asserto. (*Interruzione del relatore Bartolomei*). D'accordo, onorevole relatore, noi non siamo avversi ad un decentramento però è il decentramento con caratteristiche politiche che ci preoccupa.

Ho detto quindi la ragione per la quale noi vediamo in quest'articolo del disegno di legge un altro tipo di politicizzazione oltre quelli che abbiamo più volte denunciato. Naturalmente il fatto di aver stabilito che queste elezioni si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni comunali del 1969 è determinato dall'opportunità di prendere un preciso impegno; infatti le numerose persone, diciamo, in attesa non potevano soltanto accontentarsi di una promessa così generica, ma in sostanza volevano che fosse realmente precisata un'epoca e quindi che fosse preso un impegno. È successo tante volte anche a noi nelle nostre famiglie: quando si promette un viaggio alla moglie e ai figli non basta dire che si farà un viaggio, si vuole che sia precisato con quale mezzo si farà, in che località si andrà, quale sarà l'epoca.

Ecco dunque inquadrato perfettamente nella morale e nella ragione politica che ha determinato questa legge elettorale l'articolo 20 che è appunto un capolavoro di politica ed anche, in un certo senso, di basso clientelismo. State tranquilli, si dice in sostanza, le regioni si faranno, le elezioni le fissiamo contemporaneamente a quelle provinciali e comunali per le quali non esistono dubbi di sorta. Ma poi si è voluta aggiungere ancora un'altra pennellata e si è scritto che le elezioni regionali si possono fare anche contemporaneamente alle elezioni politiche.

Quest'aggiunta potrebbe essere considerata un « machiavello » per mascherare in parte la cosa, ma invece la rivela, direi, in modo ancora più evidente, nonostante la falsa apparenza di procedere alla determinazione di una norma di carattere generale. Infatti di che norma si tratta dal momento che è assolutamente nuova rispetto a qualsiasi legge elettorale e non esiste per nessuna delle regioni a statuto speciale già co-

stituite? Il valore effettivo di quest'articolo 20 si scopre ancor meglio se si esamina l'*iter* della sua formazione attraverso la modificazione verificatasi. Mi pare che su questo argomento abbia già dato dei chiarimenti il collega Coppi, ma vorrei anch'io ripetere che il titolo dell'articolo 20 nel testo originale recitava: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali ». Poi, per dare una veste più completa al testo, si è aggiunta l'ipotesi dello svolgimento delle elezioni regionali contemporaneamente a quelle politiche e il titolo è stato così modificato: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali ». Ma è tanto vero che la previsione della contemporaneità di elezioni politiche e regionali è stata aggiunta dopo, che nel testo dell'articolo l'ordine è invertito e prima si tratta delle elezioni amministrative poi delle politiche. Mi pare che se non altro in sede di coordinamento quest'incongruenza fra il titolo e il contenuto dell'articolo potrebbe essere corretta. Si tratta anche qui di un caso di trascuratezza del testo, quindi la diligente operosità della Segreteria del Senato potrebbe verificare l'esattezza di quanto io ho messo in rilievo e poi in sede di coordinamento si potrebbe eventualmente provvedere a modificare le cose.

Chiusa la prima parte del mio intervento nella quale mi ripromettevo di illustrare perchè è nato l'articolo e quali, pur grossolanamento nascosti, sono i fini che si propone di raggiungere, passiamo ad esaminare l'articolo per quello che è e per quello che prescrive. Infatti, sia detto per inciso, la caratteristica di un testo strumentale è che, una volta approvato, vale tanto quanto leggi ispirate ai più alti e nobili fini.

Domandiamoci prima di tutto: considerata la legge in sè e per sè, come se già fosse promulgata, che importanza può avere che le elezioni regionali si svolgano insieme ad altre elezioni, e soprattutto come si è potuto stabilire una norma che ammette solo questo caso? Perchè in effetti qui si parla soltanto del caso della contemporaneità e non si prende in considerazione il caso di elezioni isolate. Perchè gli onorevoli senatori devono fermare il loro pensiero sul fatto che questa legge ammette solo il caso della contemporaneità e stabilisce una norma che non considera possibilità alternative? Il pensiero del legislatore è veramente quello di non ammettere che le elezioni regionali si possano svolgere separatemente per le ragioni che ho esposto all'inizio del mio dire, cioè per la necessità di alleggerire la spesa, di evitare un ripetersi troppo frequente di consultazioni elettorali? Se le regioni avranno vita e cominceranno a funzionare potrà avvenire — per lo meno mi sembra che non si possa escludere in linea di principio — che le elezioni si svolgano anche separatamente, ma non vi sono articoli che considerino questo caso. Noi siamo nettamente del parere che, nonostante il fatto della spesa, la contemporaneità delle elezioni possa generare notevole confusione tra gli elettori. Su questo si è particolarmente soffermato il collega Lessona che mi ha preceduto, ed infatti noi tutti che abbiamo esperienza di problemi elettorali, anche direttamente vissuti, sappiamo come queste confusioni, a venti anni ormai dall'inizio della vita democratica, si continuino a ripetere in modo veramente incredibile. Si ha occasione, alla vigilia di ogni consultazione elettorale, di avvicinare persone anche in possesso di cognizioni culturali elevate e con titoli di studio anche di alto livello che assolutamente ignorano a tutt'oggi come si diano le preferenze e la stessa distinzione tra la scheda del Senato e quella della Camera. Io ha avuto un'esperienza personale quando mi sono presentato nel 1958 per le elezioni della Camera dei deputati in un paese dove svolgo una certa attività e quindi ero molto conosciuto: ho avuto molte preferenze segnate sulla lista per il Senato, dimodochè il candidato al Senato si è visto annullate le schede.

Prendo quest'occasione per dire che sarebbe veramente necessario istituire nelle scuole dei corsi, o perlomeno provvedere fin dalla loro giovane età, ad educare i cittadini alla vita democratica. E la televisione, tutti i mezzi di propaganda dovrebbero essere sollecitati per orientare l'elettorato

nella retta applicazione delle norme per esercitare il diritto e dovere di voto. Purtroppo, poi, ad accrescere la confusione vi sono i fini tutt'altro che onesti di determinati partiti che generano confusione nella confusione.

Unificando dunque lo svolgimento delle elezioni si complica la votazione e si rende più difficile l'espressione della volontà popolare. Moltissimi, come ho detto, anche per altri motivi, votano come è stato loro insegnato e tutto ciò che complica le operazioni elettorali aumenta la soggezione delle persone semplici ed umili verso coloro che, con interessata premura, insegnano come si fa a votare. In Italia qualsiasi spirito libero e sinceramente democratico è scandalizzato dal gran numero di persone appartenenti ad organizzazioni di partito o anche sindacali ad enti ed istituzioni varie che invece di limitare la loro attività alla propaganda politica vera e propria non insegnano tanto come si fa a votare, bensì come si danno certi voti di preferenza. Aumentare il numero delle schede significa aumentare la difficoltà di un'operazione che a noi può anche sembrare semplice, ma non è tale per almeno i tre quarti dell'elettorato italiano; si diminuirà così sempre di più la libertà di espressione e si concorrerà alla diseducazione politica delle masse.

Ma poi la maggioranza ci ha sempre ripetuto (beninteso non in quest'Aula, dove purtroppo siamo così sovente chiamati — e lo siamo stati particolarmente in questi ultimi tempi — a mettere la sabbia per asciugare l'inchiostro delle leggi della Camera; e così purtroppo accade anche in occasione di questa legge) che le regioni sono organi di decentramento amministrativo, che le popolazioni avranno il Governo della cosa pubblica a portata di mano, che le regioni forniranno più ampie disponibilità di accoglimento delle esigenze dei ceti più umili finora scarsamente rappresentati, che i rapporti tra cittadini e cosa pubblica diventeranno più cordiali e più stretti. Poi invece si fa votare insieme per le elezioni regionali e quelle politiche, politicizzando i Consigli regionali che verranno fuori da queste elezioni, falsando al primo atto di pratica esecuzione dei programmi tutto quello che è stato ripetutamente affermato. Noi abbiamo visto come è nata l'ipotesi dell'abbinamento con le elezioni politiche; ma l'abbinamento c'è, la politicizzazione delle regioni non potrebbe essere quindi più apertamente dichiarata.

Passando ora ad esaminare più da vicino le norme, vorremmo almeno che i due tipi di elezioni si svolgessero non contemporaneamente, ma uno dopo l'altro, sia pure nello stesso periodo, cioè che il presidente consegnasse le schede una per volta e che una per volta venissero riconsegnate; infatti la precauzione del colore diverso non vale per le persone più modeste ed è superflua per gli altri.

Dicevo all'inizio che questa legge è un po' l'apoteosi della confusione e non mi riferivo soltanto a quella che si formerà nella mente degli elettori più umili e sprovveduti, ma proprio alla confusione e alla indeterminatezza della legge in sè e per sè.

Ho ripetutamente detto, anche nei miei precedenti interventi, che, forse per la ragione che io non sono un giurista, mi sono più volte sentito a disagio di fronte al rimando, alla citazione di precedenti leggi elettorali.

Ho rivisto anche l'intervento del collega Giomo alla Camera che sottolinea questo fatto e dice: « Ancora un'osservazione di carattere tecnico ci sembra doverosa. Riguarda le norme espresse e di rinvio applicabili nei casi concreti. Ci sembra infatti che in questo campo la confusione, l'indeterminatezza regnino sovrane. Vi sono ben sette citazioni di altrettante leggi elettorali. Non penso di fare il presidente di seggio e lo scrutatore, ma ritengo che dovremo istituire un corso accelerato per i presidenti dei seggi in modo che possano avere una preparazione di livello universitario ». Su questo si svolge poi tutto uno scambio di battute e Giomo così continua: « Dopo avere esposto le disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che " terminate le operazioni di scrutinio " il presidente è tenuto a particolari adempimenti. Alla lettera *c*) del secondo comma si rinvia " in

quanto applicabili " alle disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, 30 marzo 1957, n. 361. Poichè si tace sulle procedure minuziose e sulle regole pratiche per effettuare la votazione e le operazioni di scrutinio, quali la gran parte di quelle contenute ai capi quinto e sesto della legge 16 maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta legge all'articolo 1 del provvedimento fa sì che le procedure non previste espressamente dall'articolo 20 debbano essere riferite alla legge medesima, " in quanto applicabili ". Lascio a voi giudicare, onorevoli colleghi, se qui non siamo veramente all'apoteosi della confusione ».

E conclude: « Per ciò che riguarda il caso di contemporaneità di elezioni amministrative e di elezioni regionali, dirò che esse dovranno essere regolate dalla combinazione delle norme speciali di cui all'articolo 20 con le norme generali di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, integrate con le norme di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Abbiamo detto che le disposizioni di cui alle due citate leggi del 1960 e del 1957 dovranno regolare le operazioni elettorali " in quanto applicabili ". Una semplice scorsa alle disposizioni di legge — in particolare una semplice lettura dell'articolo 73 citato — basterà a far comprendere l'enorme confusione che la combinazione delle tre su citate leggi è destinata a produrre. Nelle semplici parole: " in quanto applicabili ", vi è tutta l'incongruità del sistema proposto. Infatti molte delle norme citate risultano incompatibili fra di loro ».

Dunque come faranno i presidenti di seggio elettorale a districarsi in questa selva? Una selva di sette citazioni di leggi diverse, anche se sette è il numero di Minerva e della perfezione. Come faranno i presidenti di seggio elettorale a districarsi in questa selva se noi senatori, che pure dovremmo ormai avere una certa pratica per quanto riguarda le leggi, ci sentiamo sperduti?

È certo facile e soprattutto molto comodo per il legislatore fare riferimento in blocco a leggi esistenti le cui norme sono da osservare « in quanto applicabili ». Ma se le norme citate sono incompatibili tra loro, chi deciderà? Questa legge la vogliamo davvero applicare, oppure è stata fatta per finta?

La trattazione delle singole mende troverà la sua sede più opportuna nella discussione degli emendamenti, che riservo ai colleghi che verranno dopo di me. Qui, rimanendo a considerazioni di carattere generale, voglio attirare l'attenzione del Senato sui ricorsi che fatalmente susciteranno questi scrutini affidati a norme di difficile interpretazione, con presidenti di seggi che purtroppo non potranno tutti essere avvocati o magistrati.

Prima di concludere vorrei ancora ricordare un'altra grave confusione; confusione questa volta soltanto politica, tipicamente politica, in quanto si verifica tra i vari partiti di maggioranza. Mi riferisco al Partito repubblicano e chiedo scusa se, contravvenendo alle norme della buona educazione che cerco sempre di osservare, sono costretto a dir male degli assenti. (*Interruzione del senatore Veronesi*). In questo caso, non avendo egli diritto di essere presente in questa Assemblea, parleremo allo spirito di La Malfa. Il Partito repubblicano, come è noto, vuole l'abolizione delle provincie; ma allora come fa il Partito repubblicano ad approvare una legge in cui le elezioni regionali sono previste con svolgimento contemporaneo a quello delle elezioni provinciali?

È veramente difficile prendere sul serio queste cose. Purtroppo però queste cose non serie diventeranno serie quando faranno parte di una legge approvata e promulgata, di cui noi abbiamo ripetutamente segnalato e posto davanti agli occhi di tutti i pericoli. Noi non possiamo approvare queste cose; e rileviamo che, dei tanti articoli, questo articolo 20 — che è un articolo che non contiene norme giuridiche, come già precedentemente è stato fatto rilevare, e che dovrebbe essere semplice, mentre invece è tremendamente confuso — è uno fra quelli che più disapproviamo. Noi non crediamo a queste cose e deploriamo che altri le approvi senza crederci. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Peserico. Ne ha facoltà.

P E S E R I C O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il travagliato *iter* di questa legge ci pone di fronte all'articolo 20 che contempla l'ipotesi che le elezioni regionali avvengano contemporaneamente ad altre elezioni, quelle per il Senato e la Camera dei deputati e quelle per i consigli provinciali e comunali.

Apparentemente sembrerebbe trattarsi di un articolo che disciplina un argomento di ordine tecnico. In effetti, si tratta di una materia di natura squisitamente politica, in quanto investe uno dei delicati aspetti delle strutture democratiche: quello che regola le modalità attraverso le quali si manifesta la volontà dell'elettorato e le misure attraverso le quali si intendono mantenere in efficienza le stesse strutture democratiche.

In questo tema, che mi accingo ad esporre e che comporta l'invito ad apportare un emendamento d'importanza sostanziale all'articolo in esame, sono state espresse più volte, ed anche da qualificati ambienti della maggioranza, opinioni concordi a quella che sottoporrò all'attenzione di questa Assemblea. Problema politico, quindi, che è nostro dovere precipuo far affiorare e precisare rispetto alle norme formalmente di natura tecnica.

Mi sia consentito di esporre più compiutamente il mio pensiero al riguardo richiamando per un istante i termini di questo dibattito che vede impegnate tutte le parti politiche in una discussione i cui risultati potranno avere serie conseguenze per le nostre istituzioni democratiche. L'opposizione di principio, ma seriamente motivata e documentata, del mio partito e mia personale all'istituzione delle regioni non può essere presa a pretesto dalla maggioranza regionalista per negare a priori ogni costruttivo significato al dibattito in corso.

L'emendamento che abbiamo intenzione di proporre al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale ha lo scopo di sostituire (dopo le parole: « a statuto normale ») le parole: « può aver luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali », con le parole: « ha luogo contemporaneamente alle elezioni politiche ».

Questo emendamento investe, come ho sottolineato in precedenza, un problema politico che sarebbe estremamente grave ignorare: il problema della pluralità delle convocazioni elettorali che rappresenta, come attesta l'esperienza dei sistemi democratici occidentali, un motivo di crisi e di sfiducia dell'elettorato nei confronti delle istituzioni, un motivo di allontanamento o di indifferenza di importanti strati dell'opinione pubblica proprio nel momento sostanziale in cui si estrinseca la volontà popolare e la partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle assemblee. E dico questo non solo per una preoccupazione di ordine economico, non solo per una considerazione critica dei catastrofici risultati che le regioni fino ad oggi operanti hanno conseguito, ma per il timore che l'istituto democratico venga a soffrire di danni irreparabili, timore che ci induce a condurre questa battaglia fino in fondo.

L'articolo in esame contempla il caso in cui le elezioni regionali avvengano contemporaneamente alle elezioni politiche. Diciamo pure che ciò dovrebbe essere espressamente previsto dalla legge per un duplice ordine di motivi, il primo attinente al funzionamento delle assemblee ed il secondo riguardante il maggior costo per l'economia nazionale di convocazioni plurime alle urne. L'esperienza ci insegna quanto sia dannoso e paralizzante per la vita politica nazionale e soprattutto locale il conflitto tra volontà politiche nazionali e volontà politiche locali. Noi ci domandiamo come mai le correnti politiche della maggioranza regionalista, od almeno quelle più illuminate, non hanno affrontato questo problema con maggiore senso di responsabilità e, diciamo pure, con maggiore discernimento politico.

Il problema del susseguirsi delle convocazioni elettorali doveva essere considerato, anche per scontare il probabile ripetersi di elezioni dovute all'impossibilità di dare luogo a maggioranze stabili, a coalizioni non abnormi ed in contrasto con gli orientamenti adottati in sede nazionale e comunque de-

stinate ad avere grama e precaria consistenza. L'articolo in esame prevede la possibilità di convocazioni contemporanee per la formazione di assemblee nazionali e di assemblee locali, in modo a mio avviso incompatibile con un corretto funzionamento delle istituzioni locali. Ma implicitamente ammette la possibilità, l'eventualità di convocazioni separate, che si susseguono nelle diverse regioni, che si alternano a quelle nazionali, con i danni di ordine economico e psicologico a tutti troppo noti perchè sia necessario ripeterli. Una elevata percentuale di astinenza nelle convocazioni regionali potrebbe alterare la struttura dell'assemblea a tutto vantaggio delle forze politiche che si avvalgono di un elettorato maggiormente organizzato e disciplinato alle direttive del partito. I rapporti con la maggioranza politica nazionale sarebbero in questo caso certamente più precari, con ripercussioni di ordine giuridico oltrechè politico, che indurrebbero ad un ulteriore gravoso onere gli organi dello Stato chiamati a dirigere le controversie.

Le elezioni a livello regionale costituiscono un impegno politico non indifferente per i partiti e non se ne può ora minimizzare la importanza senza incorrere nel rischio di trovarsi, un domani, impreparati ad affrontare le conseguenze di una scadenza alla quale, comunque, nessuna forza organizzata potrebbe poi sottrarsi. Abbiamo sufficientemente valutato, onorevoli colleghi, che cosa significa per i partiti affrontare, nel corso di un anno, più convocazioni elettorali, qualora si dia il caso che elezioni di assemblee regionali debbano essere ripetute per l'impossibilità di formare una maggioranza? E qualora ciò accadesse in concomitanza o a scadenza più o meno breve con le elezioni politiche generali, l'apparato dei partiti — e mi limito solo a questo aspetto che non esclude peraltro che ve ne siano molti altri — si troverebbe totalmente impegnato nella preparazione periodica delle consultazioni elettorali, così da dover trascurare quella funzione certamente più utile al Paese che consiste nel dedicarsi allo studio, alla elaborazione, alla concreta definizione dei provvedimenti che dovranno essere dibattuti ed approvati dalle assemblee.

Questo aspetto della legge elettorale regionale è rilevante anche in relazione all'articolo 20, se non altro perchè ribadisce il convincimento che la maggioranza vuole a tutti i costi l'istituzione delle regioni, ma in modo sprovveduto, non curando perchè, una volta nato, questo istituto non decada rapidamente, trascinando nel vortice anche quanto di sano e valido vi è attualmente nelle istituzioni democratiche locali. E le ripetute convocazioni elettorali, onorevoli colleghi, costituirebbero il tallone di Achille di questo istituto che, malgrado tutto, potrà sopravvivere — qualora venga approvato — solo se non verrà meno nell'animo dei cittadini la fiducia verso le istituzioni ed il metodo democratico.

Le considerazioni svolte ci porterebbero logicamente ad affrontare il problema centrale relativo all'articolo 20 della legge regionale e ad esaminare la compatibilità dell'istituto regionale con gli attuali istituti provinciali e comunali.

Mi limiterò ad accennare che due sono oggi gli aspetti più scoraggianti della realtà amministrativa del nostro Paese: la tecnocraticizzazione degli enti sia centrali che periferici e la proliferazione degli enti che comporta un eccessivo ed esasperato frazionismo di funzioni e strutture accentrate. Ed è proprio questo il paradosso che, pur avendo delle strutture amministrative centralizzate, non siamo riusciti a realizzare un minimo *standard* di efficienza nelle forme amministrative dello Stato. La riforma della pubblica Amministrazione ha incontrato fino ad oggi un proprio limite irrevocabile nelle strutture arcaiche degli enti, che una volta attecchite nel tessuto connettivo del Paese non possono poi essere facilmente modificate o, al limite, soppresse. Ecco perchè, all'atto di una riforma, che richiede molto coraggio o molto cieco altruismo per non essere travolta dalle implicazioni negative che essa comporta, occorre anche aver coraggio e attuare nel contempo altre riforme. Gli emendamenti all'articolo 20 del disegno di legge sono quindi informati a questo spirito costruttivo e alle preoccupazioni

che abbiamo sempre nutrito al di fuori di convincimenti specifici sui singoli aspetti programmatici dell'azione di Governo dalla rispondenza delle istituzioni democratiche al fine per le quali si sono realizzate. Su questa rispondenza, non dimentichiamolo, sappiamo che saremo chiamati a render conto ai cittadini e della mancata rispondenza potremmo essere un giorno chiamati a rispondere qualora dalla sfiducia nelle istituzioni dovessero nascere moti pericolosi per le nostre strutture politiche, come insegna la recente storia del nostro Paese. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 20, di cui oggi si discute, formula l'ipotesi del contemporaneo svolgimento delle elezioni del Senato e della Camera e delle elezioni provinciali e comunali.

Il primo rilievo, di carattere formale, che voglio fare è il seguente. Il testo originario del disegno di legge presentato alla Camera conteneva una rubrica che recitava testualmente: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali ». Essendo stato inserito il comma aggiuntivo concernente la contemporaneità delle elezioni regionali e di quelle della Camera e del Senato, la conseguenza logica era che la formulazione della rubrica seguisse il testo emendato nel senso di posporre il riferimento alle elezioni alla Camera e al Senato a quelle provinciali e comunali, a meno che non si fosse preferito posporre al comma riguardante le elezioni provinciali e comunali quello riguardante le elezioni per la Camera e il Senato. Invece constatiamo che nella rubrica dell'articolo 20 di cui trattasi l'accenno alle elezioni per il Senato e per la Camera è anteposto a quello delle elezioni provinciali o comunali. Naturalmente, come ho già detto, si tratta di un problema formale ma il cui rilievo tuttavia serve, se ancora ce ne fosse bisogno, a dare un'idea più precisa di quante siano le inesattezze tecniche contenute in questa legge.

Un altro rilievo di maggiore importanza va fatto sempre sulla citata modifica apportata in sede di Commissione alla Camera mediante la quale all'ipotesi prevista della contemporaneità delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali si è prevista la contemporaneità delle elezioni regionali e di quelle del Senato e della Camera.

L'aggiunta di questa ipotesi, oltre alla considerazione di carattere tecnico sopra esposta, ci porta a fare anche una considerazione di carattere politico. Da parte dei regionalisti si è affermato che le costituende regioni debbano essere considerate degli organi di decentramento amministrativo che devono servire ai cittadini consentendo loro un più intimo contatto con i responsabili della cosa pubblica, tali cioè da rappresentare, per quanti vivono in una regione, un mezzo per dare soddisfazione alle quotidiane necessità che scaturiscono dai molteplici rapporti tra i cittadini e lo Stato. Alla luce di quest'affermazione non si comprende allora il perchè della previsione della contemporaneità delle elezioni politiche con le elezioni regionali. La previsione di questa ipotesi altro non è allora che una dimostrazione della volontà di politicizzare le regioni, conseguenza ineluttabile della loro attuazione come si evince dallo spirito e dalla lettura delle norme già esistenti in materia regionale e di quelle che si stanno approvando in questa Assemblea in contrasto con la lettera e con lo spirito dei princìpi fondamentali del nostro diritto.

Venendo ad esaminare particolarmente le norme di questo articolo vediamo che, come è previsto al n. 1) del primo comma « l'elettore ritira dal Presidente del seggio le schede che devono essere di colore diverso relative a ciascuna delle elezioni alla quale deve partecipare ».

Ritengo che non esiste sistema migliore, per creare una grande confusione, e non soltanto nell'elettore più sprovveduto, che adottare questo sistema della contemporaneità dei momenti di esercizio del voto per più tipi di elezione. Infatti l'elettore sarà portato a votare allo stesso modo per i di-

versi tipi di elezione cioè in senso politico per quelle amministrative e viceversa e votando per lo stesso simbolo o personaggio quando gli stessi nomi fossero contenuti nelle varie liste. Si potrà dire che l'elettore ha piena libertà di votare anche nello stesso modo o in modo analogo, ma quel che voglio far rilevare è che col sistema previsto in questo articolo 20 l'elettore potrebbe anche essere indotto a farlo pur contro la sua volontà. Tutti sappiamo che al momento di esprimere il proprio voto entrando nella cabina del seggio elettorale molti elettori sono presi da una certa emozione, provvisti come sono di una certa sensibilità e coscienza dell'importanza dell'atto che si compie, mediante il quale si scelgono con un semplice segno quelli che domani saranno gli amministratori della cosa pubblica. Sarebbe invece quanto mai opportuno che le diverse elezioni venissero svolte non contemporaneamente, ma l'una di seguito all'altra, con una consegna e riconsegna delle schede in modo che dalla successione degli atti l'elettore venisse reso più consapevole del tipo di voto che dà con una scheda e del tipo di voto che dà con un'altra. Tale risultato non potrà certamente essere conseguito con la semplice precauzione dei diversi colori dati alle diverse schede. L'articolo 20, dopo aver esposto le disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali, prevede al secondo comma alcune operazioni che debbono seguire il termine delle operazioni di scrutinio. In particolare, alla lettera *c*) del secondo comma si fa rinvio, « in quanto applicabili », alle disposizioni dell'articolo 73 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Ora dal momento che nessun cenno è fatto sulla minuziosa procedura e sulle regole pratiche per effettuare la votazione e le operazioni di scrutinio quali sono in gran parte quelle previste ai capi quinto e sesto della legge 16 marzo 1960, n. 570, il rinvio a detta legge prevista dall'articolo 1 del provvedimento fà si che le procedure non espressamente previste dall'articolo 20 si devono considerare riferite alla legge stessa, « in quanto applicabili ». È inutile dire quanto grande sia la confusione che ne derivi. Ma non basta. Per quanto riguarda sempre la contemporaneità delle elezioni amministrative e delle elezioni regionali bisogna prevedere che esse dovranno essere regolate dalla combinazione delle norme generali di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, integrate con le norme di cui all'articolo 73 del testo unico della legge per le elezioni della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Ma, come abbiamo già visto, le disposizioni previste dalle citate leggi del 1960 e del 1957 dovranno essere applicate soltanto « in quanto applicabili ». Per aver un'idea della confusione che deriverà dall'applicazione di tale norma basta semplicemente leggere l'articolo 73 del testo unico del 1957, di cui già ho parlato, dal momento che molte delle norme citate risultano incompatibili tra di loro. Allora, nel caso in cui si verifichi una tale incompatibilità fra le varie norme che debbono regolare la stessa materia, in che modo e chi dovrà scegliere la norma da applicare? Dovrà essere il Presidente del seggio o il collegio degli scrutatori o il Presidente del tribunale? Nessuna previsione può farsi perchè la legge al riguardo tace nel modo più assoluto. Facciamo un esempio. Alla lettera *c*) del comma secondo si prevede che « alle ore 18 del martedì il presidente ricostituito l'ufficio... riprende le operazioni di scrutinio », le quali « devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati 30 marzo 1967, n. 361 ». Tale articolo 73 prescrive al secondo comma che, se per caso di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le operazioni nei termini prescritti, il Presidente deve alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni chiudere la cassetta.

Da ciò si comprende che le elezioni avvengono di domenica e che le operazioni elettorali, compreso lo scrutinio, debbono con-

cludersi alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni. Ora, dal momento che le operazioni che riguardano le elezioni regionali debbono concludersi non entro le 14 ma entro le 16 (o 20) del martedì, come è possibile spiegare la disposizione del rinvio entro le ore 14? Come è possibile presentare entro le ore 14 del martedì la famosa cassetta dal momento che il Presidente può continuare lo scrutinio fino alle ore 20 del martedì stesso? Si fa riferimento alle ore 20 o alle ore 16 del martedì? O si deve dedurre che la norma è inapplicabile in quanto inapplicabili le norme dell'articolo 73, allorchè l'operazione si protrae entro le ore 14? Questo è un problema che non può essere risolto e desidererei che si desse una risposta al riguardo.

In tal modo i senatori regionalisti dimostrerebbero di essere anche meno pigri di coloro i quali hanno predisposto questo disegno di legge. Di pigrizia infatti bisogna incolpare gli estensori del medesimo.

Un'ulteriore prova della trascuratezza con cui è stato redatto l'articolo che stiamo esaminando è data dall'ultimo comma il quale recita: « Nel caso l'elezione di uno o più Consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi ». Se poi leggiamo il primo comma dell'articolo 22 si rileva che: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da attuarsi entro l'anno 1969 ».

Tutti sappiamo che le ultime elezioni comunali e provinciali sono avvenute il 6 novembre del 1964. Quindi le nuove dovrebbero essere nella prima decade di novembre del 1969. Come è possibile pensare che possa sussistere la coincidenza non solo con le elezioni comunali e provinciali ma anche con quelle politiche dal momento che i consigli regionali dureranno in carica 5 anni? Mi sembra di aver dimostrato sia l'inutilità di questa norma, sia i gravi inconvenienti e la confusione che genererebbe la sua applicazione.

Spero quindi che i componenti la maggioranza vogliano meditare attentamente prima di procedere all'approvazione di questo articolo 20. (*Applausi dal centro-destra*).

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 20 può essere considerato, tra quelli del presente disegno di legge, uno dei più confusi e perciò dei più pericolosi. Prima di entrare nel merito di questa affermazione sento il bisogno di fare una premessa. Riconosco che il problema di far svolgere contemporaneamente più elezioni è dibattuto. Ragioni valide possono ugualmente militare per la tesi favorevole e per quella contraria. Perciò, come sempre del resto in politica, non si tratta di conclamare princìpi universali, ma di esaminare il problema della realtà del Paese al quale quei princìpi debbono essere applicati.

A favore della tesi di chi vuole concentrare operazioni elettorali nella stessa giornata militano ragioni serie come il risparmio di mezzi finanziari, la rinuncia a tenere il Paese sotto pressione a causa di scadenze elettorali troppo vicine l'una all'altra, l'esperienza di Paesi come l'America dove nello stesso giorno si vota per il Presidente, per i Governatori, per le Camere e magari per lo Sceriffo. Ma l'America è un Paese di antica democrazia, nato con la democrazia

e attraverso la democrazia, sicchè non si può nemmeno parlare di allenamento alle pratiche sostanziali e formali della democrazia, ma si deve parlare della democrazia come natura degli americani, quale che sia il loro livello culturale e sociale.

A favore della tesi di chi vuole impedire la concentrazione delle prove elettorali in un sol giorno milita la considerazione che in Paesi nei quali la democrazia è stata conquista tardiva non si è ancora in condizioni di assicurare il corretto svolgimento di elezioni con più di due schede. Dico corretto non solo in senso materiale, ma soprattutto in senso politico. Insomma, non si tratta solo di evitare che l'elettore confonda le schede, si tratta di evitare che un'elezione di carattere amministrativo, quale dovrebbe essere quella dei consigli regionali, si trasformi in una appendice di elezioni politiche.

In omaggio a queste due esigenze, l'una di natura pratica, l'altra di natura politica, io sono decisamente contrario all'abbinamento delle elezioni regionali tanto con quelle amministrative quanto con quelle politiche. È un fatto, e lo si sa benissimo, che gli autori materiali del disegno di legge, i Ministri che lo proposero al Parlamento e il Governo che per primo lo approvò, considerarono una sola ipotesi di abbinamento: quella di elezioni regionali da far svolgere contemporaneamente a quelle comunali e provinciali, ossia uno *stock* di elezioni amministative. Ciò avrebbe potuto dar luogo agli inconvenienti che vedremo, ma comunque rappresentava una precisa scelta, cioè distinguere elezioni di carattere amministrativo ed elezioni di natura politica, ed evitava che tra le une e le altre potessero esservi coincidenze, anzi confusioni. La scelta aveva una sua logica, se è vero quello che i regionalisti hanno sempre sostenuto e cioè che le regioni sono organi di decentramento amministrativo e non organi di potere politico, anche se dotati di potestà legislativa.

Ma la Commissione interni della Camera, e successivamente l'Assemblea di Montecitorio che ne sanzionò la modifica, aggravarono la formulazione originaria del testo aggiungendo all'ipotesi contemplata la nuova ipotesi di elezioni contemporanee per i consigli regionali, per la Camera e per il Senato. Perchè si è voluto prevedere questo abbinamento?

L'articolo 1 di questa legge richiama il testo unico riguardante le norme sulla composizione degli organi comunali e ne fa la legge elettorale base da applicare alle elezioni dei consigli regionali. In sostanza, da un punto di vista tecnico la caratterizzazione amministrativa delle elezioni regionali è fuori dubbio e perciò chi preparò il disegno di legge che stiamo esaminando non pensò nemmero all'ipotesi di abbinare le elezioni regionali a quelle politiche. Ora sappiamo tutti che fare una campagna elettorale per eleggere contemporaneamente i deputati e i consiglieri regionali significherebbe sacrificare il dibattito sui problemi regionali in favore di quelli sui temi politici generali che formano argomento delle competizioni politiche. Avremo così che gli elettori della Basilicata e della Lombardia anzichè essere chiamati a discutere nei comizi per l'elezione del loro Consiglio regionale, i problemi della depressione lucana e della concentrazione lombarda, saranno costretti a sentir parlare del SIFAR, del Vietnam, sapranno tutto su Fidel Castro e sull'ecumenismo, ma non avranno la possibilità di sapere in qual modo i partiti e i candidati regionali intenderebbero affrontare i problemi della regione che dovranno amministrare.

L'elezione regionale diventerà un'appendice locale di una competizione squisitamente politica e il Consiglio regionale rifletterà al cento per cento la scelta politica del corpo elettorale, senza alcuna possibilità di equilibrare quella scelta con la meditazione sui problemi locali soverchiati dal fragore dei fatti nazionali ed internazionali. Nulla è più lontano da me che il concepire elezioni politiche ed elezioni amministrative come compartimenti stagno. L'opinione politica soggettiva è alla base di ogni scelta; ma qui mancherebbe la possibilità di contemperare la scelta ideologica con le considerazioni di natura locale le quali sono indispensabili se si vuole dare senso all'autogoverno locale, se si vuole evitare che le assemblee locali si riducano ad una scimmiettatura delle Assemblee nazionali.

Immaginate per un attimo i milioni di elettori che purtroppo fanno politica solo il giorno in cui si vota. Mi riferisco a tanti vecchi analfabeti, a tante donne di modeste condizioni, a tanti giovani distratti per i quali la scheda è ancora un libro difficile da leggere e, se vi piace, un quaderno difficile da scrivere. Ognuno di noi sa, per diretta esperienza, delle tante volte in cui il proprio nome è stato trovato scritto sulle schede per le elezioni dei deputati e quante volte nomi di candidati alla Camera dei deputati si sono letti nelle nostre schede che pure sono, tra tutte, le più semplici. Ebbene, che cosa succederà il giorno in cui a quei milioni di elettori inesperti saranno consegnate tre schede? Può una semplice differenza di colore orientarli nel distinguere l'una dall'altra votazione ed aiutarli a ricordare l'uno e l'altro sistema elettorale? Non dimentichiamo che in pratica si vota in tre modi diversi: sistema uninominale per il Senato, sistema proporzionale per la Camera con un certo numero di preferenze, sistema ugualmente proporzionale per le regioni ma con un numero diverso di voti preferenziali. Come raccapezzarsi in una tale confusione? Analogo dramma nella ipotesi che le elezioni regionali fossero accoppiate a quelle comunali e provinciali: sistema uninominale per le provincie, sistema proporzionale per i comuni, sistema proporzionale ma con diverso numero di preferenze per le regioni. Ma il dramma raggiungerebbe il culmine nella grande massa dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, vale a dire là dove risiede quell'elettorato prevalentemente rurale che è anche il meno incline alle iniziazioni dei misteri elettorali.

In quei comuni i sistemi elettorali sarebbero veramente e propriamente tre: avremmo un sistema maggioritario per il comune, un sistema uninominale per la provincia, un sistema proporzionale per la regione.

Qui, per capirci ed orientarsi, non sarebbe più nemmeno sufficiente l'elettore laureato, occorrerebbe un elettore professore di diritto pubblico con specializzazione in materia elettorale.

Ma non è che il Presidente del seggio e i suoi collaboratori verrebbero a trovarsi in condizioni migliori, anche per il fatto che non sarà possibile scegliere tutto il personale dei seggi tra esperti di diritto. Essi si troveranno a dover applicare due normative ovviamente diverse, l'una nel caso di elezioni contemporanee per la regione, la provincia e il comune, l'altra nel caso che la contemporaneità si verifichi con le elezioni per la Camera e il Senato.

Nel primo caso, la nuova normativa si integra con le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Qualora invece le elezioni di uno o più consigli regionali abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni per il Senato e per la Camera, si applicano egualmente le norme introdotte da questo articolo 20 e in più quelle previste dalle leggi per le elezioni politiche.

Nel primo caso le operazioni di scrutinio cominciano dalle schede per l'elezione dei consigli regionali. Terminate tali operazioni, il Presidente, dopo aver provveduto al recapito di due esemplari del relativo verbale, rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le elezioni provinciali e per quelle comunali. Dalle 8 del martedì, le operazioni di scrutinio debbono procedere senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 14, se si sia votato solo per il comune o solo per la provincia; oppure entro le ore 20, se si sia votato per il comune e per la provincia.

Il problema nasce nell'ipotesi che lo scrutinio non sia esaurito entro i termini di legge. In tal caso, dovrebbero essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del ricordato articolo 73 del testo unico per la elezione della Camera. Ebbene, il secondo comma di tale articolo prescrive che, se per forza maggiore l'operazione non sia stata ultimata nei termini, il presidente deve chiudere la cassetta alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni. E allora, come si possono conciliare questa disposizione e quella di cui al presente articolo 20, secondo la quale, nel caso di votazioni triple, il termine di chiusura delle operazio-

ni è stabilito alle ore 20 del martedì? È un interrogativo sul quale occorre una risposta chiara e convincente.

Altri e più gravi dubbi sorgono nella seconda ipotesi, quella di elezioni regionali abbinate ad elezioni politiche. In tal caso, l'ultimo comma dell'articolo che discutiamo stabilisce che si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Le schede per l'elezione del consiglio regionale vengono scrutinate per ultime, dopo quelle del Senato e della Camera. Insomma si pretende dal seggio elettorale una interpretazione di un complesso di norme che vanno da quelle contenute nei capi V e VI della legge per le elezioni amministrative (16 marzo 1960, n. 560) a quelle contenute nei capi IV e V del decreto n. 361 del 30 marzo 1957, ossia del testo unico per l'elezione della Camera. Quale confusione ne nascerà? Quali e quanti ricorsi saranno resi possibili dal probabile mancato rispetto di una delle tante minuziose procedure che la legislazione elettorale ha via via creato e che qui vengono richiamate tutte insieme, giacchè questa è una legge che abusa in riferimento ad altre leggi?

Non si tratta di una minaccia remota. Essa potrebbe verificarsi l'anno prossimo, visto che l'articolo 22 di questo disegno di legge prevede le prime elezioni regionali contemporaneamente a quelle comunali e provinciale del 1969. In altre parole, proprio la prima volta in cui gli elettori dovrebbero essere chiamati ad eleggere i consigli regionali, li si costringerà a votare con tre schede e si costringeranno i seggi elettorali alle acrobazie interpretative della materia relativa allo scrutinio. Non minori saranno le acrobazie che dovranno fare i partiti per il dosaggio delle candidature. E poichè lo stesso candidato potrebbe essere eletto in più assemblee amministrative, si porrà il problema delle dimissioni e delle surrogazioni, dando così la stura alle alchimie degli equilibrismi interni di partito, di correnti del medesimo partito, di zone di una medesima regione o provincia, e così via, Tutto ciò non gioverà a rafforzare nei cittadini la stima e l'amore per le istituzioni democratiche. Arriveremo a una nuova vendita delle indulgenze, proprio in virtù di un istituto — quello regionale — che nelle intenzioni dei suoi fautori dovrebbe avvicinare il popolo allo Stato democratico.

E infine, poichè siamo in tema di elezioni e quindi anche di diritti elettorali, non credo — e concludo — di uscire fuori binario ricordando agli onorevoli colleghi che la legge non risolve il problema dei giovani elettori richiamati alle armi. Anche questi cittadini avranno il diritto di votare; e infatti nelle elezioni politiche votano nelle località in cui sono chiamati a prestare servizio. Ma nelle elezioni regionali? È chiaro che o si dà ad essi il diritto di votare nella regione in cui si trovano, e allora si viola la disposizione per la quale sono elettori i cittadini residenti nella regione; oppure si rispetta quella norma, e allora un'aliquota rilevante di cittadini viene privata del diritto di elettorato. È una contraddizione dalla quale non si esce. Una delle tante contraddizioni di questa legge, che sembra essere stata studiata apposta per accrescere gli inconvenienti già naturalmente gravi dei nuovi enti regionali. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in questa lunga discussione la figura retorica della ripetizione si rinnova costantemente, ma è necessario per noi insistere su determinati argomenti.

Questo articolo 20 è dedicato allo svolgimento contemporaneo delle elezioni; ed è un caso che non era stato mai previsto, perchè noi abbiamo sempre tenute distinte le elezioni comunali e provinciali da quelle politiche. Ed io molte volte ho visto, con una certa meraviglia e sorpresa, come in altri Paesi — parlo di una esperienza lontana del 1954 a Chicago — si potesse da parte di semplici cittadini entrare in una sala e premere un bottone e poi un altro per le elezioni più diverse, anche dell'ordine giudi-

ziario, oltre che per i deputati e i senatori.

Io credo che noi faremmo una straordinaria confusione se adottassimo questo sistema perchè molte volte, non da parte di gente del popolo che può non avere esperienza, ma da parte di professionisti, da parte di medici, di avvocati, mi è stato domandato per telefono come mai io non figurassi nelle elezioni dei deputati, per esempio, quando ero candidato al Senato o come mai non figurassi nella lista comunale se ero candidato alle politiche. Insomma la nozione e la conoscenza dei problemi elettorali è da noi estremamente svagata e superficiale; ed io non so se questa sia una nostra caratteristica oppure se lo stesso avviene in altri Paesi.

Questo articolo contempla dunque, per la prima volta, il fenomeno delle elezioni combinate, combinate con le elezioni amministrative e regionali, oppure con le elezioni politiche. L'articolo assume la sua importanza, perchè il fenomeno è nuovo e perchè si può avere l'illusione che sia possibile, come dovrebbe essere possibile, arrivare a questo anche nel nostro Paese: niente infatti dovrebbe impedirlo. Ora, si tratta di vedere se questa combinazione del sistema elettorale regionale con il sistema delle elezioni amministrative è ben congegnata e se il sistema dell'elezione regionale con le elezioni politiche è anch'esso ben congegnato e se il quadro completo conforta la nostra opinione nel volere o nel non volere questo determinato ordinamento. Noi abbiamo molti dubbi, e i miei amici hanno espresso queste perplessità nel modo più chiaro, che io non starò a ripetere rileggendo un testo che probabilmente avete già udito — o per lo meno molto simile — perchè questo mi riesce impossibile per un certo modo di sentire questa funzione e di esercitare il mio mandato.

I miei amici hanno espresso questi dubbi e io sono tormentato dagli stessi dubbi, sono tormentato dalle stesse perplessità. Onorevoli colleghi, io credo che l'articolo abbia qualche cosa di nuovo e di buono e credo che esso presenti aspetti puramente tecnici che non si presterebbero ad una discussione politica. Ma penso altresì che dall'esame più attento si riscontri che esso non ingrana o quanto meno che esso ingrani difficilmente. Il congegno della contemporaneità delle elezioni ci darà la prova di quanto dubitiamo.

Mi lascia anche dubbioso il pensiero che una certa volontà politica sia sottintesa in questa regolamentazione che può sembrare puramente tecnica. Una volontà politica che abbiamo tante volte criticato, sulla quale torneremo abbondantemente quando tratteremo dell'articolo 22, che fissa le elezioni regionali per il 1969. Questa volontà politica è fin troppo evidente; e contro di essa, noi siamo, come sapete, decisamente ostili e rimarremo tali anche nel votare contro l'articolo 20. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E R E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 20 della legge in esame è — io penso — la più chiara dimostrazione di come in questo provevdimento ciò che non dovrebbe esserci c'è, mentre non c'è quello che dovrebbe esserci. È un esempio classico, un esempio da manuale di come non dovrebbe farsi una legge. Nessuno può, infatti, dubitare che una legge che concerne norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale debba dettare norme per lo svolgimento di queste elezioni specificando le varie modalità di esecuzione e non debba preoccuparsi, invece, di quei fatti che non concernono le elezioni di questi consigli regionali. Infatti, allora, i nostri discorsi potrebbero evidentemente cadere, come possono cadere, sotto la mannaia del Presidente, il quale potrebbe dichiararli fuori tema. Il titolo dell'articolo 20 recita invece testualmente: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali ». Abbiamo visto durante la discussione dei precedenti articoli come la legge sorvoli molto disinvoltamente su tutta la serie di problemi che, per rimanere in tema, non starò a ricordare. E perciò, già a

prima vista, non può non destare sospetto il fatto che, in questo articolo 20, ci si tenga ad essere molto precisi nella disciplina di una eventualità che è non solo remota ma che, ammesso che si verifichi, non ha bisogno di una particolare disciplina in questa sede. Questo, signor Presidente, soprattutto quando ci troviamo di fronte, come ho già avuto modo di ricordare, ad una legge che ha dimostrato di voler trascurare un'infinità di cose.

La precisione di cui ho parlato diventa un vero e proprio assurdo quando, dopo aver diligentemente e minuziosamente analizzato ogni articolo, ogni comma, ogni paragrafo, ogni numero, ci accorgiamo che mentre si è proceduto a disciplinare il contemporaneo svolgimento di varie consultazioni elettorali, non si è provveduto a disciplinare invece proprio quello svolgimento autonomo della elezione regionale che dovrebbe costituire la regola. Ci si è preoccupati cioè di quella che è o dovrebbe essere una eccezione e ci si è dimenticati invece di quella che dovrebbe essere la norma.

Non c'è quindi alcun dubbio che questo articolo 20 non sarebbe stato necessario ai fini di una corretta compilazione legislativa. Ma visto che è stato introdotto, noi dobbiamo andare a ricercare allora il perchè, dobbiamo andare a vedere qual è la *ratio* di una tale determinazione, *ratio* che dovrebbe avere logicamente delle misteriose origini, delle misteriose ragioni, ragioni e origini che, se andremo a vedere bene, non saranno poi molto misteriose, come succede sempre nei racconti polizieschi, dove la chiave di tutto risulta alla fine essere di una chiarezza, di una linearità così sconcertante, che nessuno ci aveva pensato. Ma su questo punto avremo modo di ritornare più avanti.

Per ora, ai fini di una maggiore sistematica di questo mio intervento, vorrei dimostrare innanzitutto che questo articolo poteva benissimo non esserci. E basta a questo proposito spulciare le varie leggi elettorali concernenti le regioni a statuto speciale, quelle della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, della Val d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, per accorgerci che nessuna norma del genere è in esse contenuta. Il fatto è, onorevole Presidente, che non ha alcuna importanza presupporre un contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni politiche e le elezioni amministrative, mentre è vero che è gravissimo stabilire una norma che disciplini soltanto questo caso, costringendo così l'interprete a ritenere che non sia ammesso, a rigor di logica, uno svolgimento separato delle consultazioni in parola.

Noi riteniamo che se queste regioni verranno effettivamente fatte (e ci auguriamo, lo ripetiamo, che non siano fatte), sarà ben difficile poter poi coordinare, poter fissare in un solo giorno la data delle elezioni regionali, delle elezioni politiche, delle elezioni comunali, delle elezioni provinciali, Se questo può anche apparire utile non solo ai fini economici, ma anche ai fini di non voler stancare più volte l'elettore con la notevole frequenza delle consultazioni, penso che per converso la cosa si dimostrerà estremamente pericolosa. Infatti noi sappiamo bene (e lo ricordava molto opportunamente l'amico, senatore Chiariello) come la stragrande maggioranza del corpo elettorale non abbia a tutt'oggi una grande dimestichezza col misterioso meccanismo elettorale; per esempio, la grande maggioranza dell'elettorato non riesce a rendersi conto del diverso meccanismo usato per la Camera e per il Senato, per il Consiglio comunale e per il Consiglio provinciale. Non pochi sono i casi (siamo tutti a conoscenza di queste cose) di persone anche dotate di cultura, di impiegati, di professionisti, che, votando per il Senato, cancellano regolarmente il nome del candidato, sostituendolo col nome di un altro candidato più simpatico, col nome di un candidato amico. Non parliamo poi dell'elettorato meno colto, non preparato o dell'elettorato analfabeta o semianalfabeta. Queste cose le sanno bene i partiti di massa, le sanno bene i partiti in genere, le sanno bene i galoppini elettorali e le pie galoppine elettorali quando, sotto le elezioni, intensificano la loro opera di penetrazione, la loro opera di assistenza e di beneficenza, consegnando magari il pacco di viveri, con il pacco vestiario, il fac-simile della scheda elettorale già bella e segnata, racco-

mandando di votare in quella maniera ed esclusivamente in quella maniera e di non modificare in alcun modo il modello che viene consegnato. Queste cose le possiamo dire perchè le conosciamo tutti.

Al di là di questi casi, però, che purtroppo — dobbiamo dirlo onorevoli colleghi — non sono dei casi limite, è già complesso, in occasione delle elezioni politiche, far votare gli elettori contemporaneamente per il Senato e per la Camera. Molte delle differenze di orientamento, molte delle differenze di voti che si verificano, derivano in una percentuale altissima da banali errori, da confusioni determinate dal fatto di dover votare contemporaneamente con delle schede diverse e con dei meccanismi diversi per i diversi tipi di elezioni.

Non c'è alcun dubbio quindi, sulla base dell'esperienza avuta, che, unificando lo svolgimento delle varie elezioni comunali, provinciali, regionali e nazionali si corre il rischio di complicare veramente in modo enorme la votazione, di rendere più difficile la espressione della volontà dell'elettore, falsando così il sistema su cui poggia l'ordinamento democratico. Il sistema delle preferenze è indubbiamente quello che si avvicina di più ad una situazione ottimale, perchè lascia al campo elettorale quelle scelte che, col meccanismo del collegio uninominale, sono invece demandate alle segreterie dei partiti o dei gruppi.

Orbene, è chiaro che, applicando dei sistemi diversi per quanto riguarda le preferenze in un contemporaneo svolgimento di elezioni amministrative regionali, ci può essere uno stato di confusione, uno stato di pressione psicologica, si possono creare delle situazioni di privilegio o delle situazioni di svantaggio a seconda dei casi, per gli uni e per gli altri candidati. Ma non è tutto. Nel caso di tre elezioni multiple potrà benissimo accadere che un candidato venga eletto in più consessi o in tutti i consessi ove si è presentato. E cioè risultare contemporaneamente, ad esempio, consigliere comunale, provinciale e regionale. Quando comincerà allora a scattare quel meccanismo della incompatibilità? Non saranno le varie Amministrazioni impossibilitate a funzionare, o per lo meno a funzionare correttamente, finchè le segreterie dei Partiti non avranno trovato la pietra filosofale di mettere tutti d'accordo con l'alchimia del sapiente dosaggio delle nomine delle posizioni e degli incarichi? La contemporaneità, all'interno stesso dei Partiti, verrà a determinare delle situazioni di difficile soluzione, degli intrighi, delle lotte, delle concorrenze. E veniamo quindi alla spiegazione che sola si può dare a questo oggetto misterioso del quale prima parlavamo: del perchè cioè sussista in questo disegno di legge questo articolo 20 che nessuna ragione di tecnica legislativa avrebbe richiesto. Questo articolo vuole evidentemente affermare un principio che esula dalla preoccupazione tecnica e che non può quindi basarsi che su dei motivi di preoccupazione squisitamente politica. La *ratio* di questo articolo 20 va infatti ricercata nella volontà politica che ha determinato la presentazione di questo disegno di legge e che ne determina questo suo *iter* singolare, per non dire eccezionale. È una sorta di garanzia, e l'avallo della promessa che verrà fatta al successivo articolo 22: le regioni si faranno entro l'anno 1969. Già perchè in quell'anno ci dovranno essere le elezioni amministrative. E non si potrebbe correre il rischio di prendere questo a pretesto per rinviare quelle? Come tranquillizzare i destinatari della promessa di cui all'articolo 22? Ed ecco un machiavello: la garanzia di questo articolo 20 che sembra addirittura prevedere che non si possano fare da sole le elezioni regionali, ma che debbono essere fatte assieme a quelle amministrative. Questa legge che poi potremmo definire lo specchietto per le allodole, ha da essere sbandierata come la conquista socialista nella imminente campagna elettorale per le elezioni politiche. Serve evidentemente ai prossimi comizi e non a fare le regioni. Ed è giusto, quindi, che ci si preoccupi di dare più argomenti agli oratori di piazza che non a prevedere un serio meccanismo elettorale. In *camera charitatis* questo potremmo capirlo perfettamente, visto che non ci saranno molte cose da dire nella campagna elettore perchè molte cose non saranno state fatte in questa legislatura. L'ar-

ticolo 20, se non altro, servirà a dare un po' di ossigeno. In questo senso, e solo in questo, è veramente una legge elettorale questa che stiamo discutendo, non per fare le regioni ma per fare le prossime elezioni politiche.

Questa legge è stata voluta dalla maggioranza per dimostrare la formale fedeltà al programma a suo tempo sottoscritto, per poter rintuzzare i ricatti dell'estrema sinistra; a questi fini risponde l'articolo 20, a questi fini risponde questa legge ambivalente che permetterà ai democristiani di dire ad un loro elettorato, ad un certo elettorato, che in fondo questa non è una legge che fa le regioni e quindi non c'è troppo da preoccuparsi; dall'altra parte darà modo ai socialisti di dire esattamente l'opposto e di citare la promessa dell'articolo 22 e le garanzie di questo articolo 20.

E veniamo a parlare più specificatamente di questo articolo che è stato giustamente definito alla Camera: l'articolo delle ipotesi, disciplinando soltanto l'eventualità di un contemporaneo svolgimento di varie consultazioni elettorali e non l'autonomo svolgimento delle elezioni regionali. L'ipotesi in parola è consacrata al primo comma; nei commi successivi si dettano invece le norme da applicare nei casi concreti. E non è del tutto esatto invero parlare di norme che vengono dettate perchè ci si limita in ben sette casi a rinviarci a delle altre disposizioni contenute in altre leggi, tanto che questo articolo potrebbe sembrare più una citazione bibliografica di un articolo di legge che altro. Non saranno certo — e questa è una considerazione che noi possiamo fare leggendo questa lunga lista di citazioni, di richiami — da invidiare quei poveri presidenti di seggio che in qualche caso potranno non avere una cultura giuridica, i quali si troveranno a naufragare in un mare di disposizioni confuse, in un mare di disposizioni magari contraddittorie ed indeterminate. Non sarà certo, dicevo, un dolce naufragio! Il fatto poi che le eventuali disposizioni si riferiscono alla legge solo in quanto applicabili, non contribuisce certo ad aiutare quel famoso povero presidente di seggio.

E venendo a qualche particolare, dopo avere disposto sullo svolgimento delle operazioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che, terminate le operazioni di scrutinio per tali elezioni, il presidente è tenuto a determinati adempimenti. Trascuro di leggerli tutti per brevità. Quelli previsti alla lettera *c*) del secondo comma, a mio avviso, angustieranno certamenti i sonni di molti presidenti. In questo comma è infatti previsto il rinvio alle disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili. E qui assistiamo ad un vero e proprio ping-pong di rinvii da far rabbrividire. Nulla è infatti detto sulle minuziose procedure per effettuare le operazioni di voto e di scrutinio, quali la gran parte di quelle contenute negli articoli quinto e sesto della legge 16 maggio 1960, n. 570, concernenti la composizione e l'elezione degli organi comunali.

Ma poichè all'articolo 1, ultimo comma, della legge in esame è stato già detto che, salvo quanto disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il richiamo in parola fa sì che le procedure non previste dall'articolo 20 debbono riferirsi alla legge medesima in quanto applicabili. Qui siamo veramente al trionfo del caos. Per quello che riguarda la contemporaneità delle elezioni regionali con le amministrative, la materia sarà disciplinata facendo ricorso al contenuto disposto nelle norme per le elezioni comunali e all'articolo 73 già citato del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati. Il tutto sempre che le norme in parola risultino come dice la legge applicabili. Orbene molte delle norme citate risultano fra loro incompatibili. E che farà allora quel famoso presidente di seggio? Si troverà evidentemente nei pasticci, si troverà in quei famosi pasticci in cui si trovò il redattore del disegno di legge quando gli venne dato ordine di metter dentro questa famosa garanzia, queste famose guarentigie all'articolo 20; e ne è venuto fuori questo pasticciaccio che stiamo esaminando. Il redattore in parola, però, se l'è cavata elegantemente — come elegante può essere il famo-

so filarsela all'inglese — cioè ci ha messo quel famoso « in quanto applicabile », lasciando poi a quelli che dovranno applicare queste disposizioni di cavare le famose castagne dal fuoco. Le castagne dal fuoco le caverà il povero presidente di seggio.

Ma trattandosi di un dispositivo di legge è serio tutto ciò? Questa è la domanda che noi dobbiamo porci. Eppure la questione è esattamente in questi termini. Basta considerare il disposto del punto *c*), secondo comma, che prescrive che « alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quella per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16 » — notiamo queste ore 16 — « se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 ».

Orbene, onorevole Presidente, tale articolo 73 prescrive al secondo comma che, se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare l'operazione dei termini prescritti, il presidente deve alle ore 14 (notare le ore 14) del martedì successivo al giorno delle elezioni chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite, le schede già spogliate, chiudere in plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o fuori dell'urna, le liste indicate al numero 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Orbene, tale disposizione presuppone chiaramente che le elezioni si tengano di domenica e che le operazioni elettorali di scrutinio si chiudano comunque alle ore 14 del martedì. Ma se il disposto di questo punto *c*) dell'articolo 20 prevede che le operazioni in parola si possano compiere fino alle ore 16 o fino alle ore 20, a seconda che si tratti di una sola o di due elezioni, che cosa potrà mai significare il rinvio che si vuol fare ad altra disposizione che prevede di compiere le operazioni in parola entro le ore 14? Questa è la domanda che noi possiamo, che noi dobbiamo porci.

È certamente comodo, onorevole Presidente, per il legislatore continuare a fare ricorso a delle leggi già esistenti, riferirsi ad una generica applicabilità senza poi accertarsi, senza poi studiare se veramente tale applicabilità sia possibile e quindi sia esatto, utile, indispensabile, vorrei dire, il rinvio ad altra legge. Ma questa legge s'ha da fare, al contrario del famoso matrimonio; s'ha da fare perchè tra poche settimane gli italiani tireranno le somme di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto questo Governo, e serve a qualcuno per coprirsi la faccia — diciamocelo chiaro — di fronte ai propri elettori.

Io credo che non è con questo spirito, che non è su questa base di inganno che il problema delle regioni, se lo si vuole affrontare (e su questo noi abbiamo già espresso delle notevoli perplessità), andava affrontato. È un problema serio al quale noi liberali avevamo ed abbiamo proposto una diversa soluzione, quella famosa soluzione dei consigli interprovinciali che la maggioranza si è financo rifiutata di discutere. Non si può cominciare ad affrontare questo problema con una legge, permettetemi di dirlo, non seria come questa e in particolare con un articolo come questo articolo 20 al nostro esame.

Evidentemente (ed ho finito, onorevole Presidente) non possiamo pretendere di riuscire con le nostre parole ad imporre, non dico la nostra volontà, ma il ricorso alla ragione, ad una maggioranza precostituita, questa volta allargata ai comunisti, che sono la punta avanzata di questa coalizione governativa. Non possiamo logicamente opporci a questa maggioranza la quale vuole ostinatamente raggiungere la sua finalità e che è addirittura patetica, vorrei dire, in questa sua volontà illogica anche se spietata. Noi non potremo probabilmente fare nulla anche in questa Aula, ma io credo che ciò abbia in fondo una relativa importanza.

Vera importanza credo che abbia invece l'avere combattuto fino in fondo la nostra battaglia ed avere richiamato la maggioranza all'ascolto della voce della coscienza, alle meditazioni sui pericoli insiti in questa legge che si vuole introdurre ad ogni costo ai danni del nostro Paese.

Ho finito, signor Presidente, e la ringrazio. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . L'articolo 20 del presente disegno di legge, di cui in questa sede e del quale è nostro intendimento mostrare gli aspetti più confusi e contraddittori, tratta come è noto il preteso svolgimento delle delle elezioni regionali contemporanee alle elezioni del Senato e della Camera, oppure alle elezioni provinciali e comunali. Questo articolo, a nostro avviso, rappresenta sotto certi aspetti l'esasperazione della confusione e, pertanto, porta a sottolineare che la causa di tale confusione non dovremmo essere noi legislatori.

La maggioranza, nelle poche volte che ha parlato, ha affermato — e l'ha fatto anche il Governo intervenendo tramite il ministro Taviani — che le future regioni dovranno essere massimamente organi di decentramento amministrativo, che dovranno servire ai cittadini per potere avere più vicino a se il governo della cosa pubblica, dando loro per così dire un piccolo governo, che sia pronto a soddisfare, con tutti i mezzi e le possibilità di cui dispone, le esigenze di ogni giorno derivanti dai rapporti tra i cittadini stessi e la cosa pubblica.

Ma allora viene da domandarsi perchè, in tale eresiaco contesto, si sia pensato di inserire un articolo, come l'articolo 20 in esame, che prevede la possibilità di una contemporaneità tra le elezioni regionali e le elezioni politiche. Questa a nostro avviso è la prova lampante, potremmo dire la prova somma, di quell'intendimento occulto di volere politicizzare a tutti i costi la istituzione delle regioni. Tale politicizzazione sarà in ogni modo inevitabile dato che essa è facilmente riconoscibile ad un attento esame, sia nello spirito che nella lettera del presente disegno di legge; mentre viene a trovarsi in netto contrasto con la forma e la sostanza delle norme fondamentali che caratterizzano il nostro ordinamento. In realtà, possiamo presumere che gli uffici legislativi, che hanno redatto il presente disegno di legge, lo avevano in un primo momento informato a schemi obiettivi ed esclusivamente amministrativi, come peraltro la logica inevitabilmente richiedeva, trascurando quindi la eventualità della contemporaneità tra elezioni regionali e elezioni politiche.

Infatti, la politicizzazione delle regioni rimane senza dubbio fuori da qualsiasi concetto di un moderno stato unitario, a meno che non si intenda fare riferimento a situazioni strutturali troppo diverse da quelle che le caratteristiche del nostro Paese presuppongono.

L'inserimento dell'ultimo comma, riguardante il possibile svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni politiche, ha quindi segnato il prevalere su ogni senso logico oltre che giuridico e storico degli obbiettivi puramente politici che l'istituzione delle regioni tende a conseguire con ogni mezzo. Tanto varrebbe allora più onestamente fare riferimento, nel testo del primo comma dell'articolo in questione, direttamente ed esclusivamente alla contemporaneità delle elezioni regionali e politiche, modificandone il testo nel seguente modo: « La elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale ha luogo contemporaneamente alle elezioni politiche », e così via. Oltre tutto riteniamo che non sia consolante il fatto che venga lasciato al libero arbitrio di un Governo in carica la decisione di stabilire tali accoppiamenti. Se ne deve quindi dedurre che l'articolo 20 si inserisce nel quadro delle numerose, strumentalizzate, confuse indicazioni normative che il disegno di legge contiene.

Ritornando all'articolo 20 per osservazioni particolari, osserviamo che il punto 1) relativo alle disposizioni che vengono date per le operazioni delle elezioni dei Consigli regionali in contemporaneità con quelle per il rinnovo delle giunte provinciali e comu-

nali, dice testualmente: « L'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal Presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare, e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al Presidente stesso il quale le pone nelle rispettive urne ».

Il fatto che l'elettore debba ritirare due schede di colore differente per due diversi tipi di elezioni e riconsegnarle contemporaneamente al Presidente del seggio, suscita in noi non poca perplessità.

Infatti la contemporaneità della consegna al Presidente del seggio delle due schede di diverso colore indubbiamente genererà confusione, specie nell'elettore più sprovveduto, portandolo ad esprimere uniformemente il proprio voto senza alcuna meditazione circa il contenuto profondamente diverso e quindi sulle diverse esigenze dei diversi tipi di elezione.

Sarebbe stato quanto mai preferibile che l'elettore avesse potuto esprimere il proprio voto compiendo separatamente e successivamente le operazioni relative alle due elezioni che si vuole far svolgere invece contemporaneamente.

Infatti la precauzione di adottare due distinti colori per le schede relative alle due elezioni contemporanee, pare a noi non essere sufficiente ad evitare che possano verificarsi molti degli inconvenienti citati, inconvenienti questi che porterebbero ad ulteriori, dannose conseguenze, oltre quelle che già derivano dall'applicazione di questa legge che vorrebbe istituire l'ordinamento regionale.

Sempre ritornando all'articolo 20 per la parte particolare, ricordiamo che al punto *c*) del primo comma la legge testualmente recita: « *c*) alle ore 8 del martedì il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20 se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 ».

Anche qui un ulteriore rilievo perchè, accanto a tutta la precisazione sopradetta veramente pignola nei particolari si ha sempre un insolito riferimento generico ad una altra disposizione legislativa; poichè, come si è rilevato in precedenza l'introduzione nel testo dell'articolo dell'ultimo comma riguardante la possibilità di abbinare le elezioni regionali con quelle politiche, oltre che tendere alla politicizzazione scoperta delle Regioni risulta foriera di libere interpretazioni e di massima libertà decisionale in quanto risultano egualmente possibili due tipi di abbinamento, si è ritenuto che, se tale processo è inevitabile, sia almeno il testo della legge adeguatamente preciso ed esplicito.

Infatti, al primo comma dell'articolo 20, abbiamo già proposto, con un emendamento presentato, l'introduzione di un correttivo che specifica l'esclusivo abbinamento delle elezioni regionali con quelle politiche. In conformità di tale impostazione si è ritenuto, da parte nostra, di dover modificare anche il punto *c*) del primo comma dell'articolo ora in discussione come segue: « Alle ore 8 del martedì il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 20; se lo scrutinio non è compiuto entro il predetto termine si osservano — e non potevamo fare diversamente in analogia a quanto figura nel testo — in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 63 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 ».

In tal modo, a nostro avviso, se non altro il testo dell'articolo 20 verrebbe ad avere una sua propria coerenza almeno formale

con gli intendimenti del legislatore. D'altra parte abbinare le elezioni regionali alle elezioni provinciali e comunali, se da un lato non presenterebbe aspetti negativi sul piano politico dell'abbinamento delle elezioni politiche, comporterebbe peraltro alcune non trascurabili conseguenze.

Non è impossibile credere infatti che le regioni, una volta istituite, assorbano parte del personale delle provincie e rendano superfluo questo ultimo — come si sostiene — e le sostituiscano in molte funzioni. Ciò sarà possibile perchè non vi sarà un solo consigliere provinciale che sia disposto a rinunciare alla propria prerogativa, per cui è facile prevedere che i consiglieri provinciali — come abbiamo visto anche dal recente congresso di Napoli — si batteranno con tutti i mezzi per salvare il loro ente locale intermedio.

Ora si pensi che cosa accadrebbe se si istituissero le elezioni contemporanee per il rinnovo dei Consigli provinciali e comunali e per la elezione dei consigli regionali. Non pochi consiglieri si agiterebbero di fronte ai risultati delle elezioni avanzando dubbi circa il regolare svolgimento delle stesse con le polemiche ed anche, talora, i rancori che sogliono sorgere da posizioni siffatte.

In generale, si può rilevare, che comunque si considerino i possibili abbinamenti, gli effetti negativi di questi abbinamenti vengono ad evidenziarsi senza alcuna ombra di dubbio. Inoltre, in entrambi i casi e specie per il contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali, si verificheranno all'atto pratico incertezze e confusioni soprattutto per quanto riguarda il problema dei voti preferenziali, sistema escluso da un tipo di elezione e ammesso da un altro tipo di elezione. Si verrebbero a determinare così confusioni e disorientamenti per l'elettore, che si troverebbe dinanzi a schede impostate diversamente, destinate a scopi completamente diverse, colorate diversamente, ed invece votate e consegnate contemporaneamente. A sua volta il Presidente del seggio separa nuovamente queste schede e le introduce — speriamo esattamente — ciascuna nell'urna di competenza.

Ma tutto questo può essere, a nostro avviso, seriamente ritenuto cosa logica?

L'istituzione di colori diversi per le due schede rappresenta infatti un palliativo in confronto alla grande confusione che nella mente dell'elettore, meno al corrente di tali questioni, non potrà non presentarsi.

A ciò si aggiunga il rischio — ne aveva parlato già il senatore Bosso per quel caso che era capitato nel 1958 — che il contemporaneo svolgimento di tre elezioni possa portare nel caso che in tutte e tre sia consentito il voto preferenziale alla contemporanea elezione di un candidato in tre consessi diversi.

Sono paradossi questi che noi affacciamo come ipotesi, ma come ipotesi che potranno benissimo verificarsi e quindi sono paradossi che è bene tener presente nella formulazione o che sarebbe bene tener presente nella formulazione definitiva del testo della legge perchè solo tenendo presenti i casi limite si può ragionevolmente ridurre il margine dell'incertezza e dare certezza alla situazione.

Un tale confusionario stato di cose sancito dall'articolo 20, a nostro avviso, non può che favorire le forze che hanno tutto l'interesse di spargere confusione e incertezza negli elettori speculando sul loro giustificatissimo risentimento nei confronti dei responsabili della cosa pubblica, che purtroppo va dilagando.

Per questo — concludendo — ci viene da sorridere osservando la pignoleria con cui l'articolo 20 descrive le operazioni che il Presidente del seggio elettorale dovrà seguire per garantire la regolarità dello svolgimento delle elezioni per i consigli regionali, quando poi si pensa che tanti controlli di mezzi precauzionali, di sigilli, di notturna custodia della sala di scrutinio non servono altro che a riportare integri quei risultati già abbondantemente falsati dalla metodologia confusionaria e dispersiva che il legislatore ha in partenza deciso di adottare.

Ecco perchè di fronte ad un articolo che finisce per istituzionalizzare il caos e la confusione mentale degli elettori, nella apparente precisione della redazione del testo,

non si può che provare un senso di desolazione. La descrizione tanto precisa e circostanziata dei gesti, delle operazioni che dovrà compiere il Presidente del seggio elettorale, come vengono descritti nei punti *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 20, fa correre alla nostra mente l'analoga precisione e pignoleria con cui nelle gride di manzoniana memoria venivano enumerate le pene comminate ai trasgressori, nonchè naturalmente la inutilità delle stesse gride quanto più fastose e presuntuose esse si presentavano.

È per questi motivi che noi riteniamo, sia personalmente che con i colleghi del Gruppo, che se ed in quanto non verranno accettati certi nostri emendamenti correttivi, noi ci troveremo costretti a votare contro l'articolo 20 del disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 20 sul quale discutiamo è un'altra delle norme per così dire tecniche dell'edificio elettorale destinato a regolamentare le elezioni regionali. Devo confessare di averlo letto più volte e di averlo esaminato nel quadro generale del disegno di legge e mi sono rafforzato nella convinzione, già espressa da molti in questa Aula, circa la scarsa chiarezza del testo, circa la sua artificiosità di natura e di scopi prettamente politici, circa la inutilità e pericolosità di alcune disposizioni in esso contenute.

Per controllare insieme a voi, onorevoli colleghi, questo mio rilievo, mi sia consentito di riproporre all'attenzione dei presenti l'articolo 20, in quanto spero che da una sua ulteriore lettura possa apparire evidente la inutilità dell'inserimento dell'articolo in questione nel contesto del disegno di legge relativo alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto normale; a meno che non si riconosca la chiara volontà politica — che del resto ha permeato l'intero disegno di legge — di determinare una differenziazione sostanziale rispetto a tutte le altre leggi elettorali.

Non leggerò evidentemente tutte le disposizioni dell'articolo e quindi continuerò nella mia disamina. Dal testo dell'articolo risulta evidente che di esso non vi era assolutamente bisogno ai fini dell'economia legislativa. Infatti siamo nel campo delle ipotesi e non si capisce perchè si debba significare con norme la possibilità di una contemporaneità del fenomeno elettorale regionale con altre manifestazioni dello stesso tipo per l'elezione di organismi amministrativi e politici, mentre non si danno per contro indicazioni nel caso assai più probabile che le elezioni regionali si svolgano separatamente da altre, data la difficoltà, quando le regioni cominceranno a funzionare, di coordinare in un solo giorno nel corso degli anni le elezioni degli organismi regionali, provinciali e comunali o quelle per il rinnovo delle rappresentanze politiche della Camera dei deputati o del Senato.

Il contenuto dell'articolo 20, proprio per quanto prima detto, sembra confermare le preoccupazioni rilevate più volte in questa Assemblea. Infatti il suo inserimento nel disegno di legge, contrastando pertanto con quanto a suo tempo venne formulato per le altre leggi elettorali riguardanti le regioni a statuto speciale, sembra rispecchiare il disegno del proponente di limitare al massimo le preoccupazioni del popolo italiano in ordine alla nuova fatica elettorale che lo attende.

Con l'articolo suddetto, infatti, si ipotizza come possibile un alleggerimento di tale peso, dato che viene previsto che le elezioni regionali possano svolgersi contemporaneamente con altre manifestazioni per il rinnovo di rappresentanze politiche e amministrative.

Ma non si può pensare che solo nell'articolo 20 la maggioranza politica che ha voluto la legge elettorale regionale abbia avvertito, anche se solo sul piano elettorale, le preoccupazioni in ordine agli oneri e al peso della consultazione connessa al nuovo istituto amministrativo. Infatti, se, invece di esaminare il testo dell'articolo e quindi porci interrogativi sulla sua validità, consultas-

simo un calendario, troveremmo una più chiara spiegazione circa le motivazioni che hanno indotto l'estensore del disegno di legge e il Governo a prevedere, a ipotizzare possibilità, il cui contenuto non si ritrova in altra legge avente lo stesso oggetto.

Infatti, per vari motivi, tutti di natura politica, la legge prevede che le elezioni regionali avvengano entro il 1969; ma in detto anno sono già previste le consultazioni elettorali concernenti il rinnovo delle rappresentanze provinciali e comunali? Sarebbe ridicolo in uno stesso anno operare più manifestazioni elettorali, ed allora ecco l'ingegnosa trovata dell'articolo 20, cioè di una norma che preveda il caso che le elezioni regionali si possano svolgere contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali. Per mascherare per quanto possibile la coincidenza temporale dell'anno 1969, anno dalle molteplici elezioni, viene nell'ultimo comma dell'articolo previsto il caso anche che le elezioni regionali possano svolgersi contemporaneamente alle elezioni politiche.

La spiegazione dell'articolo 20 del disegno di legge che fissa le norme per la elezione dei consigli regionali della regione a statuto normale è tutto in questo che può ben dirsi accorgimento di natura temporale; invano giuristi ed esperti hanno tentato di trovare altre giustificazioni all'articolo 20, il cui contenuto, come già detto, non esiste in nessuna legge elettorale per le altre regioni.

Ma l'adeguare il diritto alla ragione politica non può essere un fatto accettabile: esso costituisce altro motivo della nostra posizione di oppositori, giustificazione ulteriore del nostro contrasto verso un provvedimento non rispondente ai reali interessi del Paese.

Si è cercato di dare una spiegazione politica al perchè dell'inserimento nel disegno di legge dell'articolo 20, dato che dal punto di vista giuridico esso non appare giustificato da nessuna considerazione. Tuttavia quanto contenuto nell'articolo in questione può risultare di indubbio interesse in una analisi non giuridica nè politica del problema, potendo esso risultare più idoneo a fissare un criterio normativo alla stregua del quale le elezioni regionali non appesantiscono il già logorante carico elettorale del cittadino italiano.

Un tale concetto dovrebbe soddisfare indubbiamente i Partiti di maggioranza in quanto, qualora accettato, allontanerebbe il sospetto, e per alcuni la certezza, della deformazione di natura politica che ha contraddistinto l'*iter* formativo di questo disegno di legge, per cui l'articolo 20 sarebbe il frutto, non richiesto e non valido, di una volontà politica che per raggiungere i suoi obiettivi calpesta le più elementari norme del buon senso e della tradizione giuridica italiana.

Quale migliore occasione di questa fornita dall'articolo 20 per fissare come norma cogente il criterio della contemporaneità delle elezioni regionali con le altre manifestazioni elettorali? Quale migliore possibilità è offerta alla maggioranza governativa per cercare di dimostrare con fatti concreti, e non soltanto con espressioni non impegnative, l'interesse a non accrescere gli oneri diretti e indiretti della nuova consultazione elettorale necessaria per la formazione dei consigli regionali?

Ma a questo riguardo è necessario che il contenuto dell'articolo 20 perda il suo carattere ipotetico ed assuma un carattere di certezza, cioè prescriva l'obbligo della contemporaneità con altre consultazioni elettorali per quanto attiene in particolare alle elezioni dei consigli regionali. Ma noi non siamo di questo avviso, e quindi ci limitiamo a denunciare la capziosa formulazione dell'articolo 20 che vuole essere la dissimulazione di una sostanziale volontà politica.

Nel titolo della norma in esame si parla di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato, eccetera, mentre nell'articolo si tratta prima del caso delle elezioni comunali e provinciali in senso generalizzato, dopo delle elezioni del Senato e della Camera, e precisamente nell'ultimo comma, come un fatto particolare (« Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato », eccetera).

Tale discrasia tra intitolazione e testo dell'articolo sembra rispecchiare ulteriormente

la confusione e la frettolosità avutasi nella preparazione e presentazione del disegno, anche se è da rilevare che il testo governativo appariva più coerente e da attribuirsi alla Commissione se, nell'aggiungere il comma relativo alle elezioni politiche, ha ingenerato la non perfetta rispondenza prima richiamata.

Nel testo originario, la rubrica dell'articolo 20 indicava semplicemente: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali ». Dopo l'inserimento del comma aggiuntivo relativo alla contemporaneità delle elezioni regionali e di quelle per la Camera e per il Senato, ci si sarebbe aspettato che l'intitolazione seguisse il testo emendato nel senso di posporre il riferimento alle elezioni per la Camera ed il Senato a quelle provinciali e comunali, a meno che non si fosse preferito posporre al comma riguardante le elezioni provinciali e comunali quello riguardante le elezioni per la Camera ed il Senato. Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato nell'intitolazione dell'articolo emendato dalla Commissione, l'accenno alle elezioni per il Senato e per la Camera precede quello delle elezioni provinciali e comunali.

Voi direte che si tratta di una questione puramente formale. Possiamo ammetterlo, ma essa si inserisce nel quadro delle numerose inesattezze tecniche che andiamo puntualizzando a mano a mano che la discussione procede e che assumono una loro importanza per un giudizio complessivo su un provvedimento affrettato riguardante una materia di tanta importanza.

Per quanto riguarda da vicino il contenuto dell'articolo che stiamo analizzando, una osservazione di carattere tecnico è doverosa e riguarda le norme espresse e di rinvio applicabili nei casi concreti. In questo campo la confusione e la indeterminatezza sono massime. Per il Presidente di seggio o lo scrutatore, si dovrebbe istituire un corso accelerato in maniera che possano avere una preparazione che li ponga in grado di districarsi nei meandri delle varie norme.

Infatti, dopo avere esposto le disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che « terminate le operazioni di scrutinio » il presidente è tenuto a particolari adempimenti. Alla lettera *c*) del secondo comma si rinvia « in quanto applicabili » alle disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Poichè si tace sulle procedure minuziose e sulle regole pratiche per effettuare la votazione e le operazioni di scrutinio, quali la gran parte di quelle contenute ai capi V e VI della legge 16 maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta legge all'articolo 1 del provvedimento fa sì che le procedure non previste espressamente dall'articolo 20 debbano essere riferite alla legge medesima, « in quanto applicabili ».

Nel caso di contemporaneità di elezioni amministrative e di elezioni regionali pertanto si dovrà tener conto delle norme speciali di cui all'articolo 20 con le norme generali di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, integrate con le norme di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Circa le due citate leggi del 1960 e del 1957, che dovranno regolare le operazioni elettorali, una semplice scorta delle disposizioni basterà a far comprendere l'enorme confusione che la combinazione delle tre succitate leggi è destinata a produrre. Nelle semplici parole: « in quanto applicabili », vi è tutta l'incongruità del sistema proposto. Infatti, molte delle norme citate risultano incompatibili tra loro.

Tanto per fare un esempio, alla lettera *c*) del comma secondo è detto: « alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio..., riprende le operazioni di scrutinio », le quali « devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali ».

« Se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini — continua la lettera *c*) — osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei

deputati 30 marzo 1957, n. 361 »; il quale prescrive al secondo comma che, se, per caso di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare l'operazione nei termini prescritti, il Presidente deve alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni chiudere la cassetta.

Tale disposizione presuppone evidentemente che le elezioni si tengano la domenica e che le operazioni elettorali, scrutinio compreso, debbano essere chiuse alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni. Poichè le operazioni che riguardano le elezioni regionali devono essere ultimate non entro le 14 ma entro le ore 16 (o 20) del martedì, come si spiega la disposizione del rinvio entro le ore 14? Questa è un'altra incongruenza che io sottopongo al giudizio del relatore o del Presidente della Commissione. (*Applausi dal centro-destra*).

Come si può presentare entro le ore 14 del martedì la famosa cassetta quando è permesso al Presidente di continuare lo scrutinio fino alle ore 20 del martedì stesso? Per di più l'ultimo comma dell'articolo 20 fa riferimento a tutte le disposizioni previste per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati. La confusione che può derivare dalla combinazione della legge e delle disposizioni da osservare è massima.

In conclusione si può dire che questo progetto di legge, fra gli altri difetti, all'articolo 20 dimostra la pigrizia di coloro che lo hanno predisposto. Ed ancora una volta esso dimostra quanti difetti e manchevolezze contenga e che esso stesso non può e non deve essere indicato ai futuri legislatori regionali come esempio da imitare. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 20.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 20 nasce da una domanda frequentemente ripetuta: è utile che le consultazioni elettorali si ripetano con una certa frequenza o è preferibile che esse siano concentrate il più possibile in un turno unico, in modo da interporre fra una consultazione e l'altra un certo intervallo?

Alcuni dicono: le consultazioni frequenti consentono di avvertire meglio i mutamenti di opinione e quindi di mantenere più vivo il contatto con la realtà del Paese.

Altri dicono: non è la consultazione elettorale soltanto, un mezzo di partecipazione politica, cioè il mezzo esclusivo per stimolare le virtù democratiche, anzi l'abuso di chiamata al voto — che per il cittadino medio va ad aggiungersi alle varie elezioni dei *clubs*, delle associazioni culturali del sindacato, eccetera — produce la nausea della scheda. Non solo, aggiungono, ma, pur considerando l'alta remunerazione sul piano delle libertà civili che la consultazione elettorale produce, la messa in moto della macchina relativa alle elezioni provoca ogni volta una serie di spese che incidono notevolmente sul bilancio della comunità nazionale.

Questo problema è stato sollevato, per tentare di risolverlo, anche sotto altri profili, come l'abbreviazione della campagna elettorale, la disciplina della propaganda murale, eccetera. Ma in questa sede e in questo momento non interessa vedere se è più valida la prima tesi o la seconda, ma semplicemente constatare che la legge ha tenuto conto dell'esistenza di queste esigenze e le ha recepite formulando le ipotesi relative. L'articolo 21 prevede alcune ipotesi, non fissa un principio, perchè fissando un principio avrebbe aperto una questione di qualche gravità. A fare la scelta, come

vedremo, sarà poi l'articolo 22, ma limitatamente alla prima consultazione regionale. E di questo parleremo al momento opportuno.

L'articolo 20 considera possibile la previsione che le elezioni regionali avvangano insieme alle comunali e provinciali, mentre, all'ultimo comma, contempla anche il caso — ma a me pare con un tono quasi di eccezionalità di fronte alla regola principale enunciata prima — di un abbinamento alle politiche.

Dico con un tono di eccezionalità, nel senso di esigenza che può emergere dai casi per i quali alla rinnovazione di uno o più consigli regionali si debba provvedere in epoca non coincidente con la normale scadenza configurata legislativamente. E a conforto di questa affermazione mi pare anche di poter rilevare come, allo stato degli atti, il diverso articolarsi dei tempi tecnici fra le leggi elettorali per la Camera ed il Senato, che chiedono un arco di 70 giorni, e quelli regionali, che contemplano un arco di 45 giorni, crei difficoltà pratiche per l'abbinamento certamente superiori a quanto non comporti quello con le amministrative che prendono lo stesso arco di 45 giorni previsto per le regioni.

Ma un'altra difficoltà viene sollevata in relazione alla concentrazione delle consultazioni: la contemporanea pluralità delle schede. E si è ipotizzata la possibilità di far votare separatamente ogni scheda ripetendo le operazioni di voto a seconda del numero delle schede da votare.

È un problema di carattere tecnico che potrebbe essere risolto — non so se la proposta è paradossale — rimettendosi alla scelta stessa dell'elettore da farsi di volta in volta quando si presenta al seggio elettorale per votare.

Mi pare comunque di poter concludere che i dissensi espressi su questo articolo, come peraltro mi sembra che emerga abbastanza chiaramente dagli emendamenti presentati, siano marginali, alcuni dei quali risolvibili in sede tecnico-amministrativa, senza bisogno di modifiche a questo articolo.

A coloro i quali si sono battuti per la concentrazione delle elezioni o agli altri che si sono battuti contro dirò che su questo argomento decideremo al momento giusto. Era necessario che la legge ponesse il problema nel ventaglio delle varie possibilità per non precludere alcuna scelta possibile, anche se per il primo turno la scelta sarà fatta in sede di articolo 22.

Ciò premesso, a nome della maggioranza, ancora una volta mi onoro di chiedere il voto favorevole dell'Assemblea al testo dell'articolo 20 così come è stato presentato. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo concorda con le dichiarazioni del relatore. I problemi che sono stati sollevati ad illustrazione dei diversi emendamenti furono già esaminati dalla Commissione competente della Camera e in Aula.

Al testo governativo furono introdotte alcune modifiche che non mutavano l'istituto e che permettevano lo svolgimento delle elezioni nei termini e nei modi chiariti dal relatore.

Per queste ragioni mi associo alla richiesta di rigetto degli emendamenti proposti e chiedo la conferma del testo presentato all'Assemblea. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 20.

La senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri senatori hanno presentato un emendamento, n. 20. 33, tendente a sopprimere l'articolo 20.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sull'emendamento n. 20. 33 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20. 33 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bonadies, Bonaldi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cremisini,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Forma, Franza,

Garlato, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Macaggi, Masciale, Mencaraglia, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Poët, Polano,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli,

Tiberi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito il senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20. 33:

Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	19
Contrari	114

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che a seguito della votazione testè effettuata il seguente emendamento è precluso:

Sostituire l'articolo con il seguente: « Le elezioni dei consigli regionali non possono effettuarsi contemporaneamente a quelle dei consigli comunali o provinciali e a quelle della Camera dei deputati e del Senato ».

20. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 20. 92, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a premettere al primo comma il seguente: « Qualora nello stesso arco di tempo di mesi sei debbano indirsi elezioni del Consiglio regionale e dei consigli comunali e provinciali dette elezioni dovranno svolgersi contemporaneamente ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20. 92 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Franza,

Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, Moneti, Morabito Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Pignatelli, Poët, Polano,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20. 92:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	13
Contrari	114

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

Segue ora l'emendamento n. 20. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a premettere il seguente comma: « Le elezioni dei consigli regionali si possono svolgere autonomamente oppure in concomitanza con le elezioni dei consigli comunali e provinciali, oppure contemporaneamente alle elezioni della Camera e del Senato della Repubblica ».

L'emendamento è superfluo, quindi inammissibile.

Segue l'emendamento n. 20. 2, presentato dai senatori, Nencioni, Gray, Basile ed altri; tendente a premettere il seguente comma: « Se l'elezione del consiglio regionale si svolge autonomamente, essa è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in quanto applicabili e compatibili con la presente legge ».

Tale emendamento è precluso dall'approvazione dei precedenti articoli del titolo III del disegno di legge.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 20. 34, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a premettere il seguente comma: « Qualora sia stata indetta l'elezione contemporanea del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali gli uffici centrali circoscrizionali previsti dalla presente legge i cui membri sono aumentati a 5, svolgono anche le funzioni degli uffici elettorali centrali previste dall'articolo 13 della legge 8 marzo 1951 e successive modificazioni ».

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

T R E B B I . Chiediamo che la votazione sull'emendamento n. 20. 34 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20.34 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini, Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Franza,

Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Petrone, Pignatelli, Pirastu, Poèt, Polano,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Spagnolli, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20. 34:

Senatori votanti	127
Maggioranza	64
Favorevoli	10
Contrari	117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 20. 35, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, tendente a premettere il seguente comma:

« Nel caso in cui in una regione le elezioni regionali cadono nello stesso periodo in cui si debbono svolgere anche le elezioni comunali o provinciali il Commissario del Governo nella regione fissa d'intesa con i prefetti interessati la data per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A S C I A L E . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20. 35 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma,

Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Masciale, Mencaraglia Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Poët, Polano,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoc-

cimarro, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori. Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20. 35:

Senatori votanti	129
Maggioranza	65
Favorevoli	9
Contrari	120

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 20. 93, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere il primo comma. Non lo pongo in votazione perchè, se si sopprimesse il primo comma, il secondo resterebbe privo di senso e così l'articolo nel suo complesso.

Segue l'emendamento n. 20. 36, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « nel caso » a « comunali », con le seguenti parole: « Qualora in una o più regioni a statuto normale l'elezione del consiglio regionale abbia luogo contemporaneamente alla elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali della medesima regione ».

Questo emendamento è tautologico e quindi è inammissibile.

Segue l'emendamento n. 20. 94, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « Nel caso la elezione » con le parole: « Nell'eventualità che le elezioni ».

Non ammetto questo emendamento perchè è tautologico.

Sono anche inammissibili perchè superflui i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « Nel caso » *aggiungere le parole*: « in cui ».

20. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « del consiglio regionale delle regioni a statuto normale » *con le seguenti altre*: « dei consigli regionali ».

20. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 20. 37, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « a statuto normale ».

Questo emendamento è del tutto superfluo e quindi inammissibile.

Vengono ora i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « abbia luogo contemporaneamente alle » *con le parole*: « coincida con le ».

20. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « abbia luogo », *con le parole*: « si svolga ».

20. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « contemporaneamente », *con la parola*: « insieme ».

20. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questi emendamenti sono tautologici e quindi inammissibili. Lo stesso dicasi per l'emendamento n. 20. 40, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « dei consigli provinciali e dei consigli comunali », con la parola: « amministrative ».

Segue poi l'emendamento n. 20. 74, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere nel primo comma, le parole: « e dei consigli comunali ».

Questo emendamento è ammissibile e quindi debbo metterlo ai voti.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B R A M B I L L A . Chiediamo che la votazione sull'emendamento n. 20. 74 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20. 74 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca dell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonaldi, Brambilla,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma,

Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Masciale, Mencaraglia, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Romano, Rosati, Rotta,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci-

marro, Secchia, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20.74:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	10
Contrari	118

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I seguenti emendamenti sono tautologici e pertanto li dichiaro inammissibili:

Al primo comma, nelle parole: « dei consigli comunali », *sopprimere le parole*: « dei consigli ».

20.15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti » *con le parole*: « le operazioni elettorali si svolgono come segue ».

20. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle », *con le parole*: « si osservano le ».

20. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « regolato con le disposizioni seguenti » *con le parole*: « così regolato ».

20. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « regolato dalle disposizioni » *con le parole*: « disciplinato dal disposto dei commi ».

20. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 20. 42, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire la parola: « seguenti », con le parole: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto compatibili ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E S E N T I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20.42 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonaldi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Forma, Franza,

Garlato, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Masciale, Mencaraglia, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Romano, Rosati, Rotta,

Salari, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Si astengono i senatori:

Artom, Battaglia, Chiariello, Nicoletti, Rovere, Veronesi.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano, Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo emendamento n. 20. 42:

Senatori votanti	129
Maggioranza	65
Favorevoli	11
Contrari	112
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 20. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « è regolato dalle disposizioni seguenti », con le altre: « è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dalle norme seguenti ».

Ritengo questo emendamento superfluo e quindi inammissibile perchè l'articolo 1 del disegno di legge già prevede il rinvio alle norme del testo unico del 1960 per quanto non diversamente disposto dal disegno di legge. Occorre invece accantonare il seguente emendamento che sarà esaminato in sede di articolo 21:

Al primo comma, punto 1), *premettere il seguente*: « L'indennità dovuta al Presidente ed agli scrutatori è aumentata del 50 per cento ».

20. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 20. 43, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire, al primo comma, prima del punto 1), il seguente:

« 1-*a*) Il giorno antecedente a quello delle elezioni il Presidente dopo la costituzione dell'ufficio che deve avvenire alle ore 12, procede all'apertura dei pacchi delle schede e iniziando da quella per l'elezione del consiglio regionale ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, onde le numerino progressivamente ed appongano la loro firma a tergo della scheda stessa. Il Presidente depone le schede in cassette separate ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G U A N T I . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20. 43 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'una nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Berlanda, Berlin-

gieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonaldi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Forma, Franza,

Garlato, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Mencaraglia, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Romano, Rotta, Rovere,

Salari, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Si astengono i senatori:

Artom, Cataldo, Ferretti, Nicoletti.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20.43:

Senatori votanti	128
Maggioranza	65
Favorevoli	10
Contrari	114
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 20.44, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, tendente a premettere, al primo comma, punto 1), il seguente:

« 1-*a*) i certificati elettorali relativi alle elezioni che si svolgono contemporaneamente debbono essere di colori diversi e recapitati contemporaneamente ai singoli elettori ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

B A N F I . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 20.44 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonaldi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Forma,

Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pajetta, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, Rovere,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 20. 44:

Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	7
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A questo punto mi rivolgo ai colleghi della parte liberale. Siamo al vespero del sabato; ci ricorda il « sabato del villaggio »! (*Ilarità*). Domani concederò una pausa sino alle ore 16 e penso che se loro vorranno rinunciare alla verifica del numero legale i nostri colleghi potranno avere un po' di tranquillità, almeno per questo vespero. Sarà più serena anche la notte e migliore ancora il mattino della domenica.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, prendo atto di questa sua dichiarazione che risuona benevolmente nei nostri cuori. Aggiungo che sappiamo esservi alcuni colleghi i cui familiari sono ammalati ed hanno desiderio di vederli. Accogliamo, quindi, il suo invito e in considerazione di ciò aderiamo a che gli emendamenti vengano votati per alzata e seduta.

P R E S I D E N T E . I senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano sono d'accordo?

F R A N Z A . Sì, signor Presidente. Dichiaro anzi che il nostro Gruppo ritira gli emendamenti successivi proposti all'articolo 20.

P R E S I D E N T E . Sono molto grato e ritengo siano grati anche tutti i colleghi.

Allora metto ai voti l'emendamento numero 20. 47 di cui do lettura:

Al primo comma, punto 1), premettere il seguente:

« 1-*a*) l'ufficio elettorale di sezione è composto oltre che dal presidente, da sette scrutatori e due segretari ».

20. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Anche il seguente emendamento deve essere posto ai voti:

Al primo comma, punto 1), premettere il seguente:

« 1-*a*) alle urne deve essere apposta una fascia contenente su tutti i lati la scritta indicante la elezione cui esse si riferiscono e dello stesso colore delle schede predisposte per la medesima elezione ».

20. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 50, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire, al primo comma, prima del punto 1), il seguente:

« 1-*a*) il manifesto contenente le liste dei candidati ed i relativi contrassegni da affiggere all'albo pretorio deve essere stampato in carta di diverso colore per ciascuna delle elezioni che contemporaneamente si svolgono ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 98, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri

senatori, tendente a sopprimere, al primo comma, il punto 1).

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato:

Al primo comma, sostituire il n. 1) con il seguente:

« 1) le schede per l'elezione del consiglio regionale devono essere di colore diverso da quelle per l'elezione del consiglio provinciale e del consiglio comunale ».

20. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Segue l'emendamento n. 20. 102, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, punto 1), la parola: « devono » con la parola: « possono ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 106, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, di cui do lettura:

Al primo comma, dopo le parole: « espresso il voto » *inserire le parole*: « nell'apposita cabina indicatagli dal presidente o da uno scrutatore tra quelle fino a un massimo di 6 che sono nella sala della votazione ».

Lo metto ai voti Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n 20. 58, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, di cui do lettura:

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: « nelle rispettive urne », *aggiungere le seguenti*: « nel caso in cui l'elettore si rifiuti di votare per una delle elezioni che si svolgono contemporaneamente il Presidente lo mette a verbale e ne fa annotazione nelle liste degli elettori della sezione ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 111, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, il punto 2).

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 115, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere il secondo comma.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 119, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere, al secondo comma, il punto *a*).

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 121, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere nel secondo comma il punto *b*).

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Al secondo comma, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

« *a*) provvede al recapito dei verbali delle operazioni di cui al precedente com-

ma, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge ».

20. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

« *b*) procede alle operazioni di scrutinio relative all'elezione del consiglio provinciale o, nel caso che l'elezione del consiglio regionale si svolga contemporaneamente a quella relativa al solo consiglio comunale, procede alle operazioni di scrutinio relative all'elezione del consiglio comunale, secondo le norme previste dalla legge per quel tipo di elezione ».

20. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Segue l'emendamento n. 20. 65 presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al secondo comma lettera *b*), le parole: « alle ore 8 del martedì », con le parole: « al giorno dopo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 81 tendente a sostituire nel secondo comma, punto *b*), le parole: « 8 del martedì » con le parole: « 7 del mattino successivo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Al secondo comma, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

« *b-bis*) nel caso che le elezioni regionali si svolgano in concomitanza con le elezioni congiunte del consiglio provinciale e del consiglio comunale, rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le elezioni comunali e dopo aver provveduto a sigillare l'urna contenente le schede votate ed a sigillare i plichi contenenti tutto il materiale del seggio, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala di votazione »;

20. 7

Al secondo comma, lettera c), *premettere le seguenti parole*: « quando ricorrano le condizioni previste dal precedente comma »;

20. 8

Al secondo comma, lettera c), *sopprimere le parole*: « dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale ».

20. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Segue l'emendamento n .20. 131, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, di cui do lettura:

Al secondo comma, lettera c), *le parole da*: « tali operazioni » *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti*:

« Le operazioni debbono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate al più presto e comunque non oltre le ore 22 del martedì successivo a quello delle elezioni.

Se per cause di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le operazioni nel termine di cui al comma precedente il Presidente, previa autorizzazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, può rinviare il completamento dello spoglio alle ore 8 del giorno successivo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 133, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, di cui do lettura:

Al secondo comma, punto c), *sopprimere le parole da*: « se lo scrutinio » *fino alla fine.*

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati ritirati:

Al secondo comma, lettera c), *sopprimere le parole*: « se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali ».

20. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

In via subordinata, al secondo comma, lettera c), *sostituire le parole*: « essere ultimate entro le ore 16 se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali », *con le altre*: « essere ultimate entro le ore 12, se lo scrutinio riguarda la sola elezione del consiglio provinciale, entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda la sola elezione del consiglio comunale ed entro le ore 20 se lo scrutinio riguarda ambedue le elezioni ».

20. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Segue l'emendamento n. 20. 135 di cui do lettura:

Al secondo comma, punto c), *le parole*: « o entro le ore 20 » *sono sostituite con le parole*: « o entro le ore 22 ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 89, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, di cui do lettura:

Al secondo comma, punto c) *alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole*: « riferendo il termine delle ore 14 previsto in detto articolo al giorno successivo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 136, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, di cui do lettura:

Al secondo comma, in fine, aggiungere il seguente comma:

« Qualora nello stesso arco di tempo di mesi 3 debbano indirsi elezioni del Senato e della Camera dei deputati e di uno o più consigli regionali, dette elezioni dovranno aver luogo contemporaneamente ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 137 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere il terzo comma. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 72 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, di cui do lettura:

Sopprimere l'ultimo comma, e, correlativamente, sopprimere nella rubrica, le parole: « delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati o ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 141 di cui do lettura:

Al terzo comma, dopo le parole: « per tali elezioni » *sono inserite le seguenti*: « L'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 13 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361, si costituisce anche come ufficio centrale regionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 142, della senatrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori, tendente, al terzo comma, dopo la fine del primo periodo, ad aggiungere il seguente: « Il numero degli scrutatori è aumentato a 9 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20. 88, della senatrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori, tendente, al terzo comma, a sostituire le parole: « dopo gli », con le parole: « prima degli ». Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 20. 148 di cui do lettura:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati e alle elezioni provinciali e comunali si applicano le norme previste dalle leggi per tali elezioni in quanto compatibili col disposto di cui ai precedenti commi. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede immediatamente dopo aver proceduto agli scrutini della Camera dei deputati; ultimati questi scrutini si procede a quello per l'elezione dei consigli provinciali ed infine a quello per l'elezione dei consigli comunali ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Abbiamo così esaurito la votazione degli emendamenti all'articolo 20.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa domani, alle ore 16.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*La seduta, sospesa alle ore 19,15 del 10 febbraio, è ripresa alle ore 16 di domenica, 11 febbraio*).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

TRABUCCHI ed altri. — « Modificazioni del testo unico, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie » (2695);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

GERMANÒ. — « Istituzione di un Tribunale civile e penale in Barcellona Pozzo di Gotto » (2704), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame del disegno di legge n. 2509.

Passiamo alla discussione dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 21.

M A I E R, *Segretario*:

Art. 21.

(*Spese*)

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti proposti all'articolo 21.

M A I E R , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

21. 8 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'articolo 21 è sostituito con il seguente:

« Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali sono a carico delle rispettive regioni e sono anticipate dai comuni salvo i casi in cui facciano carico direttamente all'amministrazione statale e regionale. Le somme anticipate dai comuni sono rimborsate, sulla base di documentato rendiconto entro tre mesi dalla data delle consultazioni ».

21. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il primo comma.

21. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali sono a carico delle rispettive regioni; ogni altra spesa inerente all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali è a carico dello Stato ».

21. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Tutte le spese per l'attuazione delle elezioni regionali sono sostenute dalle regioni interessate ».

21. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali ».

21. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « inerenti all' » *con le parole*: « per l' ».

21. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « attuazione » *con la parola*: « svolgimento ».

21. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sono soppresse le parole: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali » *e sono aggiunte le seguenti parole*: « le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali che siano pubblici dipendenti sono a carico delle rispettive amministrazioni; sono a carico della regione in tutti gli altri casi ».

21. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « ivi comprese », *inserire le parole*: « quelle per l'allestimento dei seggi elettorali ».

21. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « ivi comprese », *sono inserite le parole*: « quelle inerenti il servizio di ordine pubblico e ».

21. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « ivi comprese », *inserire le parole*: « quelle sostenute dall'amministrazione statale e ».

21. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « le competenze spettanti ai » *con le parole*: « quelle per i ».

21. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, le parole: « degli uffici » *sono sostituite con le parole*: « dei seggi ».

21. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « membri degli uffici elettorali », *sono aggiunte le parole*: « a norma dell'articolo 26 del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali maggiorate del 50 per cento ».

21. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, dopo la parola: « elettorali », *le seguenti*: « di sezione ».

21. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « sono a carico » *con le parole*: « gravano sui bilanci ».

21. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « rispettive regioni » *con le parole*: « regioni ove si svolgono le elezioni stesse ».

21. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo l'ultima parola del comma, aggiungere le parole: « Tranne quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali ».

21. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Per i primi 20 anni tali spese sono a carico dello Stato ».

21. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« In favore dei membri degli uffici elettorali che rinuncino per quattro consultazioni consecutive alle loro competenze verrà istituito procedimento affinchè vengano insigniti del titolo onorifico di cavaliere della Repubblica ».

21. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Ai membri degli uffici centrali circoscrizionali spetta un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

8. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Al presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale spetta lo stesso trattamento economico stabilito dalla legge per i presidenti degli uffici elettorali di sezione ».

8. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale spetta una diaria di lire 3.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura pari a quella che spetta ai funzionari statali, con qualifica di direttore di sezione ».

8. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Ai membri ed ai segretari dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale non può essere concessa, per le funzioni da loro svolte, alcuna indennità a carico dello Stato ».

8. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo comma.

21. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le spese relative alle operazioni elettorali non sostenute direttamente dalle regioni o dall'amministrazione statale sono anticipate dai comuni. I comuni e il Ministero degli interni per le spese sostenute dall'amministrazione statale presentano alla regione entro 30 giorni dalle elezioni rendiconti documentati delle spese anticipate sulla base dei quali la regione non oltre tre mesi dalle elezioni provvede ai relativi rimborsi ».

21. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il secondo comma è sostituito dal seguenti:

« Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge non facenti carico direttamente all'amministrazione statale ed alle regioni interessate sono effettuate dai Comuni. A tal fine la regione costituisce delle aperture di credito a favore di ciascun comune.

Entro tre mesi dalle elezioni sulla base dei rendiconti presentati dai Comuni si provvede alla regolarizzazione e saldo di ciascun conto ».

21. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « Gli oneri relativi » *con le parole*: « Le spese relative ».

Correlativamente, le parole: « sono anticipati dai comuni e sono rimborsati » *sono sostituite con le parole*: « sono anticipate dai comuni e sono rimborsate ».

21. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « oneri », *aggiungere la parola*: « sociali ».

21. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « al trattamento economico dei » *con le parole*: « alle competenze spettanti ai ».

21. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: al trattamento economico » *con le parole*: « alle competenze ».

21. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « trattamento economico », *aggiungere le parole*: « e di missione ».

21. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « componenti dei seggi elettorali » *con le seguenti*: « membri degli Uffici elettorali di sezione ».

21. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei seggi elettorali » *con le parole*: « degli Uffici di sezione ».

21. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « gli altri comunque » *con la parola*: « quelli ».

21. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « gli altri », *è aggiunta la seguente*: « oneri ».

21. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « e gli altri » *fino alle parole*: « regioni interessate ».

21. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « od alle regioni interssate ».

21. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « interessate ».

21. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono anticipati dai comuni » *con le altre*: « sono anticipati dalla Prefetura del capoluogo della Regione che preleva le somme necessarie dall'apposito fondo messo a sua disposizione dal Ministero dell'interno ».

21. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono anticipati dai comuni » *con le parole*: « sono anticipati dallo Stato ».

21. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « e sono rimborsati » *fino alla fine con le altre*: « e sono rimborsati dalle regioni entro il termine perentorio di tre mesi ».

21. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, dopo le parole: « rimborsati dalle regioni », *aggiungere le parole*: « previo parere della Commissione regionale di controllo di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

21. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « in base a documentato rendiconto da presentarsi ».

21. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « in base a documentato rendiconto » *con le parole*: « sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

21. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « documentato rendiconto », *aggiungere le parole*: « vistato dal Commissario del Governo ».

21. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « perentorio ».

21. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « tre mesi » *con le parole*: « sessanta giorni ».

21. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle consultazioni » *con le parole*: « di chiusura dei seggi elettorali ».

21. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « I comuni che non hanno deleghe disponibili per la contrazione di mutui sono autorizzati per l'anticipazione delle spese di cui sopra a contrarre prestiti garantiti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti ».

21. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « I rimborsi di cui sopra devono essere effettuati dalle regioni entro il termine perentorio di due mesi dalla data del ricevimento del rendiconto ».

21. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « se i comuni non hanno il pareggio economico del bilancio sono esonerati dall'obbligo di anticipare le spese di cui sopra ».

21. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Quando gli oneri di cui al comma precedente superino il 10 per cento delle entrate del comune, vi provvede direttamente la regione ».

21. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Gli oneri di cui al precedente comma sono anticipati dalla provincia, qualora il comune non sia in grado di provvedervi; qualora anche la provincia non sia in grado, deve provvedervi la Regione ».

21. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

21. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « vengono ripartite in parti uguali tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione » *con le altre*: « le spese derivanti da adempimenti comuni vengono ripartite come segue: nel caso di elezioni regionali contemporanee ad una sola delle elezioni comunali o provinciali: due terzi alla regione e un terzo al Comune o alla Provincia; nel caso di elezioni regionali contemporanee sia alle elezioni comunali sia alle elezioni provin-

ciali: metà alla Regione e un quarto al Comune e un quarto alla Provincia ».

21. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « vengono ripartite in parti uguali tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione » *con le parole*: « sono a carico della regione ».

21. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « tra la regione e gli altri » *con le parole*: « tra tutti gli ».

21. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « gli » *con le parole*: « ciascuno degli ».

21. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « enti », *aggiungere le seguenti*: « pubblici territoriali ».

21. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione ».

21. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « riparto », *aggiungere le seguenti*: « delle spese derivanti da adempimenti comuni ».

21. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « predisposto dai comuni interessati ».

21. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « predisposto dai comuni interessati » *con le parole*: « predisposto dalle amministrazioni comunali e provinciali interessate », *nonchè sostituire le parole*: « dai comuni stessi » *con le parole*: « dalle amministrazioni in parola ».

21. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole: « predisposto dai » *sono sostituite con le parole*: « deliberato dalle Giunte dei ».

21. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione » *con le parole*: « è sottoposto al controllo di legittimità e di merito da parte della Corte dei conti ».

21. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « è reso esecutivo » *con le altre*: « è stabilito ».

21. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, dopo le parole: « per ciascuna regione », *aggiungere le seguenti*: « interessata alla consultazione ».

21. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

21. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, dopo le parole: « dai comuni stessi », *sono aggiunte le parole*: « entro il termine di cui al precedente comma ».

21. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il quarto comma.

21. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « tutte le spese derivanti da » *con le parole*: « le spese per gli ».

21. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e ».

21. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo » *con le seguenti*: « vengono assunte dallo Stato ».

21. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo » *con le parole*: « in parti uguali ».

21. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « due terzi e di un terzo » *con le altre*: « metà e metà ».

21. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Alla fine dell'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « Il riparto delle spese derivanti dagli adempimenti comuni è predisposto dal Ministero degli interni sulla base, per la parte concernente le spese delle elezioni dei consigli regionali, della documentazione resa dai comuni ».

21. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Le norme che saranno emanate ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della presente legge dovranno prevedere le specificazioni delle spese da considerarsi elettorali ed il loro riparto in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali ».

21. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere in fine, il seguente comma:

« Al personale civile e militare dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in un comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni del consiglio regionale compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti con decreto del Ministero del tesoro ».

12. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In occasione delle elezioni regionali si applica, a favore degli elettori, la tariffa ri-

dotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata da qualsiasi comune della Repubblica alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno ».

12. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli emigrati che rimpatrino per partecipare alle elezioni regionali hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine ai comuni in cui votano ».

12. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento n. 12. 45, *dopo le parole*: « in cui votano », *aggiungere le seguenti*: « nonchè al rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio sostenute all'estero per raggiungere il confine ».

12. 45 / 1 VERONESI ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In occasione delle elezioni dei consigli regionali le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

12. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nell'ipotesi prevista dall'articolo 20 l'indennità dovuta al presidente e agli scrutatori è aumentata del 50 per cento ».

20. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.

« In attuazione dell'articolo 75 della Costituzione e senza altre formalità oltre quella dell'accertamento, da parte dei segretari comunali, del requisito dell'identità personale e dell'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, 500 mila elettori potranno chiedere l'indizione di un *referendum* popolare per l'abrogazione della presente legge.

La richiesta debitamente documentata, con l'attestazione notarile di regolarità di raccolta delle firme e di riscontro e computo del numero degli elettori proponenti, va prodotta alla segreteria generale del Presidente della Repubblica per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione si avrà la sospensione dell'efficacia della presente legge fino al giorno della proclamazione dei risultati del *referendum* ».

21. 0. 1

Art. 21-ter.

« La presente legge resterà altresì sospesa nel caso di domanda da parte di 500 mila elettori diretta all'indizione di *referendum* per deliberare la costituzione dei consigli regionali in applicazione del sistema elettorale di cui agli articoli seguenti ».

21. 0. 2

Art. 21-quater.

« I partiti, gruppi o movimenti concorrenti alle elezioni sono tenuti ad effettuare il collegamento fra le liste da essi presentate nei collegi delle Regioni a statuto normale, aventi identico contrassegno. In mancanza di lista propria in uno o più collegi, il collegamento potrà essere fatto anche con liste aventi altro contrassegno di altro partito o gruppo o movimento.

Il collegamento va fatto dal segretario nazionale o dai segretari nazionali nel caso di collegamento di liste fra partiti, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni presso l'ufficio elettorale centrale nazionale.

Il collegamento sarà valido allorquando le liste collegate siano state presentate in collegi aventi complessivamente un numero di elettori pari almeno alla metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni di tutte le Regioni a statuto normale. Entro il venticinquesimo giorno anteriore a quello della elezione, l'ufficio elettorale centrale nazionale, accertata la regolarità della dichiarazione di collegamento, deciderà sulla ammissione delle liste elettorali collegate e ne darà notizia immediatamente ai delegati di lista. Eventuali ricorsi andranno prodotti da parte dei delegati innanzi al medesimo ufficio elettorale centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione. L'ufficio decide definitivamente nelle successive 48 ore. Si procede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera *a*) della presente legge ».

21. 0. 3

Art. 21-quinquies.

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, determina la cifra elettorale di ciascuna lista, redige verbali in triplice copia di cui uno trasmesso al Ministero dell'interno, uno all'ufficio elettorale regionale ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale nazionale.

L'ufficio centrale nazionale determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, determina altresì la cifra elettorale dei gruppi costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

Eseguite tali operazioni moltiplica per cento le cifre elettorali dei vari gruppi e divide i risultati così ottenuti per il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste ottenendo gli indici percentuali di ciascun gruppo.

Delle operazioni redige verbali in triplice copia uno dei quali trasmette al Ministero dell'interno, uno all'ufficio centrale circoscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio elettorale circoscrizionale regionale.

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'indice percentuale di ciascun gruppo per cento e moltiplicherà ciascun risultato per il numero dei seggi spettanti alle Regioni ottenendo così un risultato che esprimerà, con numeri interi, i seggi spettanti nella Regione a ciascun gruppo. Procederà quindi all'attribuzione dei seggi in base ai numeri interi dei seggi spettanti a ciascun gruppo; successivamente determinerà il numero dei seggi non attribuiti nella Regione e provvederà ad assegnarli ai gruppi che avranno ottenuto nelle operazioni di riparto dei seggi i decimali più alti seguendo l'ordine decrescente e comprendendo anche i gruppi che non abbiano conseguito seggi in base ai numeri interi.

Infine proclama gli eletti ai sensi e con le modalità di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 15 della presente legge ».

21. 0. 4

Art. 21-sexies.

« Con legge della Repubblica, su parere dei consigli regionali, si provvederà alla emanazione delle norme per il rinnovo dei consigli regionali nel caso di scioglimento dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione ».

21. 0. 5 FRANZA, NENCIONI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Gli impiegati dello Stato o di altre amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti consiglieri regionali, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato ».

17. 0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 21.

È iscritto a parlare il senatore Cremisini. Ne ha facoltà.

C R E M I S I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi.

Oggi tocca a me riaprire le dolenti note di questo dibattito, che non dibatte niente, dopo una provvidenziale pausa domenicale, provvidenziale ma corta; poichè invero si può chiamare, questa domenica, la domenica corta, il giorno più corto della settimana, non il più lungo.

Quando ieri sera i colleghi del mio Gruppo mi hanno dato l'incarico di parlare a nome della mia parte politica sull'articolo 21, io mi sono domandato perchè mai essi mi affidassero quest'incarico, dato che nell'articolo 21 si parla unicamente di spesa. Essi mi hanno risposto che, siccome da tanti anni il mio mestiere è quello di operatore economico, evidentemente non mi poteva essere conferito incarico più pertinente. Essi però, onorevole Presidente, non hanno tenuto presente che io sono abituato a fare i conti con la mia tasca, nella quale so esattamente quanto entra e quanto esce e che mi è particolarmente difficile fare i conti con la tasca altrui, specie con la tasca dello Stato, degli enti pubblici, dove si può, più o meno, sapere quanto entra, ma è estremamente difficile sapere cosa uscirà.

È sempre onorifico l'incarico, dato da parte del proprio Gruppo, di parlare su un determinato argomento; però, mi si scusi il termine, l'incarico per me non sarà « sollazzevole », perchè, come sempre, anche quello di oggi sarà un monologo, non un dibattito. È vero che tale monologo è assai temperato dal garbo e dalla sopportazione dei colleghi, e soprattutto dell'onorevole relatore; tuttavia il monologo rimane perchè c'è sì una maggioranza vasta, vastissima, ma non discute, non parla.

Il relatore, in genere, parla per la Commissione, non per la maggioranza; viceversa, qui, l'onorevole relatore ha dovuto mettere a seria e dura prova i suoi nervi, la sua buona volontà, il suo senso cavalleresco e pertanto è divenuto sopportabile anche il monologo. La maggioranza è vasta, vastissima — come ho detto — e in questa occasione è più vasta del solito; è una maggioranza variopinta che va dal rosso più acceso a quello meno acceso, dal rosa più pallido a quello più intenso, da un paio di tipi di verde a diversi tipi di bianco perchè, evidentemente, di bianco più o meno chiaro ce n'è molto nel settore della democrazia cristiana.

Il relatore in tutti gli argomenti, come anche in questo delle « Spese » non potrà che tener conto di questa maggioranza composita, di questa maggioranza « armoniosamente frontista » che richiede, da parte di tutti, particolari sforzi, non solo di comprensione, ma anche di interpretazione della volontà della medesima. Senza nessuna irriverenza (anzi proprio come manifestazione di particolare apprezzamento tecnico da parte mia e della mia parte politica) mi sembra di essere ritornato indietro nella mia giovinezza per trovarmi, onorevole relatore, quasi di fronte a quel simbolo di nobile cavalleria, che ella impersona, il cui motto era « tutti per uno ed uno per tutti »: questa è la posizione del relatore; il che è molto nobile, per lui, però, evidentemente, è molto poco parlamentare.

Tornando — mi si scusi questa piccola digressione — all'articolo 21 e, più propriamente, all'argomento delle « spese », basta osservare il titolo stesso della rubrica per avere una plastica impressione della genericità e nello stesso tempo di quel tantino di presunzione che è nel titolo stesso: cioè, all'articolo 21, coronamento di tutte le disposizioni di questa legge che assicura il meccanismo elettorale, si parla delle « spese », senza altra indicazione, senza nessuna particolare indicazione. E ciò su un fatto così delicato come sono le spese e le entrate, specie quando si parla di Enti di diritto pubblico; proprio come se non ci fosse alcun bisogno che esse fossero trattate con responsabile riguardo.

Questo titolo così vasto, così generico, e nello stesso tempo tanto impegnativo è la dimostrazione plastica dell'improvvisazione con cui si affronta l'ultimo degli argomenti sulla legge che concerne il meccanismo

elettorale. Il titolo è tacitiano: infatti, certamente gli autori della legge sanno tutto in fatto di spese, tutto ciò che è e tutto ciò che sarà e pensano che tutti gli altri sanno e sapranno, come loro, tutto; viceversa, noi non sappiamo tutto e pensiamo che non lo sapremo: avremmo avuto perciò il diritto che la legge e la relazione ci indicassero ciò che dovremmo sapere.

Si dirà: leggete i commi seguenti dell'articolo; ma quando noi leggiamo i commi che seguono la situazione peggiora, dalla padella si cade sulla brace. Che cosa dice il primo comma dell'articolo 21? Bisogna avere intanto un pochino di pazienza e un pochino di coraggio; sia chi deve intrattenersi sull'argomento, sia chi deve ascoltare l'argomento stesso. Poichè la legge dice poco, non si tratta più di interpretare il comma intero o la intera frase della legge, ma addirittura parola per parola, per cercare di capire quello che non si capisce dall'insieme; si deve perciò tentare di comprendere aiutandosi col particolare, operando una specie di vivisezione della frase, una specie di analisi pignola, dettagliata di tutte le espressioni, di tutti i sostantivi, di tutti i verbi e di tutti gli aggettivi. Infatti il primo comma dice: « Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli regionali eccetera ». Onorevoli colleghi, voi stessi lo vedete, qui ci sono tre ordine d'idee, tre concetti: prima « le spese », poi «inerenti » e infine « all'attuazione delle elezioni ». E tutto ciò sembra poca cosa? Le spese: che cosa c'è di più generico e nello stesso tempo di più elastico ed impreciso di questo sostantivo? Inerenti: che cosa c'è di più vago e di più elastico di un'espressione di tal fatta quando non è ancorata ad un concetto ben delimitato? Che cosa significa « inerenti » se non ci si spiega meglio? Purtroppo quale sia l'interpretazione da dare a questo « inerenti » lo si saprà soltanto il giorno in cui ci sarà chi avrà interesse a muovere una contestazione sull'interpretazione, sul valore, o la portata e il riferimento esatto di questo termine. « Attuazione delle elezioni dei Consigli regionali »: ma questo è il compito ed esso può indebitamente divenire vastissimo se, nello stesso tempo, non si cerca di prevedere i limiti della spesa; evidentemente proprio nella vastità del significato di questa frase — che poi corrisponde al fine precipuo della norma — c'è il rischio e l'incomprensibilità della norma stessa, la superficialità della norma che è sottoposta al nostro esame e alla nostra critica. Nessuna determinazione, nessuna indicazione precisa, nessuna classificazione di spesa. L'unica precisazione che segue subito, dopo una precisazione però assai limitata, non è altro che la prima conferma di una serie di osservazioni che mi porteranno a ribadire la mia critica. La precisazione è questa: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni ». Ma è proprio questa unica lapalissiana inutile precisazione che mette a fuoco la mancanza di vestimento e di esistenza di tutte quelle altre, viceversa, doverose e possibili precisazioni. Questa è la conferma che la norma è vacua, annaspa nell'aria, sperando soltanto nel senno di poi e cioè che ci sarà qualcuno che porrà mano a modificare, qualche altra legge che potrà rettificare, nella speranza del tempo, dello spazio e del modo per rivedere quelle cose che oggi nessuno può onestamente negare che siano buttate là e con frettolosa ed assoluta superficialità È quindi, proprio la frase che segue, quella che cioè dovrebbe ampliare, consolidare, spiegare il primo concetto che non è spiegato, quella che mette a nudo completamente la povertà della prima espressione normativa, e di conseguenza la sua poca comprensibilità.

E ancora, lasciando il primo comma passiamo al secondo comma della legge; alla sua lettura pura e semplice: « Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri eccetera ». Onorevole Presidente, onorevoli colleghi badate bene mi fermo su « gli altri » e sul « comunque derivanti dall'applicazione della presente legge eccetera ». Ma che cosa vuol dire quel: « gli altri » e quel « comunque »?

I primi sappiamo che cosa sono: ma quando si accenna a « gli altri »? La legge non ce li dice; e noi come facciamo ad im-

maginarli? Dobbiamo però pensare che viene tutto riferito al meccanismo elettorale, al concetto più vasto della competizione elettorale.

Cosa significa dunque: « e gli altri »? Può significare poco, può significare molto, può significare tutto e può non significare nulla, in mancanza di precisa indicazione.

E c'è, poi, l'altra espressione, cioè quel « comunque » che, non circoscrive ma, viceversa, allarga, consolida e caratterizza l'obbligo, isolando e ponendo all'evidenza di tutti il precetto « comunque » imperativo che è contenuto nella norma. Ecco la seconda conferma assoluta che la norma è vasta, ma campata in aria, e soprattutto, è sospesa a mezz'aria. E nessuno si è incaricato nè si incarica di riportarla sulla terra.

Ma c'è un'altra osservazione da tenere presente e non certamente per amore di polemica o per infilare la cruna nell'ago o per la voglia di bizantineggiare su questo o quell'altro concetto: nella norma stessa si parla una volta di membri e una volta di componenti, ma soprattutto una volta si parla di « uffici elettorali » e una volta di « seggi elettorali ».

Io penso che il legislatore, gli autori di questa legge volevano forse dire la stessa cosa, ma la stessa cosa potrebbe non essere. Riflettete obiettivamente per un momento: il seggio elettorale sappiamo tutti che cos'è, in che cosa consiste; ma l'ufficio elettorale, no: e chi lo sa che cos'è l'ufficio elettorale? Chi ci può dire come può essere interpretata e realizzata la visione di un ufficio elettorale? E qui si tratta di spese e di rimborsi; si tratta di sapere, quindi, per che cosa si spende e soprattutto per che cosa si dovrà essere rimborsati o no. La differenza tra « seggio elettorale » ed « ufficio elettorale » può essere zero, ma può anche essere enorme. L'impalcatura che regge un seggio elettorale è quella che è, ma l'impalcatura che potrebbe reggere un ufficio elettorale nessuno obiettivamente potrebbe dire oggi che cos'è, o, meglio ancora, che cosa sarà.

Ma c'è ancora di più, onorevoli colleghi: noi dobbiamo esaminare a fondo l'espressione di una norma che a prima vista pare senza importanza; noi dobbiamo vivisezionare i concetti espressi dalla norma per renderci conto dell'esatta portata della norma stessa. Parlando sempre di oneri, c'è scritto ancora, al secondo comma dell'articolo 21: « non facenti carico... alle Amministrazioni statali od alle regioni eccetera ». Anche qui io mi permetto di domandare (e non mi sembra affatto che la domanda sia oziosa): che cosa significa questo? La domanda deve interessare l'obiettività di chi si sofferma su quest'articolo, di chi deve valutarlo.

Che cosa significa: « Non facenti carico... alle Amministrazioni statali od alle regioni »? Ma dove sta scritto quali sono le spese che fanno carico e quelle che non faranno carico a tali Amministrazioni? E, se per caso sarà possibile individuare le spese che faranno carico a queste Amministrazioni di enti pubblici, come si farà ad individuare le spese ad esse non facenti carico? Questa potrebbe essere una categoria così ristretta o così vasta da rappresentare una fisarmonica, da chiudere o da aprire come si vorrà; osservazione questa di tale buon senso e di tale obiettività che su di essa non c'è da arzigogolare, come io non sto arzigogolando. È una domanda che pongo e ad essa vorrei una risposta, che non potrà però essermi data.

Perciò anche da quest'osservazione traggo l'accusa di vacuità e di superficialità che ho già posto alla norma; ecco la sua terza conferma. Si dirà: ci saranno forse nuove norme; ma io sto giudicando una legge in questo momento così come è fatta ora. Si potrà obiettare che si stabilirà una prassi; d'accordo, si potrà anche fare una nuova legge, come si stabilirà certamente una prassi. Ma d'accordo anche dobbiamo essere che sino a quel momento la norma rimarrà sospesa nell'aria e nessuno si potrà incaricare di porla dove sin d'ora la realtà avrebbe dovuto consigliare di collocarla. Eppure si tratta di enti pubblici, si tratta dei bilanci degli enti pubblici. Noi sappiamo che gli enti pubblici hanno il dovere di fare il bilancio preventivo, come di fare il bilancio consuntivo; quando si tratterà di fare questi bilanci, io mi domando, quale sarà il meccanismo contabile per fare fun-

zionare i rimborsi e per fare funzionare i riparti? Io non invidio la posizione di coloro che saranno a capo dei singoli enti di diritto pubblico, di coloro che sono a capo e perciò responsabili del maneggio di denaro di questi uffici. Quali idonee disposizioni essi potranno dare persino al personale tecnico esecutivo perchè la norma sia rispettata?, perchè, soprattutto, nell'attuazione della norma, possa essere tenuto il più lontano possibile ogni sospetto, ogni sfavorevole impressione dell'opinione pubblica?

Mi si può negare che l'articolo 21 senza indicazioni e cautele di sorta ma semplicemente e puramente pone a carico dello Stato quelle spese che sono delle regioni, delle provincie, dei comuni, perlomeno per la prima competizione elettorale? Ora, che cosa si è indicato quando si pongono a carico dello Stato le spese di questi enti di diritto pubblico? Si pone un carico che non si conosce perchè quando si è voluto indicare, qualcosa si è indicato solo ciò che si riferisce alle indennità e alle competenze, come le spese, ad esempio, per quei trecento magistrati di cui si è fatto il calcolo che avrà bisogno la macchina elettorale. Ma non è la spesa che qui va considerata. Bisogna considerare che sono trecento magistrati sottratti ai loro peculiari compiti, al loro preciso dovere e questo significherà certamente qualcosa di non positivo per il Paese. Ma perchè allora ad ogni inizio di anno giudiziario le maggiori autorità dello Stato e persino il Capo dello Stato lamentano la situazione di sofferenza dell'apparato giudiziario italiano? Noi in Italia agiamo con estrema disinvoltura quando si tratta di iniziare un'altra competizione elettorale; come se il popolo italiano trovasse il suo migliore divertimento, il suo migliore svago del sabato o della domenica nel partecipare ad una competizione elettorale. Trecento magistrati che per diversi giorni e forse per diverse settimane vedranno accumularsi l'aggiungersi sul proprio tavolo altre pratiche a quelle che già sono su tavolo; vedranno l'apparato al quale appartengono, già colpito da asfissia, essere sempre più colpito da asfissia mentre in nessuna maniera potranno porvi rimedio anche perchè i termini elettorali che saranno osservati, saranno quelli che la legge vuole che siano.

La riforma della burocrazia, potrebbe forse evitare inconvenienti di questo tipo. Ma essa è sempre annunciata, è sempre all'orizzonte dovrebbe scendere sulla terra, anch'essa rimane a mezz'aria. Nessuno la compie, anche se tutti ne parlano: così i 300 magistrati saranno impunemente sottratti al loro compito particolare; nessuno potrà dire per questo stesso motivo di rendere un servizio positivo al Paese.

Si potrebbe in genere osservare che l'articolo 1 della stessa legge prevede che per quanto non è espresso tassativamente nel contesto della legge stessa, nei suoi vari articoli valgano le norme che si riferiscono, nella stessa materia, al testo unico della legge per le elezioni nei comuni eccetera. Ma l'obiezione, che già è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento e che noi responsabilmente non possiamo non rilevare anche in Senato, non è fondata perchè è smentita dalla caratterizzazione infinitamente diversa dei due enti; non solo perchè l'estensione territoriale è infinitamente diversa (un conto è il comune, un conto è la provincia, ma soprattutto un conto è il comune e un conto è la regione), ma anche perchè la caratterizzazione dell'ente regione, è caratterizzazione politica.

Allora, se così è, come si può pensare che a quanto non viene provveduto con la norma esplicita della legge, con l'articolazione di questa legge, possa sopperire quel complesso di norme che riguardano un ente che non ha niente a che vedere con l'ente che dovrà essere istituito un giorno.

Che cosa significa tutto ciò? Significa un riferimento inadeguato; un ricorso ed un riferimento che non potranno portare a nessuna efficiente soluzione; significa una contestazione in più, una fonte di contestazioni in più. Infatti vi sarà la contestazione non solo del fatto, ma anche la contestazione della norma interpretativa del fatto, la contestazione della norma con la quale dovrà essere giudicato il fatto che viene sottoposto all'attenzione di chi avrà il compito e la competenza di decidere in una maniera piuttosto che in un'altra.

Ecco perchè noi ci preoccupiamo anche di un articolo che, come il 21, a prima vista, può sembrare semplice; ecco perchè noi critichiamo un articolo che dovrebbe avere la sua ragion d'essere nella necessità nella esigenza che si riallaccia al problema dell'autonomia finanziaria degli istituti che si debbono creare; ma che, proprio per questo, non può non essere guardato con particolare oculatezza. Ed in proposito, non ci sembra che ci si possa assolutamente contestare l'osservazione già fatta: cioè, che questa oculatezza non vi è nelle norme che accompagnano ogni genere di spesa che si riferisce all'istituto regione.

Se vogliamo, poi, vedere qualcosa di più interessante, probabilmente troveremo anche qualcosa di divertente. Infatti la disposizione dell'articolo 21, nel porre a carico dei comuni l'anticipazione delle spese elettorali fa fare in pratica ai comuni stessi la parte del banchiere. Scusatemi onorevoli colleghi, mi sembra quasi di essere irriverente verso il Senato, irrivente verso la Presidenza, irriverente verso tutti; ma come si può soltanto pensare che i comuni italiani, così disastrati come sono (cinquemila ed oltre miliardi di *deficit*), possano adempiere a questa funzione, sia pure momentanea e provvisoria di banchieri dello Stato e delle regioni? Questa è una pensata — scusatemi la frase — « all'italiana ». Ora finchè si tratta di divorzio « all'italiana »; finchè si tratta dell'amore « all'italiana »; finchè si parla di affari « all'italiana »; finchè insomma si parla di una cosa qualsiasi « all'italiana », va bene; ma evidentemente, se dobbiamo parlare di cose serie, come quando si parla di enti di diritto pubblico e di spese, di maneggio di pubblico denaro, non possiamo pensare e ragionare in quel modo che, ormai, è diventata un'altra nostra specie di folklore: pensare cioè e ragionare « all'italiana »!

Pertanto secondo la legge i comuni anticiperanno le spese: questa è veramente una cosa risibile! Ma c'è qualcosa ancora di più risibile: i comuni per avere il rimborso di queste spese dovranno presentare un rendiconto. Ed io qui mi appello ai giuristi che siedono in quest'Assemblea; io non sono un giurista; ma chi di noi non sa che cosa significhi un rendiconto: un rendiconto è una cosa molto seria nella sua accezione legale e giuridica; nelle sue possibilità di sviluppo giudiziario, addirittura! Si parla superficialmente di rendiconto; ma il rendiconto è una cosa molto seria: perfino le persone dalla stessa famiglia che amministrano un determinato patrimonio, quando il rendiconto non convinca o soltanto si teme che presenti delle lacune, possono essere chiamate in giudizio per dare il conto della loro amministrazione!

Per di più si dice: rendiconto documentato. I comuni debbono quindi presentare e sottoporre al giudizio della regione questi rendiconti documentati. Ma la legge non precisa che tipi di documento vuole. Quali sono i documenti che vorrà la regione per rimborsare i comuni? Un atto notorio è già un documento, e me lo possono confermare i giuristi che siedono in quest'Aula. Ebbene, per una spesa, un atto notorio sarà ritenuto valido? Probabilmente no.

Perchè la legge non indica quali debbano essere i documenti che dovranno accompagnare i rendiconti? Ma la macchia del ridicolo si allarga sempre più, quando si parla di un termine di tre mesi che si da ai comuni per presentare il rendiconto documentato e si precisa che il termine è « perentorio ». Una volta l'*humour* era una caratteristica inglese. Pare però che ora stia diventando una caratteristica italiana! Perentorio per che cosa? Per incassare? No, bensì nell'interesse dell'ente superiore, la regione, che in tre mesi deve raccogliere i vari rendiconti. Vorrei però, (ma nessuno e nemmeno la legge se lo sono neanche sognato), che altrettanto « perentorio » fosse l'obbligo da parte delle regioni di rimborsare in un tempo ben determinato le somme dai comuni anticipate.

Occorre, quindi, non soltanto che si possa saper bene quale tipo di documenti debbono corredare il rendiconto, ma soprattutto che questi poveri comuni, dal momento che sono condannati a fare la figura dei banchieri in uno Stato nel quale tutto è sommerso da grave *deficit*, sappiano almeno che le somme che hanno anticipato hanno un termine certo per rientrare nelle loro casse. Ma la legge, ahimè, non lo dice; la legge sorvo-

la sull'argomento; si limita a indicare quale è la parte dei comuni, ma nulla dice alla regione circa il termine entro quale dovrà restituire al comune ciò che esso ha anticipato.

Vorrei domandare soprattutto all'onorevole rappresentante dell'interno che tuttavia non c'è: sa o non sa ciò che avviene per la riscossione delle imposte da parte dei comuni? Sa o non sa la storia delle cosiddette supercontribuzioni? Un cittadino, anche di un comune piccolissimo, sperduto in una provincia modestissima del nostro pase, può essere chiamato due volte e più a contribuire per lo stesso titolo. Sanno il Ministro dell'interno, la direzione della finanza locale che ogni anno e da vari anni si va ripetendo questa specie di mostruosità di una doppia e tripla imposizione? Il contribuente riceve per esempio la cartella del valore locativo; paga e dopo due o tre mesi si vede arrivare una cartella identica alla prima. Va all'ufficio esattoriale del comune per protestare, facendo notare di aver già pagato quanto per il titolo in questione gli era stato imposto. Si vede rispondere con una strizzatina d'occhio da parte del funzionario, che si stringe nelle spalle e fa aleggiare un sorriso da un lato all'altro della bocca, mentre con assoluto candore dichiara: qui si tratta della supercontribuzione! I comuni dissestati hanno il diritto di pretendere questo dal contribuente. Noi abbiamo chiesto il permesso alla Giunta provinciale amministativa la quale si è dichiarata d'accordo e lei quindi si vede arrivare due identiche cartelle per la stessa voce, per lo stesso titolo e con lo stesso dovere di pagarle; e che lei ne abbia già pagata una non serve a niente, deve pagare anche la seconda. Cosicchè il cittadino, specialmente quello che ha un bilancio familiare estremamente modesto, ancorato a cespiti derivanti da lavoro, ogni anno non sa se dovrà pagare soltanto le dieci, le venti o le trenta mila lire l'anno oppure se dovrà pagare anche le quaranta o le sessanta mila lire, perchè nessuno potrà garantirgli, durante il corso dell'anno, che quanto già da lui è stato pagato non verrà ancora una volta ripetuto dall'amministrazione comunale. Ma la stessa cosa che si fa per il valore locativo la si fa perfino per le targhe; e non parlo delle targhe commerciali che contraddistinguono opulenti esercizi, ma delle targhe del professionista, quelle che stanno sul portone, quelle di dieci o quindici centimetri che indicano che lì esercita il dentista, l'avvocato, l'ingegnere, il veterinario, l'ostetrica. Ebbene, anche per queste targhe si riceve una prima cartella e poi, quando si ritiene di aver fatto il proprio dovere di cittadini, dopo alcuni mesi arriva la seconda identica cartella, e quando reclamate vi sentite rispondere ancora una volta con quel sorriso di prima agli angoli della bocca: ha pagato ma non serve a niente; in Italia, occorre pagare la seconda volta.

R O V E R E . E anche la terza!

C R E M I S I N I . Perchè io tratto di questo argomento? Lo tratto perchè è pertinente alla spesa, una spesa che nessuno conosce, per la quale non si sa quanto i comuni saranno chiamati ad anticipare; è facile allora intuire che questi probabilmente insisteranno in questo deplorevole condannevole adagio, continueranno in questa specie di tradizione di malcostume amministrativo che si concretizza nel chiedere impudentemente due o tre volte al cittadino quello che, viceversa, deve una volta sola.

R O V E R E . Bravo!

C R E M I S I N I . Se i comuni hanno bisogno di maggiori entrate, si abbia il coraggio di aumentare le aliquote; ma se non si ha il coraggio di fare questo, ebbene non si chieda due volte il pagamento di un'aliquota che non si può più definire modesta se praticamente, di fatto, è raddoppiata o triplicata. E non è, badate bene, raddoppiata o triplicata occasionalmente, eccezionalmente: io posso fornire tutte le documentazioni che eventualmente l'onorevole rappresentante del Governo volesse richiedermi, pronto a depositarle presso la Presidenza del Senato, riguardanti almeno tre comuni dei quali posso esibire le cartelle

di cui prima parlavo, emesse per due e più volte di seguito, nello stesso anno e per più anni, riguardanti lo stesso cittadino.

C A N Z I A N I . Presenti l'elenco degli evasori!

C R E M I S I N I . Questo non sta a me; lo presenti il Ministro delle finanze! A me, in fatto di tasse, sta di difendere certe legittime e generali impostazioni, e di difenderle alla stessa maniera sia per le entrate che per le uscite. Questo è il mio compito di parlamentare: non sono io che debbo fare ciò che il Ministro deve fare; comunque, se il cittadino fa male ad evadere, il Governo fa ancora più male, in luogo di combattere le evasioni, a raddoppiare il tributo specie quando il raddoppio non è previsto se non in maniera eccezionale e non può diventare una pratica, un sistema costante di imposizione e di ancoraggio facile dei bilanci degli enti di diritto pubblico.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti ma non è compito mio soffermarmi su di essi. Si soffermeranno su di essi probabilmente il collega Franza e il collega Nencioni i quali avranno maggiori corde al loro arco per dimostrare l'utilità e la pertinenza degli emendamenti che la nostra parte politica ha presentato. Io desidero concludere così come ho iniziato. Questo articolo 21 riguardante la spesa, questo articolo che è il coronamento di questa costruzione legislativa, è tanto singolare da diventare incomprensibile; però incomprensibile non a chi come noi lo vuole comunque comprendere, ma a chi lo dovrebbe obiettivamente comprendere perchè pensa di avere il dovere di applicarlo.

Su questo articolo ci sono tutti scivolati sopra: così gli autori della legge; così, alla Camera, la maggior parte di coloro che sono intervenuti; così le relazioni; ma l'opposizione no, l'opposizione non ci è scivolata sopra. L'opposizione vi si è soffermata particolarmente perchè essa ha il dovere di dire le cose che gli altri non dicono; perchè forse il dovere dell'opposizione, per certi aspetti e per certi motivi, è più pesante di quello della maggioranza. Infatti, l'opposizione difficilmente prefabbrica fuori dell'Aula del Parlamento, mentre la maggioranza precostituisce tutto e viene in Parlamento quando tutto è stato già preparato e sistemato per benino. Pertanto, il compito della maggioranza è infinitamente più leggero di fronte a quello dell'opposizione, sia essa l'opposizione che noi rappresentiamo, sia essa la opposizione rappresentata dal Partito liberale, sia essa l'opposizione di sinistra quando quest'ultima ha ritenuto suo dovere svolgere coerentemente il ruolo di opposizione: ruolo che oggi, invece, non vuole più svolgere.

Onorevole Presidente, ripeto che tutti sono disinvoltamente scivolati sopra questo articolo 21, che ha una sola preoccupazione evidente: quella di dire che si deve pagare e di dire chi deve pagare; ma non si dice quanto, non si dice come, non si dice dove, non si dice entro quali limiti di tempo.

Mi perdoni, onorevole Presidente, se quanto richiamerò ora può sembrare banale; lo ritenga un contributo alla distensione, alla cordialità ed alla bonomia di una discussione in questa giornata domenicale che abbiamo già definita « la domenica corta ».

Perchè nell'articolo 21 si dice soltanto genericamente chi paga, chi deve pagare? In sostanza, di che cosa ci si fida, onorevole Presidente? Di un proverbio romanesco. Io sono romano, conosco i proverbi della mia città e ne conosco l'illustrazione fattane da Trilussa. Il proverbio dice: « a chi tocca nun se' ingrugna ». Gli autori del disegno di legge al nostro esame hanno fiducia in questo proverbio, perchè sanno che il cittadino dovrà pagare. Infatti, quando si dice: « anticipano i comuni »; « rimborsa la regione »; « lo Stato farà la spesa della prima competizione elettorale », praticamente si dice che i cittadini pagheranno queste spese, come è naturale, come è nell'ordine normale delle cose. È per questo che calza il proverbio; è per questo che su tale proverbio si è fatto affidamento, sperando che i cittadini italiani « non si ingrugneranno ».

Ma io spero, onorevole Presidente, che fra qualche settimana essi « si ingrugneranno », e in maniera definitiva e particolar-

mente manifesta attraverso i risultati elettorali. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coppi. Ne ha facoltà.

C O P P I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 21, sul quale ho chiesto di parlare, sembra avere scarso rilievo politico in quanto le norme in esso contenute si limitano a stabilire:

gli enti pubblici territoriali a carico dei quali verrà posto l'onere finanziario relativo all'elezione dei consigli regionali;

i modi di ripartizione di tale onere fra i medesimi enti, in caso di contemporaneità dell'elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali o con l'elezione del Parlamento italiano.

Tuttavia, se si esamina più a fondo l'articolo 21 e lo si considera anche in relazione alla situazione economico-finanziaria presente e del prossimo futuro dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali minori, si vede che il suo scarso rilievo politico è più apparente che reale per le considerazioni che mi accingo a fare.

Prima, però, di entrare nel merito dell'articolo in questione mi sia consentita una critica di ordine generale che se è fatta specificatamente nei suoi confronti vale però contemporaneamente come critica di ordine generale all'intero disegno di legge al nostro esame, in quanto essa dimostra una volta di più con quali « sistemi » poco ortodossi si è costruita l'impalcatura della legge elettorale regionale.

L'articolo 21 si occupa delle spese relative all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ma, onorevoli colleghi, con quali « mezzi » si intende fare fronte a tali nuove e maggiori spese? Non si sa, non si può sapere perchè, mentre l'*iter* logico per arrivare all'attuazione dell'ordinamento regionale sarebbe stato quello di stabilire prima i compiti ed i bisogni delle singole regioni, assicurando ad esse, attraverso l'approvazione della legge finanziaria, i mezzi per soddisfare quei bisogni, si è scelta la strada a ritroso, contro ogni buon senso. Infatti, ci si è preoccupati di costruire prima il tetto, poi le fondamenta, quindi il resto.

È questa la politica finanziaria perseguita dal centro-sinistra sin dal suo avvento ed è questa la politica adottata in questi ultimi anni dalla maggioranza degli enti locali. Si fanno, cioè, prima le spese (senza badare troppo al loro contenimento) in base a criteri spesso opportunistici e poi si va alla ricerca disperata delle relative entrate. Con questo spirito e con questo criterio di tutt'altro che sana amministrazione, onorevoli colleghi, siamo arrivati ad esempio agli spaventosi *deficit* della maggior parte dei comuni italiani.

A questa regola di buona amministrazione concepita alla rovescia non si sottrae, dunque, nemmeno il disegno di legge in esame ed una ulteriore conferma ce lo offre appunto l'articolo 21.

Il primo comma di tale articolo stabilisce che le spese inerenti all'attuazione delle regioni dei consigli ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici regionali, sono a carico delle rispettive regioni.

Quali saranno queste spese non è, come si vede, indicato. Non è difficile, però, individuarle. Si tratta, invero, di spese di locali, di attrezzature elettorali, di personale direttamente e indirettamente impiegato nella prevista meccanica elettorale, di materiale propagandistico e soprattutto tipografico. Le spese, pertanto saranno onerose e incideranno in misura non lieve sui futuri bilanci delle regioni. I problemi che ne nasceranno saranno di non facile soluzione, ma quello che è più grave è che questi problemi non sono stati nemmeno accennati nella presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 21 dispone che gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali ed alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Dall'esame di questo comma la cosa più importante che viene subito in evidenza è questa: i comuni devono anticipare le spese necessarie per il funzionamento dei seggi elettorali. Quindi, i comuni, i cui bilanci sono fallimentari (salvo poche eccezioni) faranno da banca allo Stato o alle regioni.

Ma saranno veramente in grado questi comuni di effettuare simili anticipi? Noi non lo crediamo. Non lo crede lo stesso Ministro delle finanze che ha affermato: « La situazione odierna della finanza locale presenta particolari motivi di tensione, soprattutto per le amministrazioni comunali nei cui bilanci va accentuandosi con ritmo progressivo lo squilibrio tra spese ed entrate effettive ». Ciò nonostante il disegno di legge in esame ritiene che le condizioni dei comuni siano tali da poter finanziare anche il costo delle elezioni regionali, costo che poi — si afferma — sarà rimborsato. Il ministro Preti continua: « Nè si vede come sia possibile arrivare a un risanamento » (lo studio completo non è stato ancora fatto). E ancora: « I problemi della finanza e degli enti locali emersi nel corso dell'indagine compiuta dal Parlamento sono certamente così gravi e di così grandi dimensioni da non poter sperare di risolverli nel tempo che rimane a disposizione della presente legislatura ».

Ma come? Non sappiamo come provvedere a risanare questa situazione finanziaria nella presente legislatura e vogliamo nella stessa porre le fondamenta per calcare ancora di più la mano sulle finanze locali, obbligando le medesime ad anticipi che non saranno in grado di effettuare?

Il terzo comma dell'articolo 21 stabilisce che, nel caso in cui le elezioni comunali e provinciali coincidano con quelle regionali, cioè ci siano tre enti interessati in uno stesso momento all'operazione elettorale, il cumulo delle spese sia ripartito in parti uguali tra i tre enti interessati. Nel comma successivo si fa poi l'altra ipotesi della coincidenza delle elezioni politiche della Camera e del Senato con le elezioni regionali. In questo caso il riparto delle spese è previsto in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione. Sarebbe interessante e, oso dire, doveroso un approfondimento del criterio con il quale si è arrivati a questo riparto e dei suoi effetti, per determinare la entità che andrà a carico delle regioni, tenendo conto del fatto che ciascuna regione ha caratteristiche proprie per cui difficilmente si può in ogni circostanza ricorrere ad un unico metro, sia in ordine alle capacità contributive sia in ordine alle capacità di spesa, conseguenziali di ciascuna regione: vi sono regioni più povere e regioni più ricche.

In merito all'entità delle spese elettorali a carico delle regioni, entità che sarà certamente cospicua e sulla quale, ripeto, non abbiamo elementi di giudizio, è chiaro che tutto poi finirà con il ricadere sulle spalle dei cittadini attraverso l'imposizione fiscale locale, comunale e provinciale, e attraverso la futura imposizione fiscale regionale, sulla quale all'articolo 22 vi è la vaga promessa che, prima di procedere alle prime elezioni regionali, si provvederà alla formulazione della legge finanziaria relativa alle regioni.

Circa la contemporaneità dell'elezione dei consigli regionali con l'elezione dei consigli comunali e provinciali è stato detto che essa presenta aspetti opportuni. In effetti, il concetto dell'elezione contemporanea può avere conseguenze pratiche positive e, quindi, il suo fondamento che riposa su ragioni di ordine soprattutto di economicità.

Tuttavia, accanto a queste conseguenze pratiche positive, esistono innegabilmente perplessità di ordine politico perchè noi non sappiamo sino a che punto l'elettorato riuscirà a distinguere l'elezione comunale dalla provinciale e dalla regionale e fino a che punto i partiti di massa abbiano invece interesse a questo coacervo elettorale che confonde un po' le idee all'elettore, e ciò quando la confusione delle idee dell'elettore può far accogliere loro maggior numero di voti. Inoltre, sul piano dell'ingombro e dell'ingorgo, tutto ciò certamente postula una adeguata efficienza di quei servizi statali che purtroppo restano inadeguati in questo campo.

Mi avvio, onorevoli colleghi, alla conclusione. Come in tutto il provvedimento, così anche nell'articolo 21 si riscontrano gli errori e le lacune dovute al processo formativo

che voi volete imporre all'ente regione. Un processo formativo innaturale perchè, come ho già detto, voi potete fare le regioni partendo dal tutto senza averle opportunamente studiate sia avuto riguardo alle esigenze alle quali potrebbero e dovrebbero rispondere, sia avuto riguardo alla formazione delle regioni stesse per motivi che si potrebbero chiamare naturali, per non correre il rischio di creare organismi che si vanno ad accavallare a quelli già esistenti, con le conseguenze di dubbi, di incertezze e di attriti che ne deriverebbero. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come di mia abitudine, manterrò questo intervento in brevi limiti di tempo, e non esorbiterò affatto dal tema offerto dall'articolo in discussione.

Esso regola la materia delle spese per le elezioni dei consigli regionali: il carico delle medesime, l'onere di anticipazione, i rimborsi, le ripartizioni nelle varie ipotesi di contemporaneità di elezioni riguardanti enti diversi.

Il primo appunto che riteniamo di poter muovere alla normativa, è quello della sua inutilità, o, quanto meno, della sua intempestività. Si sa che per le prime elezioni regionali, che dovrebbero aver luogo nell'autunno del 1969, le spese relative sono poste, secondo il disposto del primo comma dell'articolo 26 di questo stesso disegno di legge, a carico dello Stato. Ne discende che, data la durata quinquennale dei consigli — e fatta eccezione per il caso di scioglimento anticipato di essi — le prime elezioni regionali per le quali potrà entrare in giuoco ed avere applicazione il sistema previsto all'articolo 21, ora in discussione, saranno quelle dell'autunno del 1974; a distanza, cioè, di ben sette anni. Perchè preoccuparci ora della disciplina della imputazione delle spese, ora che mancano, per difetto di ogni esperienza, tutti i dati utili, se non pure necessari, a guidare la regolazione relativa? Quanto costeranno le elezioni regionali? Come se ne distribuirà la spesa tra le varie e singole regioni? Sarà bene o sarà male adottare una disciplina uniforme, quanto al carico della spesa, tra regioni grosse e regioni piccole, tra regioni ricche e regioni povere? Ecco perchè, a nostro avviso, meglio sarebbe rinviare a tempo migliore la normativa di cui all'articolo 21, e comunque a dopo il primo esperimento elettorale dal quale si potranno ricavare indicazioni e dati utili.

Fatta questa osservazione preliminare, la quale investe la stessa opportunità di mantenere l'articolo 21 nel testo legislativo al nostro esame, passo a qualche rilievo particolare su alcune delle disposizioni in esso articolo contenute.

Poco da dire in merito a quanto dettato dal primo comma: è logico e naturale che le spese inerenti alle elezioni dei consigli regionali, e cioè degli organi deliberativi delle regioni, debbano restare a carico delle regioni interessate; solo non si comprende la necessità della specificazione relativa alle « competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali », che costituiscono una delle poste più vistose della spesa, e che non si vede come e perchè sarebbero potute rimanere escluse dal computo a carico delle regioni, nel caso che di esse non si fosse fatta, al primo comma, particolare menzione. Si tratta di una sovrabbondanza di espressione legislativa, dovuta probabilmente alla *vis* attrattiva di formule tradizionali, originate da esigenze ormai non più vive.

I punti sui quali invece dobbiamo muovere le nostre censure più incisive sono quelli offerti dal secondo comma dell'articolo 21. In esso si dispone che « gli oneri (sic!) relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni... ». Ecco che si pone a carico dei comuni un onere di anticipazione che non si sa se e come potrà essere sopportato dagli onerati. Dobbiamo qui ripetere per la millesima volta che le finanze comunali non sono affatto

in grado di sopportare alcun peso ulteriore, oltre quelli già nascenti dalla legislazione vigente? Dobbiamo qui ripetere per la millesima volta che non è giuridicamente lecito addossare agli enti locali, con legge dello Stato, nuove spese (e si tratti pure di spese da anticipare) senza provvedere contemporaneamente alla copertura, fornendo agli enti cespiti suppletivi di entrata? Come faranno i comuni a fronteggiare tali anticipazioni se non sono, la maggior parte di essi, in grado di sopperire alle loro spese correnti e di istituto?

Si potrà dire, in appoggio della norma in questione, che essa non fa che allinearsi al sistema vigente per la ipotesi della contemporaneità delle elezioni per i consigli comunali e per quelli provinciali: ipotesi prevista all'articolo 27, della legge per la elezione dei consigli provinciali, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con legge 10 settembre 1960, n. 962: ma il richiamo non sembra valido. Le elezioni regionali, come tutto l'ordinamento al quale ineriscono, si caratterizzano per elementi che trascendono l'organizzazione amministrativa: ond'è che la ricezione di criteri normativi, accolti in riferimento agli enti locali tradizionali, non appare del tutto plausibile.

E, del resto, è già troppo che siano messe a carico dei comuni — e senza diritto a rimborso nè totale nè parziale — le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e quelle per il funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali sottocommissioni. Così dispone, infatti, la legge 7 ottobre 1947, al suo articolo 57. E si tratta di liste elettorali che assolvono una delle più importanti fasi del procedimento elettorale attivo, nell'interesse non solo del comune, ma anche della provincia, anche dello Stato, ed ora anche delle regioni.

Ma, ripetiamo, come faranno i comuni a fronteggiare questo onere di anticipazione quando si sa che le loro finanze sono esauste, e ben poco di meglio c'è da prevedere come risultato di riforme tributarie di là da venire?

Peraltro, il peggio lo si ritrova nel seguito del secondo comma dell'articolo: stabilito, infatti, che le spese devono essere anticipate dai comuni, il testo prosegue sanzionando il diritto dei comuni al rimborso da parte delle regioni: rimborso da avvenire « in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

Il comune, dunque, deve presentare documentato rendiconto entro un termine perentorio: se il vocabolo non è usato a vanvera, ciò significa che, scaduto il termine dei tre mesi senza che il comune abbia presentato il documentato rendiconto, si ha decadenza dal diritto al rimmborso. Conseguenza, questa davvero enorme; tanto più enorme in quanto il testo non fissa termine alcuno entro il quale il rimborso da parte delle regioni debba essere effettuato.

Se ora pensiamo che per molti comuni non sarà facile, per difetto di disponibilità, provvedere ai pagamenti di indennità e di forniture relative alle elezioni regionali entro termini ragionevoli; che, di conseguenza, non sarà per essi possibile acquisire le dichiarazioni di quietanza delle spese a loro carico (quelle dichiarazioni di quietanza che devono presentarsi a corredo del rendiconto che dev'essere, come dice il testo, regolarmente « documentato »), si avrà come effetto conclusivo quello della perdita del diritto a rimborso; i comuni più poveri, cioè, avranno il danno e le beffe: il danno dell'anticipazione a favore della regione, e la beffa della decadenza dal diritto al rimborso!

Nè, d'altra parte, risultano convincenti le ipotesi che, anche nell'altro ramo del Parlamento, sono state fatte per dare spiegazione e giustificazione della perentorietà del termine entro il quale dovrebbero presentarsi, dai comuni, i documentati rendiconti. Si è detto da qualcuno che il termine dei tre mesi è necessario per dar modo all'amministrazione regionale di provvedere, con unico atto, e cioè con unica deliberazione consiliare, all'approvazione della spesa complessiva a carico della regione ed all'ordinativo del pagamento a favore dei comuni creditori. Può darsi che questa sia una esigenza di qualche peso: ma non, comunque, di tale peso che, per soddisfarla, si sacrifichi nella sostanza il diritto del creditore, e cioè del comune a

cui carico è posto l'onere, di aprir credito alla regione, anticipando le spese di sua competenza. D'altra parte, il terzo comma dello stesso articolo 21, regolativo del riparto della spesa nella ipotesi di contemporaneità delle elezioni regionali con quelle comunali e provinciali, stabilisce che il riparto è predisposto da ciascun comune e reso esecutivo dal commissario governativo: il che darebbe a pensare che il rimborso da parte della regione dovrebbe e potrebbe comunque aver luogo con atti relativi ai singoli comuni.

Ma non indugiamo nella ricerca della ragione giustificativa della perentorietà del termine di cui ci occupiamo: diciamo, conclusivamente, che esso è un assurdo! E che, se di termine è da parlare, esso dovrebbe piuttosto essere quello — e rigoroso — entro il quale le regioni dovrebbero effettuare i rimborsi ai comuni che ne hanno il diritto.

Gli ultimi due commi dell'articolo 21 trattano della ripartizione della spesa nella ipotesi di contemporaneità delle elezioni regionali con quelle comunali e provinciali o con quelle politiche per la elezione della Camera e del Senato. I criteri posti a base delle ripartizioni, nelle varie ipotesi, sono discutibilissimi, e, comunque, non suffragati da alcuna giustificazione accettabile. Per i comuni minori, specialmente, e cioè per quei comuni nei quali le elezioni dei relativi consigli sono regolate dal sistema maggioritario, non si spiega perchè il carico di spesa gravato su di essi debba essere eguale a quello della regione: quando è di tutta evidenza che lo scrutinio per i consigli comunali può essere rapidissimo, ed impegnare quindi per breve tempo l'opera dei seggi, mentre lungo e defatigante può essere lo scrutinio per l'elezione regionale, data la molteplicità prevedibile delle liste, ed i conteggi sulle preferenze.

Il giudizio conclusivo su tutto il testo dell'articolo non può essere, per quanto detto, positivo. L'emendamento soppressivo proposto dalla mia parte politica, potrebbe lasciare libero il campo ad una migliore normativa futura, successiva alle prime esperienze elettorali regionali. Ma se si vuole mantenere l'articolo, lo si corregga, almeno, nelle sue disposizioni più difettose. All'opera di correzione si è inteso appunto di collaborare con gli emendamenti sostitutivi offerti dalla stessa mia parte alla scelta dell'Assemblea. E solo si spera che essi abbiano almeno l'attenzione del Senato.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Peserico. Ne ha facoltà.

P E S E R I C O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, l'articolo che attualmente è in discussione, stabilisce che le spese per le elezioni dei consigli regionali, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, debbono essere a carico delle rispettive regioni.

Fin qui tutto bene, (almeno formalmente), e tengo a sottolinearlo onde risulti chiaro che la nostra opposizione alla legge non è soltanto questione di principio. Quando infatti possiamo trovare qualcosa della quale si possa dire « va bene », siamo ben lieti di farlo. Purtroppo, non per nostra colpa, è questa un'occasione che ci si presenta di rado, e quando si presenta dobbiamo afferrarla al volo per evitare che, sommersa da un mare di incongruenze, sparisca definitivamente alla vista.

Resta, tuttavia dubbia l'opportunità di nuove spese a carico di enti locali, anche se nuovi; basta ricordare lo stato di cronico disavanzo, veramente pauroso, della finanza locale, per domandarsi se in questa gravissima situazione non possa essere questa la goccia che farà traboccare il vaso.

E non si dica con leggerezza trattarsi di una spesa relativamente modesta, perchè l'attuale situazione finanziaria degli enti locali, che, con una buona dose di ottimismo, possiamo giudicare catastrofica, non è altro che il risultato di tante spese relativamente modeste fatte con leggerezza.

Il resto dell'articolo, ahimè, si presta molto meno ad espressioni di apprezzamento positivo.

I punti che maggiormente ci lasciano perplessi sono questi:

1) perchè gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi e quelli comunque derivanti dalla applicazio-

ne di questa legge (tranne per fortuna quelli direttamente a carico delle amministrazioni statali o regionali) devono essere anticipati dai comuni?

2) A chi deve essere presentato il rendiconto? Chi lo dovrà controllare e approvare?

3) Perchè vi è un termine perentorio per la presentazione del rendiconto e perchè invece non è stato fissato un termine alle regioni per il rimborso?

4) Quali sono gli adempimenti comuni alle elezioni le cui spese dovranno essere ripartite nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con quella dei consigli comunali e provinciali?

5) E, nel caso di contemporaneità della elezione regionale con quella del Senato e della Camera dei deputati, da chi verranno ripartite le spese derivanti da comuni adempimenti?

Per quanto riguarda il primo punto, cioè l'anticipazione degli oneri da parte dei comuni, tutti ben sappiamo che numerosissimi comuni italiani non sono in grado di sostenere le numerose spese obbligatorie che già devono affrontare e quindi, specialmente i comuni più piccoli, non saranno in grado di sostenere nuove spese che verranno rimborsate sì, ma non si sa bene dopo quanto tempo. Non è quindi assolutamente il caso di porre nuovi aggravi sulla finanza locale, la cui situazione noi abbiamo sempre denunciato e su cui non ci stancheremo mai di insistere. Proponiamo quindi di abolire il secondo comma di questo articolo, perchè, ammesso che le spese elettorali debbano essere a carico delle regioni, è opportuno che lo siano direttamente senza provocare ulteriori disagi ai comuni.

Ma quand'anche si volesse insistere a mantenere questa disposizione bisognerà apportare delle modifiche per colmare le lacune ed eliminare le incertezze che l'attuale testo presenta. Questo infatti recita: « gli oneri... sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ». Ma questo rendiconto dovrà essere presentato a qualcuno. Dovrà essere approvato, perchè da qualcuno dovrà essere approvato! Non ci sembra che possa essere considerato inutile cercare di chiarire questa questione che non è di poco rilievo. Riteniamo che potrebbe essere così modificato: « In base a documentato rendiconto che deve essere presentato al Commissario del Governo per ciascuna regione ».

Ma vi è un'altra lacuna di questo comma che deve essere senz'altro colmata. Ci si è preoccupati di fissare un termine perentorio per la presentazione del rendiconto, termine se vogliamo piuttosto breve. Ma ci si è preoccupati solo di fissare un termine a favore delle regioni, le quali, come ultime nate, monopolizzano tutto l'affetto e l'attenzione di genitori un po' parziali.

Riteniamo che, ad evitare che i poveri comuni debbano aspettare in eterno il rimborso, sarebbe opportuno fissare per il rimborso stesso un uguale termine.

Nel penultimo comma, poi, si parla di « adempimenti comuni alle elezioni ». Sarebbe forse meglio non usare una frase così generica, che potrà essere fonte di controversie e ricorsi.

Compito della legge è quello di appianare le controversie e non di crearle, con ambiguità e oscurità.

Sempre nel penultimo comma si legge: « Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione ». Ora vorremmo sapere qual è il significato dell'espressione: « è reso esecutivo ». È forse un nostalgico ricordo del visto di esecutività del Prefetto? Oppure si è inteso che il Commissario del Governo debba apporre il suo visto? Noi riteniamo che, dato che il Commissario del Governo deve provvedere in seguito ad un controllo dei documenti presentati dal comune e che questo controllo dovrà per necessità di cose investire anche il merito, il provvedimento commissariale si debba qualificare come approvazione.

È vero che la precisione terminologica non è mai stata un'istanza molto sentita dalle Camere, e che si dice compito della giurisprudenza e della dottrina, ma riteniamo che, quando la cosa è possibile, come in que-

sto caso, sia opportuno usare quei termini che esprimono esattamente un concetto, il che, come ci insegna l'esperienza, non è privo di importanza pratica.

Sarebbe quindi opportuno sostituire la espressione: « è reso esecutivo » (che fra l'altro fa pensare ad un atto dovuto) con l'altra: « è presentato per l'approvazione al Commissario del Governo per ciascuna regione ».

Per quale ragione, poi, non sono stati fissati dei termini per la presentazione del riparto e per l'approvazione da parte del Commissario? È sempre opportuna l'apposizione di un termine ragionevole ad evitare l'eterno trascinarsi delle pratiche.

Nell'ultimo comma si parla del riparto delle spese fra Stato e regione nel caso di contemporaneità delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati con quella dei consigli regionali, ma non si dice affatto da chi deve essere predisposto il riparto, nè da chi deve essere approvato.

Vogliamo concludere, dunque, che senza sostanziali modifiche e integrazioni l'articolo non possa essere approvato. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'articolo 21 del disegno di legge al nostro esame soprattutto perchè attratto dal titolo dell'articolo stesso: « Spese », argomento indubbiamente allettante — e lei mi comprende, onorevole Presidente — per un ligure, il quale non può sottrarsi al ricordo di un famoso proverbio, che io riferisco tradotto anche a costo di farne perdere l'efficacia: contatemi dei soldi e non contatemi delle storie!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ce ne è un altro che dice: metà consigli e metà denari.

R O V E R E . Fra liguri ci sguazziamo! Le chiedo scusa, onorevole Ministro, non avevo notato la sua presenza che mi fa veramente piacere. È stata un'imperdonabile mancanza la mia e sono qui a chiedere venia.

L'articolo 21, al nostro esame, dice in succinto che la spesa per le elezioni regionali deve essere ripartita in caso di contemporaneità di elezioni; in particolare che i comuni paghino quello che sono gli altri a dover pagare e poi le regioni rimborseranno. Il che, a prezzi correnti, come si dice quando si valuta il prodotto nazionale o cose simili, significa: i comuni emettano un altro po' di cambiali che poi le regioni le rimborseranno con le cambiali loro. La prima volta, però, non esistendo neanche le regioni, sarà lo Stato, a quanto apprendiamo dall'articolo 26 che poi esamineremo, ad accollarsi l'onere complessivo delle votazioni per le elezioni del consiglio regionale. Quanto costerà questa operazione? Ad ognuno dei circa 15 milioni di capi famiglia esistenti in Italia (secondo il censimento del 1961 mi pare siano 13.746.000) le prime elezioni regionali verrano a costare in media 1.300-1.500 lire *pro capite*. Solamente le elezioni, si badi bene; ma poi si tratterà di pagare un po' di più per dare agli eletti uno stipendio, una sede, delle segreterie e delle segretarie, delle automobili, qualche esenzioncina anche fiscale, un po' di servizi pubblici gratuiti, spesucce di cancelleria e sciocchezze simili per una cifra complessiva che oscilla da un minimo di 30.000 lire l'anno a testa per ogni capo famiglia, secondo i rosei calcoli governativi, ad un massimo quattro volte superiore, secondo i calcoli di Einaudi e nostri, cioè almeno 120.000 lire l'anno per ciascuno dei 15 milioni circa di capi famiglia italiani. Che sia poi lo Stato, che sia la regione, che siano i comuni o le provincie il tramite attraverso il quale questo denaro verrà speso, il risultato evidentemente non cambia.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Allora, secondo voi, la cosa migliore sarebbe abolire tutte le elezioni!

R O V E R E . Quelle che ci sono teniamocele caro collega; ma lei è troppo intelligente per non capire che qui noi andiamo

ad aggiungerne delle nuove. Il discorso in questo momento è soltanto questo.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ma bisogna farlo anche tenendo conto del reddito dei cittadini.

R O V E R E . Arriveremo anche al discorso sul reddito.

Come si arriva a questa cifra? È presto detto. Secondo i calcoli della Commissione Carbone, le spese aggiuntive per le prime elezioni ammonteranno a circa 17 miliardi di lire; secondo degli altri calcoli complessivi, che sono stati esposti alla Camera dall'onorevole Santagati, dovrebbero arrivare a 22 miliardi. Calcoliamo pure 20 tanto per fare una cifra media, e dividiamoli per i 15 milioni di capifamiglia italiani, anche se in realtà sappiamo poi che il numero dei contribuenti effettivamente soggetti alla complementare è poco più di 4 milioni; ma gli altri pagheranno ugualmente un loro contributo alle regioni con le imposte indirette. Va anche detto che in questo calcolo di 20 miliardi non sono affatto comprese tutte le altre spese indirette ma reali, come quelle derivanti dalla propaganda elettorale, le spese ferroviarie e automobilistiche per consentire agli elettori di raggiungere la loro sede, come le altre mille spese connesse indirettamente con le elezioni (numero di ore lavorative perdute per le operazioni elettorali, eccetera). Tali spese portano ad un onere totale che, pur non essendo definibile in una cifra esatta, è certamente notevole. È di recente accaduto che noi liberali siamo stati accusati di essere quasi la rovina dell'economia italiana quando, contro la maggioranza e con il nostro voto determinante, abbiamo fatto approvare una variazione del bilancio dello Stato per migliorare le pensioni degli ex combattenti per un onere complessivo di una settantina di miliardi di lire, per la qual cosa il Governo come ripicca (ma giustificandolo come unico mezzo possibile, e quindi necessario per coprire la nuova spesa che si era venuta a presentare) ha ritenuto di dover prorogare l'addizionale del 10 per cento, disposta a favore degli alluvionati, sulle imposte dirette.

Oggi, lo stesso Governo chiede, invece, al Senato che esso approvi un onere di 20 miliardi sul bilancio dello Stato per il 1969. Proprio di questo si tratta, proprio questo si fa votando l'articolo 21 senza che sia stata prevista alcuna copertura per la spesa, e senza che questa porti ad alcun beneficio sociale o ad alcun miglioramento pratico e normativo per qualche categoria di cittadini.

Ecco dunque una prima risposta circa chi ha a cuore l'interesse del contribuente italiano, del cittadino italiano, rispetto a chi invece di questo interesse si serve solo come di un pretesto o di uno schermo nei rari momenti in cui ciò gli fa comodo.

Si dice, però, onorevole Presidente, che le regioni serviranno a razionalizzare l'amministrazione dello Stato italiano. A questa affermazione basterebbe rispondere con una domanda: chi in quest'Aula o a Roma è al corrente, per esempio, di quanto quotidianamente si va legiferando in Valle d'Aosta, nel Friuli-Venezia Giulia, a Cagliari o a Palermo?

Pensiamo ora, per un momento, ad una qualsiasi società o ad un qualsiasi organismo che non operi esclusivamente su scala locale, ma anche su scala nazionale. Tali organismi non solo dovranno disporre di un ufficio legislativo che studi quanto viene deliberato e quanto viene discusso dal Parlamento italiano, ma avranno bisogno anche di un secondo ufficio che prenda visione di tutte le decisioni, di tutte le discussioni, di tutti i problemi che vengono presi in esame in sede di commissione o di consiglio dei Ministri della Comunità europea o che vengono discussi dal Comitato economico e sociale comunitario o dal Parlamento europeo. Non basta questo, però. D'ora innanzi tali organismi dovranno anche disporre di un nutrito ufficio regionale, incaricato di stare dietro almeno a tutto quanto verrà discusso e approvato in sede regionale e pubblicato dai 19 o 20 gazzettini ufficiali delle regioni a statuto normale, che cominceranno ad essere stampati dall'anno prossimo.

Bisogna sottolineare che tutto questo avviene in un momento in cui gli stessi rappresentanti del Governo vanno raccomandando alle nostre imprese di darsi dimensioni europee, continentali, soprannazionali. All'atto

pratico, contemporaneamente, si vorrebbero costringere le nostre imprese a combattere, o a parteggiare, non più con una sola burocrazia nazionale (alla quale si è già aggiunta una burocrazia soprannazionale: la burocrazia europea) ma anche con altre 20 piccole burocrazie — e quindi estremamente difficili e lente — : le burocrazie regionali.

Io penso, onorevole Presidente ed onorevole Ministro, che così veramente noi finiamo per perdere l'autobus dell'Europa.

Mi si potrà obiettare che l'articolo 21 riguarda soltanto le spese delle consultazioni elettorali regionali, cioè soltanto questo aspetto singolo e particolare di spesa, e non il costo delle regioni in quanto tale; e mi si potrà dire che io sto divagando. Ma io penso che questo sia il principale e criminoso assurdo della legge che stiamo esaminando: è opportuno che si sappia non tanto che noi liberali siamo contrari alle regioni in quanto regioni, ma siamo contro la maggioranza e contro il Governo per quelle cose che vogliono fare portando il Paese all'ordinamento regionale.

Vorrei citare un esempio: i promotori di questa legge si stanno comportando, in questo momento, esattamente come un tale che spedisce inviti per il suo matrimonio che si dovrà celebrare nel 1969, come vedremo quando si discuterà del prossimo articolo. Questo tale spedisce gli inviti di nozze, fissa i particolari della cerimonia nuziali, decide la data della cerimonia, il costo di questa, quale spesa dovrà essere sostenuta dalla famiglia della sposa — in questo caso la regione —, quale somma dovrà essere sostenuta dalla sposo — in questo caso lo Stato —, come dovranno essere vestiti i testimoni, se col *tight*, in abito scuro, col vestito da pomeriggio o da mattina, quale itinerario dovrà seguire il viaggio di nozze e tutte le altre cose che di solito si discutono in quel particolare momento della vita in cui, credo, siamo passati tutti, o quasi tutti, in quest'Aula. Però, quando uno degli invitati chiede allo sposo con chi egli voglia convolare a giuste nozze, lo sposo risponderà: « Con una donna! ». Indubbiamente con una donna anche piacevole ed intelligente, ma con quale donna, in concreto? « Ancora non lo so — risponde lo sposo — ma ho preso l'impegno di deciderlo prima del giorno del matrimonio ».

C'è chi sorride a queste cose, eppure questo è esattamente ciò che ci si chiederà domani, quando ci si chiederà di approvare o respingere l'articolo 22. E non basta! Non abbiamo la più vaga idea di chi saremo chiamati ad eleggere come sposa nel giorno in cui è stato deciso che dovremo, ad ogni costo, fare le elezioni.

Una seconda domanda che potrebbe porre l'invitato allo sposo è questa: « Ma tu li hai i soldi per sposarti, pensi di averli in futuro, oppure come pensi di procurarteli »? La risposta dell'interessato sarebbe questa. « Io non li ho, ma una cosa so di certo: se io facessi i conti e considerassi le spese che dovrei sopportare per sposarmi, se dovessi fare i calcoli su ciò che verrà a costare la vita matrimoniale, non mi sposerei affatto ». È proprio questo, onorevole Presidente, che si vorrebbe fare con le regioni; intanto, decidiamo di sposarci...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Questo paragone è tipicamente genovese!

R O V E R E . ...fissiamo la data delle nozze; poi salterà fuori la donna adatta allo scopo, salteranno fuori i soldi per pagare la cerimonia e tutto il resto.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. E la bellezza, il carattere della sposa non contano?

R O V E R E . Io, come lei ha detto, sto facendo un'analisi « alla genovese »: bado al denaro. Io penso però che la realtà sia ben più grave di quella che ho voluto mostrare con l'esempio dello sposo. Infatti, lo sposo potrà sempre avere la speranza di trovare, prima che spiri la data fissata per le nozze, l'anima gemella, la ragazza ricca, l'ereditiera che sia disposta ad accasarsi con lui; ma, nel nostro caso, io penso che queste siano delle illusioni: noi dobbiamo tenere ben presenti che le nostre condizioni, le condizioni di uno Stato il cui bilancio annuo è in *deficit* per lo meno di 1.000 miliardi di

lire, di questo Stato il quale è intenzionato ad accasarsi con l'ultima nata della famiglia degli enti locali, una famiglia che, unendo una secolare, tradizionale povertà ad una certa notoria dose di sregolatezza, diciamolo pure con intenti buoni, senza voler andare fino in fondo almeno da parte di alcuni membri della sua famiglia...

F R A N Z A . C'è la riserva mentale del divorzio!

R O V E R E . ... una famiglia, dicevo, la quale, unendo una secolare povertà a questa sregolatezza, è riuscita a raggiungere come principale traguardo una somma di debiti tale che le unità di misura di cui concretamente disponiamo sono probabilmente insufficienti a definire. Allora è evidente, onorevole Presidente, onorevole Ministro, che il problema del costo delle regioni, a cominciare da quello delle consultazioni elettorali regionali, si collega a quello della finanza locale, nel cui ambito le regioni avranno vita.

N E N C I O N I . Arriviamo alla separazione!

R O V E R E . Ci arriveremo, senatore Nencioni. Ora, non si comprende perchè, mentre un tribunale, di fronte ad una situazione chiaramente prefallimentare, come quella in cui versa la finanza italiana, non potrebbe fare altro che stabilire una amministrazione controllata, essenzialmente con l'incarico di evitare la bancarotta, l'azienda in dissesto continui ad espandersi ancora, ad ampliare la sua organizzazione, ad assumere nuovi dirigenti, nuovi impiegati e a spendere altro denaro in propaganda, altro e molto denaro in spese di rappresentanza, con la scusa che è più democratico decretare che chi è ben deciso a rovinarsi lo faccia pure con le sue mani e chi ritiene di non avere più nulla da perdere abbia almeno l'ultima *chance* di trascinare in rovina anche il prossimo. Ciò probabilmente in omaggio a quell'altro famoso proverbio che dice: « Mal comune mezzo gaudio ».

N E N C I O N I . Quel proverbio però non è genovese.

R O V E R E . Questo no, è universale. Se avessimo una finanza locale, se non in pareggio, per lo meno in condizioni di indebitamento tali da poter sperare in qualche cosa, penso che si potrebbe anche dire: diamo un'ulteriore fiducia a questi amministratori locali; visto che hanno dimostrato di meritarla forse anche più di quelli nazionali e centrali, lasciamoli pure fare. Ma con gli esempi che noi abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, onorevole Presidente, mi sembra che aver fiducia — se è vero che questa famosa fiducia nasce dall'esperienza — è una cosa estremamente difficile. Nella situazione attuale ecco invece quello che molto tranquillamente noi sentiamo di affermare. Qual è il debito consolidato della finanza locale. 7.000 miliardi di lire. Bene, aggiungiamo altri 1.500 miliardi all'anno per le regioni: che sarà mai? (*Interruzione del senatore Varaldo*). Ci arrivo subito, senatore Varaldo. I primi 17 o 20 per le elezioni, gli altri verranno poi da sè.

Evidentemente, onorevole Presidente, noi non possiamo invidiare il Ministro del tesoro del 1970, quando riceverà numerose accorate lettere d'amore del tipo di quelle che l'ex sindaco di Roma Petrucci gli inviava prima di dimettersi, in cui gli diceva: lo Stato trovi 10, 20, 50 miliardi, perchè qui non siamo in grado di pagare più nemmeno una lira, c'è la sommossa, le elezioni incalzano; se perdiamo la regione il partito è morto, e così via.

N E N C I O N I . Petrucci aveva fretta.

R O V E R E . Non voglio entrare nel merito. Io penso che il Ministro del tesoro in quel momento si troverà in queste condizioni.

La creazione delle regioni accentuerà, inoltre, un fenomeno che gli economisti giudicano estremamente pericoloso, e cioè il contrasto fra politica finanziaria statale e politica finanziaria degli enti locali.

Nel 1954 il debito pubblico interno dello Stato era pari al 33 per cento del reddito na-

zionale, mentre quello degli enti locali risultava pari soltanto al 3 per cento. Da questa data i due debiti hanno poi seguito due strade completamente diverse e divergenti.

Il primo è andato via via incidendo in misura minore sul reddito nazionale, fino ad arrivare al 20 per cento; l'altro, invece, è andato costantemente ascendendo, costantemente aumentando, fino a superare il 15 per cento del reddito nazionale stesso.

L'organo dell'Associazione tecnica delle banche popolari italiane, cioè degli istituti di credito forse più vicini agli interessi locali, ha scritto: « Quando questo stato di cose si verifica è segno che tra politica economica dello Stato e politica economica degli enti locali si è ormai prodotta una frattura, capace prima o poi di provocare, a sua volta, notevoli effetti negativi sul sistema economico ».

« L'opposizione delle due politiche trae origine — afferma ancora l'organo tecnico — dalla differente composizione qualitativa e quantitativa delle forze politiche operanti in seno al Governo e agli enti locali ». Trae origine, cioè, da uno squilibrio che la creazione delle regioni verrebbe gravemente ad accentuare, istituzionalizzando la dicotomia dei gruppi di potere, le cui strade e le cui politiche finanziarie finirebbero fatalmente sempre più per divergere e portare, quindi, il Paese al centro di una crisi inflazionistica interna che solo una svalutazione monetaria potrebbe allora ridimensionare.

Ma vi è anche un'altra fondamentale considerazione da fare: il sistema economico italiano è divenuto negli ultimi venti anni sempre più omogeneo in fatto di strutture produttive. Tra una regione e l'altra e, ancor più, fra gruppi di regioni c'è stato un profondo avvicinamento, tant'è vero che, salvo delle rare eccezioni, l'espansione delle attività economiche e, per contro, il rallentamento e il ristagno delle medesime diventano dei fatti generali. In altri termini, la congiuntura è buona o cattiva sia per lo Stato, sia per le regioni, sia per gli enti locali, in maniera che sempre più lo sviluppo economico e sociale richiedono uniformità di indirizzi e di iniziative in materia di politica economica ed in materia finanziaria.

Viene quindi a cadere sia la necessità di una diversificazione di tendenza in merito alla politica economica dei due tipi di amministrazione pubblica, sia, a maggior ragione, la necessità di accentuare una politica degli enti locali discordante da quella centrale e, per di più, tranquillamente portata avanti in regime prefallimentare all'insegna di: « tanto qualcuno pagherà ».

Proviamo ad immaginare, per esempio, una FIAT la cui organizzazione fosse fatta in una maniera talmente dispersa in un nugolo di piccole aziende, ciascuna dedita alla produzione di un particolare prodotto e, quel ch'è peggio, ciascuna assolutamente indipendente e gelosamente tesa a difendere la propria autonomia, ciascuna con un proprio ufficio progettazione ed un proprio ufficio produzione, con una sua propria autonomia amministrativa, con un suo ufficio vendite. Evidentemente non potremmo sorprenderci se una siffatta organizzazione producesse pessime automobili e vendesse le « 500 » a 2 milioni di lire cadauna.

Eppure è così che si vorrebbe definitivamente organizzare la macchina amministrativa italiana, sommando all'Amministrazione centrale delle Amministrazioni periferiche, non già di uno o due, ma di ben tre tipi.

La Malfa aveva proposto addirittura di eliminare le provincie, ma curiosamente nessun repubblicano ha poi proposto alla Camera un emendamento in tal senso.

N E N C I O N I . Perchè non ce n'è alla Camera.

R O V E R E . Ma almeno La Malfa c'è.

N E N C I O N I . C'è lui solo e gli altri sono al Governo.

R O V E R E . Va bene, c'è il Governo e c'è l'antigoverno, così si può correre anche sul doppio binario. È la dimostrazione pratica di come si possa fare la politica del doppio binario in due, uno al Governo e uno all'opposizione.

Stavo dicendo che il disegno di legge che è al nostro esame parla continuamente, co-

me nell'articolo che stiamo discutendo, di un abbinamento tra elezioni comunali, elezioni provinciali e elezioni regionali. Allora non resterebbe che seguire l'esempio degli Stati Uniti e proporre di eleggere anche come cariche pubbliche i giudici, gli sceriffi e magari anche i macellai comunali. Ciascuna di queste quattro Amministrazioni avrà comunque i suoi ordinamenti, la sua burocrazia, mentre in Italia non esiste nessuna scuola atta a preparare la burocrazia ai suoi compiti, come invece in Francia. Ciascuna avrà il suo bilancio, delle sue politiche e pervicacemente difenderà la sua autonomia. C'è da domandarsi che cosa succederà in questo povero Stato, visto che già oggi il Ministero tale ignora quello che fa il Ministero talaltro, la provincia *x* non tiene in alcun conto quello che sta facendo la provincia *y*, anche se questa magari è confinante ed economicamente collegata e, in definitiva, ciascuna opera secondo sue direttive che possono essere perfettamente — e molte volte lo sono — incompatibili con quelle degli altri, sia del medesimo livello, sia del livello più basso, sia del livello più alto; ciascuna dotata dei suoi organi e di un suo apparato burocratico, ciascuna dedita a progettare e a prestare servizi, il più delle volte in condizioni di assoluta antieconomicità, ciascuna ripetendo per proprio conto certe operazioni con criteri diversi, con assoluta indipendenza da quelli seguiti da altri enti e da altre Amministrazioni, dedite allo stesso compito, ciascuna desiderosa di svolgere certe mansioni e perciò pronta a creare anche dei nuovi enti che devono osservare due sole condizioni: la prima quella di portare lo stemma della Amministrazione promotrice, la seconda quella di distribuire il più copiosamente possibile prebende a favore degli amici degli amministratori. Il tutto senza alcuna preoccupazione delle obiettive esigenze della gestione.

Questa è la realtà, queste sono le ragioni — e mi avvio alla conclusione — per cui noi liberali non possiamo votare l'articolo 21 il quale, in base al classico principio di costruire la casa cominciando dal tetto, su una spesa iniziale di una ventina di miliardi interamente imputabili al bilancio dello Stato, senza che sino ad oggi, in contrasto con il dettato costituzionale del cui rispetto la maggioranza si è pur sempre tanto preoccupata, sia stato in alcun modo indicata la copertura, su una spesa (dicevamo) di una ventina di miliardi, non coperti in alcun modo, intende far poggiare poi una impalcatura di almeno 1.500 miliardi di spesa annua che egualmente non hanno copertura alcuna, come il Ministro del tesoro sa benissimo; spese che finiranno per soffocare l'economia italiana e l'indifeso contribuente. Tant'è la convinzione di avere il cielo dalla loro parte che i rappresentanti dell'attuale maggioranza sembrano diventati non soltanto riesumatori di cadaveri (nella fattispecie delle regioni) ma anche supremi e soli interpreti delle voci dell'al di là (*interruzione del senatore Forma*), secondo lo spettacolo offerto dall'onorevole Arnaudi nella recente trasmissione di « Tribuna politica », il quale ha tranquillamente dichiarato ai telespettatori che, se fosse stato vivo Luigi Einaudi, egli si sarebbe schierato contro di noi liberali a favore delle regioni. Io penso che, a forza di nutrirsi su un tavolo a tre piedi, i colleghi democristiani abbiano finito per sentire delle voci ultraterrene e per attribuirsi, di conseguenza, delle doti da *medium*. Pertanto, onorevoli colleghi, visto che siete così bravi nell'interpretare il pensiero di chi non è più, e di chi non è più qui per potervi replicare, io vi vorrei pregare di voler evocare in quest'Aula anche l'ombra di De Gasperi per chiedergli come mai, durante circa tre lustri nei quali egli ha governato l'Italia, non abbia mai pensato, neppure lontanamente, a realizzare quella parte della Costituzione. Anzi De Gasperi ha sempre ritenuto doverosamente e scrupolosamente lontane le regioni da quel famoso tavolo attorno al quale si discutevano i problemi veri, seri, importanti del Paese.

Io ora concludo, onorevole Presidente, e le chiedo scusa per questo intervento forse un po' estemporaneo, che ha voluto, se non altro, creare una nota di distensione e forse di colore in Aula, in quest'ora meridiana più propensa al riposo che non al lavoro. Ecco, quindi, le ragioni per cui, anche di fronte a questo articolo 21, apparentemente semplice, apparentemente disadorno, apparente-

mente innocuo, noi non possiamo nascondere le nostre perplessità; ecco perchè da buon ligure, onorevole Presidente, io devo raccomandare: contateci dei soldi, ma non raccontateci delle frottole. È questo infatti il tallone di Achille dell'articolo che, come diceva prima il collega Cremisini, è un articolo « all'italiana », un articolo che non potrà lasciarci tranquilli, un articolo che non potrà avere il nostro suffragio. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 21 del disegno di legge in esame mi sembra sia stato già esaminato in gran parte nei suoi aspetti, soprattutto per quanto concerne il secondo comma, cioè per quanto concerne l'onere per le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali a carico degli enti locali, cioè dei comuni.

Come si architetta questo articolo?

Vi è un'attribuzione di competenza, o di oneri, più precisamente, alle regioni per le spese elettorali.

Il primo comma ci lascia molto perplessi. Sarebbe stato infatti opportuno prima creare le regioni e poi approvare una norma che addebita alle regioni stesse alcune spese, qualunque esse siano. Prima si crea l'entità, la persona che deve provvedere al pagamento, avendo ricevuto l'onere, e successivamente si attribuisce l'onere. Qui invece attribuiamo l'onere senza che la persona sia creata.

Nè si può obiettare — probabilmente lo obietterà il relatore — che le regioni sono state create dalla norma contenuta nell'articolo 131 della Costituzione della Repubblica e ben può dunque una legge elettorale addossare degli oneri alle regioni così create nella prospettiva costituzionale. Noi non vogliamo ripetere le tesi che abbiamo già esposto all'inizio dell'esame di questo disegno di legge e nelle questioni pregiudiziali, che cioè a nostro avviso la norma contenuta nell'articolo 131 della Costituzione non ha creato le regioni. Vi è una previsione costituzionale: è una norma non precettiva e creativa, ma semplicemente programmatica, tanto programmatica che sono passati vent'anni senza che le regioni previste dalla Costituzione siano state effettivamente create.

Pertanto nulla da dire sulla stesura del primo comma, cioè che le spese inerenti alla attuazione dell'elezione dei consigli regionali, ivi comprese le spese relative ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni; se non appunto l'osservazione che ho fatto per la correttezza della procedura legislativa: prima creare le regioni, le leggi-quadro, i poteri, successivamente attribuire l'onere di alcune spese.

Potrei osservare che vi sono parole pleonastiche. Si dice infatti che le spese inerenti all'attuazione dei consigli regionali sono a carico delle rispettive regioni. Poichè le spese di competenza spettanti ai membri degli uffici elettorali sono indubbiamente spese inerenti alla attuazione delle regioni, non si vede la ragione per cui il legislatore proponente abbia ritenuto opportuno, dopo avere parlato in senso generico ed onnicomprensivo di spese inerenti all'attuazione delle elezioni, di aggiungere: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali ». Si tratta di spese inerenti all'attuazione dei consigli regionali: è evidente che, se tutte le spese sono addossate alle regioni, anche tali spese lo sono. Altrimenti non si capisce perchè non siano state elencate tutte le altre spese inerenti

Una ragione però c'è, ed è una ragione di cecità del legislatore proponente. Già noi l'abbiamo indicata precedentemente, discutendo altri articoli, perplessi di questo strano disegno di legge, che rimarrà come il parametro dell'intelligenza governativa, e dicendo così intendo comprendere anche tutti gli ausiliari, cioè i funzionari e coloro che prestano la loro opera, che in questo caso non è stata certo intelligente e fattiva. La legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per le elezioni dei consigli provinciali, allo articolo 27 contiene questo errore: le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. Pertanto, chi ha

copiato, come per altri articoli, le leggi elettorali comunali e provinciali si è trovato di fronte anche a questa frase e senza meditazione ha espresso nella norma la frase stessa.

P A L U M B O . È una *vis* attrattativa che hanno le formule.

N E N C I O N I . Io preferisco definirlo scarso zelo nel compiere il proprio dovere da parte di coloro che preparano gli schemi per i disegni di legge e di coloro che recepiscono queste formulazioni articolate e ci mettono la loro firma come bandiera.

Siamo dunque di fronte ad una attività legislativa veramente perplessa che, invece di evolversi, rimane attaccata a dei vecchi schemi ripetendo vecchi errori. Sarebbe stato naturale, di fronte a degli strumenti elettorali, arrivare, non dico alla perfezione, che non è di questo mondo, ma al continuo miglioramento delle leggi che si susseguono. È evidente che i nuovi schemi dovrebbero far cadere le scorie sì da arrivare poi a delle leggi intelleggibili; ma queste purtroppo sono una mera utopia e non certo appannaggio di questo Governo.

Il secondo comma, come prima ho detto, prevede: « Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni ... », eccetera.

Anche qui c'è una prima osservazione da fare: non si comprende bene che cosa il legislatore proponente abbia voluto dire, perchè « gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali », come tutti sappiamo, sono quegli oneri compresi nell'inciso: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali »; ma successivamene la norma contiene la espressione: « e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge », che lascia un *mare magnum* di implicazioni senza confini e senza limiti. Per esempio, anche le spese di rappresentanza che le regioni vorranno effettuare per non ben definite ragioni politiche potranno essere comprese in quegli oneri « comunque derivanti dall'applicazione della presente legge »? Comunque siamo nel vago e siccome si tratta di danaro pubblico vorrei ricordare che i nostri maestri ci insegnavano, e l'esperienza ci detta rigorosamente, che in tal campo non possono farsi delle previsioni generiche, senza limiti e senza confini.

Però un limite la norma contenuta nel secondo comma lo pone quando dice: « non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate ». Qui vorrei fare un'osservazione per poter comprendere meglio la portata della norma, e sarei lieto se il relatore me la facesse comprendere se ed in quanto riterrà opportuno rispondere. Mi sembra cioè che ci sia una certa contraddizione tra la norma di cui al secondo comma (« non facenti carico direttamente ... alle regioni interessate ») e quella del primo comma, la quale stabilisce che le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali fanno carico alle regioni. E allora, quali sono queste spese? Onorevole relatore, siccome si tratta di spese, io mi auguro ed auspico, come cittadino e come parlamentare, che, quando si addiverrà alla classificazione di queste spese per addossarle a colui che di esse è onorato e onerato, si individuino quali sono queste spese attraverso un'indagine. Nel primo comma dell'articolo 21 si dice che tutte le spese sono a carico delle regioni, nessuna esclusa. Nel secondo comma si dice poi che gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali — non si capisce poi perchè il trattamento economico di questi componenti emerga di continuo, benchè esso sia compreso in tutte le altre spese — e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono a carico dei comuni. Io vorrei sapere quali sono le spese che non fanno carico alle regioni.

V A R A L D O . Gli oneri sono anticipati dai comuni.

N E N C I O N I . Senatore Varaldo, con questa sua interruzione lei mi lascia intendere di non aver ascoltato quanto io ho detto. Che gli oneri siano anticipati o che siano sostenuti in via definitiva dai comuni può avere importanza. Ma ciò che io voglio sapere è un'altra cosa. Il primo comma dispone che tutte le spese sono a carico della regione. Il secondo comma dispone che gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri oneri comunque derivanti dall'applicazione del disegno di legge al nostro esame, che non facciano direttamente carico alle Amministrazioni statali ed alle regioni, sono anticipati dai comuni. Qui si fa un'eccezione, una delimitazione: si parla di spese non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali o alle regioni interessate. Quello che io vorrei sapere è proprio questo: quali sono queste spese? Poichè al primo comma si dice che tutte le spese fanno carico alle regioni interessate, vorremmo sapere — e il relatore ce lo dirà — quali sono le spese che non fanno carico alle regioni, almeno direttamente.

Comunque, siamo di fronte ad una norma che sembra una lampadina intorno a cui girano delle farfalline che non hanno la possibilità di posarsi sul vetro incandescente. In altri termini, si tratta di norme che esprimono confusione... Vorrei dire una frase, ma me ne astengo: la potrete capire.

Riprendiamo la lettura del secondo comma. In esso si dice che gli oneri relativi, eccetera, « sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ». Immaginiamo per un momento che queste spese siano individuate o individuabili, e che siano tutte le spese elettorali di competenza delle regioni (invero, non vedo quali altre spese possono essere addossate ai comuni, a mo' di anticipo, salvo poi il rimborso attraverso il rendiconto); a questo punto vorrei riprendere una osservazione che è stata fatta dagli oratori che mi hanno preceduto. Noi onorevoli colleghi, sappiamo tutti (lo sappiamo per esperienza personale, lo sappiamo perchè in quest'Aula il Ministro del tesoro ce l'ha più volte ripetuto, lo sappiamo perchè il Ministro del tesoro, parlando a Milano al congresso della Democrazia cristiana, ha ripreso questo tema, lo sappiamo perchè cerchiamo in ogni modo di venire incontro ai comuni, lo sappiamo perchè abbiamo più volte accusato il Governo di centro-sinistra di non essersi posto la questione della soluzione del problema relativo all'indebitamento dei comuni, alla qualificazione della spesa ed alla ripartizione di essa tra comuni e Stato) perchè alcuni oneri che gravano sui comuni continuano ad essere loro addossati malgrado non abbiano la possibilità di pagare. A questo proposito, onorevoli colleghi, io non dico che voglio rettificare il tiro che qualche volta anche noi abbiamo fatto con coscienza e responsabilità, ma noi abbiamo più volte addossato la situazione in cui versano gli enti locali ad una allegra finanza. E non è detto che per questa allegra finanza — di cui abbiamo esempi clamorosi anche qui a Roma, senza dover parlare di altri comuni, come, per esempio, Savona di cui si mise in evidenza la situazione finanziaria (questo comune è stato il primo in cui è esplosa quella determinata situazione) — al *deficit* dei comuni, che raggiunge già cifre enormi, non si aggiungano le spese che lo Stato addossa ai comuni stessi per adempimenti che non sono dei comuni. I problemi della finanza allegra sono indice di malcostume; però, se noi andiamo a fare il confronto tra i miliardi sperperati per allegra finanza e i miliardi dei *deficit* dei comuni, ci dobbiamo convincere che il difetto dell'allegra finanza sta proprio nella incuria con la quale il Governo esamina, o non esamina, la questione, sta proprio cioè nella carenza di volontà politica relativa alla qualificazione delle spese e ad una ristrutturazione della finanza locale.

Onorevoli colleghi, io potrei parlarvi a lungo di tali questioni, però l'illustre Presidente potrebbe richiamarmi all'ordine rimproverandomi di non attenermi all'articolo 21, perciò vi risparmio di citare problemi che ormai conosciamo tutti, che abbiamo più volte trattato, sviscerato fin nelle cause, che più volte in questi anni abbiamo sottolineato parlando della finanza pubblica, del

deficit spending che accomuna i comuni, le provincie, le regioni e lo Stato; più volte abbiamo trattato di questa situazione veramente abnorme e abbiamo portato anche, nelle nostre discussioni, dati recenti che sono a tutti conosciuti. Però, se andiamo a consultare tali statistiche e mettiamo questa situazione in confronto con la situazione tributaria degli enti locali e dello Stato, vediamo — secondo dati forniti da un recente studio dello Scipioni — che la situazione tra le entrate e le spese si può riassumere in questo senso: fissando a 100 il livello esistente nel 1938, risulta che le entrate tributarie riscosse dallo Stato sono passate, come numero indice, a 306 nel 1964, mentre quelle degli enti locali sono passate, nello stesso periodo di tempo, all'indice 161. Tale squilibrio risulta ridotto dai crescenti contributi dati dallo Stato ai comuni, sotto forma di rimborsi e concorso spese, che nel 1964 hanno raggiunto il 13 per cento delle entrate complessive. Però, anche a prescindere dal carattere tipicamente centralizzatore di questo atteggiamento dello Stato (cui si dovrebbe porre fine perchè all'articolo 5 della Costituzione è posto il seguente principio: « La Repubblica ... riconosce e promuove le autonomie locali ») a me sembra che la nuova legge tributaria, invece di promuovere le autonomie locali, tende ad una maggiore centralizzazione: infatti, mentre da una parte vengono istituite le regioni, come decentramento, dall'altra la guida finanziaria degli enti locali è sintomo di tendenza inversa.

Anche questa contraddizione vorrei che l'onorevole relatore, così bravo nel rispondere a tutte le questioni da noi poste, mi chiarisse.

La percentuale delle spese locali coperte da entrate effettive è scesa progressivamente dal 79 per cento nel 1954 — sto citando elaborazioni nuove che indicano uno stato di pesantezza che non era mai stato raggiunto finora — al 58,6 per cento nel 1964, mentre quella relativa al prelievo sul reddito nazionale degli enti locali dello Stato è passato dal 3,2 al 18 per cento del 1954, dal 2,6 al 20 per cento nel 1964. I comuni e le provincie si trovano in una situazione grave e, secondo valutazioni note, — e voglio essere prudente perchè siamo già nel febbraio 1968 e la situazione può essersi ulteriormente aggravata — siamo già arrivati ai 1000 miliardi di *deficit* di parte effettiva, 500 miliardi di mutui a copertura di disavanzi e cinquemila miliardi di indebitamento. Un semplice ed elementare calcolo di interpolazione ci indica che l'indebitamento, in attesa della riforma tributaria annunciata per il 1970, possa raggiungere la cifra di 10.000 miliardi.

Tale situazione legislativa, onorevoli colleghi, la cui analisi vi risparmio per brevità di tempo — ma sarebbe utile poterla esaminare — invece di agevolare, attraverso una evoluzione, i comuni, si aggrava continuamente e viene ulteriormente aggravata con la norma contenuta nell'articolo 21. Il senatore Varaldo mi ha obiettato che è un anticipo. È vero, ma immediatamente per il comune è una spesa che poi sarà rimborsata. Onorevole Presidente, mi permetta di esprimermi con un proverbio genovese, giacchè tutti hanno fatto sfoggio di cultura genovese in quest'Aula...

P R E S I D E N T E . Però lo dica in italiano...

N E N C I O N I . Mi dispiace che non ci sia l'onorevole Ministro, ma visto che il senatore Rovere ha fatto sfoggio di proverbi genovesi veramente appropriati ed il Ministro gli ha risposto con un altro proverbio genovese, io potrò dire: « passato o munte de Portufin, ciao mugger, tornu fantin » (passato il monte di Portofino, addio moglie mia, torno scapolo!). Quando una volta si sono tirati fuori i soldi, signor Presidente, « passato o munte de Portufin », aspetta pure il rimborso! Questa è la situazione che si viene a creare, cioè un aggravio immediato, attuale per quanto concerne i comuni. E niente di grave sarebbe, onorevoli colleghi, se noi conoscessimo i limiti di questa spesa; ma vi ripeto, per la terza volta, che i limiti di questa spesa non si conoscono, perchè non è dato dalla interpretazione del secondo comma, conoscere minimamente il limite di questa spesa. Ci soccorre, onorevole Presidente, la famosa relazione Carbone, tanto desiderata in quest'Aula, tanto auspicata, che

è interessante perchè dà vera misura delle spese relative alle regioni. La relazione Carbone, così densa di cifre, di pensieri e di ammonimenti e di riserve, (il Presidente Carbone è la rappresentazione plastica della riservatezza e della prudenza) afferma: « la ricerca relativa alla evoluzione delle spese delle regioni — a pag. 15 — ha rilevato una tendenza più sostenuta di quella dello Stato; contro un incremento medio annuo della spesa statale nel periodo 1954-62 del 10,1 per cento si è accertato di fatto un incremento medio annuo delle spese delle regioni del 12,6 per cento, il che significa che, contro un aumento dell'1 per cento della spesa totale, sta un aumento dell'1,25 per cento per le regioni. Nella specie è stata rilevata una tendenza evolutiva, particolarmente accentuata per le spese (e qui elenca le spese inutili che noi vi diciamo): contro un aumento medio annuo dello stesso periodo del 10,2 per cento per lo Stato, le regioni denunciano un aumento del 24 per cento, sicchè, contro un aumento medio dell'1 per cento per lo Stato, sta un aumento più che doppio: 2,36 per cento per le regioni ».

Pertanto andiamoci piano, perchè, oltre a non sapere il modo di qualificazione della spesa, cioè l'entità e la rubrica della spesa stessa, noi ci troviamo di fronte ad un ente che probabilmente passerà nella storia economica ancora una volta, come ai tempi del Keynes, come il moltiplicatore La regione sarà il moltiplicatore delle spese, cioè una spesa 10 per lo Stato diventa 24 per la regione; essa è una specie di moltiplicatore delle spese, e le ragioni non le sappiamo.

Ma il presidente Carbone, attraverso quella quarta Commissione speciale nominata per le spese di primo impianto, ivi comprese le spese elettorali, nella relazione, che pone alla meditazione dei dirigenti la cosa pubblica, invita alla prudenza, per quanto concerne le spese elettorali. È opportuno che si sappia, onorevoli colleghi, perchè in questa Aula si è parlato molto di spese, ma non si è scesi al dettaglio anche perchè la lettera di questo articolo è di difficile comprensione (parlo del secondo comma); vediamo esattamente che cosa abbia calcolato la Commissione Carbone, e, per essa, questo quarto gruppo di studio, per le spese di primo impianto. Infatti, se ci convincessimo che fossero cose di poco momento, potremmo anche dire che i comuni possono anticipare e poi fare un rendiconto che sarà preso in considerazione dalle regioni e soddisfatto.

Il ministro Taviani ci ha anche detto: ma di che cosa avete paura? Le regioni non hanno maneggio di denaro. Ma se non avessero maneggio di denaro, come farebbero a rimborsare io non lo so: d'altronde sono previste dalla Costituzione anche delle entrate e dei rapporti tributari. Pertanto hanno maneggio di denaro.

Ora state bene a sentire. Il primo gruppo di lavoro ha calcolato le spese elettorali in quote annue di 4273 milioni. Avete capito? Quote annue.

Si è ritenuto, in questa sede, di considerare anche l'ipotesi di elezioni anticipate, cioè si è fatta una specie di media: si è considerata una fascia di tempo per pronosticare le spese elettorali che potrebbero esservi anche in ipotesi di elezioni ripetute.

Naturalmente sono calcoli in prospettiva e di tutta prudenza, cioè calcoli che la realtà, poi, moltiplica, per ragioni di indole generale e per quel moltiplicatore di cui ho parlato prima, e di cui si trova anche cenno anzi vorrei dire (conoscendo la necessaria morbidezza del presidente Carbone) che c'è un cenno piuttosto vivace in questa relazione.

Si è ritenuto in questa sede di considerare sia l'ipotesi di elezioni anticipate che l'ipotesi di estensione del periodo di durata di carica degli organi regionali da quattro a cinque anni.

Per quanto concerne la valutazione della maggiore spesa derivante dalla possibilità di elezioni anticipate, si sono prese in esame le esperienze nazionali ed altre locali, assumendo come criterio di valutazione la possibilità di una elezione anticipata su cinque, cioè il 20 per cento. Risultato di questo ragionamento e di questa premessa: *a*) le spese elettorali, nell'ipotesi di durata in carica degli organi elettivi per cinque anni, graverebbero annualmente per 3418,8 milioni. Detto importo va aumentato di un quinto e cioè di 675,8 milioni, per la maggiore spesa derivante dalle elezioni anticipate, con un to-

tale di 4102,6 milioni; *b*) le spese elettorali nell'ipotesi di durata in carica degli organi elettivi per quattro anni graverebbero di 4.273,5 milioni. Anche detto importo va aumentato di 854,7 milioni per un totale cioè di 5 miliardi e 128 milioni annui.

Tutte queste spese sono da considerare aggiuntive al fine di giungere ad una indicazione media e per non appesantire l'ipotesi di base si assume quale base di spesa la media tra le due valutazioni e cioè tra i cinque miliardi e i quattro miliardi e 615. Onorevoli colleghi, non si tratta dunque di spese di poco conto. I comuni debbono addossarsi tale spesa, sia pure per un periodo di tre mesi che può diventare di nove, di dodici e può darsi che sia una spesa che rimanga a carico dei comuni perchè le regioni (lo abbiamo sentito) non hanno maneggio di denaro. Chissà come potranno averlo secondo il Ministro dell'interno! Qui si tratta di 5 miliardi l'anno, cioè nel giro di cinque anni sono 25 miliardi ripartiti proporzionalmente o con media ponderale su tutti i comuni d'Italia. Vedete che arriviamo a delle cifre veramente imponenti. Ecco l'errore che si commette nell'addossare ancora una volta, malgrado le promesse e malgrado la necessità di rivedere tutta la legislazione che attribuisce funzioni o spese sui comuni, tali spese ai comuni. Noi arriviamo, attraverso questo disegno di legge elettorale che propone la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario, ancora una volta a colpire le finanze comunali esauste ormai. Io non vorrei ricordare, senatore Maggio, Marsala che in questo momento si trova in una situazione spaventosa per il terremoto e per tutto quello che è avvenuto; ma a prescindere da questo fenomeno per cui Marsala ha tutto il nostro affetto e la sua popolazione tutta la nostra considerazione, essa è stata l'esempio tipico di un comune sfasciato nelle sue finanze per non avere entrate, perchè è una zona negletta, abbandonata, povera, non soccorsa mai dai governi centrali. Essa si è trovata in questa situazione proprio per le sue specifiche condizioni, senza entrate e con degli oneri pesanti che gravano per funzioni essenzialmente di competenza dello Stato.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(*Segue* N E N C I O N I). Onorevoli colleghi, volete addossare — e ricordo ancora Marsala come tipico esempio — ad un comune, sia pure per tre, quattro, dodici mesi gli oneri immediati delle spese? Faccio un esempio, di scuola, non concreto perchè siamo in questo caso in una regione a statuto speciale, che ha una legge elettorale. Volete addossare ad un comune simile al comune di Marsala gli oneri di tutte le spese che scaturiscono dall'applicazione di questo strumento? Ma non siamo venuti meno, onorevoli colleghi, attraverso queste norme ad un impegno preciso preso da tutti i governi e in particolar modo dal Ministro dell'interno di salvaguardare i comuni qualificando le funzioni e trasferendo gli attuali oneri dai comuni alle regioni, allo Stato? Questo impegno si traduce ancora in un onere nei confronti dei comuni, sicchè questi sono il bersaglio ormai di tutti i provvedimenti. Si sono cancellate alcune entrate consuetudinarie dei comuni con promessa di sostituirle, attraverso altri strumenti: ancora si attendono questi nuovi strumenti ed intanto i comuni vivono in situazioni veramente precarie.

Onorevoli colleghi, dovreste apprezzare se noi dell'opposizione, che sempre abbiamo lanciato fulmini contro un'allegra finanza, indicando come responsabili di essa uomini del centro-sinistra o anche della sinistra, oltre ad individuare questa allegra finanza che è un fenomeno che si può isolare, diamo anche una giustificazione alla situazione che avevamo generalizzato.

C'è dunque una situazione precaria, perchè la legislazione italiana, mentre per i comuni, per le provincie, per tutti gli enti ter-

ritoriali autarchici prevede sempre nuove funzioni, non provvede mai a sollevarli dai relativi oneri. Infatti io sono entrato in quest'Aula dieci anni or sono e già allora si parlava di questi problemi; nella legislatura passata si parlò ancora della nuova legge che avrebbe dovuto sostituire la legge sulla finanza locale ed ora ci troviamo nella stessa situazione, senza che si sia provveduto, anzi, ripeto, le nuove leggi continuano ad addossare ai comuni degli oneri, i quali, anche si tratta di oneri transeunti o di partite di giro, sono, comunque, oneri immediati, attuali che pertanto gravano sulle loro finanze. I comuni potranno ripeterli, ma attraverso discussioni e contestazioni di carattere giudiziario.

Seguono poi nell'articolo, due commi che difettano di elefantiasi: « Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ». Anche il contenuto di questo comma sarà fronte di controversie a non finire. Immaginate, infatti, che con la contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali, dei consigli comunali e provinciali, i poveri comuni avranno l'onore di tutto, saranno coloro che predisporranno poi il riparto ed il Commissario del Governo dovrà poi renderlo esecutivo, cioè dovrà rimborsare ai comuni quanto hanno pagato o far rimborsare ai comuni quello che hanno pagato da parte delle provincie e da parte delle regioni. In questo caso la falla si allarga; qui, infatti, se io ho capito bene il significato di questo comma, poichè è il comune che predispone il riparto, ed il Commissario del Governo con un visto lo rende esecutivo, è evidente che il comune fa da banca per la regione, per la provincia. Considerate inoltre che le provincie hanno normalmente dei bilanci attivi, dato che hanno la funzione di erogatrici di somme; in questo caso, è però il comune che deve anticipare.

Io vorrei che fosse qui, vicino a noi, Don Sturzo che aveva concepito la regione unicamente attraverso l'unità comunale: non la regione-ente a sè stante che deve gravare sul comune ma, sono sue parole, suoi scritti che dovreste rivedere, la regione che deve risollevare le sorti dei comuni. Egli concepiva la regione difendendo l'associazione dei comuni d'Italia. Rendendosi conto della situazione dei comuni, concepì la regione come lenimento della situazione dei comuni stessi nella nuova società che si stava formando, che fremeva e che odiava il centralismo burocratico e cieco e gli si rivoltava. Egli accolse questo anelito e lo concepì come riferimento di competenze e poteri amministrativi all'ente regione per avvicinare la popolazione dei comuni al potere. Doveva cioè intervenire un rapporto positivo, mentre qui si tratta di un rapporto iugulatorio, pesante, di un fenomeno inverso a quello che aveva concepito don Sturzo e che aveva difeso nei programmi del Partito popolare attraverso l'istituzione delle regioni. Era per venire incontro alle popolazioni e agli enti autarchici, e lo dice chiaramente nei suoi scritti, perchè non parla delle regioni senza innervare tutto il suo ragionamento con quello che ha a base il sollevamento dei comuni dagli oneri che li schiacciavano e che oggi ancor più li schiacciano.

Ma veramente vogliamo creare questo strumento, che è uno strumento inverso da come era stato concepito, uno strumento di iugulazione? Vogliamo « garrottare » i comuni imponendo loro gli oneri pressanti che abbiamo visto, che, secondo la prospettiva della relazione Carbone, raggiungono i 4 miliardi? E la relazione Carbone pensava unicamente al costo delle elezioni dei consigli regionali. Qui invece si moltiplica per tre. Si dice infatti: in caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

Pensate anche all'impossibilità che si dia attuazione a questo strumento così come è

presentato. Ecco perchè noi abbiamo proposto degli emendamenti che sono modificativi in senso chiarificatore di questa situazione. Noi non vogliamo infatti che una legge dello Stato si presenti in questa veste, sia pure con la nostra opposizione recisa e decisa che voi avete definito ostruzionismo e che tale non è, ma è volontà politica di impedire con ogni mezzo consentito, attraverso l'uso di ogni diritto, un provvedimento che noi riteniamo lesivo degli interessi dei comuni e dello Stato.

La concezione cui ho fatto cenno, poteva anche essere combattuta, ma potevamo riconoscerle un fondo di decentramento organico e amministrativo genericamente considerato. Noi ci dobbiamo invece convincere sempre di più che la regione è oggi uno strumento senza contenuto, varato senza che i signori del Governo si rendessero conto, sia pure da un'affrettata lettura del contenuto delle norme, del « cupio dissolvi »; ci troviamo cioè di fronte a una volontà diretta alla dissoluzione, in quanto è un movimento contrario anche a quello, che è espresso nelle dichiarazioni del secondo governo Moro, di venire incontro alla prima cellula dello Stato, che è l'ente comune.

L'ultimo comma: « Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con l'elezione del Senato e della Camera dei deputati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo ». Qui non abbiamo nulla da dire perchè si tratta di una semplice ripartizione. Potremmo discutere sugli oneri, ma non è questo il punto focale della situazione; lo sono i due punti precedenti, lì dove si sono rotti gli argini di previsione delle spese e si è addossata l'anticipazione dell'onere ai comuni creando una situazione eversiva, di impossibilità, che dovrà far meditare tutti coloro che veramente hanno a cuore la situazione degli enti territoriali locali, hanno a cuore il decentramento amministrativo come leva per arrivare ad un rapporto facilitato tra popolazione e autorità dello Stato, tra popolazione e autorità centrale.

In questo modo invece si complicano le situazioni, si addossano ai comuni le spese, si fanno delle previsioni incerte e perplesse. Siamo dinanzi ad una fonte di confusione, ad una fonte certa di controversie tra gli enti locali e l'ente regione e sicuramente domani ci troveremo di fronte a delle ripartizioni di spese non approvate, contrastate, ci troveremo di fronte ad un nutrito contenzioso perchè i comuni che ne hanno avuto la possibilità si saranno esposti con cifre che abbiamo già visto di quale entità, e la regione può contestare non in sede politica ma in sede tecnica queste pezze giustificative delle spese effettuate.

Insomma, è tutto da rivedere questo articolo. Anzi, ancora una volta, sarebbe opportuno che questo benedetto disegno di legge andasse in Commissione e fosse meditato intorno ad un tavolo e non nel calore di un'Aula, nella quiete di una fattiva meditazione e non in una lotta così accesa. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N O'. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, trattare dell'articolo 21 del presente disegno di legge, costituisce un'impresa tutt'altro che agevole, e ciò in quanto esso tratta di una materia assai delicata — le spese per le elezioni regionali — che necessiterebbe di una più precisa e dettagliata formulazione. Il testo, invece, che si esamina in questa sede, non può davvero essere classificato tra quelli che maggiormente si distinguono per semplicità, razionalità, completezza e chiarezza.

Il primo comma dell'articolo 21 così recita: « Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni ».

Il testo, a questo punto, sembrerebbe estremamente chiaro, in quanto si dovrebbe dedurre che le spese relative alle elezioni dei consigli regionali, sono da assumersi soltanto dalle regioni senza alcun intervento finanziario da parte dello Stato.

Tuttavia, proseguendo nell'esame del testo dell'articolo in questione, si rileva dal comma successivo che: « Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali o alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

Ebbene, a questo punto sembrerebbe che tutto il peso delle spese inerenti la consultazione elettorale sia a carico dei comuni, con successivo rimborso delle regioni.

Si potrà osservare che nel primo comma le spese a carico della regione riguardano gli uffici elettorali, mentre gli oneri a carico diretto dei comuni interessati, si riferiscono al trattamento economico dei componenti i seggi elettorali.

Ma in comune al primo ed al secondo comma, ci sembra di rilevare delle espressioni generiche con le quali si indicano le altre spese di competenza. Infatti, sono di competenza delle regioni « le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali », e sono pertinenti ai comuni tutti « gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ».

Ma allora, gli oneri relativi all'attuazione delle elezioni per i consigli regionali ovvero per l'attuazione della presente legge — che è la stessa cosa — chi li dovrà sostenere?

Si potrà osservare che per quanto riguarda la parte di competenza dei comuni — se così si può dire — il testo del secondo comma così recita: « gli oneri... e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali o alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni, ecc. ».

Sembrerebbe quindi che le competenze di spesa dei comuni vengano automaticamente a delimitarsi attraverso l'esclusione di tutte le spese di pertinenza statale o regionale.

Ebbene, quali sono queste pertinenze regionali e statali?

Dal primo comma sembrerebbe che tutti gli oneri spettino alle regioni, per cui i comuni non dovrebbero pagare nulla! Non si può negare, a questo punto, che il significato dei primi due commi sia pressocchè incomprensibile, e che, in ogni caso si presta meravigliosamente a patrocinare i più spettacolari conflitti di competenza che si possano immaginare, tra regioni da una parte e comuni dall'altra.

E questo, in fondo, non era ciò che fino ad ora si è sempre detto e paventato con insistenza, che, cioè, la sovrapposizione di nuove entità territoriali su quelle già esistenti avrebbe portato inevitabilmente a gravi conflitti di competenze?

D'altra parte, se si tiene conto del fatto che i consiglieri provinciali sono attualmente sulla difensiva, in quanto sentono di essere in procinto di diventare il primo obbiettivo espansionistico delle competenze delle nuove regioni, e in ogni caso la proposta di abolizione dell'istituto provinciale li ha già posti in stato di allarme, si potrà facilmente prevedere la lotta che i consiglieri provinciali, gelosi delle proprie competenze e prerogative, condurranno per difendere con ogni mezzo i propri diritti di . . . anzianità.

È pur vero che i primi due commi dello articolo 21 non fanno alcun riferimento ad oneri pertinenti alle provincie, ma sarà inevitabile che nell'eventualità di conflitti di competenze di spesa tra regioni e comuni, e probabilmente tra regioni e Stato, saranno inevitabilmente coinvolte anche le provincie.

E tutto questo finirà per rendere ancora più confusa la già aggrovigliata matassa dei problemi finanziari che l'istituzione delle regioni porterà in sè.

Infatti la grande incognita — incubo dei contribuenti italiani — riguardante il costo di tutta questa follia, verrà ad aggiungersi alla già tragica realtà dei 6.000 miliardi di debiti degli enti locali, alla realtà dei *deficit* dei bilanci statali, delle aziende di Stato, delle aziende municipalizzate — che spesso si trovano a non poter pagare i propri dipendenti — e, in generale, di tutto ciò che

lo Stato tocca da novello Re Mida alla rovescia.

E chi pagherà tutto ciò sarà, al solito, il contribuente che, paziente e rassegnato, dovrà adottare nuove e voracissime creature che lo spremeranno sapientemente ed inesorabilmente.

Ma dato che sembra che tutto questo non possa in alcun modo rimuovere dalla dissennata follia regionalistica i nostri governanti, si eviti almeno al contribuente il desolante spettacolo di dover vedere azzuffarsi tra loro regione, comune e Stato, per regolare la suddivisione del suo denaro.

Se si volesse giungere alle ultime conseguenze, si potrebbe affermare che la redazione del testo dei primi due commi dello articolo 21 mira proprio a dar modo alle costituende regioni di scaricare l'onere finanziario delle elezioni sulle spalle, decisamente non proprio robuste, dei comuni, e al peggio su quelle sempre compiacenti dello Stato.

Ma lo Stato, in realtà, piuttosto che creare dei nuovi enti territoriali con nuovi bilanci e nuove burocrazie, per essere poi costretto ad intervenire con sovvenzioni dove la barca regionale minaccerà inevitabilmente di affondare, dovrebbe, invece, risolvere innanzitutto, il grave problema del riordinamento dei comuni che è di duplice specie, amministrativo e finanziario. È amministrativo perchè il sempre crescente fenomeno dello urbanesimo e dello spopolamento delle campagne rende del tutto inutile il mantenimento di numerosi dipendenti ed uffici comunali in numerosi centri abitati ormai ridotti a semplici villaggi; finanziario in quanto il comune ha bisogno di esser riordinato soprattutto da questo punto di vista dato che, come è a tutti noto, non pochi comuni di grandi e piccole città sono da anni afflitti da passività ormai cronicizzate.

Di fronte ad un tale stato di cose, ora si vuole assegnare ai comuni — in base al secondo comma dell'articolo 21 — un nuovo imprecisato onere, per esperire le elezioni regionali e questo mentre si sa che i comuni non hanno fondi sufficienti a pagare regolarmente gli stipendi e fanno continui ricorsi ad anticipazioni costose. Il comune anticipa, non ha, anticipa il tesoriere che così ricava un utile per interesse e un utile per il maneggio del denaro.

È vero che lo stesso comma prevede che tali spese verranno ai comuni rimborsate da parte delle regioni, ma, ci si può chiedere, non potranno le regioni presto o tardi trovarsi nelle medesime condizioni deficitarie della maggior parte dei comuni? Ci si troverebbe così di fronte alla classica situazione del cieco che vuol guidare un altro cieco . . .

Ma in ogni caso, come si può sancire che i comuni — che bene o male dispongono di qualche fondo — dovranno essere rimborsati dalle regioni, quando ancora non si è dissipato il grande mistero del finanziamento dell'istituto regionale?

Non corrono il rischio questi comuni non solo di doversi assumere nuovi oneri, quando il loro stato finanziario è tale — sono affermazioni fatte dallo stesso Ministro dell'interno — che non sarà facile potervi porre rimedio, ma anche quello di non riuscire ad ottenere il rimborso, magari con la motivazione che la documentazione non era sufficiente o era trascorso il tempo stabilito?

La realtà è che nessuno garantisce che i nuovi enti potranno avere una vita finanziaria migliore di quella degli enti locali attualmente esistenti. Nè le premesse incoraggiano a sperarlo.

Lo stesso testo della legge elettorale ora in corso di discussione, non contribuisce di certo a infondere ottimismo, dato che le incertezze e le contraddizioni di cui è pervaso sono un chiaro riflesso delle incertezze e delle contraddizioni di coloro che l'hanno a tutti i costi voluta.

Tornando al testo dell'articolo, oggetto di esame, il terzo comma così recita: « Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali o comunali ovvero con le elezioni dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione.

Il riparto predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

Non è il caso di tornare a discutere sugli aspetti negativi delle combinazioni di più elezioni in una unica tornata, in quanto di ciò si è ampiamente parlato nel corso dello esame dell'articolo 20.

Quello che, piuttosto, vale la pena di sottolineare riguardo a questo articolo, è che stabilendo con tanta rigorosità le ripartizioni delle spese tra gli enti locali competenti si è seguito un criterio che risulta stranamente latitante nei primi due commi dello articolo in questione. Perchè nel caso di elezioni contemporanee si adotta tanta precisione che viene a mancare nella specificazione distinta delle competenze generali delle regioni e dei comuni, semplicemente perchè il caso di contemporaneità delle elezioni sarà — nella recondita intenzione dei nostri governanti — l'unico caso possibile e quindi l'unico degno di particolare attenzione e pignoleria.

Non si può quindi negare che le elezioni regionali si intendono svolgere in concomitanza con un'altra consultazione elettorale avente carattere amministrativo o addirittura politico, con la conseguenza di determinare nell'elettore un comprensibile disorientamento ed un senso di distacco dai... misteri della politica.

Già nella legge elettorale per l'istituzione delle regioni a statuto normale si intravedono quei particolari aspetti negativi connessi con il materializzarsi di conflitti e di contrasti tra enti locali, conflitti che sono stati previsti già da molto tempo come conseguenza della realizzazione del sistema regionale. Ma tutte le parole dette su tale argomento sembrano rivolte ad una assemblea di sordi volontari che abbiano deciso di portare le proprie idee all'ammasso allo scopo di conseguire la realizzazione degli accordi tra partiti, accordi che consentono di sopravvivere alla traballante coalizione attualmente al Governo.

Quando si pensi alla naturale tendenza campanilistica degli italiani, frutto di secolari divisioni e di secolari conflitti, non si riesce a comprendere come si possa concepire un sistema regionale come quello che si intende realizzare, atto a produrre solchi pericolosamente profondi tra le varie zone del territorio nazionale. E tutto questo mentre si parla di Europa unita!

Ma dire queste cose sembra cosa del tutto inutile in apparenza, dato che la fredda determinazione della maggioranza non intende piegarsi alla realtà dei fatti. Tuttavia, consci di avere con noi larga parte del popolo italiano — e numerosi sono i segni di questo responsabile atteggiamento dei cittadini — proseguiamo serenamente a condurre fino in fondo la nostra battaglia per la difesa dell'integrità morale, politica e legislativa della nostra Patria.

Tornando all'articolo 21, è il caso di sottolineare che subito dopo aver stabilito, nel terzo comma, il concetto di una ripartizione paritaria degli oneri sostenuti dagli enti interessati alla elezione, tra i quali, appunto, i comuni, nel comma successivo (il quarto) vengono improvvisamente cambiate le cose e si stabilisce che: « Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo ».

Anche in questo caso si potrà osservare che il testo dell'articolo si dimostra molto più preciso e circostanziato di quanto non appaia nei primi due commi, dato che tratta del caso (ipocritamente espresso in termini ipotetici) di uno svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e di quelle politiche. E ciò in quanto si vuole scopertamente politicizzare le elezioni regionali in modo da poter ricavare da ciascuna di esse un modellino locale dei risultati della consultazione politica espressi in sede nazionale. Gli scopi di ciò sono fin troppo chiari, facendo scopertamente il gioco delle forze eversive dell'ordinamento democratico.

Ma l'aspetto più grave, che non tarderà a manifestarsi in occasione di una politicizza

zione delle elezioni regionali, è quello connesso con la creazione di una vera e propria « fascia rossa » nel mezzo del territorio nazionale, che ne verrebbe in tal modo ad essere tagliato in due. È facile, infatti, prevedere che l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, le Marche formeranno nel cuore della Penisola un vero e proprio piccolo blocco orientale, nel quale l'unica maggioranza possibile non potrà essere che quella formata dai socialcomunisti.

Tali concetti, sui quali torniamo a richiamare l'attenzione della maggioranza — frase del tutto retorica dato che la maggioranza queste cose le sa, anche se finge di non saperle —, sorgono spontanei alla mente nel rileggere il testo dell'ultimo comma dello articolo 21.

Ma, come si è già accennato, il testo del quarto comma presenta inoltre un'altra sorprendente caratteristica, e cioè quella di stabilire una ripartizione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle elezioni contemporanee regionali e politiche con un criterio nettamente favorevole alle regioni.

E ciò quando nel caso di un contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e di quelle provinciali e comunali la ripartizione delle spese viene fatta su base di perfetta parità.

Ora un tale fatto rappresenta una grossa ingiustizia nei confronti dei comuni, la cui difficile situazione finanziaria è a tutti ben nota e riconosciuta più volte dallo stesso Governo, mentre rappresenta un aperto atteggiamento di favore nei riguardi delle istituende regioni. Che la realizzazione delle regioni stesse tanto a cuore alla maggioranza, in specie per compiacere al Partito comunista, non vi era ombra di dubbio fin da quando si pose la questione in sede di relazione programmatica, ma ciò che più sorprende è l'aperto favoritismo con cui i nuovi enti territoriali vengono trattati fin dalla regolamentazione delle elezioni che li riguardano.

In ogni caso occorre trovare un motivo logico che spieghi tale differenza di trattamento, perchè altrimenti bisognerà, se si vuole ancora procedere con senso di giustizia, addossare ai comuni solo una terza parte della spesa, e in ogni caso in una quota proporzionale a quella che viene assunta dalla regione nel caso di elezioni contemporanee a quelle politiche.

A questo punto si obbietta che il particolare trattamento riservato, nel caso specifico, alle regioni si spiega considerando che le regioni a statuto normale non godono della stessa autonomia finanziaria di cui fruiscono quelle a statuto speciale.

A tali obbiezioni si può dare un duplice ordine di risposte, e cioè che non è possibile stabilire quale sarà la disponibilità finanziaria prima che non sia stata fatta una apposita legge finanziaria che chiarisca una volta per tutte quali saranno le fonti alle quali le regioni attingeranno, e quindi non si può dire con esattezza se esse non potranno assumersi il peso di provvedere al finanziamento delle proprie elezioni in un rapporto equo; in secondo luogo non è detto che il luminoso esempio di esaltante autonomia finanziaria che proviene dalle regioni a statuto speciale non spinga le consorelle a statuto normale a studiare la via per ottenere lo stesso trattamento. In questo secondo caso, possibilissimo nel nostro Paese, le regioni troverebbero la via per aumentare la propria indipendenza politica, economica, amministrativa e finanziaria dal centro, mentre i comuni, gravati dal loro cronico passivo, verrebbero condannati dall'articolo 21 a mantenere la parità con le regioni per quanto riguarda le spese per le elezioni in comune.

La verità è che, se non si fossero presentate le eventualità di procedere ad elezioni contemporanee, non si sarebbe stati costretti a discutere su ripartizioni di oneri tanto strani e inconcepibili.

È evidente quindi che di fronte ad un testo quale quello dell'articolo 21 ci si chieda, ragionevolmente, chi sia stato il materiale redattore del disegno di legge, che nessun altro Governo avrebbe avuto l'animo di proporre al Parlamento. Ciò in quanto il testo appare talmente privo di un nesso logico, di una sua coerenza interna, che vien da pensare che sia stato presentato per scherzo.

Purtroppo sembra che le cose non stiano a questo modo, e che il disegno di legge sia nato dalla fretta disperata della maggioranza di poter dimostrare ai propri elettori di aver tenuto fede fino in fondo al proprio programma; e che programma!

Comunque a noi non resta che prendere tristemente atto di tale realtà e di denunciarla dinanzi all'opinione della Nazione senza mezzi termini in tutta la sua drammaticità. E nei parlamentini regionali, che verranno creati, i deputatini potranno imitare quanto accade nel Parlamento nazionale, moltiplicando per venti il gioco dei partiti e delle correnti che tanto affligge la vita politica del nostro Paese.

In ogni caso, è nostro dovere tentare di ridurre i margini di incertezza e di equivocità nel testo del disegno di legge servendoci degli strumenti che il Regolamento mette a disposizione.

Nell'ambito di ciò il nostro Gruppo ha creduto opportuno proporre alcuni emendamenti al quarto comma dell'articolo 21 dove esso stabilisce la ripartizione degli oneri tra regione e Stato nel caso di un abbinamento delle elezioni regionali con quelle politiche. Tra gli altri aspetti negativi di tale impostazione, infatti, prima ricordati, non va dimenticato quello che deriva dall'alterazione dei bilanci dello Stato e di quello delle regioni connesso con il trasferimento massiccio di spese dalla competenza regionale a quella statale in applicazione del quarto comma dell'articolo 21.

A tale scopo si propone che il testo della legge venga a questo proposito modificato introducendo, al posto delle parole: « nella misura di due terzi e di un terzo », le altre: « dei coefficienti indicanti nuovi criteri di ripartizione proporzionale ».

Infatti, ove si voglia alleggerire a tutti i costi gli oneri sopportati dalle regioni, sia pure a spese di una ingiustizia palese nei confronti dei comuni, si potrà trasferire a carico dello Stato la maggior parte possibile di tali oneri, e cioè sostituendo le parole dell'articolo 21: « nella misura di due terzi e di un terzo » con le altre: « nella misura del 90 e del 10 per cento ». Se, come sarebbe logico, si ritiene che tale proporzione risulti eccessivamente gravosa per lo Stato o, se si preferisce, eccessivamente favorevole per l'ente regione, il Gruppo liberale ha previsto le possibilità di apportare altri emendamenti che gradualmente diminuiscano la quota di pertinenza dello Stato e contemporaneamente riequilibrino le cose in favore di quanto disposto per gli oneri riguardanti i comuni.

In tal modo si potrebbe giungere a disporre che le spese vengano ripartite equamente tra Stato e regione, e cioè sostituendo le parole: « rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo » con le altre: « rispettivamente nella misura di metà e metà ». In realtà il nostro Gruppo ha anche previsto la possibilità di diminuire ulteriormente l'onere spettante allo Stato, e quindi di portarlo al 45 per cento. Ma è evidente che, se difficilmente la maggioranza si farà indurre ad accettare un aumento della quota di spesa assegnata alla regione dall'attuale proporzione di un terzo, sarebbe una vera e propria chimera pretendere che la quota spettante alla regione venga riconosciuta superiore a quella pertinente allo Stato.

Un fatto è comunque certo: che le prove concrete portate a sostegno delle nostre tesi, le soluzioni di compromesso offerte, i miglioramenti suggeriti al testo non potranno rimuovere l'ostinazione della maggioranza di portare in porto nella sua balorda forma attuale un ancor più balordo disegno di legge.

E non vale ricordare come lo stesso Presidente del Consiglio abbia non molto tempo fa espresso la necessità di operare con riflessione e con prudenza per quanto concerne la materia che stiamo trattando, nè vale ricordare le perplessità francamente espresse da molti rappresentanti della stessa coalizione governativa, in quanto il condizionamento esterno dell'estrema sinistra ha paralizzato qualunque forma di difesa dell'unità dello Stato da parte di coloro che ne avvertivano — e, ne siamo convinti, continuano ad avvertire tuttora — la estrema importanza.

Di fronte a tale scoraggiante quadro, sta la nostra ferma volontà di condurre instancabilmente la nostra battaglia contraria alla

istituzione dell'ordinamento regionale, convinti che esso, così come è stato concepito, non rappresenta altro che un grazioso regalo concesso ai comunisti proprio nel periodo in cui il loro partito risente scopertamente di una non trascurabile crisi interna. E, in particolare, l'abbinamento, ventilato dall'articolo 21, delle elezioni regionali e di quelle politiche rappresenta, con la conseguente politicizzazione delle consultazioni elettorali regionali, la parte migliore del suddetto regalo. La compatta massa elettorale comunista, infatti, uniformemente esprimendo il proprio voto tanto alla consultazione politica che a quella regionale, contribuirà a spezzare la Penisola in due tronconi isolati tra loro da una larga striscia del territorio destinata alla bolscevizzazione.

Per le ragione espresse voteremo contro l'approvazione dell'articolo nel testo governativo. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, sarò breve, perchè i colleghi che mi hanno preceduto hanno esaminato, discusso e criticato in maniera ampia ed esauriente e con particolare efficacia l'articolo 21, il quale chiude il titolo quinto della rubrica che ha come titolo: « Disposizioni finali ».

Questo articolo 21, come è noto, detta le norme per quanto concerne le spese per le elezioni regionali, tenendo conto delle varie ipotesi previste dall'articolo 20, che è stato giustamente definito « l'articolo delle ipotesi », a seconda che, cioè, le elezioni regionali non si facciano in contemporaneità con le altre elezioni, oppure che si svolgano insieme a quelle provinciali o comunali, o insieme alle une e alle altre, o in concomitanza a quelle della Camera dei deputati e del Senato.

Il primo comma dell'articolo 21 dispone, nell'ipotesi che le elezioni regionali non si svolgano insieme ad altre, che le spese facciano carico alle regioni. È stato detto che tale norma è inutile o, quanto meno, superflua, ed alcuno l'ha definita addirittura ipocrita, perchè l'articolo 22 del disegno di legge di cui si discute stabilisce che le prime elezioni regionali si svolgeranno nel novembre del 1969, contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali.

L'articolo 26 dispone che per la prima elezione le spese saranno a carico dello Stato, ed è chiaro che anche le elezioni regionali successive saranno espletate insieme a quelle comunali e provinciali, perchè la scadenza delle une e delle altre avverrà contemporaneamente.

Ma, a parte ogni questione in merito a questo problema, appare indubbiamente più interessante la critica (che è stata, peraltro, già fatta) che riguarda il secondo comma dell'articolo 21. Qui si ripete ancora una volta il sistema, in verità assai poco commendevole ed assai poco opportuno, almeno nelle particolari condizioni attuali, di porre l'obbligo dell'anticipo di tutte le spese a carico dei comuni. I comuni hanno la funzione, come è stato ben detto, di banchieri dello Stato, delle provincie ed ora anche delle regioni.

Sembra davvero, onorevoli colleghi, un assurdo che si possa, da parte di legislatori responsabili, creare una norma siffatta, dimenticando qual è la situazione invero fallimentare dei comuni italiani; situazione fallimentare che è universalmente riconosciuta, anche dagli esponenti più qualificati della maggioranza di centro-sinistra, dallo stesso onorevole Presidente del Consiglio e dallo stesso Ministro delle finanze, onorevole Preti, il quale ebbe ad affermare che: « La situazione odierna della finanza locale presenta particolari motivi di tensione soprattutto per le Amministrazioni comunali, nei cui bilanci va accentuandosi con ritmo progressivo lo squilibrio tra spese ed entrate effettive; nè si vede — continua l'onorevole Preti — come sia possibile arrivare ad un risanamento ». Ed ancora: « I problemi della finanza locale e degli enti locali emersi nel corso della indagine compiuta dal Parlamento sono così gravi, di così grandi dimensioni da non potersi sperare di risolverli nel tempo che rimane a disposizione della presente le-

gislatura ». Ora, come si può, ci domandiamo, in tale drammatica situazione porre a carico dei comuni l'obbligo di anticipare, se i comuni non sono talvolta in grado neanche di pagare il personale? È poi da dire che i comuni sono già gravati nel campo elettorale da altre spese. A norma infatti dell'articolo 57 della legge del 7 ottobre 1947, numero 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo, per la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali e successive modificazioni, le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione, che sono a carico dello Stato. Le spese per il funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alle rispettive popolazioni. Il riparto è reso esecutivo dal Prefetto.

Ora, questi adempimenti non sono, come è evidente, necessari solo per le elezioni dei consigli comunali, ma anche per le elezioni dei consigli provinciali, della Camera dei deputati, del Senato e, se purtroppo si faranno, *quod Deus avertat*, anche per le elezioni delle regioni. Sarebbe dunque giusto che anche queste spese fossero opportunamente ripartite. Invece, sono tutte a carico dei comuni. Ci si aggiungono ora anche le anticipazioni delle spese per le elezioni regionali. Ho già detto che molti comuni non saranno in grado di anticipare e dovranno ricorrere ai mutui nella quasi generalità dei casi. Ma i mutui importano interessi, e interessi notevoli, e non è un mistero che una delle cause del disastroso *deficit* dei comuni è riferibile ai debiti contratti e all'enorme entità degli interessi.

Ora, se è vero che il secondo comma dell'articolo 21 dispone che i comuni devono avere il rimborso delle somme anticipate per le elezioni regionali, non vi è tuttavia dubbio che nessun rimborso ci sarà mai per gli interessi che i comuni dovranno pagare per i mutui che saranno costretti a contrarre per anticipare tali spese. Si deve poi rilevare che il secondo comma contiene una disposizione davvero strana, direi inconcepibile, la quale costituisce senza dubbio alcuno una inversione assurda dei diritti-doveri quali sono concepiti nel rapporto tra creditore e debitore. È al debitore che di norma si impone un termine entro il quale deve soddisfare la sua obbligazione. È chiaro che da parte sua il creditore deve presentare il titolo del suo credito. Nel secondo comma dell'articolo 21 invece è indicato un termine, ma esso non riguarda il debitore, il quale pagherà quando e come vuole (non si dice nè il quando nè il come). Per il debitore (che in concreto saranno le regioni e, nell'ipotesi dell'articolo 26, lo Stato) si dice soltanto che gli corre l'obbligo del rimborso, ma non è stabilito alcun termine, mentre al creditore si ingiunge di presentare il rendiconto documentato nel termine di mesi 3 dalla consultazione e per di più si aggiunge che il termine è perentorio. Perchè poi perentorio? A che cosa condurrà tale perentorietà del termine? Alla decadenza in caso di inutile decorrenza del termine stesso. Dunque, con quale equità, con quale senso di giustizia, con quale moralità sono trattati i poveri comuni da questo assurdo articolo 21? Si perpetua questa situazione di inferiorità nei confronti dei comuni, che, invece, avrebbero bisogno di aiuto per esser messi in condizioni di ridurre, se non di eliminare, i *deficit*. Non si è considerato poi il fatto — che spesso è accaduto — che i comuni talvolta non sono in grado di pagare nei tre mesi — quanto meno in parte — le spese elettorali per non aver potuto ottenere i fondi necessari. Vi è da considerare anche la possibilità, tutt'altro che improbabile, che per la mole delle pratiche e delle incombenze, molto spesso non si potrà fare in modo che nei tre mesi sia pronto il completo rendiconto, e ciò tralasciando l'ipotesi, tutt'altro che improbabile, che vi siano degli impiegati e dei funzionari negligenti che non adempiono nel termine assegnato le loro mansioni: tutto ciò determinerà una grave situazione a carico del comune.

Non si dica che si è seguita la solita strada; siamo d'accordo che le leggi precedenti indicavano sempre questa strada, ma questa non è una buona ragione: le condizioni eco-

nomiche dei comuni sono oggi tali che avrebbero dovuto, a nostro avviso, finalmente consigliare il Governo a proporre norme che seguano una via diversa, la più opportuna e la più giusta, quella cioè di stabilire che le spese elettorali vengano anticipate ai comuni con obbligo di restituzione della differenza in caso di anticipazione eccessiva o di rimborso della stessa nel caso che la spesa effettiva abbia superato la somma anticipata. Occorreva profittare della occasione dell'istituzione delle regioni, dato che la legge finanziaria attribuirà dei fondi alle stesse, per stabilire che le regioni dovessero anticipare queste somme ai comuni.

Mi astengo dal rilevare altre incongruenze e lacune nel testo dell'articolo 21 di cui hanno già ampiamente parlato i colleghi che mi hanno preceduto; ritengo peraltro che vi sia, anche solo per le brevi osservazioni che ho avuto l'onore di fare, materia sufficiente per legittimare il nostro voto contrario anche all'articolo 21. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bosso. Ne ha facoltà.

B O S S O . Rinuncio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Sull'articolo 21, che chiude la parte tecnica elettorale della legge costituita dai titoli terzo, quarto e quinto, già sono state dette molte cose; sono stati pronunziati apprezzamenti critici. Resterebbe, quindi, a me ben poco da spigolare, data l'autorità di coloro che mi hanno preceduto. Ritengo, però, che vi sia ancora qualche cosa da dire, specialmente per quanto riguarda il pensiero della mia parte politica; ci sono, ad esempio, gli emendamenti da illustrare, emendamenti che rappresentano la sintesi dell'impostazione generale data alla trattazione dell'articolo 21; inoltre vi è da mettere in evidenza qualche altro punto. Lo farò rapidamente, in quanto non intendo far pesare la mia modesta parola sull'uditorio cortese ed attento.

Il senatore Cremisini ha giustamente messo in evidenza l'espressione così vaga, imprecisa dell'articolo dove si tratta di spesa. Si è parlato di tante cose in questo articolo 21 che in fondo, come suggerisce il senatore Nencioni, non trovano la concretizzazione in fatti positivi. Quando abbiamo parlato di spesa, abbiamo fatto una enunciazione astratta, abbiamo cioè fatto un giro vago, ma non abbiamo detto quale sia la spesa che dobbiamo porre a carico dei comuni, delle provincie, delle regioni, dello Stato. Noi abbiamo parlato di una spesa nella enunicazione più larga possibile.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue* G R I M A L D I) . Quando noi diciamo che i comuni devono affrontare queste spese, noi diciamo cose che sappiamo essere inesatte, perchè noi sappiamo che i comuni non hanno la possibilità di tirar fuori i soldi nemmeno per pagare le esigenze imprescindibili dei servizi di nettezza urbana, dei servizi pubblici, degli stipendi ai loro funzionari. Quando noi diciamo che i comuni debbono anticipare, sappiamo di dire cosa non vera e assolutamente non rispondente a senso pratico. Quando noi parliamo di termine perentorio di tre mesi per la presentazione della documentazione e non poniamo un termine perentorio per l'esecuzione dei pagamenti, abbiamo escogitato un'altra burla ed inserito nella legge cosa che non ha senso. Noi dovremmo invece porre termini perentori per il rimborso delle spese; questo se dovessimo seguire l'articolazione della legge e abbandonare gli emendamenti che proponiamo. Ma noi diciamo che, poichè i comuni non ce la fanno, è lo Stato che deve approntare le somme da

spendere, e i rendiconti non debbono farli i comuni, che sono parte in causa, ma deve compilarli il Commissario del Governo, il quale deve anche stabilire la ripartizione tra gli enti tenuti a pagare.

Sono concetti che enunzio sommariamente, ma che sono profondamente modificativi del contesto della legge. La legge ha voluto dare a chi è parte in causa il diritto di fare la ripartizione delle spese; ha imposto a chi ha sostenuto la spesa per conto di altri non soltanto di fare un rendiconto, ma di documentarlo in termini perentori. C'è un proverbio che dice: una volta che i soldi sono stati messi fuori, beato chi li rivede tornare indietro. In Sicilia si dice: prestito al Governo. Non è critica a questo o a quel Governo, ma è un vecchio adagio che in Sicilia esiste da sempre e che è valido ovunque.

Noi abbiamo sottoposto alcuni emendamenti, che vogliamo sottolineare all'attenzione del Senato affinchè li approvi. Non mi dilungo nella loro illustrazione. Desidero soltanto rilevare che l'articolo 21, il quale chiude i tre capitoli della legge che riguardano le norme tipicamente elettorali, li chiude male: è una gemma falsa. Sembra una cosa fatta molto bene, ma in verità soltanto a guardarla, senza bisogno di apparecchi speciali, anche all'occhio del profano si constata che per ogni parola può esser fatta non una critica preconcetta, ma un rilievo fondato, che dovrebbe trovare accoglimento da parte del Senato. Purtroppo sappiamo qual è la situazione. Le nostre osservazioni cadono nel nulla. A volte si può anche essere ascoltati, specie se si è brevi. Ma l'ascolto non significa che resti niente nella volontà decisoria dei colleghi, nella volontà di deliberare, di modificare la legge ...

P R E S I D E N T E . Resta negli atti della storia parlamentare.

F R A N Z A . Speriamo che ci sia qualcuno che ne prenda cognizione.

G R I M A L D I . La speranza è, signor Presidente, che quando la nuova legislatura si dovrà occupare delle leggi-quadro, delle leggi che avrebbero dovuto precedere questa legge, troverà il modo, avendone il tempo e la volontà, senza la scadenza politica, senza la cambiale politica firmata che scade a giorni, di migliorare questa legge, affinchè essa risponda allo scopo per cui il Senato la va a licenziare. (*Applausi dall'estrema destra*).

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Mi auguro, senatore Veronesi, che lei e il suo Gruppo vogliano, oggi che è domenica, giorno dedicato al riposo, attenuare il loro atteggiamento. Ha facoltà di parlare.

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi sentiamo il dovere di accogliere il suo invito, per cui, stante la particolare situazione, aderiamo a che i nostri emendamenti siano votati per alzata e seduta. Nello stesso tempo, però, debbo precisare che la tregua del... sabato del villaggio e della domenica del Signore domani verrà a cessare e quindi non se ne abbiano a male i colleghi se ci troveranno schierati in posizione di battaglia per l'ulteriore corso della discussione del disegno di legge, come riteniamo sia nostro diritto e nostro dovere.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 21.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Alla tregua dei colleghi antiregionalisti io posso aggiungere anche la tregua del relatore, dicendo soltanto che non ho nulla da replicare, in quanto le argomentazioni portate non hanno sostanzialmente modificato il nostro orientamento.

A proposito dell'articolo 21, dirò che esso semmai può essere considerato sovrabbondante in certe parti, ma non inutile, per cui è necessario concludere con l'invito a respingere i vari emendamenti, salvo uno, quello n. 21. 28, relativo alla concessione dei cavalierati, per il quale mi permetto di dire

che un giudizio potrebbe essere espresso richiamandosi ad un famoso sonetto del Belli.

V E R O N E S I . Lo abbiamo ritirato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore. I vari emendamenti che sono stati presentati sottopongono situazioni del tutto particolari che sono comuni a tutte le elezioni. Posso aggiungere che le norme, così come strutturate, sono il frutto di una esperienza che non ha dato luogo a particolari inconvenienti, per cui ritengo che il testo dell'articolo 21 possa senz'altro essere approvato nella stessa stesura in cui è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli emendamenti. Il primo emendamento, n. 21. 8, tendente a sopprimere l'articolo, è dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un emendamento n. 21. 9, degli stessi senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente: « Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali sono a carico delle rispettive regioni e sono anticipate dai comuni salvo i casi in cui facciano carico direttamente all'Amministrazione statale e regionale. Le somme anticipate dai comuni sono rimborsate, sulla base di documentato rendiconto, entro tre mesi dalla data delle consultazioni ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un emendamento n. 21. 10, sempre dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sopprimere il primo comma.

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sempre dagli stessi senatori è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali sono a carico delle rispettive regioni; ogni altra spesa inerente all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali è a carico dello Stato ».

21. 11

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un emendamento, presentato dagli stessi senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Tutte le spese per l'attuazione delle elezioni regionali sono sostenute dalle regioni interessate ».

21. 12

Poichè la portata di questo emendamento sta nella soppressione della frase che va dalle parole: « ivi comprese » alle parole: « uffici elettorali », conviene votare questa modifica insieme all'emendamento, presentato dagli stessi senatori, tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali » (n. 21. 15).

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questi emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

I seguenti emendamenti sono inammissibili perchè tautologici:

Al primo comma, sostituire le parole: « inerenti all' » *con le parole*: « per l' ».

21. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « attuazione » *con la parola*: « svolgimento ».

21. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È ammissibile invece il seguente:

Al primo comma, sono soppresse le parole: « ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali » *e sono aggiunte le seguenti parole*: « le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali che siano pubblici dipendenti sono a carico delle rispettive amministrazioni; sono a carico della regione in tutti gli altri casi ».

21. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono superflui e quindi inammissibili:

Al primo comma, dopo le parole: « ivi comprese », *inserire le parole*: « quelle per l'allestimento dei seggi elettorali ».

21. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questa norma si deve infatti ritenere già compresa nel disegno di legge.

Al primo comma, dopo le parole: « ivi comprese », *sono inserite le parole*: « quelle inerenti il servizio di ordine pubblico e ».

21. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Le forze dell'ordine sono infatti già retribuite dallo Stato.

Segue l'emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « ivi comprese », *inserire le parole*: « quelle sostenute dall'amministrazione statale e ».

21. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è ammissibile. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono gli emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « le competenze spettanti ai » *con le parole*: « quelle per i ».

21. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, le parole: « degli uffici » *sono sostituite con le parole*: « dei seggi ».

21. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questi emendamenti non sono ammissibili perchè tautologici.

Segue l'emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « membri degli uffici elettorali », *sono aggiunte le parole*: « a norma dell'articolo 26 del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali, maggiorate del 50 per cento ».

21. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è inammissibile perchè estraneo alla materia trattata in questa sede:

Al primo comma, aggiungere dopo la parola: « elettorali » *le seguenti*: « di sezione ».

21. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Seguono gli emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « sono a carico » *con le parole*: « gravano sui bilanci ».

21. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « rispettive regioni » *con le parole*: « regioni ove si svolgono le elezioni stesse ».

21. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questi emendamenti sono inammissibili perchè tautologici.

Segue l'emendamento:

Al primo comma, dopo l'ultima parola del comma, aggiungere le parole: « tranne quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali ».

21. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Per i primi 20 anni tali spese sono a carico dello Stato ».

21. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti anche questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In favore dei membri degli uffici elettorali che rinuncino per quattro consultazioni consecutive alle loro competenze verrà istituito procedimento affinchè vengano insigniti del titolo onorifico di cavaliere della Repubblica ».

21. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro i seguenti emendamenti inammissibili:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Ai membri degli uffici centrali circoscrizionali spetta un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

8. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Al presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale spetta lo stesso trattamento economico stabilito dalla legge per i presidenti degli uffici elettorali di sezione ».

8. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale spetta una diaria di lire 3.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura pari a quella che spetta a funzionari statali, con qualifica di direttore di sezione ».

8. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Infatti i membri e i segretari dell'ufficio circoscrizonale sono rispettivamente magistrati e cancellieri e come tali il loro trattamento di missione è già stabilito per legge.

Segue l'emendamento n. 8. 70 della senatrice Alcidi Rezza Lea e di altri senatori:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Ai membri ed ai segretari dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale non può essere concessa, per le funzioni da loro svolte, alcuna indennità a carico dello Stato ».

Questo emendamento è ammissibile. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 21. 29, presentato dagli stessi senatori, tendente a sopprimere il secondo comma.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Il secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Le spese relative alle operazioni elettorali non sostenute direttamente dalle re-

gioni o dall'amministrazione statale sono anticipate dai comuni. I comuni e il Ministero degli interni per le spese sostenute dall'amministrazione statale presentano alla regione entro 30 giorni dalle elezioni rendiconti documentati delle spese anticipate sulla base dei quali la regione non oltre tre mesi dalle elezioni provvede ai relativi rimborsi ».

21. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Il secondo comma, è sostituito dai seguenti:

« Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge non facenti carico direttamente all'amministrazione statale ed alle regioni interessate sono effettuate dai Comuni. A tal fine la regione costituisce delle aperture di credito a favore di ciascun comune.

Entro tre mesi dalle elezioni sulla base dei rendiconti presentati dai Comuni si provvede alla regolarizzazione e saldo di ciascun conto ».

21. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « Gli oneri relativi » *con le parole*: « Le spese relative ».

Correlativamente, le parole: « sono anticipati dai comuni e sono rimborsati » *sono sostituite con le parole*: « sono anticipate dai comuni e sono rimborsate ».

21. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: « oneri », *aggiungere la parola*: « sociali ».

21. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . I seguenti emendamenti sono inammissibili perchè tautologici:

Al secondo comma, sostituire le parole: « al trattamento economico dei » *con le parole*: « alle competenze spettanti ai ».

21. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « al trattamento economico » *con le parole*: « alle competenze ».

21. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « trattamento economico », *aggiungere le parole*: « e di missione ».

21. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è superfluo e quindi inammissibile.

I seguenti emendamenti sono inammissibili perchè tautologici:

Al secondo comma, sostituire le parole: « componenti dei seggi elettorali » *con le seguenti*: « membri degli Uffici elettorali di sezione ».

21. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei seggi elettorali » *con le parole*: « degli Uffici di sezione ».

21. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « gli altri comunque » *con la parola*: « quelli ».

21. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « gli altri », *è aggiunta la seguente*: « oneri ».

21. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « e gli altri » *fino alle parole*: « regioni interessate ».

21. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « od alle regioni interessate ».

21. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: « interessate ».

21. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è inammissibile perchè del tutto superfluo.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono anticipati dai comuni » *con le altre*: « sono anticipati dalla Prefettura del capoluogo della Regione che preleva le somme necessarie dall'apposito fondo messo a sua disposizione dal Ministero dell'interno ».

21. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono anticipati dai comuni » *con le parole*: « sono anticipati dallo Stato ».

21. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « e sono rimborsati », *fino alla fine, con le altre*: « e sono rimborsati dalle regioni entro il termine perentorio di tre mesi ».

21. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questo emendamento è precluso dal risultato della votazione dell'emendamento numero 21. 30. È comunque inopportuno sopprimere l'obbligo del rendiconto.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « rimborsati dalle regioni », *aggiungere le parole*: « previo parere della Commissione regionale di controllo di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

21. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « in base a documentato rendiconto da presentarsi ».

21. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Viene ora il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « in base a documentato rendiconto », *con le parole*: « sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

21. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « documentato rendiconto », *aggiungere le parole*: « vistato dal Commissario del Governo ».

21. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Devo ora mettere ai voti il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: « perentorio ».

21. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « tre mesi » *con le parole*: « sessanta giorni ».

21. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

È stato ritirato dai proponenti l'emendamento n. 21. 51 del seguente tenore:

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle consultazioni », *con le parole*: « di chiusura dei seggi elettorali ».

21. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ora in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « I comuni che non hanno deleghe disponibili per la contrazione di mutui sono autorizzati per l'anticipazione delle spese di cui sopra a contrarre prestiti garantiti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti ».

21. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine le seguenti parole: « I rimborsi di cui sopra devono essere effettuati dalle regioni entro il termine perentorio di due mesi dalla data del ricevimento del rendiconto ».

21. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine le seguenti parole: « se i comuni non hanno il pareggio economico del bilancio sono esonerati dall'obbligo di anticipare le spese di cui sopra ».

21. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Quando gli oneri di cui al comma precedente superino il 10 per cento delle entrate del comune, vi provvede direttamente la regione ».

21. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Gli oneri di cui al precedente comma sono anticipati dalla provincia, qualora il comune non sia in grado di provvedervi; qualora anche la provincia non sia in grado, deve provvedervi la Regione ».

21. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 21. 57, presentato dagli stessi senatori, tendente a sopprimere il terzo comma.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « vengono ripartite in parti uguali tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione », *con le altre*: « le spese derivanti da adempimenti comuni vengono ripartite come segue: nel caso di elezioni regionali contemporanee ad una sola delle elezioni comunali o provinciali: due terzi alla regione e un terzo al Comune o alla Provincia; nel caso di elezioni regionali contemporanee sia alle elezioni comunali sia alle elezioni provinciali: metà alla Regione e un quarto al Comune e un quarto alla Provincia ».

21. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « vengono ripartite in parti uguali tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione » *con le parole*: « sono a carico della regione ».

21. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « tra la regione e gli altri » *con le parole*: « tra tutti gli ».

21. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Lo stesso dicasi per il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: « gli » *con le parole*: « ciascuno degli ».

21. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Seguono gli emendamenti:

Al terzo comma, dopo la parola: « enti » *aggiungere le seguenti*: « pubblici territoriali ».

21. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e che, in caso di sola elezione dei consigli re-

gionali, sarebbero state a carico della regione ».

21. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « riparto » *aggiungere le seguenti*: « delle spese derivanti da adempimenti comuni ».

21. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questi emendamenti sono superflui e quindi inammissibili.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « predisposto dai comuni interessati ».

21. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questo emendamento fa parte del sistema delineato col precedente emendamento numero 21. 1 che prevedeva l'anticipo delle somme da parte della Prefettura. Respinto quell'emendamento, viene ad essere precluso anche questo.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « predisposto dai comuni interessati » *con le parole*: « predisposto dalle amministrazioni comunali e provinciali interessate » *nonchè sostituire le parole*: « dai comuni stessi » *con le parole*: « dalle amministrazioni in parola ».

21. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è precluso dal secondo comma dell'articolo in esame.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, le parole: « predisposto dai » *sono sostituite con le parole*: « deliberato dalle Giunte dei ».

21. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è del tutto superfluo e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione » *con le parole*: « è sottoposto al controllo di legittimità e di merito da parte della Corte dei conti ».

21. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è ammissibile e lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « è reso esecutivo » *con le altre*: « è stabilito ».

21. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questo emendamento è stato ritirato.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « per ciascuna regione », *aggiungere le seguenti*: « interessata alla consultazione ».

21. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è del tutto superfluo e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

21. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questo emendamento secondo quanto si è già detto per l'emendamento n. 21. 4 è precluso dalla reiezione dell'emendamento numero 21. 1.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « dai comuni stessi » *sono aggiunte le parole*: « entro il termine di cui al precedente comma ».

21. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è ammissibile e lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 21. 69, presentato dagli stessi senatori, tendente a sopprimere il quarto comma.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « tutte le spese derivanti da » *con le parole*: « le spese per gli ».

21. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole: « derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e ».

21. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo », *con le seguenti*: « vengono assunte dallo Stato ».

21. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo » *con le parole*: « in parti uguali ».

21. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « due terzi e di un terzo » *con le altre*: « metà e metà ».

21. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 21. 73.

Segue l'emendamento:

Alla fine dell'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « Il riparto delle spese derivanti dagli adempimenti comuni è predisposto dal Ministero degli interni sulla base, per la parte concernente le spese delle elezioni dei consigli regionali, della documentazione resa dai comuni ».

21. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento:

Al quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Le norme che saranno emanate ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della presente legge dovranno prevedere le specificazioni delle spese da considerarsi elettorali ed il loro riparto in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali ».

21.75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento deve essere accantonato. Sarà preso in esame in sede di discussione dell'articolo 22.

Seguono taluni emendamenti precedentemente accantonati. Il primo è il seguente:

Aggiungere in fine, il seguente comma:

« Al personale civile e militare dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in un comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni del consiglio regionale compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti con decreto del Ministero del tesoro ».

12.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

V E R O N E S I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento:

Aggiungere in fine, il seguente comma:

« In occasione delle elezioni regionali si applica, a favore degli elettori, la tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata da qualsiasi comune della Repubblica alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno ».

12.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono l'emendamento n. 12.45, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e il sub-emendamento n. 12.45/1, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori, del seguente tenore:

« Gli emigrati che rimpatrino per partecipare alle elezioni regionali hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine ai comuni in cui votano ».

All'emendamento n. 12.45, *dopo le parole*: « in cui votano », *aggiungere le seguenti*: « nonchè al rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio sostenute all'estero per raggiungere il confine ».

Metto in votazione il sub-emendamento n. 12.45/1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto in votazione l'emendamento n. 12.45. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 12.46, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori:

« In occasione delle elezioni dei consigli regionali le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 20.97, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nell'ipotesi prevista dall'articolo 20 l'indennità dovuta al presidente e agli scrutatori è aumentata del 50 per cento ».

Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue una serie di emendamenti tendenti ad aggiungere, dopo l'articolo 21, i seguenti:

Art. 21-*bis*.

« In attuazione dell'articolo 75 della Costituzione e senza altre formalità oltre quella dell'accertamento, da parte dei segretari comunali, del requisito dell'identità personale e dell'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, 500 mila elettori potranno chiedere l'indizione di un *referendum* popolare per l'abrogazione della presente legge.

La richiesta debitamente documentata, con l'attestazione notarile di regolarità di raccolta delle firme e di riscontro e computo del numero degli elettori proponenti, va prodotta alla segreteria generale del Presidente della Repubblica per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione si avrà la sospensione dell'efficacia della presente legge fino al giorno della proclamazione dei risultati del *referendum* ».

21. 0. 1

Art. 21-*ter*.

« La presente legge resterà altresì sospesa nel caso di domanda da parte di 500 mila elettori diretta all'indizione di *referendum* per deliberare la costituzione dei consigli regionali in applicazione del sistema elettorale di cui agli articoli seguenti ».

21. 0. 2

Art. 21-*quater*.

« I partiti, gruppi o movimenti concorrenti alle elezioni sono tenuti ad effettuare il collegamento fra le liste da essi presentate nei collegi delle Regioni a statuto normale, aventi identico contrasegno. In mancanza di lista propria in uno o più collegi, il collegamento potrà essere fatto anche con liste aventi altro contrassegno di altro partito o gruppo o movimento.

Il collegamento va fatto dal segretario nazionale o dai segretari nazionali nel caso di collegamento di liste fra partiti, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni presso l'ufficio elettorale centrale nazionale.

Il collegamento sarà valido allorquando le liste collegate siano state presentate in collegi aventi complessivamente un numero di elettori pari almeno alla metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni di tutte le Regioni a statuto normale. Entro il venticinquesimo giorno anteriore a quello della elezione, l'ufficio elettorale centrale nazionale, accertata la regolarità della dichiarazione di collegamento, deciderà sulla ammissione delle liste elettorali collegate e ne darà notizia immediatamente ai delegati di lista. Eventuali ricorsi andranno prodotti da parte dei delegati innanzi al medesimo ufficio elettorale centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione. L'ufficio decide definitivamente nelle successive 48 ore. Si procede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera *a*) della presente legge ».

21. 0. 3

Art. 21-*quinquies*.

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, determina la cifra elettorale di ciascuna lista, redige verbali in triplice copia di cui uno trasmesso al Ministero dell'interno, uno all'ufficio elettorale regionale ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale nazionale.

L'ufficio centrale nazionale determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, determina altresì la cifra elettorale dei gruppi costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

Eseguite tali operazioni moltiplica per cento le cifre elettorali dei vari gruppi e divide i risultati così ottenuti per il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste ottenendo gli indici percentuali di ciascun gruppo.

Delle operazioni redige verbali in triplice copia uno dei quali trasmette al Mini-

stero dell'interno, uno all'ufficio centrale circoscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio elettorale circoscrizionale regionale.

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'indice percentuale di ciascun gruppo per cento e moltiplicherà ciascun risultato per il numero dei seggi spettanti alle Regioni ottenendo così un risultato che esprimerà, con numeri interi, i seggi spettanti nella Regione a ciascun gruppo. Procederà quindi all'attribuzione dei seggi in base ai numeri interi dei seggi spettanti a ciascun gruppo; successivamente determinerà il numero dei seggi non attribuiti nella Regione e provvederà ad assegnarli ai gruppi che avranno ottenuto nelle operazioni di riparto dei seggi i decimali più alti seguendo l'ordine decrescente e comprendendo anche i gruppi che non abbiano conseguito seggi in base ai numeri interi.

Infine proclama gli eletti ai sensi e con le modalità di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 15 della presente legge ».

21. 0. 4

Art. 21-*sexies*.

« Con legge della Repubblica, su parere dei consigli regionali, si provvederà alla emanazione delle norme per il rinnovo dei consigli regionali nel caso di scioglimento dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione ».

21. 0. 5 FRANZA, NENCIONI

Questi emendamenti che costituiscono un nuovo sistema elettorale condizionato ad un *referendum* popolare, poichè mirano a sospendere l'efficacia della legge in esame, saranno esaminati in sede di discussione dell'articolo 22, dove saranno trattate alcune altre proposte intese a rinviare l'entrata in vigore della legge stessa.

Segue l'emendamento n. 17. 0.1, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad inserire dopo l'articolo 21, il seguente:

Art. .....

« Gli impiegati dello Stato o di altre amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti consiglieri regionali, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato ».

Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa domani, lunedì 12 febbraio, alle ore 9,30.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*La seduta, sospesa alle ore 19,25 dell'11 febbraio, è ripresa alle ore 9,30 del 12 febbraio*).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali » (2709), previo parere della 9ª Commissione;

Deputati Cocco Maria ed altri. — « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (2710), previo parere della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 » (2715), previo parere della 1ª Commissione;

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (2716), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura » (2406-*B*), previo parere della 1ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati CASTELLI ed altri. — « Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda classe » (2714);

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

Deputati LORETI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari » (2717), previo parere della 2ª Commissione;

Deputato HELFER. — « Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna » (2718), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari » (2701) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Marzotto e Taverna; Lizzero ed altri e Bressani ed altri*), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

MORO ed altri. — « Autorizzazione di spesa di lire 1.400.000.000 per il ricalibramento dell'idrovia del Sile da Treviso a Venezia » (2703), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputati CURTI Ivano e AVOLIO; GOMBI ed altri; ZANIBELLI ed altri. — « Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » (2711), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

MORINO ed altri. — « Norme abrogative al testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche alla legge 2 agosto 1967, n. 799, sulla uccellagione » (2708).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame del disegno di legge n. 2509.

Passiamo alla discussione dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Attuazione delle prime elezioni regionali)

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contem-

poraneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 22.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

22. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le elezioni dei consigli regionali non potranno aver luogo fino a quando con legge della Repubblica non saranno definite le cause di scioglimento dei consigli regionali per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale ».

3. 0. 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 3. 0. 2 *sostituire la parola*: « definite » *con la parola*: « chiarite ».

3. 0. 2/1 BERGAMASCO ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le elezioni dei consigli regionali avranno luogo dopo la revisione delle circoscrizioni delle Corti d'appello che dovranno comprendere comuni appartenenti ad una medesima regione ».

8. 123 VERONESI ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo entro un anno dall'approvazione di una legge di modifica all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che preveda che la Regione non possa esercitare la potestà legislativa e regolamentare prima che il Parlamento abbia approvato lo Statuto Regionale ».

22. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel 1969 avranno luogo le prime elezioni regionali delle seguenti regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna;

nel 1970 avranno luogo quelle delle seguenti regioni:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzi;

nel 1971 avranno luogo nelle seguenti regioni:

Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria ».

22. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge si svolgeranno entro i 6 mesi successivi alla emanazione della legge della Repubblica contenente la normativa dei princìpi generali cui dovranno attenersi i consigli regionali nell'esercizio della loro potestà legislativa concernente la materia della caccia e della pesca nelle acque interne ».

22. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le elezioni dei Consigli regionali, in attuazione della presente legge, non avranno luogo se prima non saranno state emanate le norme relative alla disciplina del voto dei marittimi in navigazione ».

22. 130 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale non avranno luogo

se prima non verrà emanata la legge della Repubblica che disciplini il diritto di voto degli italiani all'estero ».

22. 131 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le prime elezioni regionali avranno luogo contemporaneamente alla predisposizione dei piani regionali di ammodernamento delle strutture agricole da parte del Governo ».

22. 132 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma sostituire le parole: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo » *con le seguenti*: « Dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di turismo e industria alberghiera avranno luogo le prime elezioni regionali che si svolgeranno ».

22. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « avranno luogo » *aggiungere le parole*: « successivamente alla modifica degli articoli 88 e 89 della Costituzione » *e sopprimere le parole da*: « contemporaneamente » *fino alla fine del comma.*

22. 134 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 » *con le parole*: « dopo l'emanazione di un nuovo testo unico di pubblica sicurezza ».

22. 135 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto n. 663 » *con le parole*: « entro un anno dall'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste ».

22. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « contemporaneamente » *fino alla fine, con le parole*: « entro due anni dall'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di artigianato ».

22. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « contemporaneamente » *sino alla fine, con le parole*: « successivamente alla data delle elezioni comunali e provinciali che saranno effettuate entro un anno dalla emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione in materia di istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica ».

22. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « contemporaneamente » *sino alla fine, con le seguenti*: « entro un anno dall'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali relativi all'utilizzazione, in caso di calamità naturali, della polizia regionale urbana ».

22. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da « contemporaneamente » *a* « n. 663 » *con le parole*: « dopo le prossime elezioni del Consiglio regionale della Val d'Aosta ».

22. 136 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « contemporaneamente » *aggiungere le parole*: « alla emanazione delle norme relative alla

determinazione dei criteri di distinzione tra le vie di comunicazione che sono di interesse nazionale e interregionale e quelle che sono d'interesse esclusivamente regionale e ».

22. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle elezioni generali, comunali e provinciali che saranno effettuate successivamente all'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera ».

22. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle elezioni generali comunali e provinciali che saranno effettuate dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ».

22. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da « alle elezioni » *a* « n. 663 » *con le parole*: « alla determinazione legislativa dei criteri in base ai quali le fiere e i mercati verranno considerati d'interesse nazionale e d'interesse regionale e comunque non prima delle elezioni comunali e provinciali da effettuarsi entro l'anno 1969 ».

22. 138 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle prime elezioni amministrative che saranno effettuate dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di fiere e mercati ».

22. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle prime consultazioni elettorali che si svolgeranno immediatamente dopo l'emanazione della legge contenente i princìpi generali cui dovrà attenersi la legislazione regionale in materia di musei e biblioteche di enti locali ».

22. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alla prima consultazione elettorale che sarà effettuata dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale ».

22. 90 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle prime elezioni del Senato e della Camera dei deputati che saranno effettuate dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di circoscrizioni comunali ».

22. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da « alle elezioni » *a* « n. 663 » *con le parole*: « al rinnovo del Consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

22. 139 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da « elezioni provinciali » *a* « n. 663 » *con le parole*: « prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna ».

22. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « elezioni provinciali » *a* « n. 663 » *con le parole*: « prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sicilia ».

22. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche da effettuarsi al termine della legislatura successiva a quella in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

22. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento n. 22.92, *sostituire le parole*: « da effettuarsi » *fino alle parole*: « presente legge » *con le seguenti*: « per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati al termine della V Legislatura ».

22. 92/1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche dopo che siano state emanate anche le norme relative alla istituzione ed all'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado di cui all'articolo 125 della Costituzione ».

22. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali », *a*: « 663 », *con le seguenti*: « politiche indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica per il coordinamento dell'istruzione professionale in sede nazionale ed in sede regionale ».

22. 143 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « del Senato e della Camera dei deputati che verranno indette subito dopo l'emanazione della legge della Repubblica relativa al limite numerico della polizia regionale urbana e rurale in relazione alla popolazione della regione ».

22. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche indette dopo che sia stata data una disciplina legislativa dell'istruzione professionale ».

22. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche del 1978 ».

22. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche che saranno indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica per la definizione dei compiti della polizia urbana e della polizia rurale ».

22. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche indette dopo che sia stata data una disciplina legislativa dell'istruzione professionale ».

22. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica determinante i criteri ed i limiti in base ai quali la polizia urbana e locale potrà operare ».

22. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « indette dopo l'emanazione della legge della

Repubblica relativa al coordinamento operativo tra la polizia giudiziaria e la polizia regionale urbana ».

22. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « da effettuarsi » *a*: « n. 663 », *con le parole*: « comunque non prima della emanazione di una legge per il coordinamento dell'assistenza scolastica nei vari ordini e gradi di scuola ».

22. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « effettuarsi » *a*: « n. 663 », *con le parole*: « ma dopo l'effettuazione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Regione del Trentino-Alto Adige ».

22. 147 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole: « entro l'anno 1969 ».

22. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 » *con le parole*: « purchè nel frattempo si sia provveduto all'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali ai quali dovrà ispirarsi la legislazione regionale in materia di acque minerali e termali ».

22. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1964, n. 663 », *con le parole*: « purchè in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale si sia provveduto ad emanare legge della Repubblica che fissi i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

22. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 633 », *con le parole*: « predisponendo nel contempo un testo unico per le istituzioni pubbliche di beneficienza ».

22. 148 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « della legge 10 agosto 1964 n. 663 » *aggiungere le parole*: « e comunque non prima dell'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di cave e torbiere ».

22. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « n. 663 » *aggiungere le seguenti*: « semprechè per quella data sia stata attuata la riforma tributaria ».

22. 149 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « Entro detta scadenza devono essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni dando priorità alle norme concernenti il coordinamento con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni ».

22. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni ».

22. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative al personale delle regioni di cui all'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

22. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative all'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione ».

22. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative al coordinamento della finanza della regione con la finanza dello Stato, delle Province, dei Comuni, di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

22. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza sia stata portata a termine la riforma della pubblica amministrazione ».

22. 23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative al referendum abrogativo di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

22. 24 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « e comunque dopo che sarà emanata una completa riforma della Pubblica Amministrazione che tenga conto del passaggio di funzioni e di personale dall'Amministrazione centrale a quella Regionale ».

22. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « semprechè entro questa data venga introdotta una nuova disciplina sulla composizione, costituzione e funzionamento della Giunta regionale ».

22. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo che entro quella scadenza non siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare il Mezzogiorno e le Isole nel qual caso la data di scadenza di cui al precedente comma viene posticipata dopo l'attuazione delle norme in parola ».

Correlativamente sopprimere il secondo comma.

22. 150 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Prima delle elezioni dei consigli regionali dovrà essere determinato, con legge della

Repubblica, il territorio delle regioni attraverso l'indicazione delle province che concorrono a costituirle ».

22. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Anteriormente alle prime elezioni generali comunali e provinciali saranno stabiliti con legge della Repubblica i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di urbanistica ».

22. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro la stessa scadenza saranno emanate, oltre le norme relative all'ordinamento finanziario regionale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, nonchè le norme per la riforma della pubblica amministrazione ».

22. 172 GIANQUINTO ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro la scadenza di cui al precedente comma devono essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dal passaggio dei funzionari e dipendenti dalle amministrazioni centrali dello Stato alle regioni ».

22. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo solo dopo che sarà emanata la legge della Repubblica concernente il demanio ed il patrimonio della Regione di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

22. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro quella scadenza dovranno essere emanate le norme relative:

1) all'ordinamento finanziario delle regioni;

2) all'ordinamento della polizia locale urbana e rurale che ne indichi i limiti organici e operativi nonchè il coordinamento con la polizia nazionale ».

22. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Purchè entro tale data siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ed in particolare quelle relative all'attribuzione di tributi propri alle regioni e di quote di tributi erariali ».

22. 151 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'istituzione degli enti regionali di assistenza in sostituzione degli enti comunali di assistenza ».

22. 152 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « Entro quella scadenza » *con le parole*: « La data delle prime elezioni sarà rinviata se entro quella data non ».

22. 116 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « scadenza » *a* « regioni » *con le parole*: « data dovranno essere emanate le norme per la attuazione di un completo sistema di sicurezza sociale ».

22. 153 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « saranno » *con la parola*: « sono ».

22. 156 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « emanate » *a*: « regioni » *con le parole*: « legislativamente determinati i criteri di coordinamento tra regioni, province e comuni in materia di fiere e mercati ».

22. 157 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « saranno emanate » *inserire le seguenti*: « la legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di navigazione o porti lacuali e ».

22. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « le norme » *fino a*: « regioni » *con le parole*: « tutte le altre norme relative all'attuazione della Costituzione ».

22. 158 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « relative » *a*: « regioni » *con le parole*: « sull'immunità dei consiglieri regionali delle regioni a statuto normale e a statuto speciale ».

22. 159 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « ordinamento finanziario delle regioni » *con le parole*: « attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione ».

22. 161 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « finanziario delle regioni » *con le parole*: « del demanio e del patrimonio della regione di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

22. 162 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « delle regioni » *aggiungere le parole*: « e si dovrà dare disciplina legislativa alla costituzione degli enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti ».

22. 163 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « nonchè la legge per la determinazione del territorio della regione e dei capoluoghi della regione ».

22. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e la legge determinante i criteri per l'istituzione della polizia regionale locale ed urbana ».

22. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e quelle dirette alla completa disciplina della gestione del bilancio e del patrimonio regionale, nonchè della responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori, dipendenti e agenti della regione e dei relativi giudizi ».

22. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « purchè comunque posteriormente all'emanazione delle norme che abbiano reso esecutivi tutti gli ordinamenti in materia agricola approvati e in discussione in sede di Comunità economica europea ».

22. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e quelle relative alla istituzione dei capoluoghi di regione ».

22. 41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivanti dal passaggio di funzionari e dipendenti dalle amministrazioni periferiche dello Stato alle Regioni ».

22. 166 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « delle regioni » *aggiungere le seguenti*: « Dovrà essere inoltre emanato un testo unico delle disposizioni sugli enti di sviluppo in agricoltura ».

22. 165 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: « Dopo un anno dalle prime elezioni dei Consigli regionali di cui al primo comma saranno emanate le norme relative all'istituzione di una scuola materna regionale con contributi edilizi e di funzionamento da parte dello Stato ».

22. 167 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora entro quella scadenza non siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare le aree depresse del centro-nord, il termine di cui sopra è posticipato a 6 mesi dopo l'emanazione delle norme in parola ».

22. 122 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora tali norme non fossero emanate, entro tale scadenza le prime elezioni dei consigli regionali saranno rinviate al 1970 onde permettere l'emanazione di tali norme ».

22. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli atti e le deliberazioni che ai sensi della presente legge devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione sono pubblicati per la prima elezione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

22. 124 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

" La Regione non può esercitare la potestà legislativa e regolamentare ad essa attribuita prima della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento " ».

22. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con proprio decreto avente valore di legge ordinaria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme appresso indicate, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento, e sotto il titolo di " Ordinamento delle Regioni " concernente:

a) le norme contenute nella legge 10 febbraio 1953, n. 62: " Costituzione e funzionamento degli organi regionali ";

b) le norme contenute nella presente legge;

c) le norme contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte che riguarda il controllo delle leggi regionali e i conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e fra Regioni ».

22. 126 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro quella data dovrà essere emanata anche la legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di polizia urbana e rurale ».

22. 127 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati prima della istituzione delle regioni a statuto normale e per promuovere ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti pubblicati anteriormente a detta istituzione, i termini stabiliti decorrono, per ogni regione, dal sessantesimo giorno, successivo a quello in cui ha luogo la prima adunanza del Consiglio regionale ».

22. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Dovranno altresì, sempre entro quella scadenza, essere predisposti i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della regione ed i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ».

22. 129 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate nuove norme relative alla disciplina della propaganda elettorale ».

22. 168 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere il seguente:

« Entro la data di cui al primo comma dovranno essere emanate le norme per il controllo sulle nomine in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici di pertinenza della regione ».

22. 169 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate le norme per la riduzione dei termini per le operazioni elettorali ».

22. 170 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate le norme per la riforma delle immunità parlamentari ».

22. 171 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Le norme che saranno emanate ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della presente legge dovranno prevedere le specificazioni delle spese da considerarsi elettorali ed il loro riparto in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali ».

21. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti:

Art. ...

« In attuazione dell'articolo 75 della Costituzione e senza altre formalità oltre quella dell'accertamento, da parte dei segretari comunali, del requisito dell'identità personale e dell'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, 500 mila elettori potranno chiedere l'indizione di un *referendum* popolare per l'abrogazione della presente legge.

La richiesta debitamente documentata, con l'attestazione notarile di regolarità di raccolta delle firme e di riscontro e computo del numero degli elettori proponenti, va prodotta alla segreteria generale del Presidente della Repubblica per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione si avrà la sospensione dell'efficacia della presente legge fino al giorno della proclamazione dei risultati del *referendum* ».

21. 0. 1

Art. ...

« La presente legge resterà altresì sospesa nel caso di domanda da parte di 500 mila elettori diretta all'indizione di *referendum* per deliberare la costituzione dei consigli regionali in applicazione del sistema elettorale di cui agli articoli seguenti ».

21. 0. 2

Art. ...

« I partiti, gruppi o movimenti concorrenti alle elezioni sono tenuti ad effettuare il collegamento fra le liste da essi presentate nei collegi delle Regioni a statuto normale, aventi identico contrassegno. In mancanza di lista propria in uno o più collegi, il collegamento potrà essere fatto anche con liste aventi altro contrassegno di altro partito o gruppo o movimento.

Il collegamento va fatto dal segretario nazionale o dai segretari nazionali nel caso di collegamento di liste fra partiti, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni presso l'ufficio elettorale centrale nazionale.

Il collegamento sarà valido allorquando le liste collegate siano state presentate in collegi aventi complessivamente un numero di elettori pari almeno alla metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni di tutte le Regioni a statuto normale. Entro il venticinquesimo giorno anteriore a quello della elezione, l'ufficio elettorale centrale nazionale, accertata la regolarità della dichiarazione di collegamento, deciderà sulla ammissione delle liste elettorali collegate e ne darà notizia immediatamente ai delegati di lista. Eventuali ricorsi andranno prodotti da parte dei delegati innanzi al medesimo ufficio elettorale centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione. L'ufficio decide definitivamente nelle successive 48 ore. Si procede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera *a*) della presente legge ».

21. 0. 3

Art. ...

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, determina la cifra elettorale di ciascuna lista, redige verbali in triplice copia di cui uno trasmesso al Ministero dell'interno, uno all'ufficio elettorale regionale ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale nazionale.

L'ufficio centrale nazionale determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, determina altresì la cifra elettorale dei gruppi costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

Eseguite tali operazioni moltiplica per cento le cifre elettorali dei vari gruppi e divide i risultati così ottenuti per il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste ottenendo gli indici percentuali di ciascun gruppo.

Delle operazioni redige verbali in triplice copia uno dei quali trasmette al Ministero dell'interno, uno all'ufficio centrale circoscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio elettorale circoscrizionale regionale.

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'indice percentuale di ciascun gruppo per cento e moltiplicherà ciascun risultato per il numero dei seggi spettanti alle Regioni ottenendo così un risultato che esprimerà, con numeri interi, i seggi spettanti nella Regione a ciascun gruppo. Procederà quindi all'attribuzione dei seggi in base ai numeri interi dei seggi spettanti a ciascun gruppo; successivamente determinerà il numero dei seggi non attribuiti nella Regione e provvederà ad assegnarli ai gruppi che avranno ottenuto nelle operazioni di riparto dei seggi i decimali più alti seguendo l'ordine decrescente e comprendendo anche i gruppi che non abbiano conseguito seggi in base ai numeri interi.

Infine proclama gli eletti ai sensi e con le modalità di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 15 della presente legge ».

21. 0. 4

Art. . . .

« Con legge della Repubblica, su parere dei consigli regionali, si provvederà alla emanazione delle norme per il rinnovo dei consigli regionali nel caso di scioglimento dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione ».

21. 0. 5 FRANZA, NENCIONI

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 22.

È iscritto a parlare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo doveroso iniziare questo intervento ribadendo i motivi per cui i liberali stanno svolgendo a proposito di questo disegno di legge elettorale una vigorosa opposizione, anzi possiamo dire con orgoglio una appassionata battaglia, contro l'istituzione delle Regioni. Lo ritengo doveroso e necessario per rispetto verso il Parlamento e per respingere le insinuazioni se non le accuse di ostruzionismo antidemocratico e in definitiva di insensibilità di fronte al problema della funzionalità degli istituti parlamentari, che ci sono fatte e di cui non è andato esente il più potente e penetrante strumento di comunicazione di massa oggi esistente, la televisione.

Strumento che ancora una volta si sta dimostrando non al servizio dell'obiettività dell'informazione, cioè al servizio della collettività, ma al servizio di chi detiene il potere: le tecniche attraverso cui l'informazione si può manipolare, sono giunte ad un tale grado di affinamento, sono diventate così sottili e perfezionate, tali da non richiedere certo sfacciate partigianerie (che pure si verificano) o grossolane falsificazioni. Contro chi ci obietta l'esistenza di una assoluta imparzialità, del caso citando rigorosa proporzionalità in minuti dedicata ad illustrare le varie posizioni politiche, potremo facilmente controbattere sia confutando con prove il dato in sè, sia che al conto dei minuti sfuggono le differenze di tono, di enfasi di inquadramento con cui le varie posizioni vengono presentate, sì che quelle contrarie al regime — un regime in verità piuttosto composito e confuso — hanno sempre, disinvoltamente, la peggio.

Il disegno di legge in discussione reca norme per le elezioni dei consigli regionali: dato che esso, nelle sue linee essenziali, è informato ai princìpi di suffragio universale e di proporzionalità che contraddistinguono la nostra normativa elettorale, il disegno di legge non sarebbe stato degno della grossa battaglia politica condotta. Ci si poteva limitare ad un affinamento tecnico-giuridico, a cui non abbiamo mancato di contribuire.

Ma la verità è che questo disegno di legge è provvedimento che va ben al di là di una normativa elettorale: esso comporta, nè più nè meno, la decisione di dar vita entro una data precostituita, cioè entro la fine del 1969, all'ordinamento regionale. Questo è il punto dolente e fondamentale, senza che nessuno sappia con precisione come concretamente queste Regioni potranno funzionare, per cui noi oggi siamo invitati a fissare una data senza che si sappia soprattutto con quali mezzi e di quale ammontare queste Regioni fantasma potranno vivere.

Ci si dice: ma per la costituzione e il funzionamento degli organi regionali c'è la legge 10 febbraio 1953, che tutto stabilisce; noi rispondiamo: è serio, è corretto, è conforme all'esigenza di funzionalità dello Stato rifarsi puramente e semplicemente ad una legge varata oltre quindici anni prima della epoca della sua possibile entrata in vigore? Quindici anni di grandi trasformazioni nella società italiana, di esperienze costituzionali, politiche, amministrative, economiche, che pur hanno cambiato il volto del Paese, che devono pur avere insegnato qualcosa. La riprova la si ha nel fatto che il Governo ha predisposto a suo tempo un disegno di legge di modifica a tale legge, che si trova da tempo allo stadio di discussione iniziale.

Manca poi la legge, per ovvi motivi di grande rilevanza, circa il passaggio di personale dallo Stato e dagli enti locali alle Regioni, su cui da tempo è giacente un disegno di legge al Parlamento. Ma non manca solo la legge, manca anche qualsiasi « di-

chiarazione di intenzioni » del Governo circa il regolamento della finanza regionale (completamente dimenticata nel disegno di legge di riforma tributaria) punto nevralgico dell'ordinamento regionale per cui dovremmo accontentarci della norma contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge ora in discussione, secondo cui detta legge si dovrà fare prima delle elezioni dei consigli regionali; norma che oltretutto, al pari di quella che fissa la data entro cui dovranno avvenire le elezioni, continuiamo a ritenere viziata di incostituzionalità e perlomeno di grave anomalia giuridico-costituzionale. Dobbiamo aggiungere che, poichè la legge ricordata del 1953 elenca alcune materie su cui le Regioni potranno avere potestà legislativa, anche in assenza delle leggi-quadro statali, il Governo era a suo tempo chiaramente orientato verso la necessità di disciplinare prima dell'istituzione delle Regioni almeno le più rilevanti di tali materie; prova ne sia la presentazione del disegno di legge 1964, che se non erro non è andato oltre la discussione in Commissione, in materia di circoscrizioni comunali.

In conclusione, le Regioni a statuto ordinario sono per il Governo, il Parlamento, il Paese, ancora da definire e nonostante ciò, attraverso un articolo di una legge elettorale, si vuol assumere l'impegno politico di istituirle comunque, ed entro il 1969. Anche se ammettessimo, come ne dubitiamo fortemente, che entro quella data si potrà definire un quadro approssimativo circa la normativa da dare alle Regioni, della cui necessità sembra che ancora oggi — con la costituzione della Commissione Moro — ci si renda conto, non verrebbe meno la gravità e l'anormalità del modo di procedere che la maggioranza (e i suoi più o meno d'occasione compagni di strada) vuole imporre al Parlamento. Si segue la massima: deliberiamo senza conoscere, quel che verrà verrà.

Data questa situazione, che nessuno può onestamente contestare, ci chiediamo allora chi arreca disdoro al prestigio del Parlamento; la maggioranza che vuol obbligarsi a fare passare un così grave mutamento delle istituzioni attraverso l'espediente di un articolo della legge elettorale, o noi liberali che cerchiamo di fare, come faremo, quanto è e sara possibile per allontanare il pericolo della realizzazione delle Regioni? E se le nostre argomentazioni contro le Regioni debbono rifarsi più alle questioni di principio e alle esperienze passate e in corso di natura analoga — argomenti tutti già più che sufficienti per dare un negativo giudizio sulle Regioni — che alla specifica normativa che dovrebbe regolare questi istituti, la colpa non è certamente nostra. Di questa normativa se ne ha solo un parziale e malcerto abbozzo, oltretutto rimesso in causa proprio da chi propone, con carattere di urgenza, la data improrogabile della realizzazione delle Regioni, e siamo fermamente e serenamente convinti di rendere un grande servizio al Parlamento e al Paese se cerchiamo di supplire a questa mancanza allargando il discorso su tutto il tema delle Regioni e non restringendolo capziosamente, come vorrebbe la maggioranza, nell'ambito della sola legge elettorale. Chi fa del vero e proprio ostruzionismo è chi vuol restringere la discussione, bloccarla entro i limiti di una legge tecnica.

Ma consentitemi anche di dire che chi mena tanto scandalo di fronte alla tattica dell'ostruzionismo dimostra di avere una mentalità propensa a tempi non belli per il nostro Paese. L'ostruzionismo è strumento certamente eccezionale, ma sempre strumento democratico: e questa è senza alcun dubbio un'occasione eccezionale, sia per il contenuto vero di ciò che è in discussione, sia e direi soprattutto per il metodo che ci si vuol imporre per far passare un principio di così vasto rilievo come l'istituzione delle Regioni.

Qualcuno, molti, troppi anzi, guardano ironicamente alla nostra battaglia e ci dicono: cosa pretendete di fare, di ottenere, tanto sarete sconfitti. Mettetevi l'animo in pace, riposate. Forse costoro istintivamente dimostrano di appartenere a quella categoria che ha propensioni per una vita democratica predeterminata, e così non capiscono lo insostituibile valore democratico di un'opposizione costituzionale come è la nostra. Guai a noi, alle istituzioni, al Paese, se dovesse venire un giorno in cui una opposizione, di

fronte alle forze soverchianti di qualsiasi raggiunta maggioranza, non avesse più il coraggio di combattere, e cedesse allo sconforto. Anche se non ho il minimo dubbio che una consistente maggioranza di questa Assemblea crede fermamente ai principi della democrazia che certo non collimano con la democrazia liberale, è per fermo che anche per questo la nostra opposizione vigorosa costituisca un lampante esempio di servizio civile.

È in questo spirito di oppositore costruttivo che mi propongo di esaminare i fondamentali aspetti relativi al problema della istituzione delle Regioni. Le argomentazioni che si possono validamente fare valere contro questo istituto sono molteplici e sono di carattere giuridico politico, finanziario, amministrativo, funzionale, eccetera. Molte di queste argomentazioni sono state ampiamente trattate, per cui non intendo riprendere esplicitamente i temi di tutte queste argomentazioni, ma vorrei piuttosto fare una sintesi ragionata e il più possibile logica della validità o meno dei motivi fondamentali che sono stati e vengono presentati in favore dell'istituzione delle Regioni.

Mi sembra che questi motivi fondamentali siano sostanzialmente tre, che qui enuncio semplicemente, salvo a precisarli e a svilupparli convenientemente in seguito. Essi sono: 1) il cosiddetto « garantismo » costituzionale; 2) la partecipazione democratica; 3) la funzionalità amministrativa e programmatica.

Ma prima di esaminare questi motivi vorrei sgombrare il terreno da una argomentazione semplicistica che viene, spesso con carattere di priorità, fatta valere dai sostenitori delle Regioni. Ci si dice cioè che le Regioni, a parte ogni altro « motivo », devono essere fatte perchè così vuole la Carta costituzionale. Vorrei osservare anzitutto che coloro che si mostrano così ortodossamente legati al dettato costituzionale, si guardano bene dal sollevare la medesima questione a proposito di altri istituti previsti dalla carta stessa e aventi un'attualità ben diversa da quella delle Regioni. Ciò dimostra che l'argomento della fedeltà ad ogni costo alla Costituzione viene sostenuto solo quando fa comodo o si ritiene opportuno che certe norme siano attuate: principio, quello della opportunità, che condividiamo, ma che esclude a priori la tesi che una Costituzione va comunque attuata anche in quegli istituti rimasti per anni nel dimenticatoio e che non rispondono più alle esigenze per le quali furono previsti.

Le Costituzioni infatti, lo sappiamo tutti, non sono qualcosa di intangibile ed eterno, ma corrispondono alle esigenze, alla logica, alle necessità di un determinato momento storico, di un determinato sistema. E senza risalire molto lontano, abbiamo molti esempi di mutamenti costituzionali anche in Paesi di antica tradizione democratica, a ravvicinata distanza di tempo. Le Costituzioni mutano non solo per il mutare dei regimi ma anche nell'ambito di un sistema che si mantiene fedele a determinati princìpi, appunto perchè mutano le situazioni e si accumulano le esperienze.

Ora la nostra Costituzione ha vent'anni; pochi, si potrebbe dire e potremmo essere d'accordo se guardassimo al solo scorrere cronologico del tempo. Ma se teniamo presenti da una parte le grandi trasformazioni che il nostro Paese ha subìto in questi 20 anni e dall'altra, ciò che è ancora più importante, il modo concreto in cui la nostra Costituzione si è venuta formando nel reale operare di istituti e procedure in essa previsti, ci rendiamo conto che in effetti anche dal punto di vista costituzionale molte cose sono cambiate.

Se quindi le Costituzioni non sono un tabù ma uno strumento, seppure fondamentale, per il corretto funzionamento di uno Stato e che come tale ha bisogno di quelle correzioni o integrazioni che la esperienza o le mutate situazioni vengono dimostrando opportune, risulta evidente come chi abbia veramente a cuore l'accennato corretto funzionamento dello Stato non possa, a 20 anni di distanza, dire che un istituto come le Regioni si debba fare perchè è previsto dalla Costituzione; lo si deve fare o non fare, come noi sosteniamo, sulla base di un ripensamento, riferito alla situazione attuale e tenendo conto dell'esperienza passata, della validità

o meno che l'istituto può avere nella vigente situazione.

Noi liberali fummo, anche alla Costituente, prevalentemente, fermamente contrari all'istituto regionale, noi siamo convinti che sarebbe stato anche allora un grosso errore dare vita alle Regioni, ma per lo meno vi sarebbe stata l'attenuante che esse facevano parte di un certo sistema costituzionale che — da un punto di vista astratto e teorico — aveva una propria giustificazione interna e che mancava una specifica esperienza negativa, come noi invece oggi purtroppo abbiamo con l'esempio delle Regioni a statuto speciale.

Per un insieme di ragioni che non è certo qui il caso di analizzare, il nostro sistema politico costituzionale non nella forma ma certo nella sostanza si è parecchio allontanato dall'astratta costruzione messa in essere dai costituenti. Rispetto alle condizioni che si avevano all'epoca della formazione della carta costituzionale è cioè mutato il quadro entro cui l'istituto regionale verrebbe a collocarsi, per cui è evidente, come viene ormai riconosciuto dai più avvertiti studiosi di questi problemi delle varie parti politiche, che non ha alcun senso richiamarsi al dettato costituzionale per riaffermare la validità dell'istituto regionale, così come voluto dalla Costituzione. La validità o meno di questo istituto deve quindi essere ricercata nella situazione attuale, con riferimento alle forme concrete con cui il nostro sistema politico si è andato attuando.

Sgombrato il campo da questa argomentazione che in effetti non ha alcun significato, si tratta ora di esaminare in concreto la validità di quei motivi pro-regioni che ho innanzi indicato.

I primi due, cioè quelli del « garantismo » e della partecipazione democratica, che erano ben vivi all'epoca della Costituente, sembra abbiano perso — specialmente il primo — anche presso i loro fautori di un tempo, quell'importanza fondamentale che ad essi si assegnava, mentre si viene ponendo in primo piano il motivo della funzionalità legislativa e amministrativa, con riferimento specifico alla programmazione.

Già questo spostamento dei centri di interesse ci dimostra come l'acritica attivazione di un istituto concepito prevalentemente in vista di obiettivi che oggi non sono più ritenuti fondamentali, non corrisponda ad una decisione maturata tenendo presenti quelli che sono i dati attuali della situazione. Nonostante questo, converrà peraltro soffermarci ad esaminare gli accennati motivi, non solo perchè l'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione risponde essenzialmente — seppure imperfettamente e con certi compromessi — alle esigenze che nascevano dai postulati del « garantismo » e della partecipazione democratica (e quindi la dimostrazione che queste esigenze non possono, oggi, essere assolte dalle Regioni è già una validissima dimostrazione dell'inattualità dell'ordinamento regionale), ma anche perchè questo esame ci consente di analizzare nel contempo alcuni aspetti di fondo della pericolosità oltre che della inattualità dell'istituto regionale.

L'assunzione regionalistica vista sotto lo aspetto del cosiddetto garantismo mira in sostanza a fare delle regioni uno strumento che « garantisca », attraverso una pluralità di distinti poteri locali in larga misura autonomi dal potere centrale, un certo equilibrio fra i vari centri di potere che costituiscono l'ossatura di uno Stato. Qualche costituzionalista ha paragonato questa forma di garantismo a quella che si ha attraverso la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) al vertice dello Stato. In sostanza i poteri locali autonomi, secondo questa concezione, avrebbero la funzione di contrappeso nei confronti di un potere centrale troppo forte e oppressivo nei confronti dei diversi interessi locali.

Una visione del genere dell'istituto regionale era certamente ben presente presso i democristiani all'epoca della Costituente: non solo per ragioni ideologiche, data la matrice essenzialmente municipale di quel partito e la sua diffidenza (di allora) verso il potere statale, ma anche in considerazione dei timori che si nutrivano nel 1947 e relativi alla possibilità che le forze marxiste avessero potuto prendere la guida del Governo o per lo meno fossero state compartecipi del potere centrale. Dati questi timori la solu-

zione regionalistica che secondo noi non avrebbe comunque evitato lo scivolamento del Paese verso forme antidemocratiche, ci si poteva perlomeno illudere che potesse rappresentare una qualche possibilità di difesa.

Un ragionamento analogo, seppure partendo da una diversa impostazione ideologica e in vista di una strumentalizzazione ai loro fini, ha guidato l'atteggiamento dei comunisti sull'istituto regionale. E poichè, fortunatamente per tutti, i timori di estromissione dal potere centrale si sono avverati nei confronti dei comunisti, è logico che essi abbiano accentuato — sempre in vista dei medesimi fini — il loro orientamento regionalista. Si comprende invece molto meno, almeno alla luce di una logica che non sia angustamente e di corta veduta partitica, l'attuale orientamento democristiano, ma su questo problema torneremo in seguito. Non senza aver notato tra parentesi che i democristiani, dopo vent'anni di Governo del Paese, hanno sì lasciato cadere — e come — le loro diffidenze verso il potere centrale (e non solo centrale) di cui assaporano e godono appieno il gusto, ma non per questo hanno acquistato uno spiccato senso dello Stato, come questa vicenda e molte altre dimostrano.

Ma indipendentemente da quelle che possono essere state le ragioni che hanno spinto le varie forze politiche ad assumere allora un certo atteggiamento verso l'istituto regionale visto dall'« ottica » del « garantismo », mi sembra necessario analizzare il problema — sempre da questo angolo visuale — alla luce dell'attuale assetto politico costituzionale. Ossia: ha ancora un senso nell'attuale situazione parlamentare la possibilità del sorgere di poteri regionali veramente e genuinamente autonomi? La risposta, come dimostreremo, non può che essere negativa, per cui viene eliminata alla base qualsiasi possibilità di funzionamento di un sistema garantista nel senso dianzi prospettato.

La nostra carta costituzionale intendeva dar vita ad un Governo che possiamo definire parlamentare, nel senso che la vita dell'Esecutivo doveva non solo formalmente ma anche sostanzialmente dipendere solo dalla volontà parlamentare, mentre per quanto riguarda i partiti la Costituzione si limitò a riaffermare il diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente per concorrere con metodi democratici a determinare la politica nazionale.

In effetti anche se chi fa le leggi è il Parlamento e chi governa è l'Esecutivo, si è venuta determinando nella nostra prassi costituzionale una prevalenza della volontà dei partiti, che determinano oltre che le grandi linee politiche, anche la vita e la morte dei governi e concorrono spesso in maniera determinante, specie sulle questioni fondamentali, a porre rigidi vincoli, sostanziali anche se naturalmente non formali, all'attività legislativa. È la cosiddetta partitocrazia, da molti lamentata ma tuttavia pienamente vigente — e a questo proposito tutti, noi compresi, dovremmo fare un esame di coscienza — complicata dal fatto che il nostro sistema di partiti è, come ha scritto recentemente uno studioso di cose politiche, il Sartori, un capolavoro di bizantinismo politico: nel senso che le linee di demarcazione esistenti non passano solo all'esterno dei numerosi partiti, ma anche all'interno degli stessi e non solo — come è naturale — su questioni tecniche, ma anche su problemi di princìpi. Si ha da noi la convivenza di partiti pro e contro il sistema (e fra questi ultimi un fortissimo partito comunista); si ha l'esistenza — fatto di rilevanza essenziale ai fini del nostro argomentare — di un partito di maggioranza relativa tenuto assieme più da una ispirazione di natura confessionale (e perciò extra-politica) che da reali affinità ideologiche e pratiche sui temi politici; si hanno partiti diversi, che pure hanno in comune molte impostazioni ideologiche e di prassi politica. Questo multipartitismo aggravato dall'accennato « bizantismo », lo constatiamo solamente perchè sarebbe certamente fuori luogo risalire alle ragioni di questa situazione, ragioni davvero complesse che hanno origini remote ma anche recenti. E non vogliamo nemmeno esprimere una astratta condanna di questo sistema, il che sarebbe oltre che antistorico anche poco fecondo.

Ma questa constatazione ci porta ad una prima conclusione e cioè che nel nostro Paese non esistono, e probabilmente non esisteranno per molto tempo ancora, le condizioni atte a dare vita a Governi stabili e soprattutto omogenei. Tutto ciò porta ad una oscillazione nelle formule politiche e nei governi loro espressione e comunque, se vogliamo dare carattere di formale stabilità ad una collaborazione come quella tra cattolici e socialisti, ad una eterogeneità ideologica e quindi ad una congenita debolezza nell'operatività dei governi. In questo quadro l'esistenza di poteri territorialmente autonomi non solo avrebbe ben poco da garantire, ma rischierebbe di ulteriormente indebolire la necessaria autorità del potere centrale. Ma si ha una conseguenza ai nostri fini ancora più importante: cioè il fatto che le intrinsicamente deboli coalizioni maggioritarie su cui si reggono i governi richiedono necessariamente non solo accordi preventivi tra i partiti, ma anche la continua intromissione o « verifica », se così piace chiamarla, dei partiti nella vita di ogni giorno dei governi e dello stesso Parlamento.

Si viene così per lo meno attenuando anche la formula di garantismo costituita dalla separazione dei poteri (perchè Governo e Parlamento dipendono in larga misura in definitiva da un unico centro di potere, i partiti), ma si ha altresì una conseguenza essenziale in merito al tema che stiamo trattando. Data cioè la rilevanza dei partiti nei riguardi di tutta la vita politica del Paese, questi partiti sono portati a darsi organizzazioni fortemente centralizzate e a tenere sotto controllo, per timore di possibili ripercussioni sul piano nazionale, le articolazioni territoriali degli stessi partiti e degli organi dell'autogoverno locale. Si ha cioè un sistema in cui dal vertice alla base gli istituti del Paese a rilevanza costituzionale, sono controllati da centri non costituzionali di potere come sono i partiti politici.

Tutto ciò è largamente noto; è noto in particolare come l'autonomia, non parliamo delle Regioni a statuto speciale ma anche delle provincie e dei comuni di qualche rilevanza, dal punto di vista politico sia estremamente limitata; i casi in cui le giunte in questo o quel comune si possono fare senza il beneplacito degli organi centrali dei partiti, senza che ne siano valutate preventivamente tutte le ripercussioni politiche nel più generale contesto nazionale, sono veramente episodici e tali da avere —anche se si tratta di comuni non rilevanti — l'onore della citazione nazionale, e magari da suscitare scandalo in questo o quello per il delitto di lesa fedeltà alle direttive centrali dei partiti.

Mi limito anche in questo caso a constatare una situazione, perchè occorrerebbe fare un lungo discorso per vedere fino a quale punto la centralizzazione dei partiti e il loro soffocante controllo anche a livello locale — e conseguentemente la estensione sui poteri locali del sistema partitocratico — siano una conseguenza inevitabile e necessaria negli Stati contemporanei in cui siano prevalenti i grandi partiti organizzati, e se questa sia una tendenza irreversibile o piuttosto se tutto ciò — come almeno in parte propendo a credere — sia una forma di degenerazione, pur nell'ambito di un sistema a partiti organizzati.

Quel che importa, dicevo, è la constatazione che la situazione è oggi quella cui ho accennato in precedenza e che tale situazione con tutta probabilità si manterrà domani, per un domani piuttosto lungo.

La conclusione da trarre da una simile situazione non è solo quella secondo cui, con un tale sistema, non ha più senso parlare di « garantismo » con riferimento alle regioni, ma ha una portata molto più generale. Se fosse in gioco solo il cosiddetto garantismo, ci si potrebbe obiettare che nella situazione attuale questa preoccupazione si può ritenere superata e che non è questo il punto fondamentale che spinge verso l'istituzione delle regioni. L'obiezione è solo in parte fondata perchè un sistema di autonomie politiche e non solo amministrative come quello previsto dalla Costituzione ha una precisa ragione d'essere solo quando esso sia concepito — come è stato concepito dai costituenti — in funzione se non totale almeno prevalente di garanzia per un'articolata distribuzione del potere politico.

Ma anche ammettendo che questa questione del garantismo appartenga ormai ad altra

epoca storica dello sviluppo costituzionale, rimane il fatto fondamentale che nella reale situazione politico-costituzionale che abbiamo precedentemente brevemente descritto, l'istituzione delle regioni porterebbe inevitabilmente ad aggravare e non certo, come si sostiene senza fondamento, ad avviare a soluzione, la già avanzata crisi dello Stato italiano.

In un sistema come il nostro, caratterizzato dalla presenza di numerosi partiti con quegli aspetti bizantini che ho dianzi ricordato e in cui è prevalente una partitocrazia che si estende fino ai minori livelli locali, si creerebbe una situazione ben diversa da quelle esistenti in altri sistemi democratici e spesso portate a esempio dell'utilità dello istituto regionale. In Paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la stessa Svizzera, l'Austria, eccetera, le autonomie locali a livello regionale (la situazione dei singoli Paesi per quanto riguarda il significato da dare al termine regionale è ovviamente diversa) si inquadrano in un ben diverso sistema politico-costituzionale, sistema che sostanzialmente — anche se non sempre formalmente — è di tipo bipartitico e in cui per di più è pressochè assente o ha scarsa rilevanza una forza politica eversiva come quella comunista. In tali sistemi anche l'eventuale esistenza di partiti politici fortemente organizzati non provoca come da noi quella radicale divisione e spesso confusione delle opinioni politiche, non esaspera la lotta politica, anche perchè questa è più pragmatica e non fortemente ideologizzata (magari strumentalmente) come da noi. Oltre alla diversità delle condizioni storiche e sociologiche, il meno radicale fronteggiarsi delle forze politiche è un riflesso stesso del sistema bipartitico in quanto la possibilità di una frequente alternanza al potere tra i due partiti o sistemi di partiti che si contendono l'elettorato, porta di per se stessa ad una maggiore moderazione nell'esercizio del potere e nella lotta politica.

Ciò ha importanti riflessi sul piano delle autonomie locali, siano esse di natura amministrativa o anche più propriamente politica, in quanto dato il sistema ricordato di tipo anglosassone, ai livelli locali si fanno molto meno sentire che non in un sistema come il nostro le esigenze e i riflessi della lotta politica a livello nazionale: e quindi i governi locali possono agire con maggiore autonomia e soprattutto con orientamenti e preoccupazioni riferite unicamente alla situazione locale.

In un sistema come il nostro l'autonomia politica regionale, lungi dall'irrobustire le strutture dello Stato o dal dare ad esse una migliore articolazione, finirebbe invece per accentuare la lotta politica; e ciò, si badi bene, non in vista delle esigenze legittime, legate alla determinazione delle politiche da svolgere sul piano locale, ma prevalentemente come riflesso e come proiezione delle esigenze dei partiti sul piano nazionale.

In un regime di multipartitismo come il nostro la creazione delle regioni si risolverebbe, cioè, in una operazione di carattere politico-strumentale, cioè in altri termini le Regioni finirebbero per diventare strumento nella lotta dei partiti. Ben si capisce quindi, almeno per certi partiti qui rappresentati, l'interesse per le Regioni; un interesse strumentale in vista o dell'allargamento della loro base del potere e quindi di un potenziamento della loro influenza su tutta la politica (e la sottopolitica) nazionale, o viceversa in funzione di costituirsi una più forte piattaforma per la pressione e al limite il rovesciamento del Governo centrale.

Non è possibile scorgere in questo quadro obiettivamente delineato alcuna possibilità che le Regioni possano contribuire alla risoluzione della crisi dello Stato; è vero invece il contrario e cioè che le attuali degenerazioni e gli inconvenienti che ogni giorno constatiamo a livello nazionale si estenderebbero inevitabilmente a livello regionale, per cui la crisi verrebbe solamente amplificata e complicata.

Signor Presidente, poichè questo mio intervento risulterebbe troppo lungo, vorrei chiedere alla sua cortesia l'autorizzazione ad inserire successivamente agli atti dell'Assemblea alcune parti del mio discorso che io stralcerò per non dilungarmi eccessivamente.

P R E S I D E N T E . Le concedo l'autorizzazione.

V E R O N E S I . La ringrazio, signor Presidente.

(*Il senatore Veronesi ha successivamente trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del suo intervento che segue*).

« Ci sia consentito di fare in proposito qualche altra considerazione; abbiamo parlato della centralizzazione dei nostri partiti e di come i rapporti centro-periferia non si muovano su livelli dialetticamente autonomi, ma solo in vista di ben precise strumentalizzazioni politiche. Tutto ciò porterebbe alla logica conseguenza che ove si istituissero le Regioni si cercherebbe nella più larga misura possibile di formare delle giunte regionali sulla base della formula della maggioranza che reggerà il Governo centrale. Sarebbe un'esigenza per certi aspetti legittima, anche se in regime democratico sarebbe ancora più legittimo cercare di attuare in sede regionale Giunte di governo che possano avvalersi, secondo le diverse situazioni locali, delle collaborazioni più efficienti possibili nell'ambito di tutte le forze pubbliche che agiscono entro il sistema. Ma chi ha presente la nostra esperienza politica sa che il possibile risultato della formazione di Governi locali in base alla formula del Governo centrale — a parte la già accennata vanificazione del cosiddetto garantismo — non sarà raggiungibile senza alchimie ed attriti che si rifletteranno su tutta la nostra vita politica. Consideriamo (ma non ci auguriamo certo) il caso che le Regioni si istituissero perdurando l'attuale formula di Governo. I socialisti, in quelle Regioni ove avessero un sufficiente peso, non lascerebbero certo mancare l'occasione per avere contropartite, anche a livello nazionale, in cambio della loro collaborazione, del caso sotto la minaccia di passare al " nemico " (si fa per dire), ove con i comunisti fosse possibile dar vita a Giunte autosufficienti. I democristiani, per fare un altro esempio realistico, potrebbero per contro minacciare sanzioni anche severe a livello di Governo e sottogoverno, punto su cui i socialisti pare siano anch'essi piuttosto sensibili. Ma le complicazioni dai partiti scenderebbero inevitabilmente al livello delle correnti, sottocorrenti e singole personalità all'interno dei medesimi partiti, perchè quella regionale potrebbe rivelarsi una convenientissima tribuna o un comodo trampolino in vista di pressioni, influenze, rampe di lancio, eccetera, nei riguardi dell'ambìto centro. Sono solo supposizioni certo, ma ciascuno di noi sa quanto esse potrebbero facilmente diventare realtà concrete solo che si guardi un poco, ma solo un poco, oltre la facciata della vigente situazione politica e si abibano presenti quali sono i rapporti all'interno dell'attuale maggioranza governativa o all'interno dei singoli partiti che la sorreggono. Non siamo così altruisti da preoccuparci per le spiacevoli conseguenze che potrebbero derivare a questi partiti, nè per la ancora più vigorosa lotta interna — aperta o mascherata — che li caratterizzerebbe. Ciò che ci preoccupa è che questi fatti non potranno che ripercuotersi negativamente sul Governo e sul Paese — senza che con questo io voglia augurare vita lunga alla attuale maggioranza governativa.

Nel caso in cui non fosse possibile invece formare giunte omogenee con quella del Governo centrale — e ciascuno di noi sa che questa è una cosa possibile in qualche regione — si andrebbe inevitabilmente incontro a radicali contrapposizioni tra organi regionali e Governo centrale, cosa non solo preoccupante ai fini della funzionalità delle istituzioni, ma anche soprattutto molto pericolosa per lo Stato stesso. Per parlare chiaro, alcune regioni in mano ai comunisti non solo potrebbero dare per così dire gravi fastidi al Governo centrale e questi potrebbe essere o tanto debole da dover subire — con quali conseguenze ben si comprende — o indotto a calcare la mano con i controlli e le repressioni provocando non solo paralisi e quindi inutilità (ad elevato costo) nell'attività regionale, ma anche reazioni che potrebbero anche servire a questa forza politica come trampolino di lancio verso più ambiziosi, per usare un termine molto cauto, disegni politici ».

(*Il senatore Veronesi ha ripreso a questo punto il suo intervento in Aula*).

Passiamo ora al secondo motivo fondamentale che viene avanzato in favore della

istituzione delle regioni e cioè quello della « partecipazione democratica »: si dice cioè che la regione è uno strumento che permette una più larga partecipazione dei cittadini alla vita politica e conseguentemente alla determinazione delle scelte pubbliche. Anche questo motivo fu molto vivo all'epoca della Costituente: dopo 20 anni di totalitarismo si poteva temere uno scarso interesse dei cittadini verso la politica nazionale, interesse che invece, si argomentava, avrebbe potuto essere accentuato in una sede territoriale più limitata come le regioni. Invero anche oggi l'argomento della partecipazione democratica viene spesso fatto valere come punto molto importante in favore dell'istituzione delle regioni, con una argomentazione solo parzialmente diversa rispetto a quella di 20 anni fa: si denuncia cioè lo scarso interessamento popolare verso la vita politica e si crede di ravvivarlo con la creazione di un nuovo istituto. Coloro che avanzano questa argomentazione in buona fede sono, per lo meno, degli illusi.

È vero che oggi la partecipazione dei cittadini alla vita politica è molto scarsa, non solo in senso assoluto, ma anche rispetto alla situazione non dico dell'immediato dopoguerra ma anche di quella di un decennio fa. Quali le ragioni? Esse sono indubbiamente numerose e complesse e quindi qui mi limito solo a qualche accenno. Vi sono anzitutto ragioni di carattere obiettivo e generale, che molto probabilmente non riguardano solo il nostro Paese. Per guardare solo a casa nostra, mi sembra anzitutto che occorra rilevare come l'interesse e la passione dei cittadini riguardo alla politica siano (o siano state, è meglio dire) prevalentemente correlate alle questioni che genericamente chiamerò di carattere ideologico, mentre piuttosto tiepido è sempre stato da noi l'interesse verso le questioni di natura più pragmatica, senza sottofondi fortemente ideologici. Ora, in relazione al diffondersi di quella che impropriamente forse viene chiamata la società del benessere e in relazione anche a certi mutamenti strutturali nelle basi della nostra società, le questioni di carattere ideologico o di principio, che dire si voglia, tendono ad attenuarsi e a stemperarsi, e ciò anche in relazione al fatto che data la complessità e il tecnicismo del mondo moderno e quindi anche delle decisioni politiche, i princìpi ideologici astratti e invecchiati, come sono quelli dei nostri partiti di « massa », si dimostrano sempre meno fecondi a dettare conseguenti scelte politiche. I partiti conservano, è vero, la loro facciata ideologica, ma la loro azione diventa sempre più contingente, sempre meno legata ai princìpi, e ciò non fa che accrescere il disorientamento e diciamolo pure il qualunquismo dei cittadini.

Queste argomentazioni di carattere sociologico sono quelle che più frequentemente vengono avanzate per dimostrare il disinteresse popolare verso la vita politica. C'è in tutto questo una parte di verità e anche io ho tenuto a ricordare questo aspetto. Ma ci sono anche altre ragioni, e a mio modo di vedere veramente fondamentali, che spiegano questa situazione. Non giurerei che queste ragioni siano di pertinenza esclusiva del nostro Paese, ma esse sono certamente tipiche della nostra attuale situazione politica. Sono ragioni che si collegano in gran parte a quanto già in precedenza accennato circa il nostro sistema partitocratico accentrato. La politica è diventata molto più di quanto le circostanze obiettive lo richiedano di competenza quasi esclusiva dei professionisti della politica stessa e in particolare degli apparati dei partiti. Il cittadino è sempre meno invogliato a partecipare alla vita politica attraverso le organizzazioni dei partiti o anche più genericamente a interessarsi alle vicende politiche, per la sensazione che esso ha, di essere comunque escluso dal gioco; che le decisioni, le scelte che si prendono in sede politica corrispondono a una logica — se una logica ce l'hanno — tutto affatto particolare e sempre meno correlata a quelli che sono gli interessi collettivi.

Può essere vero che le ideologie, intese come sistemi globali ed esclusivi di interpretazione della realtà e di guida all'azione politica, siano in crisi. Ma se le ideologie cadono o rimangono come comoda facciata elettorale, i partiti specie di massa cosa tendono a sostituirvi? Forse un franco e non strumentalizzato dibattito di esperienze, di

apertura nei confronti dell'opinione pubblica? Tutt'altro; oggi i grandi partiti sono unicamente occupati dalla gestione spicciola del potere, della ripartizione dei posti piccoli e grandi che siano, delle diatribe nient'affatto ideali su questioni interne. Tutte cose che interessano i pochi addetti ai lavori, non la massa dei cittadini, che perciò, e forse anche troppo ingiustamente, guarda con distacco se non con diffidenza ai partiti e alla politica.

Il cittadino sente piuttosto che può contare qualche cosa quando è organizzato in un folto gruppo di interessi, quando può far valere le proprie rivendicazioni settoriali, perchè in questo caso vi è un interesse preciso, elettorale, dei partiti (dei partiti che hanno in mano le leve pubbliche) a soddisfare rivendicazioni collettive. E proprio perchè il Governo, e in definitiva lo Stato, sono largamente dipendenti dagli interessi elettorali dei partiti, ecco che abbiamo un Governo estremamente debole di fronte alle rivendicazioni delle categorie più forti e meglio organizzate, un Governo cioè sempre più incapace di porsi come interprete genuino degli interessi collettivi. Intendiamoci, so bene che interessi esistono, che sono anzi una componente viva di un Paese, e che lo Stato ha il dovere di sentirne ed apprezzarne la voce. Ma una cosa è tener conto degli interessi esistenti, di mediarne le esigenze con quelle delle esigenze collettive, e altra cosa è invece mercanteggiare direttamente con le categorie, subirne delle volte il ricatto, rinunciare insomma, da parte dello Stato, a svolgere il suo ruolo fondamentale. Gli esempi di questi mercanteggiamenti sono quotidiani, e numerosissimi i cedimenti o i meschini compromessi. E poi si accusano i liberali di aver messo in pericolo la situazione finanziaria del Paese per aver concorso, in Parlamento, ad una decisione che assegna modesti compensi a categorie altamente benemerite e sempre dimenticate perchè deboli e non sufficientemente organizzate e organizzabili a fini elettorali. L'attentato alla situazione finanziaria dello Stato è invece perpetrato continuamente da una maggioranza che non sa, malgrado ogni programmazione, programmare la spesa pubblica con i necessari criteri di priorità, e che mentre grida allo scadalo per i 75 miliardi votati in favore di mutilati e combattenti (piuttosto farisaicamente, del resto, se si prende pretesto da questa spesa per aggiungerne altre più che doppie), si appresta a dar vita, con le regioni, a spese aggiuntive per centinaia di miliardi.

Tornando all'argomento « partecipazione democratica », nella situazione innanzi ricordata ci sembra di lampante evidenza che l'istituzione di nuovi organi politici come sono le regioni rischia di aggravare ulteriormente le cose e non di migliorarle. Non è con nuovi organismi politici che si affeziona il cittadino all'esercizio della cosa pubblica e nemmeno dall'ampiezza del territorio a cui si riferisce tale esercizio che può dipendere il grado di partecipazione democratica. Se il problema fosse solo quello di attivare la partecipazione politica attraverso centri più vicini agli interessi dei cittadini, allora non si capisce perchè per esempio i comuni, che sono più vicini a questi interessi concreti, non siano fulcro di partecipazione democratica. Anzi semmai il disinteresse nei confronti delle cose comunali — tranne forse in qualche piccolo comune — è ancora più accentuato di quello nei confronti della vita politica nazionale.

Se si vuole veramente aumentare l'interesse popolare nei confronti della vita politica ad ogni livello e quindi fare maggiormente coincidere il cosiddetto paese reale con quello legale, occorrono riforme più nel costume e nella prassi che non nelle norme legislative — in questo caso contano poco — che siano veramente in grado di porre l'attività politica su basi ben diverse da quelle attuali. Occorre cioè che il cittadino abbia la sensazione di trovarsi di fronte a partiti politici aperti, desiderosi di interpretare e mediare le esigenze collettive e non già di soddisfare, *in primis*, quelle settoriali di maggior peso elettorale; a partiti politici in cui il contributo ragionato del singolo militante possa avere il peso che merita, in cui le promesse elettorali non siano sparate demagogiche ma meditate interpretazioni dell'interesse generale che il cittadino deve vedere portate avanti.

Se tutto ciò corrisponde ai dati reali della situazione è evidente che finchè questa situazione si manterrà, la creazione di nuovi organi politici aumenterebbe il grado di partecipazione politica solo sotto un aspetto: quello dell'aumento nel numero o nell'ampiezza delle tornate elettorali. Per tutto il resto c'è il grave rischio che le ulteriori alchimie partitiche che non potranno non sorgere nell'ambito dei parlamentini e delle giunte regionali costituiscano un ulteriore e rilevante motivo per allontanare ancora di più i cittadini dalla partecipazione politica.

A questo punto vogliamo rispondere ad una obiezione che viene portata avanti da quelli che si potrebbero definire i moderni regionalisti, tipo La Malfa. Ammettono costoro che i motivi tradizionali a favore delle regioni hanno oggi poco o punto peso e che altri sono i motivi veri che devono spingere verso la creazione dell'ordinamento regionale, e cioè motivi che sinteticamente definirei funzionali. Una posizione di questo genere è stata chiaramente espressa dal professor Giannini, relatore al Convegno organizzato dal Partito socialista unificato nell'ottobre scorso sul tema: « Regioni e Stato moderno in Italia ». Il professor Giannini ha liquidato i motivi del garantismo e della partecipazione democratica in modo veramente lucido, affermando che se si guarda alle posizioni dei partiti politici sul tema della regione all'epoca della Costituente « noi rimaniamo veramente sconcertati perchè sembra che tutti guardino al passato e nessuno abbia la capacità di guardare al futuro ». Ma dopo questa obiettiva e argomentata introduzione, il professor Giannini è costretto a fare un salto acrobatico per giustificare le regioni, quelle volute dai costituenti. Dice il professor Giannini che « il problema della regione è sostanzialmente una pagina bianca: cioè possiamo, sulla base delle norme costituzionali, veramente riempire questa pagina nel modo che riteniamo migliore ». Ci permettiamo non solo di non essere d'accordo, ma di rilevare una grave contraddizione. Sulla base delle norme costituzionali si può fare un solo tipo di regione, quello che qui noi combattiamo, un tipo di regione destinato unicamente a complicare il nostro già bizantino sistema politico. Se fossimo di fronte ad una pagina bianca, se cioè si trattasse di discutere se esistono strumenti, procedure,possibilità di dare vita ad un ordinamento, che non ci formalizzeremmo se fosse chiamato regionale, ordinamento diretto a dare vita effettivamente ad efficaci forme di decentramento e di funzionalità nelle nostre istituzioni, e quindi ad una migliore amministrazione della cosa pubblica, se si trattasse di questo ripeto, noi saremmo pienamente disponibili a contribuire con tutte le nostre forze a delineare in proposito soluzioni concrete. Perchè, e lo abbiamo dimostrato presentando una proposta di legge sui consorzi tra provincie che potrà essere discutibile ma che comunque va nel senso di dare maggiore funzionalità alle strutture del Paese, noi non siamo solamente da oggi pienamente coscienti che nel nostro Paese esistono problemi di funzionalità, che potrebbero risolversi anche mediante opportune forme di decentramento. Ma se si trattasse di questo occorrerebbe in primo luogo non dare seguito alla discussione di questo disegno di legge, perchè esso è inteso a dettare norme per l'elencazione delle « vecchie » regioni, quelle della Costituzione. Poi occorrerebbe procedere ad un ripensamento dell'attuale articolazione territoriale del potere e soprattutto dei contenuti e delle forme degli organi di decentramento amministrativo, fino a giungere, se del caso, alle opportune revisioni costituzionali. Sulla base delle norme costituzionali, noi possiamo fare un solo tipo di regione, che come dicevo all'inizio, è sì non chiaramente determinato in molte sue parti concrete, ma le cui linee essenziali sono, dalla Costituzione stessa, precostituite secondo una determinata visione politico-giuridica, che contrasta gravemente con quella visione, piuttosto astratta, della regione funzionale così come confusamente prospettata dai « moderni regionalisti ».

Per i motivi ultimamente accennati, è di tutta evidenza che entrando ora nel merito del terzo argomento fondamentale avanzato in favore delle regioni, cioè quello che brevemente ho indicato con il termine di funzionale, non si possa che far riferimento alle

regioni così come precisate dalla Costituzione e non ad astratte regioni-programma, che sono degli enti fantasma su cui certo non si può discutere. È fuori dubbio cioè che quali che siano gli intendimenti dei regionalisti moderni, e a qualsiasi conclusione arriverà la Commissione Moro che dovrebbe star studiando tutto il problema funzionale legato all'attuazione dell'ordinamento regionale, nel 1969 se si dovessero instaurare le regioni — e noi speriamo ancora in un estremo atto di risipiscenza —non si potranno fare che le regioni volute nel 1947, enti che non solo guardano al passato, ma di grave pericolosità per l'unità e il corretto funzionamento dello Stato.

L'argomento funzionale, ben presente anche ai costituenti, è diventato oggi l'argomento centrale se non esclusivo avanzato per sostenere la necessità delle regioni. Si parte da un dato di fatto incontestabile, e cioè la crisi e la sclerosi di gran parte delle complesse e articolate strutture pubbliche del nostro Stato, per arrivare ad una conclusione a dir poco assurda, e cioè che le regioni sarebbero il punto cardine su cui far leva per superare questa crisi. Ho già illustrato e documentato in precedenza l'infondatezza di questa argomentazione per quanto riguarda più strettamente l'assetto politico costituzionale, che le regioni, lungi dal migliorare porterebbero ad ulteriore e forse irrimediabile degenerazione. È quindi già a prima vista evidente che siccome — come noi sosteniamo con fondatissime ragioni — il nuovo istituto è destinato a far aggravare la crisi istituzionale, questo istituto sarà di per se stesso incapace di svolgere con vitalità le nuove funzioni concrete cui esso è deputato e tanto meno di rivitalizzare quelle esistenti nell'ambito di tutta l'organizzazione statale.

Ma l'argomento è così importante che merita una disamina *ad hoc*, prescindendo dalla precedente considerazione che a torto può essere considerata come preconcetto aprioristico, mentre invece mi sembra in tutta evidenza basilare.

Esaminiamo dunque questa pretesa funzionalità dell'Ente regione, intesa non solo nel senso della capacità o meno delle regioni di efficacemente svolgere, nel quadro degli interessi nazionali, tutte quelle funzioni di governo della cosa pubblica ad esse regioni demandate dalla Costituzione, ma anche nel senso della capacità o meno delle regioni di costituire un momento innovativo di tutto l'apparato amministrativo dello Stato. Questo esame infatti non può restringersi, è ovvio, alla funzionalità interna delle regioni, ma deve estendersi all'ambito di tutto lo Stato, ai rapporti Stato-regione. Cosa del resto ovvia anche per i regionalisti, dal momento che essi pretendono di fare (non so con quanto sincerità) della regione il punto chiave per l'avvio a soluzione della crisi nel funzionamento della macchina statale.

Per esaminare il problema occorre rifarsi in primo luogo agli articoli della Costituzione in materia di regioni, articoli che sollevano una folla di questioni e interrogativi, tra i quali ne sceglierò alcuni che mi sembrano tra i più significativi e rilevanti.

Secondo la Costituzione la regione ordinaria è istituto dotato di autonomia politica, limitata ma non subordinata rispetto allo Stato, autonomia che si esplica nell'autoformazione, per così dire, degli organi regionali attraverso appositi congegni elettivi, nel potere di emanare — entro determinati limiti — proprie norme legislative e di esplicare le correlate funzioni amministrative; nel godimento — pur anche in questo caso entro limiti da determinarsi — di una propria autonomia finanziaria.

Tralascio di discutere l'esatto significato giuridico-costituzionale da dare, nel caso concreto, all'autonomia regionale, anche se è facile arguire che se non siamo in presenza di un vero e proprio Stato federale ci si avvicina certo di molto, mentre neanche con la massima buona volontà si può parlare della regione come organo di decentramento amministrativo.

Vediamo piuttosto la prima essenziale applicazione di quest'autonomia, ossia l'esercizio della funzione legislativa che è altamente caratterizzante dell'autonomia politica data alla regione e quindi dei suoi compiti di autogoverno.

Almeno due interrogativi fondamentali si presentano a questo riguardo e cioè: 1) qua-

le interpretazione dare al primo comma dell'articolo 117 secondo cui la regione emana (per le materie elencate) norme legislative nei limiti dei princîpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; 2) se la potestà legislativa delle regioni per le materie elencate nell'articolo 117 è totale per tutto l'ambito coperto dalle materie stesse, o se invece lo Stato, sulle stesse materie o su parte di esse, può legiferare in concorrenza alle regioni.

Come è noto il primo interrogativo è stato risolto in un determinato senso dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma non è fuori luogo riproporselo, poichè la soluzione ivi accolta è stata oggetto di numerosi rilievi d'incostituzionalità in sede dottrinaria e politica e questi rilievi riemergeranno certamente — in un contesto politico-parlamentare diverso da quello vigente nel 1953 — allorchè nella prossima legislatura, se si dovesse arrivare come non auspichiamo all'istituzione delle regioni, ritornerà necessariamente sul tappeto il disegno di legge di modifica alla legge del 1953 ora pendente davanti alla Camera. Disegno di legge che non riguarda è vero il punto in discussione, ma che certamente coinvolgerà anche questo punto che nelle sua attuale formulazione non è per nulla condiviso da una parte consistente dei regionalisti. Si aggiunga anche che il rilievo di anticostituzionalità potrebbe essere a suo tempo accolto della Corte costituzionale, così che la soluzione della legge n. 62 potrebbe cadere nel nulla.

Il problema dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 117 è certamente complesso, tanto da aver suscitato in sede dottrinaria una nutritissima letteratura. Mi limiterò ai cenni essenziali, ai fini di trarne le necessarie conseguenze in ordine al tema che qui ci preme, ossia l'utilità o meno, sotto il profilo della funzionalità (intesa in senso largo) delle regioni.

Sull'articolo 117, dunque, esistono diverse interpretazioni, con varie sfumature, che qui per semplicità ricondurrò a due sole. La prima è un'interpretazione che direi estensiva: ossia le regioni sono libere di legiferare sulle materie di loro competenza, osservando solo i limiti desumibili dai princîpi fondamentali stabiliti nelle esistenti (al momento dell'emanazione delle leggi regionali, naturalmente) leggi dello Stato. Secondo quest'interpretazione — salvo a ritornare sul problema del significato da dare alla locuzione princîpi fondamentali — lo Stato quindi ha semmai solo il potere e non anche il dovere di emanare norme specifiche (le cosiddette leggi-cornice) che regolino e uniformino, in maniera più o meno incisiva, la legislazione regionale. In assenza di queste leggi-cornice la regione può legiferare liberamente, attenendosi solo ai ricordati princîpi fondamentali.

Quest'interpretazione, e ciò risulterà chiaramente dalle conseguenze che trarrò a questo proposito, francamente mi spaventa per le sue implicazioni, ma sono costretto a riconoscere che non mancano i motivi per ritenerla la maggiormente aderente alla lettera (certamente alquanto nebulosa) della Carta costituzionale e al sui spirito e per ritenerla, in notevole misura, suffragata dai lavori preparatori svolti alla Costituente. A malincuore sono costretto a riconoscere che chi, come i comunisti, ha una certa prospettiva di utilizzazione strumentale dell'istituto regionale e tende quindi a vederne amplificati al massimo i poteri, ha nel testo costituzionale un valido supporto alle proprie pretese. Scriveva l'onorevole Accreman nella relazione di minoranza al disegno di legge di modifica alla legge 10 febbraio 1953, che « l'articolo 117 della Costituzione non ha subordinato affatto l'attività legislativa regionale all'emanazioni di futuri (e — ahimè! — quanto incerti!) princîpi fondamentali nelle singole materie; ma ha considerato questi princîpi come desumibili dalla vigente legislazione; sicchè la potestà legislativa regionale è fin da oggi pienamente esplicabile, e la ingiusta, incostituzionale limitazione mantenuta e rafforzata ha il solo evidente proposito di rinviare in un futuro assai lontano il potere delle regioni — democraticamente elette — d'intervenire nella vita della società italiana a portarvi l'interesse diretto delle popolazioni ».

Chiaro, anche se non esplicito, il proposito dei comunisti, e ben si comprende come essi si attacchino, quando fa loro comodo,

alla lettera della Costituzione. Ma chi non si presta al loro gioco non può cavarsela con le mezze misure, arrampicandosi sugli specchi nell'interpretazione costituzionale nel vano tentativo di limitare i pericoli di un istituto come quello regionale. Occorre assumere alla luce del sole le proprie responsabilità e non tentare di svicolare pretendendo di conciliare l'impossibile: ma su questo argomento mi riservo di ritornare in seguito.

Torno al problema dell'interpretazione dell'articolo 117, vedendo dapprima la lettera della Costituzione. L'articolo 177, l'abbiamo visto, stabilisce che le regioni potranno fare leggi « nei limiti dei princîpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». « Dalle leggi dello Stato », è detto, locuzione che occorre sottolineare per confrontarla e contrapporla a quella dell'articolo 119 della Costituzione secondo cui le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti « da leggi della Repubblica » e a quella dell'articolo 128, secondo cui provincie e comuni sono enti autonomi « nell'ambito dei principi fissati da leggi della Repubblica ». Cioè nel primo caso, quello relativo alla potestà legislativa delle Regioni, si fa riferimento « alle » leggi dello Stato, negli altri due « a » leggi della Repubblica. La differenza tra Stato, adoperata nel primo caso, e Repubblica, negli altri due, potrebbe essere casuale, ma senza insistervi troppo si potrebbe anche notare che Stato evoca tutta la struttura giuridica (e non) in essere nel Paese e Repubblica piuttosto il suo ordinamento costituzionale: per cui facendo riferimento allo Stato si può pensare alle leggi e ai princîpi legislativi che reggono tutta la vita dello Stato stesso mentre il riferimento alla Repubblica può far pensare alla potestà dei suoi organi ad emanare leggi regolanti specifiche fattispecie. Mi rendo conto che la distinzione può essere bizantina e da un punto di vista dottrinario certamente non corretta, ma a mio parere ha un potere evocativo di diversi ambiti di riferimento.

Ma il punto veramente importante è un altro, ossia la differenza tra il determinato e generale « dalle leggi », rispetto all'indeterminato ma restrittivo « da leggi »; ossia quando la Costituzione si riferisce alla potestà legislativa delle regioni usando il termine generale: nei limiti posti « dalle leggi », lascia intendere che questa potestà non è limitata che dai princîpi generali desumibili dal nostro ordinamento giuridico e solo eventualmente dalle legislazioni speciali comunque poste in essere dallo Stato; quando invece, come nel caso degli assimilabili articoli 119 e 128, parla di limiti posti « da leggi », è chiaro il riferimento a singole leggi predisposte *ad hoc* da parte della Repubblica per regolare e disciplinare autonomie e poteri ivi previsti.

Si aggiunga che l'articolo 117 dopo avere precisato che l'attività normativa regionale può esplicarsi nei limiti dei princîpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, specifica inoltre « sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ». Lasciando da parte il problema, molto discusso in dottrina anche con riferimento specifico a questa norma, della definizione dell'interesse nazionale, quello che importa qui notare è che non avrebbe senso porre questo secondo limite, ove il primo si riferisse non già genericamente alle leggi dello Stato, ma a singole leggi-cornice entro cui l'attività legislativa regionale fosse limitata. Ossia se il costituente avesse chiaramente inteso di limitare l'attività legislativa regionale esclusivamente entro l'ambito di apposite leggi-cornice, non avrebbe posto il secondo limite, poichè avrebbe significato presumere che lo Stato nell'adottare le leggi-cornice potesse fare leggi che esplicitamente consentissero alle regioni di legiferare, in contrasto con l'interesse nazionale o di quello di altre regioni. D'altra parte il limite dell'interesse nazionale, non può certo riferirsi all'attività legislativa statale diretta alle regioni (leggi-cornice); il cosiddetto interesse nazionale è rimesso proprio alla valutazione, nell'ambito costituzionale, del legislatore nazionale: anche per ciò che riguarda quindi l'indirizzo da dare alle leggi-cornice per le regioni. Anche quanto al contrasto con gli interessi delle altre regioni, non è logicamente pensabile, sempre nella prospettiva dell'obbligatorietà delle

leggi-cornice, che proprio dette leggi possano legittimare esplicitamente tale contrasto.

La norma costituzionale è chiaramente intesa ad evitare che le singole regioni, da loro stesse, e non lo Stato, possano emanare norme che interferiscano con gli interessi delle altre regioni. Lo Stato, e questo è tutt'altro problema, nella sua discrezionalità politica può invece instaurare trattamenti diversi per le singole parti del territorio nazionale (Mezzogiorno, zone depresse, eccetera), ma con leggi nazionali, votate dal Parlamento nazionale.

Se poi le regioni, nell'emanare le proprie leggi (derivanti o meno da leggi-cornice) esorbitassero comunque dai loro poteri, sorgerebbe un problema di repressione, disciplinato nell'ambito dei vari tipi di controllo previsti sulle regioni. Ma si tratta di tutt'altro problema rispetto a quello, della potestà legislativa regionale, qui in discussione.

In quanto ai cosiddetti lavori preparatori, ai lavori della Costituente cioè, a parte il fatto che essi non presentano rilevanza giuridica, secondo molti autori anche ai fini dell'interpretazione, anche in essi, seppur non limpidamente, vi sono parecchi elementi che suffragano l'interpretazione più autonomistica dei poteri legislativi delle regioni.

Le norme di cui all'articolo 117 della Costituzione hanno avuto, come è noto, una genesi travagliata. La prima proposta, della Sottocommissione per le autonomie locali, prevedeva un primo elenco di materie (press'a poco quelle dell'attuale testo costituzionale) per le quali competeva alla regione la potestà legislativa « in armonia con la Costituzione e coi princîpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali ». Solo per un secondo gruppo di materie, non considerate poi nella Costituzione (tra le altre industria e commercio, riforme economiche e sociali, rapporti di lavoro) era prevista la potestà legislativa di integrazione delle norme direttive e generali emanate con legge dello Stato: solo per queste materie di grande rilevanza si era cioè proposto il ricorso a quelle che ben si possono chiamare, con l'attuale terminologia, leggi-cornice.

Il primo gruppo di materie doveva intendersi di competenza esclusiva delle regioni e a tale proposito il relatore dell'accennata Sottocommissione onorevole Ambrosini, fece presente che il Comitato « partì dal principio che le Regioni dovessero avere un qualche campo di interesse — d'interesse particolarmente locale — in cui potessero legiferare in modo autonomo; ma che d'altra parte dovesse evitarsi che l'esercizio di questa potestà legislativa esclusiva causasse un qualche nocumento agli interessi generali dello Stato. Fu appunto nel desiderio di conciliare le due esigenze, che il Comitato ritenne, nell'affermare questa competenza esclusiva della regione in determinate materie, di salvaguardare nel contempo l'interesse generale dello Stato, integrando la disposizione con l'aggiunta che la regione dovrà esercitare il suo potere normativo " in armonia con la Costituzione e coi princîpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato ", nonchè " nel rispetto degli interessi nazionali " ».

Già allora l'onorevole Bozzi fece presente la pericolosità di questa concezione, perchè questa forma di non intervento legislativo dello Stato (cito dal Resoconto sommario quanto disse l'onorevole Bozzi) « incrina l'unità dello Stato, anche sotto il profilo dell'unitarietà del processo economico-produttivo. Scorrendo le materie affidate alla competenza esclusiva della regione, nota che fra esse è l'agricoltura. Ne deriva che lo Stato non potrebbe dettare norme generali e comuni a tutto il territorio nazionale in tema di riforma agraria. Si potrebbe avere la collettivizzazione in Emilia, e non ad esempio, in Toscana.

Prospetta l'opportunità di regolare con una sola e chiara norma le attribuzioni legislative della regione. Secondo il suo parere bisogna escludere che la regione abbia un ambito di materie nelle quali possa legiferare senza che lo Stato abbia potere d'intervento. Occorrerebbe, piuttosto, determinare largamente una sfera di materie, per le quali lo Stato abbia soltanto la potestà di dettare norme direttive o generali, e la regione di emanare le norme necessarie per l'attuazione o l'integrazione, al fine di adat-

tare le leggi statali alle esigenze peculiari regionali. Le norme direttive sono quei princìpi che di per sè non sono suscettibili di applicazioni, ma che hanno bisogno appunto di ulteriori norme che li specifichino, conformandovisi; le norme regionali rappresentano, invece, una forma di più penetrante legiferazione, che tuttavia lascia margini in bianco per gli adattamenti a situazioni particolari. Precisa che, in tal guisa, lo Stato potrebbe intervenire in modo più o meno penetrante, secondo una sua discrezionale valutazione di politica legislativa (e vi sarebbe al riguardo la garanzia del Senato regionale); alla Regione, d'altra parte, sarebbe riservata una sfera di competenza esclusiva nell'ambito dell'attuazione o dell'integrazione delle leggi direttive o generali emanate dallo Stato ».

La discussione che ne seguì, dalla Sottocommissione alla Commissione, al Comitato di coordinamento dei 75, portò alla stesura di un articolo che prevedeva un unico tipo di potestà legislativa su un elenco di materie un po' più ampio rispetto a quello iniziale relativa alla potestà legislativa più piena. Ma le notevoli perplessità sollevate allora da varie parti, dalla liberale alla stessa comunista, in ordine ai pericoli di un'autonoma potestà legislativa regionale, indussero a proporre un testo secondo cui questa potestà doveva esercitarsi « nei limiti delle direttive e dei princìpi generali stabiliti con leggi dello Stato ». Se questo testo fosse passato, la tesi che l'attività legislativa regionale è subordinata alle preventive emanazioni di leggi-cornice da parte dello Stato, sarebbe stata ovviamente ben più giustificata.

Senonchè durante la discussione in Assemblea costituente ripresero vigore le tesi maggiormente autonomistiche: cadde la dizione prima citata, non fu discusso un analogo e ancor più esplicito emendamento Colitto, cadde anche un emendamento Targetti di compromesso, in cui peraltro era ancora evidente un ancoraggio ad una preventiva legislazione statale. Si pervenne così alla norma attuale, la quale peraltro nella forma originale faceva riferimento ai princìpi stabiliti dalle singole leggi dello Stato: anche la parola « singole » che non era priva di significato, venne soppressa. E che in gran parte almeno dei costituenti si intendesse riferirsi, parlando di princìpi fondamentali, all'esistente legislazione statale, è confermato da una dichiarazione dell'onorevole Ambrosini, il relatore sulle norme regionali, il quale rispondendo ad un'obiezione circa la possibilità che su una determinata materia non esistesse già una legge dello Stato, rilevava che per le materie di cui all'articolo 117 « sicuramente possiamo dire che esse sono già impegnate, e completamente, dalla legislazione dello Stato ».

Ho cercato di dimostrare, con motivi che ritengo validi, come l'interpretazione estensiva dell'articolo 117, che darebbe mano pressochè libera alle regioni, abbia non poche frecce al proprio arco, e ciò in base alla lettera della Costituzione ed anche ai lavori preparatori; se ci si riferisce poi allo spirito della Costituzione, o meglio dei costituenti, e ai fermenti federalistici allora correnti, risulta chiaro, per tutto quanto ho detto all'inizio a proposito di garantismo, pluralismo, autonomismo, che si volevano esplicitamente regioni autonome, non imbrigliate da rigide direttive statali. Aggiungo subito, e penso questo sia chiaro a tutti, che se cercando obiettivamente di analizzare il significato dell'articolo 117 sono giunto ad una certa conclusione che mi pare alquanto fondata, non è che io sia soddisfatto ed entusiasta di questa conclusione: anzi, come ho affermato in precedenza, è vero proprio il contrario; proprio perchè noi liberali vediamo tutte le nefaste conseguenze che si produrrebbero ove per dannata ipotesi venissero istituite le regioni, e questa tesi riuscisse a prevalere in virtù della forza politica e con validi appigli costituzionali.

Il significato di questa tesi consiste come è noto nel fatto che le regioni sono libere di legiferare, entro i famosi princìpi fondamentali. Ma quali sono questi princìpi? Anche se si può ammettere che non si debbono ricavare solo dalla Costituzione e dalle disposizioni preliminari del Codice civile, ossia dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ma anche da tutta la legi-

slazione positiva emanata dallo Stato sulle singole materie da cui si possono ricavare orientamenti generali, rimane il fatto che saranno le regioni ad « estrarre », per così dire, questi princìpi, a valutarli nella loro discrezionalità.

Il risultato che ne potrebbe derivare è facilmente intuibile: un'estrema latitudine di interpretazioni, tutte in linea di principio sostenibili, una varietà infinita di normative, un ginepraio inestricabile, in primo luogo per il cittadino. Facciamo un solo esempio, tra quelli politicamente rilevanti: dalla Costituzione e dalla legislazione positiva si può legittimamente trarre, in materia di agricoltura, il princìpio che nel nostro ordinamento sono tutelate e favorite la piccola proprietà coltivatrice e la cooperazione tra produttori. Ne potrebbero sortire in due regioni finitime, poniamo il Veneto e l'Emilia, due discipline entrambe legittime; nell'una spingendo agli estremi i favori per i piccoli coltivatori, polverizzando e frantumando ulteriormente la già spezzatissima proprietà agraria; nell'altra promuovendo oltre ogni dire la cooperazione, fino a giungere a una specie di regime di *sovkoz*. Non sono ipotesi fantascientifiche, ma possibilissime, direi normali, ma il cui esito, di fronte non solo agli interessi dell'agricoltura e alle sorti della mitica programmazione, ma a quelli stessi dell'unitarietà del trattamento dei cittadini di fronte alla legge, è perlomeno tale, per usare eufemismi, da impensierire.

Ma anche al di fuori di quelli che possono essere i più rilevanti problemi a contenuto politico, e non sono pochi, si andrebbe incontro ad inevitabili pericoli, in ordine alla farraginosità, diversità, duplicazione, complicazione della normativa legislativa e della non meno importante attività amministrativa. Anche se si ammettesse la possibilità di realizzare una certa uniformità nei princìpi ispiratori delle varie legislazioni regionali (ipotesi poco verosimile, ove siane le regioni stesse a dover desumere questi princìpi, anche se vi fosse uniformità di formula politica), queste rimarrebbero inevitabilmente difformi in molti particolari applicativi: cosa che dal punto di vista pratico causerebbe sempre gravi inconvenienti ed intralci. Si pensi alle non poche materie rimesse alla competenza regionale che riguardano o interferiscono con l'attività economica (e non solo a quelle importanti, come l'agricoltura e l'urbanistica, ma anche a quelle di minor rilievo politico come la regolamentazione delle fiere e dei mercati) che riceveranno nelle varie regioni disciplina diversa, anche pur con riguardo solo ai particolari applicativi. Orbene l'operatore economico che varchi una « frontiera » regionale, che operi in più regioni (ciò che oggi è normale) si troverà di fronte a diverse normative, procedure, prassi che renderanno sempre meno certo il diritto, che causeranno complicazioni amministrative, che graveranno sui costi burocratici dell'attività economica non meno che su quelli dell'apparato pubblico.

Ci si potrebbe obiettare: 1) che contro le temute deviazioni legislative delle regioni esiste sempre la possibilità, a parte i controlli di legittimità da esercitarsi da parte dei poteri centrali, dell'intervento correttivo della Corte costituzionale; 2) che comunque, anche escludendo la subordinazione della legislazione regionale alla preventiva emanazione di leggi-cornice nazionali, lo Stato ha sempre il potere — potere che non mancherà di esercitare — d'inquadrare con apposite norme la legislazione regionale.

Certo la Corte costituzionale può intervenire *a posteriori* per sanare certe situazioni, su iniziativa dello Stato, di un'altra regione, del giudice nel corso di un giudizio, come pure nel caso opposto — ma qui il problema è un altro — una regione può impugnare una legge dello Stato che la riguardi. Ma il giudizio della Corte costituzionale può intervenire anche parecchio tempo dopo l'emanazione delle norme incriminate, dopo che queste hanno esplicato i loro effetti, causato inconvenienti, prodotto intralci. E la pronuncia della Corte può anche causare *vacatio legis*, fonte di ulteriore e pregiudizievole incertezza del diritto.

Si consideri inoltre che la Corte, già oggi oberata di lavoro, lo sarebbe domani, se le regioni passassero da 5 a 20, ancora molto di più. Già sulle sentenze della Corte re-

lative alle regioni speciali si sono scritti centinaia di articoli di commento ed anche volumi. La nuova era che potrebbe aprirsi, con la varia originale casistica di conflitti in varie direzioni che è destinata a produrre, potrebbe certo dischiudere nuovi orizzonti interpretativi ai nostri giuristi, anche se sono convinto che essi, come cittadini, non si augurino affatto l'avvento di questo nuovo campo di interesse professionale.

La Corte sarebbe chiamata a pronunciarsi non solo su istanza dello Stato o di altre regioni che vedono violati i propri diritti da una legge regionale, ma anche su istanza di regioni contro lo Stato per vere o presunte violazioni della sfera di competenza regionale da parte dello Stato. La giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'esperienza delle regioni speciali è anzi forse più ricca di pronuncie su questi conflitti che su quelli di tipo opposto. E ciò anche si comprende, perchè lo Stato dopo aver lasciato mano libera alle regioni di attribuirsi competenze, cerca di salvare il salvabile, più che attraverso lo strumento d'impugnativa delle norme regionali (si veda il caso macroscopico dell'abolizione della nominatività delle azioni, non impugnata dallo Stato), invadendo (dicono le regioni) con proprie leggi le competenze regionali. La Corte si è sobbarcato il compito improbo ed estremamente delicato di risolvere questi conflitti, questa specie di braccio di ferro tra Stato e regioni, cercando di trarre qualche fermo principio ispiratore da una normativa istituzionale incerta e confusa. Il compito e la responsabilità della Corte si accentueranno ulteriormente se si istituissero le 15 regioni a statuto normale, non solo dal punto di vista quantitativo, ma altresì qualitativo, dato che la normativa relativa alle regioni ordinarie si prospetta di non meno incerta definizione e interpretazione di quella delle regioni speciali. I conflitti fra regioni ordinarie e Stato potrebbero anzi essere di grado ancora più acuto, data la meno pregnante situazione autonomistica di queste regioni e il prevedibile tentativo da parte della Stato — per salvare il salvabile, come già detto — di minimizzarla, e quello delle regioni di amplificarla.

Ma così la Corte, e riprendo un acuto concetto espresso dal collega Bozzi nell'altro ramo del Parlamento, non verrà solo sottoposta ad un gravoso lavoro, ma vedrà oggettivamente accentuati responsabilità e poteri nell'ambito dell'ordinamento costituzionale dello Stato, con pericoli di portare attentato a quel labile equilibrio tra poteri oggi esistente. Ossia, sulla Corte si riverserebbe una responsabilità e un potere che vanno oltre quelli previsti dalla Costituzione, e ciò perchè l'incertezza dei confini di competenza tra Stato e regioni fa arbitra la Corte di decidere conflitti che rappresentano qualcosa di più e di diverso dai normali compiti di giudizio sulla costituzionalità delle leggi.

Veniamo alla seconda obiezione: il potere — comunque riconosciuto allo Stato anche se cadesse l'interpretazione di cui all'articolo 9 della legge del 1953 — di fare leggi cornice per indirizzare l'attività legislativa delle regioni. Orbene, le regioni hanno competenza su ben 17 materie, non tutte ugualmente importanti sotto il profilo politico (inteso nel senso più largo), ma tutte capaci d'incidere sul normale svolgersi della vita civile ed economica; in più alcune di queste materie hanno un vasto contenuto, presentano diversissimi aspetti. Se da una parte teniamo presente tutto ciò, e dall'altra abbiamo presente quali siano le difficoltà di lavoro del Parlamento nazionale e in più la possibile presenza di anche prevalenti volontà politiche intese a interferire il meno possibile, e il meno rigidamente possibile, sull'attività legislativa regionale, ci si prospetta chiaramente come quest'attività regolatrice nazionale sarà lenta e forse contraddittoria nell'ispirazione; che essa, almeno per un periodo abbastanza lungo, non riuscirà a coprire che una parte minore dell'attività regionale. E le regioni, in mancanza di leggi cornice, e nell'ipotesi qui prospettata, saranno libere di legiferare avendo come solo limite i famosi, piuttosto incerti ed evanescenti, princìpi fondamentali.

In sostanza, credo che su questo punto si possa obiettivamente concludere che eventuali leggi cornice, Corte costituzionale e le altre minori possibilità di controllo centra-

le prospettabili sulle regioni potranno solo limitare, ma non già eliminare il caos legislativo implicito nella creazione stessa di organi regionali con competenze legislative; e ciò naturalmente soprattutto ma non unicamente nell'ipotesi finora discussa che le regioni possano legiferare senza essere subordinate alla preventiva emanazione di leggi cornice statali.

Occorre dunque a questo punto passare ad esaminare l'altra interpretazione data all'articolo 117 della Costituzione, ossia l'interpretazione accolta, seppure parzialmente, dal discusso articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il primo comma di detto articolo 9 precisa infatti che il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. A questa norma sono previste, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 9, alcune eccezioni, nel senso che in materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, le regioni posso emettere leggi anche prima dell'emanazione delle predette leggi cornice nazionali.

Va innanzitutto rilevato che quest'articolo interpreta in maniera contraddittoria la disposizione costituzionale, facendo una distinzione tra materie, una gerarchia tra le stesse, che nemmeno con la massima buona volontà si può trovare nel disposto costituzionale e nei lavori preparatori. Quindi, delle due l'una: o è costituzionale il primo comma e non costituzionale il secondo, oppure si ha la situazione opposta; ma che tutti e due siano costituzionali o incostituzionali ci sembra davvero difficile sostenere Ma le difficoltà a questo mondo sono relative, e ha letto in un recente, del resto pregevole, studio come sia possibile conciliare l'inconciliabile. Si dice in questo studio che il famoso aggettivo « fondamentali » contenuto nell'articolo 117 della Costituzione non va riferito ai « princìpi » (dell'ordinamento giuridico o emergenti da singole leggi), bensì alla materie che sono attribuite alla competenza delle regioni; vi sarebbero cioè materie fondamentali e non fondamentali, o forse meglio ancora, se ho capito bene, la distinzione passa anche attraverso le singole materie: cioè in queste vi sarebbero delle questioni fondamentali, che lo Stato dovrà regolare con princìpi impegnativi per la regione e altre meno importanti che si possono lasciare alla discrezione del legislatore regionale. Non mi sento di dare un giudizio su quest'interpretazione, che a me pare, a dir poco, strana; anche perchè mi sembra si vogliano fare rientrare in una certa sistematica dottrinale cose che invece appartengono di più alla contingenza politica.

In altri termini, io comprendo benissimo l'opportunismo politico che ha guidato il legislatore dell'epoca a fare questa norma dell'articolo 9. Si aveva paura delle regioni e nel medesimo tempo si cercava di attuarle: ossia, si era, mi sembra, più o meno nella medesima situazione in cui ci troviamo adesso. E perciò il legislatore ha cercato di ingabbiare l'attività legislativa delle regioni sulle materie che ha ritenuto più importanti, dando alle stesse regioni un contentino per le materie che si sono ritenute di più limitato interesse. Capisco cioè questa scelta del male minore, anche se non la giustifico, perchè allora come oggi chi ha paura delle regioni e sinceramente ha a cuore l'ordinato funzionamento dello Stato non può fare che una cosa: prendere atto che l'attuazione dell'ordinamento regionale è un grosso errore che occorre evitare, e quindi occorre dirlo a chiare lettere, comportarsi in conseguenza, eventualmente proporre la necessaria revisione costituzionale.

Gli espedienti del tipo di quelli ricordati rimangono espedienti; e se anche sono costretto ad augurare che, ove proprio le regioni si facessero, si potesse almeno mantenere l'argine previsto dal ricordato articolo 9, non posso per onestà intellettuale non riconoscere come esso sia un'interpretazione arrischiata e di opportunità della Costituzione e suscettibile, in gran parte a ragione, di sconfessione.

Ma su questo punto dell'interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione mi sono già intrattenuto in precedenza e quindi qui

non potrei che ripetere, in altra prospettiva, le considerazioni prima fatte.

Quello che è importante è invece vedere le conseguenze che potrebbero derivare dall'attuazione dell'ordinamento regionale nella vigenza dell'articolo 9. Mi sembra ovvio che almeno in parte le considerazioni prima fatte a proposito del caos derivante da una libera attività legislativa regionale vengano a cadere. Vengono a cadere solo in parte, poichè su alcune materie le regioni potrebbero, come abbiamo visto, legiferare anche prima dell'emanazione delle leggi cornice. Si tratta di materie minori, e vero, ma, per le attività economiche e i cittadini, la farraginosità e l'incertezza del diritto costituiscono aspetti negativi anche se riguardanti solo le discipline cosiddette minori. Le considerazioni precedenti cadono solo in parte anche per un altro motivo, e cioè per il fatto che i criteri nell'emanazione delle leggi cornice possono essere più o meno rigidi e vincolanti e quindi diverso può essere l'ambito di attuazione rimesso alle regioni. Se le leggi cornice contenessero solo i principi veramente fondamentali, si ricadrebbe, seppure in maniera attenuata, nel caos legislativo che ho ricordato a proposito della piena autonomia normativa delle regioni. Se invece queste fossero estremamente dettagliate e lasciassero pochissimo spazio all'autonomia legislativa delle regioni, le conseguenze sarebbero di altro tipo: dal concetto di pericolo dovremmo passare a quello di inutilità della legislazione regionale. Abbiamo già qualche esempio che suffraga l'ipotesi che il Governo, almeno finora, sia preoccupato di restringere al massimo l'autonomia legislativa regionale: in questo senso, fra gli altri si veda il disegno di legge in materia urbanistica che indica a quali criteri si dovranno uniformare le regioni per emanare le loro leggi in materia. Praticamente le regioni non potranno che parafrasare quanto detto nelle norme statali, aggiungendo semmai qualche precisazione procedurale di secondaria importanza. Mi sembra cioè che, se le cose andessero così, non si potrebbe nemmeno parlare di competenza delegata di attuazione riservata alle regioni; semmai si potrebbe solo parlare di competenza regolamentare. Questa potrebbe essere l'arma, non tanto segreta poi, che il Governo potrebbe essere intenzionato ad utilizzare per cercare, fin dove e fin quando sarà possibile, di limitare la potestà legislativa delle regioni e quindi attenuare i pericoli nascenti dall'ordinamento regionale. Ciò il Governo potrebbe ottenere: primo, non facendo o ritardando al massimo l'emanazione delle leggi cornice cosicchè le regioni saranno paralizzate nella loro attività legislativa; secondo, disciplinando solo determinati aspetti delle materie rimesse alla competenza delle regioni, cosicchè sugli altri aspetti rimarrà competente lo Stato; terzo, facendo, come dicevo prima, delle leggi cornice estremamente vincolanti dell'attività legislativa regionale. Se proprio queste regioni le vorrete fare, dichiaro subito che simile prospettiva, che può anche essere realistica, la considererei un male minore rispetto a quello ben più ampio che si avrebbe lasciando maggiore autonomia alle regioni: come ho detto dianzi, sarebbe però politicamente poco serio, sintomo di mancanza di coraggio, levare con una mano ciò che si dà con l'altra. Ma a parte questo, se la prospettiva fosse quella dianzi ipotizzata, dove andrebbe a finire, non tanto la funzione garantista e pluralista delle regioni che sembra interessare così poco, ma piuttosto l'utilità dell'istituto ai fini del decentramento dello Stato? Si tenga presente che una drastica diminuzione dell'autonomia legislativa non potrebbe che accompagnarsi ad una limitazione dell'autonomia amministrativa. Un Governo timoroso di queste creature tanto avventatamente messe alla luce, finirebbe inevitabilmente con rinchiudersi ancora di più nel suo centralismo burocratico, con il creare (l'esperienza delle regioni speciali insegni) altri organi amministrativi paralleli e in concorrenza con quelli delle regioni.

Ed allora, varrebbe la pena di creare degli enti che, pur non contribuendo affatto al decentramento dello Stato, sarebbero sempre degli organi politici e che proprio in ragione dei loro limitati poteri concreti potrebbero essere indotti ad accentuare la loro carica di sottopolitica e di sottogoverno,

che dir si voglia? Varrebbe la pena cioè di mettere in essere degli organi che causerebbero sempre quegli inconvenienti di natura politica cui accennavo all'inizio del mio discorso, che causerebbero rilevanti spese aggiuntive, che sarebbero comunque fonte di intralci e complicazioni, quando queste regioni fossero private del loro tratto distintivo, e cioè l'autonomia legislativa su determinate materie? E che per di più sarebbero più di ostacolo che di stimolo al decentramento amministrativo?

La mia non è una posizione contraddittoria: poichè ho dimostrato che, comunque si facessero le regioni (con vera o con fittizia autonomia), esse sarebbero sempre dannose ed inutili. Ho sostenuto cioè che la Costituzione ha voluto regioni con spiccato carattere di autonomia e se quest'autonomia fosse effettivamente realizzata produrrebbe pericolose conseguenze sul piano politico e su quello legislativo ed amministrativo, creando pluralità e complicazioni di fonti, incertezza del diritto, diversità dei trattamenti dei cittadini di fronte alla legge. Se invece, piuttosto farisaicamente, si volessero fare delle regioni sostanzialmente private del loro attributo specifico, e cioè una larga competenza legislativa ed amministrativa, si creerebbe un istituto avente un corpo smisuratamente capace rispetto alle poche funzioni che dovrebbe esercitare; un corpo quindi non solo inutile e costoso, ma anche dannoso perchè esso rimarrebbe ugualmente invadente, rifacendosi magari con la bassa politica e lo spicciolo sottogoverno del mancato o attenuato esercizio delle funzioni legislative e amministrative che ad esso dovrebbero essere delegate.

Che un'attività legislativa regionale non risponda d'altra parte a obiettivi criteri di efficienza del funzionamento dell'apparato pubblico si può rilevare in base anche ad altre argomentazioni. Si deve rilevare così che in tutti i Paesi in cui vige un ordinamento federalistico o regionalistico è da tempo in atto la tendenza alla continua diminuzione di importanza della legislazione degli enti locali, a vantaggio di quella nazionale. Lo vediamo negli Stati Uniti, in Germania, nella stessa Svizzera, in cui non solo i problemi nuovi che insorgono ma anche questioni di vecchia data tendono ad essere regolati e uniformati su tutto il territorio nazionale da leggi nazionali.

È una esigenza questa che nasce da due motivi: uno direi di carattere più tecnico, e cioè il fatto che la rapidità delle comunicazioni, il diffondersi delle comunicazioni di massa, e quindi l'unificazione del costume, rendono sempre meno acute le differenze territoriali e le necessità di regolarle in modo diverso; l'altro motivo è di carattere più politico e si connette alla diversa natura che va assumendo un po' in tutti i Paesi, pur con diverse accentuazioni e sfumature, la competenza regolamentatrice pubblica, che si va estendendo dal primitivo campo di disciplina generale dei rapporti privatistici a quello di una normativa più o meno vincolante e comunque di un indirizzo orientativo rivolti ai vari rami dell'attività civile e soprattutto economica. Una normativa del genere esige per sua natura carattere di uniformità, e gli eventuali trattamenti differenziali — dal punto di vista territoriale — non possono essere messi in essere che dallo Stato nazionale. Nell'ambito di simili tendenze non si comprende quindi l'utilità, a parte ogni altra considerazione, che proprio oggi che si tende anzi a uniformare le varie legislazioni nazionali (per esempio nell'ambito del MEC) si voglia spezzettare la legislazione del nostro Stato in un ambito territoriale limitato e non omogeneo come sono le regioni.

E del resto della stessa opinione erano anche i comunisti all'epoca della Costituente, quando guardavano con maggiore obiettività all'ordinamento regionalistico, non avendone forse inteso — perchè si prospettavano una diversa situazione — la possibilità di una sua utilizzazione strumentale. Diceva l'onorevole Grieco che « tutta la vita delle nazioni, nei loro rapporti economici-culturali, tende, per l'esigenza che nasce dallo sviluppo delle loro forze interne, ad attenuare i particolarismi nazionali. È una caratterizzazione dell'epoca nostra quella di tendere ad una sfera di azione che si può chiamare internazionale, cioè ad accordi e intese particolari fra gruppi di nazioni. Ora, se que-

sta è una realtà, come lo è infatti, non si comprende perchè si dovrebbero creare oggi una sorta di frontiere interne: perchè frontiere interne nascerebbero quando fossero date alle regioni la potestà legislativa e l'autonomia finanziaria ed economica ».

Diceva poi l'onorevole Terracini, in sede di commissione per la Costituzione, che « l'accentramento statale si fa in generale avvertire più gravemente non nel momento della decisione di particolari provvedimenti legislativi, ma nel momento della loro applicazione. Non so se dando alla regione grandi facoltà nel campo legislativo si raggiungerebbe lo scopo di fare aderire i provvedimenti legislativi che vengono emanati alla situazione locale. Non sembra fondata l'opinione che un'assemblea legislativa nazionale non riesca ad avvertire esigenze di carattere locale; quando si tratta di esigenze di territori abbastanza vasti, anche un'assemblea nazionale, attraverso gli strumenti di accertamento, di controllo, di indagine e di inchiesta di cui può disporre lo Stato, riesce ad ottenere tutti gli elementi necessari per giungere ad un'elaborazione legislativa soddisfacente... È molto difficile d'altra parte stabilire dei limiti per i quali un'attività legislativa di una regione non venga ad interferire o danneggiare attività corrispondenti ad altre regioni ».

Si dice poi da parte di molti che l'istituzione delle regioni è necessaria in quanto consentirebbe di alleviare notevolmente il lavoro legislativo del Parlamento nazionale, e quindi consentirebbe a questi di svolgere più proficuamente la sua azione di indirizzo generale e di controllo sull'attività governativa. Non credo che ci si possa fare soverchie illusioni a questo proposito, anzi sono fermamente convinto che il lavoro parlamentare aumenterà piuttosto che diminuire con l'istituzione delle regioni. Una parte rilevante dell'attività parlamentare è doverosamente riservata a discussioni generali di politica internazionale e interna: ciò non verrà meno con l'istituzione delle regioni, semmai si aggiungerà la necessità di una periodica discussione generale sull'attività delle regioni e sull'operato in proposito del Governo; un'altra parte rilevante dell'attività parlamentare è destinata alla discussione dei bilanci, e anche su questo punto l'istituzione delle regioni non consentirà di risparmiare tempo. Rimangono poi le grandi leggi di cui sarà sempre il Parlamento a doversi occupare.

Ma veniamo alla legislazione minore: una parte — che direi prevalente — di questa è dedicata a regolare questioni (come per esempio i rapporti di impiego pubblico, regolamentazione di attività economiche che non competono alla regione, eccetera), mentre una parte certamente di minore conto viene dedicata a problemi che probabilmente si potrebbero trasferire alle regioni. Ma in compenso di questo piccolo vantaggio si avrebbe tutto il lavoro di predisposizione delle leggi cornice e comunque delle leggi regolanti l'istituto regionale, che, se anche non dovessero dare sul piano pratico soverchi risultati, terrebbero impegnato il Parlamento in misura certamente molto maggiore che non quella risparmiata non discutendo qualche altro provvedimento di competenza delle regioni.

Il problema della funzionalità del Parlamento esiste, e come, ma la sua soluzione esige interventi e prassi ben diversi da quelli relativi all'ordinamento regionale.

(*Il senatore Veronesi ha successivamente trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del suo intervento che segue*)

« Ma rimane da affrontare, sempre per quanto riguarda le competenze legislative delle regioni, un altro argomento assai importante: cioè la definizione dell'ambito materiale della competenza legislativa attribuita alle regioni dall'articolo 117. Detto articolo, interpretato letteralmente, lascia presumere che tutto quanto attiene alle materie elencate debba passare alla competenza legislativa delle regioni, rimanendo allo Stato solo il potere (o patere-dovere, secondo le interpretazioni) di emanare le norme di principio. E infatti, quando il costituente ha inteso riferirsi solo a quanto attiene al vero e proprio interesse regionale lo ha indicato espressamente (polizia locale, musei e biblioteche di enti locali, tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, via-

bilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale; sicchè su queste materie possono nascere questioni pratiche per la delimitazione delle competenze ma non questioni di principio. Diverso è il caso delle altre materie (fra le più importanti: agricoltura, artigianato, cave e torbiere, urbanistica), per le quali, stando alla Costituzione, solo le regioni sembrerebbe da ritenere che possano avere competenza legislativa, qualunque sia il rilievo dell'oggetto da disciplinare. Nè, a parere di molti, sarebbe applicabile il limite dell'interesse nazionale, poichè questo sembrerebbe chiaramente rivolto a delimitare la discrezionalità della norma regionale e non invece l'ambito materiale.

Di diverso avviso, come è noto, si è dimostrata la Corte costituzionale, con riferimento alle regioni a statuto speciale, che hanno un'autonomia legislativa ancor più piena. Infatti, la Corte ha ritenuto costituzionali molte leggi nazionali che interferivano con l'ambito materiale di competenza riservato alle regioni, rilevando che la competenza legislativa primaria della regione può ben essere limitata quando si tratti di salvaguardare interessi nazionali. Uno studioso che si è recentemente occupato di questi problemi rileva che « ritenendo ammissibile l'intervento statale in materie sulle quali può esplicarsi la competenza delle regioni per il solo fatto che esso è diretto a soddisfare un interesse nazionale la Corte veniva a sottintendere che alla competenza delle regioni non risulta attribuito un determinato ordine di materie, bensì le sole funzioni di interesse regionale, onde sulle materie stesse rimane salva la funzione dello Stato di provvedere ad interessi nazionali di qualsiasi specie; per conseguenza il fatto che un dato oggetto rientri in una materia " regionale " non garantisce menomamente alla regione la possibilità di disciplinarlo e l'intervento statale non può dirsi incostituzionale perchè l'oggetto regolato rientra in una materia del genere, ma solo se non risulta effettuato in funzione di un interesse nazionale. Con ciò la Corte non nega che gli interessi pubblici debbono dirsi regionali, innanzitutto, per il fatto di risultare propri di materie sulle quali le disposizioni costituzionali ammettono l'intervento della regione, bensì nega che questa circostanza rappresenti un limite costituzionale alla potestà legislativa ordinaria statale, o, in altre parole, nega che essa risulti vincolata a riconoscere che tutti gli interessi pubblici propri delle suddette materie debbono rimanere di competenza della regione. La persistenza di qualsiasi interesse del genere nella competenza della regione finisce, pertanto — commenta detto autore — con l'essere del tutto precaria e subordinata al fatto che il legislatore ordinario dello Stato ritenga trattarsi di un interesse ad esclusiva o prevalente rilevanza regionale. Le disposizioni costituzionali le quali ammettono la regione a legiferare su determinate materie, dunque, concreterebbero la valutazione del legislatore costituzionale che gli interessi pubblici propri delle medesime sono regionali, ma il fine di questa valutazione sarebbe quello di delimitare il campo d'azione della regione e non già quello di limitare la potestà dello Stato, al quale verrebbe fatta salva la possibilità di affermare e di far valere in ogni momento, con legge ordinaria, una valutazione diversa in ordine a qualsiasi interesse pubblico proprio di una delle suddette materie, assumendolo come nazionale e soddisfacendolo sul piano nazionale ».

E il commento continua, con riferimento alle regioni ordinarie, in questo senso: « Deve essere posto in evidenza, infine, che dagli assunti fondamentali della Corte derivano importanti conseguenze sul modo di concepire i princìpi fondamentali che le leggi dello Stato possono porre sulle materie aperte alla competenza regionale concorrente. Se questa competenza non significa che alla regione sono attribuite determinate materie, ma la funzione di provvedere, in determinate materie, agli interessi regionali, onde sulle stesse materie rimane competente lo Stato per la cura di interessi nazionali di qualsiasi specie, di questi interessi lo Stato può prendere cura sostituendosi alla regione nella disciplina di uno o più oggetti o settori di ciascuna materia, cosicchè, nello stabilire i princìpi fondamentali,

lo Stato non deve limitarsi a guidare l'attività regionale, bensì può sostituirsi alla regione, ponendo una compiuta disciplina dell'oggetto preso in considerazione. Corrispondentemente il limite dei princìpi potrà essere fatto valere in sede giurisdizionale, pretendendo dalla legge regionale anche l'astensione da ogni disciplina dell'oggetto regolato dalla legge statale, ovvero la fedele riproduzione di disposizioni emanate dallo Stato. In conclusione, la regione non ha certezza di poter esercitare la propria competenza legislativa, esclusiva o concorrente, su questo o quell'oggetto rientrante in una determinata materia per provvedere a questo o a quell'interesse regionale, essendo posta questa competenza nell'incapacità di sottrarre potere allo Stato, il quale può sempre sostituirsi alle regioni. E poichè la competenza concorrente rappresenta il nerbo dell'istituto regionale sul piano nazionale, esso viene menomato nella sua essenziale funzione di decentramento costituzionale dello Stato. Il decentamento potrà aver luogo se e nella misura in cui piacerà al legislatore ordinario dello Stato, e l'autonomia regionale non sarà diversa da quella dei comuni e delle provincie, le cui funzioni sono stabilite dalle leggi statali (articolo 128 Costituzione) e possono quindi variare solo che così piaccia al legislatore statale » (1).

Io non entrerò nel merito del giudizio della Corte e delle deduzioni tratte dal citato studioso — le quali ultime comunque non condivido, soprattutto nella misura in cui sembrano sottintendere un'astratta, ma non certo comprovata capacità delle regioni di poter esercitare, se veramente autonome, un efficace decentramento dello Stato — ma mi limiterò a constatare, sulla falsariga di quanto ho affermato in precedenza, che gli sforzi della Corte e del Governo per limitare i danni nascenti dall'esistenza delle regioni a statuto speciale, sforzi senz'altro meritevoli anche se più o meno coronati da successo, dimostrano ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, le insidie e i pericoli insiti nell'ordinamento regionale, che la vigilanza della Corte e dell'Esecutivo può solo arginare ma non certo eliminare.

Di tutto ciò ho già parlato in precedenza, e qui vorrei solo sottolineare e ribadire il fenomeno della complicazione e non già della migliore articolazione del lavoro legislativo che questa situazione ha comportato e comporterebbe ad effetto moltiplicato, nel caso si desse attuazione alle regioni ordinarie, perchè l'esperienza ci ha dimostrato che non esiste solo il fatto (già fonte di complicazione, se non altro per gli incerti e mobili confini di ripartizione) che alcuni aspetti di una materia sono regolati da leggi nazionali e altri da leggi regionali, ma che su un medesimo aspetto di una medesima materia esiste una sovrapposizione tra fonte statale e fonte regionale, causa di incertezze nell'applicazione del diritto e di conflitto (non senza conseguenze sugli stessi cittadini) tra diverse istituzioni costituzionali.

Affronto ora il problema della funzionalità delle regioni sotto un altro profilo importante, quello del decentramento amministrativo. Mi sembra necessario a questo proposito inquadrare anzitutto la funzione amministrativa delle regioni nell'ambito di tutta l'Amministrazione pubblica. Come è ben noto, oggi in Italia, sul piano territoriale, esistono tre organi costituzionali con funzioni amministrative e cioè lo Stato, le provincie e i comuni.

Lo Stato svolge funzioni amministrative sul piano locale attraverso organi periferici che dipendono direttamente e unicamente dai Ministeri centrali, o più esattamente ancora dalle singole direzioni generali dei Ministeri, secondo la competenza per materia, mentre manca ogni coordinamento tra gli organi statali su un medesimo piano territoriale. Ciò anche perchè gli ambiti dei vari organi periferici dello Stato si riferiscono a diverse entità territoriali: abbiamo organi con competenze per così dire regionali e con sede nei centri delle regioni « storiche », ma i cui confini territoriali non sempre coincidono in tutto con quelle di dette regioni. Altri e più numerosi e importanti organi sono invece su base provinciale. L'in-

(1) BARTHOLINI Salvatore - *Interesse nazionale e competenza delle Regioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale* - Cedam - Padova, 1967.

conveniente di questa separazione di competenze, quasi compartimenti stagni tra organi statali che operano su una medesima base territoriale, è notoriamente fonte di una grave mancanza di coordinamento dell'azione statale sul piano locale e quindi anche di complicazioni e lentezze amministrative. Praticamente, ogni organo fa da sè, non sapendo ciò che fa l'altro, e anzi spesso vi sono gelosie di competenza quanto mai disdicevoli ad un corretto funzionamento della macchina amministrativa.

A parte la mancanza di coordinamento tra questi organi, occorre sottolineare il fatto, forse ancora più negativo, dei limitati poteri e responsabilità di questi organi nei confronti delle amministrazioni centrali. L'autonomia degli organi decentrati dello Stato è cioè limitata — tranne qualche caso — a questioni di scarsissimo rilievo, mentre per tutti gli altri problemi questi organi non sono che dei passacarte: è facile intuire quanto questa mancanza di autonomia e di responsabilità degli organi locali dello Stato e dei loro funzionari incida sullo spirito d'iniziativa e in definitiva sull'efficienza degli organi stessi.

Tutte le buone intenzioni manifestate in passato per porre rimedio a questa situazione sono miseramente naufragate. Così la legge delega per attuare il decentramento amministrativo è scaduta da gran tempo, senza che di essa si sia fatto praticamente uso per attuare un benchè minimo ed effettivo decentramento delle funzioni statali. C'è voluta la crisi congiunturale del 1963-64 per decidere lo Stato a concedere, come misura contingente e temporanea, più ampi poteri agli organi locali in materia di opere pubbliche. È facile addossare ogni responsabilità di questa situazione alle resistenze burocratiche che impedirebbero un effettivo decentramento delle funzioni amministrative: vero è che fra tanto parlare di autonomie locali e di regionalismo il Governo, specialmente direi in questi ultimi anni si è sempre dimostrato refrattario a prendere seriamente in considerazione questo problema, che, come noi liberali abbiamo sempre sostenuto, è prioritario se si vuole dare efficace corso ad un reale e più snello funzionamento della macchina burocratica dello Stato e avvicinare i cittadini allo Stato stesso.

Sul piano locale hanno poi funzioni amministrative enti autonomi territoriali, come le provincie e i comuni. La competenza della provincia è molto limitata — viabilità provinciale, ospedali psichiatrici, assistenza e alcuni aspetti dell'assistenza e dell'istruzione professionale — e solo alcune provincie più dotate di mezzi hanno preso qualche iniziativa in altri campi, come l'assistenza tecnica in agricoltura. Questa limitazione della competenza amministrativa provinciale deriva in gran parte dal fatto che proprio la presenza nel nostro ordinamento costituzione delle regioni ha fatto passare in secondo piano il ruolo della provincia, che molti, anzi, alla Costituente volevano abolire, identificando forse inconsciamente la provincia come ente autonomo con i prefetti e i federali dell'epoca fascista. La limitatezza stessa delle funizoni ha impedito alle provincie, tranno forse qualche caso, di assumere una posizione di qualche rilievo nell'ambito del nostro apparato amministrativo.

È invece il comune che nel nostro ordinamento dovrebbe rappresentare il nucleo centrale di tutto l'apparato amministrativo pubblico a livello locale. La realtà, come tutti sappiamo, è ben diversa e proprio il comune, non solo sotto l'aspetto finanziario, ma anche sotto quello funzionale, è maggiormente investito dalla crisi delle pubbliche istituzioni. Vi è a questo proposito un rimbalzo continuo di responsabilità tra Governo e comuni. L'uno (si vedano fra l'altro le ripetute dichiarazioni del ministro socialista Preti) rimprovera ai comuni il gonfiamento degli organici per esigenze clientelari, l'aumento di stipendi senza alcun rapporto con le disponibilità finanziarie locali, politiche avventate di assunzioni di servizi pubblici, in sostanza una finanza allegra. I comuni rispondono facendo valere la sottrazione di entrate ai comuni stessi da parte dello Stato, la devoluzione agli enti locali di nuovi compiti di spesa che invece spetterebbero allo Stato e infine una serie di soffo-

canti controlli che ledendo l'autonomia paralizzano ogni spirito d'iniziativa.

Non entro nel merito della diatriba, anche se probabilmente le responsabilità sono un po' di tutte le parti. Quello che preme piuttosto rilevare è che l'attuale assetto giuridico-istituzionale dei comuni e la loro organizzazione amministrativa sono inadeguati a far fronte ai compiti di una società ben diversa da quella di 50 o solo 20 anni fa. Una società che si va sempre più trasformando, in cui i confini comunali appaiono sempre più angusti per la risoluzione di molti problemi.

Questo rapido schizzo dell'attuale situazione amministrativa italiana non sarebbe completo se non accennassimo all'esistenza di numerosissimi enti, di natura nazionale o locale, a diversa configurazione giuridica e che esercitano vere e proprie funzioni amministrative pubbliche. Lo Stato e gli stessi enti locali, quando è sorto un problema nuovo o quando non si sapeva come far fronte ai nuovi aspetti di problemi vecchi, hanno spesso preferito, anzichè rafforzare e adeguare la loro struttura amministrativa ai nuovi compiti, creare nuovi enti con specifiche e particolari funzioni.

Vale la pena anche sottolineare a questo proposito due conseguenze entrambe negative e cioè da un lato la moltiplicazione degli enti, degli apparati burocratici e del relativo costo, dei centri di potere anche, a tutto svantaggio in definitiva del povero cittadino, che rimandato continuamente da Erode a Pilato, paga più caro i servizi dovutigli. L'altra conseguenza è che in tal modo si evita continuamente di riproporsi il problema della riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale vero e proprio, che se cresce di numero non sembra in corrispondenza crescere in funzionalità e in spirito di iniziativa ».

(*Il senatore Veronesi ha ripreso a questo punto il suo intervento in Aula*).

È in questo quadro che dobbiamo inserire il problema delle regioni. Ci si dice che le regioni costituirebbero lo strumento fondamentale o per lo meno l'occasione propizia per rivedere a fondo tutta la macchina amministrativa pubblica: per attuare un deciso decentramento delle funzioni statali, per coordinare l'azione degli enti locali minori, per dare a questi precisazioni di compiti e di responsabilità. Non è per partito preso che io non nutro alcuna illusione a questo proposito e che anzi mi prospetto un ulteriore aggravamento dell'attuale situazione. Abbiamo sotto gli occhi l'esperienza delle regioni a statuto speciale, in cui la pur larga autonomia loro attribuita non ha per nulla consentito di portare qualche miglioramento alla situazione preesistente: anzi la situazione in queste regioni è in misura maggiore o minore più grave che nel resto del Paese. E abbiamo tutti presente, se con un po' di obiettività superiamo lo schermo delle parole, quali sono le reali tendenze prevalenti in questo campo.

Cerchiamo dunque di vedere cosa potrebbe succedere se si istituissero le regioni ordinarie: si tratta certamente di supposizioni, ma di supposizioni fondate sull'esperienza e sulla conoscenza, che un po' tutti abbiamo, di uomini e situazioni, a cui non possiamo anteporre illuministici e illusori schemi astratti.

Occorrerà innanzitutto chiarire, sulla base del dettato costituzionale, quali sono le competenze amministrative rimesse alle regioni ordinarie. Secondo l'articolo 118 della Costituzione « spettano alla regione le funzioni amministrative » relative alle 17 materie elencate nell'articolo precedente, « salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai Comuni o ad altri enti locali ». È pure previsto che « lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative ». La regione dovrebbe normalmente esercitare tutte queste funzioni delegandole alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. Stando alla lettera della Costituzione, e salvo quelle funzioni locali attribuibili alle provincie e ai comuni, le regioni dovrebbero quindi esercitare tutte le funzioni amministrative relative alle materie elencate, da qualsiasi ente — Stato compreso — queste siano attualmente svolte

Si può pensare cioè che, sempre per le materie di competenza regionale alle regioni debbano essere devolute competenze finora riservate o alle Amministrazioni centrali direttamente o agli organi decentrati delle Amministrazioni statali e tutte quelle competenze di provincie e comuni quando il loro interesse superi l'ambito comunale e provinciale.

(*Il senatore Veronesi ha successivamente trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del suo intervento che segue*).

« Ma a questo punto si pongono alcuni interrogativi: innanzitutto la Costituzione collega l'esercizio delle funzioni amministrative a quello delle funzioni legislative, ciò che può fare legittimamente pensare che finchè una determinata funzione legislativa non sia trasferita alla regione questa non possa esercitare nemmeno la relativa funzione amministrativa. Ciò è particolarmente importante ove si accolga l'interpretazione dell'articolo 117 data dall'articolo 9 della legge del 1953, secondo la quale le regioni non possono svolgere funzioni legislative — tranne che su materie minori — finchè lo Stato abbia emanato specifiche leggi-cornice. Se questa supposizione è valida — e personalmente ritengo che l'orientamento del Governo centrale si manterrà in questo senso — è ovvio dedurre come le funzioni amministrative che entreranno nella competenza regionale, in seguito alla devoluzione di competenze precedentemente esplicate da altri organi, saranno piuttosto limitate, e ciò specie per quanto concerne le competenze attualmente dello Stato la cui devoluzione alle Regioni sarebbe quella maggiormente qualificante di un indirizzo effettivo di decentramento.

Il parere contrario espresso a suo tempo dalla Commissione Tupini, e cioè che il passaggio delle funzioni amministrative potrebbe avvenire indipendentemente dall'esercizio delle relative attività legislative, se appare fondato in linea logica, mi sembra poco sostenibile sotto l'aspetto pratico. In linea logica e di diritto può essere giustificata la tesi Tupini perchè le regioni, anche in mancanza di una legge-cornice statale che assegni loro competenze legislative, potrebbero esercitare funzioni amministrative sempre nell'ambito di una legge, vuoi di attuazione regionale di una legge-quadro o, in mancanza di questa, di una legge statale preesistente. Tuttavia, dal punto di vista pratico e di una prassi ormai consolidata, la competenza amministrativa è da noi strettamente legata alla competenza legislativa, per cui, in mancanza di una legge che espressamente devolva alle regioni specifiche competenze legislative, ritengo pressochè impossibile che si dia corso alla devoluzione di competenze amministrative.

È ben vero che, ai sensi della ottava disposizione transitoria della Costituzione, è stabilito che « leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni »; ma tutto ciò mi sembra ancora una volta da riferirsi alla ben nota questione delle legge-cornice e non piuttosto al passaggio di sole funzioni amministrative ».

(*Il senatore Veronesi ha ripreso a questo punto il suo intervento in Aula*).

In conclusione, per quanto riguarda almeno le funzioni amministrative oggi di competenza statale, mi pare fuori dubbio che, se accogliamo l'ipotesi che le Regioni si faranno sulla base dell'articolo 9 della legge n. 62, sarà unicamente a discrezione dello Stato che le regioni potranno svolgere funzioni amministrative e lo Stato, o meglio il Governo, e per esso le singole Amministrazioni centrali, non è affatto intenzionato a largheggiare nel devolvere funzioni legislative e amministrative alle regioni.

Sintomatiche sono le prese di posizione delle varie Amministrazioni statali sul problema del passaggio di funzioni dello Stato alle regioni contenute nella relazione del Comitato Carbone. Questo Comitato ha compiuto un lavoro molto analitico per individuare gli stanziamenti di spesa dei vari Ministeri (stanziamenti che corrispondono sempre a competenze legislativamente sancite) di possibile devoluzione alle regioni, e ciò sulla base di promemoria, il cui contenuto è stato più o meno accolto dal

Comitato, predisposti dai Ministeri interessati.

Mi sembra interessante dare uno sguardo a questi promemoria e ai rilievi della relazione Carbone.

Per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici dovrebbero, come noto, passare alle regioni le competenze relative alla viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, nonchè quelle per la navigazione e i porti lacuali. Orbene, detto Ministero ritiene escluse dalle competenze regionali le strade nazionali e ciò è logico, ma, se teniamo presente la tendenza alla statalizzazione di molte strade che hanno un interesse puramente regionale e in qualche caso persino provinciale, risulta evidente che alla regione rimarrebbe ben poco. Allo Stato dovrebbero rimanere poi tutte le competenze in materia di disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche, ovviamente anche di quelle di interesse regionale, l'edilizia ecclesiastica, scolastica, popolare, per la valorizzazione delle antichità e delle arti, qualunque siano le sfere di interesse.

Per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si ritengono esclusi dalla competenza regionale tutti i servizi esplicati dall'Azienda delle foreste demaniali, che sono la gran parte dei servizi comunque attinenti alla materia forestale; tutto quanto riguarda le bonifiche, la cooperazione agricola, la ricomposizione fondiaria e l'attività per la formazione della piccola proprietà contadina, e anche il servizio fitopatologico. Quello che rimarrebbe alle regioni, in una materia che secondo la Costituzione dovrebbe intendersi di esclusiva competenza regionale, non è certo facile dire.

Il Ministero dell'industria ha dichiarato che in materia di fiere e mercati nulla è trasferibile alle regioni, in quanto gli stanziamenti esistenti sono destinati ad iniziative internazionali, nazionali o interregionali, cosicchè dovrebbero rimanere in conseguenza a detto Ministero tutti i relativi poteri regolamentari e amministrativi. In conclusione le regioni ben potrebbero occuparsi di quel che fiera locale di bestiame.

Il Ministero della sanità e quello del turismo e dello spettacolo, in base alla considerazione che sono di recente costituzione e che esplicano competenze unicamente di natura nazionale, sono del parere che nulla è trasferibile alle regioni, le quali dovrebbero occuparsi solo delle autonome iniziative locali.

Il Ministero degli interni, che svolge funzioni in materia di assistenza (che dovrebbero essere di competenza esclusiva regionale) sostiene che non sono devolvibili alle regioni gli stanziamenti destinati agli ECA e a minori opere di assistenza. Dice il Ministero che gli « ECA sono un organismo capillare di primaria importanza nel vasto e multiforme quadro delle strutture pubbliche assistenziali, ciò che imprime a questi enti una caratteristica fisionomica e operativa con riferimento a interessi generali nel campo della pubblica assistenza; la dotazione finanziaria destinata agli ECA costituisce l'unica possibilità per l'autorità centrale, cui è demandata la responsabilità direzionale del campo assistenziale, di intervenire nelle situazioni di emergenza ». Ulteriore riguardo, sostiene il Ministero, « va dato all'esigenza che la ripartizione dei fondi di cui si tratta venga effettuata attraverso un esame comparativo e generale delle condizioni socio-economiche delle varie zone del Paese, per evitare squilibri ». Considerazioni analoghe vengono svolte per negare l'opportunità che stanziamenti minori — per rette e sussidi alle istituzioni che provvedono per conto del Ministero al ricovero degli indigenti, per concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, per l'assistenza e cure di infermi e poveri affetti da malattie o minorazioni, ed altri ancora — passino alla competenza delle regioni.

Secondo il Ministero della pubblica istruzione tutto quanto attiene all'istruzione professionale con finanziamento a carico dello Stato non è devolvibile alle regioni, anche perchè considerati « i fini attuali dell'istruzione professionale organizzata dallo Stato a livello europeistico, questa attività rientra tra quelle che per il loro modo di essere non sembrano frazionabili fra le regioni ».

Il promemoria del Ministero della pubblica istruzione è interessante, anche perchè

afferma che orientamenti del genere « hanno l'evidente scopo di garantire una esatta interpretazione del dettato costituzionale, basata anche sulla linea politica governativa dall'epoca della Costituzione ad oggi ».

Afferma pure il Ministero della pubblica istruzione che quanto si riferisce all'assegno di studio universitario, mirando ad attuare la norma costituzionale che riconosce il diritto allo studio ad ogni cittadino della Repubblica, rientra tra i compiti dello Stato e non può essere demandato alle regioni. Così pure i patronati scolastici, integrando questi il concetto di scuola e assistenza; dato che la scuola primaria è di competenza dello Stato, detti patronati devono rimanere sotto il controllo dell'autorità scolastica centrale.

Con un certo altruismo il Ministero della pubblica istruzione afferma che le spese per l'addestramento professionale dei lavoratori, che sono di competenza del Ministero del lavoro, andrebbero passate alle regioni. Il quale Ministero del lavoro si affretta ad affermare che quanto attiene all'addestramento professionale dei lavoratori, di cui è competente, e la materia dei cantieri scuola, rientrano nel settore dell'assistenza sociale, che non fa parte delle materie devolute alle regioni, e quindi deve restare alla competenza dell'Amministrazione centrale.

Mi si potrà obiettare: da fiero antiregionalista come tu sei e che paventa tanto il possibile strapotere delle regioni, ora quasi ti scandalizzi perchè l'Amministrazione centrale si mostra così poco propensa a passare competenze alle regioni. Ho già precisato in precedenza — a proposito della competenza legislativa delle regioni — che non esiste contraddizione in questa posizione. E ciò poichè ci troviamo di fronte a due opposti — solo per certi aspetti — modi di fare le regioni, che portano entrambi a conclusioni negative: o le regioni riusciranno ad avere mano libera e allora, a parte aspetti ancora più pericolosi, avremo il competo disordine; o le regioni verranno imbrigliate anche nelle essenziali funzioni amministrative ,non importa se per volontà politica o per prevalenti resistenze burocratiche, e allora avremo delle regioni del tutto inutili e costose, quasi costrette ad accentuare sia attività amministrative di ripiego, sia la loro politicizzazione a fini strumentali non aventi niente a che fare con il bun governo della cosa pubblica.

Sono da aggiungere due considerazioni specifiche. La prima è questa: che sotto il profilo amministrativo le regioni sarebbero per lo meno inutili se, come dagli orientamenti prevalenti sembra di arguire, non servissero ad attuare un serio decentramento delle funzioni statali. Ciò non significa che le regioni saranno pressochè prive di funzioni, perchè ben conosciamo la fertile iniziativa che si dispiega ogni volta si tratti di crearsi, per gli organi pubblici, nelle maglie della legge, nuove prerogative, che non sostituiscono, ma si sommano, a quelle già esistenti, causando nuove confusioni, complicazioni amministrative, aumento dei costi di servizi senza alcun corrispettivo d'utilità generale. Ho avuto occasione di leggere due interventi di un convegno giuridico sulle regioni tenutosi un anno fa, nei quali — con scrupolo scientifico — è ampiamente documentato come l'istituzione delle regioni speciali non si sia affatto accompagnata ad uno snellimento dell'apparato statale in sede locale. Anzi, l'istituzione delle regioni ha determinato l'esigenza di stabilire complicati rapporti tra organi regionali ed organi statali, ed ha fatto nascere, in aggiunta ai preesistenti organi statali, la categoria degli uffici « codipendenti » dalla regione e dallo Stato.

Le regioni potrebbero non solo crearsi direttamente nuove competenze ,ma anche agire attraverso la costituzione di enti pubblici di diversa specie di loro emanazione. Sembra che in Italia, dove per tante altre cose è difficilissimo e defatigante superare i formalismi burocratici, sia facilissimo invece creare degli enti di natura pubblica. Ne esistono migliaia, in numerose costellazioni, attorno allo Stato, alle regioni speciali, alle provincie e ai comuni, a mezzadria con l'uno o altro organo, in compartecipazioni composite. Svariati gli strumenti giuridici utilizzati che giungono, caso frequente, alla società per azioni.

Se noi scorriamo i primi documenti predisposti dai comitati regionali per la programmazione — argomento sul quale mi propongo di ritornare — ci avvediamo della cura con la quale si è cercato di individuare competenze e settori per i quali si ritenga necessario istituire enti, organi, comitati, e via discorrendo. Si propongono, oltre alle finanziarie regionali (che sono d'obbligo, si direbbe), enti regionali per i trasporti (che dovrebbero avere competenze persino sulle autostrade e sulla rete ferroviaria), enti di sviluppo in agricoltura (dove ancora non esistono), enti per l'edilizia popolare, per la ricerca scientifica e quella industriale, enti per l'istruzione professionale, con compiti che dovrebbero in qualche caso estendersi fino alla formazione dei quadri dirigenti, enti per acquisti collettivi nel settore commerciale, per l'organizzazione dei produttori agricoli, per l'assistenza tecnica a svariate categorie, e chi più ne ha più ne metta.

Sono prospettive da impensierire anche lo Stato più vigile nel salvaguardare l'unitarietà dell'ordinamento.

La seconda considerazione riguarda l'altra faccia della medaglia, cioè l'Amministrazione statale. Forse non è solo la tutela dell'interesse e delle esigenze nazionali, ma anche comprensibili se non giustificabili gelosie di competenza che spingono queste Amministrazioni ad essere tanto refrattarie a cedere alle regioni parti delle loro competenze. Comunque sia, il risultato ci sembra questo: le regioni riducono notevolmente la possibilità di attuare un serio e concreto decentramento statale. Non dico che questo decentramento sarebbe altrimenti facilmente attuabile, ma certo qualche risultato positivo si potrebbe raggiungere con un minimo di volontà politica, ove il problema fosse quello — come noi sosteniamo — di dare maggiori poteri ed autonomie agli organi periferici dello Stato, opportunamente coordinati. I Ministeri, in tal caso, non perderebbero competenze, ma si tratterebbe solo di una migliore distribuzione delle stesse fra centro e periferia; ed inoltre non verrebbe meno quella unitarietà di svolgimento di certe funzioni fatta giustamente valere dalle Amministrazioni statali.

Invece il passaggio alle regioni, cioè ad altri enti, di funzioni statali, siano queste esercitate dal centro o dagli organi decentrati, pone tutt'altri problemi, anche di principio, di molto più difficile attuazione.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*Segue* V E R O N E S I) . Per ciò la costituzione delle regioni potrebbe essere un comodo alibi per non dar corso ad un serio decentramento statale. Con il passaggio alle regioni di striminzite funzioni statali e l'esistenza stessa delle regioni che si creerebbero proprie nuove funzioni e competenze, lo Stato potrebbe ritenere assolta — come invece non sarà — l'esigenza del decentramento delle sue Amministrazioni: non un passo innanzi, cioè, ma un definitivo arresto nel senso del decentramento amministrativo statale, che noi invece riteniamo, a ragione, prioritario.

(*Il senatore Veronesi ha successivamente trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del suo intervento che segue*).

« Esaminiamo ora un'obiezione che mi si potrebbe fare: la presenza del Commissario del Governo, non nella sua veste di controllore delle regioni, ma in quanto, come dice la Costituzione, sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. Di questo personaggio se ne parla ben poco, e la stessa legge del 1953 lo ricorda in un solo breve articolo, senza accennare alle sue funzioni di coordinamento:

probabilmente è antipatico a molti, evocando — a torto — forse più la figura di un Governatore dell'imperial regio governo che quella — pure non gradita a tutti — di un superprefetto alla francese.

Eppure, considerando le cose astrattamente, la norma relativa alle funzioni di coordinamento del Commissario è logica e persuasiva nell'ambito di un ordinamento regionale.

Il Commissario del Governo dovrebbe cioè essere al centro, con funzioni di coordinamento, dell'autorità statale nell'ambito regionale. Detto Commissario — indipendentemente dalle sue funzioni di controllo sulle regioni — potrebbe cioè rappresentare, e ciò proprio a norma della Costituzione, il punto focale dell'Amministrazione statale sul piano territoriale e consentire di giungere a quel coordinamento, oggi tanto carente, dell'azione decentrata dello Stato; coordinamento che potrebbe essere tanto più incisivo dal momento che lo stesso Commissario dovrebbe avere compiti di coordinamento tra lo Stato e le regioni, dalle quali ultime dipenderebbe anche il coordinamento dell'attività degli enti locali.

Tutto questo è quanto si può arguire dalla Costituzione, ma ho ancora una volta fondati dubbi per ritenere che la realtà sarà molto diversa. In sostanza il Commissario, e lo vediamo nelle regioni a statuto speciale, avrà tante di quelle gatte da pelare per comporre e attenuare i conflitti tra Stato e regioni e per cercare di esercitare qualche forma di controllo sulle regioni stesse, che le sue funzioni non prevalentemente, ma esclusivamente finiranno per riguardare questi compiti di controllo. Per il coordinamento, cosa del resto difficilissima anche solo per quanto riguarda le Amministrazioni statali che rappresentano dei veri e propri compartimenti stagni, con tutta probabilità il Commissario non riuscirà a fare proprio niente. E del resto non è senza significato, e mette in luce quelle che sono le vere preoccupazioni del Governo, che la legge del febbraio 1953 e gli altri disegni di legge in materia regionale di tutto parlino tranne proprio che di queste funzioni di coordinamento del Commissario del Governo. Non è per colpa nostra quindi se anche a questo proposito dobbiamo dichiararci del tutto pessimisti circa la realizzabilità di un proposito, anche buono, come questo.

Ho già accennato che la Costituzione prevede che le regioni svolgano in via normale le loro funzioni amministrative attraverso le provincie e i comuni. L'avverbio « normalmente » sta già a significare che questa sarà solo una delle possibilità e forse, stando alle esperienze delle regioni a statuto speciale, quella di minore rilievo. Del resto, quali possibilità concrete avrebbe la regione di svolgere le proprie funzioni attraverso le provincie e i comuni? Le provincie, che qualcuno vorrebbe anzi sopprimere, sono povere di competenze e perciò di organici e non potrebbero certo dare eccessivo aiuto alle regioni se queste volessero imprimere un certo slancio operativo — lasciamo stare in quale direzione — alla loro azione. Rimangono i comuni i quali normalmente sono sì oberati, oltre che di debiti, anche di personale, ma la cui organizzazione attuale, e con tutta probabilità futura, è a mala pena sufficiente a far fronte ai loro compiti di istituto.

È di tutta evidenza perciò che le regioni nello svolgere le loro funzioni, che in parte notevole, per quanto detto in precedenza, c'è da prevedere siano funzioni aggiuntive, dovranno darsi una propria organizzazione e proprio personale al di fuori del contingente molto ristretto che dovrebbe essere tratto dagli organi pubblici esistenti. Il presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia — l'ultima nata tra le regioni speciali — ha del resto dichiarato qualche mese fa che la delega di funzioni della regione alle provincia e ai comuni è cosa praticamente inattuabile e che, lungi dall'accelerare il funzionamento dell'apparato amministrativo pubblico, lo appesantisce ulteriormente, poichè tra l'altro rende necessario un duplice controllo (della regione e della Corte dei conti) sull'attività delegata ai minori enti autonomi. Per cui, anche in Venezia Giulia, stanno nascendo, in aggiunta a quelli centrali regionali, uffici della regione nelle provincie e

nei circondari, con quali vantaggi per l'efficienza e il costo amministrativi è facile immaginare.

Queste esperienze servono a gettare luce anche sul problema del personale, sul quale alcuni — in buona fede — continuano a farsi delle illusioni: la prima illusione è quella che ho accennato dianzi, e cioè che le regioni possano accontentarsi del centinaio di dipendenti da comandare a altri organi pubblici. Anche nelle regioni a statuto speciale, per le quali era stato pure previsto un ristretto organico di personale, le cose sono andate ben altrimenti e vi risparmio le cifre relativamente non solo al caso macroscopico della Sicilia, ma anche all'ultima nata, la Friuli-Venezia Giulia.

Un'altra illusione è quella che ho visto avanzata da qualcuno, e cioè che il personale delle regioni possa essere costituito da una specie di giunta tecnica che coordini l'attuazione delle esigenze regionali. Cioè un manipolo ristretto e altamente competente di persone, con compiti, per così dire, tecnocratici. A quanto possiamo prevedere la realtà sarà invece ben diversa, non solo per quanto riguarda la vera natura delle funzioni regionali, ma altresì relativamente all'efficienza e al livello del personale. Non voglio fare torto a nessuno, ma è molto probabile che, se si facessero le regioni, avremmo, e non solo all'inizio, un personale piuttosto raccogliticcio, composto sia da comandati da altre Amministrazioni pubbliche, e ben si sa che i migliori elementi normalmente non sono comandati o cercano di non farsi comandare, che da personale fuori ruolo, assunto, è facile prevederlo, anche in questo caso non certo in base al criterio della competenza. Forse sono previsioni troppo negative, ma purtroppo l'esperienza che è dietro di noi non ci consente di farne di diverse.

Un ultimo argomento vorrei affrontare su questa questione delle competenze amministrative. Dice la Costituzione che il controllo di legittimità sull'attività provinciale, dei comuni e degli altri enti locali, dovrà essere esercitato da un organo della regione, e non, come è attualmente, dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa. Data l'esperienza non certo positiva che abbiamo finora avuto in materia di controllo sui comuni, non mi sento di affermare a priori che il nuovo sistema che sarebbe instaurato con l'istituzione delle regioni rappresenti un regresso. Tuttavia anche qui non mi sembra che emergano molti punti positivi. Sia il Prefetto e la Giunta provinciale o un organo nominato dalla regione a esercitare il controllo, la sostanza non cambia di molto, anche dal punto di vista dell'aderenza alle specifiche situazioni locali, se non cambiano i metodi del controllo e se non si attua una riforma moderna e non velleitaria dell'ordinamento comunale. È questo il punto veramente fondamentale, e non mi pare che l'istituzione delle regioni ci porti, di per sè, a fare dei passi avanti in questo senso. Oltrettutto la regione, a parte il ricordato controllo nelle materie di interesse comunale, avrebbe ben poca competenza e non sarà certo con la sua possibile legislazione in questo senso che potrà mutare la situazione. Tutto è rimesso alla volontà politica nazionale e naturalmente all'onestà e alla capacità degli amministratori comunali, ma sono tutti problemi che con le regioni hanno ben poco da spartire ».

(*Il senatore Veronesi ha ripreso a questo punto il suo intervento in Aula*).

Per concludere, signor Presidente, io desidero rivolgere un cortese invito al Ministro dell'interno, presente in quest'Aula. Ci si dice che noi oggi, su quest'articolo 22, dovremmo conoscere l'atteggiamento del Governo, sia in ordine al problema di porre la fiducia su un articolo determinante, sia sulle dichiarazioni che il Governo dovrebbe fare; purtroppo, però, ritengo che sia un'ipotesi infondata la possibilità dell'accettazione di un emendamento che serva per tranquillizzare in parte noi, ma in parte, ritengo, anche il Paese. Noi, comunque, attenderemo con molta responsabilità queste dichiarazioni che ella, signor Ministro dell'interno, o il Presidente del Consiglio, riterrà di fare In proposito, senza voler mancare di riguardo verso la sua

persona, dal momento che ella è il Ministro dell'interno responsabile, noi avremmo avuto piacere, data la passione che abbiamo portato nella discussione di questo disegno di legge, che il Presidente del Consiglio fosse venuto qui, come primo responsabile, dopo questo dibattito che ci ha occupato per quasi un mese, per esprimere i suoi intendimenti più autorevolmente in conseguenza della sua responsabilità collegiale. Noi, cioè, avremmo desiderato che egli dinanzi al Senato, sia pure con i limiti che queste dichiarazioni hanno sempre, facesse quelle dichiarazioni — portandole ancora più avanti, noi riteniamo, proprio in seguito all'opera da noi svolta — che egli ritenne di rendere, subito dopo il dibattito svoltosi alla Camera, in quel di Varese. Sia però chiaro — e questa è una dichiarazione che io sono autorizzato a fare — che la battaglia che noi abbiamo condotto sopra questa legge non è una battaglia che rimarrà isolata. Noi riteniamo che l'attuazione delle regioni, vecchie, sia un grossissimo errore. Questa è la nostra prima battaglia. Abbiamo cercato di condurla nel rispetto della Costituzione e del Regolamento, che fa parte della Costituzione. Ma, se si vorrà insistere nell'errore, noi questa battaglia, sempre nel rispetto della Costituzione e del Regolamento, continueremo a portare avanti. Verrà la legge finanziaria, verranno le leggi-quadro. Signor Ministro, è bene che il Governo lo sappia. Noi, con la costanza e con la fermezza di oggi, con la maggiore volontà e con la maggiore esperienza che potrà derivarci da questa prima battaglia, continueremo a batterci affinchè qualcosa di pericoloso per il nostro Paese non debba essere realizzato ed invece si possa, con l'accordo di tutti, realizzare quegli enti intermedi che riguardano gli spazi socio-economici, che sono assolutamente necessari, ma che sono qualcosa di ben diverso, direi quasi di opposto, a quella che è la concezione attuale. (*Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Sarebbe bene che il Governo ci facesse sapere le sue intenzioni. Sentiamo prima le comunicazioni del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Non ci sono comunicazioni del Governo. Io parlerò al termine della discussione generale.

P R E S I D E N T E . Seguiamo la prassi normale.

Senatore Pace, parli pure.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, cercherò di non far tornare dal rumine alla bocca per una nuova masticazione gli argomenti già, qui e fuori di qui, rappresentati. Pertanto, di fronte al fiume dilagante dell'intervento dell'onorevole collega Veronesi, io non potrò essere, se saprò esserlo, che un murmureggiante ruscello.

L'articolo 22 inizia le disposizioni transitorie dettate dal titolo sesto. Il suo testo è conforme a quello proposto inizialmente dal Governo; i deputati negli stessi sensi l'hanno a noi trasmesso. I relatori di maggioranza scrivono che l'articolo ha « un preciso significato e quindi un importante valore politico ». Eppure nella realtà è il più ambiguo, il più polivalente, il più equivoco nella costellazione dei 26 articoli.

Se l'articolo 22 contenesse il solo primo comma, non ne verrebbe, a mio avviso, una problematica impegnativa. È con il secondo comma che sorgono questioni che non possono eludersi.

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali »: è una norma che ha destinatario l'Esecutivo del 1969, che dovrà indire le elezioni regionali in contemporaneità con quelle provinciali e comunali.

È il secondo comma dunque che pone delle questioni che non possono essere eluse: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Dall'enunciazione del comma emerge una giungla di temi da

dibattere. Ne accenno soltanto due, propriamente tecnico-giuridici.

Il primo tema che si pone vuole una risposta che non sia, quale il testo, polivalente, sfuggente e sfumata, ma che possa essere spiccicata e incisiva; dopo tutto quello che si è detto, è necessario che si esprima con categorica perentorietà la risposta a quest'interrogativo.

Questo secondo comma dell'articolo 22, concernente l'emanazione, nel termine segnato dal primo comma, delle norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, pone una condizione sospensiva, si o no?

Io, che sono di poca mente e di corto cavillo, vorrei avere una risposta secca e spiccicata. Si o no?

Certo l'interpretazione dà risposta positiva. Non è possibile dar vita ad un ente senza assicurargli i mezzi finanziari all'origine, in quanto essi sono più necessari nel periodo iniziale, nella fase di rodaggio, nel tempo del primo assestamento. In quel momento, le provviste di fondi sono maggiormente postulate dalla necessità della vita che si inizia.

Non vale rispondere che con l'articolo 26 successivo si provvede alla copertura delle spese per la prima elezione, in quanto il secondo comma dell'articolo 22 parla di cosa diversa dalle spese per la prima elezione dei consigli regionali. È evidente, infatti, che l'ordinamento finanziario non si esaurisce nelle spese di votazione. Si deve riguardare l'ordinamento finanziario preannunziato come una normativa del tutto diversa e distinta, quanto meno o per lo meno, non coperta dalle sole spese per la prima elezione dei consigli regionali.

D'altronde, a convincermi dell'efficacia condizionante del secondo comma dell'articolo 22, esprimo un meditato pensiero. Vogliate intendere: se questo secondo comma non fosse qui a rappresentare una condizione sospensiva, perchè ci sarebbe? A cosa servirebbe? Se non rappresentasse una condizione sospensiva, sarebbe inutile o, per meglio dire, secondo il lessico, che ci rimbomba nell'orecchio anche *nocturno tempore*, assunto in questo dibattito, sarebbe superfluo, assurdo, tautologico, alla stessa guisa della qualifica riservata ai nostri emendamenti. È ovvio che in un determinato momento dovranno pur essere emanate le norme finanziarie. Era forse necessario scrivere nell'articolo: « Saranno emanate le norme finanziarie »? Sarà questione di tempo, ma l'ordinamento finanziario, per quanto riguarda la tutela del pubblico denaro, la provvista dei fondi, la gestione degli stessi, sarà una necessità, inderogabile per la vita ordinata e lo sviluppo dell'ente. Sarebbe perfettamente inutile segnare questo secondo comma se non lo si ravvedesse come una condizione posta dal legislatore per la indizione delle elezioni entro l'anno 1969.

Però, in virtù del primo comma, al quale il secondo si annoda e si incastra, le elezioni regionali dovranno essere indette contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali entro l'anno 1969.

Come dicevo poc'anzi, destinatario della norma è l'Esecutivo; è l'Esecutivo, infatti, che dovrà attuare siffatta disposizione precettiva. Il precetto medesimo è categorico, ed inderogabile, o ad esso può l'Esecutivo derogare? *Intus habes quod poscis.* Il legislatore non esclude nel testo che noi esaminiamo che possano le votazioni anche non seguire nella programmata contemporaneità. Infatti, se noi, anticipando i tempi, leggiamo il penultimo capoverso dell'articolo 26, l'ultimo che concluderà il nostro dibattito, lì dove si vanno a regolare le spese per la prima elezione dei consigli regionali, noteremo che: « Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei Consigli regionali con l'elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con l'elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali . . . ». Dimodochè, nell'articolo 26, penultimo capoverso, si rinviene una smagliatura che scolorisce la contemporaneità segnata nell'articolo 22, oggi in discussione, il quale vuole la sintonizzata esecuzione delle tre votazioni: provinciali, comunali e regionali.

Ditalchè, ci è concesso dire che una prima smagliatura è già nel testo, ove globalmente riguardato, del disegno di legge, lì dove, nel penultimo capoverso dell'articolo 26, si deroga alla prevista contemporaneità delle votazioni, dappoichè si concede la pos-

sibilità che la contemporaneità sia con una sola delle votazioni e non con entrambe, come previsto nell'articolo 22.

Si potrà dire che questo discorso è superato dalla reiezione degli ordini del giorno da parte dell'Assemblea. Devo senz'altro dare una risposta a questa eventuale obiezione. In quegli ordini del giorno — che io ho voluto rileggere — che impegnavano l'Assemblea a non passare all'esame della legge, in attesa che si avverasse la condizione segnata nel secondo comma dell'articolo 22, si postulava la sospensiva della discussione di questa legge; si chiedeva all'Assemblea di non prendere in esame la legge, se prima non fossero sopravvenute le norme previste nel secondo comma dell'articolo 22. L'Assemblea ha ripudiato siffatti ordini del giorno. Ma qui non si ripone la questione negli stessi termini, in quanto qui noi non diciamo di sospendere l'esame della legge e la sua eventuale approvazione da parte della maggioranza regionalista. Noi diciamo: abbia la legge la sorte che vuolsi, però sia in essa segnato che l'esecuzione delle elezioni non possa aver luogo se non successivamente all'acquisizione al patrimonio legislativo dello Stato della corona di leggi previste dalla Costituzione.

Ora mi pare doversi in coscienza dire che tale norma, relativa all'ordinamento finanziario delle regioni, vada riguardata siccome condizione sospensiva dell'esecuzione delle elezioni.

E conchiudo su questo primo tema con un altro rilievo che non è rimasticato, ma che mi pare derivi, in sorgiva conseguenza, direi quasi, come vien l'acqua al cavo della mano, da quella che è l'impostazione della norma medesima. Cioè a dire, la legge, nella sua dialettica, non consente divagazioni: *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

Se il secondo comma fosse stato inserito nel contesto di un'altra norma, diverso sarebbe il ragionamento. Se non fosse colato, innicchiato in quest'articolo 22, ma fosse inserito in un altro segmento del contesto legislativo, il ragionamento mio avrebbe bisogno delle grucce. Ma, quando questo secondo comma è inserito, incastrato nell'articolo 22, di già la sua collocazione gli attribuisce carattere e qualifica di condizione.

Il quesito che io pongo venne posto nell'altro ramo del Parlamento; io ho riletto tutti i lavori di quell'Assemblea, e vi devo dire in verità che io non ho mai capito il pensiero perspicuo del relatore — eppure, lui ed io parliamo la stessa lingua, oltre tutto perchè siamo entrambi dell'Abruzzo — e cioè se egli fosse o no per una efficacia condizionante del secondo comma: *expressis verbis*, afferma di no; ma, per sottintesi, fa intendere il sì.

Il suo autorevole pensiero il relatore ha espresso sia in Commissione che in Assemblea nell'altro ramo del Parlamento. In Commissione egli, dicendo il suo parere su un emendamento di parte liberale, ebbe a rispondere di essere contrario all'aggiunta di una disposizione espressa intesa a stabilire nettamente che questa legge elettorale non potrà entrare in funzione se non si varerà prima la legge finanziaria. Egli obiettava che non doveva esistere alcuna condizione sospensiva perchè le elezioni potranno essere fatte anche senza la legge finanziaria.

Che le elezioni possano essere anche fatte senza una legge finanziaria è cosa certa, perchè vi sarà il successivo articolo 26 che provvede ai fondi necessari alle spese per le votazioni; però, una volta che siano fatte le votazioni e che da gravidanza penosa esca fuori la creatura che è la regione, come si pensa di far fronte alle sue necessità, come si pensa di farla vivere, nel suo primo periodo di vita? La risposta più evidente, mi pare, è che la regione non può iniziare i suoi giorni, la sua parvenza di vita e che, anche se nasce, ha bisogno di un primo avvio e, non avendolo, finirà, come ci auguriamo, per morire.

Quando l'onorevole relatore, nell'altro ramo del Parlamento, venne rinvestito di questo stesso problema ebbe a dire: « Per quanto riguarda l'emendamento Botta, rilevo che esso modifica profondamente il significato dell'articolo 22 il quale, nel primo comma, contiene una vera e propria posizione di termini giuridici... (Veramente, noi di questo termine « giuridico », facciamo

uso ed abuso; per noi, tutto è diventato giuridico; il primo comma, al contrario, non ha niente di giuridico perchè fissa semplicemente una data dicendo che: « Le prime elezioni regionali... avranno luogo... »: si fissa cioè una norma precettiva che di giuridico, secondo il mio modesto avviso, non ha niente nel senso classico e nell'accezione corretta del termine) ... in quanto fa obbligo al Governo di indire le elezioni in concomitanza con le amministrative del 1969. Voler aggiungere una condizione significa rovesciare questa posizione e subordinarla ad una condizione che la Camera ha già respinto quando ha votato contro un ordine del giorno informato agli stessi princìpi ».

Io già vi ho detto che l'argomento non è valido in quanto gli ordini del giorno proposti e rigettati postulavano la sospensione della presa in esame del disegno di legge, ma ora diversamente si postula : approvate la legge, ma fate che la sua esecuzione con l'indizione delle elezioni segua all'acquisizione delle norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Il secondo tema che mi appassiona — gli altri colleghi, eminenti, del mio Gruppo, economisti e giuristi, esporranno altre varie ragioni: io non rappresento che un povero, scialbo preambolo che raccoglie qualche idea dettata dai miei convincimenti e dal mio studio — è quello della formulazione del secondo comma dell'articolo 22, in cui si stabilisce che avranno da emanarsi le norme relative all'ordinamento finanziario. Quindi: queste e non altre.

Ora io vorrei domandare una cosa a me stesso, e non ad altri perchè tanto nessuno mi risponde; qua è un monologo e non so proprio perchè facciamo poi le dichiarazioni di voto; le dichiarazioni di voto presuppongono un dibattito e la valutazione delle idee contrarie, mentre noi non sentiamo nulla di contrapposto, per cui la dichiarazione di voto è veramente tautologica. E così, signor Presidente, può anche accadere, in questa carenza di polemici avversari, che noi contrastiamo per taluni apprezzamenti tra di noi!

B A R T O L O M E I , *relatore*. Il suo collega ha detto che parlate alla storia.

P A C E . Io veramente non ho questa pretesa.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Anche perchè bisogna sapere se la storia è disposta ad ascoltarvi!

P A C E . Vede come è garbato, oggi, senatore Bartolomei!

Dunque. In ordine al secondo tema, dalla formulazione del secondo comma deriva che avranno da emanarsi le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni. Giacchè non se ne prevedono altre, potrebbe aggiungersi: quelle e non altre. Che significa: « dovranno emanarsi queste norme »? Allora soltanto queste norme saranno da emanarsi? Altre norme non saranno da emanarsi? Ma come si ordisce l'ordinamento finanziario, e, cioè, come prevedere se ci servono 100 miliardi, 2 miliardi, 1 miliardo, da attingere da varie fonti, se non si sa cosa deve fare la regione? La regione deve fare le basiliche? Allora ci vorranno 10 miliardi. Deve fare le casupole? E allora ci vorranno 10 milioni. Ma preventivamente alla normativa finanziaria, è necessario stabilire i compiti della regione, assodare che cosa la regione deve fare. Un ordinamento finanziario ha il suo presupposto nei compiti dell'ente . . .

F R A N Z A . Credo che debba spendere denaro senza limiti; questo è uno dei compiti della regione.

P A C E . Allora vi deve essere una provvista di fondi illimitata come il pozzo di San Patrizio!

F R A N Z A . Non basteranno mai!

P A C E . In proposito, io voglio accreditare il mio argomentare con una espressione non di mia parte politica, ma con la eco di una voce che è del popolo di Dio, cioè a dire l'onorevole Sullo. L'onorevole Sullo, nella sua rivista che credo sia organo ufficiale della Democrazia cristiana, ha scritto testualmente: « L'approvazione ora contrastata della legge regionale non porterà automaticamente le regioni ordinarie

(dunque questa legge che stiamo facendo non porta le regioni ordinarie, evviva la faccia!) che avranno bisogno di altri strumenti legislativi per divenire operanti ».

E non a torto gli archiatri o i sommi padri della maggioranza, allorquando hanno preannunziato le sequenze della concordata legislazione in materia regionale, hanno sempre posto l'ordinamento finanziario al terzo posto. Prima, hanno detto — e mi pare che fu proprio il Presidente del Consiglio che questo disse nel 1964 — prima devonsi determinare quelli che sono i compiti dell'ente autonomo che è la regione, per sè, in rapporto agli altri enti, in rapporto allo Stato; quindi emanare leggi quadro e leggi cornice, ed infine provvedere alla regolamentazione dell'ordinamento finanziario. La graduazione oggi è stata capovolta, contro quella già posta dagli stessi rappresentanti del Governo.

Vorrà l'onorevole Assemblea calcolare quante leggi deve emettere il futuro Parlamento? Io ne avrei numerate undici; senonchè poi, leggendo meglio, ho tratto ragioni per ritenere che si debbano emettere tante leggi quanti sono i Ministeri. Qualcheduno mi suggerisce che già vi sarebbe una legge per il Ministero dell'interno, ma la mia inscienza non mi dà nozione della sua sussistenza e del suo contenuto.

Noi ci dobbiamo richiamare a due articoli fondamentali (della parte economica io non mi interesso): all'articolo 117 e all'articololo 118 della Costituzione; e, in relazione e all'uno e all'altro di questi articoli, noi del Movimento sociale italiano abbiamo presentato due emendamenti, il 22. 21 e il 22. 54, che, se non saranno apprezzati oggi e non avranno oggi successo, potranno valere per essere tenuti presenti dal legislatore di domani.

Con il primo emendamento, il 22. 21, noi chiediamo che si attenda all'emanazione delle norme relative all'attribuzione alle regioni del potere di emanare norme per l'attuazione delle leggi della Repubblica, di cui all'ultimo comma dell'articolo 117: « Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ».

Voi sapete come si è a lungo discusso sulla natura delle norme demandate alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, se cioè esse debbano intendersi siccome leggi primare o non piuttosto siccome regolamenti.

La questione è certo superata in gran parte, in quanto basta ricordare come siano ormai acquisiti i due aspetti fondamentali sui quali mi pare che la dottrina si incontri: cioè la necessità che l'emanazione delle norme di attuazione venga demandata da leggi dello Stato alle singole regioni, il carattere formale degli atti amministrativi delle regioni *ex articolo* 117 della Costituzione, definiti: « atti con forza di legge », e quindi sottoposti al sindacato della Corte costituzionale.

Per quanto concerne la necessità che la emanazione delle norme di attuazione venga demandata da leggi dello Stato alle singole regioni, è opportuno ricordare che la dottrina ha manifestato qualche perplessità. Si tratta di una vera e propria delega? A guardar bene, sotto la norma e sotto la forma di legge dettata dall'articolo 117 della Costituzione, sarebbero contemplate norme di contenuto materialmente regolamentare.

Voi sapete quella che è stata la metamorfosi del pensiero di Mortati in proposito. È inutile che io ripeta la polemica che ne è seguita. Basterà che io ricordi come contro il pensiero suo di ieri e il diverso avviso di dopo sia insorto il Virga, il quale ha ravvisato nell'articolo 117, ultima parte, della Costituzione una figura di legge-delega, affermando anche che nelle leggi statali di delegazioni debbano risultare indicati i limiti di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Intende il Senato come la questione sia grossa, perchè la delega, se è vincolata dall'articolo 76 della Costituzione, non può in alcun modo superare gli steccati di quei princìpi e criteri direttivi.

Non solo, ma soltanto per tempo limitato; non solo, ma soltanto per oggetti definiti. E allora bisogna che il legislatore intervenga e ponga la regola certa.

Questa considerazione è importante soprattutto per quanto concerne i limiti del-

la legge, perchè soltanto una precisa, organica disciplina della fonte di produzione prevista dall'articolo 117 capoverso potrà togliere la ragione di conflitto in uno degli ambiti fondamentali del futuro ordinamento regionale, e cioè in uno dei settori di competenza legislativa.

In relazione al successivo articolo 118 della Costituzione, il Gruppo del Movimento sociale ha presentato alla benevola considerazione dell'Assemblea altro emendamento, il 22. 54, cioè che con le norme finanziarie abbiano, per lo meno entro quella scadenza, ad emanarsi le norme relative alla delega alle regioni di funzioni amministrative, di cui al secondo comma dell'articolo 118: « Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative ». Non vogliamo acquisire questa delega da parte dello Stato alle regioni. Mi si obietterà che lo Stato esaminerà codesti compiti a sè demandati dalla Costituzione, quando le regioni saranno già nate, cioe quando le regioni avranno una loro vita autonoma; in quel tempo, sorgerebbe la questione della delega in rapporto alle singole regioni, tenendo presenti le singole caratterizzazioni socio-economiche delle regioni medesime. È agevole rispondere e contrapporre a siffatta obiezione che l'articolo 118 non può non attuarsi nella pienezza del suo comando; quindi è esigenza imperativa di una legge-cornice, di una legge-quadro, che programmi ed anticipi quella che vorrà essere la delega di singole funzioni a singole regioni, con la determinazione delle funzioni amministrative che alle regioni si intende demandare.

L'istituto della delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni desta numerose perplessità, non solo di natura positiva e pratica, ma anche di natura sistematica e dottrinale. È dubbio che possa parlarsi di delegazione nel senso tecnico, in quanto essa presuppone che il delegante sia titolare delle attribuzioni che delega. Non può lo Stato delegare funzioni che non sono nella propria attribuzione costituzionale, istituzionale e funzionale. Nella specie, la delegazione che avviene *ex lege* ha come oggetto funzioni amministrative, ossia funzioni proprie non del Parlamento, perchè noi non abbiamo da assolvere funzioni amministrative, ma di altro potere dello Stato.

Alle condizioni segnate dall'articolo 76 della Costituzione, circa la limitazione nel tempo, la definizione degli oggetti, la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi, la delega dovrà avvenire per legge; ma sorgono problemi, come dicevo, alquanto complessi. Ad esempio, la eventuale revoca della delega dovrà avvenire *ex lege,* in virtù di legge o con un atto di Governo autorizzato? Il problema è fascinoso perchè in un determinato momento, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato delega alla regione l'esercizio di funzioni amministrative; è possibile però che, in diversa stagione politica del Paese, in diverso clima, lo Stato avvisi la necessità di revocare la delega già concessa. Tale revoca deve avvenire in virtù di un provvedimento legislativo o può l'Esecutivo revocare la delega medesima?

Altri problemi attengono ai criteri direttivi ai quali deve attenersi e conformarsi la delega che si vuole conferire. Si tratterà di criteri occasionali, dati con la legge di volta in volta; oppure bisognerà ammettere che la regione di regola venga a trovarsi in uno speciale rapporto di soggezione con lo Stato, ente delegante; soggezione che assuma gli aspetti propri del rapporto gerarchico, con i conseguenti poteri di vigilanza e di risoluzione dei ricorsi, nonchè di annullamento di ufficio e di controllo sostitutivo nel caso di omissione a provvedere da parte della regione. In detta ipotesi, pare proprio che la regione verrà a perdere, sia pure per un ambito di rapporti determinati, la propria veste di ente autarchico, per divenire subordinato in un rapporto gerarchico che Mortati qualifica « improprio » rispetto allo Stato, poichè sarà in rapporto gerarchico certamente subordinato non « proprio » di fronte allo Stato delegante. Anche a questi interrogativi deve dare risposta il legislatore; e poichè la dottrina non riesce a svincolarsi dalla camicia di Nesso delle dispute, meglio stabilire *a priori,* una volta per tutte, prin-

cìpi generali sulla disciplina comune delle deleghe, piuttosto che poi dovervi procedere, volta per volta, suscitando disordini e conflitti.

Io non vi ho ricordato che talune delle norme la cui elaborazione viene postulata per il tempo antecedente alla emanazione di quelle finanziarie: se a tale legiferazione dovrà attendere il Parlamento che succederà al nostro, quando il Parlamento della Vª legislatura della Repubblica sarà in grado di utilmente legiferare? Rispondiamo alla domanda senza librarci nelle nuvole, ma terra a terra. Il Parlamento che ci succederà si riunirà a fine giugno; seguiranno poi le ferie estive; gli eligendi di domani si saranno logorati nella contesa (ed io auguro a tutti voi di tornare rieletti in questa Assemblea); certo avrete lavorato tutti tanto che avrete bisogno delle riposanti ferie estive. Dopo ci sarà il periodo di assestamento dell'Assemblea: pertanto, onorevoli colleghi, il 1968 nel frattempo sarà trascorso e ci saremo affacciati al 1969. Inoltre il sistema bicamerale postula il necessario duetto, o minuetto, tra noi e Montecitorio. Quindi ditemi voi quando nel corso del 1969 sarà possibile acquisire il patrimonio legislativo che, a mio avviso, è indispensabile per l'attuazione delle regioni ed ancor prima per l'esecuzione delle votazioni quali disciplinate dal disegno di legge.

Onorevoli senatori, onorevole Ministro, onorevole Presidente, vi ho voluto esprimere queste mie idee che, come vi ho premesso, sono soltanto mie personali, frutto del mio intento di apportare alla discussione qualche dato che non è stato già trito dalla macinazione del dibattito. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, al termine di un dibattito che dura dal 9 gennaio e nel momento in cui si riapre, con l'articolo 22, l'intera controversia, non ripeterò, per riguardo all'Assemblea, gli argomenti già trattati con il mio precedente discorso del 18 gennaio. E dirò all'onorevole relatore, che in questo momento non vedo, ma che ha seguito sempre con tanta diligenza i nostri lavori...

P A C E . Il relatore è assente ma presente!

D ' A N D R E A . ... dirò all'onorevole relatore che io non credo di poter parlare alla storia; ma credo di poter con una certa modesta competenza riunire e presentare alcuni elementi della storia che possono servire ad illuminare il nostro dibattito.

Qualcuno ha creduto di diminuire l'importanza della nostra opposizione con la critica rafforzata anche dall'ironia rivolta a taluni emendamenti; ma non è questo, onorevoli colleghi, il punto essenziale della nostra polemica. Per cento anni — questo è il nocciolo del tema — l'Italia liberale ha respinto la suggestione dello Stato regionale. Ho preferito non portare qui i discorsi o gli stralci di discorsi dei grandi patrioti che nel 1861...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Cattaneo e Minghetti erano liberali, però. (*Repliche dal centro-destra*).

D ' A N D R E A . Minghetti, non Cattaneo, era liberale, ma le sue proposte furono respinte. Le proposte di Minghetti furono respinte all'unanimità dalla commissione che ne esaminò i testi; lo stesso presidente Tecchio le respinse. Ad ogni modo, nel fondo delle proposte di Minghetti c'era l'istituto del governatore che doveva reggere le regioni. Non era quindi una diminuzione di autorità, bensì un ulteriore accentramento di poteri.

Voi rischiate con questo disegno di legge di aggravare i mali e le difficoltà dell'Italia di oggi, che soffre di una evidente diminuzione d'autorità in tutti i campi. Dal 1917 dura nel mondo, sui continenti, in Europa, una lotta contro un certo tipo di società che il marxismo definisce borghese o capitalista. Si succedono grossi libri sulla guer-

ra fredda degli ultimi cinquant'anni, ed è una lotta a fondo che sembra tutto sommergere.

Le regioni dovrebbero essere probabilmente in Italia l'arma totale e definitiva della rivoluzione incominciata nel 1917 ed arrivata in Italia nel 1945. Si vogliono creare poteri locali fondati su presupposti ideali, che sono però totalmente contrari a quelli del Risorgimento. Noi attraversiamo in Italia un periodo di rivolta permanente di tutte le categorie contro lo Stato. La scuola, la polizia, la magistratura non ne sono esenti e non sono risparmiate da questa lotta. Non parliamo dei comuni e delle provincie, perchè ormai vediamo sindaci di grandi città in condizioni lacrimevoli, sulle quali non insisto per carità umana e cristiana.

Possiamo incoraggiare senza danno una tendenza alla diminuzione del potere centrale, già tanto diminuito dalla realtà corrente? Possiamo creare nello Stato democratico altri numerosi corpi legislativi, investiti di funzioni legislative su ben diciannove materie? Voi rispondete: noi dobbiamo attuare la Costituzione. Sì, senza dubbio. Diremo con Carducci: la Costituzione è « una dea soffusa di giustizia e di bontà ». Ma è da notare che essa è nata in una temperie storica e politica molto diversa da quella attuale, quando lo Stato italiano costituiva un vuoto politico dopo i casi del 1943 e del 1945. Oggi noi abbiamo costruito, con la riedificazione e, dopo il 1957, con il MEC, una società che appartiene ad un tipo di civiltà occidentale; e una società su un modello giuridico ed economico che possiamo chiamare occidentale.

Le regioni dovrebbero essere un nuovo strumento di rottura per riprendere la rivoluzione del 1945, in modo definitivo. La Democrazia cristiana dell'onorevole De Gasperi arrestò quel processo subito dopo il 18 aprile 1948 e anche prima, nel febbraio del 1947, quando De Gasperi tornò da un famoso viaggio negli Stati Uniti e costituì un nuovo Governo senza più i comunisti e i socialisti.

Nel 1962 l'onorevole Moro ha accettato di riprendere il travagliato cammino che era stato abbandonato da De Gasperi nel 1948. Questa è la strada di una nuova rivoluzione, non ispirata a una riforma puramente amministrativa; questa è la strada di una nuova rivoluzione che ha inizio con la piena cessione del potere, in alcune regioni, al comunismo.

I princìpi camminano, onorevoli colleghi, i princìpi non si fermano al punto in cui le leggi danno loro veste giuridica. I princìpi hanno un loro processo autonomo, per cui si espandono, per cui fioriscono, per cui tendono a creare nuovi istituti. Che cosa farete voi quando avrete una regione ribelle, una regione che non obbedisce? Manderete, forse, una divisione corazzata a Bologna, a Firenze, in Sicilia o in altro punto della penisola? Voi dovrete arrivare ad un compromesso con gli istituti che saranno creati spontaneamente dal nuovo sistema, voi dovrete arrivare ad un punto di mediazione e di conciliazione. Ma avrete così distrutto l'unità.

Nel 1800 vi era un processo favorevole alle nuove nazioni, come l'Italia e la Germania. Alla metà del 1900 vi è invece un moto disgregante che arriva a dividere le nazioni. Tutti conoscono questa verità che si attua, per esempio, in Germania. È bene, quindi, che il Senato non la ignori. Vi è un processo disgregante, dicevo, alla metà del '900, che non vi era nell' '800. Tale moto disgregante dipende dal fatto che mentre l'Europa dell' '800 era al centro del mondo, come grande concentrazione industriale che riversava ovunque i suoi prodotti e si espandeva sui continenti di colore; nel '900 le nazioni europee sono soggette all'opposto urto delle due grandi potenze che si dividono il mondo.

E allora, voi volete indebolire, in questo momento, lo Stato italiano? Onorevoli colleghi, da che nasce, quando nasce e come nasce l'Italia indipendente che versa oggi in una condizione così grave? Nasce dalle ondate rivoluzionarie borghesi del 1820-21 e del 1830-31 che investirono rapidamente tutti i Paesi europei. Nacque il disegno dell'Italia unita, nel 1848, da una rivoluzione che fu primamente, onorevoli colleghi, ita-

liana, del 12 gennaio 1848, nella città di Palermo, e che portò ad una elargizione degli statuti, rapidamente, a Napoli, a Firenze, a Roma, a Torino.

La rivoluzione italiana arrivò anche nel febbraio 1848 a Parigi, e nel marzo a Vienna. Metternich lasciò la capitale asburgica.

Eravamo, in quel momento, nel primo tempo liberale del pontificato di Pio IX, che era stato eletto venti mesi prima della rivoluzione di Parigi.

L'industria nascente, le costruzioni ferroviarie che si diffondevano, il capitalismo avevano avuto grande sviluppo in Inghilterra, in Francia ed in altri Paesi dell'occidente; mentre, nel continente, prevaleva per lo più una economia arretrata di tipo feudale, o semifeudale, specialmente nell'agricoltura.

Vi era grande contrasto tra gli Stati che si erano uniti da secoli, come l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, e le nazioni da unire, come l'Italia, la Germania, la Polonia. Ed anche allora, come adesso, aveva somma importanza la Russia, alla quale il Tocqueville assegnava in quegli anni, nella sua « Storia della democrazia americana », la funzione di grande antagonista degli Stati Uniti d'America (è una profezia all'incirca del 1850), destinata a creare, con la spada, l'impero che gli Stati Uniti dovevano creare con il diritto.

Lo scrittore francese non poteva vedere, naturalmente allora, la Cina, la nuova grande potenza di questo secolo; ma vedeva Francia ed Inghilterra rientrare nell'ombra. Oggi De Gaulle cerca di smentire Tocqueville, nell'inseguire il mito della grandezza, della *grandeur* francese.

Allora lo zar Nicola I aveva raggiunto l'apice della potenza ed aveva incoraggiato l'Austria a ripristinare ovunque i trattati del 1815.

Non è detto che oggi la Russia non abbia la stessa funzione reazionaria dello zar del 1855. Quest'ultimo aveva incoraggiato Vienna a ripristinare ovunque i trattati del 1815 combattendo i liberali e contrastando le riforme. Nel 1845 Nicola I aveva compiuto un viaggio in Italia, ed aveva visitato il pontefice Gregorio XVI a Roma (vedete come i fatti ritornano, come le circostanze si riproducono). Gregorio XVI fu l'autore, nel 1832, di una famosa enciclica, dovrei dire famigerata, contro la libertà e contro tutto il pensiero moderno. Parlo della *Mirari vos*. Ebbene, in quegli anni, con Gioberti, Balbo e d'Azeglio — non possiamo dimenticare Mazzini, che veniva però da altra sponda — nacque la meravigliosa e splendente idea dell'Italia unita. Roma ha distrutto, nel 1918, l'impero asburgico; ma da allora ha aperto la via alla sua sostanziale decadenza, aprendo prima il varco al germanesimo e poi alla influenza slava e alla occupazione russa nei paesi del Danubio.

Nella grande parabola della sua storia presente e futura, la Russia ha forse toccato, in questi anni, lo zenit e non sappiamo dove potrà arrivare.

Credo così di aver dimostrato che i Governi italiani del 1800 e della prima metà del 1900, di destra come di sinistra, avversarono unanimemente ogni accenno alla divisione del potere centrale, ma, nello stesso tempo, credo anche di aver dimostrato che in questa metà del 1900 l'autonomia dell'Italia e della Germania è diminuita dalla nuova condizione storica dell'Europa. L'autonomia è diminuita perchè è sottoposta all'azione e all'influenza di un compromesso, sempre incombente tra Stati Uniti e Russia.

Questo compromesso sembra oggi particolarmente pericoloso per la condizione degli Stati Uniti nell'Asia orientale e per l'ingresso della flotta sovietica nel Mediterraneo, con mire strategiche di potenza e di predominio.

L'Italia quindi non può difendere da sola, onorevole Ministro, la propria indipendenza. In un periodo di grandi guerre e di grandi turbamenti ideologici la politica estera è determinante, essa non è una nozione astratta, che sta fuori di noi e fuori dalla condizione della nostra vita nazionale: la politica estera è, in un periodo storico come questo, determinante per la politica dei Paesi che non hanno autonomia e potenza militare da opporre alle maggiori potenze. Il nostro equilibrio interno ed europeo è an-

cora determinato, onorevoli colleghi, dai protocolli militari che, tra il 1944 e il 1945, fissarono le linee armistiziali e che, nella conferenza di Yalta del febbraio 1945, arrivarono alla divisione della Germania. Dopo un certo periodo di equilibrio in seguito al Patto atlantico del 1949 e alla nuova dottrina di Truman relativa alla Grecia e alla Turchia, le nazioni d'Europa e di Asia sono di nuovo in fase di assestamento, sono in fase sismica, a causa delle guerre di Corea, del Vietnam, senza parlare di quelle del Medio Oriente, mai cessate dopo il 1947.

Una grande potenza nucleare, come la Cina, popolosa di circa 700 milioni di uomini, occupa la grande scena mondiale e nuove nazioni armate e bellicose — che gli Stati Uniti, evidentemente, non avevano previsto nel 1950 — popolano l'Asia orientale, come la Corea e il Vietnam. La dura realtà asiatica ha creato uno squilibrio nel Mediterraneo ove la Russia è penetrata con la sua potente flotta, contrapposta alla sesta flotta americana. La lotta tra le due grandi potenze, indicate fin dal 1850 dal Tocqueville come quelle che avrebbero avuto il dominio del mondo, può influire potentemente sulla situazione interna dell'Italia e sulla stessa consistenza territoriale del nostro Paese.

L'800 — l'abbiamo detto — fu un secolo totalmente europeo; la seconda metà del '900 appare, invece, interamente dominata da potenze extra europee come le due grandi potenze nucleari.

Chi si assume allora la responsabilità di indebolire il Governo centrale in Italia, la stessa natura dello Stato, così come noi l'abbiamo ereditato dal Risorgimento che segnò certamente il culmine della storia italiana, chi si assume questa responsabilità dopo la esperienza delle cinque regioni a statuto speciale, in questa fase così singolarmente difficile della storia europea mondiale? Nessun Ministro assiste a questo dibattito, l'onorevole Taviani mi ha fatto l'onore di conversare in tutto il periodo in cui ho parlato io, e poi è uscito. Evidentemente egli ha tutto ascoltato, sa tutto o crede tutto inutile ai fini dell'azione del Governo, ma è questo che distrugge il Parlamento, è questo che rende inutile il Parlamento, è questo che avvilisce le Assemblee parlamentari legislative. Nessun Ministro, dicevo, assiste a questo dibattito; tutti sono superiori alle nostre parole, tutti sono sorpresi e dominati da una sorta di fatalismo che li fa solo attenti ai piccoli accorgimenti della politica dei partiti. Bisogna mantenere un certo patto, bisogna osservare, prima della fine della legislatura, una certa scadenza. Tutto quello che avviene nel mondo, tutto quello che di nuovo minaccia la pace, la stessa consistenza dello Stato italiano non hanno importanza ai fini della conservazione del potere centrale. Signori, questo è il tempo della divisione per paralleli o per meridiani; abbiamo una divisione per paralleli in Corea e nel Vietnam, l'abbiamo sull'Elba in Germania. È una divisione per paralleli e meridiani che è assurda ma è inevitabile quando esistono due sole grandi potenze nucleari che sono arbitri della pace e possono, esse sole, fare la guerra. Ciò può essere nella regola della realtà odierna, ma Dio allontani da voi e dall'Italia una simile esperienza che potrebbe portare a un compromesso nel Mediterraneo, capace di dividere il nostro Paese come è avvenuto per secoli.

Ecco le ragioni, onorevoli colleghi, della nostra aspra e decisiva lotta a questo disegno di legge che trova nell'articolo 22 la sua ragione e la sua nefasta realizzazione. (*Vivi applausi dal centro-destra e dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Latanza. Ne ha facoltà.

L A T A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si fa un gran discutere in questo ramo del Parlamento, come anche nell'altro ramo del Parlamento si è fatto, intorno a questo famoso articolo 22 del disegno di legge in discussione davanti al Senato. Il nocciolo della discussione può sicuramente essere sintetizzato nel seguente interrogativo: il secondo comma, là dove viene stabilito che entro la scadenza del 1969 saranno emanate le norme relative agli ordi-

namenti finanziari della regione, è o no condizionante nei riguardi del primo comma, nel quale viene chiaramente detto che le prime elezioni regionali avverranno entro il 1969? Intorno a questo tema vi sono state molte e lunghe discussioni, molti tentativi per obbligare il Governo a precisare la sua posizione, per farlo uscire dal dilemma, per fargli rispondere nella maniera più chiara, precisa, esplicita, categorica, sì o no, di fronte a questa condizione posta dal secondo comma dell'articolo 22 nei riguardi del primo comma.

Io ho avuto la possibilità di leggere degli interventi che sono stati fatti nell'altra Camera, come ho avuto anche la possibilità di sentire quello che, con tanto acume e con tanta passione, ha testè detto in questa Aula il caro amico senatore Pace. Però io credo che, se si vuole penetrare in questo mistero, perchè tale sicuramente è diventato, bisogna un po' riferirsi ai precedenti storici, oserei chiamarli, dell'atteggiamento dei vari partiti, e soprattutto della Democrazia cristiana, intorno ai grandi problemi del Paese.

Divergo, quindi, onorevoli colleghi, da qualcheduno il quale ritiene che la condizione posta dal secondo comma sia senz'altro una condizione sospensiva. Però, se si vuole esattamente interpretare il contenuto di questa norma e il meccanismo che la regola, bisogna indubbiamente riferirsi, onorevoli colleghi, a quello che è stato l'atteggiamento del più grosso partito italiano, la Democrazia cristiana, sui grandi problemi del Paese.

Ricordo, ad esempio, che, quando vi fu la famosa battaglia istituzionale, se monarchia o repubblica, la Democrazia cristiana — io ero allora nelle file della Democrazia cristiana, partecipavo al congresso della Democrazia cristiana a Roma — appunto in quel congresso disse con molta chiarezza: la Democrazia cristiana è per la Repubblica.

Però c'erano le elezioni alle porte, il famoso 18 aprile 1948, ed ecco che, di fronte ad un partito che a maggioranza si era dichiarato per la Repubblica, ma che aveva detto a tutti i suoi iscritti, a tutti i suoi componenti, di comportarsi secondo coscienza, ecco che, all'immediata vigilia delle votazioni, vi fu il grande discorso del compianto onorevole De Gasperi alla basilica di Massenzio, nel quale discorso, pur dinanzi ad un partito che si era chiaramente espresso in favore della Repubblica, l'onorevole De Gasperi ebbe a pronunciare delle frasi che accesero il cuore dei monarchici, parlando esplicitamente delle speranze monarchiche verso le quali si rivolgeva tanta parte degli italiani.

Onorevoli colleghi, con questo voglio dire che, di fronte ai grandi problemi, tipo monarchia o repubblica, tipo regioni sì o regioni no, la Democrazia cristiana ama sempre la politica del doppio binario, ama sempre accontentare gli uni e gli altri. Ecco il significato di questo articolo, significato che viene ad essere ancor più lumeggiato dalla dichiarazione fatta già dall'onorevole Moro a chiusura del dibattito regionale davanti all'altro ramo del Parlamento e che sarà ancor più sottolineata dalla dichiarazione che farà qui il ministro Taviani a conclusione della discussione su questo articolo 22.

In altri termini, io dico ai colleghi di parte missina, e mi permetto di dirlo anche ai colleghi liberali: la nostra battaglia sicuramente ha conseguito un successo, perchè abbiamo obbligato il maggior partito, la Democrazia cristiana, ampliando il tema regionale davanti all'opinione pubblica del Paese, ad adottare, nella speranza di trarne vantaggio, la solita politica del doppio binario.

L'articolo 22 ora in esame è tutta la legge, onorevoli colleghi; è un articolo il quale è servito da contentino ad un partito, al Partito socialista che aveva fatto della creazione dell'ente regione uno dei cardini del suo programma di centro-sinistra. La Democrazia cristiana ha resistito finchè ha potuto; ma ad un certo punto ha ceduto anche perchè, come ebbi a dire già in discussione generale, i socialisti erano pressati dai comunisti che avevano tutto l'interesse alla realizzazione delle regioni. E che i comunisti avessero un interesse di questo tipo lo si evince anche da una dichiarazione fatta al nono congresso del Partito comunista, tenutosi a Roma, nel quale testualmente si dice: « le regioni ci servono perchè con le regioni co-

stituiremo nel Paese una nuova maggioranza ».

Onorevoli colleghi, la nuova maggioranza è quella dell'articolo 22, è quella che scaturisce da questo combinato disposto, ma soprattutto dal primo comma dell'articolo 22, perchè non è chi non veda, in questa Assemblea e fuori di essa, che qui, come il famoso *apprenti sorcier*, si mette in moto un meccanismo che anche quando la Democrazia cristiana avrà forse voglia di fermare, non sarà più capace di farlo. Ecco quale è secondo la mia modesta interpretazione il contenuto più vero dell'articolo 22. La Democrazia cristiana ha ceduto alle pressioni dei socialisti i quali, per verità, non furono mai regionalisti, però furono sollecitati dai comunisti ad ottenere che questo provvedimento venisse in discussione. La Democrazia cristiana si è posta ora sulla politica del doppio binario; con questa legge dice ai suoi compagni di cordata: ecco, l'ente regione è ormai fatto. E con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e con quelle che ci farà ancora il Ministro Taviani a conclusione del dibattito essa dice altresì: badate, noi vogliamo andare cauti, non vogliamo fare salti nel buio.

Io domando ai colleghi della Democrazia cristiana se l'onorevole Moro, attuale Presidente del Consiglio, non sia lo stesso uomo il quale, da segretario politico della Democrazia cristiana, nel 1963, ebbe a dire alla televisione, parlando del centro-sinistra: noi abbiamo realizzato questo centro-sinistra in forma moderata, in forma cauta, in forma responsabile e ve ne diamo una prova dicendovi che non abbiamo acceduto alle richieste dei regionalisti e che abbiamo perciò detto di no alla istituzione delle regioni. Oggi, nel 1968, la scena cambia, e la Democrazia cristiana è obbligata a portare in discussione questa legge che vorrebbe essere una legge istitutiva dell'ente regione, ma è, appena appena, una modesta legge elettorale. Ma al di là di questa considerazione, onorevole Presidente, io mettendomi per un attimo solo nei panni dei regionalisti vorrei poter domandare, a comprova di ciò che io sto asserendo in questo momento, se io fossi un regionalista, se avessi un qualche peso in un partito politico regionalista, per ottenere l'istituzione dell'ente regione, che cosa dovrei fare? Che cosa dovrei chiedere? Come dovrei programmare — visto che è di moda l'espressione — l'istituzione dell'ente regione? Indubbiamente dovrei, per prima cosa, provvedere con legge all'istituzione del contenuto da dare alle regioni; in secondo luogo dovrei provvedere a stabilire il costo finanziario delle stesse per esaminare la sua compatibilità con le risorse del Paese; in terzo luogo, predisporre la legge elettorale regionale. Qui, invece, onorevoli colleghi, i termini si sono invertiti; si è voluto prima dare l'illusione di istituire l'ente regione attraverso una modestissima legge elettorale che non istituisce niente e che ci dice soltanto come si deve votare, per chi si può votare, chi è ineleggibile e le varie incompatibilità previste; ma l'istituzione vera e propria delle regioni in essa non esiste.

Pertanto, molto melanconicamente, consentite che io vi dica in questa Aula: se programmare le regioni significa farle in questo modo, cioè cominciare dalla fine per arrivare poi al principio, iniziare dal meno essenziale per poi arrivare all'essenziale; se, dunque, programmare significa agire in questo modo, poveri programmi pluriennali, povero piano quinquennale, se, ripeto, la programmazione vien fatta con questo stile, con questo metodo!

D'altro canto ci si è detto, attraverso tutto questo dibattito, che noi, cioè gli antiregionalisti, siamo quasi fuori della Costituzione, in quanto la Costituzione vuole l'istituzione dell'ente regione. Onorevoli colleghi, la Costituzione è in vita da oltre 20 anni e solo ora la Democrazia cristiana e solo ora gli altri Gruppi regionalisti si accorgono della necessità di fare le regioni con urgenza? E solo ora la Democrazia cristiana, specialmente, si accorge che l'ente regione è la panacea di tutti i mali, è il toccasana di tutti i guasti?

In proposito, ho appena necessità di ricordare qui, tra gli interventi di personaggi autorevoli della Democrazia cristiana, quello del ministro Fanfani. L'onorevole Fanfani,

parlando qualche mese fa al congresso del suo partito ad Arezzo, ebbe ad affermare che l'istituzione dell'ente regione, niente di meno, sarebbe arrivata anche a produrre il risanamento dei bilanci, ripianando i *deficit* degli enti locali; dimenticando, come già ebbi occasione di dire in un precedente intervento, che al primo posto tra le regioni con bilanci comunali dissestati vi è proprio la Sicilia!

B A R T O L O M E I , *relatore*. Le rispondo che, sottolineando la misura in cui noi intendiamo le regioni come problema di ridimensionamento dei servizi comunali e provinciali, indirettamente noi affrontiamo il problema del ripianamento del bilancio. Ad esempio, personalmente io sono convinto che una delle cause del *deficit* è dovuta alla deficienza dei mezzi finanziari di cui dispongono i servizi comunali, i quali sono misurati secondo una concezione assolutamente superata rispetto alla entità odierna della popolazione.

L A T A N Z A . Onorevole relatore, mi permetta di dirle che, pur trovando molta parte delle cose da lei dette esatta e giusta, si tratta spesso di sapere armonizzare nella pratica le tante cose che appaiono giuste sul piano teorico. Lei, che è una persona leale, dovrebbe riconoscere che, stando così le cose, è veramente un fuor d'opera presentare la legge elettorale senza prima fare le cose cui lei stesso si riferisce. Ci sono apparati e burocrazie che vanno proporzionati. Mi consenta però di dirle che sarebbe stato molto più semplice, onesto e leale presentarsi davanti al Parlamento a dire quello che lei ha detto adesso, preoccupandosi prima di quei problemi da lei accennati e che sono prioritari rispetto ad una modesta legge elettorale, quale è questa.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* L A T A N Z A) . D'altro canto io so e sento che molti qui in quest'Aula, anche colleghi della mia parte politica, si sono meravigliati che si sia creata su questa legge una nuova maggioranza, estesa fino ai comunisti. Perchè meravigliarsi? Occorre anche qui riferirsi a qualche fatto precedente, ricordare qualcosa già avvenuta; occorre anche qui richiamare alla mente una frase pronunciata dal compianto uomo di Stato — perchè tale sicuramente era il suo livello — onorevole De Gasperi, quando affermò nel 1947: la Democrazia cristiana è un partito di centro che marcia verso sinistra. È una definizione consacrata agli atti, che si è sempre dimostrata valida, a mano a mano che gli anni sono passati.

Qualcuno come me ritenne che quella definizione fosse dettata da motivi contingenti, elettorali (vi erano le elezioni dell'aprile del 1948 alle porte); ha dovuto in seguito constatare invece che si trattava di una dichiarazione che aveva tutto il suo peso e valore.

Perchè dunque meravigliarsi che la Democrazia cristiana possa, come capita su questa legge, allearsi con i comunisti? È nella logica del contenuto e della definizione data per la Democrazia cristiana dall'onorevole De Gasperi. A furia di marciare a sinistra, dopo oltre vent'anni dalla definizione, la Democrazia cristiana è oggi arrivata al « dialogo » ed alla nuova maggioranza con i comunisti. Perchè meravigliarsi?

Qualcuno ha detto: voi state perdendo questa battaglia; ormai siamo già arrivati all'articolo 22 ed il vostro ostruzionismo non è valso a far sì che la legge venisse bloccata. Io ho il dovere di dirvi con tutta schiettezza che lo scopo del nostro ostruzionismo non era e non è ancora oggi quello di vietare la approvazione del provvedimento in discussione, ma aveva ed ha come traguardo domi-

nante quello di richiamare l'attenzione del Paese sulla pericolosità dell'istituzione dell'ente regione. Noi, malgrado i mezzi di grande informazione, tutti a noi avversi, malgrado la faziosità della televisione, che ancora una volta denunciamo in Parlamento, abbiamo la convinzione di essere riusciti a richiamare l'attenzione del Paese sulla gravità del provvedimento intorno al quale stiamo discutendo; che sia così ce lo provano specialmente le dichiarazioni fatte dopo il dibattito a Montecitorio, delle quali prima parlavo, dal presidente del Consiglio Moro e le dichiarazioni che farà in questa Aula l'onorevole Taviani a conclusione, credo, del dibattito sull'articolo 22, dichiarazioni tutte che mirano a confermare falsamente la prudenza e la moderazione della Democrazia cristiana.

Ora, quali sono le nostre conclusioni? Sono, onorevoli colleghi, come abbiamo già avuto modo di dire, che tutto il disegno di legge relativo all'istituzione del sistema elettorale sulle regioni è condensato nell'articolo 22, che spiega chiaramente i motivi per i quali questo provvedimento di legge si trova in discussione davanti al Senato.

Noi siamo contrari a questo disegno di legge e siamo contrari perchè consideriamo esiziale per il Paese commettere un arbitrio di questo tipo, un errore di queste dimensioni che indubbiamente, se portato a compimento, avrebbe delle gravissime conseguenze sull'avvenire del Paese.

Non so quali saranno i temi della prossima campagna elettorale che ormai sta alle porte. Però consentitemi di dirvi che sono profondamente convinto che tra i temi dominanti della prossima campagna elettorale vi sarà proprio quello della istituzione o meno dell'ente regione. E allora io vorrò vedere quei partiti i quali nelle passate campagne elettorali ed anche in occasioni recenti hanno promesso al Paese (ricordatelo tutti, onorevoli colleghi) di portare l'Italia avanti in un progresso senza avventure; voglio proprio vedere come questi partiti si comporteranno e se avranno il coraggio di sostenere di fronte alle nostre argomentazioni che questo provvedimento non sia invece, come noi riteniamo, il più tremendo salto nel buio che si voglia far fare al Paese, la più pericolosa legge che, se attuata, caccerà veramente il Paese in una avventura senza fine.

Ecco perchè noi siamo contro questo provvedimento e mi consenta, onorevole Presidente, di dirle che fino a questo punto io ho ritenuto di parlare come modesto componente del Gruppo del Movimento sociale italiano; però la conclusione che desidero trarre è di altra natura, e va al di là del provvedimento di legge in discussione. È una conclusione, onorevole Presidente, che io pronunzio in quest'Aula a titolo personale, non volendo impegnare nè implicare il mio Gruppo nelle cose che io ora dirò.

Io credo, onorevoli colleghi, che questo sia, per questa legislatura (non so se nella prossima avrò ancora l'onore di sedere in questa Assemblea), l'ultimo discorso che io pronuncio in quest'Aula. Consentitemi, allora, di dirvi, a titolo personale, che io mi allontanerò da quest'Aula, quando la legislatura sarà chiusa, con un senso di enorme amarezza, che mi è derivato dal constatare come questo grande mito del Parlamento sia caduto miseramente davanti ai miei occhi.

Pur sapendo di illudermi, speravo ancora che il Parlamento potesse rispondere ad una sua precisa funzione. Dopo quello che ho visto in quest'Aula, durante il dibattito sulla legge regionale, l'illusione è del tutto svanita. Dopo quello che ho visto nel dibattito di questa legge, io vi debbo confessare con molta onestà — piaccia o non piaccia — che proprio questa discussione ha riabilitato altri sistemi ed altri metodi tanto avversati dagli antifascisti.

Ho visto in quest'Aula cose che mi hanno profondamente disilluso, onorevole Presidente; perciò, la mia conclusione è amara, amarissima. Ho assistito a molte infrazioni del Regolamento, a chiari favoritismi concessi alla maggioranza regionalista e ad altrettanto lampanti soprusi attuati ai danni della minoranza antiregionalista.

Allora, a quale conclusione arrivo? A questa: è ben triste che il Parlamento italiano sia tanto scaduto, onorevole Presidente! Pur

avendo partecipato a tante battaglie parlamentari — ricordo, ad esempio, il « Patto atlantico » e la « legge-truffa » — mai avevo riportato in me con tanta fermezza la convinzione che oggi ho di un Parlamento di parte. Questa è l'amarezza che io oggi ritrovo in me stesso e che denuncio a tutta l'Assemblea. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Con l'articolo 22 siamo arrivati al punto culminante dell'esame della legge che disciplina l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale. Fino a questo momento noi abbiamo discusso — fingendo, per carità di Parlamento, che ci sia stata veramente una discussione — su aspetti anche importanti della legge, su questioni di rilievo non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo politico, ma è certo che in nessun caso l'argomento dibattuto ha assunto una importanza neppure lontanamente paragonabile a quella dell'articolo 22. E ciò appare giustificato ove si consideri che è proprio in forza di quanto contenuto in questo ultimo articolo che la scelta politica dei partiti del centro-sinistra di istituire le regioni a statuto ordinario, da astratta che era, diviene concreta, e la follia che sta alla base di tale scelta viene a trovare una sua precisa estrinsecazione temporale.

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 »: così stabilisce l'articolo 22. E, se fino a questo momento, nell'esaminare la legge, abbiamo sì avvertito, articolo per articolo, capoverso dietro capoverso, l'assurdità logica, giuridica e politica del provvedimento, nel suo insieme e nei suoi aspetti particolari; se abbiamo rabbrividito al pensiero delle inevitabili conseguenze negative derivanti dall'applicazione di certe norme senza capo nè coda; se ci siamo sentiti sgomenti al pensiero di dover affidare in larga misura l'avvenire del nostro Paese ad una legge così mal congegnata, purtuttavia queste sensazioni negative risultavano in un certo qual modo temperate dal fatto che quello che paventavamo era sì un pericolo, ed anche gravissimo, ma un pericolo astratto o, comunque, non imminente.

Con l'articolo 22 il pericolo è diventato reale ed effettivo. La determinazione della data per le prime elezioni regionali ci riconduce bruscamente sul terreno della realtà più dura. Entro il 1969 le regioni dovrebbero essere una realtà operante. L'evento da noi paventato dovrebbe, cioè, verificarsi entro i prossimi ventidue mesi: un periodo di tempo estremamente breve non solo se considerato *sub specie aeternitatis*, ma anche se riferito alle dimensioni temporali medie che regolano i rapporti nella vita degli uomini.

A questo punto due ordini di sensazioni sorgono immediate in ciascuno di noi: da un lato una sensazione di colpa, il timore di non aver fatto tutto il possibile per impedire che la follia regionalista si realizzasse attraverso l'approvazione di questa legge; dall'altro il convincimento della necessità di puntare i piedi fino in fondo e di condurre la nostra battaglia con rinnovato impegno.

E quello che ci spinge a continuare la nostra battaglia non è certo la speranza di vincerla in questa sede; sappiamo bene, e lo sapevamo fin dall'inizio, che la disparità delle forze in campo finirà inevitabilmente con l'imporsi, anche sul piano della pura resistenza fisica. Non è neppure la speranza di una resipiscenza *in extremis* di quei componenti della maggioranza — e sono molti! — che sono quanto e forse più di noi convinti dell'errore di portata storica che si commette dando vita alle regioni a statuto ordinario; purtroppo, ed anche questo lo sapevamo, la ferrea logica del potere e la forza persuasiva degli apparati di partito — particolarmente rilevante nell'imminenza di una consultazione elettorale — finirà per prevalere su tutti i dubbi e gli scrupoli. Ma non è neppure il desiderio di condurre una battaglia che risulti fine a se stessa, magari

con lo scopo di tranquillizzare la nostra coscienza e di precostituirci la possibilità di dire a noi stessi ed agli altri, quando i danni paventati inevitabilmente si verificheranno, che l'avevamo previsto per tempo, ma che non eravamo stati ascoltati; la posta in gioco per il nostro Paese è troppo alta perchè ci si possa contentare di così sterili risultati.

Il motivo che ci ha indotti ad iniziare e che ci spinge a continuare nella nostra azione contro l'attuazione delle regioni è un altro. Anche se la battaglia la svolgiamo in Parlamento, il nostro costante punto di riferimento è il Paese. È sulla sensibilità e maturità politica dell'opinione pubblica italiana che noi facciamo affidamento. È al cittadino italiano, a qualunque partito o corrente politica egli appartenga, che noi ci rivolgiamo, sottolineando i pericoli che per il Paese presenta la follia regionalista. Ed è al popolo italiano che noi chiediamo la forza per poter continuare la nostra azione, persuasi come siamo che gli apparati di partito, per potenti che siano, alla lunga nulla possono, in un Paese democratico, contro una opinione pubblica vigile e cosciente.

È bene che la maggioranza regionalista non si faccia delle illusioni: la lotta contro le regioni non finisce certamente qui, non termina con l'approvazione della legge elettorale attualmente al nostro esame. Convinti come siamo di interpretare i reali e genuini interessi del Paese e di essere, quindi, nel vero e nel giusto, continueremo a batterci nelle piazze e nel nuovo Parlamento; ed è agli elettori che chiederemo la forza necessaria per alimentare ed irrobustire la nostra azione.

Tuttavia, oltre a questo obiettivo di fondo, la nostra azione mirava anche a raggiungere un altro obiettivo; un obiettivo impostoci dalla nostra coscienza di parlamentari e dal nostro senso di responsabilità. Partendo dalla premessa che, allorchè si discute una qualsiasi legge, anche se non se ne condividono affatto l'impostazione e le finalità, è preciso ed irrinunciabile dovere di ogni deputato e di ogni senatore adoperarsi nei limiti delle sue forze per rendere il provvedimento quanto più possibile idoneo e funzionale, pur rimanendo ferma la nostra opposizione sostanziale al disegno di legge, abbiamo cercato di migliorarlo e di eliminarne almeno le storture più vistose.

Iddio solo sa quanto questo disegno di legge risulti bisognevole di essere raddrizzato e corretto! Non c'è, si può dire, articolo che, visto isolatamente o nel contesto dell'intero provvedimento, si presenti in forma tale da superare un esame obiettivo ed imparziale.

Orbene, dobbiamo riconoscere che questo nostro secondo obiettivo, almeno al Senato, è completamente fallito. È un'amara constatazione quella che facciamo, e l'amarezza non deriva tanto dal rilievo dell'inutilità degli sforzi fatti, quanto dal comportamento tenuto nel corso del dibattito dalla maggioranza.

Siamo convinti che alla base della vita democratica è il dialogo costruttivo tra maggioranza e minoranza. Nessuno è infallibile, nessuno è esclusivo depositario della verità. Solo dal dialettico scambio di opinioni e dalle reciproche critiche può scaturire qualcosa di buono. Ed il colloquio tra maggioranza e minoranza, nel corso di questo dibattito, è completamente mancato.

Non ci stupisce certo il comportamento tenuto in questa circostanza dalla maggioranza di complemento e, in particolare, dal Gruppo comunista. Esso risponde perfettamente alla logica dei sistemi politici in vigore nei Paesi dell'Est. Ci saremmo, magari, stupiti del contrario. Quello che, invece, ci ha colpiti è il comportamento tenuto dai parlamentari del centro-sinistra. Credono, forse, i colleghi democristiani e socialisti che la linea di condotta da essi seguita nel corso del dibattito sia in armonia con le regole, scritte e non scritte, che disciplinano la vita politica nei paesi democratici dell'occidente? Credono, forse, di aver tutelato, comportandosi come si sono comportati in più di una circostanza, gli interessi del Paese e di aver giovato al prestigio delle istituzioni democratiche? Credono,

forse, di aver fatto cosa utile per i loro stessi particolari interessi, considerato che questi, nella loro più intima sostanza, non possono non essere strettamente legati alla salvaguardia ed alla vitalità del costume democratico?

Ho il sospetto che qualcuno ancora non si renda ben conto che, non solo per il suo contenuto, ma anche per il modo in cui è stata impostata e condotta dal governo e dalla maggioranza di centro-sinistra, la battaglia per le regioni, comunque vada a finire, si risolverà in una grave sconfitta per la democrazia, e che il solo a trarne vantaggio sarà il partito comunista. Un bel risultato questo, non c'è che dire, specie se si considera che tra gli obiettivi principali della coalizione di centro-sinistra vi era quello di « isolare » il partito comunista e di metterlo in condizione di non più nuocere alle istituzioni democratiche.

Tuttavia, anche se l'esperienza di questo dibattito non è certo tale da indurre all'ottimismo circa il modo in cui si procederà all'esame dei restanti cinque articoli della legge, continueremo nella nostra azione di critica costruttiva.

La prima osservazione da fare in merito all'articolo 22 riguarda il fatto assai strano, per non usare altri termini più duri, che si voglia imporre l'approvazione di una legge elettorale nella quale viene fissata la data per lo svolgimento delle prime elezioni, mentre non è stata data ancora attuazione alla IX norma transitoria della Costituzione, la quale appunto prescrive un preventivo adeguamento delle leggi dello Stato alle esigenze delle autonomie locali e alle competenze legislative attribuite alle regioni, e mentre l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, stabilisce chiaramente che i consigli regionali non possono deliberare sulle materie attribuite alla loro competenza dall'articolo 117 della Costituzione, prima dell'emanazione delle leggi della Repubblica concernenti, singolarmente per ciascuna materia, i princìpi fondamentali ai quali deve attenersi la legislazione regionale. Orbene, con lo stabilire in concreto la data di svolgimento delle prime elezioni regionali, si vuole dare praticamente vita all'ordinamento regionale senza aver prima provveduto ad adeguare la legislazione dello Stato, e si vogliono far sorgere degli organi dotati di poteri normativi senza aver prima esattamente stabilito i criteri di fondo ai quali dovrà informarsi la legislazione regionale.

La seconda osservazione riguarda il secondo comma dell'articolo in esame, laddove esso stabilisce che « Entro quella scadenza — cioè entro la data di svolgimento delle elezioni — saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ».

Come si vede siamo di fronte ad una affermazione piuttosto categorica, ma la forma prescelta contrasta notevolmente con la nitidezza del contenuto, e lascia notevoli dubbi sul suo reale significato. Cosa si vuol dire con quel « saranno emanate »? Si intende formulare una profezia, fare una promessa, o dare un ordine? Purtroppo, il significato letterale di questa frase si presta a ciascuna di queste interpretazioni, e non ci aiuta molto a scegliere quella giusta.

Siamo costretti dunque ad esaminarle ad una ad una, ed a procedere per eliminazione. Vediamo per prima l'ipotesi di carattere politico. Se essa fosse giusta, noi ci troveremmo dinanzi ad un fatto veramente inusitato e degno della massima attenzione. Mi sembra infatti di poter affermare che mai — almeno nella storia del diritto moderno — ad una profezia si sia data forza di legge. Esempi in contrario si possono, forse, trovare presso le antichissime civiltà, ma non intendo dilungarmi in proposito.

Passiamo ora alla seconda ipotesi, da noi formulata. Il secondo comma dell'articolo 22 non rappresenterebbe più una profezia, ma una concreta promessa. È questa una ipotesi assai più realistica della prima e che merita di essere esaminata con tutto il rigore necessario. Le questioni che sorgono, a questo punto, mi sembrano principalmente due. È consentito, sotto il profilo strettamente giuridico, che il Parlamento con una legge condizioni i suoi atti e le sue decisioni in merito ad un'altra legge?

E, inoltre, è in grado questo Parlamento di assumere impegni che dovranno essere tradotti in pratica nell'anno 1969, o comunque in epoca successiva al marzo di quest'anno?

Io credo che ad entrambe queste domande si dovrebbe rispondere di no, e mi propongo di dimostrarlo. Vediamo innanzitutto il complesso dei problemi posto dalla prima. Nell'esercizio della sua attività legislativa il Parlamento è libero e sovrano. Questa sovranità si esplica non soltanto nell'approvare, respingere o modificare una legge, ma anche nell'accettare di discuterla, e nello stabilire il momento in cui dovrà esaminarla. Ciascuna Camera, attraverso gli organi da essa eletti, e con la sua esplicita mansione, provvede a stabilire il calendario dei propri lavori, a fissare l'ordine del giorno delle proprie sedute, a definire i tempi e le date. Ogni assemblea legislativa, nel momento in cui si riunisce, ha il pieno diritto di stabilire quello che deve discutere, e può in ogni momento modificare anche le sue eventuali precedenti decisioni per assumerne altre e diverse, in vista di particolari motivi di urgenza — o, come oggi si dice, di « priorità » — che essa sola ha l'autorità di valutare e di giudicare. In questo campo, la Costituzione della Repubblica pone un solo limite alla libertà di azione del Parlamento, ponendogli l'obbligo di approvare ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dal Governo. Ma, fuori di questo impegno, il Parlamento non ha altri vincoli alla libera articolazione della propria attività legislativa. E questi limiti non se li può porre neanche da sè, senza cadere in una gravissima contraddizione giuridica.

Poniamo infatti il caso di una norma, come l'attuale, che venisse approvata nel corpo di una legge, e diventasse pertanto esecutiva. Essa, appunto in quanto legge, costituirebbe un obbligo per coloro che devono osservarla ed attuarla. Ed in questo caso, chi sono coloro che devono attuarla, se non gli stessi membri del Parlamento? Ne consegue che chi, in questo o nell'altro ramo del Parlamento, si opponesse all'attuazione della norma sostenendo ad esempio che le leggi relative all'ordinamento finanziario delle regioni devono essere esaminate in un periodo successivo al 1969, violerebbe la legge e la violerebbe nell'esercizio stesso delle proprie funzioni legislative. Ora, l'ipotesi di un membro del Parlamento che violi la legge nel momento stesso in cui legifera è palesemente antigiuridica e contrasta con il nostro ordinamento costituzionale. (Il Parlamento, nell'atto in cui discute e delibera, è la sorgente stessa della legge, e non è concepibile che in quell'atto stesso possa rifarla. Altrettanto dicasi per ogni componente del Parlamento). Ed in base a questo principio la Costituzione prescrive esplicitamente, nell'articolo 68, che « i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

È dunque evidente che il Parlamento, nell'approvazione di una legge, non può in alcun modo condizionare con essa la propria attività legislativa futura, che deve restare libera da ogni remora. Le considerazioni che vi ho sottoposto fino a questo momento sono di natura strettamente giuridica ed hanno valore in ogni tempo e riferite a qualunque situazione di ordine particolare. Ma anche ammettendo che ad esse non si voglia attribuire nessun valore, e che si intenda procedere nella strada diametralmente opposta, malgrado la sua palese antigiuridicità, resterebbe da considerare il particolare momento che attraversiamo e le condizioni nelle quali stiamo esaminando la presente legge, che fanno sorgere il secondo ordine di interrogativi, a cui mi sono riferito in precedenza.

Sarà in grado, questa Assemblea, di tener fede, nel 1969 o anche nella seconda parte del 1968, ad una promessa formulata oggi?

Non ci vuol molto a comprendere che ciò non sarà possibile. Noi ci troviamo oggi allo scorcio della legislatura, e sappiamo perfettamente che il nostro mandato sta per scadere. In una data che non conosciamo ancora, ma che possiamo sicuramente collocare nei prossimi mesi, le nuove Camere saranno elette e subentreranno a quelle

attuali. Una continuità legislativa che si proietti al di là del fatto elettorale può essere presumibile, e per qualcuno è anche auspicabile, ma non può in alcun modo essere data per certa, senza negare nello stesso momento ogni valore ed ogni significato al voto popolare.

La periodica chiamata alle urne del corpo elettorale, per l'elezione delle assemblee legislative, ha significati molteplici e diversi, ma, per quello che ci riguarda in questo momento, ne ha due sui quali non è lecito dubitare: la manifestazione di un giudizio politico sull'operato delle Camere, e l'espressione aggiornata della volontà popolare, che può ed anzi deve presumersi modificata nel corso del tempo. In altre parole, l'elettorato può benissimo non essere d'accordo con quello che il Parlamento ha fatto nel corso del suo precedente mandato, ed in ogni modo nel suo seno possono essersi verificate delle oscillazioni capaci di modificare l'equilibrio politico generale del Paese. Chiamando l'elettorato alle urne si intende appunto prendere atto di questa modificata volontà e di tradurla in pratica nella nuova funzione che il Parlamento andrà ad assumere.

Ogni volta che una nuova legislatura scaturisce dal voto del popolo, si ha dunque un fatto politico completamente nuovo, che assume una personalità giuridica del tutto diversa da quella della legislatura precedente. Le nuove Camere cominciano il loro lavoro dalle fondamenta, senza tener conto, ad esempio, dell'equilibrio politico preesistente, tanto è vero, ad esempio, che per prima cosa esprimono un nuovo Governo. Anche nell'estrema ipotesi che, a conti fatti, la nuova legislatura dovesse risultare fondata su di un equilibrio numerico fra i vari gruppi del tutto identico a quello attuale, ciò non esimerebbe il Governo dal presentarsi dimissionario. Ed anche nell'ipotesi ancor più estrema che alla nuova legislatura si presentasse un nuovo Governo del tutto simile a quello di oggi, ciò non lo dispenserebbe dal chiedere la fiducia del nuovo Parlamento. In nessun caso la fiducia espressa da queste assemblee potrebbe aver valore in presenza di assemblee nuovamente elette.

Quanto riguarda il Governo, può dirsi anche nei confronti delle leggi, tanto è vero che ogni legge che dovesse rimanere incompleta al termine di questa legislatura, dovrebbe riprendere fin dall'inizio il suo *iter* di fronte a quella prossima.

Nessuno degli atti compiuti dalle attuali Camere per l'approvazione di una legge potrebbe essere ritenuto valido e proseguito da quelle future.

È chiaro, dunque, che nella seconda metà di quest'anno e nella prima metà del prossimo, quando la promessa, che il comma secondo dell'articolo 22 sembra formulare, dovrebbe essere mantenuta, in queste Aule siederà un nuovo Parlamento del tutto diverso dall'attuale, sia sotto il profilo politico che sotto quello giuridico. In che modo, dunque, possiamo essere sicuri che a questa promessa verrà serbata fede?

Naturalmente non si mancherà di osservare, a queste mie considerazioni, che esse sono del tutto teoriche, che in pratica il nuovo Parlamento non rifletterà un equilibrio politico diverso da quello attuale, e che quindi manterrà fedelmente gli impegni che noi oggi prendiamo.

Ecco che in tal modo noi entriamo nuovamente nel campo delle profezie, più o meno attendibili, ma sempre fondate su un elemento di assoluta incertezza. Per di più, noi non possiamo, senza rinnegare le fondamenta stesse del metodo democratico, ostentare un simile disprezzo per l'elettorato, nel momento stesso in cui lo chiamiamo ad esercitare il suo diritto sovrano.

Questi poteri noi non possiamo sottoporli a nessun vincolo, nemmeno in via d'ipotesi. In quelle che saranno le decisioni dell'elettorato noi non abbiamo il diritto di porre nessuna ipoteca, ma al contrario, nel momento in cui rimettiamo il nostro mandato nelle mani del popolo, dobbiamo sottometterci in piena umiltà al suo giudizio, contemplando anche la possibilità estrema che l'elettorato decida di non rimandare in Parlamento nessuno dei nuovi attuali componenti.

Certo vi sarà nelle prossime settimane, quando la battaglia elettorale sarà in corso, chi si preoccuperà di negare ogni possibilità che l'elettorato modifichi l'attuale equilibrio politico, parlandoci magari, come il Ministro dell'interno ha fatto in altra occasione, della « vischiosità » dell'elettorato. Ma questi sono argomenti ed espressioni adatti ai comizi o alle conferenze stampa, ma non tali, in nessun caso, da essere inseriti fra gli articoli di una legge. Ed in questo articolo sembra invece proprio che si voglia sancire la « vischiosità » dell'elettorato, e darle un assetto giuridico definitivo. Ma, anche in questo caso, non si potrebbe mai trattare d'altro che di una semplice presunzione di carattere empirico. Come ho già avuto modo di dimostrarvi, se anche le due legislature, quella presente e quella futura, dovessero assomigliarsi come due goccie d'acqua, ciò nonostante esse resterebbero due soggetti giuridici completamente diversi. L'assumere oggi un impegno, che dovrà essere tradotto in atto dalla prossima legislatura, non può dunque avere il valore di una promessa, poichè chi la formula non avrà alcuna possibilità di mantenerla, ma solo quello di una trasmissione di volontà da un corpo legislativo all'altro.

Ecco dunque che prende valore la terza ipotesi da me posta all'inizio: quella che il comma che stiamo esaminando non intenda essere una profezia o una promessa, ma voglia al contrario sancire un obbligo.

Ma questa ipotesi appare subito ancora più assurda di quelle precedenti. Su chi, infatti, dovrebbe ricadere un tale obbligo? In primo luogo sul nuovo Parlamento, ma, come avrò modo di dimostrare in seguito, non solo su di esso. Vediamo intanto se il nuovo Parlamento sarà tenuto a sottostare ad obblighi di questo genere. Anche in questo caso, non ci vuole molto a rispondere di no. Le nuove Camere, delle quali noi non abbiamo nessun diritto di anticipare le intenzioni, potranno fare quel che vorranno. Non soltanto esse non avranno nessun dovere di asserire la scadenza che in questa sede si vorrebbe fissare, e potranno stabilire qualunque data sembri loro opportuna per discutere dell'assetto finanziario delle regioni, ma potranno anche, se questo sembrerà loro più giusto e più rispondente alle necessità del momento, non discutere affatto tale legge, oppure, anche discutendola, saranno pienamente libere di non approvarla.

Se le nuove Camere, per propria autonoma decisione, o sotto la spinta di necessità pratiche o politiche che in questo momento non abbiamo alcun modo di prevedere, dovessero seguire uno di questi orientamenti, discutendo cioè la legge finanziaria in un momento diverso, o non discutendola per nulla, o lasciandola, si dovrebbe ritenere che esse, così comportandosi, violerebbero la legge presente? A stretto rigore di termini, si dovrebbe ritenere di sì, ma non vi è chi non veda l'assurdo di una tale situazione. Il Parlamento, non soltanto non è tenuto a conservare intatte le leggi esistenti, ma è anzi tenuto a modificarle, qualora non le ritenga più giuste e non più adatte ai tempi. Il rinnovo periodico del corpo legislativo ha appunto la funzione di consentire questo aggiornamento, permettendo ad occhi nuovi e ad equilibri politici diversi di riesaminare le leggi e gli ordinamenti e di adeguarli alle nuove situazioni.

Ma, si potrà obiettare, si ritiene forse che i membri del Parlamento non siano tenuti ad osservare la legge? Occorre distinguere. I membri del Parlamento devono osservare la legge al pari di tutti gli altri cittadini, ma il Parlamento, nella sua collegialità, ha non solo il diritto, ma il dovere di modificare le leggi che ritiene opportuno modificare, nell'espressione della sua volontà sovrana.

Anche la legge che stiamo discutendo è soggetta a questo generale principio che è alla base della prassi democratica. Ed allora, delle due l'una: o le nuove Camere riterranno opportuno varare l'ordinamento finanziario delle regioni, e saranno d'accordo sulla scadenza del 1969, ed allora non c'è alcun motivo di far menzione nella presente legge sia dell'una che dell'altra cosa, oppure esse non condivideranno gli

orientamenti che in questa sede sembra che stiano per prevalere, ed allora non terranno in nessun conto quello che noi avremmo stabilito. Basterà, in tal caso, una semplice legge per abrogare questo articolo e togliergli ogni efficacia.

In nessun caso, dunque, il contenuto del secondo comma dell'articolo 22 potrà costituire un obbligo per le nuove Camere. Se esse osserveranno le scadenze delle quali stiamo parlando, lo faranno perchè tale sarà la loro volontà, perchè così riterranno che si debba fare, e non perchè lo troveranno scritto negli articoli di una legge da noi approvata, dato che del nostro parere esse non avranno nessun motivo di tenere conto.

Nel migliore dei casi, perciò, questo comma può essere definito superfluo, nel peggiore, antigiuridico e persino ridicolo. Credo che sia ben chiaro che, con quanto ho sostenuto, io non ho inteso dire che le nuove Camere non dovranno dare e non daranno attuazione a quanto in questo comma è stabilito, ma soltanto che queste norme, anche se approvate, non avranno in nessun caso l'efficacia giuridica di obbligare le nuove Camere a seguirle e quindi non si vede assolutamente il motivo per certificare quello che potrebbe non essere mai attuato.

Ma, naturalmente, anche se fino ad ora io ho esaminato soltanto l'aspetto giuridico della questione, non per questo mi sfugge il contenuto politico. So benissimo che le considerazioni che mi sono permesso di sottoporre al Senato sono ben note agli illustri giuristi che siedono fra le file della maggioranza regionalista. È chiaro dunque che, per indurli a passare sopra ad esse, devono essere stati dei seri ed importanti motivi, che non è difficile analizzare.

Da quanto ho detto risulta evidente che l'impegno che in questo comma si vorrebbe sancire non può riguardare nè questa legislatura, nè la prossima. Esso riguarda invece una parte delle forze politiche rappresentate in questa legislatura e, più o meno in eguale misura, anche nella prossima.

In altre parole, questo impegno riguarda la maggioranza regionalista e, più precisamente, la maggioranza di centro-sinistra che ne fa parte. Tutti conoscono i dubbi, le perplessità e le polemiche che hanno travagliato il centro-sinistra a proposito delle regioni. La compatta volontà, che è stata dispiegata in queste settimane nei confronti dell'opposizione, non è stata sempre tale, ed è lecito supporre che anche oggi essa sia più apparente che reale e derivi più dalla necessità di far fronte a delle contingenti esigenze politiche che a un intimo convincimento egualmente sentito da tutti.

Sappiamo perfettamente che da questi dubbi e da queste incertezze sono nati in alcuni settori del centro-sinistra dei fondati sospetti circa la volontà di altri settori di portare realmente a termine l'ordinamento regionale. Abbiamo visto che, con il passare dei mesi e con l'avvicinarsi della fine della legislatura, questi sospetti si ingigantiscono fino a portare la maggioranza assai vicina ad una concreta possibilità di frattura. Ed abbiamo visto infine che questa eventualità è stata scongiurata solo quando i partiti di centro-sinistra si sono accordati su un piano che è stato definito minimo ed irrimediabile: approvare entro questa legislatura la sola legge elettorale, ma impegnarsi ad approvare la legge finanziaria ed a fare le elezioni entro la prima parte della prossima.

L'articolo 22 contiene appunto un tale impegno. È solo così che esso può essere interpretato, dato che esso non può avere nessun'altra spiegazione di natura giuridica e costituzionale. Ma se le cose in tal modo si spiegano, ciò non vuol dire che così si giustifichino.

L'impegno che ci si vorrebbe fare approvare non ci riguarda in alcun modo. E non intendo dire che esso non riguardi l'opposizione, ma che non riguardi il Senato e l'intero Parlamento. Non siamo noi, come organo legislativo dello Stato, a dover tener fede a tale impegno, ma è la maggioranza di centro-sinistra che intende assumerlo e che ritiene indispensabile, per proprie ragioni, di proclamarlo solennemente. E queste ragioni, come abbiamo visto, risiedono

esclusivamente sulla mancanza di compattezza interna di questa maggioranza, nella sfiducia reciproca che regna sovrana nei suoi ranghi.

È per superare questa sfiducia che la maggioranza intende legarsi ad un impegno preciso. Ebbene, se lo vuole, lo faccia pure. Noi non abbiamo nulla da eccepire perchè questi sono suoi affari interni, nei quali non abbiamo nè veste nè motivo per entrare. Ma lo faccia con un suo documento autonomo, stilato ed approvato in altra sede, e tale che debba costituire un obbligo soltanto per essa e per i partiti che la compongono. In questi rapporti di natura del tutto privata, il Parlamento non c'entra, lo Stato non centra, le leggi non c'entrano. I due piani, quello delle previste trattative fra i gruppi e quello della legge, sono stati fin troppo compresi con le gravi conseguenze che tutti conoscono e che tutti, in un modo o nell'altro, finiscono per lamentare.

Non è assolutamente il caso di confonderli ancora approvando un articolo che trasferisce un impegno di carattere privato nel corpo di una legge della Repubblica, destinata a restare a far parte dei nostri ordinamenti giuridici.

E che le cose stiano in questi termini lo si può del resto osservare dalla forma stessa con la quale quest'articolo è stato redatto. Scorrendo il secondo comma si vede chiaramente che non si è osato dire a tutte lettere quel che si voleva dire e che sono stati usati dei termini volutamente impropri per mantenere l'assurdo giuridico che altrimenti sarebbe stato intollerabilmente evidente.

Il comma secondo dice infatti testualmente che « saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Ma di quale natura debbono essere queste norme? Si dovrà forse trattare di regolamenti interni o magari di semplici circolari amministrative? Sappiamo bene che non è così. L'articolo 119 della Costituzione afferma chiaramente che « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni ». Secondo la Costituzione, dunque, l'ordinamento finanziario delle regioni non deve essere stabilito da vaghe e non meglio qualificate norme, bensì da leggi della Repubblica. E le leggi non vengono emanate, bensì approvate e promulgate. Più precisamente, vengono approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica.

Se dunque il secondo comma dell'articolo 22 fosse stato formulato in ordine a quello che intendeva realmente dire, esso avrebbe dovuto suonare così: « Entro quella scadenza il Parlamento approverà ed il Presidente della Repubblica promulgherà le leggi relative all'ordinamento finanziario delle Regioni ». Ma è evidente che nessuno ha avuto il coraggio di mettere le cose in questi termini, che pure sono quelli reali. Nessuno cioè ha osato inserire nella legge un obbligo preciso, espresso a tutte lettere, per il Parlamento ancora da eleggere e per il Capo dello Stato. Si è fatto ricorso perciò alla formulazione attuale, che, come tante altre che abbiamo avuto occasione di esaminare durante la discussione di questa legge, vorrebbe dire e non dire, cerca di fare un'affermazione e contemporaneamente di nasconderla, ma finisce sempre per contenere molto di più di quello che sia accettabile e tollerabile.

Basterebbe la sua ambiguità e la inesattezza dei suoi termini per indurre il Senato a non approvare questo comma assurdo ed antigiuridico. Ma, ancor più della forma, è il suo contenuto che ci obbliga a respingerlo. Noi non possiamo sancire, con il nostro responsabile voto, una norma che non è nemmeno tale, che non può avere efficacia nè validità e che ci viene presentata non per regolare gli affari dello Stato ed i doveri dei cittadini, come è compito di ogni legge, ma per facilitare i rapporti interni di alcuni gruppi politici. (*Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà.

F E R R E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'altro ramo del Par-

lamento questo articolo è stato definito in due modi: articolo « sfinge » e articolo « frode », e non a torto. Io, però, mi permetto di usare per definirlo, anzichè un sostantivo, un aggettivo: lo definisco articolo « suicida »; del resto questo aggettivo potrebbe riferirsi anche a tutta la legge.

Voi sapete che alcuni incliti magistrati, costretti dalle circostanze, alla fine della guerra civile, a presiedere le Corti di assise straordinarie (i cui lavori si svolgevano in un ribollire di odî e di risentimenti), si trovavano nella necessità di emanare delle sentenze che le loro coscienze non ritenevano giuste; perciò, formulavano tali sentenze in maniera che, ricorrendo il colpito in Cassazione, essi erano sicuri che tali sentenze sarebbero state annullate. Lo stesso discorso si potrebbe fare per il Governo: esso ha seguito lo stesso sistema, secondo me, con questa legge; sempre valendosi della tattica, già più volte deplorata, della Democrazia cristiana, cioè con una mancanza di lealtà nella lotta politica, con questo oscillare tra destra e sinistra, con questo voler conservare il potere a qualunque costo, a prezzo di qualsiasi concessione, ha fatto una legge suicida.

Perchè questa legge è suicida? Perchè non sta in piedi, nè costituzionalmente, nè legislativamente, nè giuridicamente. E questa sua deficienza costituzionale, giuridica e legislativa appare evidentissima in questo articolo 22.

Tutti sanno, ma pare che se lo siano dimenticato, che esiste una norma IX transitoria della Costituzione, la quale è stata poi ripresa e codificata in una legge, la n. 62 del 10 febbraio 1953, che indica chiaramente come non si possa dare un potere legislativo alle regioni se prima non si sono fatte le leggi-quadro. L'articolo 9 di questa legge 10 febbraio 1953 — lo ricordo a me e a voi — dice esattamente così: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione IX, le leggi contenenti per ciascuna materia i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Ora voglio fare una considerazione che è stata già fatta da altri colleghi, ma che è bene ripetere; considerazione che sono sicuro il senatore Ajroldi riferirà all'onorevole relatore che in questo momento non vedo presente. Il Governo, che ha voluto fare una legge suicida, una legge che non è legge, una legge che non è nulla, un *flatus vocis*, una legge che sarà certamente colpita dalla mannaia di chi possiede legittimamente questa mannaia, si è praticamente comportato come i giudici di quelle Corti d'assise straordinarie, ai quali accennavo prima, che infliggevano addirittura la pena capitale ad un individuo perchè aveva diretto un giornale, oppure condannavano a 15 anni di galera per avere scritto degli articoli un uomo che di anni ne aveva già 85. A questo proposito mi viene in mente un episodio: Rolandi Ricci, uomo di 85 anni, fu condannato appunto a 15 anni per i suoi scritti sul « Corriere della sera »; quando il Presidente gli fece la domanda di rito, chiedendogli se avesse qualcosa da aggiungere, egli rispose, da quel grande uomo di spirito che era, oltre che insigne giurista: « Signor Presidente, debbo solo ringraziarla per avermi fatto l'augurio di campare 100 anni ».

Dunque, io dicevo che il Governo, che ha voluto fare una legge che poi potrà applicare o no, ha considerato la possibilità, la quasi certezza che, come la Cassazione annullava le sentenze di quelle Corti d'assise straordinarie, così la Corte costituzionale, o chi è anche al di sopra della stessa, possa dichiarare, come è, incostituzionale questa legge.

Questa incostituzionalità appare lampante dall'articolo 22 al nostro esame, che non fa nemmeno il più piccolo cenno alle leggi-quadro.

Ora è vero, onorevole rappresentante del Governo e onorevoli colleghi, che si potrebbe fare questo ed altro, che si può modificare la IX disposizione transitoria, che si possono modificare tutte le disposizioni transitorie, che oltretutto sono bestialmente fatte, perchè sono piene di contraddizioni. Se ci mettessimo a leggerle, si vedrebbe che i costituenti hanno stabilito una serie di

compromessi dalla quale è uscito un vero pasticcio.

Onorevole Presidente, lei che dirige i lavori mi insegna, però, che per modificare la Costituzione è necessario un *iter* straordinario: la legge deve essere approvata in un ramo del Parlamento, poi nell'altro, deve trascorrere un periodo di tempo, infine, si ripete la consultazione delle due Camere. Noi, invece, qui stiamo facendo una riforma vera e propria della Costituzione in quanto si vuole stabilire di creare questi comitati regionali, senza che vi sia la legge-quadro e non ci atteniamo alla procedura prevista.

Mi si dirà: ci si limita a indire le prime elezioni regionali e basta. Che vuol dire ciò? Quando avranno avuto luogo le elezioni del 1969 e quando i consiglieri saranno eletti, la prima cosa che questi faranno sarà di cominciare a legiferare, perchè, altrimenti, quale sarebbe il loro compito? Inoltre bisogna pensare anche all'ambizione di questi consiglieri che vorranno lasciare il proprio nome legato ad una determinata legislazione. Pertanto noi, fissando al 1969 le elezioni dei consigli regionali, creiamo, di fatto, le regioni con potere legislativo violando apertamente, sfacciatamente, spudoratamente il disposto della Costituzione, divenuto operante con la legge 10 febbraio 1953; e lo facciamo, ripeto, non seguendo la procedura che sarebbe prescritta per la revisione di ciò che appartiene alla Costituzione.

Quanto al secondo comma, di cui si è tanto parlato, esso è veramente un capolavoro della taciuta ma evidente volontà di non far funzionare la legge. Esso recita: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Da chi saranno emanate queste norme e chi dovrà rispettarle? Noi no, perchè qui non ci saremo più . . .

G A V A . Il Parlamento.

F E R R E T T I ... lei sì, perchè ci sarà a vita. Io, probabilmente, non ci sarò più. E allora noi come ci sentiamo autorizzati a dare una delega ad un Senato che verrà, noi che siamo dei morituri? Noi non possiamo assolutamente fare questo: si tratta di un dovere morale, oltrechè politico.

Un'altra cosa che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi è che questo comma è privo di qualsiasi contenuto, è una pura e semplice espressione verbale.

C'è, però, una cosa di molto più grave: noi non sappiamo assolutamente se, nel corso del 1969, si potranno fare quelle undici leggi-quadro da emanare per tutte le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza primaria delle regioni. (Undici leggi, che poi il senatore Pace ha dimostrato dovranno essere molte di più). Si tratta, ripeto, di emanare tutte le leggi per determinare la materia che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza delle regioni.

Intanto, quando noi ammettiamo al potere, con le elezioni del 1969, i consiglieri regionali, prima che siano fatte queste leggi, determiniamo un mutamento nella struttura dello Stato che da unitario diventa federale. I consiglieri legifereranno, nessuno può materialmente togliere loro questo potere; ci saranno, è vero, i ricorsi alla Corte costituzionale, ma intanto varie leggi saranno emanate. Inoltre, anche se interverrà la Corte costituzionale avremo un conflitto del genere di quelli che sono già avvenuti tante volte con le regioni attuali; però, questo sarà ancora niente perchè avremo dei conflitti di piazza. Abbiamo già avuto l'esempio della Val d'Aosta ove si dovette impiegare la forza pubblica, ma nel caso dell'Emilia, della Toscana, dell'Umbria, conoscendo lo stile dei nostri colleghi comunisti, sappiamo benissimo che le dimostrazioni di piazza non si limiteranno soltanto ad urla, cartelli, proteste, ma rischieranno di far correre sangue sulle strade d'Italia.

Quale enorme responsabilità vi assumete colleghi che votate questa legge e voi che la proponete: voi preparate una guerra civile, terribile, perchè sarà al tempo stesso ideologica e campanilistica! Infatti, i comunisti, ad esempio, i comunisti toscani si mobiliteranno se la loro legge non sarà resa valida dalla Corte costituzionale non solo in nome del loro ideale, ma si mobiliteranno anche in quanto toscani perchè sentiranno prepotente il richiamo del loro spirito regionale contro quello nazionale, il che è ve-

ramente deplorevole e noi, pur stando all'opposizione, siamo complici di questo reato che si perpetra ai danni della Nazione.

Si può poi formulare contro tutto questo articolo 22, che riassume la legge, un'accusa morale. Ha un bel dire il senatore Gava che sarà il prossimo Parlamento quello che emanerà le leggi-quadro. Prima di tutto, oltre alle leggi-quadro, delle quali l'articolo 22 non parla, si dovrà provvedere anche alla legge finanziaria. Ma perchè allora questa furia di approvare le norme per la elezione dei Consigli nel febbraio del 1968 quando a maggio, fra tre mesi, ci saranno le nuove elezioni? Perchè non aspettare a maggio, sicchè come primo punto all'ordine del giorno del nuovo Parlamento si discuta e decida sulle regioni? Agendo come agiamo, moralmente non possiamo non avvertire il disagio di impegnare altri secondo la nostra volontà; è quasi una imposizione, alla quale del resto i nuovi parlamentari possono benissimo sottrarsi, perchè possono con una nuova legge modificare la legge attuale, dando finalmente ad essa un contenuto che oggi purtroppo — e dico meglio per noi — questa non ha in realtà.

Per quanto riguarda il secondo comma famigerato, il legislatore si è dimenticato ancora una volta di quello che prescrive la Costituzione. Io ricordo il povero valorosissimo collega Paratore: quante battaglie egli ha sostenuto, quante nobili parole ha speso invano in difesa dell'articolo 81 della Costituzione! Tutti lo ricordiamo con venerazione, ma naturalmente egli fu inascoltato. Quindi, noi vediamo accrescersi il cumulo dei residui passivi del bilancio dello Stato, il che è la prova provata che i Governi che si sono sostituiti in questi venti anni hanno spesso eluso l'articolo 81 della Costituzione. In caso contrario non ci troveremmo di fronte a questo cumulo di passività che sono il frutto di tante leggi approvate senza copertura, e che perciò hanno obbligato il Governo a fare nuovi prestiti sotto varie forme: se sono debiti suoi diretti, prestiti di Stato, cioè buoni del tesoro, ordinari, a premi, eccetera; se si tratta di enti parastatali, migliaia di miliardi di obbligazioni che gravano sempre sulla spesa pubblica.

Dunque, la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 1 del 1966 dice esattamente così: « Con la legge d'approvazione del bilancio » e noi abbiamo approvato un bilancio di previsione in cui di spese per le regioni da creare non si parla affatto... (*Interruzione del senatore Trabucchi*). Sì, senatore Trabucchi, l'abbiamo, cioè l'avete approvato, però il Governo non si è preoccupato di reperire dei fondi, di accantonare qualche cosa per la spesa delle regioni, ma questo nodo verrà al pettine ...

T R A B U C C H I . Ma le regioni non le facciamo nel 1968; verranno al pettine dopo, ma per ora abbiamo le... nostre chiome accomodate.

F E R R E T T I . Sì, certo, per ora abbiamo un *deficit* iniziale tale che poi 1.000 miliardi in più o 1.000 miliardi in meno non vorranno dire niente!

Dunque la Corte dice: « Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi oneri e nuove spese; ogni altra legge che importa nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». Perciò la Corte ritiene che esista l'obbligo della copertura anche per quelle leggi che comunque impongono allo Stato un onere, anche se le modalità di esso dovessero essere rinviate ad esercizi successivi. Quindi, quando ci si presenta questa legge, anche se andrà in applicazione nel 1969, ci si deve indicare, secondo la disposizione della Corte costituzionale, la copertura. Infatti, e lo ripeto, la Corte impone la copertura per le leggi che comportano un onere anche se le modalità di esso dovessero essere rinviate ad esercizi successivi e conclude: « nell'attuale legislazione precedente a questa legge non è contemplato l'obbligo di sopportare l'onere finanziario per le regioni ».

Siccome questa sentenza (n. 1 dell'anno 1966) è articolata in diversi punti, è particolarmente interessante rileggere il n. 5 di essa: « La Corte ritiene che l'interpretazione cosiddetta estensiva dell'ultimo comma dell'articolo 81 sia quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, e che la limitazione invece dell'obbligo della

copertura al solo esercizio in corso si riduca alla vanificazione dell'obbligo stesso ». Badate che l'estensore di questa sentenza, usando questo sostantivo « vanificazione », ha proprio definito qual è il modo di proporre e di far approvare, purtroppo, le leggi da parte di questo e dei precedenti Governi. Ma a quello che ha detto...

T R A B U C C H I . Però questa sentenza aggiunge che, mentre per il primo anno è particolarmente rigida la necessità della copertura, per gli anni successivi tale esigenza può essere interpretata con una certa elasticità, tenendo conto della programmazione, e cioè di quegli elementi, che possono essere o sogno o speranza, secondo il punto di vista, ma che indubbiamente rappresentano la previsione dell'evoluzione delle disponibilità di fondi. Così dice la sentenza, sulla quale possiamo essere o non essere d'accordo.

F E R R E T T I . Se lo dice lei, non c'è dubbio che è così. Però questo è un ottimismo che è veramente ...

P A L U M B O . Nel caso che discutiamo non c'è nulla: nè poco nè molto, nè elasticità nè anelasticità.

A J R O L D I . Non deve esserci nulla.

F E R R E T T I . Poi veniamo a come si è comportata la Corte dei conti nei confronti di questo Governo. La Corte dei conti, nel luglio del 1967, fermò numerose voci del consuntivo del 1966. Le fermò, non le approvò nemmeno con riserva; rifiutò di dare il suo visto; e rinviò alla Corte costituzionale otto provvedimenti approvati dal Parlamento in spregio all'articolo 81.

Tutto questo riguarda la legge. Ma c'è qualcosa di più grave che riguarda la realtà economica e finanziaria del Paese: questa è la cosa più importante. Si parla di poter attingere, come fonti di finanziamento per le regioni, come introiti tributari regionali, dai redditi patrimoniali delle regioni stesse e poi dagli enti locali. Ora qui veramente c'è della spiritosaggine. Conoscendo i dati delle regioni già istituite, vediamo che questo è veramente uno scherzo; del resto, non si può prendere sul serio questa legge, come ho detto più volte.

Qui poi si rasenta purtroppo la *pochade*. Pensate: vogliono prendere i soldi dalle proprietà patrimoniali delle regioni! Ma dove sono? E poi dagli enti locali, quasi tutti oberati di debiti!

Ha detto il relatore Bartolomei, a un certo punto, che ciò sarà possibile, perchè noi alleggeriremo gli enti locali di certi pesi.

Io parlo di un comune rurale della provincia di Pisa, che ben conosco. Come tutti i comuni rurali (e più in alto si va più la zona collinare diviene montana), dove non ci sono industrie nè altri cespiti, deve perciò vivere assolutamente dell'agricoltura, perchè non ha altri introiti; quindi applica il massimo che la legge consente di sovrimposta. Mentre laddove c'è, come vicino a Milano, un'agricoltura fiorente, siccome quei Comuni hanno tante altre risorse, si applicano i minimi di sovrimposta. Guardate che razza di sperequazione! Come si fa, in certe zone, a prendere qualche cosa dai comuni più poveri? Ma si deve...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Caro senatore Ferretti, uno dei punti base di quello che ho sostenuto è proprio questo: cioè che, mentre ora la differenza tra un piccolo comune di cento anime e il comune di Roma è solo quantitativa, penso che bisogna arrivare a forme di diversificazione qualitativa. È un concetto assolutamente nuovo, all'attuazione del quale bisogna necessariamente avviarsi.

F E R R E T T I . Soprattutto deve esserci una diversificazione fra zone industrializzate e zone non industrializzate. Ma, purtroppo, se noi facciamo le regioni prima di questa riforma, dobbiamo basarci sullo stato di fatto attuale.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Noi siamo d'accordo sul fine, ma non siamo d'accordo sulla parte dalla quale cominciare.

F E R R E T T I . Non siamo d'accordo sui tempi. Quando Delle Fave, che era allora

Sottosegretario alla Presidenza, fece a nome di Fanfani, che allora era Presidente, una dichiarazione sull'*iter* che avrebbe seguito la legge, parlò logicamente; ciò appunto perchè Delle Fave è una persona logica, Fanfani è anche lui una persona logica e certo non priva d'ingegno. E comunque era una cosa normale che la precedenza a tutto fosse data alla approvazione di questa legge finanziaria, perchè, afferma un detto del mio paese, « senza lilleri non si lallera »; se non ci sono i mezzi per attuarle è inutile fare delle leggi.

C'è poi un fatto più interessante, e cioè che le regioni hanno la tendenza ad imitare il centro nel peggio, esasperando i difetti. Quando ho letto quella interrogazione che è stata fatta da un deputato circa le indennità dei membri del Parlamento siciliano, dico la verità, sono rimasto sorpreso, allibito, perchè già mi sembrava esagerato che avessero la stessa indennità che abbiamo noi. Questo perchè tra di noi ci sono dei colleghi che vivono magari a mille chilometri di distanza dalla capitale e devono vivere in albergo qui, devono sopportare forti spese. Ora, la Sicilia non ha una estensione simile; dalla mattina alla sera si va da tutte le parti. Aggiungasi poi la maggiore responsabilità che hanno i membri del Parlamento nazionale. Ebbene, i membri del Parlamento siciliano si sono attribuiti, sotto varie forme, circa il 50 o il 60 per cento di più di indennità dei parlamentari nazionali, e questo è uno scandalo.

N E N C I O N I . Sa lei che quando, in Sicilia, vi fu un avanzo per quattro milioni, si chiese che cosa bisognava farne e si propose di dividerli?

F E R R E T T I . Sembrerebbe uno scherzo, se non fosse vero. Non parliamo poi della legge del 1953, la quale diceva che, qualora gli stipendi dei dipendenti delle regioni fossero stati inferiori a quelli dello Stato, bisognava adeguarli; invece sono molto maggiori. Le regioni attuali stanno veramente facendo una politica bancarottiera, onorevole relatore.

Voglio ora far riferimento a dati precisi. La relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1966 ci dà questi elementi, che forse qualcuno non conosce: entrate tributarie delle regioni due miliardi e mezzo, mentre per lo Stato 250 miliardi; cioè le entrate delle regioni rappresentano esattamente solo l'1 per cento in confronto di quelle statali. Ma allora, a questo punto, interviene l'onorevole Donat Cattin che in una riunione tenuta a Torino, presieduta dal sindaco Grosso, dice (naturalmente Donat Cattin io lo stimo come uomo, ma politicamente lo definisco un clerico-marxista, perchè, chiamare democratico cristiano uno che fa discorsi come quelli di Donat Cattin, significa dare una curiosa interpretazione della dottrina cristiana e della democrazia): « per arrivare al finanziamento delle regioni basterà che lo Stato dia alle regioni il 20 per cento delle sue entrate tributarie »; e siccome egli le valutava in settemila miliardi, riconobbe che le regioni ordinarie sarebbero costate 1.400 miliardi. Questa volta l'onorevole Donat Cattin ha il merito di aver espresso delle cifre, perchè voi avete incaricato Tupini e Carbone di studiare il costo delle regioni, ma non ci avete informato di quanto hanno previsto l'uno e l'altro circa il costo delle regioni stesse. Donat Cattin ha detto 1.400 miliardi, naturalmente sbagliando per difetto, perchè l'entrata tributaria, non per lo scattare di nuove imposte ma per la maggiore e giusta severità di bravi funzionari che fanno pagare quei tali che io continuo a chiamare pessimi cittadini e cioè gli evasori, è aumentata e continua ad aumentare. Quindi avremo probabilmente un bilancio dell'entrata di diecimila miliardi, il che vuol dire che allora il 20 per cento significa duemila miliardi di spese per le regioni; onde un pauroso accrescersi (non potendosi contare sui tributi regionali e locali) del passivo del bilancio dello Stato. A sua volta, però, lo Stato dove può trovare questi denari? Infatti, non si possono imporre nuove imposte; al massimo si può e si deve intensificare la caccia agli evasori: ma nuove imposte non si possono stabilire Lo stesso ministro Preti, che è un uomo intelligente ed aderente alla realtà, ha detto

che, se si dovessero applicare al cento per cento le leggi fiscali esistenti, gran parte degli italiani dovrebbero dichiarare fallimento. Comunque, se rapportiamo quanto viene fiscalmente accertato in confronto a quello che molta gente guadagna, c'è ancora molta strada da percorrere.

Pertanto, l'onorevole Moro, al quale certo non mancano l'intelligenza e la conoscenza degli uomini e delle cose, sa benissimo che questi soldi non si potranno trovare; ecco perchè giustamente questo articolo si può chiamare « suicida » o « frode » o « sfinge » in quanto non serve a nulla. Infatti, quando Moro si troverà di fronte alla realtà di non poter trovare questi duemila, o 1.400 miliardi, che dir si voglia, dirà agli amici regionalisti: io ho cercato di fare le regioni, ma non ci sono assolutamente i mezzi in quanto, come potete vedere, ci sono ancora gli ospedali che non hanno i posti-letto sufficienti e scuole in cui si fanno tre turni, quindi io non posso rinunciare alle richieste di carattere sociale per istituire le regioni. In questo Moro è veramente maestro e posso dire che supera veramente il tatticismo politico di Giolitti che finora venne portato ad esempio in questa materia, e vorrei dire che Moro sfiora addirittura Talleyrand in fatto di abilità manovrierà; c'è però una differenza, e cioè che Giolitti ha creato qualche cosa e Talleyrand ha dato una spinta decisiva alla potenza della Francia, mentre questo nostro Presidente del Consiglio è abile soltanto nel conservare il potere ma nessuno può dire francamente che questo Governo abbia costruito qualche cosa che resterà: è abilissimo Moro nel conservare il potere, facendo le concessioni a chi deve farle, anche oltre a quello che è lo spirito del suo Partito. (*Interruzione del senatore Bartolomei*). In effetti, ho detto che è un grande maestro, in quanto l'ho paragonato a Giolitti e a Talleyrand, e non credo che Moro si voglia considerare al di sopra di loro. (*Commenti del senatore Pace*) A questo proposito, quindi, si entra nel campo del doppio gioco democristiano in pieno, al quale è stato fatto riferimento anche dal senatore Pace e dal senatore Latanza. Infatti, ai regionalisti (perchè in seno alla Democrazia cristiana ci sono i regionalisti e gli antiregionalisti: vi è una divisione come succede su tutti i grandi problemi; anche se tutti per disciplina di partito votano poi in uno stesso modo, nella propria coscienza ciascuno fa le sue riserve) dicevo, ai regionalisti Moro dirà: ho fatto la legge che il prossimo Parlamento attuerà purchè si riesca a reperire i fondi; agli antiregionalisti dirà: io ho fatto la legge per prendere in giro quanti volevano le regioni, infatti sapevo benissimo che non vi era la possibilità di attuarle.

Ora, oltre a queste considerazioni che mi sono permesso di fare, vi è un fatto tristissimo, caro relatore. E qui mi rivolgo a lei che è un credente e fervente cattolico e che vive secondo tutti i princìpi morali della società nella quale siamo nati (ci possono, poi, essere delle differenze nel modo di attuare tali problemi: ad esempio, c'è chi crede di più nell'iniziativa privata, mentre altri può credere nello sviluppo di una politica sociale, corporativa, eccetera, ma tutto questo non riguarda la sostanza dei valori). I comunisti, invece, sono gli eversori di questa società, in primo luogo perchè sono atei — e non c'è niente di male a dirlo, perchè credere è una grazia, una concessione della Provvidenza che è di conforto ai tanti dolori della vita —; inoltre hanno un concetto diverso della Patria, in quanto per loro, lo dicono ancora, la Patria è il mondo; « proletari di tutto il mondo unitevi » è il loro motto; per loro la Patria non esiste esiste il mondo diviso in due grandi categorie: da una parte i possessori di denaro e di mezzi di lavoro, dall'altra i proletari: per loro la Patria è sostituita dalla classe Quando poi hanno conquistato il potere, hanno fatto e stanno facendo invece un'esasperata politica nazionalista, anzi imperialista, si sono annessi Paesi come la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, di secolare indipendenza; sono accorsi con carri armati a reprimere le rivolte dei popoli oppressi dalle loro armate di occupazione.

In Italia, se essi comandassero davvero non potrebbero che instaurare i sistemi vigenti in quei Paesi E sono sciocchi quegli italiani che affermano che il comunismo in Italia sarebbe diverso da quello che è in altri Paesi. Infatti, quei signori che siedono

sui banchi davanti a noi non comanderebbero affatto; qui verrebbero a comandare i proconsoli russi ed essi non sarebbero altro che dei *Quisling* dei nuovi governi.

Questa legge elettorale, dunque, mentre trova divise le opinioni della Democrazia cristiana, trova invece favorevole l'unanimità dei comunisti.

Alla Camera dei deputati è insabbiata da tre anni la legge n. 1062, recante modifiche alla legge regionale. Tale legge voleva correggere il provvedimento improvvisato nel 1953. I comunisti si opposero, e riuscirono, come purtroppo riescono sempre, per la debolezza del partito di maggioranza relativa, ad insabbiare la legge stessa, impuntandosi irriducibilmente sull'articolo 8. L'articolo 8 recava: « Le Camere, ove si riscontrino nello statuto delle regioni disposizioni contrarie alla Costituzione, alle leggi o ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, lo rinviano al consiglio regionale mediante ordine del giorno motivato ».

Su questo punto i comunisti scoprirono le batterie. Essi non vogliono semplici poteri amministrativi, bensì vogliono un potere in alcune regioni sovrano; non vogliono che vi sia la possibilità di rimandare uno statuto al consiglio regionale da parte del Parlamento nazionale. Del resto, il loro punto di vista lo avevano già espresso nel congresso dell'EUR: « i comunisti italiani pongono la richiesta dell'attuazione dell'ordinamento regionale, delle autonomie regionali, dei piani delle regioni come primo punto programmato di una nuova maggioranza che faccia una politica nuova di democrazia e di progresso ». La nuova maggioranza purtroppo su questa legge si è attuata. Io mi auguro che ciò sia avvenuto *per accidens* e sia una cosa che non possa continuare.

Purtroppo però questo non è il primo caso, benchè sia il più impressionante. In altre circostanze si sono già visti i comunisti appoggiare la maggioranza ed esercitare il diritto di veto, come un tempo lo esercitavano alcuni sovrani sul sacro conclave. Si ricordi, per esempio, la proposta Fenoaltea di riduzione a 50 giorni della campagna elettorale; proposta giustissima perchè sottraeva i candidati a spese maggiori ed evitava che la vita del Paese fosse a lungo paralizzata. Essa però non è passata, perchè i comunisti hanno dichiarato di non voler assolutamente tale riduzione dei termini. Infatti, essi hanno tutto da guadagnare in un turbamento della vita normale del Paese; essi vogliono che l'organismo dello Stato sia febbrile, non abbia un ritmo ordinato di vita. Per essi non c'è altro obiettivo che quello del tentativo di scardinare le fondamenta dello Stato democratico.

B A R T O L O M E I , *relatore*. In Commissione anche i suoi amici liberali erano contrari. (*Repliche dal centro-destra*).

F E R R E T T I . Mi è stato detto da persona autorevole e qualificata che la legge non si è potuta varare perchè i comunisti avrebbero fatto un inferno. (*Interruzione del senatore Bartolomei. Repliche dal centro-destra*).

Io sono amico personale e molto vicino ai colleghi liberali, ma evidentemente non posso interpretare quella che è la loro volontà.

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che questa nuova maggioranza, che purtroppo si è creata, mi auguro non debba durare oltre questo periodo finale, veramente mortificante, come ha detto il collega Latanza, della quarta legislatura della Repubblica. Perchè me lo auguro? Perchè ho la certezza che il Partito comunista, per quanti sforzi possa compiere, visto che cosa succede in fatto di libertà nei Paesi d'oltre cortina, visto l'imperialismo là dilagante, visto il tenore di vita talmente inferiore a quello dell'Occidente che anche un cieco se ne accorge, nella prossime elezioni non avanzerà nemmeno di un passo e rimarrà una forte minoranza sì, ma senza responsabilità di Governo e senza possibilità di condizionare le leggi e quindi l'avvenire e il progresso della nostra Nazione. (*Vivi applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (2380-*B*);

« Modificazioni dell'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) » (2689), previo parere della 1ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

TRABUCCHI. — « Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo alla assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive » (2698), previo parere della 11ª Commissione;

« Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo » (2713), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta di un decimo dei componenti del Senato, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: Deputati LORETI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari » (2717), già assegnato a detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione dell'articolo 22 del disegno di legge n. 2509.

È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, nell'affrontare l'articolo 22 del disegno di legge in esame, articolo che, non si comprende perchè, è trasfuso sotto il titolo VI che riguarda le « disposizioni transitorie », credo che si sia arrivati al punto cruciale del problema regionalistico che da oltre venti anni agita la classe dirigente politica italiana, nonchè i giuspubblicisti moderni più autorevoli ed accreditati.

È questa la norma, quindi, che più di ogni altra, onorevoli colleghi, riaccende la discussione nella materia tanto controversa quanto, a nostro avviso, travagliata e immatura. Da qui la necessità di insistere su taluni concetti che abbiamo già evidenziato per approfondirli sempre più onde denunziare la volontà suicida di una certa maggioranza e gli scopi vieti che essa si propone.

Ho parlato di una certa maggioranza e non senza ragione, ritenendo necessario differenziare la maggioranza governativa da quella attuale cosiddetta regionalista, che compone nella sua speciosità solo nominalmente quello che appare lo schiacciante numero di coloro che questo disegno di legge vogliono. Che questo numero, o meglio que-

sta speciosa, schiacciante maggioranza, sia solo nominale a me sembra molto evidente quando si pensi che la maggioranza governativa è profondamente divisa sul problema regionalistico e che anche l'estrema sinistra, motrice e guida di questa maggioranza regionalista, ha in sè delle perplessità dovute ai suoi concetti di fondo dello Stato e là dove vi sono delle punte oltranziste queste trovano la loro ragion d'essere in tentativi di arrivismi personali (intendo riferirmi ai colleghi comunisti minacciati di essere esclusi dalle liste) o in finalismi politici tattici e strategici determinati dalla volontà protesa alla conquista artificiale di altre fette di potere. Vi è, in altri termini, al fondo di questa volontà regionalista, un diffuso machiavellismo con una forte tinta pirandelliana.

Perchè, onorevole Presidente, parlo di diffuso machiavellismo? È presto detto. Qual è l'insegnamento di Machiavelli? Il fine giustifica i mezzi. E nella specie il fine della Democrazia cristiana è il consolidamento del centro-sinistra di cui l'istituto regionalistico rappresenta una componente della malta cementizia. Detto istituto costituisce per i socialisti un valido strumento per dissociarsi quanto meno è possibile dai comunisti dei quali hanno una profonda quanto seria paura, spinti peraltro da un certo maldestro pensiero di saldarsi meglio alla sella governativa con i democristiani al centro e con i comunisti nelle regioni del blocco rosso. Maldestro pensiero questo, dicevo e ripeto, ove si pensi che il dialogo che la sinistra democratica intende aprire, se non ha già aperto, con i comunisti porterà come conseguenza l'esclusione dal gioco politico dei socialisti che hanno smarrito la dirittura del senso e brancolano nel travaglio che li ha consumati da parecchi decenni a questa parte.

E tanto machiavellismo si staglia, come dicevo, su uno sfondo prettamente pirandelliano. Qual è lo spirito che aleggia, senatore Bartolomei, nei lavori del grande siciliano di Agrigento? Poche parole bastano a significarlo: lotta continua, lotta costante tra il parere e l'essere. E non c'è forse del pirandellismo nell'atteggiamento della Democrazia cristiana? Questa non vuole far apparire di andare a rimorchio di un patto politico che in buona parte non condivide e non vuole apparire soprattutto di farsi trascinare dal motore comunista. Non vuole far apparire tutto ciò e tuttavia si mette d'accordo con i comunisti, stabilisce dei turni con gli stessi, si divide i compiti e le presenze ai fini della formazione di quella maggioranza risicata e fa passare la legge, articolo per articolo, con poche diecine di voti democristiani e socialisti che sarebbero certamente insufficienti se ad essi non si sommassero i voti comunisti, e perchè no, anche quelli del PSIUP. Voti dei quali, si badi, ha bisogno, conscia del travaglio interno dei suoi componenti.

Ma nello stesso tempo questa Democrazia cristiana ha paura di apparire in stretto concubinaggio con l'estrema sinistra e per far credere al popolo italiano che ogni contatto è occasionale e non determinante, forzando la Costituzione, forzando i diritti e i poteri del Parlamento, forzando soprattutto i doveri del Parlamento, determina il Governo a porre il voto di fiducia con il quale dimostrare che un articolo passa senza bisogno dei voti comunisti. Ma non sa insistere in questa paura, perchè immediatamente dopo si lascia prendere dal panico dell'improvviso abbandono dei comunisti e della conseguente impossibilità di non superare l'impegno. E così si sforza di superare le diatribe sorte tra essa Democrazia cristiana e i comunisti a causa e in conseguenza del voto di fiducia, cui l'estrema sinistra era, come è noto, onorevoli colleghi, estremamente contraria.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Anche voi eravate contrari: avete detto che il voto di fiducia era incostituzionale.

B A T T A G L I A . È vero: eravamo, siamo e saremo sempre contrari a questo genere di forzatura del Parlamento.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Una volta lei lo invocava il voto di fiducia.

B A T T A G L I A Niente vero. Dicevo che i comunisti erano contrari al voto di fiducia per un diverso motivo: essi vole-

vano apparire, come in effetti lo erano ed hanno continuato ad essere, la componente necessaria nel varo di questo disegno di legge. Voi, colleghi della Democrazia cristiana, avete avuto paura che questa cosa potesse turbare l'opinione pubblica e il vostro elettorato ed avete determinato il Governo a chiedere il voto di fiducia che ha tanto contrariato i comunisti che si sono abbandonati alle più disparate invettive e minacce nei vostri confronti E vi furono diatribe non di breve durata, e dopo una lunga notte di tempestose discussioni, l'accordo venne ancora una volta confermato. Potremmo dire con una espressione cara a molti: « che notte quella notte! ». Può definirsi la strage dei colpevoli, se è vero che dopo quella notte ben 77 senatori per motivi a noi rimasti ignoti si misero in congedo determinando l'abbassamento del *quorum* e così gli articoli (dal 16 in poi) sono stati approvati con circa un centinaio di voti favorevoli su una maggioranza aggirantesi da 120 a 125 persone, tra le quali siamo stati compresi noi della minoranza, per una distorsione del Regolamento innovativa di una prassi ventennale.

È tornato così in gioco il voto comunista e la Democrazia cristiana, che non lo aveva disdegnato prima, ha continuato ad accettarlo, qualificandolo, attraverso la parola del suo capogruppo senatore Gava, « gradito ».

Pirandellismo dei comunisti che sono per lo Stato centralizzato e si atteggiano a regionalisti per la conquista artificiale di una fetta di potere che loro non spetterebbe; pirandellismo dei socialisti che sono anch'essi per la centralizzazione dei poteri, ma che si atteggiano a regionalisti per gli scopi poc'anzi specificati, nei quali non si sa quanto vi sia di paura di apparire dissociati dai comunisti e quanto vi sia di maldestro ed ingenuo calcolo.

Quindi, onorevoli colleghi, pirandellismo diffuso. Pirandello redivivo avrebbe certamente scritto, dopo il voto di fiducia dell'altro ieri, un secondo libro, sempre con lo stesso titolo: « Come prima, peggio di prima », significando quanto noi abbiamo or ora rilevato.

E veniamo più da vicino, onorevoli colleghi, al problema regionale. La domanda, o meglio le domande che ci affiorano alle labbra nel momento in cui, con riferimento all'articolo in esame, si ritorna al problema centrale, sono le seguenti. Non è strano, ci domandiamo noi liberali e domandiamo a voi che cistate ad ascolta, che in una legge elettorale vi sia segnata la data delle prime elezioni? Non è eccezionale una siffatta decisione, che non si riscontra in nessun'altra legge elettorale che sia stata mai emanata? E se strana ed eccezionale essa è, qual è la ragion d'essere di questa specie di testamento con cui il legislatore di oggi nomina esecutore testamentario il legislatore di domani?

P A L U M B O . È un legato.

B A T T A G L I A . Legato oneroso però (*Interruzione del senatore Palumbo*). Può essere anche rifiutato, non c'è dubbio.

La risposta che è stata data è tanto semplice quanto mostruosa Impegno politico, si è detto, o, meglio, ragione partitica Ma il compito del legislatore non è quello di tradurre in legge una ragione partitica o un impegno politico. Sarebbe questa, come nella specie lo è, una strada veramente esiziale.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Nella nuova realtà costituzionale italiana, ritengo che di fatto i partiti siano organismi i quali garantiscono la continuità di una linea politica, oltre che delle istituzioni tradizionali. (*Interruzione del senatore Palumbo*).

B A T T A G L I A . No, no, qui si sconfina, non vi può essere dubbio

La ragione partitica o l'impegno politico condurrebbero, o conducono, a far prevalere sull'interesse della Nazione quello del partito e a far misconoscere quella che è la realtà sociale moderna per perseguire la logica del potere.

Si è reso ormai evidente che è un grande sproposito quello di spezzettare le competenze statuali, affidandole ad organismi di carattere storico-geografico e amministrativo. E infatti la dimensione di un ente intermedio è una dimensione di programma. I francesi su questa linea hanno creato le cosiddette « regioni-programma ». Noi liberali,

sulla medesima linea, abbiamo ideato il consorzio di provincie, che è l'unico concetto che segna il passo coi tempi.

Nelle casistiche istituzionali moderne la regione statistico-geografica non esiste più; esiste invece un complesso di problemi comuni ad una determinata zona o meglio a determinate zone, problemi che cercano di inserirsi nel quadro spaziale e temporale della più vasta zona operativa dello sviluppo nazionale. Da ciò discende che il confine tra regione e regione è un confine statistico: ha sbagliato quindi il costituente, sbaglia oggi il legislatore ordinario nel volerlo considerare un confine politico. E che così è bastano a dimostrarlo venti anni di indugi, di incertezze, venti anni di ripensamenti. Che così è viene evidenziato dai dissidi nell'ambito della stessa maggioranza regionalista, per l'occasione — ripeto — allargata ai comunisti. Parte della Democrazia cristiana è contraria alle regioni; non sto qui ancora una volta a ricordare quanti di voi si dicono contrari all'istituzione di esse.

Tra i socialisti l'ala degli ex socialdemocratici è contraria all'istituto regione e non tutti i socialisti sono compatti. In un recentissimo articolo i repubblicani ad ogni piè sospinto ricordano che è necessario rimettere in discussione il titolo V della Costituzione. Tutti insieme (democristiani, socialisti e repubblicani) sono d'accordo che le regioni debbono essere fatte bene: lo ha detto il Presidente del Consiglio ad una riunione dei coltivatori diretti, lo dice ad ogni momento l'onorevole La Malfa. Soltanto — si badi — i comunisti tacciono, ma per essi, onorevoli colleghi, vale un'altra ragione: la possibilità di seguire la logica del potere.

Ma, a prescindere dal fatto che è profondamente immorale per un Governo democratico incoraggiare le premesse di inserimento in una zona operativa di un partito dalla carica dirompente e traumatizzante quale è il Partito comunista italiano, resta da chiedersi che cosa significa « fare le regioni bene ». Significa seguire scrupolosamente la Costituzione? Certamente no, perchè se così fosse non avrebbero ragion d'essere tutte le sottili argomentazioni del più acceso regionalista, l'onorevole La Malfa, di rivedere il titolo V della Costituzione. Significa forse creare degli organismi tecnici che raccolgano e adattino alle esigenze locali i piani di sviluppo nazionali e che trasmettano al centro la specificazione dei bisogni locali? Ancora no, perchè se così fosse non si comprenderebbe la politicizzazione dei consigli regionali che varie norme del disegno di legge in oggetto hanno posto in essere. E allora, che cosa significa fare le regioni? Secondo noi questo è un modo come un altro per rispondere ai caustici, mordaci, martellanti interrogativi critici che noi abbiamo da tempo posto e andiamo tuttavia ponendo. Ma esso testimonia tuttavia come la maggioranza sia combattuta dal senso di insufficienza e dalla pericolosa contraddittorietà che è insita nella legge elettorale. Sarebbe stato necessario, prima di esaminare la opportunità dell'inserimento delle ragioni politiche nel più vasto ambito della realtà sociale nazionale, osservare un po' più da vicino l'andamento delle regioni a statuto speciale. È stato questo, a nostro avviso, un altro errore del costituente che ha inteso controbilanciare le forze centrifughe, favorendole, mentre invece avrebbe dovuto dimostrare che dal centro quelle regioni avrebbero potuto avere maggiore assistenza e maggiore solidarietà.

Ma a prescindere da ciò i risultati pratici dell'esperimento regionalistico sono stati paurosamente deludenti mentre lo Stato versa decine e decine di miliardi che vanno ad alimentare gli scandali politici. In nessuna delle opere pubbliche di relativa importanza interviene la regione. Nell'occasione di calamità in cui si dovrebbe sentire più pronto l'affiatamento e la solidarietà si assiste invece soltanto a conflitti di competenza, come è avvenuto durante la frana di Agrigento o durante l'ultima sciagura sismica in cui il Presidente della regione siciliana ha ritenuto di accusare lo Stato nazionale di essere assai poco provvido.

In Sardegna, dopo vent'anni di autonomia, nessuno dei grandi problemi dell'Isola è stato avviato a soluzione, nel mentre che il banditismo imperversa alimentato dalla miseria, dall'ignoranza, dalla sfiducia nella giustizia e nello Stato.

In Valle d'Aosta le disfunzioni amministrative hanno consigliato i valdostani di sperare nel ricambio di uomini e di metodi, ma a nessuno può sfuggire cosa sia accaduto quando la Giunta comunista ha dovuto cedere il potere e ha dovuto essere sloggiata quasi *manu militari*.

Nel Trentino-Alto Adige terrorismo, separatismo e crisi dei valori dello Stato sono il riflesso degli errori di una politica autonomistica che non ha saputo ricreare il senso della unità nazionale.

Nel Friuli-Venezia Giulia disordine amministrativo e crisi economica sono gli elementi perturbatori della vita di quella regione che non aspirava certamente all'autonomia. Ora è avvenuto che quella regione, che tradizionalmente è stata un esempio di saggia amministrazione, sia privata che pubblica, per la severità del suo connaturato mercantilismo che ha radici molto profonde nella storia, adesso vive anch'essa il suo periodo di dissesto finanziario.

E se questo è il bilancio, onorevoli colleghi, che possiamo trarre dalle regioni a statuto speciale, possiamo forse sperare che quelle istituende a statuto ordinario sapranno sfuggire a siffatti criteri bancarottieri e fallimentari? Nè si dica che tra queste regioni esistenti e quelle istituende corre la differenza che quelle sono speciali e queste sono ordinarie. Non si dica così, perchè è inarrestabile il processo di adeguamento di queste a quelle; è inarrestabile perchè esse seguono una logica che è la logica del potere ed hanno una ragion d'essere, la ragion d'essere del sottogoverno.

Ed è per questo che le regioni sorgono come degli organismi politici e non come delle camere tecniche di snellimento amministrativo. Ed è per questo che l'articolo 22 ne pone la realizzazione in un tempo assurdamente breve. Che le regioni saranno degli organismi politici possiamo ricavarlo dal sistema elettorale che garantisce la rappresentanza proporzionale, dai compiti che sono ad esse attribuiti, dalla esperienza di quelle già esistenti.

La conclusione sarà che dette regioni porranno in essere quindici parlamenti locali, con circa un migliaio di deputati, con centocinquanta assessorati — che io ho sempre chiamato « califfati » — che non lasceranno nulla di intentato al fine di imitare quelli nazionali, che faranno la concorrenza allo Stato e saranno sempre in lotta con questo perchè cercheranno di usurpare, di accaparrarsi, quanto più potere sarà possibile, che discuteranno della pace nel Vietnam e della questione dei Paesi arabi, ma che saranno mille miglia lontani dal raccogliere e trasmettere l'eco dei bisogni locali perchè per siffatti compiti non avranno nè tempo nè volontà nè competenza. Dico che non avranno la competenza perchè ad essere eletti al Consiglio regionale non saranno dei tecnici o degli studiosi di problemi amministrativi ed economici, bensì attivisti di partito che non sono riusciti a piazzarsi nel Parlamento nazionale. La regione, quindi, vivrà una vita di compromesso politico che sarà soggetta alle alterne vicissitudini della altalena politica, mentre la sua esistenza sarà regolata dagli accordi tra le segreterie dei quadri periferici del partito: sarà il trionfo e la più grande delle sublimazioni della partitocrazia in Italia.

Nei vari tentativi che sono stati fatti per giustificare le regioni si sono create le più strane massime e si sono elaborate le più assurde teorie socio-politiche. Si è detto che le regioni sono strumenti democratici e che la via della riforma dello Stato (questa è un'espressione che piace molto al senatore Bartolomei) passa attraverso le regioni. Ora queste sono massime che non dicono niente ed evidenziano solo la abnorme, assurda tesi alla stregua della quale la crisi dello Stato può sanarsi attraverso le regioni. È risaputo, infatti, che trattasi di crisi di valore e di fiducia: lo Stato è in crisi perchè è debole; la stessa istanza policentrica ne è il sintomo più evidente ed allarmante. Lo Stato è debole perchè la sua struttura parlamentare è debole, malaticcia, sfiduciata; essa è minata dai partiti, scossa dalla corruttela dei funzionari e resa incerta dalla mancanza di un potere centrale efficiente. È, quindi, veramente incredibile che se a questi elementi di dissolvimento si aggiungono altre spinte centrifughe si possa sanare la crisi dello Stato. È vero, invece, il con-

trario e cioè che questa si aggraverà nella misura in cui i Parlamenti regionali autonomi saranno costituiti, con gli stessi difetti, con la stessa struttura, con la stessa impronta partitica del Parlamento nazionale.

Queste sono le considerazioni di fondo cui i regionalisti hanno il dovere di rispondere. Sono questi i motivi che ci portano ad essere aprioristicamente contrari all'attuazione delle regioni. Avremmo preferito impostare il discorso regionalistico sotto un profilo del tutto diverso e sul quale avremmo potuto dialogare; avremmo preferito parlare delle regioni come di camere tecniche di snellimento amministrativo, come elementi di snodo in senso verticale del piano di sviluppo nazionale. Si è parlato delle regioni sotto questo profilo, ma il problema è rimasto puro argomento dialettico dei tecnici, senza entrare nel cuore e nel cervello dei politici. Come dovrà atteggiarsi la programmazione regionale nei confronti di quella nazionale? Dovrà essere contestativa di quella, come vogliono i repubblicani e, più specificatamente, i comunisti, o dovrà invece essere consultiva, come vuole il ministro Pieraccini, oppure ancora autonoma e quindi nè contestativa nè consultiva? Fino ad oggi, al riguardo, vi è il caos più completo. Ad esempio, presso la regione siciliana sono stati successivamente allestiti tre programmi diversi: il programma Grimaldi, il programma Mirabella, il programma Mangione; ma nessuno di questi tre piani ha avuto il consenso di una qualsiasi maggioranza politica.

Vorrei ancora ricordarvi, onorevoli colleghi, ciò che hanno fatto in tema di programmazione i vari comitati regionali che sono stati istituiti, composti soprattutto di elementi di centro-sinistra e, perchè no?, anche di comunisti. Questi piani regionali, formati dai comitati regionali, sono tutti piani in urto, in aperta guerra con il piano nazionale.

M A S C I A L E È la dimostrazione che in quell'assemblea si discute!

B A T T A G L I A . Se il discutere rappresenta la vitalità di un'assemblea, il concludere ne esprime la serietà e la concretezza. Il guaio è che non si conclude e se si conclude non si converge verso quel piano nazionale da cui si dovrebbero prendere le mosse. La programmazione regionale costituisce lo studio di base di determinate zone al fine del loro sviluppo, studio che deve concretarsi in proposte convergenti nel programma nazionale che a sua volta deve consociarsi con quello comunitario. Di contro e fino ad oggi non può dirsi che i programmi regionali abbiano dato apporto di sorta alla programmazione nazionale, la quale rimane qualcosa di autonomo rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere le componenti convergenti delle varie regioni. Quindi, nessun rapporto relativamente al programma tra istituto regionalistico e Stato, anzi discrasie logiche e contrasti materiali, che fanno della programmazione il momento delle più laceranti contraddizioni.

Per noi — ripetiamo — non è la regione geografica a costituire elemento di base della programmazione, ma sono le regioni socio-economiche e quindi il consorzio di provincie omogenee, da noi prospettato, che potrebbe fornire la base della programmazione nazionale che poi si dovrà inquadrare nel programma comunitario dell'Europa dei Sei di cui facciamo parte. Fin qui gli argomenti neutralizzatori della infondata pretesa della necessarietà dell'ente regione ai fini della programmazione. Ma si è detto ancora, e l'hanno recentemente ripetuto alla televisione i cosiddetti regionalisti, che le regioni come organismo intermedio tra lo Stato e la base sono una necessità che risponde meglio alle esigenze del popolo italiano, potendo esse più da vicino interpretarne i bisogni e quindi provvedere con maggiore cognizione di causa e con i migliori effetti. In teoria, onorevoli colleghi, tutto è possibile, ma tra la teoria e la pratica della vita ci corre un abisso e questo abisso è stato posto in evidenza dalle regioni già in esercizio. Al riguardo non ripeterò quanto ho già detto, mi limiterò ad aggiungere che fino a questo momento le regioni sono state fonte di scandali infierendo in esse il sottogoverno, la corruzione, il malgoverno e il malcostume.

Potrei parlare qui per ore ed ore, onorevoli colleghi, di quanto è avvenuto e in questa

e in quell'altra regione, ma finirei col ripetere quanto purtroppo voi tutti sapete. Posso solo dire che il bilancio non è attivo per le regioni a statuto speciale e quindi questi enti a contatto con la realtà hanno finito con l'essere degli organismi deteriori molto lontani dalle filosofiche teorie dei regionalisti.

Ciò detto, farò un breve accenno al costo delle regioni, un fugace accenno. Ridda e contrasti di cifre al riguardo, nomi di teorici e di pratici che si sono avvicendati nello studio della materia, risultati i più disparati. Einaudi il grande maestro, la Commissione Tupini, la Commissione Carbone, le affermazioni di Scelba, quelle di Preti, le dichiarazioni del sottosegretario Donat Cattin schiudono la via ai contrasti più irriducibili, contrasti che rimarranno tali fino a quando non si sarà deciso come le regioni debbono funzionare, quali compiti esse debbono svolgere, quali competenze sono ad esse attribuite nei limiti delle emanande leggi-quadro. Ed è ovvio.

Ecco perchè molto cautamente l'onorevole Moro aveva denunciato che il programma regionalista sarebbe stato affrontato secondo tappe diverse. Prima tappa: la legge dell'ordinamento regionale in sostituzione di quella Scelba ritenuta ormai superata dai tempi; seconda tappa: le leggi-cornice sulle varie competenze specificate dall'articolo 117 della Costituzione; terza tappa: la legge finanziaria; quarta ed ultima tappa: finalmente la legge elettorale.

Nell'ultimo programma dell'attuale Governo invece, mi suggerisce il collega Bonaldi, il tutto è stato rivoluzionato e si è voluto incominciare dal tetto per fini politici e dimostrativi di un certo impegno politico, di una certa ragione partitica. E così si è abbandonata la legge sostitutiva di quella Scelba dopo lunghissima discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento; non si è pensato alle leggi-quadro, e si è rimandata la legge sull'ordinamento finanziario.

Così essendo non è facile calcolare l'onere finanziario cui lo Stato dovrà andare incontro.

Ma qualunque sia il pronostico sul costo delle regioni, chiunque abbia avuto o abbia ragione nella formulazione di esso, non vi è dubbio che le regioni dovranno avere un costo non indifferente. Costino 500, 1000 o 1500 miliardi non ha importanza, onorevoli colleghi, ove si pensi che anche la più modesta di dette cifre non sarà certamente sopportabile. Si pensi che la programmazione nazionale avrebbe dovuto impegnare la finanza pubblica per 9.000 miliardi. Ebbene, siamo all'inizio di questo famoso programma quinquennale, eppure si sono presi impegni per 19 mila miliardi. Si pensi alla situazione di disfacimento economico-finaziario degli enti locali con la riduzione a zero di quelle autonomie e si vedrà come sarà impossibile reperire i fondi che dovrebbero servire per il mantenimento delle regioni. E se l'impossibile diventerà possibile lo sarà in danno di quei fini sociali che costituiscono l'impegno primario del centro-sinistra che aveva promesso al popolo italiano il passaggio dal miracolo economico a quello sociale. Invece del miracolo sociale siamo passati alla malinconica realtà di oggi.

Quali e quanti non sono i bisogni del popolo italiano, onorevoli colleghi! Dai postiletto in ospedale alle case popolari; dalle scuole alle pensioni più adeguate, dagli assegni più umani ai ciechi a quelli in favore dei sordomuti: il tutto nel quadro di quella sicurezza sociale che diventa sempre più un sogno irrealizzabile. Eppure le regioni si debbono fare, si dovranno fare per forza, prescindendo dalla realtà dell'odierna situazione economico-finanziaria, tant'è che il comma primo dell'articolo 22 non è ancorato e tanto meno subordinato al secondo. Le regioni si faranno prescindendo dalla legge finanziaria la quale potrebbe anche essere una legge fasulla di copertura cioè di qualche mese, rimandando il resto al bilancio 1970. E così questi enti regione sorgeranno, nascerà quel lattante o quel poppante di cui parlava stamattina il collega Pace cui mancherà la balia, o meglio mancherà il latte, o meglio ancora avrà una balia senza latte perchè le mammelle dello Stato saranno smunte all'ennesima potenza. Da qui un altro e valido motivo della nostra opposizione all'istituto regionalistico.

Dovrei a questo punto parlare dell'anticostituzionalità della norma, ma me ne esimo,

onorevoli colleghi, non volendo ripercorrere il cammino che io stesso ho percorso quando ho preso la parola in sede di discussione generale. Del resto, se quanto ho detto è vero, quali sono le ragioni che militano per la realizzazione dell'ordinamento regionale? Qual è la ragion d'essere della norma di cui all'articolo 22 alla stregua della quale le regioni dovranno essere una realtà operante entro il 1969? Noi non lo comprendiamo perchè trattasi di una norma strana e per taluni versi anche incomprensibile. L'uomo della strada, onorevoli colleghi, davanti al secondo comma di questo articolo non può fare a meno di chiedersi: ma che cosa ha voluto dire questo benedetto legislatore? Quali sono le sanzioni per la mancata applicazione di detta norma? Il Parlamento futuro può disattenderla? E se la disattende, quale sarà la conseguenza? Insomma queste elezioni si faranno o non si faranno?

La verità è che la norma al nostro esame, con buona pace di tutti, è una norma cosiddetta anfibologica, è una norma polivalente, è come lo specchio stesso del centro-sinistra da cui promana. In essa traspare da un canto la perplessità del Governo nell'istituire le regioni e il tentativo appena accennato di tornare indietro, d'altro canto l'impossibilità di rimeditare il cumulo di problemi che essa implica, l'impossibilità cioè per il Governo di compromettere l'instabile equilibrio di una precaria formula politica traumatizzandola con un ripensamento dilatorio o con un atteggiamento di prudenza. In questo modo è sorto quel capolavoro della diplomazia che è il secondo comma dell'articolo 22 nella cui architettura si nasconde la volontà di volgere lo sguardo alla propria destra per dire: state tranquilli, abbiate pazienza, tanto, mancando la legge finanziaria, le elezioni dei consigli regionali non avranno luogo (infatti non vi può essere un corpo senza anima, non può esservi un corpo vivo e vitale senza alimenti); svolgendo lo sguardo alla sinistra si dirà: lo scoglio principale è superato e molto più facilmente supereremo quello della legge finanziaria; come vedete, siamo sulla strada dell'istituzione dell'ente regione. E siffatta interpretazione della norma è corroborata dall'atteggiamento del Governo che nell'altro ramo del Parlamento ha respinto un emendamento Bozzi inteso a subordinare lo svolgimento delle consultazioni elettorali all'emanazione della normativa finanziaria e nel contempo ha bocciato un altro emendamento di parte comunista inteso ad approntare sin da ora le spese per il funzionamento dei consigli regionali inserendole in quel famoso quanto ridicolo fondo contenuto nel capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Se questa, onorevoli colleghi, è la volontà politica del Governo che si estrinseca nello spirito del secondo comma dell'articolo 22, con quale tranquillità e con quale serena coscienza può il Parlamento di oggi predisporre quel piano di riforma della struttura istituzionale che finirà col disarticolare l'unità nazionale? Quale tranquillità può darci il proponente se non quella nascente da venti anni di dubbi e da venti anni di ripensamenti, se non quella desumibile dagli atteggiamenti di prudenza e di perplessità che sono insiti nell'istituzione di una Commissione speciale intesa ad indagare sul complesso del problema che il funzionamento dei consigli regionali pone in essere? L'onorevole Moro ha fatto bene ad istituire sifatta Commissione, ma è in relazione ad essa che noi ci siamo chiesti e continuiamo a chiederci, onorevoli colleghi, come mai, malgrado vi sia una chiara previsione costituzionale, ad onta di tutti gli studi fatti sul federalismo regionale, nonostante la vocazione ristrutturativa — scusate il brutto vocabolo che tuttavia è nel linguaggio quotidiano di questa maggioranza porgressista di Governo — ci troviamo ancora oggi, dopo che la Camera ha espresso la propria opinione favorevole sull'ordinamento regionale, ad avere così profondi dubbi da imporre un ripensamento *in extremis* sulla validità dell'ente regionale così come è stato impostato. E se siffatti dubbi esistono finanche nella coscienza del Governo, di questo sprovveduto Governo, onorevoli colleghi, quale ragion d'essere ha la improrogabilità della data stabilita per la convocazione dei primi comizi elettorali per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario?

Queste sono domande che postulano una precisa risposta, concretandosi in una testimonianza della superficialità ed in una prova dei motivi politici che hanno spinto il Governo sulla via dell'ordinamento regionale: quella via che conduce ad un attentato alla sicurezza democratica dello Stato italiano.

È esattamente un attentato alla democrazia nella misura in cui pone in essere le condizioni di una presenza traumatizzante delle forze tradizionalmente ostili al gioco democratico, fondamentalmente negate alle vicende del metodo parlamentare, indissolubilmente legate alla logica del potere.

E sotto questo profilo non è facile comprendere con quanta buona o mala fede e con quanto artifizio la Democrazia cristiana ha condotto e conduce la sua battaglia regionalista; non è facile comprendere, cioè, se essa ha veramente capito quale incognita politica esiste in questo articolo 22 al nostro esame o se, pure avendolo capito, deliberatamente segue una sua precisa vocazione di apertura, come si usa dire oggi e come si può evincere da talune espressioni dei più esagitati ed imprudenti esponenti del Partito di maggioranza relativa.

Ed è appunto perchè non abbiamo compreso questo che ci siamo sforzati di far capire che un Governo di autonomie locali, lungi dal riuscire a sanare i vizi della democrazia italiana, finirà col turbarne l'equilibrio e creerà un confronto diretto tra democrazia e comunismo, nel quale confronto questo finirebbe certamente col prevalere.

Ed a tale scopo, onorevoli colleghi, non abbiamo mancato di fare rilevare che in tre delle istituende regioni italiane sarà possibile soltanto un Governo a completa conduzione frontista, che costituirà un elemento dirompente del già precario equilibrio democratico italiano. Nè l'onorevole De Martino dica che questa nostra preclusione nei confronti del Partito comunista italiano è antidemocratica dato che anche i comunisti sono espressione di una volontà politica delle nostre popolazioni. Non dica così perchè esiste un abisso qualitativo tra democrazia e comunismo che non è stato superato, ed ogni opposizione che operiamo nei confronti di esso è una tappa segnata in favore della democrazia.

E questo lo hanno compreso gli stessi socialisti, se è vero che hanno combattuto assieme ai liberali una battaglia nelle Commissioni della Camera per fare respingere un certo emendamento alla legge elettorale che, col costituire un premio ai partiti più grossi, avrebbe favorito la Democrazia cristiana e il Partito comunista italiano. Perchè, onorevoli colleghi, i socialisti hanno sostenuto assieme a noi quella battaglia? Certamente perchè essi sanno di costituire assieme ai liberali quel complesso politico che viene definito delle « forze intermedie », che poi rappresentano le forze ineliminabili nella struttura politica italiana, se è vero che esse hanno la funzione di ammortizzare lo scontro tra i due blocchi monolitici quali sono l'uno la Democrazia cristiana e l'altro il Partito comunista italiano.

Ma se l'ordinamento regionale dovesse favorire e portare a conclusione un incontro che è già nella realtà di certe cose, fra cattolici e comunisti, essi socialisti saranno ineluttabilmente schiacciati dal terribile potere di questi due blocchi politici, che passerebbero su di loro con lo stesso effetto di un rullo compressore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Avranno i liberali a difenderli!

B A T T A G L I A . E perchè no? Avranno bisogno un giorno di noi, e noi, quando si tratta di salvare la democrazia, siamo sempre a disposizione.

B A R T O L O M E I , *relatore*. La democrazia o il potere?

B A T T A G L I A . La democrazia.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Grazie.

B A T T A G L I A . E tutto ciò farà naufragare il maldestro ed ingenuo tentativo di piccolo machiavellismo politico dei socialisti, i quali con l'istituzione dell'ente regione si ripromettono di poter mantenere il piede su due staffe.

Ecco perchè si deve avere paura delle regioni; e non comprendiamo l'ansia suicida dei socialisti avidi soltanto di sottogoverno.

Ecco perchè non comprendiamo nemmeno l'ansia dei democristiani, per i quali il regionalismo costituisce l'ultimo anacronistico ed antistorico riflesso di quella concezione della politica clericale alla stregua della quale ogni mezzo per indebolire lo Stato unitario è buono. (*Interruzione del senatore Russo*).

Vedete come si risentono quando si dice qualcosa che li pizzica! (*Interruzione del senatore Russo*). Il *divide ed impera* è motto non nostro: è vostro.

Ma, da quando la furia delle rivoluzioni popolari si è organizzata come forza contestativa delle istituzioni statali, la fermezza della conservazione dell'ordine costituito è diventata una necessità storica ineluttabile; il Partito di maggioranza relativa avrebbe dovuto rimeditare che la democrazia italiana è nazionale, mentre il comunismo è mondiale; che essa ha una sfera di interessi limitata, mentre quello gioca sui *tableaux* di tutta la terra; che, così facendo, essa finirà con il diventare una pedina di quello e consegnerà all'avversario le carte dell'immenso gioco.

E se tutto questo avesse rimeditato, la Democrazia cristiana si sarebbe certamente astenuta dall'accendere le bramosie comuniste di un assurdo tentativo di alleanza politica e non avrebbe ceduto al Partito comunista italiano un sia pur minimo indebito supplemento di potere.

Ed è di fronte a questi pericoli che corre la democrazia italiana che vorremmo far riflettere, sia il Partito di maggioranza relativa sia i suoi collaboratori socialisti, che lo stato di diritto che abbiamo creato è di tutti noi e sarebbe un crimine politico distruggerlo.

Noi, con le nostre convinzioni politiche, abbiamo creato i baluardi della democrazia mondiale: abbiamo creato la possibilità di conciliare i conflitti senza farli esplodere nella lotta di classe; abbiamo ottenuto la vittoria morale non solo di tollerare l'opposizione, ma di far sì che essa avesse nel sistema parlamentare una funzione essenziale; e noi ancora, tutto ad un tratto, irresponsabilmente suicidi, creiamo le premesse per la più radicale negazione di queste fondamentali conquiste democratiche, conquiste che sono il portato di secoli di civiltà e di maturazione democratica.

Ed è su questa maturazione, cui hanno contribuito capitalismo di Marx, la teoria dello Stato ed il Cristianesimo, l'Illuminismo ed il Risorgimento, è su questa maturazione che si fonda questo nostro Stato, che sarà pieno di difetti, ma che è sempre perfettibile, che è debole e che va rafforzato, che è minacciato e che va difeso. Su questa maturazione si fonda la nostra aspirazione all'ordine, mentre ogni e qualsiasi altro sentimento è soltanto una vocazione al disordine.

Non possiamo e non dobbiamo costituire nessuna base di lancio per accendere le bramosie comuniste verso una alleanza politica che va invece coerentemente combattuta senza cedere ai suoi miti, alle sue false promesse, alle sue suggestioni.

Ed è sulla scorta di queste convinzioni che abbiamo ammonito e continuiamo ad ammonire la Democrazia cristiana ed il Partito socialista unificato a non sbagliare. Ci è stato risposto che questa è soltanto espressione del nostro conservatorismo.

Orbene, noi che conservatori siamo nella misura in cui intendiamo conservare le nostre libertà, i nostri metodi democratici, il nostro ordine sociale, non possiamo che raccomandarvi ancora di non sbagliare e lo vorremmo fare con le stesse parole che scrisse Benedetto Croce ad Alcide De Gasperi in una delle sue lettere inedite: « Che Dio ti aiuti — scriveva il filosofo napoletano — nella buona volontà che hai di servire l'Italia e di proteggere le sorti pericolanti della nostra civiltà ».

Che Dio vi aiuti — ripeto io — colleghi democristiani, nella speranza, sia pure nella debole speranza, che voi abbiate ancora la buona volonta di servire l'Italia! Grazie. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lessona. Ne ha facoltà.

L E S S O N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, confesso che, nonostante la mia lunga pratica parlamentare e di oratore, io mi trovo in imbarazzo a dover pronunciare un discorso su questo articolo 22,

sul quale è stato detto tutto il possibile da molti oratori. È stata trattata la questione costituzionale, la questione giuridica; si è parlato delle questioni finanziarie, delle ripercussioni che avranno le regioni, se saranno costituite, nella vita amministrativa del Paese, talchè a me non resterebbe che dire qualcosa pescando nelle borse altrui. Il che, se mi riuscirà, non vorrei fare. Rammento che una volta in una chiesa in Scozia lessi un avviso in cui era scritto: « Si raccomanda ai fedeli che mettono i bottoni nella borsa delle elemosine di mettere i bottoni dei propri abiti, non quelli dei paramenti sacri ». Cercherò, perciò, di gettare nella borsa delle argomentazioni bottoni miei. Sono pertanto costretto ad improvvisare, nonostante qualche appunto che avevo preparato, e posso assicurarvi che non mento se dissento da un grande amico e grande oratore che sosteneva che le migliori improvvisazioni sono quelle che un oratore fa quando ripete fedelmente quello che ha diligentemente preparato prima.

Se penso che nell'altro ramo del Parlamento qualche oratore dell'opposizione è intervenuto e che in questa nostra Assemblea tutti si sono astenuti all'infuori del senatore Bisori, mio ottimo amico, competentissimo giurista (il quale ha sostenuto una causa perduta sapendo che era perduta, ma con quella maestria che noi tutti in Toscana gli conosciamo), e constato che oggi gli scanni degli oppositori sono deserti, io mi domando se questo debba essere — e non lo credo — uno sgarbo verso di noi che ci avvaliamo di un diritto riconosciuto dal Regolamento. (*Interruzione del senatore Bartolomei*). Lei, onorevole collega, non rappresenta tutta la maggioranza, per quanto sia un parlamentare molto influente ed ha l'obbligo d'esser presente nella sua qualità di relatore.

La mia interpretazione è giusta: è evidente che essi umiliano questa Assemblea, perchè il partecipare alla discussione sarebbe stato un loro dovere. Consentitemi un ricordo: un periodo triste, tristissimo della vita italiana persuase una parte di parlamentari a ritirarsi sull'Aventino; qualche maligno commentatore odierno ha girato un film comprendendo l'onorevole Giolitti fra gli « aventiniani »; il che è contrario alla verità: Giolitti rimase in Parlamento, e poichè lontani legami d'amicizia legavano la sua famiglia alla mia, io andai a sedere nell'Aula della Camera dei deputati accanto a lui ed egli ebbe a dirmi: gli « aventiniani » sono in errore, l'opposizione deve svolgersi nel Parlamento in regime democratico ed ecco perchè io son qui a rispondere da solo « no » ai vostri molti « sì ».

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ma Giolitti che fine fece, senatore Lessona?

L E S S O N A . Ottima, è stato in mezzo a noi circondato da rispetto, e tanta era la cordialità stabilita — pur nella sua coraggiosa e tenace opposizione — che noi scherzando dicevamo: finirà che saremo indotti ad offrirgli la tessera *ad honorem*. (*Interruzione del senatore Bartolomei*).

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora non è esaltabile neanche nel primo caso.

L E S S O N A . Non è vero. C'era la coerenza democratica e quella cortesia che oggi difetta.

Ma torniamo all'articolo 22. Citerò quello che ha scritto l'onorevole Sullo sulla rivista « La Discussione ». Egli afferma che « la approvazione di questa legge elettorale regionale non porterà automaticamente le regioni ordinarie, che avranno bisogno di altri strumenti legislativi per divenire operative ». Si tratta di uno dei vostri più importanti e intelligenti rappresentanti. Se dobbiamo approvare una legge che avrà bisogno di altri importanti strumenti legislativi, e se la dobbiamo approvare alla fine della legislatura, dopo che si è atteso per vent'anni, non trovate che in questo fatto si rivela la più severa ed implicita condanna della vostra insistenza nel volerla varare ad ogni costo?

Non sostengo che l'articolo 22 violi il diritto del Parlamento, ma, come ho detto altra volta, voi ferite quel senso di limite senza del quale non esiste il diritto (essendo

esso condizionato dai diritti altrui), in questo caso lasciando una eredità di difficile accettazione da parte degli eredi e che io accetterei senz'altro con il beneficio d'inventario. So che vi sono stati nella storia parlamentare esempi d'impegni lasciati da una legislatura alla successiva, ma casi rarissimi, e comunque, a mio giudizio, essi urtano contro la morale politica. E poi una norma giuridica deve pure avere un destinatario! Ora, questo destinatario noi non lo abbiamo nell'articolo 22 al nostro esame, poichè si tratta di un destinatario che andrà ad essere costituito con legge successiva. Non siamo soltanto noi a dirlo ma anche partiti di maggioranza, i quali hanno sostenuto che si sarebbe dovuto seguire il cammino inverso e cioè cominciare con le leggi quadro, le leggi finanziarie, per finire poi con la legge elettorale.

Nella relazione Tupini, vi sono parole che danno ragione alla nostra tesi. Il senatore Tupini invocava già nel 1960, da parte della Commissione, una legge quadro che consentisse allo Stato, proprio nell'ambito dello articolo 117 della Costituzione, di imbrigliare le regioni a statuto ordinario e di impedire che nascessero come funghi parassitari gli enti. Ma non se n'è parlato nella legge n. 62 del 1953, se ne parla solo in parte nella nuova legge quadro che non verrà approvata e non se ne parla ovviamente in questa legge che noi trattiamo. Dunque, vedete che quello che noi diciamo lo condivideva già un uomo di grande esperienza legislativa come il senatore Tupini; ed allora non siamo fuori del seminato quando sosteniamo ciò che — io ne sono convinto — anche il relatore, senatore Bartolomei, pensa e non può dire.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*Segue* L E S S O N A). Ma non solo il fatto di cominciare con le leggi elettorali, lasciando per ultime quelle finanziarie, è preoccupante. È preoccupante anche il fatto che, sempre in quella relazione, sono contenuti dei dati — che purtroppo si riferiscono al 1962 perchè non ve ne sono altri più recenti — dai quali si evince come l'aumento del costo delle regioni sia sempre stato continuo. Io, per riguardo verso la Presidenza e i pazienti, anche se scarsi, colleghi che mi ascoltano, non leggerò tutta la scala di aumenti: spero che accetteranno per veritiera la mia parola. Si nota soltanto che gli aumenti sono stati più elevati in Sicilia che nelle altre regioni. È evidente da queste statistiche che, insistendo nel creare le regioni, non si vuol riformare la struttura amministrativa dello Stato, ma si vuole creare un fatto politico, tanto è vero che a Torino, in un congresso che è stato presieduto dal professor Grosso (di indirizzo clerico-marxista, che la stampa — come i colleghi torinesi sanno — preconizza come futuro presidente della futura regione) e al quale partecipavano i sottosegretari di Stato Vittorino Colombo e Donat Cattin, che cosa si è escogitato? Rendendosi conto delle difficoltà finanziarie e della stortura di emanare la legge elettorale prima di quella finanziaria, hanno pensato ad una legge ponte finanziaria che permetta di raggiungere il 1970, in modo che in quell'anno possa essere definitivamente sistemata la posizione finanziaria delle regioni.

Onorevoli colleghi, la questione finanziaria è un grosso scoglio contro il quale, a mio giudizio, si infrangerà l'ondata regionalistica; a meno che si perda il senso della realtà, della misura e del dovere amministrativo da parte del Governo.

L'articolo 26 del disegno di legge conferma che lo Stato deve cominciare ad antici pare le spese. Lo dice nel primo comma: « Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato »; e poi

continua nel penultimo comma insistendo sulla ripartizione delle spese in caso di concomitanza delle elezioni fra regioni, provincie e comuni. Francamente questo è un non senso. Come si può, onestamente, pensare ad addossare spese ad enti locali, quali i comuni e le provincie, quasi tutti sovraccarichi di debiti?

G I A N Q U I N T O . Questo argomento non l'abbiamo mai inteso! È nuovissimo...

L E S S O N A . È sempre valido.

Ad ogni modo, io so che quando lei fu sindaco la sua amministrazione fu saggia: sono lieto di dargliene atto.

L'articolo 22 consacra definitivamente la elezione dei consigli regionali a statuto normale. Per quanto riguarda la presente legislatura non dà più luogo a speranze, ed allora io sono costretto a dire che la legge in esame supera persino i limiti della questione politica per entrare in quella morale. Dico morale per non usare parole più gravi. È molto strano che vi siano state Commissioni che hanno stabilito risultati finanziari diversi sulle spese che si debbono sopportare per le regioni e che il Governo non ne abbia tenuto alcun conto ed abbia marciato imperterrito verso l'approvazione della legge elettorale, creandosi un alibi con la costituzione di una terza Commissione solo dopo che la legge elettorale è stata approvata dalla Camera dei deputati.

Quando si dice che noi possiamo ricorrere eventualmente alla Corte costituzionale — della quale io non metto certamente in dubbio l'equanimità — non posso fugare dal mio intimo la possibilità che, inavvertitamente, essa possa essere influenzata dalla persuasione che le regioni siano un vantaggioso progresso amministrativo. E dichiaro che mi preoccupa una precedente sentenza riguardante la televisione di Stato, con la quale — in regime democratico — si statuì che altre stazioni televisive private non dovranno essere create.

La televisione è un organismo di Stato, ed è fatalmente un organismo partitico: non può essere obiettivo, come noi constatiamo ogni giorno. Sarebbe stato quindi democratico ed equo permettere che altre voci intervenissero ad informare la pubblica opinione. Il monopolio televisivo è, fuor di dubbio, un fatto di regime autoritario.

Onorevoli colleghi, tutti voi conoscete che la situazione del Paese dal punto di vista del bilancio dello Stato è fallimentare; nessuno può negare che noi siamo arrivati ad oltre novemila miliardi di debiti nel bilancio dello Stato; nessuno può negare — e questa è la preoccupazione che ritengo assilli il Ministro del tesoro — che gli enti previdenziali e gli enti locali rappresentano una spina che non si sa se riusciremo ad estrarre dal corpo finanziario della Nazione. Quando si parla di copertura, nessuno forse pensa che il Governo sta coprendo le spese facendo ricorso a debiti! Non era certamente questo lo spirito dei costituenti quando imposero la copertura della spesa: essi intendevano che si coprisse con danaro esistente nelle casse dello Stato e non in quella di coloro che prestano danaro allo Stato. Ciò è, per lo meno, insensato.

Purtroppo in questa maledetta questione delle regioni si è inserito un cuneo politico, per cui ora è diventato un gioco del tiro alla fune, fra opposizione e maggioranza, ed anche i più marchiani errori (vedi articolo 10) non possono essere corretti. Quanto sarebbe stato preferibile, visto che si trattava di una legge la quale non doveva avere significato politico, che si discutesse cordialmente assieme, se è vero, come voi affermate, che la mèta da raggiungere è quella soltanto del decentramento amministrativo sul quale tutti siamo d'accordo. Le regioni potevano essere vantaggiose per la Nazione italiana, purchè esse fossero state spogliate di ogni indumento politico che voi gli fornite. Se così non fosse, perchè il Partito comunista vi appoggerebbe con tanta irritante solidarietà?

La colpa — chè di colpa si tratta — non è certo nè del Partito liberale nè del Movimento sociale italiano. Non è ammissibile che in un Parlamento democratico si venga a proporre una legge dichiarando prima — dico prima — che questa legge sia discussa che essa dovrà essere approvata senza un emendamento; ma è un atto di prepotenza,

antidemocratico che ha provocato l'ostruzionismo da parte nostra.

Il nostro atteggiamento è stato la difesa contro l'offesa. Ed è per questa verità innegabile che noi ci rivolgiamo all'onorevole Moro: lo preghiamo di darci ascolto, se vuole rimanere sul terreno democratico, e ritirare questa legge, rimandando l'attuazione delle regioni alla prossima legislatura. Molto più dovrebbe sentirsi a disagio per l'appoggio imperativo del Partito comunista l'onorevole Moro, dato che fu lui a mettere un limite sia a destra che a sinistra. La frontiera verso la sinistra è superata e siamo tornati all'epoca dell'onorevole Zoli quando si dichiarò che i voti del MSI non erano graditi, mentre si è autorizzati a ritenere oggi che graditi siano quelli dei comunisti. Ora, io respingo con fermezza questa mancanza di equità da parte del Presidente del Consiglio, non accettando come non accetto una maggiore discriminazione verso il fascismo, poichè non può essere messa a confronto l'umanità di un regime con i massacri di un altro.

Questa alleanza con i comunisti in questa occasione pone un interrogativo: sono i comunisti avviati a tradire gli obiettivi rivoluzionari della classe operaia?

Ora, qui stiamo bene attenti; ed il discorso che ha fatto il senatore Battaglia poco fa è valido in quanto, se disgraziatamente vi fosse un accordo definitivo, a farne le spese sarebbero i socialisti nenniani, visto che l'estrema sinistra socialista si affretterebbe...

P I R A S T U . Con questa stessa logica si può dire che vi è accordo fra liberali e Movimento sociale.

B E R M A N I . Questo ponendo sulla stessa posizione l'autorità degli uni e degli altri. Ma vi è anche una differenza da considerare. Lo schieramento di classe che vi è dietro ai comunisti indubbiamente non è lo stesso schieramento di classe che vi è dietro il Movimento sociale.

L E S S O N A . La ringrazio di questa osservazione perchè mi permette di chiarire alcuni equivoci che purtroppo esistono e che ci perseguitano per scopi propagandistici. Le classi che danno il voto a noi sono classi popolari. Dietro di noi non vi è, come forse si crede, un elettorato di borghesi e di aristocratici. Noi abbiamo dei fideisti, dei combattenti, dei patrioti, degli operai, dei lavoratori in genere, cameriere, muratori, falegnami e via dicendo . . .

B E R M A N I . Io sono convinto che voi abbiate fra i vostri elettori delle cameriere e degli operai, come sono convinto anche che i comunisti abbiano fra i loro elettori dei cosiddetti signori, ma dobbiamo guardare alla massa, non alle eccezioni. Io dicevo come regola.

L E S S O N A . Va bene, ma la differenza fra noi e voi è che noi sosteniamo la collaborazione delle categorie mentre voi siete ancora fermi alla lotta di classe. Per noi la vostra è una concezione arcaica: nel nostro modo di vedere i rapporti sociali siamo più progrediti, e non per l'Italia soltanto, ma per tutto il mondo del lavoro.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, non è il caso di impiantare dei dialoghi. Lo dico al senatore Bermani e lo dico a lei, senatore Lessona.

L E S S O N A . Mi consenta un minuto solo. Volevo dire che ormai in quasi tutti i Paesi del mondo vi è questo orientamento. Anche in Italia abbiamo appreso per dichiarazione del Ministro del tesoro che la Democrazia cristiana si sta orientando verso la collaborazione fra lo Stato, i datori di lavoro e i lavoratori. Infatti, o c'è la collaborazione o non si fa nulla. Lo stesso onorevole Moro ha detto: io chiedo ai sindacati di capire, di comprendere qual è la situazione. Noi invece vorremmo che questo fosse statuito per legge. Chiedo scusa per la divagazione e torno all'argomento.

A mio avviso, la vera libertà dell'uomo consiste nel saper agire secondo la propria coscienza morale. E nel nostro Partito noi abbiamo sempre agito, qualche volta anche indipendentemente l'uno dall'altro, obbedendo alla nostra coscienza morale. Ecco un'al-

tra delle affermazioni fallaci che si dicono sul Movimento sociale italiano. All'interno del nostro Partito vi è più libertà per gli iscritti di quanta ve ne sia negli altri partiti.

P I R A S T U . C'entra poco con questa legge tutto ciò.

L E S S O N A . No, onorevole collega, c'entra molto, perchè quando io dico che è secondo la morale personale che si vota tocco un aspetto che i colleghi della maggioranza nel loro intimo conoscono perfettamente: sanno che questa è una legge che non dovrebbe essere votata, però la votano perchè non hanno la forza morale. Vede che l'argomento c'entra.

R E N D I N A . È una legge che trova il suo fondamento nella Carta costituzionale.

L E S S O N A . L'amico Nencioni ha già svolto magistralmente la questione della desuetudine. Ma sinceramente, in buona fede, voi volete sostenere, dopo 19 anni che una norma della Carta costituzionale non si applica, che essa è ancora valida? Proprio questo fatto dimostra che imporre l'approvazione di questa legge alla vigilia delle elezioni giustifica i sospetti elettorali che noi abbiamo più volte rammentato?

R E N D I N A . È una questione politica che non annulla la validità del disposto costituzionale.

L E S S O N A . Non nego il disposto costituzionale, ma la tempestività dell'applicazione. Mi sembra infatti, se non vado errato, che vi è un articolo della Costituzione il quale dice che le regioni dovevano essere attuate entro un anno.

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli colleghi di non continuare con queste dispute!

L E S S O N A . Vorrei fare un'altra osservazione. Il Governo afferma che il Parlamento rappresenta la volontà del Paese. Le elezioni avverranno quest'anno. Vi parteciperanno gli elettori che votarono nel 1963 e quelli che voteranno per la prima volta. Sono cinque classi. Dobbiamo considerare che fra tre mesi la volontà del Paese può essere diversa da quella che oggi noi riteniamo di rappresentare. Con quale serietà vogliamo imporre una legge di tale importanza? Chi può affermare quale sia l'indirizzo dei giovani che voteranno per la prima volta? Questo articolo 22, che è il cardine fondamentale della legge, dovrebbe essere respinto.

È fuori di dubbio che tutti dobbiamo rispetto alla Costituzione, ma è strano che l'onorevole La Malfa in proposito sostenga che bisogna modificarla. Noi abbiamo prospettato gli aspetti incostituzionali di questa legge, onde io mi domando se il Capo dello Stato non possa avvalersi dell'articolo 74 e rimandare questo provvedimento all'Assemblea con un messaggio, in modo che possa essere riesaminato. Tutto questo farebbe riflettere maggiormente i parlamentari e probabilmente le soluzioni potrebbero essere diverse.

Ad ogni modo, qui si fa un calcolo di carattere finanziario ed io ho dimostrato che alle condizioni attuali l'istituto regionale non può essere attuato. Si dice: noi consideriamo che negli anni futuri avremo uno sviluppo di reddito tale da permetterci questa spesa. Ammesso e non concesso che sia il miglior modo di impiegare il reddito che avremo, io credo che questo significhi fare della finanza, non dico allegra, ma un tantino facilona, perchè ho udito una eminente personalità della vita politica attuale, che ricopre un'altissima carica, fare il seguente ragionamento nel 1963 durante un comizio a Firenze: « noi vi daremo gli ospedali, le scuole, vi daremo la nazionalizzazione dell'energia elettrica, stroncheremo il monopolio della industria elettrica e via dicendo. Mi domanderete: e con quali fondi? Ma non vi è nessuna ragione per ritenere che i dieci anni che ci attendono non siano altrettanto floridi di quelli precedenti! Noi abbiamo avuto invece la recessione, quasi il disastro economico, dal quale miracolosamente siamo venuti fuori perchè la nostra iniziativa privata è talmen-

te abile, tenace e coraggiosamente animata da spirito di sacrificio che è riuscita a risollevare le sorti del Paese.

Ammettendo che si possa e si debba spendere, ci dobbiamo domandare: i denari spesi per le regioni sono veramente quelli spesi nel modo migliore?

Si è rammentato anche: Giolitti nel 1921 aveva cambiato idea, aveva detto che in fondo si potevano fare questi decentramenti amministrativi (non le regioni), perchè non costeranno nulla, in quanto si trasporteranno dei funzionari dallo Stato alla regione.

Tutto questo è cambiato, la questione è diversa: l'argomento Giolitti non ha più valore. Ritorno viceversa al mio argomento preferito: è questo il miglior modo di spendere i fondi dello Stato, che mi auguro di tutto cuore il reddito italiano possa mettere a disposizione del Governo? Consentitemi di dirvi: no. Io non credo affatto, come molti di voi, onorevoli colleghi, che la ristrutturazione (parola quasi magnetica che dovrebbe sollevare gli spiriti di tutti gli italiani) debba con le regioni portare alla floridezza, alla solidalità amministrativa della Nazione. Io penso che si debba attuare il decentramento amministrativo con altre forme; e penso che i denari che saranno spesi per le regioni dovrebbero essere spesi più utilmente per il Paese.

Onorevoli colleghi, la situazione internazionale ed europea è veramente tragica. Vi è la questione del Vietnam (non voglio, qui, considerare chi abbia ragione o torto; io constato); vi sono preoccupazioni in Corea, minacce nel Medio Oriente; la flotta russa entrata in Mediterraneo fronteggia la VI flotta americana e noi italiani abbiamo insufficienti mezzi per difendere i duemila chilometri di costa che circondano il nostro Paese nel Mediterraneo e nell'Adriatico. Non vi pare, onorevoli colleghi, che dovremmo preoccuparci della situazione tragica in cui ci troviamo, non per assalire nessuno, non per fare guerre, ma per eventualmente difenderci? Non vi rendete conto che Saseno, a 70 chilometri dalle coste italiane, è un nido di sommergibili russi e che noi non abbiamo nessun mezzo per difenderci? E le rampe per missili che si sa esistono in Algeria, in Egitto, in Siria? Noi siamo in una situazione veramente tragica! Non parla un uomo che vuol fare la guerra, parla un uomo che vuole difendere la propria terra, la propria famiglia ed i propri figli! Questi sono argomenti seri, che si collegano con l'articolo 22 in discussione. Prima di prenderci il lusso di fare delle riforme di struttura, sulle quali noi abbiamo molto discusso e che, sono convinto, non renderanno nessun beneficio economico al Paese, noi e voi abbiamo il dovere sacrosanto di difendere i nostri confini contro regimi che sono sovvertitori e soffocatori della libertà! Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Errico. Ne ha facoltà.

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Siamo ormai al punto culminante del dibattito sulla legge regionale elettorale, seppure di dibattito si può parlare, perchè fino ad ora mi pare che a parlare siano stati soltanto i senatori della minoranza antiregionalista. Gli interventi dei regionalisti sono stati molto sparuti: ne abbiamo sentito un paio nella discussione generale sulla legge; poi c'è stato l'intervento del senatore Bisori a proposito del famoso « non » dell'articolo 10, intervento certamente di un giurista esperto, il quale però non ci ha convinti affatto. È stato un ingrato compito, evidentemente, quello affidato all'onorevole Bisori, il quale ha dovuto arrampicarsi sugli specchi di una certa dialettica sperimentata, nel tentativo di giustificare la cocciutaggine della maggioranza regionalista di non apportare un ben che minimo emendamento al disegno di legge che abbiamo qui davanti a noi. E che dire anche degli interventi del relatore, senatore Bartolomei, che noi stimiamo profondamente, come parlamentare preparato ed equilibrato, il quale è costretto a fare dei brevi interventi prima di votare i singoli articoli e si vede anche in lui la fretta di concludere, in modo che non si perda altro tempo e si vada avanti rapidamente nel rigetto degli emendamenti che noi abbiamo presentato?

Altro che reazione di rigetto del professore Barnard! Qui si parla veramente di un rigetto globale di tutto quanto può venire da una opposizione documentata. Di questo almeno — credo — ci darete atto, onorevoli colleghi! Noi abbiamo studiato a fondo il provvedimento ed abbiamo fatto del nostro meglio per poter apportare qualche emendamento.

Cosa dire poi degli interventi dei rappresentati del Governo che si sono succeduti? Dire che sono stati interventi...

V A R A L D O . Direi piuttosto qualche migliaio di emendamenti!

D ' E R R I C O . Ma questo è naturale! È stata la reazione al vostro comportamento, onorevoli colleghi. Io vorrei soltanto sapere da voi se siete proprio convinti che questo disegno di legge è intoccabile, perfetto e che quindi non va migliorato neppure in una virgola, e se era veramente degno del Senato della Repubblica che voi non correggeste nemmeno errori macroscopici, dei quali intimamente siete convinti.

Non so se proprio quel « non » — senza entrare nel merito delle altre imperfezioni — non ci stava bene. Lo avete voluto rigettare per ragioni politiche, per paura che il disegno di legge, tornando all'altro ramo del Parlamento, potesse essere affossato, e non da noi!

B A R T O L O M E I , *relatore*. Noi abbiamo agito così di fronte alla vostra dichiarazione di guerra fatta prima che si iniziasse la discussione in Aula!

D ' E R R I C O . Adesso vogliamo fare, come si suol dire, a scarica barile. Infatti quella che il senatore Bartolomei chiama « dichiarazione di guerra » è stata una anticipazione, un atto di lealtà, che noi abbiamo fatto verso di voi, dopo che si era visto l'atteggiamento della maggioranza regionalista alla Camera dei deputati. Questo è pacifico. (*Clamori dal centro*).

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. All'altro ramo del Parlamento, proprio per bocca mia, sono stati accolti due emendamenti, per i quali io stesso mi assunsi la responsabilità: ciononostante il vostro ostruzionismo si raddoppiò.

D ' E R R I C O . Onorevole Sottosegretario, è proprio convinto che potessero bastare quei due emendamenti per migliorare questo disegno di legge?

Comunque, noi antiregionalisti abbiamo la coscienza tranquilla, perchè abbiamo sollecitato il dibattito che, poi, qui dentro è venuto a mancare. Ci darete atto che abbiamo fatto un grandissimo numero di interventi, abbiamo fatto delle critiche serrate e pertinenti, abbiamo presentato una quantità enorme di emendamenti — forse troppi: siamo d'accordo anche su questo — ma ci direte, in buona fede, se tutti quanti erano da rigettare, così come avete fatto, e se non ce n'era neppure uno, o due, da accogliere? Era evidentemente un partito preso.

P R E S I D E N T E . Siamo nel campo delle reazioni, senatore D'Errico!

D ' E R R I C O . Ad ogni azione, onorevole Presidente, corrisponde una reazione uguale e contraria. Questa è una legge di fisica, che vale anche in politica.

P R E S I D E N T E . Senatore D'Errico, proceda nel suo intervento e lasci andare le reazioni e le loro cause. Non entriamo in questo campo: è meglio.

D ' E R R I C O . I regionalisti ci hanno detto che il nostro era soltanto ostruzionismo mirante, unicamente, a non far passare la legge. Questo era anche nei nostri scopi — non lo possiamo nascondere — però è chiaro che voi vi siete comportati come se il provvedimento fosse il Vangelo e gli articoli dei dogmi intoccabili. Questo rimane agli atti del Parlamento e non so, domani, chi dovrà spulciare tali atti come potrà giudicare la maggioranza che è stata allargata fino all'estrema sinistra.

Voi vi siete comportati come se qui fosse venuto un disegno di legge perfetto, anche se eravate convinti che vi erano errori ma-

croscopici. Queste sono verità che possono dispiacere, ma non possono non rimanere tali.

Cosa avete fatto voi per combattere il nostro cosiddetto ostruzionismo? Come si sono comportati i senatori regionalisti? Non replicando alle critiche che noi facevamo e alle proposte che noi avanzavamo, e bocciando indiscriminatamente tutti i nostri emendamenti, che molti di voi non hanno nemmeno letto, così come sono convinto che molti di voi non hanno neanche approfondito il disegno di legge (*interruzione del senatore Bartolomei*), contrastando in tutti i modi la nostra azione, forzando e lacerando qua e là il Regolamento — e le conseguenze di ciò si vedranno negli anni futuri — disturbando i nostri interventi, talvolta anche con minacce verbali e tentativi di aggressioni. Questi sono dati di fatto inoppugnabili. E la stessa Presidenza del Senato non si può dire che non abbia favorito in tutti i modi possibili il varo della legge e, quindi, i regionalisti. Queste cose dispiace di doverle dire, onorevole Presidente . . .

P R E S I D E N T E . Questo non lo metta a carico della Presidenza. La Presidenza ha sempre fatto il suo dovere e lo sta facendo anche in questo momento.

D ' E R R I C O . Indubbiamente, onorevole Presidente. Io ho già dovuto dire che imporre un orario massacrante come quello che è stato imposto all'Assemblea non era una cosa che potesse essere in stile col Regolamento, che prevedeva e prevede l'obbligo della frequenza qui dentro di tutti i senatori. Lei mi deve dire se è concepibile per uno di noi, obbligato a essere sempre in Assemblea, fare 17 ore di turno qua dentro. Inoltre la Presidenza ha facilitato la maggioranza, falciando i nostri emendamenti . . .

P R E S I D E N T E . L'ho pregata di non toccare il comportamento della Presidenza che è sempre stato quello che doveva essere.

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, c'è un'altra cosa che io debbo dire ed è che è stato attuato . . .

P R E S I D E N T E . Dica tutte le cose che vuole, ma non offenda la Presidenza che si è sempre comportata bene.

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, senza voler offendere la Presidenza e con la massima deferenza, ma, pure sotto forma di chiarimento, vorrei solamente chiedere se mi sa dire perchè questa sperequazione, nel senso che quando noi si chiede la verifica del numero legale o la votazione per appello nominale si controlla immediatamente il numero dei 10 o 15 senatori che chiedono la verifica o l'appello nominale, mentre poi si aspetta anche un'ora che si completi il numero dei votanti per varare la votazione? Noi sempre qui, continuamente, gli altri...

P R E S I D E N T E . Questo rientra nelle competenze della Presidenza e non è in contrasto con alcuna norma regolamentare.

D ' E R R I C O . Questa è anche una risposta, ma mi consenta, onorevole Presidente . . .

P R E S I D E N T E . La Presidenza non ha mai fatto nulla contro le disposizioni del Regolamento. Lei prosegua nel suo intervento sull'articolo. Non si permetta dei giudizi sul comportamento della Presidenza.

L A T A N Z A . Questo è molto opinabile. (*Interruzioni dei senatori Nencioni e Angelini Cesare*).

D ' E R R I C O . E come ha contrastato, poi, il Governo questo nostro cosiddetto ostruzionismo? Non vi sono stati interventi illuminanti. L'unica cosa che ha fatto è stata di porre la fiducia sull'articolo 15, e probabilmente è stata una mossa della quale poi si è pentito, poichè si era detto che doveva porre la fiducia anche sull'articolo 22 e questa richiesta di fiducia, sull'articolo che stiamo adesso discutendo, non è venuta affatto.

Comunque l'articolo 22, con la sua scadenza elettorale, è certamente l'articolo più importante e impegnativo di tutta la legge. Per noi è assurdo pensare che le prime elezioni

regionali possano avvenire nel 1969. Non c'è tempo per poterle fare. Di fronte a questa scadenza, che viene imposta senza sapere ancora se prima sarà varata la legge finanziaria, se saranno varate le leggi quadro e senza aver prima definito i compiti e le attribuzioni delle regioni, noi sentiamo il bisogno di fare ancora una volta appello al buon senso dei regionalisti in buona fede, richiamando qui le ragioni storiche, politiche, finanziarie, amministrative e geografiche, che sono contro un varo così affrettato e precipitoso dell'istituto regionale.

In occasione del mio intervento in sede di discussione generale della legge in esame, io ho addotto le ragioni storiche e ho fatto un po' di rassegna delle vicissitudini pro e contro l'istituto regionale a cominciare dal 1860. E qui ve ne faccio grazia, rimandando al mio intervento svolto in quell'occasione. Ora debbo ricordare solamente che, tranne che nei primi anni dell'unità nazionale, dopo non v'è stata più una seria ripresa regionalista. Ad un secolo di distanza noi siamo ora ad un tentativo di rivincita del federalismo e anche questa volta la tesi federalista nasce dall'equivoco connubio, come allora, tra quelli che potremmo chiamare i neo-guelfi e i neo-ghibellini. In verità, noi possiamo comprendere l'atteggiamento dei repubblicani, per il loro regionalismo acceso, e comprendiamo anche l'atteggiamento dei democristiani, i quali sono ancora legati al vecchio programma del Partito popolare; ma non comprendiamo il cambiamento di atteggiamento dei Partiti socialista e comunista, i quali per bocca dei loro esponenti Nenni e Togliatti, a suo tempo si espressero ripetutamente contro l'istituzione delle regioni. Quando i comunisti chiedono oggi l'attuazione dell'ordinamento regionale, non è certo per amore della Costituzione, nè per favorire la formazione di una più alta coscienza democratica, ma è proprio per la visione opposta. Essi, infatti, sono convinti che attraverso l'attuazione dell'ordinamento regionale sarà più facile giungere alla trasformazione del regime democratico in un regime classista.

Si afferma, e l'abbiamo sentito anche poco fa, che l'attuazione delle regioni rappresenta un preciso, inderogabile impegno costituzionale. In realtà, io ho l'impressione che spesso si guardi alla Costituzione come ad un feticcio intoccabile e che si guardi ai padri costituenti come si poteva guardare a Garibaldi subito dopo l'unificazione d'Italia, quando chi parlava male di Garibaldi era nemico della Patria. Invece, noi dobbiamo tenere conto che le condizioni che furono vagliate dai costituenti oltre venti anni fa sono poi cambiate; e il sentirsi vincolati strettamente ad un dettato costituzionale non è certamente d'accordo con l'evoluzione dei problemi e degli interessi del Paese. D'altronde, sappiamo che la Carta costituzionale prevedeva l'istituzione immediata della Corte costituzionale, mentre questa potè essere realizzata solamente nel 1956; e questo ritardo non determinò certo fatti così gravi da doverci rimproverare di non aver realizzato prima la Corte costituzionale; e lo stesso dicasi per il Consiglio superiore della magistratura. Vi sono anche altri dettati costituzionali che dovrebbero essere realizzati, come per esempio quello relativo al diritto di sciopero; eppure di esso nessuno parla. Nessuno, cioè, si lamenta e nessuno muove un dito perchè quest'altro dettato costituzionale possa essere trasformato in una regolamentazione.

Io ritengo che bisogna decidersi a considerare il problema regionale non più isolato, ma connesso con tutti gli altri problemi costituzionali. Lo Stato regionale non è altro che uno Stato federale; e il giorno in cui le porzioni del nostro Paese, dell'ampiezza di una regione, ottenessero organi rappresentativi, si creerebbero, nelle realtà politiche e nell'equilibrio istituzionale, tanti Stati federali.

Ci si è riferiti, durante la discussione generale, agli Stati Uniti d'America, alla Germania federale e alla stessa Svizzera; ma la differenza tra noi ed i citati Paesi sta nel fatto che noi abbiamo uno Stato centrale debole, come ha detto poco fa il collega Battaglia, mentre lo Stato e il Governo centrale degli altri Paesi sono ben altra cosa, per cui essi possono senz'altro affrontare l'alea di un'organizzazione ex federale.

Prescindendo, ora, da altre considerazioni politico-costituzionali, che pure sono preminenti, consideriamo le cose da un punto di vista pratico, quello dell'utilità che potrebbero avere le regioni nella situazione attuale. Noi riteniamo anzitutto, da questo punto di vista, che vi sia un certo anacronismo, quello di volere amministrare l'Italia dividendola in regioni, quando esiste un movimento unitario europeo, che speriamo di portare sempre più avanti. Senza dire che quella che è la divisione per regioni, esistente oggi in Italia, si può veramente ritenere una espressione geografica. Le regioni attualmente esistenti nel nostro Paese, cioè, non sono tali da rispondere veramente a delle unità economiche, quali quelle che dovremmo andare ad amministrare con la legge regionale. In altre parole, non vi è una stretta rispondenza tra la Sicilia, la Calabria, la Puglia o la Toscana, dal punto di vista geografico, come abbiamo sempre imparato sui libri di scuola, e quella che è la realtà attuale di queste unità economiche e sociali che dovremmo portare avanti con la legge regionale. Questo è un dato di fatto sul quale si è poco discusso, mentre a me pare un elemento molto importante, perchè in una stessa regione vi possono essere delle parti che andrebbero meglio associate a regioni vicine, anzichè tenute così come sono da un secolo a questa parte.

Si afferma correntemente, con la massima disinvoltura, che le regioni si debbono fare oggi soprattutto per dare alla programmazione economica una valida articolazione territoriale, ma non si avanza un solo sospetto sulla concreta capacità della ripartizione regionale tradizionale di assolvere con un minimo di efficacia questo nuovo compito, e questo mi pare un punto estremamente importante.

Non mi fermerò sui costi delle regioni, perchè ne ha parlato prima di me il senatore Battaglia questo stesso pomeriggio, ed anche lo stesso senatore Lessona. Indubbiamente le conclusioni cui sono arrivati questi due eminenti colleghi dovrebbero convincere ogni persona di buona fede. Non potremo definire qui quale sarà il costo, in quale ordine di centinaia di miliardi — perchè si parla di centinaia di miliardi —, ma è chiaro che le finanze dello Stato italiano attualmente non sono in condizioni di affrontare questa spesa; sia essa nell'ordine di 300 miliardi o di 1.500 miliardi, o più, lo Stato italiano non può affrontare questa spesa, mentre molte altre necessità premono alle porte del Paese.

I risultati dell'esperienza delle regioni a statuto speciale sono lì, proprio a documentare l'inutilità e la dannosità dell'istituto regionale. Tali regioni hanno comportato una organizzazione politico-amministrativa locale con doppioni di assemblee, di burocrazie e di legislazioni; con grossi sprechi di mezzi per quei doppioni; con la creazione di privilegi, specialmente sul piano finanziario; con devoluzione ai bilanci regionali di buona parte dei tributi erariali e dei contributi di solidarietà a carico del resto d'Italia; con la prosecuzione a favore delle regioni, non solo dei normali interventi sul bilancio statale, ma anche di quelli eccezionali, con i piani e le leggi speciali.

La verità è che queste regioni debbono servire ad allargare il sottogoverno. Le richieste che vengono dalle basi dei partiti di maggioranza sono tali e tante che non si possono più soddisfare: è necessario creare altre possibilità. Noi sappiamo già i nomi di quelli che devono essere i consiglieri delle nuove regioni e per qualche caso sappiamo anche chi sarà il presidente della regione. Queste sono le verità, per cui si fanno delle cose che sono contro l'interesse del Paese a vantaggio soltanto dei soliti, sparuti gruppi di potere.

F R A N Z A . Lei sa già chi sarà il presidente della nostra regione campana?

D ' E R R I C O . Lo so, non posso dirlo qui ma glielo dirò dopo, e posso scommetterlo. So con esattezza chi sarà il presidente della regione campana, e forse lo sa anche lei, senatore Franza!

Tutte queste ragioni da noi esposte, dette e ridette, ai regionalisti non dicono nulla: noi parliamo nel deserto. Nessuno ci ha ascoltato. I regionalisti si trincerano dietro due ragioni di fondo: applicazione del det-

tato costituzionale, convenienza del decentramento amministrativo.

La maggioranza e l'estrema sinistra hanno partecipato piuttosto passivamente al dibattito, con la ferma e dichiarata volontà di varare la legge così come è venuta da Montecitorio, a scatola chiusa, e il più presto possibile. Questo atteggiamento si traduce, a mio modo di vedere: primo, nel declassamento del Senato, e su questo non c'è dubbio; secondo, nella negazione del sistema bicamerale; se noi infatti dobbiamo approvare senz'altro quello che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, vuol dire che noi non crediamo, al bicameralismo, ed è chiaro che tutto il procedimento diventa tautologico, come giustamente mi suggerisce il senatore Battaglia; terzo, nell'annullamento della funzione della minoranza e dell'opposizione. Sono infatti più di 25 giorni che noi ci affanniamo a portare le nostre ragioni, e di queste nostre ragioni non viene recepito nulla; solo perchè siamo minoranza ed opposizione le nostre deduzioni e le nostre parole vengono tenute in non cale. E se questo non è annullamento della funzione della minoranza e dell'opposizione, vorrei chiedere che altro sia.

P R E S I D E N T E . Lei accetta la paternità di tutte quelle parole che erano contenute in tutti gli emendamenti presentati alla Presidenza?

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, noi abbiamo presentato un numero eccessivo di emendamenti, siamo d'accordo...

P R E S I D E N T E . Io chiedo se lei accetta la paternità di tutti quegli emendamenti, giacchè lei fa dei rimproveri alla Presidenza! Lei dovrà riconoscere che la Presidenza ha dovuto spendere gran parte del suo tempo a fare uno spoglio di quegli emendamenti che — come già ha fatto notare il Presidente Zelioli Lanzini — non erano degli emendamenti da presentarsi.

F R A N Z A . Se ne avessimo presentati di meno sicuramente qualcuno sarebbe stato accolto? In tal caso, un'altra volta ne presenteremo di meno.

P R E S I D E N T E . Un'altra volta presentate emendamenti che permettano uno svolgimento normale della discussione di una legge da potersi esaminare in una settimana.

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, noi abbiamo perso molto tempo, ma non crediamo che sia stato proprio del tempo perduto; crediamo di aver fatto il nostro dovere; abbiamo ecceduto nel numero degli emendamenti, ma era un po' una ritorsione.

P R E S I D E N T E . Si è ecceduto anche per quanto riguarda il contenuto degli emendamenti, lo riconosca.

D ' E R R I C O . L'atteggiamento della maggioranza regionalista suona, infine, come un atto di sfiducia verso il sistema parlamentare stesso perchè viene disattesa ogni voce che viene dall'opposizione. Mi duole di dover dire che il Senato della Repubblica ha dato uno spettacolo non certo edificante alla fine di questa quarta legislatura. Voi regionalisti ce ne attribuite la colpa, ma la verità è che voi avevate ed avete paura che la legge torni a Montecitorio perchè lì potrebbe essere definitivamente affossata e non certo per merito dei nostri amici dell'altro ramo del Parlamento, liberali e missini. No, noi siamo oppositori, ma voi avete paura di una certa azione sabotatrice...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ma allora perchè avete fatto l'ostruzionismo?

D ' E R R I C O . Senatore Bartolomei, io vorrei soltanto ricordare alla sua chiara intelligenza le tre offerte che ha fatto il senatore Artom, qui dentro, nella fase iniziale del dibattito, perchè il disegno di legge ritornasse in Commissione, ove fosse possibile apportare quegli emendamenti che erano ritenuti indispensabili, per poter approvare poi questa legge rapidamente qui in Aula e rimandarla quindi a Montecitorio, dove la legge stessa poteva avere il varo definitivo in due o tre giorni.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Lei ricorda le risposte che io detti al senatore Artom. Parlai di due condizioni: una dichiarazione

pubblica del segretario politico del Partito liberale e la cessazione del vostro ostruzionismo.

D'ERRICO. Senatore Bartolomei, noi — e questo lo disse il senatore Artom — non abbiamo il cervello all'ammasso; contrariamente a quello che si è detto, non seguiamo la voce del padrone. Il senatore Artom disse anche: io ho preso questa iniziativa e non mi è venuta nessuna reprimenda. (*Interruzione del relatore Bartolomei*).

Voce dalla sinistra. Ma ha parlato a titolo personale.

D'ERRICO. Voi questa mano tesa non l'avete voluta stringere. Il senatore Artom ha parlato a nome del Gruppo, non a titolo personale, e il senatore Bartolomei lo ricorderà. La nostra azione è stata leale, caro relatore, aperta e coerente. Noi non vogliamo le regioni, lo sapete e lo confermiamo. Ma se proprio esse si debbono fare, vogliamo che si facciano nel miglior modo possibile e al tempo giusto. Non è che vogliamo prevaricare la maggioranza. Noi siamo contro le regioni e vorremo che non si facessero, però, se si debbono fare, facciamole come meglio è possibile. Questo è stato il nostro assunto di ieri, di oggi e lo sarà di domani. A questo fine mirava, in sostanza, la proposta del senatore Artom, alla quale mi sono riferito, proposta poi che ricalcava la stessa riga di quello che avvenne per la legge ospedaliera. Anche allora eravamo impegolati in un inizio di discussione, che minacciava di sfociare nel cosiddetto ostruzionismo; fu tesa una mano, ricordo dal ministro Mariotti: il senatore Bergamasco, nostro capogruppo, accettò quella proposta, aderirono gli altri capigruppo, si tornò in Commissione ed in 24 ore, con un turno di lavoro forte, furono trovati gli accordi per gli emendamenti necessari; l'indomani la legge fu approvata in Aula, e l'altro giorno finalmente è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Noi liberali siamo certi che il Paese apprezzerà il nostro atteggiamento e la nostra azione. (*Commenti dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

ANGELINI CESARE. Vi daranno la medaglia d'oro!

D'ERRICO. Potremmo anche meritarla. Così come, dicevo, darà un'esatta valutazione dell'intesa con cui per il varo della legge stanno lavorando i partiti della maggioranza e quelli dell'estrema sinistra. Altro che dialogo, onorevoli coleghi democristiani! Qui si è andati ben oltre. Qui c'è stata unità di intenti e di sforzi e collaborazione stretta, senza la quale, per esempio, quasi mai si sarebbe raggiunto, nelle votazione, il numero legale.

ANGELINI CESARE. E con questo?

D'ERRICO. Io faccio delle considerazioni ovvie, onorevole collega. Il Governo, con la sua richiesta di fiducia sull'articolo 15, non ha ingannato nessuno. E devono essersene accorti i suoi esponenti e rappresentanti, come è dimostrato dal fatto che per l'articolo 22 non vi è stata alcuna richiesta di fiducia. Sull'articolo 15 i comunisti hanno votato contro, negando così la fiducia al Governo, ma subito dopo sono tornati a votare a favore degli articoli successivi insieme con i colleghi della maggioranza, dando la conferma che la maggioranza senza l'appoggio dei comunisti non avrebbe potuto portare in porto questa legge.

A mio giudizio questo dibattito sulla legge regionale è stato come un'anticipazione di una nuova maggioranza (e io non sono d'accordo con quanto ha detto alla fine del suo discorso il senatore Lessona), allargata dai democristiani ai comunisti, maggioranza che si farà nei Governi regionali, se non in tutti almeno in alcuni di essi. E se ciò avverrà, sarà poi piuttosto facile dai governi regionali scendere alle amministrazioni comunali e provinciali, per salire infine al Governo nazionale. È questa la meta ultima e definitiva perseguita dal Partito comunista italiano. Questa stessa meta viene per ora negata, peraltro sempre meno energicamente, dalla Democrazia cristiana, diciamo così, ufficiale, ma in pratica essa viene già vagheggiata dalla sua sinistra, dalle ACLI, eccetera. E il gioco così sarà fatto.

Ma allora, se questa è una delle finalità perseguite con l'istituzione delle regioni, si abbia la franchezza, la lealtà e il coraggio di dirlo al Paese. Nei discorsi domenicali e nei comizi preelettorali, anzichè fare promesse vaghe di anticomunismo astratto e parolaio, che non ingannano più nessuno, parlate pure di queste cose sinceramente e apertamente. Ma state attenti, voi colleghi del Partito socialista unificato, ai mali passi, ed ancora più attenti state voi democristiani. L'esperienza fatta dai Paesi al di là della cortina di ferro sta a dimostrare che i comunisti fanno come il riccio: entrano nella stanza dei bottoni in punta di piedi, sommessamente, quasi in sordina, ostentando dimostrazioni e promesse di democraticità, e subito dopo si impossessano, spesso con la forza, di tutte le leve di comando. Altro che delimitazione della maggioranza a sinistra, colleghi della maggioranza governativa, antesignani, fautori e propugnatori del centro-sinistra! Altro che argine contro il comunismo! Voi con le regioni state preparando una specie di cavallo di Troia da immettere nella cittadella democratica ad uso esclusivo del Partito comunista italiano.

Ciò porterà danni incalcolabili al progresso democratico, civile e sociale del Paese. E poichè non pochi di voi, socialisti e democristiani, si dimostrano insensibili a questo pericolo, aggiungerò che una simile paventata evenienza, oltre che per il Paese, sarà un danno irreparabile per quanti di voi — specialmente i democristiani — da oltre venti anni si sono abituati al potere, sia a livello centrale di Governo, sia a livello periferico, nelle amministrazioni provinciali e comunali, nonchè nei grossi enti parastatali e negli altri innumerevoli posti di sottogoverno.

Forse quelli tra voi che hanno scarso amore per la Patria e la democrazia e grandissimo amore per il proprio partito e per se stessi saranno più sensibili a questo secondo pericolo.

E qui concludo. Noi dell'opposizione minoritaria non possiamo imporre la nostra volontà alla maggioranza; non è possibile e non sarebbe democratico Pertanto questo impedimento pone a noi liberali, eredi della più luminosa tradizione democratica, un limite alla nostra azione di oppositori. Se la maggioranza del Senato, malgrado le validissime ragioni da noi addotte contro l'istituto regionale, vuole le regioni, le faccia e se ne assuma di fronte al Paese e di fronte alla storia tutta intera la responsabilità. Ma quanto meno lo faccia nel modo migliore possibile, togliendo al Paese la deleteria impressione di volerle fare come per un puntiglio contro la minoranza, in ottemperanza di un impegno interpartitico assunto per il varo della formula di centro-sinistra e con la piena, operante e interessata collaborazione dei comunisti. Siate certi, comunque, che se le regioni le farete non perchè convinti della loro reale necessità, ma per i motivi suddetti, allora esse nasceranno male e non potranno non arrecare irreparabili danni al tessuto connettivo, alla evoluzione democratica, al progresso sociale e all'anima stessa della Patria. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bosso. Ne ha facoltà.

B O S S O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ieri 11 febbraio 1968 alle ore 16, in un giorno festivo, in un'ora inconsueta, ci siamo qui riuniti per trattare l'articolo 21, cioè per stabilire norme che, comunque vadano le cose, non troveranno attuazione prima dell'autunno del 1974. È una situazione alquanto paradossale: una convocazione inconsueta, di urgenza, per fatti così lontani nel tempo. È una situazione paradossale che tocca l'intera legge e che ieri ha raggiunto un punto direi quasi umoristico, se di umorismo si potesse parlare, trattando di una legge che può avere conseguenze molto gravi, per non dire drammatiche.

Siamo così giunti oggi, sempre in tema di spesa, a trattare l'articolo 22, che io ho cercato di raggruppare in dieci piccoli capitoli che cercherò di illustrare brevemente: capitoli, o punti essenziali, che soltanto per caso sono dieci. Non è cioè che io voglia in un certo senso atteggiarmi a promulgare un decalogo, o a rievocare fatti biblici; se un fatto biblico oggi dovessimo evocare, forse

la pagina più attinente alla situazione attuale sarebbe quella della manna venuta in soccorso al popolo eletto per trarlo dagli orrori del deserto. E sul deserto delle finanze dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici, è dunque veramente attesa la manna, se ci si appresta ad accrescere ancora smisuratamente le spese senza alcuna previsione di un congruo aumento delle entrate, dopo che il cittadino è già stato spolpato fino all'osso? Noi però non possiamo attendere miracoli, tanto più quando ad invocarli sono — sempre rimanendo naturalmente nel campo finanziario — degli inveterati peccatori, che nulla fanno per meritare un ausilio alle loro opere.

Ed eccoci dunque al punto primo. L'articolo 22 è composto di due parti: la prima dispone che le elezioni regionali avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro il 1969. La seconda parte dice che entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni. E qui sta il punto. Se vi fosse un legame effettivo, una subordinazione di questi due fatti, potrebbero diminuire le nostre preoccupazioni; ma non vi è nessun collegamento, nessuna subordinazione. Proprio su questo punto io ritengo — ma qui non voglio ritornare alla polemica che poc'anzi è stata già fatta — che indubbiamente c'è stata una impossibilità d'intesa su di un elemento che avrebbe certamente potuto spianare la strada per fare sì che questa legge non fosse così pericolosa come risulterà dalla mancanza di subordinazione tra i due punti dell'articolo 22. E ci auguriamo che almeno su questo punto vengano dal Governo delle dichiarazioni tranquillanti, in un certo senso una consegna ai Governi che verranno e che ci auguriamo possano risolvere il problema finanziario (per quanto non so come, data l'estrema difficoltà delle finanze dello Stato) prima di affrontare la grave avventura regionale.

Come lo risolveranno? Si è parlato di una legge-ponte. Ma le leggi-ponte (abbiamo purtroppo l'esperienza della legge-ponte urbanistica) non risolvono i problemi, anzi li aggravano. Proprio per questo si è portata questa legge elettorale regionale per prima in discussione, perchè si era di fronte ad uno scoglio insuperabile per quanto riguardava la legge finanziaria e si avevano idee assai confuse circa le leggi-quadro sull'ordinamento regionale.

Il secondo capitolo presenta un certo ottimismo che noi abbiamo avvertito e che io vorrei benignamente definire come procurato da insincerità e non da altri motivi (chè altrimenti sarebbero un ottimismo sciocco) quello cioè di ritenere che in fin dei conti le regioni non costeranno nulla, che non si creeranno doppioni, che si utilizzeranno uffici ed organi tecnici delle provincie e via discorrendo. Lo abbiamo sentito affermare qui, in uno dei pochissimi interventi della maggioranza. Del resto avevamo già sentito ripetere le stesse cose in vari convegni: in uno, per esempio, promosso a Torino, che è stato ricordato anche da altri colleghi. In tale convegno l'onorevole Donat Cattin ha parlato del trasferimento almeno del venti per cento della spesa statale alla regione. Ora, dal momento che la spesa statale è alimentata da introiti tributari per la quasi totalità ed ammonta a dieci mila miliardi, due mila miliardi l'anno dovrebbero essere trasferiti alle regioni; e naturalmente Donat Cattin pensava che si trattasse di un vero e proprio trasferimento. Penso che Donat Cattin sarà accontentato per quanto riguarda la cifra, ma di trasferimento non si tratterà, se non in piccola parte; si tratterà invece di un aumento, che verrà a gravare sulla Nazione, di un aumento effettivo di spesa.

Vengo al capitolo terzo. La seconda parte dell'articolo 22 rimarrà praticamente ineseguibile, fino a che non si modificherà l'attuale situazione finanziaria. Per quanto riguarda la possibilità di finanziare le regioni, dobbiamo risalire alle leggi precedenti, a quelle leggi cioè che sono decadute con lo spirare delle passate legislature, ma che dovranno pur sempre essere riesaminate, riportate sul tappeto, perchè in sostanza sono leggi che si riallacciano a disposizioni costituzionali; quindi noi dovremo praticamente ripercorrere la stessa strada, per vedere in che modo potrà essere alimentata la spesa regionale.

Orbene, il disegno di legge n. 4281, presentato il 21 novembre 1962 con il titolo « Finanze e demanio della regione », ha una relazione, la relazione Tupini, nella quale si parla di un'esigenza complessiva attorno ai 200-220 miliardi l'anno iniziali, in attesa di vedere in seguito quali saranno le attribuzioni effettive da dare alle regioni, quali saranno i compiti delle regioni stesse. Anche allora si era parlato di una legge finanziaria senza aver definito quello che le regioni sarebbero state e avrebbero potuto fare.

Per la copertura si richiama l'articolo 119 della Costituzione che dice « Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali ». Ma le regioni speciali lo sappiamo tutti come si sono comportate: tributi propri non ne hanno praticamente ricercati. Contribuiscono al loro finanziamento, alle loro spese per qualcosa che non va oltre il dieci per cento; il novanta per cento è costituito da trattenute di tributi che sarebbero andati allo Stato. Quindi in sostanza il novanta per cento delle entrate è costituito da quote di tributi erariali trattenuti. Per la Sicilia, poi, a questi tributi erariali trattenuti si aggiungono i 215 miliardi fino ad ora accumulati nel fondo di solidarietà nazionale... (*Interruzione del senatore Di Grazia*). Vengo fra poco a questo, senatore Di Grazia. Ora lasciatemi dire (e non vorrei toccare un punto tanto doloroso) che è stato veramente commovente, e tutti vi abbiamo partecipato con tanto cuore, il soccorso in favore della Sicilia, ma nello stesso tempo non possiamo non pensare senza sdegno a questi ingenti fondi che sono accumulati dalla regione siciliana e che proprio in una occasione di questo genere avrebbero dovuto intervenire per poter riparare — e speriamo che in seguito possano farlo — i gravissimi danni che hanno colpito l'Isola.

Quindi, in sostanza, tutto l'introito delle regioni è costituito da tributi erariali, in quanto è quasi impossibile — e lo sarà anche per le nuove regioni — trovare una nuova materia imponibile per poter alimentare queste nuove spese. Si è quindi pensato di pescare, cioè di andare a reperire questi fondi negli enti locali. Questo oltretutto è vietato proprio nell'articolo 119 della Costituzione, ed allora si è aggirato l'ostacolo, pensando di riservare alla tassazione propria delle regioni una parte dell'area riservata all'imposizione degli enti locali (mi pare che proprio a questo punto si rivolgesse l'interruzione del collega) quale l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Ma allora, se questi tributi vengono passati alle regioni e sottratti ai comuni, i comuni come faranno a sopperire a questa mancanza? Si compenseranno i comuni — si risponde — trasferendo le spese alle regioni.

Ma insomma, chi si vuole prendere in giro? A me pare che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Forse qui si vuole inventare il campo rotante finanziario: avremo i nuovi Pacinotti e Galileo Ferraris delle finanze che, facendo circolare le entrate e le spese, riusciranno a creare una corrente indotta, una corrente di denaro fresco che darà vita e ossigeno alle regioni. Le regioni cioè in mancanza della manna avranno La Malfa, che ha inventato le regioni gratis. La teoria del campo rotante finanziario a Torino ha avuto un precursore, l'onorevole comunista ingegner Todros, che in comune, quando ero assessore, ci spiegava come la legge n. 167 fosse una semplice e facile partita di giro, attraverso la quale si generavano copiosi finanziamenti per le case popolari. Tutti abbiamo visto come sia andata a finire questa faccenda e come, da una partita di giro, sia venuta fuori una partita di prese in giro.

Allora non restano che tributi erariali devoluti alle regioni. Il senatore Tupini dice: ci si è accorti che non si poteva seguire l'esempio delle regioni a statuto speciale. È ovvio: se si prendeva il 90 per cento delle entrate dello Stato e si trasferiva alle regioni, lo Stato era disfatto, distrutto, si sarebbe cioè abolito lo Stato. Peraltro, nella legge n. 4281 si definisce la facoltà delle regioni di trattenere o di istituire nuove addizionali e nuove tassazioni in aree fiscali di competenza dello Stato, giungendo alle seguenti conclusioni, che traggo dai conteggi che aveva fatto l'onorevole Alpino alla Camera e qui ripeto: « La devoluzione di quote di tributi

erariali alle regioni a statuto ordinario avrebbe comportato per la partecipazione all'imposta sui fondi rustici sei miliardi e 446 milioni, per quella all'imposta sui fabbricati dieci miliardi e 120 milioni, per l'imposta di registro 101 miliardi e 900 milioni, per quella sulle successioni e donazioni 30 miliardi e 935 milioni, per l'imposta globale sulle successioni 13 miliardi e 195 milioni, per l'imposta ipotecaria 32 miliardi e 60 milioni; in totale 104 miliardi e 664 milioni di compartecipazioni che aggiunti a 31 miliardi di altro gettito, sui quali le regioni potevano contare, conducevano a quella cifra di 200-220 miliardi stabilita dalla relazione Tupini ».

Come vedete peraltro, pur attraverso degli artifici, si riesce a malapena a raggiungere una cifra che è certamente di gran lunga insufficiente a coprire quello che sarà il costo effettivo delle regioni.

E vengo al quarto capitolo. Esso riguarda l'illusione di poter trasferire il personale dello Stato e degli enti locali alle regioni e, attraverso questo trasferimento, di evitare o ridurre le spese al minimo. Abbiamo esaminato in Commissione finanze e tesoro e anche in Aula la condotta di vari enti di Stato, tra i quali la Cassa per il Mezzogiorno, e abbiamo criticato, nel solco delle critiche della Corte dei conti, il fatto che si sia assunto personale senza concorso, e che non si sia operato il consigliato trasferimento di personale dallo Stato a questi enti. Ma abbiamo avuto dagli stessi ministri la risposta (ed era una risposta onesta): abbiamo tentato in tutti i modi — ho una lettera personale che mi ha inviato anche l'onorevole Pastore — di avere questi trasferimenti, ma non è stato possibile. E non era effettivamente possibile nell'attuale situazione. Il senatore Lessona ha ricordato Giolitti. Giolitti allora faceva lo stesso ragionamento, ma credo che allora l'Amministrazione dello Stato fosse in condizioni diverse. Forse cose di questo genere in quei tempi si potevano fare, ma oggi non si può più, dato il nuovo clima che si è creato.

Qual è l'entità del personale che era già prevista allora, nel 1962, nella legge n. 4281? Novemila e 530 unità (e non sono poche anche se saranno ben superiori quelle che poi saranno effettivamente impiegate, se si pensa che il comune di Napoli oggi ha 15.000 dipendenti, se non vado errato, contro i 7.000 di Torino; ma si tratta di zone dove purtroppo ci sono dei fenomeni di mancanza di occupazione, di difficoltà particolari, dove c'è una tendenza all'inflazione nei posti degli impieghi pubblici), di cui 5.982 si pensava di trasferirle dallo Stato e 3.548 dagli enti locali: neanche una di nuova assunzione. In questo modo i calcoli venivano fatti tornare abbastanza bene, se realmente si fosse riusciti ad operare un simile miracolo.

Punto 5: spese per il personale. Qui si rasenta l'umorismo, perchè si è pensato di dover dare ai nuovi impiegati che venivano trasferiti dallo Stato e dagli enti locali alle regioni un *quid ad personam* per compensarli di quanto sarebbero venuti presumibilmente a perdere rispetto agli stipendi che lo Stato o gli enti locali attribuivano loro. Ora, se noi andiamo a vedere quello che è successo in Sicilia e quello che sta succedendo nelle regioni a statuto speciale, in cui la retribuzione è almeno del 60 per cento superiore a quella dei funzionari dello Stato, evidentemente è umoristico pensare che si sarebbero dovuti compensare addirittura i trasferiti. Abbiamo in Sicilia — non so se il collega Germanò mi conferma questi dati — una media di 5 milioni per dipendente contro circa 3 milioni per dipendente negli impieghi dello Stato.

Tralascio di insistere ulteriormente su questo punto e passo al punto 6. Si verrà a creare evidentemente una sperequazione soprattutto fra le regioni a statuto speciale già esistenti, che si sono create una situazione assolutamente anomala, assolutamente irregolare, e le regioni, invece, di nuova costituzione, dove probabilmente, anche per difficoltà finanziarie, si tenterà una certa economia. Perciò vedremo una Calabria, molto povera, che avrà un trattamento diverso dalla vicina Sicilia Quindi vi saranno delle sperequazioni tra regioni povere e regioni ricche. Vi saranno regioni ricche che diranno: ma noi, in fin dei conti, contribuiamo col nostro gettito fiscale in misura ben maggiore di altri e quindi abbiamo diritto di trat-

tenerne una parte Vi saranno regioni povere che diranno: noi non abbiamo entrate e quindi dovremmo ricevere molto di più. Tutto questo si aggiungerà ai conflitti che già nascono in sede di comitati regionali di programmazione e che sono proprio il prodromo di una situazione di difficoltà e di lotta, che in futuro verrà a determinarsi.

Il punto 7 vuole ricordarvi, onorevoli colleghi, in poche cifre riassuntive, la situazione attuale della finanza statale. Ma prima voglio ancora fare una premessa. In sostanza il costo di queste regioni è definito dalla legge n. 4281, inizialmente, in 220 miliardi l'anno; poi abbiamo la Commissione Carbone che ha portato questa cifra a 580 miliardi. Abbiamo un'altra cifra, che è quella derivata a suo tempo da Einaudi e che nasce attraverso l'applicazione su tutto il territorio nazionale, e cioè per le altre 14 regioni che verranno costituite, della spesa delle regioni a statuto speciale. In questo caso si arriva a cifre che vanno da 1.500 ai 2.000 miliardi. Ho già detto che se non pioverà la manna, se non avverrà il miracolo, queste cifre noi non potremo reperirle nella finanza dello Stato; finanza dello Stato che oggi ci mette dinanzi agli occhi una spesa di 10 mila miliardi, quasi totalmente — cioè per il 95 per cento — assorbita dalle spese correnti, un disavanzo finanziario medio dell'ultimo triennio che va da 1.700 a 1.900 miliardi, più il disavanzo delle aziende autonome col quale si va ad una punta di 2.236 miliardi, e a 2.600 miliardi secondo il nuovo preventivo rettificato.

Abbiamo poi il pauroso *deficit* degli enti assistenziali: soltanto l'insolvenza delle mutue nei confronti degli ospedali ammonta a 470 miliardi. Abbiamo tutto il problema del riassetto delle carriere, dell'aumento delle pensioni, e solo per tale aumento è prevista una cifra di 650 miliardi. Abbiamo un accumulo di residui passivi che supera i 4 mila miliardi; vale a dire un accumulo di spese bilanciate e non effettuate, ma che un giorno o l'altro, a meno che non fossero sbagliati assolutamente i progetti per quelle stesse spese, noi dovremo affrontare. In sostanza è un pò un finanziamento del *deficit*, che noi abbiamo effettuato con questo ritardo, in parte dovuto proprio alla mancanza del denaro corrente, e in parte dovuto al ritardo dell'esecuzione di determinati lavori che erano stati preventivati Abbiamo anche una cifra che nessuno ricorda e che è pesantissima, quella di 820 miliardi relativa alle perdite degli ammassi; e ricordiamoci che oggi, tra l'altro, la nostra posizione comunitaria, che sotto tanti altri aspetti intendiamo difendere, porta per la nostra agricoltura oneri rilevantissimi. Abbiamo ancora il *deficit* degli enti locali, che ormai sta avvicinandosi alla cifra di 5 mila miliardi e che non so proprio come potrà essere coperta in futuro, e, inoltre, tutto il problema del finanziamento delle aziende di Stato per i capitali di rischio che vengono forniti dallo Stato stesso: obbligazioni e debiti continui che le aziende di Stato si caricano attingendo al pubblico denaro.

Credo, con questo, di aver dipinto non in termini esagerati, non per fare la Cassandra, ma avendo di fronte agli occhi quella che è realtà, la reale situazione del nostro Paese; situazione che impone a tutti una estrema prudenza nell'affrontare nuove spese e specialmente quelle che non siano strettamente necessarie. Oltre tutto, attraverso una determinata politica che non consente un adeguato sviluppo anche a quell'iniziativa privata che ha fino adesso sostenuto il peso maggiore nello sviluppo del Paese, stiamo distruggendo la fonte stessa dei redditi; poichè non so, con questo continuo incalzare, (che ad un certo momento sarà il prevalere) dell'industria statale, dove l'Erario dello Stato potrà attingere le sue risorse, anche perchè oggi abbiamo raggiunto un coefficiente completamente sfasato di elasticità tra reddito nazionale ed entrata fiscale. Nella programmazione del piano è previsto un coefficiente di elasticità dell'1,1, vale a dire un rapporto tra il reddito e le entrate fiscali, che ha un 10 per cento di divario; mentre in realtà oggi siamo all'1,4, il che vuol dire che abbiamo raggiunto un peso della mano pubblica che non può essere ulteriormente aggravato.

Punto nove (e mi avvio così rapidamente alla fine). Il punto nove sottopone alla vostra attenzione il fatto che non esistono

le leggi-quadro, cioè quella normativa che avrebbe potuto facilitare sia l'impostazione della legge finanziaria, sia l'impostazione della legge elettorale.

Quindi ritorno alla solita critica che ho fatto tante volte, cioè che questa è una legge capovolta, una legge che è stata portata avanti per prima perchè era la più facile, in quanto non importa delle scelte e permette di aggirare scogli altrimenti insuperabili.

Ed arrivo così alla conclusione, al punto dieci.

Al di là di ogni pur grave considerazione politica — il senatore D'Andrea stamane ha fatto un quadro angoscioso della situazione mondiale, un quadro che seguiva determinati meridiani e determinati paralleli — al di là delle ripercussioni che questa situazione mondiale può avere anche per il nostro Paese, al di là di ragioni politiche interne del nostro Paese, le regioni, per quanto ho dimostrato allo stato attuale delle cose, non si possono fare per motivi di carattere finanziario. In proposito attendiamo una chiara presa di posizione del Governo, una presa di posizione responsabile che costituisca una consegna ed un ammonimento al Governo che verrà: e ci auguriamo sia un Governo in grado di valutare con i piedi per terra la reale situazione finanziaria del Paese e di agire in conseguenza, con fermezza, senza demagogia, senza cedimenti ad interessi di parte, per il bene del Paese che da avventure come questa, che si vuole con tanta leggerezza correre, non può attendersi che danni e rovine. Grazie. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maggio. Ne ha facoltà.

M A G G I O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il modo in cui è stato presentato il progetto di legge che stiamo discutendo, l'acceleramento del suo *iter* voluto dal Governo alla fine di questa legislatura, scavalcando altre e più importanti leggi che da anni attendono invano di essere discusse, la maniera in cui si è svolta la discussione in quest'Aula, la prassi che si è instaurata per quanto riguarda l'accettazione e la votazione degli emendamenti, il pesante intervento del Governo che è giunto a chiedere il voto di fiducia su uno degli articoli meno importanti ma più emendati della legge, il fatto che la maggioranza non abbia preso in considerazione nessuno, anche dei politicamente più innocui, degli emendamenti da noi proposti, il fatto che si sia perfino arrivati ad approvare un articolo contenente un errore di dizione, dovuto probabilmente ad un errore di stampa, tanto grossolano da capovolgere totalmente il senso dell'articolo stesso, ci fanno sempre più pensare che questo progetto di legge sia stato voluto e venga approvato dalla maggioranza, che intorno ad esso si è formata, non con una ma con più riserve mentali; riserve mentali di carattere giuridico, di carattere costituzionale e di carattere politico, che tenterò nel corso del mio intervento di chiarire, e che vieppiù ci inducono ad opporci con tutte le nostre forze all'approvazione della legge e a denunciare a tutti gli italiani la truffa di carattere ideologico che si sta commettendo ai loro danni.

Sia chiaro, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che parlo di questi argomenti nella discussione su questo articolo 22 perchè proprio questo articolo è quello che maggiormente si presta al sorgere di simili dubbi. Sarei veramente grato se qualcuno della maggioranza mi dimostrasse, con fondati argomenti e non con il solito ripetere di stantii luoghi comuni e inconsistenti frasi fatte e ad effetto, che questi dubbi non hanno ragione di esistere, che nessuna riserva mentale inficia il valore delle nostre fatiche di questi giorni, che anche se da parte nostra questo punto di vista non è condiviso, si è voluto discutere ed approvare subito questa legge perchè la si ritiene realmente urgentemente necessaria per il bene della Nazione e che esiste ancora anche nei banchi della maggioranza un minimo di coerenza politica e ideologica. Nel primitivo ordine di lavoro che all'inizio della legislatura il Governo di allora, per l'attuazione del proprio programma, comprendente anche l'attuazione del dettato costituzionale riguardante la costituzione delle regioni a statuto ordinario,

aveva proposto al Parlamento, questa legge veniva logicamente per ultima in ordine di priorità. Noi possiamo anche essere contrari in linea di principio all'istituzione delle regioni, ma non possiamo non riconoscere la certezza della posizione di quel Governo che non volendo modificare la Costituzione ma proponendosi di attuarla, almeno per quanto riguarda questa istituzione, poneva al primo posto la discussione e l'approvazione delle leggi finanziarie relative alle regioni stesse, delle leggi-quadro previste dalla stessa Costituzione, nei cui limiti dovrà svolgersi l'attività legislativa e amministrativa dei consigli regionali nei vari settori di loro competenza stabiliti dalla Costituzione, lo adeguamento delle leggi della Repubblica alle modifiche che deriveranno all'organizzazione dello Stato dall'attuazione del nuovo istituto, le leggi riguardanti l'organico burocratico della regione stessa. Questo era lo schema iniziale di discussione da cui sarebbe potuta derivare una graduale costituzione delle regioni a statuto ordinario che, se, ripeto, anche sbagliata, secondo noi, in linea di principio, si sarebbe dimostrata, nell'ambito delle ideologie e della politica regionalistica, sensata ed organica.

La legge elettorale veniva buona ultima a coronamento di tutto l'edificio per stabilire come e quando i consigli regionali sarebbero stati eletti dopo che tutte le loro prerogative, compiti, doveri e diritti erano stati definiti dalla precedente legge.

I successivi Governi, nel corso di questa legislatura, variarono di poco l'ordine di precedenza dei singoli provvedimenti e conservarono comunque sempre all'ultimo posto la discussione della legge elettorale, ma le leggi che avrebbero dovuto avere, secondo il parere dello stesso Governo, la precedenza non furono mai presentate o se furono presentate non furono mai discusse; e se anche qualcuna fu discussa in Commissione non fu comunque mai approvata. Sicchè all'improvviso, al termine della legislatura, la legge che nel corso dei cinque anni è stata considerata ultima diviene improvvisamente la prima, se ne chiede alle Presidenze delle Camere la immediata discussione, si insiste sulla discussione ad oltranza, anche dopo che noi avevamo fatto chiaramente sapere che ci saremmo battuti con tutte le nostre forze e con tutti i mezzi messici a disposizione dal Regolamento contro la loro approvazione.

Ora due sono le cose: o l'ordine delle precedenze stabilite dal Governo era sbagliato e allora un qualsiasi Governo che si rispetti, di fronte ad un errore di questo genere, non avrebbe altra via di uscita che le dimissioni e l'ammissione della propria incapacità, oppure l'ordine delle precedenze era giusto ed allora è errato, è assurdo questo capovolgimento, è dannosa l'approvazione di quest'ultima legge prima ancora che siano state approvate le altre.

Ma perchè questo capovolgimento? Perchè questo non spiegato mutamento di posizioni? Qui è il punto, questo è ciò che ci fa pensare alle riserve mentali e alla malafede delle dichiarazioni governative. Riserve mentali alcune delle quali sono comuni ai due maggiori partiti di Governo (non mi occupo del terzo perchè è troppo difficile seguire l'andamento del pensiero di ciascuno dei pochi iscritti e dei tanti dirigenti del Partito repubblicano), mentre altre sono particolari per ciascuno e per il terzo partito della maggioranza regionalistica, il Partito comunista.

Di tutto il programma di Governo, del Governo della storica e irreversibile maggioranza di legislatura, socialisti e democristiani possono vantare di fronte al proprio elettorato ben poche realizzazioni. La riforma della burocrazia è ancora di là da venire. La riforma della scuola si è ridotta in parziale riforma di particolari settori dell'università che, oltre ad essere fortemente impopolare, non è neanche sicuro che venga approvata prima dello scioglimento delle Camere. Il piano quinquennale, oltre ad essere stato varato con circa tre anni di ritardo, trova enormi difficoltà ad essere messo in moto; è quasi lettera morta e comunque non ha inciso finora minimamente sulla vita italiana. Della riforma dei codici non è rimasto quasi nulla.

Che altro resta? Le regioni. Si dica almeno che il centro-sinistra ha fatto le regioni. Fatte bene, fatte male, che cosa importa? Sono fatte. Si è stabilito con una legge che

entro il 1969 le regioni esisteranno; che importa come esisteranno? Ecco la prima riserva mentale nei confronti di tutto il popolo italiano. Gli si dice: stiamo applicando la Costituzione democratica, ti diamo un nuovo diritto, una nuova possibilità di intervento; vedrai che con questo tutti i tuoi guai saranno risolti. Ma non gli si dice che la Costituzione prevedeva che prima della istituzione delle regioni venissero modificate le leggi della Repubblica per adattarle ad esse, non gli si dice che gli viene concesso il nuovo diritto, ma non viene data ai suoi rappresentanti regionali l'effettiva possibilità di esercitarlo. Gli si dice che vengono istituite le regioni, ma non gli si dice che vengono istituite male, a giudizio dello stesso Governo fino a ieri. E questa bandiera la si vuole sventolare a propria gloria e a dimostrazione della propria efficienza e capacità, in comunione di intenti, alla vigilia delle elezioni politiche nazionali: per puri scopi elettoralistici, dunque. Non gli si dice che il centro-sinistra sta faticosamente partorendo le regioni ma che si tratta di un parto prematuro e podale, con tutti i rischi che un simile tipo di parto presenta per la madre (sono un medico e ne so qualche cosa) e soprattutto per il neonato che può rimanere deforme per tutta la vita, specialmente se all'ostetrica non interessa per niente il neonato, ma interessa soltanto la mercede che le verrà concessa per l'assistenza, come è il caso del Partito comunista. È questa una riserva mentale di carattere politico nei confronti del popolo italiano, ma è anche una riserva mentale di carattere costituzionale perchè i nostri governanti sanno benissimo che, proprio in virtù della IX disposizione transitoria della Costituzione, le regioni, anche se costituite, non potranno funzionare se non dopo che saranno state approvate le leggi relative alle loro finanze e ai loro compiti e limiti legislativi. Essi quindi intendono o far funzionare le regioni anche in mancanza di queste leggi, violando così la Costituzione, oppure costituire le regioni, ma lasciarle dormicchiare ulteriormente, ramo secco e parassitario del già sufficientemente mastodontico e lento apparato politico e burocratico dello Stato italiano.

E tutto questo deriva precisamente da questo articolo 22 in cui viene precisata la data delle elezioni dei primi consigli regionali. Se la data non fosse stata precisata o fosse stata rimandata a dopo l'approvazione delle altre leggi previste dalla Costituzione, la presente si sarebbe ridotta ad un'innocua legge elettorale. Ma così, cambia aspetto e diventa tanto più grave in quanto le altre leggi non sono state finora discusse, non tanto perchè non se n'è avuto il tempo, quanto perchè i Partiti della maggioranza governativa non hanno trovato in cinque anni un accordo sulla loro formulazione e non hanno voluto correre il rischio di spaccare la maggioranza ponendole sul tappeto e hanno preferito, secondo il loro costume, aggirare l'ostacolo rinviando il problema rimasto insoluto.

E s'innesta qui un'altra stortura di carattere costituzionale, politico e giuridico che rivela le riserve mentali degli estensori di questo articolo. Si stabilisce infatti che le elezioni debbono essere tenute ad una certa data, ma non si dice quali pene deriveranno alle autorità preposte che non adempiano per un caso qualsiasi a questo obbligo. Un obbligo così perentorio, senza una penale in caso di inadempienza, non è più un dettato giuridico valido, ma resta al massimo un obbligo morale che dovrà essere mantenuto proprio dal prossimo Governo. Ma questo significa volere ipotecare il futuro. È probabile che i signori dell'attuale maggioranza governativa ritengano, nonostante tutte le difficoltà pratiche, sinceramente di potere garantire che terranno fede a questo obbligo. Ma chi dice loro che, durante la prossima legislatura, dopo le elezioni politiche generali dei cui risultati nessuno può essere certo, faranno ancora parte della maggioranza, formeranno ancora quel Governo che dovrebbe curarsi di indire le elezioni regionali?

Vi assicuriamo che se, da qui a un anno, dovessimo fare parte noi della maggioranza, questo obbligo non lo sentiremmo affatto, e perchè riteniamo dannosa l'applicazione di questa disposizione di legge in assenza delle altre leggi regolanti la vita delle regioni e perchè il modo in cui è stata discussa e approvata la priva, secondo noi, di

qualsiasi valore non solo giuridico ma anche d'impegno morale. Esiste, cioè, la riserva mentale di ritenersi sicuri di riconquistare alle prossime elezioni l'attuale numero di deputati e senatori e di poter proseguire a formare la maggioranza di Governo; e tanto più questo vale per il secondo comma di questo articolo, che non solo impone un obbligo senza comminare le pene in casi di inadempienza, ma lo impone addirittura ai prossimi legislatori, al nuovo Parlamento sovrano che verrà eletto dalla volontà popolare, creando un precedente così assurdo che sarebbe inconcepibile in quella che viene definita la patria del diritto se non ce lo trovassimo stampato dinanzi agli occhi.

Esistono poi le riserve mentali di ciascun partito nei confronti degli altri. La Democrazia cristiana, nel cui seno vivono correnti antiregionaliste piuttosto forti, si è dichiarata favorevole a questa legge, la sta approvando per dare un contentino ai socialisti e non farsi accusare da loro, alla vigilia delle elezioni, di avere sistematicamente boicottato tutto il programma del Governo di centro-sinistra, con la segreta intenzione di non farne niente alla data stabilita dall'articolo 22, adducendo a pretesto, quando verrà il momento, la provata impossibilità di approvare non soltanto tutte le leggi-quadro ma neanche la legge finanziaria prevista da questo stesso articolo. Mancando questa condizione è chiaro che viene a mancare anche l'altra, e quindi è chiaro che le elezioni non si possono tenere, e visto che si è trascurata la Costituzione per venti anni, non si vede che male ci sia a trascurare una semplice leggina per qualche anno ancora. E la Democrazia cristiana già strizza l'occhio ai suoi elettori in questo senso e tiene in questo modo a freno le proprie correnti antiregionaliste, mentre accontenta formalmente i propri iscritti regionalisti.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ma quanto è brava questa Democrazia cristiana!

M A G G I O . Certo, accontenta un po' tutti.

Il Partito socialista, dal canto suo, sa perfettamente che nè le leggi-quadro, nè le leggi finanziarie potranno essere approvate in tempo utile. Ma non se ne preoccupa. Quello che ai suoi dirigenti interessa, è innanzitutto di poter dire, adesso, ai propri elettori di aver dovuto combattere una dura battaglia e di essere finalmente riusciti ad imporre la costituzione delle regioni a statuto ordinario. E se anche proprio i democristiani insistessero a voler prima le altre leggi, i socialisti avranno facile gioco pretendendo dai loro alleati quelle che essi stessi proporranno, forti del ricatto del ricorso all'aiuto comunista per imporre comunque le elezioni: in fondo, quel che interessa ai socialisti, quel che è sempre interessato ai socialisti da quando sono entrati a far parte della maggioranza è di avere sempre nuovi posti, nuove poltrone, con cui accontentare le proprie clientele, in cui sistemare i fedeli funzionari del proprio partito a spese del popolo lavoratore. I dirigenti, gli amministratori socialisti sono oggi dappertutto, ma ci dica qualcuno quale sia oggi la politica socialista: il tanto conclamato ingresso delle masse popolari nella cittadella dello Stato si è risolto nel ben retribuito insediamento dei funzionari dell'apparato socialista nella massima parte dei più vantaggiosi seggi statali e parastatali, tanto è vero che mai come oggi, dopo sette anni di centro-sinistra, dopo cinque anni di socialisti al Governo, le masse popolari a tutti i livelli, di tutte le categorie, sono state in agitazione, in sciopero, in tumulto e le regioni serviranno egregiamente, tanto più se i loro compiti ed il loro funzionamento saranno incerti, a far entrare le masse nella cittadella dello Stato, cioè a fornire ai dirigenti centrali e periferici del Partito socialista nuovi incarichi altamente retribuiti a spese di tutto il popolo italiano.

Quanto ai comunisti, a loro non interessa niente nè della Costituzione, nè delle regioni, tanto è vero che non hanno mai mosso un dito per l'applicazione degli articoli della Costituzione che riguardano il diritto di sciopero o quelli che riguardano il *referendum* e non hanno mai, in venti anni, avanzato una sola proposta di legge per l'istituzione delle regioni. Essi hanno scoperto in questa legge elettorale, e soprattutto in questo articolo 22, il grimaldello che apre loro le

porte del così a lungo agognato inserimento nella maggioranza: le votazioni unanimi a cui abbiamo assistito in questi giorni proseguiranno anche nella prossima legislatura ed il problema delle regioni verrà costantemente tenuto vivo, perchè permetterà ai comunisti di proseguire nel loro gioco. Per quel che ho detto prima, senza l'appoggio dei comunisti le elezioni regionali non potranno essere rimandate, senza il loro appoggio non potranno essere indette; senza i voti comunisti non potranno essere approvate le leggi-quadro e la legge finanziaria e i comunisti chiederanno sempre una contropartita per ciascun voto, per ciascun appoggio, per ciascun aiuto. Oltre a ciò, se, come è probabile, riusciranno a raggiungere la maggioranza in due o tre delle più importanti regioni italiane, condizioneranno, soprattutto se le elezioni avverranno prima dell'approvazione delle altre leggi regionali, la vita e la politica di qualsiasi maggioranza e di qualsiasi governo nazionale.

Questa è la situazione, onorevoli colleghi. E vorreste che di fronte a questa situazione noi stessimo zitti, facessimo finta di niente, addirittura, forse, vi dicessimo bravi? Vi diciamo che non solo state sbagliando, ma state sbagliando sapendo di sbagliare; che soltanto meschini interessi elettoralistici di parte e personali dettano la vostra azione; che state commettendo un tradimento, un alto tradimento nei confronti di tutti gli italiani che hanno riposto la loro fiducia in voi. E noi seguiteremo a denunziare le vostre tresche; seguiteremo, nonostante tutti i vostri tentativi, a cercare di aprire gli occhi del popolo italiano su quanto voi andate tramando, seguiteremo ad opporci con tutte le nostre forze alla consumazione di questo misfatto, seguiteremo a lottare per evitare, nel limite delle nostre possibilità, danni e miseria ad un popolo generoso, che non merita di avere simili governanti.

Onorevoli colleghi, io sono un credente e come tale credo alla vita delle anime. Io ho percepito, in questi giorni, in quest'Aula nello spirito i grandi artefici del nostro Risorgimento, i martiri sacrificati a quell'eccelso avvenimento, i caduti di tutte le guerre che morirono con il nome d'Italia sulle loro labbra. Essi ci hanno illuminato, ci hanno sostenuto e ci hanno incitato a sostenere questa grande battaglia: se dovessimo soccombere, noi ci considereremo caduti per la salvezza della Patria.

Noi abbiamo la nostra coscienza a posto. Avete a posto anche voi la vostra? (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il titolo VI delle norme elettorali che abbiamo in discussione comprende anche l'articolo 22 che riguarda le norme relative all'attuazione delle prime elezioni regionali. Il primo comma di questo articolo stabilisce infatti che le prime elezioni regionali si terranno contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali che si effettueranno ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, entro l'anno 1969.

Questo articolo quindi stabilisce che le prime elezioni regionali si faranno contemporaneamente al rinnovo dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali. Questo ci richiama alla memoria la richiesta più volte avanzata in Parlamento, ma specialmente di fronte all'opinione pubblica, dagli organi ufficiali del Partito repubblicano italiano. Il PRI, per voce del suo più eminente personaggio e rappresentante, onorevole Ugo La Malfa, ha sostenuto — ed anche recentemente in dibattiti che si sono tenuti a Milano e a Bologna — che bisogna sopprimere le amministrazioni provinciali, cioè praticamente le provincie e che quindi bisogna procedere ad una revisione costituzionale. Ora, se io non erro, il PRI è una componente valida dell'attuale formazione di centro-sinistra governativa ed ha approvato anche queste norme. Ed allora ci si domanda: il PRI ha rinunciato alla riforma della nostra Costituzione? Ha rinunciato alla revisione della Costituzione per quanto riguarda la soppressione delle amministrazioni provinciali oppure ancora insiste? Oppure ci si domanda: il PRI ha avanzato queste richieste in sede di approvazione di queste norme da parte

del Governo e queste richieste non sono state accolte?

Ecco le due domande che noi ci poniamo di fronte alla discussione del primo comma dell'articolo 22. È evidente che il Partito repubblicano italiano ha insistito nella richiesta della revisione costituzionale e che saranno state opposte delle ragioni valide perchè la sua domanda non venisse accolta. E allora, come fa a sostenere l'onorevole Ugo La Malfa in pubblici comizi ed in pubblici dialoghi . . .

A N G E L I N I C E S A R E . Glielo vada a domandare alla Camera.

G E R M A N Ò . Ci dispiace, onorevole collega che mi interrompe, che il Partito repubblicano qui dentro non sia validamente rappresentato; ma, se non erro, il Partito repubblicano è validamente rappresentato in seno al Governo e noi non abbiamo avuto l'onore e il piacere di aver visto nemmeno una sola volta il Ministro di grazia e giustizia, il repubblicano onorevole Reale, assistere a questo nostro dibattito, se di dibattito si può parlare. Non abbiamo avuto questo onore e questo piacere. E il Ministro di grazia e giustizia avrebbe avuto ben ragione di venire qui a onorare la firma che ha posto a questo disegno di legge e ad ascoltare almeno le obiezioni e le critiche della minoranza.

M O N E T I . Le conosceva già!

G E R M A N Ò . Grazie, onorevole collega. Le aveva sentite forse alla Camera. Prima di venire oggi qui non ho letto tutta la discussione che si è svolta alla Camera dei deputati, ma mi sembra comunque che lo onorevole Reale non sia stato presente che raramente alle sedute dell'altro ramo del Parlamento e che comunque non abbia mai interrotto alcun oratore.

S P I G A R O L I . Non lo ha fatto per educazione!

G E R M A N Ò . Prendiamo atto di questo, onorevole collega. Comunque l'articolo 22 sancisce la presenza delle provincie nel 1969. Nel 1969, quando si faranno le elezioni regionali, le provincie vivranno ancora e, voglia o non voglia, l'onorevole La Malfa deve prendere atto di questo e dovrà riconoscere che le provincie continueranno a vivere chissà ancora per quanto tempo. Ed è inutile, come dicevo prima, che egli vada in giro dicendo che sopprimendo le provincie si risparmierà denaro e che il denaro che si risparmia dalle provincie si potrà riversare a beneficio delle regioni. Questa è una supposizione sua, un suo modo di ragionare che non regge a un obiettivo esame della situazione. Anzi, la Costituzione prevede una cosa ancora più importante e cioè la delega delle funzioni amministrative ai comuni e alle provincie da parte delle regioni. Quindi, quando l'onorevole La Malfa sostiene queste cose, lo fa vanamente, senza tener conto della realtà. Ma egli aspira ad una revisione costituzionale, come del resto vi aspiriamo noi liberali, poichè sosteniamo che al posto delle regioni a statuto ordinario sia necessario fare un consorzio fra le provincie. Questo sarebbe molto più utile per la patria nostra e sarebbe molto più economico per le finanze pubbliche.

Comunque, se nella prossima legislatura il Partito repubblicano — se ancora sarà rappresentato nel Parlamento italiano — presenterà una proposta di revisione costituzionale, non si farà sicuramente in tempo ad avere questa revisione costituzionale per il 1969. Pertanto questo rimarrà un sogno che si perderà nella notte dei tempi (permettetemi questa espressione un po' elegiaca). Le provincie resteranno e quindi avremo ragione noi. Restando le provincie, restando i comuni e creandosi le regioni non si avrà una diminuzione, ma un aumento delle spese pubbliche.

Il discorso, a questo punto, ci porta al secondo comma dell'articolo 22 che riguarda precisamente la legge finanziaria delle regioni, il finanziamento delle regioni. Per poter stabilire come finanziare le regioni, bisogna prima stabilire quanto esse costeranno e quali saranno le loro fonti di entrata.

Quanto costano le regioni? Sappiamo che i Governi passati hanno costituito due com-

missioni: la commissione Tupini e la commissione Carbone. Non parliamo della terza commissione che ha costituito l'attuale Governo, poichè tale commissione, che è stata costituita sulla carta, almeno da quello che ne sa il Parlamento, fino ad oggi non si è neanche riunita. E quindi, da quanto noi sappiamo — almeno ufficialmente, senatore Varaldo, non vi è stata nessuna comunicazione — fino ad oggi non sono stati iniziati i lavori, e se i lavori sono iniziati . . .

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ha già fatto otto riunioni in Commissione e 4 in Sottocommissione.

G E R M A N Ò . Prendiamo atto della comunicazione dell'onorevole Ministro, al quale va il mio ringraziamento.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Non ascolta la radio, non legge i giornali?

G E R M A N Ò . Da quando ho avuto l'onore di entrare a far parte del Parlamento sono stato sempre impegnato a questo banco, per questa battaglia che non piace all'onorevole collega Gianquinto, il quale infatti mi interrompe sempre.

E allora alla comunicazione che così gentilmente ci ha dato l'onorevole Ministro noi potremmo obiettare che vorremmo adesso dal Governo una comunicazione molto più completa: cioè almeno delle indicazioni, anche sommarie, sul lavoro svolto dalla Commissione, onde potere anche noi orientarci in qualche modo nel ginepraio dei risultati delle indagini svolte dalle diverse Commissioni. Siamo ancora nella fase della preparazione e passeranno le elezioni, passeranno i Governi, ma noi naturalmente ancora non sapremo i risultati definitivi degli studi compiuti dalle Commissioni stesse.

Ora l'articolo 22 riconosce praticamente, e bisogna darne atto al Governo, l'esistenza del problema finanziario delle regioni; problema finanziario da dover studiare e risolvere. Il Governo però pone questo problema, lo indica e dice che è necessario provvedere all'emanazione della legge finanziaria, ma non vi provvede, rinviando ad altro tempo, senza indicare nemmeno una data, la sua soluzione. Esso sostiene che entro il 1969 si provvederà, e cioè prima delle prossime elezioni; ma questo è un modo del tutto particolare di ragionare, perchè noi ci saremmo attesi di avere in questa discussione almeno un'indicazione precisa sul costo delle regioni. Invece non si è voluto accettare il risultato della commissione Tupini, non si è voluto accettare il risultato della commissione Carbone e nemmeno discutere sulle indicazioni date dall'onorevole Luigi Einaudi, ma si è costituita una nuova Commissione; e ancora oggi viviamo nel buio senza sapere su che discutere. Noi crediamo che le conclusioni di Einaudi siano molto indicative ed obiettive e vadano maggiorate nelle previsioni; comunque non vengono accettate dal Governo.

Si potrà provvedere veramente a questa legge finanziaria entro l'autunno 1969? E allora, stabilito il costo delle regioni, si dovrà stabilire quali sono le loro fonti di entrata. Ce le indica in parte, sommariamente, la Carta costituzionale; ma se noi dovessimo qui accettare la proposta dell'onorevole La Malfa dovremmo dire che le entrate attuali delle provincie, se soppresse, dovrebbero andare alle regioni. Allora, però, il ragionamento diverrebbe un altro. Siccome le entrate delle provincie dovrebbero passare alle regioni, anche le loro spese dovrebbero passare alle regioni stesse, perchè il personale delle provincie dovrebbe essere assorbito dalle regioni assieme ai loro uffici ed ai loro servizi; ma noi vediamo come tutte le amministrazioni provinciali d'Italia attualmente provvedano alle loro necessità istituzionali, ai loro uffici, ai loro dipendenti, con bilanci completamente deficitari e come, per poterli pareggiare, facciano ricorso a continui mutui, per cui, passando dalle provincie alle regioni questi uffici e questi dipendenti, noi trasferiremmo alle regioni stesse degli oneri, gravati da debiti, contratti con interessi molto elevati ed anche con spese di gestione.

E allora il ragionamento dell'onorevole La Malfa per quanto riguarda la soppressione delle provincie non vale, poichè le entrate delle provincie stesse non basterebbero neanche per il personale. Senza contare, poi, che se questo veramente avvenisse le regioni dovrebbero sommare i propri funzionari, i propri dipendenti, a quelli delle provincie, perchè ci sono altri impegni, altre funzioni che la regione deve assolvere, come quelli dei lavori del consiglio regionale, dell'assemblea regionale, della giunta regionale, degli assessori, del presidente e via di seguito

Allora perchè si fanno le regioni? Come si determinano le spese regionali? Con le indicazioni che dava la commissione Tupini o con quelle che forniva la Commissione Carbone? Noi abbiamo visto, in altri interventi che abbiamo avuto l'onore di fare in questa Assemblea, che le indicazioni dell'una e dell'altra non sono vicine alla realtà dei fatti. Basta guardare quello che è successo nelle regioni a statuto speciale per rendersi conto veramente di ciò che significa fare delle regioni a statuto normale. E allora le spese regionali, evidentemente, allo stato dei fatti, non si possono determinare con certezza, non si possono nemmeno indicare per approssimazione. Come si farà a stabilire quali siano le fonti di entrata delle regioni? Saranno le fonti di entrata dei tributi, di imposte e tasse dello Stato che vengono trasferite alle regioni? E allora qui si pone il problema: ma quando lo Stato trasferisce le sue entrate alle regioni e trasferisce, come dice la legge Scelba n. 62 del 1953, una parte dei suoi funzionari, se questi funzionari — come qui è stato poco fa messo in particolare evidenza — andranno a finire alle regioni, i posti che costoro lasciano liberi saranno soppressi? Noi diciamo di no, perchè si dovranno aumentare per forza di cose i controlli che dovranno farsi sulle regioni, come ha fatto osservare la Corte dei conti recentemente. È quindi indubbio che, quando lo Stato trasferirà una parte delle sue entrate, per pareggiare il suo bilancio dovrà far ricorso a nuove imposte, a nuovi tributi, a nuove tasse. Quindi aumenteranno le tasse, aumenteranno i tributi, aumenterà il peso sulle spalle del povero contribuente che noi, con una definizione molto felice, in Sicilia definiamo con riferimento al cappello « cappiddittu », caro collega Gianquinto

E allora, se con la legge finanziaria non si riuscirà a dare l'autosufficienza finanziaria alle regioni, se alle regioni non si potrà porre un limite per le loro attività istituzionali, se alle regioni non si potrà dire: « tu devi fare questo fino a questo punto e non devi andare oltre », il regionalismo così come è inteso dalla Democrazia cristiana, dai socialisti, dai comunisti, dove va a finire? Cosa diventeranno le regioni? Diventeranno degli enti periferici e dei centri di potere che dipenderanno, come tante marionette, dal centro di potere di Roma. Perchè, se le regioni saranno create senza la legge finanziaria, senza una legge finanziaria efficiente, se le regioni non avranno assicurate fin dal primo giorno le loro entrate, è evidente che se dal primo giorno dipenderanno direttamente dallo Stato, dal Governo, questo potrà manovrarne la politica a suo piacimento: potrà aumentare e diminuire i contributi che dovrà erogare temporaneamente, potrà togliere loro tributi e ritardare questi contributi e quindi imporre alle regioni una determinata politica. Ed ecco quello che noi abbiamo qui dentro denunciato: il conformismo politico, con la costrizione per gli amministratori regionali di fare Governi ad immagine e somiglianza dei Governi del centro, e il non lasciare liberi i consiglieri regionali di fare una politica autonoma, in aderenza alle necessità proprie delle popolazioni che rappresentano.

Quindi, immobilismo politico nelle regioni, immobilismo politico che non farà evidentemente gli interessi delle popolazioni. Ma qui si pone un altro problema, forse il problema più importante che viene fuori da questa discussione: fino ad oggi le amministrazioni degli enti locali, le provincie e i comuni, agiscono nell'orbita dello Stato, essi sono sotto il suo controllo.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue* G E R M A N Ò). Con l'istituzione e con il funzionamento delle amministrazioni regionali è evidente che i comuni e le provincie vengono sottratti al controllo dello Stato ed entrano nell'orbita della regione, così come è avvenuto praticamente nelle regioni a statuto speciale e principalmente nella regione autonoma della Sicilia dove i comuni e le provincie sono sotto il controllo della regione siciliana, agiscono nell'ambito della legislazione siciliana. La Sicilia ha emanato ed approvato una legge comunale e provinciale propria, ha istituito degli organi di controllo propri e lo Stato non potrà più intervenire nei comuni e nelle provincie. Allora il problema della finanza locale, il problema della finanza dei comuni e delle provincie non è connaturato, connesso al problema della finanza della regione? Non bisogna coordinare anticipatamente questo problema, non bisogna risolverlo anticipatamente? Lo prevede la Costituzione; la Carta costituzionale prevede il coordinamento della finanza locale con la finanza regionale. È una questione basilare, di capitale importanza, questa. Se le regioni non avranno una propria legge finanziaria prima di funzionare, se non saranno stabiliti i rapporti finanziari tra comuni, provincie e regioni è evidente che si creerà un caos o si creeranno delle marionette, dei fantocci di enti regionali che saranno nelle mani del Ministro dell'interno o delle finanze o del tesoro che dovrà provvedere ad anticipare continuamente del denaro e che terrà quindi legati con lo spago gli assessori o i presidenti delle Giunte regionali. È questo il problema più importante. I comuni e le provincie vengono sottratti al controllo dello Stato e vengono passati al controllo della regione e quindi noi avremo un controllo molto oneroso e molto pesante come abbiamo constatato nei comuni della Sicilia; un controllo molto pesante che non farà diminuire la corruzione, le disfunzioni degli istituti comunali e provinciali, ma che le farà aumentare man mano che aumenteranno le disfunzioni e le corruzioni nella regione. Infatti in tutti i comuni che sono sotto il controllo degli organi speciali delle regioni a statuto speciale noi notiamo che vi sono delle disfunzioni sia nella distribuzione del personale, sia nello stabilire stipendi o salari molto più elevati di quelli di altri comuni che non fanno parte di quella regione, sia in molte altre cose e attività che formano l'oggetto dell'amministrazione pubblica nei comuni e nelle provincie.

Quindi noi ci troviamo in una situazione completamente anormale, in una situazione in cui il buon costume viene bandito. E praticamente questa legge avrebbe dovuto prevedere almeno questo e quindi l'articolo 22 non doveva essere formulato in questo modo: « entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni » ma avrebbe dovuto invece dire: « entro quella scadenza si devono emanare le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». E per accontentare l'onorevole Ugo La Malfa si sarebbe dovuto dire: entro quel termine si devono sopprimere anche le provincie. Così si sarebbe accontentato il terzo componente dell'attuale compagine governativa.

Ma così facendo s'incatena lo Stato con la regione, la regione con le provincie e con i comuni ed è molto difficile che lo Stato e la regione riescano ad uscire dal caos finanziario in cui andranno a cadere. Noi liberali abbiamo sostenuto che prima di fare le elezioni sarebbe stato meglio fare le leggi-quadro e le leggi finanziarie, sarebbe stato meglio coordinare la finanza locale, come prescrive l'articolo 119 della Carta costituzionale, e sarebbe stato meglio, facendo queste leggi, tener conto dei suggerimenti che la Corte dei conti ha fatto quando ha esaminato i con-

suntivi delle amministrazioni delle regioni a statuto speciale, suggerimenti che intendo qui elencare. La Corte dei conti suggerisce: 1) di individuare le funzioni delle regioni secondo il dettato costituzionale; 2) di disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale; 3) di assoggettare a controllo le regioni; 4) di disciplinare l'attività legislativa, specie per gli enti che le regioni creano; 5) di attribuire i mezzi finanziari secondo le esigenze locali; 6) di coordinare la finanza regionale con quella degli enti locali e dello Stato; 7) di coordinare i termini per la compilazione e presentazione dei consuntivi dei bilanci.

Ecco quali sono i suggerimenti che la Corte dei conti ha dato al Governo. Io ritengo che l'onorevole Ministro dell'interno abbia preso già cognizione di tali suggerimenti. E quando egli proporrà ai suoi futuri colleghi di Governo (spero che voglia accettare l'augurio di essere ancora al Governo nella prossima legislatura) la legge finanziaria, le leggi-quadro, spero che voglia tener conto di quanto ha detto la Corte dei conti, un organo imparziale, superiore, obbiettivo che ha dato dei suggerimenti di carattere tecnico che sono basilari per una sana amministrazione pubblica.

Un'altra osservazione desidero fare prima di chiudere questo mio breve intervento. Essa riguarda l'inserimento delle regioni a statuto ordinario nella programmazione. Nella legge che è stata approvata dal Parlamento si è previsto che la programmazione sia basata sull'ordinamento regionale. Ora, programmazione vuol dire istituzione di servizi, vuol dire movimento di capitali, vuol dire istituzione di uffici che costeranno. Ebbene, con quali mezzi finanziari il Governo intende far fronte a queste spese? Dove troverà questi mezzi? Li reperirà con nuove tasse? A questo proposito io penso che si siano volute mettere delle castagne nel fuoco che poi non si ha il coraggio di tirare fuori per paura di bruciarsi le mani, e quindi si lascia questo compito agli uomini che verranno, ai Governi che verranno. Si tratta di promesse, appunto come quella relativa alla legge finanziaria che, si dice, sarà emanata entro l'autunno del 1969. Onorevoli componenti del Governo, queste castagne dovete tirarle fuori dal fuoco voi, con le vostre mani, così come con le vostre mani ce le avete messe. Non lasciatele ad altri perchè non è giusto, non è onesto che si agisca così.

Noi vi invitiamo, onorevoli colleghi, a non approvare questa legge; siete ancora in tempo. State veramente varando una legge che porrà in ginocchio la finanza locale, porrà in ginocchio la finanza stessa dello Stato, porrà in ginocchio noi, piccoli, modesti contribuenti che dobbiamo pagare continuamente tasse su tasse. Ricordatevi che le elezioni sono vicine e che coloro che pagano tasse se ne ricorderanno il giorno che andranno a votare. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro dell'interno, onorevoli colleghi, non avrei chiesto la parola, non avrei osato abusare ancora una volta della vostra pazienza se non avessi sentito la necessità di dare ragione di alcuni emendamenti presentati da me e dall'egregio collega Nencioni i quali prevedono un sistema elettorale diverso da quello che è alla base del presente disegno di legge.

L'elaborazione dell'emendamento che si articola in tre punti sostanziali, e non li richiamerò al vostro ricordo, ha richiesto da parte nostra uno studio particolare, un approfondimento di questioni elettorali estranee e lontane dalla nostra preparazione. Abbiamo offerto una soluzione, il Senato la respingerà ma trattasi di una soluzione diretta a creare possibilità di alternativa al sistema elettorale posto dall'articolo 15 di questa legge.

Quando, in occasione della discussione della legge per l'approvazione dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige, venne sollevata da parte nostra, con particolare impegno, la questione del pericolo per la Nazione italiana costituito dalla creazione di una regione speciale ai confini della Jugoslavia, facemmo cenno ad un sistema elettorale che potesse garantire e rinsaldare i legami fra quella regione e lo Stato. Avevamo te-

nuti presenti alcuni punti fondamentali della Costituzione. L'articolo 5 postula il principio della unità e della indivisibilità della Repubblica. Un principio il quale, previsto nella parte generale, non riflette — come ebbi occasione di dire nella mia pregiudiziale su questo disegno di legge — esclusivamente la Nazione italiana, la quale fu sempre unitaria nei secoli, ma ha certamente riferimento al concetto superiore dell'unità dello Stato italiano. Altro principio, onorevoli colleghi, ci sembra che intenda riconfermare il fine della unità ed è quello previsto dall'articolo 117 della Costituzione, il quale precisa che le regioni emanano norme legislative « sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quelli delle altre regioni ». Rilevammo ancora che l'articolo 124 introduce nel sistema regionale un controllo da parte del Commissario del Governo e che infine, attraverso l'articolo 123, per l'attività delle regioni, si dava addirittura, attraverso *referendum*, la possibilità di un controllo popolare per la abrogazione di leggi le quali, emanate dalle regioni, possano mettere in pericolo il principio della unità nazionale.

In questo sistema, ecco la riserva di legge prevista dall'articolo 122 della Costituzione; ci chiedemmo la ragione per la quale in un sistema di Stato regionale il costituente aveva ritenuto di demandare al Parlamento il compito di dare alle regioni la legge elettorale o meglio di indicare il sistema elettorale, il quale dà la possibilità di fronteggiare pericoli e risolvere situazioni.

Io ricordo la legge elettorale del 1953. Forse che allora la Democrazia cristiana, partito massiccio di Governo, aveva la necessità di chiedere al Parlamento una legge elettorale che consentisse una stabilità pluriennale di Governo? Qual era la finalità di quella legge, il disegno che tenne presente l'onorevole De Gasperi in quella occasione? Attraverso quella legge, volle consolidare permanentemente una classe politica per risolvere i problemi che derivavano dall'attuazione costituzionale, tra l'altro l'ordinamento regionale. Si disse: è un problema di stabilità di Governo; una stabilità che veniva predisposta nella previsione che i pericoli interni potessero amplificarsi. Si pensava quindi di predisporre una legge elettorale maggioritaria per fronteggiare eventuali pericoli dell'avvenire.

Parimenti si operò anche nel 1923 con un'altra legge maggioritaria avente una simile ispirazione. Non dovrò ricordare che quella legge, di cui fu relatore l'onorevole Salandra, venne approvata dal Parlamento eletto il 1919 e poneva un sistema maggioritario che portò ad una modifica sostanziale della rappresentatività della Camera dei deputati.

Dunque, visto questo aspetto particolare della strumentazione delle leggi elettorali, abbiamo ritenuto necessario, tenendo conto della strutturazione dell'articolo 15 di questa legge, predisporre un sistema elettorale diverso e di ispirazione unitaria.

L'articolo 15, approvato dal Senato con voto di fiducia, sostanzialmente propone un sistema proporzionale a base regionale; il sistema del più 1 o più 2 non può modificare sostanzialmente la rappresentanza regionale e non vulnera il principio della proporzionalità. Ma, come ho detto, il sistema era ristretto nei limiti della regione, di guisa che, proprio attraverso siffatto sistema, prescelto dal Governo, si venivano a consolidare certe posizioni particolari di forze politiche di determinate regioni; si veniva quindi a stabilizzare una situazione partitica la quale ha per lungo tempo destato apprensione in tanta parte della Nazione italiana. Attraverso questo sistema elettorale, il Governo veniva a dare uno strumento di permanente potere ai partiti di sinistra nella Toscana, nell'Emilia-Romagna. E mi sembrava che questo sistema elettorale fosse di tal natura da infrangere il principio dell'unità e della indivisibilità della Repubblica.

Già dissi, in occasione della pregiudiziale, che non sono i confini territoriali delle provincie o delle regioni a determinare preoccupazioni ai fini dell'unità nazionale, ma che la preoccupazione consiste nella legislazione diversa tra regione e regione e nella diversità di legislazione tra regione e Stato, nella frantumazione legislativa, nella frantumazione amministrativa. I pericoli che resero difficile la saldatura unitaria dell'Italia si

verrebbero a riprodurre attraverso il regionalismo, in quanto la Costituzione dà attribuzioni di legislazione in ben 17 materie all'istituto regionale. Quindi, ci sembrava necessario utilizzare la riserva di legge della legge elettorale per evitare che la situazione in atto di certe regioni potesse trovare consolidamento proprio a causa della legge elettorale del tipo di quella proposta dal Governo. Per queste fondate ragioni abbiamo proposto al Governo un sistema elettorale unitario diretto a far confluire e far computare i voti espressi in sede regionale in sede nazionale. Un sistema di collegamento fra gruppi circoscrizionali fa confluire il computo dei voti all'ufficio elettorale nazionale, il quale ricava un indice percentuale nazionale realizzato da ciascuna forza politica. In sede regionale l'indice percentuale nazionale verrà applicato in relazione ai seggi attribuiti a ciascuna regione, il che porterà ad una uniformità di rappresentanza in tutte le regioni; una uniformità cioè di governi regionali, e conseguentemente una uniformità di indirizzi legislativi, una uniformità di indirizzi amministrativi e burocratici, una possibilità di correlazione tra lo Stato centrale e i consigli regionali.

Questo era il principio che avevamo tenuto presente nella elaborazione del nostro emendamento. Ma non si poteva pretendere di imporre una sostituzione di questo sistema elettorale al sistema elettorale previsto dall'articolo 15. Vi erano due precedenti, certamente noti agli onorevoli colleghi: il precedente della legge Scelba, che prevedeva la sostituzione del sistema elettorale proporzionale nel caso in cui il sistema elettorale maggioritario prescelto in quel tempo non avesse portato al *quorum* del cinquanta per cento dei voti più uno da parte d'un gruppo di partiti apparentati, ed il sistema del 1923 che era fondato sullo stesso principio. Si poteva quindi dire: nel caso in cui determinate forze politiche non riuscissero a realizzare la metà dei voti più uno, potrebbe scattare un sistema di natura diversa. Ma, onorevoli colleghi, mi sembra opportuno cogliere questa occasione per un chiarimento di fondo, il quale potrà orientare, credo, il legislatore allorquando preparerà la legge per il *referendum*.

Noi abbiamo, nelle varie zone nazionali, una maggiore o minore densità del corpo elettorale. Vi sono determinate regioni che hanno, rispetto alla popolazione, una maggiore densità elettorale; abbiamo altre regioni con scarsa densità elettorale. Ma il principio posto dalla Costituzione è uno e valido per tutte le circoscrizioni, cioè la Costituzione fissa un rapporto fra l'eligendo e la popolazione: un senatore per 150.000 abitanti, un deputato per 75.000 abitanti. Quindi, sostanzialmente, la Costituzione esige e reclama una rappresentanza di popolazione, la quale viene espressa dall'elettorato attivo che ha raggiunto la maggiore età.

Ma questa diversa densità elettorale fra le regioni può trasformare una maggioranza di popolazione in una minoranza elettorale; porta cioè risultati degni di una particolare meditazione. Citerò alcuni esempi: il Piemonte ha 48 deputati i quali — sempre nel rapporto di un deputato per ogni 75.000 abitanti — sono stati eletti con due milioni e 716 mila voti; la Campania ha un numero maggiore di deputati, e cioè 59 deputati, 11 più del Piemonte, perchè la popolazione di questa regione supera di oltre un milione quella del Piemonte, ma i suoi elettori sono due milioni e 491.000, quindi 220.000 meno del Piemonte; la Lombardia ha 92 deputati con 4 milioni 895.000 elettori; la Lucania e la Puglia, messe insieme, hanno 102 deputati perchè hanno una maggiore popolazione, ma gli elettori sono 4 milioni e 309.000, oltre 500 mila in meno.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Nel Piemonte vi sono marito, moglie e due figli per famiglia.

F R A N Z A . La ragione è appunto questa. Ma questi dati, onorevole Ministro — e ciò mi premeva chiarire alla sua attenzione e le sono grato, anzi per la sua osservazione...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* È la mia materia di studio.

F R A N Z A . ...ma questi dati danno la dimostrazione che il *referendum* — non intendo far riferimento al *referendum* istituzio-

nale del 1946 perchè non intendo aprire un discorso che non è stato mai fatto dai monarchici i quali non hanno mai badato ai risultati elettorali sulla base di questi criteri — viene a dare prevalenza alle popolazioni che hanno maggiore densità elettorale. Di guisa che il voto non assume valore concreto rispetto alla popolazione; avremo permanentemente, nella Nazione italiana, prevalenza delle regioni nelle quali i nuclei familiari sono scarsi e gli elettori sono molti.

Non potevo quindi accettare il sistema posto dalla legge De Gasperi nel 1953 o l'altro del 1923, in quanto quei sistemi hanno proprio per base un valore omogeneo del voto espresso nel nord e nel sud. E pertanto la sostituzione del sistema elettorale da noi proposto subentrerà a quello governativo previsto nell'articolo 15 sulla base di un *referendum* la cui legge di attuazione dovrà dare al voto il suo valore concreto sulla base di un calcolo matematico. Sta agli uffici del Ministero dell'interno stabilire l'equilibrio del voto ai fini del principio dell'eguaglianza del peso del voto.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Influiscono anche i militari nel voto. Influisce il fatto che vi sono più militari, ad esempio, nel Friuli di quanti non ve ne siano in altre regioni.

F R A N Z A . Quella è un'altra questione.

Per le regioni noi non avremmo questo problema perchè è detto, non ricordo in quale articolo, nel disegno di legge in esame che i militari che non sono elettori della regione non hanno il diritto di votare, il che è stato criticato da parte nostra. Noi diciamo infatti che anche questo principio viene a determinare quella serie di compartimenti stagni fra regioni per cui il cittadino della Nazione italiana non ha il diritto di esprimere voto in sede regionale anche quando abbia dato un apporto elevato di capacità nell'ambito della regione.

Facevo cenno a questo problema, onorevole Ministro, perchè il nostro sistema posto dagli emendamenti 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater* e 21-*quinquies* non si basa sull'alternatività dei risultati elettorali in relazione al 50 per cento più uno; sistema accettato dalla legge Scelba del 1953 e dalla legge fascista del 1923. Quindi noi chiediamo, come ho detto, che attraverso un *referendum* popolare si possa sospendere l'applicazione di questa legge in esame, ma vogliamo un *referendum* che attribuisca al voto un peso concreto.

Questo, in linea generale, mi premeva dire, onorevoli colleghi. Ma se la pregiudiziale da noi posta è stata respinta, evidentemente è stato respinto anche il nostro sistema elettorale. Resta valida però la ragione politica che ci ha indotti a contrapporre al sistema governativo un sistema elettorale diverso. Infatti abbiamo voluto dimostrare che si può bene lottare contro l'ordinamento regionale in linea di principio, e che si può parimenti offrire una strumentazione per attuarlo in modo che non costituisca un pericolo per l'unità nazionale.

Nessuno ci potrà accusare più di non aver voluto l'attuazione della Costituzione che prevede l'ordinamento regionale. Abbiamo scelto però un sistema elettorale ed abbiamo offerto ai gruppi di maggioranza il mezzo legislativo diretto ad impedire che determinate regioni della fascia centrale della Penisola potessero avere consigli regionali di un solo schieramento politico, capaci di creare fratture tra la compagine nazionale e le regioni stesse; un sistema il quale, senza nulla togliere ai partiti, assicurasse, dal Veneto all'Emilia-Romagna, alla Calabria, una rappresentanza uniforme sulla base dell'indice percentuale nazionale. Abbiamo proposto questo sistema, onorevoli colleghi, perchè la nostra attenzione converge in modo particolare su uno schieramento politico. La nostra attenzione converge sempre sui pericoli rappresentanti dal mondo di sinistra. Non è un mistero per nessuno. Un lungo dibattito si è svolto qui in Senato e sembrava, durante questo dibattito, che le ragioni politiche di fondo dovessero passare inosservate. Noi abbiamo una preoccupazione che si intensifica ogni giorno di più. Ci sembra che stiamo preparando, attraverso una legislazione docile, un facile letto all'avvento del Partito comunista. Ci sembra che stiamo predisponendo, at-

traverso la nostra legislazione, le tappe dell'avvento del Partito comunista. Noi vogliamo avvertire che in un momento in cui la Nazione italiana è particolarmente indifesa, in un momento in cui tutte le categorie sono in rivolta contro lo Stato, in un momento in cui dall'università agli ospedali, dai campi alle officine gli italiani sembrano sconvolti da una febbre che confina con la follia, in un momento in cui si accrescono i pericoli del comunismo (infatti mai come oggi il comunismo fu forte nel mondo e mai come oggi la presenza del comunismo nel Mediterraneo è causa d'ansia e di trepidazione), in un momento come questo, verremmo meno al nostro dovere se non indicassimo le vie per tentare strumenti elettorali che evitino la presenza massiccia di governi comunisti regionali nel centro d'Italia.

Queste sono le ragioni di fondo che ci hanno mosso e le esponiamo con estrema chiarezza, poichè non dobbiamo nascondere nulla, poichè la chiarezza e la lealtà di posizione contribuiscono a far conoscere gli uomini e ad avvicinarli. E ci siamo conosciuti meglio in questa occasione, onorevoli colleghi; la nostra IV legislatura infatti è da ricordare come la legislatura più sbiadita tra le altre. La quarta legislatura era passata fra l'indifferenza della Nazione italiana, e coloro stessi i quali facevano parte di questa Assemblea non avevano avuto occasione di conoscersi, di incontrarsi, di salutarsi. Il Governo, permanentemente assente dai nostri lavori, aveva creato una situazione di disagio in tutta la politica di centro-sinistra; aveva eretto delle barriere anche per un innocuo scambio delle idee, e le polemiche si erano attenuate, il mondo politico e parlamentare sembrava dovesse addormentarsi. Ci si riconosca dunque il merito, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di aver offerto al Parlamento, in questa fase conclusiva, qualche attimo di vitalità. Abbiamo dato l'occasione per vivificare l'istituto parlamentare: non è che abbiamo inteso mortificarlo; l'abbiamo voluto richiamare alla sua funzione primaria, nella speranza che nella prossima legislatura questo fatto politico valga ad indirizzare diversamente i lavori politici, i lavori delle Assemblee parlamentari. Abbiamo osteggiato il disegno di legge, per i motivi che sono stati detti più volte dalla nostra parte, con un impegno particolare. Si è trattato di motivi tutti nuovi, tutti meditati, tutti frutto di una particolare attenzione per i problemi posti nei punti del disegno di legge.

Di esso diremo, in conclusione, che è disorganico nel suo complesso normativo; una disorganicità dovuta alla sua derivazione dalle leggi vigenti che regolano la materia elettorale per la Camera dei deputati, per il Senato e per le provincie; il tentativo di integrazione delle due fonti originarie di legislazione ha fatto sorgere e pone sul tappeto gravi problemi di interpretazione, anche in una materia per la quale si era realizzato recentemente un regolamento legislativo soddisfacente, come ha dovuto rilevare l'onorevole relatore. È un disegno di legge, questo, nel quale le impostazioni del diritto elettorale come quelle del sistema elettorale, come altre di regolamento di funzioni ed attribuzioni costituzionali, si alternano con materia di procedura e di contenzioso elettorale. È un disegno di legge che pone problemi di programmazione non solo per quanto riflette le date delle elezioni dei consigli regionali e le contestualità tra queste ed altre, ma anche per quanto riflette il problema fondamentale dell'ordinamento finanziario, per il quale sussisterebbe un impegno a fare nel prossimo futuro; un impegno che trascende i limiti funzionali e di attribuzione del legislatore attuale e che non ha contenuto e consistenza di validità perchè l'impegno a fare potrà essere recepito parzialmente od integralmente, o potrà non esserlo dai legislatori sopravvenienti. È un disegno di legge che affronta problemi costituzionali di ordine generale e problemi di contenuto irrilevante e di ordine amministrativo, quali quelli del riparto delle spese elettorali e di allocazione dei segretari provvisori dei consigli regionali.

Visto nei suoi aspetti politici questo disegno di legge pone un sistema elettorale che porterà all'elezione di consigli regionali non uniformi tra di loro nell'equilibrio interno delle forze politiche. I consigli regionali potranno assumere pertanto una posi-

zione di contrapposizione nei confronti dello Stato: una contrapposizione che avrà il suo peso nella legislazione come nella amministrazione, come negli indirizzi di politica generale e settoriale, dal che deriveranno non sanabili differenze tra regione e regione, tra queste e lo Stato, per cui il cittadino dello Stato italiano potrà avere una diversa posizione secondo che appartenga a questa o a quella regione.

È proprio il sistema antiunitario del presente disegno di legge al cospetto delle non facili nè felici prospettive future del panorama politico che accresce le nostre preoccupazioni. La Nazione italiana, come ho detto, attraversa il momento più difficile degli ultimi venticinque anni: tutte le categorie sociali sono in rivolta aperta, il che diminuisce, indebolisce e limita il potere centrale dello Stato. L'offensiva contro lo Stato ha assunto aspetti preoccupanti: lo Stato italiano è debole e lo sarà più ancora domani il regionalismo, prima come fatto psicologico, poi come fato di diversificazione politica, accrescerà i pericoli ed aumenterà la debolezza dell'Italia, percossa ormai dal caos morale e dal caos economico. La società internazionale alla quale l'Italia appartiene è anche essa in crisi. L'azione dell'Italia nel mondo è irrilevante e l'Italia non può provvedere da sola a preparare e creare la sua realtà futura.

Queste sono, onorevoli colleghi, le osservazioni che responsabilmente ritenevo di dover sottoporre, nell'auspicio e nella speranza che una più profonda meditazione potrà dare domani un assetto alla Nazione italiana, più conforme alle sue esigenze di progresso economico e sociale, nel rispetto del principio della unità e della indivisibilità della Repubblica. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, nella seduta del sedici gennaio, con riferimento alla proposta di sospensiva dell'esame e della discussione del disegno di legge in votazione, ebbi ad intervenire per dedurre la intempestività del provvedimento legislativo concernente la elezione dei consigli regionali: intempestività dimostrabile, oltre che per la mancanza di ogni convincente indagine sul peso finanziario che l'ordinamento regionale avrebbe comportato, anche, e, a mio avviso, principalmente, per la poca chiarezza delle idee in merito alle attribuzioni, legislative ed amministrative, che la Costituzione devolve alle regioni a statuto ordinario o normale.

Del resto, e lo dissi anche in quella occasione, la Commissione interministeriale costituita dal Presidente del Consiglio per lo studio del problema regionale subito dopo il voto della Camera sul disegno di legge per la elezione dei consigli, non era e non è investita soltanto dell'esame degli aspetti finanziari che il nuovo ordinamento verrà a mettere in evidenza; ma anche di quelli concernenti l'attività legislativa delle regioni, la loro azione amministrativa, il coordinamento dei nuovi enti con quelli territoriali già esistenti: comuni e provincie.

Mi sia consentito, ora che siamo all'esame di questo articolo 22 che vuole si celebrino entro il 1969 le prime elezioni dei consigli regionali, mi sia consentito, ripeto, di richiamare all'attenzione del Senato alcuni punti già da me toccati nella discussione del 16 gennaio per ribadirne la portata e per sollecitare ancora una volta l'Assemblea ad una rimeditazione sul passo che si vuole compiere.

È ben noto che la Costituzione affida alle regioni, a tutte le regioni, a statuto ordinario ed a statuto speciale, compiti legislativi e compiti amministrativi: oltre ai medesimi, altri di interna organizzazione, tra cui la deliberazione dello statuto (e questo, solo per le regioni a statuto ordinario, dato che per quelle a statuto speciale esso è atto costituzionale della Repubblica), quella dei regolamenti di organizzazione, tra i quali (e ce ne siamo occupati anche nel corso della presente discussione) quello interno del consiglio regionale.

Quanto alla funzione amministrativa, essa è limitata alle stesse materie per le quali le regioni esercitano attività legislativa: e

queste sono specificate, con elencazione tassativa, all'articolo 117 della Costituzione; materie tutte di rilevante importanza, tra le quali meritano speciale attenzione, per dire delle maggiori, la beneficenza pubblica, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse regionale, l'urbanistica, l'agricoltura, l'artigianato.

Peraltro, l'esercizio del potere legislativo non è libero e sciolto da limitazioni e da vincoli: così come le leggi dello Stato, anche quelle delle regioni dovranno mantenersi fedeli alle prescrizioni costituzionali ed agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica: inoltre, le leggi regionali non potranno esorbitare da alcuni princìpi fondamentali, da fissarsi in apposite leggi dello Stato per ciascuna materia attribuita alla potestà legislativa delle regioni (le cosiddette leggi-cornice o leggi-quadro), nè potranno offendere l'interesse nazionale, o quello di altre regioni.

Questa serie di condizioni alle quali le leggi regionali dovranno obbedire, sotto pena di invalidità costituzionale, sono, tutte e ciascuna, di estrema delicatezza. La obbedienza alle prescrizioni, formali e sostanziali, della Carta costituzionale, comune alle leggi dello Stato ed a quelle delle regioni, non mancherà di dare alimento a contestazioni di costituzionalità che aggraveranno notevolmente il lavoro della Corte, alla quale sono devolute per espresso disposto dell'articolo 134 della Costituzione.

Ma si aggiungeranno a tali contestazioni quelle relative alle leggi-cornice, le quali, ponendo limiti e princìpi di orientamento alla esplicazione dell'attività legislativa delle regioni, potranno risultare, o, comunque, apparire, talvolta esorbitanti, talvolta insufficienti: esorbitanti, sia in ragione della materia alla quale devono riferirsi, sia in ragione della specificazione dei princìpi normativi, che debbono essere, come dice la Costituzione, fondamentali, e solo fondamentali. Ogni esorbitanza dai limiti ora detti, come che incidente sull'ambito del potere legislativo regionale, importerà l'insorgere di impugnative di costituzionalità, o, addirittura l'insorgere di conflitti di attribuzione.

Ma le leggi-cornice possono anche essere insufficienti: come nella ipotesi che, stabilite le finalità da perseguirsi dalle leggi regionali nelle singole materie ad esse proprie, nulla dicessero dei criteri ai quali le leggi stesse debbono attenersi nella strumentazione dei mezzi diretti a conseguirle. Anche in questo caso si avrebbe la contestabilità, per disobbedienza alla Costituzione, della legge-cornice: la quale deve disporre sui princìpi fondamentali, teleologici e strumentali, anche al fine di garantire, se non l'uniformità, un minimo di convergenza delle leggi regionali, minimo di convergenza postulato dalla Costituzione, come aspetto non ultimo della unità e indivisibilità della Repubblica.

Ma, fatta pure l'ipotesi che le leggi-cornice non sgarrino, nè per eccesso nè per difetto, da quella che è la natura ad esse assegnata dalla Costituzione, innumerevoli saranno certamente le contestazioni sulla costituzionalità delle leggi regionali, saggiate al paragone delle leggi-cornice alle quali dovrebbero adeguarsi. Dicevamo nel nostro intervento del 16 gennaio che si avrà qui una fonte inesauribile di eccezioni di incostituzionalità che andranno a sollevarsi ad ogni livello delle procedure giudiziarie, e che daranno lavoro alla Corte costituzionale in quantità tale da doversene prevedere la impossibilità di sollecito smaltimento. Se oggi la durata media delle controversie di costituzionalità, dal momento della loro remissione alla Corte a quello della loro decisione, è calcolato in un anno, quando si avranno le leggi regionali delle quindici regioni a statuto normale, essa durata media andrà sicuramente al doppio od al triplo.

Ed allora pare lecito domandarsi: non è, quanto meno, imprudente fissare un termine, come quello indicato nell'articolo 22, per la elezione dei consigli regionali, quando poco o nulla si è acquisito in chiarezza e concretezza sulle funzioni normative delle regioni, e cioè su quella funzione che è loro specifica e che le caratterizza come enti di decentramento politico? Se non si vuole, come non si è voluto, accantonare questo disegno di legge per rinviarne l'esame a dopo le conclusioni della Commissione interministeriale costituita dalla Presidenza del Consi-

glio, poniamo almeno nell'articolo 22 un impegno condizionante l'elezione dei consigli regionali: l'impegno, appunto, di far precedere alle elezioni stesse la emanazione, da parte dello Stato, di tutte le leggi-cornice postulate dall'articolo 117 della Costituzione.

Abbiamo detto e ripetiamo: di tutte le leggi-cornice, perchè per tutte le materie di competenza legislativa delle regioni, la Costituzione, all'articolo 117, vuole che siano dettati dallo Stato i princìpi fondamentali. Sì che appare evidentemente incostituzionale quanto stabilito all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (la cosiddetta legge Scelba), per cui si ammette la possibilità di legiferazione regionale, anche prima della emanazione delle leggi-cornice, in materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne. La emanazione delle leggi cornice non è pura e semplice facoltà del Parlamento della Repubblica; facoltà alla quale il Parlamento possa, con sua legge ordinaria, liberamente rinunciare. Si tratta piuttosto di un potere-dovere, di cui il Parlamento è onerato dalla Costituzione, e che ha una sua specifica *ratio*: quella appunto, come prima si diceva, di garantire un minimo di convergenza delle varie legislazioni regionali nelle materie attribuite alla competenza delle regioni.

Ma la previetà da accordarsi alla emanazione delle leggi-cornice rispetto alla elezione dei consigli regionali ha un'altra, e ben più concreta giustificazione.

Le regioni, oltre alla potestà legislativa, hanno anche potestà amministrativa: fonte della medesima è l'articolo 118 della Costituzione, lì dove stabilisce che alla regione « spettano le funzioni amministrative per le materie elencate nell'articolo 117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali ».

Pertanto, nelle materie di competenza legislativa delle regioni, si ha anche, per le regioni stesse, competenza amministrativa: competenza amministrativa che soffre deroga, sì, per le funzioni attribuite agli enti locali minori, ma che esclude sempre ed in ogni caso la competenza dello Stato.

E così, eletti i consigli regionali nell'autunno del 1969, formate le giunte regionali, eletto il presidente della giunta la regione risulta provvista degli organi tutti che la Costituzione, al suo articolo 121, enumera e definisce: il consiglio, per l'esercizio delle funzioni legislative e regolamentari; la giunta come organo esecutivo; il presidente come organo rappresentativo della regione.

Che faranno, che potranno fare tali organi? Il consiglio non potrà legiferare se al tempo della sua costituzione, e cioè, nella ipotesi che l'articolo 22 resti quale è, nell'autunno del 1969, non saranno state già emanate le leggi-cornice per le singole materie di competenza regionale.

Quanto alle funzioni amministrative, il problema è complicatissimo. Potrebbe, anzitutto, sostenersi che l'attribuzione delle funzioni amministrative debba intendersi condizionata all'effettivo esercizio dell'attività legislativa regionale, materia per materia; e che, di conseguenza, fino a quando il consiglio regionale non avrà emanato le leggi proprie della regione nelle materie di sua competenza, l'attività amministrativa, nell'ambito territoriale regionale, resti di competenza degli organi dello Stato. È una tesi che troverebbe appoggio nella disposizione transitoria VIII della Costituzione, nella quale è stabilito che leggi della Repubblica regolano, per ogni ramo della Pubblica amministrazione, il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni; così come con leggi della Repubblica si provvede al passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. E l'articolo 70 della legge Scelba 1953, alla sua volta, prescrive che il trasferimento dallo Stato alle regioni di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dalla ora richiamata disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Dalla normativa accennata, in parte di natura costituzionale, in parte derivante da legge ordinaria, risulta che, se il consiglio re-

gionale non può legiferare, anche se regolarmente costituito, se mancano le leggi-cornice, neanche la giunta e il suo presidente potranno esplicare le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 121 della Costituzione, se non sono state previamente emanate le leggi della Repubblica sul trasferimento degli uffici statali alle regioni.

E così si torna a chiederci: che faranno gli organi regionali, costituiti nell'autunno del 1969? Legiferare non potranno; amministrare, neanche. Si insedieranno; i rispettivi membri incominceranno a percepire le indennità e gli assegni che la stessa legge Scelba loro attribuisce (articoli 16, 17, 24, 29); e non avranno nulla da fare, fino a che il legislatore della Repubblica non avrà assolto il suo compito relativamente alle leggi-cornice ed a quelle concernenti il trasferimento degli uffici amministrativi in ciascuna delle materie attribuite dall'articolo 117 alle regioni.

Quanto durerà tale attesa? Potrebbe rispondersi: quanto piacerà al Parlamento nazionale. Ma sarebbe risposta politicamente inadeguata. C'è da ritenere che, costituiti gli organi regionali, questi pretenderanno di agire: premeranno in tutte le possibili forme affinchè il Parlamento li metta in condizione di potere esercitare le potestà che la Costituzione ad essi riconosce; si aprirà così, prevedibilmente, la serie dei conflitti tra regione e Stato: tanto più probabili, e frequenti, ed anche violenti, quanto meno si avrà, per alcune regioni, coincidenza di formula politica al centro e alla periferia regionale.

Si è meditato su tutto ciò? Si è predisposto quanto è necessario per fronteggiare le situazioni che verranno ad emergere? Lo Stato sarà forte abbastanza per far valere le sue ragioni? Di fronte a tutto ciò, un impegno a termine fisso per la elezione dei consigli regionali, senza un impegno condizionante relativo alle leggi-cornice, alle leggi finanziarie, alle leggi di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, appare carico di pericoli per la pace interna della Repubblica.

Potrebbe obiettarsi che qualche cosa, comunque, i consigli e le giunte regionali avrebbero da fare, nell'attesa degli adempimenti del Parlamento nazionale. Ed è vero. Potranno, infatti, deliberare sui rispettivi statuti. Dispone infatti l'articolo 123 della Costituzione che « ogni regione ha uno statuto, il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto — continua l'articolo 123 della Costituzione — è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica ».

Omettiamo ogni considerazione sulla natura giuridica degli statuti regionali, e sulla natura del concorso postulato dalla Costituzione tra la deliberazione del consiglio regionale e la legge di approvazione devoluta al Parlamento nazionale. Ma ci sia consentito di chiederci: *quid* nel caso di dissenso tra consiglio regionale e Parlamento in merito al contenuto dello statuto? La legge Scelba, nel suo articolo 6, dispone che il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale. ...Il consiglio regionale, entro 120 giorni dal ricevimento... deve deliberare il nuovo statuto.

Ma chi e che cosa garantisce che il consiglio regionale si dimostrerà ossequiente al voto del Parlamento? E se il consiglio insistesse nelle proprie tesi, in tutto o in parte? Chi decide? Può il Parlamento arrogarsi la potestà di modificare lo statuto deliberato dal consiglio regionale, all'insaputa od anche in contrasto con questo? Riteniamo fermamente di no. Si dovrà ricorrere allo scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell'articolo 126 dela Costituzione? E quali saranno, quali potranno essere le reazioni ad un atto di tanta gravità?

Riteniamo di non andare errati se pensiamo che a tutto questo non si sia posto mente con la necessaria ponderazione. Si va ver-

so situazioni buie e di tutto pericolo. Fare le elezioni dei consigli regionali prima che si faccia luce sui problemi accennati significa far correre al Paese rischi di gravità incalcolabile. Se proprio si vogliono istituire le regioni a statuto normale, non si fissino date irrevocabili per le elezioni dei consigli, e si dia mano, piuttosto, alla predisposizione di tutti gli atti necessari affinchè le regioni non abbiano ad essere, costituite che fossero, focolai di disordine e di disgregazione dello Stato.

Nè si obietti che tutto questo può ritenersi compreso nella prescrizione contenuta nel capoverso dell'articolo 22, per la quale, entro la scadenza dell'autunno del 1969, saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni. Intanto, la formula del testo è tale da potersi anche negare che esso costituisca un vero e proprio impegno, il cui adempimento condizioni quanto prescritto nel primo comma, e cioè che entro l'anno 1969 debbano effettuarsi le prime consultazioni elettorali regionali. Ma, quando pure di un impegno condizionante si trattasse, esso non varrebbe affatto a diradare i dubbi, le incertezze, le zone buie che circondano il che ed il come delle attribuzioni regionali, legislative ed amministrative.

In colloquio privato con un eminente esponente della maggioranza governativa è stato sostenuto che la legge finanziaria, fissando in concreto le disponibilità delle regioni quanto ai mezzi erogabili per i vari e singoli compiti elencati nell'articolo 117, verrebbe automaticamente a porre limiti e condizioni all'azione legislativa e amministrativa regionale. Non siamo di tale avviso. La legge finanziaria, quando sarà emanata, fornirà i mezzi sui quali le regioni potranno far conto per assolvere i loro compiti: potrà anche, con le sue specificazioni, dettare criteri di distribuzione delle disponibilità tra i vari settori dell'attività regionale e per le scale di priorità. Ma più di questo non può fare. Ed è troppo poco per garantire la rispondenza delle leggi regionali a tutte le condizioni poste dalla Costituzione: princìpi costituzionali, impegni internazionali, leggi-cornice, interesse nazionale, interesse delle altre regioni. Le disponibilità finanziarie porranno, sì, un limite invalicabile alle spese di cui la regione potrà onerarsi: ma entro tale limite sarà la discrezionalità legislativa ed amministrativa della regione che determinerà l'azione concreta, nella quale possono appunto nascondersi le insidie più pericolose.

Non basta, dunque, prevedere la emanazione della legge finanziaria entro il termine del 1969. È necessario che la previsione legislativa si estenda, quanto meno, alla legge generale sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, anche per via di revisione della legge del 1953, alle leggi-cornice, alla predisposizione del piano di trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato, e del relativo personale, alle regioni.

Se questo non avverrà, e si procederà oltre nella elezione dei consigli regionali, ed alle conseguenti formazioni degli organi esecutivi delle regioni, ci si esporrà a serissimi rischi di disordini e di conflitti. È necessario prevenirli. Lo Stato non è abbastanza forte per fronteggiarli. Ed il Paese ha bisogno di serenità e di pace. E non si lavora certamente per la serenità e per la pace degli italiani apprestandosi a creare focolai di contestazioni e di lotte, quali saranno sicuramente le regioni a statuto normale, se la loro costituzione non sarà preceduta da una seria attività legislativa e di preparazione che valga a diradare le molte ombre che si addensano intorno al nuovo ordinamento. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 22 è stato definito nella discussione alla Camera dei deputati la chiave di tutto il disegno di legge. Io penso che sia proprio la chiave che apre la porta dell'ordinamento regionale: il « grimaldello », dice il senatore Chiariello, e forse è il termine più appropriato. Si tratta di un articolo breve, quasi telegrafico, composto di due soli commi, il primo dei quali recita: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle

elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 ». Il primo comma quindi contiene un comando. Il secondo comma recita: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Si stabilisce un'altra cosa che si dovrà fare, alla quale si dovrà dare compimento, ossia un altro precetto, un altro comando e la logica e il buon senso avrebbero suggerito l'esigenza di una correlazione stretta, di una dipendenza tra l'una e l'altra di queste due cose.

Ma, così com'è formulato l'articolo 22, non abbiamo invece nessun collegamento tra questi due commi, non vi è nessuna subordinazione. Ci troviamo di fronte a due imperativi, a due comandi distinti ed indipendenti. Ed è inutile che ci si venga a dire che questa è solo una legge elettorale e che non dobbiamo preoccuparci del costo delle regioni, che siamo fuori tema quando ci riferiamo a questi famosi costi, che della questione ci preoccuperemo in un secondo tempo, cioè quando si discuterà la legge finanziaria, eccetera. Questo potrebbe anche essere vero, ma solo a condizione che le elezioni disposte da questa legge fossero in qualche modo subordinate alla emanazione di quelle norme finanziarie che vengono enunciate nel secondo comma dello articolo 22. Ma in questo articolo, in questa legge, questa subordinazione non c'è. Ed è nella mancanza di questa subordinazione la pericolosità, io penso, di questa legge, la pericolosità di questo articolo. Ad una prima superficiale lettura questo articolo potrebbe anche apparire un articolo innocuo, un articolo di quelli che dicono poco, un articolo innocente. Ma se invece lo si legge con attenzione, se lo si analizza un poco, mostra la corda e si appalesa quello che è, ossia un « articolo frode », come è stato definito sempre nella discussione alla Camera dall'onorevole Cocco Ortu, un articolo che (cito poche parole dell'onorevole Cocco Ortu), sotto l'apparenza di voler sottoporre ad una condizione seria l'attuazione delle regioni, in realtà non pone alcuna condizione per detta attuazione e che, sotto l'apparenza di dettare delle norme, nessuna norma detta in realtà. E a questo punto dobbiamo porci qualche interrogativo. A chi è diretto l'imperativo, il comando contenuto nel primo comma? Che cosa succederà in caso di mancato adempimento? Ci saranno delle sanzioni? E quali saranno queste sanzioni? Dove sono previste queste sanzioni e da chi sono dettate? Da chi verranno applicate? Anche su questo punto questa « legge-sfinge » continua ad appalesarsi sempre più come un qualcosa di misterioso, come l'oggetto misterioso della trasmissione televisiva di remota memoria.

E la famosa legge finanziaria contemplata nel secondo comma, le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, quando e come si predisporranno? E se non si riuscisse ad attuarle, che cosa succederà? Quali sanzioni anche qui ci saranno in caso di inadempienza, e chi detterà queste sanzioni e chi le applicherà? È possibile (è una ultima domanda che possiamo porci), nel caso di mancanza di questa famosa legge, impedire delle elezioni che sono stabilite per legge con delle date ben precise? Anche su questo punto siamo nel mistero. L'articolo 21, esaminato ieri, dispone che le spese delle elezioni siano anticipate dai comuni. L'articolo 26 stabilisce poi che per la prima volta tali spese saranno rimborsate dallo Stato. Una volta fatte le elezioni, si vedrà chi dovrà pagare: chi vivrà vedrà. Al funzionamento delle regioni penserà la legge finanziaria. Per il momento, però, guai a fare delle cifre, guai a tirare in ballo le varie previsioni di spesa, guai a voler tirare in ballo i calcoli di Einaudi e di altri economisti: non parliamo, per carità, di cifre. Soltanto a nominarle c'è da venire accusati di eresia, c'è da venire accusati di lesa regione, di sabotaggio alla Costituzione, di vieto conservatorismo e di ostruzionismo.

Ho fatto ieri, onorevole Ministro, parlando sull'articolo 21, il discorso della sposa e certamente non vorrò qui ripeterglielo, ma debbo dire che la stessa cosa alla quale accennavo ieri, quando facevo riferimento a quel famoso tizio che si mettesse in testa di stabilire la data del matrimonio e di

fare tutti i preparativi, compresi gli inviti per le nozze, i particolari della cerimonia e del relativo pranzo, senza sapere ancora il nome della sposa e senza essersi menomamente curato di valutare il costo di tutto questo, la stessa cosa — ripeto — fa questa legge che non sa ancora chi sposerà, non sa ancora dove troverà il denaro, ma ha già deciso la data delle nozze e non vuole saperne di calcoli perchè se si fermasse a considerare questi piccoli e trascurabili dettagli, questi piccoli e trascurabili particolari evidentemente non si sposerebbe mai.

Sappiamo, onorevole Presidente, che il grosso scoglio, l'ostacolo pressochè insuperabile è proprio quello della legge finanziaria, ma è appunto per questo che è stato messo in cantiere il presente disegno di legge, che è lo stratagemma non per eludere l'ostacolo, perchè quello nessuno al momento buono può eluderlo e ce lo troveremo — e come ce lo troveremo! — tra i piedi alla scadenza, puntuale come una cambiale, ma per non voler vedere l'ostacolo. Si incomincia qui a costruire — lo avremo detto mille volte e certamente non possiamo più sperare di essere originali — l'edificio dal tetto, si incomincia cioè dalla legge elettorale, che rappresenta il momento esecutivo di un qualche cosa che non esiste ancora e sulla cui esistenza non siamo ancora assolutamente sicuri, si incomincia senza sapere se le nostre finanze consentiranno la spesa: io non so se sia serio e sia responsabile comportarci così. Certamente, se un simile atteggiamento fosse tenuto da un padre di famiglia, questi non si salverebbe dall'accusa di incoscienza, dall'accusa di irresponsabilità. Ed allora a questa accusa di incoscienza e di irresponsabilità dovrebbe forse soggiacere il Parlamento?

Ma questa accusa certamente non toccherà noi liberali, questa responsabilità se l'assuma il Governo, se l'assumano i partiti del centro-sinistra allargato e si assumano anche la responsabilità di quell'insulto alla democrazia, oltre che alla logica e al buon senso (che sembrano ormai diventati delle merci troppo rare, delle merci sempre più introvabili sul mercato), che è rappresentato da questo articolo costituito da una imposizione, da un comando rivolto da questo Parlamento morituro ad una nuova Assemblea che dalla consultazione elettorale dovrà emergere ed al nuovo Governo che dovrà essere espressione della maggioranza di quel Parlamento.

Sarà la stessa maggioranza? Può anche darsi. Sarà lo stesso Governo? Non lo sappiamo e certamente non possiamo ipotecare il futuro, ma questo centro-sinistra onnipotente ed onnisciente crede evidentemente di avere anche delle doti profetiche, crede evidentemente che il popolo italiano sia in perenne adorazione di fronte a questo suo idolo, di fronte a questa sua formula, di fronte a questo Governo, crede che dalla base si levi continuamente in coro l'esclamazione: non c'è che lui, non c'è che lui! Ma allora questa formula, questa maggioranza della quale abbiamo constatato l'inefficienza e l'inettitudine in mille occasioni — me lo consentano —, questa maggioranza che abbiamo già avuto modo di definire senza idee e senza ideali, non potremo esimerci dal dire che è anche presuntuosa. E che cosa succederà domani? Che cosa sarà tra due o tre mesi? Noi non lo sappiamo. Forse il popolo italiano troverà la forza di reagire e forse potrà anche darsi che continui a lasciarsi illudere, che continui ancora a stagnare nella morta gora del centro-sinistra. Ma non è questo il punto. Qualunque sia la maggioranza di domani, qualunque sia la formula di coalizione, qualunque sia il Governo espresso dalla volontà del popolo, rimarrà un fatto estremamente grave: il fatto di questo tentativo di ipotecare, con una legge votata da un Parlamento che è ormai avviato al suo tramonto, la volontà di un Parlamento che è ancora da venire. E con questo fatto, incontestabilmente, onorevole Presidente, viene tradito lo spirito più profondo della vera democrazia. È un fatto dispotico, io penso, di questa strana democrazia interpretata da questa maggioranza che, nella fregola di rinnovare tutto, nella fregola di innovare sempre qualche cosa, ha calpestato anche una prassi costantemente seguita da tutte le oneste Assemblee parlamentari, ha infranto la nobilissima tradizione che

voleva che almeno negli ultimi mesi di vita di una legislatura non venissero affrontati dei gravi problemi riguardanti l'avvenire del Paese.

E allora, perchè questo articolo 22 così com'è formulato? La risposta l'abbiamo già data in questi lunghi giorni di soliloquio, quando abbiamo definito questa legge una legge elettorale sì, ma non nel senso di una legge che serva alle prossime elezioni regionali, bensì di una legge che serva invece per le prossime elezioni politiche; una legge voluta dalla maggioranza per poter dimostrare una formale fedeltà al programma a suo tempo sottoscritto, una legge che permetterà alla Democrazia cristiana di dire ad un certo suo elettorato che questa, in fondo, è una legge che vorrebbe fare le regioni, ma che poi, in fondo in fondo, non deve preoccupare, perchè è la solita legge all'italiana alla quale nessuno presterà fede e che, in fondo in fondo, queste famose, queste temute, queste paventate regioni finiranno per non farsi; mentre permetterà contemporaneamente ai socialisti di rivolgersi al loro elettorato dicendo esattamente il contrario basandosi proprio su questo articolo 22 e sulle garanzie contenute nell'articolo 20 che abbiamo esaminato nei giorni scorsi.

Ma questo, onorevole Presidente, evidentemente non è onesto, questo è indubbiamente un machiavellismo, questa è evidentemente, ancora una volta, una presa in giro del popolo italiano. Leggevo ieri, mi pare sulla « Nazione » di Firenze, un articolo di Enrico Mattei dal titolo: « Ci prendono in giro », nel quale si faceva riferimento a delle dichiarazioni della direzione socialista e della direzione democristiana — le quali cercano di urlare una più forte dell'altra —, in cui si esprimeva la volontà di approvare in questo scorcio di legislatura la legge per la riforma universitaria. Anche noi su questo punto saremmo d'accordo...

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, veda di concludere.

R O V E R E . Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Noi siamo d'accordo sul fatto che la legge universitaria è una legge avente quelle caratteristiche...

P R E S I D E N T E . La legge universitaria non c'entra.

P E L I Z Z O . Non è all'ordine del giorno la legge universitaria.

R O V E R E . Non sto discutendo la legge universitaria. Il collega Pelizzo probabilmente non segue il discorso.

P R E S I D E N T E . Sono otto ore e mezzo che si parla di questo tema, quindi qualcuno può esserne anche disturbato.

R O V E R E . Ma io parlo dell'argomento da soli cinque minuti.

P R E S I D E N T E . Per l'esattezza sono quindici minuti: ho controllato io. È per questo che la invito a concludere.

R O V E R E . Possiamo essere d'accordo su quella priorità, onorevole Presidente. Ma se questo è vero, perchè la maggioranza si è ostinata a voler mandare avanti la legge sulle elezioni regionali, una legge niente affatto urgente, una legge non sentita, una legge che la maggior parte del popolo italiano evidentemente non vuole e dalla quale indubbiamente gli deriveranno dei danni (e quali danni!)?

E, visto che queste famigerate elezioni regionali volete proprio farle nel 1969, perchè allora non affidare l'approvazione della legge al nuovo Parlamento, che avrebbe tutto il tempo per esaminarla all'inizio della nuova legislatura, tutto il tempo per fare una legge meno abborracciata di quella in discussione? Indubbiamente non correrebbe il rischio, trattandosi di un inizio di legislatura, di dover incappare nell'ostacolo dell'ostruzionismo. Perchè, dunque, non rimandare a questo nuovo Parlamento tale compito? Questa è la domanda che ci poniamo.

P R E S I D E N T E . È già stato detto, e lei lo ripete ancora.

R O V E R E . Io sono anche disposto a smettere di parlare, se lei ritiene che non abbia diritto di farlo.

P R E S I D E N T E . Io la prego solo, con molto garbo, di concludere.

R O V E R E . Vorrei poter parlare come hanno parlato tutti i colleghi che mi hanno preceduto.

P R E S I D E N T E . Lei ha la sfortuna di essere l'ultimo. Se avesse parlato prima avrebbe potuto parlare anche un'ora e mezza, come ha fatto il senatore Veronesi. Ad ogni modo continui, senatore Rovere.

R O V E R E . Stavo chiedendo, onorevole Presidente, quale fosse il motivo di questa scelta e ci è stato detto, è stato detto anche dai giornali, che evidentemente la scelta era stata fatta in vista dell'opposizione dei liberali, per non darla loro vinta; dopodichè non importa se, in fondo in fondo, tutto questo si ridurrà a darla vinta ai comunisti, che non vogliono l'approvazione della legge per la riforma universitaria. Nel nuovo corso delle cose, in questo clima di dialogo, in questa corsa al cedimento, allo « sbracamento », si è disposti a pagare qualsiasi prezzo, si è disposti a bere fino in fondo, onorevole Presidente, l'amaro calice; si arriva al punto di imitare il gesto di quel marito che, per far dispetto alla moglie, consumava il sacrificio di Origene. Ora, se a pagare le spese, alla fin fine, fosse solo il Governo, fosse solo la maggioranza, allora noi potremmo anche consentire, ma ciò che è triste è che a pagare le spese sarà ancora una volta il popolo italiano, al quale era stato promesso il progresso senza avventure e alla fine si troverà ad avere avuto le avventure senza il progresso.

Onorevole Presidente, la nostra opposizione a questa legge — l'abbiamo detto e ripetuto mille volte — è un'opposizione totale, un'opposizione di fondo, un'opposizione che impegna la nostra coscienza di minoranza vigile e attiva nei confronti di una sistema, nei confronti di un costume, nei confronti di un modo di concepire la funzione legislativa, di un modo di concepire i rapporti fra maggioranza e minoranza, di un modo di concepire la vita politica, che ci ripugna profondamente.

Siamo contrari a questa legge relativa all'istituzione delle regioni, perchè la riteniamo esiziale per l'avvenire della nostra patria, perchè la riteniamo — e l'abbiamo già detto — la legge dell'antirisorgimento. È per questa fondamentale ragione che abbiamo iniziato e condotto avanti questa battaglia, dopo un attento studio della legge, dopo un accurato esame della situazione politica ed economica del Paese, dopo esserci resi conto di quello che attende da noi il Paese.

Abbiamo assunto questa posizione dopo una profonda meditazione maturata nell'intimo delle nostre coscienze, ma ora a questa nostra opposizione a questa legge, a questi motivi d'opposizione a questa legge, si sono aggiunti altri motivi: motivi di avversione e di disgusto per la formulazione di questa legge con le sue enormità giuridiche e costituzionali. È con profondo disagio interiore, onorevole Presidente, e con un senso di violenta ribellione che vedo avvicinarsi il momento in cui questo strano, quest'inconcepibile documento diventerà una legge dello Stato. È per questo che ho voluto ancora una volta — e chiedo scusa — prendere la parola, per esprimere il mio turbamento, la mia ripulsa, quando sono costretto a contemplare il figlio più deforme, il figlio più mostruoso di questa legge: l'articolo 22, che costituisce la vera ragione d'essere dell'intera legge e che costituisce insieme — me lo consenta, onorevole Presidente — il fondo più abissale, più oscuro nel quale la dignità di un legislatore possa precipitare. Ed allora, votatelo voi, colleghi della maggioranza, quest'articolo 22; assumete voi ogni e qualsiasi responsabilità. Noi lo respingiamo e, conclusa la battaglia in quest'Assemblea, la continueremo nel Paese, cercando di parlare alle coscienze, cercando di avviare con la pubblica opinione quel dialogo, quel con-

fronto di idee che qui ci è stato ostinatamente negato. Approvatela voi questa legge a scatola chiusa, questa legge del prendere o lasciare, questa legge opera del regime da non discutere e da accettare come un dogma. Ma non venite poi, onorevoli colleghi soprattutto della Democrazia cristiana, a sussurrarci nell'orecchio, nei corridoi di questo palazzo, le vostre pene, le vostre perplessità, le vostre ambasce per questa legge regionale. Non venite più a confessarci le vostre preoccupazioni, non venite più ad incitarci quasi a proseguire in questa nostra battaglia anche per voi che non potete farlo, perchè non ne avete l'animo, perchè non avete la forza di ribellarvi all'inumana disciplina di partito. Questo è il momento della verità, senatore Varaldo, ed ella sa che io dico la verità! Questa è l'ora dell'assunzione delle responsabilità: noi ci assumiamo la nostra con questo no; a voi, onorevoli colleghi della maggioranza, lasciamo le vostre, e voglia Iddio che siano meditate, che siano coscienti, che siano responsabili come la nostra. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 22. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non mi sento di essere così drammatico come il collega Rovere, soprattutto dopo una giornata tanto intensa di discorsi pesanti, ma non convincenti. La mia non sarà peraltro neppure una replica vera e propria, perchè alcune questioni sono state poste direttamente al Ministro, mentre la discussione sull'articolo 22 ha riaperto, più che concentrare, tutta la tematica relativa al problema regionale.

Con l'approvazione dell'articolo 21 che il Senato ha fatto ieri, possiamo dire che è stata approvata la parte fondamentale della legge, quella che rappresenta la sua quadratura essenziale. Con l'articolo 22 comincia, invece, la serie di quelle disposizioni transitorie che dettano norme *una tantum* per superare il rodaggio della prima attuazione dell'istituto regionale. Ma appunto per questo esse hanno una collocazione più immediatamente posta nel cuore della polemica politica, in quanto, nell'ambito delle disposizioni generali, esprimono scelte che qualificano la posizione di chi le fa, rispetto ad una situazione determinata.

Discutendo sull'articolo 20, abbiamo sostenuto che esso considerava la possibilità della concentrazione in un unico turno di più consultazioni elettorali, pur senza esprimere un comando, in quanto la decisione era lasciata al momento di volta in volta ritenuto più giusto. Ed ecco che col primo comma dell'articolo 22 questa scelta viene compiuta stabilendo che le prime elezioni regionali avranno luogo contemporaneamente alle prossime elezioni comunali e provinciali da bandire entro il 1969.

Con quel comma si prendono due decisioni: una riguarda la concentrazione in un unico turno di tre tipi di elezione, ed una la data di massima per le elezioni stesse.

È utile l'abbinamento? Noi riteniamo che i vantaggi che offre siano senza dubbio superiori agli inconvenienti che procura. E fra i vantaggi io ascrivo il risparmio che la concentrazione realizza per i partiti, nella spesa della campagna elettorale, e per lo Stato e gli enti locali, in quella del procedimento elettorale vero e proprio.

L'articolo 21 ha stabilito infatti che la spesa del carburante deve essere addebitata all'ente per il quale si mette in movimento la macchina elettorale e, coerentemente, tale articolo ha affermato che l'onere sarà della regione se le elezioni sono solo regionali, verrà ripartito in parti uguali con gli altri enti nel caso che le elezioni siano abbinate. In questo modo, mentre l'articolo 21 fissa in via permanente e come regola generale a chi deve essere imputato l'onere per le elezioni regionali nei vari casi ipotizzabili, l'articolo 22 scioglie la riserva fissando al primo comma una data che apre la tematica del secondo comma e la casistica degli articoli dal 23 al 26.

Esso diventa così un articolo importante in quanto, assumendo un concreto impegno politico, toglie alla legge qualsiasi sospetto di mera esercitazione legislativa

o, come qualcuno crudamente ha detto, di doppiogiochismo opportunista di fronte al problema dell'attuazione regionale, che non è — torno a ripeterlo ancora una volta — la conseguenza di un cedimento o di un mercato, ma l'espressione della consapevolezza di un impegno da assolvere, al momento giusto, nel senso della democrazia.

La fissazione della data delle elezioni pertanto non può essere intesa come un modo per rinviare ancora un traguardo, ma significa soprattutto che sin da questo momento tutto un processo ha inizio. Un processo contro la resistenza di forze che si oppongono a qualsiasi forma di rinnovamento; un processo di perfezionamento degli strumenti essenziali per il funzionamento dell'istituto; ma soprattutto un processo di revisione dell'azione e della mentalità dello Stato centralizzato in generale e nei settori particolari dell'agricoltura, della sanità, dell'urbanistica, del turismo, della Pubblica amministrazione, della programmazione, eccetera.

Con quale coerenza altrimenti si potrebbe oggi approvare la legge per l'elezione dei consigli regionali e seguitare poi domani a ipotizzare gli interventi nei settori indicati giovandosi esclusivamente della manovra dell'organizzazione periferica del potere centrale e magari rafforzandola in una guerriglia sorda con i nuovi istituti delle autonomie locali?

In questo senso pertanto l'impegno della legge finanziaria contenuto nell'articolo 22 si qualifica come la base per creare il fondamento concreto di un'autonoma funzionalità della regione: un qualche cosa che serva, nel quadro generale, a promuovere un miglioramento dell'organizzazione statuale che noi giudichiamo vecchia e superata e, nel caso particolare, a concretare le condizioni perchè la regione disponga degli strumenti d'un potere effettivo. Ed ecco in che senso, colleghi liberali e missini, intendiamo possa spiegarsi la dialettica democratica tra maggioranza e minoranza: contrapposizione di posizioni critiche per migliorare il processo, non scontro ostruzionistico, aprioristico, paralizzante del processo. Ed io credo, onorevoli colleghi, che se questa vicenda ci avrà insegnato almeno questo anche la fatica di questi giorni avrà dato un risultato positivo per l'avvenire delle istituzioni. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non vi è alcun dubbio che dal punto di vista politico l'articolo 22 costituisce il momento centrale e qualificante del disegno di legge che da oltre un mese tiene impegnato il Senato. Il travaglio che accompagna questo nostro lavoro può essere ed è stato variamente giudicato. Tuttavia esso ha almeno, fra altri aspetti negativi, un aspetto certamente positivo: quello di sottolineare l'importanza della riforma regionalistica.

Nella sua relazione al progetto della nostra Carta costituzionale il costituente così si esprimeva: « L'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione sta nell'ordinamento strutturale dello Stato su basi di autonomia ». E aggiungeva che l'innovazione aveva una portata incisiva e fondamentale nella storia del nostro Paese.

L'articolo 22 rappresenta la concreta e autonoma volontà della maggioranza di centro-sinistra di realizzare entro il 1969 questa innovazione. Essa è il cardine dell'accordo su cui si è verificata la validità della coalizione governativa il 10 marzo 1967. L'accordo, stilato tra i rappresentanti dei tre Gruppi parlamentari dei tre partiti sotto la presidenza dell'onorevole Moro, diceva testualmente: « Nel quadro di insieme del programma generale di riforme, del quale si sollecita l'attuazione, è stato concordemente ritenuto che debba essere approvata entro la legislatura la legge elettorale a suffragio diretto, in modo che le elezioni per i consigli regionali si possano e si debbano tenere in occasione della consultazione elettorale amministrativa del 1969. Le disposizioni finanziarie per il funzionamento dell'istituto regionale, nel contesto della riforma dello Stato e delle autonomie locali,

dovranno essere approvate prima delle elezioni stesse ».

Ci è stato detto, non tanto nel dibattito di oggi ma nel dibattito precedente alla Camera e qui al Senato: perchè solo oggi? Perchè riteniamo che siano oggi i tempi maturi a differenza di ieri. Il ritardo dell'attuazione non è dovuto, come vorrebbero i comunisti e gli onorevoli parlamentari del PSIUP, ad una colpa della maggioranza o delle maggioranze, bensì ad una responsabile valutazione. Ha osservato acutamente l'onorevole Ruffini alla Camera che ogni polemica sul ritardo viene meno perchè l'attuazione costituzionale ha costantemente accompagnato la crescita del Paese. Se avessimo anticipato la riforma regionalistica prima della programmazione economica, che è un elemento di equilibrio del sistema regionale e di garanzia unitaria dal punto di vista di un equo rapporto fra le varie zone della Nazione, avremmo anche potuto snaturare istituti la cui attuazione intendiamo affrontare con la massima serietà.

Ecco perchè, oggi, questo disegno di legge ed ecco perchè, oggi, l'articolo 22 che impegna l'Esecutivo a indire i comizi elettorali regionali entro il 1969.

Gli onorevoli parlamentari di parte liberale e missina hanno ripetuto varie volte (e ancora stasera, se non sbaglio, proprio nell'ultimo intervento il senatore Rovere, mio corregionale) che la maggioranza del popolo italiano sarebbe contraria alle regioni. Avevo già risposto su questo nel mio discorso a conclusione del dibattito sulla discussione generale. Peraltro mi pare opportuno ancora ribadire che nel nostro sistema democratico parlamentare la maggioranza si computa e si può computare soltanto in Parlamento. Esiste una possibilità e una sola di rilevare una eventuale differenza fra quello che si usa definire Paese reale e Paese legale, e questa è il *referendum*. Qualsiasi altro metodo non ha alcun valore, nè scientifico, cioè statistico, nè politico. È solo ed esclusivamente polemica politica fondata su interpretazioni soggettive (evidentemente più che legittime perchè ognuno può pensare quello che crede), su impressioni e talvolta anche su impostazioni che vorrei chiamare pregiudizi se la parola pregiudizio non avesse qualche cosa di delimitante o di offensivo; cioè premesse ideologiche, d'impostazione ideologica. L'unico strumento è, lo ripeto, il *referendum* e il Governo, la maggioranza di centro-sinistra e, devo dire, tutti i Gruppi parlamentari, con la sola eccezione del Gruppo liberale, sono impegnati alla realizzazione di tale istituto, pure esso previsto e voluto dalla nostra Carta costituzionale.

Non è che io voglia separare — perchè evidentemente non c'è nulla da dividere — le due parti dell'opposizione alla legge, però ciò non vale per l'opposizione missina, ma vale per l'opposizione liberale. I liberali con la loro opposizione al *referendum* non hanno alcun valido sostegno per denunciare una peraltro inesistente frattura tra la volontà popolare e la volontà del Parlamento.

E veniamo ad un altro argomento, quello che nel mio discorso alla chiusura del dibattito generale ebbi a dire che è l'unico vero problema. Non ritengo che sussista un problema politico di unità nazionale, in quanto l'unità nazionale è passata attraverso ben altre difficoltà e ben altri ostacoli. Il problema invece esisteva — e mi riferisco al suo discorso di stamane, senatore Veronesi — all'indomani dell'unificazione del Regno d'Italia; si comprende come la posizione di un Cattaneo o di un Minghetti sia rimasta isolata di fronte alla grande maggioranza della classe dirigente di allora, perchè a quell'epoca si trattava di ricondurre a unità politica quella che era una disunione politica. Fin dall'occupazione dei Longobardi l'Italia è sempre rimasta divisa; abbiamo avuto più di un millennio di divisione: unità culturale, unità religiosa, unità morale, unità di tradizioni, unità di costumi, ma profonde fratture politiche.

Si capisce che allora non si poteva; ma si può oggi, dopo quella che è stata l'unità conquistata attraverso i tempi, attraverso il passaggio di decenni, conquistata sul piano politico, unità realizzata dalla prima guerra mondiale, quando finalmente si è avuta l'unità degli spiriti, perchè fino ad allora non possiamo dimenticare che l'Ita-

lia era divisa dallo storico steccato, i guelfi da una parte i ghibellini dall'altra, o clericali e anticlericali, e insieme si è sparso il sangue degli uni e degli altri per quella che non era stata intesa dai nostri padri come la prima guerra mondiale ma come la quarta guerra d'indipendenza nazionale; una volta realizzato tutto questo, con la tragedia che abbiamo vissuto venticinque anni or sono in cui sembrava che l'Italia fosse veramente spaccata e ad un certo momento si ascoltavano voci non solo radiofoniche ma voci diverse ognuna delle quali accampava di rappresentare l'Italia, è rimasta fondamentale, non mai contestata, senza nessuna problematica, questa unità.

Non esiste quindi la preoccupazione politica e l'abbiamo detto; altro è il problema dello Stato, dove c'è la questione di dover fare le elezioni ogni cinque anni o di non doverle fare, altro è il problema degli organi locali dove, lo vogliano o non lo vogliano, vi sono impostazioni politiche che pensano di ricorrere o non ricorrere alle elezioni. Evidentemente le elezioni sono garantite dall'unità dello Stato. La vera preoccupazione allora — e noi lo comprendiamo benissimo — è una preoccupazione finanziaria, cioè quella relativa al problema dei costi.

Ora a me spiace che qui si debba correre il rischio — una volta è successo con i senatori liberali — fra 5 o 10 anni, quando si farà la seconda edizione del cosiddetto « stupidario » parlamentare, di ritrovarci nuovamente, io come Ministro e loro come parlamentari, sotto un termine di recidività. Io ricordo di aver avuto occasione di dire al senatore Gianquinto: siamo recidivi, dal momento che ambedue continuiamo a ripetere le stesse cose. Sono obbligato a ripeterle, perchè ho visto che non se ne vuole tener conto; ancora ieri e stamane ho sentito parlare di 1500 miliardi e di altre cose di questo genere. Il problema della finanza regionale non si può in alcun modo mettere sullo stesso piano del problema della finanza comunale e provinciale. Chiunque sia stato amministratore di comuni e di provincie sa benissimo da dove viene il grave peso che ha portato al dissesto della finanza comunale e della finanza provinciale. Innanzitutto i servizi municipalizzati. Sono miliardi e miliardi di *deficit* che vengono passati ogni anno, direi *ipso jure,* dal bilancio delle aziende al bilancio dei comuni. Ma non è solo questo. Anche quando si parla di eccesso di burocrazia o di squilibrio tra la burocrazia degli enti locali e la burocrazia dello Stato, si affacciano preoccupazioni valide. Ma anche qualora la burocrazia comunale o la burocrazia provinciale fossero pagate il doppio di quello che sono pagate attualmente, non ci sarebbe un grosso problema finanziario, come invece c'è per la presenza della molteplicità dei servizi che gravano sulle provincie e soprattutto sui comuni. È lì l'origine delle situazioni finanziarie gravi. Lo sanno tutti i comuni e lo sanno tutte le provincie: dai servizi delle strade, a quelli della nettezza urbana, dei vigili urbani, dei giardini, dei cimiteri.

Ora, le regioni quali servizi hanno? Io l'ho detto, l'ho ripetuto. Nessuno ha potuto portare un'obiezione. L'unico servizio che possono avere le regioni, se lo vogliono avere, è quello della forestale, perchè anche il servizio antincendi è previsto solo per le regioni a statuto speciale, le quali peraltro non lo hanno voluto e lo hanno lasciato allo Stato. Solo il Trentino-Alto Adige lo ha assunto, mentre le altre regioni, come loro sanno, compreso il Friuli-Venezia Giulia, lo lasciano allo Stato. Ma le regioni a statuto ordinario non possono neppure avere questo; non possono neppure pensare ad altri servizi oltre questo. Quindi, il problema di un dissesto finanziario dovuto all'istituzione delle regioni non è assolutamente prevedibile, mentre c'è purtroppo, se non un dissesto, una pesantissima situazione finanziaria di molti comuni e provincie. Anche per le stesse regioni a statuto speciale, di cui tanto si discute, non sussiste il problema finanziario. Mentre ci sono — lo dissi l'altra volta parlando del problema politico — per lo meno otto comuni in Italia i quali hanno, ognuno di essi, un'importanza finanziaria e problemi economici superiori a quelli di ciascuna delle istituende regioni o di quelle attualmente esistenti.

C'è il problema dei controlli, e questa è una cosa che ci preoccupa moltissimo, l'ho detto già altra volta. Però si deve sapere che abbiamo molti comuni, i quali si trovano in una situazione disastrata, che sono stati sempre sotto il controllo prefettizio. Si citano sempre Messina, Marsala, Trapani. Non c'è dubbio che non sono comuni in floride condizioni, questi. Ma ci sono anche comuni del continente, che hanno sempre avuto il controllo prefettizio, i quali hanno situazioni altrettanto disastrate. Non sono nè il prefetto, nè la Commissione di controllo regionale che possono garantire un corretto andamento del bilancio. È la Commissione centrale della finanza locale. È tanto triste, lo so; quando se ne parla, gli amministratori comunali e provinciali arricciano il naso; però è quella che garantisce che non si possa andar oltre nell'indebitamento, naturalmente data la situazione della finanza nazionale, data la situazione di coloro che devono intervenire nel bilancio.

A I M O N I . Non ha risolto il problema però.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Un momento, senatore Aimoni: d'accordissimo che bisogna operare una riforma della finanza comunale e provinciale, perchè la finanza comunale e provinciale si basa ancora sul sistema del 1860, quando sono state date ai comuni le entrate dell'agricoltura e allo Stato le entrate dell'industria e del commercio. Allora l'agricoltura era una grande fonte di reddito. Ora, l'agricoltura sappiamo bene quale fonte invece di povertà rischia di essere, se non c'è l'aiuto dello Stato Sappiamo altrettanto bene che l'industria ed il commercio hanno avuto uno sviluppo mille volte più potente dell'agricoltura, e bisogna riformare la finanza locale tenendo conto di questo. Ho detto però più volte che la riforma non la si può operare se non sappiamo quale sarà l'ordinamento regionale. Non ho portato mai in Parlamento nessun progetto di riforma a questo riguardo. Perchè? Perchè, fino a che non sappiamo quale sarà l'ordinamento regionale, non possiamo pensare di operare una riforma comunale e provinciale. È quello che ho risposto alla Camera e che dico anche qui: l'unica via è quella di ricorrere al *referendum;* al di fuori di essa, non voler fare la riforma regionale vuol dire non muoverci su questo problema che è un problema gravoso.

V E R O N E S I . Ma che bisogno c'era di fare la legge regionale?

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Bisognava allora abolire i venti articoli della Costituzione sulle regioni; o per lo meno ci vuole la volontà popolare che, di fronte alla legge Scelba del 1953 che già esiste, proclami di abrogarla. Perchè lei, senatore Veronesi, non si muove presso il Segretario del suo Partito per convincerlo che l'istituto del *referendum* deve essere attuato, e non soltanto per l'ordinamento regionale, ma in genere?

Ma torniamo al punto della finanza. Il controllo quindi è garantito dal sistema della Commissione centrale della finanza locale; sistema che non attua soltanto una garanzia negativa o di altro genere, ma il principio fondamentale della finanza britannica, che io imparai dal senatore Gava quando era Ministro del tesoro, e che poi ebbi modo di constatare. Nella finanza britannica, quando lo Stato spende una sterlina va a guardare come viene spesa, quando la sterlina la spende il comune, o la contea, la spendono come vogliono perchè vi è una autonomia amplissima in Inghilterra dei comuni e delle contee per i soldi che i contribuenti pagano appunto ai comuni ed alle contee: appena interviene lo Stato con un minimo di contributo le cose cambiano, ed è giusto, perchè, evidentemente, a chi si risponde dei soldi dello Stato? Si risponde in Parlamento e non nei consigli comunali o nei consigli provinciali, mentre dei contributi che si pagano sul piano comunale e provinciale se ne risponde in sede locale.

Non è quindi il problema del controllo che deve allarmarci; il punto è un altro — e l'ho già detto — ed è quello degli enti regionali. Il pericolo è che l'emorragia finanziaria, che non si ha attraverso i servizi, perchè nella

regione non ci sono servizi, si possa avere attraverso gli enti; ed io — e l'ho detto molto esplicitamente a chiusura del mio discorso sulla discussione generale e lo ripeto adesso — che sono un fervente regionalista e credo veramente nell'importanza della riforma regionalista, comincerei ad avere delle perplessità o dei dubbi il giorno in cui una legge finanziaria seria non impedisse l'eventuale sconcio finanziario che debiti creati da enti ribaltassero senz'altro sulla regione o sulla finanza regionale. Questo è fondamentale, a mio parere; cioè, la legge finanziaria, che certamente dovrà essere fatta — e ne parleremo adesso — prima delle elezioni, deve stabilire anche ben chiaro questo punto, cioè i limiti di quella che è la finanza regionale per quel tanto di attività della regione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, i quali — come dicevo — non comportano servizi e non possono comportare se non il servizio della forestale, che peraltro è trasferito dallo Stato e quindi viene tolto allo Stato il peso e passato alle regioni. Si deve evitare la possibilità dell'emorragia attraverso gli enti.

E qui veniamo al problema della legge finanziaria. L'articolo 22 sta a fissare una volontà politica: la volontà politica di fare le regioni, ma di farle bene. È stato detto: perchè non avete approvato prima la legge quadro, la legge finanziaria e poi la legge elettorale?

Onorevoli senatori, per quanto riguarda l'avvenire, non vi è dubbio che la legge finanziaria dovrà essere fatta prima della costituzione delle regioni (questo è il preciso impegno di Governo nel secondo comma dell'articolo), ma per quanto riguarda il passato, sarà bene ricordare che, quando nella scorsa legislatura la Commissione finanze della Camera dei deputati esaminò una legge finanziaria presentata dal Governo, che forse — lo ammetto — sarà stata imperfetta, sarà stata inadeguata, tuttavia proprio liberali e missini si fecero promotori di due distinte relazioni di minoranza, quella dell'onorevole Alpino, che era una serrata requisitoria contro le regioni anche indipendentemente dal problema finanziario, e quella dell'onorevole Angioy, che lamentava invece che la maggioranza volesse la legge finanziaria prima delle altre leggi, quindi proprio il contrario. L'onorevole Angioy preannunciava anche « di esperire — sono parole sue — tutte le risorse a sua disposizione per evitare la conclusione dell'*iter* legislativo della legge finanziaria »; anche in questa legislatura la polemica è continuata senza mai andare oltre l'apodittico pregiudizio, ed ancora stasera l'abbiamo sentito ripetere: questa mattina è stato ribadito che sempre si andrà contro le regioni perchè le regioni sarebbero esclusivamente causa di sperpero di denaro pubblico.

Non dico che non ci sia stata nessuna collaborazione, ma più ancora: non c'è stato neppure il benchè minimo intento di opposizione costruttiva, nulla di questo è mai emerso nel travaglio delle leggi che, volta a volta, sono state presentate e non sono mai arrivate in porto, non hanno mai concluso l'*iter* legislativo. Non vi è dubbio, da parte della maggioranza, che la legge finanziaria debba essere emanata prima della costituzione delle nuove regioni. La chiara dizione del secondo comma dell'articolo, che reclama l'approvazione entro il 1969 delle norme relative all'ordinamento finanziario regionale, costituisce una dichiarazione di volontà che vincola moralmente e politicamente i partiti della maggioranza governativa. Per questo ci siamo opposti alla Camera all'emendamento soppressivo dell'onorevole Luzzatto ed anche a quello che mirava ad anticipare alla prossima primavera le elezioni regionali. Non l'abbiamo accolto proprio perchè non vi sarebbe stato il tempo necessario per varare la legge finanziaria che dovrà essere approvata prima della costituzione delle nuove regioni.

Aggiungo che confidiamo anche di poter aggiornare, sulla scorta della legge da me presentata e arenatasi nella proluvie dei discorsi dell'opposizione (anche per questa legge non è vero che sia stata arenata dalla maggioranza: l'ha arenata la maggioranza dopo venti o trenta giorni di discorsi chilometrici sui vari articoli), la legge Scelba del 1953.

Onorevoli senatori, si è affermato più volte qui e ancora stasera è stato detto che

non sarà il progresso senza avventura, ma l'avventura senza progresso. Questa è una diversa perifrasi, una diversa espressione del famoso « salto nel buio ». Sempre questa preoccupazione, questa paura di tutto ciò che è nuovo. Io vorrei dire, basandomi sull'esperienza storica, che la cosa più assurda è pensare che tra 10, 15, 20 anni, con le nuove generazioni che urgono, che adesso sentono anche, talvolta, quasi un senso classista — avrete letto che su certe riviste giovanili si dice che è finito il classismo operaio col benessere, è finito il classismo nazionalista, adesso ci sarebbe il classismo di generazione — si possa mantenere lo Stato in una situazione sempre identica, senza cambiare nulla, senza far nulla, senza riformare nulla. Non è possibile. A chiusura del mio discorso al termine della discussione generale, riportavo le parole di Don Sturzo sulla paura che la borghesia italiana ha sempre avuto delle cose nuove e dei fatti nuovi. (*Interruzione del senatore Veronesi. Vivaci commenti dal centro-destra*). Senatore Veronesi, la frase è di Luigi Sturzo. (*Interruzioni dal centro-destra. Repliche dalla sinistra. Richiami del Presidente.*) In un certo senso, apparteniamo tutti qui alla borghesia, senatore Veronesi. Comunque, la frase è di Luigi Sturzo; l'ho citata a memoria.

V E R O N E S I . Allora di Don Sturzo dovremmo citare tante altre cose.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Citatele pure, e vedrete sempre in Don Sturzo un'impostazione organicistica. Se vuole, le posso anche leggere questa frase perchè l'ho proprio qui.

V E R O N E S I . La conosciamo.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Di che anno è quella frase?

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Del 19 febbraio 1950. « La borghesia italiana è passata — scrive Don Sturzo — per tutte le fasi della vita politica da più di mezzo secolo sentendo e mostrando paura; sentendo paura delle bombe degli anarchici alla Bakunin, poi vi furono i fasci siciliani, il primo maggio socialista, il '98 di Milano e vennero gli stati d'assedio; nel 1922 fu la borghesia a darsi al fascismo nella paura del socialismo. Ora ritornano insieme paura e nostalgia.

La manovra antiregionalistica si inserisce nel quadro ».

B O S S O . La borghesia è quella che tira avanti la baracca in questo momento!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ho già detto che, in un certo senso, apparteniamo anche noi alla borghesia. (*Vivaci commenti dal centro-destra. Repliche dalla sinistra. Richiami del Presidente*).

Non facciamo del classismo alla rovescia.

A L C I D I R E Z Z A L E A . È lei che lo fa.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Senatrice Alcidi Rezza, io le ho citato il testo di Don Sturzo.

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, onorevoli senatori, lascino parlare il Ministro.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. A proposito di paure e di salti nel buio, vorrei ricordare, onorevoli senatori, il primo intervento che ho avuto l'onore di fare qui al Senato con una certa preoccupazione anche di fronte ad autorevolissimi senatori che oggi purtroppo non sono più. Ricordiamo il senatore Nitti, il senatore Jannaccone, quando si discusse del piano Schuman sulla costituzione del primo nucleo dell'Europa. Ebbene, anche allora da molte parti si levava un vivo senso di preoccupazione, si prevedeva che si sarebbe fermata la produzione dell'acciaio in Italia. Sono passati quindici anni e oggi abbiamo più che quintuplicato, addirittura sestuplicato la produzione nazionale. Anche a proposito delle regioni si dimostrerà che non vi sono salti nel buio, ma vi sarà invece un progresso garantito nella libertà e nella democra-

zia. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 22. Prima, però, di procedere a tale esame chiedo se desiderano continuare la seduta senza sospenderla alle 20,30, e questo nell'interesse anche dell'opposizione in quanto ciò consentirebbe di terminare i nostri lavori per oggi entro le ore 24 invece che alle ore 2. (*Consensi dalla sinistra e dal centro. Interruzioni dalla destra*). Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 22. 75, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere l'intero articolo.

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 22. 75 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli doperranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lessona, Limoni, Lombardi, Lucchi,

Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Parri, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Peserico, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Poët, Preziosi,

Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22. 75:

Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	15
Contrari	146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 0. 2, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente: « Le elezioni dei Consigli regionali non potranno aver luogo fino a quando con legge della Repubblica non saranno definite le cause di scioglimento dei Consigli regionali per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale ».

V A R A L D O . Chiedo la votazione per parti separate, e cioè che sia messa anzitutto ai voti la prima parte fino alle parole: « della Repubblica », con l'intesa che l'eventuale rigetto dell'emendamento esprime la volontà del Senato di non condizionare l'effettuazione delle prime elezioni dei consigli regionali alla emanazione di altre leggi su qualsivoglia materia.

P R E S I D E N T E . Se il Senato è d'accordo, con questa intesa pongo in votazione la prima parte dell'emendamento n. 3.0. 2.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . la richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è

stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 3.0.2, fino alle parole: « con legge della Repubblica », sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Grimaldi, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Maggio, Maier, Maris, Masciale, Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Preziosi,

Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 3.0.2 fino alle parole: « con legge della Repubblica ».

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	19
Contrari	124

Il Senato non approva.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè effettuata la seconda parte dell'emendamento n. 3. 0. 2 è preclusa. È altresì precluso il sub-emendamento n. 3. 0. 2/1 proposto dai senatori Bergamasco ed altri, tendente a sostituire la parola: « definite » con la parola: « chiarite ». Seguono gli emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le elezioni dei Consigli regionali avranno luogo dopo la revisione delle circoscrizioni delle Corti d'appello che dovranno comprendere comuni appartenenti ad una medesima regione ».

8. 123 VERONESI ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo entro un anno dall'approvazione di una legge di modifica all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che preveda che la Regione non possa esercitare le potestè legislative e regolamentare prima che il Parlamento abbia approvato lo Statuto Regionale ».

22. 76 ALCIDI REZZA LEA ed altri

L'emendamento n. 8. 123, precedentemente accantonato, è precluso dalla votazione testè effettuata. L'emendamento n. 22. 76 è anch'esso precluso dalla stessa votazione e comunque non è ammissibile perchè nella sua seconda parte predetermina il contenuto di una legge vincolando la volontà del futuro legislatore.

Segue l'emendamento n. 22. 77, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel 1969 avranno luogo le prime elezioni regionali delle seguenti regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna;

nel 1970 avranno luogo quelle delle seguenti regioni:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzi;

nel 1971 avranno luogo nelle seguenti regioni:

Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria ».

Quest'emendamento deve essere votato.

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 22. 77 sia fatta a scruti-

nio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Maggio, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia, Oliva,

Pace, Pafundi, Parri, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Roffi, Romano, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tomassini, Torelli, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22. 77:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	10
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue ora l'emendamento n. 22. 78, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden-

te a sostituire il primo comma con il seguente: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge si svolgeranno entro i 6 mesi successivi alla emanazione della legge della Repubblica contenente la normativa dei princìpi generali cui dovranno attenersi i consigli regionali nell'esercizio della loro potestà legislativa concernente la materia della caccia e della pesca nelle acque interne ».

Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 3. 0. 2. Lo stesso dicasi per gli emendamenti numeri 22. 130 e 22. 131, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendenti rispettivamente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le elezioni dei Consigli regionali, in attuazione della presente legge, non avranno luogo se prima non saranno state emanate le norme relative alla disciplina del voto dei marittimi in navigazione », e a sostituire il primo comma con il seguente: « Le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale non avranno luogo se prima non verrà emanata la legge della Repubblica che disciplini il diritto di voto degli italiani all'estero ».

Ritengo assurdo, in quanto collega le elezioni non ad un atto collocabile in una precisa data ma ad una attività che si svolge nel tempo, e dichiaro perciò inammissibile l'emendamento che segue, n. 22. 132, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le prime elezioni regionali avranno luogo contemporaneamente alla predisposizione dei piani regionali di ammodernamento delle strutture agricole da parte del Governo ».

Segue l'emendamento n. 22. 79, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo » con le seguenti: « Dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di turismo e industria alberghiera avranno luogo le prime elezioni regionali che si svolgeranno ».

Anche questo emendamento è precluso dalla votazione effettuata sull'emendamento n. 3. 0. 2. Per la stessa ragione sono preclusi i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « avranno luogo » *aggiungere le parole*: « successivamente alla modifica degli articoli 88 e 89 della Costituzione » *e sopprimere le parole da*: « contemporaneamente » *fino alla fine del comma.*

22. 134 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 » *con le parole*: « dopo l'emanazione di un nuovo testo unico di pubblica sicurezza ».

22. 135 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto n. 663 » *con le parole*: « entro un anno dall'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste ».

22. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « contemporaneamente » *fino alla fine, con le parole*· « entro due anni dall'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di artigianato ».

22. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « contemporaneamente » *sino alla fine, con le parole*: « successivamente alla data delle elezioni comunali e provinciali che saranno effettuate entro un anno dalla emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la

legislazione in materia di istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica ».

22. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « contemporaneamente » *sino alla fine, con le seguenti:* « entro un anno dall'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali relativi all'utilizzazione, in caso di calamità naturali, della polizia regionale urbana ».

22. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 22. 136, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « contemporaneamente » a « numero 663 » con le parole: « dopo le prossime elezioni del Consiglio regionale della Val d'Aosta », che metterò in votazione per parti separate.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento, e cioè le parole: « dopo le prossime elezioni del Consiglio regionale ».

A R T O M . Così non ha più senso. Di quale consiglio regionale si tratta?

P R E S I D E N T E . Di un qualsiasi consiglio regionale. Stia tranquillo che ha senso.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione nella prima parte dell'emendamento n. 22. 136, fino alle parole: « del consiglio regionale », sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pafundi, Pajetta, Parri, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pe-

senti, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento numero 22. 136:

Senatori votanti	141
Maggioranza	71
Favorevoli	17
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè effettuata la seconda parte dell'emendamento n. 22. 136 è preclusa. Se guono gli emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: « contemporaneamente » *aggiungere le parole*: « alla emanazione delle norme relative alla determinazione dei criteri di distinzione tra le vie di comunicazione che sono di interesse nazionale e interregionale e quelle che sono d'interesse esclusivamente regionale e ».

22. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle elezioni generali, comunali e provinciali che saranno effettuate successivamente all'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera ».

22. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle elezioni generali comunali e provinciali che saranno effettuate dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ».

22. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *a* « n. 663 » *con le parole*: « alla determinazione legislativa dei criteri in base ai quali le fiere e i mercati verranno considerati d'interesse nazionale e d'interesse regionale e comunque non prima delle elezioni comunali e provinciali da effettuarsi entro l'anno 1969 ».

22. 138 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle prime elezioni amministrative che saranno effettuate dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di fiere e mercati ».

22. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle prime consultazioni elettorali che si svolgeranno immediatamente dopo l'emanazione della legge contenente i princìpi generali cui dovrà attenersi la legislazione regionale in materia di musei e biblioteche di enti locali ».

22. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alla prima consultazione elettorale che sarà effettuata dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale ».

22. 90 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « alle elezioni » *sino alla fine, con le parole*: « alle prime elezioni del Senato e della Camera dei deputati che saranno effettuate dopo l'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di circoscrizioni comunali ».

22. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questi emendamenti sono preclusi dalla votazione che ha respinto l'emendamento numero 3. 0. 2.

Passiamo all'emendamento n. 22. 139, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « alle elezioni » a « n. 663 » con le parole: « al rinnovo del Consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Questo emendamento è simile a quello numero 22. 136, dal quale si differenzia in via generale per l'elemento temporale in quanto si vorrebbero rinviare le elezioni regionali non a una data successiva ma alla stessa data in cui avranno luogo i rinnovi dei consigli regionali già esistenti. Esso è il primo di una serie di emendamenti che accolgono lo stesso principio.

Questo emendamento n. 22. 139, pertanto, verrà votato per parti separate. Si voteranno cioè anzitutto le parole: « al rinnovo del Consiglio regionale della regione a statuto speciale ». Successivamente si voteranno le altre parole.

R O V E R E . Poi, signor Presidente, ci spiegherà che cosa vogliono dire quelle parole prese isolatamente.

A R T O M . Quando si vota per parti separate, bisogna votare una frase di senso compiuto.

P R E S I D E N T E . Quando si vota per parte separate bisogna por mente alla parte che si vota collocata in un certo contesto. Ora, siccome la vostra proposta riguarda per prima la regione Friuli-Venezia Giulia, poi la Sardegna, poi la Sicilia e via dicendo, se il Senato respinge questo principio di collegare temporalmente le prime elezioni regionali al rinnovo di un Consiglio regionale di una regione a statuto speciale già esistente, non si votano gli altri emendamenti. Questa è la ragione della votazione per parti separate.

Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento n. 22. 139, e cioè delle parole: « al rinnovo del Consiglio regionale della regione a statuto speciale ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 22. 139 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlingieri, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Oliva,

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Picardi, Pirastu, Poët, Polano,

Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Torelli,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento numero 22. 139:

Senatori votanti	134
Maggioranza	68
Favorevoli	10
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè affettuata, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento numero 22. 139, nonchè i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: « elezioni provinciali » *a* « n. 663 », *con le parole*: « prime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna ».

22. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « elezioni provinciali » *a* « n. 663 », *con le parole*: « prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sicilia ».

22. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Seguono due emendamenti, nn. 22. 92 e 22. 97, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, il primo tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « provinciali » sino alla fine, con le seguenti: « politiche da effettuarsi al termine della legislatura successiva a quella in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge », e il secondo tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « provinciali » sino alla fine, con le seguenti: « politiche del 1978 ». All'emendamento n. 22. 92 gli stessi presentatori hanno proposto un sub-emendamento n. 22. 92/1, tendente a sostituire, all'emendamento n. 22. 92, le parole: « da effettuarsi » fino alle parole: « presente legge » con le seguenti: « per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati al termine della quinta legislatura ». Questi emendamenti tendono a collegare l'effettuazione delle prime elezioni regionali, di cui al primo comma dell'articolo 22, alle elezioni politiche.

Ritengo a tale riguardo opportuno votare per parti separate l'emendamento numero 22. 92.

Passiamo quindi alla votazione della prima parte di tale emendamento, e cioè della parola: « politiche ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 22. 92 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Colombi, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, Francavilla,

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca,

Oliva,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Picardi, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Russo,

Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 22.92:

Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	11
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che, a seguito della votazione testè effettuata, sono preclusi la restante parte dell'emendamento n. 22.92 e gli emendamenti nn. 22.92/1 e 22.97. Dalla votazione testè effettuata nonchè dalla votazione sull'emendamento numero 3.0.2 sono preclusi i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche dopo che siano state emanate anche le norme relative alla istituzione ed all'ordinamento degli organi di giustizia am-

ministrativa di primo grado di cui all'articolo 125 della Costituzione ».

22. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali », *a*: « 663 », *con le seguenti*: « politiche indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica per il coordinamento dell'istruzione professionale in sede nazionale ed in sede regionale ».

22. 143 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « del Senato e della Camera dei deputati che verranno indette subito dopo l'emanazione della legge della Repubblica relativa al limite numerico della polizia regionale urbana e rurale in relazione alla popolazione della regione ».

22. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche indette dopo che sia stata data una disciplina legislativa dell'istruzione professionale ».

22. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche che saranno indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica per la definizione dei compiti della polizia urbana e della polizia rurale ».

22. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche indette dopo che sia stata data una disciplina legislativa dell'istruzione professionale ».

22. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « politiche indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica determinante i criteri ed i limiti in base ai quali la polizia urbana e locale potrà operare ».

22. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dichiaro altresì preclusi, a seguito della votazione sull'emendamento 3. 0. 2, i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: « provinciali » *sino alla fine, con le seguenti*: « indette dopo l'emanazione della legge della Repubblica relativa al coordinamento operativo tra la polizia giudiziarie e la polizia regionale urbana ».

22. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole da: « da effettuarsi », *a*: « n. 663 », *con le parole*: « comunque non prima della emanazione di una legge per il coordinamento della assistenza scolastica nei vari ordini e gradi di scuola ».

22. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 22. 147, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « effettuarsi », a « n. 663 », con le parole: « ma dopo l'effettuazione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Regione del Trentino-Alto Adige ».

Questo emendamento è precluso a seguito della votazione sulla prima parte dello emendamento n. 22. 136.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 22. 4, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « entro l'anno 1969 ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 22.4 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Cassese, Celasco, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Crollalanza,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti,

Kuntze,

Latanza, Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Magliano Terenzio, Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nencioni,

Oliva,

Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Pirastu, Poët, Polano,

Romano,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scoccimarro, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tiberi, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astengono i senatori:

Bosso, Chiariello, Massobrio.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22. 4:

Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	11
Contrari	119
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono preclusi dalla votazione sull'emendamento n. 3. 0. 2 i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 » *con le parole*: « purchè nel frattempo si sia provveduto all'emanazione della legge della Repubblica contenente i principi fondamentali ai quali dovrà ispirarsi la legislazione regionale in materia di acque minerali e termali ».

22. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1964, n. 663 » *con le parole*: « purchè in materia di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale si sia provveduto ad emanare legge della Repubblica che fissi i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

22. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « della legge 10 agosto 1964, n. 663 » *aggiungere le parole*: « e comunque non prima dell'emanazione della legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di cave e torbiere ».

22. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « n. 663 » *aggiungere le seguenti*: « semprechè per quella data sia stata attuata la riforma tributaria ».

22. 149 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 22. 148, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire al primo comma le parole: « ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 », con le parole: « predisponendo nel contempo un testo unico per le istituzioni pubbliche di beneficenza ». Tale emendamento è inammissibile perchè così com'è formulato è privo di senso.

Poichè sono stati proposti alcuni emendamenti che, analogamente a quanto dispone il secondo comma dell'articolo in esame, predeterminano una serie di adempimenti legislativi da compiere con riferimento a materie diverse — oltre quella contemplata dal secondo comma e nello stesso termine — ritengo opportuno, per la chiarezza della discussione, accantonare, per esaminarli in sede di secondo comma dell'articolo 22, i seguenti emendamenti:

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « Entro detta scadenza devono essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni dando priorità alle norme concernenti il coordinamento con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni ».

22. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Prima delle elezioni dei consigli regionali dovrà essere determinato, con legge della Repubblica, il territorio delle regioni attraverso l'indicazione delle province che concorrono a costituirle ».

22. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Anteriormente alle prime elezioni generali comunali e provinciali saranno stabiliti

con legge della Repubblica i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di urbanistica ».

22. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sono preclusi, a seguito della votazione sull'emendamento n. 3. 0. 2, i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni ».

22. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative al personale delle regioni di cui all'articolo 65 della legge 10 febbraio 1954, n. 62 ».

22. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative all'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione ».

22. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative al coordinamento della finanza della regione con la finanza dello Stato, delle Province, dei Comuni, di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

22. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza sia stata portata a termine la riforma della pubblica amministrazione ».

22. 23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che entro quella scadenza siano state emanate le norme relative al referendum abrogativo di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

22. 24 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « e comunque dopo che sarà emanata una completa riforma della Pubblica amministrazione che tenga conto del passaggio di funzioni e di personale dall'Amministrazione centrale a quella regionale ».

22. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « semprechè entro questa data venga introdotta una nuova disciplina sulla composizione, costituzione e funzionamento della Giunta regionale ».

22. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo che entro quella scadenza non siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle re-

gioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare il Mezzogiorno e le Isole nel qual caso la data di scadenza di cui al precedente comma viene posticipata dopo l'attuazione delle norme in parola ».

Correlativamente sopprimere il secondo comma.

22. 150 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo solo dopo che sarà emanata la legge della Repubblica concernente il demanio ed il patrimonio della Regione di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

22. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il senatore Gianquinto ed altri senatori hanno presentato il seguente emendamento n. 22. 172:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro la stessa scadenza saranno emanate, oltre le norme relative all'ordinamento finanziario regionale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, nonchè le norme per la riforma della Pubblica amministrazione ».

G I A N Q U I N T O . Chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate, la prima delle quali comprendente le parole: « Entro la stessa scadenza saranno emanate, oltre le norme relative all'ordinamento finanziario regionale ».

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Prendo atto dell'emendamento Gianquinto, che è molto interessante, in quanto sarebbe portatore di un senso di responsabilità nel Gruppo comunista, che, si direbbe, ha incominciato a rivedere la sua posizione politica in ordine al problema, perchè dopo tutto quello che ha detto... (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Mi permetta di parlare, senatore Gianquinto, e non si arrabbi.

Noi questo emendamento lo giudichiamo un atto politico di revisione di estrema importanza... (*proteste dall'estrema sinistra*) ... perchè potrebbe significare che finalmente il Gruppo comunista sta riprendendo le posizioni che aveva sul problema negli anni 1945, 1946, 1947. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Quindi gradirei conoscere come si debba votare questo emendamento del senatore Gianquinto: nella sua interezza o no?

G I A N Q U I N T O . Ho già chiesto...

P R E S I D E N T E . Ricordo all'Assemblea che il senatore Gianquinto ha chiesto la votazione dell'emendamento per parti separate.

V E R O N E S I . E qual è la parte che si mette per prima in votazione?

P R E S I D E N T E . È quella costituita dalle parole: « Entro la stessa scadenza saranno emanate, oltre le norme relative all'ordinamento finanziario regionale ».

V E R O N E S I . Io gradirei, però, dato che l'emendamento è stato presentato e fatto circolare tra noi nella sua interezza, conoscere le causali che hanno portato il senatore Gianquinto a presentare un emendamento unitario in un primo tempo e a chiederne poi la votazione per parti separate.

M A R I S . Il suo è un capriccio!

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, insiste per la votazione?

G I A N Q U I N T O . Insisto per la votazione.

V E R O N E S I . Prendiamo atto che lei, senatore Gianquinto, non è in condizione di darci alcuna risposta.

A R T O M . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T O M . Se permette, io chiedo che la votazione per parti separate avvenga nel senso che si votino anzitutto le seguenti parole iniziali: « Entro la stessa scadenza ».

P R E S I D E N T E . Faccio presente che ciò non è possibile, in quanto tali parole ripetono sostanzialmente le parole iniziali dell'articolo 22, il quale, all'inizio del secondo comma, reca appunto: « Entro quella scadenza » e quindi non si voterebbe un emendamento ma il testo del disegno di legge.

Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento n. 22. 172, comprendente le parole: « Entro la stessa scadenza saranno emanate, oltre le norme relative all'ordinamento finanziario regionale ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 22. 172 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'una bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Braccesi Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 22. 172:

Senatori votanti. . . .	139
Maggioranza	70
Favorevoli	8
Contrari	131

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Con il rigetto della prima parte dell'emendamento n. 22. 172, si intende che il Senato si è rifiutato di stabilire, con il presente provvedimento, l'obbligo di emanazione di particolari leggi entro la scadenza del 1969, ad eccezione della legge sull'ordinamento finanziario regionale. (*Interruzioni dei senatori Battaglia e Veronesi*).

Pertanto, si intendono preclusi dalla precedente votazione, oltre la restante parte dell'emendamento n. 22. 172, anche i seguenti emendamenti, di cui quelli con i numeri 22. 110 e 22. 111, erano stati precedentemente accantonati:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Prima delle elezioni dei consigli regionali dovrà essere determinato, con legge della Repubblica, il territorio delle regioni attraverso l'indicazione delle province che concorrono a costituirle ».

22. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Anteriormente alle prime elezioni generali comunali e provinciali saranno stabiliti con legge della Repubblica i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di urbanistica ».

22. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro la scadenza di cui al precedente comma devono essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dal passaggio dei funzionari e dipendenti dalle amministrazioni centrali dello Stato alle regioni ».

22. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro quella scadenza dovranno essere emanate le norme relative:

1) all'ordinamento finanziario delle regioni;

2) all'ordinamento della polizia locale urbana e rurale che ne indichi i limiti organici e operativi nonchè il coordinamento con la polizia nazionale ».

22. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'istituzione degli enti regionali di assistenza in sostituzione degli enti comunali di assistenza ».

22. 152 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « scadenza » *a* « regioni » *con le parole*: « data dovranno essere emanate le norme per la attuazione di un completo sistema di sicurezza sociale ».

22. 153 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 22. 151, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Purchè entro tale data siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ed in particolare quelle relative all'attribuzione di tributi propri alle regioni e di quote di tributi erariali ».

Tale emendamento è inammissibile, in quanto così come è formulato non si attaglia al testo ed è privo di significato.

Segue l'emendamento n. 22. 116, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al secondo comma le parole: « Entro quella scadenza », con le parole: « La data delle prime elezioni sarà rinviata se entro quella data non ». Tale emendamento non è ammissibile in quanto precluso dalla votazione sull'emendamento n. 3. 0. 2.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 22. 106, precedentemente accantonato, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le seguenti parole: « Entro detta scadenza devono essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni dando priorità alle norme concernenti il coordinamento con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 22. 106 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chiariello, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maris, Martinelli, Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Peserico, Pezzini, Picardi, Pirastu, Polano,

Roffi, Romano,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22. 106:

Senatori votanti	131
Maggioranza	66
Favorevoli	11
Contrari	120

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 22. 156, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « saranno », con la parola: « sono ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Sono inoltre preclusi, a seguito della votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 22. 172, i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « emanate » *a*: « regioni » *con le parole*: « legislativamente determinati i criteri di coordinamento tra regioni, province e comuni in materia di fiere e mercati ».

22. 157 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « saranno emanate » *inserire le seguenti*: « la legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di navigazione o porti lacuali e ».

22. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « le norme » *fino a*: « regioni » *con le parole*: « tutte le altre norme relative all'attuazione della Costituzione ».

22. 158 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « relative » *a*: « regioni » *con le parole*: « sull'immunità dei consiglieri regionali delle regioni a statuto normale e a statuto speciale ».

22. 159 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « ordinamento finanziario delle regioni » *con le parole*: « attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione ».

22. 161 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « finanziario delle regioni » *con le parole*: « del demanio e del patrimonio della regione di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

22. 162 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « delle regioni » *aggiungere le parole*: « e si dovrà dare disciplina legislativa alla costituzione degli enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti ».

22. 163 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « nonchè la legge per la determinazione del territorio della regione e dei capoluoghi della regione ».

22. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e la legge determinante i criteri per l'istituzione della polizia regionale locale ed urbana ».

22. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e quelle dirette alla completa disciplina della gestione del bilancio e del patrimonio regionale, nonchè della responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori, dipendenti e agenti della regione e dei relativi giudizi ».

22. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « purchè comunque posteriormente all'emanazione delle norme che abbiano reso esecutivi tutti gli ordinamenti in materia agricola approvati e in discussione in sede di Comunità economica europea ».

22. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e quelle relative all'istituzione dei capoluoghi di regione ».

22. 41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 22. 166, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, le seguenti parole: « con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivanti dal passaggio di funzionari e dipendenti dalle amministrazioni periferiche dello Stato alle Regioni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica

del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 22. 166 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Magliano Terenzio, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Schietroma, Secchia, Secci, Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli,

Tiberi, Torelli, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22. 166:

Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	9
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 22. 165, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « delle regioni » le seguenti: « Dovrà essere inoltre emanato un testo unico delle disposizioni sugli enti di sviluppo in agricoltura ».

Questo emendamento è precluso a seguito della votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 22. 172.

Segue l'emendamento n. 22. 167, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente: « Dopo un anno dalle prime elezioni dei Consigli regionali di cui al primo comma saranno emanate le norme relative all'istituzione di una scuola materna regionale con contributi edilizi e di funzionamento da parte dello Stato ».

Questo emendamento è inammissibile perchè del tutto estraneo alla materia della legge.

Sono preclusi a seguito della votazione sull'emendamento n. 3. 0. 2 i seguenti emendamenti:

l'emendamento n. 22. 122, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora entro quella scadenza non siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare le aree depresse del centro-nord, il termine di cui sopra è posticipato a 6 mesi dopo l'emanazione delle norme in parola »;

l'emendamento n. 22. 123, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora tali norme non fossero emanate, entro tale scadenza, le prime elezioni dei consigli regionali saranno rinviate al 1970 onde permettere l'emanazione di tali norme ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 22. 124, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli atti e le deliberazioni che ai sensi della presente legge devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione sono pubblicati per la prima elezione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

R O V E R E . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

P E Z Z I N I . Signor Presidente, faccio presente che mi astengo dalla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 22. 124, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nencioni,

Oliva,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Picardi, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Secchia, Secci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Torelli, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astengono i senatori:

Basile, Grimaldi, Latanza, Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22. 124:

Senatori votanti	141
Maggioranza	71
Favorevoli	5
Contrari	132
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibili perchè del tutto estranei alla materia della legge i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

" La Regione non può esercitare la potestà legislativa e regolamentare ad essa attribui-

ta prima della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento " ».

22. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con proprio decreto avente valore di legge ordinaria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme appresso indicate, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento, e sotto il titolo di " Ordinamento delle Regioni " concernente:

a) le norme contenute nella legge 10 febbraio 1953, n. 62: " costituzione e funzionamento degli organi regionali ";

b) le norme contenute nella presente legge;

c) le norme contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte che riguarda il controllo delle leggi regionali e i conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e fra Regioni ».

22. 126 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati prima della istituzione delle regioni a statuto normale e per promuovere ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti pubblicati anteriormente a detta istituzione, i termini stabiliti decorrono, per ogni regione, dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha luogo la prima adunanza del Consiglio regionale ».

22. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sono preclusi, a seguito della votazione sulla prima parte dell'emendamento numero 22. 172, i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro quella data dovrà essere emanata anche la legge della Repubblica contenente i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in materia di polizia urbana e rurale ».

22. 127 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Dovranno altresì, sempre entro quella scadenza, essere predisposti i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della regione ed i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ».

22. 129 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma aggiungere il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate nuove norme relative alla disciplina della propaganda elettorale ».

22. 168 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma aggiungere il seguente:

« Entro la data di cui al primo comma dovranno essere emanate le norme per il controllo sulle nomine in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici di pertinenza della regione ».

22. 169 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma aggiungere il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate le norme per la riduzione dei termini per le operazioni elettorali ».

22. 170 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma aggiungere il seguente:

« Entro quella scadenza saranno emanate le norme per la riforma delle immunità parlamentari ».

22. 171 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Non essendovi altri emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 22.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, abbiamo ascoltato con attenzione la dichiarazione dell'onorevole Ministro in relazione all'articolo 22. Ma, prima di esaminare le sue affermazioni, peraltro non nuove, dobbiamo deplorare le sue peregrine battute veramente fuori luogo, non già contro di noi, ma nei confronti della borghesia italiana, che pretende sonda ad ogni spirito di rinnovamento, quando essa invece, per la sua volontà di lavoro, per il suo spirito di sacrificio, per il suo patriottismo, tanta parte occupa nella nostra storia, dai primi giorni dell'unità all'affermarsi dell'Italia moderna.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue* B E R G A M A S C O) . Messo da parte il trito argomento del *referendum* abrogativo, citato ancora una volta a torto a proposito delle regioni, essendo chiaro che, una volta fatte le regioni, non si potranno certo abolire con quello strumento, come non si potrà abolire con esso alcuna parte della Costituzione, vengo al punto in cui il Ministro ha confermato l'impegno del Governo di fare precedere l'approvazione della legge finanziaria alle prime elezioni regionali.

Questa dichiarazione è un nuovo segno della contraddizione di fondo che vizia l'attuale Governo e la sua maggioranza: la contraddizione tra i propositi verbali di costruzione e di difesa democratica e la realtà di un continuo cedimento alla peggiore demagogia e alla pressione delle sue correnti interne clerico-populiste e massimaliste ed a quella dei comunisti; una contraddizione i cui danni e pericoli per il Paese crescono in proporzione alla serietà dei problemi da affrontare e raggiungono, quindi, il loro più alto grado quando sono in gioco — come nel caso delle regioni — la sicurezza democratica e la struttura dello Stato.

Da un lato l'onorevole Taviani si sforza di rassicurarci parlando della sua volontà di fare le regioni bene; dall'altro lato il Governo e la sua maggioranza ricorrono all'appoggio determinante dei comunisti e a violazioni grossolane del regolamento parlamentare per mandare avanti questa legge, il cui articolo 22 è tale da trasformare quelle parole rassicuranti in un tentativo di inganno del Parlamento e degli elettori italiani.

Non è che le parole intese a tranquillizzarci non abbiano un loro significato: esse sono un primo risultato, non del tutto rassicurante, ma sintomatico, della nostra battaglia alla Camera, al Senato, nel Paese.

Dopo la nostra battaglia alla Camera, lo onorevole Moro ha riconosciuto la sostanziale validità dei nostri argomenti nei suoi discorsi di Varese e di Milano ed ha sentito la necessità di costituire una Commissione di Ministri e di esperti incaricata di fare luce sui molti ed essenziali lati ancora oscuri delle regioni, da quelli di struttura a quelli funzionali e finanziari.

Oggi, come conseguenza della nostra battaglia qui al Senato, il Governo trasporta le sue preoccupazioni e le sue assicurazioni nella sede propria, il Parlamento, per la verità solo per quanto riguarda la legge finanziaria e non anche per le leggi cornice, previste dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, che pur devono precedere le leggi regionali. È qualche cosa, può essere un inizio o averne solo l'apparenza.

Noi certamente non dimenticheremo le parole che sono state pronunziate. Quale ne è, tuttavia, l'esatto valore? Nessun politico serio, nessun cittadino responsabile può farsi illusioni su questo punto. La dichiarazione

dell'onorevole Taviani vorrebbe forse costituire un'interpretazione autentica della legge? Ma egli stesso come giurista e come uomo politico sa che tale valore essa non può avere.

Oggi è Presidente del Consiglio l'onorevole Moro: lo sarà ancora nel 1969? E, se lo fosse e si appoggiasse alla stessa maggioranza, quali saranno allora gli orientamenti della Democrazia cristiana e del Partito socialista? A che punto saranno arrivate le caute aperture dell'onorevole Rumor e dell'onorevole Piccoli ai comunisti?

Le parole pronunciate qui oggi possono rappresentare l'opinione di questo Governo e della sua maggioranza, così come oggi si configura, ma non rappresentano una garanzia valida per il futuro. Ben diverso sarebbe il valore delle parole stesse se fossero tradotte in un emendamento alla legge regolarmente approvato dal Senato e dalla Camera. Un emendamento non costituirebbe certo quella revisione di fondo di cui lo stesso onorevole Moro ha riconosciuto la necessità con i suoi discorsi. Ma esso, almeno, avrebbe potuto aprire la strada, avendo un carattere giuridico vincolante. Ciò non è avvenuto, anzi i nostri emendamenti al riguardo sono stati respinti: eppure non ci si sarebbe dovuti preoccupare nemmeno di una troppo lunga battaglia quando la legge tornasse alla Camera. Su questo tema, infatti, il regolamento della Camera è tanto rigoroso da non poter essere in alcun modo distorto o travolto.

La verità è che siamo di fronte o all'impotenza o all'inganno. Nella migliore delle ipotesi il Governo non è politicamente in grado di presentare un emendamento perchè non è sicuro che esso riceva l'approvazione preventiva e poi il voto della maggioranza. Nella peggiore delle ipotesi si tratta di squallida gherminella elettoralistica.

Noi non vogliamo escludere del tutto che il Governo, pensando alla situazione in cui potrà trovarsi esso stesso o il suo successore, abbia il desiderio di precostituire una linea di resistenza che permetta il ripensamento e le revisioni che sono indispensabili.

La prospettiva di un anno 1969 in cui dover fronteggiare i comunisti sul tema del patto atlantico e sul tema delle elezioni regionali non è nè allegra nè facile per chi conserva ancora un animo democratico. Però la forma scelta dal Governo è una forma che, come ho dimostrato, non ha rilevanza giuridica e non offre neppure serie garanzie politiche.

Ho già accennato, e ripeto, senza malizia, ma realisticamente, che, trovandoci alla vigilia delle elezioni, il Presidente del Consiglio, i suoi Ministri ed i suoi consiglieri democristiani e socialisti potrebbero anche essere mossi soprattutto dal desiderio di addormentare quegli ampi strati dell'opinione pubblica democratica che, grazie alla nostra battaglia, cominciano a rendersi conto di quale errore catastrofico costituisca la legge che stiamo discutendo.

Per questi motivi di ordine giuridico, morale e politico noi voteremo contro l'articolo 22 della legge. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'attesa per le dichiarazioni del ministro Taviani sull'articolo 22, che rappresenta, come egli ha detto, il momento centrale e qualificante del provvedimento, è stata delusa completamente. Il ministro Taviani che aveva lasciato pubblicare da tutta la stampa italiana, senza che l'ufficio stampa del suo Ministero intervenisse, che avrebbe fatto delle dichiarazioni qualificanti la sua azione, sull'articolo 22, è venuto a ripetere esattamente i concetti che aveva enunciato in quest'Aula alla chiusura della discussione generale sulla legge. Egli ha aggiunto come scusante pronunciata con noncuranza che questo articolo, che rappresenta, come ha detto, il momento centrale e qualificante, è stato voluto negli accordi del 10 marzo 1967 tra i rappresentanti dei tre Gruppi parlamentari e dei tre partiti sotto la presidenza dell'onorevole Moro.

Difatti ci ha ripetuto il contenuto di questo accordo: « Nel quadro di insieme del programma generale di riforme del quale si sollecita l'attuazione, è stato concordemente

ritenuto che debba essere approvata entro la legislatura la legge elettorale a suffragio diretto in modo che le elezioni si possano e si debbano tenere in occasione della consultazione elettorale amministrativa del 1969 ».

G A V A . Legga poi oltre.

N E N C I O N I . Senatore Gava, non creda che io voglia lasciare qualcosa. « Le disposizioni finanziarie per il funzionamento dell'istituto regionale, nel contesto della riforma dello Stato e delle autonomie locali, dovranno essere approvate . . .

G A V A . Si dice « dovranno ».

N E N C I O N I . ... prima delle elezioni stesse ».

P I N N A . E se le elezioni dovessero essere prorogate?

N E N C I O N I . Però il Ministro, di fronte a questo impegno preciso, « dovranno », ha detto qualche cosa di diverso. Egli ha detto: « Si farà una buona legge », non ha detto altro. Tutto sommato pertanto il Governo non ha preso un impegno categorico e questa dichiarazione non ha aggiunto nulla a quanto il Ministro aveva detto alla fine della discussione generale, non ha aggiunto nulla a quello che era il contenuto (anzi è stata qualcosa di più arretrato) di quell'accordo interpartitico e non ha detto nulla di più di quanto dica lo stesso articolo 22. Se non erro infatti, senatore Gava, l'articolo 22 dice: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Pertanto, senatore Gava, di fronte a una norma che diventerà, se voi lo volete, legge dello Stato, che cosa significa un cosiddetto impegno preso in maniera morbida neanche da parte del Presidente del Consiglio, guardate, ma da parte del Ministro dell'interno, impegno cioè di fare prima delle elezioni regionali una buona legge finanziaria? A parte il fatto che la bontà della legge la si vedrà quando sarà fatta, cioè non può essere vista in prospettiva, mi pare che quando il legislatore ordinario approva una norma, è impegno maggiore di tutte le dichiarazioni del Governo, e basterebbe pensare a tutte le dichiarazioni che si sono succedute, alle dichiarazioni dell'onorevole Moro prima delle elezioni del 1963 e cioè che le regioni non si sarebbero fatte, mentre poi le regioni si sono volute perchè così abbiamo rilevato da quell'accordo interpartitico che già conoscevamo. Però la campagna elettorale si è fatta sotto l'insegna che le regioni si sarebbero fatte quando si fosse raggiunta una certa stabilità politica. Pertanto, di fronte all'elettorato, la Democrazia cristiana e la formula di centro-sinistra per bocca dell'onorevole Moro hanno sempre affermato al popolo italiano che le regioni in una situazione di insicurezza non si sarebbero fatte.

Onorevoli colleghi, io voglio parlare dell'articolo 22, perchè non debbo ripetere la discussione generale sul disegno di legge elettorale, nè debbo discutere a lungo circa i problemi concernenti l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; gli argomenti potranno essere ripresi nella dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso.

L'articolo in esame, che è il fulcro della legge ed è la norma qualificante la legge, secondo l'interpretazione del Ministro dell'interno, è una strana norma precettiva contenuta, come già ebbi a rilevare, in una legge strumentale. Questa norma contenuta nell'articolo 22 non ha nulla a che vedere con la rubrica della legge: se voi leggete la rubrica del disegno di legge vedrete che si parla di norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ed in questo strumento legislativo, in prospettiva, si è inserita la norma che contiene un impegno di carattere politico che non ha nessun valore. Infatti, onorevoli colleghi, vi convincerete presto che se non ha avuto nessun valore la disciplina costituzionale disposta dalle norme contenute nelle disposizioni transitorie VIII e IX che fissavano i termini per l'attuazione delle regioni, se cioè una legge superprimaria ha fissato un termine di valore puramente ordinatorio, ed il legislatore ordinario non vi si è inchinato ed anzi ha sperimentato tutte le vie per prorogare con legge ordinaria un termine costituzionale ed invano, potete bene immaginare che valore può

avere un termine posto da una norma di legge ordinaria! Infatti se il Governo non ha ubbidito alla norma costituzionale, probabilmente, io credo, io spero, e mi auguro nell'interesse del popolo italiano, non ubbidirà ad una norma posta dal legislatore ordinario, il quale ha già posto invano ed illegittimamente questa norma per ben due volte (oltre alla norma costituzionale). Più onestamente e più lealmente, poi è sceso il silenzio. L'articolo 22, quindi, contiene la terza proroga e di questo non parlerò perchè nella dichiarazione di voto non si possono e non si debbono sollevare questioni costituzionali. Se la proroga di un termine costituzionale si deve proporre ed approvare, lo si deve fare con il procedimento di revisione della Costituzione e non certo con una legge ordinaria. Pertanto, da chi è preso e a chi è rivolto l'impegno, o il comando, che scaturisce dal secondo comma, il quale così recita: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni »? Siamo quindi di fronte al nulla: o si tratta di una « turlupinatura » ancora una volta, oppure siamo nel velleitarismo politico e, quel che è peggio, nel velleitarismo legislativo.

Veniamo alla sostanza di quello che il ministro Taviani ha voluto dirci, tolte queste affermazioni di nessun valore neanche morale. Siamo alla fine legislatura e malgrado gli sforzi dell'onorevole La Malfa le Camere legislative sono autonome e completamente rinnovantisi. Pertanto tutto il lavoro legislativo cade ad eccezione dei disegni di legge che sono stati approvati. Quindi se non valgono i disegni di legge approvati da un ramo del Parlamento come parola d'onore di una Camera legislativa, voi potete immaginare che cosa può valere una dichiarazione del Governo, fatta poi in modo così morbido e discorsivo, senza perentorietà e neanche in modo icastico, ma tanto per accontentare qualche parte che probabilmente aveva sentito la necessità che si ribadisse l'impegno della legge finanziaria.

Il Ministro ha mancato completamente quando dal generico, dal luogo comune, consueto è passato al particolare. A un dato momento egli ha affermato: da parte dell'opposizione si è detto che si dovesse fare prima la legge finanziaria. A questo punto io mi aspettavo una risposta, cioè di sentire le ragioni perchè la legge finanziaria non era stata proposta. Invece il Ministro con un anacoluto molto abile ha voltato strada, ha parlato d'altro e non è dato sapere a noi le ragioni per cui la legge finanziaria non è stata fatta.

Per quanto riguarda la battuta della relazione di minoranza Angioy, mi permetta il Ministro alcuni rilievi. In una relazione di minoranza, non in questa legislatura, ma nell'altra legislatura — questo a proposito delle Camere legislative che sono autonome e sempre rinnovantisi — l'onorevole Angioy avrebbe dichiarato che avrebbe fatto opposizione alla legge finanziaria. Io ripeto, sulla scia dell'onorevole Angioy, che noi faremo durissima opposizione alla proposta della legge finanziaria, quando sarà portata, perchè siamo contrari alle regioni e non vogliamo portare il nostro contributo positivo ma intendiamo opporci a che le regioni comunque si facciano.

Mi pare che noi siamo non soltanto coerenti, ma sulla linea di opposizione che ci siamo proposti. Non siamo come i comunisti, che da contrari alle regioni sono diventati favorevoli, salvo poi — chi sa? — a ritornare contrari per opportunità politiche. Noi non guardiamo il nostro tornaconto particolare, ma cerchiamo di vedere lontano, perchè in politica occorre essere presbiti e non miopi. Noi riteniamo in questo problema di essere presbiti.

G R A M E G N A . Meglio avere la vista sana, in ogni caso.

N E N C I O N I . Lei la vista sana non c'è l'ha, perchè porta gli occhiali come me. Io sono presbite e pertanto vedo lontano anche nella realtà della vita. E mi auguro — perchè nessuno può giudicarsi da solo — di essere così anche nelle valutazioni politiche.

Per quanto concerne l'affermazione incauta del ministro Taviani, fatta in questa Aula per la seconda volta, che noi non dobbiamo preoccuparci minimamente per le re-

gioni della spesa e dello sperpero del pubblico denaro, egli ha fatto una sottile distinzione tra spesa e sperpero, mentre noi vogliamo conglobare i due concetti. Egli ha affermato per la seconda volta che i comuni sperperano il pubblico denaro attraverso le municipalizzate. Ricordo che il senatore Crollalanza lo interruppe bruscamente la prima volta, e adesso ha ripetuto l'interruzione, facendo riferimento al comune di Bari e richiamando le cure del Ministero e della famosa Commissione per la finanza locale per i suoi fulmini ostativi allo sperpero del pubblico denaro attraverso le municipalizzate. Il ministro Taviani rispose che la Commissione non poteva entrare nel merito, ma aveva soltanto un controllo di legittimità. (*Interruzione del senatore Gava*). Questo avevamo obiettato noi allora in polemica con il Ministro.

G A V A . Bari ha il bilancio in pareggio.

C R O L L A L A N Z A . Ha cinquanta miliardi di debito già consolidato e un disavanzo di 7-8 miliardi all'anno da quando c'è il centro-sinistra.

G A V A . E prima?

C R O L L A L A N Z A . Soltanto un miliardo o un miliardo e mezzo.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, se io ho ben capito e valutato le dichiarazioni del ministro Taviani, secondo il suo parere le regioni non potranno mai sperperare il pubblico denaro e pertanto non potranno mai gravare con il loro costo sulla finanza statale, e ciò perchè non avranno municipalizzate e non gestiranno servizi. Onorevole Taviani, ella che dirige (mi dispiace che sia assente, mi dispiace polemizzare con chi non è presente) il Dicastero dell'interno e pertanto dovrebbe avere una profonda conoscenza dell'azione e della dinamica di enti territoriali locali, mi meraviglia quando fa di queste affermazioni. Innanzi tutto l'esperienza delle regioni a statuto speciale dovrebbe insegnare qualcosa; in secondo luogo non è detto che dopo le municipalizzate non vengano le regionalizzate; in terzo luogo non è detto che la regione non abbia servizi da gestire, in quarto luogo non è detto che la regione a statuto normale non possa costare come quelle a statuto speciale e come quelle sperperare il denaro pubblico.

Però, onorevoli colleghi, io voglio seguire per assurdo il ragionamento del ministro Taviani, il quale, con un atteggiamento di pessimismo improvviso, ripetendo pedissequamente quanto aveva detto a conclusione della discussione generale, si è dimostrato preoccupato per la questione della creazione degli enti che, per esempio, in Sicilia si sono moltiplicati. Insomma si è preoccupato del fatto che gli enti regionali potrebbero sperperare il pubblico denaro.

Vorrei richiamare un momento la realtà nella quale viviamo. Il Consiglio di Stato più volte, e una volta in modo solenne, dichiarò illegittime le società per azioni che gestiscono servizi dei comuni e delle province. Nonostante ciò, si è continuato su questa strada, tali gestioni si sono moltiplicate, non c'è comune che non abbia società per azioni di gestione o che non abbia partecipazioni. Non esiste una legge sulle partecipazioni comunali o provinciali, ep pure i comuni e le provincie incrementano di continuo queste partecipazioni pur senza una disciplina. Il Consiglio di Stato, ripeto, proprio dall'assenza di una disciplina nonchè dalla famosa legge sulle municipalizzate, che elenca determinati servizi e impone le aziende municipalizzate o la gestione diretta per quei servizi, faceva discendere la convinzione che la società per azioni, che comunque gestisca un servizio, un'attività, o abbia una compartecipazione comunale o provinciale versa in illegittimità assoluta.

Orbene, onorevoli colleghi, questo non può avvenire per la regione? E gli enti regionali non possono proliferare, così come in Sicilia, in tutte le regioni? E le società per azioni a partecipazione diretta o indiretta non possono moltiplicarsi nelle regioni? E lo sperpero del pubblico denaro non può avvenire attraverso le partecipazioni delle società per azioni in determinate at-

tività o in determinati servizi, come insegna la Sicilia? E le finanziarie non possono sorgere nelle regioni a statuto ordinario, come sono sorte in Sardegna, come sono sorte in Sicilia? E gli enti non possono moltiplicarsi, con attività di carattere commerciale ed industriale, come in Sardegna ed in Sicilia? A questi interrogativi doveva rispondere il Ministro.

P I N N A . Non c'è società deficitaria in Sardegna che non abbia la partecipazione regionale. (*Interruzione del senatore Gava. Repliche del senatore Pinna*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni non ha bisogno di aiuto. Senatore Nencioni, continui nel suo intervento.

N E N C I O N I . Questo è lo sperpero del pubblico denaro. Onorevoli colleghi, lo sperpero del pubblico denaro è all'insegna della regione. La stessa relazione Carbone... (*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). È inutile che vi lamentiate; la relazione l'ho qui con me, ma non la leggo. Dicevo che la stessa relazione Carbone, che avete letto e che conoscete, ha posto in evidenza la tendenza allo sperpero del pubblico denaro proprio attraverso la regione: cioè, laddove lo Stato spende una lira, la regione spende una lira e venticinque, nel migliore dei casi, salvo altri rapporti.

Ecco la ragione per cui, onorevoli colleghi, noi avevamo insistito (e il ministro Taviani è stato muto di fronte a queste nostre ripetute critiche) quando avevamo ritenuto esatto — e il presidente del Gruppo socialista dell'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto giuridicamente corretto — nell'*iter* per l'attuazione delle regioni quanto, nell'ottobre 1962, il Governo Fanfani aveva indicato: 1) la legge sulla finanza regionale; questa è la prima pietra per addivenire alla istituzione delle regioni; 2) la legge contenente modifiche alla legge n. 62; 3) la legge per l'assunzione e per il trattamento del personale; 4) la legge sulla revisione della legge comunale e provinciale; 5) legge cornice sull'agricoltura; 6) legge cornice sull'urbanistica; 7) finalmente la legge elettorale.

Abbiamo cominciato con la legge elettorale. Abbiamo chiesto ripetutamente il perchè di questa inversione dell'*iter*, che era stato indicato, più volte, alla Commissione affari costituzionali della Camera, e proposto dalle dichiarazioni del Governo dell'onorevole Fanfani; *iter* consacrato da una logica, anche se non da ragioni politiche.

Non ci è mai stata data una risposta. Anzi, noi possiamo rilevare che nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di modifica della legge 10 febbraio 1953, numero 62, è arrivato fino alla discussione generale, chiusa la quale due relazioni di minoranza dovevano essere lette. Quando i relatori di minoranza si accingevano ad alzarsi per illustrare la loro relazione si accorsero che improvvisamente era scomparsa dall'ordine del giorno la legge di modifica: è stata insabbiata e non se ne è più parlato.

Si arriva verso la fine della legislatura, ed improvvisamente ecco la legge elettorale regionale, con questo articolo 22 che stabilisce l'impegno categorico (ma io vi dico che questo impegno è di nessun valore giuridico, è anticostituzionale e velleitario), attraverso questo strumento, di effettuare le elezioni regionali nel 1969, unitamente alle elezioni amministrative. Onorevoli colleghi, non abbiamo potuto apprendere dalla dichiarazione del ministro Taviani (che avrebbe dovuto, secondo le sue affermazioni in privato, convincerci della bontà di questo istituto che noi abbiamo avversato per le sue pecche di carattere giuridico e per il suo significato politico e morale) argomentazioni che ci facessero desistere dalla nostra posizione contraria.

Non è lecito al legislatore, che non è onnipotente, addivenire alla costruzione — si è detto più volte — di una casa iniziando dal tetto, senza che vi siano le fondamenta ed i muri di sostegno. Se si agisce così, non ci si deve lamentare poi se la casa frana. Onorevoli colleghi, la legge elettorale, senza le leggi che ho enumerato in prospettiva, non significa assolutamente niente. Noi avremmo potuto anche disinteressarci della discussione di questo disegno di legge che riteniamo velleitario, senza alcun contenuto, se non fosse stato, onorevoli colleghi, per

il nostro dovere e per dare, da queste tribune, un avvertimento all'opinione pubblica dei sistemi attraverso cui il centro-sinistra in questa squallida legislatura ha agito: dopo aver promesso mari e monti, il centro-sinistra si è attaccato ad una ciambella di salvataggio forata e bruciacchiata, che non può tenere a galla quella dignità con la quale il Governo di centro-sinistra, mediante le dichiarazioni dell'onorevole Moro, aveva cercato di presentarsi.

Noi vi accusiamo di aver scelto, per l'attuazione delle regioni, la strada peggiore, vi accusiamo di rifiutarvi ad un colloquio sereno ed impegnativo sul costo delle regioni. Tale costo è stato posto in evidenza da varie Commissioni che si sono succedute; dopo la Costituente, due Commissioni e Sottocommissioni si sono occupate della materia: la Commissione Tupini e, successivamente, la Commissione Carbone che si è distinta — lasciatemelo dire ancora una volta — per l'autorevolezza e la competenza di coloro che hanno partecipato alla redazione del documento da esse elaborato.

Dopo tutto il materiale raccolto da questi gruppi di studio che per venti anni hanno studiato il problema del costo delle funzioni delle regioni ed il trapasso delle spese dallo Stato alla regione, dopo tutto ciò l'onorevole Moro — sono cose che sapete tutti — ha nominato una nuova Commissione che si propone di esaminare l'insieme di questi problemi per avere un'idea più chiara della materia. Dopo varie Commissioni e gruppi di studio, il centro-sinistra ha bisogno di un'idea più chiara circa le competenze da trasferire dallo Stato alle regioni mediante l'elaborazione delle leggi quadro: si tratta di un esame critico, promosso a seguito delle preoccupazioni manifestate dall'opposizione ed anche dalla maggioranza. Ci si è posti il compito di elaborare una nuova legge finanziaria per definirla con il maggior scrupolo.

Tutti gli studi compiuti dalle Commissioni Tupini e Carbone, tutti i loro dati sono stati annullati: è necessaria un'altra Commissione di politici che, con la disinvoltura dei politici, non con la meditazione dei tecnici, possa studiare il problema per sottoporre dati al Parlamento. (*Interruzione del senatore Deriu*). Anch'io sono abbastanza disinvolto, è vero, senatore Deriu, ma non mai come coloro che hanno presentato questo disegno di legge: io non avrei mai, per nessuna ragione al mondo, messo la mia firma su questo *monstrum* di carattere giuridico e politico. Mai! Vi accusiamo ancora di non aver voluto aprire un colloquio sulla finanza regionale largamente intesa; vi accusiamo di non tener conto dell'esperienza di questi 20 anni in merito al costo delle regioni, alla finanza regionale; vi accusiamo di voler realizzare tutti gli aspetti negativi di un problema, senza alcun aspetto positivo, qualora qualche aspetto positivo questo problema potesse averlo. Voi non avete voluto aprire un colloquio, non avete voluto avere dall'opposizione alcun suggerimento. Si degrada una Camera legislativa presentando, onorevoli colleghi, un documento e dicendo, come diceva Martin Lutero alla Dieta di Worms: « Così vi dico, così è, altro non dico. Amen! ». Quando si presenta un documento ad una Camera legislativa, formata da rappresentanti di schieramenti politici che hanno il diritto e il dovere di portare la loro critica, il loro contributo fattivo, il loro sindacato, non si può vedere una maggioranza che si schiera come se difendesse qualche cosa di sacro, mentre difende invece un disegno di legge che porta le stigmate della sua essenza mostruosa dal punto di vista giuridico e del suo contenuto farisaico dal punto di vista politico.

Ecco le ragioni, onorevoli colleghi, per cui noi voteremo contro l'articolo 22, questo articolo qualificante un *monstrum* giuridico, un disegno di legge che è iniziato attraverso delle norme incongruenti e termina con una norma precettiva inconsistente e velleitaria. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla votazione dell'articolo 22.

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'articolo 22 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Pezzini, Picardi, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 22 del disegno di legge:

Senatori votanti	168
Maggioranza	85
Favorevoli	142
Contrari	26

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 21.75, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 22 il seguente:

« Le norme che saranno emanate ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della presente legge dovranno prevedere le specificazioni delle spese da considerarsi elettorali ed il loro riparto in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*)

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 21.75 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nel l'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*)

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bosso, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo, Jannuzzi,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Magliano Terenzio, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Picardi, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca,

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 21.75:

Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	10
Contrari	127

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento n. 21.0.1, presentato dai senatori Franza e Nencioni, tendente ad inserire, dopo l'articolo 22, il seguente:

Art. ....

« In attuazione dell'articolo 75 della Costituzione e senza altre formalità oltre quella dell'accertamento, da parte dei segretari comunali, del requisito dell'identità personale e dell'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, 500 mila elettori potranno chiedere l'indizione di un *referendum* popolare per l'abrogazione della presente legge.

La richiesta debitamente documentata, con l'attestazione notarile di regolarità di raccolta delle firme e di riscontro e computo del numero degli elettori proponenti, va prodotta alla segreteria generale del Presidente della Repubblica per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione si avrà la sospensione dell'efficacia della presente legge fino al giorno della proclamazione dei risultati sul *referendum* ».

Metto ai voti i primi due commi dell'emendamento n. 21.0.1, in quanto il terzo lo ritengo inammissibile perchè contrario ai princìpi costituzionali. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Poichè la Costituzione conosce solo il *referendum* abrogativo e non quello inteso all'approvazione di una proposta legislativa, ad eccezione di quelle costituzionali, avverto che non posso mettere in votazione i seguenti emendamenti presentati dai senatori Franza e Nencioni, che creano un sistema

unitario da approvarsi, appunto, con il *referendum*:

Art. ....

« La presente legge resterà altresì sospesa nel caso di domanda da parte di 500 mila elettori diretta all'indizione di *referendum* per deliberare la costituzione dei consigli regionali in applicazione del sistema elettorale di cui agli articoli seguenti ».

21. 0. 2

Art. ....

« I partiti, gruppi o movimenti concorrenti alle elezioni sono tenuti ad effettuare il collegamento fra le liste da essi presentate nei collegi delle Regioni a statuto normale, aventi identico contrassegno. In mancanza di lista propria in uno o più collegi, il collegamento potrà essere fatto anche con liste aventi altro contrassegno di altro partito o gruppo o movimento.

Il collegamento va fatto dal segretario nazionale o dai segretari nazionali nel caso di collegamento di liste fra partiti, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni presso l'ufficio elettorale centrale nazionale.

Il collegamento sarà valido allorquando le liste collegate siano state presentate in collegi aventi complessivamente un numero di elettori pari almeno alla metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni di tutte le Regioni a statuto normale. Entro il venticinquesimo giorno anteriore a quello della elezione, l'ufficio elettorale centrale nazionale, accertata la regolarità della dichiarazione di collegamento, deciderà sulla ammissione delle liste elettorali collegate e ne darà notizia immediatamente ai delegati di lista. Eventuali ricorsi andranno prodotti da parte dei delegati innanzi al medesimo ufficio elettorale centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione. L'ufficio decide definitivamente nelle successive 48 ore. Si procede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera *a*) della presente legge ».

21. 0. 3

Art. ....

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, determina la cifra elettorale di ciascuna lista, redige verbali in triplice copia di cui uno trasmesso al Ministero dell'interno, uno all'ufficio elettorale regionale ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale nazionale.

L'ufficio centrale nazionale determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, determina altresì la cifra elettorale dei gruppi costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

Eseguite tali operazioni moltiplica per cento le cifre elettorali dei vari gruppi e divide i risultati così ottenuti per il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste ottenendo gli indici percentuali di ciascun gruppo.

Delle operazioni redige verbali in triplice copia uno dei quali trasmette al Ministero dell'interno, uno all'ufficio centrale circoscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio elettorale circoscrizionale regionale.

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'indice percentuale di ciascun gruppo per cento e moltiplicherà ciascun risultato per il numero dei seggi spettanti alle Regioni ottenendo così un risultato che esprimerà, con numeri interi, i seggi spettanti nella Regione a cascun gruppo. Procederà quindi all'attribuzione dei seggi in base ai numeri interi dei seggi spettanti a ciascun gruppo: successivamente determinerà il numero dei seggi non attribuiti nella Regione e provvederà ad assegnarli ai gruppi che avranno ottenuto nelle operazioni di riparto dei seggi i decimali più alti seguendo l'ordine decrescente e comprendendo anche i gruppi che non abbiano conseguito seggi in base ai numeri interi.

Infine, proclama gli eletti ai sensi e con le modalità di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 15 della presente legge ».

21. 0. 4

Art. ....

« Con legge della Repubblica, su parere dei consigli regionali, si provvederà alla emanazione delle norme per il rinnovo dei consigli regionali nel caso di scioglimento dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione ».

21. 0. 5

Sospendo la seduta, che sarà ripresa domani alle ore 9,30.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*La seduta, sospesa alle ore 22,50 del 12 febbraio, è ripresa alle ore 9,30 del 13 febbraio*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso proposti. Si dia lettura dell'articolo 23.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 23.

(*Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali*)

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 23.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(*Nomina dei primi Commissari del Governo*)

« Il Commissario del Governo in ciascuna Regione, è nominato, con le forme e nei modi previsti dall'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sei mesi prima della data in cui deve essere emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

23. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la prima elezione dei consigli regionali, il Ministro dell'interno convocherà i comizi elettorali d'accordo con i Presidenti delle Corti d'appello delle rispettive regioni e darà attuazione, sentiti i prefetti della regione, agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

23. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il prefetto del capoluogo della regione, di concerto con gli altri prefetti della regione e di intesa con i presidenti delle corti d'appello, convocherà i comizi elettorali per le prime elezioni dei consigli regionali ».

23. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la prima elezione dei consigli regionali tutti gli atti di competenza del Commissario del Governo sono compiuti dal Ministro dell'interno con le modalità stabilite dalla presente legge ».

23. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le prime elezioni dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per le elezioni comunali e provinciali ai sensi dell'articolo precedente. I Prefetti della regione esercitano i poteri attribuiti dalla presente legge al commissario del Governo ».

23. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nelle regioni in cui i commissari del Governo non siano ancora nominati, i comizi elettorali sono convocati dal Ministro dell'interno, con le forme e nei modi previsti dalla presente legge ».

23. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Le parole: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati » *sono sostituite dalle seguenti*: « La convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali è fatta ».

23. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati » *con le seguenti parole*: « La prima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei consigli regionali è effettuata ».

23. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali » *con le parole*: « I primi comizi elettorali per la elezione dei consigli regionali ».

23. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « Per la » *con la parola*: « Nella ».

23. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « Per la » *con le parole*: « Per la consultazione relativa alla ».

23. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « Per la » *con le parole*: « Per lo svolgimento della ».

23. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « dei Consigli regionali » *con le seguenti*: « degli organi elettivi delle regioni ».

23. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sono convocati » *con le parole*: « saranno convocati ».

23. 8 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « comizi elettorali sono » *sono agguntе le parole*: « nel medesimo giorno ».

23. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

La parola: « convocati » *è sostituita con la parola*: « indetti ».

23. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « sono convocati » *aggiungere le parole*: « con decreto da emanarsi almeno quattro mesi prima ».

23. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « sono convocati », *aggiungere le parole*: « con decreto da emanarsi almeno tre mesi prima ».

23. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « sono convocati », *aggiungere le parole*: « in un giorno festivo ».

23. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole da: «d'intesa » *fino alla fine, con le parole*: « con legge della Repubblica ».

23. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere le parole: « d'intesa con i presidenti della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ».

23. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « d'intesa con i Presidenti delle Corti di Appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della regione » *con le parole*: « sentita l'apposita commissione, nominata dal primo Presidente della Corte di Cassazione e composta dai Presidenti delle Corti di Appello, dei capoluoghi delle Regioni ».

23. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « d'intesa con i Presidenti delle Corti d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », *con le parole*: « con decreto del Presidente della Repubblica promosso ».

23. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « d'intesa con i », *con le parole*: « previo parere dei ».

23. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « d'intesa con », *con la parola*: « sentiti ».

23. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « d'intesa » *con le parole*: « di concerto ».

23. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « d'intesa » *con le parole*: « d'accordo ».

23. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « delle Corti d'appello » *con le parole*: « dei tribunali ».

23. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere le parole: « nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione ».

23. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione » *con le parole*: « dei capoluoghi della regione ».

23. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione » *con le seguenti*: « della provincia capoluogo della circoscrizione regionale ».

23. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione » *con le parole*: « esistenti nelle regioni e per il Molise con il Presidente del tribunale di Campobasso ».

23. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della » *sono sostituite con le parole*: « esistenti nella ».

23. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni » *con le parole*: « e dei Tribunali ».

23. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « nella cui circoscrizione » *con le altre*: « nelle cui circoscrizioni ».

23. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

La parola: « circoscrizione » *è sostituita con la parola*: « giurisdizione ».

23. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sono compresi » *con la parola*: « rientrano ».

23. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sono compresi » *con le parole*: « si trovano ».

23. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « compresi » *con la parola*: « inclusi ».

23. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « i Comuni della regione », *con le parole*: « i Comuni esistenti nella regione ».

23. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « della regione », *inserire le seguenti*: « e con il Prefetto del capoluogo della Regione sentiti i Prefetti delle altre province ».

23. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « dal Ministro », *sino alla fine, con le parole*: « dal prefetto del capoluogo della regione il quale provvederà agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

23. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « dal Ministro dell'interno » *con le altre*: « con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

23. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « Ministro dell'interno » *con le parole*: « Presidente del Consiglio dei ministri ».

23. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « Ministro dell'interno » *aggiungere le parole*: « di concerto con quello della giustizia ».

23. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « Ministro dell'interno », *sono aggiunte le parole*: « con proprio decreto ».

23. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole da: « il quale sentiti i Prefetti della Regione », *sino alla fine, con le altre*: « Il Ministro dell'interno provvederà con proprio decreto agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

23. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « il quale » *con la parola*: « che ».

23. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere le parole: « sentiti i Prefetti della Regione ».

23. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « il quale, sentiti i prefetti della regione provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 » *con le parole*: « Con separato decreto il Ministro degli interni determinerà il numero dei seggi del Consiglio regionale di ciascuna regione e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni ».

23. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere le parole: « sentiti i prefetti della regione ».

23. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sentiti i prefetti della regione » *con le parole*: « sentiti i prefetti di ciascuna regione ».

23. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

La parola: « sentiti », *è sostituita con le parole*: « d'intesa con ».

23. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « i prefetti », *sono aggiunte le parole*: « di ciascuna provincia ».

23. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « i prefetti », *aggiungere le parole*: « e i sindaci ».

23. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, dopo le parole: « i prefetti della regione », *le seguenti*: « o i funzionari della prefettura da loro delegati ».

23. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, dopo le parole: « i prefetti della regione », *le seguenti*: « o in caso di loro impedimento i vice prefetti vicari ».

23. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, dopo le parole: « i prefetti della regione », *le seguenti*: « o in caso di loro assenza i vice prefetti vicari ».

23. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « provvederà anche agli » *con le parole*: « soddisferà anche gli ».

23. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « provvederà anche agli » *con le parole*: « eseguirà anche gli ».

23. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « provvederà » *con la parola*: « attuerà ».

23. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « provvederà » *con la parola*: « è tenuto ».

23. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « provvederà », *inserire le seguenti*: « con proprio decreto ».

23. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 » *con le seguenti*: « alla determinazione dei seggi del consiglio regionale e all'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni ».

23. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « anche agli adempimenti di cui al » *con le parole*: « a quanto previsto dal ».

23. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere la parola: « anche ».

23. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « altresì ».

23. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

La parola: « anche » *è sostituita con le parole*: « nel contempo ».

23. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « contemporaneamente ».

23. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « inoltre ».

23. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « agli adempimenti di cui al » *con le parole*: « a quanto disposto dal ».

23. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « agli adempimenti » *con le parole*: « all'emanazione del decreto ».

23. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « adempimenti » *con la parola*: « obblighi ».

23. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « penultimo » *con la parola*: « terzo ».

23. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « della presente legge ».

23. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con lo stesso provvedimento il Ministro fissa altresì la data della prima riunione dei Consigli regionali ».

23. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere in fine le seguenti parole:

« È compito dei Prefetti comunicare il decreto di convocazione dei comizi ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali esistenti nelle rispettive provincie ».

23. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Qualora per sopravvenuta causa di forza maggiore non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi il Ministro degli interni può disporre il rinvio con proprio decreto da rendersi noto con apposito manifesto dei sindaci ».

23. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere il seguente comma: « Al Ministro dell'interno competono anche i poteri riservati, dagli articoli 18 e 19 della presente legge, al Commissario del Governo ».

23. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« I sindaci, con speciali avvisi, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi ».

23. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« In caso di rinvio da parte del Ministro degli interni della data di convocazione dei comizi elettorali per causa di forza maggiore, la nuova data viene fissata d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello della regione e portata a conoscenza degli elettori con manifesto dei sindaci ».

23. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« Ai fini della determinazione dei seggi da assegnare a ciascuna regione entro il 1968 si terrà un censimento generale della popolazione ».

23. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« Per la prima elezione dei consigli regionali il numero dei componenti dei consigli stessi è ridotto di un terzo ».

23. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro dell'interno provvederà anche alle comunicazioni ed alle notificazioni previste dall'articolo 3 della presente legge e a tutte le altre attività rientranti nella normale competenza del Commissario del Governo ».

23. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 23, *inserire i seguenti*:

Art. 23-*bis*.

« I primi Consigli regionali saranno composti da:

50	Consiglieri	in Piemonte
40	»	in Liguria
80	»	in Lombardia
50	»	nel Veneto
50	»	nell'Emilia Romagna
40	»	nelle Marche
50	»	in Toscana
50	»	nel Lazio
60	»	in Campania
40	»	negli Abruzzi
30	»	nel Molise
50	»	nelle Puglie
30	»	nella Basilicata
40	»	nella Calabria ».

23. 0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Art. 23-*ter*.

« I primi Consigli regionali saranno composti da:

55	Consiglieri	in Piemonte
45	»	in Liguria
85	»	in Lombardia
55	»	nel Veneto
55	»	nell'Emilia Romagna
45	»	nelle Marche
55	»	in Toscana
55	»	nel Lazio
65	»	in Campania
45	»	negli Abruzzi
35	»	nel Molise
55	»	nelle Puglie
35	Consiglieri	nella Basilicata
45	»	nelle Marche ».

23. 0. 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Art. 23-*quater*.

« I primi Consigli regionali saranno composti da:

45	Consiglieri	in Piemonte
35	»	in Liguria
75	»	in Lombardia
45	»	nel Veneto
45	»	nell'Emilia Romagna
35	»	nelle Marche
45	»	in Toscana
45	»	nel Lazio
55	»	in Campania
35	»	negli Abruzzi
25	»	nel Molise
45	»	nelle Puglie
25	»	nella Basilicata
35	»	nella Calabria ».

23. 0. 3 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Art. 23-*quinquies*.

« In caso d'indizione delle elezioni regionali per una data collocata nei due mesi precedenti il 30 giugno o il 31 dicembre i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 30 e dal primo comma dell'articolo 40 della legge 20 marzo 1967 n. 223, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui tale indizione si verifica di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e rispettivamente il 1° luglio ed il 1° dicembre ».

23. 0. 4 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 23. È iscritta a parlare la senatrice Alcidi Rezza Lea. Ne ha facoltà.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, a quest'articolo 23 noi siamo affezionati in quanto, in un

certo senso, è più figlio nostro che della maggioranza regionalista. Si possono infatti chiamare genitori coloro che, direi quasi in stato di incoscienza, mettono affrettatamente al mondo quei poveri esseri che vengono chiamati figli della domenica? O non lo sono piuttosto coloro che, pur dovendo superare la ritrosa ignoranza dei cosiddetti genitori, cercano di ridare per quanto è possibile a questi individui meschinelli una certa qual sanità fisica e morale?

Questo strano articolo, infatti, nato con i suoi fratelli dalle frettolose istanze di coloro che amano talmente l'unità della Patria da volerla distruggere per provare in seguito la gioia di ricostruirla, era talmente malfatto quando fu presentato alla Camera dei deputati che, una volta tanto, in quella sede la maggioranza fu costretta ad aderire alle giuste e logiche osservazioni dell'opposizione. E vedo qui l'onorevole Sottosegretario che si assunse tale responsabilità, come leggevo appunto ieri sera negli atti della discussione alla Camera.

Quindi, se oggi quest'articolo può considerarsi, malgrado le deformità che tuttora lo affliggono, un essere vivo e vitale, ciò è merito dell'opposizione e pertanto noi, ripeto, gli siamo affezionati.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora approviamolo per alzata e seduta.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Mi lasci dire almeno due paroline, perchè è ancora imperfetto, come mi sforzerò di dimostrare in pochi minuti.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Con questa legge lei è entrata sulla scena nazionale.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ho tentato per molto tempo, finalmente sono riuscita nel mio intento!

Ma, scherzi a parte, vorremmo che quest'Assemblea ci aiutasse nel fare di esso un articolo completamente sano, in modo che questo nostro figlio putativo possa risplendere in mezzo ai suoi fratelli un po' deformi.

Per la fretta, non mai troppo deprecata, con cui questa legge è stata fatta, o dovrei dire pasticciata, si sono prese e copiate a man salva e, direi, senza eccessivo discernimento le precedenti leggi elettorali. L'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960 dice: « Il prefetto, di intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data delle elezioni ». Ora, il testo presentato alla Camera dei deputati parlava di prefetti e di presidenti delle Corti d'appello. Adesso per fortuna i prefetti sono spariti, da quest'articolo, intendiamoci bene, dove costituivano una grossa incongruenza. Dicevo « intendiamoci bene » perchè non si pensi che io auspichi la sparizione dei prefetti dalla vita amministrativa dello Stato, come auspicano, e dubito nell'interesse dello Stato, certe correnti politiche.

I presidenti delle Corti d'appello sono rimasti. Mentre nelle elezioni dei consigli comunali e provinciali è logica l'intesa del prefetto con il presidente della Corte d'appello, perchè è sicuro che ogni comune e ogni provincia rientrano nella circoscrizione di una determinata Corte d'appello, per le regioni questo non è valido. I frettolosi compilatori della legge, basandosi forse sull'esperienza del Lazio, che coincide effettivamente con la circoscrizione della Corte d'appello di Roma, avranno pensato, mi sembra semplicisticamente, che in tutte le regioni vi fosse una ed una sola Corte d'appello e quindi una esatta coincidenza tra le circoscrizioni di queste Corti e i confini, tuttora peraltro ignoti, delle regioni. Sarebbe bastata la non eccessiva fatica della consultazione dell'ordinamento giudiziario, reperibile senza troppe difficoltà in appendice ad un qualsiasi codice di procedura civile, per distruggere le illusioni del solerte compilatore.

In Lombardia abbiamo la Corte d'appello di Milano e quella di Brescia; in Puglia la Corte d'appello di Bari e la Corte d'appello di Lecce, ma queste si trovano almeno tutte nella stessa regione. Andiamo a vedere la Corte d'appello di Genova: la sua circoscrizione comprende Massa e Carrara, e cioè città della Toscana; la Corte d'appello di Napoli abbraccia Campobasso nel Mo-

lise. Potrei continuare, ma non voglio abusare della vostra pazienza. Da questo sommario esame dell'ordinamento giudiziario balza evidente la paradossale situazione che il mal congegnato articolo verrebbe a creare. Mentre in alcune regioni, come il Lazio, la convocazione dei comizi elettorali verrebbe decisa con un atto complesso formato dal Ministro degli interni e dal presidente della Corte d'appello, e cioè da due soli organi, in altre regioni meno fortunate il provvedimento sarebbe molto più macchinoso, dovendosi ricorrere a più presidenti di Corti d'appello, nessuno dei quali potrà avere una visione completa della situazione regionale; e deve essere poi, quest'atto di convocazione, a complessità uguale, come si dice in termini giuridici, cioè devono avere lo stesso valore giuridico e la volontà del Ministro dell'interno e quella, poniamo il caso della Toscana, del presidente della Corte d'appello di Firenze la cui circoscrizione abbraccia Arezzo, Grosseto, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, cioè gran parte della regione, e del presidente della Corte d'appello di Genova nella cui circoscrizione si trovano della Toscana soltanto Massa e Carrara. Oppure vogliamo distinguere i presidenti della Corte d'appello in classi aventi decrescenti valori di volontà? Oppure ancora, nel caso di più Corti d'appello, vogliamo sostituire all'atto complesso un atto collegiale facendo in modo che a ogni membro del collegio sia attribuito con sottile accorgimento un voto di valore proporzionale all'ampiezza della sua giurisdizione nella regione? Tutto ciò è assurdo, come è assurdo il sistema proposto da questa legge.

Prima di approvare quest'articolo bisogna stabilire le circoscrizioni elettorali delle regioni, e poi si potrà dire, ad esempio, che i comizi elettorali sono convocati d'intesa con il presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione, oppure si potrà usare una qualsiasi altra formulazione che rispetti la logica giuridica così malamente trattata dall'articolo 23. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cataldo. Ne ha facoltà.

C A T A L D O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a dire le virtù di questa legge regionale basterebbe, o meglio, sarebbe bastato l'articolo 23 prima maniera. Infatti, prima che le vituperate opposizioni inducessero la maggioranza ed il relatore a emendare la norma almeno là dove anche un bambino avrebbe colto gli aspetti più manchevoli, l'articolo 23 affidava al prefetto del capoluogo della regione i compiti poi demandati con l'emendamento liberale al Ministro dell'interno.

Questo rilievo non vuole nascondere una critica defatigante intorno a un testo ormai mutato, ma vuole soltanto rimarcare ancora una volta l'imperdonabile leggerezza con cui si è varato il disegno di legge. È un insegnamento che, non fosse altro che per l'avvenire, dovrebbe mettere in guardia il Parlamento italiano contro improvvisazioni dilettantistiche non degne di questa solenne Assise cui purtroppo il popolo italiano guarda già con occhio tanto critico.

Se pensate, egregi colleghi, che l'articolo 23, in versione *ante litteram*, parlava di due istituti, il prefetto della regione e il capoluogo della regione, che non sono stati ancora costituiti, ciò significa delle due l'una: o che ci si è dimenticati di un particolare, chiamiamolo così, pregiudiziale, rispetto alla legge elettorale, oppure che, nelle intenzioni, questa legge avrebbe dovuto essere proposta al Parlamento dopo il varo delle leggi-quadro, quelle che avrebbero dovuto costituire i due istituti in discorso.

Ove sia vera la prima ipotesi, l'errore sarebbe puerile, inconcepibile e intollerabile perchè, se in sede legiferante si può sbagliare, come in qualsiasi altra attività umana, non si può e non si deve tuttavia portare alla discussione una legge che addirittura immagina cose che non esistono.

Ove sia vera la seconda ipotesi, la colpa diventerebbe dolo e ciò costituirebbe la prova conclamata, seppure bisogno ve ne fosse, che si sono mandati avanti, come una pattuglia di *desesperados*, 26 articoli di una legge afferente in qualche modo alla regione, pur nella consapevolezza che altre leggi la dovevano necessariamente precedere, e che si è agito in tal modo, non essendo pron-

te quelle leggi, all'unico scopo di donare all'istanza socialcomunista un vagito regionalistico, l'impegno a creare l'istituto della regione che, nelle menti contorte e furbesche dell'estrema sinistra, è il grimaldello con cui scassinare le ultime paratie stagne dello Stato unitario.

La maggioranza, sotto l'incalzare della critica portata alla Camera e oggi in particolare al Senato, accettò l'emendamento liberale dell'onorevole Bozzi, che appunto sopprimeva l'accenno al capoluogo di regione ed eliminava l'altro svarione che faceva capo ad un prefetto inesistente, sostituendolo col Ministro dell'interno, con una confessione patente e nemmeno coraggiosa, perchè necessitata, di un difetto di fondo di tutta la legge. E con questo si dimostrava in qualche modo con quali criteri, con quale preparazione questa sventurata norma fosse stata allestita.

A questo punto è doveroso un cenno sul valore dell'opposizione, valore che non va rivendicato alla nostra esattezza ed acutezza per l'emendamento proposto, che era fin troppo ovvio, ma alla portata di quello che fu definito ostruzionismo, *filibustering*, sabotaggio parlamentare. Altro che sabotaggio, altro che *filibustering*! Io mi chiedo con quale faccia taluni colleghi abbiano osato tirare in ballo termini siffatti che etimologicamente richiamano molto di più il contenuto dell'opera di tanti uomini del centro-sinistra che non il tentativo dei loro oppositori di intralciare il protervo cammino di questa legge. Altro che ostruzionismo! Noi vi abbiamo dimostrato la vostra cecità e, con il nostro acuto vedere, abbiamo messo a nudo le vostre incapacità, contrapponendo alla vostra opera le nostre puntuali censure; magari con asprezza, vi abbiamo al contempo consentito, perchè tale era il nostro fine vero, di evitare almeno in parte taluni degli errori più gravi che stavate commettendo.

Questo, signori della maggioranza, è il distillato più tipico della contrapposizione democratica da cui, nel confronto e nella dialettica, si sprigiona la vera forza parlamentare. Certo, il Gruppo liberale della Camera ed ora quello del Senato hanno portato nella discussione anche ciò che, in circostanze di non emergenza, non avrebbero portato, vale a dire un'azione anche di carattere dilatorio. Ma, signori, qui è in discussione un istituto che, ad avviso non solo nostro, ma di gran parte del Paese, può diventare esiziale se male impostato e intempestivamente creato. Troppo ne conoscete i motivi perchè io in questa sede li ripeta. Ma è bene che non si dimentichi, che non si travisi il significato della nostra grande fatica.

Noi ci battiamo qui per l'Italia, ci battiamo per una sua migliore strutturazione politica, per una sua migliore strutturazione amministrativa, per evitare le emorragie economiche non più sopportabili, per evitare l'istituzione di altri centri di potere, che ripeteranno su scala ridotta i grandi difetti dello Stato centrale; ci battiamo per evitare che sia alzata la bandiera bianca di fronte alla bandiera rossa comunista, che purtroppo, grazie a quest'istituto improvvido e peggio fatto, si innalzerà con certezza matematica — è il caso di dirlo — sulle espugnate regioni del cuore d'Italia.

Pensateci prima di additare al pubblico scandalo chi si batte per simili cose. Abbiate il pudore di riconoscere alla nostra battaglia la legittimità di una difesa ad oltranza contro un attacco spericolato ed incosciente diretto, nei fatti se non anche nelle intenzioni, a scardinare *ab imis fundamentis* tutto un sistema che, ove travolto, non sarebbe più ricostruibile. Questo soprattutto dovete tenere presente, che vi sono errori riparabili ed altri no: le regioni sono tra questi ultimi. Se un errore fossero, come noi sosteniamo, quanto meno nei modi e nei termini istitutivi che proponete, sarebbe un errore incommensurabile appunto perchè da esso non si tornerebbe più indietro.

Ecco il valore della nostra opposizione. Ecco i fini per i quali ci battiamo. Abbiate almeno il coraggio di riconoscere — e Moro un timido atto di resipiscenza l'ha pur fatto, dimostrando se non altro quanto giuste ed azzeccate fossero le nostre critiche — che avete davanti dei colleghi i quali, incuranti del numero, lottano per un ideale non di parte, ma di tutto il Paese, che comprende sinanco voi, signori della maggioranza.

Dirò di più. Se mai dovesse continuare questa gestione clericale-marxista anche nella prossima legislatura, l'augurio sincero che potremmo formulare è che i responsabili di siffatta coalizione recepiscano nelle proprie mire e nelle proprie azioni lo stesso disinteresse, la stessa forza, la stessa capacità di cui ha dato prova l'opposizione nel presente dibattito, un augurio naturalmente che nasce senza concrete speranze dopo le dimostrazioni che il centro-sinistra ha dato, ma un augurio che non possiamo non formulare per il bene del Paese e da quei veri democratici che noi siamo.

Concludo con un accenno più strettamente tecnico. Nella formula emendata l'articolo 23 dichiara che starà al Ministro dell'interno provvedere agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2. Ora, detti adempimenti, che consistono, come è noto, nella determinazione dei seggi del consiglio regionale e nell'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, vengono viceversa assegnati dal citato articolo 2 al commissario del Governo. Si instaura così una pericolosa confusione, perchè lo stesso potere è affidato a due organi, commissario governativo e Ministro, i quali potrebbero anche, in ipotesi, non agire di concerto e creare per ciò stesso contraddittorietà alle iniziative. In ogni caso, anche se non dovessero temersi in linea di fatto inconvenienti del genere, in linea di diritto è chiaro che il doppione va tolto di mezzo, affinchè non resti in una legge dello Stato un'incertezza, una discrasia siffatta, frutto della già ricordata leggerezza con cui la legge fu disegnata e portata in discussione.

Certo, non sarà semplice risolvere la questione, perchè non può sicuramente assegnarsi al Ministro dell'interno un compito burocratico, ma tuttavia impegnativo quale quello demandato dall'articolo 2 al commissario del Governo, impegnativo se non altro perchè riferito a ben 16 unità regionalistiche. Pertanto non si potrà, in sede d'indispensabile modifica, emendare l'articolo 2 sostituendo *sic et simpliciter* il Ministro al commissario, così come non si potrà fare l'inverso, modificando l'articolo 23, e cioè attribuendo al commissario, che non esiste ancora, i compiti assegnati al Ministro con l'emendamento Bozzi. Probabilmente bisognerà agire sull'articolo 23, peraltro senza sostituire organo ad organo, ma piuttosto togliendo l'ultima parte dell'articolo stesso, quella cioè che dà incarico al Ministro dell'interno di provvedere agli adempimenti dell'articolo 2. In tal modo il Ministro opererebbe per la parte di sua competenza, giusta l'articolo 23 stesso, ed altrettanto il commissario governativo, giusta l'articolo 2.

Altra soluzione potrebbe essere quella di attribuire al Ministro il compito, una volta convocati i comizi, di intesa con i presidenti delle Corti d'appello e sentiti i prefetti della regione, di dare il via al commissario del Governo per l'espletamento dei compiti attribuiti a questo dal penultimo comma dell'articolo 2. Disquisizioni codeste, ad ogni modo, sulle quali non vale la pena insistere perchè l'apporto legislativo che stiamo discutendo dovrà fatalmente subire, se le regioni verranno in effetti create, tali e tanti mutamenti nella verifica impietosa della realtà che anticiparli ora non sarebbe nemmeno utile. Utile è soltanto e unicamente rimarcare, nella foia regionalistica, che ha contagiato dai comunisti su fino ai democratici cristiani, una delle tante incongruenze della legge che trionfalmente quanto assurdamente la maggioranza si accinge a votare.

I colleghi diranno che io avrò portato vasi a Samo, però portare qualcosa che significa contributo nell'interesse supremo della Nazione è già un fatto reale del quale noi liberali andiamo orgogliosi. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Errico. Ne ha facoltà.

D' E R R I C O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la discussione e purtroppo presumibilmente l'approvazione di questo articolo avviene dopo molti giorni di battaglia su questa combattutissima legge elettorale; battaglia che, se da più parti ci ha procurato l'accusa di anticostituzionalisti, di antiregionalisti preconcetti e anche di antidemocratici, dalla parte più pronta e viva degli italiani è stata vista come legittimo

esercizio dei diritti di una minoranza nei confronti di una maggioranza che diventa sempre più sorda ai bisogni e agli interessi dello Stato. E infatti, in un momento in cui ci stiamo avviando sempre più velocemente ad una situazione di regime, in un momento in cui i grossi mezzi d'informazione diventano sempre più sottoposti e soggetti alla volontà della maggioranza e alle tesi governative — basta considerare quello che si può ascoltare alla radio e vedere alla televisione —, quale altra via rimane ad un'opposizione che si sente cosciente dei propri compiti, consapevole dei propri doveri, ma anche dei propri diritti, quale altra via, dicevo, rimane se non usare di quel mezzo che la democrazia parlamentare le affida per far sentire alta la sua voce e il suo ammonimento al Paese in un momento che suona di pericolo per la struttura e la solidità dello Stato stesso? Questo è il compito che noi liberali ci siamo assunti, questo è il perchè della nostra battaglia diretta verso la parte più cosciente e responsabile della Nazione e l'essere tacciati di anticostituzionalisti e di fautori del metodo ostruzionistico ci lascia del tutto indifferenti, anche perchè queste accuse ci vengono sia da quei democristiani e socialisti che da anni impediscono che si discuta un nostro progetto di legge per regolare la materia degli articoli 39 e 40 della Costituzione, riguardanti i sindacati e il diritto di sciopero, sia da quei comunisti e socialisti che fecero largo uso del metodo ostruzionistico quando si discusse del Patto atlantico.

Come ho detto, noi liberali, per nulla impauriti da queste accuse false e calunniose, abbiamo continuato, continuiamo e continueremo la nostra battaglia su questo come sui rimanenti articoli per lasciare un segno nelle coscienze, per essere, anche se sconfitti, nel solco delle migliori tradizioni democratiche.

Onorevoli colleghi, ciò che occorre — e lo si è visto già dalla discussione sugli articoli precedenti — non è tanto il riassetto di un articolo, l'aggiunta di un articolo a questo disegno di legge elettorale — scopo peraltro al quale noi stiamo dedicando i nostri sforzi migliori —, ma un ripensamento d'insieme, una profonda revisione. Ed è proprio per questo che da tempo noi liberali abbiamo avanzato due proposte: una di sostituire le regioni con i consorzi di provincie e l'altra di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle funzioni e la struttura dei comuni e delle provincie.

E veniamo all'articolo 23. In relazione a quest'articolo è da rilevare anzitutto, come prima di me hanno ricordato i colleghi Alcidi e Cataldo, che quest'articolo è stato profondamente modificato alla Camera dei deputati grazie agli interventi dei colleghi liberali dell'altro ramo del Parlamento, e principalmente dell'onorevole Bozzi. Noi ci troviamo di fronte al nuovo testo dell'articolo 23 che recita: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

Con quest'articolo si dà luogo ad un intreccio di norme che debbono essere esaminate con la dovuta attenzione, al fine di individuare esattamente le rispettive competenze, sia pure nell'ambito della transitorietà, e le conseguenze di ordine politico e giurisdizionale che ne derivano.

Desidero anzitutto, a questo proposito, richiamare la vostra attenzione sul quarto e sul quinto comma dell'articolo 3: « Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ».

Il penultimo comma dell'articolo precedente, cioè dell'articolo 2, è quello che concerne « la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni », che « sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

Desidero, a questo punto, parlare del problema che riguarda il quesito circa la persona o, meglio, l'organo che indice le elezioni. Non v'è dubbio che, ai sensi del richiamato quarto comma dell'articolo 3, esse sono indette con decreto del Commissario del Governo, e non essendovi allo stato degli atti alcun Commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario, ancora non esistenti, è da presupporre che prima dovranno venire nominati tali commissari, perchè l'articolo 23 concede, sì, al Ministro dell'interno la facoltà transitoria di convocare i comizi per le elezioni dei consigli regionali, ma non già quella di indire le elezioni con proprio decreto.

Incidentalmente vorrei far rilevare che, ad esempio, nella regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia le elezioni del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono indette dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo nella regione. Sembrerebbe quindi che, a differenza di quanto disposto per il Friuli-Venezia Giulia, il decreto che indice le elezioni per le regioni a statuto ordinario sia invece di emanazione del Commissario del Governo.

Ma la questione in esame concernente l'articolo 23 riguarda due compiti diversi che, sia pure in via transitoria, spettano al Ministro dell'interno, e, precisamente, la convocazione dei comizi e gli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2, cioè la determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni.

Per un esame completo della normativa testè in discussione occorre riferirsi, come disposto dal già richiamato ultimo comma dell'articolo 1, alle disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, in riferimento al quale conviene anzitutto avanzare alcune considerazioni di ordine generale, con speciale riguardo a uno dei presupposti fondamentali per le elezioni, cioè al decreto che indice le elezioni stesse.

Dice a questo proposito la dottrina che il diritto dei cittadini di accedere alle cariche elettive delle Amministrazioni comunali è condizionato alla concreta esigenza di provvedere alla costituzione dell'Amministrazione elettiva in un comune che ne sia carente. L'ordinamento preordina uno speciale procedimento per provvedervi ed affida all'Autorità governativa locale (il Prefetto), di concerto con un organo del potere giudiziario (il Presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione è il comune), la determinazione dell'inizio di tale procedimento, mediante decreto, nel quale è opportuno siano contenute anche le indicazioni fondamentali relative al procedimento che si instaura, in particolare il numero dei consiglieri da eleggere in funzione della popolazione del comune, determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'attività prefettizia deve svolgersi entro un periodo di tempo precisato da due ordini di termini.

Uno come limite massimo per l'effettuarsi delle elezioni in dipendenza del verificarsi della carenza dell'Amministrazione elettiva: ed è di tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, nell'ipotesi di cessazione per variazione di almeno un quarto della popolazione del comune; o dalla perdita di metà dei consiglieri nell'ipotesi di cessazione per tale causa; o dallo scioglimento dei consigli: termine che, in questa ipotesi, può essere portato a sei mesi o ad un anno.

Nessun termine è fissato in caso di carenza per normale decorso del quinquennio, il quale non importa, automaticamente, nel Consiglio scaduto, la cessazione delle funzioni consiliari, che vengono esercitate fino al quarantesimo giorno dalla data che sarà fissata per le nuove elezioni. In fatto, coincidendo tale data di scadenza in notevoli gruppi di comuni, la fissazione della data delle elezioni per tali comuni avviene per questi, uniformemente, su analoga direttiva dell'Amministrazione centrale.

L'altro termine da osservare è quello del limite minimo per fissare la data e che deve essere tale da consentire al sindaco la pubblicazione del manifesto relativo, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata.

L'inerzia del prefetto, nei casi in cui il termine della sua attività è fissato in relazione a date certe e ad avvenimenti univoci, costituisce un comportamento illegittimo ed importa omissione di atti di ufficio. Il Ministro dell'interno potrà sostituirsi al prefetto inadempiente, d'ufficio o su ricorso gerarchico, per quanto sia dubbio configurare un interesse anche di attore popolare a tale comportamento.

Poichè il decreto prefettizio non fa parte delle « operazioni elettorali » ma ne determina gli estremi, qualora per le indicazioni in esso contenute leda situazioni giuridiche di soggetti interessati, è impugnabile *ex se* in sede giurisdizionale, e l'illegittimità non può essere denunciata in sede di impugnativa delle operazioni elettorali.

In questi sensi vedansi le decisioni del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, del 10 dicembre 1953, n. 19, in riferimento, peraltro, ad altre decisioni del Consiglio di Stato sezione V del 15 gennaio 1949, che ritenne impugnabile come atto del procedimento elettorale, e quindi avanti il consiglio comunale, il decreto prefettizio che rinvia la data già fissata per le elezioni.

Qualora le elezioni, per causa di forza maggiore, non possano aver luogo nella data fissata, il prefetto può fissare altra data da rendersi nota agli elettori con manifesto del sindaco entro i 60 giorni, osservandosi i termini per le operazioni non compiute e restando valide le operazioni già compiute fino all'insediamento del seggio.

Le operazioni elettorali iniziano con la pubblicazione del decreto prefettizio, a mezzo del manifesto del sindaco, cui deve essere data adeguata pubblicità.

Dalle norme che sinteticamente ho richiamato alla vostra attenzione, e che attraverso l'istituto del riferimento o del rinvio debbono ben essere presenti a chi, come noi, esamina l'articolo 23, risulta, immediatamente, la particolare figura del Ministro dell'interno, che si sostituisce, nell'esercizio delle funzioni, a quelle che normalmente dovrebbero spettare al commissario del Governo nella regione.

Fatte le dovute modifiche e sostituiti gli adempimenti di competenza prefettizia con quelli del commissario della regione, e questi ultimi con le eccezionali e transitorie funzioni spettanti al Ministro dell'interno, resta tuttavia valida, in tutta la sua interezza, tutta la problematica che appare dalle norme amministrative che poco fa ho illustrato anche in ordine alle guarentigie giurisdizionali, in relazione alle quali ultime però non è chiaro chi, sia pure in via teorica e certamente astratta, possa sostituirsi al Ministro inadempiente in analogia alla sostituzione che la legge prevede per i casi di non adempimento del prefetto. Certo è che per una più completa disamina dell'articolo 23, pur nel dovuto rispetto del disposto di ordine generale di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1, non si può prescindere da un esame delle figure soggettive dello Stato, figure giuridiche naturalmente, che concorrono all'organizzazione elettorale. Necessariamente l'indagine deve spostarsi dal campo peculiare delle elezioni amministrative all'organizzazione elettorale politica. Chi guardi anche solo panoramicamente la normativa in discorso rileverà il riprodursi nell'organizzazione elettorale della divisione dei poteri e con la medesima, duplice ragion d'essere che dona perenne vitalità alla detta divisione, facendone uno dei caratteri essenziali degli apparati statali moderni: non solo cioè, per soddisfare le esigenze di funzionalità di ogni organizzazione complessa ma anche per realizzare il sistema di reciproci controlli e limiti a tutela di tutti i diritti e di tutte le libertà. La partecipazione del Potere legislativo è attestata dalla riserva di legge che rende quello unico ed esclusivo titolare della potestà organizzativa; la presenza del potere amministrativo e politico si rivela attraverso il Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, le Prefetture, i sindaci dei comuni, come quella del potere giudiziario attraverso i vari organi sia ordinari sia straordinari che di tale potere fanno parte o da esso emanano.

E se si tiene poi conto che il Capo dello Stato, concepito dalla prevalente dottrina come potere a sè, interviene anch'esso nel procedimento elettorale, che anzi ha la funzione di porre in movimento, può ben parlarsi di compartecipazione di tutti i poteri dello Stato. In tal modo il quadro delle figure giuridiche soggettive dello Stato si ordina da sè in quanto ogni distinta funzione si pone come il connettivo attorno a cui, quasi automaticamente, si raggruppano le figure che ad essa si riconducono. La potestà di convocazione dei comizi elettorali politici registra l'ingresso nell'organizzazione elettorale anche del Capo dello Stato. Essa è prevista dalla Costituzione, articolo 87, la quale, in realtà, parla d'indizione delle elezioni, nonchè dalle norme ordinarie le quali ultime precisano che la convocazione ha luogo con decreto presidenziale su deliberazione del Consiglio dei ministri e fanno obbligo ai sindaci di tutti i comuni di dare notizia del decreto stesso al pubblico con speciali avvisi anche se il decreto venga altresì pubblicato in una edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La convocazione degli organi collegiali ha valore tanto di atto di convocazione quanto di comunicazione. Limitando l'esame alla funzione preme di notare che qui tutto è minuziosamente disciplinato sia dalla Costituzione sia dalle leggi elettorali. Verificandosi le condizioni previste (carenza delle Camere, o di una di esse, non importa se per spirare della legislatura o per scioglimento anticipato), il Presidente della Repubblica, non solo deve convocare i comizi, ma deve convocarli sull'oggetto predeterminato, nei luoghi prestabiliti, nel periodo prefissato, senza alcuna possibilità di revocarli, o anche solo di sospenderli, o di variare alcunchè. Ne emerge in tal modo una potestà del tutto vincolata, cioè una assoluta doverosità, che dà consistenza e tratti ben precisi alla figura soggettiva ed alla potestà stessa. Una simile potestà, su cui poggia, in fondo, la dialettica maggioranza-minoranza, cioè l effettiva possibilità, caratterizzante un ordinamento democratico, dell'alternarsi delle forze politiche al potere, richiede assoluta garanzia e certezza della propria attuazione, e non poteva pertanto essere affidata che ad un potere al di fuori di ogni altro potere, che desse pieno affidamento di retto esercizio della funzione. E tale, nel nostro ordinamento, è configurato appunto il Capo dello Stato.

Il ragionamento che precede conduce all'affermazione che trattasi allora di una potestà propria del Capo dello Stato, incondizionata rispetto alla deliberazione governativa. Attività ed atto presidenziali; non già solo sotto l'aspetto formale, ma altresì sotto quello sostanziale, nei cui confronti la collaborazione del Governo si riduce alla scelta del giorno idoneo, che è solo una modalità tecnica dell'adempimento presidenziale, e che non potrebbe non spettare all'organo il quale ha la responsabilità dell'ordine pubblico e conosce il grado di preparazione dell'intero apparato.

L'atto di convocazione regredisce, in fatto di legittimazione dell'esercizio di tutte le ulteriori attività elettorali, e tale conseguenza, unitamente alla sua vincolatezza, giustifica il riconoscimento di esso come atto dovuto.

Vi è poi il potere giudiziario, che viene inserito nell'organizzazione elettorale per la sua configurazione di garante del diritto obiettivo. E ciò spiega l'affidamento ad esso di attività, che a rigore non sono giurisdizionali. La sua partecipazione ha luogo, o mediante gli organi già esistenti, o mediante la costituzione di appositi organi. Alla prima categoria vanno assegnati il presidente della Corte d'appello, il pretore, la cancelleria, cui spettano compiti ben precisi, la cui enunciazione non intendo svolgere, perchè non sarebbe attinente alla materia che è in discussione.

Vi sono poi le figure soggettive del potere amministrativo. A parte il Consiglio dei ministri, che nell'esercizio della potestà presidenziale di convocazione dei comizi elettorali interviene come organo politico, ed a parte ancora gli scrutatori ed il segretario dell'ufficio elettorale di sezione, gli organi attraverso i quali il potere amministrativo partecipa all'organizzazione elettorale politica sono il Ministero dell'interno,

le prefetture, i sindaci, la Commissione elettorale mandamentale, la Commissione elettorale comunale. Anche a queste figure soggettive del potere amministrativo sono assegnate funzioni ben precise e compiti minuziosamente indicati.

È comunque da porre in rilievo come tutto questo complesso di organi appaia necessariamente, direi doverosamente, anche nel disegno di legge che stiamo esaminando, sia pure con compiti e funzioni che si adeguano a questo tipo di elezioni, di cui ben si può affermare che hanno la duplice caratteristica di essere ad un tempo di natura politica e di natura amministrativa. E conseguentemente la normativa si riallaccia tanto alla disciplina di cui alla più volte richiamata legge per le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, quanto alla normativa più vasta delle elezioni politiche, o meglio, del loro ordinamento in generale. Il punto di frizione, se così lo vogliamo definire, senza con ciò voler venir meno al doveroso ossequio per le funzioni che gli sono proprie, è costituito proprio dal Ministro dell'interno, in relazione allo esercizio del potere straordinario che l'articolo 23 gli conferisce della convocazione, per la prima elezione dei consigli regionali, dei comizi elettorali il che giustifica, a mio avviso, l'esame critico-storico, che ho sin qui illustrato, e che non sarebbe completo, se non facessi cenno altresì di quella che comunemente viene definita come fase dell'iniziativa del procedimento elettorale.

Nel procedimento elettorale politico, è il decreto presidenziale di indizione delle elezioni che segna la messa in moto della macchina elettorale, cioè l'apertura del procedimento. A partire dalla pubblicazione di tale decreto, ed in virtù di esso, si creano situazioni giuridiche soggettive di potere, di dovere, di obbligo, eccetera, si crea cioè una realtà che trae qualificazione dal decreto in parola, e che qualifica a sua volta tutte le attività che in essa si compiono. Sulle orme dell'articolo 61, comma primo, della Costituzione, l'articolo 11 del testo unico n. 361, valido sul punto anche per le elezioni del Senato, prescrive che la votazione abbia luogo entro 60 giorni dalla fine della precedente legislatura e che il giorno della prima riunione della nuova legislatura sia fissato nello stesso decreto di convocazione dei comizi. Pertanto, il decreto presidenziale di indizione delle elezioni dà vita ad un ambito temporale qualificato, che si denomina periodo elettorale, e che va dalla data di pubblicazione del decreto alla proclamazione degli eletti.

Perchè tutte le attività elettorali siano legittime non è sufficiente, anche se è necessario, che si tratti di esercizi di funzioni previste dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, ad opera delle figure giuridiche soggettive positivamente contemplate, e nel procedimento stabilito, ma occorre anche che tale attività sia esercitata nella detta situazione giuridica oggettiva posta in essere dal decreto di convocazione dei comizi, cioè in periodo elettorale.

In relazione dunque alle considerazioni fin qui svolte, mi pare di dover rilevare nell'articolo 23 una lacuna che ho avuto già occasione di segnalare, quella cioè relativa al decreto di indizione delle elezioni. È vero che il disegno di legge stesso dispone all'articolo 22 che le prime elezioni regionali avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663. Ed è vero altresì che l'articolo 3 demanda al commissario del Governo di indire con decreto le elezioni e di notificare al presidente della giunta regionale il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2. È vero ancora che per le prime elezioni il Ministro dell'interno si sostituisce al commissario del Governo quanto al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Ma *quid* del decreto che indice le elezioni? Sarebbe veramento assurdo pensare che tale decreto possa venir emanato dal commissario del Governo, ammesso che egli già vi sia, mentre il decreto di convocazione dei comizi dovrebbe venire emanato invece dal Ministro dell'interno. Nè di converso riesce chiaro comprendere per quale motivo la convocazione dei comizi venga riservata, sempre

transitoriamente, al Ministro dell'interno, e non invece l'indizione delle elezioni.

Se in definitiva — e concludo — il problema che mi sono posto dovesse essere già risolto, o se allo stesso fosse già stata data una interpretazione diversa, che dovrebbe peraltro trarre fondamento dall'ordinamento elettorale che, nel corso del mio intervento, ho ritenuto di dover ricordare, resta pur sempre valido, a mio avviso, l'esame che dello stesso ho cercato di fare, seppure sommariamente, e senza nè volere nè potere entrare in tutti i suoi dettagli: esame che in riferimento ai poteri del tutto anomali che vengono conferiti al Ministro dell'interno, apre delle prospettive sulle quali pure mi sono intrattenuto molto brevemente quando ho voluto parlare, sia pure di sfuggita, degli inadempimenti e delle conseguenti guarentigie giurisdizionali. Grazie. (*Applausi dal centro destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rotta. Ne ha facoltà.

R O T T A . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 23 del disegno di legge per l'ordinamento regionale fissa le norme per la convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei consigli regionali. Un articolo, dunque, squisitamente tecnico, si direbbe, dalla formulazione estremamente sintetica: « per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno il quale, sentiti i prefetti della regione, procederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

Nella ricerca della sintesi estrema, però, è venuta meno la chiarezza, fondamentale in un articolo « operativo » di tale natura. Non si comprende, infatti, la diversa posizione che vengono ad assumere, nel processo di convocazione dei primi comizi regionali, i presidenti di corti d'appello ed i prefetti in quanto con i primi vi è una « intesa », mentre i secondi vengono « sentiti ». Agli adempimenti del Ministro dell'interno, inoltre, si sarebbe dovuta dedicare una più ampia trattazione e non soltanto un rinvio puro e semplice all'articolo 2. È vero che trattasi di norme transitorie, ma non per questo risultano meno importanti; sono quelle che devono dare il via ad un istituto del tutto nuovo per il nostro ordinamento che deve, quindi, « debuttare » bene e senza errori.

Sarebbe invece un errore lasciare l'ampio potere discrezionale che appare dalla norma — a parte il richiamo agli adempimenti dell'articolo 2 — al Ministro dell'interno che appartiene al Potere esecutivo e quindi può agire, in assenza di più precise prescrizioni legislative, in base ad interessi di Governo contingenti.

Lo stato di diritto deve garantire e tutelare l'equilibrio tra i diversi « poteri », che devono essere costantemente bilanciati senza che alcuno abbia il sopravvento sull'altro; a questo fine le rispettive sfere devono essere nettamente distinte non potendosi tollerare giustapposizioni troppo marcate nè tanto meno vere e proprie contrapposizioni. Ora, come qualificare i due termini « d'intesa » e « sentiti », riferiti il primo ai presidenti delle corti d'appello ed il secondo ai prefetti delle regioni? Il primo, in effetti, pare indicare la ricerca di una concordanza di vedute tra Potere giudiziario e Potere esecutivo, ma non è sufficientemente esplicito; il secondo, a sua volta, articola ulteriormente il processo decisionale del Potere esecutivo in sede locale, introducendo l'autorità prefettizia. Quali siano i delicati problemi relativi alla « coesistenza » tra Potere esecutivo centrale nelle sue articolazioni territoriali ed autonomie locali è cosa a tutti nota.

I rapporti tra le due sfere sono stati finora « visionati » a livello di comune e provincia, non ancora a livello di regione a statuto ordinario, ma non si ritiene che le cose possano migliorare. Molte sono, comunque, le combinazioni che potranno formarsi tra i diversi organismi locali appartenenti alle varie sfere di cui si è detto e la loro proliferazione non gioverà certo alla chiarezza ed alla linearità della politica nazionale; come molteplici possono risultare gli atteggiamenti assunti nei confronti del potere centrale statuale.

Questo problema è molto rilevante e va trattato proprio a questo punto, allorchè si precisano i rapporti tra potere centrale (Ministero dell'interno) ed organi locali del potere giudiziario (presidenti di corti d'appello) ed esecutivo (prefetture). Non vuol dire che si intende tornare su temi generali già superati: si vuol soltanto cercare d'interpretare e di dare un contenuto ad un articolo che va necessariamente rielaborato per renderlo più concreto e più significativo. Rielaborare l'articolo 23 è necessario per una serie di motivi: anzitutto l'imprecisione e l'incertezza dei termini usati introduce elementi d'incertezza e di confusione in un campo in cui la chiarezza non è mai troppa, soprattutto tenendo conto delle gelose esclusive di cui i diversi organi amano circondarsi. Inoltre non si può lasciare privo di significato preciso uno degli adempimenti fondamentali — e comunque prioritari — del nuovo ordinamento, quello della convocazione dei comizi elettorali.

Dunque, i rapporti tra poteri centrali e poteri locali — nella cui tematica si inserisce la situazione descritta nell'articolo 23, anche se appare molto più limitata e, si potrebbe dire, tecnicizzata — sono complessi ed alterni. Ci sono situazioni, in cui gli uni prevalgono sugli altri, proprio allorchè le autonomie locali possono sembrare più meritevoli di tutela e situazioni in cui le autonomie si frappongono con durezza e resistenza eccessive alla giustificata azione degli organi centrali.

Anche per la convocazione dei comizi elettorali in regioni dalle situazioni economiche, politiche, sociali nettamente differenziate potranno porsi problemi di natura analoga, che soltanto l'aspetto tecnico del contatto fra gli organi stessi potrà in qualche misura celare. Ma il problema è più vasto ed in questo concordo anche con talune impostazioni della maggioranza.

In uno Stato di diritto l'articolazione locale-statuale è uno dei punti più delicati nei quali lo Stato stesso fornisce veramente la prova più genuina della sua efficienza. Ora, per il nostro sistema giuridico-amministrativo, è proprio questo il tallone d'Achille che lascia allo scoperto i più sensibili apparati dello Stato sottoponendoli ad un logorio certamente più rilevante di quello conseguente alla comune esplicazione dei poteri nell'ambito delle due diverse sfere. Le scintille, insomma, scoccano allorchè le sfere si toccano e dalle scintille alla fiamma il passo è breve. La fiamma sono le passioni, i campanilismi, gli interessi particolaristici che, una volta scatenati, difficilmente possono venire messi a freno. Se, dunque, si è riusciti sino ad ora ad equilibrare in modo abbastanza stabile i rapporti tra Stato ed enti locali di limitate dimensioni, quali comuni e provincie, come si farà allorchè lo Stato avrà come interlocutori enti locali di maggiore potere e potenza quali le stesse regioni? Anche la convocazione dei comizi elettorali da parte del Ministro dell'interno potrà rappresentare l'occasione per scatenare conflitti di competenza o, comunque, turbamenti all'ordinato svolgersi della vita amministrativa del Paese.

Si può osservare al riguardo che, sia per i comizi elettorali che per altri problemi riguardanti gli enti locali il collaudo dei rapporti potere centrale-potere locale è stato effettuato ripetutamente anche in occasione delle periodiche elezioni comunali e provinciali e delle relative implicazioni; e come anche molte estrinsecazioni del potere statuale richiedano ed abbiano richiesto in passato collaborazione da parte degli organismi minori.

Non avevamo a che fare, però, ancora, con istituzioni della mole delle regioni per cui le frizioni e le difficoltà che si sono verificate sono state presto superate senza gravi danni. In effetti, comune e provincia non hanno molti motivi importanti di conflitto con il potere statuale, data la limitata sfera di esclusiva ad essi pertinente, almeno per gli aspetti di maggiore rilievo politico. La regione, invece, si preannuncia come un ente politicizzato, con una sfera molto più vasta di competenze in cui possono manifestarsi frizioni con lo Stato. Inoltre va sottolineato un altro aspetto, pur esso molto rilevante, dei rapporti tra Stato e regione: lo Stato si trova di fronte una entità di dimensioni socio-economiche considerevoli, che può costituire un ostacolo

all'esplicazione di determinate potestà dell'autorità centrale. Il caso dei comizi elettorali sembra di poca rilevanza e potrà sembrare anche specioso creare un eventuale *casus belli* fra Stato e regione. Ciò può apparire giusto qualora si considerino situazioni normali fra Stato e regione; in tali circostanze, infatti, non può un episodio tecnico creare problemi politici. Ma in contingenze diverse, quando vi è tra i due centri di potere una tensione ed una contrapposizione d'interessi e di ideologie, anche i comizi elettorali possono rappresentare un grave motivo di frizione. Soprattutto perchè essi attengono all'esercizio di quello che è il potere delle assemblee regionali e, quindi, ad un aspetto dei più delicati ed importanti delle autonomie locali; è vero che in questo articolo si parla di disposizioni transitorie, per cui non ne va drammatizzata la portata, ma è anche vero che non molto diversamente l'articolo 3 regola stabilmente la materia: « le elezioni — si legge in tale norma — sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanate di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». In questo articolo, naturalmente, il Commissario del Governo emana i decreti invece del Ministro dell'interno cui è affidato tale compito per le prime elezioni ed a lui, quindi, il grave onore-onere di determinare con precisione la data delle elezioni, entro i limiti di competenza e di discendenza gerarchica che gli sono propri.

Mi si potrà chiedere come penso che vi sia il pericolo di conflitti in una materia così tecnica ed automatica come quella della convocazione dei comizi elettorali. Non voglio esagerare nel prospettare tale pericolo ma desidero invece sottolineare l'esigenza di una più compiuta formulazione dell'articolo in modo che risulti più evidente la procedura che si intende seguire, gli organi implicati, le rispettive competenze, i relativi punti di incontro tra le diverse sfere e tutto quanto attiene ad una migliore regolamentazione della materia. Quanto ho detto sopra dovrebbe essere valso a prospettare le insidie che si celano dietro le affrettate maratone legislative.

Come si potrebbe, dunque, riformare l'articolo stesso? Le strade sono diverse e risultano indicate negli emendamenti che la mia parte ha presentato. Le modifiche da apportare possono essere di due tipi: modifiche esplicative e modifiche innovative. Io propenderei per l'una e per l'altra e ne indicherò subito i motivi. Con delle modifiche esplicative si potranno precisare meglio i comportamenti dei diversi organi interessati alla convocazione dei comizi elettorali, eliminando termini abusati ma vuoti di vero significato ed alquanto ambigui, quale la intesa con i presidenti delle Corti d'appello ed il sentire i prefetti della regione. Ho già in parte risposto all'obiezione che si potrebbe avanzare a questo punto, secondo cui anche in analoghe circostanze si sono impiegate locuzioni di questo tipo: erano, infatti, circostanze meno politicizzate in cui poteva anche restare una fascia di discrezionalità, senza che ciò costituisse incentivo o motivo per irrigidimenti o conflitti, cosa di cui non si possono certo fornire garanzie in merito ai consigli regionali. L'esperienza, del resto, dovrebbe avere insegnato qualche cosa in proposito ed i casi della Valle d'Aosta e della Sicilia stanno a ricordare quali motivi pretestuosi possono essere presi per fare insorgere le più gravi complicazioni nei rapporti tra centro e periferia. Non va trascurato neppure il fatto che una norma legislativa per essere corretta deve risultare compiuta in ogni sua parte, anche nelle disposizioni transitorie, pur se queste vanno a costituire un tutto unico con il *corpus* della legge stessa. È una esigenza di tecnica legislativa che è stata del tutto dimenticata in questa discussione e che tocca alla minoranza ricordare. Non è la prima volta che ciò accade: allorchè si discusse il disegno di legge sull'Enel non si era usata la dizione corretta E.N.EL., ma quella di E.N.E.L. che appariva un evidente assurdo linguistico; ebbene, fu un emendamento del senatore Battaglia ad evitare ad una legge della Repubblica di essere inficiata da vizi di forma nella sua stessa intestazione, prima che nel contenuto.

In questa circostanza, pur se non dinanzi a simili palesi aberrazioni linguistiche, ci

troviamo di fronte ad affrettate formulazioni che — cosa ancora più grave della precedente, sotto il profilo concreto — accrescono la sfera di autonomia degli organi locali concedendo ad essi una discrezionalità aggiuntiva dovuta all'imprecisione della norma. La volontà del legislatore, insomma, non è nettamente delineata ed in tale carenza le interpretazioni interessate possono avere libera cittadinanza.

Oltre alle modifiche di natura esplicativa propongo di apportare anche modifiche innovative. Esse dovrebbero introdurre l'indicazione più precisa delle date degli adempimenti relativi ai comizi — riferendole magari a parametri corrispondenti a quelli dell'articolo 3 — per non dare, allo Stato questa volta, la potestà di disattendere lo spirito della norma. È vero che l'articolo 3 indica questo parametro, ma lo stesso si riferisce alle elezioni che seguiranno la prima, quindi non potrà venire applicato ad essa; questo, anzi, potrà essere un tipo di problema che Stato e regioni potrebbero sollevare in caso di divergenza su talune modalità tecniche. Anche il semplice richiamo all'articolo 3 potrebe essere sufficiente, una volta qualificata la parte della norma richiamata ma, in mancanza, la norma stessa va ritenuta monca.

Talvolta anche i rinvii ad altre norme possono determinare confusioni ed equivoci, ed è qui il caso del richiamo all'articolo 2. Dunque, nell'articolo 23, come si è visto, si prescrive che la prima convocazione dei comizi regionali sia fatta dal Ministro dell'interno, il quale provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2: dovrà, così, almeno ci sembra, determinare i seggi del consiglio regionale ed assegnarli alle singole circoscrizioni. Dico « almeno così ci sembra », perchè la formulazione dell'articolo richiamato è piuttosto confusa, come dubbia è anche la locuzione usata nel richiamo. Trattandosi, inoltre, di situazioni diverse — prima elezione e non successive — e di soggetti differenti — Ministro e non Commissario del governo — ci sembra possa essere il caso di riportare la norma transitoria su tale materia, completa in ogni sua parte senza parziali ed incompleti rinvii.

La prima elezione è del tutto peculiare, per due motivi ben precisi: la contemporaneità forzosa con le elezioni dei consigli comunali e provinciali del 1969 — che per le elezioni successive è solo eventuale — e la dipendenza dall'approvazione della norma finanziaria — da effettuarsi, peraltro, entro lo stesso 1969 — in base ad una inconsueta norma precettiva che vincola l'autorità legislativa ad emanare un'altra legge che è qualcosa di più di un regolamento di attuazione. Anzi, del tutto atipica è la presente legge che si pone quasi come una norma di attuazione della legge finanziaria da cui dipende strettamente.

La contemporaneità, di cui si è detto, tra elezioni regionali ed elezioni provinciali è condizionata dalla soluzione che vorrà darsi al problema della permanenza o della eliminazione dei consigli provinciali: soltanto nel primo caso, infatti, la norma potrà avere un valore e non anche nel secondo caso nel quale, tutt'al più, la contemporaneità riguarderebbe soltanto i consigli comunali.

Non è un aspetto secondario questo, ma involge il delicato problema dell'articolazione delle autonomie locali. In particolare si deve rispondere a questo interrogativo: le regioni potranno adempiere anche ai compiti delle provincie e, in caso affermativo, le seconde saranno soppresse? Dico questo non per spezzare lance a favore della soppressione degli organismi provinciali, ma per sottolineare una incongruenza dell'attuale legge ed in particolare dell'articolo 23: come si fa a prevedere una contemporaneità nelle elezioni dei consigli regionali e provinciali se ancora non è decisa la sorte di questi ultimi? Tali normative, in effetti, non si trovano nell'articolo 23 ma nell'articolo 22 che abbiamo già discusso; ma l'articolo 23 costituisce la specificazione dal punto di vista operativo dell'articolo 22 e non può considerarsi perciò disgiunto da questo.

In altri termini la convocazione dei comizi da parte del Ministro dell'interno, con tutti gli adempimenti previsti, dovrà avvenire nel quadro più generale del rinnovo delle amministrazioni locali, compresi i consigli provinciali se ne verrà decisa la permanenza. Inu-

tile ricordare a questo punto come da parte della stessa maggioranza, nei suoi rappresentanti più autorevoli, si è proposta non molto tempo fa l'abolizione dei consigli provinciali. Ed allora, che senso ha discutere articoli operativi di una legge il cui presupposto ancora è vago ed indistinto, se con presupposto intendiamo il contesto delle autonomie e delle autarchie locali in cui l'organismo regionale va ad incasellarsi?

Considerazioni analoghe possono avanzarsi a proposito delle incertezze che vi sono in merito alla legge finanziaria: che senso ha precisare le modalità di convocazione dei comizi elettorali se ancora non si sono precisati i termini finanziari del problema che sono il presupposto per qualsiasi sana operazione amministrativa?

Non sono critiche nuove, mi si potrà dire, e possono riferirsi anche ad altre parti della presente legge. È vero, ma ciò non esclude che abbiano una precisa attinenza con l'articolo ora in discussione.

Molte cose che prima apparivano incerte ora possono spiegarsi. Non si capiva, infatti, perchè l'articolo 23 presentasse una tale genericità da renderlo difficilmente operativo o, comunque, suscettibile di creare conflitti in sede locale tra autorità centrali ed autorità locali in merito all'interpretazione di determinati adempimenti connessi con la convocazione dei comizi. Dopo quanto si è detto si può spiegare la frettolosità della norma con l'incertezza su quanto sta a monte di essa; vi è, insomma, una generale sfiducia — ci sembra — da parte della stessa maggioranza, sulla possibilità che ha questa legge di venire applicata tal quale uscirà da questi dibattiti, anche se sarà approvata senza nessun emendamento.

La regolamentazione dell'istituto provinciale da un lato, la regolamentazione finanziaria dall'altro — si pensa evidentemente da parte della maggioranza — non potranno non incidere fortemente sull'intera normativa regionale, per cui non avrebbe senso specificare e precisare meglio, ad esempio, la questione della convocazione dei comizi elettorali di cui ci occupiamo in questo momento, perchè, comunque, si tratta di materia destinata ad essere riconsiderata. Non è un processo alle intenzioni questo, ma, al contrario, una valutazione politica che scaturisce da tutto quanto si è sentito in questa aula e fuori a proposito dell'ordinamento regionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Rotta, le faccio presente che lei ha superato i limiti di tempo previsti dal Regolamento per i discorsi che vengono letti.

R O T T A . Sono alla conclusione, onorevole Presidente.

L'articolo 23, dunque, e con questo mi avvio a concludere, deve essere profondamente revisionato senza alcuna riserva mentale, se proprio la maggioranza ha deciso di approvare l'ordinamento regionale senza tener conto delle obiezioni di fondo che abbiamo sollevato. In altri termini, se le obiezioni di fondo non vengono ritenute valide, non si vede il motivo per cui l'articolo stesso debba essere così carente dal punto di vista formale da costituire un pericolo per lo stesso buon funzionamento del sistema elettorale che potrebbe dare luogo ai conflitti di competenza di cui si è detto; allora bisogna perfezionarlo e migliorarlo. Se le obiezioni stesse appaiono invece fondate, ciò non deve giustificare la trascuratezza nella predisposizione definitiva dell'articolo, ma deve portare ad un ripensamento su tutta la questione della legge elettorale regionale e, eventualmente, ad un suo rinvio per un momento più adeguato, quando si saranno risolti i due problemi pregiudiziali di cui si è detto.

Non vi sono altre vie. Gli emendamenti presentati dal mio Gruppo le contemplano entrambe e lascio, quindi, alla Assemblea la delicata funzione della scelta e del coordinamento degli emendamenti che si ritiene possano migliorare la legge od indicare i tempi e le modalità per una più compiuta maturazione. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Sottosegretari, l'ar-

ticolo 23 recita che per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, di intesa con i presidenti delle Corti di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Si tratta di una formulazione che, nel suo aspetto esteriore, sembrerebbe investire solo dei problemi di carattere tecnico. Alla Camera l'onorevole Bozzi — nel suo intervento (come sempre lucido e frizzante) — ha definito questo articolo 23 « un pochino come la cartina di tornasole ». Valutandolo bene, si ha infatti la prova della bontà o meno non solo dell'articolo stesso, ma di tutto il contesto legislativo nel quale l'articolo si inserisce perchè è impossibile per questa norma, come per ogni altra norma, una valutazione esclusivamente autonoma e dissociata dal corpo nel quale la proposizione legislativa si inserisce.

A questo proposito, c'è allora da fare una osservazione iniziale, direi pregiudiziale. Questo articolo 23 è collocato sotto il titolo VI della legge elettorale regionale, comprendente le « Disposizioni transitorie ». Fa cioè parte di quelle norme giuridiche che dovrebbero assicurare la sutura, il collegamento tra un determinato ordinamento, quello vigente, ed un ordinamento a venire, nel caso in specie l'ordinamento regionale. Ma, per la verità, le norme transitorie sono solitamente congegnate in tutt'altro modo; e, per quanto possa valere, osservo quindi che l'articolo presentemente al nostro esame meglio avrebbe potuto essere collocato fra le « Norme di attuazione », sia pure di « prima attuazione ». È un'osservazione che indubbiamente non ha troppo valore (non ha valore pregnante direbbero certi nostri colleghi impegnati), ma quando si ha l'onore di sedere in quest'Aula si ha il dovere di osservare anche le più banali norme di sistematica giuridica perchè esse sembrano in realtà, al momento, banali, ma divengono poi col tempo tutt'altro che trascurabili. Chi in quest'Aula esercita una professione in qualche modo connessa col maneggio delle leggi (mi si passi l'espressione, non certo curiale) può di certo darmene atto.

Del resto, non è certo questa l'unica osservazione da farsi, sia pure in via — diciamo così — iniziale. Essa è dovuta al fatto che mancano le norme d'attuazione dell'ordinamento regionale, che si è posto il carro avanti ai buoi, che si è stabilito di fare le elezioni per le regioni, ma non come queste regioni saranno fatte. Ma da una considerazione di questo tipo — che è davvero indicativa sul piano politico — altre osservazioni sono discese, ed il nostro Gruppo le ha già esposte ripetutamente in occasione della discussione di precedenti articoli di questa legge, ed altre potrà ancora esporne. Esse vanno di pari passo con un'altra osservazione generale, anch'essa già altre volte scolta: che un po' tutta questa legge (forse per l'assillo politico sotto il quale è stata fatta, forse per la fretta con cui è stata fatta), regge assai poco, nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, ad una seria analisi logico-giuridica.

Una prova la troviamo proprio in questo articolo 23 che stiamo discutendo, ed a proposito del quale è quindi possibile fare una seconda osservazione iniziale.

Come ho poco prima ricordato, questo articolo prevede che i primi comizi elettorali regionali siano convocati dal Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

È un'impostazione che ripete quella analoga, che troviamo nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relativo alla composizione ed all'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. L'articolo 18 di tale testo unico (scaturito da quanto già prevedeva il testo unico n. 203 del 5 aprile 1951 al suo articolo 18 e l'articolo 7 della legge 23 marzo 1956, n. 136) prevede infatti, al suo primo comma, che la data dell'elezione per cascun comune è fissata dal prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello, e partecipata successivamente al sindaco perchè lo stesso ne dia tempestivo avviso al corpo elettorale con manifesti

da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata. Sappiamo invece che del tutto diverso è quanto prevede il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, che, all'articolo 11, recependo quanto già previsto dall'articolo 9 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Del tutto uguale è l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante le « Norme per l'elezione del Senato della Repubblica ».

Sulla base di quanto dettato dall'articolo 23 della nostra legge elettorale regionale, è dunque chiaro che l'atto di convocazione dei comizi elettorali è — come dicono gli studiosi di diritto — un atto giuridico complesso, un atto alla formulazione del quale concorrono con pari efficacia due volontà emananti da due organi diversi dello Stato, cioè il Ministro dell'interno ed i Presidenti delle Corti di appello; e poichè si dà il caso di regioni interessate a circoscrizioni differenti di Corti d'appello, le volontà non sono anzi neppure due, ma saranno invece, in alcuni casi, certamente più di due. Ora, noi facciamo osservare che questa commistione di volontà fra potere esecutivo e potere giuridico, non è bella. Siccome sappiamo come vanno in pratica le cose, essa è certamente tale da svilire, in pratica, la stessa figura dei Presidenti delle Corti d'appello; è un po' quanto accade per i prefetti, cui la legge riserva determinate scelte specie in materia di uomini da preporre ad uffici pubblici, e per i quali tutta l'opinione pubblica sa poi che essi sono costretti a mettere il timbro della legalità su quanto hanno deciso i partiti di maggioranza, a scegliere — cioè — coloro che sono già stati scelti dai partiti. La stessa cosa (mettendo, tutt'al più, il governo al posto dei partiti o dei loro segretari provinciali) succederà per le elezioni e nei confronti dei presidenti delle Corti d'appello. E si badi, fra l'altro, che questo articolo 23 richiede un'intesa vera e propria, richiede il concorso di due o più volontà di efficacia uguale, paritaria: quella del Ministro dell'interno e quella dei presidenti delle Corti d'appello. Infatti, la norma al nostro esame non dice che i comizi elettorali sono convocati « sentiti » i Presidenti delle Corti d'appello; ma dice invece che sono convocati « d'intesa » con essi. Mi si potrebbe ricordare che in questo punto la legge elettorale regionale non reca alcuna innovazione a quanto già stabilito in altri casi dalla nostra legislazione. Sono d'accordo anch'io e ho avuto modo di dirlo, allorchè ho ricordato quanto è previsto dal testo unico delle leggi per le elezioni comunali. Ma a questo punto la legge elettorale regionale è da criticarsi proprio perchè non innova. E, del resto, in occasione dell'esame di precedenti articoli, il nostro Gruppo ha già avuto modo di esporre più volte questo concetto: che questa legge costituiva un'ottima occasione per la maggioranza per legiferare in senso decisamente innovatore in materia, ad esempio, di casi di incompatibilità alla candidatura. I colleghi della maggioranza, se avessero operato in questo senso (nel senso, cioè, di avvicinarsi, oltretutto, a quelle che sono le richieste — anche in merito alla moralizzazione della vita pubblica — che salgono pressantemente dal Paese) si sarebbero trovati al fianco senza dubbio i liberali. Invece, questa occasione offerta da una legge che pure noi combattiamo nel suo complesso per i deleteri effetti di cui è portatrice, questa occasione la maggioranza se l'è lasciata sfuggire. E questo non fa che aumentare ed aggravare le nostre perplessità sulle reali intenzioni politiche che hanno presieduto alla redazione ed approvazione di questa legge.

Osservavo dunque che la norma contenuta nell'articolo 23 è una norma configurante un atto complesso discendente da più volontà, quella del Ministro dell'interno e quelle dei presidenti delle Corti d'appello. Con essa si esce in parte dagli schemi consueti del nostro ordinamento giuridico; ma in questo caso si sarebbe trattato di una piccola cosa, di una novità alquanto stravagante e basta. Il guaio è invece che, essendo noi posti di fronte ad una norma transitoria (e faccio con questo riferimento a quanto dicevo all'inizio del mio intervento), ad una nor-

ma, quindi, che dovrebbe per sua natura affrettare i tempi di attuazione della legge, vediamo che si tratta di una norma in bianco. Questa disposizione prevede infatti che l'intesa venga stabilita dal Ministro dell'interno con i presidenti delle Corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione quando nè in questa nè in altre leggi si fa menzione delle circoscrizioni elettorali. Giustamente, è stato osservato in merito all'altra Camera, come in tutte le norme riguardanti le regioni a statuto speciale questa menzione esista; eppure, anche in quelle regioni esistono le provincie, anche in quelle regioni le circoscrizioni coincidono con le provincie; e tuttavia si è operata una precisa individuazione delle circoscrizioni elettorali. E si noti bene che l'individuazione delle circoscrizioni elettorali non è cosa che possa fare il Ministro dell'interno con una circolare, perchè essa richiede invece un atto di volontà legislativa; alcuni hanno anzi sostenuto, al limite, che occorra un atto di volontà legislativa costituente.

La norma contenuta nell'articolo 23, norma transitoria, dovrebbe dunque affrettare i tempi d'attuazione: contiene invece un rinvio in bianco e richiede un'ulteriore norma. L'ansia di provvedere sotto l'assillo politico dei comunisti ha dunque giocato un brutto scherzo ai colleghi regionalisti che, per voler far presto, pongono in essere una norma che non realizza i loro intenti, ma ne rallenta anzi il perseguimento.

E veniamo, con questo, alla parte centrale dell'articolo presentemente al nostro esame. Ho detto all'inizio che esso è congegnato, così come sappiamo, nel testo formulato dalla Camera dei deputati. Esso è infatti stato cambiato rispetto al precedente testo proposto dal Governo e dalla Commissione parlamentare referente, ed è stato cambiato proprio sulla base di una nostra fondamentale proposta.

Nel testo proposto dal Governo, si diceva infatti che — sempre con l'identica formula dell'intesa coi Presidenti delle Corti d'appello interessate — i comizi elettorali sarebbero stati convocati « dal Prefetto del capoluogo della regione ». Tale formulazione sollevò alla Camera critiche e perplessità da parte dell'opposizione antiregionalista (che ha così recato un contributo al miglioramento di questa legge). Al testo governativo sono state mosse critiche così fondate che la maggioranza non ha potuto esonerarsi dal prendere, almeno queste, in considerazione, mutando nel senso che sappiamo il precedente testo. Si fece infatti notare che era assolutamente incomprensibile che si parlasse di prefetto del capoluogo regionale (creando così, fra l'altro, una specie di superprefetto assolutamente estraneo al nostro ordinamento amministrativo) quando, per alcune regioni, non si sa neppure quale sia il capoluogo: e questa critica, com'è noto, la si può muovere anche ad altri articoli di questa legge, che sono rimasti invariati, come per esempio quello relativo agli Uffici regionali centrali, che anch'essi debbono essere istituiti presso il tribunale del capoluogo regionale senza che si sappia, in molti casi (basti ricordare la Calabria), quale sia — come già dicevo — questo capoluogo regionale. Sempre a proposito della formulazione prevista nel testo predisposto dal Governo, si fece altresì notare che la previsione di affidare al superprefetto regionale (usiamo questo termine per abbreviare i tempi) l'ufficio di convocare i comizi doveva intendersi come chiaramente incostituzionale. Com'è noto, con una modifica al testo proposto, al superprefetto si è sostituito il Ministro dell'interno, appunto con l'accettazione da parte della maggioranza di un emendamento del gruppo liberale mentre con la accettazione di un sub-emendamento del Movimento sociale al nostro emendamento, si è previsto che debbono essere sentiti i prefetti della regione. Ora, in questa sede noi vogliamo precisare che l'affidare il compito della prima convocazione dei comizi elettorali regionali al Ministro dell'interno ci pare più logico nell'ambito del nostro sistema amministrativo in genere, avuto specialmente riguardo alle competenze specifiche dei prefetti nel nostro ordinamento e, soprattutto, ci pare più opportuno ed addirittura necessario avuto riguardo al fatto che si evita, in questo modo, di dover stabilire quale sia il capoluogo della regione, e quindi ove risie-

da il superprefetto che deve convocare i comizi. Ma intendiamo peraltro anche precisare che solo perchè è stato accolto alla Camera dei deputati un nostro emendamento migliorativo in questo senso, nel senso già illustrato, noi non per questo intendiamo non considerare certe osservazioni che sono state fatte.

L'articolo 124 della Costituzione definisce infatti in termini perentori le funzioni del Commissario del Governo, stabilendo appunto che « un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, sopraintende alle funzioni amministrative dello Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione ». Ora, a nostro giudizio, è discutibile che si sostituisca al Commissario del Governo, il Ministro dell'interno, e quest'ultima soluzione è solo la migliore, attesa la procedura strana seguita dal Governo in carica in materia regionale, per cui si è fatta la legge elettorale prima ancora delle leggi sull'ordinamento regionale vero e proprio. Come si vede, certi errori e certe prassi sbagliate, dettate solo da motivi politici, vengono sempre alla ribalta. Per noi è infatti possibile che l'articolo 23 attribuisca al Commissario del Governo il compito di indire le elezioni, d'intesa col presidente della Corte di appello, ma è forse non del tutto conforme al dettato costituzionale sostituire ad esso il Ministro dell'interno. Nè vale dire che si tratta solo delle prime elezioni: prima di tutto, proprio perchè si tratta delle prime elezioni, se si vogliono proprio fare, bisogna perlomeno farle bene; secondariamente, questa è una conseguenza non necessaria ma — come ho già detto — una conseguenza del fatto che l'attuazione dell'ordinamento regionale non sia stata portata avanti dalla maggioranza di centro-sinistra secondo tempi logici.

Riallacciandomi a quanto dicevo prima, devo poi da ultimo far rilevare che forse il legislatore non ha del tutto considerato che l'intesa (quell'« intesa » di cui si è criticamente parlato prima) con i presidenti delle Corti d'appello non riuscirà poi così semplice come potrebbe in un primo tempo sembrare, superficialmente. Non dimentichiamo, in proposito, che le Corti d'appello, in Italia, non coincidono con le circoscrizioni regionali, ma hanno una loro strutturazione, tanto è vero che la disposizione dell'ordinamento giudiziario italiano relativa alle Corti d'appello è del tutto particolare. Il caso di Brescia, ad esempio, per quanto riguarda la Lombardia, è presente a noi tutti. Ma altri casi si potrebbero fare di Corti d'appello situate in una determinata regione e la cui giurisdizione si estende a provincie di altre regioni. È un'osservazione non insuperabile, ma che ho ritenuto per completezza di dover fare, anche per suffragare ulteriormente la nostra tesi, e cioè che questa legge non appare certo frutto di un meditato ripensamento della materia che tratta, ma essa appare invece come una ripetizione monotona e solo adattata, forzatamente adattata, alle regioni, di una legislazione o di una prassi legislativa già esistente, e questo anche quando sarebbe stato necessario innovare, anche proprio come avvio ad una riforma in generale della nostra legislazione in materia elettorale.

Al di là e al di sopra dei motivi tecnici di dissenso (che pure abbiamo cercato di esporre), la nostra viva e profonda contrarietà rimane, signor Presidente ed onorevoli colleghi, anche per tutti questi motivi di fondo, chiaramente evidenti nella legge nel suo complesso come nel complesso di quasi ogni singolo articolo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 23 pone le norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali. È un articolo, come tutti i precedenti, perplesso e manchevole.

Anzitutto voglio osservare che vi è una terminologia che non è chiara: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione . . . ».

Questo disegno di legge si richiama, all'articolo 1, alla legge comunale e provinciale, per l'elezione dei consigli comunali e provinciali; avrebbe potuto richiamarsi a tutti gli istituti del famoso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Ma, invece di recepire gli istituti così come sono proposti dal testo unico, contiene queste norme anodine che non prevedono tutti i casi che si possono presentare nella prima convocazione dei comizi. Vedete, l'articolo 18 del testo unico stabilisce che il prefetto, di intesa col presidente della Corte d'appello, fissa la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne da avviso agli elettori indicando il giorno e il luogo della riunione; il prefetto comunica inoltre il decreto eccetera; qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco; detto rinvio non può superare, eccetera.

Tutte queste eventualità che possono anche verificarsi per la prima elezione dei consigli regionali, non sono recepite dalla norma che si presenta così sintetica. Se non fosse stato richiamato il testo unico dall'ultimo comma dell'articolo 1 e non fosse stata fatta riserva per gli istituti che sono regolati dal disegno di legge in esame, ma ci fosse stato un richiamo ricettizio generico, potremmo applicare le norme dell'articolo 18 a tutti i casi in cui la disciplina è manchevole. Ma quando invece l'articolo 23, in modo specifico, disciplina, con delle innovazioni anche nel sistema, le elezioni dei primi consigli regionali, non è più possibile il richiamo ricettizio cioè il ricorso al testo unico del 1960. Pertanto questi casi che si prospettano rimangono senza disciplina. Ecco perchè, come prima osservazione, dicevo che questo articolo è manchevole.

Onorevoli colleghi, a questo punto abbiamo l'obbligo di ricordare che questo disegno di legge per l'elezione dei consigli regionali ha due illustri precedenti che non sono stati menzionati in questa lunga discussione, cioè la legge 24 dicembre 1948, n. 1465, che è legge dello Stato ancora, la quale stabilisce che le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949 e che il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri potrà fissare le elezioni per date anteriori; e la legge 25 ottobre 1949, n. 762, la quale stabilisce che il termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali indette a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, era prorogato al 31 dicembre 1950.

Dunque, noi ci troviamo in una strana situazione, e ne parliamo proprio in questa sede perchè attiene alla prima elezione dei consigli regionali. Vi sono state due leggi precedenti, al di fuori della legge finanziaria, al di fuori delle leggi attuative dell'architettura regionale, che hanno praticamente posto le premesse giuridiche per l'indizione delle elezioni. Siamo veramente perplessi e domandiamo perchè non si è provveduto, prima ancora di addivenire all'approvazione di questo disegno di legge, che predispone lo strumento elettorale per l'elezione dei consigli regionali, all'abrogazione di questi precedenti legislativi, che sono leggi dello Stato. Avremmo potuto ancora una volta prorogare il termine e, dopo aver provveduto alla emanazione della legge finanziaria e delle varie leggi modificative della legge n. 60, la famosa legge Scelba, avremmo potuto provvedere anche alla legge elettorale e alla norma per l'indizione dei comizi per l'elezione del primo consiglio regionale.

E questa norma si richiama all'articolo 4 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato della Repubblica, all'articolo 11 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, per l'elezione della Camera dei deputati ma contiene, a nostro avviso un'anomalia che si ripete ormai in tutte le leggi elettorali comunali e provinciali che seguo-

no il precedente *cliché* di antiche leggi. « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi sono convocati, di intesa con i Presidenti delle Corti di appello . . . ».

Ora, siamo di fronte ad un problema. In un disegno di legge che disciplina con nuovi criteri, che non possono prescindere dallo stato della dottrina amministrativistica e costituzionale, dobbiamo precisare i concetti e raccogliere il portato della dottrina stessa. Che cosa significa « d'intesa »? Voi pensate per esempio alla Lombardia, dove ci sono due Corti di appello, Brescia e Milano. Come avviene questa intesa? Non si dice: « sentiti ». Noi capiremmo se nella norma si dicesse appunto: « sentiti i Presidenti delle Corti di appello ». Ma l'intesa è un accordo negoziale, se i concetti sono quelli che noi abbiamo appreso e quelli che ci derivano dalla nostra esperienza. Il Ministro dell'interno in questo caso deve sentire i prefetti per gli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, ma i comizi elettorali devono essere convocati, come dice l'articolo 23, d'intesa con i Presidenti della Corte d'appello.

Onorevoli colleghi, io voglio richiamarmi a questo concetto, perchè ritengo che si tratti veramente di un errore giuridico. Qui ci si richiama agli atti plurimi e vi sono diverse teorie che hanno regolato il concetto di atto plurimo e hanno differenziato nettamente l'atto che si esprime con la parola « di intesa », « in concerto » e l'atto plurimo più che complesso, che si ispira al concetto « sentito », cioè « col consenso di »; atto che non sia negoziale, atto che presuppone questo accordo negoziale come premessa dell'atto stesso, ma che non perfeziona l'atto stesso. Ora, nel caso dell'indizione dei comizi, onorevoli colleghi, non possiamo pensare minimamente ad un atto negoziale come premessa dei consigli stessi. Parlo di atto negoziale non in senso privatistico, ma in senso pubblicistico, nel senso che le due autorità debbono esprimere un consenso: l'incontro dei consensi costituirà il perfezionamento dell'atto plurimo negoziale.

Ora qui, onorevoli colleghi, questa intesa non è stata certamente proposta dal legislatore nuovo, ma come al solito questo disegno di legge proviene da una copiatura perplessa del testo unico della legge elettorale comunale e provinciale adattata alla circostanza. Infatti l'articolo 18 stabilisce che il prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco. In questo caso si dice « d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». Nell'ultima parte dell'articolo, invece, si dice che il Ministro dell'interno, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2. Ora, evidentemente, anche nella prima parte dell'articolo si doveva adoperare questo termine meno impegnativo e bisognava quindi dire « sentiti i presidenti delle Corti d'appello ». Infatti non è possibile pensare ad una partecipazione attiva dei presidenti delle Corti d'appello nella formazione di una volontà pubblicistica diretta a indire i comizi elettorali. Ma allora perchè usare l'espressione « d'intesa »? Fate l'ipotesi che un Presidente di Corte d'appello si rifiuti di dare il proprio consenso. Questo è un caso di scuola e si arriva all'assurdo, ma se si tratta di un atto negoziale e se questo atto negoziale, come premessa della convocazione dei comizi, è richiesto dalla legge, il presidente di Corte d'appello per una ragione qualsiasi potrebbe rifiutare di prestare il proprio consenso.

P A F U N D I . Si tratterebbe di reato.

N E N C I O N I . No, non è un reato, poichè è l'errore del disegno di legge, come l'errore delle norme precedenti, che porta a questo assurdo. Facciamo un esempio. Si usa questa espressione nel caso del Presidente della Repubblica il quale, sentiti i presidenti delle Assemblee, può sciogliere le Camere. Che significa in questo caso l'espressione « sentiti »? Non significa che il Presidente della Repubblica deve addivenire ad un accordo . . . (*Interruzione del senatore Palumbo*). Il Presidente consulta i presidenti delle Assemblee, e così il Ministro dell'inter-

no, in questo caso, nella prima convocazione dei comizi, deve consultare i presidenti delle Corti d'appello. Ma invece il termine « d'intesa » significa che nelle specie ci deve essere l'espressione del consenso libero da una parte e dall'altra. Rientreremmo pertanto ripeto in quegli atti che sono chiamati dalla dottrina atti plurimi, in cui più persone intervengono ad esprimere il loro consenso o per formare l'atto o come premessa negoziale dell'atto stesso. Gli atti complessi sono quegli atti che risultano da atti di organi diversi ma aventi lo stesso contenuto e ispirati ad interessi che, se anche non interamente omogenei, tendono alla soddisfazione di una necessità. Ora in dottrina — ed io non voglio in questa occasione dilungarmi su tale questione — si è fatta una distinzione netta, irriducibile tra due concetti diversi l'uno dall'altro, cioè tra l'intesa, tra la consultazione e l'incontro delle volontà che addivengono all'atto negoziale. E in questo caso mi sembra sia pacifico che noi siamo di fronte non a un atto negoziale ma ad una necessità di consultazione per ragioni veramente pubblicistiche, cioè per ragioni che sono intuitive. Siccome vi è l'intervento della Corte d'appello in tutto lo strumento elettorale, è evidente che il Ministro, o il Commissario del Governo quando sarà nominato, per la convocazione ordinaria dei comizi elettorali potrà consultare il Presidente stesso ai fini della predisposizione di tutto il meccanismo elettorale che fa capo proprio alle Corti d'appello.

Pertanto siamo contrari a questa dizione, che è fonte di perplessità.

Essa non è però la sola fonte di perplessità per quanto concerne l'articolo 23. Tale articolo, nella sua seconda parte, affida al Ministro dell'interno il compito primario di indizione dei comizi elettorali e tutti gli adempimenti previsti nel penultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge stesso; in particolare, la determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, che normalmente, secondo la norma compresa nell'articolo 2, sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Ora, onorevoli colleghi, prima di tutto l'articolo 23 ignora il decreto di convocazione dei comizi e le sue modalità: parla semplicemente di una attività del Ministro d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, ma ignora completamente le modalità di questo atto fondamentale che è previsto in qualsiasi legge la quale porti uno strumento elettorale: ricordo ancora una volta il noto testo unico del 1960 e le leggi che ho citato per l'elezione del Senato e della Camera dei deputati, nonchè la legge per l'elezione dei consigli provinciali. Qui si ignora anche questo primo atto, benchè sia una disposizione transitoria: l'articolo 23 avrebbe dovuto invece richiamarsi o in modo specifico a una disciplina contenuta nelle varie leggi elettorali o in modo specifico alla disciplina normale; oppure disciplinare in modo autonomo — e sarebbe stata la soluzione migliore — la prima convocazione dei comizi, attraverso quell'atto amministrativo che è il decreto di convocazione e che viene completamente ignorato.

Un'altra osservazione riguarda il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge, in relazione all'articolo 23. Nell'articolo 3 non si parla di indizione dei comizi elettorali: si dice che le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato d'intesa col Presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Cioè l'articolo 23 si richiama probabilmente — e questo lo diciamo facendo un'interpretazione sistematica delle varie norme nelle quali è articolata la legge, perchè non esiste alcun richiamo specifico — alla disciplina dell'articolo 3 che prevede la convocazione dei comizi per la rinnovazione dei Consigli regionali, ma l'articolo 3 stesso — norma transitoria — prevede la convocazione dei comizi per l'elezione del primo consiglio regionale. Ora nell'articolo 3 è disciplinato questo decreto del Commissario del Governo emanato d'intesa col Presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni; e l'articolo 23 certo non avrebbe potuto richiamare il quarto comma dell'articolo 3 perchè diverse sono le persone che ruotano attorno a questi adempimenti.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(*Segue* N E N C I O N I) . Nell'articolo 23 la competenza specifica è del Ministro, mentre nell'articolo 3 la competenza specifica è del Commissario del Governo. Pertanto, questo decreto dovrebbe essere nella forma e nella sostanza diverso: nella forma, perchè questo è un decreto del Ministro; nella sostanza, perchè qui si tratta di convocare in via ordinaria, secondo la legislazione ordinaria, i consigli regionali per la loro rinnovazione. Nell'articolo 23 si tratta di porre la prima pietra dell'istituto regionale attraverso la prima elezione del consiglio regionale. Ma qui — dicevo — si parla di indizione di elezioni, mentre là si parla di indizione di comizi elettorali. Sostanzialmente può essere considerata la stessa cosa, ma dal punto di vista di un'analisi critica non è la stessa cosa: una cosa è l'elezione, un'altra i comizi elettorali. Quando si parla di comizi elettorali, si parla del cosiddetto procedimento preparatorio alle elezioni e le elezioni sono un'altra cosa: le elezioni sono, cioè, la parte finale, conclusiva, del procedimento; i comizi elettorali, invece, sono la premessa del procedimento preparatorio alle elezioni.

Noi potremo continuare ancora per delle ore a dire cose che sembrano sempre le stesse, ma che le stesse non sono, perchè in ogni articolo che esaminiamo troviamo sempre questa perplessità, questa incertezza di linguaggio che si traduce anche in un errore.

Onorevoli colleghi, a questo punto vorrei far presente che i nostri emendamenti, presentati all'articolo 23, ancora una volta tendono al miglioramento, nella forma e nella sostanza, dell'articolo stesso. Siamo di fronte alla insensibilità della maggioranza.

Per le ragioni politiche che ormai abbiamo messo a nudo, questo disegno di legge è sì uno strumento elettorale, ma che non riflette l'elezione dei consigli regionali: è uno strumento elettorale che riflette le elezioni politiche generali di questa primavera, perchè, se non fosse così, onorevole Ministro — ella è sempre presente, ed anzi, mi permetto di compiacermi con lei per la sua continua presenza in quest'Aula, perchè solitamente al Senato siamo abituati a vedere i banchi del Governo deserti, con l'assoluta mancanza dei Ministri ed ella fa eccezione, pertanto le rivolgiamo il nostro apprezzamento, il nostro compiacimento, il nostro ringraziamento —, se questo non fosse lo strumento elettorale per le elezioni politiche di questa primavera, io non vedo perchè, in sede tecnica, per le elezioni, anche ammesso che quel richiamo al 1969 sia una cosa seria dal punto di vista tecnico e dal punto di vista politico, la maggioranza ed anche il Governo non potessero trovare occasione di accogliere degli emendamenti migliorativi.

Onorevole Ministro, si è persino alzato un suo Sottosegretario a fare una difesa, a spada tratta, dell'articolo 10 di questo disegno di legge. Questa è una pagina singolare; non vogliamo adoperare dei termini pesanti, ma quando ci troviamo di fronte ad un errore, ad una norma che dice il contrario di quello che dovrebbe e che porta ad una interpretazione letterale da cui potrà scaturire un adempimento contrario a quello previsto, quando ci si trova di fronte ad un rappresentante del Governo che di fronte al Senato della Repubblica non dice: « è un errore, d'accordo, ma ragioni politiche ci impongono di chiedere alla maggioranza l'approvazione di questo strumento, comunque esso sia » e noi avremmo potuto criticare, ma avremmo riconosciuto nel rappresentante del Governo una certa volontà politica e un certo coraggio; dicevo, quando il rappresentante del Governo intende difendere, sostiene cioè che non è un errore, che sta bene così, che l'interpretazione non può che essere quella, pertanto se la legge non è perfetta è uno strumento normale senza difetti,

che l'interpretazione è univoca, allora, onorevole Ministro, ci troviamo di fronte ad un fatto veramente singolare. E così diciamo per l'articolo 23: perchè non provvediamo a regolamentare, a porre la nozione del decreto del Ministro che convoca i comizi elettorali per l'elezione del primo consiglio regionale? Perchè non provvediamo a correggere quell'errore « d'intesa con i presidenti della Corte d'appello » che postula un accordo negoziale che invece è nella sostanza e deve essere e non può che essere una consultazione da parte del presidente della Corte d'appello ai fini della preparazione materiale dei presupposti per porre in essere tutto il procedimento elettorale? Per quale ragione noi non dobbiamo regolamentare e disciplinare senza un preciso richiamo all'articolo 2 i poteri-oneri del Ministro nella prima convocazione dei comizi elettorali? Perchè non correggiamo o non facciamo un preciso richiamo con le modificazioni al quarto comma dell'articolo 3 che prevede questo procedimento cioè la convocazione dei comizi? Essendo una norma transitoria, onorevole Ministro, e convocandosi i comizi quando la regione non ha fatto ancora le ossa e non può avere ancora i suoi organi come il Commissario del Governo, è necessario che questo primo atto sia regolamentato in modo preciso, univoco, sì da non dare al primo sorgere, onorevoli colleghi, adito a contestazioni e a qualificazioni di determinati atti, per determinati impedimenti di illegittimità. I nostri emendamenti a questo tendono e ancora una volta chiediamo al Governo e alla maggioranza di considerare che questo nostro sforzo non deve essere ritenuto ultroneo, vano, velleitario. La cronaca parlamentare dirà che il nostro sforzo è stato diretto sempre al miglioramento, sia pure in una trincea di opposizione, del disegno di legge in esame. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per la prima elezione dei consigli regionali è attribuita la competenza a convocare i comizi stessi al Ministro dell'interno d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione. Il Ministro poi, sentiti i prefetti, deve pure determinare i seggi del consiglio regionale e assegnarli alle singole circoscrizioni con un provvedimento contemporaneo. Questo disposto dell'articolo 23 è combinato con quello dell'articolo 2. Originariamente però questa norma era diversa. Infatti il testo presentato dal Governo attribuiva al prefetto del capoluogo della regione il compito di convocare d'intesa con i presidenti della Corte d'appello i comizi elettorali, come pure di provvedere agli adempimenti previsti dal penultimo capoverso dell'articolo 2. Un emendamento presentato dal nostro Gruppo nell'altro ramo del Parlamento, accolto dal relatore e dal Governo, e approvato dall'Assemblea, ha spostato la competenza ad indire le prime elezioni dal prefetto del capoluogo al Ministro dell'interno. La ragione è evidente: come ha riconosciuto lo stesso relatore del disegno di legge alla Camera, la formulazione originaria dell'articolo determinava l'inapplicabilità della legge. Infatti non si sa ancora quale sarà il capoluogo delle regioni e di conseguenza non si può conoscere il prefetto del capoluogo che avrebbe dovuto, secondo il vecchio testo, convocare i comizi. La cosa migliore sarebbe stata, a nostro avviso, stabilire una volta per tutte il capoluogo, poichè corriamo ancora il rischio che questo compito sia trasferito alla potestà legislativa delle regioni, con le immaginabili conseguenze di lotte accanite determinate da quel campanilismo ancora così ben radicato e acceso in Italia.

Comunque con l'accettazione dell'emendamento proposto dal nostro Gruppo si è rimediato al problema più grave, l'impossibilità giuridica cioè di applicare l'articolo 23. Vorrei sottolineare come tutto ciò sia una prova del nostro intento di portare un valido contributo al miglioramento di questa legge elettorale regionale, nonostante che la nostra posizione sia tutt'altro che favorevole all'istituto così come previsto dalla Costituzione e che del resto lo stesso onorevo-

le La Malfa, noto regionalista, ha riconosciuto nel suo intervento alla Camera sia ormai superato, ottocentesco, talchè egli in fondo è per la revisione costituzionale. Noi, lo ripetiamo ancora una volta, siamo contrari all'istituzione delle regioni sia per la pericolosa carica di politicizzazione che essa contiene, sia per la realtà che esiste oggi in Italia, realtà politica, economica e sociale che non si può fare a meno di tenere ben presente quando si voglia legiferare con avvedutezza e con saggezza. Realtà su cui invano abbiamo richiamato ripetutamente, con particolare vigore, l'attenzione dell'Assemblea, purtroppo inutilmente.

Ma il testo dell'articolo 23, sebbene emendato, come si è detto, non è certo immune da altri difetti e non si sottrae perciò a fondate critiche. Esso dice: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ». Che cosa si intende con quella dizione: « d'intesa »? Le parole « d'intesa », sembrano significare che l'efficacia delle volontà che intervengono a determinare questo provvedimento, che è un atto complesso, sono su di un livello di perfetta parità. Diverso sarebbe stato se si fosse detto: « sentiti i presidenti della Corte di appello », in quanto la loro funzione sarebbe stata veramente consultiva.

Si rilevò già in sede d'esame di quell'articolo come fosse veramente strano questo mescolamento di volontà tra un organo del potere esecutivo e un organo del potere giudiziario come i presidenti delle Corti di appello. Non si poteva semplicemente attribuire ai Presidenti delle Corti di appello una funzione consultiva? Su questo punto molti colleghi si sono intrattenuti ed anche il senatore Nencioni che mi ha preceduto ha dimostrato i gravi inconvenienti che la norma presenta sotto il profilo politico oltre che sotto il profilo giuridico. La formula che noi preferiamo è proprio questa: « sentiti i presidenti delle Corti d'appello, il Ministro dell'interno convoca i comizi elettorali ». Noi avevamo proposto che la competenza del Ministro dell'interno in materia non fosse limitata soltanto alle prime elezioni, ma gli fosse conservata ulteriormente per garantire quel necessario collegamento con lo Stato e sotto il profilo sostanziale e dal punto di vista formale. Quanto ora ho esposto non è certo l'aspetto più grave che presenta l'articolo 23. C'è ancora un rilievo da formulare.

L'articolo predetto dice fra l'altro: «... i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». Come già fu rilevato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Bozzi, in base a questa norma non è possibile identificare i presidenti delle Corti d'appello la cui intesa è necessaria al Ministro dell'interno per indire i comizi elettorali poichè nè in questa nè in altra legge si fa riferimento a delimitazioni di circoscrizioni elettorali regionali, mentre tale delimitazione fu prevista per le regioni a statuto speciale. L'articolo 23, dunque, per essere applicato per questa parte richiede un'altra norma con la quale vengano delimitate le circoscrizioni regionali. Dunque anche questa norma transitoria di carattere eminentemente tecnico è viziata da storture e da lacune, ed è questa del resto la caratteristica di tutto il disegno di legge.

Si costituiscono, onorevoli colleghi, le regioni senza designare le città capoluogo, eppure ad esse il disegno di legge fa spesso riferimento come se fossero già stabilite; senza la delimitazione del territorio delle regioni, eppure nel citato disegno la si presuppone già determinata; senza stabilire quali saranno i compiti e le funzioni delle regioni, senza disciplinare i rapporti tra le stesse e gli altri enti e lo Stato, senza stabilire quali saranno i mezzi finanziari di cui le regioni disporranno, senza conoscere il costo di esse e con una legge elettorale, per di più, assai difettosa.

Ciò detto, appare di tutta evidenza come non possiamo che confermare ancora una volta la nostra netta e decisa opposizione sia all'articolo 23 che a tutto il disegno di legge. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, la prima impressione che si ha, leggendo questo articolo che detta norme transitorie, è piuttosto curiosa.

Noi procediamo alla costituzione di un organo collegiale, di un organo elettivo di una certa dimensione senza che l'ente che questo organismo deve amministrare, su cui deve legiferare, abbia di già una struttura tecnica e amministrativa. Non esiste ancora una regione costituita amministrativamente, un ente costituito strutturalmente, e si procede alla elezione di coloro che lo dovranno gestire.

Se ricordiamo tutti gli altri casi relativi alla costituzione di un Senato elettivo, alla ricostituzione delle libere Camere, alla creazione di nuovi organismi elettivi per l'amministrazione degli enti locali, troviamo sempre che tali organismi preesistevano alla creazione della loro assemblea elettiva perlomeno in una certa materialità e scheletricità, in una certa tradizione, qualche volta in determinate strutture transitoriamente creati; quando si è creato la regione siciliana si è istituita una consulta, si è nominato un alto commissario e così analogamente abbiamo proceduto anche nelle altre regioni.

Ora, nel caso attuale, quando creiamo quindici nuove regioni, quindici nuovi piccoli Stati con poteri legiferanti, nulla di tutto questo ancora esiste e di questa incertezza e deficienza è dimostrazione il testo dell'articolo 23 che discutiamo.

Nell'articolo 23 si è pensato in un certo senso inizialmente di creare una specie di alto commissario designandolo nella persona del prefetto del capoluogo della regione; poi ci si è accorti che il capoluogo della regione non era ancora stabilito in varie tra esse e si è sentita insieme una certa sconvenienza nel creare una specie di gerarchia tra l'uno e gli altri prefetti.

Si è sentito che qualche cosa non andava e si è fatto ricorso all'intervento del Ministro dell'interno. Ma il ricorrere al Ministro dell'interno non elimina un fatto di una indubbia gravità, che è quello della mancanza di qualcuno che coordini con personale responsabilità tutta l'attività elettorale e post-elettorale, nelle singole regioni; di qualcuno che provveda a fare funzionare la segreteria provinciale del futuro capoluogo di provincia, che crei e coordini quella che è l'azione preparatoria.

Un organo collettivo non può lavorare se non c'è già qualcosa di preordinato e precostituito. Ed è per questo che si sente la mancanza delle norme transitorie per l'applicazione di quelle che devono essere le leggi-quadro, costitutive della regione.

Per questo non posso accettare il rimprovero che qualcuno può farmi di parlare della nomina di un Commissario in sede di discussione di un articolo dove questo Commissario non c'è. Infatti noi abbiamo presentato un apposito emendamento, il n. 23. 12, in cui appunto si prevede un termine per la nomina del Commissario del Governo, termine che precede con una certa larghezza di tempo la convocazione dei comizi in modo che, al momento delle elezioni, già la regione esista in una sua struttura provvisoria e sia in grado di prendere particolari disposizioni e di svolgere determinate attività.

Mi pare che questo articolo sia un fatto di notevole peso e che l'accoglimento di questa proposta eliminerebbe i motivi che hanno condotto alla Camera a lunghe discussioni, concluse finalmente con una soluzione che ha lasciato incertezze proprio in quanto pare un po' strano che sia il Ministro dell'interno a dover procedere a quanto è di competenza della regione, e ciò contemporaneamente in quindici regioni diverse.

Questo emendamento merita quindi, a nostro avviso, particolare attenzione e accoglimento.

Nè la nostra è un'aspirazione puramente teorica, un qualche cosa detto ma campato in aria. Noi crediamo fermamente alla esigenza di precostituire gli organi di Stato chiamati ad accompagnare la regione, nel suo nascere e nei primi atti della sua vita; è una esigenza che va sottolineata e speriamo che, se qualcuno leggerà quanto meno il resoconto sommario di questa seduta, possa trovare in questo nostro suggerimento una indicazione per l'avvenire, anche se sa-

rebbe vana ai fini dell'articolo 23 poichè è proprio ai fini dell'articolo 23 che l'esigenza della nomina anticipata del Commissario del Governo si manifesta più viva e attuale.

Così non si può non riprendere un tema già toccato dal collega Nencioni e da altri colleghi e da me stesso in precedenti interventi e cioè quello della rigidità del Governo a non accettare nessun emendamento e della decisione della maggioranza di fare quadrato per impedire che qualsiasi ritocco venga apportato a questa legge che, come ho già detto altre volte, costituiscono per se stesse offesa alla dignità del Senato negando la validità della funzione che il Senato deve esercitare nella vita pubblica.

Quando, come nel caso di questa legge, errori giuridici fondamentali sono stati prospettati, come per l'articolo 10, e correzioni si sono manifestate pertanto necessarie, il dichiarare pregiudizialmente che nulla può essere toccato, che nemmeno una virgola può essere spostata, significa sostenere che il secondo esame da parte del Parlamento è cosa perfettamente inutile; quando la maggioranza, davanti alla prima Assemblea ha concretato la propria volontà con una serie di votazioni, l'esame da parte di una seconda Camera a cui si nega persino il diritto della revisione degli errori formali del testo non è che una pura perdita di tempo: ed è cosa amara che proprio in quest'Aula nel silenzio della maggioranza, una simile affermazione trovi la sua conferma attraverso un solenne pronunciamento.

La cosa diventa tanto più grave in quanto il Regolamento della Camera, in caso di rinvio, limita la discussione al punto preciso che ha formato oggetto del dissenso tra i due rami del Parlamento così da escludere ogni possibilità di ampie discussioni, ogni pericolo di nuove forme di ostruzionismo. Quando gli emendamenti vengono proposti dall'opposizione, il solo fatto dell'accettazione degli emendamenti stessi escluderebbe ogni possibilità di ripetizione dell'ostruzionismo, tanto più quando, in questi casi, un accordo tra le parti è sempre possibile e un leale adempimento di questi accordi è sempre attuabile.

Noi abbiamo presentato i nostri emendamenti appunto per questo, per riaffermare cioè questa esigenza, per confermare questa nostra disponibilità, per sottolineare la gravità del contegno della maggioranza su questo punto; e noi continueremo, anche in questa sede e fino all'ultimo, a svolgere la nostra azione di critica nei confronti della legge.

Vi è un esempio, in questo articolo 23, che riguarda esattamente il tema da me svolto finora.

Ci troviamo in questo articolo di fronte ad un grave errore materiale. In un articolo precedente abbiamo sottolineato il fatto che in una delle regioni attualmente esistenti non vi è il Presidente della Corte di appello e abbiamo a questo proposito dichiarato che per quanto riguarda gli adempimenti che sarebbero di competenza del Presidente della Corte di appello specificamente per la regione Molisana si sostituisce al Presidente della Corte d'appello il Presidente del Tribunale di Campobasso. Ora, nell'articolo 23, del Presidente del Tribunale di Campobasso non si parla. Ci si è dimenticati dell'esistenza di questa norma precedente; ci si è dimenticati che il Presidente della Corte di appello dalla quale dipende il Tribunale di Campobasso è stato spogliato, da un articolo precedente, dei propri poteri; ci si trova quindi a non sapere con esattezza, in base ad una norma giuridica attuale ed effettiva, se, con la frase « Presidenti delle Corti di appello » ci si riferisca al Presidente del Tribunale di Campobasso o al Presidente della Corte d'appello dell'Aquila (mi pare che il Tribunale di Campobasso dipenda dalla Corte d'appello dell'Aquila).

Si tratta quindi di un errore materiale, che è facile eliminare con un emendamento, che è facile correggere con un ritocco, la cui tecnicità è tale da non poter dar luogo a discussione nel caso di un riesame davanti alla Camera. Ma la maggioranza impedisce che questo errore materiale, questa dimenticanza del legislatore in un disegno di legge che ha richiesto circa un mese di discussione davanti al Senato e molte sedute alla Camera (una delle quali è stata una seduta-fiume) si possa correggere.

Questa è la conferma delle osservazioni che abbiamo fatto in sede di articolo 10; è la conferma delle osservazioni che il collega Nencioni ha ripetuto oggi, quelle osservazioni che il caso preciso che si presenta davanti ai nostri occhi impone di prendere nuovamente in esame.

Vi è questa omissione a cui bisogna provvedere: a cui si può provvedere tanto più in quanto che vi è già un primo emendamento che noi abbiamo proposto riguardante la nomina, in un certo termine, con una certa scadenza predisposta, dei commissari di Governo e l'affidamento ai commissari di Governo di tutta l'opera preparatoria per la convocazione dei comizi elettorali, collegata e inquadrata in tutta la opera preparatoria tendente a far sì che fin dal primo giorno i consigli regionali possano funzionare, operare e preparare la definitiva struttura della regione.

Vi è d'altra parte — e vi sono stati dei colleghi che lo hanno già notato — la questione riguardante l'espressione « d'intesa ».

Quando parlava il senatore Nencioni, il collega Pafundi faceva sotto voce delle osservazioni, come se si trattasse soltanto di una questione di pura formalità. Certamente, nella sua lunga esperienza di magistrato, nella sua profonda conoscenza del mondo dei magistrati, egli trovava quasi irrispettoso per la dignità dei presidenti di Corte d'appello il pensare che per ragioni di ripicche personali, di scontenti o per motivi di indipendenza o di reazione si potesse rendere difficile, su questo punto, l'intesa fra il Potere esecutivo e il Potere amministrativo. Ora, nessuno più di me ha verso i magistrati una intera deferenza, anche se i magistrati di oggi scioperano ...

P A F U N D I . Ancora no.

A R T O M . ...anche se contestazioni un po' vivaci sono insorte tra le varie gerarchie e le associazioni dei magistrati lottano e contrastano fra di loro. E credo anch'io che nella pratica questi contrasti potranno anche non esserci. Ma io credo anche che la questione sollevata in occasione dell'espressione « d'intesa », investa un problema di più larga e, direi quasi, di più solenne portata.

È stato affermato nella Costituzione e in leggi di attuazione della Costituzione il principio, non diciamo della pienezza di sovranità — la sovranità è dello Stato e non degli organi dello Stato — ma della pienezza di indipendenza della Magistratura dall'influenza politica, dall'influenza amministrativa, dall'influenza del Potere esecutivo. Indubbiamente il magistrato è sottoposto al potere legislativo in quanto deve applicare e attuare la legge anche quando questa non risponda alla sua coscienza. Ma all'infuori di questa obbedienza, non tanto al Potere legislativo come potere, quanto alla legge che, creata dal Potere legislativo, si è distaccata da esso diventando concreta espressione e formulazione della volontà dello Stato, per tutto il resto il magistrato deve avere la pienezza della sua autonomia nell'esercizio della giurisdizione, nell'applicare la legge al caso particolare. Ma all'infuori di tutto questo; all'infuori di quelle garanzie esteriori di indipendenza che devono essere date al magistrato perchè abbia la capacità di applicare la legge secondo la sua coscienza; all'infuori di quelle garanzie che riguardano l'amministrazione *interna corporis* della Magistratura, in modo che nemmeno in via collaterale possa svolgersi un'influenza del Potere esecutivo sul Potere giudiziario, all'infuori di questo, l'indipendenza della Magistratura si ferma al limite della giurisdizione. Vi sono degli adempimenti richiesti al magistrato, vi sono dei compiti affidati al magistrato in quanto magistrato che non hanno però una diretta e immediata relazione con la funzione giurisdizionale; e allora anche per questi compiti, che sono di ordine amministrativo e che quindi esulano dalla giurisdizione (ed io non verrò qui a fare degli esempi vaghi, quali possono essere i compiti che riguardano la sorveglianza sulle carceri ed altri, mentre considero la dichiarazione dei fallimenti e la sorveglianza sulla loro curatela, analogamente all'alta tutela dei minori, come qualche cosa che ancora fa parte della funzione giurisdizionale, che ne è anzi un elemento essenziale, al pari della attività relativa all'esecuzione delle sentenze), rimane in

dubbio se per quelle funzioni di carattere amministrativo che sono deferite al magistrato per la sua personalità, per la funzione che svolge nel proprio campo, senza essere per se stesse funzioni giurisdizionali come in questo campo, il magistrato possa e debba essere considerato come un organo amministrativo.

Il presidente di un seggio è quasi sempre un magistrato — non sempre, purtroppo, perchè i seggi sono sempre più numerosi dei magistrati — ma quando è presidente di un seggio elettorale, quando adempie a funzioni collegate a questo suo compito, non è più magistrato ma presidente di un seggio, organo di carattere amministrativo.

È per questo che credo anch'io sia errato parlare d'intesa, non tanto perchè l'intesa possa far prevedere un mancato accordo tra l'autorità giudiziaria e tra il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale di Campobasso e il Ministro dell'interno, quanto perchè ...

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, guardi che abbiamo già votato l'articolo 3 con le parole « emanato d'intesa ».

A R T O M . Senza dubbio. È giusto però che io risollevi l'argomento. L'osservazione che lei fa a me, del resto, non l'ha fatta al collega Nencioni, che aveva prima toccato lo stesso argomento.

P A L U M B O . Lì si parla del Commissario, regione per regione; qui se ne parla per tutte le regioni d'Italia.

P R E S I D E N T E . La dizione dell'articolo 3 è uguale a quella dell'articolo 23. Comunque, se lei vuole parlarne...

P A L U M B O . A meno che non si voglia che le prime elezioni siano tenute in modo diverso da regione a regione ... (*Interruzione del senatore Battaglia*).

P R E S I D E N T E . La contestazione era sulle parole « d'intesa ». Ora l'articolo 3 e l'articolo 23 hanno la stessa formulazione in proposito.

A R T O M . Riassumo, se lei me lo permette, onorevole Presidente, le interruzioni che sono state fatte dai colleghi Battaglia e Palumbo per sottolineare quella che è la ragione della eccezione sollevata in sede di esame dell'articolo 23 diversa rispetto a quella che è stata sollevata sull'articolo 3.

Io ho in questo momento prospettato preliminarmente il problema in una forma di carattere generale; ho sostenuto cioè che in questo particolare caso esiste un problema di rapporto tra Potere esecutivo e Potere giudiziario, nella constatazione dell'esistenza di un certo settore comune nel quale il magistrato entra non più nella sua veste di organo della giustizia, di creatore della giurisprudenza, di espressione della giurisdizione, bensì in una veste quasi amministrativa e con un compito, che gli proviene certo dalla dignità che riveste, ma non è espressione della funzione che egli adempie.

A questa situazione generale io ho fatto osservare... Sto rispondendo ad una eccezione fatta dal signor Presidente, ma se il Presidente è occupato...

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Non stiamo qui certo ad aspettare i suoi comodi!

P R E S I D E N T E . Stavo parlando con dei colleghi che mi prospettavano alcune questioni. Questo tanto per essere chiari e perchè non si dica che la Presidenza fa i suoi comodi!

A R T O M . Non l'ho detto io, signor Presidente!

P R E S I D E N T E . L'ha detto qualcun altro, allora!

A R T O M . Comunque non l'ho detto io. Anzi, come atto di deferenza verso la Presidenza, ho sospeso di parlare.

P R E S I D E N T E . Sono stato avvisato che qualcuno diceva che la Presidenza fa i suoi comodi.

A R T O M . Non io, signor Presidente!

P R E S I D E N T E . Qualcuno, però, l'ha detto!

A R T O M . Questa premessa al problema, per sottolineare che non si tratta di mancanza di riguardo verso la Magistratura, ma per sottolineare la esistenza di determinate posizioni, di determinati rapporti fra i poteri dello Stato, trova la sua giustificazione in questo articolo 23, per la ragione che proprio l'articolo 23 non si riproduce negli altri articoli indicati prima.

Il fatto è che la convocazione dei comizi per le prime elezioni non avviene isolatamente, regione per regione, non si esaurisce nel campo breve di una regione, ma trova una sua coincidenza, anche se di date, in una zona estremamente più larga, estremamente più ampia e trova una coincidenza di tempo tra elezioni che avvengono in regioni diverse, così come avviene in comuni diversi. In questa situazione, la possibilità che il Governo ha di fissare una determinata data, è una possibilità che deve tenere conto delle diverse situazioni delle varie provincie. Quindi la esistenza di una determinata intesa, l'obbligo e l'imposizione di una determinata intesa creano la possibilità che il Ministro dell'interno sia messo nella impossibilità di convocare le elezioni regionali in una data comune.

Vi è cioè un coordinamento delle diverse date elettorali. Non è più un problema che riguardi il rapporto tra un presidente della Corte di appello e l'organo del Potere esecutivo, corrispondente territorialmente alla competenza di quel presidente della Corte di appello, è un problema che rappresenta la necessità di una intesa, di un accordo, con tutti i quindici o venti presidenti di Corti di appello che riguardano il tema preciso.

Si noti che non si può dire: ma vi sono delle regioni in cui vi è competenza di due diverse Corti di appello, come per esempio la Lombardia, perchè altro è giungere ad una intesa fra due magistrati, fra due presidenti di Corte di appello, e altro è arrivare ad una contemporanea intesa con quindici presidenti di Corte di appello con così diverse aree di giurisdizione.

Giusto, quindi, sarebbe arrivare a quello che era stato fissato precedentemente per diversi articoli, e cioè come è detto per i prefetti, dire « sentiti i presidenti delle Corti di appello », cioè sentite quelle che sono le esigenze dei vari servizi giudiziari delle varie regioni, sentite quelle che sono le possibilità e le disponibilità a consentire al Potere esecutivo sulla base di concrete informazioni e tenutone il debito conto, di giungere ad una autonoma decisione nell'ambito della sua competenza propria.

Si dirà ma se io ammetto questa possibilità, se io ammetto che possano sorgere delle difficoltà d'intesa, debbo anche ammettere la eventualità che il Governo decida in modo e in forma non perfettamente coincidenti con la volontà di ciascuno dei quindici-venti presidenti di Corte di appello. Quale sarebbe la conseguenza se il decreto di convocazione dei comizi fosse fatto per una data diversa da quella voluta dal presidente della Corte di appello, nel caso cioè in cui l'intesa non si verificasse su una determinata data? Qui sorge il problema.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali costituisce un atto politico del Governo anche se produttivo di determinati effetti giuridici, anche se, per esempio, dalla data di questo decreto dipende la possibilità di eccepire o meno l'ineleggibilità dei candidati o — se preferite — la non candidabilità di alcune persone. Ecco questo è un grosso problema.

Se noi ammettiamo infatti che l'atto abbia un carattere politico, evidentemente se l'intesa viene a cadere nella sua pratica effettuabilità il Governo che non vi si piega, va avanti, e nessuno può impugnare la sua decisione. Se noi consideriamo invece che sia un atto amministrativo e come tale suscettibile di impugnativa davanti a qualche magistrato, al Consiglio di Stato per esempio, ecco che allora l'intesa diventa una condizione assoluta di validità delle elezioni che si svolgono: noi ne abbiamo riaffermato la validità, ma abbiamo creato insieme delle possibilità gravi con delle gravi conseguenze per la validità del fatto elettorale.

Per questo sarebbe stata cosa più giusta ritornare alla formulazione: « sentiti i presidenti delle Corti d'appello », lasciando la responsabilità di una decisione non improvvisata al Commissario della regione, se si accettasse il nostro emendamento, al Mini-

stro dell'interno se il testo restasse quello votato dalla Camera; e così si eliminerebbe ogni dubbio ed ogni contrasto, senza con questo, come io ho cercato di dimostrare prima, fare offesa alla dignità ed alla indipendenza della Magistratura, senza creare una subordinazione della Magistratura al Potere esecutivo perchè qui vertiamo nella precisa competenza del Potere esecutivo. Vertiamo infatti in una competenza che non incide per nulla nell'esercizio della sovranità del Potere giudiziario, poichè tutto si limita ed è perfettamente valido a limitare l'intesa, praticamente necessaria (o se si vuole l'accordo o la presa di contatto con il magistrato) alla esposizione soltanto delle esigenze tecniche della Magistratura, di cui l'Esecutivo deve tenere — anche per ragioni politiche — conto effettivo.

Questa è una dimostrazione dell'opportunità di correggere questo articolo.

Noi riassumiamo così le critiche che facciamo a questo articolo su tre punti. Abbiamo notato che il ricorso al Ministero dell'interno produce tutti gli inconvenienti che discendono da una decisione contemporaneamente presa per quindici regioni senza possibilità di elasticità, senza articolazione in questa decisione, ed abbiamo rilevato che tali inconvenienti dipendono da un fatto che ha le più gravi conseguenze su tutto il funzionamento delle nascenti regioni e cioè dal fatto che i consigli regionali sorgono prima che siano create le strutture necessarie che possano consentire a questi consigli regionali di funzionare organicamente; che quindi si impone la nomina del Commissario di Governo precedentemente alle elezioni e che da questa anticipata nomina del Commissario di Governo discende la possibilità di risolvere quasi tutti i problemi tecnici sollevati dall'articolo 23.

Abbiamo rilevato in secondo luogo l'errore materiale e tecnico dell'articolo, che ha dimenticato la particolare disposizione che era stata presa per la regione del Molise. In quella regione abbiamo trasferito le funzioni dei presidenti di Corte d'appello al Presidente del tribunale di Campobasso per il futuro svolgimento delle elezioni, e non abbiamo ricordato che la stessa cosa avrebbe dovuto avvenire in via transitoria per le prime elezioni regionali.

Abbiamo notato infine che proprio la circostanza dei poteri previsti per le future elezioni per i Commissari di Governo, in un rapporto che interviene soltanto tra un organo locale e l'organo della giustizia locale della regione, con quella maggiore possibilità di accordo e di intesa che si determina, trova oggi invece uno stato di fatto di maggiore difficoltà di soluzione nella generalità delle norme che il Ministero dell'interno deve impartire; nel fatto dell'intesa. Ed abbiamo notato che questo fatto relativo all'intesa avrebbe dovuto trovare una più facile soluzione proprio nel caso delle prime elezioni, proprio nelle prime norme transitorie, proprio nel caso in cui al Commissario di Governo viene sostituito il Ministro dell'interno. Abbiamo detto che si sarebbe dovuta usare la dizione: « sentiti i presidenti delle Corti di appello » anzichè la dizione: « d'intesa con i presidenti delle Corti di appello » ed abbiamo sentito la necessità di dimostrare che tale emendamento, che noi riteneva mo necessario, trovava giustificazione nella struttura stessa dell'intervento della Magistratura nel fatto elettorale. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Comunico che dal numero di senatori prescritto dal Regolamento mi è pervenuta la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 23. Poichè non si fa opposizione, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ricordo che a norma del Regolamento potrà ora parlare un senatore per Gruppo.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare a nome del Gruppo liberale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal

Ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Questo articolo allorchè passò dalla Commissione referente alla Camera dei deputati, fu sottoposto ad una critica serrata con vivaci rilievi da parte dei liberali che eccepirono una manifesta incostituzionalità. Il relatore e lo stesso Governo dovettero convenire su una certa parte delle critiche ed infatti annunziarono d'essere d'accordo e di accettare una modifica, che poi quella Assemblea approvò. Ma anche il testo emendato resta ancora tutt'altro che immune da critiche; non tutte le proposte per migliorare il testo sono state accettate.

Alla Camera fu di particolare rilievo la esposizione dell'onorevole Bozzi e di essa mi sarà ora consentito riportare qualche concetto

L'articolo 23 è un pochino come la cartina di tornasole: valutandolo bene, si ha la prova della bontà o meno, non solo dell'articolo stesso, ma di tutto il contesto legislativo nel quale l'articolo si inserisce perchè è impossibile per questa norma, come per ogni altra norma, una valutazione esclusivamente autonoma e dissociata dal corpo nel quale la proposizione legislativa si inserisce.

E l'onorevole Bozzi aggiunse: « l'articolo 23 del provvedimento al nostro esame è posto sotto il titolo VI delle disposizioni transitorie, cioè fa parte di quelle regole giuridiche che dovrebbero assicurare la sutura, il collegamento fra l'ordinamento vigente e quello che si ha da fare in vista di una rapida attuazione della convocazione dei consigli regionali ». Questa è la funzione delle disposizioni transitorie, cioè delle disposizioni che sono destinate a scomparire, che sono delle norme di collegamento, come dicevo di sutura fra un regime giuridico ed un altro che si instaura.

Questo collegamento e questa sutura non sono affatto assicurati dall'articolo 23, come non lo sono per altro verso dall'articolo 24, dall'articolo 25 e dall'articolo 26 di questa legge.

Vogliamo per un momento fare un commento, una analisi logico-giuridica di questo articolo 23? Dice l'articolo 23: « Per la prima elezione (ecco la norma di collegamento) dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti della Corte d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal prefetto del capoluogo della regione . . . ».

Nell'approvazione dell'articolo è stato approvato un emendamento ed infatti, nel testo che è trasmesso al Senato non si dice più « prefetto del capoluogo di regione » ma vi si è sostituito il « Ministro dell'interno ».

Orbene quella critica che fu fatta dall'onorevole Bozzi è ancora pienamente valida nei suoi concetti generali e vale la pena di riportarne ancora una larga parte. Precisamente dove si dice: « Viene fatto di osservare: qui c'è, come dicono gli studiosi di cose giuridiche, un atto giuridico complesso, un atto alla formazione del quale concorrono con pari efficacia due volontà imputabili a due organi diversi dello Stato, cioè il prefetto del capoluogo della regione e i presidenti delle Corti di appello, anzi più di due autorità ».

Quindi è un atto complesso alla cui formazione concorrono il prefetto del capoluogo della regione (ora Ministro dell'interno) ed i presidenti delle Corti di appello. Vorrei ora subito osservare (non che sia incostituzionale, ma dal punto di vista della correttezza, della eleganza) che questa commistione di volontà, questa confusione di volontà fra un organo del Potere esecutivo quale è il prefetto, ed un organo del Potere giudiziario, quali sono i presidenti delle Corti di appello (sia pure questi ultimi chiamati a svolgere una attività legislativa, ma pur sempre di garanzia al di sopra delle parti; perchè altrimenti non avrebbero senso) non è bella. L'atto di chi è: del prefetto o dei presidenti delle corti di appello? E badate che qui si richiede una intesa, si richiede il concorso di due o più volontà di efficacia uguale, paritaria: quella del prefetto, quella dei presidenti delle Corti di appello. Infatti, la norma non dice che i comizi elettorali sono convocati « sentiti » i presidenti delle corti di appello, ma « d'intesa con essi ». Dunque, si esce in parte dagli schemi consueti del nostro ordinamento giuridico.

Ma non è soltanto questo il guaio; se così fosse, sarebbe piccola cosa, una novità alquanto stravagante, ma tale da non impressionare eccessivamente. Il guaio è, onorevole Presidente, che, trovandoci di fronte a norme transitorie — le quali, come le ho detto, dovrebbero per la loro natura affrettare i tempi della attuazione della legge — scopriamo che si tratta di norme in bianco, le quali presuppongono un'altra normazione. Quali sono infatti i « presidenti delle Corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », quando nè in questa nè altra legge si fa menzione delle circoscrizioni elettorali? Credo che a questo mio interrogativo sia difficile dare una risposta. In altri interventi è stato dimostrato, come in tutte le norme riguardanti le regioni a statuto speciale fossero indicate le circoscrizioni elettorali; eppure anche in quelle regioni esistono le provincie, anche in quelle regioni le circoscrizioni coincidono con le provincie; e tuttavia si è operata una precisa individuazione delle circoscrizioni elettorali. E ciò a partire dallo statuto per la Sardegna fino all'ultimo approvato anche da questa Assemblea, lo statuto per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Chi dirà, allora, quali sono le circoscrizioni per le elezioni regionali? Nell'allegato B annesso a questo disegno di legge si legge: « Circoscrizioni di ... ». Ora, questo vuoto bisognerà pure riempirlo. Non si può farlo con una circolare perchè questa non è materia per circolari. L'individuazione della circoscrizione elettorale richiede un atto di volontà legislativa; al limite, anzi, è stata da alcuni sostenuta la necessità di un atto di volontà legislativa costituente. Negli atti legislativi delle regioni a statuto speciale si è provveduto a ciò con norme di rango costituzionale così che per modificare quelle circoscrizioni occorre la procedura più difficile, la procedura aggravata prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Quindi, la norma transitoria, di cui all'articolo 23 del disegno di legge, mentre dovrebbe affrettare i tempi d'attuazione, contiene invece un rinvio in bianco e richiede una ulteriore norma. Questi regionalisti, così sospinti da un'ansia di immediata attuazione degli istituti regionali, per volere far presto, come spesso avviene, finiscono per fare male e pongono in essere una norma che non realizza i loro intenti, ma ne rallenta il perseguimento.

Ed ancora occorre riportare un passo di quanto affermato, nell'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Bozzi. Si tratta di quella che può essere definita la parte conclusiva del suo intervento.

« Con questa legge, onorevole Ministro dell'interno, il Governo e la maggioranza hanno compiuto un atto di estrema gravità. Voi avete dato ai " regionalisti " dell'estrema sinistra — anzi, all'estrema sinistra — un'arma potentissima, perchè vi siete impegnati a convocare entro il 1969 i comizi elettorali regionali. Si tratta di un impegno che la Camera sta per assumere, ma che ben difficilmente potrà essere mantenuto. Con questa legge voi, signori della maggioranza, date all'estrema sinistra una cambiale in bianco e, mentre già pensate al prossimo Governo di centro-sinistra, vi mettete nella condizione di debitori che sanno di non poter adempiere un impegno che voi stessi avete proposto e che voi stessi avete sottoscritto. Con quali strumenti potrete mantenere tale impegno? Avrete il tempo di fare quello " attento esame "? Se per avventura volete uscire da questa situazione per il rotto della cuffia e dire che lo " attento esame " non è stato compiuto, quale discredito cadrà sulla classe politica dirigente — non solo sulla Democrazia cristiana o sul Partito socialista, ma su tutta la classe politica italiana — che assume e sottoscrive con tanta leggerezza impegni che non può mantenere! Come possiamo accogliere con meraviglia o tacciare di qualunquismo l'ondata di sfiducia che dal Paese si volge contro di noi, quando assumiamo impegni con tanta leggerezza, quando facciamo leggi che non hanno alcuna possibilità concreta di attuazione, quando un Presidente del Consiglio parla di " attento esame " e sottoscrive intanto una proposta che non ha alcuna possibilità di concreta attuazione e che rinvia ad una nuova legge? Questa non è una prova di serietà, ma di superficialità!

Mi aspetto dal relatore e dal Ministro una risposta concreta a questi interrogativi pre-

cisi, che non sono ostruzionismo, bensì una forma di collaborazione attuata attraverso la critica. L'opposizione, quando è seria, ha in sè una nota di creazione: perchè, opponendo, prospetta alla maggioranza quello che dovrebbe fare al posto di quello che ha fatto malamente. Dateci una risposta che ci tranquillizzi. Diteci se questo meccanismo procedurale può scattare immediatamente o se non ha piuttosto bisogno di un'ulteriore legge. Avete bocciato un nostro emendamento, con il quale si condizionava la possibilità dell'elezione ad una disciplina relativa all'ordinamento finanziario delle regioni. Che significato ha questa bocciatura? Voi affermate che è chiaro che si tratta di un ordinamento finanziario. D'accordo, ma tra le righe il relatore, onorevole Di Primio, ci fa capire che può essere un ordinamento provvisorio. Dunque facciamo sorgere un istituto così importante come quello regionale sulla base di un ordinamento finanziario fatto così, tanto per cominciare? È questo il serio e attento studio dell'onorevole Moro? O, mentre si dicono certe cose nel tentativo di prendere al laccio l'opinione pubblica, si varano leggi che contraddicono con i fatti quelle parole?

Ecco le ragioni della nostra preoccupazione e del nostro allarme ».

In sede di votazione alla Camera, sugli emendamenti dell'articolo 23 il relatore alla legge ha dichiarato testualmente: « Mi trovano pienamente consenziente alcuni rilievi mossi alla norma transitoria di cui all'articolo 23. È esatto che oggi non esiste, così come è stato affermato dai colleghi Santagati, Bozzi e Cottone, il capoluogo della regione in senso tecnico-giuridico. Nè si può fare riferimento alla concezione storica e tradizionale di capoluogo di regione.

Di conseguenza trovo pienamente giustificato — anche per conformità con altri intendimenti espressi dalla Camera a riguardo e precisamente con le modificazioni che si intendono apportare al disegno di legge numero 1062, recante modifiche alla legge 10 febbraio 1953 — che i comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali siano convocati dal Ministro dell'interno. Per conseguenza, trovo logico che vi sia un'intesa non soltanto con i presidenti delle Corti di appello, ma anche con i prefetti della regione ».

Concludendosi, alla Camera si è pervenuti ad una modifica sostituendo le parole « prefetto del capoluogo di regione » con le altre: « Ministro dell'interno ». Ma la validità delle critiche sollevate dai liberali avrebbero dovuto trovare ben altro e più ampio accoglimento con modifiche ben più profonde, che, logicamente, ora vengono espressamente richieste al Senato.

L'articolo 23 è uno degli articoli che, più di altri, richiedono una critica profonda. La richiedono, oltrechè sul piano della espressione letterale e della correttezza della sostanza anche e particolarmente dell'alta caratura di politicità che contiene. Con questa norma, che ora è all'esame, si riportano alcune norme che sono contenute nell'articolo 2 dello schema o disegno di legge del comma penultimo del quale si fa espresso richiamo. Se ne fa qui espressamente una riserva poichè, trattandosi di una norma transitoria essa è, praticamente, uno strumento, anzi lo strumento, particolare che metterà in moto l'attuazione delle regioni. Essa avverrà con la fissazione dei seggi spettanti ai singoli consigli regionali facendo riferimento a quella popolazione che risulterà residente secondo quanto avrà pubblicato l'Istituto centrale di statistica.

Orbene, se questa legge verrà promulgata e se tutti gli adempimenti legislativi verranno perfezionati ed, intanto, saranno pervenute a definitiva maturazione le meditazioni e le prudenze annunciate dall'onorevole Moro, per sè e magari anche per il suo successore come Presidente del Consiglio dei ministri, si dovrà provvedere ad indire le elezioni, convocando i comizi elettorali, prima della fine del 1969.

L'ultimo censimento generale della popolazione effettuato sarà anche per allora (1969) quello del 1961.

Come potranno, con equità sostanziale, assegnarsi i seggi alle singole circoscrizioni (dovremmo dire alle singole provincie se allora l'onorevole La Malfa si sarà definitivamente persuaso che con i suoi parlamentari è ancora troppo lontano dal numero neces-

sario per far approvare quella riforma della Costituzione che sopprime le provincie) se prendiamo atto (e dobbiamo moralmente e materialmente prenderne atto) che la popolazione è sì, aumentata per un certo verso nel territorio italiano, ma si è, intanto, generato un ben diverso senso di ascesa da provincia a provincia, mentre è anche vero che alcune (non poche) provincie hanno visto diminuire la loro popolazione. Si pensi che vi sono alcune provincie del Nord (non solo tra le più grandi) che tra il 1961 ed oggi hanno visto un incremento del 30 e più per cento. Ciò ha rilievo per le regioni nel loro complesso, ma ne ha ancora maggiore se il riferimento (non dispiacendo all'onorevole La Malfa) è riportato alle singole provincie nell'arco della loro regione. Valga, a questo proposito, un esempio: in Lombardia, mentre Milano ha avuto un grossissimo incremento di popolazione vi sono provincie, come Mantova, Cremona e Sondrio, che hanno registrato una diminuzione.

Ma, sempre a proposito di questo articolo, per quella intensa carica politica che possiede, deve essere commentato anche per la sua grossa importanza che gli deriva dal fatto di essere quello che consente la partenza per la suddivisione definitiva dell'Italia in altri 15 staterelli o repubblichette (oltre alle 5 già esistenti) proprio nel momento in cui l'Italia sta compiendo passi conclusivi per avviarsi ad essere una delle regioni del concerto europeo, ora anche in estensione oltre Manica. Possibile che non si intenda proprio dare ascolto a quel monito che viene, ad esempio, dalla Germania federale, ove stanno maturando delle riflessioni per avviarsi a sopprimere gli estremi territoriali di ciò che è regione in Germania e che, pur avendo meno potestà legislativa di quella che si vuole ora attribuirne alle regioni italiane, si pensa colà di limitare ulteriormente? In Germania si è sulla via di mutamenti, in quelle regioni che i tedeschi hanno, dovendo considerare che le dimensioni di tutti i problemi si vanno progressivamente estendendo su sempre maggiori misure territoriali.

Ma noi (anzi voi regionalisti ad oltranza) non ci si dovrebbe dare pace perchè non si correrebbe abbastanza presto nel fare una cosa, che anche molti di voi sanno essere un errore, che è tanto più grosso e grave sol che si consideri che è un errore che non potrete eliminare od alleviare ritornando sui passi compiuti, su questi passi che fate senza alcun valido motivo e per i quali non vi è il cammino del rientro.

Ed ora, concludendo, vi dirò: molti di voi che siete della maggioranza, allargata ai comunisti, nutrite la speranza od il convincimento (e per i comunisti è un convincimento sicuramente valido) che gli elettori vi possano premiare per quegli affidamenti che potete dare per nuovi posti e nuove poltrone con relativi intrallazzi, ma gli elettori ve ne saprebbero veramente premiare solo se vi sarete fermati nel cammino dell'errore.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente, senatore Chiariello, che lei sta parlando da oltre un quarto d'ora.

C H I A R I E L L O . Concludo, onorevole Presidente.

Avete, voi regionalisti, uno scudo che ci presentate in ogni occasione: le regioni saranno uno strumento per esaltare l'autonomia e per sottrarre i comuni (ed anche le provincie) al controllo troppo burocratico e troppo vessatorio che il Governo esercita con i prefetti. È ben vero che i prefetti (meglio sarebbe dire le G.P.A.) esercitano un duro controllo che è ancora più duro perchè spazia troppo frequentemente nel merito anzichè fermarsi alla legittimità degli atti degli enti locali. Può essere vero che il prefetto e le G.P.A. attuali non traggano affatto la loro funzione dall'investitura popolare (e si intenda come investitura elettiva), ma non è affatto vero che ci voglia molto per modificare una situazione (l'attuale) che non va.

Il controllo, con una leggina di due o tre articoli, può essere sottratto al prefetto e può essere, tutto, affidato alle G.P.A. che oggi sono elette dai consigli provinciali solo per una parte minore dei loro componenti. Sarebbe, invece, presto fatto ed egregiamente risolto questo grosso problema se nella totalità dei loro membri le G.P.A. fos-

sero elette dai consigli provinciali. Per fare questo ci vorrebbe ben poco: la volontà politica necessaria, che in realtà non avete.

P I N N A . Domando di parlare a nome del Movimento sociale italiano.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me è rimasto il compito di farvi rilevare le imprecisioni che si identificano con l'estrema genericità di questo articolo di legge e quindi con l'insufficienza assoluta a prevedere tutti i casi che possono verificarsi nell'applicazione di questo articolo, e ad evitare inoltre gli attriti, le frizioni con altre norme, pure contenute in questo disegno di legge, e con altre norme che regolano analoga materia. Mi riferisco all'articolo 18 del testo unico 1960 delle leggi per le elezioni comunali e provinciali.

Che cosa si è voluto dire quando si è stabilita l'intesa del Ministro dell'interno con i presidenti delle Corti d'appello? E quando, riferendosi alla Corte d'appello, si parla di circoscrizione, si è voluto parlare di circoscrizione elettorale o di distretto di Corte di appello, o di tutte e due le cose? Mi parrebbe di dover rilevare una certa ambivalenza del termine « circoscrizione », che sta male in una legge che ambisce ad essere definita, non dico perfetta, ma giusta, ben espressa, ben articolata. Infatti si dice: « i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». Ora, senatore Pafundi, trattandosi di Corti d'appello si sarebbe dovuto usare il termine « distretti » mentre il termine circoscrizioni avrebbe dovuto usarsi parlando di circoscrizioni elettorali.

P A F U N D I . Non coincidono.

P I N N A . Non coincidono assolutamente: è proprio quello che volevo dire Ma la genericità, l'insufficienza della legge si appalesa soprattutto nella mancata previsione di tutti i casi che potranno verificarsi. Ora, il caso che voglio rilevare è il seguente: se per avventura le elezioni regionali dovessero essere differite, rinviate, come si fa a provvedere a tutte le conseguenti evenienze di questo differimento, di questa dilazione? L'articolo 23 assolutamente tace, mentre non taceva a questo riguardo il parallelo — direi il padre dell'articolo 23 — articolo 18 contenuto nel testo unico del 1960, riguardante le elezioni comunali. Infatti l'articolo 18, che è il generatore di questo articolo 23 in discussione, ha previsto questi casi. Ma richiamandosi l'articolo 23 anche ad adempimenti che sono stati posti nel penultimo comma dell'articolo 2 — la determinazione dei seggi del consiglio regionale, l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni — che dovrebbero essere effettuati con decreto del Commissario di governo, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, io mi domando, nel caso in cui la convocazione dei comizi dovesse essere differita per qualunque motivo, dove andrebbe a finire il coordinamento dei vari tempi.

Badate che la situazione è aggravata da un'ipotesi.. (*Interruzione del senatore Angelini Cesare*). Lei, collega Angelini, è abituato forse a far arrivare i treni in perfetto orario, ma qui non è assolutamente possibile: qui decide il Senato, anche se la Presidenza propone diversamente.

Io ho detto che sarò brevissimo, e in termine brevissimo concluderò. Desidero soltanto, per venire al punto, rilevare e segnalare un inconveniente di estrema gravità, questa volta collegabile alle statuizioni di cui all'articolo 22, che avete appena ieri approvato. Le prime elezioni regionali sono state già prorogate nel 1948 e nel 1950; e se domani venissero ancora prorogate, non solo quelle regionali ma anche quelle comunali e provinciali contemporaneamente alle quali le elezioni regionali dovrebbero farsi — mi riferisco al 1969 — non so proprio come potrebbe trovare applicazione questo articolo 23.

Ecco perchè io volevo intervenire brevemente: per segnalare questa incongruenza questa insufficienza dell'articolo 23, che si riflette sulla portata dell'articolo 22 e che mi farà dire quando interverrò, come spero, in sede di dichiarazione di voto sul comples-

so della legge, che l'impegno del Governo di effettuare o di fare effettuare le elezioni regionali nel 1969 è, come è stato ben detto, un impegno precario, platonico, perchè sempre legato alla contemporaneità delle elezioni con quelle provinciali e con quelle comunali, sicchè, se per avventura dovessero prorogarsi le elezioni comunali e provinciali, dovrebbe di necessità prorogarsi anche l'elezione dei consigli regionali.

Mi fa piacere che il rappresentante del Governo, sottosegretario Ceccherini, aderisca manifestamente a questo punto di vista, perchè questo mi consentirà di trarre conclusioni di grave portata giuridico-costituzionale quando interverrò in sede di dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, al senatore Bonaldi e agli altri intervenuti in questa discussione dirò che, a mio giudizio, uno degli ostacoli più forti che si frappongono al processo del decentramento e dell'autonomia è dovuto alla resistenza dell'organizzazione del vertice dello Stato a rinunciare ad una parte di quella discrezionalità dalla quale nascono la sua forza, ma anche quelle tentazioni particolari, e quindi quelle forme di non perfetta correttezza, contro le quali si è appunto scagliato il collega Bonaldi.

Una vivace dialettica dei poteri, articolata nell'ambito di precise attribuzioni e specificazioni di competenze e responsabilità, favorisce non la eliminazione del male — peraltro noi cattolici, specialmente, siamo pessimisti nel considerare la natura dell'uomo — ma certo la riduzione delle occasioni del male; e soprattutto l'aumento delle possibilità di accertamento, di controllo e di denuncia. E io ritengo che la debolezza di un ordinamento libero non consista nel fatto che si verificano certe situazioni negative ma nel fatto, semmai, che esse non siano tempestivamente colpite, condannate e corrette.

Devo riconoscere, ad ogni buon conto, che l'ostinazione degli oppositori è veramente esemplare, se anche in questo articolo sono stati capaci di parlare tanto a lungo e di presentare un numero di emendamenti superiore al numero delle parole dalle quali è formato l'articolo stesso. Ma più convincente (*proteste dal centro-destra*) sarebbe stata la loro conclamata buona intenzione se avessero consentito al Senato di utilizzare meglio almeno queste ultime ore di lavoro.

Prego, pertanto, l'Assemblea di approvare anche questo articolo senza alcuna modifica.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sia consentito, signor Presidente, onorevoli senatori, di non rispondere telegraficamente, come spesse volte sono stato accusato di fare.

Alcuni senatori di parte liberale hanno voluto ricordare che proprio su questo articolo furono presentati degli emendamenti alla Camera dei deputati dal Gruppo liberale, emendamenti che il Governo accolse e la Camera approvò. Questo articolo è quindi nel testo approvato d'intesa col Gruppo liberale dalla Camera dei deputati. Mi sembra che non possano sollevarsi eccezioni di sorta — se vogliamo entrare un momento nel merito della questione — perchè tutte le osservazioni mosse, in fondo, specialmente dal senatore Artom, riguardavano delle perplessità sulla interpretazione dei poteri del Ministro dell'interno, dei presidenti delle Corti di appello e dei prefetti.

« I comizi elettorali » dice il testo « sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, ... ». Una formula più chiara e più scivolosa — se mi è permessa la parola — di questa non mi sembra che sarebbe stato possibile trovare.

A questo punto mi sia concesso di ricordare al senatore Chiariello che egli ci ha letto il discorso dell'onorevole Bozzi quan-

do illustrava appunto quegli emendamenti che poi furono accolti Quindi il suo era un discorso fuori tempo ed evidentemente aveva lo scopo di perdere del tempo.

Su questo punto non possono aversi dubbi. Di fatto in alcuni emendamenti che portano la firma, come prima firmataria, della senatrice Alcidi Rezza Lea, si parla di sostituire alle parole: « per la prima elezione dei consigli regionali » le altre: « nella prima elezione dei consigli regionali ». Ella vuole mettere « nella » al posto di « per la » e questa è proprio una « perla »!

Quando si parla nell'emendamento numero 23. 22 di sostituire le parole « per la », con le parole « per lo svolgimento della » siamo ancora nell'ambito del perditempo...

A L C I D I R E Z Z A L E A . Perchè cita soltanto queste « perle »? (*Clamori dall'estrema sinistra*).

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono questi i motivi per cui prego il Senato di respingere gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame ed alla votazione dell'emendamento. Invito il Senato a votare il primo emendamento, il n. 23. 12, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo 23 con il seguente:

(*Nomina dei primi Commissari del Governo*)

« Il Commissario del Governo in ciascuna Regione, è nominato, con le forme e nei modi previsti dall'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sei mesi prima della data in cui deve essere emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . L'emendamento è già stato votato!

A L C I D I R E Z Z A L E A . No!

P R E S I D E N T E . Io ho detto: « Invito il Senato a votare il primo emendamento » e poi ho aggiunto : « Chi l'approva è pregato di alzarsi »! Alzandovi, avete detto: « Chiediamo la verifica del numero legale », e questo non si può fare. Il Regolamento prevede che la richiesta di verifica del numero legale venga fatta prima che il Presidente metta in votazione.

A R T O M . Facciamo la richiesta di verifica del numero legale per tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Non si può fare per tutti gli emendamenti, perchè per ogni richiesta di verifica del numero legale, come per ogni richiesta di votazione qualificata, deve essere presente il numero prescritto dei richiedenti.

A L C I D I R E Z Z A L E A . C'è il numero prescritto!

P R E S I D E N T E . D'accordo, ma questa volta avete fatto la richiesta troppo tardi. Mi dispiace.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Presidente, lei mette gli emendamenti in votazione senza guardarci. (*Interruzioni e commenti dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatrice Alcidi Rezza Lea, legga l'articolo 76 del Regolamento e vedrà chi ha ragione.

Segue l'emendamento n. 23. 7, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la prima elezione dei consigli regionali, il Ministro dell'interno convocherà i comizi elettorali d'accordo con i Presidenti delle Corti d'appello delle rispettive regioni e darà attuazione, sentiti i prefetti della regione, agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2».

Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 23. 13, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Il prefetto del capoluogo della regione, di concerto con gli altri prefetti della regione e di intesa con i presidenti delle corti d'appello, convocherà i comizi elettorali per le prime elezioni dei consigli regionali ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A M M U C A R I . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 23. 13 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cataldo, Celasco, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Monaldi, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Orlandi,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pirastu, Poet, Polano,

Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron-

zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 23. 13:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	16
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 23. 14, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la prima elezione dei consigli regionali tutti gli atti di competenza del Commissario del Governo sono compiuti dal Ministro dell'interno con le modalità stabilite dalla presente legge ».

L'emendamento apparentemente è tautologico, ma in realtà non lo è perchè elimina la necessità di sentire i prefetti. I presentatori lo mantengono?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sì, lo manteniamo e chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G R A N A T A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 23. 14 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Bussi,

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cataldo, Celasco, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Merloni, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 23. 14:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	9
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammissibile perchè praticamente inattuabile l'emendamento numero 23. 15, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le prime elezioni dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per le elezioni comunali e provinciali ai sensi dell'articolo precedente. I Prefetti della regione esercitano i poteri attribuiti dalla presente legge al commissario del Governo ».

Infatti, essendo più d'uno i prefetti della regione, non viene precisato chi abbia la competenza a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 2. È d'altra parte inconcepibile che possano provvedervi collegialmente.

Segue l'emendamento n. 23. 16, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Nelle regioni in cui i commissari del Governo non siano ancora nominati, i comizi elettorali sono convocati dal Ministro dell'interno, con le forme e nei modi previsti dalla presente legge ».

Questo emendamento è sostanzialmente precluso dalla reiezione dell'emendamento

n. 23. 14 perchè prevede, per le regioni che non abbiano ancora un proprio commissario del Governo — che poi sono in pratica tutte —, una disciplina per la convocazione dei comizi identica a quella stabilita dall'anzidetto emendamento precedentemente respinto.

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

l'emendamento n. 23. 17, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati » con le seguenti: « La convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali è fatta »;

l'emendamento n. 23. 18, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati » con le seguenti: « La prima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei consigli regionali è effettuata »;

l'emendamento n. 23. 19, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali » con le seguenti: « I primi comizi elettorali per la elezione dei consigli regionali »;

l'emendamento n. 23. 20, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Per la » con la parola: « Nella »;

l'emendamento n. 23. 21, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Per la » con le parole: « Per la consultazione relativa alla ».

l'emendamento n. 23. 22, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Per la » con le parole: « Per lo svolgimento della »;

l'emendamento n. 23. 23, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « dei consigli regionali », con le seguenti: « degli organi elettivi delle regioni ».

Segue l'emendamento n. 23. 8, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « sono convocati » con le altre: « saranno convocati ». Tale emendamento è tautologico e comunque è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento n. 1. 48.

Dichiaro inammissibile perchè superfluo l'emendamento n. 23. 24, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, inteso ad aggiungere, dopo le parole: « comizi elettorali sono », le parole: « nel medesimo giorno ».

Segue l'emendamento n. 23. 25, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « convocati » con l'altra: « indetti ». L'emendamento è inammisibile perchè tautologico.

Passiamo ora all'emendamento n. 23. 26, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « sono convocati », le parole: « con decreto da emanarsi almeno quattro mesi prima » e all'emendamento n. 23. 27, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « sono convocati », le parole: « con decreto da emanarsi almeno tre mesi prima ».

Evidentemente di questi due emendamenti ne dovrà essere votato uno solo.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo che la votazione avvenga sull'emendamento n. 23. 26 e ritiriamo l'emendamento n. 23. 27.

Chiediamo altresì la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G R A N A T A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 23. 26 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*)

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cataldo, Celasco, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Magliano Terenzio, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Merloni, Monaldi, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, Murgia,

Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poèt, Polano,

Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tortora, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 23. 26:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	11
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 23.28, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « sono convocati », le parole: « in un giorno festivo ». Tale emendamento è precluso a seguito della reiezione degli emendamenti nn. 3.6 e 3.349.

Segue poi l'emendamento n. 23.78, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole da: « d'intesa », fino alla fine, con le parole: « con legge della Repubblica ». Questo emendamento è inammissibile in quanto nell'ordinamento italiano le elezioni non vengono indette con legge.

Vi sono ora gli emendamenti connessi n. 23.29 e n. 23.79, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendenti a sopprimere le parole: « d'intesa con i Presidenti della Corte di appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione e rispettivamente a sostituire le parole: « d'intesa con i Presidenti della Corte di appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », con le parole: « sentita l'apposita Commissione, nominata dal primo presidente della Corte di cassazione e composta dai Presidenti delle Corti di appello, dei capoluoghi delle Regioni ». Chiedo ai proponenti se intendono ritirare l'emendamento soppressivo.

V E R O N E S I . Ritiriamo l'emendamento n. 23.29.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento sostitutivo n. 23.79.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G R A N A T A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 23.79 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giraudo, Granata, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Monaldi, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poet, Polano,

Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavetti, Secci, Simonucci, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 23. 79:

Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	9
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 23. 30, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », con le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica promosso ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*)

B O N A C I N A Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento

è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 23. 30 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giraudo, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Rotta, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Palermo, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 23. 30:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	11
Contrari	131

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della reiezione dell'emendamento n. 3. 196 che si riferiva alla norma generale sulla indizione delle elezioni regionali e quindi ad una situazione del tutto analoga, sotto questo aspet-

to, a quella in esame, sono preclusi gli emendamenti nn. 23. 31 e 23. 32, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendenti il primo a sostituire le parole: « d'intesa con i », con le parole: « previo parere dei », e il secondo a sostituire le parole: « d'intesa con », con la parola: « sentiti ».

Sono inammissibili perchè tautologici gli emendamenti nn. 23. 33 e 23. 9, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, il primo dei quali tendente a sostituire le parole: « d'intesa », con le parole: « di concerto », ed il secondo tendente a sostituire le parole: « d'intesa », con le parole: « d'accordo ».

Segue l'emendamento n. 23. 34, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « delle Corti d'appello », con le parole: « dei tribunali ». Non mi sembra vi siano valide ragioni per sostituire soltanto per le prime elezioni, l'intesa dei Presidenti delle Corti d'appello con quella dei Presidenti dei tribunali. Invito quindi i presentatori a ritirare l'emendamento.

Poichè non insistono, passiamo all'emendamento n. 23. 80, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». L'emendamento è inammissibile perchè privo di qualsiasi fondamento logico.

Segue l'emendamento n. 23. 81, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », con le parole: « dei capoluoghi della regione ».

Questo emendamento è precluso a seguito del risultato della votazione sull'emendamento n. 23. 79.

Segue l'emendamento n. 23. 35, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », con le seguenti. « della provincia capoluogo della circoscrizione regionale ». L'emendamento è tautologico rispetto al precedente e quindi, come quest'ultimo, è da considerarsi precluso.

Segue l'emendamento n. 23. 36, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », con le parole: « esistenti nelle regioni e per il Molise con il presidente del Tribunale di Campobasso ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23 37, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della », con le parole: « esistenti nella ». L'emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 23 38, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « nella cui circoscrizione sono compresi i comuni », con le parole: « e dei Tribunali ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sono inoltre inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « nella cui circoscrizione » *con le altre*: « nelle cui circoscrizioni ».

23. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

La parola: « circoscrizione » *è sostituita con la parola*: « giurisdizione ».

23. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sono compresi » *con la parola*: « rientrano ».

23. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sono compresi » *con le parole*: « si trovano ».

23. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « compresi » *con la parola*: « inclusi ».

23. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « i Comuni della regione » *con le parole*: « i Comuni esistenti nella regione ».

23. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Segue l'emendamento n. 23. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad inserire, dopo le parole: « della regione », le seguenti: « e con il prefetto del capoluogo della regione sentiti i prefetti delle altre province ». Non comprendo questa gerarchia di prefetti; pertanto prego i presentatori di ritirare questo emendamento.

N E N C I O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 23. 43, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « dal ministro », sino alla fine, con le parole: « dal prefetto del capoluogo della regione il quale provvederà agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ». Questo emendamento è precluso a seguito del risultato della votazione sull'emendamento n. 23. 13.

Segue l'emendamento n. 23. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sostituire le parole: « dal Ministro dell'interno », con le altre: « con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri ». Questo emendamento è precluso a seguito del risultato della votazione sull'emendamento n. 23. 30.

Metto in votazione l'emendamento numero 23. 44, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « Ministro dell'interno » con le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23. 82, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad inserire, dopo le parole: « Ministro dell'interno », le parole: « di concerto con quello della giustizia ».

Prego i presentatori di ritirarlo.

A R T O M . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 23. 45, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Ministro dell'interno », le altre: « con proprio decreto ». L'emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Metto in votazione l'emendamento numero 23. 4, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sostituire le parole da: « il quale sentiti i prefetti della regione » sino alla fine, con le altre: « il Ministro dell'interno provvederà con proprio decreto agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23. 46, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « il quale », con la parola: « che ». L'emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 23. 5, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sopprimere le parole: « sentiti i prefetti della Regione ». Questo emendamento è precluso a seguito del risultato della votazione sull'emendamento n. 23. 4.

Segue l'emendamento n. 23.83, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « il quale, sentiti i prefetti delle regione, provvederà agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 », con le parole: « Con separato decreto il Ministro dell'interno determinerà il numero di seggi del Consiglio regionale di ciascuna regione e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni ». Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 23. 47, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere le parole: « sentiti i prefetti della regione ». Questo emendamento è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento n. 23. 4.

Segue l'emendamento n. 23. 48, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « sentiti i prefetti della regione », con le parole: « sentiti i prefetti di ciascuna regione ». L'emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Segue l'emendamento n. 23. 49, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « sentiti », con le parole: « d'intesa con ». Questo emendamento è inammissibile perchè assurdo: non ci può essere « intesa » e cioè parere in qualche modo vincolante dell'inferiore gerarchico col superiore.

Segue l'emendamento n. 23. 50, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i prefetti », le altre: « di ciascuna provincia ». L'emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Metto ora in votazione l'emendamento n. 23. 51, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i prefetti », le altre: « e i sindaci ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23. 52, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i prefetti della regione », le seguenti: « o i funzionari della prefettura da loro delegati ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 23. 53, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i prefetti della regione », le seguenti: « o in caso di loro impedimento i vice prefetti vicari ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E Segue l'emendamento n. 23. 54, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i prefetti della regione », le seguenti: « o in caso di loro assenza i vice prefetti vicari ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori: il n. 23. 55, tendente a sostituire le parole: « provvederà anche agli », con le parole: « soddisferà anche gli », il n. 23. 56, tendente a sostituire le parole: « provvederà anche agli », con le parole: « eseguirà anche gli »; il n. 23. 57, tendente a sostituire la parola: « provvederà », con la parola: « attuerà »; il n. 23. 58, tendente a sostituire la parola: « provvederà », con la parola: « è tenuto ».

Segue l'emendamento n. 23. 6, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire, dopo la parola: « provvederà », le seguenti. « con proprio decreto ». Questo emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori: il n. 23. 59, tendente a sostituire le parole: « anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 », con le seguenti: « alla determinazione dei seggi del consiglio regionale e all'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni »; il n. 23. 60, tendente a sostituire le parole: « anche agli adempimenti di cui al », con le parole: « a quanto previsto dal ».

Segue l'emendamento n. 23. 11, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sopprimere la parola: « anche ». Questo emendamento è inammissibile perchè superfluo.

Segue l'emendamento n 23 61 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « anche » con la parola: « altresì ». Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 23.62 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « anche » con le parole: « nel contempo ». Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 23.63 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « anche » con la parola: « contemporaneamente ». Questo emendamento è inammissibile perchè superfluo in quanto la contemporaneità già è sancita dal penultimo comma dell'articolo 2.

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti: il n. 23.64 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « anche » con la parola: « inoltre »; il n. 23.65 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « agli adempimenti di cui al » con la parole: « a quanto disposto dal »; il n. 23.66 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « agli adempimenti », con le parole: « all'emanazione del decreto »; il n. 23.67 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « adempimenti », con la parola: « obblighi »; il n. 26.68, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « penultimo » con la parola: « terzo ».

Segue l'emendamento n. 23.69 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « della presente legge ». Questo emendamento è inammissibile perchè del tutto superfluo.

Segue l'emendamento n. 23.70 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con lo stesso provvedimento il Ministro fissa altresì la data della prima riunione dei Consigli regionali ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23.71 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « È compito dei Prefetti comunicare il decreto di convocazione dei comizi ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali esistenti nelle rispettive province ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23.72 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Qualora per sopravvenuta causa di forza maggiore non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi il Ministro degli interni può disporre il rinvio con proprio decreto da rendersi noto con apposito manifesto dei sindaci ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23 84 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Al Ministro dell'interno competono anche i poteri riservati, dagli articoli 18 e 19 della presente legge, al Commissario del Governo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23.73 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« I sindaci, con speciali avvisi, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi ».

Questo emendamento è inammissibile perchè superfluo in quanto la disposizione è già contenuta nell'articolo 3.

Segue l'emendamento n. 23.74 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri

senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« In caso di rinvio da parte del Ministro degli interni della data di convocazione dei comizi elettorali per causa di forza maggiore, la nuova data viene fissata d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello della regione e portata a conoscenza degli elettori con manifesto dei sindaci ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23. 75, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Ai fini della determinazione dei seggi da assegnare a ciascuna regione entro il 1968 si terrà un censimento generale della popolazione ».

Questo emendamento è inammissibile perchè riguarda materia estranea al provvedimento.

Segue l'emendamento n. 23. 76 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Per la prima elezione dei consigli regionali il numero dei componenti dei consigli stessi è ridotto di un terzo ».

Questo emendamento è inammissibile perchè privo di qualsiasi fondamento logico.

Segue l'emendamento n. 23. 77 presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro dell'interno provvederà anche alle comunicazioni ed alle notificazioni previste dall'articolo 3 della presente legge e a tutte le altre attività rientranti nella normale competenza del Commissario del Governo ».

Questo emendamento è superfluo in quanto la norma in esso contenuta è implicita nel disegno di legge. Comunque lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Vi sono ora i seguenti emendamenti, a firma della senatrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori, per i quali prego i presentatori di non insistere:

Dopo l'articolo 23, *inserire i seguenti*:

Art. 23-*bis*.

« I primi Consigli regionali saranno composti da:

50	Consiglieri	in Piemonte
40	»	in Liguria
80	»	in Lombardia
50	»	nel Veneto
50	»	nell'Emilia Romagna
40	»	nelle Marche
50	»	in Toscana
50	»	nel Lazio
60	»	in Campania
40	»	negli Abruzzi
30	»	nel Molise
50	»	nelle Puglie
30	»	nella Basilicata
40	»	nella Calabria ».

23. 0. 1

Art. 23-*ter*.

« I primi Consigli regionali saranno composti da:

55	Consiglieri	in Piemonte
45	»	in Liguria
85	»	in Lombardia
55	»	nel Veneto
55	»	nell'Emilia Romagna
45	»	nelle Marche
55	»	in Toscana
55	»	nel Lazio
65	»	in Campania
45	»	negli Abruzzi
35	»	nel Molise
55	»	nelle Puglie
35	»	nella Basilicata
45	»	nella Calabria ».

23. 0. 2.

Art. 23-*quater*.

« I primi Consigli regionali saranno composti da:

45	Consiglieri	in Piemonte
35	»	in Liguria
75	»	in Lombardia
45	»	nel Veneto
45	»	nell'Emilia Romagna
35	»	nelle Marche
45	»	in Toscana
45	»	nel Lazio
55	»	in Campania
35	»	negli Abruzzi
25	»	nel Molise
45	»	nelle Puglie
25	»	nella Basilicata
35	»	nella Calabria ».

23. 0. 3.

Art. 23-*quinquies*.

« In caso di indizione delle elezioni regionali per una data collocata nei due mesi precedenti il 30 giugno o il 31 dicembre i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 30 e dal primo comma dell'articolo 40 della legge 20 marzo 1967, numero 223, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui tale indizione si verifica di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e rispettivamente il 1° luglio ed il 1° dicembre ».

23. 0. 4.

B A T T A G L I A . Ritiriamo gli emendamenti nn. 23. 0. 1, 23. 0. 2, 23. 0. 3 e 23. 0. 4.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

BALDINI e GENCO. — « Modifica alla legge 21 aprile 1965, n. 449, riguardante il riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (2699), previo parere della 1ª Commissione;

all'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta padano » (2705), previo parere della 2ª Commissione.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame del disegno di legge n. 2509.

Passiamo alla discussione dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 24.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 24.

(*Norme in materia di ineleggibilità*)

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 24.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

24. 18 ARTOM ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5 della presente legge, per la prima elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, saranno considerate, a tutti gli aspetti, come cause di incompatibilità ».

24. 19 ARTOM ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la prima elezione del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se, entro 5 giorni dalla affissione del manifesto del Sindaco di cui al penultimo comma dell'articolo 3, siano effettivamente cessate, per dimissioni o per richiesta accettate dalla posizione di aspettativa, le funzioni esercitate e vi sia stata comunque effettiva e totale astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

24. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « per la » *con le parole*: « per lo svolgimento della ».

24. 20 ARTOM ed altri

Le parole: « Per la » *sono sostituite con* la parola: « Nella ».

24. 21 ARTOM ed altri

Le parole: « la prima elezione » *sono sostituite dalle parole*: « le prime due elezioni ».

24. 22 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « la prima » *con le seguenti*: « la consultazione relativa alla ».

24. 23 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « regionali » *aggiungere le parole*: « delle regioni a statuto normale ».

24. 24 ARTOM ed altri

Sostituire le parole da: « le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge » *sino alla fine con le seguenti*: « non si applica quanto disposto dalla presente legge sulla ineleggibilità ».

24. 5 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole da: « le cause » *fino a*: « sette », *con le parole*: « la carica di Ministro e Sottosegretario di Stato, prevista come causa di ineleggibilità dall'articolo 5 della presente legge, non importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale se sia venuta a cessare entro dieci ».

24. 25 ARTOM ed altri

Sostituire la parola: « ineleggibilità » *con la parola*: « incompatibilità », *e le parole*: « del decreto di convocazione dei comizi » *con le parole*: « alla quale il consiglio regionale abbia dichiarato la decadenza ai sen-

si del quarto comma dell'articolo 18 della presente legge ».

24. 26 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « previste dalla » *con le parole*: « di cui alla ».

24. 27 ARTOM ed altri

Sostituire la parola: « previste » *con la parola*: « stabilite ».

24. 6 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « previste » *con la parola*: « contemplate ».

24. 28 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « previste », *sostituire la parola*: « dalla » *con le parole*: « dall'articolo 5 della ».

24. 29 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « dalla presente legge » *con le parole*: « dall'articolo 5 della presente legge ».

24. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo le parole: « ineleggibilità previste », *sostituire la parola*: « dalla » *con la parola*: « nella ».

24. 30 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « legge » *aggiungere le parole*: « ad eccezione delle cariche di capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione ».

24. 31 ARTOM ed altri

Sostituire le parole da: « non hanno effetto » *fino alla fine del comma con le parole*: « saranno considerate cause di incompatibilità di candidature. A tal fine ogni candidato che non abbia sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5 della presente legge, si vedrà respinta e cancellata dalla lista la propria candidatura con deliberazione dell'ufficio centrale circoscrizionale. Contro la decisione dell'ufficio è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 19 della presente legge ».

24. 32 ARTOM ed altri

Sostituire le parole da: « non hanno effetti » *fino alla fine del comma con le parole*: « hanno sospesi i loro effetti purchè entro la data di convocazione dei comizi dette cause di ineleggibilità siano venute a cessare ».

24. 33 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « non hanno effetto » *con le parole*: « perdono la loro efficacia ».

24. 34 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « non hanno effetto » *con le parole*: « non daranno luogo a decadenza ».

24. 35 ARTOM ed altri

Sostituire le parole da: « se le funzioni » *fino alla fine del comma, con le parole*: « se entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi dette cause siano venute meno per volontà degli interessati ».

24. 75 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « se le funzioni esercitate » *con le parole*: « per coloro le cui funzioni ».

24. 36 ARTOM ed altri

Sostituire la parola: « se » *con le parole*: « nel caso in cui ».

24. 8 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « effetto », *sostituire la parola*: « se » *con le parole*: « nel caso in cui ».

24. 37 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « effetto », *la parola*: « se » *è sostituita con la parola*: « ove ».

24. 38 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « se » *e prima delle parole*: « le funzioni » *inserire le parole*: « le cariche, gli impieghi e ».

24. 39 ARTOM ed altri

Sopprimere le parole: « le funzioni esercitate ».

24. 40 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « le funzioni esercitate » *con le seguenti*: « le cause medesime ».

24. 41 ARTOM ed altri

Dopo le parole « le funzioni esercitate » *sono aggiunte le parole*: « la carica o l'ufficio ricoperto ».

24. 42 ARTOM ed altri

Le parole: « siano cessate » *sono sostituite con le parole*: « abbiano avuto termine ».

24. 43 ARTOM ed altri

Dopo le parole: « esercitate siano » *aggiungere le seguenti*: « del tutto ».

24. 44 ARTOM ed altri

La parola: « cessate » *è sostituita con la parola*: « terminate ».

24. 45 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « cessate », *inserire le seguenti*: « per dimissioni o per aspettativa ».

24. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi » *con le parole*: « entro le 24 ore dalla data di convocazione dei comizi ».

24. 46 ARTOM ed altri

Le parole: « entro i » *sono sostituite con la parola*: « nei ».

24. 47 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « entro » *sono aggiunte le parole*: « e non oltre ».

24. 48 ARTOM ed altri

Dopo le parole: « cessate entro » *la parola*: « i » *è sostituita con le parole*: « il termine di ».

24. 49 ARTOM ed altri

Le parole: « sette giorni successivi » *sono sostituite con le parole*: « la settimana successiva ».

24. 50 ARTOM ed altri

Sostituire la parola « sette » *con la parola*: « quindici ».

24. 51 ARTOM ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « uno ».

24. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « due ».

24. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « tre ».

24. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « quattro ».

24. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « dieci ».

24. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire le parole: « sette giorni » *con le altre*: « cinque giorni ».

24. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « cinque ».

24. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « nove ».

24. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « otto ».

24. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « sei ».

24. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola « successivi » *con la parola*: « susseguenti ».

24. 52 ARTOM ed altri

Sostituire la parola « successivi » *con la parola*: « posteriori ».

24. 53 ARTOM ed altri

Dopo le parole « alla data » *sono aggiunte le parole*: « di emanazione ».

24. 54 ARTOM ed altri

Dopo le parole « alla data » *sono aggiunte le parole*: « di pubblicazione ».

24. 55 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » *con le altre*: « dell'affissione del manifesto del Sindaco che dà notizia dell'avvenuta emanazione del decreto di convocazione dei comizi ».

24. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » *con le parole*: « di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi ».

24. 56 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » *con le parole*: « di pubblicazione della presente legge ».

24. 57 ARTOM ed altri

Sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » *con le seguenti*: « con il quale sono stati indetti i comizi elettorali ».

24. 58 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « comizi », *è aggiunta la parola*: « elettorali ».

24. 59 ARTOM ed altri

Dopo le parole: « convocazione dei comizi », *sono aggiunte le parole*: « mediante effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio medesimo ».

24. 60 ARTOM ed altri

Dopo le parole: « dei comizi », *aggiungere le seguenti*: « L'effettiva cessazione delle funzioni esercitate deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ».

24. 70 ARTOM ed altri

Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

24. 62 ARTOM ed altri

Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « e sia cessato ogni rapporto economico comunque derivato dall'esercizio delle funzioni in parola ».

24. 63 ARTOM ed altri

Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « che deve essere emanato 187 giorni prima della data stabilita per le elezioni ».

24. 64 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « comizi » *aggiungere le parole*: « salvo per quanto concerne la carica di Commissario del Governo ».

24. 65 ARTOM ed altri

Dopo le parole: « dei comizi » *aggiungere le seguenti*: « ad eccezione della carica di giudice ordinario della Corte costituzionale che deve essere cessata alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

24. 66 ARTOM ed altri

Dopo le parole: « dei comizi » *aggiungere le seguenti parole*: « Sono da considerarsi ineleggibili coloro che alla data del decreto di convocazione dei primi comizi ricoprono nella regione la carica di membro del commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ».

24. 67 ARTOM ed altri

Dopo la parola: « comizi » *aggiungere le parole*: « La carica di segretario generale delle amministrazioni provinciali importa decadenza se non sia venuta a cessare almeno un giorno prima della data in cui il Consiglio regionale tiene la prima adunanza ».

24. 68 ARTOM ed altri

Dopo le parole « dei comizi » *aggiungere le seguenti*: « Coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti abbiano maneggio di denaro non decadono dalla carica di Consigliere regionale se abbiano reso il conto entro quindici giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

24. 69 ARTOM ed altri

Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « e ne venga data prova con atto notorio ».

24. 61 ARTOM ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« L'ufficio di membro di una delle camere per la prima elezione dei consigli regionali è considerato causa di ineleggibilità e non di incompatibilità ».

24. 71 ARTOM ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« Per le prime elezioni deve essere considerata come causa di ineleggibilità la qualità di presidente o di membro dei Comitati regionali per la programmazione economica ».

24. 72 ARTOM ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« Limitatamente alle prime elezioni deve essere considerata come causa di ineleggibilità la carica di ispettore generale dell'Ispettorato generale per i finanziamenti e le operazioni finanziarie in genere, semprechè tale carica non sia venuta a cessare prima del decreto di convocazione dei comizi ».

24. 73 ARTOM ed altri

Aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle persone che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge ».

24. 74 ARTOM ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 24.

È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, neanche questo articolo, che è brevissimo (l'articolo 24 è il più breve di tutto il testo), sfugge alle censure di scombinatezza tecnica.

Superficiali e infondati sono i facili rimarchi di qualche opinante, che cioè noi, dai banchi del nostro impegno, ripetiamo stucchevolmente lo stesso argomentare, in una defatigante reiterazione.

Va detto per tutti che tale osservazione può avere una certa aderenza al vero per quanto attiene le impostazioni politiche di fondo, poichè sono impostazioni a tutti noi comuni, per comuni convincimenti e comuni idee. Siffatta conformità è un pregio, non è un difetto.

Ma per il resto, ognuno di noi automaticamente sottopone al vaglio critico la norma o l'articolo soggetto all'esame dall'angolazione tecnica e dal crivello giuridico. I resoconti stenografici documentano la verità della mia puntualizzazione.

Questo mini-articolo, il 24, statuisce, nel titolo delle disposizioni transitorie, le norme in materia di ineleggibilità. Voi ricordate le cause di ineleggibilità che sono noverate nell'articolo 5 del disegno di legge, e ricordate come normalmente queste cause non hanno effetto se le funzioni esercitate (la carica o l'ufficio ricoperti) siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Se sopravviene lo scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità noverate nell'articolo 5 non hanno effetto se le funzioni esercitate (la carica o l'ufficio ricoperti) siano cessate entro 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e sempre che tale data sia inferiore al termine di 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 5.

Questa normativa non è operante per la prima elezione. Per la prima elezione provvede appunto l'articolo 24 delle norme in materia di ineleggibilità relativamente alla convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali. L'articolo 24 statuisce: « ... le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

Nell'articolo 23, che abbiamo esaminato stamane, abbiamo veduto che per la prima elezione è il Ministro dell'interno a convocare i comizi; seguirà poi il manifesto dei sindaci dei comuni della regione convocati alle urne; i sette giorni utili per la rimozione della causa di ineleggibilità decorrono, secondo il testo del disegno di legge, articolo 24, dalla data del decreto di convocazione dei comizi.

Questa formulazione dell'articolo 24 è ricavata dall'articolo 49 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, recante norme per l'elezione e la convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, che stabilisce che per la prima elezione del consiglio regionale di quella regione le cause

di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni; (segue a questo punto la difformità inerente al *dies a quo* perchè nella norma dettata per il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia i sette giorni decorrono dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, mentre, secondo l'articolo 24, i sette giorni decorrono dalla data del decreto di convocazione dei comizi).

L'Assemblea nota come il *dies a quo* sia diverso fra la norma segnata per le elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e la norma segnata in questo articolo 24: i sette giorni decorrono, per il Friuli-Venezia Giulia — insisto su questo punto perchè ne trarrò, poi, le conseguenze — dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, mentre, per l'articolo 24, dalla data del decreto di convocazione dei comizi.

Tra le due edizioni sembra al Gruppo del Movimento sociale da preferire il riferimento alla data di pubblicazione, come sancito per il Friuli-Venezia Giulia, anzichè a quella di emanazione del decreto di convocazione. Perchè noi preferiamo questo diverso agganciamento alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi? Perchè può accadere, nella realtà degli umani accadimenti, che il cittadino il quale abbia in animo di porre la propria candidatura ignori che il decreto di convocazione dei comizi di cui al precedente articolo 23 (che questa mattina il Presidente del Gruppo, senatore Nencioni, ha illustrato) sia stato emanato dal Ministro dell'interno; può, del pari, accadere che ne venga a conoscenza dopo alquanti giorni, cosicchè il termine a disposizione del cittadino, di sette giorni, riservato per la cessazione delle funzioni già esercitate, verrà a risultare, in effetti, assai più breve; può anche accadere che questo termine sia del tutto decorso, cosicchè il cittadino potrà venire a conoscenza della cosa soltanto con l'affissione dei manifesti e quindi anche dopo che siano decorsi i sette giorni dall'emanazione del decreto.

A siffatti inconvenienti si può ovviare solo in un modo: cioè facendo decorrere i sette giorni dalla data dell'affissione del manifesto, vale a dire dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Quando il Ministro dell'interno emette il suo decreto di convocazione dei comizi, non ne viene a conoscenza il cittadino che vive in una dispersa regione d'Italia. Allora la logica vuole — appunto io prima parlavo di scombinatezza tecnica del testo — che l'aggancio della data, per la decorrenza del *dies a quo*, sia da vincolare alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, con l'affissione dei manifesti.

Noi sottoponiamo alla benevola considerazione dell'Assemblea un emendamento; vede, onorevole Presidente, quale omaggio noi diamo alla serenità dell'Assemblea: giunti a questo punto, speriamo ancora. Io stesso rido per la mia ingenuità . . .

J O D I C E , *relatore. Spes ultima dea.*

P A C E . Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi proponiamo dunque di voler sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » con le parole: « dell'affissione del manifesto del sindaco che dà notizia dell'avvenuta emanazione del decreto di convocazione dei comizi ».

L'altra osservazione, che costituisce credenziale avvalorante del fondamento di questa critica di scombinatezza tecnica dell'articolo, investe un altro aspetto della norma.

Io penso che, in verità, se chi ha compilato questo saggio avesse pensato davvero alla concreta effettuazione delle elezioni nel 1969 — perchè io mi ostino a credere che chi l'ha cucinato non crede proprio al fatto che le elezioni abbiano a farsi nel 1969 — se chi ha compilato questo saggio avesse pensato davvero alla concreta effettuazione delle elezioni in tale data, in concomitanza con le elezioni comunali e provinciali, avrebbe avuto una data molto approssimativa cui riferire il termine di cessazione delle funzioni. Il calcolo è semplice. Quando abbiamo fatto le ultime elezioni amministrative? Nel novembre del 1964, cinque anni fa. Abbiamo così un punto di aggancio, un punto di riferimento che avrebbe superato

qualsiasi discettazione. Non si può precisare il tempo sul calendario, siamo d'accordo; ma meglio certo sarebbe stato stabilire una data fissa per la richiesta cessazione, per esempio non oltre il primo trimestre del 1969.

Parlo così perchè mi faccio a considerare la *ratio legis*. Perchè noi vogliamo che coloro i quali sono titolari di determinate funzioni o cariche non abbiano ad assolvere le funzioni, a ricoprire le cariche in tempo prossimo alla consultazione elettorale? Perchè umanamente noi pensiamo che il titolare di questi uffici possa esplicare un'azione accaparratrice, una suggestione deviatrice sull'elettorato, sì da guadagnare, facendo leva sul prestigio e sulle concrete possibilità dei suoi uffici, contro i suoi meriti, o con i suoi meriti contro i meriti altrui, il consenso dell'elettorato. Questa è la *ratio legis*. Ma, signori miei, quando noi teniamo in carica e consentiamo la candidatura ai titolari di uffici e anche di funzioni fino a sette giorni dopo l'affissione del manifesto, quell'opera suggestiva che si vuole evitare non ha ormai esplicato ogni suo potere? Già noi abbiamo dato modo e tempo di poter fare il proprio gioco, di poter far pesare la suggestione delle proprie cariche, di potere calamitare le simpatie, nell'intrallazzo, sia pure innocente, del suo potere. Quindi, il riferimento ad una data fissa, che era bene agevole prevedere data la effettuazione delle elezioni nel novembre 1964, avrebbe assicurato la eliminazione di questo che, a mio avviso, è uno scriteriato riferimento dell'articolo 24.

Ultima osservazione che riguarda la cessazione delle funzioni. Dice l'articolo 24: « Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi... », cioè il legislatore, con il suo elaborato ingegno, si rimette al candidato, eccellentissimo Presidente, onorevole rappresentante del Governo; si appaga genericamente che si dica di aver cessato dalle funzioni.

Se noi guardiamo l'articolo 5 e teniamo presenti le varie categorie noverate nella prima parte, afferenti a cause di ineleggibilità, noi ritroviamo delle cariche (Ministri e Sottosegretari di Stato) per le quali è necessità chiedere le dimissioni formali; seguono i giudici ordinari della Corte costituzionale, i membri del Consiglio superiore della Magistratura, i magistrati ordinari della regione nella quale esercitano le loro funzioni.

Ma che cosa fanno questi magistrati di vario livello? Forse che esercitano le loro funzioni quotidianamente dalla mattina alla sera? Il magistrato esercita appariscentemente le sue funzioni quando va nella sede di giustizia; seguendo il suo turno di lavoro, talvolta ci va ogni giorno, talvolta in cicli settimanali.

Il membro del Consiglio superiore della Magistratura (che mi pare si aduni due volte al mese), nel periodo intervallare tra una riunione e l'altra, che cosa fa? Niente: sta a casa.

Quindi, come si può dire che taluna di codeste categorie per sette giorni ha cessato dalle sue funzioni, quando in quel periodo non doveva fare niente? Da che cosa dovrebbe cessare? Da quello che praticamente non fa?

D'altronde, a me pare che debbasi pur richiedere una garanzia che vi sia stata una effettiva cessazione dalle funzioni. Altrimenti il dispositivo della norma si presta, non dico all'intrallazzo, certo al marchingegno facile dell'elusione della norma e della disciplina predisposta. Quindi la cessazione dalle funzioni ostative deve essere accertata siccome effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto inerente all'ufficio rivestito.

La norma segnata nell'articolo 24 ripete l'articolo 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Ma, mentre l'articolo 24 si appaga della cessazione dalle funzioni, l'articolo 7, che ho ricordato, richiede per talune categorie la precedente formale presentazione delle dimissioni.

Egualmente per i giudici ordinari, per i membri del Consiglio superiore, non basta l'affermazione che siano cessati dalle funzioni, ma è opportuno che dichiarino docu-

mentalmente la volontà di cessare dalle funzioni, di modo che si acquisisca quella garanzia che lo spirito della legge esige.

Come vedete, io ho fatto tre osservazioni di pura natura tecnica. E pure per un articolo così modesto e così breve non dovete dirmi che è eccessivo dire che esso è un un articolo scombinato.

Dall'inizio delle legislature repubblicane, dal 1948 ad oggi, il Parlamento ha emesso circa ottomila leggi, al tasso di quasi una legge al giorno. Per esattezza, fino al luglio scorso, ne ha approvate 7.108!

Ma in tanta proliferazione legislativa io penso che la legge più asmatica e convlsa sia questa che sta prendendo l'avvio dai nostri voti. Il banco di prova dell'attuazione pratica confermerà l'esattezza delle nostre valutazioni contrarie. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, le osservazioni fatte dal collega Pace in questo momento vengono a confermare quanto io avevo detto stamane parlando dell'articolo 23; vengono a confermare cioè la gravità del fatto di questa posizione presa così rigidamente, così rigorosamente dalla maggioranza, tesa a rifiutare al Senato la possibilità di adempiere la sua funzione di revisione di un testo di legge approvato dalla Camera.

Questa revisione poi, nel caso particolare non riguarda la concezione generale e la ispirazione politica della legge, poichè, essendo la maggioranza del Senato la stessa che predomina alla Camera, è logico che vi possa e vi debba essere tra Camera e Senato una intesa assoluta su quello che è il punto fondamentale della legge, rendendolo non modificabile. Ma quando, nell'opera di riesame del testo, diventano evidenti degli errori materiali, palpabili, quando si rilevano disposizioni che creano delle incertezze tecniche, e si riscontrano insufficienze di espressione, allora ci si domanda perchè al Senato debba essere negato il diritto di compiere anche la semplice revisione tecnica del testo. Perchè il Parlamento nel suo complesso, nell'assommarsi dell'opera delle due Assemblee che lo compongono, deve emettere dei testi che siano tecnicamente sbagliati, in cui risulta *ictu oculi* la esistenza di un errore?

Nell'articolo 23 noi abbiamo constatato, per esempio, una omissione del caso particolare del tribunale di Campobasso; si tratta evidentemente di una svista, ma perchè a questa svista, che porta una contraddizione tra il testo di questo articolo e il testo di altri precedenti articoli, non dobbiamo porre rimedio?

Abbiamo già il caso macroscopico dell'articolo 10, ma non voglio andare tanto lontano. Nel caso attuale, è indubbio, si parla di « data del decreto di convocazione dei comizi », che è una data conosciuta solo da chi firma il decreto, e cioè dal Ministro dell'interno, ma che non è ancora ufficialmente conosciuta dagli altri. Fino a quando il decreto non è portato a conoscenza di tutti, non vi è data certa. Nel caso in esame, nel quale questa data costituisce il *dies a quo* di un termine breve, inevitabilmente si viene ad una riduzione materiale del termine di legge. La norma prescrive un periodo di sette giorni per esercitare un dato diritto, ma io oggi, 13 febbraio, non so se il Ministro ha firmato o non ha firmato il decreto di convocazione dei comizi e non lo saprò nemmeno domani mattina, perchè non è detto che questo decreto debba comparire nella *Gazzetta Ufficiale* dal momento che non tutti i decreti vi compaiono.

Quindi, effettivamente non lo saprò se non quando sarà affisso il manifesto; da questo giorno può decorrere un termine — che in pratica potrà essere di un giorno, due giorni o anche tre giorni — poichè solo da quel momento io vengo a sapere quanti giorni mi rimangono di quei sette che il legislatore ha fissato perchè io possa avvalermi della facoltà di sottrarmi alla ineleggibilità. Qui è l'errore, qui è la svista, nel fissare il *dies a quo* nella data del decreto anzichè in quella di pubblicazione del decreto.

Siccome in questo caso la pubblicazione del decreto non è specificamente indicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è giusto, come suggeriva il collega Pace, arrivare al termine da cui decorrono tutti gli atti relativi alle elezioni, cioè il quarantacinquesimo giorno prima delle elezioni, quando viene affisso il manifesto, quando si forma il tribunale circoscrizionale, quando si stabiliscono i cinque giorni per la costituzione del tribunale regionale. Si tratta, dunque, di una svista evidente che ha l'effetto di diminuire un termine già eccessivamente breve per consentire validamente ad una persona di liberarsi dall'ostacolo alla candidatura costituito dall'esistenza delle ineleggibilità previste dall'articolo 5.

In proposito, noi dovremmo ritornare a critiche già espresse nei riguardi dell'articolo 5 e che, naturalmente, come quasi tutte le cose da noi dette, non hanno trovato risposta, nè dal pur diligentissimo relatore, nè soprattutto dal Governo.

Noi, quando esaminiamo l'articolo 5, ci soffermiamo essenzialmente sul primo comma, cioè alle ineleggibilità previste dal primo comma, ineleggibilità a cui si può porre rimedio con un atto di volontà individuale del soggetto candidabile, della persona cioè che, per poter avere il diritto di presentarsi alle elezioni, è pronto a rinunciare a cariche che prima sosteneva.

Giustamente quanto è detto in sede di incompatibilità, vale anche in sede di ineleggibilità ed io ne ho fatto ragione di particolare elogio per l'autore del disegno di legge; in questo caso la liberazione dalla ineleggibilità è costituita da un atto di volontà individuale, cioè da una lettera, da una dichiarazione di dimissioni. Se a questa dichiarazione di dimissione debba o meno accompagnarsi una materiale sospensione dell'attività, questo è un fatto che la legge quanto meno non dice.

E ciò dà luogo a particolari problemi. Io ho ricordato, per esempio, il caso di amministratori di enti che abbiano rapporti d'affari con la regione (è un caso che non so se si verifichi oggi in quanto, la regione ancora non esistendo, non vi sono quindi enti che abbiano rapporto con essa) che, per la loro funzione, per la particolare caratteristica del compito loro affidato e delle responsabilità che su di loro gravano, non possono materialmente da un giorno all'altro cessare dalle loro funzioni.

Ad ogni modo, lasciando aperto questo problema conseguenziale, si può a rigore accettare il principio che la cessazione dalla ineleggibilità è collegata all'atto di volontà e che quindi può avere una data certa, costituita dalla presentazione materiale delle dimissioni.

Ma non sono previsti soltanto questi casi di ineleggibilità; vi sono anche i casi di ineleggibilità rappresentati, ad esempio, dal fatto di ricoprire cariche presso un Governo straniero.

Pertanto, come è possibile in sette giorni, che possono ridursi a quattro, avere notizia di ciò, avere un controllo immediato della legge, valutare le questioni e presentare le proprie dimissioni ad un Governo estero? E garantire che queste dimissioni siano operanti dal momento della data del loro invio, e non invece dal momento del loro ricevimento? Questa è un'eccezione abbastanza grave.

Vi è il caso, ad esempio, veramente tipico delle persone che debbono rendere dei conti, di cui alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 5. Si tratta di una resa dei conti che deve essere accettata, perchè essa non è soltanto la presentazione di un documento, ma anche la sua accettazione, anzi la sua approvazione senza contestazioni.

Si dirà anche qui (vedete che io cerco di essere obiettivo nella presentazione delle mie tesi): oggi la regione non esiste ancora, non vi sono contratti, non vi è maneggio di denaro regionale e quindi l'ipotesi non si pone. Consentitemi di osservare che non so se questo sia perfettamente esatto. Io non so ancora quali siano le norme transitorie che precederanno la costituzione della regione, le norme che dovranno regolare il momento preparatorio, il momento di nascita della regione, quelle norme di cui io stamattina lamentavo l'assenza a proposito appunto dell'articolo 23, dal momento

che è quasi inevitabile che qualcosa sorga prima a preparare il formarsi di questa organizzazione nuova; a predisporre i materiali su cui la volontà del consiglio regionale dovrà pronunciarsi.

È quindi probabile o per lo meno possibile che qualche incarico possa essere dato a qualche ditta; che qualche rapporto economico possa già insorgere; che qualche fatto si crei che possa porre in essere queste determinate ragioni di ineleggibilità. Ci troviamo perciò di fronte ad un termine estremamente breve e ristretto, che viene ancora ridotto per l'errore materiale di non aver giustamente indicato il *dies a quo* e che quindi può influire non giustamente su quello che è il diritto degli individui.

Ancora più grave sembra l'argomento contrario, cioè il pericolo che può venire alla leale e corretta battaglia elettorale, che è la ragion d'essere dell'istituto dell'ineleggibilità.

Il collega Pace ha ricordato la circostanza che l'inizio della campagna elettorale avviene 45 giorni prima delle votazioni e che la persona ineleggibile può continuare ad esercitare legittimamente il suo mandato fino a sette giorni dopo la data del decreto (o la data dell'affissione del manifesto).

Quindi il suo rinunciare alle cariche nelle quali il legislatore vede ragioni di pressione sul corpo elettorale, ragione di minaccia alla indipendenza degli elettori, cause capaci di alterare il libero gioco delle parti, si riduce nella migliore ipotesi ad un periodo di 38 giorni, poco più di un mese; quando, normalmente, si deve pensare ad un periodo di 180 giorni: di sei mesi.

Ora, effettivamente noi abbiamo già approvato per un determinato caso questo termine di sette giorni, approvando l'articolo 5 che prevede questo termine nel suo terzo capoverso; lo abbiamo approvato, però in una ipotesi di urgenza, in una ipotesi di imprevedibilità della data delle elezioni anticipate quando le funzioni di fatto che determinano la ineleggibilità sono esercitate o si realizzano in un periodo tanto antecedente all'apertura della campagna elettorale da fare escludere che normalmente si possa svolgere da parte del futuro candidato una attività diretta a predisporre condizioni a suo favore, avvalendosi della situazione particolare in cui si trova o della carica che ricopre, oppure diretta a predisporre o eliminare delle condizioni per il crearsi delle impunità, che non dovrebbero essere concesse. A questo proposito potrei citare un esempio: il protrarre il corso di un giudizio penale prima di raggiungere una posizione se non di punibilità, quanto meno di impunibilità parlamentare. (È chiaro, infatti, che la immunità parlamentare ci sarà anche per i consiglieri regionali).

Per questo è ammissibile che si debba ricorrere a un termine più breve quando non si sa la data in cui avranno luogo le elezioni, nè la si può prevedere; presumendo che in questa incertezza colui che copre una determinata carica non si avvalga di questa particolare posizione per lavorare in vista di un avvenire lontano e incerto; in vista cioè di uno scioglimento del consiglio regionale che non avvenga per scadenza.

Invece, quando questa scadenza è preventivamente già fissata, salvo l'intervento di fatti che possano far determinare all'improvviso una scadenza diversa, quando si sa preventivamente che la scadenza avverrà in un determinato periodo, questa azione può già essere svolta. E per questo, in tale ipotesi, il legislatore ha fissato un termine da quella data: il termine di 6 mesi, ritenendolo un periodo necessario e sufficiente perchè queste indebite influenze vengano a cessare o non possano più svolgersi.

È questo un argomento che il collega Pace ha svolto con parole molto più eloquenti e convincenti delle mie, dimostrando che in questo caso noi vertiamo proprio esattamente nella ipotesi di una scadenza prevista e certa dal momento che nello sciagurato articolo 22 si è stabilito che le elezioni regionali si effettueranno contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali, ed entro il 1969.

Noi sappiamo che le elezioni comunali e provinciali si sono tenute nel novembre

1964, nella grande maggioranza dei casi, salvo qualche sporadica e parziale eccezione. Noi sappiamo, quindi, che la data delle elezioni regionali del 1969 coincide con il termine di cinque anni decorrenti dalle elezioni amministrative avvenute nel novembre del 1964.

Quindi, noi conosciamo già il *dies ad quem*, cui si riferisce la legge. Lo conosciamo fin da oggi.

Pertanto, io posso se rivesto una determinata carica, servirmi di tutti quegli strumenti che tale carica mette a mia disposizione per esercitare fin da questo momento quelle determinate influenze che la legge voleva impedire.

Pertanto, non alla ipotesi prevista dal terzo comma avrebbe dovuto riferirsi il legislatore, ma a quella prevista nel secondo comma, cioè a quella che si riferisce ad una scadenza che è già prevista legislativamente.

Questo è il secondo grave errore che noi lamentiamo in questa disposizione di legge; ho detto il secondo, perchè il primo è la mancanza di certezza del *dies a quo*: poichè vi è un'incertezza su questo, indubbiamente, ne discende una riduzione di un termine già eccessivamente breve per eseguire gli adempimenti che la legge richiede per poter permettere al singolo di liberarsi dalla condizione di ineleggibilità in cui possa trovarsi. Questo argomento di doglianza è in conseguenza del primo; il secondo è il fatto concettuale della costituzione dell'articolo; infatti l'articolo, nel suo riferirsi ad una disposizione di legge che riguarda un caso in cui non è possibile prevedere la data, sia pure all'incirca, il *dies ad quem* valido per una determinata disposizione, dimentica che nella specie ci troviamo invece in un'ipotesi in cui è precisamente indicato. Pertanto si dovrebbe far ricorso ad altra disposizione, alla precedente, che appunto è quella che è stabilita in vista di un'elezione che debba avvenire ad una data determinata.

Questi sono i motivi per i quali noi riteniamo che l'articolo dovrebbe essere emendato; se non sarà emendato, noi voteremo contro di esso.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Rinuncio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Germanò.

G E R M A N O' . Rinuncio a parlare.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 24.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Io prego l'Assemblea di respingere gli emendamenti presentati all'articolo 24.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara, ancora una volta, contrario a tutti gli emendamenti ed invita il Senato a respingerli.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame ed alla votazione degli emendamenti.

Da parte del senatore Artom e di altri senatori è stato presentato l'emendamento n. 24. 18, tendente a sopprimere l'articolo 24.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 18 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta lo votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bonaldi, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Conte, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Genco, Germanò, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,

Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lopardi, Lucchi,

Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Maris, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morino, Murdaca,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Poët,

Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tortora, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Fiacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 18:

Senatori votanti	135
Maggioranza	68
Favorevoli	11
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 24. 19, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5 della presente legge, per la prima elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, saranno considerate, a tutti gli aspetti, come cause di incompatibilità ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 19 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bonaldi, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Conte, Cornaggia Medici, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, D'Errico, Di Prisco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati,

Gaiani, Genco, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, Lucchi,

Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Maris, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Murdaca,

Oliva, Orlandi,

Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Poët,

Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Trabucchi, Traina,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini,

Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

(*Nel corso della votazione assume la Presidenza il Vice Presidente Macaggi*).

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 19:

Senatori votanti	136
Maggioranza	69
Favorevoli	13
Contrari	123

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la prima elezione del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se, entro 5 giorni dalla affissione del manifesto del Sindaco di cui al penultimo comma dell'articolo 3, siano effettivamente cessate, per dimissioni o per richiesta accettate dalla posizione di aspettativa, le funzioni esercitate e vi sia stata comunque effettiva e totale astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 1 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nella urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Conte, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati,

Garlato, Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Graudo, Gramegna,

Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Maris, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito, Murdaca,

Nencioni,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, Picardo, Pignatelli, Poët,

Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 24. 1:

Senatori votanti	135
Maggioranza	68
Favorevoli	13
Contrari	122

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili perchè tautologici gli emendamenti numero 24. 20, presentato dai senatori Artom e da altri, tendente a sostituire le parole: « per la » con le parole: « per lo svolgimento della », e n. 24. 21, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire le parole: « Per la » con la parola: « Nella ».

Segue l'emendamento n. 24. 22, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire le parole: « la prima elezione » con le parole: « le prime due elezioni » Questo emendamento è inammissibile perchè è del tutto ingiustificato estendere un trattamento speciale previsto dall'articolo 24 alle se-

conde elezioni dei Consigli regionali, la cui data è prevedibile, mentre in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provvede l'articolo 5.

Segue poi l'emendamento n. 24. 23, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire le parole: « la prima », con le seguenti: « la consultazione relativa alla ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 24. 24, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « regionali », le parole: « delle regioni a statuto normale ». Tale emendamento è precluso in seguito alla votazione sull'emendamento n. 1. 133.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 5, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire le parole da: « le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge » sino alla fine con le seguenti: « non si applica quanto disposto dalla presente legge sulla ineleggibilità ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 5 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla bianca nell'urna nera e palla nera nell'urna bianca.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Forma, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Genco, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gramegna,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, Lucchi,

Marchisio, Maris, Masciale, Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, Morino, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Poët,

Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 5:

Senatori votanti	136
Maggioranza	69
Favorevoli	7
Contrari	129

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 24. 25, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole da: « le cause » fino a: « sette » con le parole: « la carica di Ministro e Sottosegretario di Stato, prevista come causa di ineleggibilità dall'articolo 5 della presente legge, non importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale se sia venuta a cessare entro dieci ».

Tale emendamento non è ammissibile in quanto è del tutto privo di giustificazione e di fondamento logico il particolare trattamento che si vorrebbe riservare ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato.

Segue l'emendamento n. 24. 26, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « ineleggibilità » con la parola: « incompatibilità » e le parole: « del decreto di convocazione dei comizi », con le parole: « alla quale il consiglio regionale abbia dichiarato la decadenza ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 della presente legge ».

Tale emendamento non è ammissibile in quanto è assurdo voler porre nel nulla una decadenza già dichiarata e per di più a seguito di mancata opzione.

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 24. 27, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « previste dalla » con le parole: « di cui alla »; l'emendamento n. 24. 6, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « previste » con la parola: « stabilite »; lo emendamento n. 24. 28, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « previste » con la parola: « contemplate ».

Segue l'emendamento n. 24. 29, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire dopo la parola: « previste », la parola: « dalla » con le parole: « dall'articolo 5 della ». Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo. Segue lo emendamento n. 24. 7, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « dalla presente legge » con le parole: « dall'articolo 5 della presente legge ». Anche tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Tautologico e peggiorativo della forma e pertanto inammissibile è l'emendamento numero 24. 30, presentato dal senatore Artom

e da altri senatori, tendente a sostituire, dopo le parole: « ineleggibilità previste », la parola: « dalla » con la parola: « nella ».

Segue l'emendamento n. 24. 31 presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo la parola: « legge » le parole: « ad eccezione delle cariche di capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione ».

Tale emendamento è inammissibile perchè privo di ogni fondamento logico in quanto è del tutto ingiustificato il trattamento di sfavore (ineleggibilità assoluta) che, nel caso della prima elezione, si vorrebbe riservare solo ai capi degli uffici indicati nell'emendamento.

Segue l'emendamento n. 24. 32, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole da: « non hanno effetto » fino alla fine del comma con le parole: « saranno considerate cause di incompatibilità di candidature. A tal fine ogni candidato che non abbia sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5 della presente legge, si vedrà respinta e cancellata dalla lista la propria candidatura con deliberazione dell'ufficio centrale circoscrizionale. Contro la decisione dell'ufficio è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 19 della presente legge ».

Tale emendamento è inammissibile perchè il principio della « incandidabilità » è stato respinto con il rigetto dell'emendamento n. 4. 0. 1 e non vi è motivo di prevedere un trattamento particolare per la prima elezione dei consigli regionali.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 33, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole da: « non hanno effetti » fino alla fine del comma con le parole: « hanno so spesi i loro effetti purchè entro la data di convocazione dei comizi dette cause di ineleggibilità siano venute a cessare ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 33 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati,

Garlato, Gava, Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombari, Lopardi, Lucchi,

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Maris, Masciale, Medici, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Poët,

Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Stefanelli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 33:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	7
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono l'emendamento n. 24. 34, tendente a sostituire le parole: « non hanno effetto » con le altre: « perdono la loro efficacia », e l'emendamento numero 24. 35, tendente a sostituire le parole: « non hanno effetto » con le altre: « non daranno luogo a decadenza », entrambi presentati dai senatori Artom ed altri. Tali emendamenti sono inammissibili perchè tautologici.

Segue l'emendamento n. 24. 75, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire le parole da: « se le funzioni » fino alla fine del comma con le altre: « se i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi dette cause siano venute meno per volontà degli interessati ». Lo emendamento è inammissibile perchè arbitrario in quanto contiene una specificazione che non ha alcuna giustificazione logica.

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 24. 36, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire le parole: « se le funzioni esercitate » con le altre: « per coloro le cui funzioni »; l'emendamento numero 24. 8, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « se » con le parole: « nel caso in cui »; gli emendamenti n. 24. 37 e n. 24. 38, presentati dai senatori Artom ed altri, il primo tendente a sostituire, dopo la parola: « effetto », la parola: « se », con le parole: « nel caso in cui », e il secondo ten-

dente a sostituire dopo la parola: « effetto » la parola: « se » con la parola: « ove ».

Sono inammissibili perchè del tutto superflui i seguenti emendamenti: l'emendamento n. 24. 39, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente ad inserire dopo la parola: « se » e prima delle parole: « le funzioni », le altre: « le cariche, gli impieghi e »; l'emendamento n. 24. 40, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sopprimere le parole: « le funzioni esercitate ». E inammissibile perchè tautologico l'emendamento n. 24. 41, proposto dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « le funzioni esercitate », con le altre: « le cause medesime ».

Segue l'emendamento n. 24. 42, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente ad aggiungere dopo le parole: « le funzioni esercitate » le altre: « la carica o l'ufficio ricoperto ». Tale emendamento è inammissibile perche superfluo. Segue l'emendamento numero 24. 43, proposto dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « siano cessate », con le altre: « abbiano avuto termine ». L'emendamento è inammissibile perchè tautologico. Segue l'emendamento n. 24. 44, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente ad aggiungere dopo le parole: « esercitate siano » le altre: « del tutto ». Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo. Segue l'emendamento numero 24. 45, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « cessate » con l'altra: « terminate ». Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Metto ora ai voti l'emendamento n. 24. 2, proposto dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire dopo la parola. « cessate », le altre: « per dimissioni o per aspettativa ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 46, presentato dai senatori Artom ed altri, tendente a sostituire le parole: « entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi » con le altre: « entro le 24 ore dalla data di convocazione dei comizi ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 46 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cataldo, Celasco, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferretti, Forma, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Genco, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Grimaldi,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombari, Lucchi,

Magliano Terenzio, Maris, Masciale, Medici, Mencaraglia, Merloni, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 46:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	8
Contrari	134
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 24. 47, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « entro i », con la parola: « nei ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 24. 48, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « entro », le parole: « e non oltre ».

Tale emendamento è inammissibile perchè superfluo.

È altresì inammissibile perchè superfluo l'emendamento n. 24. 49, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire, dopo le parole: « cessate entro », la parola: « i », con le parole: « il termine di ».

Segue l'emendamento n. 24. 50, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « sette giorni successivi », con le parole: « la settimana successiva ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 51, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « sette », con la parola: « quindici ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 51 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo. Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati,

Genco, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lessona, Limoni, Lombari, Lopardi, Lucchi,

Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Masciale, Medici, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schietroma, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Stefanelli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tortora, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 51:

Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	13
Contrari	123
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « uno ».

24. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « due ».

24. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « tre ».

24. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « quattro ».

24. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 13, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza ed altri senatori, tendente a sostituire la parola: « sette » con la parola: « dieci ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 13 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Genco, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, Lucchi,

Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Masciale, Medici, Merloni, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 13:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	13
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « sette giorni » *con le altre*: « cinque giorni ».

24. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « cinque ».

24. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « otto ».

24. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire la parola: « sette » *con la parola*: « sei ».

24. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 15, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire la parola: « sette » con la parola: « nove ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sullo emendamento n. 24. 15 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati, Franza,

Garlato, Genco, Giancane, Gigliotti, Giraudo,

Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nencioni,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore,

Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 15:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	14
Contrari	124
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili perchè tautologici gli emendamenti numeri 24. 52 e 24. 53, entrambi presentati dal senatore Artom e da altri senatori, tendenti il primo a sostituire la parola: « successivi » con la parola: « susseguenti », ed il secondo a sostituire la parola: « successivi » con la parola: « posteriori ».

È inoltre inammissibile perchè superfluo l'emendamento n. 24. 54, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « alla data » le parole: « di emanazione ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 55, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « alla data », le parole: « di pubblicazione ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 55 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati, Franza,

Garlato, Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pecoraro Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 55:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	11
Contrari	127
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 24. 4, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi », con le altre: « dell'affissione del manifesto del Sindaco che da notizia dell'avvenuta emanazione del decreto di convocazione dei comizi ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

F A R N E T I A R I E L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 24. 4 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Franza,

Garlato, Genco, Gigliotti, Giorgi, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva,

Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 24. 4:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	12
Contrari	126
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . L'emendamento n. 24. 56, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » con le parole: « di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi », e precluso dalla votazione testè effettuata.

L'emendamento numero 24. 57, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » con le parole: « di pubblicazione della presente legge », è manifestamente assurdo e quindi lo dichiaro inammissibile.

L'emendamento numero 24. 58, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « del decreto di convocazione dei comizi » con le seguenti: « con il quale sono stati indetti i comizi elettorali », è tautologico, oltrechè formalmente erroneo. Lo dichiaro quindi inammissibile.

L'emendamento numero 24. 59, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « comizi », la parola: « elettorali », è superfluo e pertanto è anch'esso inammissibile.

L'emendamento numero 24. 60, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « convocazione dei comizi », le parole: « mediante effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio medesimo », è superfluo, perchè ciò è già detto all'articolo 5, secondo comma, e lo dichiaro quindi inammissibile.

L'emendamento numero 24.70, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « dei comizi », le seguenti: « L'effettiva cessazione delle funzioni esercitate deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio », non è ammissibile in quanto arbitrario perchè non si può prevedere solo per la prima elezione una forma di cessazione della ineleggibilità diversa da quella normale.

L'emendamento numero 24. 62, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito », è superfluo, e quindi inammissibile, per le ragioni già espresse per l'emendamento numero 24. 60.

L'emendamento numero 24. 63, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: « e sia cessato ogni rapporto economico comunque derivato dall'esercizio delle funzioni in parola », non è ammissibile per lo stesso motivo già espresso per l'emendamento numero 24. 70.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento numero 24. 64, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: « che deve essere emanato 187 giorni prima della data stabilita per le elezioni ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

R O M A N O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento numero 24. 64 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Cornaggia Medici,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati, Franza,

Garlato, Genco, Germanò, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 64:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	12
Contrari	126
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento numero 24. 65, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo la parola: « comizi » le parole: « salvo per quanto concerne la carica di Commissario del Governo ». Tale emendamento è assurdo e perciò inammissibile perchè i Commissari di Governo verranno nominati dopo la costituzione delle regioni, come si evince dall'articolo 23.

Segue l'emendamento numero 24. 66, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « dei comizi », le seguenti: « ad eccezione della carica di giudice ordinario della Corte costituzionale che deve essere cessata alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

Tale emendamento è inammissibile perchè privo di ogni logica giustificazione in quanto, essendo incerta la data delle elezioni, e quindi quella del decreto, i giudici sarebbero assolutamente ineleggibili.

Segue l'emendamento numero 24. 67 presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « dei comizi » le seguenti: « Sono da considerarsi ineleggibili coloro che alla data del decreto di convocazione dei primi comizi ricoprono nella regione la carica di membro del commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ».

Tale emendamento non è ammissibile perchè non ha alcun logico fondamento lo stabilire nuove cause di ineleggibilità solo per le prime elezioni.

Segue l'emendamento numero 24. 68, presentato dal senatore Artom e da altri senatori tendente ad aggiungere dopo la parola: « comizi » le parole: « La carica di segretario generale delle amministrazioni provinciali importa decadenza se non sia venuta a cessare almeno un giorno prima della data in cui il Consiglio regionale tiene la prima adunanza ».

Tale emendamento non è ammissibile perchè, mancando la limitazione prevista dal numero 10) dell'articolo 5, comma primo, « compresi nella regione », l'emendamento introdurrebbe solo per la prima elezione una nuova causa di ineleggibilità.

Segue l'emendamento numero 24. 69, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « dei comizi » le seguenti: « Coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti abbiano maneggio di denaro non decadono dalla carica di Consigliere regionale se abbiano reso il conto entro quindici giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

Tale emendamento non è ammissibile perchè si tratta di una categoria per la quale l'articolo 5 prevede una ineleggibilità che non può essere sanata dalla « cessazione entro . . . ». Non pertanto ha alcuna logica giustificazione, fare una eccezione per la prima elezione.

Segue l'emendamento numero 24. 61, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: « e ne venga data

prova con atto notorio ». Tale emendamento non è ammissibile per lo stesso motivo per cui ho dichiarato inammissibile l'emendamento numero 24 70.

Segue l'emendamento numero 24. 71, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma: « L'ufficio di membro di una delle Camere per la prima elezione dei consigli regionali è considerato causa di ineleggibilità e non di incompatibilità »

Tale emendamento non è ammissibile in quanto manifestamente arbitrario perchè non vi è alcuna ragione per un trattamento di maggior rigore solo per i membri del Parlamento e soltanto per la prima elezione.

Segue l'emendamento numero 24. 72, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma: « Per le prime elezioni deve essere considerata come causa di ineleggibilità la qualità di presidente o di membro dei Comitati regionali per la programmazione economica ».

Tale emendamento non è ammissibile in quanto non ha alcun fondamento logico la proposta di introdurre nuove cause di ineleggibilità solo per le prime elezioni.

Segue l'emendamento numero 24. 73, presentato dai senatori Artom e da altri tendente ad aggiungere il seguente comma: « Limitatamente alle prime elezioni deve essere considerata come causa di ineleggibilità la carica di ispettore generale dell'Ispettorato generale per i finanziamenti e le operazioni finanziarie in genere, semprechè tale carica non sia venuta a cessare prima del decreto di convocazione dei comizi ».

Tale emendamento non è ammissibile per le stesse ragioni per cui ho dichiarato inammissibile l'emendamento numero 24. 72.

Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 24. 74, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere il seguente comma: « Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle persone che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento numero 24. 74 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati,

Garlato, Germanò, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Merloni, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, Picardi, Pirastu, Poèt, Polano, Preziosi,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 24. 74:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	11
Contrari	127
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'articolo 24. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Germanò. Ne ha facoltà. (*Vivaci commenti dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

G E R M A N O' . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 24 annulla con la sua disposizione tutto quanto è previsto dall'articolo 5 della stessa legge, e lo fa con poche parole. Infatti con questa disposizione dell'articolo 24, che voi della maggioranza volete approvare senza alcuna discussione ... (*Vivaci commenti dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Tra voi della maggioranza vige il principio che quanto è contenuto in questa legge è la verità rivelata e che quindi deve essere approvato senza alcuna discussione o osservazione. Voi con questa norma volete creare una fonte di intrallazzo elettorale! (*Commenti ironici dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*). Infatti l'articolo 24 stabilisce che, per le prime elezioni regionali, deb-

bano dimettersi dalle funzioni esercitate coloro che si trovano nei casi di ineleggibilità, previsti dall'articolo 5, entro sette giorni dall'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Onorevoli colleghi della maggioranza, tutto questo voi lo approvate in perfetta coscienza? Bisogna allora dire che siete troppo ingenui, a dir poco. (*Vivaci ed ironici commenti dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Non potete ritenere e pretendere, però, che il popolo, gli elettori siano tanto ingenui da non capire che cosa c'è sotto questa norma. Voi volete che passino queste disposizioni perchè così avete la possibilità di favorire i vostri amici di partito, dando la possibilità a coloro che si trovano investiti di funzioni pubbliche, di quelle funzioni pubbliche che sono previste dall'articolo 5, di presentarsi impunemente candidati alle elezioni regionali e di partecipare alla campagna elettorale stilando semplicemente un atto di dimissioni del tutto formale, e ciò in quanto l'articolo 24 non prevede quanto invece prevede l'articolo 5, cioè l'astensione da qualsiasi attività effettiva dalle funzioni pubbliche. Non lo prevede questo l'articolo 24, e voi volete che passi così, senza alcun emendamento.

Voci dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dal centro. Sì, sì.

G E R M A N O' . Voi avete dato qui delle interpretazioni al Regolamento ad uso e consumo della maggioranza, e non avete permesso a noi di poter assolvere il nostro compito di oppositori e di critici di quanto voi volete operare in questa maniera. (*Commenti ironici dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Voi con questo ritenete ancora, onorevoli colleghi, di contribuire a mantenere in piedi il regime democratico? Voi ritenete ancora di poter fare un servizio al regime della libertà mantenendo in piedi questo articolo? Noi invece crediamo che, con l'approvazione di questa legge, e in modo particolare delle norme attualmente al nostro esame, si sta andando verso un regime, un regime diverso da quello passato, ma un regime in cui la vostra maggioranza vorrà conculcare i diritti della minoranza, i diritti dei liberi cittadini, di quei cittadini che non hanno funzioni pubbliche e che quindi, nelle prime elezioni regionali, si troveranno in difficoltà di fronte a coloro che hanno funzioni pubbliche e si troveranno perciò nella possibilità di poter favorire amici e parenti, elettori e propagandisti. (*Vivi clamori dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Io non mi perdo di coraggio. Gridate e ridete pure. È bene che sappiate che io continuerò con coraggio nel mio intervento. (*Applausi dal centro-destra; applausi e commenti ironici dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, questo è un successo! Potrebbe anche concludere. (*Ilarità. Vivi applausi*).

G E R M A N O' . Onorevole Presidente, sarebbe da fare una bella pergamena da affiggere nello studio.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Senz'altro; gliela faremo, la pergamena.

G E R M A N Ò . Ora, così, con leggi come questa, si dà l'esempio ai futuri legislatori regionali, che voi creerete, di legiferare con superficialità. Una dimostrazione di quanto sto dicendo, onorevoli colleghi, vi viene ancora dalla Sicilia. In questi giorni è stato pubblicato un articolo, nelle « Cronache parlamentari siciliane » (che è una rivista semiufficiale della regione siciliana), di un vostro collega della maggioranza, il segretario regionale del Partito repubblicano italiano, quello stesso che pochi giorni or sono ebbe l'ardire di entrare nell'Aula dell'Assemblea regionale siciliana per poter suggerire al Presidente dell'Assemblea determinati provvedimenti, quando tutte le opposizioni, di destra e di sinistra, volevano che fosse dato loro conto dell'operato dell'assessore alla pubblica istruzione, anch'esso repubblicano, onorevole Giacalone, circa favoritismi da questo fatti nell'affidare incarichi agli insegnanti del doposcuola. Ebbene questo segretario regionale, con le sue parole, in una intervista ...

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, si attenga alla dichiarazione di voto.

G E R M A N O' . Sono in argomento. Voglio dimostrare che gli uomini politici che si favoriscono in virtù di questa legge, e in particolare di questo articolo, sono uomini improvvisati e non preparati ad assolvere funzioni pubbliche di così grande importanza. (*Interruzioni e vivaci commenti dalla estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*). Dice Pieraccini a proposito degli enti: « Da un lato bisogna evitare quegli aspetti politicizzati, assistenziali o parassitari, che hanno distinto l'attività degli enti regionali nel passato: SOFIS, ESAF, ASP, obbedendo invece a criteri aziendali di economicitià ». Questo vi dice come gli enti creati, e siccome gli enti sono creati dagli uomini, per riflesso, anche gli uomini che hanno creato quegli enti ...

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, il tema in discussione, al quale si riferisce l'articolo 24, è quello delle cause di ineleggibilità. Non si diffonda troppo su altri argomenti. Si attenga all'argomento.

G E R M A N O' . Sì, signor Presidente, sto ritornando sull'argomento. L'articolo 24, come dicevo, cerca quindi di coprire, di favorire candidati che si è già stabilito chi siano: si fanno già i nomi di chi a Milano dovrà essere il Presidente della Giunta regionale della Lombardia; già si fa il nome di chi deve essere il Presidente della regione piemontese. (*Commenti dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Questo ci dice, onorevoli colleghi, che voi con questa norma transitoria per le prime elezioni dei consigli regionali avete già decretato a tavolino come devono essere composti questi consigli regionali: volete, anche qui, porre di fronte al fatto compiuto gli elettori delle varie regioni, voi volete, veramente, con questo, prostituire la democrazia. (*Vivaci commenti dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 24 è stato sottoposto, in sede di discussione generale di detto articolo, ad una critica perspicua, ampia ed esauriente, ma anche serena e fondata, a mio avviso, da parte dei valorosi colleghi Artom e Pace.

Ciononostante nessun emendamento è stato accolto. È stato rilevato, esattamente, che anche per questo breve articolo di poche parole di natura strettamente tecnica, dal titolo: « Norme in materia di ineleggibilità », si è trovato il modo di incorrere in errori. E mi sembra davvero difficilmente contestabile quello che riflette la decorrenza dei sette giorni utili per la cessazione delle funzioni o dell'incarico o dell'ufficio che rendono ineleggibili. Tale decorrenza, come è noto, viene dalla norma fissata alla data del decreto di convocazione dei comizi; ora, è di tutta evidenza che ciò contrasta non soltanto con la logica, col buon senso, con la ragione, ma, oserei dire, anche con i princìpi giuridici, poichè è chiaro che l'interessato può non essere a conoscenza della emissione del decreto di convocazione dei comizi o potrebbe esserne informato addirittura oltre la decorrenza del termine.

Ciò toglie ogni base giuridica al termine stesso il quale si fonda, ovviamente, sulla conoscenza della data di decorrenza di esso da parte dell'interessato; il termine dovrebbe decorrere, perciò, dalla pubblicazione del decreto stesso, come era stato stabilito in un nostro emendamento e in un emendamento — mi pare — anche dei colleghi del Gruppo del movimento sociale, emendamenti che sono stati respinti.

Criticabile ancora è l'articolo 24 perchè non riproduce, come sarebbe stato giusto che facesse, la norma di cui al secondo comma del n. 10 dell'articolo 5, e cioè che la cessazione dalle funzioni, dalla carica o dall'ufficio debba essere accompagnata dall'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Infine, l'articolo 24, stabilendo il termine di sette giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, relativamente alle prime elezioni regionali, per ces-

sare utilmente dalla carica, dalla funzione o dall'ufficio che rendono ineleggibili, rappresenta davvero una norma assolutamente ingiustificata, per non dire di peggio, la quale, peraltro, come è stato già rilevato, potrebbe dar luogo ad intrallazzi.

È chiaro che le persone ineleggibili avranno tutto il tempo di servirsi — se lo vorranno —, a fini elettorali, del prestigio che loro deriva dalla carica, dalla funzione per le quali appunto sono ineleggibili.

Quale bisogno vi era di tale norma? Qual è la *ratio legis* (parlo, naturalmente, della *ratio legis* legittima)? L'articolo 22 del disegno di legge stabilisce le elezioni regionali a data fissa, novembre 1969, sicchè gli ineleggibili ne sono a conoscenza come tutti gli altri, del resto; ebbene, essi potrebbero provvedere, a tempo debito, ad eliminare le cause di ineleggibilità. Occorrerebbe fissare, dunque, un termine scadente in epoca notevolmente anteriore alla data delle elezioni per impedire che si verifichino proprio quelle situazioni anormali e illegittime che la legge che ha previsto la ineleggibilità ha voluto evitare.

Concludo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi. Anche l'articolo 24 non si sottrae a quella che, come abbiamo visto, è la caratteristica delle singole norme di questo disegno di legge, di essere cioè difettose e manchevoli. Esso anzi, oltre ad essere tecnicamente sbagliato, deve definirsi elusivo, ingiustamente e immoralmente elusivo delle norme sulla ineleggibilità, le quali — come è noto — sono poste non solo a garanzia dei cittadini, ma a garanzia soprattutto del retto, onesto funzionamento degli organi rappresentativi. Ecco perchè daremo voto contrario anche all'articolo 24.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso proposti. Si dia lettura dell'articolo 25.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 25.

(Sede e segreteria provvisorie del consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del consiglio stesso)

La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 25.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere il primo comma.

25. 39 ARTOM ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le riunioni del Consiglio regionale fintanto che non sarà costruito ed adattato apposito edificio si terranno nell'aula consiliare dell'amministrazione provinciale della regione avente il maggior numero di elettori »

25. 40 ARTOM ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Entro l'anno 1969 con decreto del Ministro degli interni di concerto con quello dei lavori pubblici verrà stabilito quale dovrà essere, per ogni regione, l'edificio di proprietà demaniale da adibirsi a sede provvisoria della prima riunione del Consiglio regionale ».

25. 41 ARTOM ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Consiglio regionale terrà la sua prima riunione presso l'aula consiliare del comune capoluogo della regione ».

25. 42 ARTOM ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce anche la sede della prima riunione del consiglio regionale ».

25. 43 ARTOM ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « riunione » *con la parola*: « adunanza ».

25. 44 ARTOM ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « La prima riunione del Consiglio regionale », *inserire le seguenti*: « e quelle successive fino alla scelta definitiva della sede del Consiglio regionale ».

25. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: « del Consiglio regionale », *le altre*: « e le riunioni successive fino alla determinazione definitiva della sede del Consiglio regionale », *e, conseguentemente, sostituire le parole*: « sarà tenuta », *con le altre*: « saranno tenute ».

25. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « del Consiglio regionale », *inserire le seguenti*: « successiva alla prima elezione del medesimo ».

25. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire la parola: « sarà » *con l'altra*: « viene ».

25. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « sarà tenuta » *con le altre*: « si svolgerà ».

25. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « sarà tenuta », *sono aggiunte le parole*: « quindici giorni dopo la proclamazione degli eletti ».

25. 25 ARTOM ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « sarà tenuta », *sono aggiunte le parole*: « di domenica o altro giorno festivo ».

25. 26 ARTOM ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione » *con le parole*: « nei locali di proprietà demaniale comunale o provinciale determinati con apposito decreto del Ministro degli in-

terni emanato di concerto con quelli di Grazia e giustizia, Tesoro e Lavori pubblici ».

25. 45 ARTOM ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « presso la » *con l'altra*: « nella ».

25. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « sede dell'Amministrazione provinciale », *con le parole*: « Corte di appello ».

25. 46 ARTOM ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dell'amministrazione provinciale del capoluogo » *con le parole*: « degli uffici di prefettura ».

25. 27 ARTOM ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dell'amministrazione provinciale » *con le parole*: « del consiglio provinciale ».

25. 28 ARTOM ed altri

Al primo comma, dopo le parole: « dell'amministrazione provinciale », *inserire le seguenti*: « o, se più idonea, presso la sede del Consiglio comunale ».

25. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, dopo le parole: « capoluogo della regione », *aggiungere le parole*: « dietro avviso di convocazione inviato ai consiglieri eletti dal Prefetto della stessa provincia ».

25. 29 ARTOM ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « della prima riunione dovrà darsi avviso alla cittadinanza mediante manifesto da pubblicarsi a cura dei sindaci dei Comuni della regione ».

25. 47 ARTOM ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Nella stessa sede saranno tenute le successive riunioni fino a che non saranno all'uopo predisposti idonei uffici ».

25. 48 ARTOM ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « ad eccezione della regione degli Abruzzi ove la riunione di cui sopra sarà tenuta a Pescara ».

25. 49 ARTOM ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La prima riunione del consiglio regionale sarà convocata dal Commissario del Governo secondo le norme dettate dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

25. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La legge della Repubblica determina in via provvisoria i capoluoghi delle varie regioni. Fino a quando non sia avvenuta tale determinazione provvisoria non si potrà far luogo alle elezioni per i consigli regionali ».

25. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « indicato dalla legge della Repubblica ».

25. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Con legge della Repubblica, prima dell'elezione dei primi consigli regionali, saranno stabiliti i capoluoghi delle regioni ».

25. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nel caso che non sia stata ancora emanata la legge della Repubblica con la quale vengono indicati i capoluoghi delle Regioni, le riunioni di cui al comma precedente si tengono nel capoluogo di provincia indicato con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi 45 giorni prima della data delle elezioni ».

25. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il secondo comma.

25. 50 ARTOM ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per la prima riunione del Consiglio regionale, sarà costituita una segreteria provvisoria presso gli uffici di segreteria dell'Amministrazione provinciale del capoluogo della regione ».

25. 51 ARTOM ed altri

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli uffici di segreteria del Consiglio regionale si costituiscono venti giorni prima della data della prima riunione del Consiglio presso la sede di cui al comma precedente facendo ricorso al personale della amministrazione centrale dello Stato decentrato nella regione ».

25. 52 ARTOM ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « del consiglio regionale », *aggiungere le parole*: « fino alla costituzione di detto ufficio ».

25. 30 ARTOM ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « regionale sono », *aggiungere la parola*: « provvisoriamente ».

25. 31 ARTOM ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale » *con le parole*: « precisamente demandate alla segreteria del comune capoluogo di regione ».

25. 53 ARTOM ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « disimpegnate » *con la parola*: « svolte ».

25. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale » *con le parole*: « dai due consiglieri più giovani ».

25. 54 ARTOM ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dall'ufficio di segreteria » *con le altre*: « dalla segreteria ».

25. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, dopo le parole: « sono disimpegnate », *aggiungere le parole*: « dal segretario e ».

25. 32 ARTOM ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « amministrazione provinciale », *aggiungere le parole*: « Il Presidente della Giunta provin-

ciale è tenuto a dare disposizioni in tale senso ».

25. 33 ARTOM ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

25. 55 ARTOM ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Successivamente si provvederà mediante concorso pubblico alla nomina del Segretario generale della Regione, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali ».

25. 56 ARTOM ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere che tra i presenti ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza ».

25. 34 ARTOM ed altri

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« La prima adunanza dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale è indetta contemporaneamente in tutte le regioni con decreto del Ministro degli interni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

25. 57 ARTOM ed altri

Sopprimere il terzo comma.

25. 58 ARTOM ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella prima adunanza gli avvisi di convocazione del consiglio regionale sono diramati secondo le norme previste dal testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni. Per quanto riguarda l'ordine delle discussioni e delle votazioni nonchè per la polizia delle adunanze e per le adunanze successive alla prima, si osservano le norme stabilite di volta in volta dal consiglio regionale ».

25. 59 ARTOM ed altri

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Fintantochè non saranno emanate a cura del consiglio regionale le norme del proprio regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si farà riferimento, per quanto concerne la diramazione degli avvisi di convocazione, l'ordine delle discussioni e delle votazioni, e la polizia delle adunanze alle norme regolamentari adottate da quella regione a statuto speciale cui il consiglio regionale deliberi di riferirsi, in via provvisoria, per tutte quelle disposizioni che risultino compatibili con il disposto della presente legge ».

25. 60 ARTOM ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « Nella prima adunanza ed in quelle successive ».

25. 35 ARTOM ed altri

All'ultimo comma, sostituire la parola: « Nella » *con le altre*: « Per la », *e la parola*: « in » *con l'altra*: « per ».

25. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, numero 62 ».

25. 61 ARTOM ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « quelle », *aggiungere la parola*: « immediatamente ».

25. 62 ARTOM ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « entrata in vigore » *con l'altra*: « approvazione ».

25. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, dopo le parole: « n. 62 », *inserire le parole*: « che dovrà essere approvato entro e non oltre 6 mesi dalla data della prima convocazione ».

25. 63 ARTOM ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « le norme per la disciplina », *fino alla fine, con le altre*: « le norme del regolamento del Senato della Repubblica, in quanto applicabili ».

25. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « per la disciplina della » *con le altre*: « che disciplinano la ».

25. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « della stessa materia » *con le parole*: « delle stesse materie ».

25. 36 ARTOM ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole da: « con riguardo » *alla fine del comma con le parole*: « contenute nel regolamento interno della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ».

25. 64 ARTOM ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « con riguardo al consiglio provinciale ».

25. 65 ARTOM ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta ».

25. 66 ARTOM ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « risultino applicabili e non ».

25. 37 ARTOM ed altri

All'ultimo comma, sopprimere la parola: « risultino ».

25. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta ».

25. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

All'ultimo comma, sostituire la parola: « contrastino » *con le altre*: « non siano in contrasto ».

25. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « con le norme sancite dalla legge predetta » *con le altre*: « con la legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali e con la presente legge ».

25. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

All'ultimo comma, sostituire la parola: « sancite » *con l'altra*: « stabilite »

25. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « norme sancite dalla » *con le altre*: « disposizioni della ».

25. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo le parole: « predetta legge », *aggiungere le parole*: « 10 febbraio 1953, n. 62 »

25. 38 ARTOM ed altri

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(*Presidenza provvisoria*)

« Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il consiglio provvede alla costituzione dell'ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario ».

25. 0. 1 ARTOM ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 25.

È iscritto a parlare il senatore Basile. Ne ha facoltà.

B A S I L E . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori ,nell'affrontare l'esame dell'articolo 25, cioè nell'avviarci verso il termine di questa battaglia che abbiamo qui condotto sulla legge, noi praticamente ci troviamo a discutere e ad esaminare uno degli articoli conclusivi dell'ultimo titolo del disegno di legge, del titolo cioè che riguarda le cosiddette disposizioni transitorie.

Anche in queste norme, come peraltro è stato in tutto il contesto della legge, figurano le stesse manchevolezze, gli stessi inconvenienti, gli stessi difetti che abbiamo avuto occasione e modo di rilevare nell'esame di tutti gli articoli precedenti, ma con un'aggravante. Qui si tratta di disposizioni transitorie e veramente, più che disposizioni transitorie, dovrebbero essere disposizioni di attuazione, perchè praticamente non si tratta di passare da un regime che esisteva ad un altro regime che viene modificato, ma si tratta di attuare un istituto che prima non esisteva. Quindi, anche da punto di vista tecnico, bisognerebbe rilevare *in limine* del titolo che si tratta di disposizioni d'attuazione, cioè dovrebbero essere quelle norme che dovrebbero consentire — e adopero intenzionalmente il condizionale — il funzionamento dei primi consigli regionali che verrebbero ad essere istituiti in base a questa legge. Naturalmente, si tratta di disposizioni di attuazione e perciò proprio quel tipo di norme che debbono assicurare il contatto diretto con la realtà di questo edificio che noi teoricamente abbiamo costruito, anzi che voi avete costruito, di questo edificio dell'ordinamento regionale che voi ritenete d'aver costruito, ma che è sempre, almeno per quanto riguarda le norme di merito, basato sulla teoria e l'astrattezza. Le norme che dovrebbero assicurarne il contatto con la realtà vivente sono le norme d'attuazione, le quali dovrebbero consentire il primo funzionamento di questi enti e quindi proprio in queste norme maggiormente si ripercuotono, anzi esplodono con maggiore intensità, tutti quei difetti, tutte quelle incongruenze che caratterizzano la legge, ma, più ancora che la legge, l'impostazione di essa, cioè l'aver voluto creare — e lo ripeto, credo, per la quinta o la sesta volta da che ho avuto l'occasione di intervenire su questo disegno di legge — delle norme per l'elezione di questi

consigli regionali, senza che essi siano determinati nelle funzioni, nella natura e nei compiti.

Tutto questo si ripercuote con maggiore intensità proprio in queste norme, che risentono ed hanno in sè tutte quelle caratteristiche di ambiguità, di sfumatura di toni e di disposizioni che si prestano a tutte le interpretazioni e che consentono sia ai regionalisti che agli antiregionalisti di poter dire di aver vinto. Direi che questa è proprio la caratteristica essenziale della legge.

Sembra quasi di sentire — lo dico senza alcuna offesa — una delle argomentazioni del Presidente del Consiglio, onorevole Moro, il quale, quando espone o chiarisce un problema, lo fa in maniera che alla fine della sua esposizione ognuno è convinto che gli abbia dato ragione. Questa caratteristica si rileva ancor più intensamente in queste disposizioni transitorie, che sono proprio, come dicevo e ripeto, le disposizioni di adattamento alla realtà.

Un esempio classico lo abbiamo avuto con l'articolo 22, e con il gioco dei due precetti previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma; due precetti nessuno dei quali contiene una vera e propria norma giuridica. Essi però hanno consentito all'onorevole Taviani di venire qui a prendere in giro i regionalisti, dicendo loro di eseguire gli impegni presi dal Governo, da esso assunti all'inizio della sua attività (e ci ha riletto il verbale che in quella occasione aveva fatto), sostenendo che il primo comma dell'articolo 22 è proprio l'esecuzione di quegli impegni. Egli però non ha detto che simili impegni sono stati presi infinite volte, a partire dalla Costituzione, sono dei termini puramente ordinatori, che, ove il futuro Parlamento non voglia seguirli, non consentono certo di denunziare il Governo all'autorità giudiziaria per inadempimento di atti di ufficio.

Agli antiregionalisti, poi, l'onorevole Taviani ha detto che c'è il secondo comma dell'articolo 22, che assicura tutte le garanzie, in quanto in esso è stabilito che prima della data delle elezioni dovranno essere fatte le norme finanziarie per le regioni. Però l'onorevole Taviani non ci ha detto che questa cosiddetta norma, scritta al secondo comma dell'articolo 22, non è un precetto giuridico, ma è soltanto una dichiarazione di principio, molto meno efficace, forse, di quanto lo sarebbe stato un ordine del giorno assunto dal Governo di fronte al Parlamento. Infatti è una norma che non ha efficacia, nè ha, non dico sanzioni, ma nemmeno destinatario, a meno che non si voglia intendere che il destinatario possa essere il futuro Parlamento.

Dicevo dunque che una delle caratteristiche di questa legge è la possibilità di dare ragione a tutti e, contemporaneamente, di prendere in giro tutti. Ciò si manifesta praticamente con questa ambiguità di espressione, della quale un esempio classico, direi l'esempio conclusivo, si trova proprio nell'articolo 25. Esso, con la sua rubrica abbastanza lunga, non è neanche esteticamente troppo apprezzabile. Dice: « Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento » (avrebbe dovuto aggiungere ancora: « provvisorio ») « del consiglio stesso ».

Questo articolo dovrebbe dettare le norme per la prima riunione, anzi per il primo funzionamento, di questi Consigli regionali che voi dite, a chi ci crede, che saranno costituiti ed eletti nel novembre del 1969. Ora il primo comma, per seguire un certo ordine, recita: « La prima convocazione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». Ora la prima domanda che si pone nel leggere queste norme transitorie, oltre quelle che ci siamo proposte nel leggere gli altri articoli della legge, è questa: queste norme transitorie sono complete? Secondo voi che le avete create, sono tali da poter effettivamente assicurare il funzionamento immediato di questi Consigli che verrebbero ad essere eletti, oppure a loro volta hanno bisogno di altre norme anch'esse di natura transitoria che debbano completarle in modo da poter ottenere la finalità che è insita nella loro natura? A leggere questo articolo, che dovrebbe essere l'articolo chiave del primo funzionamento di questo nuovo organo che si inserisce nella struttura amministrativa e politica dello Stato, indiscutibilmente non si può che concludere che non solo è

necessaria una sola norma transitoria ma ci vorrà tutta una serie di nuove norme di natura transitoria o di attuazione come le volete chiamare per poter realizzare queste norme che a loro volta dovrebbero servire ad attuare questa legge elettorale la quale a sua volta per essere attuata avrebbe bisogno di una serie infinita di norme sostanziali che voi naturalmente non avete ancora fatto e che dite che dovranno essere fatte prima del novembre 1969. Qui abbiamo superato i confini del tetto, perchè si è detto che si è incominciato a lavorare sul tetto, siamo arrivati all'antenna della televisione, siamo arrivati oltre la stratosfera, ci muoviamo verso la fantascienza giuridica.

La prima riunione del Consiglio regionale. Questo è un organo collegiale e non risulta chi lo deve convocare. Questa è la prima omissione in quanto non esiste in questa legge o in altra legge alcuna disposizione che dice chi sia la persona fisica (perchè i Consigli regionali sono degli organi collegiali e non si possono autoconvocare) che possa convocarli. Come può avvenire questa prima riunione, come può essere attuato questo primo comma quando non si sa chi deve indire, convocare, promuovere l'avviso di convocazione? Nè mi dite che questo inconveniente potrebbe essere superato dal richiamo contenuto nel terzo comma in cui c'è un rinvio alla legge comunale e provinciale del 1915. Prima di tutto il rinvio ad alcune modalità, ad alcune formalità della prima riunione, è limitato alla diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per quanto riguarda l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, cioè è limitato alle funzioni esecutive e non alle funzioni decisorie che devono essere prese per la prima riunione dei Consigli regionali. L'ordine di convocazione è una funzione decisoria. Voi non stabilite chi è la persona fisica che deve provvedere a questa convocazione: potrebbe farlo chiunque, il Commissario di Governo, il primo eletto, potrebbe essere qualsiasi autorità. Ma una persona fisica ci vuole la quale dia l'ordine al segretario provvisorio del consiglio provinciale che funziona da segretario provvisorio della prima riunione provvisoria, che, avvalendosi delle norme previste dal terzo comma, possa diramare gli inviti coi quali si manifesta questa volontà di convocazione del primo consiglio regionale. Quest'organo, però, non esiste, quindi questa norma non potrà essere attuata, se non stabilirete con un altro atto normativo — infatti non basterà una circolare di natura amministrativa — chi sia la persona, l'organo, l'autorità che dovrà cominciare ad indire questa prima riunione, dalla quale ha inizio poi tutta la materia disciplinata da questo articolo e ciò dico in via preliminare.

È detto nell'articolo 25 che « la prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione »; a proposito del capoluogo della regione vi è stata una lunghissima polemica nell'altro ramo del Parlamento; una polemica di cui non ritengo opportuno, anche per non tediarvi, riportare tutti gli estremi e gli argomenti trattati; polemica che ad ogni modo è arrivata in quella sede ad una specie di conclusione, in seguito alle dichiarazioni del relatore ed alle osservazioni fatte durante i vari interventi. La conclusione è questa (e mi sembra una cosa ovvia ed indiscutibile): il capoluogo della regione dovrà essere fissato necessariamente da un atto di natura normativa, da una legge dello Stato, o da una legge della regione che dovrebbe essere, per una certa logica di funzionamento, il futuro statuto della regione stessa. Noi naturalmente siamo dell'opinione che questo capoluogo della regione debba essere fissato con una legge dello Stato e ciò perchè tutti conosciamo, nel caso di regioni « difficili », in quale difficoltà si verrebbero a trovare i consigli regionali se dovessero fissare il capoluogo con un loro atto normativo. In proposito a tutti noi sono presenti le grandi difficoltà in cui versano regioni come la Calabria, l'Abruzzo, il Veneto e qualche altra. Comunque la fissazione definitiva del capoluogo della regione dovrà per forza avvenire per legge.

Era evidente ed ovvio che, se nel fare questa legge si fosse seguito il procedimento normale di preparazione, di predisposizione degli atti legislativi, la fissazione del capoluogo avrebbe dovuto trovar posto pro-

prio in questa legge; poichè qui si è fatta la legge partendo dalla stratosfera per arrivare alle fondamenta, è anche evidente che tale fissazione in essa non vi trovi posto. Ma per quanto riguarda la fissazione provvisoria del capoluogo — dato che ci troviamo in tema di attuazione, in tema della prima convocazione, cioè in tema di attuazioni provvisorie di questi nuovi organi provvisori anch'essi — chi la deve fare? Quando sarà fatta?

Io ho sostenuto che questa legge non può funzionare praticamente; infatti quando anche il Ministro dell'interno facesse il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei consigli regionali, il meccanismo di questa legge si intopperebbe fin dai primi atti e dai primi adempimenti, e non si arriverebbe alle elezioni. Ammettiamo però che con il solito sistema italiano di arrangiarsi anche per superare le varie difficoltà legislative si riesca ad eleggere questi diciotto o diciannove consigli regionali; ora quando questi consigli regionali saranno eletti e quando si sarà riusciti — chissà con quale mezzo — a trovare la persona che li dovrà convocare, dove saranno convocati? Quale sarà il capoluogo provvisorio in cui si dovrebbero convocare? Inoltre, con che cosa volete stabilire questo capoluogo? Con una circolare del Ministero oppure con un atto legislativo anche in via provvisoria? Ed ecco la necessità di un'altra norma transitoria di attuazione, che dovrà precedere queste norme di attuazione, in modo che possa attuarsi provvisoriamente questa legge, la quale a sua volta, come abbiamo ripetuto, per la sua attuazione ha bisogno di altre norme di natura sostanziale.

Insomma, per applicare questa legge noi dovremmo fare per lo meno una ventina di leggi prima di arrivare al novembre del 1969, fra leggi sostanziali, leggi di attuazione, leggi integrative e perfino correttive. Infatti ci sono anche gli errori materiali di grammatica o almeno di dizione, che avete voluto inserire e lasciare nel testo. Saranno quindi necessari anche degli *errata corrige*.

Un fatto vorrei notare per quanto riguarda il problema del capoluogo. È sembrato pacifico dalla discussione avutasi alla Camera, ed è effettivamente pacifico, che il capoluogo della regione debba essere fissato con un atto di natura normativa, che attualmente non esisterebbe. Nei giorni scorsi però abbiamo approvato un articolo di questa legge, articolo che è da ritenere ormai non soltanto definitivo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale dato che fra qualche giorno questa diventerà legge dello Stato; l'articolo 8 nel cui terzo comma è contenuta un'espressione la cui portata non è stata rilevata nella discussione nè in questo nè nell'altro ramo del Parlamento. Esso dice: « Ai fini della decisione dei ricorsi eccetera presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito l'ufficio centrale regionale eccetera ». Si badi, non dice: presso la sede della Corte di appello della regione, dice bensì: presso la Corte di appello del capoluogo della regione. Vi è così sancita un'evidente correlazione tra capoluogo della regione e sede di Corte di appello. Voi avete cioè stabilito legislativamente un criterio. (*Interruzione del senatore Salerni*). Non voglio affermare, senatore Salerni, sebbene ci sarebbe da poterlo sostenere in via d'interpretazione rigorosa dell'articolo, che si tratta di una vera e propria determinazione del capoluogo della regione. Però è stabilito un criterio per legge e lei lo ha votato ed è una norma che diventerà legge dello Stato: una correlazione precisa fra capoluogo della regione e sede di Corte di appello.

Ritengo che questo comma sia stato scritto probabilmente da un milanese o almeno da un lombardo. In Lombardia infatti esistono due Corti di appello e l'estensore ha ritenuto di dover precisare che la Corte di appello in oggetto è quella di Milano, che è tradizionalmente il capoluogo della regione.

S A L E R N I . Può essere stato scritto da un pugliese, perchè anche in Puglia vi sono due Corti di appello.

B A S I L E . Ad ogni modo la questione non cambia La volontà della legge è indipendente dalla volontà sua, senatore Salerni, quando l'ha votata, e dalla volontà di tutti noi, che abbiamo votato a favore o contro, ed è quella che risulta dal

testo legislativo, che avrà una sua vita autonoma quando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: nel testo legislativo risulta fissato un criterio, che lei non potrà non riconoscere, il principio cioè che il capoluogo della regione è la sede della Corte di appello. Il principio a me non dispiace, perchè io faccio parte della provincia di Catanzaro e quindi, per quanto riguarda la Calabria, ho piacere se non altro di veder risolto legislativamente questo problema.

M O R A B I T O . Dopo lo vedremo! Lasci stare!

B A S I L E . Senatore Morabito, io ho votato contro l'articolo 8, ma lei ha votato a favore ed anche il collega Salerni ha votato a favore.

M O R A B I T O . Io sono nella maggioranza e lei nell'opposizione. Io sarò anche nella prossima maggioranza e ce la vedremo dopo.

B A S I L E . Ma in atto, senatore Morabito, voi avete approvato un articolo il quale stabilisce che la sede della regione calabrese è a Catanzaro. Un'altra volta studiatevela meglio la legge e quando noi vi diciamo che vi sono degli errori prendeteci un po' più sul serio, dateci un po' più di credito. Ci sono errori volontari, e noi ve lo abbiamo dimostrato, ma ci sono anche di questi errori involontari che voi avete commesso e di cui dovete portare le conseguenze. Io, ripeto, da questo punto di vista, sono tranquillo, la disposizione mi va bene perchè la mia provincia è quella di Catanzaro. Vi ringrazio quindi di aver approvato un articolo che, senza volerlo, ha risolto un problema che rischiava di assumere chissà quali dimensioni. Mi dispiace che contemporaneamente, con buona pace del collega Pace, sia stato risolto in senso negativo per lui il problema della regione abruzzese, perchè lì la sede della Corte d'appello è a L'Aquila.

P A C E . Ho presentato un ordine del giorno in proposito.

C R O L L A L A N Z A . Dalla regione calabrese usciranno fuori tre regioni.

P A C E . Ad una città daremo il presidente, ad un'altra la corte e ad un'altra ancora il consiglio.

B A S I L E . Ad ogni modo questo è uno degli esempi che ho voluto plasticamente prospettare in ordine a quelli che saranno i problemi concreti, pratici che si presenteranno quando si entrerà in contatto con la realta in sede di applicazione di queste norme di attuazione che possono sembrare secondarie, di non grande rilievo e di contenuto non essenziale, ma che saranno quelle le quali apriranno i più grossi problemi, le più grosse difficoltà, politiche e non politiche, in sede di attuazione, norme che voi, non dico con leggerezza, ma certo con eccessiva tranquillità, avete approvato o state approvando senza rendervi esattamente conto di quelle che saranno le conseguenze nell'ipotesi in cui la legge troverà la sua prativa attuazione, ipotesi per fortuna allo stato molto remota.

L'articolo 25 continua sullo stesso stile e ad ogni frase, ad ogni comma consentirebbe di fare gli stessi rilievi. I colleghi che parleranno dopo di me saranno certo molto più incisivi ed approfonditi sui vari aspetti di questo articolo. A me basta metterne in rilievo ancora un altro: quando si tratterà — tanto per evidenziare un'altra delle situazioni assurde in cui ci si verrà a trovare — della prima convocazione di questi consigli, i quali non si sa cosa faranno, cosa potranno fare, se è vero, come è vero, che la loro principale funzione è quella legislativa (essi infatti, non sono enti fornitori di servizi, non sono enti di natura amministrativa, nel senso di fornire o organizzare dei servizi, ma sono organi con prevalenti funzioni legislative, sia pure limitate) io mi chiedo come, questi enti, potranno fare delle leggi quando ancora non esistono le cosiddette leggi quadro o leggi cornice. Cosa faranno nelle loro riunioni?

Ma questo non è solo un problema, ma è un grave pericolo.

Il fatto della esistenza, del funzionamento e della convocazione di questi consigli regionali, senza la preventiva esistenza delle leggi quadro, cioè le leggi che dovrebbero determinare e delimitare la potestà legislativa di questi organi entro i limiti previsti dalla nona disposizione transitoria della Costituzione, ed entro i limiti previsti dalla legge del 1953, pone il problema: che cosa faranno questi enti senza le leggi cornice? Nell'articolo 22 voi avete previsto solo le leggi finanziarie. Ma i nuovi organismi regionali, constatata la mancanza delle leggi limitatrici della loro funzione legislativa, rivendicheranno — con ragione— la più ampia facoltà di legiferare nelle materie previste dalla Costituzione, con le conseguenze che lascio immaginare alla vostra coscienza e alla vostra sensibilità di parlamentari e di italiani.

Naturalmente non mi faccio alcuna illusione sul fatto che queste mie osservazioni, molto modeste, possano trovare un minimo accoglimento da parte vostra, in modo che qualcuno degli emendamenti da noi proposti nel tentativo di migliorare questo articolo (ma se non siete stati capaci di correggere quel famigerato « non », immaginiamoci un po' se potete essere sensibili a queste quisquilie) possa essere approvato. Tuttavia, noi continuiamo nella nostra azione, perchè siamo convinti di un fatto: anche se non approverete nessuno dei nostri emendamenti, anche se non modificherete in niente il disegno di legge, nella coscienza di ciascuno di voi, anche dei più accesi regionalisti, si è maturata la convinzione esatta e precisa che questa legge è uno dei peggiori parti che una qualsiasi Camera legislativa (non dico il Parlamento italiano che ha delle tradizioni molto nobili e molto alte in materia legislativa), anche la più improvvisata, non si sarebbe mai sognata di fare, tante ne sono le storture.

Ma noi siamo sicuri che questa convinzione non è maturata solamente nella vostra coscienza, signori della maggioranza, ma anche e soprattutto nella coscienza del popolo italiano. Ed è questo il senso principale e fondamentale della battaglia che noi abbiamo condotto, abbiamo sentito il dovere di condurre, e siamo fieri di aver condotto. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Avverto che dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stata chiesta la chiusura della discussione sull'articolo 25.

Non essendovi opposizione, metto ai voti tale richiesta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Avverto che a norma di Regolamento potrà ora parlare un senatore per Gruppo.

È iscritto a parlare per il Gruppo del Movimento sociale italiano il senatore Picardo. Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, malgrado il relatore con molta intelligenza ed acume abbia cercato di rendere abbastanza lucidi gli articoli di questo disegno di legge, purtroppo, come si è potuto constatare, invece le lacune e le carenze sono notevoli; questo articolo 25 io lo definirei, con un termine medico, completamente amaurotico.

Il collega Basile ha fatto una disamina piuttosto attenta, minuziosa e, dopo quanto egli ha detto, anche facendosi forte della sua preparazione tecnico-giuridica, ben poche cose mi restano da dire; c'è però qualche aspetto che non è stato esaminato: quindi ritengo doveroso esaminarlo.

Uno dei primi quesiti che mi pongo è, senz'altro, se è stato stabilito il territorio delle regioni. Questa mia osservazione non deve stupire. Infatti questo problema se lo posero i componenti della Commissione sul disegno di legge n. 1062 presentato alla Camera nel marzo del 1964; l'esame fu però rinviato per dissensi che si ebbero in seno alla maggioranza. In quella occasione — da dati che ho avuto modo di leggere — l'onorevole Cossiga affermava che in quel disegno di legge si era inteso anche soddisfare l'imprescindibile esigenza di un accertamento giuridicamente definito del territorio delle regioni, sia per avere una misu-

ra territoriale certa della loro competenza, sia per permettere l'eventuale applicazione di altre disposizioni costituzionali, ad esempio, in materia di fusioni di regioni esistenti, di creazione di nuove regioni o di mutamento delle circoscrizioni regionali, chè, per l'appunto, molte volte alcune postulano la esigenza di nuovi criteri, di nuovi confini.

Si tratta quindi, anche in questo caso, di adempimenti costituzionali e pertanto di obblighi legislativi indispensabili quali premessa alla costituzione delle regioni a statuto ordinario. La stessa elencazione delle regioni che viene fatta dall'articolo 131 della Costituzione non offre, secondo la relazione alla legge 1062 relativamente alle delimitazioni territoriali, quella certezza che solo si può ottenere mediante un atto giuridico di espressa individuazione che deve assumere la forma di norma legislativa statuale.

Questo disegno di legge del 1964, che si poneva il problema della chiarezza giuridica è stato però insabbiato per dissidi interni e su di esso ha preso il passo questo disegno di legge della cui nebulosità tutti, specie della nostra parte politica, abbiamo parlato, sottolineandone anche le carenze.

Quando perciò vediamo accanirsi la maggioranza di centro-sinistra contro la nostra volontà di emendare la legge vediamo — e questo si è verificato in alcuni articoli, specialmente nell'articolo 22 — che i nostri sforzi per correggere la legge, quindi per averne una più valida, sono stati vani perchè c'è solo e semplicemente una volontà politica del centro-sinistra di attuare le regioni per dare ai loro amici i posti di sottogoverno che essi sollecitano e quindi per accontentare i loro capi elettori.

Voi vi preoccupate dei poteri che queste regioni andranno ad assumere? Voi vi preoccupate soltanto di farle, questa è la verità! Perchè mai vi ponete l'interrogativo se l'attribuzione di questi poteri possa, o meno, trasformare od aggravare l'equilibrio politico ed economico dello Stato. Tenete conto, ad esempio, che, in base all'articolo 117 della Costituzione le regioni hanno competenza amministrativa anche in materia agricola, sia pure nell'ambito della legge statale. Noi ci troveremo con una ventina di legislatori difformi in tale materia, mancando del tutto la legge quadro, e questo nel momento in cui vi sarà una politica agraria comunitaria che non terrà conto delle regioni, bensì delle zone agrarie, omogenee, tendenti a creare ordinamenti omogenei per tipi di produzione e non per circoscrizione regionale. Basta assumere, come esempio di queste disfunzioni, il caso della Sicilia dove esiste una legislazione agraria diversa da quella nazionale, per quanto attiene alla riforma agraria. Come sempre, quando ho avuto modo di prendere la parola per questi articoli della legge non facendomi forte di preparazione giuridica che non ho, ma facendomi semplicemente forte dell'esperienza siciliana, ho potuto constatare quante leggi contrastanti ci sono nel campo della politica agraria, quante leggi ha emesso l'Assemblea regionale siciliana che, mancando la famosa legge quadro, sono state impugnate di fronte alla Corte suprema e i ricorsi del Commissario dello Stato sono piuttosto, oserei dire, quasi quotidiani, perchè la legislazione è diventata leggera e non sempre bene inquadrata nel quadro delle leggi che dovrebbero sussistere.

Questo naturalmente non interessa la maggioranza che è totalmente assorbita dalla necessità di approvare questa legge elettorale nel più breve tempo possibile, cosicchè voi ci presentate il primo comma dell'articolo 25, ignorando che non esiste alcuna norma legislativa, nè costituzionale, nè ordinaria che fissi quali sono i capoluoghi di regione, e qui il collega Basile è stato abbastanza chiaro, esauriente e preciso. È vero che l'articolo 123 della Costituzione stabilisce al suo secondo comma: « Lo statuto regionale è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della Repubblica », ma questo non implica che la scelta del capoluogo debba essere fatta dal consiglio regionale. Ed anche se ci fosse la scelta, in ogni modo essa non potrebbe avvenire prima della prima riunione del consiglio regionale. Ora voi non tenete presenti le enormi difficoltà già sorte in sede di discussione della legge del 1964; non tenete conto delle difficoltà determinate da questo capoverso dell'articolo 25; non ritenete che debba sciogliere questo nodo il

Parlamento e ci presentate questo articolo senza tener conto, peraltro, di un altro elemento, che cioè, ove il Parlamento riscontri nello statuto disposizioni contrarie alla legge o ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato, o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre regioni, ne rifiuta la approvazione e lo rinvia nuovamente al consiglio regionale.

È evidente che tutto questo porterà ad una cristallizzazione della attività del Parlamento; è evidente che voi non avete rivisto la legge del 1953, che assume questa posizione. Non avendo emanato la legge dello Stato lasciate aperto il problema del capoluogo di regione. Quale sarà la sede della amministrazione provinciale che ospiterà la prima riunione del consiglio regionale? Non si sa; si apriranno molte aspettative, vi saranno molti dissidi tra tutte le provincie che aspireranno ad essere capoluoghi; il senatore Basile poc'anzi parlava di Catanzaro, di Reggio, ma potremmo anche parlare di Udine o di Trieste per apportare un ulteriore contributo a questo problema. E chi lo sa quante altre controversie ancora si verificheranno! Ma che quest'articolo sia una pura — mi si consenta — improvvisazione è dimostrato anche dal suo terzo comma che si richiama ancora all'articolo 20 della legge del 1953 per quanto riguarda la modalità delle adunanze.

Voi, ancora una volta vi riferite a questa legge che avete pensato di rivedere, e non vi preoccupate, prima di presentarci questo disegno elettorale, di compiere questa revisione; e voi in effetti fondate questa legge elettorale sul vuoto, su materia friabile e non vi preoccupate dello scardinamento progressivo che andrà attuando nell'ordinamento dello Stato. E chiamate poi il nostro ostruzionismo? Se c'è in Italia un ostruzionismo, è quello vostro, che è fatto alla logica, al diritto, al culto della Patria, mentre la nostra battaglia è rivolta contro questi atteggiamenti deteriori che minacciano ogni giorno di più la stabilità del nostro ordinamento, con conseguenti disordini nella compagine dello Stato. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per il Gruppo liberale il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E R E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 25 arriviamo al momento culminante di questa legge-mistero, che tende alla creazione di queste regioni-fantasma. Dopo le leggi-quadro, ci troviamo oggi di fronte ad un nuovo tipo di provvedimento legislativo, un nuovo tipo di provvedimento all'italiana, la legge-fantasma. Infatti, in base al dettato dell'articolo che stiamo discutendo, a conclusione delle prime consultazioni regionali ordinarie, gli eletti e cioè i consiglieri di questa fantomatica regione, di cui non è stato determinato il territorio, di cui non è noto assolutamente il capoluogo, di cui non sono stati definiti i limiti, i caratteri e la denominazione giuridica, di cui non si conoscono i poteri nella sfera dell'ordinamento statale e degli enti autarchici, questi amministratori, insomma, di una regione senza capoluogo, senza statuto, senza sede e senza organico saranno convocati (ed anche qui siamo sempre in questo alone di mistero) non si sa bene da chi per la loro prima riunione e saranno convocati (e qui andiamo addirittura nella raffinatezza) nella vecchia provincia, cioè nella sede di un ente che, secondo quanto ci ha assicurato l'onorevole La Malfa, allora non dovrebbe più esistere. Ecco quello che io chiamo un esempio insuperabile di legge fantastica; questa legge che noi stiamo approvando.

Dunque, ricapitolando, la prima riunione di questo consiglio di un ente informale e senza contorni dovrà tenersi nell'incerta sede di un altro ente oggi ancora vivo, ma che uno dei partiti della maggioranza (e quel partito che dice di essere « le idee chiare della maggioranza di centro-sinistra ») si auspica che a quella data sia ormai deceduto. Dovrà tenersi in questa incerta sede, dovrà tenersi nell'ancor più incerta sede di una città egualmente fantasma che ci rimane ancora ignota. Tutto questo è avvolto, poi, da una densa cortina di nebbie che non si sa chi mai (sarà il Parlamento, sarà il Consiglio regionale, questo non lo sappiamo)

avrà il coraggio di affrontare ed oltrepassare per primo.

Il primo comma dell'articolo 25 afferma, infatti, al riguardo: « La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». Questo capoluogo, lo sappiamo, oggi non esiste, nè giuridicamente nè praticamente. In qualche caso si potrà anche inventarlo, questo capoluogo della regione, ed anche senza eccessive difficoltà: Roma, Bologna; a meno che anche in questi casi non ci facciamo poi delle illusioni. In altri casi ci si dovrà rifare a degli augusti precedenti, tipo quello dell'università di Calabria, e si potrà anche ricorrere a degli espedienti, per cui mezzo consiglio regionale eletto potrà riunirsi nella sede dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, riservando questa sede, per esempio, a tutti i consiglieri che hanno seguito delle discipline tecniche, mentre l'altra metà potrà riunirsi nella sede di Reggio Calabria, dove potremmo mandare gli avvocati, i maestri, i professori; a meno che una frangia di eletti non decida poi di fare contenti tutti e di riunirsi per conto suo in una terza sede, per esempio in quella dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, facendo una sorta di anticonsiglio regionale, il quale, a sua volta, potrà eleggere un antipresidente della regione.

Tutte queste cose le abbiamo sentite già aleggiare poco fa in questa Aula mentre parlava il collega Basile; abbiamo sentito qui sorgere già le prime avvisaglie di questa lotta a coltello che si avrà per il capoluogo della regione. Abbiamo sentito il collega Basile logicamente preoccuparsi della sua Catanzaro ed abbiamo sentito rispondere l'altro squillo di tromba dall'altra parte, da parte del collega Morabito, il quale, giustamente preoccupato per Reggio Calabria, ha osservato di essere nella maggioranza e che lo sarà anche la prossima volta e quindi potrà fare sentire meglio la sua voce. Ed abbiamo sentito il collega Salerni, anche lui della maggioranza, il quale ha detto: e allora come la mettiamo, Potenza dove la lasciamo?

M U R D A C A . Io non ho parlato.

R O V E R E . Gliene do atto. Sto citando però quelli che hanno parlato.

B A T T A G L I A . Scusi, senatore Murdaca, secondo lei il suo consiglio regionale dove si deve riunire la prima volta, a Cosenza, a Catanzaro o a Reggio Calabria? Nella legge questo non c'è.

M U R D A C A . Questa è una legge elettorale, non è la legge istitutiva delle regioni.

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Rovere.

R O V E R E . Onorevole Presidente, lei potrà dirci che noi stiamo scherzando...

P R E S I D E N T E . Io non ho mai detto che loro stanno scherzando.

R O V E R E . Io penso che non si possa dire che stiamo scherzando perchè a voler cominciare dal tetto, come si sta facendo, è certo che in questo nostro Paese, in questa nostra Italia accadranno delle cose turche. A noi sembra logico che il capoluogo amministrativo della Lombardia sia Milano, che il capoluogo del Piemonte sia Torino. Eppure, se il capoluogo amministrativo dovesse essere scelto con un criterio del luogo in cui si amministra meglio la cosa pubblica, indiscutibilmente in Lombardia la scelta dovrebbe cadere su Varese che è l'unico capoluogo italiano il cui bilancio sia attivo.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non è vero, ce ne sono tanti altri.

R O V E R E . Per il Piemonte la scelta dovrebbe cadere su Novara il cui bilancio è per lo meno in pareggio. Questo, per non ripetere poi i soliti esempi che riguardano gli Abruzzi, sulla discussione di quale debba essere il capoluogo, se L'Aquila, Chieti o Pescara, oppure gli esempi dell'Umbria con Perugia o Terni, e così via. Che cosa succederà allora? Succederà che nella migliore

delle ipotesi i consiglieri eletti si riuniranno per la prima volta nella sede dell'amministrazione provinciale, morta o viva non si sa, di una città convenzionalmente e provvisoriamente scelta da qualcuno a questo scopo ma che una parte potrebbe anche non riconoscere come capoluogo regionale.

Tra le prime incombenze di questi consigli regionali che saranno eletti ci sarà dunque anche quella di darsi una capitale effettiva, di darsi una sede effettiva, di darsi uno statuto. E ci sono alcuni casi in cui possiamo essere certi che l'accordo sul capoluogo regionale non sarà trovato o non sarà trovato molto facilmente. In questi casi il consiglio eletto, per evitare la rivoluzione — e ci sono gli esempi di quello che è successo in Gran Bretagna, in Belgio, in altre parti d'Europa e del mondo — avrà alcune possibilità davanti a sè: avrà la possibilità, per esempio, di fissare una capitale d'estate e una capitale d'inverno, oppure quella di creare un distretto autonomo quale capitale di una regione come è per Washington e Brasilia, soluzione questa che avrebbe anche il vantaggio di consentire, come sembra sia successo colà, qualche imponente speculazione edilizia. Indubbiamente l'autonomia regionale offrirà queste cose e ci offrirà forse anche di peggio.

Risolti, per modo di dire, i problemi del capoluogo, stanziati i fondi, quei quattro o cinque miliardi di lire, per la costruzione e l'arredamento di un palazzo della regione che possa rivaleggiare con quello delle regioni già esistenti, creato un organico per riempirlo con il sistema del concorso per titoli di amicizia o di clientela, sistemato provvisoriamente tale organico in qualche immobile preso in affitto a prezzi proibitivi qua o là nella città prescelta come capoluogo, il consiglio si metterà a lavoro per elaborare lo statuto della sua regione.

C'è chi ha ventilato l'ipotesi che, costituito il consiglio regionale, radunato in una sede provvisoria con una segreteria provvisoria, con delle norme provvisorie le quali regolano i suoi rapporti — e di tale tipo di provvisorietà questo articolo 25, onorevole Presidente, è uno specchio deprimente! — il consiglio inizi a discutere provvisoriamente di ciò che esso può fare, secondo quanto stabilisce la Costituzione. Ma come potrà farlo, mancando un quadro legislativo che stabilisca le competenze attribuite alla regione?

In tale stato di provvisorietà e precarietà può darsi che abbiano a trascorrere anche degli anni; anzi io penso che trascorreranno degli anni per poter definire dei problemi come quelli relativi alla scelta del capoluogo regionale od alle potestà legislative ed amministrative che spetteranno alle nuove giunte locali, tra l'affiorare di dispute locali, di faide municipali e di conflitti giurisdizionali e costituzionali, anche se molti casi saranno, invece, da lungo tempo risolti, anche se le lettere di raccomandazione per l'assunzione di un organico gigantesco e rinnovabile sono forse già arrivate a chi di dovere.

In questa nostra convinzione ci conforta un'abbastanza lunga esperienza di enti locali e lo spettacolo che dà di sè il cosiddetto sottogoverno. Pertanto parlare, come viene fatto, in queste condizioni di una produttività delle amministrazioni locali, io penso sia veramente un sogno. Queste cose, onorevoli colleghi, le sappiamo tutti: e in queste condizioni vogliamo parlare di responsabilità delle amministrazioni locali, quando per trovarne qualche sparuto esempio siamo costretti ad andarlo a cercare con il lanternino e ad ingrandirlo con la lente di ingrandimento?

I consigli regionali un giorno o l'altro approveranno gli statuti delle rispettive regioni ed a questo punto spetterà al Parlamento nazionale, in base al secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 62 del 1953, approvare questi statuti presentati o rinviarli indietro qualora si riscontri in essi qualcosa che non si accordi con l'interesse generale del Paese, con l'ordinamento dello Stato o con gli interessi di altre regioni.

Questa prassi, io penso, costituirà la morte della nostra già fin troppo paralizzata giustizia, anzi, peggio ancora! Infatti in questi casi la paralisi sarà doppia: da un lato avremo la paralisi a livello dei consigli regionali impegnati nella elaborazione degli statuti; dall'altro avremo la paralisi del Parlamento che dovrà esaminare gli statuti di

tutte le regioni. Parlamento dove, ad esempio, il rappresentante del Molise potrà chiedere perchè nello statuto della Lombardia sono previste alcune possibilità non contemplate nello statuto della sua regione, la quale dovrebbe avere gli stessi diritti: di questo passo in un molto probabile andirivieni di statuti dal Parlamento alle regioni e dalle regioni al Parlamento verrà a crearsi un carosello che finirà per turbare la funzionalità dell'uno e dell'altro.

Visto che siamo a questo punto, non sarebbe stato allora meglio risolvere la questione prevedendo la convocazione di una sorta di costituente regionale composta dai rappresentanti dei consigli di tutte le regioni, volta ad approvare uno statuto unico valido per tutte le regioni italiane, statuto che il Parlamento nazionale avrebbe avuto poi modo di esaminare e di approvare in un'unica soluzione e non di diluire in sedici edizioni, quasi certamente l'una in concorrenza con l'altra, come accadrà approvando nell'attuale stesura il terzo comma dell'articolo 25? Quanti mesi, quanti anni si perderanno in questa trafila tra consigli regionali e Parlamento per l'approvazione degli statuti? La legge 10 febbraio 1953, n. 62, non pone limiti di tempo nè per questo, nè per l'adozione dei regolamenti interni dei consigli, limitandosi a chiedere che la loro adozione avvenga a maggioranza assoluta, il che, se da una parte ci può offrire determinate garanzie che non vogliamo certamente disconoscere, dall'altra parte contribuirà a rendere ancora più lungo l'accordo fra le parti politiche rappresentate in seno al consiglio regionale.

Questa incertezza sul tempo necessario a dare una definitiva struttura ed una organizzazione stabile ai consigli regionali ha, a nostro avviso, una precisa importanza ai termini dell'attuale stesura dell'articolo 25, secondo comma, il quale recita: « Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale ». Il titolo dell'articolo 25 recita: « Sede e segreteria provvisorie del consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del consiglio stesso ». Ora, è stato già dimostrato, ed anche altri colleghi lo hanno affermato, che ci troviamo qui di fronte ad un provvisorio che, stante l'attuale nulla assoluto dei consigli regionali, nonchè date le complesse procedure che attendono i consigli regionali per l'approvazione del regolamento interno e degli statuti a norma della legge n. 62, potrebbe durare indubbiamente più di un anno. Basti dire che, se il Parlamento respingerà un primo progetto di statuto, il consiglio avrà quattro mesi a sua disposizione per poterne redigere e presentare uno nuovo.

Ora, noi ci domandiamo se in questa provvisorietà a lungo termine, durante la quale continuerà ad applicarsi questa norma provvisoria dell'articolo 25, le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale dovranno parimenti continuare ad essere disimpegnate dall'ufficio della segreteria dell'amministrazione provinciale. In questo caso si potrebbe far osservare che, se anche al settore pubblico non si applica la norma del diritto del lavoro che prescrive che chiunque assolve una determinata funzione e mansione per almeno sei mesi acquisisce il diritto al titolo e al grado della stessa, è chiaro che in questa maniera si creerebbero comunque dei seri problemi di ordine morale e di ordine sindacale nei confronti di tale segreteria a mezzo servizio per così lungo tempo utilizzata, la quale potrebbe alla fin fine rivendicare dei diritti ad essere inserita nell'organico dell'amministrazione regionale, a continuare a ricoprire determinati ruoli svolti durante il periodo provvisorio, a recepire un maggiore salario per il doppio lavoro svolto, inaugurando così subito nella vita delle regioni dei seri problemi di complesse rivendicazioni anche di natura sindacale.

Per tutti questi motivi, onorevole Presidente, penso che sarebbe stato opportuno emendare questo secondo comma dell'articolo 25 nel senso di definire che le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale siano disimpegnate dall'ufficio di segreteria dell'amministrazione provinciale del capoluogo di regione per un periodo di tempo, se vogliamo dirlo, non eccedente, ad esempio, un mese dalla prima convocazione dei consigli regionali.

Questo articolo di una legge fantasma che si avvia faticosamente alla sua approvazione non prevede nessuna delle norme che potrebbero evidentemente portare un poco di luce. Anche a questo articolo 25, che lascia tutto nell'indeterminato, nell'indefinito, noi abbiamo proposto degli emendamenti che saranno logicamente respinti, non dico senza esaminarli e senza discuterli, ma addirittura senza averli letti. Allora la responsabilità dell'approvazione di questo articolo, che il collega Basile definiva poco fa l'articolo della « fantascienza giuridica », sarà tutta e soltanto vostra, colleghi della maggioranza. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'articolo 25 e l'articolo 26 dettano norme che, per la precarietà della loro applicazione, non influenzano in alcun modo quello che sarà l'assetto giuridico delle regioni a statuto ordinario. Essi creano i supporti, le impalcature provvisorie, per dirla con una immagine, necessarie al varo delle navi regionali. Occorreva infatti assicurare le condizioni materiali affinchè i consigli regionali, istituzionalmente investiti di quella speciale autonomia che li vuole partecipi alla creazione dell'ordinamento stesso, fossero in grado di riunirsi e di cominciare a funzionare in qualche modo senza che fossero precostituiti vincoli o situazioni pregiudizievoli proprio a certe istanze che la Costituzione esplicitamente riconosce.

L'articolo 25, pertanto, affronta i problemi, direi, di carattere organizzativo; l'articolo 26 quelli relativi al finanziamento della spesa delle prime elezioni.

Le soluzioni proposte, tra quelle possibili, sono sembrate quelle più semplici e funzionali, specialmente in relazione al terzo comma che ci rimanda all'ormai collaudata esperienza dei consigli provinciali.

Non pareva infatti utile innovare proponendo soluzioni diverse perchè ogni soluzione nuova ha il rischio del non sperimentato — inutile in questo caso — soprattutto perchè spetta agli stessi consigli regionali, sempre nell'ambito dello spazio loro costituzionalmente riservato, in aderenza alle diverse situazioni locali, di dettare definitivamente le norme ritenute più idonee al loro stesso funzionamento.

Contro ogni posizione possono opporsi alternative e critiche. A noi pare onestamente, al di fuori della polemica, che le critiche e le alternative proposte dall'opposizione nella discussione odierna non siano tali da contestare l'equilibrio della soluzione contenuta nell'articolo 25. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora passare all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 25.

Su tale articolo ci saranno molte votazioni da fare, onde io chiedo agli onorevoli colleghi se possono avere la bontà, in particolare gli oppositori, di rinunciare a qualche votazione a scrutinio segreto, poichè ritengo che così si possa arrivare a concludere ad un'ora non troppo tarda, il che penso sarebbe molto gradito tanto agli oppositori quanto ai colleghi della maggioranza.

Il primo emendamento, n. 25. 39, è stato presentato dal senatore Artom e da altri senatori. Con esso si tende a sopprimere il primo comma dell'articolo 25. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 25. 40, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le riunioni del consiglio regionale fintanto che non sarà costruito ed adattato apposito edificio si terranno nell'aula consiliare dell'amministrazione provinciale della

regione avente il maggior numero di elettori ».

Metto ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*Proteste dal centro-destra*).

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 25. 41, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Entro l'anno 1969 con decreto del Ministro degli interni di concerto con quello dei lavori pubblici verrà stabilito quale dovrà essere, per ogni regione, l'edificio di proprietà demaniale da adibirsi a sede provvisoria della prima riunione del consiglio regionale ».

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*Proteste dal centro-destra*).

Non è approvato.

B A T T A G L I A . Noi abbiamo chiesto la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Io avevo pregato di non insistere in queste richieste e credevo che loro avessero aderito.

Comunque, passiamo alla votazione dell'emendamento n. 25. 42, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, del seguente tenore:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale terrà la sua prima riunione presso l'aula consiliare del comune capoluogo della regione ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A S C I A L E . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 25. 42 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

P E Z Z I N I . Signor Presidente, io mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Si prenda atto che il senatore Pezzini si astiene dalla votazione.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cipolla, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Garlato, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,
Magliano Terenzio, Maier, Maris, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,
Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,
Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,
Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,
Torelli, Tortora, Trabucchi,
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25. 42:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	8
Contrari	134
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 25. 43, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce anche la sede della prima riunione del consiglio regionale ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

F A R N E T I A R I E L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emenda-

mento n. 25. 43 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Cornaggia Medici,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, Massobrio, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pesenti, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Torelli, Tortora, Trabucchi,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo emendamento n. 25. 43:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	8
Contrari	133
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 25. 44, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire,

al primo comma la parola: « riunione » con la parola: « adunanza » Quest'emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 25. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « La prima riunione del consiglio regionale », le seguenti: « e quelle successive fino alla scelta definitiva della sede del Consiglio regionale ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento n. 25. 11, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « del Consiglio regionale », le altre: « e le riunioni successive sino alla determinazione definitiva della sede del consiglio regionale » e, conseguentemente, sostituire le parole: « sarà tenuto » con le altre: « saranno tenute », è precluso dalla votazione testè effettuata.

Segue l'emendamento n. 25. 2 presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « del consiglio regionale » le seguenti: « successiva alla prima elezione del medesimo ». Tale emendamento è superfluo e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento n. 25. 3 dei senatori Nencioni, Gray ed altri tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « sarà », con l'altra « viene ». Questo emendamento è tautologico e formalmente peggiorativo e perciò inammissibile.

Passiamo all'emendamento n. 25. 12, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « sarà tenuta », con le altre: « si svolgerà ». Anche questo emendamento è inammissibile in quanto tautologico.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 25. 25, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiunbere, al primo comma. dopo le parole: « sarà tenuta », le parole: « quindici giorni dopo la proclamazione degli eletti ».

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Portino pazienza. Questo è il metodo democratico e regolamentare. Dobbiamo affidarci alla cortesia e verrà anche il momento in cui la cortesia sarà manifestata.

La richiesta di verifica del numero è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

F A R N E T I A R I E L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 25. 25 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lopardi,

Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Massobrio, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pesenti, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25. 25:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	14
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Il successivo emendamento n. 25. 26, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « sarà tenuta » le parole: « di domenica e di altro giorno festivo », è inammissibile perchè privo di ogni fondamento logico Parimenti non pongo in votazione, in quanto sostanzialmente precluso dalla votazione sull'emendamento n. 25. 41, l'emendamento n. 25. 45, sempre a firma del senatore Artom e di altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione », con le parole: « nei locali di proprietà demaniale comunale o provinciale determinati con apposito decreto del Ministro degli interni emanato di concerto con quelli di grazia e giustizia, tesoro e lavori pubblici ».

Segue l'emendamento n. 25. 13, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri

senatori, tendente a sostituire le parole: « presso la » con l'altra: « nella », emendamento inammissibile perchè tautologico. Dichiaro inoltre inammissibile l'emendamento n. 25. 46, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « sede dell'amministrazione provinciale » con le parole: « Corte di appello », in quanto non ha alcun fondamento logico.

Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 25. 27, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « dell'amministrazione provinciale del capoluogo », con le parole: « degli uffici di prefettura ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta non è appoggiata*).

Poichè la richiesta di verifica del numero legale non è appoggiata dal numero prescritto di senatori, procediamo alla votazione dell'emendamento per alzata e seduta. Metto ai voti l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

È inoltre inammissibile perchè tautologico il seguente emendamento, n. 25. 28, presentato dagli stessi senatori, in quanto l'amministrazione provinciale e il consiglio provinciale hanno la stessa sede:

Al primo comma, sostituire le parole: « dell'amministrazione provinciale », *con le parole*: « del consiglio provinciale ».

Segue l'emendamento n. 25. 4, proposto dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « dell'amministrazione provinciale », le seguenti: « o, se più idonea, presso la sede del Consiglio comunale ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 25. 29, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « capoluogo della regione », le parole: « dietro avviso di convocazione inviato ai consiglieri eletti dal Prefetto della stessa provincia ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 25. 29 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,

Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maris, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25. 29:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	14
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 25. 47, presentato dai senatore Artom e da altri senatori, di cui do lettura:

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: « della prima riunione dovrà darsi avviso alla cittadinanza mediante manifesto da pubblicarsi a cura dei sindaci dei Comuni della regione ».

Mi sembra che questo emendamento non abbia giustificazione alcuna, per cui inviterei gli onorevoli presentatori a ritirarlo.

V E R O N E S I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . La ringrazio.

Segue l'emendamento n. 25. 48, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole· « Nella stessa sede saranno tenute le successive riunioni fino a che non saranno all'uopo predisposti idonei uffici ». Questo emendamento è precluso dall'esito della votazione sull'emendamento n. 25. 1.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 25. 49, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, di cui do lettura:

Al primo comma aggiungere in fine le parole: « ad eccezione della regione degli Abruzzi ove la riunione di cui sopra sarà tenuta a Pescara ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 25. 49 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Boletti eri, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Maier, Maris, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spigaroli,

Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25.49:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	16
Contrari	123
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 25. 14, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La prima riunione del consiglio regionale sarà convocata dal Commissario di Governo secondo le norme dettate dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

Senatore Veronesi, insiste sull'emendamento?

V E R O N E S I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 25. 14, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n 25. 15, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al primo comma, in fine, il seguente periodo: « La legge della Repubblica determina in via provvisoria i capoluoghi delle varie regioni. Fino a quando non sia avvenuta tale determinazione provvisoria non si potrà far luogo alle elezioni per i consigli regionali ».

Tale emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 3. 0. 2.

Segue l'emendamento n. 25. 5, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad aggiungere, al primo comma, in fine, le seguenti parole: « indicato dalla legge della Repubblica ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 25. 16, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma il seguente: « Con legge della Repubblica, prima dell'elezione dei primi consigli regionali, saranno stabiliti i capoluoghi delle regioni »

Tale emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 22. 172.

Segue l'emendamento n. 25. 6, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Nel caso che non sia stata ancora emanata la legge della Repubblica con la quale vengono indicati i capoluoghi delle Regioni, le riunioni di cui al comma precedente si tengono nel capoluogo di provincia indicato con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi 45 giorni prima della data delle elezioni ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 25. 50, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sopprimere il secondo comma.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

P E R N A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

P E Z Z I N I . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 25. 50 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Maris, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25. 50:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	10
Contrari	129
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento numero 25. 51, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Per la prima riunione del Consiglio regionale, sarà costituita una segreteria provvisoria presso gli uffici di segreteria della Amministrazione provinciale del capoluogo della regione ».

Questo emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento n. 25. 52, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Gli uffici di segreteria del Consiglio regionale si costituiscono venti giorni prima della data della prima riunione del Consiglio presso la sede di cui al comma precedente facendo ricorso al personale della amministrazione centrale dello Stato decentrato nella regione », che invece deve essere votato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento n. 25. 30, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « del consiglio regionale », le parole: « fino alla costituzione di detto ufficio », è superfluo e quindi inammissibile.

Del pari superfluo e quindi inammissibile è l'emendamento n. 25. 31, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « regionale sono », la parola: « provvisoriamente ».

L'emendamento n. 25. 53, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale » con le parole: « precisamente demandate alla segreteria del comune capoluogo di regione», è mal formulato e non si attaglia al testo e lo dichiaro quindi inammissibile.

L'emendamento n. 25. 17, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « disimpegnate » con la parola: « svolte », è tautologico e quindi inammissibile.

L'emendamento n. 25. 54, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale » con le parole: « dai due consiglieri più giovani », è inammissibile in quanto privo di fondamento logico perchè si tratta di mansioni burocratiche e non di segreteria di assemblea.

L'emendamento n. 25. 7, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « dall'ufficio di segreteria » con le altre: « dalla segreteria », è inammissibile perchè tautologico.

L'emendamento n. 25. 32, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « sono disimpegnate », le parole: « dal segretario e », è superfluo e quindi inammissibile.

Del pari è inammissibile, perchè superfluo, l'emendamento n. 25. 33, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « amministrazione provinciale », le parole: « Il Presidente della Giunta provinciale è tenuto a dare disposizioni in tale senso » in quanto l'obbligo già scaturisce dalla legge.

L'emendamento n. 25. 55, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tenden-

te ad aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 », è superfluo e quindi inammissibile in quanto è evidente che l'Assemblea provvederà, con il proprio regolamento interno, alla organizzazione dei propri uffici.

È inammissibile perchè estraneo alla materia della legge l'emendamento n. 25. 56, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « Successivamente si provvederà mediante concorso pubblico alla nomina del Segretario generale della Regione, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali ».

Deve invece essere votato l'emendamento n. 25. 34, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere che tra i presenti ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta non è appoggiata*).

Poichè la richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal numero prescritto di senatori, la richiesta stessa non è accolta

Metto quindi ai voti l'emendamento numero 25. 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

V E R O N E S I . Signor Presidente, sta bene che lei ci vede in sei anche se siamo in dieci. Per noi va benissimo! (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, la verifica è effettuata dai senatori Segretari; voi avete alzato la mano soltanto in sei.

V E R O N E S I . Va bene: prendo atto di ciò.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 25. 57, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « La prima adunanza dei consigli regionali delle regioni a statuto normale è indetta contemporaneamente in tutte le regioni con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ». Anche tale emendamento deve essere votato.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

F A R N E T I A R I E L L A . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutino segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sullo emendamento n. 25. 57 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Guanti, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Murgia, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stirati,

Terracini, Tomasucci, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25. 57:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	14
Contrari	124
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 25. 58, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sopprimere il terzo comma.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta non è appoggiata*).

Poichè la richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal numero prescritto di senatori, la richiesta stessa non è accolta. Metto quindi in votazione

l'emendamento n. 25. 58. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 25. 59, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella prima adunanza gli avvisi di convocazione del consiglio regionale sono diramati secondo le norme previste dal testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni. Per quanto riguarda l'ordine delle discussioni e delle votazioni nonchè per la polizia delle adunanze e per le adunanze successive alla prima, si osservano le norme stabilite di volta in volta dal consiglio regionale ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sullo emendamento n. 25. 59 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, Massobrio, Merloni, Minella Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët,

Roffi, Romano, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Stirati,

Terracini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 25. 59:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	12
Contrari	126
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 25. 60, presentato dal senatore Artom e da altri senatori di cui do lettura:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « Fintantochè non saranno emanate a cura del consiglio regionale le norme del proprio regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si farà riferimento, per quanto concerne la diramazione degli avvisi di convocazione, l'ordine delle discussioni e delle votazioni, e la polizia delle adunanze alle norme regolamentari adottate da quella regione a statuto speciale cui il consiglio regionale deliberi di riferirsi, in via provvisoria, per tutte quelle disposizioni che risultino compatibili con il disposto della presente legge ».

Lo metto a voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 25. 35, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente a sopprimere al terzo comma le parole: « Nella prima adunanza ed in quelle successive ». Questo emendamento è superfluo e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento:

All'ultimo comma, sostituire la parola: « Nella », *con le altre*: « Per la », *e la parola*: « in » *con l'altra*: « per ».

25. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Questo emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, numero 62 ».

25. 61 ARTOM ed altri

Anche tale emendamento è inammissibile in quanto privo di fondamento logico perchè occorre pur prevedere quali norme si dovranno applicare nelle riunioni successive alla prima.

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: « quelle » *aggiungere la parola*: « immediatamente ».

25. 62 ARTOM ed altri

Tale emendamento è superfluo e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « entrata in vigore », *con l'altra*: « approvazione ».

25. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Questo emendamento potrebbe essere tautologico perchè, trattandosi di un Regolamento dell'Assemblea, la data della sua entrata in vigore corrisponde normalmente a quella della sua approvazione. Comunque invito i proponenti a ritirarlo.

P A C E . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « n. 62 » *inserire le parole*: « che dovrà essere approvato entro e non oltre 6 mesi dalla data della prima convocazione ».

25. 63 ARTOM ed altri

Questo emendamento è inammissibile perchè incide sull'autonomia del consiglio regionale.

Segue l'emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « le norme per la disciplina », *fino alla fine, con le altre*: « le norme del regolamento del Senato della Repubblica, in quanto applicabili ».

25. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Mi pare arbitrario il riferimento al Regolamento del Senato e chiedo se i proponenti insistono.

B E R G A M A S C O . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . I seguenti emendamenti sono tautologici:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « per la disciplina della », *con le altre*: « che disciplinano la ».

25. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « della stessa materia », *con le parole*: « delle stesse materie ».

25. 36 ARTOM ed altri

È invece inammissibile il seguente emendamento perchè è del tutto arbitrario il riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia:

Al terzo comma, sostituire le parole da: « con riguardo », *alla fine del comma con le parole*: « contenute nel regolamento interno della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ».

25. 64 ARTOM ed altri

Segue l'emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « con riguardo al consiglio provinciale ».

25. 65 ARTOM ed altri

Questo emendamento è inammissibile perchè, se approvato, renderebbe incerto se debba applicarsi la disciplina relativa ai consigli comunali o a quelli provinciali.

Sono invece superflui e perciò inammissibili i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta ».

25. 66 ARTOM ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « risultino applicabili e non ».

25. 37 ARTOM ed altri

All'ultimo comma, sopprimere la parola: « risultino ».

25. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta ».

25. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sono inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma, sostituire la parola: « contrastino », *con le altre*: « non siano in contrasto ».

25. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « con le norme sancite dalla legge predetta », *con le altre*: « con la legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali e con la presente legge ».

25. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

All'ultimo comma, sostituire la parola: « sancite », *con l'altra*: « stabilite ».

25. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole: « norme sancite dalla », *con le altre*: « disposizioni della ».

25. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

È invece inammissibile perchè superfluo il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « predetta legge », *aggiungere le parole*: « 10 febbraio 1953, n. 62 ».

25. 38 ARTOM ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 25. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Maggio Ne ha facoltà.

M A G G I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la norma, che intendo esaminare, ha natura, evidentemente, transitoria.

Comunque, ha un rilievo del tutto particolare in quanto è destinata a porre in luce peculiare il carattere, diciamolo pure, scarsamente logico dell'insieme di questa legge.

Esso, invero, risulta chiaro proprio dal notevole gruppo di norme transitorie, che si sono dovute inserire come titolo VI, norme che dimostrano il carattere artificioso della legge medesima, di cui stiamo discutendo.

La rubrica dell'articolo recita: « Sede e segreteria provvisoria del consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del consiglio stesso ».

Come ognuno ben vede, anche dal titolo l'articolo 25 mostra di essere chiaramente fuori da qualsivoglia logica legislativa.

Il carattere artificioso del disegno di legge in discussione si palesa in ogni suo articolo, si conferma fin nell'intitolazione degli articoli.

Ma a parte il richiamo allo scarso rispetto e — a nostro avviso — alla palese inosservanza del dettato della Costituzione, proprio in un disegno di legge che assume come sua finalità quella di attuare la Costituzione per quanto attiene al settore delle autonomie locali e della istituzione delle regioni, ciò che sopratutto impressiona è l'inosservanza di qualsivoglia logica. Si sarebbero dovute elaborare in precedenza le norme finanziarie; manca proprio la legge finanziaria che pur rappresenta un *prius* necessario rispetto al momento elettorale. Restano indefiniti e vaghi i compiti e i limiti dei nuovi enti regionali e restano indefiniti persino i dettagli essenziali.

Il primo comma dell'articolo 25 dice testualmente: « La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». Ma qual è il capoluogo della regione? Quale disposizione legislativa, quale precetto indica quale sia il capoluogo della regione?

Questo è un punto il quale non può non trovare nuova menzione quando si passa ad esaminare questo articolo 25.

Infatti, già davanti al primo comma dell'articolo 25 siamo di fronte alla assurda situazione di una norma transitoria che per essere applicata avrà bisogno, a sua volta, di una seconda norma transitoria. Sarà necessario, con una seconda norma transitoria, stabilire, in via provvisoria, quali debbano intendersi, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 25, i capoluoghi delle regioni, riservandosi di determinare in via definitiva, con una legge successiva, i capoluoghi stessi.

Di fronte ad una situazione così palesemente abnorme, di fronte all'assurdità di una norma transitoria che per essere applicata avrà bisogno di un'altra norma transitoria che fissi dei termini concreti e che dia modo di uscire dai dubbi interpretativi ai quali la prima norma transitoria può dar luogo, dobbiamo necessariamente ammettere che ci troviamo di fronte ad un dettato legislativo che manca di qualsiasi rispetto per la gerarchia e per la logica delle fonti.

Facciamo perciò delle ipotesi. Ammettiamo che la prima seduta di un consiglio regionale si svolga in una città considerata in linea generale il capoluogo, e che, successivamente, quello stesso consiglio regionale eletto abbia a decidere nel suo statuto di spostare il capoluogo in un'altra città della regione. Ebbene, insorgerà con evidenza un rapporto di spesa tra quella amministrazione provinciale che in via provvisoria ebbe a ospitare il consiglio regionale eletto e la stessa regione.

Chi risolverà questo rapporto di spesa? Chi pagherà?

Qui non è detto nulla.

Desidero fare un'altra osservazione: ammettiamo, come dice il testo della legge, che il consiglio regionale si riunisca per la prima volta nella sede del consiglio provinciale di quel cosiddetto provvisorio capoluogo. Il consiglio provinciale di quella città dove si riunirà? Forse che per tutto il tempo che siederà il consiglio regionale non si faranno riunioni del consiglio provinciale di quella città? Oppure, se queste riunioni si faranno, saranno fatte insieme o a turno (i consiglieri provinciali la mattina e i deputati o consiglieri regionali il pomeriggio)?

Questi sono problemi che sgorgano spontanei proprio perchè nel testo della legge non si indica nessuna soluzione al riguardo.

Un'altra considerazione ancora: si parla di prima riunione dei consigli regionali. Io desidero domandare: chi sarà a convocarla?

Nel testo della legge non è detto. Quindi, questi consiglieri eletti, una volta proclamati, si riunirebbero come si possono riunire degli amici in un caffè: non c'è una sola autorità, che, attraverso il dettato di questa legge, abbia titolo per convocare l'Assemblea.

Dunque, non si tratta di piccole cose; sono cose invece che oggi, con questa superficialità diffusa in giro, sembrano inezie, ma che, quando si faranno queste elezioni e si dovranno eleggere i consigli regionali, balzeranno fuori sul piano procedurale in tutta la loro gravità. E sarà difficile veramente risolvere i molteplici problemi che esse creeranno, sicchè, in definitiva, si cadrebbe nella massima confusione e in conseguenze nefaste e funeste.

Ma v'è ben altro da rilevare.

L'articolo 25 al secondo comma recita: « Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale ».

Noi, in questa maniera, non facciamo altro che creare il provvisorio nel provvisorio. Non siamo di fronte a precise funzioni, ma parliamo genericamente di « attribuzioni della segreteria ».

Siamo di fronte non già ad un organo che adempie a quelle funzioni, ma semplicemente di fronte ad uno strano organo vicario che disimpegna quelle funzioni. La imprecisione, la sfumatura, la nebbia, il margine di incertezza e le difficoltà interpretative, che da questo dettato inevitabilmente emergeranno quando, purtroppo, si dovranno applicare le disposizioni legislative redatte in questi termini, appaiono palesemente a chiunque.

Le attribuzioni della segreteria, si dice. Ma quali? Le attribuzioni della segreteria

per la prima convocazione? Le attribuzioni della segreteria per la verbalizzazione delle riunioni? Le attribuzioni della segreteria per quanto attiene al bilancio e all'amministrazione del nuovo ente regionale? Nulla qui è precisato, si prevede semplicemente un « disimpegno », che nel caso attuale non significa, secondo l'interpretazione che tutti i vocabolari della lingua italiana danno a questa parola, mancato impegno, bensì adempimento in via vicaria, attuazione in via vicaria.

Ma, a parte queste osservazioni che potrebbero essere considerate il cavillo di un pedante, c'è l'obiezione politica di fondo.

Che avverrebbe se dovesse trovare attuazione quanto da tempo vanno calorosamente propugnando l'onorevole La Malfa e la sua parte?

Che avverrebbe se il Governo di centro-sinistra dovesse procedere, davvero, all'eliminazione delle provincie?

Eliminate le provincie, quale sarà l'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale? A chi si farà capo?

All'ufficio stralcio dell'ex-provincia? A un ufficio che ha cessato di esistere? Ad un ufficio che incamererà i dipendenti dell'ex-provincia? Ma in questo caso si tratterebbe di un ufficio nuovo, di un ufficio regionale e non già dell'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Che dire poi del richiamo al testo unico della legge comunale e provinciale?

Da più parti si grida da tempo all'antidemocraticità della legge comunale e provinciale, che, specialmente da parte comunista e socialista, si dice non sarebbe atta a regolare la vita dei comuni e delle provincie, rispondendo a criteri superati, risalenti al 1915, in cui vi era una problematica diversa da quella attuale.

Queste critiche si sentono ripetere almeno da un ventennio, ciò nonostante vediamo recepire siffatto corpo di leggi per la regolamentazione della vita iniziale dei consigli regionali in un nuovo testo, che dovrebbe rappresentare una svolta avveniristica nella vita pubblica del nostro Paese, che dovrebbe costituire, appunto, un atto di svecchiamento sensazionale in vista di un assesto più vitale di una società snellita e progressiva.

L'esame di questo articolo conferma il giudizio già dato.

Si è voluto assumere un impegno senza valutare le concrete conseguenze. In pratica si è offerta l'occasione ai comunisti, inseritisi nella maggioranza regionalistica, di mettere in mora il Governo se le regioni non si faranno o di ottenere regioni, se si faranno, i cui compiti e i cui limiti non siano chiaramente determinati; il che darebbe ampio spazio di manovre tattiche alla estrema sinistra.

Se nella prossima legislatura il Parlamento volesse, per quanto attiene il tema delle regioni, adottare provvedimenti organici e non mettere il carro davanti ai buoi, come si vuole fare con questo disegno di legge; se volesse elaborare anzitutto una legge finanziaria, prevedere una definizione dei compiti e dei limiti dei nuovi enti attraverso le leggi-quadro, fissare in maniera concreta i princìpi fondamentali dei regolamenti che dovranno reggere la vita interna di questi enti regionali; come potremmo allora noi compromettere oggi, mettere una ipoteca sull'attività della prossima legislatura attraverso lo sbarramento di date precostituite? A meno che non si abbia la riserva mentale di stabilire delle date e poi di non osservarle. Ma, a questo punto, da una mancanza di logica passeremmo ad una mancanza di serietà.

Sarebbe molto meglio, credeteci pure, onorevoli colleghi, desistere da questo insano disegno e allontanare definitivamente la difficoltà, i danni, la pericolosità (diciamo oggi), i pericoli in concreto (diremo domani), che a causa di esso incombono sull'avvenire della nostra cara Patria.

Noi, comunque, avremo fatto quanto era possibile ed oltre per scongiurare tutto ciò e la nostra coscienza sarà pur sempre tranquilla, anche se, malauguratamente, i nodi verranno al pettine e gli italiani dovranno poi scontare lo smisurato errore che con questa legge sarà commesso per le nostre sorti future. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Siamo alla fine della discussione del penultimo articolo della legge, titolo VI delle disposizioni transitorie, ed il disegno politico perseguito dalla maggioranza, già da noi precedentemente rilevato e denunziato, va assumendo contorni sempre più netti e si va arricchendo di nuovi contenuti.

Il fatto che una legge abbia bisogno di un così elevato numero di disposizioni transitorie, perchè se ne possa in un qualche modo assicurare il funzionamento, è l'indice più evidente della frettolosità e della intempestività con cui essa è stata varata. Infatti, come la mia parte politica ha già posto in luce nel corso delle precedenti sedute, mancano i presupposti sia logici che giuridici per un'applicazione certa delle norme contenute nel disegno di legge.

Alla Camera questo rilievo non sfuggì alla maggioranza per esplicita ammissione dello stesso relatore, quando fu costretto a dichiarare che questa legge avrebbe potuto funzionare solo a seguito dell'approvazione di un'altra legge da parte del Parlamento o di una statuizione degli stessi consigli regionali.

Sarebbe stato augurabile che nel corpo di questo disegno di legge si fossero determinati ed individuati i capoluoghi di regione, seguendo caso per caso l'indirizzo più equo ed opportuno tra il criterio della capacità economica o della rilevanza storica e culturale dei nuclei urbani di ogni singola regione.

Questa nostra opposizione non è preconcetta, e pertanto non possiamo non affermare che la maggioranza, nel sostenere questo disegno di legge, non è sulla giusta strada, perchè il problema della individuazione dei capoluoghi di regione certamente è oggetto della sua attenzione, ma ne viene volutamente trascurata la risoluzione per non creare imbarazzi e malcontenti nella imminenza delle consultazioni elettorali politiche.

La prova ci è data dal fatto che la maggioranza è stata diligente nel dare un'esplicita indicazione del capoluogo nell'ultimo comma dell'articolo 8, e quindi soltanto in ordine alla regione molisana dove, come ognuno di noi può rilevare, non sussiste contesa alcuna tra i vari centri.

In punto, vorremmo spogliarci di ogni spirito di parte, vorremmo persino poter comprendere le preoccupazioni della maggioranza in ordine ad una definitiva determinazione dei capoluoghi di regione, ma non possiamo non qualificare come estrema pavidità la voluta omissione in una norma transitoria della indicazione della sede di riunione del primo consiglio regionale, pure in via provvisoria e transitoria, quanto meno dichiaratamente sulla scorta del criterio dei centri storici.

Si legge nella rubrica di questo articolo 25: « Sede e segreteria provvisorie del consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del consiglio stesso ». Da siffatta rubrica sembrerebbe che nel corpo dell'articolo venisse indicata la sede e la segreteria provvisorie, il che purtroppo non è.

La rubrica stessa è avulsa dal testo dell'articolo e, quindi, idonea ad ingenerare confusione in un disegno di legge già tanto confuso. Sarebbe stato più coerente se si fosse rubricato l'articolo 25: « Eventuale sede ed eventuale segreteria provvisoria » poichè così tutti si sarebbero accorti subito che l'articolo non vuole dire nulla di preciso in proposito.

Il primo comma, infatti, dell'articolo in esame recita: « La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». Ma sorge spontanea la domanda: qual è il capoluogo della regione? Quale legge individua e determina il capoluogo della regione? Forse la maggioranza ritiene che non c'è alcun bisogno di specificare quali saranno i futuri capoluoghi di regione, perchè storicamente esistono già da molti decenni. Lo ha detto il ministro Taviani parlando sullo stesso argomento alla Camera.

Del resto, detta norma lascia comprendere che il proponente sia stato certo di trovarsi dinanzi una situazione idillica in tut-

te le regioni, senza alcun contrasto campanilistico tra città e città.

Se così fosse, avremmo gradito e gradiremmo ancora sapere quale sarà il capoluogo della regione calabrese: Reggio Calabria, Catanzaro o Cosenza, oppure una nuova città, come è stato proposto dall'onorevole Foderaro? Quale ancora il capoluogo del Veneto: Venezia o Padova? Quale il capoluogo dell'Umbria: Perugia o Terni? Quale quello degli Abruzzi: L'Aquila, Pescara o Chieti? Quale il capoluogo della Puglia: Bari o Taranto? Quale il capoluogo della Basilicata: Potenza o Matera?

Da tempo abbiamo atteso una risposta e finora non ci è stata data. Eppure sarebbe stato atto doveroso verso il popolo italiano che in tutto questo caos stenta a vederci chiaro.

L'articolo 25 è la manifestazione più evidente della illogicità di tutta la legge, la quale crea un organismo che manca di sede, di segreteria e di norme per il suo funzionamento. Questo articolo mira a salvare capre e cavoli dettando una norma transitoria, cioè provvisoria, che alla fin fine non è nè tanto transitoria, nè tanto provvisoria, non essendoci alcuna norma idonea a porre termine a questa transitorietà. Eppure, onorevoli colleghi della maggioranza, avete avuto tanta fretta nel fissare la data delle elezioni! Vi siete forse dimenticati del regolamento? Direi proprio di no. Tutto quello che avete voluto fosse detto è stato espresso nella legge, tutto ciò che manca lo avete artificiosamente taciuto.

Ma questa non è la sola lacuna del primo comma dell'articolo 25, anche se è la più grave. Potrebbe sembrare un rilievo ozioso ogni critica rivolta all'espressione inserita nel testo « la prima riunione del consiglio » eccetera; ma formuliamo l'ipotesi che la determinazione del capoluogo non venga operata con una successiva legge dello Stato. Come ho già accennato, non c'è altra soluzione se non quella che tale determinazione venga fatta attraverso un atto normativo del consiglio regionale e, propriamente, nello statuto, che esso consiglio dovrà emanare. A questo punto c'è da chiedersi quanto tempo impiegherà il consiglio per elaborare lo statuto e a quali vicende potrà andare incontro uno statuto già approvato se è vero, come è stabilito dalla legge n. 62 del 10 febbraio 1953, che esso deve essere inviato al Presidente del Consiglio in carica, il quale, nel termine di 15 giorni, è tenuto a depositarlo in Parlamento per la necessaria approvazione. E, se il Parlamento, riscontrando la violazione di norme statuali o l'errata attribuzione di una potestà legislativa da parte del consiglio regionale, non può approvarlo, lo statuto dovrà essere rimesso al presidente della giunta regionale, che lo rimette in discussione nell'ambito del consiglio, a cui è prefissato un termine finale di 120 giorni entro il quale dovrà essere elaborato un nuovo statuto.

Ma, in tutto questo frattempo, e cioè in mancanza dello statuto, dove si riunirà per la seconda, la terza o la quarta volta il consiglio regionale? A rigore, stando alla lettera della legge, neppure nel fantomatico capoluogo della regione, non meglio identificato. Dovrà forse riunirsi all'aperto, o meglio ancora su di un carro viaggiante che si sposti da una città all'altra, fra quelle che aspirano a divenire capoluoghi?

Forse la verità vera è che, come sovente accade nelle cose nostre, la provvisorietà resterà norma ed assumerà carattere definitivo, appunto perchè è facile trincerarsi dietro la tattica di aspettare gli eventi e non prendere mai una decisione.

In questo disegno di legge l'unica decisione certa che proviene dalla volontà della maggioranza è quella di predeterminare la data delle elezioni al 1969 e purtroppo tale decisione è la causa di tutta la evidente e palese illogicità delle norme in esso contenute e formulate secondo criteri aberranti sotto il profilo della sistematica tecnico-legislativa. Alla maggioranza, infatti, interessa soltanto fare le elezioni senza preoccuparsi se i futuri consigli regionali potranno o meno funzionare.

Tornando al luogo della prima riunione non è forse lecito domandarsi, a fronte della indeterminatezza persistente dell'articolo proposto al nostro esame, a chi sarà affidato il compito di indirla? La maggioranza

ci dirà che dovrà farlo il Commissario del Governo, ma ciò non si evince dal testo della legge, perchè essa determina chiaramente quali sono le funzioni del Commissario.

Infatti il penultimo capoverso dell'articolo 2 prevede che la determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo; l'articolo 3 aggiunge che le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo. Perchè il dettato del disegno di legge tace sul caso che andiamo esaminando? O si deve forse giungere all'ipotesi estrema che la prima riunione del Consiglio regionale, stante la carenza del regolamento previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, possa essere indetta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale del fantomatico capoluogo della regione tramite la segreteria, come si potrebbe evincere dalle « cosiddette » attribuzioni ad essa demandate a mente del secondo comma dell'articolo 25, che illustreremo fra poco? E un'altra domanda possiamo porci: se questa famosa prima riunione, per i motivi che abbiamo esposti in precedenza, ha tutte le possibilità di vedersi seguire da altre riunioni, nel frattempo, dove saranno tenute le tornate del Consiglio provinciale, essendo la sua sede impegnata dai lavori del Consiglio regionale? Sarà forse costretto il Presidente del Consiglio provinciale a chiedere lo sfratto per uso proprio?

A parte ogni ironia, noi liberali volevamo porre in rilievo le lacune, le contraddizioni logiche di questo disegno di legge, che assumono forme paradossali nella formulazione di questo articolo 25.

Ma passiamo all'esame del secondo comma che dice: « Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale ». Facciamo il caso che prima del 1969 venga accolta la proposta repubblicana di eliminare i consigli provinciali: chi adempirà alle funzioni di segreteria previste dall'articolo 25? Quale sarà l'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale? A chi si farà capo? A un ufficio che ha cessato di esistere? A un ufficio che incamererà i dipendenti dell'ex provincia? Ma in questo caso si tratterebbe di un ufficio nuovo, di un ufficio regionale e non già dell'ufficio di segreteria della predetta Amministrazione provinciale.

Questo secondo comma parla genericamente di attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale senza specificare quali esse siano e a quale momento e diverso atteggiarsi della vita del Consiglio si riferiscano.

Invero, se la stessa qualifica di « attribuzioni » è suscettibile di rilievi critici sotto l'aspetto di un più appropriato e corretto linguaggio giuridico, l'uso deprecabile del verbo « disimpegnare » segue un'abitudine troppo spesso ricorrente in tutto il disegno di legge con reiterato impiego, da parte degli estensori di esso, di equivoche espressioni metagiuridiche. A meno che col verbo « disimpegnare » non si voglia intendere, oltre tutto secondo una corretta interpretazione della lingua italiana, sbrigare alla meno peggio.

E neppure il terzo comma, nonostante il suo carattere prettamente tecnico, è esente da pecche.

Esso riguarda le modalità delle adunanze e quindi si riferisce al regolamento del Consiglio, in assenza del quale si fa riferimento alla legge comunale e provinciale.

Onorevoli colleghi di questa maggioranza, voi, pur di varare una legge elettorale regionale, siete ricorsi per le adunanze, per la prima adunanza di queste Assemblee, al testo unico del 1915 che reca norme in larga parte superate, e più precisamente agli articoli 228, 230, 292 ed altri ancora relativi ad assemblee che evidentemente non avevano l'importanza, le dimensioni, i poteri che voi intendete attribuire alle costituende Assemblee regionali. È questa la carica innovatrice del centro-sinistra? E ciò è tanto più vero ove si ponga mente al fatto che l'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, espressamente richiamato dal terzo comma dell'articolo 25, non fissa alcun termine per l'emanazione del regolamento interno e quindi i lavori dei consigli regionali resteranno ancorati per lun-

go tempo alla vecchia legge citata ed alle sue modificazioni successive.

Il fatto è che voi della maggioranza siete innovatori soltanto a parole, mentre dimostrate in concreto di essere ancorati a vecchi miti largamente superati dalla realtà.

Mi scuso di essere stato forse troppo minuzioso nell'esame del testo di questo articolo 25; molte nostre argomentazioni possono aver dato fastidio a chi, abituato a fare la grossa politica con tutta l'enfasi demagogica che essa comporta, non riesce forse a cogliere l'esatto valore di una norma di procedura che, se correttamente formulata, pur nella sua aridità, non consentendo eccessive discrezionalità di interpretazione a chi detiene leve di potere, costituisce l'umile scudo e la salvaguardia dei più alti principi di libertà, su cui si fonda lo Stato di diritto. (*Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'articolo 25.

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta non è appoggiata*).

Poichè la richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal numero prescritto di senatori, la richiesta stessa non è accolta.

Metto quindi ai voti l'articolo 25. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 25.0. 1, presentato dal senatore Artom e da altri senatori, tendente ad inserire, dopo l'articolo 25, il seguente:

Art. 25-*bis*.

(*Presidenza provvisoria*)

« Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il consiglio provvede alla costituzione dell'ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario ».

Questo emendamento è inammissibile in quanto superfluo perchè non fa altro che riprodurre gli articoli 14 e 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Annunzio di nuovo deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che — a seguito del ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea — i seguenti disegni di legge sono stati nuovamente deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputato LUCIFREDI. — « Norme generali sull'azione amministrativa » (1424) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 2ª Commissione;

Deputato ROSATI ed altri e ORLANDI. — « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (1961) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (2644) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera na-

zionale per i ciechi civili » (2645) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati ROMANATO ed altri. — « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza » (2652) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati CARIOTA FERRARA; NAPOLITANO Francesco e ROBERTI. — « Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare » (2674) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PIASENTI e DONATI. — « Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari » (69), previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

ROFFI ed altri. — « Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per limiti di età » (106), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione;

« Norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio » (204), previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

Deputati BONOMI ed altri. — « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (2632) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Nuove norme relative alla nomina dei Capi di Istituto » (1476-*B*) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati GAGLIARDI e GIOIA. — « Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo » (2672) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 9ª e 10ª della Camera dei deputati*).

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati DARIDA ed altri. — « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (2564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

VALSECCHI Pasquale. — « Rinvio dell'applicazione dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (2637);

MASSOBRIO ed altri. — « Proroga del termine per il versamento del contributo al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, numero 583 » (2646).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo 26 e degli emendamenti relativi. Si dia lettura dell'articolo 26.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 26.

(*Spese per la prima elezione dei consigli regionali*)

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere il primo comma.

26. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le spese per la prima elezione dei consiglieri regionali sono anticipate dallo Stato e sono rimborsate dalle regioni entro il termine perentorio di due anni dalla data della loro costituzione ».

26. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono anticipate dallo Stato e ripartite con decreto del Ministero dell'interno tra le regioni che le rimborseranno in tre rate annuali di uguale ammontare ».

26. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico per metà dello Stato e per metà delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « le spese per la » *con le parole*: « Gli oneri relativi alla ».

26. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Le spese » *con le parole*: « Gli oneri ».

26. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « regionali », *aggiungere le parole*: « delle regioni a statuto normale ».

26. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « sono a carico dello Stato » *con le altre*: « sono a carico delle regioni e sono anticipate dallo Stato ».

26. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma, dopo la parola: « sono », *aggiungere la parola*: « poste ».

26. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « a carico dello Stato » *con le parole*: « anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi erariali che saranno devolute alle regioni con l'emananda legge di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23 ».

26. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « carico », *aggiungere la parola*: « totale ».

26. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « della regione e anticipate dallo Stato ».

26. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « dell'Amministrazione dello Stato ».

26. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per l'80 per cento dello Stato e per il 20 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di ciascuna Provincia ».

26. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per il 75 per cento dello Stato e per il 25 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per il 70 per cento dello Stato e per il 30 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per il 65 per cento dello Stato e per il 35 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per il 60 per cento dello Stato e per il 40 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per il 55 per cento dello Stato e per il 45 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo comma.

26. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sono soppresse le parole: « relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri ».

26. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, dopo le parole: « al trattamento economico », *le parole seguenti*: « e di missione ».

26. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei componenti » *con le parole*: « del Presidente e degli scrutatori ».

26. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, dopo le parole: « economico dei », *la parola*: « membri ».

26. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei seggi » *con le parole*: « degli uffici ».

26. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sono soppresse le parole: « e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate ».

26. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge ».

26. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « gli altri », *aggiungere la parola*: « oneri ».

26. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « comunque ».

26. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « comunque » *con le parole*: « a qualsiasi titolo ».

26. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate ».

26. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « facenti carico » *con la parola*: « attribuiti ».

26. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « direttamente ».

26. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « alle amministrazioni statali interessate » *con le seguenti*: « al Ministero degli interni ».

26. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « interessate ».

26. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « sono anticipati » *sino alla fine, con le altre*: « sono anticipati dalle Prefetture che

prelevano le somme necessarie dal fondo stanziato all'uopo dal Ministero dell'interno e sono rimborsati dalla regione entro il termine perentorio di tre mesi ».

26. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « sono anticipati dai comuni e ».

26. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, le parole: « dai comuni » *sono sostituite dalle parole*: « dalle amministrazioni provinciali ».

26. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

26. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dallo Stato » *con le altre*: « dalla Regione ».

26. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « dallo Stato » *con le parole*: « dalla Regione ».

26. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « in base a documentato » *con le parole*: « sulla base di un documentato ».

26. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

26. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « da presentarsi ».

26. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « da presentarsi », *aggiungere le parole*: « una volta approvato con delibera comunale ».

26. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « da presentarsi », *inserire le parole*: « all'amministrazione degli Interni ».

26. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, è soppressa la parola: « perentorio ».

26. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, le parole: « tre mesi dalla data delle consultazioni » *sono sostituite con le parole*: « sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

26. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, le parole: « tre mesi dalla data delle consultazioni » *sono sostituite con le parole*: « sei mesi dalla data di emanazione del decreto di convocazione dei comizi ».

26. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « 3 mesi » *con le parole*: « sessanta giorni ».

26. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « mesi », *aggiungere la parola*: « decorrenti ».

26. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « dalla data », *aggiungere la parola*: « di inizio ».

26. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle consultazioni » *con le parole*: « di chiusura dei seggi elettorali ».

26. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle consultazioni » *con le parole*: « di proclamazione degli eletti ».

26. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: « consultazioni», *aggiungere la seguente*: « elettorali ».

26. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Il rimborso è effettuato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di presentazione del rendiconto ».

26. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « I comuni che non hanno deleghe disponibili per le contrazioni di mutui sono autorizzati per l'anticipazione delle spese di cui sopra a contrarre prestiti, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti ».

26. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « I rimborsi di cui sopra sono effettuati dallo Stato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del ricevimento del rendiconto ».

26. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « Se i comuni non hanno il pareggio economico del bilancio sono esonerati dall'obbligo di anticipare gli oneri di cui sopra ».

26. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il terzo comma.

26. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il terzo comma.

26. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole da: « I fondi occorrenti » *a*: « e successive modificazioni » *con le parole*: « I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento di ammontare superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; e successive modificazioni, e comunque non eccedente 80 milioni di lire ».

26. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « I fondi » *con le parole*: « Le somme » *e la parola*: « forniti » *con la parola*: « fornite ».

26. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere la parola: « occorrenti ».

26. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « ai comuni per le spese organizzative degli uffici periferici » *con le parole*: « di cui al precedente comma ».

26. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e per le spese organizzative degli uffici periferici ».

26. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « le spese organizzative » *con le parole*: « qualsiasi spesa concernente il funzionamento ».

26. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « organizzative » *con le parole*: « di organizzazione ».

26. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « degli uffici » *con le parole*: « relative agli uffici ».

26. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « uffici », *aggiungere la parola*: « elettorali ».

26. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « possono essere » *con la parola*: « sono ».

26. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « possono », *aggiungere la parola*: « anche ».

26. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole da: « di ammontare » *a*: « modificazioni ».

26. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni » *con le parole*: « di qualsiasi importo ».

26. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « non ».

26. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « superiore ai » *con le parole*: « eccedenti i ».

26. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sono soppresse le parole da: « a carico » *fino alla fine del comma.*

26. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, le parole da: « A carico » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole*: « Le spese dipendenti da contratti devono essere imputate, per intero, a carico degli ordini di accreditamento di cui al presente comma ».

26. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: « per intero ».

26. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « per intero » *con le parole*: « fino a un massimo di lire 2 milioni ».

26. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il quarto comma è soppresso.

26. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nel caso di contemporaneità della prima elezione del Consiglio regionale con la elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali ovvero con l'elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese derivanti da adempimenti comuni vengono ripartite come segue: metà alla Regione, un quarto alla Provincia e un quarto al Comune ovvero due terzi alla Regione e un terzo alla Provincia o al Comune ».

26. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

In via subordinata, nell'emendamento 26. 7, che precede, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « metà allo Stato, un quarto alla Provincia e un quarto al Comune ovvero due terzi allo Stato e un terzo alla Provincia o al Comune ».

26. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole da: « Nel » *a* « con la » *con le parole*: « Nel caso che la prima elezione dei Consigli regionali avvenga contemporaneamente alla » *e la parola*: « con la » *nella quarta riga con la parola*: « alla ».

26. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « contemporaneità » *con le parole*: « contemporanea effettuazione ».

26. 90 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « prima elezione dei » *con le parole*: « elezione dei primi ».

26. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, seconda e quarta riga, sostituire le parole: « la elezione » *con la parola*: « quella ».

26. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, quarta e quinta riga, sopprimere la parola: « soli ».

26. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « ripartite in parti uguali tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione » *con le parole*: « assunte dallo Stato ».

26. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « ripartite » *con la parola*: « divise ».

26. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « in parti uguali » *con le parole*: « in proporzione al numero degli elettori ».

26. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « tra lo Stato » *con le parole*: « tra la regione »; *sopprimere le parole*: « e che in caso di sola elezione dei Consigli regionali sarebbero state a carico dello Stato »; *sostituire le parole*: « dal Prefetto » *con le parole*: « dal Commissario del Governo ».

26. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « gli altri enti » *con le parole*: « le provincie ed i comuni ».

26. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere dopo le parole: « gli altri enti », *le seguenti*: « pubblici territoriali ».

26. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « le spese » *con le parole*: « gli oneri », *e la parola*: « state » *con la parola*: « stati ».

26. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e ».

26. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, alla nona riga sopprimere le parole: « alle elezioni ».

26. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

26. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere dopo le parole: « il riparto » *le parole*: « delle spese derivanti da adempimenti comuni ».

26. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « predisposto dai » *con le parole*: « deliberato dalle Giunte dei ».

26. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « predisposto » *con la parola*: « effettuato ».

26. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « dal prefetto per ciascuna provincia » *con le parole*: « da ciascun Prefetto ».

26. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, aggiungere, dopo le parole: « per ciascuna provincia », *le parole*: « interessata alla consultazione ».

26. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole: « sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

26. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « resa » *con la parola*: « presentata ».

26. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: « entro il termine di cui al precedente secondo comma ».

26. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Nel caso di contemporaneità della prima elezione del Consiglio regionale con le elezioni politiche le spese derivanti da adempimenti comuni sono ripartite in parti uguali tra lo Stato e la Regione ».

26. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il quinto comma.

26. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sopprimere la parola: « presenti » *ed aggiungere, dopo la parola*: « disposizioni », *le parole*: « di cui alla presente legge ».

26. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 26. È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Siccome in tutte le sequenze del dibattito ho rappresentato il preambolo degli articoli pari, voglio essere fedele alla tradizione e conchiudere possibilmente in bellezza il mio intervento smorzando ogni polemica. Siamo dunque alla fine, e, se è vero che *finis coronat opus*, in verità *finis*, in questo caso, *coronat nefas*.

Sarò molto rapido, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo. L'articolo 26, che conclude una peregrina costellazione legislativa, disciplina gli oneri finanziari alla previsione delle spese e delle fonti relative per la prima elezione dei consigli regionali. Viene a noi nello stesso testo presentato dal Governo, ap provato dalla Camera dei deputati. Esso pone l'onere della spesa per l'elezione a carico dello Stato ed obbliga i comuni a farne anticipazione.

Ora il grave dissesto nel quale versano i nostri comuni, le note difficoltà nelle quali squallidamente si dibattono le finanze comunali non possono certo consentire la gravezza di siffatta imposizione, data l'assoluta impossibilità per i comuni di sopportare l'onere che il disegno di legge ad essi addossa.

Ed è per questo che noi proponiamo all'Assemblea che si sostituisca all'obbligo di anticipazione da parte dei comuni, l'obbligo di diretto intervento da parte delle prefetture, le quali prelevino le somme necessarie dal fondo stanziato dal Ministero dell'interno per essere poi rimborsate dalle regioni entro un certo termine. Noi, in sostanza, vogliamo scongiurare ogni ulteriore aggravio sui bilanci dei comuni e preferiremo uniformarci a quello che è accaduto per la prima elezione nel Friuli-Venezia Giulia, là dove, come l'Assemblea ricorderà, le spese non furono imposte ai comuni ma furono tutte a carico dello Stato.

La proposta consacrata in tale emendamento n. 26. 2 si integra con il precedente emendamento n. 26. 1, lì dove chiediamo che l'Assemblea voglia sostituire le parole del testo: « a carico dello Stato » con le altre: « a carico delle regioni e sono anticipate dallo Stato ».

Si potrebbe, a questo punto, opporre che è strana la nostra pretesa che le spese debbano essere addossate alle regioni, dal momento che queste, non essendo ancora sorte, non possono per certo assumersi l'aggravio di codesto esborso; l'obiezione per certo ha un pregio di superficiale forza convintiva. Ma noi rispondiamo che, se è vero che, in base a una norma costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione, le regioni non hanno una competenza primaria nel campo dei tributi perchè la competenza deve provenire alle regioni dalla legge del Parlamento nazionale che ne fissi i termini, i limiti e i modi, è anche vero che questi fondi a carico delle regioni potrebbero essere reperiti dalle tasse, dai tributi e dalle imposte comunali che saranno devolute per legge alle regioni stesse.

E questa possibilità, scaturente dall'articolo 119 della Costituzione, conferma ancora una volta e ribadisce il fondamento dell'assoluta, imprescindibile necessità, che il disegno di legge non ha condiviso, che l'Assemblea non ha voluto intendere, ma che noi abbiamo patrocinato; cioè la necessità che avesse attuazione, prima della legge sull'ordinamento elettorale, la normativa sull'ordinamento finanziario. E allora, in base all'articolo 119, si sarebbe potuto stabilire che lo Stato deve anticipare alle regioni le spese relative all'elezione del primo consiglio regionale, operando poi una trattenuta su quelli che saranno i diritti delle stesse regioni nel campo tributario. Tale nostro avviso ci sembra conforme anche al criterio che è stato seguito e accolto per precedenti elezioni,

così come già sopra ricordato, con l'articolo 51, primo comma, della legge n. 3 del 1964, recante le norme per la prima elezione del consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia. Sembra pertanto che i nostri emendamenti meglio si armonizzino con i fini istituzionali dell'ordinamento regionale.

Ho voluto guardare se in tale tema, per la valutazone dei precetti costituzionali in sede di norme di attuazione, vi sia positivo suffragio di consensi. Circa l'autonomia finanziaria delle regioni, Mortati scrive che « solo un'autonoma gestione di entrate proprie e la necessità di provvedere da sè ai propri bisogni, curando la corrispondenza tra le entrate e le spese e facendo ricadere sugli amministrati le conseguenze buone o cattive della gestione, può far raggiungere alla riforma i fini di educazione politica dei cittadini che essa si propone ».

Con gli emendamenti che noi patrociniamo, veniamo a fornire alle istituende regioni mezzi adeguati a provvedere ai propri bisogni, e con l'emendamento che poc'anzi ho letto si vuole subito accollare alle regioni il carico degli impegni di spesa che più direttamente le riguardano.

Un'ultima osservazione rapidamente concluderà il mio intervento. Si dice nel disegno di legge che lo Stato deve rimborsare i comuni in base a documentato rendiconto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni; cioè, il comune che ha anticipato — bisogna ancora trovare un comune che sia in condizioni di anticipare, ma, dato e non concesso (secondo la vecchia formula della polemica) che esistono dei comuni in grado di anticipare le spese per servizi e interessi altrui — resta creditore dello Stato e ne dev'essere rimborsato nel termine perentorio di tre mesi, dietro presentazione del documento di rendiconto da effettuarsi.

Ora io penso, a questo proposito, che ci si debba chiedere — ed è un quesito che sorge naturale e spontaneo — quale efficacia questo termine perentorio di tre mesi per la presentazione della documentazione a suffragio della spesa che si è sostenuta e si intende riavere abbia nella qualificazione e nel peso delle condizioni. Se nel termine perentorio di tre mesi i comuni non provvedessero a presentare il rendiconto per un evento qualsiasi, quale che sia — non certo un evento di forza maggiore perchè allora saremmo al di là di qualsiasi termine —, se il comune in questo termine di tre mesi non potrà provvedere a presentare il rendiconto, si sarà verificata una condizione estintiva del diritto. Questa è una questione che avrebbe voluto una chiara disposizione dal legislatore: quanto meno, meriterebbe ora di avere un chiarimento dal relatore e dall'onorevole rappresentante del Governo; sicchè resti chiaro il portato e resti ferma la conseguenza della eventuale inottemperanza del prefisso termine segnato per la presentazione della documentazione.

Ma dove veramente resto un po' sconcertato, onorevoli colleghi, è nel seguito. Il comune, dunque, è un creditore che ha tirato fuori i soldi per esigenze altrui e per l'adempimento di servizi altrui; li deve riavere. Entro tre mesi deve presentare la documentazione. Vi è, quindi, questo termine cronologico sul comune incombente. Ma lo Stato in quanto tempo deve restituire questi soldi in base alla documentazione presentata?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Entro l'anno.

P A C E . Dove è scritto questo?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Poichè lo stanziamento è considerato per l'anno 1969 e poichè è previsto il sistema dell'accreditamento...

F R A N Z A . Ci sono i residui passivi.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, non facciano conversazioni. Vada avanti, senatore Pace.

P A C E . Signor Presidente, vorrei trasformare l'intervento paludato in un dialogo che sarebbe più proficuo ed efficace nel raffronto delle idee e delle opinioni.

Dicevo dunque che la risposta del relatore è un'affermazione retorica perchè l'esperienza quotidiana ci ammonisce che il credito

inesigibile è quello che si vanta contro i comuni. Ma lasciamo stare perchè questo potrebbe essere spirito di cattiva lega.

Guardiamo piuttosto alla formulazione della norma. Il creditore, entro tre mesi, deve presentare la documentazione, il debitore non ha un pari termine in cui debba estinguere la sua obbligazione. Il debitore deve rimborsare, dice la norma. Ma in quale termine? Mentre per il creditore si fissa un termine e precisamente di tre mesi per presentare il documento creditorio con vincolo di perentorietà, per il debitore che deve pagare non vi è nessun limite di tempo perchè non vi è nessun termine perentorio per la definizione della pratica di rimborso, per l'estinzione dell'obbligazione. Quindi, ripeto, vi è un termine perentorio per il creditore, non vi è nessun termine corrispondente per il debitore.

Questo è il capovolgimento di ogni senso logico. Qui il diritto non c'entra; è il criterio comune, il buon senso che fanno bancarotta. Ed in queste condizioni mi pare veramente che possa meritare considerazione l'emendamento che noi abbiamo presentato perchè il comma sia soppresso o modificato per la seconda edizione di questa legge, che dovrà venire come si è ormai preannunziata da tutte le parti e, come dicevo: *finis coronat nefas*. Così la mia fatica è finita. (*Applausi dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi è pervenuta, da parte del prescritto numero di senatori, la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 26, richiesta che io debbo mettere in votazione.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta non è appoggiata*).

Poichè la richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, la richiesta stessa non è accolta.

Metto pertanto ai voti la richiesta di chiusura della discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Potrà ora parlare un senatore per ogni Gruppo.

V E R O N E S I . Domando di parlare a nome del Gruppo liberale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . La chiameremo « senatore verifica ».

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, lei taccia.

V E R O N E S I . Senatore Gianquinto, ho l'emendamento suo e col suo emendamento farò la campagna elettorale sulle piazze di Venezia (*interruzione del senatore Gianquinto*), emendamento in cui lei concorda con il nostro punto di vista, ma che poi non ha avuto il coraggio di votare.

P R E S I D E N T E . Ma ha avuto sei voti quell'emendamento, senatore Veronesi!

V E R O N E S I . Ma non ha avuto quello del senatore Gianquinto.

P R E S I D E N T E . Chi lo sa, era una votazione a scrutinio segreto. Chissà che anche il senatore Gianquinto non l'abbia votato. Vada avanti, senatore Veronesi.

V E R O N E S I . L'articolo 26 ultimo di questa legge elettorale inserito fra le disposizioni di attuazione si pone per noi come uno specchio assai fedele delle lacunosità e delle superficialità di questa legge a nostro esame.

Le norme transitorie, le norme cioè il cui carattere precipuo è quello della temporaneità o meglio della provvisorietà in rapporto alle necessità o ai bisogni contingenti, in occasione di riforme legislative, sono lo strumento migliore per verificare la perfezione o le carenze di una legge, e così se es-

sa, in altri termini, sia o meno valida e funzionale.

Ora, a nostro giudizio, l'articolo 26 mette in evidenza tutti i difetti di questa legge i quali peraltro non restano circoscritti alla prima applicazione della legge, ma ne involgono tutta la disciplina restante. L'articolo 26 pone due statuizioni fondamentali: spese per la prima elezione dei consigli regionali a carico dello Stato; anticipazione degli oneri da parte dei comuni. In sostanza siamo in presenza della codificazione di una ancor grave (insieme ad altre precedenti) violazione, che peraltro costituirà un assai pericoloso precedente, dell'articolo 81 della Costituzione.

Il primo comma dispone che le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato, senza scendere in considerazioni ulteriori, con il che rimane del tutto inspiegato e inspiegabile perchè mai le spese delle prime elezioni siano a carico dello Stato e non già delle regioni.

Ciò che a nostro avviso si appalesa di particolare gravità è che questa spesa non sia stata indicata neppure in modo approssimativo nel suo ammontare. Le norme che concernono materia finanziaria — è concordemente riconosciuto da tutti — devono essere improntate alla massima chiarezza nel dettato nonchè alla massima precisione, specie per quanto concerne l'ammontare della spesa. Quanto meno, e sia pure in modo approssimativo per il punto in esame, ci si poteva servire delle risultanze dell'inchiesta Carbone secondo cui l'importo avrebbe potuto essere all'incirca di 17 miliardi. Invece il costo delle elezioni rimane avvolto nel più fitto mistero perchè non vi è alcuna determinazione di sorta. Riteniamo — e riconfermiamo il concetto — che questo sia un assai pericoloso precedente. Il Parlamento autorizza una spesa di cui non conosce, o meglio non vuole conoscere, l'importo. In parole povere il Parlamento è qui portato a firmare una cambiale in bianco a favore del Governo, e per di più non del Governo attualmente in carica, ma di quello che vi sarà nel 1969.

Il terzo comma dispone che i fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possano essere forniti con ordine di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Una preliminare osservazione di tecnica legislativa si impone in ordine a questo comma. Una legge in materia finanziaria, una legge che deve indicare la fonte da cui trarre i mezzi per fronteggiare gli oneri che la sua stessa attuazione comporta, e che per ciò stesso deve essere improntata alla massima chiarezza, dispone che può o non può adottarsi una determinata soluzione. Ebbene, perchè questa discrezionalità? Viene poi richiamato l'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e a nostro avviso i compilatori dell'articolo sono stati incauti in questo richiamo perchè questa è una norma puramente regolamentare e non indica alcuna fonte di reperimento di mezzi finanziari; non fa altro che indicare, in fondo, una particolare procedura di pagamento. Il precedente articolo 55 difatti regola il pagamento da parte degli uffici amministrativi centrali delle somme dovute allo Stato, e il successivo articolo 56 sopra richiamato dispone che: « possono essere autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria aperture di credito a favore dei funzionari delegati per il Parlamento le seguenti spese, sia in conto della competenza d'esercizio sia in conto residui » e si riportano vari casi. È palmare che l'articolo 56 — norma regolamentare, ripetiamo, e che trova la sua *ratio* in ragioni straordinarie che consigliano la adozione di una forma di pagamento anzichè quella stabilita nell'articolo 56 — non indica fonti di sorta.

Ciò la maggioranza ignora e, ancora più grave, intende persistere nel voler ignorare. Ed ecco perchè ritorna anche per questo caso lo spettro — e speriamo che sia uno spettro benevolo per noi che non siamo amanti della legge regionale e dell'attuazione delle regioni — lo spettro della legge finanziaria che invano la maggioranza tenta di scacciare. Ma questo spettro della legge finanziaria vaga per tutta la legge balzando all'evidenza qua e là in modo prepotente

per fare sentire le sue giuste e doverose esigenze.

L'articolo 81 della Costituzione, dicevamo, anche in questo articolo è calpestato. Il Governo ancora una volta si ritiene libero di attingere dove e come crede i mezzi per le elezioni regionali, forte ormai della cambiale che sarà rilasciata in suo possesso se e in quanto il Senato questa sera varerà questo articolo e domani la legge. Ed è superfluo notare che questo assai deplorevole comportamento ben potrà legittimare altre future maggioranze a comportarsi nello stesso modo. Pare ormai che sia stato trovato il modo per superare l'articolo 81 della Costituzione anche se sovente poi la Corte costituzionale ci richiama con i suoi insegnamenti a quelli che dovrebbero essere i precetti che dovremmo osservare e fare osservare.

Di fronte a questa palese violazione della Costituzione, violazione di un princìpio fondamentale di garanzia, risulta quanto mai paradossale la posizione assunta dai regionalisti, della prima e dell'ultima ora, allorchè assumono la veste di paladini della Costituzione e, mentre vanificano un precetto costituzionale, affermano che le regioni debbono essere attuate perchè così è scritto nella Costituzione.

Dispone ancora l'articolo 26 che le spese sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Orbene, una prima considerazione si pone: che cosa sta a significare l'espressione « termine perentorio »? Forse che se un comune non avrà presentato il documentato rendiconto, non avrà più diritto al rimborso degli oneri sostenuti? Quale è, in altre parole, la sanzione prevista per l'inosservanza del termine perentorio? Decadenza? Prescrizione? E se il ritardo, per avventura, sia imputabile non già all'inerzia del comune, seb bene, ad esempio, a causa di forza maggiore, sarà forse costretto il povero comune a convenire in giudizio lo Stato per dimostrare il suo buon diritto?

Ed è poi singolare che a questo termine di tre mesi per la presentazione del rendiconto non ne corrisponda un altro, egualmente perentorio, entro il quale lo Stato debba provvedere al rimborso.

Al contrario, proprio a carico dello Stato doveva essere fissato un termine perentorio: data la lentezza e pesantezza con cui procede la macchina dello Stato, non è azzardato pensare che i comuni dovranno attendere anni ed anni prima di ottenere il denaro anticipato.

Ma, a parte ciò, la nostra critica investe direttamente il sistema della partecipazione dei comuni alla spesa. Anche qui si impone una osservazione preliminare. L'articolo 26 non menziona in base a quale criterio la spesa di cui si tratta andrà ripartita tra i comuni: forse andrà ripartita in base agli abitanti, o forse in base ai seggi, o forse in base agli elettori? E, si badi, lo scegliere *sic et simpliciter* l'uno o l'altro criterio, non risolve il problema. Infatti, ben può accadere che comuni con eguale popolazione abbiano diverso numero di seggi: ne consegue che i comuni sosterrebbero spese non proporzionali alla popolazione e agli elettori.

Ma la nostra critica, a parte queste osservazioni marginali, che tuttavia già da sole dimostrano chiaramente la lacunosità e la superficialità della legge, investe direttamente il sistema. Noi riteniamo che il meccanismo artificiosamente escogitato con l'articolo 26 sia destinato ad incepparsi ancora prima di entrare in funzione, ed è per questo motivo che riconfermiamo la nostra posizione nettamente contraria, anche per questo articolo. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do la parola all'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con lo stesso criterio che a suo tempo fu fissato per la regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 51 della legge 3 febbraio 1964, n. 3) l'articolo 26 stabilisce che le spese per la prima elezione dei consigli delle regioni a statuto normale sono a carico dello Stato. Analogamente, poi, a quanto avviene per le elezioni politiche, il cui costo è per destinazione naturale a ca-

rico dello Stato, i comuni provvedono al pagamento di tutte le spese connesse agli adempimenti di loro competenza.

Ma allo scopo di evitare che i comuni si trovino in difficoltà di cassa, si è stabilita la possibilità di accreditare, a norma dell'articolo 56 della legge sulla contabilità dello Stato, determinati acconti, salvo conguaglio alla presentazione del rendiconto.

A proposito del rendiconto, il secondo comma dell'articolo 26 fissa un termine per la presentazione dello stesso da parte dei comuni, tre mesi, onde evitare distrazioni e confusioni che spesso avvengono per ritardi e trascuratezza, mentre la garanzia del rimborso e della sua tempestività sono sanciti dall'obbligo giuridico per lo Stato di impegnare i fondi occorrenti per le elezioni dei primi consigli regionali entro la scadenza dell'anno finanziario nel quale vengono stanziati.

Da queste premesse mi pare che possano trarsi una constatazione, un auspicio ed un chiarimento.

Il chiarimento riguarda la copertura. Essendo il presente disegno di legge inteso a dettare norme di carattere generale per la attuazione delle elezioni regionali, è chiaro che l'onere relativo a carico dello Stato si qualificherà nel momento dell'attuazione delle elezioni stesse. E, sulla base della previsione stessa ipotizzata dall'articolo 22, la spesa dovrà essere imputata nello stato di previsione dell'Interno — per l'esercizio 1969, che verrà presentato al Parlamento in termini costituzionali entro il 31 luglio 1968.

La constatazione ci fa rilevare che le disposizioni dettate in questo articolo possono asciugare molte delle lacrime che tra ieri e oggi l'opposizione ha copiosamente sparso, non so quanto sinceramente, sui poveri comuni.

L'auspicio consiste nel dire che forse non sarebbe male che obblighi del genere vengano opportunamente ripresi anche dalle regioni o fissati nella legge finanziaria prevista dal secondo comma dell'articolo 22. E con questo potrei aver finito.

Mi sia comunque consentita, prima di licenziarmi, dopo una consuetudine quotidiana che è durata quasi un mese, una riflessione personale.

Alcuni colleghi dell'opposizione hanno, nel clima non proprio sereno di queste ultime battute, ripetuto che non perderanno occasione per seguitare a combattere l'errore regionalista. È un'affermazione che spero vada oltre le intenzioni, perchè in termini democratici si può parlare di prospettive che non si condividono e si combattono, non di errori che si anatemizzano.

Parlare di errore irriducibile da parte di gruppi minoritari, riguardo alle convinzioni di larghe maggioranze, significa riportare la lotta politica ai toni fideistici delle intransigenze clericali post-Sillabo, che perfino il Concilio ha spazzato via, o ai tempi nei quali si cercò di giustificare la miseria intellettuale e morale della prepotenza, con le coperture illusorie dello stato etico.

Ma la pazienza ferma della democrazia anche in questa occasione ha avuto ragione dello sprezzo di una delle regole fondamentali della convivenza democratica: il regolamento parlamentare ridotto dalla opposizione a guscio senza contenuti, a scheletro inerte, a occhiaia senza luce, senza oggetto da guardare.

Ed io credo che la pazienza ferma della democrazia, che ha contenuto ed evitato un peggio possibile, consentirà che la vicenda decanti le sue parti negative, le incrostazioni, le furberie polemiche, le restrizioni mentali, le astuzie regolamentari, affnchè il giudizio sulla decisione che avvia un processo di grande momento sia quanto più possibile responsabile, fondato ed incisivo.

In questo senso, penso, la prossima campagna elettorale sarà l'arena legittima di un primo confronto, la prossima legislatura il campo nel quale le forze politiche misureranno non solo la loro volontà, ma la loro capacità di affrontare il futuro: un futuro che io penso, onorevoli colleghi — e credo che tutti voi lo pensiate — sopra ogni altra cosa libero, più giusto ed umano. Ma in una stagione nella quale il tempo e le cose sembrano tendere inarrestabilmente a trasformarsi in realtà artificiali e disperate, possiamo rifiutarci di considerare quello che

è il destino della democrazia come destino stesso dell'uomo?

Credo di poter concludere, per quanto riguarda una nostra particolare responsabilità, che la maggioranza, anche in questo caso, è convinta di fare cosa utile sulla strada della democrazia e di farlo sullo stesso terreno nel quale di più la opposizione ha cercato la contrastazione e sollevato la sua riserva: su quello della unità, del prestigio, della forza, del rispetto dello Stato democratico. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

A G R I M I , *Sottosegrtario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore che hanno chiarito interamente i termini del meccanismo, peraltro molto semplice, relativo al rimborso delle spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Chiedo l'approvazione dell'articolo 26 e il rigetto degli emendamenti presentati.

P R E S I D E N TE . Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli emendamenti. Dovrà essere votato anzitutto l'emendamento n. 26.42, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 26.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

C I P O L L A . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 26. 42 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chiariello, Cipolla, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgi, Giraudo, Gramegna, Grimaldi, Guanti,

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Limoni, Lombari, Lopardi,

Macaggi, Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, Roffi, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 26. 42:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	17
Contrari	129

Il Senato non approva.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 26. 43, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le spese per la prima elezione dei consiglieri regionali sono anticipate dallo Stato e sono rimborsate dalle regioni entro il termine perentorio di due anni dalla data della loro costituzione ».

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione per parti separate, e cioè che sia innanzitutto votata la prima parte dell'emendamento n. 26. 43, fino alle parole: « dalle regioni ».

P R E S I D E N T E . Sarà allora posta anzitutto ai voti la prima parte dell'emendamento n. 26. 43, fino alle parole: « dalle regioni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 26.43, fino alle parole: « dalle regioni », sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Guanti,

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Merloni, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi,

Roffi, Russo,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 26. 43:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	17
Contrari	128
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che con la votazione testè avvenuta restano preclusi la seconda parte dell'emendamento n. 26. 43 e l'emendamento n. 26. 10, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono anticipate dallo Stato e ripartite con decreto del Ministero dell'interno tra le regioni che le rimborseranno in tre rate annuali di uguale ammontare ».

Segue l'emendamento n. 26. 11, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico per metà dello Stato e per metà delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

Questo emendamento deve essere votato.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo che la votazione sull'emendamento n. 26. 11 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di verifica del numero legale, procederemo a tale tipo di votazione.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 26. 11 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla bianca nell'urna nera e palla nera nell'urna bianca.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Guanti,

Jodice,
Kuntze,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,
Macaggi, Magliano Terenzio, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Merloni, Moneti, Montini, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,
Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pace, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi,
Russo,
Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro,
Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,
Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,
Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numeragione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 26.11:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	16
Contrari	123
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I seguenti emendamenti sono inammissibili in quanto tautologici:

Al primo comma, sostituire le parole: « Le spese per la », *con le parole*: « Gli oneri relativi alla ».

26. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Le spese », *con le parole*: « Gli oneri ».

26. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 1. 133:

Al primo comma, dopo la parola: « regionali », *aggiungere le parole*: « delle regioni a statuto normale ».

26. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 26. 43:

Al primo comma, sostituire le parole: « sono a carico dello Stato », *con le altre*: « sono a carico delle regioni e sono anticipate dallo Stato ».

26. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento è inammissibile perchè superfluo:

Al primo comma, dopo la parola: « sono », *aggiungere la parola*: « poste ».

26. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dall'emendamento n. 26 43, in quanto esso presuppone il pagamento da parte delle regioni:

Al primo comma, sostituire le parole: « a carico dello Stato », *con le parole*: « anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi erariali che saranno devolute alle regioni con l'emananda legge di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23 ».

26. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento che segue, n. 26. 46, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « carico », la parola: « totale », dev'essere votato. Chiedo ai presentatori se acconsentono che sia votato per alzata e seduta.

V E R O N E S I . Acconsentiamo, anzi anticipiamo il nostro consenso a che anche gli emendamenti successivi siano votati per alzata e seduta.

P R E S I D E N T E . Grazie. Pongo allora ai voti l'emendamento n. 26. 46. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è precluso dall'emendamento n. 26. 43:

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « della regione e anticipate dallo Stato ».

26. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « dell'Amministrazione dello Stato ».

26. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Avverto che i seguenti emendamenti sono stati ritirati dai presentatori:

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato » *con le parole*: « per l'80 per cento dello Stato e per il 20 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di ciascuna Provincia ».

26. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « per il 75 per cento dello Stato e per il 25 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « per il 70 per cento dello Stato e per il 30 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « per il 65 per cento dello Stato e per il 35 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « per il 60 per cento dello Stato e per il 40 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « dello Stato », *con le parole*: « per il 55 per cento dello Stato e per il 45 per cento delle Amministrazioni delle provincie comprese nella regione, in proporzione al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna provincia ».

26. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Deve invece essere posto ai voti l'emendamento n. 26. 49, presentato dagli stessi senatori, tendente a sopprimere il secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è pure ammissibile:

Al secondo comma, sono soppresse le parole: « relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri ».

26. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è inammissibile perchè superfluo:

Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: « al trattamento economico » *le parole seguenti*: « e di missione ».

26. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è inammissibile perchè in parte superfluo e in parte illogico, giacchè Presidente e scrutatori sono già componenti del seggio e non vi è d'altra parte ragione alcuna di escludere il Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei componenti » *con le parole*: « del Presidente e degli scrutatori ».

26. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

I seguenti emendamenti sono superflui e quindi inammissibili:

Al secondo comma, aggiungere, dopo le parole: « economico dei », *la parola*: « membri ».

26. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei seggi » *con le parole*: « degli uffici ».

26. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Deve essere invece posto ai voti il seguente emendamento:

Al secondo comma sono soppresse le parole: « e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate ».

26. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Lo pongo pertanto in votazione, con l'intesa che esso assorbe anche il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge ».

26. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento n. 26. 55 resta dunque precluso.

I seguenti emendamenti sono superflui e quindi inammissibili:

Al secondo comma, dopo le parole: « gli altri », *aggiungere la parola*: « oneri ».

26. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « comunque ».

26. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al secondo comma, sostituire la parola: « comunque », *con le parole*: « a qualsiasi titolo ».

26. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento deve invece essere posto ai voti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate ».

26. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al secondo comma, sostituire le parole: « facenti carico », *con la parola*: « attribuiti ».

26. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al secondo comma, sopprimere la parola: « direttamente ».

26. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è forse in sostanza tautologico:

Al secondo comma, sostituire le parole: « alle amministrazioni statali interessate », *con le seguenti*: « al Ministero degli interni ».

26. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Comunque lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al secondo comma, sopprimere la parola: « interessate ».

26. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 26. 43:

Al secondo comma, sostituire le parole, da: « sono anticipati », *sino alla fine, con le altre*: « sono anticipati dalle Prefetture che prelevano le somme necessarie dal fondo stanziato all'uopo dal Ministero dell'interno e sono rimborsati dalla regione entro il termine perentorio di tre mesi ».

26. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Il seguente emendamento è manifestamente assurdo (infatti per effettuare il rimborso occorre sapere chi anticipa) e lo dichiaro quindi inammissibile:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « sono anticipati dai comuni e ».

26. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Pongo invece in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, le parole: « dai comuni », *sono sostituite dalle parole*: « dalle amministrazioni provinciali ».

26. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è manifestamente assurdo (infatti una volta stabilito che i comuni anticipano, occorre sapere chi li rimborsa) e lo dichiaro quindi inammissibile:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

26. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

I seguenti emendamenti sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento n. 26. 43:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dallo Stato », *con le altre*: « dalla Regione ».

26. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « dallo Stato », *con le parole*: « dalla Regione ».

26. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al secondo comma, sostituire le parole: « in base a documentato », *con le parole*: « sulla base di un documentato ».

26. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

26. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « da presentarsi ».

26. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « da presentarsi », *aggiungere le parole*: « una volta approvato con delibera comunale ».

26. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « da presentarsi », *inserire le parole*: « all'amministrazione degli Interni ».

26. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, è soppressa la parola: « perentorio ».

26. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, le parole: « tre mesi dalla data delle consultazioni », *sono sostituite con le parole*: « sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

26. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, le parole: « tre mesi dalla data delle consultazioni », *sono sostituite con le parole*: « sei mesi dalla data

di emanazione del decreto di convocazione dei comizi ».

26. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 3 mesi », *con le parole*: « sessanta giorni ».

26. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono superflui e quindi inammissibili:

Al secondo comma, dopo la parola: « mesi », *aggiungere la parola*: « decorrenti ».

26. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « dalla data », *aggiungere la parola*: « di inizio ».

26. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle consultazioni », *con le parole*: « di chiusura dei seggi elettorali ».

26. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle consultazioni », *con le parole*: « di proclamazione degli eletti ».

26. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al secondo comma, dopo la parola: « consultazioni » *aggiungere la seguente*: « elettorali ».

26. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Pongo in votazione il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Il rimborso è effettuato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di presentazione del rendiconto ».

26. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « I comuni che non hanno deleghe disponibili per le contrazioni di mutui sono autorizzati per l'anticipazione delle spese di cui sopra a contrarre prestiti, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti ».

26. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è sostanzialmente identico, salvo la data, a quello numero 26. 5, or ora respinto·

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « I rimborsi di cui sopra sono effettuati dallo Stato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del ricevimento del rendiconto ».

26. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Se i proponenti, come credo, non insistono, passiamo al successivo emendamento, che è da porre ai voti:

Aggiungere alla fine del secondo comma, le parole: « Se i comuni non hanno il pareggio economico del bilancio sono esonerati dall'obbligo di anticipare gli oneri di cui sopra ».

26. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti gli emendamenti nn. 26. 6 e 26. 30, tendenti a sopprimere il terzo comma, presentati rispettivamente dai senatori Nencioni, Gray ed altri e dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole da: « I fondi occorrenti » *a*: « e successive modificazioni », *con le parole*: « I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento di ammontare superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non eccedente 80 milioni di lire ».

26. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono superflui e quindi inammissibili:

Al terzo comma, sostituire le parole: « I fondi », *con le parole*: « Le somme » *e la parola*: « forniti », *con la parola*: « fornite ».

26. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere la parola: « occorrenti ».

26. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « ai comuni per le spese organizzative degli uffici periferici », *con le parole*: « di cui al precedente comma ».

26. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 26. 78:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e per le spese organizzative degli uffici periferici ».

26. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « le spese organizzative », *con le parole*: « qualsiasi spesa concernente il funzionamento ».

26. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono tautologici e quindi inammissibili:

Al terzo comma, sostituire la parola: « organizzative », *con le parole*: « di organizzazione ».

26. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « degli uffici », *con le parole*: « relative agli uffici ».

26. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al terzo comma, dopo la parola: « uffici », *aggiungere la parola*: « elettorali ».

26. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « possono essere », *con la parola*: « sono ».

26. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: « possono » *aggiungere la parola*: « anche ».

26. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole da: « di ammontare » *a*: « modificazioni ».

26. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al terzo comma, sostituire le parole: « di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni », *con le parole*: « di qualsiasi importo ».

26. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento, oltrechè privo di ogni fondamento logico, è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 26. 81:

Al terzo comma, sostituire la parola: « anche » *con la parola*: « non ».

26. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al terzo comma, sostituire le parole: « superiore ai », *con le parole*: « eccedenti i ».

26. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, sono soppresse le parole da: « a carico » *fino alla fine del comma.*

26. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, le parole da: « A carico », *fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole*: « Le spese dipendenti da contratti devono essere imputate, per intero, a carico degli ordini di accreditamento di cui al presente comma ».

26. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « per intero ».

26. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « per intero », *con le parole*: « fino a un massimo di lire 2 milioni ».

26. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 26. 89, tendente a sopprimere il quarto comma, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ora ai voti il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nel caso di contemporaneità della prima elezione del Consiglio regionale con la elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali ovvero con l'elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese derivanti da adempimenti comuni vengono ripartite come segue: metà alla Regione, un quarto alla Provincia e un quarto al Comune ovvero due terzi alla Regione e un terzo alla Provincia o al Comune ».

26. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

In via subordinata, nell'emendamento 26. 7, che precede, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « metà allo Stato, un quarto alla Provincia e un quarto al Comune ovvero due terzi allo Stato e un terzo alla Provincia o al Comune ».

26. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono tautologici e quindi inammissibili:

Al quarto comma, sostituire le parole da: « Nel » *a* « con la », *con le parole*: « Nel caso che la prima elezione dei Consigli regionali avvenga contemporaneamente alla » *e la parola*: « con la » *nella quarta riga con la parola*: « alla ».

26. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola: « contemporaneità », *con le parole*: « contemporanea effettuazione ».

26. 90 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « prima elezione dei », *con le parole*: « elezione dei primi ».

26. 91 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, seconda e quarta riga, sostituire le parole: « la elezione », *con la parola*: « quella ».

26. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al quarto comma, quarta e quinta riga, sopprimere la parola: « soli ».

26. 93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è inammissibile perchè non si attaglia al testo:

Al quarto comma, sostituire le parole: « ripartite in parti uguali tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione », *con le parole*: « assunte dallo Stato ».

26. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al quarto comma, sostituire la parola: « ripartite », *con la parola*: « divise ».

26. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « in parti uguali », *con le parole*: « in proporzione al numero degli elettori ».

26. 96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 26. 43:

Al quarto comma, sostituire le parole: « tra lo Stato », *con le parole*: « tra la regione »; *sopprimere le parole*: « e che in caso di sola elezione dei Consigli regionali sarebbero state a carico dello Stato »; *sostituire le parole*: « dal Prefetto », *con le parole*: « dal Commissario del Governo ».

26. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e peggiorativo e pertanto non lo ammetto:

Al quarto comma, sostituire le parole: « gli altri enti », *con le parole*: « le provincie ed i comuni ».

26. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento non è ammissibile perchè è superfluo:

Al quarto comma, aggiungere dopo le parole: « gli altri enti » *le seguenti*: « pubblici territoriali ».

26. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al quarto comma, sostituire le parole: « le spese », *con le parole*: « gli oneri », *e la parola*: « state », *con la parola*: « stati ».

26. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento non è ammissibile in quanto assurdo, perchè solo per gli adempimenti comuni ha senso il riparto delle spese tra Stato e altri Enti:

Al quarto comma, sopprimere le parole: « derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e ».

26. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il seguente emendamento è superfluo e quindi non lo ammetto:

Al quarto comma, alla nona riga sopprimere le parole: « alle elezioni ».

26. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

26. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è superfluo e quindi inammissibile:

Al quarto comma, aggiungere dopo le parole: « il riparto » *le parole*: « delle spese derivanti da adempimenti comuni ».

26. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « predisposto dai », *con le parole*: « deliberato dalle Giunte dei ».

26. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti sono tautologici e quindi non li ammetto:

Al quarto comma, sostituire la parola: « predisposto », *con la parola*: « effettuato ».

26. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole: « dal prefetto per ciascuna provincia », *con le parole*: « da ciascun Prefetto ».

26. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Non ammetto neppure il seguente emendamento che è superfluo:

Al quarto comma, aggiungere, dopo le parole: « per ciascuna provincia », *le parole*: « interessata alla consultazione ».

26. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole: « sulla base della documentazione resa dai comuni stessi ».

26. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento è tautologico e quindi inammissibile:

Al quarto comma, sostituire la parola: « resa », *con la parola*: « presentata ».

26. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: « entro il termine di cui al precedente secondo comma ».

26. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Nel caso di contemporaneità della prima elezione del Consiglio regionale con le elezioni politiche le spese derivanti da adempimenti comuni sono ripartite in parti uguali tra lo Stato e la Regione ».

26. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

26. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il seguente emendamento non è ammissibile perchè tautologico:

Al quinto comma, sopprimere la parola: « presenti » *ed aggiungere, dopo la parola*: « disposizioni », *le parole*: « di cui alla presente legge ».

26. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa domani, 14 febbraio, alle ore 16.

Avverto che per domani mattina sono convocate le Commissioni.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*La seduta, sospesa alle ore 22,40 del 13 febbraio, è ripresa alle ore 16 del 14 febbraio*).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CARELLI, FABRETTI, MERLONI, SANTARELLI, SCHIAVETTI, TOMASUCCI, TUPINI e VENTURI. — « Potenziamento dello scalo civile dello aeroporto di Ancona in Falconara » (2723).

Annunzio di nuovo deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che — a seguito del ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea — il seguente disegno di legge è stato nuovamente deferito in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

CUZARI ed altri. — « Messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (2340).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (2380-*B*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (2702).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, siamo giunti al termine di una discussione che ha impegnato il Senato per un mese intero, in uno sforzo eccezionale per durata e per intensità, e che, per la vivacità della polemica apertasi, ha fatto anche registrare critiche nei riguardi della Presidenza, accusata di soffocare il dibattito e di coartare i diritti di una minoranza.

Loro ricorderanno che, nel corso di questa rovente discussione, io ebbi a dire che sarei stato disposto a fare la parte del « cireneo ». Ma nella tradizione apostolica il Cireneo è un innominato, qui è invece la Presidenza del Senato: è il Presidente del Senato e sono i quattro Vice Presidenti, tutti nominati e qualificati, che hanno assunto il compito di difendere la democrazia parlamentare e di salvare la dignità del Senato. Ed è per questo che io, senza tornare sulla polemica che ci ha turbato, prima che abbiano inizio le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso, mi limiterò soltanto a riassumere le cifre della comune fatica.

L'esame dei 26 articoli del disegno di legge e degli oltre 4.500 emendamenti presentati ha richiesto oltre 300 ore di lavoro, con un totale di ben 600 interventi oratori e di oltre 800 votazioni, delle quali 544 a scrutinio segreto, precedute dalla richiesta di verifica del numero legale.

Per quanto riguarda le votazioni a scrutinio segreto, che hanno rappresentato uno dei tratti caratteristici della battaglia parlamentare testè conclusasi, ricorderò come termine di raffronto che il totale di 544 raggiunto in questo dibattito rappresenta da solo più del triplo di tutte le votazioni a scrutinio segreto effettuate dal Senato della Repubblica nei suoi 20 anni di attività (*Commenti*). Le cifre degli interventi, degli emendamenti e delle votazioni sono così eloquenti che non richiedono commenti Esse, credo, forniscono la dimostrazione oggettiva che il dibattito, lungi dall'essere stato soffocato, ha raggiunto invece uno sviluppo ed un approfondimento senza precedenti.

Sicuro di interpretare anche il vostro sentimento, ringrazio il personale del Senato — dal Segretario generale (*applausi*) e dai suoi più diretti collaboratori al più giovane dei subalterni — che con intelligenza e spirito di abnegazione ha confermato le sue alte qualità e la completa dedizione all'istituto parlamentare. (*Vivi, generali applausi*). Un pensiero grato invio alla stampa parlamentare, che ha diviso con noi il lungo travaglio; ma soprattutto desidero rivolgere un caldo ringraziamento ai colleghi senatori che si sono sottoposti a così estenuante fatica con pazienza e serietà, fornendo ancora una volta la testimonianza di come in un'Assemblea democratica si possano superare anche le prove più dure ed impegnative. (*Vivi, generali applausi*).

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

L U S S U . Onorevoli colleghi, per la verità io non merito nessuno di quegli elogi che il nostro Presidente ha rivolto a quanti, in questo lungo ostruzionismo, tra i colleghi hanno dedicato il loro tempo, e tra tutti i nostri funzionari, dal massimo al più modesto, hanno sacrificato tutte le loro forze nell'interesse dei lavori del Senato.

Non ho potuto prendere parte, per ragioni di salute, che a rarissime sedute e a pochissime votazioni, nel corso di questo ostruzionismo che si è cercato di impedire, in una forma che pone gravi problemi per il Regolamento alla futura legislatura.

Ed ora parlo per esprimere le ragioni per cui voto, nel suo insieme, questo disegno di legge.

L'ostruzionismo presente non ha reso drammatiche le nostre sedute come quelle lunghe ed ininterrotte che culminarono nella domenica delle palme del 1953. Ma, direi, proprio seguendo il numero degli interventi, degli emendamenti, delle richieste di verifica del numero legale, cui ha fatto riferimento il nostro Presidente, questo ostruzionismo ha avuto, mi si consenta, in alcuni tratti, espressioni carnevalesche.

Io trovo legittimo l'ostruzionismo della estrema destra, durato un mese, mentre lo ostruzionismo alle autonomie regionali opposto dalla Democrazia Cristiana è durato venti anni. E temo che duri ancora prima che nel 1969 si svolgano, come previsto, le prime elezioni per i consigli regionali. E dubito decisamente che queste abbiano luogo nel tempo stabilito.

Comunque, mi pare di poter dire che l'onorevole Malagodi questa volta è stato un brillante continuatore della strategia della guerriglia del generale Giap, nel lontano terreno asiatico: complimenti per il modo con cui instancabilmente, dal suo posto di comando, penso diurno e non notturno, ha diretto questa guerriglia.

Esprimerò ora molto francamente il mio pensiero brevissimamente, anche per dire quella che è la mia esperienza sulle autonomie regionali, di cui sono stato, e sono sempre, tra i più decisi sostenitori, nonostante le non poche critiche che mi pare doveroso esprimere.

All'Assemblea costituente, facevo parte della seconda Commissione e particolarmente della Commissione ristretta per le regioni a statuto speciale e della Commissione ristretta per le regioni a statuto normale Per queste ultime, che ci interessano oggi, ho parlato lungamente — credo due ore — all'Assemblea costituente nella seduta del 29 maggio 1947, e si può sempre controllare negli atti. Oggi mi limito ad una esposizione rapida, non tanto perché parlo ad una Assemblea che, non avendo io ascoltato, avrebbe anche diritto di non ascoltarmi. Ma perchè quelle poche cose che mi accingo a dire rimangano negli atti parlamentari, con la speranza che possano essere di qualche utilità a quanti si occuperanno prossimamente, nella futura legislatura, o per ragioni di studio, o per ragioni politico-parlamentari, delle regioni a statuto normale.

Ecco i punti essenziali.

Sulle prime quattro regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino - Alto Adige, Valle d'Aosta) il mio giudizio è positivo; scarsamente positivo, anzi molto scarsamente positivo. La crisi delle regioni a statuto speciale rientra nella crisi dello Stato; e questa è la crisi della sua classe dirigente. La classe politica centrale, in tutti questi lunghi anni di potere e di strapotere, ha influenzato con la sua azione di partito, di governo e, perchè no — diciamolo lealmente —, di diocesi e di parrocchie, la corrispondente classe politica regionale. Sicchè, l'istituto regionale è potuto apparire in ogni legislatura, più che strumento di progresso, di democrazia, di ripresa di vita, di rinascita in ogni campo, strumento di potere, di potere elettorale, di potere per il potere, per il potere fine a se stesso. In maggiore misura o in minore misura, ogni regione ha sofferto di queste conseguenze.

Alla base pertanto del rinnovamento di queste regioni è l'avvento al potere di una altra classe politica, di un'altra classe dirigente. Appartenente come sono al movimento operaio, alla corrente socialista, è evidente che in queste forze, in queste masse che la rappresentano, io ripongo tutta la mia speranza: nelle lotte di masse popolari, evidentemente.

Le più gravi ripercussioni di tale crisi regionale le ha avute e le ha tuttora sempre più pesanti, in campo nazionale e internazionale, la provincia di Bolzano, inserita nella regione Trentino-Alto Adige. Se oggi, dopo quasi 22 anni dall'accordo De Gasperi - Gruber, il dialogo della Democrazia cristiana con la Volkspartei e il dialogo Italia - Austria è bloccato, e sul pacchetto, e sull'ancoraggio, e rischia di essere bloccato ancora per lungo tempo e di essere riportato alla Assemblea delle Nazioni Unite, è perchè l'articolo 2 (e non solo questo, ma l'articolo 2 principalmente) dell'accordo non è stato attuato minimamente.

La responsabilità ricade sul grande e sul piccolo: sul Governo che ha rappresentato l'Italia in questi lunghissimi anni e sulla stessa Volkspartei, chiamati entrambi dall'Assemblea costituente, con il consenso dei tedeschi e dei ladini (è agli atti), con una dichiarazione scritta, ad attuare immediatamente (entro un anno) l'accordo De Gasperi-Gruber. Per tenere il potere locale indisturbato e a mezzadria, la Volkspartei si è accordata con la Democrazia cristiana, con la potente Democrazia cristiana, e ha anteposto gli interessi di partito agli interessi della provincia di Bolzano e dell'attuazione dell'accordo De Gasperi Gruber. La Volkspartei doveva rimanere all'opposizione ed imporre l'attuazione dell'articolo 2 e il resto. Stando fortemente all'opposizione avrebbe avuto in tutto il Parlamento, alla Camera ed al Senato, un solido appoggio, un sostegno generoso, doveroso, forte e continuo.

Il nostro Governo ha avuto troppa responsabilità diretta ed ha, per giunta, avuto il torto di non aver riconosciuto questo errore: se l'avesse fatto, sarebbe partito da altri presupposti e non saremmo arrivati a questo punto.

La piccola Valle d'Aosta è la seconda regione più danneggiata. Anche qui, la classe dirigente nazionale ha dannosamente corrotto quella regionale, e si è arrivati all'arbitrio ed alla prepotenza assoluti. La nomina del Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio nel maggio del 1966, nonostante tutto, è stata un'arrogante violazione dello statuto speciale della Valle, che è legge costituzionale, ed ha portato a sostenere ed a coprire una delle operazioni più scandalose della nostra vita politica. E oggi l'arbitrio e la prepotenza si ripetono da parte del Presidente della Giunta regionale della Valle, che solo avanti ieri ha indetto le elezioni del Consiglio regionale decaduto. Dice il giornale nazionale della Democrazia cristiana: « Il Consiglio regionale è scaduto il 25 novembre scorso » (non rileggo, perchè l'ho letta altre volte, la parte che ci interessa dello statuto della Val d'Aosta) e aggiunge che « non era possibile lo svolgimento delle elezioni nel periodo invernale ». Eh, nell'inverno non si vota. Ma neppure d'estate. Infatti, un altro Presidente del Consiglio regionale (questo per la parte nostra direi), della Unione Valdostana per ragioni opposte ha violato lo statuto: non si potevano indire le elezioni regionali in periodo estivo, perchè si sarebbe sacrificato il turismo, eccetera. Aggiunge il comunicato che riporta l'organo ufficiale della Democrazia cristiana: « Non restava quindi che attendere la primavera » (eh... incomincia la primavera...). Ascoltate colleghi democristiani: « la scelta del 21 aprile è stata determinante anche in relazione alle festività pasquali ».

Sicchè, si legano insieme il sacro ed il profano in una maniera che io mi permetto di definire, senza offendere, penso, nessuno del Senato, scandalosa. Nè il Governo, questa volta, ha pensato di ripetere il decreto del Presidente del Consiglio del maggio del 1966 e nominare un Commissario straordinario per imporre la indizione delle elezioni per il Consiglio regionale. Si è ben guardato dal farlo, per quanto la Corte costituzionale avesse, nel 1966, dato parere favorevole a quel provvedimento, per errore, per un grosso errore, come ho denunciato qui al Senato, e come avevo il dovere di denunciare. Perchè il Parlamento ha sovranamente il potere di criticare anche la Corte costituzionale, ed ha anche il dovere di modificare la Corte costituzionale se lo ritiene necessario, ha anche l'ultimo e massimo dei doveri, se l'interesse della Democrazia repubblicana lo esige, di sopprimere la Corte costituzionale se essa non risponde più agli interessi per i

quali è stata istituita. Ci si è guardati bene, dicevo, dal ripetere il decreto del Presidente del Consiglio, perchè, così, si sarebbe fatta crollare l'impalcatura barcollante di questa Giunta sorta nel maggio del 1966.

Sicilia e Sardegna avevano una situazione particolarmente favorevole. Grandi isole, entrambe erano direttamente chiamate ad esprimere una classe dirigente regionale più decisa e più atta a respingere le influenze dannose del potere centrale, per combattere e affermare la propria personalità costituzionale, e uscire dall'immobilismo, passare alla critica e all'opposizione, se necessario, ma hanno imitato supinamente la classe dirigente centrale, la romana, quella — direbbero i senatori del passato regime — imperiale. La Sicilia soprattutto, più che non la Sardegna, non solo per la sua popolazione, che tra qualche anno raggiunge quella della Svizzera, ma per il suo statuto speciale che somiglia moltissimo allo statuto di uno stato federale. Quanta responsabilità pesa su questa classe dirigente!

La Sicilia e la Sardegna sono arrivate, nonostante alcune realizzazioni importanti, anche molto importanti, al fallimento della loro rinascita; perchè se le regioni, specie quelle a statuto speciale, che erano le prime a dare l'esempio della loro capacità di realizzazione politica e sociale, non esprimono un avanzamento democratico, un progresso, una rinascita, a che cosa servono ? A nulla !

L'autonomia regionale non è solo l'istituto che riporta lo Stato centrale, e lo obbliga, alla democrazia, ma è ben qualcosa di più: così l'abbiamo concepita e storicamente così è stata concepita da quelli che ci hanno preceduto, anche nel Risorgimento.

Con queste esperienze non luminose, si deve concludere che le regioni a statuto speciale non hanno più ragione d'essere ? Sono convinto, per la conoscenza che ho del problema e della situazione reale, così com'è, che, se si indicesse un *referendum*, nonostante queste regioni siano notevolmente diminuite, anzi scadute nell'opinione delle forze popolari, il risultato darebbe un'immensa maggioranza a favore dell'istituto regionale. In queste regioni, la coscienza autonomistica, nonostante tutto quello che è avvenuto, si identifica con la coscienza repubblicana dello Stato che abbiamo creato, con la Resistenza e con la Liberazione, all'Assemblea costituente, che è stato il primo grande congresso dell'Italia liberata.

Nonostante i suoi cinque anni di vita, la esperienza sul Friuli-Venezia Giulia è ancora da farsi; le sue difficoltà, peraltro, sono serie e maggiori certamente di quelle della Sardegna e della Sicilia, e anche della Valle d'Aosta, a causa della dispersione topografica della sua Giunta.

Il Molise poi è ancora sulla carta; ufficialmente è inscritta come regione, ma non è ancora nata. Il Consiglio regionale non è possibile sia ancora convocato perchè mancano alcune importanti norme necessarie.

Le altre regioni a statuto normale, di cui questa legge che sarà approvata fissa le ultime norme per le elezioni del loro Consiglio regionale, presentano molte deficienze e, se dovessi enumerarle tutte, abuserei del breve tempo che mi è consentito.

Il loro statuto è venuto a pezzi e bocconi per la diffidenza e l'ostilità della Democrazia cristiana, assecondata dagli altri partiti di Governo; diffidenza che ha avuto per venti anni e che abbiamo denunciato tante volte in quest'Aula.

A ciò va aggiunto che le province hanno combattuto questa regione o meglio, hanno continuato a combatterla, così come l'hanno combattuta all'Assemblea costituente. Mentre il liberale Einaudi, onorevoli colleghi del Gruppo liberale, ne era un assertore. Con la regione, la provincia è destinata a sparire, altrimenti si ha un duplicato di burocrazia, di spese, e quella che dovrebbe rientrare nell'unità principale, è invece maggiormente differenziata, staccata, opposta. Non solo, ma in certe regioni che è inutile citare, si sono create persino nuove forze politiche provinciali di potere, sicchè l'unità regionale, che dovrebbe costituire una entità di fatto reale, psicologica, umana, politica, sociale si è spezzata ancora di più. Si tratta di gruppi di potere che si impongono.

Ma è anche è evidente che non si può oggi subordinare, come fa più di uno in Parlamento, in questo e nell'altro ramo, la na-

scita della regione a statuto normale alla soppressione della provincia. Sono fatti che debbono sorgere nella coscienza popolare, nella coscienza democratica, nella coscienza politica della classe dirigente. Certo che è difficile, tanto che la Sicilia che nel suo statuto non aveva la provincia, l'ha ricreata, praticamente.

Ma, votata questa legge, nel tempo che intercorre tra questa legislatura che volge alla fine e le elezioni dei futuri consigli regionali, i partiti che sono per la Repubblica e per le autonomie sarebbe estremamente opportuno facessero approfondite indagini sulle amministrazioni interne sulle deficienze, sugli errori e corruzioni delle regioni — di quelle che abbiamo — a statuto speciale — affinchè non vengano imitati da quelle che si creeranno (se si creeranno, se il Governo di maggioranza che uscirà dalle future elezioni lo consentirà), affinchè non si ispirino ad esse e non ne ripetano gli errori, peggiorandoli, naturalmente.

Ho fra le mie carte una lettera di don Sturzo mandatami durante la discussione sulle regioni all'Assemblea costituente. Dice: « Senza l'autosufficienza finanziaria l'autonomia regionale sarebbe una truffa »; il che è più che giusto. Ma questa esigenza pone — e in forma rigida e assoluta — la necessità della corretta amministrazione di tutte le disponibilità della regione. Quanto spende la Giunta regionale? Quanto spende il Consiglio regionale? Bisogna che si indaghi su questo e si sappia cifra per cifra, per dettaglio e nell'insieme. Quanto si spende per gli impiegati? E possono essere assunti funzionari senza concorso? E possono i funzionari maggiori della regione essere pagati molto più che non i funzionari dello Stato? Eccetera, eccetera, eccetera. Potrei porre qui un centinaio di domande estremamente serie. Ma poichè mi permetto consigliare che questo si faccia, mi rimetto all'esperienza di quelli che faranno questi controlli, nell'interesse delle regioni a statuto normale che si debbono costituire.

I Consigli regionali e le loro Giunte non debbono costituire una specie di duplicato in miniatura del Parlamento e del Governo nazionali. Non mi scandalizzo per niente che i deputati (in Sicilia si chiamano deputati per lo statuto) e i consiglieri regionali (sono gli altri) abbiano preso l'abitudine di chiamarsi fra di loro e di farsi chiamare onorevoli. Ho notato che anche nel Canton Ticino i rappresentanti all'assemblea (il Gran Consiglio, anzi a Bellinzona si dice il Consiglio Grande) e al governo (cioè il Consiglio di Stato locale) si chiamano onorevoli. Nel Canton Ticino si chiamano fra di loro onorevoli anche i consiglieri comunali.

Ma ho fra i miei non pochi documenti l'invito per una cerimonia nel quale l'assessore regionale, che fa l'invito, annunzia la presenza di sua eccellenza il presidente della Giunta regionale. Di sua eccelenza! E questo sì che mi scandalizza e non poco. Mi scandalizza che sua eccellenza il presidente della Giunta esca dalla sua sede e percorra la regione, preceduto e seguito da una brillante scorta di macchine della polizia, di motociclisti, di carabinieri come accade per alcuni dei nostri Ministri, oltre che per il nostro Presidente del Consiglio.

A Berna, parecchi anni fa, un amico mi ha fatto assistere allo spettacolo normale del Presidente della confederazione — il Presidente della Repubblica — che usciva dal suo ufficio con una cartella sotto il braccio ed attendeva alla fermata l'arrivo del tram per rientrare a casa. Ecco gli esempi che io additerei.

Vi ho citato un esempio, ma ne potrei citare tanti altri.

Sarebbe perciò del tempo per nulla perduto se i rappresentanti dei partiti regionali, che l'anno prossimo si accingeranno a costituire i loro consigli regionali — se i consigli regionali si faranno, se la legge finanziaria sarà varata, dalla futura maggioranza parlamentare — visitassero alcuni Cantoni della Svizzera, e controllassero, con la guida dei loro massimi rappresentanti, l'amministrazione, le spese, le indennità, i viaggi, il personale, gli autoparchi eccetera, per prendere conoscenza dei loro istituti di democrazia popolare, anche se molto piccoli. Eppure la Svizzera è, tra i Paesi borghesi del mondo occidentale europeo, per la sua situazione finanziaria ed economica, uno dei più floridi.

Per ragioni di salute, ho vissuto oltre tre anni in Svizzera e ho avuto modo quindi di conoscere teoricamente tutti gli istituti e il loro funzionamento, come molti altri di noi del resto. Ma alcuni anni fa — quattro o cinque — insieme al collega Tibaldi, ho voluto visitare due Cantoni per conoscere direttamente il loro funzionamento interno: il Vallese — Cantone bilingue franco-tedesco — e il Cantone Ticino, tutto italiano. Abbiamo dedicato un giorno per Cantone: vi risparmio i particolari. Da questa visita sono tornato con un fascio di documenti estremamente istruttivi ed educativi, indicativi per noi repubblicani e autonomisti che vogliamo lo Stato trasformato autonomisticamente.

Questa visita mi permetteerei umilmente di consigliarla anche ai massimi esponenti delle regioni a statuto speciale.

Non sarebbe neppure inopportuna una visita agli stati federati della Repubblica austriaca; per esempio alle provincie di Vienna e di Linz; una dell'Austria inferiore, Vienna, l'altra dell'Austria superiore. Sono le sole che io ho conosciuto durante un soggiorno di oltre una settimana passata in Austria prima del colpo di stato, e naturalmente prima dell'annessione alla Germania hitleriana.

La prima provincia ha una superficie di poco inferiore a quella della Sardegna, con una popolazione naturalmente superiore; la seconda ha una superficie che è poco meno o poco più della metà della Sardegna, con una popolazione eguale.

Quanti insegnamenti ci vengono da organizzazioni di piccoli Stati non socialisti! Quanti insegnamenti ci vengono anche da Stati non influenzati da forti minoranze di rappresentanti del movimento operaio! La Svizzera è uno Stato borghese. Quanti insegnamenti, sui quali dobbiamo meditare o dovranno meditare quelli che verranno alla futura legislatura!

È da questi insegnamenti che si debbono trarre le ispirazioni per i princìpi correttivi delle regioni a statuto speciale e per tutta la nuova vita delle future regioni a statuto normale.

È evidente che tali visite servono a ben poco, molto poco ai liberali e a nulla ai missini, cioè ai nostri vecchi e giovani fascisti, per i quali io mi auguro che il futuro Parlamento riesca a poter fare quanto alle nostre precedenti legislature non è stato dato di fare, cioè l'approvazione di una legge che impedisca, sotto qualsiasi denominazione, la continuità e l'arroganza del partito fascista di cui sono troppo recenti il ricordo e l'insegnamento. E a mio favore cito, non uno della parte sinistra, ma Longanesi. Egli dice ad un certo punto: « Il fascismo è morto, ma non è sepolto. Fa comodo tenere un cadavere a portata di mano da usare come spauracchio ». O peggio, mi permetto di aggiungere io, come un santone del lontano passato defunto da ammirare e anche onorare. Nè credo necessario, dopo quello che ho detto, aggiungere altro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . E' iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, tirando le somme, alla fine di questa lunga seduta di oltre duecento ore, durante la quale seicento volte è stata chiesta e data la parola e durante la quale la Presidenza, la Segreteria e i funzionari del Senato sono stati sottoposti ad una prova eccezionale, se volessimo considerare il fatto in sè e cioè gli interventi minuziosi su ogni articolo del disegno di legge e la presentazione degli emendamenti, secondo la vostra accusa in numero superiore ad ogni ragionevole previsione, potremmo difenderci affermando che abbiamo inteso servire la causa antiregionalista; da ciò la giustificazione della esasperata condotta ostruzionistica assunta da noi, se può essere ritenuto fatto ostruzionistico censurabile la nostra partecipazione attiva al dibattito e la presentazione da parte nostra di trecento emendamenti circa, molti dei quali di particolare importanza, nei confronti dei 26 articoli del disegno di legge; o potremmo difenderci con gli argomenti già addotti e richiamati anche ora dal senatore Lussu, fautore del regionalismo, circa la ne-

cessità di indagini e controlli prima di dar vita all'ordinamento delle regioni a statuto normale, anche al fine di consentire ad esse pienezza di autonomia. Potremmo anche dire, sul piano generale e fondatamente, che il disegno di legge, non difeso dai suoi autori, fu come un bersaglio facile a colpire durante tutti questi giorni. Potremmo dire che molte delle critiche vennero ritenute ragionevoli sul piano logico e fondate sul piano tecnico e giuridico; non pochi colleghi dell'opposizione ne recepirono l'importanza e forse in una situazione politico - parlamentare diversa si sarebbe potuto sperare nell'accoglimento di molti emendamenti ai fini di una migliore elaborazione del testo legislativo.

Potremmo anche dire che alcuni dei nostri rilievi, ripresi in modo davvero originale dal senatore Bartolomei, circa il valore da attribuire ai fattori nuovi insorti durante il tempo decorso dalla promulgazione della Costituzione ad oggi e costituiti in prima linea da impegni internazionali assunti dall'Italia nel campo economico e dalla legislazione programmata pluriennale di estensione nazionale anche in riferimento alle materie stesse rientranti nella competenza legislativa delle regioni, hanno assunto considerevole importanza nel dibattito per l'indicazione delle modalità nuove di un'organizzazione regionale conforme ai tempi.

Tutto ciò potremmo rilevare per l'aspetto formale del problema e per le ripercussioni ai fini della cronaca parlamentare.

Ma è tutto qui ? È dunque questa l'interpretazione che il Senato vorrà dare all'episodio clamoroso che caratterizza la presente legislatura ?

Un primo aspetto del problema forse solo incidentalmente venne rilevato giorni orsono.

Il senso è questo: la opposizione va rispettata, onorevoli colleghi. Il tentativo di umiliarla si risolve in un errore politico ed a lungo andare, come è avvenuto, il tentativo di umiliare l'opposizione torna a danno della stessa maggioranza parlamentare.

Quando si osservò che questo dibattito aveva offerto finalmente l'occasione di un incontro fra i molti senatori della quarta legislatura, che dopo cinque anni non avevano ancora avuto l'occasione di incontrarsi e di conoscersi; quando da questa parte si esaltò come dato positivo il fatto della costante presenza in Aula, durante questo dibattito, del Ministro dell'interno, si intese aprire un discorso non soltanto sui rapporti funzionali fra maggioranza e minoranza, fra partiti di Governo ed opposizione governativa, ma sui rapporti fra Parlamento e Governo della Nazione: aprire dunque un discorso utile per le forze parlamentari e per l'andamento della vita parlamentare, cioè pervenire ad un grado di civiltà e di convivenza parlamentare conforme alle esigenze postulate dall'affermata democraticità degli istituti parlamentari.

Altro discorso da fare in questa occasione e che fu sempre al centro del dibattito sarebbe quello della produzione legislativa. Connesso al primo, potrebbe, se il Parlamento lo volesse, divenire autonomo e trovare soluzione nell'ambito stesso delle Assemblee legislative.

L'opposizione, allorquando afferma di voler concorrere alla buona formazione delle leggi e quando tenta di farlo, non soltanto concorre al potenziamento della produzione legislativa, ma valorizza il principio stesso che è alla base della funzione parlamentare. E se, dopo alcuni anni di avvilimento, l'opposizione rivendica questo suo diritto primario e occasionalmente lo esaspera e ricorre all'arma dell'ostruzionismo, come altra volta è avvenuto nella vita parlamentare italiana, non si può, come è stato fatto, negarne il fine sano e superiore del richiamo alla realtà ed alle responsabilità costituzionali.

Se una opposizione che rappresenta poco più di un decimo della popolazione italiana può dunque determinare situazioni di grave intralcio al normale svolgimento del lavoro legislativo e se, per prevalere, la maggioranza ha dovuto ricorrere all'espediente, mai prima, durante 20 anni, attuato in modo così gravemente massiccio, dell'interpretazione del Regolamento fatta così come le circostanze suggerivano, è evidente che occorre trarne conseguenze di ordine politico-costituzionale per tentare di correggere gli

errori che hanno costellato, durante questi ultimi anni, la condotta politica del Governo di centro-sinistra e della maggioranza parlamentare che lo sostiene. Il rapporto fra maggioranza e minoranza non è un rapporto fra due realtà empiriche. Esso va regolato su basi di concreta colleganza e convivenza, soprattutto sul piano di inderogabili statuizioni regolamentari della vita interna della Assemblea. Se così non dovesse essere, la maggioranza gradualmente verrebbe a trasformarsi in tirannide faziosa ed egocentrica e varcherebbe definitivamente i confini, ormai appena tollerabili, in una convivenza parlamentare soltanto formale e quanto mai instabile ed inquietante.

Ma il vero discorso di contenuto politico va anche per altro aspetto distintamente delineato, per meglio intendere ed interpretare il pensiero dell'opposizione nazionale.

Abbiamo detto più volte, durante questa discussione, che l'ordinamento regionale giova nel presente momento, più che a tutta la collettività nazionale, ai comunisti italiani. Abbiamo detto che la nostra azione parlamentare vuole essere un appassionato richiamo alle responsabilità della classe dirigente, la quale partì, lancia in resta, per lo isolamento del comunismo e, non essendo riuscita se non a rafforzarlo, non si rende conto che la salvezza dal pericolo incombente è riposta nell'abbandono definitivo della linea morotea. Il moroteismo, questa filosofia bivalente e doppiogiochista, facilita la penetrazione ideologica comunista, paralizza ogni reazione perchè porta all'ammorbidimento delle posizioni e ad evitare i contrasti, ad appianare, costi quel che costi, ogni dissidio. Essa è basata sulla dottrina del rinvio di ogni soluzione; un esempio ineguagliabile dell'attuazione pratica di tale dottrina è rappresentato da questo disegno di legge che fa e non fa, statuisce sub condizioni, o pone termini e modi di attuazione o rimanda a leggi da fare.

Il moroteismo, sul piano interno, ha portato il caos in tutti i settori ed ha reso lo Stato preda indifesa di tutti gli appetiti e di tutte le accuse. Uno Stato, così tanto debole, può tentare chiunque, specie i marxisti, da un secolo ormai nella attesa messianica della conquista del potere, anche se frattanto essi hanno buttato via tutti i pezzi della concezione classista dello Stato.

Il moroteismo, sul piano esterno, ha provocato la diffidenza di tutte le nazioni verso l'Italia che è, come mai fu nella sua storia, sola, spregiata ed isolata. Isolata nel momento in cui l'Alleanza atlantica è in crisi ed il mondo comunista, quello dell'atomica e della flotta nel Mediterraneo, ci stringe ogni giorno di più e ci assedia nel nostro mare.

Dunque il Senato ha vissuto una grande esperienza, della quale si è parlato poco in questa Italia ufficiale, mediocre ed invertebrata. Ma è una esperienza ormai scottante e presente, nella sua realtà inconfondibile, alla coscienza della nazione.

La nostra azione ha voluto significare un richiamo, se si vuole clamoroso, ma secondo noi necessario ed urgente, alla realtà interna ed internazionale.

Naturalmente tutto ciò dovrebbe valere per l'avvenire quale metro equilibratore della vita parlamentare e quale incitamento alla assunzione delle responsabilità interne ed esterne in modo netto e chiaro, onesto e leale.

Questo è il nostro fascismo, onorevole Lussu, l'interesse superiore della Patria. Ma l'avvenire è certamente nelle mani della V legislatiura, la quale avrà il peso e la responsabilità politica di molte decisioni e dovrà essere virile per la difesa dei valori che sono in pericolo: la libertà interna e la indipendenza nazionale. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, allo inizio di questa mia dichiarazione di voto mi sia consentito formulare, a mo' di soliloquio, un periodo ipotetico della irrealtà.

Se — dico a me stesso — da qui a poco, nel momento in cui dovrà essere messo ai voti il disegno di legge nel suo complesso, io fossi il Presidente dell'Assemblea e fossi

convinto della fondatezza dei poteri che, in questi lunghi e travagliati giorni, la Presidenza si è attribuiti, nessuno si meravigli se affermo che non esiterei un solo istante a dichiarare che non ammetterei al voto finale il testo di legge nel suo complesso; non l'ammetterei ai voti perchè, secondo mio avviso, esso è incostituzionale in molte sue norme; è asintattico, sgrammaticato e privo di senso logico in altre, superfluo, assurdo, paradossale, contraddittorio e quindi inapplicabile in altre ancora; è, infine, gravido di macroscopici errori e di incolmabili obliterazioni, che lo rendono inattuale, nel resto.

Ma, purtroppo, tanta carica non si addice a chi parla, pertanto, la mia è solo una illusione che voglio subito fugare, anche se trova il suo basamento su tante amare quanto fondate considerazioni. Infatti, il disegno di legge sarà posto ai voti e a me spetta di specificare meglio talune delle ragioni dell'opposizione liberale.

Ho detto, e non a torto, che specificherò solo talune ragioni della nostra avversione al testo di legge, perchè se dovessi illustrarle tutte, dovrei parlare per un intero giorno e, poi, perchè altri aspetti saranno illustrati dagli eminenti colleghi che mi seguiranno.

Precisato ciò, onorevole Presidente, eccomi al dunque.

Il disegno di legge che abbiamo esaminato implica la decisione di dar vita, entro la fine del prossimo anno, alle regioni a statuto ordinario, mentre tutti i grossi problemi giuridici, amministrativi, finanziari connessi all'attuazione dell'istituto regionalistico risultano, tutt'ora, assolutamente indefiniti.

Per quanto riguarda la Costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, c'è la legge del 10 febbraio 1953, ma, evidentemente, si tratta di una legge inadeguata (tant'è che il Governo ha predisposto, tempo addietro, un disegno di legge per modificarla) alla nuova situazione economica, politica e sociale, emersa dalle profonde trasformazioni strutturali della società italiana. Manca ogni norma di legge su un problema di evidente importanza qual è quello del passaggio di personale dallo Stato agli enti locali, alle regioni; manca ancora, completamente, una normativa della finanza regionale; manca, infine, una disciplina della materia, perchè le regioni dovrebbero avere potestà amministrativa e legislativa.

Su queste regioni che, attraverso l'articolo di una legge elettorale, si vogliono istituire, comunque, entro il 1969, ben poco si sa e, per di più, quel poco che si conosce è più che sufficiente per farci nutrire molte perplessità sul modo nel quale la maggioranza di centro-sinistra è andata avanti nel suo proposito di attuarle attraverso la legge elettorale ora in discussione. Sono mal definite (o non definite affatto) nei confini economico - geografici adeguati ai poteri locali; sono — come si è visto — nel grembo di Giove le norme che dovrebbero disciplinare le competenze in relazione ai poteri centrali; sono del tutto incerti ed elastici i calcoli relativi al costo effettivo (si va dai 1.500 miliardi di Einaudi ai 500 miliardi della commissione Carbone, temperati, questi ultimi, dal confessato e ben noto « dubbio che le stime, alle quali il gruppo di lavoro è così pervenuto, abbiano a risultare approssimate per difetto »).

I pareri e le perplessità su questi punti sono innumerevoli. Di fronte ad un giurista quale il Barile, che toglie alle regioni ordinarie, già alla luce della legislazione vigente, ogni facoltà di varare leggi che escludano quelle dello Stato, ce n'è almeno un altro, lo Zanobini, pronto a sostenere esattamente l'opposto, e cioè che esse regioni si muovono su un piano di parità giuridica e possono modificare e sostituire leggi generali della Repubblica, fino a generare veri e propri conflitti costituzionali per i quali è prevista appunto la Corte omonima.

L'onorevole La Malfa se ne va in giro per l'Italia a spiegare « come i repubblicani vogliano le regioni », perchè non le intendono come gli altri partiti della coalizione.

L'onorevole De Martino riconosce che ancora non sappiamo quali poteri esse dovranno e potranno avere.

« L'Astrolabio », affermando che « non piccola parte delle censure e deprecazioni prenatali, che l'onorevole Malagodi ha rovesciato su questo infante, sono certo attendibili », sembra fare eco a « La civiltà cattolica », la quale esprime « dubbi e perples-

sità che queste nascano vitali e siano di vera utilità alla nazione »; per non parlare della franchezza usata dell' « Espresso » quando ha affermato che « bisogna dire che cominciare l'attuazione dell'ordinamento regionale dalla legge elettorale, senza avere neppure iniziato l'esame degli altri aspetti del problema, costituzionali, finanziari, amministrativi, non è un modo propriamente felice di affrontare il problema... Invero nessuno sa — continua l' « Espresso » — che tipo di ordinamento regionale avremo, con quali poteri, con quali costi. Insomma, si è voluto cominciare dalla fine ».

Se poi andiamo sul terreno degli studiosi specializzati, le perplessità spariscono per lasciare il posto a un giudizio quasi consolidato e cioè che, se il legislatore italiano vuole attuare una riforma moderna deve, innanzi tutto, abbandonare la visione anacronistica proposta dalla Costituzione per studiare i problemi nuovi che esigono una forma di regionalismo economico.

Ma allora, onorevoli colleghi, se le idee sono così nebulose, se le incertezze sono così diffuse, se i dubbi sono tanto numerosi e fondati, come è possibile l'insinuazione o, meglio, addirittura l'accusa esplicita di ostruzionismo antidemocratico che da varie parti si muove nei confronti della battaglia liberale contro l'istituzione delle regioni ?

Grave, molto grave, a questo proposito è il fatto che di accuse e insinuazioni del genere si sia fatta zelante portatrice la televisione di Stato che, in occasione dei dibattiti parlamentari sul disegno di legge in esame, si è lasciata andare ad un irritante manicheismo. (*Interruzione del senatore Banfi*).

Fa comodo a lei, certamente, ma non a noi ! La televisione non è obiettiva, perchè avrebbe dovuto dire che noi siamo stati qui per un mese intero per una legge assurda che, se servirà, servirà per la fine del 1969. Questo dovrebbe ripetere ogni volta e direbbe la verità !

La TV, dicevo, si è lasciata andare ad un irritante manicheismo, malamente camuffato, per il quale da una parte c'erano i cattivi con i fascisti e dall'altra i buoni tanto tolleranti. Con chi ? Non l'ha detto, lo aggiungiamo noi: con i comunisti. Di fronte a questa situazione, di fronte alla prospettiva di decidere la creazione di un'ordinamento di cui si ignorano le modalità e i mezzi di funzionamento, essendo chiamato il Parlamento a deliberare senza conoscere, è legittimo chiedersi chi realmente attenta al prestigio, alla funzionalità degli istituti parlamentari: se i liberali che hanno voluto esaminare a fondo, come per altro sarebbe necessario e doveroso, il problema delle regioni in modo che Parlamento e Paese siano consapevoli del significato effettivo delle conseguenze, delle implicazioni, dei problemi di una riforma istituzionale di siffatta importanza, ovvero la maggioranza che vuole contrabbandare, attraverso l'artificio di un articolo di una legge che formalmente si presenta come una legge elettorale, l'attuazione di tale riforma senza avere per nulla definito come, con quali mezzi e in quali termini essa potrà concretamente funzionare.

Grave ed allarmante è il significato della imposizione cui la maggioranza ha voluto e vuole ancora assoggettare il Parlamento. Il disegno che oggi si cerca di portare a compimento in quest'Aula e di cui la maggioranza di centro sinistra si fa zelante esecutrice ha origine in un settore politico a cui non si può certo riconoscere un ruolo molto qualificato nella difesa e nel sostegno degli istituti parlamentari. I comunisti hanno imposto alla maggioranza questo modo di procedere e la maggioranza, grazie all'interpretazione della sinistra della Democrazia cristiana e dei socialisti, si è piegata a tale imposizione, rivitalizzando, con ciò stesso, onorevoli colleghi, il Partito Comunista il cui collasso ideologico è tanto evidente. (*Interruzioni dalla estrema sinistra*). Ai comunisti, pur di inserirsi nel potere, non interessano i perchè e i come dell'attuazione delle regioni. Il loro giuoco regionale — basta leggere l' « Unità » per convincersene — è di ben più definita portata: dare vita alle regioni, non importa in quale maniera, basta che siano e che determino lo scompiglio nei programmi economici del Governo

e nei dosaggi politici dei partiti di maggioranza.

Scriveva, circa un anno fa, l'onorevole Ingrao — tagliando corto ai vari dialoghi di tanti politici che pensano alle conversioni democratiche — che bisognava anzitutto stabilire che le elezioni dei consigli regionali si tenessero contemporaneamente con le elezioni politiche del 1968. Soltanto una discussione rapida e preliminare della legge elettorale regionale poteva fissare questo traguardo. Non vi possono essere equivoci: i comunisti, anche se non sono riusciti ad ottenere le elezioni regionali per il 1968, hanno posto i loro dialogatori con le spalle al muro; il contenuto della riforma si discuterà dopo, se si discuterà, l'essenziale è attuarla subito, cioè dar subito vita alle regioni a statuto ordinario in tutto il Paese. A questo punto è da chiedersi: non è forse così che si sono fatte, qualche anno addietro, talune riforme qualificanti? Non è questo il metodo, già sperimentato e condannato con la definizione dell'onorevole Colombo, dei riformatori-cicale per i proponenti? Perchè questo ardore regionalistico dei comunisti? L'onorevole Ingrao l'ha spiegato con minore chiarezza rispetto alla sua proposta di fissare la data in cui le regioni dovrebbero nascere, ma con sufficienti dati di fatto. Si tratta di dare allo Stato una determinata conformazione politica e amministrativa, cioè, per dirla con le parole dei comunisti, di costruire le condizioni per fronteggiare e battere la spinta autoritaria che promana dalla società neo-capitalistica e che minaccia posizioni e valori di grande portata. Quali siano queste posizioni e questi valori, non è chiaro. È però chiaro che i comunisti vedono l'ordinamento regionale, non per un decentramento amministrativo che pur sarebbe auspicabile, ma, esclusivamente, in funzione di pressioni politiche da esercitare, ovviamente, con maggior forza negli organismi decentrati nei quali riuscissero ad ottenere la maggioranza.

Nulla di nuovo, ma stupisce ugualmente poichè anche questa è una conferma che la maggioranza si sbraccia per rendere il gioco più facile. È così che si combatte, onorevoli colleghi, la battaglia per uno stato moderno, funzionante, efficiente al servizio dei cittadini. È in questa convergenza sulle posizioni e sugli obiettivi indicati dai comunisti, lo sbocco di quella volontà di rinnovamento che abbiamo sentito sbandierare in tante occasioni ? Sono moltissimi gli argomenti che dovrebbero essere meditati ed approfonditi per deliberare, consapevolmente e responsabilmente, sull'attuazione di una riforma destinata a modificare tanto profondamente, la struttura costituzionale e politica del nostro Paese. La maggioranza afferma l'esigenza di realizzare l'istituto regionale per dare allo Stato italiano un assetto più valido ed efficiente, per adeguarne le strutture alle nuove situazioni e alle nuove necessità della vita sociale ed economica del Paese, per aprire nuove possibilità di sviluppo democratico e civile alla collettività nazionale. Obiettivi sacrosanti, diciamo noi, che nessuno spirito democratico può esimersi dal condividere totalmente. Ma, è adeguato, dobbiamo chiederci, il mezzo per questi fini ?

Innumerevoli sono le argomentazioni di ordine politico, economico giuridico, finanziario, amministrativo e funzionale che possono dimostrare l'incoerenza del mezzo proposto, la sua incapacità di consentire al Paese il conseguimento di siffatti traguardi. Non posso, evidentemente, soffermarmi, neppure per sommi capi, su tutte queste argomentazioni. Preferisco, quindi, destinare il tempo a mia disposizione ad approfondirne una sola che mi sembra di grande, decisiva importanza, al fine di giudicare la coerenza del mezzo, cioè dell'istituto regionale così come concretamente lo si prospetta e ci si propone di realizzarlo, con i fini, o almeno con alcuni dei fini di maggior rilievo che ci si attende di conseguire con esso.

Voglio qui riferirmi cioè, al problema della configurazione territoriale delle regioni cosiddette storiche, cosiddette tradizionali e a quello del divario che questa configurazione presenta con una ripartizione geografica che tenga conto della realtà economico-sociale odierna. È convinzione generalmente diffusa che le regioni italiane non possano essere altro che quelle che tutti

conosciamo, quella ventina di multicolori frammenti che abbiamo imparato a rintracciare sull'atlante fin dai tempi delle classi elementari. Si sono assunte, cioè, come punto di partenza per la polemica politica e anche per il discettare economico, le regioni così come erano elencate sugli annuari statistici o telefonici, senza preoccuparsi di indagare, sia sulla loro presunta origine storica, sia, e ancor più, se esse trovino una qualche rispondenza nei rapporti di spazio, di distanze e interscambi commerciali e umani di un'economia, di una società, di una tecnologia moderna aperte verso l'Europa, verso il duemila.

Questa convinzione sulla inalterabilità della ripartizione regionale del Paese assume aspetti quasi dogmatici trovando, purtroppo, l'avallo della nostra Costituzione che, in un suo articolo, ha voluto tassativamente indicare per nome, ad una ad una, tutte le regioni d'Italia nella loro tradizionale cristallizzazione statistico - scolastica. Pertanto questa tradizionale ripartizione del Paese in regioni che il Quermone, noto studioso francese, chiamerebbe, a giusto titolo, regioni folkloristiche, è, tuttora, oggetto di un ossequio incondizionato e generale. Le enormi trasformazioni che il Paese ha conosciuto in quest'ultimo quindicennio, trasformazioni che hanno radicalmente mutato plurisecolari equilibri locali, che hanno sconvolto e totalmente rinnovato tutta una serie di situazioni e di strutture produttive, sociali, demografiche, che hanno mutato decisamente le direttive dei processi di sviluppo e le dimensioni dei fenomeni economici e sociali, non hanno per nulla fiaccato la massiccia solidità di questo grosso, assurdo tabù che l'opinione pubblica italiana, ad ogni livello, conserva con gelosa tenacia nel proprio spirito. Neppure la prospettata assegnazione alle regioni di compiti nuovi, assolutamente non previsti dalla Costituzione, di compiti, cioè, che si riferiscono alla programmazione economica, ha suscitato qualche modesto dubbio almeno sulla capacità effettiva della tradizionale ripartizione geografica-statistica del Paese di dar vita ad entità realmente vitali e funzionali.

È affermazione corrente che le regioni si debbano fare oggi, anche per dare alla programmazione economica una valida articolazione territoriale. Ma, come regioni, si accettano in modo totalmente acritico quelle che ci sono state consegnate da una cosidetta tradizione di pseudo storicità e che la Costituzione ha accolto senza approfondimenti. E così capita che non si avanzi un solo sospetto sulla concreta capacità della ripartizione regionale tradizionale di assolvere, con un minimo di efficacia, a questi nuovi compiti connessi con la programmazione economica.

A questo punto, signor Presidente, dovrei fare una dissertazione di carattere storico sulle regioni, ma, non volendo abusare troppo della pazienza del Senato, la prego di consentirmi di trasmettere all'Ufficio dei resoconti questa parte del mio discorso.

P R E S I D E N T E . Va bene.

(*Il senatore Battaglia ha successivamente trasmesso all'Ufficio dei resoconti parlamentari la parte seguente del suo discorso*).

« Una ricerca attorno ai limiti territoriali delle regioni italiane dovrebbe prendere le mosse dall'Ottocento. Ma potrebbe anche risalire molto più indietro e potrebbe illuminarsi di qualche singolare ritrovamento. Nulla infatti è più inedito e più mal noto di talune pagine scritte. E così può accadere che, nell'indagare le origini dei crinali dei compartimenti e delle aree di gravitazione storica, etnica e culturale del Paese, ci si imbatta in Dante, in una pagina dimenticata: nota ai filologi, ma forse ignota a quanti discutono di assetti territoriali e sociali e di vocazioni pluralistiche nel Paese. È quella pagina trasfusa nel capo X del libro primo del " De Vulgari Eloquantia " nella quale si legge: " ... Rivolgendo il trattato nostro al volgare italiano ci sforzeremo di dire le variazioni ricevute in esso; e quelle fra sè compareremo.

Dicemo adunque la Italia essere primamente in due parti divisa, cioè ne la destra e ne la sinistra; e se alcuno dimandasse quale è la linea che questa diparte, brievemente rispondo, essere il Giogo de l'Appen-

nino; il quale, come un colmo di fistula, di qua e di là a diverse gronde piove, e l'acqua di qua e di là per lunghi embrici a diversi liti distillano; come Lucano nel secondo descrive; et il dextro lato ha il mar Tyrrheno per grondatoio, il sinistro v'ha lo Adriatico.

Del destro lato poi son regioni, la Pulja, ma non tutta, Roma, il Ducato, Toscana, la Marca di Genova. Del sinistro sono parte de la Pulja, la Marca d'Ancona, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trivigiana con Venezia. Il Friuli veramente, e l'Istria non possono essere se non de la parte sinistra d'Italia; e le isole del mar Tyrrheno, cioè Sicilia e Sardigna, non sono se non de la destra, o veramente sono da essere a la destra parte d'Italia accompagnate.

In ciascuno adunque di questi dui lati d'Italia, et in quelle parti, che si accompagnano ad essi, le lingue de lj homini sono varie; cioè la lingua de i Siciliani coi Puljesi, e quella dei Puljesi co' Romani, e dei Romani coi Spoletani, di questi coi Toscani, e dei Toscani coi Genovesi, e dei Genovesi coi Sardi.

E similmente quella dei Calabresi con li Anconitani, e di costoro coi Romagnuoli, e dei Romagnuoli coi Lombardi, coi Trivigiani e' Veneziani, di questi coi Friulani, e di essi con lj Istrini (de la qual cosa pensiamo nessun Italiano dissentire con noi)... ".

Una pagina questa, onorevoli colleghi, rapida e concisa; un quadro, o meglio un colpo d'obiettivo, colto da un'ottica particolare, che si potrebbe prestare a più di un commento che mi esimo dal fare.

Venendo più vicino ai nostri tempi, va ricordato come la Costituzione abbia assegnato nel 1947 nome e valore di regione a dei compartimenti statistici — aventi il solo scopo di dare una base territoriale-amministrativa abbastanza chiara e uniforme a talune particolari elaborazioni delle indagini e delle rilevazioni statistiche — che, sulle linee tracciate tra il 1852 ed il 1855 da Cesare Correnti, furono disegnati da Pietro Maestri nel 1864 e completati poi, con analoghi criteri, ad ogni successiva annessione al Regno di nuove parti del Paese.

Al riguardo il noto geografo Gambi osserva che l'opera statistica del Maestri fu completamente ignorata nei lavori dell'Assemblea Costituente, tant'è che si affermò nel testo costituzionale l'equivoco circa le divisioni tradizionali "ma in realtà solo statistiche con cui fu, più o meno ufficialmente, compartimentata l'Italia dal 1864 al 1946".

Lo stesso autore ricorda che gli studi privati o ufficiali di cui si giovò a tal riguardo la Costituente e l'elaborazione dalla stessa compiuta furono per lo più concordi nel definire la regione con un significato di regione politica: ed i compiti dalla Carta Costituzionale assegnati alla regione e gli organi incaricati di svolgerli sono squisitamente politici. Ma — osserva ancora il Gambi — quando si ha da interpretare sul piano della realtà ambientale questa definizione, cioè, quando si formula il quesito: cosa si deve intendere in termini topografici per regione politica, la risposta manca. Tale problema — egli afferma — "nè i Costituenti nè quanti prima di loro fra il '44 ed il '46 caldeggiarono una soluzione regionalistica, si sono occupati — a meno di qualche inascoltata eccezione — di studiarlo con la conveniente cura e con una matura indagine delle vere condizioni del Paese. È per questo motivo che, rivestendosi in certo modo di una vecchia *redingote* — tagliata per di più su un corpo di ben giovanile età — per svolgere una operazione a cui solo i più moderni abiti si addicevano e ignorando che il comitato di studi nominato precisamente sul problema regionale dal Ministero per la Costituente aveva rilevato l'amplissima resistenza di aspirazioni dirette a foggiare in maniera diversa da quella geografica (= tradizionale) la ripartizione del territorio in regioni, la Costituzione giunge a sanzionare l'equivoco fra compartimenti statistici e regioni".

E così la Costituente affrontò e risolse il problema regionale nei termini di un puro e semplice decentramento giuridico-amministrativo-politico, senza capire che era inutile creare degli enti regionali, quando poi questi non sono in grado di svolgere bene le funzioni loro assegnate per la inconsistenza della loro organicità economico-sociale ed anche per le incongruenze di certe loro delimitazioni e configurazioni to-

pografiche che impediscono l'esecuzione di vari compiti (ad esempio i compiti connessi con le condizioni idrauliche e forestali, che richiedono pure una certa armonicità di ambienti naturali).

Ma uno dei fatti più singolari della quinta parte della Costituzione è rappresentato da un articolo decisamente reazionario come il 131, ove la mancanza di chiarimento sui concetti di regione e di studio delle condizioni reali dei complessi regionali fu coperta da un meschino nozionismo desunto dai primi gradi scolastici e da un acritico conformismo a soluzioni di quasi un secolo prima.

In altri termini, i Costituenti non seppero o non vollero risolvere il problema della ripartizione regionale del Paese (vedi articolo 131) e lasciarono con l'articolo 132 l'incarico di chiarire a districare la questione ai consigli regionali: a istituti cioè che, specialmente nel primo periodo di esperienza e di rodaggio degli enti regionali, sentiranno fortemente il peso ed il limite di concezioni ispirate a interessi e visioni particolaristici che non giovano certo a quei chiarimenti.

Di conseguenza, le cosiddette regioni di cui l'articolo 131 della Costituzione dà l'elenco — un elenco nominativo che avrebbe dovuto venire integrato da una definizione precisa di ciascuna dei suoi termini topografici, mediante una carta riassuntiva — sono entità che non esprimono territorialmente il significato di regione così come lo si trae dalla stessa Costituzione. Quindi se lo scopo dell'ente regione è di mirare ad un potenziamento economico, ad una più razionale intelaiatura sociale, è indispensabile che quei compiti si svolgano su una regione dotata, o dotabile di una chiara organicità.

Anche attendendoci a concetti estremamente schematici, risulterà possibile dimostrare con notevole facilità a chiunque ne voglia fare un meditato esame, che buona parte dei tradizionali compartimenti non sono, e neanche — così come appaiono ora disegnati — potranno in genere diventare, mediante un'iniziativa pianificata, una regione organica.

A questo proposito il Gambi si domanda se " la Sicilia è veramente uno o ve ne sono due: la Jonica — con le plaghe industriali di fresca formazione e la maggior varietà e ampiezza di colture di pregio — e la occidentale, col latifondo: due aree che dopo l'istituzione della regione autonoma non risultano meglio integrate, ma anzi meno permeabili. E la Calabria esiste come regione a sè; o può meglio distinguersi in due regioni (dò ai termini usati per indicarle solo una funzione di orientamento corografico): una più tipicamente bruzia a nord ed a sud, una, diciamo così, bizantina ? e questa regione bizantina non si espande in realtà su ambo i lati dello stretto intorno alla singolare conurbazione di Messina e di Reggio, quindi incorporando pure notevole parte dei paesi peloritani ? E la unità degli Abruzzi — che già a Maestri nel '64 risultava un po' incerta — è veramente fondata ed appariscente oggi, o quest'area non si potrebbe più razionalmente scindere in due regioni: una « interna » e una rivolta verso il mare, così come la compartimentazione del Maestri aveva assennatamente riconosciuto per alcune zone con termini lungo il fusto della penisola ? Ed infine la Toscana è una regione con caratteristiche funzionali — nel significato moderno che si è indicato, e non in quello richiamato dalla unità amministrativa medicea e lorenese — veramente dotate di omogeneità ? In particolare dopo la formazione di notevoli complessi industriali e turistici in riva al mar Tirreno fra il Cecina e la Magra (anzi fino al golfo di La Spezia) e la evoluzione in corso nelle strutture agricole della Maremma, non si potrebbe anche in questa area parlare di una regione interna ben distinguibele da una costiera? Non meno numerose sono le perplessità che emergono da un rapido esame della compartimentazione della pianura settentrionale: Novara e Piacenza (con le aree che attorno a loro gravitano) non sono in verità più fortemente e chiaramente lombarde di Mantova? E — specialmente dopo la recentissima fioritura economica della sua fascia costiera — fino a che punto la Romagna (che ora è spartita fra cinque province di tre compartimenti diversi) si amalgama con l'Emilia, a cui la dizione costituzionale la lega? E non

è riconoscibile fra il Chiese ed il Chiampo, e più giù verso il Po fra Casalmaggiore e Ficarolo, una regione alquanto solidamente interconnessa e che in ogni caso quadra poco bene con le adiacenti fra cui oggi è spartita? Tale quesito ne chiama per l'area Padana uno già avanzato da Jemolo nel '44: non potrebbe cioè individuarsi pure una regione abbastanza organica del medio Po che assomma Mantova, Cremona, Fidenza, Parma eccetera e una del basso Po che unifica i polesini di Ferrara e di Rovigo? Cosa v'è poi di comune fra l'oasi commerciale ed industriale triestina ed una zona come il Friuli che non forma il suo *hinterland* e vive di una agricoltura che in molte parti è mediocrissima? Ed infine perchè riconoscere più elementi di individualità e di funzionalità regionale alla Val d'Aosta, anzichè alla Valtellina? ".

A questi esempi altri potrebbero essere aggiunti. Si pensi, se oggi la Liguria possa essere concepita staccata dal suo entroterra. Una volta sì: quando le montagne costituivano una barriera formidabile, la Liguria si versava unicamente sul mare, oppure aveva una esigua agricoltura di consumo familiare nelle sue piccole valli. Oggi non è così: oggi Savona è Piemonte, oggi La Spezia è Toscana, ed anche un poco Emilia. Ci si può immaginare di affrontare i problemi di Genova staccati, o peggio, contrapposti, attraverso una divisione artificiale, dai problemi della pianura del Po, dai problemi di Milano? Genova oggi guarda alla Svizzera, guarda alla valle del Reno! Questa è la vera prospettiva di Genova. Ed invece con la realizzazione delle regioni i problemi genovesi dovrebbero essere trattati e decisi dalla gente di San Remo, da quella di La Spezia, mentre i problemi di Genova sono quelli di Milano, sono quelli di tutta la pianura del Po. Genova da un punto di vista ecologico, umano ed economico fa parte della pianura del Po.

Un problema particolare si presenta poi per la Valle Padana, un problema che supera largamente alcune delle pur non trascurabili questioni che pure giustamente si evidenziano in un esame critico dell'attuale ripartizione: alludo, per esempio, al caso di Novara e di Piacenza attratte da Milano ben più che rispettivamente da Torino e da Bologna, o il caso di Mantova che è ben più Emilia che Lombardia. Al di là di questi aggiustamenti relativamente marginali, si pone, per la Valle Padana un problema di totale ristrutturazione delle ripartizioni regionali, problema che andrebbe accuratamente approfondito alla luce delle fondamentali esigenze che la intera area presenta in fatto di comunicazioni, di sviluppo territoriale, di sistemazioni idrauliche e così via. Problemi del genere si pongono verosimilmente anche nell'Italia centrale dove intere regioni risultano oggi prive di reale significato ».

(*Il senatore Battaglia ha ripreso a questo punto il suo intervento*)

E, se è così, un radicale riassetto della ripartizione territoriale delle regioni si impone dal momento che tutti i discorsi, intorno alla programmazione economica e territoriale, risultano, proprio in virtù dei compiti istituzionali che si pretende di attribuire alle regioni, impostati sulla base di definizioni territoriali esistenti, cioè sulla base, appunto, delle regioni storiche. Le regioni, infatti, parteciperanno alla formazione e all'attuazione del programma economico. La articolazione territoriale del programma sarà assicurata dall'ordinamento regionale, come si afferma nel programma economico nazionale del 1966-70.

Il documento prosegue, poi, precisando che l'attuazione dell'ordinamento regionale consentirà un'ampia partecipazione democratica alla formazione del programma. Potranno per tale via trovare espressione, nell'ambito delle grandi scelte compiute a livello nazionale, conformemente alle competenze stabilite dalla Costituzione, le esigenze e le aspirazioni locali, sia per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni civili, sia per quanto attiene alla distribuzione territoriale degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e delle attività produttive. Importanza fondamentale ai fini dell'aspetto territoriale rivestono — prosegue ancora il documento — cioè il programma quinquennale, le attività di programmazione su scala regionale. Le regioni cosiddette storiche, cioè

questi nostri vecchi, anacronistici, assurdi compartimenti statistici, vengono quindi trasformati disinvoltamente in regioni programma. Il caso è veramente unico nel mondo, onorevoli colleghi; in nessun'altra esperienza di programmazione economica, in altri paesi, le regioni di programma sono state fatte coincidere con le regioni storiche, anche se, spesso, molto più storiche delle nostre. Anche in Italia occorre rendersi conto che l'attuale ripartizione regionale, solo in qualche caso, potrà coincidere con lo schema dei grandi agglomerati economico-sociali, in cui si articola oggi la realtà della vita del paese. Occorre quindi rendersi conto che la realizzazione dell'ordinamento regionale, sulla base della ripartizione territoriale, non solo non potrà servire in modo efficace nella specificazione territoriale della programmazione economica, ma ne spezzetterà, disorganicamente, l'applicazione in una serie di frammenti eterogenei ed incongruenti che nulla avranno a che fare con le vere direttrici dello sviluppo delle varie zone del Paese e le reali dimensioni dei loro problemi economici e sociali.

L'attuazione dell'ordinamento regionale sulla base della convenzionale ripartizione territoriale del paese creerà un paese ufficiale.

Ci si deve rendere conto che lo schema di ripartizione regionale consegnatoci dalla Costituzione è assolutamente inadatto alla realtà italiana degli anni settanta.

Allora, ai tempi della Costituente, non si poteva essere consapevoli delle connessioni da stabilire tra la politica di programmazione e l'ordinamento regionale, della necessità di sincronizzare i tempi e i modi della prima con l'attuazione del secondo, delle interdipendenze che si debbono far valere quando si pongono, congiuntamente, i problemi della valorizzazione del territorio e del decentramento su scala regionale, dei rapporti che corrono tra armatura urbana del paese e sua ripartizione in circoscrizioni regionali, dotate e dotabili di chiara organicità. E così, se alla Costituente si fosse deciso di procedere ad una revisione dei compartimenti statistici, da tempo, più o meno arbitrariamente, considerati come regioni storiche, avremmo avuto probabilmente regioni più numerose e più piccole. Prova ne sia che, ancora oggi, si parla della creazione di nuove regioni. Si è dato vita, come dice Francesco Compagna nell'« Europa delle regioni », a quello autentico mostro che è la regione del Molise, ci si agita per la separazione della Romagna dall'Emilia e della Sabina dal Lazio, e c'è perfino chi vorrebbe suddividere le Puglie in tre regioni: la Daunia, la Terra di Bari, il Salento

C'è dunque un problema che i costituenti non avrebbero potuto risolvere, ma che noi possiamo e dobbiamo risolvere sempre che, la soluzione più ragionevole e quindi più raccomandabile, non venga — come dice Francesco Compagna — « ad essere irrimediabilmente pregiudicata da quelle iniziative parlamentari che dimostrano come certi ambienti politici italiani siano ancora molto lontani dalla presa di coscienza dei criteri geografico-economici ai quali ci si deve riferire per attuare la più organica e la più utile ripartizione regionale del Paese ».

Si pensi, onorevoli colleghi, che proprio per far fronte all'esigenza di affrontare, in un quadro più razionale, i sempre più ardui e complessi problemi di *aménagement du territoire,* la delimitazione regionale a carattere tradizionalistico è apparsa in Francia del tutto inadeguata.

Considerazioni, in primo luogo di indole economica, hanno imposto nel 1955, in obbedienza ad esigenze attualissime, mutamenti sostanziali nella ripartizione del Paese.

Una coscienza nuova di solidarietà economiche regionali stava sorgendo e rafforzandosi soprattutto in relazione alla politica di sviluppo economico e alle esperienze della pianificazione in atto da vari anni. L'evoluzione in senso regionale dell'organizzazione amministrativa francese risulta infatti precipuamente influenzata dalla pianificazione e dall'esigenza pratica di adeguarvisi, prescindendo da apriorismi dottrinali, nonchè da impuntature politiche.

Il raggruppamento dei dipartimenti è stato eseguito in modo che, in alcuni casi si è giunti a delimitare regioni rispondenti alle tradizionali regioni francesi, come la Breta-

gna, ed in altri a confini del tutto diversi, come nel caso della Piccardia.

Le ventuno circoscrizioni regionali oggi esistenti in Francia coincidono, tendenzialmente, con lo spazio funzionale, con il campo di azione di forze disparate e dinamiche: dai nuclei industriali intorno a cui gravitano attività derivate e complementari di ogni genere, ai grandi centri urbani che polarizzano i flussi migratori della popolazione attiva, ai punti di convergenza dei rapporti commerciali, amministrativi, finanziari, facilitati dai più rapidi mezzi di comunicazione.

Ma, appunto a motivo della dinamica evolutiva dei fattori in base ai quali — pur senza trascurare quelli geografici e storici — la Francia è stata divisa in 21 regioni e una pluralità di funzioni e di servizi pubblici sono stati ormai riordinati alla stregua di tali suddivisioni territoriali, le nuove circoscrizioni appaiono già cornici geografico-amministrative di transizione.

Infatti, nel corso di recenti dibattiti al *Commissariat général du plan d'équipement et de la productivité*, gli attuali raggruppamenti regionali sono già superati in prospettiva, in quanto tutti i problemi a lungo termine, cioè quelli che dovranno essere risolti dal 1985 al 2000, vengono studiati in spazi assai più vasti; a questo fine sono state delimitate otto zone, comprendenti ciascuna varie regioni.

Non solo in Francia si è posto il problema di un diverso quadro regionale per l'azione economica, di un quadro regionale che, superando le tradizionali ripartizioni storiche e amministrative e accorporandole in maggiori unità territoriali, crei i presupposti di dimensione, di omogeneità, di polarizzazione richiesti dallo sviluppo economico e sociale del Paese, ma perfino in Spagna e in Grecia sono in atto studi e progetti del genere.

In Spagna è in corso un vivace dibattito per meglio raggruppare le 50 privincie in regioni socio-economiche: « l'Hortala Aram » propose 9 regioni; 10 ne suggerì il Gonzalez Paz; 13 il consiglio economico sindacale nazionale.

In Grecia si contano, per ora, 11 regioni storiche; ma già si propongono tre « grandi regioni », dove Salonicco e Patrasso tenderebbero ad equilibrare, nello sviluppo, l'area centrale dominata da Atene.

Il territorio russo fu più volte sforbiciato dai sartori dei piani sovietici; dalle 21 regioni « intuitivamente » proposte nel 1921-1922, si passò, nel 1929-30, a 52, per giungere a 105 nel marzo del 1957, accostandosi alle circoscrizioni amministrative; nel 1962 si tornò tuttavia a 42 regioni. Anche il raggruppamento in 17 « grandi regioni economiche » (1961) fu modificato due anni dopo, configurando 18 grandi regioni, con nuovi confini per alcune delle precedenti 17.

Come ho già accennato in sede di discussione generale, anche la C.E.E. ha preso in attenta considerazione il problema di definire meglio le « regioni ».

Un suo gruppo di lavoro ha cercato di costituire in unità il carattere proprio di una area di influenza metropolitana (polarizzazione territoriale sorta da uno stato di interdipendenza e di forte complementarietà) con una integrazione geografica, economica e sociale intorno a centri urbani di vita con un insieme tipico di caratteri propri, secondo un criterio umano (abitudine, ambiente, speranze, eccetera).

Il gruppo di lavoro della C.E.E. ha ritenuto particolarmente importante la circostanza che l'attività economica suscita forme di polarizzazione territoriali che nascono da relazioni di interdipendenza e di complementarietà geografica, economica e sociale.

Lo spazio economico nazionale si articolerà così in un certo numero di unità territoriali, che raggruppano attività economiche complementari e fortemente correlate, gravitanti intorno a centri urbani che sono le sedi di importanti funzioni economiche ed in particolare le funzioni decisionali.

Inoltre, tali centri svolgono quasi sempre anche un importantissimo ruolo intellettuale e culturale. Di conseguenza, detti agglomerati sono essenziali per l'identificazione di una unità territoriale, i cui confini coincidono con larga approssimazione con quelli delle aree di influenza del suo o dei suoi agglomerati principali.

Dal punto di vista sociale, la nozione di regione può avere un senso, nella misura in cui l'aspetto umano di una regione presenta alcuni caratteri propri in rapporto ad altre regioni anche se limitrofe. Questo è il motivo per cui le migrazioni interregionali di lavoratori, anche all'interno di uno stesso Paese, possono sollevare problemi di assimilazione nelle regioni che li accolgono. Nella delimitazione delle regioni — che si potrebbero chiamare socio-economiche per ricordare il loro significato ampiamente umano — si può quindi pensare ad adottare come uno dei criteri anche la possibilità per i lavoratori di trasferirsi senza staccarsi dal loro ambiente consueto. Così intese, le regioni socio-economiche formano, entro un certo limite, delle unità funzionali distinte da quelle vicine. Esse possono costituire un quadro di azione particolarmente idoneo, tenuto conto delle loro dimensioni e della loro struttura. Infatti, si prestano ad un coordinamento efficace dei vari fattori e organismi da cui dipende lo sviluppo economico.

Con riferimento a quanto ho fin qui detto, si pone, quindi, anche per l'Italia un problema fondamentale, un problema che per la sua importanza appare veramente preliminare ad ogni altro problema tra i numerosi che si pongono in merito all'attuazione dell'ordinamento regionale. Dalla sua corretta soluzione dipende il grado di funzionalità che le regioni potranno avere nella vita economica del paese, soprattutto in vista della programmazione. Il problema è quello di accorporare le varie regioni storiche d'Italia ai nuovi piccoli o maggiori complessi territoriali, completamente ristrutturati, in molti casi, rispetto alle regioni attuali, e organicamente concepiti sulla base di un attento studio delle situazioni e delle prospettive di sviluppo che caratterizzano le diverse aree del Paese.

Durante una tavola rotonda promossa a Firenze dall'unione delle Camere di commercio, un paio di anni addietro, il dibattito sull'indole dell'area economica, sulla sua identificazione unitaria e sulle differenze con l'area geografica e con quelle amministrative ha posto la domanda: « Che cosa avverrà di queste 242 aree territoriali economicamente omogenee, quando il confine tra due regioni statistiche diverrà il confine tra due regioni autonome, con proprie sfere di competenza e di regolamentazione nel campo economico? ». La risposta ovvia è che non saranno più omogenee.

Occorre, quindi, riconsiderare in modo serio e approfondito il problema degli « spazi economici » che possono dare risposte ottimali ai flussi dello sviluppo in una economia avanzata quale è, in parte, e ancora più si appresta ad essere, la nostra, di fronte alle prospettive di una tecnologia in via di ampia diffusione e in vista di una Europa integrata.

Appare evidente come questo problema — accantonato, nel 1946-1947, per miopia, o per pigrizia, o per motivi di tattica politica e non ripreso negli anni successivi — non può essere ignorato, onorevoli colleghi, senza danni gravissimi in questo particolare momento in cui si concretano i piani di sviluppo economico regionale e in cui si devono fronteggiare le tappe conclusive dell'armonizzazione economica europea; il tutto, in una dinamica tecnologica che rende ogni giorno più obsolete le demarcazioni amministrative del passato.

Si potrebbe obiettare che, in un secondo tempo, se necessario, anche immediatamente dopo l'attuazione dell'istituto regionale, qualora esigenze concrete lo richiedano, si potrà effettuare, sulla base dell'esperienza, una ristrutturazione territoriale delle regioni. Ma questa tesi, in virtù della quale apparirebbe possibile dare immediata e piena attuazione alle nuove autonomie locali, consentendo, al tempo stesso, una successiva possibilità di modificare la loro struttura, si presenta tutt'altro che di facile attuazione.

Infatti, il costituente ha inserito nella Costituzione repubblicana, all'articolo 131, lo elenco delle regioni storiche e ha previsto — nel successivo articolo 132 — una procedura assai complessa per le modifiche territoriali.

E se così è, onorevoli colleghi, se, cioè, una revisione costituzionale di tal genere, se non del tutto impossibile, appare estremamente difficile, risulterebbe ben più coe-

rente e logico pensare ad altre forme di organizzazione dello schema territoriale dello sviluppo economico e sociale: si potrebbe, come noi liberali abbiamo sostenuto, ricorrere a consorzi di provincia che offrirebbero il vantaggio della snellezza burocratica e avrebbero la capacità di adeguarsi alle esigenze locali, nel rispetto dei diritti delle popolazioni interessate e, nello stesso tempo, dovrebbero essere accantonate le regioni, che costituirebbero, nell'attuale situazione, grave motivo di disordine per lo sviluppo economico del Paese.

L'istituto regionale, infatti, se verrà attuato secondo le norme della Costituzione vigente, mancherà completamente di quella dinamicità che gli potrebbe permettere una funzione di primaria importanza nello sviluppo economico del Paese.

Non sono queste, onorevoli colleghi della maggioranza, affermazioni interessate e prive di fondamento della mia parte politica, oppositrice dell'istituto regionalista; sono, invece, validi argomenti, che vi dovrebbero fare rimeditare su quanto vi apprestate a fare, e tanto essi sono validi, senatore Bartolomei, che hanno avuto il conforto dei migliori giuspubblicisti presenti al Congresso di dottrina dello Stato svoltosi recentemente a Perugia.

Leggo da un articolo di Silvano Tosi pubblicato dal « Resto del Carlino » di ieri: « Trattando di "rappresentanza politica e autonomia regionale", Aldo Piras, pur fervente regionalista, » (l'autorevole giuspubblicista che può essere considerato oggi come il consulente costituzionale più attivo del Partito socialista) « ha in pratica riconosciuto che le regioni, previste nel 1947 da un'Assemblea costituente del tutto ignara dello sviluppo socio-economico che l'Italia avrebbe assunto venti anni dopo, non hanno nulla a che vedere con le reali esigenze della società italiana alle soglie, come si dice, degli anni settanta ».

È importante, per la sua posizione politica, riferire il punto di vista di questo giurista socialista, che sviluppa il suo discorso con lucido e quasi spietato rigore, e anche perchè la sua visione fa ricordare una diversa istanza revisionistica, pur nella medesima fedeltà al regionalismo, propria di un eminente giurista cattolico, il Benvenuti. Questi scartava le regioni, previste dal titolo quinto della Costituzione, come roba da antiquariato e postulava, in stretto accordo con la politica economica di piano, una regione intesa come giunta-pilota della programmazione; non parlamentino da operetta — sottospecie di Parlamento, come disse il nostro Merzagora — dunque, ma snello organismo funzionale di localizzazione geografica (e di democratico sostanziarsi) delle esigenze politiche periferiche.

Piras si muove su un altro terreno, nel suo revisionismo regionalista; egli scorge lo « Stato a struttura regionale » come meta convergente, sia delle esperienze propriamente federalistiche, che vanno attenuando la loro carica centrifuga (Stati Uniti e Germania occidentale), sia delle esperienze un tempo centralizzatrici ma rispettose, per motivi storici o funzionali, delle autonomie locali.

« Come che sia — finisce l'articolista — una cosa è emersa in tutta chiarezza dall'interessante congresso di Perugia: che le regioni *selon la charte*, vale a dire il regionalismo per cui la maggioranza si sta battendo in Parlamento con la famosa legge elettorale regionale è ormai giudicato dagli studiosi come puro materiale di archeologia costituzionale, come il prodotto di un paleo-costituzionalismo che poco o nulla ha da spartire con le realtà politiche, istituzionali ed economiche di una società italiana fattasi rapidamente adulta ».

Mi avvio alla fine, onorevole Presidente. Se tutto questo è vero, quali sono dunque le ragioni che militano per la realizzazione dell'ordinamento regionale? Per quale motivo le regioni dovranno essere fatte per forza e dovranno essere una realtà, sia pure piena di incognite e di pericoli, entro il 1969? Perchè, onorevoli colleghi, avete paralizzato il Parlamento, in questo scorcio di legislatura, con la proterva volontà di dare vita ad una legge che avrà bisogno di tante stampelle, in quanto da sola non potrà mai reggersi? Perchè avete mortificato talune aspettative del popolo italiano per dare la precedenza ad un mostro di legge che, a

tutto concedere, potrà servirvi soltanto per la fine del 1969?

Sono, queste, domande che hanno postulato una precisa risposta, concretandosi esse in una testimonianza della superficialità e in una prova dei motivi politici che hanno spinto il Governo sulla via dell'ordinamento regionale, quella via che conduce ad un attentato alla sicurezza democratica. È, esattamente, un attentato alla sicurezza democratica nella misura in cui pone in essere le condizioni di una presenza traumatizzante delle forze tradizionalmente ostili al gioco democratico, negate alle vicende del metodo parlamentare, indissolubilmente legate alla logica del potere. E, sotto questo profilo, noi non sappiamo con quanta buona o malafede o con quanto artificio la Democrazia Cristiana abbia condotto la sua battaglia regionalista; non comprendiamo, cioè, se essa abbia veramente capito quale incognita politica esiste in questo disegno di legge al nostro esame se pur avendolo capito, deliberatamente segua una sua precisa vocazione di apertura, come si usa dire oggi, e come si può ben evincere da talune espressioni dei più esagitati ed imprudenti esponenti del partito di maggioranza relativa.

Ed è appunto perchè non abbiamo compreso questo che ci siamo sforzati di far capire che un Governo di autonomie locali, lungi dal riuscire a sanare i vizi della democrazia italiana, finirà col turbarne l'equilibrio e creerà un confronto diretto tra democrazia e comunismo, nel quale confronto questo finirebbe certamente col prevalere.

Ma il Governo è rimasto sordo ad ogni nostro richiamo e, alle nostre incalzanti domande, se ne è venuto fuori con un'assai sciatta risposta. Leggo dal resoconto sommario del 12 febbraio: « Il Ministro Taviani aggiunge che l'articolo 22 è il cardine dell'accordo su cui si è verificata la permanente validità della coalizione governativa il 10 marzo 1967. Tale accordo, stilato fra i rappresentanti dei tre Gruppi parlamentari dei tre partiti — sotto la Presidenza dell'onorevole Moro — diceva testualmente: " Nel quadro d'insieme del programma generale di riforma, del quale si sollecita l'attuazione, è stato concordemente ritenuto che debba essere approvata, entro la legislatura, la legge elettorale a suffragio diretto, in modo che le elezioni per i consigli regionali si possano e si debbano tenere in occasione della consultazione elettorale amministrativa del 1969 " ».

Onorevoli colleghi, da questa risposta, che può qualificarsi confessione del Ministro Taviani, non si può avere dubbio che Governo e maggioranza vogliano, a qualunque costo, dare il via all'istituto regionalistico per un impegno....

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. È pubblicato da tutti i giornali.

B A T T A G L I A . ...per un impegno politico e per una ragione partitica. E, se così è, non vi è chi non veda quanto esiziale sia, per il popolo italiano, il mantenimento di un siffatto impegno: con molta malinconica tristezza un Parlamento democratico non può non sottolineare tale attentato ai suoi irrinunciabili diritti. Noi liberali lo sottoliniamo col grido d'allarme trasfuso in un memorabile discorso tenuto da Benedello Croce alla Costituente: « Ma io odo sussurrare — diceva in quell'occasione Benedetto Croce — da più di uno che la discussione che ora si fa nella Assemblea costituente è piuttosto figurativa che effettiva, perchè i grossi partiti hanno, come che sia, transatto tra loro e si sono accordati attraverso i loro rappresentanti. Avremo — si chiedeva Croce — dunque, anche all'interno una sorta di *Diktat* come quello che tanto ci offende e ci ribella impostoci dalle tre potenze nel cosiddetto trattato di pace al quale l'Italia cobelligerante non ha partecipato e non vi ha veduto accolta nessuna delle necessarie richieste alla sua vita? Ma quel *Diktat*, venuto dal di fuori, se ci offende e ci danneggia, pure unisce tutti noi italiani, nel proposito di scuoterlo da noi con tutte le forze del nostro pensiero e della nostra volontà, con tutte le virtù del nostro lavoro, col valerci delle occasioni favorevoli che non potranno non presentarsi nel mutevole corso della storia; ma questo, inve-

ce, (il *Diktat* dei partiti) al quale ci piegheremmo oggi nel governo delle nostre cose interne, essendo opera e colpa nostra, ci disunirebbe o ci corromperebbe; e perciò non è da sopportare e bisogna provvedere affinchè non eserciti la sua insidiosa prepotenza. In qual modo, si dira? Il modo c'è e dipende da noi, nè sta solo nel fatto che, oltre ai grossi partiti, ci sono gli altri, numericamente ma non idealmente inferiori, sibbene anche e soprattutto in ciò che i partiti sono utili strumenti di azione per certi fini contingenti e non sono il fine universale, non sono la legge del bene alla quale solamente si deve obbedire, perchè, come Montesquieu diceva di se stesso, egli prima che francese si sentiva europeo, e prima che europeo si sentiva uomo.

La partitomania, che è ora la tromba che il tassesco Rinaldo " udìa dall'Oriente ", vorrebbe invertire questa scala di valori e porre lo strumento di sopra allo spirito umano che deve adoprarlo e collocare ciò che è ultimo al posto di ciò che è primo. Contro cotesta distorsione della vera gerarchia bisogna stare in guardia e ad essa opporsi in modo assoluto e radicale. Ciascuno di noi si ritiri nella sua profonda coscienza e procuri di non prepararsi, col suo voto poco meditato, un pungente e vergognoso rimorso. Io vorrei chiudere questo mio discorso, con licenza degli amici democristiani dei quali non intendo usurpare le parti, raccogliendo tutti quanti qui siamo a intonare le parole dell'inno sublime:

" Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita;
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus " »!

Ascoltate, onorevoli colleghi, il monito del grande maestro e interpretatene il significato; e, interpreti della portata dell'articolo 67 della Costituzione, votate su questo disegno di legge secondo coscienza e senza vincolo di mandato. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zannier. Ne ha facoltà.

Z A N N I E R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, benchè non abbia intenzione di allontanarmi molto dalla mia consueta brevità, tuttavia questa dichiarazione di voto non potrà non contenere, sia pure in forma molto sintetica, una esposizione dei motivi per i quali noi daremo il voto favorevole alla legge per l'elezione dei consigli regionali.

Innanzi tutto non dobbiamo dimenticare che l'ostruzionismo messo in atto dalle destre, mirando ad impedire l'istituzione delle regioni, ha rappresentato un autentico attentato contro la Costituzione che espressamente le prevede.

V E R O N E S I . Assurdità!

Z A N N I E R . È la verità! Abbia la compiacenza di ascoltarmi, senatore Veronesi, come io ho avuto tanta pazienza di ascoltarla per un mese. Ho avuto l'educazione di non interromperla e chiedo solo la restituzione di questo doveroso rispetto.

Mirando — dicevo —, per ottenere questo risultato, a paralizzare l'intera attività parlamentare, ha costituito anche un autentico attentato contro le istituzioni parlamentari.

Noi socialisti diamo atto alla Presidenza che, con l'intelligente collaborazione di tutta la Segreteria, ha saputo dirigere questo difficile dibattito con grande equilibrio, con rigore imparziale che, in certi momenti, addirittura, nell'ambito della maggioranza regionalistica, pareva ingiustificabile, avendo le destre trasformato l'uso del Regolamento in un abuso.

La battaglia eversiva condotta dalle destre, infatti, ha avuto anche l'effetto di rendere impossibile qualsiasi dibattito. Si è parlato e si è votato molto in quest'Aula; come ho detto giorni fa, per discutere questo disegno di legge, con estenuanti sedute durate quasi un mese, il Senato ha svolto, a conti fatti, un lavoro corrispondente a circa sei mesi di attività normale. Ma questo — e non per colpa nostra — non è servito ad instaurare un dibattito, anzi lo ha reso impossibile, perchè la destra, chiusa nel suo ostruzionismo, non ha svolto quell'opposi-

zione costruttiva propria di un parlamento democratico.

Sappiamo che i fatti possono essere medesimi per tutti, identico può essere il livello di conoscenza, ma le conclusioni possono essere diverse. Quando vi sono libertà di indagine e libertà di espressione, è più che probabile che nascano, in relazione a qualsiasi problema, conclusioni diverse in contrasto tra di loro. Ogni conclusione rappresenta, come qui è avvenuto, la verità per chi l'ha raggiunta ed un errore, invece, per gli altri. Questo è infatti il nostro caso in questa discussione.

Per dare quindi una logica costruttiva a questa mia dichiarazione e motivare il nostro voto favorevole, possiamo affermare — a sostegno del provvedimento al nostro esame — che le regioni sono nella Costituzione, senatore Veronesi, e perciò debbono essere realizzate.

Non vale a sminuire questa elementare verità la considerazione che per molti anni, nonostante la disposizione costituzionale, esse non sono state fatte. A questa considerazione si deve obiettare che il lungo ritardo costituisce, semmai, un motivo di più per non perdersi in ulteriori indugi. Se per molti anni sono mancate le condizioni politiche ed economiche per dare corso ad un adempimento costituzionale, ciò deve costituire uno stimolo a operare ora che tali condizioni riteniamo verificate.

Le regioni, dunque, sono previste dalla Costituzione, ma noi non saremo così ciechi, di fronte ad una mutata realtà, da non comprendere che anche la Costituzione potrebbe essere modificata. Il fatto è però, che oggi, in quest'Aula, e qualche mese fa in quella di Montecitorio, una larga maggioranza delle forze politiche ha manifestato la precisa volontà di realizzare l'ordinamento regionale. Diciamo, quindi, che vogliamo le regioni perchè esse sono previste dalla Costituzione, ma le vogliamo anche e soprattutto perchè esse sono volute dalla maggior parte delle forze politiche e quindi dalla maggior parte del Paese, di cui i gruppi politici interpretano la volontà nel Parlamento, e respingiamo pertanto, ogni artificiosa contrapposizione tra Paese reale e Paese legale che trova la sua naturale espressione nel Parlamento.

Questa volontà della grande maggioranza delle forze politiche non è una forma di velleitarismo, come è stato detto, e non nasconde i fini tenebrosi che la destra ha voluto ripetutamente indicare, segnalando il pericolo politico di un ordinamento regionale nei confronti dell'unità nazionale.

Con l'attuazione, infatti, dell'istituto regionale si attua un decentramento politico-legislativo nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione avente prevalentemente carattere socio-economico, con una responsabilità diretta dei rappresentanti eletti dal popolo che non pregiudica l'unità nazionale, ma anzi la rafforza, creando civili condizioni di vita e di convivenza.

Questo tema, d'altra parte tanto caro alle destre, venne portato all'esasperazione allorchè fu istituita la regione Friuli-Venezia-Giulia, della quale io faccio parte. Questa regione chiude quest'anno la sua prima legislatura, e l'esperienza ci ha dimostrato che la sua costituzione è stata un grande atto di saggezza politica. Ancora una volta nessuna delle catastrofiche previsioni delle destre si è verificata e nessuno può affermare che in tale regione siano venuti meno i sentimenti dell'unità nazionale. È vero il contrario: vi è un generale riconoscimento di quelle popolazioni verso lo Stato per avere concesso, attraverso l'autonomia regionale, uno strumento che ha permesso, oltre ad un civile progresso delle popolazioni friulane e giuliane, lo svilupparsi di costanti contatti e confronti di esperienze con le vicine regioni della Repubblica jugoslava, determinando quei rapporti di buon vicinato che contribuiscono ad una civile coesistenza pacifica tra popoli appartenenti a regimi politici diversi.

F R A N Z A . Quante sono le donne jugoslave che ogni anno vengono a partorire nel territorio della regione friulana? (*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Z A N N I E R . Queste sono le sole verità. Quando noi abbiamo iniziato la campagna elettorale per la costituzione di que-

sta regione, voi soprattutto, ed il partito liberale, davate per certo lo sfacelo di quel la regione. Dicevate che si stava buttando la regione in braccio alla Repubblica federale, che ne sarebbero derivate situazioni catastrofiche per l'unità nazionale. (*Repliche del centro desta e dall'astrema destra*). A distanza di cinque anni, la situazione è quella che ho descritto.

C H I A R I E L L O . Quanti impiegati ci sono?....

T E R R A C I N I . Quanti sono necessari.

C H I A R I E L L O . Ottocento persone da sfamare...

T E R R A C I N I . E quanti impiegati ha la Confindustria? (*Vivaci commenti dal centro destra e dell'estrema destra. Repliche dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

F R A N Z A . Io dicevo: quante sono le donne jugoslave che ogni anno vengono a partorire a Trieste e nel territorio della Venezia Giulia? (*Vivaci commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Z A N N I E R . Questo non è un argomento pertinente al mio intervento.

F R A N Z A . Sono migliaia e migliaia ogni anno, ed è un'ipoteca costante comunista nella Venezia Giulia.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, per favore non interrompa. Prosegua, senatore Zannier.

Z A N N I E R . Capisco, signor Presidente, che le mie affermazioni, che smentiscono le tristi previsioni fatte da quella parte, non siano bene accette!

Onorevoli colleghi, come ebbe già modo di affermare l'onorevole De Martino alla Camera, noi riteniamo che l'unità nazionale possa essere soltanto favorita da un ordinamento democratico del potere che, soprattutto attraverso l'istituto regionale — strumento di una moderna programmazione economica — consenta il rapido superamento degli squilibri storici e più ancora di quelli socio-economici esistenti nel nostro Paese.

Un altro argomento, caro alle destre, e che urta la coscienza democratica di noi socialisti, è quello che, con la costituzione delle regioni daremo ai comunisti una gestione di potere su alcune di esse. Prescindendo dal fatto che le forze del centro-sinistra anche in queste regioni saranno in grado di ridurre le previsioni politiche della destra, noi riteniamo che la Costituzione e lo statuto delle singole regioni diano tutte le garanzie per un corretto esercizio del potere.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*Segue* Z A N N I E R) . Ma per noi socialisti l'attuazione della regione, oltre ad essere un adempimento costituzionale che trova giustificazione nel voler eliminare l'accentramento, l'autoritarismo, il burocratismo statale rappresenta — forse al di là del volere dei costituenti — uno strumento insostituibile in uno Stato moderno che intenda instaurare un processo di programmazione dello sviluppo economico e sociale del Paese. In questo quadro, come previsto dalle norme sulla programmazione, attualmente all'esame del Senato, con le quali vengono disciplinati i procedimenti di elaborazione, approvazione ed attuazione del programma economico nazionale, le regioni sono destinate a diventare il vero strumento operante della vita economica, sociale e politica del Paese.

Sono ormai uno strumento democratico del processo di formazione delle scelte che, partendo dal piano locale, attraverso sche-

mi di sviluppo economico del proprio territorio, contribuiscono alla formazione del programma economico nazionale, che, pur non essendo un mosaico di piani regionali elaborati autonomamente, deve pur sempre coordinare le esigenze delle singole regioni, indirizzandole nel superiore interesse dello sviluppo economico e sociale dell'intero Paese.

Mediante, infatti, la formazione di piani regionali di sviluppo, coordinando gli interventi dello Stato e delle regioni con l'iniziativa privata, sarà possibile indicare l'azione concreta per lo sviluppo delle varie economie regionali; indirizzare gli investimenti con criteri di priorità, fare sì che ogni zona, attualmente depressa, possa essere suscettibile di sviluppo e concorrere allo sviluppo globale dell'intero Paese, assicurando — quello che più importa — ad ogni cittadino la possibilità di essere direttamente partecipe e corresponsabile alla formazione del suo avvenire.

È stato detto che il decentramento regionale contrasta con l'esigenza di uno Stato moderno, e che l'Italia, realizzandolo, si pone fuori del solco della storia e in antitesi con la costituzione della Comunità europea e delle altre organizzazioni di Stati che marciano verso una integrazione sempre più larga di blocchi di nazioni.

È vero il contrario, onorevoli colleghi, perchè proprio in un documento ufficiale della Comunità europea, riguardante la politica di sviluppo della Comunità stessa, è detto che un impegno nazionale ed efficace di tutti i mezzi economici presuppone uno studio approfondito delle strutture regionali, in modo che non si prendano decisioni prima di averne esaminate tutte le probabili conseguenze. Infatti, le misure delle autorità nazionali e degli organi comunitari rischiano di essere insufficienti e dispersive se non si fondano su programmi regionali coerenti e su approfonditi studi socio-economici a carattere zonale.

A sostegno di questa tesi basterebbe citare la Francia, uno dei Paesi della Comunità economica europea, per vedere che fin dal dopoguerra la programmazione economica di questo Paese, con il primo piano Monnet, si è orientata su base regionale, abbandonando ogni interesse per il dipartimento e che la regionalizzazione del piano francese è stata sempre più accentuata nel quinto piano, che è attualmente in corso con l'istituzione di una commissione incaricata di elaborare le linee generali del piano relative agli obiettivi regionali, affidando a livello regionale il compito di emanare i provvedimenti necessari all'attuazione degli stralci operativi. Questa è la realtà politica e tecnica verso la quale si muovono ormai tutti gli Stati dell'Europa, ed in modo particolare gli stati del Mercato comune.

Le regioni, dunque, contro lo Stato centralizzato, le regioni come condizione indispensabile per uno Stato moderno e democratico, le regioni — infine — come strumento di propulsione socio-economica nel nostro Paese.

Avere accettato, onorevoli colleghi, la programmazione come metodo di politica economica, avere approvato il piano di sviluppo economico quinquennale significa dire sì alle regioni; significa volere sostituire, il più rapidamente possibile, i comitati regionali per la programmazione economica; significa volere essere coerenti con le leggi di programma già varate dal Parlamento, o presentate dal Governo.

E ne cito, a titolo di esemplificazione, qualcuna.

Il piano finanziario quinquennale per l'intervento nel settore dell'edilizia scolastica che stanzia 1.200 miliardi, approvato lo scorso anno dal Parlamento, affronta per la prima volta il problema dell'edilizia scolastica con una visione urbanistica regionale, con lo scopo di definire i rapporti posizionali tra i vari edifici scolastici nei diversi gradi, e ciò in relazione alle esigenze socio-economiche delle singole regioni prima e del Paese in generale dopo.

La legge di riforma ospedaliera recentemente approvata dal Parlamento vede anch'essa la regione svolgere importanti funzioni sia nel settore della programmazione, sia per quanto concerne, in sede operativa, la ripartizione dei posti-letto e dei mezzi finanziari occorrenti all'attuazione di un importante settore del sistema di sicurezza

sociale. E merita solo di essere sottolineata — perchè non mi dilungherò su di un tema sul quale mi sarebbe facile parlare — la fondamentale importanza che all'ente regione viene affidata dalla nuova legge urbanistica già approvata dal Governo e attualmente all'esame del Parlamento. Potrei citare altri provvedimenti nel settore della agricoltura, per dimostrare che questi ed altri aspetti di ua realtà socio-economica già in atto — conseguente a leggi già approvate o in corso di approvazione — possono essere rettamente interpretati solo con il rapido realizzarsi dell'istituto regionale. Ogni altra forma, onorevoli colleghi, come quella proposta dal Partito liberale, non sarebbe rispondente non solo alla Costituzione, ma al raggiungimento degli obiettivi di decentramento di responsabilità e di snellimento burocratico. Mentre un decentramento amministrativo non sarebbe in grado di realizzare questi benefici e non sarebbe neppure in armonia con la norma costituzionale.

V E R O N E S I . Perchè non sarebbe costituzionale?

Z A N N I E R . Perchè la Costituzione prevede la istituzione delle regioni. Ma un altro argomento adoperato dalle forze di destra — ma particolarmente dai liberali — è quello di avere detto all'opinione pubblica, denunciando in ciò scarso senso morale e politico, che la spesa annua per le regioni ammonterà a 1.500 miliardi.

Questa cifra, ripetuta anche in quest'Aula più volte, è ribadita in una lettera indirizzata dal segretario politico del Partito liberale proprio ieri alla « Stampa », è priva di qualsiasi consistenza, non avendo nessuna indagine seria a suo sostegno, se si tralascia un'ipotesi — puramente teorica — avanzata da Luigi Einaudi, il quale calcolò che con il sistema di finanziamento adottato per la regione siciliana, le entrate regionali sarebbero state di 1.225 miliardi. Ma il discorso, fatto da uno dei più convinti assertori dell'ordinamento regionale, voleva suonare critica al sistema di finanziamento adottato in Sicilia, ed in ciò credo che molti di noi siano d'accordo — dove alla regione erano state lasciate quasi tutte le entrate tributarie dello Stato —e non all'istituzione delle ragioni, come maliziosamente vuole far credere l'onorevole Malagodi ancora una volta in quella lettera di cui ho fatto prima cenno, inviata alla « Stampa ». (*Interruzione del senatore Chiariello. Richiami del Presidente*). Lei senatore Chiariello, mi conosce molto bene perchè abbiamo vissuto insieme e insieme viviamo in Commissione. Arriverò anche a questo perchè il mio scopo... (*Interruzione del senatore Tortora*).

P R E S I D E N T E . Senatore Tortora, la prego di non rispondere al senatore Chiariello: tra tante interruzioni non se ne comprende neanche una.

Z A N N I E R . Signor Presidente, io gradisco questo tipo di interruzioni perchè ritengo siano utili anche per dare una dimostrazione che queste cifre sono sbandierate con il preciso intento di dare all'opinione pubblica una sensazione negativa relativamente alla creazione dell'istituto regionale. Al senatore Chiarello darò una risposta per quanto riguarda i costi della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ma noi socialisti, su questo argomento, sottoscriviamo le dichiarazioni qui rese dal Ministro Taviani per quanto concerne l'impegno del Governo di predisporre una legge finanziaria che individui chiaramente — nei limiti del possibile — i mezzi finanziari occorrenti alla vita delle regioni, e ribadiamo il nostro impegno per una legge finanziaria in grado di rispondere alle esigenze di sviluppo della società italiana e ci opporremo ad ogni tendenza che volesse trasformare le regioni in strumenti non conformi alle finalità della Costituzione, di inflazione della burocrazia e di sperpero del pubblico denaro.

Desidero su questo argomento precisare, al di là di ogni valutazione propagandistica di spese assurde fatte esclusivamente al fine di screditare sul nascere, presso l'opinione pubblica, il nuovo ordinamento regionale e di impedire l'unico discorso serio, cioè quello di valutare l'utilità del nuovo ente

quale strumento della riforma dello Stato e della programmazione economica del Paese, che oggi abbiamo a disposizione studi che, seppure con previsioni di larga massima, forniscono dati attendibili.

Tralasciando per brevità di tempo i risultati a cui pervenne la Commissione Tupini, che fondò prevalentemente i suoi studi su di una indagine delle spese medie *pro capite*, ricavate dai bilanci delle regioni a statuto speciale, e che determinò in 220 miliardi le spese per il funzionamento delle regioni riportando questa somma in 57 miliardi per il settore spese aggiuntive e in 163 miliardi per il settore spese trasferite (cioè quelle già sostenute dallo Stato ma che vengono trasferite alla regione in virtù dell'articolo 117 della Costituzione), desidero soffermarmi invece sui risultati più recenti della Commissione Carbone che, in relazione alla forma di attuazione dell'ordinamento regionale e cioè alla ripartizione dei compiti tra Stato e regione, è pervenuta a formulare due ipotesi alternative: secondo la prima la spesa aggiuntiva (nuova spesa) per il funzionamento delle regioni, oltre a quella attualmente sostenuta dallo Stato per i compiti che saranno da questo trasferiti alla regione, sarebbe di 105 miliardi annui; in base alla seconda ipotesi, che calcola con estrema larghezza le variabili connesse al tipo di forma dell'ordinamento regionale, si prevede una spesa aggiuntiva di 193 miliardi annui.

Questa è dunque la spesa prevista che in linea di massima dovrà gravare sullo Stato, in aggiunta a quella che già lo Stato sostiene per gli adempimenti nelle materie e nei compiti che secondo l'ordinamento costituzionale dovranno essere trasferiti alle regioni.

A conforto e a sostegno (e qui vengo alla risposta richiesta dal senatore Chiariello) di tale previsione mi sembra opportuno citare alcuni dati riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia, alla quale mi onoro, come ho già detto, di appartenere e che merita, come qui ha detto il Ministro Taviani, il nostro elogio per il modo con cui è amministrata.

Dai dati del bilancio consuntivo di questa regione, riferiti al 1966, risulta che la spesa corrente è di lire nove miliardi e trecento milioni, comprensiva quindi dei trasferimenti di spesa e delle nuove spese aggiunte. Queste nuove spese aggiunte, che non sono state dalla regione ancora calcolate — ma il cui calcolo è in fase di elaborazione — si aggireranno sull'ordine del venticinque per cento delle spese globali.

Ma, senatore Chiariello, ammettiamo pure, con una approssimazione largamente per eccesso, che tutte le spese di questa regione siano aggiuntive (cioè tralasciamo per un momento le spese trasferite, che si aggireranno sul settantacinque per cento e che riguardano, per esempio, tutto il corpo forestale, agricoltura e foreste, che è passato di competenza alla regione: e sono circa seicento dipendenti nella regione Friuli-Venezia Giulia), ammesso, ripeto, per un momento, e per ipotesi di lavoro, che queste siano tutte nuove spese aggiuntive, si tratta di nove miliardi e trecento milioni. È un discorso per assurdo: noi in Italia abbiamo quindici regioni, se ciascuna venisse a costare anche qualcosa di più di 10 miliardi, il costo complessivo non supererebbe i 200 miliardi. Nè mi si dica che per regioni come la Lombardia, poichè più popolose, si debbano calcolare costi proporzionali. Questo è il discorso che il Partito liberale già fece quando assunse, sulla base della prima relazione Tupini, come ipotesi di lavoro, il costo *pro capite* della regione della Val d'Aosta, che era di cinquantatremila lire per abitante. Infatti, come sappiamo, l'organizzazione strutturale è la stessa all'incirca per una regione di un milione di abitanti. Al limite, quindi, anche ammettendo che tutte le spese siano aggiuntive, per fare un conteggio molto semplice, dieci miliardi di costo per la regione Friuli-Venezia Giulia, è facile dimostrare che le spese di funzionamento del nuovo istituto regionale potranno essere al massimo dell'ordine di quei duecento miliardi indicati nella relazione Carbone.

V E R O N E S I . E gli enti costituiti in Sicilia? Le case abbandonate? (*Repliche dalla sinistra*).

Z A N N I E R . Senatore Veronesi, io sono disposto a fare dei discorsi, ma che siano seri, non discorsi polemici, poichè ri-

tengo che con la polemica noi nè costruiamo nè illustriamo la reale situazione al Paese. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

Riteniamo, comunque, che le cifre risultanti dalla relazione della Commissione Carbone potranno subire qualche variazione di limitata entità, soprattutto perchè sono legate al presupposto che l'ordinamento regionale venga attuato secondo i princìpi fissati nei disegni di legge pendenti davanti alla Camera, disegni di legge che certamente subiranno sensibili modifiche.

Ciò premesso, appare evidente che la maggiore spesa aggiuntiva per il funzionamento delle regioni sarà di circa il 10 o al massimo del 15 per cento di quei 1500 miliardi irresponsabilmente sbandierati dall'opposizione di destra e rientra, quindi, in limiti pienamente sopportabili dal nostro sistema economico-finanziario.

Ma a questo punto, onorevoli colleghi, mi si permetta di far seguire a questo ragionamento contabile, quello politico.

L'analisi dei costi, infatti, sarebbe del tutto insufficiente, anzi ingannevole, se si limitasse al puro calcolo contabile dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione delle regioni, dalle spese di primo impianto e dall'aumento del personale e non si allargasse alla valutazione della resa che l'ordinamento regionale potrà assicurare in termini di diffusione e miglioramento dei servizi, ma soprattutto per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali, per l'aumento, in definitiva, del reddito *pro capite*.

Intendo dire che un giudizio sereno e responsabile sull'utilità della riforma non può che essere dato esclusivamente, con miopia politica, alla stregua di un maggior onere di bilancio, che potrà essere di 100 o 200 miliardi all'anno, ma tenendo conto dei vantaggi che ne deriveranno ai cittadini per avere più vicino a sè organi decisionali, capaci di promuovere un democratico dibattito sulle scelte economiche da attuarsi nella propria regione; diventare — in sostanza, al limite — come ebbi occasione di dire altre volte, gli artefici del proprio destino.

Ma a questo punto il discorso deve spostarsi sul merito, cioè sulla configurazione e sul contenuto che verrà dato alle costituende regioni, nonchè sul modo di inserirle nell'ordinamento statuale.

Non vi è dubbio, infatti, che la buona riuscita della riforma è legata al lavoro che il nuovo Parlamento dovrà affrontare non appena verrà insediato. Ed io mi auguro che tutto questo avvenga in un'atmosfera democratica ed in forma critica, senatore Veronesi, per quanto si vuole, ma costruttiva. Mentre invece, purtroppo, dalle dichiarazioni da lei rese qui ieri e da quanto ho letto, non senza amarezza, sulla « Stampa », per dichiarazione del suo *leader*, sembra che anche sulla legge finanziaria intendiate sviluppare quel discorso assurdo che è stato sviluppato qui, creando nuove difficoltà e nuove dolorose attese al Paese.

P I N N A . Questo è solo il principio!

Z A N N I E R . Io mi auguro che tali dichiarazioni possano essere riviste e possa esservi un ripensamento prima dell'inizio della prossima legislatura in modo da iniziare questo discorso in una atmosfera più responsabile e più produttiva. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

Non si tratta di sovrapporre una nuova struttura burocratica a quelle già esistenti, con il rischio di moltiplicare le disfunzioni del sistema, bensì di fare della regione lo strumento di una vera riforma dello Stato che fino ad oggi si è dimostrata impossibile per le difficoltà incontrate, come bene ha affermato il ministro Taviani, ad adeguare gli ordinamenti esistenti all'evoluzione della società.

Ho già affermato altre volte in quest'Aula che è più facile ideare e programmare che costruire, ma proprio perchè le forze della maggioranza intendono affrontare questo problema sulla base delle esperienze positive e negative di cui siamo in possesso, con assoluta serietà ed impegno, il Governo ha costituito la Commissione per i problemi del riordino delle strutture dello Stato e degli enti locali connessi all'attuazione dell'ordinamento regionale, Commissione che ha il preciso mandato di perseguire l'obiettivo del massimo risultato con il minimo costo, evitando soprattutto la duplicazione di funzio-

ni ed uffici, come è accaduto (perchè io gli errori compiuti anche nella mia regione ho il coraggio di denunciarli) purtroppo anche nel Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, per cui si ha un duplicato del Genio civile e di altri uffici. Ma questi errori ci permetteranno di correggere la rotta per il futuro e sono convinto che non vi è nessuno di noi così irresponsabile da non volerne tener conto, per creare veramente un'articolazione regionale di grande efficacia.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è nostra intenzione per i motivi che dicevo poc'anzi di fare le regioni a statuto ordinario ad immagine e somiglianza nè di certe regioni a statuto speciale e nemmeno in base dell'arcaica struttura del nostro Stato. Noi riteniamo che si debba acquisire ed infondere nella costituzione di questi nuovi enti, almeno a livello direzionale, una mentalità di tipo aziendale, moderna e socialmente avanzata e ricorrere, da una parte, a una rigida selezione del personale e, dall'altra, ad una remunerazione che, in certi casi — e mi consenta l'onorevole Ministro di non essere totalmente d'accordo con quanto ha affermato in proposito — potrà anche sganciarsi dal trattamento economico generale degli impiegati dello Stato senza creare, perciò, situazioni di privilegio, quando il privilegio è riservato ad elementi di elevate capacità tecniche o specialistiche di cui mai lo Stato potrà disporre fino a quando non si porrà rimedio a questa assurda situazione esistente tra l'operatore pubblico e l'operatore privato. Io ho già fatto questo discorso decine di volte in quest'Aula (e mi vergogno ormai di ripeterlo) per quanto concerne il settore dei lavori pubblici. In tale settore, onorevole Ministro, come lei certamente sa, noi assumiamo (o meglio non assumiamo perchè nessuno ci viene) ingegneri con lo stipendio iniziale di 99.700 lire al mese. È evidente che una regione funzionerà nella misura in cui sapremo dotarla di un cervello, nella misura in cui sapremo dare ad essa organi di programmazione e di studio all'altezza dei compiti che la regione stessa deve svolgere Questo è un discorso difficile, che contrasta in parte con quanto affermato dall'onorevole Taviani. Eppure bisogna che troviamo la maniera di risolvere questo problema, perchè solo in questo modo noi potremo dare al nuovo istituto quella propulsione direzionale che è nell'attesa della nostra gente.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nelle tradizioni socialiste vi è sempre stato l'impegno per l'autogoverno locale, vuoi a livello provinciale, vuoi a livello comunale; oggi il Partito socialista — in pieno accordo con gli altri partiti che sostengono questo Governo — ritiene che un rinnovamento delle strutture e della vita dello Stato, dalla stragrande maggioranza auspicato, passi necessariamente per la riforma regionale, non meno che per quella della Pubblica amministrazione. Ed è questo uno dei principali compiti della prossima legislatura.

Per le riflessioni e considerazioni contenute in questa mia dichiarazione, noi socialisti diamo voto favorevole all'approvazione del provvedimento di legge al nostro esame, convinti che l'istituzione delle regioni ordinarie rappresenta il punto chiave per l'ammodernamento dell'apparato statale, nel senso di ovviare finalmente, con la costituzione del nuovo ente a carattere intermedio, gli eccessi del centralismo burocratico ereditati da precedenti esperienze; avviare insomma quel processo di rinnovamento dello Stato che è ormai nelle vive attese di tutti. (*Applausi dalla sinistra e dal centro Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ferretti. Ne ha facoltà.

F E R R E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo i tanti discorsi che sono stati fatti su questa legge, la dichiarazione di voto, almeno da parte di chi come me non ha la responsabilità di un Gruppo, ma parla per dovere di coscienza, non potrà che essere breve, sebbene quello che ha detto il senatore Zannier mi costringa alla polemica. Egli ha detto, infatti, molte cose che non corrispondono alla verità, rifiutando di rispondere esattamente a ciò che gli era stato chiesto. Il suo è un discorso che sa-

rebbe andato bene in sede di discussione generale del disegno di legge, ma non dopo. Il senatore Zannier non ha tenuto nessun conto delle critiche che sono state fatte alla legge. Il nostro illustre collega è capo di un Gruppo che rappresenta un grande partito, ma qui non si è mai visto. Arriva ora, non avendo sentito le ragioni degli altri, a leggere la lezioncina preparata all'inizio del dibattito.

V E R O N E S I . È un santone, lui!

F E R R E T T I . L'aureola ancora non gliela vedo attorno al capo!

Quindi, io che mi ero prefisso di parlare non più di cinque minuti, parlerò per dieci minuti, e comincio dal costo delle regioni.

Ma non l'abbiamo inventato noi il dato di 1.500 miliardi! Onorevole Zannier, lei è un socialista, non è un democristiano, ma ora siete uniti al Governo in questa azione regionalistica. Ebbene, l'onorevole Donat-Cattin, il sindaco di Torino, Grosso, e altre autorevoli personalità si riunirono a Torino per studiare insieme il finanziamento delle regioni; tirarono fuori le loro brave statistiche, quello che si poteva cavare dai tributi regionali, quello che si poteva cavare dai tributi degli enti locali, e vennero a questa conclusione: lo Stato avrebbe dovuto intervenire (stia a sentire bene, lo ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato Donat-Cattin e gli altri applaudivano: questo figura negli atti della riunione di Torino), prelevando dal bilancio dello Stato il 20 per cento dei tributi riscossi per passarli alle regioni.

Ora, senatore Zannier, lei che, se non sbaglio, è un uomo di cifre, conosce il bilancio dello Stato: nel bilancio dello Stato le entrate non sono che le uscite dei cittadini!

Z A N N I E R . Non sono d'accordo con le premesse, onorevole collega. Nè posso, con tutto il rispetto che ho per l'onorevole Donat-Cattin, accettare il discorso che non ha un supporto di carattere sostanziale!

F E R R E T T I . Onorevole Presidente del Gruppo socialista, mi ascolti: l'onorevole Donat-Cattin fa parte del Governo. Dunque, ne saprà più di lei e di me, anche se lei fa parte di un Partito di Governo e io dell'opposizione.

Z A N N I E R . Questo è un discorso che non accetto. (*Interruzione del Ministro dell'interno*).

F E R R E T T I . Comunque non siamo noi, onorevole Ministro, ad inventare la cifra dei 1.500 miliardi, ma l'ha fatta un membro del Governo il quale è certo più autorevole di noi; l'ha fatta in una riunione a cui ha partecipato anche il sindaco della città di Torino.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Lei ha imparato molto bene il metodo dei comunisti: i comunisti prendono una frase e la staccano dal contesto. Lei ha fatto lo stesso!

F E R R E T T I . Non è una frase, ma è la conclusione di una riunione ad altissimo livello, con membri del Governo, che ha studiato il finanziamento delle regioni. Ad ogni modo debbo smentire l'onorevole Zannier nel senso che non abbiamo inventato noi i 1.500 miliardi. Il venti per cento proposto a Torino si aggira, infatti, tra i 1.500 e i 2.000 miliardi. In confronto ai « pezzi grossi » riuniti a Torino contiamo ben poco.

N E N C I O N I . Se ci confrontiamo, siamo molto di più!

F E R R E T T I . Va bene, ma ora si parla di peso politico.

Il discorso del senatore Zannier mi obbliga a ripetere in sintesi il perchè del nostro no alle regioni.

Anzitutto vi sono due ragioni di carattere sostanziale. La prima, più che politica, la definirei patriottica. Infatti, a che cosa debbono provvedere le regioni? Ad un decentramento amministrativo? Ma questo è una patente esigenza: basterebbe pensare alle pen-

sioni di guerra che io non affiderei alle regioni, ma addirittura alle provincie, perchè le pratiche di pensioni di guerra sono così numerose che arrivano a numeri composti di sette cifre (la vecchia guerra, la nuova guerra, ecc.); si devono mettere a posto centinaia di migliaia di posizioni ed è impossibile che questo sia fatto da un ufficio o da una serie di uffici della Capitale.

Si vuole anche una autonomia per certe materie, ma certo l'autonomia andrebbe spinta ben oltre i limiti delle regioni, perchè la varietà del suolo, la varietà di interessi portano a questo. Un esempio che io ho fatto più volte è quello delle imposizioni in agricoltura: gli agricoltori vicino, ad esempio, a Milano e a Brescia che hanno terreni irrigui, che hanno redditi notevoli, pagano delle sovrimposte minime; mentre coloro che hanno delle terre in montagna, che sono passive, pagano sovrimposte massime. Il comune di Milano, il comune di Brescia hanno introiti da parte delle industrie e del commercio, mentre quei comuni rurali non hanno altri introiti che quelli della agricoltura. È evidente, quindi, che bisogna differenziare, che bisogna caratterizzare. L'Italia non è un Paese unitario geograficamente ed economicamente, perchè tutte quelle che sono le differenze etniche le abbiamo colmate attraverso le guerre del Risorgimento, attraverso decenni vissuti insieme, ma quelle che sono le differenze del suolo, le differenze naturali, non sono componibili in unità; di qui la necessità di trattare in modo diverso le diverse zone del nostro Paese. Autonomia, dunque, purchè inserita nel quadro della solidarietà nazionale.

Ma qui non si vuole solamente il decentramento amministrativo, qui non si vuole solamente l'autonomia subordinata alla solidarietà con lo Stato unitario, qui si vuole trasformare la struttura dello Stato subdolamente perchè si vuole sostituire allo Stato unitario uno Stato federativo, se non addirittura confederativo, come quello esistente in Svizzera, a cui si è richiamato il senatore Lussu. Quando il collega Lussu ha citato l'esempio della Svizzera dimenticava che i cantoni che la compongono sono Stati formatisi attraverso i secoli; perciò è una confederazione di Stati, alcuni dei quali parlano la lingua tedesca, altri la lingua francese, altri l'italiana, altri infine la lingua ladina. E trattandosi di Stati è naturale che essi abbiano in molti settori un potere sovrano. Ma questo in uno Stato come l'Italia non si può fare, non si può tornare all'Italia dei comuni. Si dice che allora vigeva una democrazia diretta in quanto le decisioni venivano prese in piazza da tutto il popolo; ma si dimentica la formula del *sonantibus campanis*, cioè col suono dei sacri bronzi in apparenza si esaltava il voto popolare ma in realtà non si permetteva all'opposizione di prendere la parola. (*Interruzione dal centro-destra*).

Forse, onorevole collega, lei dimentica che c'erano i vescovadi guerrieri; certo però ricorderà che è stata vera gloria quella dei vescovi che sui carrocci impugnavano insieme il pastorale e la spada con poteri non solo spirituali sui combattenti, ma anche di incitamento alla battaglia. E grande è stato il contributo dato dal clero al Risorgimento: basta pensare ai martiri di Belfiore!

Ma riprendiamo l'argomento; voi volete andare oltre il decentramento amministrativo, volete andare oltre l'autonomia intesa nel quadro della solidarietà. E perchè affermiamo questo, onorevoli membri del Governo? Perchè l'articolo 117 deve essere assolutamente rispettato. Invece, voi vi accingete a fare le elezioni regionali senza avere approvato prima le leggi-quadro, non solo, ma senza aver detto nemmeno una parola a proposito di quel famigerato articolo 22. Nel primo comma di questo articolo dite che vi saranno le elezioni, nel secondo che si dovrà fare la legge finanziaria. Ma perchè non aggiungere un terzo comma relativo alle leggi-quadro? Se non fate le leggi-quadro prima delle elezioni, quando i consigli saranno eletti si metteranno subito ugualmente a legiferare e allora non avremo soltanto la confusione delle lingue come nella torre di Babele, avremo la confusione delle leggi, il conflitto aperto fra le regioni e lo Stato. È per questo che noi riteniamo un vero attentato all'unità nazionale il fare in

questo modo, con questa fretta e senza le garanzie previste dalla Costituzione, le regioni.

L'altra ragione sostanziale del nostro dissenso è di carattere finanziario; nonostante tutto l'ottimismo manifestato da diverse parti, non si può negare la realtà: gli scandali che accadono nelle regioni costituite, specialmente in quella siciliana, sono noti a tutti. Qui in Aula ci sono dei siciliani che vivono la tragedia di questa regione dove si sono moltiplicati i funzionari e accresciuti gli stipendi, dove si sono fatte cose da pazzi; nelle regioni tutti cercano di arraffare più che possono ben sapendo che c'è sempre qualcuno che paga; c'è papà che paga, e il papà è lo Stato, cioè sono i cittadini di tutta Italia, perchè i tributi che possono imporre le regioni sono una quantità ridicola rispetto alle tasse che percepisce lo Stato e che dovrebbero servire a soddisfare i bisogni di tutta la Nazione e non a pagare i debiti di regioni bancarottiere.

Queste sono le due ragioni fondamentali di preoccupazione: una per l'unità nazionale e una di carattere finanziario perchè il bilancio dello Stato è già così oberato di debiti, è già così deficitario e deve, oltretutto, ancora assolvere molti impegni sociali. L'esempio classico è che ci hanno fatto approvare un gettito — già in via di percezione da parte del fisco — di settantacinque miliardi (che poi saranno anche duecento), ma quando si tratta di erogarli a favore di varie categorie non si fa la legge destinata a tale scopo. Questo dimostra che il Governo è affamato di denaro, che l'Amministrazione dello Stato è piena di debiti. Come può allora lo Stato assumersi nuovi carichi, siano 1.500 miliardi o anche meno, quando — sono cose che tutti sanno — abbiamo le scuole col triplo turno, gli ospedali che mancano di letti dove ricoverare gli ammalati, le fognature anche nelle grandi città insufficienti, e tanti altri fondamentali bisogni da soddisfare? A Roma basta che un giorno piova a lungo e le strade sono allagate. Non parliamo poi delle calamità nazionali; se ci credessimo potremmo dire che pare vi sia un maligno influsso sul nostro Paese: terremoti, alluvioni, crolli di dighe. Sono cose veramente tragiche a cui lo Stato non può non provvedere. Ebbene, avendo queste necessità permanenti ed accidentali, come si fa a mente fredda a pensare di spendere centinaia di miliardi, o quello che sarà, per fare le regioni?

Vi sono poi due ragioni di carattere morale che giustificano il nostro, o almeno il mio voto contrario. Durante il dibattito io ho definito questa legge suicida, come suicide erano le sentenze delle Corti d'assise straordinarie quando presiedeva un magistrato probo. Chi non ha visto al teatro nell'« Andrea Chénier » come si facevano i giudizi durante la Rivoluzione Francese in mezzo alle grida di: « a morte, a morte »? In un processo svoltosi a Milano dopo il 25 aprile a carico dell'onorevole Amicucci, che aveva commesso il reato di aver diretto « Il Corriere della Sera », allorchè venne pronunciata la pena capitale una donna gridò: « è poco, ci vorrebbe qualcosa di più »! In quell'atmosfera il magistrato stendeva una sentenza, ma poichè era un uomo di coscienza e di legge la stendeva in modo tale che la sentenza era suicida, poichè la Cassazione l'annullava. Ora, questa legge è suicida. Il Governo l'ha fatta in modo che può benissimo essere dichiarata anticostituzionale, può non essere applicata. Anzi noi diciamo: non può in modo assoluto essere applicata. Insomma, si è lasciata aperta la porta per fare o non fare le regioni. Ora, francamente questo doppio gioco noi dal punto di vista morale non lo possiamo accettare.

S I B I L L E . Allora volete le regioni!

F E R R E T T I . Noi non le vogliamo e ringraziamo Iddio se non si faranno. Ma moralmente deve ammettere, collega Sibille, che quando si fa una cosa, se effettivamente la si vuol fare, si deve fare in modo da poterla attuare. Se si ha la responsabilità di sedere su quei banchi bisogna avere di fronte al Parlamento e di fronte al Paese una reale volontà di fare ciò che si dice di voler fare, non si devono fare le cose in modo che poi si possano rea-

lizzare o non realizzare. In questo caso l'arbitrio del Governo si sostituisce alla volontà del Parlamento. Il Governo su questa legge ha messo perfino la fiducia. Quindi se poi non facesse le regioni farebbe un piacere a noi antiregionalisti, ma si squalificherebbe veramente come Governo.

P A C E . Non ci sarà più questo Governo!

F E R R E T T I . Ci sarà, ci sarà! Semmai sarà peggiorato dal punto di vista politico. Infatti anche fra di loro ci sono persone in gamba, ma dal punto di vista politico il Governo peggiorerà con l'inserimento dei comunisti. Si va verso sinistra: siamo partiti dal centro-destra, poi siamo passati al centro marciante verso sinistra, poi al centro-sinistra e un poco alla volta si arriverà là. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Scusate, ma voi siete comunisti e il programma del comunismo lo conosciamo. È come quando il senatore Lussu continua a dire che noi siamo fascisti. Sarebbe come dire a uno che ha una gobba davanti e una gobba di dietro: sei gobbo! Basta, per quanto mi riguarda, sapere quello che ho fatto per dire che sono stato fascista e alla mia età è difficile cambiare opinione. Lussu crede di offenderci, ma è come se io dicessi a lui — ed egli se ne offendesse — anti-fascista. Sono cose talmente evidenti! Ciascuno è quello che è ; poi si può per opportunismo mascherarsi in un modo o in un altro; ma non dimentichiamo che l'Italia è un piccolo Paese dal punto di vista della classe dirigente, perchè quelli che fanno della politica a un certo livello, in Italia, saranno in tutto diecimila. Ci conosciamo e ci perdoniamo reciprocamente, perchè siamo umani e perchè, Dio ne guardi, non si può reciprocamente andare a cercare di ciascuno il bene e il male specie per coloro che sono in tarda età. Certi mutamenti anche radicali di pensiero politico possono capitare a tutti: basta pensare a Nenni, al quale mando un sincero augurio, poichè si trova in casa di salute dopo un intervento operatorio, basta pensare a tutte le giravolte che egli ha dovuto fare: interventista intervenuto, fascista, antifascista; poi, su problemi particolari, antiregionalista (« l'Italia in pillole »), ora, attraverso i suoi rappresentanti, regionalista al punto di imporre questo ricatto alla Democrazia Cristiana e cioè o si fanno le regioni, o si scioglie il connubio democristiani-socialisti.

Quindi è inutile andare a rivangare il passato. Illustro ora la ragione morale numero due del nostro dissenso, che è questa: il Governo ha compiuto un atto, secondo me, politicamente parlando, immorale, con il fare approvare una legge fondamentale (se la applicherà) da una Camera moritura. Ormai si parla di elezioni per il 19 o il 26 maggio e noi siamo stati eletti cinque anni fa. Ora, ogni anno ci sono i nati e i morti, cinque leve se ne sono andate e cinque leve nuove arrivano alle urne. Ammettendo una vita media di 65 anni e dato che si comincia a votare per il Senato a 25, ci sono 40 anni di attività elettorale...

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io allungherei i 65 anni.

F E R R E T T I . Magari! Ma purtroppo si vede morire tanta gente anche a 40 anni, per infarti, per incidenti stradali, per tanti motivi.

P R E S I D E N T E . Senatore Ferretti, non si lasci sedurre dalle interruzioni. Sono quasi venticinque minuti che lei parla.

F E R R E T T I . È stato il concittadino Ceccherini che mi ha smentito sull'età: lei che è professore universitario ed emerito in medicina può dirci se ha ragione Ceccherini o se ho ragione io quanto alla durata della vita media.

P R E S I D E N T E . Io la conosco come un uomo leale e di carattere e non vorrei si turbasse sapendo che ha parlato già quasi mezz'ora!

F E R R E T T I . Ho quasi finito. Noi dunque morituri diamo ad una nuova Camera

un mandato cogente di regolarsi secondo la nostra volontà.

Vengo infine a due constatazioni che devono rimanere agli atti perchè i socialisti, quando ha parlato Zannier, c'erano, ma prima e adesso non ci sono: guardate che rispetto hanno per il Parlamento! È rimasta solo una piccola rappresentanza, nobile certo come qualità, ma come quantità modesta.

Ebbene, come si può affermare che noi abbiamo turbato la dignità, lo stesso diritto alla vita di questo Senato con l'ostruzionismo? Noi abbiamo esercitato, sia pure spingendolo ai limiti estremi della sopportazione altrui e della resistenza fisica nostra, un diritto riconosciuto in tutti i Parlamenti: l'ostruzionismo. Ma siete voi della maggioranza che avete veramente umiliato il Senato, che ne avete dimostrato l'inutilità quando ci avete pregiudizialmente affermato che non si poteva variare una virgola di quello che ci veniva trasmesso dalla Camera. E questo non avviene solo per questa legge: ogni qualvolta il Potere esecutivo, i pochi uomini che siedono al banco del Governo, danno l'ordine che deve passare una legge in quel modo, senza modifiche, quella legge diventa Vangelo, diventa tabù. Quindi il Senato, per volontà vostra, è inutile, noi stiamo qui per mettere lo spolvero, ed è veramente questo che umilia il Parlamento. Ora, quando si è trattato della correzione di quel « non », io speravo si dicesse che era un errore di stampa e questo sarebbe stato un ripiego (questo l'asseriamo noi) che avrebbe salvato la faccia; ma voi avete asserito che non era un errore di stampa, sibbene una bestialità, una illogicità, eppure deve rimanere, perchè questo è il testo che ci ha mandato la Camera! Noi siamo degli ostruzionisti, ma voi siete dei sabotatori, dei distruttori della seconda Camera che un tempo si chiamava alta. Ora però quest'aggettivo non lo merita più davvero.

Come conclusione della nostra opposizione morale, oltre a lasciare agli atti questa dichiarazione che noi abbiamo fatto l'ostruzionismo, cioè siamo rimasti entro i poteri e i doveri del Parlamento, mentre gli altri lo hanno sabotato distruggendone ogni funzione, vogliamo fare un'altra affermazione. Il Governo e i partiti che lo formano ci accusano davanti all'elettorato di non aver consentito col nostro ostruzionismo l'approvazione di alcune leggi, ma noi abbiamo preparato dei manifestini, onorevole Ministro, che metteranno a posto voi e la verità. Dimostreremo che non per causa nostra quelle leggi non sono state approvate, ma perchè il Governo ha mancato di parola. Le famose tre leggi già finanziate, per le quali arrivano già le cartelle di pagamento ...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Voi avete un'attenuante rispetto ai liberali, poichè accettate il *referendum.* Almeno c'è una logica.

F E R R E T T I . Noi la ringraziamo per questo privilegio, ma tra i liberali ci sono fior di senatori, di uomini di legge che hanno fatto degli interventi molto interessanti. Comunque questo è un dato di fatto. Lo Stato questa volta si è assicurato per tempo, intascando già le relative entrate, la copertura, in obbedienza dell'articolo 81: ciò che in tanti casi non ha fatto. E poichè non l'ha fatto da una parte gli tira le orecchie la Corte costituzionale, dall'altra gliele tira la Corte dei conti e alla fine avrete due orecchie grandi come quelle, con rispetto parlando, d'un asino. Ma voi tirate diritto coi vostri metodi. In questo caso però, ripeto, non solo avete rispettato l'articolo 81, indicando la copertura, ma avete preso i soldi in anticipo. E voi nel segreto del vostro animo volevate che questa nostra azione ostruzionistica durasse almeno un'altra settimana, durasse di più per avere la giustificazione di non fare queste leggi. Siete voi che non le volete fare! Le avreste potute fare durante la discussione, poichè con la procedura urgentissima erano sufficienti due sedute, come noi vi avevamo detto. Ma si alzò il senatore Gava dicendo: niente affatto, ma che sospensiva, non si può fare la sospensiva! Ora mancano ancora tre o quattro settimane allo scioglimento del Senato e con la procedura urgentissima si può approvare tutto quello che si vuole. Ma siete voi, ripeto, e lo chiariremo agli elettori, che non volete queste leggi! Anche

questa è una verità che va detta. Ciò riconferma, onorevole Taviani, — e non mi rivolgo a voi come persone, ma come Governo — una condotta per cui vi dico: siete bravi, siete furbi, siete dei grandi manovrieri, sicchè non vi consiglio di leggere Machiavelli, poichè semmai Machiavelli resuscitato potrebbe leggere i discorsi di Moro e di altri di voi, per imparare qualcosa, ma vi consiglio invece di leggere il ventitreesimo canto dell'« Inferno ». Nella sesta bolgia ci sono quei tali — i primi sono due frati, ma due frati di quel tempo, « gaudenti » e bolognesi — i quali camminano sotto una grossa cappa di piombo. Ebbene, quello è il girone degli ipocriti. Ho paura che qualcuno della classe dirigente attuale debba subire questa sorte. Questo è l'augurio che non faccio, rimettendomi alla divina Provvidenza. (*Vivi applausi dall'estrema destra Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista dopo aver dato il suo contributo positivo e determinante per sconfiggere l'ostruzionismo delle destre vota a favore di questo disegno di legge.

Le ragioni di questo nostro voto favorevole sono molteplici: prima di tutto per coerenza con la nostra tenace e instancabile battaglia che portiamo avanti da oltre vent'anni nel Paese e nel Parlamento per trasferire nella realtà vivente della Nazione i princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana, che suggellò il patto di tutto il popolo italiano uscito vittorioso dalla Resistenza. È questa battaglia, condotta assieme a tutte le forze democraticamente avanzate, che ha largamente contribuito a fare maturare le condizioni necessarie per giungere, sia pure con venti anni di ritardo, a questo risultato, che per quanto limitato, consideriamo positivo ai fini di un processo di rinnovamento democratico del nostro Paese; un processo che avrebbe dovuto essere avviato ormai da tanti anni e del cui ritardo, che ha avuto conseguenze drammatiche a tutti note, si è reso responsabile il partito di maggioranza relativa, che ha avuto in tutti questi anni il monopolio del potere.

Un'altra ragione del nostro sostegno alla legge scaturisce dalla nostra convinzione che una inversione di marcia al processo di centralizzazione politico-amministrativa che è andato avanti, intrecciandosi con la forte concentrazione del potere economico e mortificando ogni forma di autonomia e di vita democratica, e aprendo anche la strada alla corruzione ed alle avventure reazionarie, può essere avviata seriamente soltanto se parte dalla istituzione delle regioni a statuto ordinario.

I tanti problemi che sono esplosi in modo drammatico dal processo di sviluppo della nostra società civile non hanno trovato nel vecchio tipo di Stato accentratore e corrotto uno strumento agile e capace di assimilarli, ordinarli e risolverli, e così il caos e l'arbitrio caratterizzano oggi molti settori della nostra vita nazionale.

L'aspetto più positivo che noi vediamo nell'attuazione della regione a statuto ordinario è proprio la sua capacità di dare l'avvio ad un processo inverso, basato sul decentramentro dei poteri e sull'ampliamento delle autonomie che devono caratterizzare uno Stato e vivificano ed estendono la vita democratica.

Molti problemi incalzano con drammatica urgenza e solo nell'ente regione, saggiamente e democraticamente ordinato, possono trovare il loro naturale strumento per una soluzione costituzionale e democratica. La sopravvivenza dei poteri locali come organi autonomi di autogoverno popolare, la programmazione economica come espressione di esigenze reali e di volontà democratica per il superamento di secolari squilibri, un razionale assetto urbanistico-territoriale, un adeguamento delle strutture sanitarie e scolastiche, così come tanti problemi, da quelli del turismo a quelli dell'agricoltura, possono trovare nell'ente regione uno sbocco positivo, adeguato alle esigenze di una società moderna ed in progressivo sviluppo.

Le destre antiregionalistiche hanno condotto una battaglia spregiudicata contro la

legge elettorale, hanno gridato al pericolo per l'unità nazionale, hanno presentato la regione come uno strumento disgregatore di questa unità. Bisogna denunciare al Paese che sotto questa posizione delle destre si nasconde la loro paura dello sgretolamento di un sistema accentratore dal quale hanno sempre tratto profitto le classi privilegiate e le grandi forze economiche del Paese.

L'unità nazionale non corre alcun rischio dall'attuazione di uno dei canoni fondamentali della nostra Costituzione. Questa unità non potrà che trarre alimento fortificatore da un decentramento di poteri che avvicini il popolo ai centri decisionali ed aiuti a superare squilibri che veramente mortificano la coscienza nazionale e screditano le istituzioni dello Stato.

Le regioni a statuto speciale furono istituite proprio per superare stati di necessità, soddisfare giuste aspirazioni di autonomia e spegnere secolari antagonismi, che rappresentavano elementi perturbatori di una reale saldatura dell'unità nazionale.

Dopo venti anni, infatti, nessuno può negare che queste nuove istituzioni democratiche abbiano risposto alle esigenze che giustamente riconobbero i nostri costituzionalisti.

Le destre antiregionaliste si sono attaccate agli aspetti negativi e degenerativi della gestione di alcuni governi regionali. Esse però sanno che di questi aspetti degenerativi è pienamente insozzato tutto il potere centrale dello Stato italiano e sanno anche che la battaglia per un risanamento di questo Stato non può passare attraverso le più macroscopiche inadempienze costituzionali. Noi comunisti siamo stati i primi a denunciare una gestione di governo regionale basata sul clientelismo e la corruzione, oltre che sulla rinunzia alle autonomie.

Può anche darsi che questa battaglia non sia sempre stata portata avanti nel modo giusto, però essa non ha mai perso di vista l'obiettivo centrale e ha sempre denunciato questa degenerazione come la conseguenza di una particolare politica antipopolare, asservita agli interessi dei monopoli e degli speculatori ed assetata di potere e di prebende.

È questo tipo di politica che crea le artificiosità burocratiche e la proliferazione di enti e di istituzioni costose ed inutili. Ma con questo tipo di politica non hanno nulla a che vedere nè la regione, nè tanto meno i problemi del decentramento e delle autonomie. Questa è solo una trasposizione delle colpe di una classe dirigente dal livello nazionale a quello regionale.

Noi comunisti non vogliamo un tipo di regione che riproduca ad un nuovo livello gli aspetti negativi di un accentramento di poteri e stratificazioni di costose e inconcludenti burocrazie. La regione che noi vediamo è un organismo con ampia autonomia e con un'ampia facoltà legislativa su tutti i problemi di sua competenza costituzionale; ma nello stesso tempo un organismo snello, agile e senza troppi uffici amministrativi; un organismo vivificatore e regolatore delle autonomie locali, che deve governare utilizzando nel modo più ampio l'istituto della delega, servendosi, nelle funzioni esecutive, degli strumenti tecnici amministrativi di cui i comuni e le provincie sono adeguatamente forniti e che sono generalmente bene sperimentati; un organismo attraverso il quale deve essere operato un ampio decentramento che avvicini l'amministrazione alla fonte degli interessi delle popolazioni amministrate e consenta allo Stato di snellire e semplificare le sue funzioni burocratiche ed al Parlamento di adempiere alle sue funzioni legislative e di controllo in modo più efficace e tempestivo di quanto non avrebbe potuto fare fino ad oggi.

Di fronte ai vantaggi che questa riforma può rendere al Paese ed alle sue istituzioni democratiche, il problema della spesa per la sua attuazione non può essere assolutamente considerato sotto l'aspetto di una inflazione, alla quale si sono richiamati, con testarda insistenza, le forze anti-regionaliste.

Il costo di gestione del Governo regionale, più che una nuova spesa, può e deve essere un trasferimento di spesa già sostenuta dallo Stato; e noi comunisti ci batteremo con la stessa tenacia tanto per fare dell'ente regione un organismo di ampio decentramento politico e amministrativo quanto per evitare costose e deleterie duplicazioni di carattere burocratico e amministrativo.

Ma il problema della spesa non va visto soltanto sotto l'aspetto puramente contabile. Questa è una pura e falsa distorsione del problema, che può servire solo strumentalmente alla campagna degli antiregionalisti. È evidente che ogni istituzione democratica ha il suo costo, ma è nell'ambito dell'economia generale della Nazione che esso va valutato, ed in modo particolare negli aspetti stimolanti al conseguimento di un più alto livello di vita civile e democratica.

La destra antiregionalista grida contro il pericolo della inflazione della spesa, che sarebbe implicito nell'attuazione della regione a statuto ordinario. Però essa si è sempre guardata bene dal denunciare il gravoso costo di una amministrazione centralizzata, che è causa di tanti deleteri intralci burocratici, di tanto tempo perduto e di tante ingiustizie a danno delle classi meno abbienti.

Le destre regionalistiche non ci dicono che cosa è costata al popolo lavoratore la vergognosa speculazione sulle aree fabbricabili, speculazione resa possibile da una insufficienza di norme e dalla mancanza di un assetto urbanistico territoriale su basi regionali.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la decisione con la quale noi ci siamo battuti perchè questa legge venisse approvata non è in contrasto con il nostro giudizio critico che su di essa abbiamo avuto più volte modo di esprimere e che tuttora riconfermiamo. Nell'altro ramo del Parlamento abbiamo denunciato la inopportunità di rinviare le elezioni al 1969, quando potevano svolgersi, senza nessun pregiudizio, insieme alle elezioni politiche della prossima primavera. A questo riguardo ci facemmo promotori di un emendamento all'articolo 22, che in questa sede, però, non abbiamo voluto ripresentare per non prestare argomenti alla battaglia antiregionalista delle destre.

Un'altra nostra ragione critica è la subordinazione delle elezioni all'approvazione della legge finanziaria, quando si sa che le regioni potrebbero benissimo funzionare per un certo periodo di tempo, entro il quale hanno l'obbligo dell'approvazione del regolamento e della organizzazione degli uffici, anche senza bisogno di una perfezionata legge finanziaria. Tuttavia questa subordinazione che il Governo ha voluto, e che noi non abbiamo contrastato in questa sede al solo scopo di rendere possibile l'approvazione della legge, richiama la nostra attenzione e la nostra vigilanza sui pericoli di manovre ritardatrici che potrebbero rendere inefficaci le norme stesse della legge.

Le destre antiregionaliste hanno già clamorosamente annunciato che il loro ostruzionismo contro le regioni non è finito. Ieri il « Corriere della sera » in un suo corsivo, incoraggiando questo ostruzionismo, faceva vedere quale margine ancora lasciava questa legge alla battaglia antiregionalista, e suggeriva la opportunità che essa si trasferisse nel Paese e nella prossima legislatura.

Non v'è dubbio che l'aver voluto subordinare le elezioni regionali alla legge finanziaria ha lasciato e lascia ancora aperto un largo margine all'ostruzionismo. Per queste ragioni il gruppo comunista si sente impegnato fin d'ora ad incalzare da vicino tutte le forze politiche perchè la legge regionale finanziaria sia presentata ed approvata dal Parlamento nei primi mesi della prossima legislatura. Allora, come oggi, l'approvazione di questa legge avrà bisogno di tutto il contributo combattivo dei gruppi parlamentari del partito comunista. Durante questa battaglia, che solo qui al Senato è durata per oltre un mese e che vede oggi sconfitta la destra antiregionalista, è apparso a tutti chiaro come il contributo dei comunisti sia stato prezioso e determinante. A tutti è apparso chiaro come, se le proposte più volte avanzate dai comunisti per una battaglia più energica e senza respiro avessero trovato rispondenza nella maggioranza governativa, la sconfitta delle destre avrebbe potuto essere più rapida e più disastrosa.

Noi comunisti ci sentiamo gelosi custodi dei diritti dell'opposizione e dello scrupoloso rispetto del Regolamento, ma nessuno può negare che questa volta ci siamo trovati di fronte ad un'azione assai grave, tanto per il carattere di opposizione ad una legge di attuazione costituzionale, quanto per l'uso che si è fatto di una norma regolamentare che serviva solo per gettare discredito sul Parlamento e impedirne il suo normale e necessario funzionamento. È per questi motivi che noi ci siamo battuti per un'azione

più energica e incalzante che, senza venir meno all'uso corretto delle norme del Regolamento, affrettasse la sconfitta dell'ostruzionismo antiregionalista e consentisse al Parlamento di affrontare, in questo scorcio di legislatura, altri importanti problemi di cui tanta parte del popolo italiano attende una giusta soluzione.

Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intorno ad una legge di attuazione costituzionale si è formata una maggioranza che ha visto le forze della sinistra unite a quelle della coalizione governativa; le destre antiregionaliste hanno imbastito una meschina speculazione su questo aspetto che non è per niente singolare, in quanto la battaglia che i comunisti conducono in Parlamento da oltre venti anni è una battaglia di coerenza costituzionale che spinge avanti verso un rinnovamento democratico di tutta la società nazionale.

L'approvazione della legge elettorale regionale è un coronamento, sia pure parziale, di questa stessa nostra battaglia per l'attuazione della Costituzione repubblicana. I fatti hanno poi dimostrato, e non soltanto questa volta, che quando ci si trova di fronte a provvedimenti che consentono di fare un decisivo passo in avanti, l'apporto dei comunisti non solo è giustificato dalla loro coerente battaglia democratica, ma si rende prezioso e indispensabile per ogni successo nella direzione voluta dalla Costituzione repubblicana e per le reali esigenze della Nazione.

Il Governo, sensibile ad un vecchio richiamo alle sue predilezioni discriminatorie, si è voluto servire, in questa circostanza, dello strumento anticostituzionale del voto di fiducia su un articolo della legge; si è detto che questo doveva servire a sottolineare la linea di demarcazione tra la coalizione di Governo e l'opposizione di sinistra. Ma tutti si sono resi conto che questo voto di fiducia non è servito ad altro che a dimostrare, semmai, una certa faziosità del Governo, non è certo servito nè a stroncare l'ostruzionismo delle destre per cui si dimostrava più valida una battaglia nel Senato condotta con maggiore energia, nè tanto meno a dimostrare la non validità dell'apporto comunista all'approvazione della legge.

Di fronte a questo atteggiamento del Governo, noi comunisti abbiamo contrapposto una chiara e ferma protesta ma non abbiamo preso spunto da ciò per modificare il nostro atteggiamento nello svolgersi successivo della battaglia regionalista, perchè non volevamo pregiudicarne una soluzione sollecita e positiva che aveva bisogno ancora del nostro indispensabile contributo. Tuttavia, lo abbiamo già chiarito inequivocabilmente e lo riconfermiamo in questa nostra dichiarazione di voto, la maggioranza che si è determinata sulla legge elettorale regionale non ha assolutamente niente in comune, al di là di questo aspetto contingente, con la maggioranza di Governo di centro-sinistra che combattiamo aspramente su tutto il fronte della sua politica fallimentare e con la quale non vogliamo affatto confonderci. La nostra battaglia è portata avanti per la liquidazione di questo Governo e per la formazione di nuovi rapporti di forze, capaci di andare oltre, verso una vera rappresentanza degli interessi democratici del nostro Paese, capace di sganciarsi dall'asservimento al grande capitale monopolistico italiano e straniero e in grado di portare avanti una vera politica di indipendenza nazionale e di pace. Ciò non implica che per raggiungere questo obiettivo avanzato noi non si debba gettare tutto il peso della nostra forza e della nostra decisione su momenti positivi parziali dell'azione politica e parlamentare che la spinta delle masse e l'incalzare di pressanti esigenze impongono alle stesse forze di Governo.

È questa la dialettica di un dialogo che noi portiamo avanti nel Paese e che impone ripensamenti a sempre più larghe sfere della classe politica italiana. Ma è una dialettica che non consente equivoci e che esige chiarezza di scelte economiche e politiche che si muovano nella direzione di un profondo rinnovamento democratico del nostro Paese.

È alla luce di questa impostazione politica che il nostro voto favorevole alla legge elettorale regionale acquista il suo netto significato di un sì alla regione e di un chiaro e riconfermato no al Governo. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Onorevoli colleghi, signor Presidente, signor Ministro, a legge regionale approvanda riteniamo necessario fare un consuntivo del dibattito che si è svolto, dibattito che riteniamo negativo per il Governo, per la maggioranza di centro-sinistra e per la funzionalità del Senato; non certo per noi liberali che abbiamo combattuto una battaglia il cui valore va al di là di questa legge.

Noi abbiamo già preannunciato battaglie altrettanto serie e tenaci per quando, nella prossima legislatura, saranno presentati al Parlamento gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione delle regioni e confermiamo, ancora una volta, che ci opporremo fino all'ultimo alla realizzazione delle regioni come oggi previste perchè le giudichiamo estremamente dannose per il Paese.

L'ordinamento regionale voluto dalla maggioranza di centro-sinistra, sorretta e sospinta, come giustamente ha fatto rilevare poco fa il collega Fabiani, dai comunisti, avrà effetti assai gravi sul terreno politico, economico, sociale e giuridico. Esso offrirà ai comunisti lo strumento più idoneo per realizzare il loro obiettivo dell'inserimento, aumenterà spese e sperperi, porterà alla proliferazione di enti inutili e costosi, sarà fonte di innumerevoli contrasti in tutti i campi fra potere centrale e potere locale, renderà vani anche quei propositi di una politica economica programmata che il centro-sinistra dice di voler perseguire.

L'attuazione dell'ordinamento regionale contrasterà la esigenza, da tutti avvertita, di uno snellimento dell'apparato statale e finirà con il comprimere le stesse autonomie locali.

Per realizzare un'efficace riforma dello Stato, per ridare vigore alle autonomie locali sarebbe stato necessario semplicemente un moderno, progressivo decentramento amministrativo quale i liberali sostengono da tempo: un decentramento aderente alle attuali esigenze del Paese e alle profonde trasformazioni socio-economiche che lo caratterizzano.

Il dibattito svoltosi in Senato è stato estremamente significante: per oltre un mese abbiamo urtato contro il muro del silenzio, dell'inerzia, dell'indifferenza, della supina accettazione di direttive, o meglio di impegni politici presi a Villa Madama, fuori da queste Aule, da parte di una maggioranza di centro-sinistra continuamente poi pungolata dai comunisti.

Anche le più valide modifiche tecniche alla legge, peraltro assolutamente indispensabili per un suo buon funzionamento, sono state rifiutate; ecco perchè, a nostro avviso, si deve parlare di consuntivo negativo per il Governo e la sua maggioranza.

Una ancor più grave considerazione si deve fare, per altro aspetto, sulla funzionalità della nostra Assemblea.

Le parole espresse in apertura dal Presidente possono essere da noi accettate con riserva. Per nostra parte dobbiamo ricordare che la dialettica parlamentare ha rischiato di essere soffocata, non solo per il sopra lamentato rifiuto aprioristico della maggioranza, ma anche per il clima nel quale, specialmente in alcuni momenti, si è svolto il dibattito: clima caratterizzato da intimidazioni e minacce che sono rimaste, talora, inspiegabilmente, senza alcun doveroso intervento da parte della Presidenza.

P R E S I D E N T E . Questo non è assolutamente vero, perchè io stesso sono intervenuto per fermare una disputa che si era accesa nel Senato.

V E R O N E S I . Ne diamo atto per quanto riguarda la sua persona. Dicevo, Presidente Macaggi, clima caratterizzato da arbitrarie interpretazioni del Regolamento, fatti tutti per i quali a suo tempo abbiamo elevato le doverose proteste senza, purtroppo, alcun risultato, per cui dovremmo trarne debite conseguenze.

Fermo quanto sopra, il consuntivo è però, come dicevo sopra, favorevole per noi liberali. Noi ci siamo opposti con tutte le nostre forze alla Camera ed al Senato, perchè giudichiamo questa legge funesta per l'unità dello Stato, per la sicurezza democratica della Nazione, per le finanze e la moralità pubblica. Perciò abbiamo spinto la nostra

opposizione fino ai limiti consentiti dal nostro Regolamento, a differenza della maggioranza la quale, con l'appoggio dell'ufficio di Presidenza, in particolare, qui in Senato, a nostro avviso ha più volte gravemente violato il Regolamento.

Gli argomenti esposti dal Presidente del nostro Gruppo a questo riguardo non hanno ricevuto alcuna risposta nè sul piano giuridico nè su quello morale; per altro, la validità dei nostri argomenti politici, che incidono nella sostanza della vita democratica italiana, hanno ricevuto, invece, conferma dalle parole pronunciate in quest'Aula sull'articolo 22 dal Ministro dell'interno onorevole Taviani, a nome del Governo e della maggioranza.

La sua insistenza sulla necessità di una legge finanziaria e di una revisione delle leggicornice del 1953 è significativa. Ma come può farsi una legge finanziaria seria se non si conosce la sostanza e quindi il presumibile costo delle regioni? Come si può farla se non la si coordina, come è indicato nella Costituzione, con le finanze dei Comuni e delle Provincie che sono oggi nello stato di dissesto che lo stesso Ministro dell'interno ha denunciato in altre occasioni al Parlamento? Occorre quindi — lo ha confessato il Ministro dell'interno dopo che lo aveva confessato in un pubblico discorso il Presidente del Consiglio, nominando anche un'apposita Commissione ad alto livello della quale, peraltro, dopo la sua nomina, non si è sentito più parlare, — quella revisione di fondo sul problema generale del decentramento, per la quale noi da anni ci battiamo.

Il riconoscere queste cose e l'essersi ostinati al tempo stesso a voler far passare a tutti i costi questa legge con il suo articolo 22, senza alcun emendamento, è una ulteriore prova della contraddizione di fondo che travaglia la coalizione e i singoli partiti di essa al loro interno: una contraddizione nella quale si inseriscono sempre più i comunisti come si è visto palesemente in questa discussione, anche se la Democrazia cristiana ha ritenuto di salvarsi l'anima con l'artifizio della richiesta della fiducia attuata per finalità strumentali sull'articolo 15.

Riconfermo quindi, onorevoli colleghi della maggioranza regionalista, che la battaglia per noi è tutt'altro che finita. Noi sentiamo di rappresentare la migliore coscienza di quanti non sono schiavi o di formule preconcette o di una irresistibile tendenza all'accordo con il comunismo. Ci batteremo, quindi, con tutta la nostra energia e tenacia, di cui abbiamo dato prova in Parlamento, nel Paese per le istanze costituzionali competenti e poi di nuovo dopo le elezioni in Parlamento.

Per questi motivi votiamo contro il disegno di legge in esame. (*Vivissimi applausi del centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è questo il momento per esaminare tutte le poste del bilancio, estremamente negativo, dell'ostruzionismo. Mi si consenta, peraltro, di esprimere il rammarico che una delle sue conseguenze si sia manifestata nell'impedire la correzione di quei vari difetti di forma che purtroppo non mancano nel disegno di legge che stiamo per approvare; ciò con grave discapito, più che della nostra reputazione, della nostra funzione legislativa.

Voglio peraltro essere giusto anche rispetto all'ostruzionismo e sottolineare che, al di là e forse contro la volontà e la previsione dei suoi promotori, due buoni risultati, che tuttavia sono lungi dal compensare gli aspetti negativi della vicenda, sono stati conseguiti:

a) una razionale interpretazione del Regolamento in senso contrario ad un eccessivo lassismo, insieme alla messa in evidenza della sua inadeguatezza a condurre i lavori parlamentari e dell'urgenza invece, ormai da tutti avvertita, di una sua sostanziale riforma;

b) la definizione delle questioni, che qui in Senato erano ancora in un certo senso aperte, intorno alla ammissibilità della fiducia e alle conseguenze che ne derivano.

Tutto ciò a conferma della antica esperienza secondo la quale anche dal male, prescindendo dalla volontà dei suoi operatori, si può ricavare il bene.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* G A V A) . Non è neanche il caso di fare un lungo discorso sul sistema elettorale nel quale si concreta il presente disegno di legge. I relatori ne hanno fatto un esame, dal punto di vista politico, così completo, attento e fine, specie in comparazione col ventilato sistema di elezione indiretta, da meritare piena lode, non solo, ma anche da dispensarci da ogni ulteriore illustrazione. Nè vorrò addentrarmi qui nella polemica che da destra e da sinistra è stata sviluppata con intendimenti che non hanno alcun riferimento col contenuto della presente legge.

In verità, il grande interesse politico, qui e alla Camera, si è incentrato intorno all'articolo 22 considerato non in sè, dal punto di vista tecnico-legislativo, quantunque non siano mancate osservazioni e critiche in proposito, ma come richiamo ai problemi di fondo dell'istituto regionale, ed è sui motivi *pro* e contro l'istituto che in sostanza si è sviluppata tutta la discussione e la polemica, imponendo in tal modo a chi ha l'onere di esprimere le ragioni del voto del suo Gruppo, il dovere di dire in sintesi il suo pensiero su tali motivi.

I motivi principali contro (ve ne sono altri, alcuni dei quali toccati dal senatore Zannier, ma che non incidono molto sul significato e sulla economia dell'istituto) sono tre che si compendiano in altrettanti presunti pericoli: 1) pericolo per l'unità politica della patria; 2) pericolo per il sistema democratico; 3) pericolo per la pubblica finanza e conseguentemente per lo sviluppo economico del Paese.

Stimo di nessun fondamento il pericolo per l'unità politica. La sconfitta lontana e definitiva del legittimismo; la quarta guerra d'indipendenza combattuta dal popolo in concordia di intenti, di passione, di eroismo; il superamento felice della questione romana; la salda tenuta unitaria durante le insidie e le sollecitazioni della invasione e della liberazione, infine la ventennale esperienza delle regioni a statuto speciale, le più autonomiste ed esposte, semmai altre, a spinte centrifughe, ci danno la sicurezza che l'unità della patria è ormai assisa su basi solidissime. Perciò la tesi antiregionalista, che aveva una sua validità nel 1860 per preoccupazioni unitarie (le sole — badiamo — che determinassero l'atteggiamento di Cavour), l'ha perduta del tutto oggi, dopo oltre un secolo di prove e di progressi che hanno reso infrangibile l'unità.

Meno semplice e persuasiva può apparire la confutazione del pericolo per il nostro sistema democratico. Si dice che l'ordinamento regionalista presuppone un potere centrale forte che sappia infrenare, coordinare e ricondurre nell'ordine i Consigli regionali, specie quelli tentati di prevaricare, e ci si richiama, a riprova della giustezza di tale tesi, alla forza e al prestigio del Governo centrale degli Stati uniti di fronte agli Stati federali, (che peraltro sono Stati e non soltanto regioni autonome). Sono d'accordo che l'ordinamento regionalista, per dare buoni frutti, postuli un'autorità centrale in grado di evitare confusioni, disordini, sovrapposizioni e prevaricazioni. Quanto a queste, io non dubito che lo Stato abbia i mezzi giuridici e la forza per reprimerle. Il recente esempio della Valle d'Aosta ci rassicura. Per il resto io confido in ordinamenti che traccino chiare linee di competenza e fissino principi e metodi di solidarietà. Nè sento di dovermi spaventare, anche se qualche preoccupazione iniziale può essere giustificata, circa l'uso che in qualche regione a maggioranza loro i comunisti faranno del potere regionale. Inizieranno di là, si è detto dai liberali alla Camera, la loro marcia per la conquista del potere dello Stato! Se ciò fosse vero o verosimile non so quanto minor pericolo rappresenterebbero i Consigli interprovinciali proposti dai liberali, i quali hanno la stessa con-

figurazione geografica delle regioni e, in più, una reale e sregolata potenza agitatoria derivante dalla facoltà di esprimere pareri e di proporre al Parlamento iniziative di legge non moderate dalla diretta responsabilità della loro approvazione.

Per fortuna quelle frasi sono ad effetto e non hanno nessun contenuto. Vent'anni di esercizio delle libertà e degli istituti democratici, con la regolare durata delle varie legislature, il superamento delle maggioranze instabili e risicate, che non conferivano sufficiente autorità, prestigio e stabilità al potere centrale, e l'allargamento dell'area democratica al settore socialista comprovano che si è fatto molto cammino, dalla liberazione ad oggi, sulla via del consolidamento degli istituti democratici; via, non si dimentichi, presidiata, oltre che dalla forza dello Stato, dalla presenza attiva di forti partiti organizzati. Se Sturzo, democratico attento quant'altri mai, non temeva nel 1950 l'esperimento regionalista, tanto meno lo dobbiamo temere noi oggi. Il vero è che in larghi settori, pigri più che ancora che conservatori, si ha timore delle novità e del salto nel buio. Ieri era la repubblica, più tardi la programmazione, oggi l'istituto regionale. Per mio conto sono convinto che il centralismo monopolista è la più facile e comoda anticamera della dittatura e che è esatto quanto Cavour, ricordato dal ministro Taviani, ammoniva: « Non si può edificare sopra salde basi un edificio veramente liberale se non si eccita tutto il Paese alla vita politica, se la vita politica non cessa di essere concentrata nel cuore dello Stato ». Quanto al timore che in due o tre regioni i comunisti conseguano il potere, ancora una volta mi richiamerei a Cavour. Scriveva al Filangieri, il quale gli consigliava la maniera forte e gli sconsigliava le elezioni, perchè a Napoli e in Sicilia si prevedevano contrarie, che egli temeva meno i mazziniani alla Camera che nei *clubs*.

Analogamente io penso che la puntuale periodicità delle elezioni, lo stesso esercizio di un potere responsabile e non solo agitatorio, come quello proposto dai liberali, debitamente controllato da una Nazione a grande maggioranza democratica ed il dibattito pubblico e frequente nei consigli regionali muterà via via i sentimenti, i propositi, le mete di molti comunisti e li assorbirà nella vittoriosa dialettica del nostro sistema.

Maggiori preoccupazioni suscita l'aspetto finanziario, non perchè la regione per se stessa considerata comporti un pericolo, ma perchè non sempre appare chiaro e perentorio l'impegno delle forze politiche riguardo al suo ordinamento.

Un'osservazione preliminare mi pare opportuna: tutti, di qualunque settore, tranne mi sembra i missini (ma oggi il senatore Ferretti ha modificato mi sembra, la loro costante posizione) siamo convinti che l'attuale accentramento non può sopravvivere. I liberali sono d'accordo per un forte decentramento amministrativo a mezzo di consorzi interprovinciali. Noi regionalisti andiamo più in là e puntiamo su di un ente regionale autarchico, sul terreno delle decisioni amministrative, ed autonomo, entro limiti ben prefissati, sul terreno legislativo.

Al di là di altre differenze minori, la vera sostanziale diversità, dunque, fra la soluzione liberale e la nostra sta nel fatto che in talune materie noi riconosciamo alla regione una facoltà legislativa secondaria a quella preminente dello Stato che fissa i principi fondamentali, mentre i liberali non la riconoscono ai consorzi interprovinciali. Ma quanto alla spesa, se tali consorzi devono essere una cosa seria, non vedo sostanziale divario.

Posta così la esigenza universalmente, o quasi, riconosciuta di una radicale attribuzione di poteri decentrati a grandi enti periferici, il problema non è più, dal punto di vista finanziario, se costituire o meno questi enti, ma come attuare il loro necessario ordinamento nella maniera più economica ed efficiente. Nella elaborazione dell'ordinamento finanziario tutte le tendenze politiche di maggioranza e di opposizione hanno, più che il diritto, il dovere di intervenire e tutte possono recare un loro valido contributo per fare di esso, come noi intendiamo fare, una cosa seria.

Io non dubito che tale ordinamento debba precedere la convocazione dei comizi elettorali e ne sia anzi, per evidenti motivi di opportunità e costituzionalità, il necessario presupposto. Tale non può non essere la men-

te dell'articolo 22, in conformità alle decisioni del vertice della maggioranza, decisioni piane, chiare, fatte da parlamentari all'aperto e non, come avveniva nel regime liberale, nei *clubs* chiusi dei vari gruppi interessati alla politica.

V E R O N E S I . Sulle panchine di Villa Madama!

G A V A . Sissignore. La maggioranza si può riunire a Villa Madama e, se ci da il permesso, anche nella sua sede.

Le decisioni del vertice della maggioranza furono riferite nel comunicato del 10 marzo 1967, ben anteriori dunque, senatore Bergamasco, al manifestarsi delle richieste liberali. È bene precisare che quelle decisioni, alla cui elaborazione ho avuto occasione di partecipare, statuivano così. Le disposizioni finanziarie per il funzionamento dell'istituto regionale nel contesto della riforma dello Stato dovranno essere approvate prima delle elezioni stesse (« dovranno » — si badi — « prima »). E dovranno essere approvate, più ancora che per una consapevole decisione politica della maggioranza, per il dettato costituzionale espresso dall'articolo 81. Tal che si deve ritenere che la legittimità del primo comma dell'articolo 22 sia condizionata dalla presenza del secondo comma e la sua operatività dall'attuazione legislativa di questo medesimo comma.

Desidero aggiungere che ho parlato di vero e proprio ordinamento come recita l'articolo 22, e non di legge-ponte o comunque di leggina finanziaria; e sono grato che in questi sensi si siano dichiarati sia il ministro Taviani che il relatore Bartolomei, al quale desidero esprimere tutta la nostra riconoscenza (*vivi applausi dal centro e dalla sinistra*) per lo studio intelligente ed accurato del disegno di legge e per le perspicue risposte date agli obiettori lungo la faticosa discussione.

È ovvio poi che l'ordinamento debba tenere conto di una concreta definizione, anche se non legislativa, delle attribuzioni proprie della regione, della portata vincolante, sul piano nazionale, della programmazione e della necessità che i contributi di solidarietà vengano fissati contestualmente per tutte le regioni, in coincidenza con l'approvazione quinquennale del piano; che si ispiri inoltre, tale ordinamento, a criteri di semplificazione e non di appesantimento burocratico e che delinei perciò la regione come un ente di decisione e di direttiva, non di apparato di pubblici servizi o di amministrazione diretta.

Così concepita, e non altrimenti — e sta al Parlamento così definirla — la regione si giustificherà appieno, anche in termini di costi, per i positivi risultati politici, amministrativi ed economici che da essa è lecito attendersi.

Dimostrata, come io spero, la inconsistenza o la superabilità delle ragioni contrarie, dirò brevemente delle ragioni favorevoli all'istituto.

La prima considera la varietà frequente delle situazioni, dei problemi e dei bisogni delle singole zone, non riducibile in alcun modo ad uniformità e richiedente perciò una particolare conoscenza dei fenomeni locali, ed inoltre la esigenza, da tutti sentita, di una maggiore speditezza e rapidità di provvedimenti rispetto a quella tarda, e spesso tardiva, dello Stato accentratore.

Questa esigenza, già avvertita dagli albori dell'unità, è oggi accresciuta in ragione del ritmo sempre più accelerato della vita moderna e della insufficienza ogni giorno più evidente dell'apparato amministrativo statale.

La politica di piano nazionale, che deve definirsi anche sulla base delle proposte e dei confronti dei piani regionali, si aggiunge come ulteriore e perentorio motivo di fondazione dell'ente regione, se è vero che l'elaborazione dei piani di zona deve essere compito non già di apparati burocratici, ma delle forze vive ed operanti in loco.

La seconda ragione considera la virtù educatrice alla politica e formatrice di una coscienza democratica, virtù propria della regione. Cavour, lo ho ricordato sopra, non credeva alla saldezza di uno Stato libero se i cittadini non vengono interessati alla politica in misura conveniente. La grande ed insostituibile benemerenza dei moderni partiti organizzati consiste appunto nello sti-

molo alla vita politica che essi esercitano con svariate iniziative. Ma in questo senso molto possono operare anche le regioni.

L'interessare i cittadini a considerare i grandi problemi di sviluppo della zona superando le angustie delle visioni particolaristiche e campanilistiche; il promuovere dibattiti e confronti di tesi nei consigli regionali; l'elaborare pubblicamente piani programmatici sono tutte iniziative suscitatrici di nuove energie nella vita associata, di gusto al dibattito, di amore ai liberi sistemi democratici. Tutto questo allarga la sfera della libertà e delle responsabilità, estende la partecipazione dei cittadini al potere creando nuovi centri organici di potere che esprimono una tendenza contraria all'esasperato e pericoloso accentramento e stabiliscono nuovi equilibri più dinamici e rispondenti alle nuove esigenze della società. È adunque, la convinzione, del resto convalidata dalla esperienza storica, della forza secondatrice di libertà propria delle autonomie locali e non già il senso di vendetta contro lo Stato unitario che fa di noi cattolici democratici fautori convinti delle regioni e, nel tempo stesso, i più veri e moderni interpreti del filone dei valori autentici, non perenti e non perituri, del nostro Risorgimento.

Delle regioni, dico, organi vivi, e non dei Consorzi interprovinciali, gracili creature destinate ad accrescere la confusione, a diventare centri di agitazione, a non recare giovamento alcuno alla crisi dello Stato, a costare quanto o più della regione e a dare prodotti politici, amministrativi ed economici incomparabilmente inferiori.

Ultimo motivo in favore dell'istituto è l'urgente bisogno della riforma dello Stato.

Se non si taglia il nodo gordiano delle regioni è vano declamare e reclamare la riforma dello Stato e della Pubblica amministrazione.

Non si può provvedere al risanamento della finanza locale nè alla migliore definizione delle strutture e competenze dei comuni e delle provincie, nè ad un nuovo ordinamento dell'apparato burocratico statale, nè al tipo di programmazione che noi preferiamo, se si resta nell'incertezza di fare o di non fare le regioni: è ovvio, infatti, che tutto è condizionato dalla decisione che le riguarda.

Così sarà molto arduo e quasi impossibile restituire il Parlamento alla sua vera vocazione e funzione del grande dibattito politico nazionale, della grande legislazione e del penetrante controllo amministrativo se non si avrà modo di devolvere alla regione, per le materie di sua competenza, tutta la legislazione secondaria.

Certo non lo si potrebbe restituire se, come propongono i liberali, il Parlamento dovesse deliberare anche intorno alle iniziative di legge locale dei Consorzi interprovinciali o chiedere il loro parere su determinate iniziative del Governo o sue proprie.

Siamo giunti, insomma, ad un bivio, anzi vi siamo fermi da tempo e, una volta realizzate talune condizioni politiche, non possiamo permanervi oltre senza danno.

Occorre scegliere e scegliere con un disegno chiaro, senza mezze misure o ibridismi.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare ha appunto il significato di una scelta che, senza indulgere a miti, intende avviare in concreto alla fondazione della regione considerata come organo di migliore conoscenza dei problemi locali e di maggiore speditezza nella loro soluzione; come ente democratico di specifica competenza zonale nella elaborazione dei piani quinquennali; come strumento fondamentale per la riforma della pubblica Amministrazione nel senso della semplificazione, dello sveltimento e dell'efficacia e come condizione per il riordinamento delle strutture e delle competenze degli altri minori enti locali; come potere secondario decentrato e, in quanto tale, occasione di più larga partecipazione popolare al potere ed in genere alla vita collettiva, mezzo di organici equilibri e scuola di libertà, di responsabilità di formazione della classe politica; infine come premessa e condizione per la restituzione effettiva del Parlamento ai grandi compiti e decisioni di portata nazionale.

Per tutte queste ragioni noi democristiani votiamo a favore del disegno di legge (*Vivissimi applausi dal centro e della sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori. Darò voto contrario al disegno di legge sulla elezione dei Consigli delle regioni a statuto normale.

Nella discussione sulla proposta di sospensiva, poi nella discussione generale, poi in quella sui singoli articoli, sono state largamente specificate le motivazioni politiche, di ordine sociale, costituzionale, economico-finanziario, tecniche, che giustificano la posizione contraria assunta dai senatori del mio Gruppo nei riguardi di questo disegno di legge. Ragioni che, tutte e ciascuna, sono da me condivise.

E tuttavia sento il dovere di richiamare ancora una volta all'attenzione dell'Assemblea i dubbi e le perplessità che il previsto ordinamento regionale, per via della frammentazione del più incisivo dei poteri sovrani, quello legislativo, suscita ed alimenta nella nostra e nella vostra coscienza.

Il trasferimento alle regioni della potestà normativa in settori importantissimi dell'ordinamento giuridico non potrà non infrangere il principio della certezza nella regolazione dei rapporti tra il cittadino e la pubblica autorità, lasciando campo troppo largo alla discrezionalità e forse anche all'arbitrio.

Manca — e nulla ci assicura che potrà aversi anteriormente alla elezione dei primi Consigli regionali — una soddisfacente legge generale sulla costituzione e il funzionamento degli organi delle regioni, non potendosi considerare tale, per i molti difetti e le molte lacune messe in evidenza durante la discussione svolta in quest'aula, la legge Scelba del 1953. Mancano le leggi cornice, volute dalla Costituzione come limite e guida all'attività legislativa delle regioni; nè può dirsi si abbiano idee chiare sulla natura e sul contenuto di tali leggi.

La facile previsione dell'insorgere di situazioni contestative tra lo Stato e le regioni — assai più numerose di quelle già sperimentate per le regioni a statuto speciale — ci fa pensosi sulle pericolosità dei conflitti che andranno a derivarne, e che potranno trascendere i limiti della lotta giudiziaria. Si tratterà di situazioni contestative in tema di esercizio del potere delle regioni di darsi uno statuto, in tema di costituzionalità delle leggi quadro, in tema di confini nella competenza legislativa dello Stato e delle regioni, in tema di attribuzioni amministrative, in tema di salvaguardia degli interessi nazionali. Potrà lo Stato, questo Stato di cui quotidianamente si rivela la fragilità del potere, fronteggiare validamente tali situazioni?

Molto, forse anche troppo, si è richiamata l'attenzione dell'Assemblea sui problemi finanziari che l'ordinamento regionale finirà col suscitare. Non voglio affatto negare l'importanza di tali problemi: mi sia però lecito esprimere, a titolo personale, il radicato convincimento che ben altri, e di maggiore gravità, sono gli interrogativi da porsi circa l'ordinamento al quale si intende dare avvio entro termine fisso: sono interrogativi che riguardano il primato del diritto, la sua certezza, la salvaguardia dell'interesse nazionale, il *summum bonum* della pace sociale e civile degli italiani. Voglia Iddio che tutto questo non sia messo in pericolo! Ed intanto ritengo di adempiere ad un dovere negando il mio suffragio ad un provvedimento che, come quello in votazione, va ad esporre il Paese a rischi così gravi. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Schiavetti. Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una dichiarazione brevissima, anche per non portare acqua, sia pure *in extremis*, al mulino dell'ostruzionismo.

Noi del Gruppo senatoriale del Partito socialista di unità proletaria voteremo con coscienza tranquilla questa legge che rappresenta l'attuazione di un'esigenza secolare, apparsa in tutto il travaglio del Risorgimento non solo nei settori della sinistra radicale e repubblicana, ma anche, come tutti sanno, nel settore liberale e moderato. Nessuno di noi ha quelle esitazioni che sono

affiorate a suo tempo anche in certi uomini rappresentativi del Partito socialista italiano. E se mi è lecito parlare di un atteggiamento personale senza tediare il Senato, vorrei ricordare che chi parla è stato sostenitore dell'ordinamento regionale — quello che allora noi chiamavamo l'ordinamento autonomista — sin dal lontano 1921, quando comprendemmo tutto il valore politico e ideale del Movimento autonomista sardo, altrimenti detto Movimento sardista.

L'argomento portato contro questa legge, che da un punto di vista politico può sembrare il più pesante, è stato quello di una esperienza poco incoraggiante in qualche regione d'Italia. Ma noi riteniamo che questo fatto non sia dovuto all'istituto regionale, ma al malcostume politico generale dell'attuale classe dirigente dello Stato, una classe dirigente che ha offerto al Paese lo spettacolo indegno dell'incriminazione del sindaco della stessa capitale d'Italia per peculato e per altri reati del genere. Questa è la ragione per cui alcuni credono che l'istituto regionale in Sicilia abbia dato cattiva prova. Non si tratta quindi del funzionamento della regione, ma si tratta di una decadenza dell'attuale classe politica, una decadenza alla quale invece l'istituto regionale può portare senza dubbio rimedio.

Io ho assistito con non troppa diligenza, vorrei dire, ma con interesse all'ostruzionismo dei colleghi liberali e vorrei osservare, a conclusione di questa mia esperienza, che da parte dei liberali e delle destre vi è stato a mio avviso un eccesso di zelo. Essi credono evidentemente che con questa legge si sia compiuto il passo definitivo per l'attuazione dell'ordinamento regionale. La mia opinione, alquanto pessimista, è che sia ragionevole il dubbio che ci penserà la Democrazia cristiana a non fare o a ritardare ancora l'attuazione delle regioni.

Ho ascoltato con molto interesse la disquisizione di carattere generale e teorico del collega senatore Gava; ma devo dire che l'esame attento di tutto l'atteggiamento della Democrazia cristiana da alcuni anni a questa parte, per quello che riguarda l'attuazione costituzionale delle regioni, non m'induce affatto ad una concezione ottimista su questo problema. Intanto dovete pensare che prima dell'attuazione delle regioni sarà necessario ritoccare la legge Scelba del 1953, e mi pare che l'abbia accennato proprio il ministro Taviani l'altro giorno; poi bisognerà attuare la legge finanziaria. Pensate un po' a quante occasioni, a quante possibilità ci saranno per ritardare indefinitivamente l'attuazione delle regioni.

Ma io mi sono rifatto ad un altro documento di carattere parlamentare estremamente interessante e vorrei quasi dire, con un'aggettivo che oggi è di moda, illuminante e significativo: il discorso che l'onorevole Moro, allora segretario della Democrazia cristiana, tenne il 25 gennaio 1963 alla fine della precedente legislatura alla Camera dei deputati. Eravamo allora nella fase di rodaggio del centro-sinistra; il centro-sinistra ancora non aveva dato luogo ad una maggioranza parlamentare precisa e determinata. Fu allora che l'onorevole Moro, per rispondere all'impazienza dei socialisti i quali giustamente esigevano che il problema dell'attuazione costituzionale delle regioni fosse prestamente risolto, tenne un discorso interessantissimo, uno dei suoi soliti discorsi dai quali non è facile capire esattamente quello che il personaggio pensa o non pensa perchè si dà sempre, come sapete, un colpo alla botte e un colpo ad un'altra parte. Lo onorevole Moro — io sono andato a rivedere il testo del resoconto parlamentare — disse per esempio: « È apparsa necessaria ad un certo momento in ordine allo sviluppo dell'azione politica e programmatica di questi mesi quella che è stata definita una battuta d'arresto relativa all'attuazione dell'ordinamento regionale ». L'onorevole Moro sin d'allora giustificava la battuta di arresto e poi continuava: « Crediamo che le regioni siano una cosa importantissima » (ecco il colpo al cerchio dopo aver dato il colpo alla botte), « veramente la più grande riforma nella vita dello Stato democratico ».

A questo punto vi fu una interruzione del collega Adamoli che allora era insieme con me alla Camera dei deputati. « Solo che non le fate », disse Adamoli. E allora Moro rispose ineffabilmente: « Le faremo [le regioni] quando sarà giunto il momento oppor-

tuno, quando voi non potrete approfittarne».

Vi prego di considerare, onorevoli colleghi, il valore dell'interruzione di Adamoli e della risposta di Moro: un problema di attuazione costituzionale non era veduto dal punto di vista degli impegni che ciascuno di noi ha preso durante la Costituente verso il Paese, ma era posto in rapporto con la situazione politica contingente e con i problemi di potere della Democrazia cristiana.

Noi faremo le regioni, in altre parole (questo non lo disse, Moro, ma era evidente), se ci sarà possibile evitare il pericolo che alcune regioni come l'Umbria, l'Emilia, la Toscana cadano in mano dei comunisti, eventualmente associati con i socialisti; ma se questo non sarà possibile evitare, è evidente che le regioni noi non le faremo.

Ora, onorevoli colleghi, voi dovete ricordare che siamo alla vigilia di una lotta elettorale, la quale potrebbe produrre delle sorprese, non tutte piacevoli, per la Democrazia Cristiana, ed io voglio vedere un po' quale sarà l'atteggiamento della Democrazia Cristiana nella eventualità che da queste elezioni esca diminuita la sua forza politica. Voglio vedere come andrà la cosa se il centro-sinistra non rimarrà a galla, se si formeranno a sinistra dei conglomerati di forza che possano legittimamente aspirare alla successione del centro sinistra. State sicuri che la Democrazia Cristiana, in questo caso, non terrà fede al proprio impegno di attuazione delle regioni, appunto perchè vede la cosa dal punto di vista della situazione politica contingente, dei suoi interessi ristretti politici di partito e non li vede dal punto di vista dei grandi interessi nazionali e del dovere che tutti noi abbiamo di attuare la Costituzione.

N E N C I O N I . Questo lo desidera anche lei, se rilegge il suo articolo sull'«Avanti! » del 21 agosto 1946. (*Interruzione del senatore Gava*).

S C H I A V E T T I . La Democrazia Cristiana crede di avere degli stretti rapporti con la divina Provvidenza, ma potrebbe darsi che si ingannasse anche da questo punto di vista.

Dal discorso di Moro di cinque anni fa, strettamente attinente al problema che è stato discusso per tanti giorni qui, risulta che la Democrazia Cristiana, attraverso Moro, parlava come parla un padrone. Io ricordo benissimo il tono di quel discorso di Moro, la cui sostanza è che l'attuazione costituzionale di un istituto che dovrebbe offrire un terreno stabile per la rappresentaza e i diritti delle forze politiche del Paese restava subordinata, nel pensiero della Democrazia Cristiana autorevolmente espresso dall'onorevole Moro, alle contingenze della lotta politica e in sostanza agli interessi di un partito o di un gruppo di partiti.

Vi è una analogia tra questo atteggiamento della Democrazia Cristiana e la tendenza che è stata propria di tutti gli Esecutivi, anche nel regime monarchico e prefascista, a modificare le leggi elettorali su proposta dell'Esecutivo per superare una determinata situazione politica contingente. Quando, per esempio, si pensò all'elaborazione della legge-truffa, non si pensò a dare al nostro Paese una migliore legge elettorale, ma si pensò a superare una situazione politica che appariva altrimenti insuperabile e si tentò di fare una legge che violasse i diritti fondamentali dei cittadini attribuendo al voto della minoranza un valore inferiore a quello della maggioranza.

Questo, onorevoli colleghi, è un sistema deprecabile, è un sistema che sta a fondo del discredito che in Italia, ormai da decenni e decenni, ha colpito le istituzioni dello Stato e la classe politica dirigente. Infatti l'uomo della strada, quando vede che le leggi fondamentali dello Stato sono elaborate e votate non per tutelare gli interessi fondamentali dei cittadini, non per dare uno stabile assetto alle istituzioni, ma soltanto per far superare all'Esecutivo dei momenti dubbiosi e difficili, quando l'uomo della strada assiste a questo spettacolo è necessariamente portato a diffidare dello Stato, dell'Esecutivo e della stessa classe dirigente.

Voglio concludere dicendo che la prossima lotta elettorale scioglierà o aiuterà a sciogliere molti nodi. Se la Democrazia Cristiana avrà poche perdite e se durerà quel fenomeno che si chiama centro-sinistra, allora

vedremo alla prova questo nuovo Governo; ma se la Democrazia cristiana e il centro-sinistra, come noi ardentemente speriamo, avranno delle forti perdite, se il Paese dimostrerà di avere elaborato nel suo intimo un diverso atteggiamento nei riguardi di questa avventura del centro-sinistra, allora sarà possibile porre la candidatura per una nuova classe dirigente e per una nuova formazione politica, la quale riprenderà gli ideali e le promesse che durante la gloriosa lotta della Resistenza furono fatte con l'impegno di tutti noi al popolo italiano. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, al termine della lunga battaglia che abbiamo combattuto contro questo disegno di legge e nel momento in cui voi, onorevoli colleghi della maggioranza di centro-sinistra, insieme agli onorevoli colleghi del Partito comunista e del Partito socialista di unità proletaria, vi accingete ad approvarlo, pensiamo sia nostro diritto e nostro inderogabile dovere riaffermare ancora una volta in questa altissima sede che è nostra profonda convinzione che la istituzione delle regioni, così come prevista dalla Costituzione, così come voi la volete attuare, sarà gravemente dannosa per il nostro Paese.

Non è certo, onorevoli colleghi, ostentando ottimismo e sicurezza, come voi fate, e mostrando di disdegnare le nostre argomentazioni, cui avete opposto finora un fine di non ricevere, che se ne dimostra l'inconsistenza; nè tanto meno se ne prova l'infondatezza affermando che agitiamo fantasmi, sicchè saremmo degli allarmisti e dei visionari.

Chiunque conosca la storia del nostro Paese sa bene quanti danni, lutti e rovine abbia a noi cagionato l'antico e inveterato male della faziosità campanilistica. Non può dunque ritenersi un parto di fantasia la preoccupazione...

A L B A R E L L O . Legga più adagio, non si capisce niente. Per rispetto al Senato, ripeto, legga più adagio.

N I C O L E T T I . Io leggo come so leggere; se lei non mi vuole ascoltare, mi dispiace per lei.

A L B A R E L L O . Vada a scuola di dizione: non si può offendere il Senato leggendo in quella maniera.

N I C O L E T T I . Il Senato lo offende lei. Non può dunque ritenersi un parto di fantasia la preoccupazione che l'ordinamento regionale, esteso a tutto il territorio nazionale, esasperando l'importanza, il valore degli interessi locali, riattiverà e metterà in circolo, nel caldo sangue italico, il veleno delle gelosie e degli odi di campanile, da cui ineluttabilmente, purtroppo, nasceranno dissidi e lotte tra regioni e regioni e tra regioni e Stato — questo Stato, che è peraltro debole e inefficiente — determinando così una situazione estremamente confusa e pericolosa, da cui potrebbero anche derivare pericoli all'unità del Paese.

Stiamo forse esagerando, onorevoli colleghi comunisti, onorevoli colleghi socialisti? Ebbene, queste preoccupazioni, che noi sentiamo così vive e profonde da spingerci alla lunga e disperata lotta che abbiamo compiuto e che riprenderemo con estremo vigore nel Paese e nel nuovo Parlamento, furono già manifestate da eminenti uomini politici appartenenti alla vostra gente.

Abbiamo forse da ricordare a voi, onorevoli colleghi comunisti, le parole che in sede di Assemblea costituente, a proposito delle regioni, pronunciò Togliatti e che suonano davvero ammonitrici? Egli rammentava agli immemori che l'unità del Paese era stata il risultato di secoli di lotte, di travagli, di sofferenze, di sconfitte e di umiliazioni. « Ci sconfissero e umiliarono — egli disse — tutti o quasi tutti i popoli vicini perchè non eravamo uniti, perchè non avevamo un esercito ed uno Stato unitari, mentre essi li possedevano da secoli ».

Egli ricordava ancora che con i vecchi ordinamenti, anche se difettosi, che erano

stati voluti sia dalla classe dirigente del Nord che da quella del Sud, si era fatto del cammino, si erano raggiunte determinate posizioni e l'unità nazionale era stata, ad ogni modo, mantenuta. Ed affermava ancora che essa è un bene prezioso, soprattutto per un Paese che la possiede da poco tempo, e bisognava stare bene attenti a non perderla « ora ».

Dal canto suo, l'onorevole Laconi affermava che con l'attribuzione di potestà legislativa alle regioni non si trattava più di avvicinare il popolo alle istanze della vita democratica, ma di determinare il frazionamento del potere legislativo, il disgregamento dell'unità organica del nostro Paese. « Se venisse approvata questa parte del progetto — egli precisava — ci troveremmo ad avere in Italia, ancora una volta, a ritroso dei secoli, una miriade di staterelli ».

Dello stesso avviso fu l'onorevole Gullo, il quale, fra l'altro, a significare che si trattava di un problema assolutamente estraneo alla coscienza popolare, ebbe a dire che, nelle sue lunghe peregrinazioni tra le misere plebi del Sud, nessuno gli aveva chiesto mai l'istituzione delle regioni, ma leggi per la riforma agraria.

E a voi, colleghi socialisti, dobbiamo forse ricordare le parole dell'onorevole Nenni, il quale coniò anche, come è nelle sue abitudini, un altro felice *slogan*, quello cioè che le regioni avrebbero ridotto l'Italia « in pillole »?

Ora, le opinioni sono cambiate, e ciò per la verità senza giustificazioni di carattere obiettivo, poichè la situazione politico-economico-sociale non è certo migliorata e, comunque, non è tale da eliminare l'esistenza dei pericoli denunziati. Tuttavia non saremo certo noi liberali a scandalizzarci per tale fatto.

Dobbiamo però dire e riaffermare con estremo vigore e chiarezza che nessuno ha il diritto di qualificare la nostra viva e profonda preoccupazione come manifestazioni di gente che vede fantasmi o che è incline agli allarmismi. E non crediamo di essere vittime di allucinazioni, ma di indicare un pericolo reale e concreto, quando diciamo che le regioni possono compromettere la sicurezza democratica nel nostro Paese.

Il regionalismo dei comunisti si è manifestato soltanto quando essi hanno perduto, dopo la sconfitta del 1948, la speranza di conquistare lo Stato. Il loro è un regionalismo di comodo; è strumentale. Essi pensano di inserirsi nel potere legislativo, nel potere politico-esecutivo attraverso le regioni, che avranno per essi la funzione di un varco per poter finalmente entrare vittoriosamente nella cittadella dello Stato. Il loro fervore regionalistico ha persino assunto carattere di vero e proprio furore.

Vi sono state dichiarazioni di una chiarezza cristallina su come intendono i comunisti le regioni. Anche il senatore Gianquinto, in quest'Aula, ha affermato che esse sono il primo passo verso la via italiana al socialismo (*rectius*: comunismo).

L'onorevole Pacciardi, nel suo intervento alla Camera su questo disegno di legge, ebbe a riferire che l'onorevole Longo, nella Cina di Mao, rispondendo alla domanda diretta a sapere in quali Paesi retti « dal cretinismo parlamentare » il comunismo si fosse affermato con mezzi legali, ebbe a dire che in nessun Paese ciò era avvenuto, ma che tuttavia l'evento poteva verificarsi in Italia attraverso la conquista di varie regioni.

Sia o non sia vero l'episodio, è indiscutibile che i comunisti hanno rappresentato e rappresentano la forza trainante per la attuazione della riforma regionale. Essi hanno spinto, premuto in ogni modo sui socialisti, sfidandoli ad ottenere dai democratici cristiani l'attuazione dell'ordinamento regionale come riforma qualificante. Ciò evidentemente non può essere accaduto se non per il raggiungimento di un obiettivo politico a loro favorevole.

E voi, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, che per tanti anni avete agito con avvedutezza e con saggezza, non realizzando le regioni, consapevoli (altro che l'entusiasmo del senatore Gava!) dei gravi pericoli che da esse derivano alla sicurezza democratica, nonostante che foste gli unici portatori di una vera tradizione regionalista (non parlo dei repubblicani che non sono rappresentati in quest'Aula), avete dovuto cedere per salvare un formula di Governo che l'onorevole Moro, contraddicendo nei fatti la sua pur tanto conclamata vocazio-

ne democratica, ha sentenziato essere irreversibile.

Questa è la realtà. Dice dunque bene lo onorevole Paolo Rossi che il programma del Governo non si tocca perchè si rischia di far saltare la formula magica che non ha alternative.

Altro aspetto gravemente negativo della istituzione delle regioni è il rilevante costo di esse. Si potrà discutere di questa o di quella cifra, ma che vi sarà un costo rilevante nessuna persona in buona fede potrà negare!

E proprio nell'attuale momento economico, contrassegnato da un indebitamento colossale, mai visto, dello Stato, dei comuni, delle provincie, degli enti di assistenza e di previdenza, eccetera, si debbono sperperare altri miliardi? Come se non vi fossero esigenze davvero concrete e vitali del popolo italiano che reclamano con carattere di estrema urgenza di essere soddisfatte!

Voi direte che questa è demagogia. Ebbene anche qui io voglio rispondervi con le parole di un socialista, eminente scrittore ed umanista. In tempi recenti, e cioè nel gennaio di quest'anno, in un articolo su « Corrispondenza socialista », il vostro compagno ricordava che i socialisti, subito dopo la guerra, quando erano tutti insieme, furono contrari ad una riforma che non ha un carattere socialista e che riprende schemi ottocenteschi, opposti alle esigenze del mondo moderno. Ricordava ancora che, in tutti i Paesi dove esiste il regionalismo o il federalismo, ciò è dovuto a naturale formazione storica, non ad un *diktat* legislativo; e che oggi si assiste ad un fenomeno inverso, e cioè ad un rapido processo di accentramento, imposto dalla necessità di regolamentazioni regionali e supernazionali. Non vi è un solo caso di Paese civile — egli affermava — che, raggiunta l'unità, sia tornato al regionalismo. Tra gli assurdi inconvenienti, i pericoli e i danni dello spezzettamento in regioni, egli ne sottolineava due come rigorosamente certi e non contestabili da nessun uomo in buona fede: « il costo molto elevato e la disorganizzazione iniziale ». Ed egli allora — rivolgendosi ai suoi compagni — chiedeva: e vi paiono questi i momenti per affrontarli? E quali sono i vantaggi che meriterebbero il prezzo dell'esperimento? Forse quelli che ci vengono dal felice esperimento siciliano? Noi — continuava — non rendiamo un servizio a chi lavora, a chi vorrebbe lavorare e non trova lavoro, insistendo su un punto programmatico che mai fu nostro. Possiamo abbandonare senza rossore ciò che adottammo senza convinzione per concorrenza con i clericali ed i comunisti. E, dopo aver descritto la drammatica situazione derivante dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione, affermava che, invece di destinare miliardi alle regioni, si deve rivolgere ogni sforzo verso investimenti capaci di creare posti di lavoro, e risolvere il problema veramente tragico della mancanza di un sufficiente numero di posti-letto negli ospedali, per cui capita che a Roma, nella capitale d'Italia, qualcuno muore nel taxi mentre corre da un ospedale all'altro, nella vana speranza di trovare un posto disponibile. Ma quali vantaggi daranno le regioni? Nessuno. L'esperienza delle regioni a statuto speciale è davvero illuminante. (Non parliamo dei vizi e della corruzione che producono il sottogoverno eccetera). L'abbiamo illustrata abbondantemente nel corso della discussione del disegno di legge perchè io debba aggiungere qualcosa. Fu appunto tale esperienza negativa un altro validissimo motivo per indurre la Democrazia cristiana a non realizzare le regioni. Lo disse l'attuale vostro Presidente del Consiglio Nazionale, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, allorchè affermò che le regioni già realizzate avevano avuto più aspetti negativi che positivi. Egli rivendicò, quindi, come titolo d'onore del suo partito il non aver realizzato le regioni a statuto ordinario, poichè riteneva di avere in tal modo servito gli interessi veri della democrazia.

Noi concordiamo con quanto allora disse il vostro attuale Presidente, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana. E proprio per servire gli interessi veri della democrazia, noi non solo daremo voto contrario a questo disegno di legge, ma ci batteremo ancora con i mezzi che i nostri liberi ordinamenti ci consentono perchè non venga

realizzata una riforma che riteniamo estremamente pregiudizievole degli interessi del nostro Paese. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'opposizione dei liberali al disegno di legge concernente le elezioni dei consigli regionali rimane ferma. Il giudizio negativo sulla istituzione delle regioni come organi politici e legislativi è immutabile. Le assicurazioni apparentemente rassicuranti del ministro Taviani, la costituzione di commissioni che studino i gravi e complessi problemi che solleva l'introduzione dell'ordinamento regionale confermano, sia pure in parte, la validità di quanto i liberali da tempo sostengono in ordine al disordine economico e sociale, alla frantumazione dell'unità del nostro ordinamento statuale, connesso all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Noi siamo contrari alla istituzione delle regioni; siamo contrari alla istituzione di tutti gli enti che, contrabbandati come organi di sano decentramento amministrativo, come valido strumento per un inserimento sostanziale dei cittadini nel circuito politico del Paese, non sono nella realtà altro che pericolosi meccanismi che scardinano l'unità economica, sociale e giuridica del nostro Stato, che rappresentano focolai di manovre di sottogoverno, senatore Gava, centri potenziali che fermentano scandali, sperpero del denaro pubblico, intrallazzi politici, clientelismo, posizioni di predominio e così via; centri che, contrariamente alle affermazioni ingannevoli, non facilitano la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, ma anzi producono l'effetto opposto, proprio per la natura di organi politici, quali saranno le regioni, dominati e controllati dalle segreterie dei partiti; e tra questi partiti, non dimentichiamolo, figura il Partito comunista.

Le parole del ministro Taviani non rassicurano, ma gettano allarme nell'opinione pubblica e preoccupano chi responsabilmente si interessa delle sorti della Nazione.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(*Segue* B O N A L D I) . Il ministro Taviani ha praticamente detto: « State tranquilli che senza legge finaziaria non si faranno le regioni ». Per il Governo, l'approvazione della legge finanziaria costituisce un impegno morale, politico, oltre che giuridico.

Ma questa affermazione, signor Presidente, non rappresenta un discorso serio. Veramente il Ministro, il Governo, pensano di varare la legge finanziaria, le leggi-cornice e tutte le altre leggi previste dalla Costituzione tra l'autunno del 1968 e la primavera del 1969? Se il Ministro abbia avuto l'intenzione di cloroformizzare qualche partito della maggioranza qualche uomo politico non mi interessa, ma le sue asserzioni diventano preoccupanti perché esse, riflettendo oltre tutto la formulazione ambigua dell'articolo 22 del disegno di legge che oggi il Senato si accinge a votare, possono ingannare non soltanto quelli che vogliono le regioni e quelli che non le vogliono nell'ambito della maggioranza regionalista, ma il grave è che ingannano tutto il popolo italiano. In un anno non si possono approvare importanti leggi che in sostanza debbono dar vita alla riforma più incisiva che sia stata attuata in Italia, dall'unità in poi, col rischio di bloccare l'attività del nuovo Parlamento, mentre ben sappiamo quanti problemi di fondo urgono, quante necessità aspettano soddisfazione.

Comunque, sia chiaro che il nostro dovere non si esaurisce in questa Aula; come

ha detto giustamente il collega Nicoletti, la nostra opposizione non finisce con l'approvazione di questo disegno di legge, ma la nostra opposizione continuerà con maggior lena, con maggior vigore nei prossimi mesi e nella prossima legislatura. Sarebbe stato meglio, molto meglio, non prendere impegni sulla data delle elezioni per i consigli regionali, ma procedere, semmai, con maggiore correttezza e con maggiore serietà affrontando e discutendo quei provvedimenti che giuridicamente, logicamente costituiscono un *prius* per l'attuazione dell'ordinamento regionale, com'è anche previsto dalla Costituzione.

La verità è che l'ordinamento regionale con l'aver fissato nell'articolo 22 la data delle elezioni per i consigli regionali nel 1969 ha costituito merce di scambio per mantenere in vita una coalizione governativa traballante. A questa maggioranza si è offerto così un pacchetto-dono, del cui contenuto nessuno sa niente di preciso, se sia pieno o vuoto. Si tratta di un pacco che rivela in pieno la coscienza di fare qualche cosa di sbagliato. Si prendano allora misure correttive che invero non fanno altro che aggravare ancora di più la decisione di volere istituire le regioni nel '69, mettendo ancor più in evidenza il grave errore commesso. Quando da parte della maggioranza ci si meraviglia o si finge di meravigliarsi per l'accanimento della nostra opposizione, si dimentica la importanza che all'innovazione, rappresentata dall'ordinamento statale su base regionale, è stata data non solo dalla nostra parte, ma da tutte le parti politiche, favorevoli o contrarie all'istituzione delle regioni a statuto normale.

Ricordava, a questo proposito, il ministro Taviani, in quest'Aula, come anche lo stesso Costituente avesse affermato, a suo tempo, che l'innovazione più profonda introdotta nella Costituzione era nell'ordinamento strutturale dello Stato sulla base della autonomia ed avesse aggiunto che l'innovazione aveva una portata incisiva e fondamentale nella storia del Paese. Del resto che si tratti di una innovazione profonda comportante conseguenze di straordinaria portata è dimostrato dall'azione e dal comportamento del Partito comunista durante la presente battaglia al Senato.

Il Partito comunista, sempre vigile a cogliere ogni minimo appiglio che possa tornare a suo vantaggio, ha speso in questa battaglia tutte le sue forze, ha mobilitato tutte le sue energie, ha stimolato e condizionato la maggioranza governativa perchè, onorevoli colleghi, due sono gli scopi che i comunisti con questa battaglia hanno perseguito: 1) impegnare con provvedimenti legislativi ogni possibile Governo che scaturirà dalle prossime elezioni a realizzare lo ordinamento regionale entro il '69, anche ove per la sua realizzazione pratica dovessero mancare le premesse più indispensabili sia sul piano legislativo, sia sul piano della concreta realtà economica e politica; 2) inserirsi sempre più quale elemento indispensabile e condizionante nella maggioranza governativa fino a diventare l'elemento sollecitante della volontà non sempre sicura, non sempre priva di ripensamenti e di remore della maggioranza medesima.

Parlando in tema di articolo 25 del progetto di legge in questione, su un articolo cioè che egli stesso ha ritenuto essere il momento centrale e qualificante del provvedimento, il ministro Taviani ha detto che « esso rappresenta la concreta e autonoma volontà della maggioranza di centro-sinistra di realizzare entro il '69 l'ordinamento regionale ».

Ora noi ci domandiamo perchè in una sede così qualificata, in una occasione così impegnativa il Governo abbia sentito la necessità di soffermarsi e di insistere sul fatto dell'autonomia della propria volontà di realizzare l'ordinamento regionale entro il 1969. Non ripeterei — per la banalità della citazione — che una scusa non richiesta rappresenta un'accusa se nella realtà politica odierna l'inserimento del Partito comunista nelle decisioni più delicate del Governo non fosse divenuto sempre più frequente e manifesto.

Di fronte a questo stato di fatto i partiti di Governo appaiono divisi e, quanto meno, vanno dall'acquiescenza del PSU e di una parte della DC al disorientamento, al senso di incertezza, allo sbandamento di un'altra

parte della DC. Le iniziative e la condotta governativa risentono fortemente di queste opposte tendenze talchè, lungi dal poter discernere nelle iniziative stesse una linea coerente, si scorgono manifestazioni imponderate e contraddittorie, dei colpi di timone inaspettati e che sono il segno più evidente di un profondo disagio e di un profondo travaglio.

Ne abbiamo avuto un esempio durante la discussione di questo provvedimento avvenuta sotto lo sguardo vigile e attento dei senatori comunisti, sguardo vigile ed attento rivolto certo più alla maggioranza governativa che all'opposizione. Questo sguardo penetrante, questa presenza, questa partecipazione-sollecitazione, ma soprattutto il fatto che questo atteggiamento fosse tenuto a scena aperta, di fronte al Paese tutto, e rischiasse di far apparire anche agli occhi dei più sprovveduti che il confine tra opposizione di sinistra e Governo è divenuto incerto e sfumato, tanto da non permettere più — ed è questo il timore più vero — di imbastire sulle antinomie una campagna elettorale valida, hanno indotto il Governo al tentativo di togliersi di dosso, con uno scossone, il pesante sospetto dell'allargamento organico e politico, e non accidentale, della maggioranza che ci governa. Ed eccoci al voto di fiducia sull'articolo 15.

Ahimè, il risultato matematicamente scontato di quel voto non ha ingannato nessuno. La « mossa » politica era troppo evidente, troppo scoperta. Oltre tutto la fiducia è stata posta sull'articolo forse politicamente più insignificante, quello che riguarda le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale, un articolo solamente tecnico e procedurale. Il motivo ufficiale della scelta di questo articolo appare infantile: la sua lunghezza. Poichè si trattava di un articolo lungo e vi sarebbero stati presumibilmente molti emendamenti da parte dell'opposizione liberale e del Movimento sociale, il ricorso al voto di fiducia non sarebbe stato altro che un espediente tecnico per accorciare e strozzare la discussione. A parte la democraticità della argomentazione giustificativa, il ricorso alla fiducia, il lungo e prevedibile dibattito che ne è seguito, a nostro parere, non ha affatto accorciato quella che sarebbe stata la normale discussione dell'articolo in questione.

La realtà è che, di fronte ad un certo elettorato, la maggioranza governativa, in una decisione per la quale l'inserimento comunista rischiava di apparire troppo scoperto e pericoloso, aveva bisogno di apparire ancora libera ed autonoma, almeno formalmente. Perchè quando si tratta della sostanza, quando si tratta veramente di distinguere l'azione governativa, più qualificante della volontà politica comunista, la dimostrazione di un autentico inserimento del Partito comunista è temuta particolarmente dalla Democrazia cristiana, che si accorge solo ora di avere creato una situazione tale per cui l'unica alternativa alla sua alleanza col Partito socialista è l'alternativa comunista. Ecco perchè il voto di fiducia non è stato posto sull'articolo 22: perchè l'articolo 22 è un articolo politicamente qualificante, e la posizione di un voto di fiducia su di esso, sulla fissazione della data delle prime elezioni regionali nel 1969, avrebbe messo a disagio la cosiddetta opposizione comunista.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, i motivi di fondo che spingono noi liberali a dare voto contrario a questa legge sono noti e sono stati esposti ampiamente nei due rami del Parlamento; è quindi scontato il voto dei liberali contrario a questo disegno di legge. Quello che io voglio qui esprimere è la nostra più profonda amarezza, il nostro più vivo disappunto perché la maggioranza non ha inteso, non ha voluto intendere a quale grave iattura andrà incontro il nostro Paese una volta attuate le regioni. Essa non ha nemmeno preso in considerazione l'opportunità di affrontare il problema regionale in tempi più maturi, in attesa che tutte le ombre che oscurano il processo di sviluppo economico e civile del Paese siano sparite, in attesa che siano fugate le gravi preoccupazioni che attualmente derivano dagli ultimi avvenimenti in campo internazionale; mi riferisco in particolare alla tanto auspicata e in questo momento così difficile realizzazione del-

l'Europa unita. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, giunti al momento delle conclusioni e dei consuntivi... (*interruzione del senatore Bonacina; richiami del Presidente*) debbo dire che il nostro consuntivo non può certamente considerare il rammarico espresso, non so con quanta sincerità, dal senatore Gava, che il Senato non abbia potuto apportare, perchè impeditone dal nostro ostruzionismo, le correzioni di forma che evidentemente sarebbero indispensabili al disegno di legge. E non posso neppure associarmi al consuntivo fatto dal senatore Gava quando egli, volendo sottolineare gli aspetti positivi di questa battaglia condotta dalle opposizioni, gli aspetti positivi di una battaglia negativa secondo il suo convincimento, segnalava anzitutto quello di avere, il nostro ostruzionismo, evidenziato la necessità di una maggiore fermezza nell'applicazione del Regolamento e la necessità di rivedere e di modificare il patto regolamentare della nostra Assemblea.

Il nostro consuntivo sarà piuttosto politico, sarà anche, per qualche aspetto di questo mio modesto intervento, morale, giacchè noi vogliamo segnalare e, se sarà possibile, tramandare al Paese il significato profondo della nostra opposizione e della nostra battaglia. Noi abbiamo sempre detto, parlando da questa solenne tribuna parlamentare, di volerci appellare al Paese per indurlo a condannare l'azione politica del centro-sinistra, gabellata come azione politica volta all'adempimento di precetti costituzionali e, anzitutto, del precetto costituzionale contenuto nel titolo V della Costituzione. Abbiamo con grande rammarico rilevato che il nostro colloquio è mancato con gli oppositori, in questa Aula, ma con soddisfazione vogliamo notare e rilevare che il colloquio, che il dialogo non è mancato con il Paese. Ed allora, tra i risultati certamente positivi e apprezzabili di questa nostra battaglia vi è senza dubbio l'esercizio della funzione parlamentare alla quale abbiamo costretto l'Assemblea, quella specie di ginnastica non soltanto fisica, ma anche spirituale e morale, quella specie di yoga al quale noi vi abbiamo costretti e che senza dubbio ha sortito come risultato prezioso e apprezzabile il rinvigorimento dell'organismo parlamentare.

Possiamo chiederci già da adesso se abbiamo vinto o abbiamo perduto questa battaglia? Ritengo che questo non sia il momento d'intonare gli inni di vittoria o di sconfitta, perchè non mi pare che per il popolo italiano e per il Parlamento sia venuta ancora l'ora della verità. Questo è stato semmai il momento delle ipocrisie, compresa quella che si è concretata nella posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Il momento della verità, è stato detto giustamente, verrà nel 1969 quando si vedrà se la Democrazia cristiana, se il centro-sinistra abbia voluto soltanto la suprema delle ipocrisie volendo ostinatamente varare questa legge elettorale, capovolgendo tutta la logica della gerarchia e delle priorità degli adempimenti costituzionali. Il momento della verità verrà nel 1969, quando vedremo se la Democrazia cristiana, se i partiti che formeranno la coalizione di Governo si avvarranno di quella che è la riserva contenuta nell'ormai famoso e famigerato articolo 22 che fissa lo svolgersi delle elezioni regionali in contemporaneità alle elezioni comunali e provinciali che dovrebbero in quell'anno effettuarsi.

Ma chi, precisamente, avrebbe vinto o avrebbe perduto? Chi avrebbe vinto? La maggioranza dei regionalisti, i regionalisti costituiti in quella maggioranza che è andata volta per volta riflettendosi nelle centinaia e centinaia di votazioni? Se i regionalisti ritengono di potere intonare l'epinicio, ebbene, noi suggeriamo di meditare sulla composizione di questa loro maggioranza che il senatore Terracini ha chiamato « felicemente allargata a sinistra ». Se è questa la maggioranza che ha vinto, allora gioisca pure la Democrazia cristiana per questa

presunta vittoria, gioisca il Partito socialista unificato, gioisca il centro-sinistra; ed allora sarà chiaro che essi gioiranno per una maggioranza obiettivamente raggiunta, ma anche perchè « felicemente » allargata fino al Partito comunista. Non per voi, allora, Democrazia cristiana e Partito socialista unificato, avreste vinto, ma per altri o almeno anche per altri. Non per voi avreste prodotto tanto miele, ma per altri; *sic vos non vobis* potrà essere detto di voi e della vostra vittoria. E la vostra pretesa vittoria costituirà il più tremendo atto di accusa che noi porteremo davanti al popolo, fra breve tempo; davanti a quel popolo che, si voglia o non si voglia, piaccia o non piaccia, si manifesta sempre più contrario alle regioni, anche alle regioni a statuto ordinario. Il Paese nel suo complesso reale può essere individuato, onorevole Taviani (che non vedo, come è il suo costume, al banco del Governo), perchè se è vero che le maggioranze computabili attualmente sono soltanto quelle computabili nel Parlamento — e questa per essere stata fatta proprio in questa occasione, è una grave affermazione, perchè allora questa maggioranza corrisponde, secondo lei, a quella « felicemente allargata » al Partito comunista italiano — è anche vero che il Paese reale può essere individuato attraverso quello strumento che lo stesso ministro Taviani ha riconosciuto valido a questo scopo, e cioè attraverso lo strumento del *referendum* che è pure contenuto come precetto nella Costituzione, e che è rimasto inadempiuto perchè voi avete sovvertito la logica gerarchia degli adempimenti costituzionali.

È opportuno che questo oggi si dica, onorevole Presidente e onorevoli colleghi. Io ritengo che sia anche tempestivo dirlo proprio nel momento in cui il mio partito, dopo aver combattuto insieme al Partito liberale italiano e al Partito democratico italiano di unità monarchica questa battaglia, e dopo averla combattuta insieme con essi con estrema lealtà pari alla decisione, al coraggio e allo spirito di sacrificio, riassume la propria libertà d'azione in Parlamento e fuori, come certamente la riassumono il Partito liberale italiano e il Partito democratico di unità monarchica. È opportuno ed è giusto che questo si dica per attestare qui, da questa solenne tribuna, la coerenza delle nostre posizioni ideologiche e politiche; che in questa materia vanno dalla proposta di modifica del titolo V della Costituzione (che prevede l'istituzione dell'ente regione) alla battaglia contro la legge-truffa del 1953, che ci vide schierati contro il P.L.I., e che fu combattuta anche da altre minoranze che ora invece, rinnegando e tradendo princìpi e programmi, hanno voluto integrare la maggioranza; che vanno dalla raccolta di decine e decine di migliaia di firme per la riforma, la modifica o l'abolizione del titolo quinto della Costituzione, e per la istituzione del *referendum* e la sua regolamentazione; e pervengono alle continue sollecitazioni, attraverso disegni di legge, proposte di legge d'iniziativa parlamentare di nostra parte, affinchè tutti gli adempimenti costituzionali e soprattutto, anzitutto, e prima di tutti gli altri, quelli di carattere sociale vengano soddisfatti nell'ordine logicamente e costituzionalmente prioritario.

E la nostra battaglia, onorevoli colleghi, continuerà nel Paese e continuerà ancora in Parlamento poichè, vivaddio, prima che voi riusciate a scardinare, a sconquassare lo Stato bisognerà pure che sotto la nostra pressione questi adempimenti vengano soddisfatti. Io qui sono molto vicino alle posizioni, sia pure viste da altro angolo visuale, dalle quali per motivi e scopi polemici è partito il senatore Schiavetti quando, ricollegandosi al discorso dell'onorevole Moro tenuto nel 1963 nell'altro ramo del Parlamento, ebbe a dire: io non mi fido della Democrazia cristiana, io so bene che la Democrazia cristiana, che ha avuto l'interesse di dire a noi in Parlamento che le regioni sarebbero state fatte solo quando i socialisti non avessero potuto approfittarne, potrebbe, per sopravvenuti altri interessi, non mantenere gli impegni che oggi assume. Anch'io penso che la Democrazia cristiana tenga in serbo, tenga fra le sue riserve, altri motivi per non fare le regioni. Ma questo è veramente un augurio che noi facciamo non a noi stessi, perchè possiamo anche contar poco, ma che dobbiamo fare al Paese.

Se non volete tradire, voi della Democrazia cristiana soprattutto, voi del Partito socialista unificato, la volontà del popolo italiano, dovrete pure fornirgli prima del 1969 lo strumento del *referendum* che è lo strumento di partecipazione diretta alla formazione della legge.

Ma dunque avete vinto voi della maggioranza « felicemente allargata » ed abbiamo perduto noi anti-regionalisti? Ho già premesso che non è questo il momento della verità; però vi chiedo soltanto come possiate affermare una nostra sconfitta, se siamo anzitutto riusciti a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fondamentale problema della organizzazione dello Stato. Come potete affermare, come potete sostenere che noi usciamo sconfitti da questa lotta, se avete dovuto rifugiarvi in una specie di surrealismo politico e giuridico, come bene è stato detto alla Camera dei deputati, creando prima la legge elettorale per la formazione di un istituto che ancora non avete delineato e del quale ancora non esistono neppure i fondamenti organizzativi? Come si osa affermare che noi antiregionalisti usciamo battuti quando voi, signori del Governo, siete stati costretti a porre la questione di fiducia per conseguire la vostra presunta vittoria? Come potete dire che noi usciamo sconfitti da questa battaglia, se voi per andare avanti, per superare la nostra lotta, gli ostacoli procedurali, sì, da noi frapposti nel vostro cammino, avete dovuto ricorrere ad interpretazioni del Regolamento non certamente ortodosse? E si apprezzi il mio eufemismo, perchè alla Camera, signor Pesidente, non si è usata questa espressione proprio da parte di esponenti qualificati del Partito socialproletario. Alla Camera, da parte di un esponente autorevolissimo del P.S.I.U.P., pur favorevole alla legge, queste che io ho chiamato « non ortodosse interpretazioni del Regolamento » sono state definite prima « interpretazioni, se non azzardate, almeno dubbie » e poi addirittura veri e propri «colpi di piccone inferti al Regolamento ».

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, le interpretazioni del Regolamento sono state date dal Senato; che poi altri nell'altro ramo del Parlamento abbiano avuto delle diverse opinioni è un'altra questione. Le interpretazioni del Regolamento sono state deliberate dal Senato.

P I N N A . Esatto.

P R E S I D E N T E . Pertanto lasci stare i « colpi di piccone ».

P I N N A . I « colpi di piccone », signor Presidente, mi consentono di riprendere il discorso del senatore Gava, il quale si rammaricava...

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, lei parla a titolo personale o a nome del Gruppo?

P I N N A . Io parlo a nome del Gruppo e a titolo personale.

P R E S I D E N T E . Vi è però iscritto a parlare il senatore Nencioni. Allora il senatore Nencioni non interverrà? Infatti io trovo iscritto a parlare dopo di lei il senatore Nencioni, e pertanto io ho ragionevole motivo di ritenere che a nome del Gruppo parlerà il senatore Nencioni.

P I N N A . Tutti parliamo a titolo personale e a nome del Gruppo.

P R E S I D E N T E . No, senatore Pinna; mi scusi, ma a nome del Gruppo parlano i Capigruppo, come si è sempre fatto.

P I N N A . Lei vuol fare adesso una questione procedurale...

P R E S I D E N T E . No, non faccio una questione procedurale; volevo solo dirle che, se lei parla a titolo personale, tenga conto che sta parlando da venti minuti.

P I N N A . Lei sta facendo una questione procedurale e personale per negarmi la parola...

P R E S I D E N T E . Io desidero solo osservarle che, se lei interviene a titolo personale, sta parlando già da venti minuti.

P I N N A . Ed io, che non leggo, posso parlare più di venti minuti.

P R E S I D E N T E . Lei può parlare anche fino a domani mattina. Io però mi permetto di farle presente che, quando si parla a titolo personale, si debbono osservare certi limiti di tempo che la discrezione consiglia.

P I N N A . Signor Presidente, io ho ascoltato con molta pazienza i discorsi che sono stati qui fatti i quali, nonostante siano stati letti, sono durati anche più di venti minuti. Comunque, io mi dolgo che lei abbia preso l'occasione per interrompermi e richiamarmi all'orario, proprio quando parlavo dei « colpi di piccone » inferti al Regolamento.

P R E S I D E N T E . E io le ho risposto che non si tratta di « colpi di piccone », ma di decisioni del Senato che lei deve rispettare.

P I N N A . Io penso che lei non debba interrompermi per evitare che io faccia una legittima polemica: desidero infatti polemizzare con il senatore Gava, il quale nell'esordio del suo intervento si rammaricava che il Regolamento non fosse stato applicato con la decisione che certamente usa chi impugna il piccone o la picozza.

G A V A . Questo è un travisamento del mio pensiero.

P I N N A . Siamo riusciti ad ottenere non poche espressioni di voto favorevoli alle nostre tesi, e provenienti dalle vostre file; vi abbiamo cioè dimostrato, astenendoci dal votare, che tuttavia venivano depositati dei voti favorevoli alle nostre tesi; ed infine è venuto qui il Ministro a tentare di ammorbidire le opposizioni, prendendo impegno politico e morale, non so se a nome del Governo o a nome soltanto di se stesso, che entro il 1969 e prima delle elezioni comunali e provinciali da effettuarsi contemporaneamente alle elezioni regionali sarebbe stata varata la legge finanziaria. Non importa che tale impegno non sia valido, abbia soltanto la veste di un impegno che non vincola in quanto, come vi abbiamo dimostrato, almeno dal punto di vista giuridico, non è condizionante. Quel che importa notare è invece che proprio nel primo comma dell'articolo 22 il Governo, stabilendo la contemporaneità delle elezioni regionali con quelle provinciali e comunali, ha posto una ragione per non fare le elezioni alla scadenza del 1969, il che ci pone nella migliore condizione per giudicare dell'ipocrisia o della lealtà con cui il Governo assume gli impegni, dato che potrebbe benissimo differire lo svolgimento delle elezioni regionali rinviando le altre.

Io ho finito, signor Presidente. Se non abbiamo perduto noi, se non ha vinto la maggioranza del centro-sinistra, felicemente allargata al Partito comunista italiano, o se ha vinto quella quota che costituisce il felice allargamento di tale maggioranza, riteniamo purtroppo, e lo rileviamo con rammarico, che molto più probabilmente ha perduto il Paese, quella parte del paese, e non è la minore, che ha avuto la grande ingenuità di riporre fiducia nella Democrazia cristiana e nel centro-sinistra, che ha affidato ad essi il proprio mandato con la certezza e col corrispettivo impegno dell'altra parte che sarebbe stato innalzato un argine invalicabile al sovversismo, al marxismo e all'eversione dello Stato. Questa è la verità. Nella ricerca di chi ha perduto e di chi ha vinto, noi siamo portati, nostro malgrado, ad individuare come perdente quella parte del popolo italiano che vi ha dato la fiducia perchè credeva nelle vostre promesse, perchè pensava che voi avreste mantenuti i vostri impegni.

Onorevoli colleghi, ho detto che la nostra battaglia continuerà nel paese e continuerà anche in Parlamento quando verrà in discussione la promessa legge finanziaria, quando verranno le leggi quadro, quando verranno tutte le altre leggi che sempre, per costanti e mai smentiti impegni, per costanti e mai smentite dichiarazioni dei rappresentanti di Governo e degli esponenti di partito, precedevano questo adempimento che voi chiamate di carattere costituzionale. Ritornerà ancora il tempo di dar battaglia, e noi la combatteremo e ne usciremo anche allora soddisfatti, come siamo soddisfatti

adesso, del dovere compiuto di fronte al popolo italiano. (*Vivissimi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

T E R R A C I N I . Domando di parlare per mozione d'ordine.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, mi pare che mai come in questa occasione occorra parlare dell'ordine di fronte al disordine che inaspettatamente in questa seduta sta nuovamente straripando nell'Aula per iniziativa determinata e determinante dei Gruppi della destra. Io mi permetto di esprimere il mio rammarico e la mia protesta contro la evidente ripresa di un ostruzionismo che, già sconfitto dalla maggioranza dell'Assemblea nel merito, tenta ora di prendersi una rivincita almeno nelle sue apparenze esteriori.

No, non sono soltanto proverbiali i serpenti che si mordono la coda! Ma qui il serpente la coda se la morde inutilmente...

N E N C I O N I . Anche la biscia che morde il ciarlatano...

T E R R A C I N I . Per l'appunto, onorevole collega, ci vogliono dei ciarlatani perchè i serpenti si mordano la coda; e in questo caso sappiamo dove si annidino i serpenti e possiamo anche identificare i banchi sui quali seggono quei tali professionisti che qualcuno di voi ha in questo momento nominato.

Signor Presidente, c'era un'intesa a tenore della quale i senatori che avessero parlato nella discussione generale o in sede di articoli oppure nella illustrazione degli emendamenti non avrebbero successivamente ripreso la parola. E l'intesa fu approssimativamente osservata nel corso di trenta giorni di lavoro faticosi e agitati. Ora, poiche le dichiarazioni di voto fanno parte integrante della discussione di un disegno di legge, mi pare che la norma, stabilita certo non dinanzi ad un notaio ma dinanzi alle nostre coscienze, dovrebbe essere osservata anche in quest'ultimo capitolo della discussione.

In secondo luogo, la consuetudine e anche la logica e la ragione suggeriscono che le dichiarazioni di voto siano fatte una per ogni Gruppo. Non per nulla poco fa il senatore Pinna si è arrogato il titolo di oratore del Gruppo del Movimento sociale italiano.

N E N C I O N I . Per voi ha già parlato il senatore Fabiani.

Voce dall'estrema sinistra. Non ha capito nulla! Il collega Terracini sta parlando per mozione d'ordine.

T E R R A C I N I . Ora io sono pronto a riconoscere che il Gruppo missino e il Gruppo liberale, apparentemente unitari all'esterno, siano invece internamente rosi da contrasti profondi. Ma, in sede di dichiarazione di voto, deve valere anche per essi il principio di un solo oratore. D'altra parte, sono ore ed ore che sentiamo rimasticare gli stessi argomenti quasi con le stesse parole. Perché dunque i Gruppi missino e liberale hanno deciso di imporci ancora in quest'ultima seduta la tortura umiliante inflittaci durante trenta giorni? Lo fanno per salvarsi la coscienza? Ovvero per precostituirsi un titolo di fronte ai loro elettori? O per poter pubblicare domani un opuscoletto da diffondere fra la gente? Io penso che, qualunque sia l'intenzione delle destre, il Senato debba decidere di farle rientrare finalmente nell'alveo dell'ordinato funzionamento dell'Assemblea e che, arcisoddisfatti tutti noi delle spiegazioni che i senatori delle destre ci hanno fornito sul loro voto, che non coglierà in ogni modo di sorpresa alcuno, si ponga fine a questo inutile torneo parolaio permettendosi così al Senato di rendere il suo voto, portando così a termine un compito che per trenta giorni da parte della destra si è in ogni modo intralciato.

Ecco perchè io la prego di decidere, signor Presidente, in base ai suoi poteri, se la fase delle dichiarazioni di voto non debba essere considerata chiusa, passandosi perciò al

voto. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, lei mi insegna che il Regolamento non contiene una espressa disciplina delle dichiarazioni di voto; quindi non si può chiedere la chiusura delle dichiarazioni di voto.

T E R R A C I N I . Non ho chiesto la chiusura.

P R E S I D E N T E . Mi perdoni, senatore Terracini; l'intesa era quella che lei ha ricordato. Però, io ho trovato una serie di iscrizioni, ricevute dalla Presidenza, e non posso dichiararle inammissibili. Potevo dichiarare inammissibili gli emendamenti, ma non le dichiarazioni di voto degli onorevoli senatori.

T E R R A C I N I . Si potrebbe chiedere alle destre l'osservanza delle intese alle quali avevano aderito.

P R E S I D E N T E . Tutto quello che posso fare, senatore Terracini, è rivolgermi alla cortesia e alla discrezione dei colleghi che debbono ancora parlare, invitandoli ad essere particolarmente brevi, come bisogna essere in sede di dichiarazione di voto, e a non riprendere argomenti già svolti, come è accaduto in precedenza in ordine all'articolo 22, intorno al quale già vi era stata una lunga discussione. Tutto quello che posso fare è questo. Ripeto che non posso dichiarare inammissibili le dichiarazioni di voto dei senatori.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Io desidererei accogliere, onorevole Presidente, la sua raccomandazione. Avevo in animo, per essere alquanto stanco, di rinunciare a pronunciare questo brevissimo discorso, raccomandando di passarlo agli stenografi. Ma, data la posizione presa dal senatore Terracini, sono costretto a pronunciare direttamente questo discorso. (*Commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Interruzioni del senatore Pajetta e del senatore Adamoli*).

R O D A . Passi le cartelle agli stenografi.

P R E S I D E N T E . Vada avanti, senatore D'Andrea.

D ' A N D R E A . È un discorso di estrema brevità. (*Interruzioni del senatore Roda e del senatore Adamoli*).

P R E S I D E N T E . Non interrompano. Il senatore D'Andrea dice che il suo discorso è di estrema brevità: adesso calcoliamo il tempo e vedremo se la sua affermazione è esatta.

Continui, senatore D'Andrea.

D ' A N D R E A . Voterò contro questa legge elettorale dei consigli regionali a statuto ordinario per i motivi più volte espressi durante il lungo dibattito e che riassumerò molto brevemente.

L'onorevole ministro Taviani ha affermato che l'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione deve trovarsi nell'ordinamento strutturale su basi di autonomia. Oggi siamo a venti anni dalla promulgazione della Costituzione. Possiamo giudicare che l'autonomismo che la ispirò, onorevole Taviani, abbia giovato all'ordinamento dello Stato? Vi sono, sì o no, durante questa lunga crisi, la corruzione e la decadenza, che voi lamentate, della classe dirigente? Si ponga mente alle condizioni delle regioni a statuto speciale, alle condizioni che umiliano la pubblica amministrazione non esclusa la amministrazione della giustizia. Si tenga presente il disordine in cui vive la scuola e si regge l'ordinamento sanitario. Si vedano altresì le condizioni degli enti locali, con i loro disordini e i loro debiti. Si tengano presenti le condizioni degli istituti previdenziali. Si dica se non è diffuso il senso di una caduta profonda dell'autorità dello Stato.

Lo Stato è a pezzi. Nessun parlamentare dovrebbe incoraggiare un'ulteriore diminuzione della sua autorità. Ma io insisto nel considerare perniciosa la creazione delle regioni e dei nuovi corpi regionali investiti di funzioni legislative, per i gravi mutamenti nella situazione internazionale, mutamenti che interessano più direttamente l'Italia e

che sconsigliano variazioni profonde nello ordinamento dello Stato.

Nel 1948 l'Italia riposava sull'ONU e sulla sicurezza collettiva, sul trattato di pace del febbraio 1947, sulla politica di revisione e di ricostruzione che si appoggiava al piano Marshall, al nuovo ordinamento europeo di Strasburgo e alla preparazione del Patto Atlantico.

A distanza di venti anni la situazione internazionale dell'Italia è tutt'altro che migliorata; impotente e vacillante è la sicurezza collettiva con un'Assemblea di 123 Paesi, africani e asiatici in maggioranza; combattute e in difficoltà, per l'interna defezione ed i contrasti francesi, sono l'Alleanza atlantica e le comunità europee; gravemente compromesso è l'equilibrio mediterraneo per la nuova situazione che si è creata nel Medio oriente a causa del conflitto arabo-israeliano che non trova una soluzione pacifica, pur dopo le tre vittorie di Tel-Aviv.

Il canale di Suez è chiuso dal giugno 1967 e rimarrà chiuso con nostro danno sicuro; la Grecia è in condizioni precarie; la Turchia può essere isolata (nessuno parla più della Convenzione di Montreux); una potente flotta russa è scesa nel Mediterraneo con scopi strategici offensivi e ha trovato basi ospitali sulle coste dei Paesi arabi: in Siria, in Egitto, in Algeria. La Russia disporrà, anche dello sbocco sud del Mar Rosso istallandosi ad Aden...

P R E S I D E N T E . Senatore D'Andrea, mi perdoni; tutto quello che lei sta dicendo è interessante, ma non mi risulta che qualche regione abbia a che fare con il canale di Suez.

D ' A N D R E A . Sto parlando della situazione internazionale che si è modificata in questi ultimi tempi.

P A J E T T A . Lei mi deve spiegare perchè ha parteggiato per il regionalismo di Ciombè nel Katanga.

D ' A N D R E A . Io non c'entro con Ciombè.

P R E S I D E N T E . Senatore D'Andrea, comprendo che lei tratta da maestro la materia, però non si tratta di temi attinenti a ciò che forma oggetto della nostra discussione.

D ' A N D R E A . Onorevoli colleghi, tutti o quasi vi apprestate a dare voto favorevole a questo disegno di legge, ma non parliamo di fiducia.

La Democrazia cristiana è dubbiosa ed in costante contrasto su tutti i temi con il partito alleato; il socialismo è diviso e vuole una maggiore parte di potere rispetto alla Democrazia cristiana; il comunismo attende di raccogliere i frutti del centro-sinistra per rientrare nei consigli di Governo nel corso della nuova legislatura.

Forse la fiducia e la certezza sono nel Governo? Il senatore Schiavetti ci ha aperto delle prospettive che possono anche essere soddisfacenti, naturalmente con spirito molto diverso dal suo. L'onorevole Presidente del Consiglio non ha assistito ad una sola seduta del dibattito che si è protratto per oltre un mese in quest'Aula; sarebbe utile che il Governo avesse, lui almeno, fiducia nel Parlamento se pensa di poter affrontare a cuor leggero la dispersione, la confusione, il dispendio necessario per tenere in piedi altre 17 Assemblee.

Noi non intendiamo avvantaggiarci dei rischi corsi dalla Patria italiana: essi ci rendono pensosi, essi travagliano l'animo nostro. Non possiamo non votare contro il disegno di legge, ma auguriamo al Parlamento e al Paese di non dover affrontare la delusione cocente di un danno palese e irreversibile per il popolo italiano.

Non procedete a occhi chiusi sulla via dell'autonomismo che tocca ormai l'anarchia: procurate di evitare che esso possa minacciare la Nazione italiana nella sua integrità e nella sua unità.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fiorentino. Ne ha facoltà.

F I O R E N T I N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati all'ul-

timo atto di questa prima fase della istituzione delle nuove regioni e il profluvio di parole spese pro e contro la legge non ha mutato nè il fondo della questione, nè i suoi dettagli, poichè il Governo e la sua maggioranza, rinforzata dai comunisti, hanno testardamente e ottusamente respinto in blocco anche i più ragionevoli emendamenti.

Ormai il Parlamento non serve più per discutere, ragionare e correggere, in un franco scambio di idee con le opposizioni, ma per prendere atto della volontà predeterminata imposta dalla coalizione al potere...

A L B A R E L L O . Ma per un mese lei non è mai venuto nell'Aula del Senato: troppo comodo!

A D A M O L I . Non sa neanche di che cosa stiamo parlando.

F I O R E N T I N O . Mi stia a sentire e apprenderà qualche cosa, perchè ho seguito più di quanto lei non creda. (*Vivissime interruzioni e proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Dicevo che ormai il Parlamento non serve più a discutere, a ragionare, a correggere, in un franco scambio di idee con la opposizione, ma serve a prendere atto della volontà preordinata imposta dalla coalizione al Governo, attraverso una specie di lavaggio del cervello... (*vivacissime proteste e clamori dall'estrema sinistra*) al quale concorrono la stampa, la RAI-TV e gli altri mezzi di propaganda più o meno asserviti. La innaturale maggioranza costituitasi tra cattolici ed atei espone le ragioni più illogiche per giustificare le sue decisioni e intende — e purtroppo spesso vi riesce — di farle passare per buone dai meno provveduti, che sono poi i più. Ed è questo che costituisce la vostra forza; così è assurdo questo affannarsi a dare la precedenza assoluta alla approvazione delle regioni, in nome del prescritto di una Costituzione che viene peraltro violata e ignorata, fino al punto che si può affermare — come fanno anche esimi costituzionalisti — che uno Stato di diritto è ormai inesistente in Italia. La Costituzione, dall'articolo 71 fino al 75 e all'articolo 138 è violata o ignorata, poichè dopo venti anni di potere democristiano e socialista si ha paura di dare al popolo, a questo sconosciuto dall'attuale falsa democrazia, l'arma del *referendum*. La Costituzione all'articolo 15 assicura libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche, mentre ben sappiamo come i vari servizi d'informazione si comportano al riguardo. La Costituzione all'articolo 21 afferma la libertà di mezzi di diffusione del pensiero, e ciò fa a calci col ferreo monopolio della RAI-TV...

P R E S I D E N T E . Venga alle regioni, senatore Fiorentino; lei non è mai intervenuto...

F I O R E N T N O . Appunto chiedo l'ultima cortesia; io non ho parlato mai... (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra*). Io parlo quando voglio e quando debbo, e non debbo renderne conto a voi...

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, onorevoli senatori. Quanto a lei, senatore Fiorentino, mi permettevo solo di farle osservare che qui c'è stato un dibattito lungo e serrato, ma che ormai si conclude...

F I O R E N T I N O . Ho chiesto di parlare per pochi minuti e lei me ne ha dato la facoltà (*clamori dall'estrema sinistra*); favorisca ascoltarmi e farmi ascoltare; se non volete ascoltare, andate pure alla *buvette*, come di solito fate.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiorentino, le ricordo che il Senato ha deciso che si debba osservare l'articolo 62 che prescrive di attenersi all'argomento.

F I O R E N T I N O . Sto spiegando appunto perchè dirò no al disegno di legge e questi sono i miei argomenti. Voi vi appellate ad una Costituzione che peraltro violate; questo è l'argomento. La Costituzione, dicevo, all'articolo 21, afferma la libertà dei mezzi di diffusione del pensiero, e ciò fa a calci con la situazione della RAI-TV. Inoltre questa, a sua volta, elargisce sotto forma di contratti di pubblicità alcuni dei tanti mi-

liardi che incassa con le sue rubriche di propaganda a grossi organi di stampa, tenendo così sotto controllo politico una grande parte della stampa italiana. Evviva la libertà! La Costituzione, articolo 77, affida al parlamentare eletto la rappresentanza della Nazione, mentre nell'attuale Stato partitico esso è divenuto solo una pedina del partito, obbligato a votare sì o no, non secondo la sua coscienza e il suo criterio ma seguendo gli ordini di scuderia, altrimenti vi sono delle sanzioni disciplinari, esclusioni dai posti e dalla prossima lista dei candidati. Ancora: la Costituizone, articolo 39 e 40, prescrive la regolazione dei sindacati...

P R E S I D E N T E . Senatore Fiorentino, la richiamo formalmente all'argomento. Non siamo qui per una lezione di diritto costituzionale. Io la richiamo formalmente per la prima volta.

F I O R E N T I N O . E va bene. Ma questo per me è l'argomento.

P R E S I D E N T E . La richiamo formalmente e l'avverto che, se non si atterrà all'argomento, la richiamerò una seconda volta: dopo di che le toglierò la parola.

F I O R E N T I N O . Per me può fare quello che vuole. Ormai siete la maggioranza; è diventato un regime autoritario. E la chiamate democrazia questa! (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Tenga un altro contegno nei confronti della Presidenza.

F I O R E N T I N O . Dicevo che la Costituzione prescrive la regolazione degli scioperi mentre il Governo di centro-sinistra è costituzionalmente inadatto ad affrontare e risolvere tali problemi...

A L B A R E L L O . Ha sbagliato discorso!

F I O R E N T I N O . Mi ascolti oppure vada a farsi una passeggiata. Ne avete fatte tante, e quando parlo io non volete passeggiare. Il Governo, per mantenere fede ai compromessi interni, intercorsi tra i partiti che lo sostengono, vuole l'approvazione delle regioni a tutti i costi, sicchè con un colpo cieco di maggioranza passa sopra al Regolamento, sull'assurdità di imporle senza che se ne conosca il costo, senza che siano reperiti i fondi necessari, senza che vengano determinati esattamente i poteri e le organizzazioni delle regioni stesse e i rapporti con lo Stato e gli altri enti locali. Infatti, sui costi previsti per le nuove regioni regna l'incertezza più grande. Se si dovesse dar retta al « tale » Luigi Einaudi che, oltre a essere un politico, era un grande economista, la nuova spesa sarà di 1500 miliardi all'anno. Ma anche se ci riduciamo al rapporto della commissione Carbone, nominata dall'onorevole Moro, si avrà una spesa per il primo anno un po' sotto ai 200 miliardi ma che va rapidamente crescendo negli anni successivi, sicchè si arriva ad una media, nei primi cinque anni, di ben 473 miilardi, (e lo dico a quel senatore socialista che parlava invece di un costo, della relazione Carbone, al di sotto dei 200 miliardi), ossia una media di 473 miliardi all'anno con crescite di spese annuali dell'ordine di almeno il 15 per cento. Figurarsi quante cose più immediatamente necessarie, quante scuole, ospedali, case, revisioni di pensioni, eccetera si potrebbero fare con tutti questi quattrini. Signori comunisti che siete sempre pronti a parlare di scuole e di case, quando conviene a voi o al vostro partito cambiate idea.

P E R N A . Originale questa!

F I O R E N T I N O . È originale lei. E poi vi pare che uno Stato già indebitato fino al collo, con un *deficit* consolidato di circa 7 mila miliardi, un debito lordo di quasi 16.000 miliardi contro 18 mila di reddito lordo, con la piaga degli enti locali che si avviano ai 10 mila miliardi di debito, con il bilancio statale e quelli parastatali e con la bilancia commerciale in forte passivo debba pensare a creare queste altre forti passività agendo contro la logica e contro il benessere della nazione? Si dice che occorre il decentramento amministrativo. Ma per questo vi sono già le amministrazioni comunali che, opportuna-

mente aggiornate e adeguate, potrebbero nel modo più rapido ed economico rispondere ai nuovi compiti ad esse assegnate — cosa che vi è stata ampiamente illustrata, per altro, dai miei colleghi della destra politica — senza che i Consigli regionali creino effettivamente anche uno spezzettamento dell'unità dello Stato e dei decentramenti di carattere politico, senza creare un'altra elefantiasi burocratica e la ripetizione dei deprecati fenomeni di speculazione, di cinismo, di clientelismo e di sperperi e scandali di cui già hanno dato triste spettacolo le regioni in funzione.

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue* F I O R E N T I N O). Nè servono ad illuderci le vanissime assicurazioni che una parte delle spese del personale andrebbero ad integrare le esigenze delle regioni. La esperienza pur dovrebbe servire a qualcosa, e quella fatta con i tanti enti che, una volta istituiti e poi divenuti inutili, si sono dimostrati duri a morire, anzi sono divenuti immortali, dovrebbe essere illuminante.

Signori democristiani, cosa ne pensate, voi, a proposito delle tre regioni, Toscana, Umbria ed Emilia, dove, con risultati elettorali alla mano, si dimostra che le sole maggioranze possibili non possono prescindere dai comunisti? Voi, che giocate col diavolo e l'acqua santa, con i diavoli e l'anticomunismo, dovreste riconoscere francamente che, agendo così, inserirete il PCI nel potere e darete ai socialisti lo stimolo e l'alibi per la formazione dei primi fronti popolari. È quello che voi volete: fronti popolari che potranno legiferare — articolo 117 della Costituzione — e con leggi proprie organizzare la polizia locale e rurale; e potranno anche fondersi in un'unica grossa regione, nel cuore della nostra Nazione ma soggetta alle influenze dell'estremo oriente. Avete pensato al caos che si potrebbe determinare in seguito alle riforme agricole di tipo russo o di esperimenti collettivistici di queste regioni? Non volete intendere che, così facendo, voi spianate la via ai comunisti e al comunismo e che questa è la ragione per la quale il PCI reclama le regioni e vi sta dando, non una ma due mani per la realizzazione di questa vostra irragionevole impresa? (*Interruzioni dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, non interrompano. Il senatore Fiorentino sta finendo.

F I O R E N T I N O. Signor Presidente, sto parlando per dichiarazione di voto. E non si è posto alcun limite. Mi usi la cortesia di farmi arrivare alla fine, possibilmente con quel rispetto dovuto ai senatori di qualunque parte politica.

P R E S I D E N T E. Continui, senatore Fiorentino, non perdiamo tempo.

F I O R E N T I N O. A meno che non pensiate di giocare una partita doppia, come ha detto il senatore Schiavetti. In tal caso ricordate quel che accade ai pifferi di montagna; la verità è che con quello che avete definito all'inizio un cauto esperimento.. (*Interruzione del senatore Caruso*).

P R E S I D E N T E. La prego, senatore Caruso!

F I O R E N T I N O. Allora ricominciamo da capo.

P R E S I D E N T E. No, per carità, continui, senatore Fiorentino.

F I O R E N T I N O. Lei che sa mantenere così bene la disciplina quando parla un comunista...

P R E S I D E N T E. Lei può parlare, senatore Fiorentino. Prego gli onorevoli senatori di fare silenzio. (*Interruzione del sena-*

tore Caruso). Senatore Caruso, la prego faccia silenzio, il senatore Fiorentino ha diritto di parlare, anche se non viene mai in questa Aula!

F I O R E N T I N O . La verità... (*Interruzioni dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro*). Allora incomincio di nuovo da capo!

P R E S I D E N T E . No, lei non ricominci da capo, lei vada avanti. Sarebbe una mancanza di rispetto verso il Presidente! Sia tollerante un po' anche lei!

F I O R E N T I N O . Lo sono sempre e lei mi conosce!

P R E S I D E N T E . Vede, senatore Fiorentino, lei non ha trascorso qui questi trenta giorni: pertanto lei è fresco e può sbizzarrirsi anche in queste elucubrazioni, ma tutti sono un po' stanchi.

F I O R E N T I N O . Sì, signor Presidente, ma sono cose interessanti quelle che dico. (*Vivacissimi commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Prego i senatori di fare silenzio, altrimenti si perde ancora del tempo.

F I O R E N T I N O . La verità è che con quello che voi avete definito all'inizio un cauto esperimento e che subito dopo è divenuto uno stato di fatto, da voi riconosciuto irreversibile, state saldando una catena che va da voi ai comunisti, tramite l'anello intermedio costituito dai presunti alleati socialisti. Il peggio si è...

P I O V A N O . Meglio questo che un nodo di Savoia!

F I O R E N T I N O . Il peggio si è che ad un certo punto ... (*interruzione del senatore Albarello*) questa pesante catena ve la ritroverete, cioè la ritroveremo irreversibilmente al collo ed al piede. (*Vivacissimi commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Interruzione del senatore Torelli*).

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, la prego, non faccia commenti!

F I O R E N T I N O . Brevemente concludo: le do una buona notizia!

P R E S I D E N T E . La ringrazio.

F I O R E N T I N O . Inoltre, c'è l'aspetto antimeridionalista delle regioni, che non ho sentito troppo menzionare come argomento, poichè mentre lo Stato unitario può e deve obiettivamente considerare e riparare le ingiustizie nella distribuzione della ricchezza nelle varie regioni, queste ultime saranno animate solo dagli interessi e dagli egoismi dei potentati locali. Le regioni più forti, politicamente ed economicamente, continueranno a fare la parte del leone e le regioni meridionali ed insulari i cui abitanti hanno attualmente un reddito medio pari a solo circa un quinto di quello degli abitanti delle regioni più privilegiate e più ricche, saranno ancor più sopraffatti.

Infine, le regioni aumenteranno le difficoltà e le ingiustizie della programmazione che, anzichè avvenire con criteri globali e di equità, dovrà sottomettersi agli spezzettamenti e alle prepotenze dei più forti fra gli staterelli nei quali avrete diviso l'Italia.

Per tutte queste sante e tante ragioni, delle quali ciascuna sarebbe da sola valida a far respingere la legge sulle regioni, il Partito democratico di unità monarchica, che mi onoro di rappresentare, ha detto e dice di no alle regioni! (*Vivacissimi commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

È molto facile fare gli spiritosi quando si è in tanti contro uno! Vorrei che si capovolgessero le posizioni ...

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Fiorentino, la prego! La difendo io!

F I O R E N T I N O . Mantenga la disciplina, allora, signor Presidente!

P R E S I D E N T E . Ripeto, senatore Fiorentino, lei non è stato qui per trenta giorni...

F I O R E N T I N O . Che significa questo? Ragione di più per ascoltarmi! (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Concluda, senatore Fiorentino, e non raccolga le interruzioni.

F I O R E N T I N O . Questo primo *round* è vostro, poichè anche l'opposizione più ragionata vi lascia indifferenti, ansiosi come siete di proteggere soprattutto gli interessi della vostra coalizione di Governo. Ma vi è ancora una speranza, quella che il popolo italiano apra almeno un poco gli occhi e dica esso, in occasione delle prossime elezioni e voltando le spalle ai regionalisti, un secco e deciso « no » alle regioni. (*Applausi dalla estrema destra. Clamori e interruzioni dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo giunti al termine di questa lunga, dura battaglia che ha visto una esigua minoranza schierata in relazione ad un alto problema di struttura dello Stato contro una straripante maggioranza « cui fu prodezza il numero, cui fu ragion l'offesa ». Le regole della democrazia, che osserviamo e onoriamo, daranno validità alla decisione che sarà presa tra poco dal Senato, pur essendo chiaro che non sempre la ragione sta dalla parte dei più, nè che necessariamente alla maggioranza di oggi, alle idee oggi prevalenti sono aperte le vie dell'avvenire. Ma proprio l'incertezza dell'avvenire, che non è predeterminato, ma sarà la creazione di tutto il popolo italiano, e la vostra e la nostra, ci impone di non fermarci a questo punto e di continuare invece la battaglia con pari fermezza, con pari tenacia domani davanti al popolo italiano, dopodomani nel Parlamento della quinta legislatura.

Credo che nessuno possa dubitare del nostro voto contrario al disegno di legge in esame. Non si tratta tanto di questo, quanto di ricapitolare e di riassumere i motivi del nostro dissenso ed anche di fare il punto sulle ragioni che ci hanno indotto a batterci con tanto accanimento contro il disegno di legge.

La verità è che, a nostro avviso, il disegno di legge per l'elezione dei consigli regionali segna un passo decisivo verso l'attuazione di un ordinamento che, pur nei suoi contorni mal definiti, nelle sue strutture insufficientemente studiate, nelle sue conseguenze non abbastanza ponderate, e anche proprio a motivo di ciò, riteniamo deleterio per il nostro Paese, per le sue istituzioni, per le sue libertà. Non sappiamo ancora come si faranno le regioni, quali funzioni e quali poteri avranno, quanto costeranno, ma intanto decidiamo di farle ed approviamo la norma che impone di farle a ravvicinata scadenza fissa.

Per questo non abbiamo esitato a ricorrere questa volta a mezzi legittimi senza dubbio, ma inconsueti nella nostra tradizione parlamentare. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero, lo abbiamo fatto dopo lunga meditazione, dopo attenta valutazione dei pro e dei contro, per obbedire ad un imperativo della nostra coscienza. Ci è stato rinfacciato l'ostruzionismo; ebbene, se di ostruzionismo si tratta, rispondiamo una cosa sola: crediamo che questo fosse il caso di farvi ricorso.

Del resto il Governo e la sua maggioranza ben sapevano quale sarebbe stata la nostra reazione a questa legge; non lo sapevano da ieri, lo sapevano da molto tempo prima della discussione svoltasi dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Eppure hanno portato qui questa legge a due mesi dalla fine della legislatura, quando avevano a loro disposizione oltre quattro anni. Se avessero provveduto a suo tempo, le cose avrebbero avuto un andamento diverso, il monologo svoltosi qui si sarebbe trasformato in un dialogo, forse fecondo, che è del tutto mancato, e sarebbe stato allora consentito alla

opposizione liberale di dare quel contributo critico e costruttivo, che pure a volte si invoca da parte della maggioranza, ma che è del tutto vanificato dall'assillo delle prossime scadenze. A ciascuno le proprie responsabilità. Vi è di più: si è affermato che la azione del PLI, la cui tradizione e il cui senso dello Stato sono fuori discussione, abbia menomato e svilito il Parlamento. Al che occorre rispondere che non già l'ostruzionismo, che, quando giustificato, è pur sempre manifestazione di vitalità del Parlamento ed implica fiducia nell'istituto in sè e come collegamento con la pubblica opinione, ma il declassamento del Parlamento ad organo di registrazione di decisioni prese al di fuori di esso, e decretate immutabili, lo menomano e lo sviliscono. Questa è la vera ragione dello scadimento del Parlamento e del crescente lamentato distacco del popolo italiano dalle sue istituzioni. Tanto era necessario dire, o meglio ripetere, in questo momento, non per rinfocolare polemiche, non per dar corso a rancori che, sebbene fermissimi nelle nostre convinzioni, non proviamo verso nessuno, ma semplicemente per rendere omaggio alla verità.

Perchè siamo contrari a questa legge? Per un motivo politico, anzitutto: perchè l'attuazione delle regioni, almeno delle regioni come oggi si possono prefigurare, spiana al Partito comunista la via del potere, il potere su vastissime zone territoriali, comprendenti a volte parecchi milioni di abitanti, nelle quali sarà data ad esso non solo la facoltà di amministrare, ma quella di legiferare e, in più lontana prospettiva, ma non troppo lontana, la partecipazione al potere in sede nazionale.

Non è chi non veda come questa legge o, meglio, la finalità che si propone di conseguire, venga con tempestività mirabile a costituire quella piattaforma comune alla Democrazia cristiana e al Partito comunista sulla quale potrà innestarsi e fiorire il dialogo — in parole correnti l'accordo — del quale vanno in questi tempi parlando autorevoli personaggi della Democrazia cristiana e di cui ha parlato con la consueta sua eloquenza l'altro giorno in quest'Aula il collega Bartesaghi, che certo era in ottima posizione per farlo. Basta del resto considerare la passione dimostrata dai colleghi comunisti per l'approvazione di questa legge, nonostante il chiaro affronto ricevuto in occasione dell'articolo 15, e porla a paragone con le incertezze di larga parte della maggioranza, che appena fuori da quella porta si trasformavano in aperte critiche alla legge, per intendere chi è il vero beneficiario di essa e chi pertanto, a giusto titolo, è stato il protagonista della battaglia per la sua approvazione.

Ma, anche a prescindere dalle condizioni politiche attuali, anche a voler immaginare in Italia l'esistenza di una sicura e salda democrazia, ad altre e grosse obiezioni si presterebbe l'ordinamento regionale così quale ora si prospetta. Obiezioni finanziarie per cominciare. Sono corse, in relazione all'onere, le voci più disparate; Commissioni nominate all'uopo sono giunte a risultati molto diversi, che sono comunque contestati; una nuova Commissione è al lavoro. Non sapremmo anticipare cifre, ma siamo certi, anche in relazione a quanto è avvenuto nelle esistenti regioni a statuto speciale, che si tratterà di una spesa ingente in un momento in cui le pubbliche finanze, statali e locali, appaiono stremate, in un momento in cui è necessario fronteggiare una folla di reali ed urgenti bisogni. Si tratta, sotto questo aspetto, di un vero e proprio salto nel buio che ci accingiamo a compiere.

Ma non basta. L'ordinamento regionale non può, a nostro avviso, essere concepito come cosa a sè stante, come una sovrastruttura, ma deve integrarsi nell'ordinamento generale dello Stato, così come in esso bene si integrano le provincie e i comuni, deve cioè essere un momento della riforma generale dello Stato.

Nella sua configurazione attuale, invece, l'ordinamento regionale assumerà un carattere nettamente aggiuntivo, con la conseguenza certa, non già di rappresentare una garanzia di decentramento e di autonomia, ma di creare delle duplicazioni, delle rivalità, degli appesantimenti burocratici e fiscali, di divenire una fonte di contrasti con lo Stato da un lato e con gli enti locali minori dall'altro, aggravando così la crisi delle no-

stre strutture e delle nostre istituzioni, se non addirittura adombrando un pericolo per l'unità o almeno per la solidarietà nazionale.

Se si vuole evitare ciò, sarebbe necessaria una revisione di fondo del problema che parta dalla riforma dello Stato per giungere a quella degli enti locali — i vecchi ed eventualmente i nuovi, ma razionalmente concepiti — in una visione globale ed armonica, avente fini di decentramento, di snellimento, di promozione delle autonomie, nel rispetto sempre dei poteri nazionali. Così come a volte sembra sia nelle idee del Presidente del Consiglio, se si deve attribuire un significato alle sue riserve di Varese e di Milano, e così come hanno esplicitamente e ripetutamente affermato anche esponenti del Partito socialista, da Paolo Rossi al Ministro Preti.

Intanto, ci viene servita questa legge che addirittura fissa la data delle prime elezioni regionali senza attendere, nonchè una revisione di fondo, nemmeno quelle altre leggi che sono comunque indispensabili: la legge finanziaria e le leggi cornice previste dallo articolo 117 della Costituzione.

E qui torna in luce l'equivoco al quale ho già accennato parlando dell'articolo 22, nelle sue due parti, la prima precettiva e la seconda enunciativa. Poichè non si può imporre al futuro Parlamento di approvare, per di più entro un determinato termine, le leggi preannunciate, che cosa di deve pensare? Che le elezioni si faranno ugualmente, magari stanziando la modesta somma necessaria a coprire le spese delle regioni fra il novembre e il dicembre 1969? E allora, non serve la Commissione Moro e non servono le conclusioni alle quali giungerà, quali che abbiano ad essere. Oppure le elezioni si faranno solo se gli accertamenti della Commissione saranno rassicuranti; e allora perchè fissare sin da ora la data di esse? Si tratta di una decisione scarsamente responsabile nel primo caso, scarsamente seria nel secondo.

Non è responsabile assumere un impegno di questa portata — poichè impegno c'è — senza sapere che cosa s'intende, di più, che cosa si può fare.

Non è serio assumere lo stesso impegno con l'intenzione, eventualmente, di non rispettarlo, e riservandosi di studiare poi i modi di cavarsi d'impaccio; il che, fra l'altro, non sarà nemmeno facile. A meno che, al punto cui siamo giunti, si possa accreditare un'altra ipotesi.

Nel corso di questo dibattito abbiamo arricchito la nostra esperienza di legislatori. Abbiamo imparato, per esempio, quando si trattava dell'articolo 10, che si può approvare scientemente una norma contenente un grosso sproposito, nella considerazione, appunto, che il testo apparirà tanto assurdo che sarà destinato a cadere da sè.

Ebbene, forse si pensa da qualcuno che anche questa legge, nella sua illogica collocazione temporale, nell'assenza delle sue più ragionevoli e fondamentali premesse, nel suo equivoco articolo 22, debba, a sua volta, apparire nel complesso tanto assurda da essere destinata un giorno a cadere da sè. (*Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo al termine di questa dura fatica per l'esame del disegno di legge elettorale per le regioni a statuto ordinario.

Ho il compito, se non erro, di chiudere questa discussione, che ha visto gli opposti schieramenti, dopo trenta giorni di dura lotta, arroccati nelle proprie posizioni.

P R E S I D E N T E . Dopo di lei deve ancora parlare un altro senatore.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, occorre, a questa tarda ora, un discorso serio nel contenuto e che inviti, prima del voto, alla meditazione. A nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo contro il disegno di legge. Ma, al di là, al di sopra di questo gesto formale, vi è una protesta che mi auguro che da questi banchi raggiunga l'opinione pubblica, sensibilizzata, su un problema che è stato imposto dal Governo di centro-sini-

stra all'esame del Parlamento negli ultimi giorni di una deludente legislatura.

Senatore Gava, ella, che non ha mai preso la parola durante la discussione di merito, ha ritenuto oggi di farci conoscere le ragioni del suo voto favorevole, del voto favorevole del suo Gruppo a questo disegno di legge che, per la sua forma e per il suo contenuto, ella, come giurista ed anche come politico, avrebbe, in condizioni normali, respinto, con una critica sferzante, sia pure proposta con la morbidezza solida e con il sorriso sulle labbra.

Noi abbiamo innervato la nostra posizione su vari motivi: uno di questi — non il principale — è la convinzione che la regione, in uno Stato unitario, è la premessa per la frantumazione dello Stato.

Le voglio ricordare che il senatore Ruini, Presidente della Commissione dei 75, che propose alla Costituente l'ordinamento regionale, cioè la trasformazione costituzionale dello Stato unitario in Stato regionale, nella sua lealtà non potè non rilevare, nella famosa relazione, che eravamo di fronte ad un fenomeno inverso ai moti del Risorgimento: ossia, come si passò dagli staterelli all'unificazione, attraverso questo sistema di frantumazione dello Stato, anche mantenendo salva l'unità nazionale, andavamo incontro ad un fenomeno completamente inverso.

Il senatore Ruini scriveva nella relazione: « Certo si è che oggi assistiamo ad un fenomeno inverso a quello del Risorgimento e sembra anch'esso irresistibile: non si tratta soltanto, come si diceva allora, di portare il Governo alla porta degli amministrati con un decentramento burocratico e amministrativo della cui necessità tutti oggi concordiamo; si tratta, invece, di porre gli amministrati nel Governo di se medesimi ». Io voglio rendere omaggio ad un avversario che, pur trascinato nel fiume ormai impetuoso dell'idea regionalista che aveva travolto quasi tutti gli schieramenti — anche coloro che, come i comunisti, erano stati nettamente e duramente contrari a questa idea; ricordo Grieco che, su « Rinascita » del 1947 scrisse quella frase icastica: « Triviale mitologia delle regioni » — ha scritto lealmente e come monito che le regioni costituiscono un fenomeno inverso a quello risorgimentale.

Successivamente, però, egli volle attutire questa sua affermazione e questo suo monito al legislatore che avrebbe dovuto in seguito giudicare, di fronte ad una norma programmatica dalla Costituzione, se attuarla o no, infatti, la Democrazia cristiana, che aveva la maggioranza assoluta in Senato e relativa alla Camera e che avrebbe potuto pertanto attuare l'istituto regionale, per venti anni non ha attuato questa idea, dando precise ragioni del suo operato; infatti, il Presidente del Consiglio nella campagna elettorale del 1963 andava dicendo: « Lo attueremo quando potremo attuarlo, in una situazione politica particolare di una particolare stabilità politica ».

Ruini scrisse successivamente, quasi per attenuare quel concetto — ma noi questo non lo condividiamo per le ragioni che brevemente diremo in questa dichiarazione di voto —: riecheggia più viva in quest'atmosfera l'affermazione di Stuart Mill che « nelle autonomie locali si ha un ingrandimento della persona umana e che senza istituzioni locali una nazione può darsi un governo libero ma non lo spirito della libertà ». Come se gli Stati unitari che non sono contaminati dall'idea federalistica o regionalistica non potessero godere, come l'esperienza ci mostra, non solo la libertà, ma lo spirito della libertà che anima uomini ed istituzioni.

Onorevoli colleghi, ho detto frantumazione dell'unità dello Stato; ed io ricordo le battaglie di don Sturzo quando su questo punto ai suoi avversari, per l'attuazione delle regioni, egli, allora regionalista, rispondeva costantemente che l'unità nazionale era intangibile; l'unità nazionale non è un gioco, l'unità nazionale vive anche oltre i confini, l'unità nazionale vive anche attraverso e al di sopra di territori e popolazioni divise e anche avverse, perchè la Nazione è una cosa, lo Stato è un'altra. Che cos'è onorevoli colleghi, che forma, che salda, che cementa l'unità dello Stato? E' l'unità del diritto, l'unità della legislazione, l'armonia del diritto e della legislazione. È l'istituto regionale, così come è concepito dalla Carta costituzionale, che ci spinse a presentare un disegno di legge costituzionale di revisione, di abrogazione del titolo

V°, che ritenevamo che incidesse sull'entità dello Stato, sulla vita dello Stato. Possono degli istituti che frantumano la legislazione esistere? Non vi ricordo a questa tarda ora, onorevoli colleghi, gli uomini del Risorgimento, che venivano pure dall'Italia formata da staterelli e che avrebbero potuto anche mantenere in quelle condizioni, sia pure unificando (ciò sarebbe stato logico e comprensibile), una particolare legislazione; no! si batterono tutti per l'unita, l'unità dello Stato che si estrinsecava nell'unità del diritto, nell'armonia del diritto.

Ma vi immaginate, onorevoli colleghi, di fronte ad un istituto che è stato ritenuto dal punto di vista morale e dal punto di vista fiscale come un istituto valido, cioè la nominatività dei titoli, v'immaginate che cosa può succedere? Siamo di fronte — naturalmente lo dico a mo' d'esempio — ad una legislazione che non riflette le regioni a statuto ordinario. Cosa succederebbe, infatti, qualora tutte le regioni a statuto speciale accogliessero il principio delle azioni al portatore mentre nel resto del territorio italiano vige il principio della nominatività? E noi, in quest'Aula, più volte abbiamo sentito parlare di « bandiere-ombra » per le nostre flotte; ma ora creiamo veramente delle « società-ombra », creiamo veramente una disparità di concezione, creiamo un clima d'incertezza dove alcuni operatori economici, con più o meno scrupoli, possono nascondere le loro fortune; mentre la Costituzione della Repubblica, nei suoi istituti, nelle sue norme che riflettono gli istituti fiscali, impone la certezza del diritto impone l'eguaglianza dei cittadini, impone un principio di progressività che postula l'unità del diritto, l'unità della legislazione.

Ella, senatore Gava, ci ha fatto conoscere il suo pensiero in merito al costo delle regioni, scivolando d'ala; ci ha fatto conoscere il suo pensiero in merito alla programmazione economica nazionale. E, allora, guardiamoci veramente in faccia, noi, uomini d'esperienza, anche amministrativa, nei comuni e nelle provincie. Di fronte ai programmi quadriennali o quinquennali che sono stati elaborati — prima fra tutti Milano — si guarda in contrasto con Roma, indicata come qualcosa di lontano da combattere. E questo in atti ufficiali, in amministrazioni che sono governate dalla stessa formula che regge il Governo centrale: potete immaginare che cosa possa essere una autonomia di programmazione regionale di fronte alla necessità di una programmazione nazionale, cioè di una visione unitaria della dinamica economica italiana.

Certo, le spiegazioni si possono dare, onorevoli colleghi: i consigli regionali per la programmazione economica, i rilievi, i dati al centro, il centro che convoglia e che pone in armonia dati contrastanti, in una programmazione che potrebbe ritenersi, se lo fosse, indicativa; e sarebbe veramente una cosa senza senso. Ma se hanno un senso le programmazioni regionali, se hanno un senso le programmazioni, più precisamente, degli enti economici intermedi, non ha più senso il principio, che noi abbiamo ritenuto morale e che abbiamo difeso non accettando il sistema, della programmazione nazionale.

A questo punto, però, vorrei rilevare che le regioni non coincidono con gli enti socio-economici intermedi. Anzi, le regioni sono in netto contrasto con essi. Ad eccezione della Sardegna, della Sicilia e della Val d'Aosta, le altre regioni sono tutte in netto contrasto: non c'è contrapposizione tra le realtà socio-economica di ipotetici enti economici intermedi e la regione storica che è nata per altre ragioni, e si è mantenuta come un ricordo storico. Pertanto anche in questo campo, motivi di perplessità, motivi di confusione. E questa è stata la seconda ragione della nostra opposizione perchè noi abbiamo auspicato una programmazione economica che fosse in armonia con i reali interessi del popolo italiano e non con degli interessi fittizi, con dei confini prestabiliti che non tengono minimo conto delle esigenze economiche e degli agglomerati urbani, delle tradizioni anche storiche e sociali.

Onorevoli colleghi, se noi passiamo ad esaminare quello che è stato l'argomento principe — e non vorrei certo trattenermi, onorevole Presidente — cioè il costo delle regioni...

P R E S I D E N T E . Su cui hanno parlato tutti.

P E L I Z Z O . È una novità, questo argomento!

N E N C I O N I . Sarà una novità per il contribuente italiano, caro amico, veramente una novità per lui che crede ancora alle vostre teorie imbonitrici.

P E L I Z Z O . Io dicevo solo che è la prima volta che parlate di questo argomento!

P R E S I D E N T E Non interrompa, senatore Pelizzo.

N E N C I O N I . Lei, collega Pelizzo, non sa ancora quello che io dirò. Lei fa come i pompieri di Marsiglia che sono tanto celeri, onorevole Presidente, che arrivano sul luogo dell'incendio cinque minuti prima che l'incendio scoppi. Abbia pazienza, ascolti e poi farà tutte le sue critiche. Io dico che non voglio trattenermi eccessivamente sul costo delle regioni, però voglio rettificare una posizione che è stata offerta all'Assemblea, con la precisione della sua competenza tecnica, dal senatore Presidente del Gruppo socialista. Io vorrei richiamarlo alla realtà, e la realtà, onorevoli colleghi, è che le regioni a statuto speciale hanno un preciso costo che abbiamo rilevato qui in quest'Aula, in un intervento, dal bilancio preventivo del 1967 e dal bilancio del 1968. Vi è già un costo di circa 300 miliardi che incide come spesa, e non è una spesa di investimenti o una spesa produttiva. Lo abbiamo dimostrato e non è questo, onorevole Presidente, che io voglio ripetere facendo una nuova dimostrazione e mi rimando all'intervento che feci da questo microfono. Invece per le regioni a statuto ordinario, la Sottocommissione nominata dopo la Costituente, la Commissione Tupini porta cifre — senza alcuna offesa al collega Tupini — senza alcun valore perchè coloro che concorsero a questa opera monumentale in due volumi, avevano un imperativo: non ricercare il costo delle regioni, ma obbedire all'imperativo che le regioni si debbono fare; tanto che di fronte alla realtà delle cifre che scaturivano da un esame anche superficiale, si sentì la necessità di affidare il compito, a distanza di due anni, alla Commissione Carbone, più tecnica. La Commissione Carbone, se voi la avete meditata, sia pure con un linguaggio morbido, vi dice quanto può essere il costo delle regioni a statuto ordinario, senza considerare che le spese attraverso le regioni — lo dice la Commissione Carbone — hanno una tendenza a moltiplicarsi; la regione cioè serve da moltiplicatore della spesa che lo Stato potrebbe attuare.

Pertanto ci troviamo di fronte ad un problema di grave momento anche dal punto di vista finanziario. Onorevoli colleghi, io vi ricordo la rigidità del bilancio dello Stato; io vi ricordo che il Governo di centro-sinistra, di fronte ad un emendamento comunista che proponeva un miliardo da aggiungere alla spesa statale... (*Interruzione del senatore Gava*). Vede, senatore Gava, i diecimila miliardi di spesa significano che i contribuenti italiani sono gravati da diecimila miliardi: mi pare che, salvo il *deficit*, ci debba essere questa rispondenza. Dicevo che, di fronte a questo emendamento, una votazione per divisione chiesta dal senatore Pinna...

S A L E R N I Queste cose vanno affrontate quando si discuterà della legge finanziaria, quindi mi pare che ora siano un'anticipazione.

P R E S I D E N T E . Non è questo il momento per i contraddittori. Prego i colleghi di non interrompere.

N E N C I O N I . ... portò ad emendare il bilancio dello Stato di 75 miliardi. Il Governo, immediatamente corso ai ripari per la copertura, chiese 200 miliardi attraverso un decreto-legge che il Senato e la Camera hanno convertito in legge; i mutilati, gli invalidi di guerra, gli ex combattenti — e questa è veramente una pagina vergognosa — aspetteranno invano la legge sostanziale perchè probabilmente il Governo, per ragioni di bilancio, intende usufruire

di quelle somme senza erogarle come era suo preciso dovere, non tanto per gli impegni presi, ma per la volontà precisa espressa dal Parlamento italiano. (*Commenti del senatore Ferretti*).

ALBARELLO. Avremmo fatto la legge, se voi aveste desistito dall'ostruzionismo! (*Richiami del Presidente*).

NENCIONI. Io voglio chiudere questo intervento ricordando ancora una volta tutti i motivi che ci hanno ispirato in questa lotta, che è stata dura; abbiamo ritenuto anche di aver subìto dei torti: non fa niente; rivolgiamo un grazie anche alla Presidenza per il sacrificio che ha fatto, a tutti i funzionari, perchè, passato il momento della lotta, non rimane alcun risentimento, onorevole Presidente, ma rimane la valutazione delle posizioni dialettiche, e noi probabilmente avremmo fatto la stessa cosa se avessimo avuto l'onore di sedere in quell'alto banco.

Però, onorevoli colleghi, non possiamo in questo momento ritenere che questa lotta sia considerata come un atto da paragonarsi ad un velleitarismo politico, ad un mero strumentalismo, come qualcuno ha ritenuto di affermare. Questa lotta noi l'abbiamo condotta perchè crediamo profondamente che l'istituto regionale sia la frantumazione dell'unità del diritto; che l'istituto regionale porti con sè delle conseguenze lesive nelle strutture portanti dell'economia pubblica; che l'istituto regionale ricacci indietro sulla via della civiltà per cinquanta o cento anni le nostre comunità e che con esso si ritorni quasi ad una situazione di antagonismo di campanile e, attraverso le programmazioni provinciali e regionali, ad un'economia curtense lontana ormai nel tempo. In un momento in cui si apre l'ambito europeo e attraverso il « Kennedy round » si respira oltre i confini ed oltre gli oceani una atmosfera di carattere mondiale, noi dunque ci rinchiudiamo in un'economia curtense e in una situazione di antagonismo di campanile, che qualche volta ha prodotto nel nostro Paese anche episodi di sangue.

La nostra insegna, la nostra bandiera sarà la difesa dell'unità dello Stato. Osservava un collega come Mazzini sia stato sempre preso a simbolo di volontà regionalistica, mentre chi lo ha profondamente meditato sa benissimo che la sua idea era contraria. Io voglio ricordare che nel 1833, esule dalla patria, dopo i fatti luttuosi della Savoia ed il tradimento di cui fu oggetto, aveva iniziato a scrivere, meditabondo e deluso, che la patria una fosse un'illusione. Ma subito interrompeva lo scritto ed aggiungeva celermente: no, la patria una è la più sublime, la più bella delle realtà. Ed è per questo che noi combatteremo sempre... (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*). Non faccio conto, signor Presidente, dei belati: essi sono di un gregge che non mi fa nè caldo nè freddo.

L'unità della patria non è una cosa che si possa affidare ad un colpo di maggioranza attuativo di un istituto costituzionale vecchio di venti anni. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marullo. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ce l'ho il senso della misura e so che voi siete talmente stanchi che io dovrei risparmiarvi dall'intrattenervi ancora per qualche istante in quest'Aula. Se dovessi annunziare il mio voto favorevole a questa legge, certo rinunzierei a parlare, ma il mio voto è favorevole non solo perche siedo in questo settore dell'Aula, ma altresì per una intima e profonda convinzione. Le autonomie regionali, l'autogoverno locale sviluppano la sensibilità democratica delle nostre popolazioni, costituiscono una utile premessa per una accelerazione del progresso economico del nostro Paese. Questa convinzione io sono venuto maturandola attraverso esperienze varie, attraverso un lungo itinerario, e non saranno certo le nibelungiche previsioni dei colleghi della destra a farmi cambiare opinione. Essi hanno parlato in un modo come se dopo questa legge, dopo l'istituzione delle regioni, in Italia tutto debba essere travolto: questa è una tipica mentalità conservatrice.

N E N C I O N I . Mentre lei è un progressista!

M A R U L L O . Sono stato sempre un democratico e posso farle notare subito, senatore Nencioni, la differenza tra un conservatore come lei e un conservatore come me. Io sono democratico nel senso che accetto la legge della sovranità popolare; in questo sono un autentico liberale e cioè ritengo che in una Nazione democratica uno schieramento che si dice democratico e che siede in un Parlamento, se è veramente ispirato dai princìpi della sovranità liberale, che la rivoluzione borghese ha scoperto, deve fare omaggio alla volontà della maggioranza. Non c'è dubbio, inoltre, che per la circostanza che noi siamo tanti e voi siete così pochi, se parliamo della necessità e della ineluttabilità di creare l'ordinamento regionale in Italia, ciò significa fare omaggio e dare prova di autentica democrazia. Infatti è la democrazia, oltre che la Costituzione in Italia, che esige che si facciano le regioni.

Ma non avrei preso la parola, onorevoli colleghi, per farvi questo discorsetto pedagogico, anche perchè in fondo, dopo il tentativo di orazione finale del collega Nencioni, che doveva servire per irrobustire le pagine del « Secolo d'Italia », il mio discorso potrebbe sembrare e sarebbe in effetti del tutto inopportuno.

C R O L L A L A N Z A . Badi che la televisione a quest'ora non trasmette più niente di politica!

M A R U L L O . Io sono siciliano ed ho constatato che sia in questo come nell'altro ramo del Parlamento in fondo nessuno degli oppositori alla legge è sfuggito alla tentazione di fare della legge stessa un capo di accusa contro la regione siciliana e contro la Sicilia. Mi sia consentita pertanto una brevissima parentesi che attinge anche ad una certa corda sentimentale. Dopo avere per cinque anni, nella mia qualità di siciliano, di espressione e di artefice di una certa politica siciliana (per cui ho ottenuto il voto dei colleghi di parte comunista) che fu considerata ed è certamente una politica di avanguardia, partecipato ai lavori di questa Assemblea, a me sembra che mi spetti, per quel poco che valgo e per quel poco che so fare, spendere le giuste, pensate e moderate parole a favore della Sicilia; non della regione siciliana, onorevoli colleghi, ma della Sicilia e della regione quale poteva essere e non è stata.

Mi pare che sia ingiusto questo destino che viene riservato alla mia terra. All'alba di questo dibattito già c'è la sciabolata che contro la Sicilia portò il Presidente del Senato, Merzagora; io non l'ho dimenticata. Non ho dimenticato le sue gravi parole; anzi, esse costituiscono una ferita che non si rimargina nel mio animo. Egli, aprendo da quel seggio la battaglia contro questa legge, disse: guardate alla situazione siciliana; si è generata una sottoclasse politica.

Sembrava che a questo dolore della Sicilia non dovesse, come il destino poi ci ha riservato, aggiungersi l'altro del terremoto, che è venuto dopo: ci sono stati, pertanto, due terremoti, uno politico e morale, uno terrestre. Per cui mi pare, onorevoli colleghi, che noi ci dobbiamo chiudere nel nostro dolore, guardandoci attorno rammaricati non per gli esperimenti infelici o per gli insuccessi che ci sono toccati, oppure per il destino che ci ha colpito, ma perchè gli altri non ci capiscono.

Onorevoli colleghi, è giusto parlare della regione siciliana come premessa di questo dibattito, perchè il tema delle regioni in Italia fu posto dalle rivendicazioni della Sicilia. Lo statuto speciale della regione siciliana è la premessa del dibattito regionale nel nostro Paese. Io non vorrei ricordarlo al senatore Nencioni, il quale si è laureato in questo dibattito maestro del diritto, perchè ci ha sempre ricordato che la civiltà di un Paese risiede nell'unità del diritto — frasi fatte, senatore Nencioni! —; nè voglio ricordarlo ai dotti colleghi di parte liberale, i quali in Sicilia non fanno gli antiautonomisti e gli antiregionalisti. Sarebbe facile ritorcere un argomento elementare contro i colleghi che hanno condotto la loro battaglia per non fare approvare la legge regionale, e che, ad ogni pie' sospinto, hanno ricordato il fallimento della regione siciliana;

si potrebbe loro dire che questo fallimento, almeno per il 50 per cento, è dovuto alla diretta responsabilità dei settori della destra che hanno avuto il Governo della regione siciliana dal 1947 al 1963.

E' che, purtroppo, noi italiani abbiamo la memoria corta e dimentichiamo facilmente... (*Interruzione del senatore Veronesi*). L'onorevole Malagodi, per esempio, è il più nibelungico e catastrofico nell'intravvedere il destino del nostro Paese, perchè non è al Governo il Partito liberale. Se il suo Partito fosse al Governo, anche di fronte a guai maggiori, egli direbbe che « tutto va bene, madama la marchesa ».

Li conosciamo questi nostri amici, vedovi inconsolabili del potere e del Governo, per i quali tutto va male quando qualche cosa viene fatto al di fuori di loro, e tutto va bene quando, invece, essi hanno le mani dentro: per poter garantire il superprofitto capitalistico, gli investimenti dei monopoli, e via dicendo. (*Applausi dall'estrema sinistra*). Ma sarebbe troppo facile ritorcere questo argomento.

Dicevo, lo statuto della Sicilia è la premessa del dibattito regionale nel nostro Paese. Infatti, lo statuto siciliano fu elaborato ed approvato dall'apposito organo costituente prima della Costituzione italiana, la quale si limitò a dire che lo statuto della Sicilia è parte integrante dello statuto della Nazione.

Ora, onorevoli colleghi, quando si parla del fallimento dell'esperimento regionale siciliano, io devo dire che concordo e sottoscrivo se per esso si intende il fallimento della classe politica che ha amministrato la regione siciliana. E allora, fatemi un fascio di tutti i gerarchi democratici cristiani, ieri alleati con i liberali, oggi con i socialisti, perchè, dico io, sono questi i responsabili del fallimento dell'esperimento regionale in Sicilia. Ma non parliamo del fallimento dell'autonomia regionale come strumento dell'ascesa politica, morale, sociale ed economica dei siciliani. Non ne parliamo, perchè il fallimento della regione siciliana è il fallimento della battaglia meridionalistica dello Stato.

È avvenuto questo processo, onorevoli colleghi, che la regione si è vista svuotata dei suoi contenuti sostanziali, perchè lo Stato avrebbe dovuto intimamente collaborare con la Sicilia. È qui, a questo punto, che si nega un argomento capitale degli antiregionalisti, secondo cui le regioni, le autonomie disintegrano l'unità dello Stato. Questo non è vero, anzi esse concordano e confortano l'unità statale, se lo Stato darà ad esse il loro giusto volto, se lo Stato sarà un organismo pronto, sollecito, di diuturna collaborazione con le regioni.

Chi prevede la disintegrazione dello Stato attraverso l'istituzione delle regioni concepisce lo Stato come il nemico con il fucile spianato ogni giorno pronto a sparare contro la regione. Ma in uno Stato che invece interpreta la regione come organo di decentramento, come organismo di collaborazione per l'attuazione dei fini superiori del progresso della società civile del nostro Paese, la regione non disintegra lo Stato, anzi lo cementa: questo è avvenuto anche in Sicilia, cari colleghi, dove le pagine della vita della Assemblea e della regione sono ricche, dense, confortate dall'invocazione diuturna allo Stato.

Certo, il processo storico della regione siciliana parte dal separatismo, è vero, ma la istituzione della regione, il riconoscimento dell'autonomia e l'elargizione dello statuto speciale sanarono il conflitto tra lo Stato e la regione; la parte più sana dei rivendicazionisti siciliani fu guidata dai più grandi patrioti della Sicilia, che sono stati uomini eminenti dello Stato e del Parlamento — ricorderò, e sono uomini non certo di sinistra, Vittorio Emanuele Orlando e Aldisio — che fecero opera perchè la Sicilia trovasse e acquetasse le sue legittime istanze in una struttura costituzionale che, salvaguardandola, salvaguardasse anche l'unità dello Stato.

Ebbene, onorevoli colleghi, il fallimento della regione siciliana è il fallimento della battaglia meridionale dello Stato, degli investimenti dello Stato nel Mezzogiorno; voler paragonare la situazione siciliana a quello che sarà l'ordinamento regionale dello Stato è certamente un'illazione che vive solo nella fantasia dei nostri autorevoli colleghi. L'attuazione della Costituzione oggi significa dare alimento al genio creativo, alla fanta-

sia; l'uomo deve rinnovarsi continuamente: fermare il quadrante della storia nella situazione italiana significa muoversi contro quelle che sono le legittime aspettative dei nuovi ceti popolari, delle classi dirigenti le quali riconoscono, attraverso i loro schieramenti, le regioni come lo strumento del loro progresso e del loro benessere di domani.

Onorevoli colleghi, che cosa è questa regione siciliana di cui tanto parlate? Io mi limiterò, per la brevità del mio discorso, alle inadempienze dello Stato nei confronti della regione siciliana. Quando questi... (*Vivaci commenti dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Marullo, parliamo delle regioni a statuto ordinario.

A L B A R E L L O . Avete parlato trenta giorni, ora fate parlare noi. (*Commenti dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Marullo, e la prego di non dilungarsi.

M A R U L L O . Il collega Nencioni, che è un così valido interlocutore, ha chiuso il suo discorso col pistolotto patriottico. Ora io vorrei dire, argomento patriottico ad argomento patriottico, che in quest'Aula il 20 novembre del 1918 — è un ricordo storico, onorevoli colleghi — aveva appena finito di parlare il grande siciliano che era il Presidente della vittoria, Vittorio Emanuele Orlando, il quale, esaltando — come lui sapeva e poteva fare — la vittoria del popolo italiano, indicava le strade sulle quali bisognava percorrere e sulle quali il Parlamento doveva mettersi per la ricostruzione del Paese.

Dopo Vittorio Emanuele Orlando — questo si affaccia alla mia memoria dalle lunghe letture sui problemi meridionali che io sono andato facendo nel corso di questi ultimi dieci anni — parlò Enrico Ferri il quale subito, trattandosi dei problemi dell'avvenire della patria, senatore Nencioni, disse che di fronte al silenzio eroico e alla dimostrazione di patriottismo data dal Mezzogiorno durante l'ultima guerra combattuta, e dovendosi discutere dei problemi dell'avvenire, non dimenticassero il Parlamento e lo Stato che il primo dovere era quello di affrontare e risolvere il problema del Mezzogiorno. Da questi argomenti non risolti nasce il problema della Sicilia...

N E N C I O N I . Tutti i meridionalisti sono antiregionalisti.

M A R U L L O . ...che oggi si trova di fronte, senatore Nencioni, al nuovo dramma e ai nuovi problemi imposti dal terremoto. Il fallimento della regione e della sua classe dirigente è direttamente collegato alle inadempienze dello Stato.

Lei, senatore Nencioni, che parla della unità del diritto, discute e discetta sui testi costituzionali, ha letto lo statuto speciale della regione siciliana? Tutta la chiave del problema della Sicilia, onorevoli colleghi — e probabilmente non avete soffermato la vostra disattenta intelligenza neanche per un minuto su questo tema sul quale purtuttavia tanto lungamente avete parlato —, tutto il problema della Sicilia è circoscritto forse in uno solo degli articoli fondamentali di questo statuto; esso, all'articolo 38, stabilisce che lo Stato, a titolo di riparazione dei mancati investimenti del passato, è tenuto a versare ogni anno una somma che corrisponde alla parificazione dei redditi di lavoro fra le regioni più progredite e quelle meno ricche.

Ebbene, lo Stato ha dato niente. Quando si parla di dilapidazione di ricchezza, onorevoli colleghi, io vi obietterò e vi risponderò con un discorso che un assessore democristiano — con il quale io certo non consento per tante altre cose — ha pronunziato tre a quattro giorni or sono in Sicilia, lamentando la lentezza con cui il Governo dello Stato si accinge ad affrontare i problemi del terremoto. Ricordo poi a lei, senatore Nencioni, che viene da Milano, che il bilancio della regione siciliana è nel complesso della sua spesa pari a 160 miliardi, che è forse la metà del bilancio del solo comune di Milano, e parliamo del bilancio di una regione di 5 milioni di siciliani. Lo Stato non ha mai fatto nulla per assolvere a questi suoi impegni e ha trovato qua e là

tenebrosi uomini della Democrazia cristiana, addomesticati Presidente della regione; perchè in fondo voi, onorevoli colleghi che temete che alcune regioni possano essere governate dal Partito comunista — e vedrete che le regioni governate dal Partito comunista funzioneranno e daranno certamente i frutti per i quali il Costituente le ha previste —, ebbene, voi vi dimenticate che in fondo, alla base dello scadimento, del fallimento, dell'esperienza regionale siciliana c'è una data: il 18 aprile 1948. Da lì cominciò che la regione, che era il punto d'incontro delle speranze e delle virtù creative del popolo siciliano, venne ad essere sottomessa a questa plumbea maggioranza di centro-destra, che capeggiata dalla Democrazia cristiana incuteva agli uomini del potere della regione la disciplina. Ci fu un Presidente della regione, democratico cristiano — e questo è un esempio che dovrebbe farvi meditare quando si parla e si oltraggia un popolo di 5 milioni di italiani il quale non ha tempo per contare le sue ferite e le sue sciagure, tante che sono —, non si dovrebbe dimenticarlo, il quale siede proprio in quest'Aula dopo sei mesi del suo Governo, da un uomo di carattere quale è lasciò il seggio presidenziale per protesta per il modo con cui la Democrazia cristiana del 18 aprile 1948 interpretava i suoi doveri verso la regione siciliana.

Per noi, che siamo favorevoli alle regioni, onorevoli colleghi, in questo vi possiamo dare ragione; dopo aver sentito il discorso del collega Gava — discorso in cui, come sempre accade nei discorsi dei capi della Democrazia cristiana, si dicono molte cose, ma si elude la realtà del problema — diventa certo motivo di apprensione chiedere che cosa ne farà il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, dell'applicazione delle regioni; lui che contorna tutto di « balletti rosa ». Cioè, dice: le leggi regionali le approviamo, ma poi nominiamo una Commissione di studio per vedere le regioni a che cosa debbano servire e dove debbano andare a finire; per cui mi pare che, in questo schieramento di maggioranza, tra il nostro che è un voto convinto, sereno, fiducioso nelle regioni e il voto che una parte della maggioranza va a dare a favore della legge vi è certo una differenza.

Sapete, onorevoli colleghi, voi che venite dalla vostra opulenta Milano (per fortuna vi sono stati alcuni terremotati i quali hanno detto: « Sì, bellissima, ma resto al sole della Sicilia »), con le vostre rombanti Alfa Romeo sulle autostrade, voi che avete tanti trafori... (*Clamori dal centro-destra e dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Marullo, la prego, veda di concludere.

M A R U L L O . Onorevole Presidente, se è per fare un omaggio a lei posso anche terminare.

Dicevo, voi che avete tanti trafori, per cui se dovete andare a investire i capitali all'estero vi confondete perché non sapete da quale traforo passare, sappiate che in Sicilia ci siamo sentiti dire, da parte del Governo, che le autostrade avrebbe dovuto costruirle la regione, con un bilancio di 160 miliardi all'anno.

Per quanto riguarda l'IRI, onorevoli colleghi, chiedete ai colleghi di parte democristiana i quali sedevano con me sui banchi dell'Assemblea regionale siciliana (e se li fucilerete non sarò io a dire di non farlo, per quanto il versamento di sangue non mi piaccia) che cosa abbia fatto l'IRI in Sicilia. È qui presente il Ministro delle partecipazioni statali, senatore Bo. L'IRI in Sicilia aveva una partecipazione in una piccola industria di laterizi in provincia di Messina. Niente investimenti, ma quali programmi di interventi statali, quali partecipazioni statali? Ebbene, siccome ci rimetteva qualche decina di milioni l'anno, l'IRI ha compiuto un'operazione per cui ha regalato a un comune rurale di quattromila abitanti quella piccola industria, appunto per salvaguardarsi dalla perdita di quei pochi milioni. Questi sono i criteri con cui lo Stato sostiene la popolazione siciliana, o, se volete, la regione siciliana.

Lo statuto della regione siciliana, onorevoli colleghi, reca un articolo... (*Proteste dal centro-desta e dall'estrema destra*).

A L B A R E L L O . Il senatore D'Andrea ha parlato addirittura di Suez!

M A R U L L O . Ho finito, onorevole Presidente. Vorrei però dire ai colleghi di destra, che qui hanno discusso per trenta giorni, che di fronte al modesto intervento di un senatore di modesta estrazione, il quale parla a braccio, qualche minuto in più di attesa non guasterebbe.

P R E S I D E N T E . È per l'ora tarda.

M A R U L L O . Onorevole Presidente, come dicevo, un articolo dello Statuto della regione siciliana prevede — o prevedeva, perchè appartiene alle cose mai realizzate — una stanza di compensazione. Il principio era questo: i proventi delle esportazioni siciliane dovevano ritornare alla Sicilia. E da allora c'è stato un provento drammatico per la Sicilia; c'è stata l'esportazione di braccia. Voi gridate e sorvolate su questi problemi e offrite, onorevoli colleghi di Milano, sul « Corriere della Sera » posti di cameriere ai terremotati della Sicilia. Ebbene, ricordatevi che ci sono 300 mila siciliani all'estero i quali avrebbero dovuto rimettere... (*Vivaci commenti dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Lascino parlare; loro hanno parlato moltissimo.

M A R U L L O ...i quali lavoratori siciliani, semmai lo Stato avesse dato corso all'articolo dello statuto siciliano, avrebbero rimesso valuta pregiata alla Sicilia. Fate i conti, onorevoli colleghi: 300 mila lavoratori, a un milione *pro capite*, 300 miliardi all'anno di valuta pregiata alla Sicilia. E questo lavoro, questa sudata fatica dei siciliani è invece tornata a beneficio degli investimenti nelle regioni più ricche del nostro Paese, questa miseria siciliana è servita a rendere più ricca la opulenta Milano e il triangolo industriale Milano, Torino, Genova.

La verità è che quando qualcuno in Sicilia si alza per dire ciò, allora si muove il complesso antidemocratico per stroncare queste sacrosante attese del popolo siciliano. Io vi dico — ed ho finito — che è certamente un grosso e amaro dolore... (*Vivaci commenti dall'estrema destra*) ... quello che spetta alla nostra gente, di vedersi cioè non solo dimenticata, ma anche offesa. Ma il dolore — concludiamo con una bella frase — è sull'animo come il vento sulla fiamma; se è piccolo esso la spegne, se è grande la illumina. I dolori dei siciliani rinnovatisi in questi eventi in cui lo Stato ha dimostrato la sua incomprensione, la sua chiusura al vento dell'umanità e della solidarietà nazionale, troverà la sua via d'espressione e faremo della regione siciliana lo strumento del nostro riscatto. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Interruzioni e clamori dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte del numero prescritto di senatori è stato chiesto che la votazione sul disegno di legge nel suo complesso sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno *sì*: coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Macaggi*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Macaggi.

G E N C O , *Segretario, fa l'appello.*

Rispondono *sì* i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassano, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Compagnoni, Conte, Coppo, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cuzari.

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Gronchi, Guanti, Guarnieri, Gullo,

Jannuzzi, Jodice,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi,

Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinelli, Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Mencaraglia, Merloni, Messeri, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Polano, Preziosi,

Roda, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rubinacci, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Rispondono *no* i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Artom,
Basile, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi,
Cataldo, Crollalanza,
D'Andrea,
Ferretti, Fiorentino, Franza,
Germanò, Grimaldi,
Latanza, Lessona,
Maggio, Massobrio,
Nencioni, Nicoletti,
Pace, Palumbo, Picardo, Pinna,
Rotta, Rovere,
Veronesi.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bertone, Bronzi, Carboni, Carubia, Cenini, Cingolani, Cittante, Conti, Corbellini, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarone, Magliano Giuseppe, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Vecellio.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sul complesso del disegno di legge n. 2509:

Senatori votanti	226
Maggioranza	114
Favorevoli	199
Contrari	27

Il Senato approva.

(*Vivissimi e prolungati applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissioni permanenti in sede referente. Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2731, 2732 e 2483-B

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge: « Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle

trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (2731), « Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari » (2732).

Comunico altresì che detti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente rispettivamente alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale).

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Signor Presidente, desidero chiedere al Senato di discutere con procedura urgentissima i due disegni di legge nn. 2731 e 2732, di cui lei ha testè annunziato la trasmissione dalla Camera dei deputati, ed un terzo disegno di legge che riguarda l'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (2483-B), disegno di legge che ritorna al Senato dalla Camera solo per una modifica formale.

In considerazione soprattutto del fatto che il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari, scade il 19 febbraio, cioè lunedì, e che anche l'altro disegno di legge, trasmesso dalla Camera dei deputati riveste, per il suo contenuto, grande urgenza, chiedo che il Senato adotti la procedura urgentissima per i disegni di legge numeri 2737 e 2732, oltre che per il disegno di legge n. 2483-B, in modo che tali provvedimenti possano essere discussi domani.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Varaldo è accolta.

Per lo svolgimento di interpellanze

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Vorrei pregarla, signor Presidente, di far presente al Presidente del Consiglio la nostra attesa di una sua risposta urgente all'interpellanza che, con alcuni colleghi, ho presentato ieri (n. 692) per sollecitare dal Governo una risoluta condanna dell'eventuale impiego di armi atomiche nel Vietnam da parte degli eserciti americani.

La materia ha carattere di estrema urgenza e la prego di voler provvedere di conseguenza.

P R E S I D E N T E . Invito il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri a farsi carico della richiesta del senatore Terracini.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Assicuro che mi farò interprete della richiesta del senatore Terracini presso il Ministro degli affari esteri.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (2133-*B*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bontade Margherita; Dosi; Bontade Margherita*);

GENCO ed altri. — « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense » (2230-*B*) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) » (2427-*B*) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Se-*

nato e modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati SERVELLO ed altri; CURTI Aurelio e AGOSTA; ARMATO ed altri e SANTI. — « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (2724);

« Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2725);

« Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 » (2726);

Deputati CANESTRARI ed altri. — « Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici » (2727);

« Trasformazione in Istituto universitario di Magistero statale dell'attuale Istituto universitario pareggiato di Magistero " G. Cuomo " di Salerno » (2728);

« Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni » (2729);

Deputati BELCI e BOLOGNA. — « Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (2730).

Annunzio di nuovo deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che — a seguito del ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea — i seguenti disegni di legge sono stati nuovamente deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale » (2376) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Provvidenze a favore della pesca marittima » (2607).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I . *Segretario*:

TERRACINI, VALENZI, BARTESAGHI, SALATI, MENCARAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione al diffondersi sempre più insistente di notizie e di indizi circa una possibilità di ricorso all'impiego di armi atomiche cosiddette « tattiche » da parte delle truppe americane nel Viet Nam, gli interpellanti chiedono se il Governo italiano non ritenga assolutamente e urgentemente doveroso dichiarare in modo formale e pubblico il giudizio di esecrazione e di condanna che si impone di fronte a una tale orrenda eventualità, interpretando così anche l'unanime sentimento che si solleverebbe in tal senso in tutta la pubblica opinione italiana se si dovesse incorrere nella possibilità di un simile abominevole crimine, sia per il pregiudizio irreparabile che, di conseguenza, verrebbe arrecato ad ogni trattativa negoziata per la soluzione del conflitto, sia per le estreme catastrofiche conseguenze che un tale folle

atto, ove si pensasse di giungervi, avrebbe nel senso di un aggravamento oltre ogni limite prevedibile della guerra che già imperversa. (692)

PERUGINI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Per conoscere quali siano stati e siano i motivi per i quali la Cassa del Mezzogiorno ha rifiutato e rifiuta all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo il finanziamento dei Centri di cultura popolare nel Mezzogiorno sui fondi che la legge n. 717 del 1965 ha appunto destinato alle attività educative e sociali in tali regioni per il quinquennio 1965-69; per conoscere, altresì, che cosa il Governo intenda comunque fare per rendere possibile al predetto Ente morale la riapertura dei Centri stessi, ed in particolare di quelli di Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia e Sambiase in provincia di Catanzaro. (693)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , *Segretario*:

PIASENTI, ZENTI, BETTONI, CORNAGGIA MEDICI, ZACCARI, CELASCO, LIMONI, ROSATI, DONATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti, anche in relazione alle concordanti notizie di stampa sul perdurare della grave situazione etnica e religiosa nel Sudan meridionale, chiedono di sapere se abbia notizie attendibili sull'azione svolta dal Governo di Kartum — oppure da esso consentita alle autorità militari locali — in danno delle popolazioni nere di quella zona; quale azione intenda svolgere — o stia svolgendo — in favore dei profughi; se abbia compiuto, o intenda compiere, opportuni passi diplomatici presso il Governo sudanese. (2168)

JANNUZZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — L'interrogante, tenuto conto dei gravissimi danni che continuano a provocare al patrimonio ittico e ai pescatori di Molfetta le esplosioni della nave che sta eseguendo le prospezioni marine nelle acque di quel Compartimento marittimo; considerato che le dette esplosioni distruggono grandi quantità di pesce di varie specie che ogni giorno vengono trovate a galla in istato di putrefazione, chiede di conoscere:

1) quali mezzi possano essere tecnicamente adottati perchè l'opera di prospezione non produca effetti distruttivi tanto deleteri sulla produzione ittica, in un momento in cui le esigenze di sviluppo di essa sempre più si impongono nell'economia generale italiana e meridionale;

2) con quale forma di risarcimento e di quale entità il Governo intenda intervenire per alleviare i gravissimi danni che va subendo la marineria da pesca molfettese, composta prevalentemente di pescatori modesti e bisognevoli di aiuto. (2169)

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se durante la permanenza ufficiale in Italia del Premier jugoslavo, dopo averlo accompagnato a rendere i nostri onori militari ai Caduti jugoslavi militanti in Italia nella 8ª Armata inglese e dopo avergli annunziato il donativo del Governo italiano di un terreno destinato al Sacrario di tali Caduti, abbia almeno posto al collega jugoslavo il problema di giustizia e di moralità del riesumare onoratamente e rendere all'Italia i resti delle innumeri migliaia di italiani massacrati « come tali » e sotterrati nelle infami foibe tra carogne di animali e immondizie. Nel caso negativo, dichiari in Senato le non immaginabili ragioni del suo crudele silenzio. (2170)

LOPARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'accorata protesta dei 270 iscritti all'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila a causa della non ancora avvenuta emanazione del decreto di riconoscimento dello stesso. Per conoscere altresì, dal momento che non si contesta l'alto livello organizzativo e la estrema serietà didattica dei corsi che si effettuano ormai da tre anni; che è avvenuto di recente il riconoscimento dell'ISEF a Palermo, Perugia ed Urbino, dei

quali l'ISEF dell'Aquila ha gli stessi, se non maggiori, attributi; che, in particolare, tale riconoscimento è avvenuto per Urbino, pur non esistendo ivi una facoltà di medicina, ma soltanto quella di farmacia (mentre nell'Università dell'Aquila si effettua il corso di scienze biologiche, che ha qualche esame in più della farmacia ed esiste all'Aquila una attrezzatura sportiva di primissimo ordine); che è imminente la scadenza del primo ciclo di corsi; se non ritenga che il contenuto del comunicato emesso dal Ministero della pubblica istruzione in merito ed apparso oggi sulla stampa quotidiana non possa e non debba avere alcun riferimento all'ISEF dell'Aquila, sul quale v'è convergenza di interessi e di approvazione di tutto il territorio regionale (e non potrebbe essere altrimenti, in quanto i corsi sono frequentati da allievi di tutte le provincie di Abruzzo), mentre lo stesso onorevole Ministro si è recentemente espresso a favore della realizzazione di almeno un ISEF per ogni regione italiana. (2171)

ANGELILLI, SALARI, VALSECCHI Pasquale, PEZZINI, BOLETTIERI, BERNARDO, PENNACCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere i criteri adottati nella scelta delle organizzazioni sindacali, parasindacali. imprenditoriali ed economiche per la Conferenza triangolare sull'occupazione, recentemente celebrata in Roma.

Si chiede inoltre di conoscere, in considerazione dell'importanza che il movimento cooperativo ricopre nel nostro Paese, ampiamente riconosciuto dalla Costituzione e dal programma economico quinquennale di sviluppo, perchè è stato omesso l'invito di partecipare a detta Conferenza triangolare alla Confederazione cooperativa italiana, cui aderiscono 11.000 aziende cooperativistiche che contano oltre due milioni fra soci e dipendenti. (2172)

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali iniziative intende promuovere per fronteggiare l'accentuarsi delle manifestazioni di teppismo nei pomeriggi sportivi della domenica.

Appare chiaro che il ripetersi degli episodi di violenza (gli ultimi quelli di Reggio Emilia e di Firenze) mentre tende ad abbassare il clima civile in cui si svolgono le competizioni, a lungo andare potrebbe produrre l'effetto d'allontanare il pubblico dei veri appassionati dallo spettacolo sportivo.

È, peraltro, il caso di considerare che gli atti di teppismo seppure non direttamente incidenti sullo svolgimento delle gare, se ricorrenti, potrebbero preventivamente produrre effetti psicologici negativi sul rendimento degli atleti e della squadra nel suo complesso.

Si segnala, all'uopo, l'opportunità che contro gli autori delle violenze l'Autorità giudiziaria adotti procedimenti per direttissima ed applichi pene esemplari; che, inoltre, a carico delle società ospitanti siano inasprite le sanzioni regolamentari sino alla comminazione, in caso di recidiva, della squalifica del campo. E ciò non solo per attivizzare la diligenza delle società nell'opera di prevenzione della massa dei tifosi, ma anche per esercitare su questi ultimi una efficace funzione di remora, che li faccia riflettere sulle conseguenze dei loro gesti inconsulti. (2173)

BERGAMASCO, VERONESI, BOSSO, ARTOM, ALCIDI REZZA Lea. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le finalità precise e dettagliate ed i membri della Commissione di studio nominata il 2 novembre 1967 per lo studio dei problemi derivanti dall'attuazione dell'ordinamento regionale nonchè quante volte ed in che sede tale Commissione si sia riunita.

Tutto ciò in quanto la nomina della Commissione è avvenuta in modo anomalo e a tre mesi di distanza dalla sua istituzione non si ha nessuna notizia, persino presso gli stessi organi ministeriali, sull'andamento dei lavori della Commissione stessa. (2174)

ANGELILLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare con ur-

genza al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel ai coltivatori diretti e agli assegnatari dell'ex Ente maremma di taluni comprensori rurali dell'alto Lazio, che, nonostante le molte richieste avanzate, non dispongono tuttora degli impianti necessari per l'illuminazione domestica nonchè per la forza motrice indispensabile ad opere di irrigazione dei campi, con palese grave pregiudizio delle colture oltre che con sensibile disagio di carattere familiare e psicologico da parte di nuclei sociali costretti a condizioni di arretratezza, quando popolazioni abitanti zone limitrofe dispongono dell'energia elettrica necessaria alle esigenze casalinghe e all'attività agricola. (2175)

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quando saranno realizzati il completamento del raccordo anulare di Roma nei tratti tuttora mancanti, l'ampliamento dei tratti esistenti e la costruzione degli svincoli indispensabili a favorire le correnti di traffico, e particolarmente quella da e per il Nord e il Sud, attraverso diretti collegamenti, oltre che con l'Autostrada del Sole, anche con l'A 16 (Roma-Civitavecchia), onde rendere più rapidi ed agevoli i percorsi e gli scambi tra il porto di Civitavecchia, Roma e il Sud;

e per conoscere, altresì, se non si preveda l'opportunità di un prolungamento della stessa A 16, al Sud fino a Latina e al Nord fino a Livorno e del suo raccordo da Civitavecchia, con un tronco radiale, a Viterbo ed Orte, che, innestandosi sull'Autostrada del Sole, dopo aver collegato l'entroterra umbro-laziale con l'emporio marittimo di Civitavecchia, faciliterebbe il traffico col centro industriale di Terni. (2176)

ANGELILLI, BALDINI, MORABITO, BERNARDO, CARELLI, SALARI, PELIZZO, ZANNINI, DE LUCA Angelo, ARNAUDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato di ripartizione dei fondi previsti per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e i criteri adottati per agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, in adempimento al disposto dell'articolo 21 del Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;

e per conoscere se e con quali enti i Provveditorati agli studi abbiano stipulato le previste convenzioni per l'organizzazione dei relativi servizi. (2177)

MARCHISIO, TORTORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano al corrente delle gravi preoccupazioni che si sono determinate nel settore della produzione e sul mercato lattiero-caseario in relazione alle importazioni di crema di latte ed altri prodotti lattieri non regolamentati, di origine francese, che sarebbero effettuate nel punto franco di Trieste a prezzi bassissimi. Dette materie prima verrebbero trasformate in burro od altri prodotti sempre in detto punto franco ed immessi al consumo sul mercato nazionale a prezzi enormemente più bassi rispetto a quelli vigenti per le importazioni dai Paesi comunitari o per le merci provenienti dai Paesi terzi, con operazioni che hanno già avuto eco in interrogazioni alla Camera dei deputati e in articoli di stampa.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se siano state adottate misure definitive per eliminare intollerabili abusi del genere e se, in relazione a tutti i danni che derivano agli allevatori da importazioni effettuate attraverso raggiri della regolamentazione comunitaria, non vi siano anche gli estremi per ricorrere alle vie giudiziarie. (2178)

ANGELILLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se non ravvisino l'urgenza di disporre gli adempimenti necessari alla costruzione dei moli del porto di Civitavecchia già previsti dal Piano regolatore portuale, assolutamente indispensabili a corrispondere all'incremento del traffico portuale, nonchè di procedere all'attuazione sollecita di un piano di escavazione dei fondali portuali al fine di consentire l'accesso al porto delle moderne navi di grosso tonnellaggio; di provvedere, inoltre, alla creazione di ormeggi per le petroliere;

per conoscere, inoltre, se, in considerazione del particolare ruolo di raccordo con la Sardegna dell'entroterra umbro-laziale, di scalo marittimo dell'alto Lazio e delle zone limitrofe, di emporio portuale di Roma, in considerazione della sua configurazione di polo di sviluppo nel quadro delle previsioni del programma economico della regione laziale, in considerazione, infine, dell'inadeguatezza delle assegnazioni effettuate nella ripartizione dei primi fondi stanziati dal Piano per il potenziamento dei porti nazionali, non ritengano debbano tenersi nella dovuta considerazione le esigenze di ammodernamento e ampliamento del porto di Civitavecchia, in occasione dei prossimi finanziamenti. (2179)

ALBARELLO, LUSSU. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, di fronte alla notizia secondo la quale il generale Wheeler, capo di stato maggiore interarmi degli Stati Uniti d'America, non avrebbe esclusa la possibilità dell'impiego delle bombe atomiche cosiddette tattiche nel Vietnam, non intenda informare, nel modo che crederà più opportuno, il governo degli Stati Uniti che una simile decisione susciterebbe la unanime reazione del popolo italiano.

Gli interroganti confidano inoltre che il nostro Governo voglia fin d'ora definire l'eventuale ricorso alle armi atomiche un « atto di pura follia » come ha già fatto il *premier* inglese Wilson, atto che provocherebbe cioè una tragica reazione a catena, suscettibile di imprevedibili sviluppi non più dominabili dalla diplomazia. (2180)

BONADIES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della sanità.* — Per conoscere se e quando saranno emesse le norme di attuazione, od il regolamento di esecuzione, della legge 10 aprile 1962, n. 165 (sul divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo), per « evitare » che abbiano a « ripetersi » alcuni incresciosi « inconvenienti », lamentati a seguito dell'indiscriminata applicazione della predetta legge.

Infatti, sono stati colpiti anche semplici inserti pubblicitari di lingua inglese apparsi su giornali editi, nella stessa lingua, per i turisti e gli ambienti stranieri, mentre il legislatore, come si rileva agevolmente dai lavori parlamentari, intendeva vietare « soltanto » la « propaganda » attiva, tale da essere suscettibile di riflessi sul pubblico italiano, esplicata in maniera appariscente e, comunque, idonea a suggestionare i consumatori, specie i giovani, per indurli al vizio del fumo. (2181)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MOLINARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il suo pensiero in merito al passaggio alla categoria 2ª dell'Ospedale civile di Sciacca, città di 34 mila abitanti, capoluogo di circoscrizione ospedaliera, dalla quale dipendono ben 12 Comuni e che, recentemente, nella triste occasione del movimento sismico, che ha colpito i centri di quella zona dell'agrigentino, ha dimostrato efficenza ed operosità, sostenendo uno sforzo enorme, che tuttora dimostra.

Si fa rilevare che Sciacca è stazione di cura, soggiorno e turismo ed è sede delle famose Terme e Stufe, che in Sicilia rappresentano il miglior complesso termale dell'Isola. (7383)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — In relazione ai dolorosi incidenti mortali che frequentemente si verificano sui passaggi a livello delle Ferrovie del Sud-Est, ultimo in ordine di tempo quello avvenuto il 13 gennaio 1968, dove un'intera famiglia è stata distrutta,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quando i Ministri interessati vorranno accertare tutte le responsabilità al fine di colpire la palese insensibilità dei padroni delle Ferrovie del Sud-Est, i quali, malgrado la cospicua disponibilità di miliardi messi loro a disposizione dallo Stato, allo scopo preciso di eliminare i molti passaggi a livello causa dei lamentati incidenti mortali, continuano a rimanere sordi a tutte le esortazioni di quelle popolazioni e a violare apertamente gli impegni assunti con il Ministero. (7384)

PERUGINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (*Già interr. or.* n. 2116) (7385)

SALATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi, a far tempo dal 1° dicembre 1967, la distribuzione della posta nelle zone di campagna del comune di Montecchio Emilia e precisamente nelle località: Strada San Polo, Quarticello, Ca' dell'Olmo, Strada Bibbiano, Via Bassina, Casoni, Rampata d'Enza, Paverazzi, Spadarotta, Strada Copellini, Belvedere, Cornocchio, Partitore, Strada Sacca, Strada Pratorotto, Strada Canapullo, Strada San Rocco, Strada Valle, Strada Bassa e Strada Barco, viene effettuata a giorni alterni;

per conoscere se, di fronte alle legittime lagnanze dei cittadini che dimorano nelle precitate località, ed interpretando le loro aspirazioni, convalidate dal consenso solidale della civica Amministrazione, non ritenga opportuno e giustificato l'urgente ripristino del servizio giornaliero di distribuzione della posta. (7386)

BISORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Il sottoscritto, premesso che il 5 luglio 1967 ad una sua interrogazione, presentata il 23 giugno 1966, sulla autostrada destinata a collegare il porto di Livorno con Firenze, Prato e l'autostrada del Sole venne risposto che il progetto di massima era stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS ed era allo studio il progetto esecutivo, ma che « la realizzazione di tale opera comporterà un notevolissimo onere, che potrà essere sostenuto solo se interverranno speciali stanziamenti »;

premesso altresì che nulla venne risposto alla seconda parte della interrogazione anzidetta, nella quale il sottoscritto chiedeva « se nelle progettazioni venga tenuto presente che una così importante arteria, per compiere pienamente la sua funzione rispetto al porto di Livorno da cui dovrà iniziarsi ad occidente, dovrà al suo termine orientale non restar soffocata nelle strettoie della vecchia viabilità, ma modernamente assicurare — eliminando pesanti "tempi morti" — facile accesso a Firenze, a Prato (quarta città dell'Italia centrale per popolazione, dove industrie, commerci e traffici internazionali sono imponenti, fortissimo è il consumo di carburanti, eccetera), all'autostrada del Sole (e così ai territori che questa serve) »;

convinto che in una democrazia parlamentare si debba, nel progettare opere di tal sorta, tener conto non solo dei dati tecnici, ma anche delle necessità sociali e delle aspirazioni delle popolazioni; e si debba altresì, nel rispondere alle interrogazioni parlamentari al riguardo, fornire dati esaurienti;

chiede ampia risposta, non oltre il termine fissato dal regolamento del Senato, alle seguenti domande:

1) se sia vero che al Consiglio di amministrazione dell'ANAS furono sottoposti più progetti; e quali fossero i tracciati e le principali caratteristiche di ciascuno;

2) se sia vero, in particolare, che uno dei progetti prevedeva una galleria sotto il monte Albano, la quale — rompendo il diaframma che quel monte costituisce fra la pianura pratese e quella empolese — avrebbe dato alla superstrada anche un'importante funzione di rapido collegamento fra quelle due zone, ambedue popolosissime e ricche di attività svariate;

3) come siano state valutate dal Consiglio d'amministrazione dell'ANAS, nello scegliere il progetto di massima, le considerazioni demografiche, economiche, sociali che — in concorso coi dati tecnici — debbono influire nel far ritenere più idoneo un tracciato, piuttosto che altri, al miglior conseguimento dei molteplici scopi cui la superstrada dovrà tendere;

4) quale sia il progetto di massima che venne prescelto, e per quali ragioni;

5) a che punto siano gli studi per il progetto esecutivo;

6) come si ritenga che vada soddisfatta la necessità impreteribile, già segnalata dal sottoscritto nella sua interrogazione del 1966, che la superstrada « al suo termine orientale » abbia « facile accesso a Firenze, a Prato..., all'autostrada del Sole »;

7) se i disegni di legge recentemente presentati dal Governo per proporre stanziamenti occorrenti per costruzioni stradali ed autostradali tendano anche a finanziare la

integrale realizzazione della superstrada anzidetta. (7387)

BERNARDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se concrete proposte e richieste siano state fatte di recente ai Paesi dell'America Latina in rerelazione alla ripresa o all'incremento degli scambi commerciali fra questi e l'Italia, specie per quanto riguarda il settore marmi il quale in un tempo recente, ha avuto una rilevante importanza nel quadro generale dei rapporti economici

La stessa richiesta ha valore per i Paesi dell'Est Europa, ove risulterebbero possibili sicure prospettive per una ripresa positiva a favore della produzione marmifera italiana (7388)

PENNACCHIO, CARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in relazione al sensibile incremento di produzione di vino verificatosi in Italia nel 1967 ed alle notevoli giacenze del prodotto destinato a restare invenduto, non ritenga di apprestare — per tempo — gli strumenti giuridici per avviare alla distillazione le dette giacenze.

Tanto, con speciale riguardo alle regioni meridionali maggiormente produttrici di vino. (7389)

CATALDO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se non intendano porre allo studio e farsi promotori di provvedimenti urgenti per rimediare alla condizione di disagio nella quale si trovano i rivenditori di giornali che sono costretti, da un lato, a sensi dell'articolo 20 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, indiscriminatamente a vendere le pubblicazioni periodiche autorizzate — tra cui quelle successivamente dichiarate oscene — e che, dall'altro, si vedono incriminare e subiscono pesanti condanne penali per i reati di cui agli articoli 528 (« Pubblicazioni e spettacoli osceni ») e 725 (« Commercio di scritti, disegni e altri oggetti contrari alla pubblica decenza ») del codice penale, a causa dell'esposizione e della vendita delle pubblicazioni medesime.

Il rimediare a simile situazione è tanto più urgente in quanto i rivenditori di giornali, spesso persone di modesta cultura e non sempre capaci di distinguere quali siano le pubblicazioni oscene a sensi di legge, si vengono a trovare coinvolti, loro malgrado — a prescindere dalla loro responsabilità penale — in giudizi comunque costosi e che intralciano il normale svolgimento del loro commercio. (7390)

GUARNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Con lettere del 22 febbraio 1966 e 10 febbraio 1966 il Ministero della pubblica istruzione comunicava a due periti industriali della provincia di Rovigo, Zanforlin Italico e Tomain Mario, che non poteva venire accolta la loro richiesta di inclusione nella graduatoria degli aspiranti a posti di insegnante tecnico pratico negli avviamenti industriali (Tab. 16 avv.) in base al decreto di applicazione degli articoli 21 e 22 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, numero 831, modificata con legge del 27 ottobre 1964, n. 1105 e in particolare facendo riferimento all'articolo 5 del titolo II « requisiti per l'assunzione in ruolo ».

Con decisione n. 1015/1967 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso del perito industriale Abbadini Remo avverso alla sua esclusione dalla graduatoria in quanto, a detta del Ministero, non aveva prestato servizio in uno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, in qualità di insegnante tecnico-pratico, secondo la prescrizione dell'articolo 22 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificata con legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

L'articolo 22 al sesto comma precisa che possono avvalersi dello stesso articolo gli insegnanti degli istituti di istruzione media ed artistica in servizio in uno dei suddetti anni scolastici ed in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnico pratico negli istituti di istruzione tecnica e di avviamento professionale.

Poichè i due insegnanti Zanforlin e Tomain sopracitati al momento della presentazione della domanda e relativa documentazione si trovavano nelle stesse condizioni ritenute valide dal Consiglio di Stato per il perito industriale Abbadini, l'interrogante chiede allo onorevole Ministro la revoca del provvedimento già citato e la conseguente inclusione

nella graduatoria nazionale anche degli insegnanti Zanforlin e Tomain con diritto alla presentazione del certificato di servizio relativo all'anno scolastico 1965-66, certificato non presentato a tempo debito in quanto il Ministero aveva notificato l'esclusione. (7391)

KUNTZE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità che l'impresa Cristalli Alfonso di San Severo (Foggia), nonostante il triplice rifiuto opposto dal Ministero dei lavori pubblici alla deroga richiesta dall'impresa stessa per consentire, in relazione ad un edificio da essa costruito in quella città in Piazza Plebiscito, il superamento dell'altezza massima di m. 22 consentita dal regolamento edilizio, cui la licenza di costruzione espressamente si richiamava, e nonostante che abbia avuto formale comunicazione delle predette decisioni ministeriali, abbia continuato a costruire ultimando il rustico e superando largamente, di fatto, l'altezza massima consentita dalle norme regolamentari.

Per conoscere, altresì, i motivi per i quali il sindaco di S. Severo non abbia ancora adottato i provvedimenti di sua competenza, ai sensi della legge urbanistica, nonostante che ne fosse stato espressamente richiesto da ultimo con la nota 27 dicembre 1966 del ministro dei lavori pubblici, che confermava la precedente ministeriale del 18 febbraio 1966, che a sua volta veniva confermata dalla nota 25 ottobre 1967 del Provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

Per conoscere, infine, se e quali interventi abbia spiegato la prefettura di Foggia, chiamata a vigilare sull'operato della civica amministrazione di S. Severo, e quali provvedimenti, nell'ambito della rispettiva competenza, intendano adottare per garantire il rispetto della legge. (7392)

FANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare in favore dei cinquantacinque Comuni della provincia di Frosinone esclusi dall'area di sviluppo industriale e della quale fanno parte soltanto trentasei Comuni.

Tra i Comuni esclusi figurano quelli della Valle di Comino e precisamente Atina, Alvito, S. Donato Valcomino, Settefrati, Picinisco, S. Biagio Saracinesco, Villa Latina, Gallinaro, Casalvieri, Casalattico, Belmonte Castello, Posta Fibreno, Fontechiari e Vicalvi; Comuni sempre dimenticati da tutte le provvidenze deliberate dal Governo e che vedono in tale esclusione compromessa ogni possibilità di ulteriore sviluppo per le popolazioni interessate che sono costrette ad emigrare in cerca di lavoro. (7393)

PIRASTU. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (*Già interr. or.* n. 2060) (7394)

DERIU. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — In merito alla infelice ubicazione della stazione ferroviaria e del quasi contiguo cimitero nella città di Sassari, la cui presenza — a prescindere da ogni motivo di carattere estetico ed igienico, tutt'altro che trascurabile — costituisce una insuperabile strozzatura all'espansione del perimetro cittadino sia verso il mare che verso il polo di sviluppo industriale, dove vanno localizzandosi le attività più importanti della provincia.

Le due costruzioni di cui sopra erano state previste e realizzate in epoca assai lontana, quando era persino impossibile ipotizzare e l'incremento demografico che poi si è verificato e la radicale trasformazione delle strutture produttive e della nuova dinamica economica e sociale.

La città capoluogo del nord Sardegna si è più che raddoppiata in estensione nell'ultimo ventennio, raggiungendo, nelle periferie esterne, limiti oltre i quali è ormai impossibile andare. Il Comune è venuto così a trovarsi quasi totalmente privo di altre aree fabbricabili salvo che sul lato che raccorda Sassari con Porto Torres ed Alghero, dove però esistono le anacronistiche servitù oggetto della presente interrogazione.

La costituzione, ormai imminente, dell'area di sviluppo industriale, che abbraccia la zona omogenea Sassari-Porto Torres-Al-

ghero (dove esistono in atto industrie di base come la Petrolchimica; dighe di invaso per l'irrigazione di circa 16 mila ettari; una industria turistica in continua, vivace espansione); la progettata costruzione di una superstrada, che, muovendo dalla località « scala di Giocca » (n. 131), si sviluppa lungo la valle del Rio Mascari, cinge, a distanza ragguardevole, la città ai suoi lati sud e sud-ovest, e si innesta sulla direttissima Sassari-Porto Torres, dopo un moderno ed opportuno disimpegno verso Alghero ed i paesi del suo retroterra.

Al centro di questa vasta area triangolare, dove sono previste le infrastrutture necessarie alle attività produttive che vi si dovranno localizzare, insistono e stazione e cimitero quasi ad impedire — e, di fatto, impediscono — l'utilizzazione di un'area destinata a modificare radicalmente la fisionomia della città ed il panorama economico e sociale della provincia.

Come appare ovvio, esigenze imperiose ed improcrastinabili consigliano provvedimenti urgenti e radicali, allo scopo di situare le due costruzioni predette in località più rispondenti alle attuali esigenze della comunità cittadina, e di dare al comune di Sassari la possibilità di acquisire e di utilizzare una regione territoriale tanto vasta e idonea, dove saranno possibili — in base ad una necessità comprovata — costruzioni di vario tipo, nuovi aggregati urbani per gli insediamenti previsti in stretta relazione con le nuove fonti di lavoro, in parte in attività, in parte programmate.

Di conseguenza, qualunque provvedimento, sia riguardante i finanziamenti, sia l'eventuale modifica del piano regolatore, si rende, non solo utile, ma indispensabile ed urgente, se lo Stato non si vuole assumere la responsabilità storica di avere ostacolato un moto di sviluppo economico e di progresso civile e sociale nell'ambito di una città che ha dato il prestigioso nome ad una delle glorie più fulgide di cui si fregia la storia della Patria comune. (7395)

BERNARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se allo stato non consideri anacronistica l'aggregazione di S. Giovanni in Fiore, una cittadina di circa 20.000 abitanti in provincia di Cosenza, all'ufficio imposte dirette di Rogliano, e se — in considerazione degli immani sacrifici, a cui sono sottoposti quei cittadini quando, d'inverno, con le strade bloccate dalla neve, sono costretti a portarsi a quel centro, che dista da loro sessanta chilometri, per la definizione delle imposte o per ottenere il rilascio di un semplice, urgente certificato — non ravvisi l'opportunità di promuovere, con procedura urgente, tutte le iniziative di sua competenza, allo scopo di giungere all'immediata istituzione di un nuovo Ufficio imposte dirette a S. Giovanni in Fiore. (7396)

BERNARDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in considerazione del grave stato di disagio in cui da più tempo versano le popolazioni dell'alto crotonese in provincia di Catanzaro, ed in modo particolare quella di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), a causa dell'inefficienza dei servizi radio-televisivi, non intenda adottare con l'urgenza che il caso richiede tutti i provvedimenti necessari ad ovviare ai lamentati inconvenienti. (7397)

GIANCANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi in base ai quali l'amministrazione non ottempera al dettato della legge 26 giugno 1965, n. 832, che ordina l'assunzione degli idonei dei concorsi entro il limite dei posti disponibili nei ruoli.

Risulta infatti che nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso bandito il 19 gennaio 1966 con decreto ministeriale n. 1681 non è stato fatto alcun riferimento alla legge citata, mentre esistono tutti i presupposti, e cioè gli idonei da assumere ed i posti disponibili, per renderla immediatamente operante. Poichè inoltre circa 70 degli 80 idonei sono già in servizio in altre carriere, l'assunzione comporterebbe un onere del tutto irrilevante.

Il comportamento dell'amministrazione appare ancor più strano se si considera che fin dal momento del bando, mettendo a concorso solo 20 posti mentre ne erano disponibili circa 130, si ebbe una aperta violazione della legge, che era stata approvata ap-

pena 6 mesi prima su proposta governativa. (7398)

PIASENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrispondano al vero le notizie pubblicate dalla rivista del « Touring club italiano » del mese di febbraio 1968, secondo le quali l'opposizione della Soprintendenza ai monumenti di Trento alla costruzione di un tronco di funivia da Pian dei Massodi a Sella della Tosa, sul gruppo delle Dolomiti di Brenta — opposizione validamente motivata da ragioni di carattere ambientale facilmente intuibili — sarebbe stata annullata dalla Direzione generale antichità e belle arti. In tal caso l'interrogante gradirebbe conoscere i motivi di una decisione così gravemente difforme non solo rispetto ad una valutazione di prima istanza peraltro generosa verso l'inusitata iniziativa, ma altresì rispetto alla comune sensibilità degli amanti della montagna. (7399)

MORETTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (*Già interr. or.* n. 2053) (7400)

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza della lettera riservata che il Ministero del tesoro ha spedito il 9 gennaio 1968 a tutti i dicasteri interessati, citata da « Il Piccolo » di Trieste nell'editoriale dell'11 febbraio 1968, in merito alla candidatura della sede di Doberdò per l'impianto del protosincrotrone, e per sapere come tale lettera sia spiegabile dopo le numerose e ripetute assicurazioni date da esponenti del Governo a varie personalità e delegazioni della regione del Friuli-Venezia Giulia sulla validità di tale candidatura.

Nella lettera, citata dal quotidiano triestino, si dice testualmente:

« Nel quadro dei programmi di sviluppo proposti dall'organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN), il programma di maggiore importanza, come è noto, è costituito dalla costruzione di un protosincrotrone da 300 GEV.

Circa la scelta del terreno che dovrebbe ospitare la grande macchina, è noto, altresì, che da parte italiana è stata presentata la candidatura dei due terreni di Nardò e Doberdò.

In ordine a questo ultimo terreno il Ministero della difesa ha segnalato che la disponibilità del sito è subordinata ad un onere aggiuntivo, *una tantum*, di lire 120 miliardi da erogarsi in 4-5 anni per la conseguente particolare riorganizzazione della zona, e alla maggiore spesa di esercizio di lire dodici miliardi all'anno, cui il Tesoro dovrebbe far fronte.

Al riguardo questa Amministrazione deve rilevare che trattasi di un onere di tale portata che in nessun caso può essere sostenuto, nè attualmente nè in futuro, dal bilancio dello Stato.

Pertanto, qualora il Ministero della difesa non ritenga di poter modificare la propria posizione, la scrivente considera che sia inutile mantenere ancora la candidatura del sito di Doberdò ». (7401)

BERNARDINETTI. — *Ai Ministri della agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità che l'AIMA non può provvedere al pagamento del prezzo di integrazione comunitario di lire 218 il chilogrammo di olio prodotto nella recente stagione agricola 1967-68 per mancanza di fondi.

L'interrogante fa presente che i produttori per far fronte ai pesanti impegni di azienda, nel ritardo ingiustificato del pagamento del prezzo di integrazione, sono costretti a svendere il prodotto con gravi perdite; così, può dirsi, per i frantoiani, i quali, costretti a far fronte al pagamento dell'imposta di fabbricazione presso l'UTIF, si trovano in serie difficoltà, avendo essi percepito in natura il relativo pagamento di molitura e dovendo far fronte, nelle vendite, ad un mercato fattosi pesante e non remunerativo per le ragioni suesposte. (7402)

PENNACCHIO, PERRINO, ANGELILLI, LIMONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali, in difformità delle precise disposizioni che fanno delle rivendite gli organi della distribuzione dei generi di monopolio secondo quan-

to dispone la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, il Ministro delle finanze con proprio decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1968 ha concesso la vendita dei sali commestibili confezionati anche ai supermercati alimentari ed agli esercizi similari.

Il provvedimento colpisce ingiustamente 50.000 lavoratori autonomi a gestione familiare, che da sempre hanno provveduto alla vendita del sale con irrisori compensi e con l'obbligo di ritirare quello sfuso dietro pagamento di un sacco di iuta che per 50 chilogrammi di prodotto implica un prezzo di lire 175;

Gli interroganti si augurano che, in sede di applicazione, il provvedimento possa essere opportunamente ridimensionato nel senso che l'estensione della facoltà di vendita del sale ai supermercati ed agli altri esercizi debba essere prevista soltanto in caso di necessità, e cioè quando gli approvvigionamenti al consumo si rivelassero carenti per qualsiasi causa, sì da dare alle relative autorizzazioni un carattere di eccezionalità. Una diversa interpretazione ed applicazione del provvedimento suonerebbe punizione da parte dell'Amministrazione dei monopoli verso i naturali organi di distribuzione che, privati di una parte della vendita tradizionale del sale, vedrebbero aggravati i costi di gestione ed aumentate le difficoltà per mantenere in efficienza le proprie aziende.

Si chiede, inoltre, un'opportuna precisazione interpretativa sulla contraddizione che emerge dalla lettura del decreto, il quale mentre nella premessa parla soltanto di « sali commestibili confezionati » nell'articolo 1 prevede in genere « sali commestibili ».

Peraltro appare iniquo che sia stato previsto a favore dei supermercati, che svolgono un'attività commerciale di notevole rilievo, un aggio uguale a quello previsto per le rivendite, le quali, come è noto, sono tenute a corrispondere all'Amministrazione oneri di vario genere, canoni e sopracanoni, con l'assoggettamento, per di più, a rigorose norme sulla vendita dei generi di monopolio. Si chiede di conoscere, altresì, se, in conseguenza, l'Amministrazione dei monopoli non ritenga, d'ufficio — ed a ristoro del danno che le rivendite vanno a subire — di concedere alle stesse una riduzione quantitativa sul complesso di detti oneri. (7403)

PENNACCHIO, JODICE, SPASARI, BERNARDO, FORMA, PIASENTI, BONACINA, VENTURI, DI GRAZIA, MAGLIANO Terenzio, GIORGI, GENCO, DARE', ZACCARI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisino urgente ed opportuno sollecitare l'Enel alla sistemazione degli impianti per l'illuminazione di Civita di Bagnoregio (Viterbo) in modo adeguato oltre che alle esigenze degli abitanti a quelle dei visitatori e dei turisti che si recano nell'antica città per conoscere i monumenti;

per conoscere, altresì, se non ritengano necessario che sia provveduto allo spostamento del traliccio elettrico collocato presso l'antica porta di ingresso di Civita di Bagnoregio con grave pregiudizio della prospettiva ambientale per la deturpazione che reca all'antica porta, dichiarata monumento nazionale (7404)

GUARNIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga opportuno di eliminare, senza ulteriore ritardo, una situazione di estremo disagio emanando provvedimenti adeguati per l'aumento dell'organico della Pretura di Adria in provincia di Rovigo, in considerazione che la crisi dell'Amministrazione della giustizia nel Basso Polesine, per difetto del personale, si è ulteriormente aggravata talchè ne deriva — nonostante l'ammirevole dedizione dell'attuale personale — un non sopportabile pregiudizio per una zona popolata di ben centomila abitanti e retta da un solo Pretore. (7405)

SCARPINO, GRANATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che alcuni insegnanti delle scuole elementari furono ammessi senza riserva veruna a sostenere le prove di esame al concorso magistrale speciale bandito dal Provveditore agli studi di Caltanissetta con decreto

n. 15503 del 10 novembre 1966 ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 8199/337 del 10 settembre 1966;

che in qualità di profughi detti insegnanti pur avendo partecipato al concorso, avvalendosi della riduzione del servizio da anni 10 ad anni 5 (beneficio concesso agli ex-combattenti ed assimilati), e pur avendolo superato, tuttavia in seguito furono depennati dalle graduatorie dei vincitori nelle quali erano stati inclusi;

che i motivi di esclusione addotti dal Provveditore agli studi di Caltanissetta contrastano non solo con quanto espressamente consacrato dalla giurisprudenza e dalla legislazione vigente, ma anche con quanto operato da tutti gli altri Provveditori della Sicilia, i quali hanno ritenuto legittimo assimilare i combattenti con qualifica di profughi agli ex-combattenti e pertanto ammetterli a fruire dei benefici di legge,

per tutte queste ragioni gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga necessario disporre un tempestivo intervento riparatore, al fine di evitare una evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra insegnanti forniti degli stessi titoli prescritti per partecipare al medesimo concorso, soprattutto alla luce e del terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574, e della legge 4 marzo 1952, n. 137, che all'articolo 31 così recita: « i benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'articolo 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge ». (7406)

MAGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda, nell'attuazione del programma di ammodernamento della rete stradale siciliana, dare l'assoluta priorità alla parte che riguarda la provincia di Trapani.

Il recente catastrofico avvenimento, non ancora spento, ha messo in evidenza il vero volto di quella zona e la grande deficienza e insufficienza della rete stradale annessa.

Si è potuto constatare, anche attraverso le trasmissioni televisive, quanto quelle poche e malfatte strade, nei giorni del tragico avvenimento, si siano dimostrate così insufficienti da pregiudicare il soccorso che avrebbe dovuto invece, come è facile intendere, arrivare sollecito per quelle sventurate popolazioni.

Richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di dare tale precedenza vuole anche contribuire a risolvere il problema del lavoro da assicurare a quelle laboriose popolazioni così duramente colpite, consentendo di inserirle nelle nuove esigenze della vita. E servirebbe ancora ad assicurare una ripresa dell'economia di tutta la provincia completamente paralizzata dall'inaspettata catastrofe. (7407)

PELIZZO, VALLAURI — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se, a conoscenza delle affermazioni contenute nell'editoriale del giornale « Il Piccolo » di Trieste del 10 febbraio 1968, secondo le quali, in ordine alla scelta della località di Doberdò del Lago per l'impianto del protosincrotrone da 300 GEV, il Ministro della difesa abbia eccepito che « la disponibilità del sito è subordinata ad un onere aggiuntivo, *una tantum*, di lire 120 miliardi per la conseguente particolare riorganizzazione della zona, e alla maggiore spesa di esercizio in lire 12 miliardi all'anno, cui il Tesoro dovrebbe (ma esso dice non può!) fare fronte »;

2) se una siffatta dichiarazione, attribuita al ministro Tremelloni, non contraddica la sua precedente dichiarazione, secondo la quale, di fronte agli incalcolabili interessi e vantaggi derivanti all'Italia su piano nazionale e mondiale, dalla installazione ed esercizio su detto territorio del protosincrotrone CERN, esso Ministro sarebbe intervenuto, in sede responsabile, a far rimuovere ogni ostacolo di carattere tecnico militare che si frapponesse alla realizzazione dell'imponente opera senza peraltro porre condizioni ostative o comunque dichiarate non accettabili dal Ministro del tesoro;

3) se di fronte all'incertezza che deriva dal contrasto, messo in evidenza dall'editoriale su ricordato, il Ministro della difesa non ritenga necessario confermare, ancora una volta, il suo assennato e lungimirante punto di vista, che eliminando ogni remora e condizionamenti di ordine finanziario consenta, alla fine, di favorire la scelta del ter-

ritorio nazionale, come sede dell'importante installazione europea di ricerca scientifica. (7408)

PENNACCHIO, JANNUZZI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se non ritenga che nella sfera d'applicabilità dell'articolo 7, lettera *C*, della legge 26 giugno 1965, n. 717, siano da comprendere alcuni Comuni della provincia di Bari, la quale appare finora zona totalmente esclusa dall'applicazione della norma.

Se detti Comuni non debbano identificarsi in alcuni centri delle colline delle Murgie ad economia agro-pastorale caratterizzata da profonda depressione, nonchè in alcuni quartieri popolari tradizionalmente e strutturalmente miseri di altri centri a grande dimensione demografica.

Tanto al fine di dotare le relative comunità della creazione di servizi civili, quali asili, edifici scolastici, reti idriche e fognanti e strade: bisogni che le esauste finanze comunali e gli interventi ordinari non sono riusciti e non riuscirebbero a soddisfare. (7409)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 15 febbraio 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso (2693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966 (2694) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari (2732-*Procedura urgentissima*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali (2731-*Procedura urgentissima*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM-Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (2483-*B-Procedura urgentissima*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

6. FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

7. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) (2641).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di

Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. — Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capo operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

10. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. — Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia riversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, numero 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (2349).

La seduta è tolta (*ore 23,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari